LA

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI

DEL REGNO D'ITALIA

VOLUME II.

PARTE PRIMA - Giurisprudenza in materia di conti e di responsabilità dei Contabili dello Stato e degli Ufficiali Pubblici dal 1862 a tutto il 1882 - Dottor G. NINI Segretario nella Corte dei Conti.

PARTE SECONDA - Decisioni in materia di Conti comunali e provinciali pubblicate negli anni 1880-81-82, e massime di giurisprudenza tratte dalle Decisioni stesse, con ripetizione di quelle tratte dalle Decisioni pubblicate dal 1862 al 1879 e contenute nel primo volume. * - Avv. A. SERPIERI Prefetto a riposo.

* Di questo primo Volume si hanno ancora esemplari da esitare al prezzo di L. 4 presso lo Studio dello stesso Autore — Piazza S. Silvestro N. 81.

ROMA
TIPOGRAFIA FRATELLI PALLOTTA
1883

LA

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI

DEL REGNO D'ITALIA

VOLUME II.

PARTE PRIMA - Giurisprudenza in materia di conti e di responsabilità dei Contabili dello Stato e degli Ufficiali Pubblici dal 1862 a tutto il 1882 - Dottor G. NINI Segretario nella Corte dei Conti.

PARTE SECONDA - Decisioni in materia di Conti comunali e provinciali pubblicate negli anni 1880-81-82, e massime di giurisprudenza tratte dalle Decisioni stesse, con ripetizione di quelle tratte dalle Decisioni pubblicate dal 1862 al 1879 e contenute nel primo volume. * - Avv. A. SERPIERI Prefetto a riposo.

* Di questo primo Volume si hanno ancora esemplari da esitare al prezzo di L. 4 presso lo Studio dello stesso Autore — Piazza S. Silvestro N. 81.

ROMA
TIPOGRAFIA FRATELLI PALLOTTA
Via dell' Umiltà N. 86.

1883

AGLI ECCELLENTISSIMI

SIGNOR PRESIDENTE E SIGNORI CONSIGLIERI DELLA TERZA SEZIONE

ED AGLI ECCELLENTISSIMI

SIGNOR PROCURATORE GENERALE E SOSTITUITI

DELLA

CORTE DEI CONTI

Eccellentissimi Signori

Non per valore proprio che abbia il lavoro di questa pubblicazione della Giurisprudenza stabilita con tanta dottrina e giustizia dalle SS. LL., ma pel sentimento di ossequio che ne abbiamo tratto, ponendovi amore e studio, e perchè, se merito vi abbia, per il vantaggio che certamente ne avranno la Scuola ed il Foro, alle stesse SS. LL. è da attribuirsi interamente, crediamo di adempiere un dovere, fregiando la pubblicazione stessa della presente dedica, nell'atto che ci professiamo

Alle SS. LL. Eccellentissime

Devotissimi

Avv. ACHILLE SERPIERI Prefetto a riposo
Dott. GIUSEPPE NINI Segretario nella Corte dei Conti

PARTE PRIMA

Massime di Giurisprudenza della Corte dei Conti (Sezione III) sul Contenzioso Contabile dal 1862 al 1882.

Raccolte e ordinate dal Dottor GIUSEPPE NINI
Segretario nella Corte dei Conti.

PREFAZIONE

La pubblicazione della giurisprudenza dei tribunali è stata sempre riconosciuta di somma utilità, sia pel sussidio che l'autorità dei giudicati offre agli studî del diritto, sia perchè, venendo ad essere poste in luce le più gravi questioni, la cui risoluzione dà luogo a divergenze fra i giudicati dei tribunali stessi, la scienza del diritto ne ritrae motivo di fecondi e proficui studî.

Nè le divergenze nei giudicati menomano od offendono l'autorità del magistrato; perchè, talora, per l'incompleta od oscura locuzione della legge, che non può tutti i casi prevedere e pienamente svolgere le teoriche di ogni giuridico istituto, si apre l'adito alle scientifiche dispute ed alle opposte sentenze degli scrittori, e si rendono per ciò possibili le varie interpretazioni della parola e dello spirito della legge, le quali anzi facendo talvolta notare in questa alcun vizio o difetto promuovono utili e necessarie riforme.

E se la giurisprudenza dei tribunali tanto giova agli studî del diritto e al suo progressivo svolgimento, non minore importanza dovrà riconoscersi nella pubblicazione delle massime di giurisprudenza raccolte nelle decisioni dalla Corte de' Conti, pronunziate, nell'esercizio della sua giurisdizione contenziosa, tanto sui conti di coloro, che hanno maneggio di danaro o di valori dello Stato, quanto per danni da questo ultimo patiti pel fatto positivo o negativo così degli Agenti Contabili, come degli Ufficiali Pubblici.

Potrebbe forse a qualcuno sembrare che la matematica eloquenza delle cifre sia per escludere dall'esame e giudizio dei conti qualsivoglia disputa o controversia di diritto, e che per conseguenza

l'esercizio della giurisdizione contenziosa della Corte de' Conti non si limiti che a semplici accertamenti contabili.

Però siffatto apprezzamento sarebbe ben lungi dal vero, perchè solamente fondato sugli elementi costituitivi di un conto e sulle finali sue risultanze. All'esame e giudizio dei conti si connettono di sovente gravi questioni, che si aggirano sia intorno ai diritti ed agli speciali obblighi degli Agenti Contabili verso lo Stato, in dipendenza della sostenuta gestione, e dei terzi che la guarentirono; sia intorno ai diritti e doveri della Amministrazione, cui incombe di provvedere al retto andamento di ogni ramo del pubblico servizio.

Avuto poi presente il modo del tutto speciale con cui s'inizia e si svolge il giudizio dei conti, non richiedendosi in esso essenzialmente, giusta il disposto dall'Art. 35 della legge del 14 Agosto 1862 N. 800, il contradittorio dell'Agente Contabile, è facile il persuadersi a quante questioni apra l'adito la opposizione, concessa dal successivo Art. 41 della citata legge, avverso le decisioni dalla Corte pronunziate sui conti.

Consegue da tutto ciò, come fu anche costantemente ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma con varî giudicati, e da ultimo con la sua sentenza del 16 Gennajo 1883 in causa Vitaloni « che la Corte de' Conti non è un collegio di ufficiali « per computi aritmetici, ma bensì un magistrato, che per di- « chiarare le ragioni del dare e dell'avere nelle gestioni del da- « naro pubblico, è chiamato a risolvere tutte le questioni, anche « puramente *civili,* che siano indivisibilmente connesse con la « materia del conto ».

Dalla esperienza poi da me fatta durante non breve lasso di anni, attinsi la ferma convinzione, le molteplici e svariate controversie, che vengono sottoposte al giudizio della Corte dei Conti, avere anzi una speciale gravità ed importanza.

Infatti la difficoltà di tali controversie sta quasi sempre nel contrasto che la applicazione del principio di diritto civile trova nelle esigenze di ordine amministrativo e contabile, talchè il contemperare i principî del diritto civile a quelli del diritto amministrativo, diviene arduo problema, degno di tutto il senno e lo studio del più dotto magistrato.

Relativamente poi alle questioni di diritto giudiziario, le quali con maggior frequenza sorgono avanti la Corte de' Conti, avvenendo spesso che nel silenzio del regolamento speciale, pei suoi procedimenti è d'uopo ricorrere alle norme della procedura ordinaria, non minori difficoltà s'incontrano nel risolvere tali questioni.

Invero, ove si consideri che le norme dal Codice di Procedura Civile stabilite costituiscono, con armonica dipendenza le une dalle altre, un omogeneo e razionale complesso, è facile cosa persuadersi, come il togliere da quel Codice una sola disposizione ed il coordinarla poi con le speciali regole di procedura della Corte de'Conti, riesca opera malagevole e non scevra di pericoli.

E in così ardue questioni il più delle volte non è dato il conforto della autorità degli scrittori da consultare, e manca altresì il sussidio di una completa raccolta della giurisprudenza della Corte de' Conti, al cui difetto venne in parte supplito dal Comm. Avv. Achille Serpieri con la pubblicazione della Giurisprudenza di essa Corte dal 1862 al 1879 nell'esercizio della sua *giurisdizione* di secondo grado, cioè sui ricorsi od appelli dai *Decreti dei Consigli di Prefettura sui conti comunali e provinciali.*

Pertanto, col raccogliere in questo volume (che contiene anche il seguito della accurata pubblicazione del Comm. Serpieri) la giurisprudenza della Corte dal 1862 a tutto il 1882, nell'esercizio della sua giurisdizione di primo ed ultimo grado in materia *di conti e di responsabilità dei Contabili dello Stato e degli Ufficiali Pubblici,* si ebbe in animo di arrecare un utile servigio a tutti coloro che per ragione di ufficio o di patrocinio dovranno con maggior frequenza studiare le relative questioni.

E ove poi si consideri, come le leggi amministrative ed i relativi ordinamenti vadano soggetti a più facili e frequenti innovazioni, che non le leggi civili e giudiziarie, ho fiducia che la presente pubblicazione gioverà altresì a far rilevare con non minore utilità tali innovazioni, e segnatamente quelle che hanno contribuito ad estendere sempre più la giurisdizione contenziosa del Supremo Magistrato Contabile.

La Corte dei Conti, dal giorno della sua instituzione nel

Regno d'Italia, ha già percorso un periodo storico, la cui conoscenza, come avviene per qualsivoglia instituto, vale efficacemente a farne viemeglio apprezzare la importanza, fornendoci notizia dei germi donde sorse, e di tutte le varie circostanze, che nel volgere del tempo ne resero sempre più rigogliosa la vita.

Peculiare attribuzione della Corte de' Conti è giusta la legge del 14 Agosto 1862 N. 800, l'esame e giudizio dei conti di tutti coloro che hanno maneggio di danaro e di valori dello Stato.

Nell'esercizio della sua giurisdizione su quei conti, la quale è di primo ed ultimo grado, la Corte è investita di un potere che non trova ostacolo alcuno così nelle risultanze del conto, anche concordato fra la Amministrazione ed il suo Agente, come nello stesso pagamento del debito di gestione fatto dall'Agente medesimo, al contrario di quanto avviene nel diritto comune, in cui il pagamento, estinguendo le contratte obbligazioni, fa stato in giudizio.

Spetta alla Corte nel giudizio dei conti determinare i reciproci diritti e doveri dell'Agente Contabile e della Amministrazione Pubblica, nè alcun atto o rapporto fra quello e questa interceduto potrebbe mai sostituire o menomare la suprema giurisdizione dalla citata legge alla Corte esclusivamente affidata, di pronunziare cioè sulle ragioni del dare e dell'avere inerenti al maneggio di danaro e di valori dello Stato.

Indole speciale ha pertanto questa giurisdizione, il cui fondamento, secondo il manifesto spirito e la lettera della legge del 14 Agosto 1862 N. 800, risiede nella ragione di tutela del pubblico interesse, di fronte al quale, nell'operato della Amministrazione e del suo Agente si concreta il dovere della retta gestione, e nella Corte de' Conti si personifica il diritto pieno ed assoluto di suprema vigilanza.

Ond'è che la giurisdizione della Corte, che si esplica nel giudizio dei conti, al quale sono poi con logica dipendenza coordinati i rimedî dalla citata legge concessi avverso le decisioni in tale giudizio intervenute, nonchè le speciali norme prefisse pei procedimenti avanti essa Corte, costituiscono nel loro insieme un *gius* singolare ed una giurisdizione speciale, che non può mai confondersi con la giurisdizione dei tribunali ordinari, sebbene la nozio-

ne di queste due distinte giurisdizioni, che pur formano parte integrante del nostro diritto pubblico, sia indispensabile per chi voglia avere più esatto concetto delle autorità civili giudicanti nello Stato.

Però questa speciale giurisdizione della Corte essenzialmente diretta per la legge del 14 Agosto 1862 ad accertare, nell'interesse dello Stato la regolar gestione della pubblica sostanza, con l'esame e giudizio dei conti, venne man mano ad estendersi in forza delle leggi posteriormente promulgate.

Abolito infatti con la legge del 20 Marzo 1865 N. 2248 Alleg. E il contenzioso amministrativo, non tutte le relative controversie vennero deferite ai tribunali ordinari; ed a molte di esse, come fu anche ritenuto dalla Corte di Cassazione di Roma, necessariamente connesse e dipendenti dall' esame e giudizio della gestione di pubblico danaro e di valori dello Stato, si estese la competenza della Corte dei Conti. (1)

Che anzi in causa di quella abolizione la Corte divenne competente a giudicare anche delle questioni sorte fra due contabili all' infuori di qualsivoglia interesse dello Stato, purchè connesse a finali risultanze o fatti di gestione; nè mancano in proposito esempi nella giurisprudenza di essa Corte.

Facoltà di pronunziare la condanna dell' Agente Contabile e dei suoi fideiussori, anche prima del giudizio sul conto, venne poscia alla Corte concessa nei casi tassativamente previsti dall'Art. 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 sulla Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale.

Al tenore poi della generica disposizione contenuta nel precedente Art. 61 della legge predetta, è altresì di competenza della Corte giudicare dei danni patiti dallo Stato per la colpa o per

---

(1) Consulta « *Legge sulla istituzione della Corte dei Conti del Regno d' Italia,* annotata a cura del *Commendatore Pasini* Consigliere presso la Corte stessa, con la collaborazione di Enrico *Pasini* Avvocato patrocinante in Roma, Pag. 666 N. 345 ». Questo pregevolissimo lavoro pubblicato dalla Unione Tipografica Editrice di Torino è di somma utilità per tutti coloro, che vogliono formarsi un esatto concetto delle attribuzioni così amministrative, come giudiziarie della Corte de' Conti.

la negligenza imputabili a qualsiasi Ufficiale Pubblico non rivestito della qualità di Agente Contabile; essendo la speciale menzione di alcuni fra essi ufficiali, fatta dal citato articolo, semplice criterio direttivo pel giudice, onde valersi della facoltà discretiva dall'articolo stesso concessagli.

Per lo svolgimento dei relativi giudizî, che nell'esclusivo interesse dello Stato possono promuoversi dal solo Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, non vennero dettate norme di procedura che armonizzassero con quelle già stabilite dal R. Decreto 5 Ottobre 1862 N. 884. Donde la necessità di ricorrere alle prescrizioni del Codice di Procedura Civile, segnatamente per la citazione, per la notificazione e pel termine a comparire, sebbene tutte le altre prescrizioni del detto Codice, che hanno per base la circoscrizione delle giurisdizioni e la competenza in ragione del luogo, non possano essere pienamente seguite avanti la Corte dei Conti, che ha giurisdizione in tutto il Regno con unica sede nella sua Capitale.

Essendo soggetta così, per necessità di cose e per guarentìa nel rito, la instituzione dei giudizî speciali di cui sopra è cenno alle norme della procedura ordinaria, ne consegue che l'esercizio della giurisdizione della Corte è in questi giudizî, al contrario di quanto avviene nel giudizio sul conto, circoscritto dalla domanda contenuta nell'atto di citazione, cui non può ad ogni giuridico effetto uguagliarsi il fatto della presentazione del conto, che costituisce in giudizio il Contabile.

Nelle singole voci in cui sono distribuite le massime desunte da dotte ed elaborate decisioni della Corte, le quali per quanto mi fu possibile sempre cercai di riprodurre letteralmente, potranno poi con frutto raccogliersi le necessarie nozioni intorno all'indole del tutto propria dei giudizî speciali, agli effetti che in sede di opposizione derivano avanti la Corte dalla citazione avvenuta o no in persona propria del convenuto, nonchè intorno alla questione se il Contabile abbia il diritto per principio di giuridica reciprocità di convenire in giudizio avanti la Corte, con speciali domande, la Pubblica Amministrazione.

Provvedutosi con la legge del 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. alla riscossione delle imposte in modo uniforme per tutto il

Regno, i soli Ricevitori Provinciali ebbero l'obbligo di dare il conto giudiziale di gestione, e non gli Esattori.

Infatti, secondo la citata legge, gli esattori procedono, in base a ruoli resi esecutivi, alla diretta riscossione delle imposte dai contribuenti, e con l'obbligo del non riscosso come riscosso effettuano il versamento, alle debite scadenze, del montare delle quote d'imposta maturate, al Ricevitore Provinciale, che alla sua volta con l'obbligo stesso del non riscosso come riscosso, ne fa poi il versamento nelle casse erariali.

Ove gli Esattori non adempiano all'obbligo del versamento, con una procedura esecutiva speciale dalla legge concessa tanto sulla cauzione, quanto sugli altri beni di essi Esattori, compresivi anche i crediti d'imposta verso i contribuenti morosi, è fornito al Ricevitore Provinciale il mezzo di conseguire il pagamento delle somme dovutegli.

È per ciò che la legge riconosce, nei rapporti con lo Stato, la veste di contabile nel solo Ricevitore Provinciale, donde l'obbligo di lui di rendere il conto di gestione, rimanendo gli Esattori per l'altro obbligo del non riscosso come riscosso, verso esso Ricevitore direttamente vincolati.

Però, sebbene possa a primo aspetto sembrare che la legge 20 Aprile 1871 abbia, sotto il punto di vista contabile, inaugurato un sistema semplice e spedito, limitando la giurisdizione della Corte al solo esame e giudizio dei conti dei Ricevitori Provinciali, pur tuttavia la giurisdizione stessa venne dalla giurisprudenza per necessità di cose notevolmente estesa.

I diritti e i doveri nascenti dal contratto in base al quale viene conferita la Esattoria, i rapporti che intercedono fra gli Esattori ed i Ricevitori Provinciali, gli atti di competenza della autorità amministrativa per l'esercizio e la regolare gestione della Esattoria, la procedura esecutiva privilegiata nel caso di mancato versamento, i rimborsi di quote d'imposta, già versate in ragione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, pretesi per la constatata o dedotta inesigibilità, la liquidazione degli aggi, tutto ciò fu e sarà sempre copiosa sorgente di gravi e complicate vertenze.

Verificatosi per molte di esse conflitto di giurisdizione, prima il Consiglio di Stato e la Suprema Corte di Cassazione poi di-

chiararono nella specie la esclusiva competenza della Corte dei Conti per tutte quelle controversie la cui soluzione era subordinata, come da premessa, all' esame e giudizio della gestione ed al maneggio del pubblico danaro, inscindibile dalla qualità di Esattore: e ciò sul fondamento che, sebbene non abbiano gli Esattori l' obbligo per legge di rendere il conto giudiziale, pur tuttavia, secondo l'Art. 58 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 rimangono per quel maneggio alla giurisdizione della Corte sempre sottoposti.

Ond'è che per naturale connessione e dipendenza dal maneggio del pubblico danaro, la Corte dei Conti divenne competente a giudicare delle opposizioni dagli Esattori fatte ad atti esecutivi contro di essi iniziati per debiti di gestione; a sindacare ed annullare le ordinanze prefettizie emanate fuori dei casi dalla legge preveduti; a statuire sulla responsabilità contabile dell' Esattore derivante dalla legge o da patto, e sulle conseguenze di tale responsabilità, in rapporto agli atti della tenuta gestione; a risolvere controversie per spettanza di aggi; a giudicare delle domande per rimborso di quote inesigibili, dopo che la Amministrazione siasi su di esse pronunziata; ed in generale a giudicare delle questioni fra gli Esattori ed i Ricevitori Provinciali, semprechè connesse a finali risultanze o liquidazioni di conti.

Non lievi difficoltà sorsero però intorno alla forma dell'atto giudiziale con cui tante e sì svariate controversie potevano essere sottoposte al giudizio della Corte de' Conti, imperocchè ammesso che di regola il Contabile non ha per legge diretta azione per convenire in giudizio avanti essa Corte con speciali domande la Pubblica Amministrazione, salvo quanto è disposto con la legge 22 Marzo 1877 N. 3756 a favore degli antichi agenti della riscossione delle imposte dirette, fu lungamente disputato se i nuovi Esattori dovessero proporre le loro domande, presentando il conto di gestione, come l'unico atto mercè il quale, giusta la legge del 14 Agosto 1862, si svolge la giurisdizione contenziosa della Corte.

Potranno su tale argomento riscontrarsi le massime riferite nelle voci *Giudizio speciale ad istanza del Contabile e Quote inesigibili,* dalle quali massime sarà dato di desumere sempre più l' indole tutta propria dei giudizî avanti la Corte.

Infine dalla legge del 22 Giugno 1874 N. 1962 Serie 2.

venne ai Contabili demaniali imposto l'obbligo di rendere il conto giudiziale anche per la gestione da essi avuta nell' interesse del Fondo per il Culto: ed oltrechè di questi conti, divenne la Corte altresì competente a giudicare dei debiti anteriormente verificatisi, perchè le leggi giurisdizionali e di competenza investono il magistrato della facoltà di pronunziare anche sui fatti ed atti anteriori alla attuazione di esse leggi, salvo a seguire nelle risoluzioni di merito le norme dalla legge del tempo prestabilite.

Dopo tutto ciò reputo superfluo insistere ancora sulla utilità del presente lavoro, il quale vorrei fosse davvero perfetto, invece che manchevole e inadeguato alla sapienza e alla dottrina dell'alto Magistrato Contabile.

Roma, Ottobre 1883.

Dottor GIUSEPPE NINI
Segretario nella Corte de' Conti.

MASSIME

Pagina	Colonna	Numero	Verso	ERRATA	CORRIGE
6	1	3	12	Art. 84	Art. 86
ivi	2	5	19	1872	1878
12	1	5	1	Art. 130	Art. 139
16	1	13	11	1872	1875
17	1	28	6	giuresprudenzà	giurisprudenza
21	1	13	4	1879	1880
23	2	5	1	soprattassa	sopratassa
25	2	5	3		
32	1	20	10	sentenziosa	contenziosa
37	2	»	9	acçonna	accenna
38	2	11	16	N. 809	N. 800
42	2	2	1	giuresprudenza	giurisprudenza
46	2	34	5	Art. 59	Art. 53
47	2	44	15	1782	1882
48	1	50	2	accertata	accertato
54	1	2	20	1869	1879
55	1	12	1	Art. » » » 84	Art. » » » 86
ivi	2	14	4	legge 30 Aprile	legge 20 Aprile
56	2	22	4	Art. 1393, 1394 1395	Art. 1382, 1383, 1385.
ivi	ivi	ivi	8	Flarioli	Ilarioli
57	1	»	1	1884	1874
ivi	2	»	3	1873	1872
59	1	26	2	cassata	cessata
68	2	1	8	guarenzia	guarentia
69	1	4	5	quelle	quello
71	2	»	4	carti	carte
72	1	»	27	Art. 579	Art. 379
74	2	8	3	28 Aprile N. 5026	22 Aprile 1869 N. 5026
75	1	»	15	1889. Piuto	1880. Pinto
77	1	7	12	dierno	Odierno
80	2	5	9	1870	1879
92	1	14	5	guarenzia	guarentia
102	2	»	5	1889	1880
ivi	ivi	12	12	Bussonc	Bussone
109	1	9	8	1868	1878
110	2	2	12	1897	1879
113	2	»	5	1876	1870
ivi	ivi	5	1	Art. 588	Art. 695
125	1	»	15	soprattassa	sopratassa
ivi	ivi	»	51	Vedi *Discarico Giudiziale*	Discarico Giudiziale
126	1	»	35	ssprattassa	sopratassa
129	1	»	45	precedente	pendente
130	2	»	44	N. 880	N. 800

MASSIME

riferite nelle singole voci, secondo l'ordine cronologico delle Decisioni.

A

ACCETTAZIONE.

1. Il patto sorge dall'offerta e dalla accettazione, la quale può essere anche tacita e presunta: ed è presunta ed implicita, nel fatto del ricevimento della cosa offerta. Dec. 16 Dicembre 1879 - Nusiner.

AGGIO.

1. I Ricevitori Generali e Circondariali delle provincie meridionali per le disposizioni dei regolamenti del tempo, essendo autorizzati a prelevare le somme loro dovute per aggi, dal prodotto delle riscossioni, può considerarsi risguardo a queste partite come sodisfatto l'obbligo che i Ricevitori predetti avevano di darsene carico corrispondente nei conti di cassa. Dec. 19 Febbrajo 1872. Conti di carico Es. 1863 Ricevitorie Generale e Circondariali di Terra d'Otranto.

2. Gli Amministratori Camerali (ex Stati Pontifici) che disimpegnarono, nel rispettivo loro circondario, le attribuzioni di Tesorieri, hanno diritto all'*aggio* sulle somme riscosse per la emissione di vaglia del Tesoro, e pel ritiro di monete dichiarate fuori di corso. Dec. 18 Aprile 1876 - Savelli.

3. E' dovuta ai Tesorieri Provinciali (Ricevitori Generali e Circondariali) delle Provincie Meridionali, l'aggio di un ottavo per cento, sui buoni del Tesoro, e su quella parte dei vaglia del Tesoro che non rappresenta giro di fondi. Dec. 2 Maggio 1876 - Tesoreria Provinciale di Siracusa Es. 1867. (1).

4. Pel premio di esazione dovuto ai Ricevitori dei Rami e Diritti diversi, delle Provincie Meridionali, può tener luogo di equipollente, della liquidazione dalla Direzione Provinciale, la verificazione amministrativa fatta sul conto senza alcuna osservazione in contrario dalla Direzione medesima. Dec. 4 Gennajo 1877 - Cipolla,

5. E' ormai da aversi come cosa giudicata, che ai Ricevitori Generali e Circondariali delle Provincie Siciliane, è dovuto il premio normale sopra qualunque introito per conto Erariale. Dec. 23 Gennajo 1877 - Di Lorenzo Borgia.

6. La Corte de' Conti conosce delle questioni relative a spettanza e misura di aggi, in quanto esse formino parte o materia di conti, sottoposti nel modo prescritto dalla legge alla sua giurisdizione contenziosa. Dec. 6 Febbrajo 1877 - Salvati. (2).

7. La legge del 16 Giugno 1874 N. 2001 serie 2, che accorda alla Amministrazione la facoltà di esigere direttamente per mezzo dei suoi agenti finanziarî la tassa di macinazione, non può avere l'effetto di privare dell'aggio, sulle somme in tal modo riscosse, l'Esattore che per un precedente contratto aveva il diritto di percepire l'ag-

(1) In questa decisione si trovano citate e commentate le disposizioni che regolavano gli aggi, nelle Provincie Meridionali. Vedi anche Decisione 23 Gennajo 1877 Di Lorenzo Borgia.

(2) Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 22 gennajo 1878 - Salvati.

gio, sulle somme stesse. Quel diritto però è limitato al solo guadagno che avrebbe potuto fare, all' *id quod interest*, ed alle spese d'impianto, non potendo esso Esattore pretendere l'intero aggio pattuito, e ciò perchè cessano i rischi del non riscosso per riscosso, la necessità di un capitale che l'Esattore stesso deve avere disponibile ed il compenso per la fideiussione, potendosi per questa chiedere ed ottenere la riduzione, corrispondente alle diminuite esazioni, direttamente fatte dalla Amministrazione. Dec. 24 Aprile 1877 - Donadoni.

8. L'aggio di un Esattore, rappresenta non solo le spese della esattoria ed il suo guadagno, ma ancora i rischi del non riscosso per riscosso, il capitale che per quest'obbligo deve avere disponibile, il compenso per la fideiussione, e quello per l'opera sua o dei suoi agenti, necessaria alla effettiva riscossione. Dec. 24 Aprile 1877 - Donadoni.

9. Ai Ricevitori Generali delle Provincie Meridionali, non compete l'aggio sugl'introiti per vaglia e buoni del Tesoro Dec. 7 Giugno 1877 - Pellegrini (1).

10. Ai Ricevitori Generali delle Provincie Meridionali è dovuto l'aggio di un decimo per 100 sui pagamenti così civili, come militari da essi Ricevitori fatti per mandati del Pagatore Generale. Dec. 7 Giugno 1877 - Pellegrini.

11. L'Esattore Comunale (Provincie Meridionali) quanto agli aggi che gli possano spettare, deve prima rivolgersi alla Amministrazione, e soltanto quando insorgano contestazioni è competente in proposito la Corte dei Conti. Dec. 27 Giugno 1877 - Dato.

12. Il rischio non dà la norma dell'aggio, imperocchè se fosse altrimenti, nessun contabile potrebbe meritare l'aggio stesso, e tutti dovrebbero prestare i loro servigi gratuitamente allo Stato. Ed invero a questa stregua, nulla dovrebbe toccare ai Cancellieri Giudiziari, ai ricevitori del Lotto, del Registro e Bollo, delle Privative e simili, che non corrono alcun rischio nelle riscossioni, sulle quali viene del resto loro conceduto il debito premio. Dec. 6 Dicembre 1877 - Giordano

13. L'aggio è il premio che concede lo Stato a tutti quelli che prestano la loro opera nel riscuotere somme di sua pertinenza, ed alla cui esazione esso Stato non potrebbe da per se stesso e direttamente provvedere. L'aggio è pei contabili, quello che è lo stipendio per gl'impiegati, cioè una retribuzione d'opera; e la sola differenza consiste nella variabilità del primo, confrontata alla stabilità del secondo, che per altro è largamente compensata dalla sua maggiore importanza, essendovi infatti dei contabili che hanno proventi superiori agli stipendi dei più alti funzionari. Dec. 6 Dicembre 1877 Giordano

14. Se sui ruoli divenuti esecutivi figura, anche erroneamente, la tassa sui fabbricati demaniali, è dovuto al Percettore, cui furono trasmessi i detti ruoli, l'aggio sul montare della tassa stessa. Dec. 6 Dicembre 1877 - Giordano.

15. Sulle somme versate all'Amministratore Camerale Pontificio, per vaglia postali, è dovuta la provvigione di cent. 25 per ogni cento lire. Dec. 16 Aprile 1878 - Savelli.

16. Gli aggi a favore dei Ricevitori Generali e Circondariali delle Provincie Meridionali, sui proventi delle imposte dirette, debbono commisurarsi giuste le disposizioni contenute nel Decreto organico del 30 Novembre 1824: con la sola modificazione apportatavi dall'altro Decreto del 21 Giugno 1863 e cioè a tre ottavi sull'uno per cento. Dec. 24 Dicembre 1878 - Pulejo.

17. Sulle riscossioni dei tributi indiretti è dovuto ai Ricevitori Generali l'aggio di un quarto per cento. Dec. 24 Dicembre 1878 - Pulejo.

18. Trattandosi di questioni relative ad aggi pretesi da un pubblico Contabile, mentre non è dubbia la competenza della Corte dei Conti a giudicarne, come di materia attinente al conto, ai termini delle leggi 14 Agosto 1862 N. 800: e 22 Aprile 1869 N. 5026: così non può dichiararsi la inammissibilità della domanda per ciò solo che fu presentata fuori del giudizio del conto, e dopo che tale giudizio venne ultimato. Però nel caso in cui i conti siano stati già deci-

(1) Vedi decisione 24 Dicembre 1878 - Pulejo, ed il N. 3 di questa voce.

si, osta a quella domanda la cosa giudicata, ed il Contabile, per tutelare i suoi interessi, non può valersi che dei rimedi concessi dalla legge 14 Agosto 1862 avverso le decisioni della Corte. Dec. 18 Febbraio 1879 - Nusiner. (1)

19. I Ricevitori Demaniali non hanno diritto all'aggio sul prezzo di vendita dei beni demaniali situati nella circoscrizione del loro ufficio, se i detti beni vennero alienati per mezzo della Società Anonima la quale eseguì il versamento del prezzo in una delle casse dello Stato; perchè il diritto all'aggio si fonda sulla effettiva riscossione, che nella specie non fu fatta dal Ricevitore. Dec. 8 Marzo 1879 - Venturini.

20. L'effettiva percezione contemplata dal R. D. del 13 Maggio 1862 N. 612 (Art. 8) come base dell'aggio, non può essere che quella eseguita dallo stesso Contabile a cui favore l'aggio deve essere liquidato. Dec. 8 Marzo 1879 - Venturini.

21. Il Decreto del 13 Maggio 1862 N. 612 e quello del 18 Agosto 1862 N. 4542 chiaramente dimostrano che l'*aggio complessivo* per le *effettive riscossioni, fatte* dai Contabili Demaniali, *costituisce* il compenso di tutte indistintamente le prestazioni di essi contabili per l'adempimento dei loro doveri d'ufficio; per modo che non possono essi Contabili ripetere alcun aggio e compenso per quelle prestazioni che non furono seguite da una effettiva riscossione. Dec. 8 Marzo 1879 - Venturini.

22. In forza della convenzione stipulata fra lo Stato ed i Percettori nelle Provincie Meridionali in data del 1° Gennaio 1873, essi percettori venivano esonerati da qualunque responsabilità pei resti non riscossi di qualunque natura e per qualunque esazione posta a loro carico dalle leggi in vigore; per modo che al 31 Dicembre 1872 erano soltanto obbligati a versare le somme riscosse ed in corrispettivo di codesta esonerazione concessa ai Percettori, questi rinunziavano ad ogni aggio sulle somme non riscosse e sopra quelle giustificate come inesigibili, come pure agli aggi sulle somme versate in Tesoreria dal 1° Aprile a tutto Novembre 1872. Dec. 12 Luglio 1879 - Caccavale.

23. Se sulle somme componenti il debito di un Contabile è dovuto l'aggio; esso Contabile, ove gli competa, può domandarlo alla Amministrazione dopo aver soddisfatto tale suo debito; però il montare di quel preteso aggio, non può esser portato in diminuzione del debito stesso, nel relativo giudizio avanti la Corte de' Conti. Dec. 4 Dicembre 1879 - Cuppini.

24. Nell'anno 1862 i Percettori e gli altri agenti della riscossione (provincie meridionali) comprendevano nei versamenti al Ricevitore Circondariale gli aggi loro spettanti, rilasciando corrispondenti buoni ai Ricevitori predetti, i quali alla loro volta, comprendevano questi buoni, nei versamenti che facevano al Ricevitore Generale. Finchè questo metodo fu mantenuto, nessun dubbio che gli aggi, non venivano, nè potevano essere dedotti dal carico delle obbliganze, fino a tanto che i relativi buoni, non erano stati versati dai Ricevitori Circondariali, al Ricevitore Generale; ma è certo che anche con questo metodo, il conto delle obbliganze restava discaricato dell'importo degli aggi, tostochè i buoni erano stati versati al Ricevitore Generale, poichè in seguito a questo versamento, il montare di tali aggi, dai detti buoni rappresentato, diveniva un debito, un resto di cassa del Ricevitore Generale, con discarico dal carico di obbliganze e con corrispondente carico al conto di cassa, carico questo, che non passava nei successori di esso Ricevitore Generale, se non in quanto rappresentasse valori ai successori stessi consegnati. Per le Istruzioni a stampa della Direzione Generale del Tesoro in data del 2 Dicembre 1862; il metodo sopra esposto, venne cambiato, e fu prescritto che i valori per indennità degli agenti della percezione, dovessero rimanere nella cassa dei rispettivi circondari, come valori per numerario ed aspettare ivi la debita regolazione. Con questa innovazione, gli aggi rappresentati dai buoni, che rimanevano nella cassa dei rispettivi circondari, come valori per numerario, naturalmente e necessariamente, dovevano essere detratti dal ca-

(1) Decisione 16 Dicembre 1879 Nusiner; 20 Dicembre 1879 - Bartolazzi.

rico di obbliganze, altrimenti questi aggi avrebbero fatto duplicazione di carico, una volta cioè, nei conti di cassa, ed una seconda volta nei conti di obbliganze, talchè la innovazione del metodo, portò la conseguenza, che il discarico degli aggi dal conto delle obbliganze, il quale discarico, prima avveniva soltanto dopo che i relativi buoni erano stati versati dai Ricevitori Circondariali al Ricevitore Generale, operavasi invece, tostochè i buoni medesimi erano stati versati nella cassa dei Ricevitori Circondariali, e questa innovazione durò a tutto l'anno 1863, poichè nel 1864 si fece ritorno al metodo precedente, in osservanza della legge di Contabilità Generale, che con quell'anno 1864 entrò in vigore. Dec. 10 Dicembre 1879 - Pulejo e Di Lorenzo Borgia.

25. Dopo aver ricevuto l'aggio offertogli e pagatogli nella minore misura di quella pattuita, non può più il Contabile, pretendere l'aggio stesso in una misura maggiore, non essendo più dato di ritirare la già fatta accettazione.

Si stipulanti mihi decem, tu viginti respondeas, non esse contractam obligationem nisi in decem, constat. Fr. 1 § 4 *D*, De verbar: obligat: XLV, 1. Dec. 16 Dicembre 1879 - Nusiner.

26. Se per contratto venne pattuito l'aggio a favore di un assuntore degli arretrati, anche sulle quote d'imposta, le quali, riconosciutane la inesigibilità, non fossero state dalla Amministrazione riscosse, a maggior ragione deve ad esso assuntore essere accordato l'aggio, allorquando, negatogli il rimborso di tali quote per qual si voglia causa, l'Amministrazlone medesima le addebita all'assuntore ed intende di conseguirne da lui il pagamento. Dec. 28 Febbrajo 1880 - Caligaris.

27. I Percettori, per le discipline che vigevano nell'ex Reame di Napoli, dovevano ai termini dell'Art: 14 del Decreto 8 Novembre 1809 prendere per esatto l'intero montare dei ruoli delle contribuzioni dirette, che loro era dato ad esigere, e pagare alle scadenze le rate o in numerario od in ordinanze di sgravio: e come correspettivo di tale obbligo, godevano il non lieve benefizio dell'aggio sulla totalità dei ruoli stessi, e per ciò anche sulle partite ammesse a disgravio. Dec. 12 Maggio 1880 - Petruccelli.

28. Gli aggi del Contabile se pure hanno una connessione col conto, non ne formano però parte integrante, perchè ad esso estranei, dovendo a lui esser pagati con regolare mandato. Decreto in Camera di Consiglio 1 Luglio 1880 - Salviati.

29. Ai termini del R. D. 21 Giugno 1863 N. 1343, non è dovuto aggio ai Contabili (provincie meridionali) sopra somme introitate per contabilità speciali. Dec. 23 Ottobre 1880 - Puleio e Boscarino.

30. A tenore dei regolamenti del 1865 era giustamente dovuto l'aggio sui generi di privativa venduti, e non sui generi deficienti, inquantochè il detto aggio, compenso che si doveva al Contabile per un servizio prestato, non era più dovuto quando nella accertata deficienza si riconosceva nna negligenza del Contabile. Dec. 11 Novembre 1880 - Fasano.

31. Gli aggi non sono dovuti che come correspettivo della riscossione e del versamento, perciò nessun aggio è dovuto su quelle somme, che vengono versate in segnito a riconosciuta malversazione. Dec. 15 Febbrajo 1881 - Tupputi.

32. Non è dovuto l'aggio ai Ricevitori Generali delle Provincie Meridionali, sui vaglia del tesoro che rappresentano un semplice giro di fondi, e meglio anche una semplice regolazione di scrittura. Dec. 26 Gennajo 1882 - Di Lorenzo Borgia.

33. Sui vaglia del Tesoro emessi a favore della Provincia, è dovuto dall'Erario l'aggio ai Rivevitori Generali, perchè la emissione dei vaglia del Tesoro è operazione di tesoreria per conto del R. Erario, a cui carico deve quindi stare l'aggio o compenso che per quella operazione sia al Contabile dovuto, quando pur ricada a benefizio di altri enti e di altre persone. Dec. 26 Gennajo 1882 - Di Lorenzo Borgia.

AMMINISTRAZIONE PONTIFICIA.

1. Se l'ingerenza di una persona, nella cessata Amministrazione Camerale Pon-

tificia, si limitò al solo fatto di un semplice incarico temporaneo e mandato datole dal governo, mandato che la persona stessa eseguì senza stipulazione di alcun patto speciale, massime intorno alla responsabilità, a torto si vorrebbe obbligarla a rifondere il danno cagionato dalla infedeltà, di un Esattore dipendente da quella Amministrazione; essendo ben noto, che il mandatario non deve, giusta il diritto Romano in vigore a quel tempo, rispondere se non del proprio dolo e della colpa lata, giammai del caso fortuito. Fr: 23 D. De divers: reg: jur. (L. 17); Fr: 8 § 10 D. Mandati (XVII, 1); Const: 22: C. De negot: gestis: (II, 19). Dec. 21 Aprile 1874 - Mereghi.

2. Il motu-proprio Leonino del 21 Dicembre 1828 determinò il modo di rendere i conti alla Congregazione istituita per la loro revisione, con varie responsabilità nei capi dei dicasteri finanziari, le quali non vennero meno, nè allorquando dalla autorità del Tesorierato Generale disciolto, passarono alla dipendenza del Ministero delle Finanze, in virtù dell'Editto del 10 settembre 1850, *nè quando alla* Congregazione di revisione, fu *sostituita* la Consulta di Stato per le Finanze con l'altro Editto del 28 Ottobre 1850. Dec. 26 Febbrajo 1878 - Scerra

3. Il motu-proprio Leonino del 21 Dicembre 1828 dava con l'Art: 3° alla Congregazione il sindacato ed il giudizio sulla amministrazione delle proprietà e sopra ogni altra Amministrazione Camerale, onde i capi dei Dicasteri, avevano l'obbligo dichiarato dagli Art: 18 e 38: di esibire in un tempo determinato i loro conti, con apposita sanzione scritta all'Art. 39. Ogni partita di spesa doveva essere giustificata (Art. 44). Le partite sfornite di documenti dovevano essere escluse (Art. 47) e questa esclusione motivata, doveva risultare dalla sentenza di revisione. (Art. 48) Laonde sembra non potersi dubitare, che per le leggi amministrative pontificie, nei Capi dei Dicasteri fosse la principale responsabilità per il buon andamento delle Aziende, giacchè essi dovevano render conto allo Stato, con tutte le conseguenze che dall'obbligo di render conto derivano. Dec. 26 Febbrajo 1878 - Scerra.

4. Per la responsabilità di un funzionario della cessata Amministrazione Pontificia, redarguibile di negligenza o di colpa nel disimpegno delle sue attribuzioni di ufficio, non fa d'uopo ricorrere alla legge sulla Amministrazione e la Contabilità dello Stato, nè tampoco alle disposizioni del Codice Civile, in specie a quelle contenute nell'Art. 1153: bastano i principî scritti nel diritto comune romano, imperante nell'ex Stato Pontificio, giusta il § 1 del Regolamento Gregoriano del 1834. Dec. 26 Febbrajo 1878 - Scerra.

5. L'obbligo dell'Amministratore cointeressato del dazio sul macinato, di rispondere del fatto dei suoi agenti, sorge evidentemente dall'Art. 12 del capitolato di appalto, il quale riportandosi all' Art. 58 del Regolamento sui macinati delle provincie, in data del 27 Novembre 1852, dichiara che gl'impiegati della Amministrazione Cointeressata vogliono esser considerati come impiegati particolari di esso Amministratore. Dec. 27 Maggio 1878 - Mereghi.

6. Negli Stati Pontifici nei quali era in vigore il Diritto Romano, le azioni del Fisco andavano soggette alla prescrizione di 20 anni. Dec 3 Maggio 1879 - Corini.

APPODERATI.

1. Le disposizioni contenute nel regolamento per gli appoderati del 9 febbraio 1826, risguardanti la responsabilità dei successori nella appoderazione, non stabiliscono per sè una presunzione legale di liberazione del predecessore, la quale liberazione non può risultare che dal conto, il quale deve, giusta lo stesso regolamento, rendere ciascun appoderato e dai discarichi giustificati. Dec. 22 Aprile 1873 - Dara ed altri.

ARRETRATI D'IMPOSTA.

1. L'Art. 104 della legge 20 Aprile 1871 N. 192. Serie 2. si riferisce unicamente alle somme non pagate dai contribuenti ai contabili non vincolati dall'obbligo del non riscosso per riscosso, come pure alla riscossione delle somme stesse, da farsi dai nuovi contabili; nè può il citato articolo risguardare i con-

tabili i quali ebbero la gestione prima della pubblicazione della nuova legge sulle imposte; perchè per questi ultimi nulla fu innovato, così per la responsabilità e per gli obblighi loro, che derivavano dalle leggi anteriori, come per la competenza della Corte de' Conti a conoscere e giudicare delle controversie riferibili alla gestione dei medesimi. Dec. 18 Maggio 1875 - Faraci.

2. Trattandosi di contribuzioni arretrate dell'anno 1872 e precedenti, si deve per la riscossione procedere in conformità della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. giusta quanto prescrive l' Art. 104 di essa legge, e per ciò la Amministrazione Finanziaria, a tenore dell' Art. 2 del relativo regolamento approvato con R. D. 15 Novembre 1872 (1087) Serie 2., ha tutto il diritto di adoperare i mezzi indicati in detta legge, quello in specie di agire sulla cauzione e sui beni degli agenti della riscossione, qualunque sia il loro grado, per riscuotere le somme delle quali abbiano debito, in dipendenza della loro gestione. Dec. 19 Ottobre 1875 - Caccavale.

3. Trattandosi di Contabili delle Provincie Meridionali che erano e rimasero, per le leggi anteriori, sino al 1872, soggetti al vincolo di versare il non riscosso, può l' Amministrazione valersi per la esazione dei suoi crediti, anche per imposte dirette arretrate, della procedura stabilita dalla nuova legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2., ed ha per ciò essa Amministrazione la facoltà di fare gli atti esecutivi e vendere la cauzione dei contabili, a senso dell' Art. 84 di quella legge, salva la responsabilità della Amministrazione medesima pei danni, che, con i suoi atti amministrativi, potesse avere arrecati. Dec. 22 Febbrajo 1876 - Albini.

4. Se col Regolamento pubblicato col R. D, 15 Novembre 1872 N. 1087 Serie 2., in esecuzione dell' Art. 104 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. furono estesi anche agli esattori, che ebbero la gestione anteriormente alla pubblicazione della detta legge, ed alle contribuzioni arretrate, i mezzi di esecuzione della legge stessa stabiliti, ciò fu fatto restrittivamente ai soli esattori i quali per legge, regolamento, o contratto, avevano già prima della attuazione della legge del 1871: l' obbligo di versare il non riscosso per riscosso, come chiaramente risulta dagli Art. 1° e 2° del citato Decreto 15 Novembre 1872. Dec. 12 Dicembre 1876 - De Rosa.

5. La distinzione di quote scadute e di quote da scadere facevasi giustamente nei conti degli antichi Percettori delle Provincie Meridionali, perchè nei ruoli affidati ai medisimi trovavansi incluse molte partite, le cui ultime rate andavano a scadere nell' anno successivo, donde la necessità di comprendere nei conti due categorie delle quote inscritte nei ruoli stessi, e ciò nell' interesse del contabile e per la di lui responsabilità; ma se si tratti invece di riscossioni di arretrati sino a tutto il 1872, i quali costituiscono una sola massa ed un solo carico di cui l'assuntore deve procedere alla riscossione nel termine di un biennio, la gestione si chiude al termine del biennio stesso. Dec. 24 Gennajo 1872 - Ditta Trezza.

6. Con l' Art. 104 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. e con l' Articolo 11 del R. Decreto 15 Novembre 1872 N. 1087 fu data facoltà al Ministero delle Finanze di stabilire delle norme speciali per la riscossione delle imposte arretrate, e particolari scadenze da determinarsi dal Ministero stesso. Dec. 24 Gennajo 1878 - Ditta Trezza.

7. Nella stipulazione dei contratti fra l' Amministrazione e gli assuntori delle imposte non riscosse al 31 Dicembre 1872; nulla impedisce alle parti contraenti di sostituire al termine legale per le domande di rimborso delle quote inesigibili, di cui all'Art. 90 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. un termine contrattuale più breve o più lungo, entro il quale debbano essere prodotte le dette domande di rimborso. Dec. 13 Maggio 1879 - Maspero e Novari.

8. Se gli arretrati assunti da un Esattore, per contratto, sono quelli non versati dall' Esattore precedente e dai gestori provvisori, e se una rata bimestrale non fu, nè dall' Esattore precedente, nè dai gestori provvisori versata, ne consegue che anche questa rata è compresa negli arretrati come sopra assunti per contratto. Dec. 22 Novembre 1879 - Salvati.

9. Non è necessario che l' Ammini-

strazione sottoponga ogni anno al giudizio della Corte de' Conti, conti complementari, all'unico scopo di dimostrare il lento svolgimento dei residui d' imposta al 31 dicembre 1872 già conosciuti e determinati, potendosi invece provvedere in proposito, mediante un unico conto completamente, allorquando le regolazioni siano completamente ultimate. Dec. 9 Dicembre 1880 - Esattori governativi della Provincia di Cagliari.

ASSE ECCLESIASTICO.

1. La facoltà di versare in obbligazioni ed alla pari, essendo dalla legge 15 Agosto 1867 N. 3848 accordata agli acquirenti dei beni già ecclesiastici, i Contabili dello Stato hanno l'obbligo di versare le precise somme in danaro ed in obbligazioni che riscossero dai detti acquirenti; laonde quei Contabili che versassero in obbliganze alla pari, le somme esatte in danaro, sarebbero tenuti a rifondere la differenza che indebitamente si appropriarono, tra il valore reale ed il valore nominale di quelle *obbligazioni, coi* relativi interessi legali. *Dec.* 28 *Otto*bre 1875 - Asse Ecclesia*stico* Pcovincia di Bari Esercizio 1870.

2. Giusta le disposizioni contenute nel Regolamento del 22 Agosto 1867 N. 3852 i Ricevitori Demaniali sono investiti della amministrazione dell' Asse Ecclesiastico, nè la Direzione Demaniale ha facoltà di esonerare i Ricevitori stessi dall'obbligo di tenere quella Amministrazione. Dec. 8 Agosto 1878 - Giamboni.

ASSUNTORE DELLE IMPOSTE ARRETRATE.

1. Il semplice assuntore delle imposte dirette, non ha la qualità di Agente pagatore nel senso del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R. Decreto 4 Settembre 1870 N. 5852. Dec. 15 Dicembre 1874 - Gaydo.

2. È da ritenersi applicabile l'Art. 86 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. nel caso in cui l' assuntore della riscossione delle imposte arretrate, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, non eseguisca entro il termine prefisso dal relativo contratto, il versamento delle somme riscosse, perchè essendo il debito del detto assuntore per quelle somme, divenuto liquido pel fatto della riscossione, ed esigibile per la scadenza del preindicato termine, può il debito stesso dar titolo alla esecuzione amministrativa privilegiata. Dec. 28 Dicembre 1875 - Caligaris.

3. Se il debito dell' Assuntore della riscossione delle imposte arretrate sia illiquido ed avanti la Corte dei Conti penda il giudizio sul conto di esso Assuntore, può la Corte stessa in tal caso sospendere gli atti esecutivi contro di lui intentati ai termini della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2; perocchè allora la domanda di sospensione rimane collegata e coordinata al detto giudizio sul conto. Dec. 28 Dicembre 1875 - Caligaris.

4. Gli obblighi dell' Assuntore delle imposte arretrate debbono essenzialmente desumersi dal relativo contratto stipulato con l' Amministrazione, cioè dai patti da questa imposti giusta l'Articolo 11 del R. D. 5 Novembre 1872. N. 1087 in relazione all' art. 104 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. Dec. 28 Dicembre 1875 - Caligaris.

5. Se per la tardiva consegna dei ruoli fatta dalla Amministrazione, vennero a mancare i termini stabiliti dalla legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2; per la esecuzione mobiliare ed immobiliare privilegiata, l' Assuntore rimane liberato da ogni responsabilità. Dec. 24 Gennajo 1878 - Ditta Trezza.

6. L' Assuntore ha diritto al risarcimento dei danni sofferti in forza del Decreto Ministeriale 5 Gennaio 1873 (Provincie Meridionali) che accordò ai contribuenti una dilazione per le somme rimaste insolute al 31 Dicembre 1872. Dec, 11 Aprile 1878 - Cafiero.

7. Le multe incorse dagli Esattori pel ritardato versamento delle somme riscosse per le imposte 1872 e retro, devono figurare nei conti giudiziali. Dec. 3 Maggio 1879 - Pirro.

8. L' Esattore che assume con contratto la esazione degli arretrati, se versa l' intero montare di una rata trimestrale già riscossa dall' Esattore precedente, ma da costui non versata, avrà il diritto di rivalsa contro il precedente gestore, però questo eventuale diritto di esso assuntore, non menoma i suoi obblighi verso il Comune ed il Ricevitore

Provinciale, nè può influire a far ritenere, che negli arretrati da lui assunti, non fosse compresa la rata riscossa dal precedente gestore. Dec. 22 Novembre 1879 - Salvati.

ATTO AMMINISTRATIVO.

1. Gli atti amministrativi, massime nella ragione contabile, sono di loro essenza provvisorî, finchè non vengano giudiziariamente accertati. Dec. 8 Maggio 1877 - Diana.

AUTORIZZAZIONE.

1. Non occorre la sovrana autorizzazione di cui all'Art. 8 della legge Comunale e Provinciale del 20 Marzo 1865 N. 2248 per convenire in giudizio avanti la Corte de' Conti il Prefetto ed il Sotto-Prefetto. Dec. 27 Gennajo 1874 - Fatta.

BONIFICAZIONE.

1. Pel disposto dai Regi Decreti Borbonici 13 Agosto 1839; 11 Maggio e 28 Settembre 1855; la esazione della tassa di bonificazione dei terreni paludosi, era regolata con le stesse norme in uso per la esazione del tributo fondiario, (il che rimase in vigore sino a tutto il 1866 come apparisce dai Regi Decreti del Governo Italiano del 24 Aprile 1864 N. 1771; del 14 Agosto successivo, citato nel posteriore R. D. 11 Settembre stesso anno e dalla circolare Ministeriale 15 Settembre 1868) e la esazione della tassa stessa era esclusivamente affidata agli Esattori, Percettori e Ricevitori Distrettuali, i quali ultimi eseguivano il versamento delle somme da essi direttamente riscosse e di quelle ricevute dai dipendenti Esattori e Percettori, alla Amministrazione Generale delle Bonificazioni. Dec. 20 Gennajo 1876 - Musitano Guerrera.

B

BIGLIETTO DI TENUTA. (1).

1. La Corte de' Conti ha dichiarato la propria incompetenza a pronunziare in merito ad un biglietto di tenuta, il quale, anzichè guarentire la gestione di un Contabile, tendeva piuttosto a rilevare indenne lo Stato dal danno già verificatosi, proveniente dalla cessata gestione del Contabile stesso. Dec. 24 Luglio 1873 - Fleischer.

2. Il biglietto di tenuta non costituisce soltanto una fideiussione solidale o semplice, ma fa fede altresì del deposito delle somme ricevute da colui che in questa forma presta la cauzione nella qualità di Contabile dello Stato, ed è per ciò che sono applicabili tutte le norme e disposizioni che regolano il deposito. Dec. 28 Novembre 1876 - Morelli.

(1) Modo in uso nel cessato Regno di Napoli per dare cauzione.

C

CAMBIO DELLA MONETA.

1. I Ricevitori Generali e Circondariali delle provincie meridionali, non sono responsabili, giusta le disposizioni contenute nelle leggi napolitane, delle deficienze verificatesi a carico dei dipendenti Percettori ed Esattori, nel cambio della moneta vecchia con la nuova, salvo però i casi generali di responsabilità, in cui come incaricati di operazioni del Tesoro, possano essere incorsi per mancata vigilanza sui dipendenti contabili. Dec. 16 Marzo 1867 - Vito Canonico. (1).

2. Se non fu prefisso alcun termine entro il quale i Contabili dovessero effettuare il cambio delle monete vecchie con le nuove, gl'interessi sulle somme della nuova moneta da essi non versa-

(1) Vedi Decisione 10 Giugno 1879 - Olivieri.

te e rimaste presso di loro come fondo da destinarsi al successivo spaccio, non decorrono se non dal giorno della giudiziale domanda. Dec. 17 Novembre 1874 - Riocobono.

3. Per effetto delle istruzioni contenute nelle circolari a stampa emesse dalla Direzione Speciale in Napoli, sotto le date del 20 Luglio 1862 e del 9 Gennajo 1863, onde provvedere al cambio delle antiche monete di rame, con le nuove di bronzo, dovevano tenersi e rendersi le contabilità speciali inerenti esclusivamente al servizio medesimo, tanto dai Ricevitori Circondariali quanto dai Provinciali, per esser poi riunite le contabilità di questi ultimi, dal Tesoriere speciale presso la detta Direzione, in unico resoconto. Dec. 14 Febbrajo 1878 - Parisi.

CANONE.

1. Essendo ammesso dalla consuetudine e dalla giurisprudenza, che il canone a grano pattuito in Toscana, senza determinazione di una particolare specie, possa essere soddisfatto anche *con grano* meno puro, il quale *chiamasi mischiato*, che è buono al consumo e mercanteggiabile, non può pretendersi che il debitore del canone lo soddisfaccia con grano di qualità superiore. Dec. 13 Dicembre 1881 – Grassi.

CAUZIONANTE.

1. Le decisioni pronunziate contro il contabile, debitore principale, in un giudizio del quale non fu parte il fideiussore o cauzionante, non costituiscono cosa giudicata contro quest' ultimo essendo invece contro di lui, titoli e documenti sui quali può fondarsi l'azione della Amministrazione; ond'è che ritenuta l'ammissibilità dell' azione stessa, devono quelle decisioni esser prodotte in causa coi relativi documenti, perchè possa il cauzionante opporre le eccezioni che non vennero dedotte, e sulle quali il magistrato sia posto così in grado di pronunziare le relative decisioni. Dec. 13 Gennajo 1874 – De Lieto.

2. Il cauzionante non ha il diritto di richiamare la Pubblica Amministrazione all'adempimento delle leggi d' interesse generale e delle regole di contabilità, e di tenerla responsabile per la infrazione di dette regole; non concedendo la legge ad alcun privato così fatta azione, e solamente dando alla Amministrazione stessa, il diritto di chiamare in giudizio gli ufficiali pubblici per rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza andati perduti per lo Stato, in mancanza dei contabili, e dei cauzionanti. Dec. 14 Novembre 1880 - Pazzaglia. (1).

3. Il cauzionante è tenuto a rispondere delle conseguenze contabili derivanti dalla gestione da lui guarentita, e per ciò non solo pel debito principale del gestore, ma ancora per la rivalsa degli interessi della cauzione di altro Contabile, indebitamente venduta pel fatto che il gestore stesso, non avendo in tempo debito rilasciate ad esso Contabile le quietanze pei versamenti realmente eseguiti, risultò a di lui carico un debito che fu causa di quella vendita; se il gestore avesse rilasciato tempestivamente le quietanze, il debito sarebbe sino da principio risultato a di lui carico e sin d'allora si sarebbe proceduto alla vendita della cauzione di esso gestore. Dec. 10 Gennajo 1882 - Marselli e Tuzi.

CAUZIONE.

1. È inammissibile il concetto di limitare la cauzione non in rapporto all'origine e qualità del debito, ma per considerazione della forma e del modo con cui fu esso debito accertato. Dec. 20 Ottobre 1871 – Ditta Florio.

2. Se un terzo presta cauzione in termini generali, per guarentire la gestione di un Contabile, non può esso terzo ritenere obbligata la cauzione soltanto dal tempo in cui fu da lui prestata, giacché la ragione per la quale si richiede la cauzione da un Contabile ed i termini generali nei quali fu formulata, escludono ogni limitazione sia di estensione sia di decorrenza. Dec. 4 Dicembre 1873 – Galanti.

(1). Decisione 8 Decembre 1880 - Quaglia. Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 28 Agosto 1877 causa Comune di Montaione.

3. Sulle rendite dei Percettori e dei Ricevitori Circondariali (Provincie Meridionali) sebbene vincolate a favore del Tesoro, il Ricevitore Generale esercitava le sue azioni, onde ricuperare le somme che fossero state addebitate ad essi Percettori e Ricevitori Circondariali, le quali somme doveva il Ricevitore Generale, giusta il suo obbligo, anticipare allo Stato. Dec. 12 Dicembre 1876 - Manganaro.

4. Se la Corte de'Conti nell'atto stesso in cui condanna un Contabile, può giusta il disposto con l'Art. 223 del Regolamento approvato con R. D. del 4 Settembre 1870 N. 5852, autorizzare contemporaneamente l'alienazione della cauzione, senza distinzione tra quella prestata dal Contabile stesso, e quella per lui fornita da altri, non v'ha ragione per cui non possa farlo posteriormente ed in pendenza del giudizio di opposizione, e se può autorizzare la vendita, ossia l'espropriazione, può eziandio limitare l'esecuzione al solo sequestro delle rate semestrali della rendita, che si trovino insolute. Dec. 3 Aprile 1877 - De Lieto.

5. La cauzione data da un terzo a guarentìa della gestione del contabile, si estende a tutte le conseguenze contabili della gestione stessa. Dec. 14 Giugno 1877 - Vischi.

6. Nè per fatto del Contabile e del suo fideiussore, e neppure per patto, il vincolo sopra una rendita data per cauzione può essere ridotto o cancellato; potendosi ciò fare solamente con atto formale amministrativo, e dopo che l'atto stesso abbia riportato il visto della Corte de' Conti giusta le precise disposizioni dell'Art. 27 della legge 14 Agosto 1862, N. 800. Dec. 14 Giugno 1877 - Vischi.

7. Nella cauzione data in rendita sul gran libro rimane sempre inalterata la somma della rendita stessa, e n'è variabile soltanto il capitale, secondo il variare del prezzo della rendita consolidata; ond'è che il cauzionante dà per un tempo indeterminato in malleveria un capitale che può divenire ora maggiore, ora minore, ma il cauzionante stesso può e deve calcolare che la eventuale sua responsabilità si estende al capitale corrispondente al prezzo di borsa, nel giorno in cui egli consentì di sottoporre ad ipoteca la rendita per cauzione del Contabile. Decis. 14 Giugno 1877 - Vischi.

8. Nella annotazione del vincolo d'ipoteca, sulla rendita data per cauzione, le espressioni « *estendibile a qualunque altro ufficio al quale, potesse il titolare venire destinato* » non possono altrimenti intendersi, che come dinotanti, essere la cauzione stessa da estendersi da uno, ad altro impiego analogo, ugualmente soggetto a cauzione; e non può mai tale estensione avere effetto, per guarentire un debito, che il titolare contraesse verso lo Stato, in dipendenza ed in occasione di un nuovo impiego, pel quale non avesse prestato, nè fosse tenuto a prestare la cauzione. Dec. 27 Giugno 1877 - Bettelli.

9. Il deposito fatto a guarentìa della gestione di un Contabile, col quale deposito, il deponente si priva, non solo del possesso delle cartelle al portatore, ma ancora delle cedole ad esse cartelle annesse, senza l'esibizione delle quali cedole egli non potrebbe riscuoterne il montare; costituendo un vero pegno, dà senza dubbio il diritto alla Amministrazione creditrice, non già di appropriarsi quei titoli, ma di fare giudizialmente ordinare il pagamento a suo favore, con privilegio sulla cosa pignorata. (Cod. Civ. Art. 1884). Dec. 1 Giugno 1878 - De Lieto.

10. La Corte de'Conti può avere giurisdizione sopra questioni risguardanti la cauzione di un Esattore Comunale, in quanto tali questioni possono connettersi o siano dipendenti dal giudizio sui conti di esso Esattore; tale giurisdizione però non può mai esplicarsi in primo grado ed indipendentemente dall'appello o ricorso contro un Decreto del Consiglio di Prefettura, sopra un conto consuntivo comunale. Dec. 13 Aprile 1880 - De Angelis.

11. La domanda del Percettore per la condanna eseguibile sulla cauzione prestata dal Ricevitore Circondariale (Provincie Meridionali) non può accogliersi, perchè le cauzioni dei Ricevitori Circondariali, stanno a guarentire i crediti dell'Erario, non già quelli dei Percettori, i quali, una volta ottenuto l'accertamento dei crediti stessi dalla

magistratura contabile, possono ricorrere ai provvedimenti ordinari per la loro assicurazione e riscossione. Dec. 13 Maggio 1880 - Mongillo.

12. La cauzione prestata da un Ricevitore del Registro con l'annotazione « *estendibile a qualsiasi altro impiego contabile* » guarentisce anche l'azienda dell'Asse Ecclesiastico. Dec. 9 Dicembre 1880 - Quaglia.

13. Non può ammettersi che il debito del Contabile rimanga estinto totalmente o parzialmeate in conseguenza della consegna alla Amministrazione, delle cartelle di rendita vincolate per la di lui cauzione, giacchè tale consegna, non può esser fatta ed accettata in *solutum*, ma soltanto perchè se ne eseguisca la vendita, e perchè sull'eventuale prezzo di questa sia in tutto od in parte estinto il debito del Contabile. Dec. 4 Maggio 1881 - Cannesi.

14. In un caso eccezionale la Corte de' Conti deliberò che non facevano ostacolo allo svincolo della cauzione le decisioni di condanna, contro le quali la Corte stessa aveva precedentemente ritenuto, mancare nell'interessato allo *svincolo della* cauzione, la veste per promuovere un giudizio di rivocazione. Decreto in Camera di Consiglio 21 Luglio 1881 - Amato - Pellegrino.

CESSIONE.

1. Per il preciso disposto dall'Art. 1539 del Codice Civile la cessione di un credito non produce effetto legale riguardo al debitore ed ai terzi, sino a che essa cessione non sia stata regolarmente intimata al debitore: ed ai termini dell'Art. 54 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 debbono le cessioni dei crediti verso lo Stato, essere tassativamente notificate al Direttore Generale del Tesoro. Dec. 13 Novembre 1877 - Chirici.

2. Finchè non sia stata regolarmente intimata la cessione al debitore, i creditori del cedente, possono sempre sequestrare nelle mani del debitore, in danno del cessionario, e ciò eziandio, quando i creditori agiscano in forza di un titolo di data posteriore a quello della cessione. Dec. 13 Novembre 1877 - Chirici. (1).

3. Il Contabile non può iniziare un regolare giudizio avanti la Corte dei Conti con citazione diretta contro l'Amministrazione, e molto meno lo può il cessionario di un credito, che il Contabile stesso asserisce di avere verso l'Amministrazione medesima. Dec. 2 Luglio 1878 - Tampellini.

4. La cessione dei diritti ereditari, mediante correspettivo, fatta da più, ad uno dei coeredi, non libera gli eredi cedenti, dal rispondere col coerede cessionario, della gestione del Contabile defunto, perchè la cessione conchiusa a condizione di essere esenti da ogni passivo della eredità, è solamente valida fra le parti contraenti. Dec. 2 Ottobre 1879 - Sibille.

CITAZIONE. (Atto di)

1. Dalle generiche espressioni usate nel referto dall'usciere, con le quali dichiara, *di aver lasciata copia dell'atto, al domicilio del citato, consegnandola in mani di persona di sua famiglia;* non può rimanere accertato, che l'usciere medesimo abbia cercata la persona, cui doveva farsi la notificazione, al di lei domicilio, residenza o dimora, prima di consegnare la copia a persona famigliare, non sodisfacendosi in tal modo al voto della legge ed alle rigorose prescrizioni dell'Art. 139 del Cedice di Procedura Civile, giusta le quali devono esser fatte le citazioni e le notificazioni, anche per la Corte de'Conti, come rilevasi dagli Art. 37 della legge 14 Agosto 1862, N. 800, e 35 del relativo regolamento 5 Ottobre stesso anno N. 884; senza che possa dirsi che il cenno fatto nell'Art. 41 della legge predetta, di notificazione *in persona* o *al domicilio*, abbia potuto indurre una facoltà,

(1) La Corte di Cassazione di Roma con sentenza del 4 Luglio 1878 in causa Bonafini contro Amministrazione Fondo per il Culto e Direzione Generale del Tesoro, annullò la Decisione della Corte 13 Novembre 1877 - Chirici, perchè essa Corte di Cassazione ritenne che la Corte de' Conti avesse pronunziato sulla inefficacia della cessione del Chirici al Bonafini in riguardo alla Amministrazione.

di prescindere da quelle rigorose prescrizioni. Decis. 6 Giugno 1876 - De Lieto. (1).

2. Perchè possa ritenersi regolare la consegna della copia dell' atto di citazione al portinajo della casa, è necessario che consti, essere state fatte ed essere riuscite infruttuose le altre ricerche prescritte dall'art. 139 del Codice di Procedura Civile. Decis. 6 Giugno 1876 - De Lieto.

3. Non è nulla la citazione nella quale, non venne in modo specifico precisata la somma richiesta in linea di responsabilità da un funzionario pubblico, imperocchè l'Art. 134 del Codice di Procedura Civile, dispone bensì che l'atto di citazione debba contenere i fatti in compendio, e gli elementi di diritto, costituenti la ragione della azione, ma l' inosservanza di questa disposizione, non porta, giusta il successivo art. 145. la nullità dell'atto di citazione, se non quando ne derivi incertezza *assoluta*, sulle persone o sull' oggetto della domanda, e sul termine a comparire, o sull'autorità giudiziaria davanti a cui è promossa la causa. Decis. 29 Ottobre 1878 - Carle ed altri.

4. Con un solo atto di citazione contro un Contabile, è permesso avanti la Corte de' Conti di fare istanza, nell' interesse di due distinti Ministeri, essendo ciò regolare tanto soggettivamente, perchè gl'interessi dei due Ministeri si raccolgono in quello d' un ente unico, lo Stato, quanto oggettivamente, perchè l'azione riguarda la gestione di un solo Contabile. Dec. 6 Luglio 1880 - Serino.

5. L'Art. 130 del Codice di Procedura Civile là dove dispone potersi la citazione notificare a persona famigliare, non richiede a pena di nullità, che ne sia dall'usciere nella sua relazione indicato il nome. Dec. 24 Gennajo 1882 - De Lieto. (2).

COLPA.

1. La colpa derivante da negligenza, può essere uno degli elementi di quel fatto complesso da cui deriva il danno, anche quando la causa immediata di questo, non consista in quella negligenza; sì come avviene per l'appunto allorchè un ladro ruba in una pubblica cassa, che l'Agente dello Stato non curò di ben custodire. Dec. 25 Luglio 1872 - Stendardo e Coletti.

2. L'abituale infrazione di una disposizione regolamentare, non scema, aggrava anzi la colpa. Dec. 11 Settembre 1879 - Beltramello.

COMMISSARI ALLE ESECUZIONI.

1. Senza indagare se gli esattori abbiano a tempo denunziate le deficienze nei versamenti, attribuite al Commissario alle esecuzioni, giusta il disposto dall'art. 53 del Regolamento approvato con R. D. 28 Gennajo 1859, o siano o no rimasti essi esattori civilmente responsabili delle malversazioni; è certo che il Commissario alle esecuzioni, quale Agente della Amministrazione è direttamente tenuto verso l' Erario per le incontrate contabilità, e può dalla Corte dei Conti essere giudicato e condannato nei casi di deficienze accertate dalla Amministrazione, in applicazione degli Art. 58 e 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, salva e riservata alla Amministrazione medesima, ogni altra sua azione verso i civilmente responsabili. Dec. 18 Luglio 1872 - Canova.

2. Il Commissario alle esecuzioni può avere azione avanti la Corte de' Conti soltanto in dipendenza del giudizio sul conto della Esattoria, presso la quale prestava servizio, e solo dall' esame di tale conto possono rilevarsi i motivi ed il fondamento così delle ingiunzioni a lui fatte, come delle eccezioni da lui opposte. Dec. 18 Gennajo 1877 - Sulis.

3. La clausula minatoria dell'atto d'ingiunzione notificata ad un Commissario alle esecuzioni, è per sè stessa insufficiente per procedere alla alienazione della cauzione, occorrendo in proposito l'autorizzazione della Corte de'Conti, la quale autorizzazione non può essere accordata

(1) Cassazione di Roma. Sentenza 11 Marzo 1880 - Rizzari Sinatra ed altri contro Finanze, Vedi Raccolta Baudana - Vaccolini Anno 1880 Fasc. II. pag. 131.

(2) Nella citata decisione sono accennate sentenze delle Corti di Cassazione di Torino e di Roma le quali in proposito ritengono principi contrari fra loro.

dalla Corte stessa che in pendenza del giudizio di cui nel precedente numero. Dec. 18 Gennaio 1877 - Sulis.

COMMISSIONE ANNONARIA.

1. Nel 1859 il cessato governo delle Due Sicilie, dispose che si facessero delle sovvenzioni di grani ai Comuni dell'ex Regno, ed infatti con regolamento datato da Napoli il 1° Novembre 1859, non firmato, e che non risulta neppure pubblicato, furono incaricati gl'Intendenti di nominare Commissioni composte di due o più persone facoltose e di buona morale, col compito della recezione, buona manutezione, custodia e vendita dei grani che verrebbero somministrati dal Governo, e con l'incarico al Cassiere, che sarebbe pur destinato, di introitare tutte le somme ricavate dalla vendita, di fare gli esiti corrispondenti, e di versare ai Ricevitori Distrettuali o Generali, le somme che si sarebbero di mano in mano introitate, ritirandone la corsispondente quietanza a tallone, essendosi inoltre imposta alla Commissione, appena chiuso *lo smaltimento* dei grani ricevuti in *consegna, di* rimettere per mezzo dell'Intendente, al Ministero delle Finanze, il conto corrispondente, tanto in generi, quanto in danaro per essere esso conto verificato dalla Gran Corte dei Conti. Dec. 16 Gennaio 1879 - Balsamo.

2. L'incarico ricevuto ed accettato in modo del tutto officioso e gratuito e per solo spirito di operosa carità, dalle Commissioni Annonarie, senza relazione ad alcuna legge di contabilità e con un Regolamento, che come quello del 1° Novembre 1859, non risulta neppure reso di pubblica ragione, anzichè attribuire la vera qualità di Contabili agl'individui che accettarono l'incarico stesso, con l'obbligo per ciò di dare un regolare e rigoroso rendiconto, come se si trattasse di una vera e propria gestione, riveste piuttosto il carattere di un semplice gratuito mandato, regolato dai principi generali di diritto, e trattandosi di Commissioni Annonarie dell'ex Regno delle Due Sicilie, dagli Art. 1863 e seguenti del Codice civile di detto Regno; in guisa che il mandatario è bensì tenuto ai danni derivanti dall'inadempimento del mandato, o prodotti da sua colpa o dolo, e deve pure render conto del suo operato e di ciò che abbia ricevuto in forza della procura, ma senza quel rigore aritmetico e di forme che è per la vera contabilità stabilito. Dec. 16 Gennajo 1879 - Balsamo.

COMPENSAZIONE.

1. In coerenza dei pareri emessi dai Comitati Dipartimentali della Marina Militare, si è dalla Corte de' Conti, a seconda della specialità dei casi, ammessa la compensazione dei generi in deficienza con quelli in eccedenza. Dec. 9 Aprile 1874 - Guillamat. (1)

2. Le differenze in più e quelle in meno verificatesi nei conti di materia (Magazzini Militari, esercito di terra) non possono compensarsi, imperocchè le prime devono a tutti gli effetti considerarsi come di proprietà dello Stato, e delle seconde è tenuto a rispondere il contabile. Dec. 9 Settembre 1875 - Griva.

3. La Corte de' Conti non può pronunziare sulla compensazione di un credito del Contabile verso lo Stato, con un debito del Contabile medesimo verso la Provincia ed il Comune, perchè questo debito rappresenta una partita non erariale e che perciò sfugge alla competenza di essa Corte. Dec. 26 Aprile 1877 - Iazcolla.

4. Le differenze in più accertate nei generi, all'atto della consegna del Magazzino (*Magazzini Militari, esercito di terra*), non possono essere compensate con le differenze in meno, perchè le differenze in più non costituiscono un credito del contabile, dimostrando soltanto la irregolarità delle scritture. Dec. 7 Giugno 1877 - Vercesi.

5. Infondata sarebbe la eccezione dedotta dal Contabile, con la quale egli pretendesse di far risalire direttamente allo Stato, ente collettivo, i crediti e debiti propri di due Amministsazioni diverse dello Stato medesimo, onde dedurne la compensazione avvenuta di pieno diritto; imperocchè nell' ente Stato vuolsi considerare una duplice personalità, l'una politica, che esercita la sua azio-

(1) Vedi Decisioni 16 Aprile 1874 - Isola; 25 Maggio 1875 - Vecchi - Decisione 12 Maggio 1881 - Picco - 21 Dicembre 1882 - Morin.

ne collettivamente, e l'altra civile, economica, che è rappresentata e si estrinseca in apposite e distinte Amministrazioni, le quali sono e debbono essere considerate autonome, nelle ingerenze e nei servizi loro rispettivamente affidati, talchè non possono assolutamente fondersi fra loro i crediti di una delle dette Amministrazioni coi debiti dell' altra, sebbene tanto gli uni, quanto gli altri debbano esser liquidati con una stessa persona giuridica. Dec. 3 Luglio 1877 - Di Pompeo. (1)

6. Non può farsi luogo ad alcuna compensazione fra una deficienza di generi verificatasi in un Panificio Militare a carico del Contabile, con le eccedenze riscontrate nelle gestioni dei contabili che a quello succedettero, sulla semplice ipotesi che le eccedenze possano avere avuto origine da inesattezze commesse nel pesare i generi, nell'atto della consegna, quando invece dal verbale di passaggio di gestione, regolarmente redatto e firmato dal Contabile che cessa dalla gestione e da quello che l'assume, non risultino tali differenze. Dec. 27 Febbrajo 1879 - Serra.

7. Trattandosi di due distinte gestioni, non può farsi luogo alla compensazione fra i debiti ed i crediti che dalle gestioni stesse siano rispettivamente per risultare. Decreto in Camera di Consiglio 10 Maggio 1881 - Priora.

8. Nei conti in materia dei magazzini dei dipartimenti marittimi, non è consentita la compensazione dei generi in rapporto del loro valore, ma bensì in ragione dell' affinità ed omogeneità dei generi deficienti con quelli in eccedenza. Dec. 9 Febbrajo 1882 - Tasso. (2).

9. La Corte de' Conti ha ammesso la compensazione fra le eccedenze e le diminuzioni nei medicinali degli ospedali militari. Dec. 15 Giugno 1882 - Consiglio di Amministrazione sanità militare in Palermo. Es. 1877.

10. Onde possa aver luogo la compensazione fra i debiti ed i crediti degli agenti della riscossione delle imposte dirette, convertendo in quietanze di entrata, a scarico dei debiti stessi, i mandati ed ordini a favore di essi agenti per rimborso di quote inesigibili e di aggi, giusta lo spirito e la lettera dell' Art. 337 delle Istruzioni Generali del Tesoro approvate il 25 Luglio 1871 e già in vigore anche nei rapporti fra gli Esattori e Percettori ed i Ricevitori Generali delle provincie meridionali, è d'uopo che il debito e credito si manifestino non già nella Esattoria, ma nella persona degli Agenti. Dec. 6 Luglio 1882- De Maria contro Scafarelli.

(1) Vedi Decisione 27 Aprile - 1880 - Giannatasio.

(2) Decisione 13 Luglio 1882 - Pocobelli.

COMPETENZA.

1. La Corte de' Conti è incompetente a provvedere sulle domande fatte da un Comune onde conseguire, che nei conti dell' Esattore Governativo, sottoposti al giudizio di essa Corte, vengano compresi i crediti del Comune verso l' Esattore stesso, e ciò perchè trattandosi di redditi comunali, devono essi formare parte di un conto speciale, il cui esame in prima cognizione è devoluto al Consiglio di Prefettura. Dec. 28 Ottobre 1866 - Borgnino. (1)

2. La Corte de' Conti è competente a pronunziare sulla guarentìa o fideiussione solidale dei Consigli Comunali, stabilita dall' Art. 35 del R. D. Borbonico del 30 Novembre 1824, siccome obbligazione accessoria, connessa con l' obbligazione principale dell' Esattore, ed avente per oggetto d'integrare la capacità dell' Esattore stesso ad intraprendere la gestione della Esattoria. Dec. 31 Dicembre 1868 - Campolo.

3. Non potendo di fronte alle disposizioni contenute nella legge del 14 Agosto 1862 N. 800 e nella legge 20 Marzo 1865 N. 2248, più aver luogo nelle provincie meridionali il giudizio sommario contro i Percettori ed Esattori, in base a liquidazioni amministrative redatte dai Ricevitori Generali, la giurisdizione già data ai Ricevitori predetti passò nella Corte de' Conti, ed i Percettori ed Esattori, come gestori del pubblico danaro, i conti dei quali vengono dalla Corte stessa riuniti a quelli del Ricevitore Generale, possono nel

(1) Vedi decisione 27 Ottobre 1874 - Forneris

caso di deficienza accertata a loro carico, essere chiamati in giudizio avanti la Corte o con istanza del Procuratore Generale, o con decreto della Corte stessa, a rispondere della gestione, come qualunque altro contabile dello Stato. Dec. 31 Dicembre 1868 - Campolo. (1).

4. La Corte de' Conti nelle materie sottoposte alla sua giurisdizione contenziosa, procede come giudice speciale delle materie stesse, e rispetto alle medesime è la sola autorità che competentemente ne giudica in fatto ed in diritto. Dec. 9 Dicembre 1869 - Malambri.

5. La competenza della Corte de'Conti a liberare le cauzioni, ha il suo fondamento nella connessità di materia, cioè nella necessità consequenziale di dichiarare cessata la obbligazione accessoria, quando dichiara cessata l' obbligazione principale: codesta connessità e codesta necessità conseguenziale stanno indipendentemente dalla continenza del giudizio. La Corte che era competente a liberare la cauzione con pronunziazione accessoria nel giudizio sul conto, lo sarà parimente anche dopo quel giudizio, nel quale poteva provvedere anche in ordine alla cauzione, ed omise di farlo. Dec. 20 Ottobre 1871 - Ditta-Florio. (2).

6. Alla Corte de' Conti non appartiene la facoltà di prevenire i propri giudizi e di opporre ostacoli ai provvedimenti amministrativi che il potere esecutivo intende di adottare. Dec. 17 Giugno 1873 - Tuzi.

7. Essendo la Corte de' Conti competente, quando condanna l'Agente Contabile al pagamento di un debito, ad autorizzare la vendita della cauzione, la Corte stessa è pure competente nel caso in cui discarichi l'Agente medesimo, a dichiarare illegale la vendita della cauzione disposta dalla Amministrazione in pendenza del giudizio. Dec. 3 Febbrajo 1874 - Palazzo. (3).

8. Dovendo la competenza regolarsi secondo le leggi vigenti nel tempo in cui si esercita la giurisdizione, non è dalla sola legge del 14 Agosto 1862 N. 800, la quale dichiarò in genere la competenza della Corte de' Conti, ma anche da ogni altra legge poscia pubblicata, che si deve misurare la competenza della Corte stessa. Dec. 21 Aprile 1874 - Mereghi.

9. Le liquidazioni e i resoconti amministrativi tra il governo ed i privati, non possono valutarsi dalla Corte de' Conti, la quale nella sua giurisdizione contenziosa, esamina soltanto e giudica i conti resi nella forma giudiziale dagli Agenti dello Stato. Deliberazione in Camera di Consiglio 23 Aprile 1874 - Castaldi.

10. Ove si tratti di danno arrecato allo Stato da un funzionario pubblico, con un fatto delittuoso, in esso fatto sono comprese la colpa e la negligenza, contemplate dall' Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, come bastevoli a determinare la competenza della Corte de' Conti. Dec. 13 Gennajo 1875 - Falconieri.

11. L' Art. 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, dichiara competente la Corte de' Conti a giudicare del danno arrecato con dolo. Dec. 13 Gennajo 1875 - Falconieri.

12. La Corte de' Conti è senza dubbio competente a giudicare non solo del raffronto dei versamenti e delle partite date ad esigere ai Contabili, ma ancora di tutte le quistioni nascenti dai rapporti della qualità di contabili, dai diritti cioè e dagli obblighi derivanti dalla tenuta gestione, giusta quanto si desume dall' Art. 33 della legge 14 Agosto 1862 N. 800: e dagli Art. 58 e 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026; ciò non altrimenti avviene se non perchè essa Corte essendo dalla legge costituita unico e supremo giudice di tutti i conti di coloro che maneggiano pubblico danaro, deve anche per conseguenza, essere unica competente a giudicare di tutte le quistioni attinenti ai conti resi e da rendersi dai contabili, o dipendenti ed accessorie dalla contabilità. Dec. 19 Ottobre 1875 - Caccavale. (1).

(1) Vedi Decisione 26 Agosto 1872 - Romero.

(2) Vedi Decisione 13 Gennajo 1874. De Lieto - Sentenza della Corte di Cassazione 28 Agosto 1877 causa Comune di Montaione.

(3) Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 12 Luglio 1880 causa Celauro.

(1) Sentenze della Corte di Cassazione di Roma. 28 Agosto 1877 causa Comune di Montaione - 3 Dicembre 1880 Canessa Barisonzo - 14 Gennajo 1883 Vitaloni contro Poste.

13. Giusta il disposto con l' Art. 72 della legge 20 Aprile 1871 N. 192, Serie 2. gli atti esecutivi intrapresi o contro i contribuenti, o contro i Contabili della Amministrazione secondo le norme della stessa legge, non possono essere sospesi, se non in forza di ordinanza motivata del Prefetto, e per ciò è evidentemente incompetente la Corte de' Conti ad ordinare la sospensione degli atti predetti. Dec. 19 Ottobre 1872 - Caccavale. (1).

14. La Corte de' Conti non può discaricare o condannare un contabile dello Stato, senza osservare le forme stabilite per un regolare giudizio di conto. Dec. 11 Aprile 1876 - Viglione.

15. La competenza del giudice è regolata dalla domanda. Se si chiede quindi la condanna di un contabile, che deve sempre rispondere della sua cassa, per le indebite appropriazioni commesse da un suo dipendente, nonchè di pronunziare sulla responsabilità dei funzionari pubblici stipendiati dallo Stato, la competenza della Corte de' Conti è indubitata pel disposto dagli Art. 58, 61 e 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026; 202, e 241 del relativo regolamento approvato con R. D. 4 Settembre 1870 N. 5852 e dagli Art. 33 e 35 della legge 14 Agosto 1862 N. 800. Dec. 1 Febbrajo 1877 - Caccialupi.

16. Nel giudizio di responsabilità promosso contro il Tesoriere Provinciale e contro il Controllore, la competenza della Corte de' Conti a giudicare sulle domande di guarentìa fatte dal Tesoriere, contro il Controllore, e da questo in via riconvenzionale contro quello, si fonda sulla connessità di causa essendo tali domande strettamente collegate e dipendenti dalla domanda principale spiegata contro di essi dal Pubblico Ministero. Dec. 1° Febbrajo 1877 - Caccialupi.

17. La liquidazione amministrativa ed il conseguente precetto di pagamento quando anche non escano dai limiti segnati dalla legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. sulla riscossione delle imposte dirette, non entrano fra le materie che la legge di istituzione della Corte de' Conti, e quella sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, assegnano alla giurisdizione della Corte stessa, in caso di contestazione, e per ciò essa Corte è anche incompetente a provvedere sulla domanda di sospensione. Dec. 24 Marzo 1877 - De Villa.

18. Il ricorso fatto da un Contabile contro l' Amministrazione, per ottenere che la Corte de' Conti provveda senza le forme giudiziarie, sulle sue domande per lo sgravio di partite, come sarebbero quelle derivanti da fondi andati perduti per caso fortuito, e quelle per quote inesigibili di ricchezza mobile, e per aggi, non è tale da eccitare nè per la forma, nè per la materia cui si riferisce, la giurisdizione contenziosa di essa Corte, a termini della legge di sua istituzione. Decreto in Camera di Consiglio 5 Aprile 1877 - La Cara.

19. La Corte dei Conti è competente a giudicare in merito alla domanda fatta da un Esattore del macinato, per conseguire il pagamento di aggi a lui dovuti in forza di contratto. Dec. 24 Aprile 1877 - Donadoni.

20. Riconosciuta di diritto la chiusura di un esercizio contabile, i resti che risultano dai ruoli, costituiscono debiti o crediti di ragione privata degli agenti, e per ciò il giudizio sui resti stessi, sfugge alla competenza della Corte dei Conti. Dec. 8 Maggio 1877- Diana.

21. La Corte dei Conti non ha facoltà di accordare dilazioni a pagamenti rateali, a gestione finita, il che rientra invece nelle attribuzioni del Ministero, il quale valutando tutte le circostanze di fatto e di persona, nonchè le condizioni di sicurezza del credito, può, ove lo creda, accordare al debitore quelle facilitazioni al pagamento, delle quali lo ritenga meritevole, senza pregiudizio del Regio Erario. Dec. 17 Luglio 1877 - Platanìa.

22. Il Contabile col presentare i conti alla Corte, rinunzia implicitamente al giudizio, incoato avanti il magistrato ordinario, e da forza alla sentenza del magistrato stesso, che dichiarò la propria incompetenza, talchè non può avanti essa Corte sostenersi la contraria eccezione. Dec. 24 Gennajo 1878 - Ditta Trezza.

(1) Decisioni 22 Febbrajo 1876 - Albini 12 Dicembre 1876 - De Rosa.

23. La Corte dei Conti è incompetente a giudicare dell' azione in guarentìa. Dec. 26 Febbraio 1878 - Vagnozzi.

24. La Corte dei Conti ha per propria attribuzione di giudicare dei conti dei contabili, maneggiatori e responsabili del pubblico danaro, e non delle ragioni particolari che taluno di essi contabili abbia contro altri, indipendentemente dal giudizio di conto. Dec. 11 Giugno 1878 - Rosso.

25. Nel determinare la competenza in fatto di esecuzione bisogna aver riguardo alla natura intrinseca delle quistioni e delle contestazioni. Dec. 14 Gennajo 1879 - De Carolis.

26. La Corte dei Conti è competente a giudicare delle controversie insorte quanto alla validità della vendita delle cauzioni dei contabili. Dec. 14 Gennajo 1879 - De Carolis.

27. La Corte dei Conti nella sua competenza e giurisdizione contabile giudica non solamente l'Agente Finanziario, ma altresì la Pubblica Amministrazione. Ond'è che se in un giudizio ordinario civile, *l'ammissione* del pagamento fatto *da una delle* parti, ha valore di piena prova all' effetto giuridico di estinguere l'obbligazione, altrettanto non è nella materia giudicata dalla Corte dei Conti, la quale può rettificare le posizioni contabili ammesse dalla Amministrazione ed aggiungere e togliere così al carico, come al discarico, in contradittorio, non solo degli Agenti Finanziari, ma ancora della stessa Amministrazione. Dec. 20 Febbrajo 1879 - Schiavoni.

28. Per le forme del procedimento contenzioso avanti la Corte dei Conti provvedendo la legge speciale del 14 Agosto 1862 N. 800 ed il regolamento del 5 Ottobre successivo N 884, essa Corte per costante giuresprudenza non ricorre al diritto comune ed al Codice di Procedura Civile, che per quelle materie le quali non sono nella stessa legge e nel detto regolamento contemplate. Dec. 22 Marzo 1879 - Marini.

29. La Corte dei Conti investita di piena giurisdizione in tutto ciò che attiene alle gestioni dei pubblici contabili, (Art. 58 della legge 22 April 1869 N. 5026) è per conseguenza competente pur anche ad esaminare e giudicare gli atti amministrativi che alle suddette gestioni si riferiscono, in qnanto fossero alla legge contrari, nei limiti però ed agli effetti della legge 20 Marzo 1865 Allegato E. Dec. 5 Aprile 1879 - Barisonso.

30. La competenza della Corte dei Conti di esaminare e sindacare gli atti amministrativi, che si riferiscono alle gestioni degli Agenti della Pubblica Amministrazione, non cessa per ciò solo che si tratti di Esattori delle Imposte Dirette; imperocchè se è vero che per l' Art. 100 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra essi Esattori e la Pubblica Amministrazione, spetta in prima istanza al Prefetto ed in seconda istanza al Ministero delle Finanze, ciò non impedisce che in sede giudiziale le suddette controversie possano e debbano essere decise dal magistrato competente. Dec. 5 Aprile 1879 - Barisonso. (1).

31. La domanda di danni ed interessi fatta dal Contabile, sfugge alla competenza della Corte dei Conti, trattandosi di una azione puramente civile da esperimentarsi dinanzi ai tribunali ordinari nei modi di legge. Dec. 12 Luglio 1879 - Caccavale. (2).

32. La Corte dei Conti ha dichiatato la propria incompetenza nel caso in cui il Ricevitore Circondariale (Provincie Meridionali) che ha coattivamente soddisfatto per la malversazione del dipendente Esattore, senza impugnare la legittimità del fatto pagamento, voglia in un giudizio speciale esercitare il suo diritto di regresso contro l' Esattore ed i Consiglieri Comunali o Decurioni che fecero la nomina dell' Esattore stesso. Dec. 8 Novembre 1879 - Galizia.

33. La Corte dei Conti giudica dei conti dei pubblici contabili e delle loro gestioni, in linea contenziosa e con le forme giudiziali prescritte dal Regola-

(1) Sentenze della Corte di Cassazione di Roma 30 Aprile 1878 causa Azzaro Giuseppe Esattore - 30 Aprile 1878 Piciocchi e Intendenza di Salerno - 23 Dicembre 1878 D' Amore e Prefettura di Napoli - 14 Giugno 1880 Laccagnino e Ruscitto - 18 Luglio 1881 causa Maiorana.

(2) Decisioni 13 Maggio 1880 Mongillo - 21 Ottobre 1880 Finelli e Albini.

mento 5 Ottobre 1862 N. 884; e per ciò non può dare alcun provvedimento sopra domande presentate in via amministrativa. Decreto in Camera di Consiglio 20 Novembre 1879 - Massi.

34. La Corte dei Conti non è competente a giudicare nei rapporti fra gli Esattori Comunali ed i rispettivi Comuni, se non in sede di ricorso contro le deliberazioni dai Consigli di Prefettura emesse sui conti consuntivi comunali, giusta l'Art. 125 della legge 20 Marzo 1865. N. 2248 Allegato A. Decreto in Camera di Consiglio 20 Novembre 1879 - Massi.

35. Il cassiere e gli agenti subalterni del Contabile, non avendo in rapporto alla Pubblica Amministrazione la qualita di veri Contabili dello Stato, la quale serve di base alla speciale competenza della Corte dei Conti, è da dubitare se essi possono avere veste legittima per stare in giudlzio ed essere distratti dalla competenza loro propria, che è quella dei tribunali ordinari. Dec. 11 Maggio 1880 - Riccio e Lazio De Quiros.

36. La Corte dei Conti non ha attribuzioni per rettificare. modificare o riformare in sede amministrativa, le disposizioni e le dichiarazioni emesse dal potere esecutivo, dai Ministri o da qualsiasi Ufficio od organo amministrativo, perchè la giurisdizione sulle questioni, che possono sorgere fra lo Stato ed i suoi Contabili, è giurisdizione contenziosa, la quale non può essere provocata nè può esplicarsi se non con le forme del procedimento contenzioso, prescritte dalla legge 14 Agosto 1862 N. 800 e dal R. D. 5 Ottobre stesso anno N. 884. Decreto in Camera di Consiglio 3 Giugno 1880 - Negroni. (1).

37. Trattandosi di un precetto eseguito contro un Esattore Governativo, ai termini della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. la competenza della Corte dei Conti, a provvedere in merito alle relative domande si fonda sulla legge 22 Marzo 1877 N. 3756, se il precetto eseguito contro esso Esattore, prende di mira un debito dipendente dalla sua gestione esattoriale, anteriore alla attuazione della citata legge del 1871. Dec. 13 Luglio 1880 - Pitzolu.

38. Gli apprezzamenti su fatti che implicano penale imputazione sfuggono al giudizio della Corte dei Conti, la quale deve arrestarsi in faccia ai fatti contabili legittimamente svolti ed ai documenti in piena regola prodotti dal Contabile. Dec. 11 Novembre 1880 - Marselli.

39. La Corte dei Conti è competente a giudicare della opposizione a precetto per vendita di cauzione, fatta dallo Esattore Comunale in debito, in base ai ruoli di sovraimposta Comunale ed a delegazioni rilasciategli dal Comune a favore del consorzio per strade. Dec. 18 Gennajo 1881 - Ruscitto. (1).

40. La Corte dei Conti non può dare alcun provvedimento in via amministrativa sopra ricorsi di parti, quando pure l'oggetto da questi contemplato fosse fra quelli assegnati dalla legge alla competenza contenziosa di essa Corte. Decreto in Camera di Consiglio 12 Aprile 1881 - Bugliolo.

41. La Corte dei Conti non può in prima ed ultima istanza provvedere su domande giudiziali fatte da un Esattore Comunale e da un Tesoriere Provinciale, risguardanti decreti prefettizi ed ordinanze attinenti a contabilità, che giusta la legge 20 Marzo 1865 devono prima essere approvate dai Consigli di Prefettura, dalle cui deliberazioni è ammesso l'appello alla Corte dei Conti, stabilendosi così due stadi di esame. Dec. 4 Maggio 4 Maggio 1881 - Novari.

42. Nel giudizio promosso da un Esattore decaduto dalla Esattoria, la competenza della Corte dei Conti si limita a giudicare del conto di esso Esattore, fino al giorno della pronunziata decadenza: quanto poi a giudicare della legittimità o meno, della pronunzia di tale decadenza, se e quali danni e per colpa di chi li abbia risentiti, sia nel corso della sua gestione, sia per effetto della pronunziata decadenza, spetta al

(1) Decreto in Camera di Consiglio 15 Giugno 1880 - Rispoli.

(1) Vedi Sentenza della Corte di Cassazione di Roma in data 3 Febbrajo 1881 - Ruscitto contro Prefetto di Foggia ed altri.

potere giudiziario ordinario. Doc. 31 Maggio 1881 - Giordano. (1).

43. Sebbene la legge del 20 Aprile 1871 N, 192 Serie 2. abbia fatto rivivere nella autorità amministrativa, che è il Prefetto, la facoltà di dare provvedimenti esecutivi a carico dei contabili, facoltà in qualche modo paragonabile a quella che i Ricevitori Generali avevano nelle provincie meridionali, non può però da ciò dedursi un argomento contro l' assoluta ed esclusiva competenza della Corte dei Conti, cui la legge ha dato il giudizio sui conti, che debbono essere resi dagli Agenti dello Stato, e sulla responsabilità che essi incorrono, rimanendo la facoltà di cui sopra è cenno sempre limitata alla riscossione delle imposte dirette. Dec. 28 Giugno 1881 - Cirino.

44. E' di competenza dei tribunali Civili e non della Corte dei Conti tanto la domanda di risoluzione di un contratto esattoriale per effetto del Decreto Ministeriale 5 Gennajo 1873, quanto la domanda dei danni che l'Esattore pretende di aver patito in conseguenza di quel decreto. Dec. 22 Novembre 1881 - *Pancrazi.* (2).

45. La Corte dei Conti è incompetente a pronunziare sulla domanda unicamente risguardante la qualità di erede beneficiato. Dec. 27 Dicembre 1881 - Altini.

46. La Corte dei Conti è competente a giudicare la controversia insorta fra due contabili, quando la controversia sia attinente ai conti e porti a statuire la rispettiva responsabilità contabile. Dec. 10 Gennajo 1882 - Marselli e Tuzi.

47. Non appartiene al giudizio sul conto ed alla competenza della Corte il conoscere se l' erede del Contabile sia obbligato oltre l'attivo dell' asse ereditario. Dec. 11 Aprile 1882 - Marano.

48. La Corte dei Conti competente a giudicare delle controversie nei rapporti dei Contabili e dei Funzionari pubblici con lo Stato, lo è parimente nei rapporti dei Contabili e dei Funzionari fra loro, semprechè la controversia sia collegata ed attinente a materie di esclusiva competenza della Corte stessa. Dec. e 18 Aprile 1882 - Vicini.

49. Per le leggi 14 Agosto 1862 Numero 800: 20 Marzo 1865; 20 Aprile 1871 e per qualsivoglia altra legge, la Corte dei Conti non ha giurisdizione nei rapporti, e nelle questioni tra Esattore e contribuenti. Dec. 9 Maggio 1882 - Bo.

50. Dato che il giudice penale ritenga la reità del Contabile per un solo fatto, la Corte dei Conti in linea di risarcimento di danni, è competente a giudicare sulle conseguenze amministrative del fatto stesso, nonchè di altri fatti sui quali il giudice penale non emise alcuna pronunzia Dec. 19 Ottobre 1882 - Pron.

51. La Competenza della Corte dei Conti a giudicare del debito di un Esattore verso la Deputazione Provinciale per sovraimposte e rate del Prestito Nazionale del 1866, affermata dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma, non può esplicarsi che in grado di appello dal Decreto emesso dal Consiglio di Prefettura sul conto che il detto Agente è tenuto a rendere per la sua gestione. Dec. 30 Novembre 1882 - Deputazione Provinciale di Bari contro Calabria.

CONSENSO.

1. Parte sostanziale e costitutiva in materia contrattuale è il consenso: quando questo manca, e ciò, non già in modo da lasciar luogo a dubbi e congetture, ma nel modo più formale ed esplicito, cioè mediante ripetute e categoriche dichiarazioni mantenute sino all' ultimo; il motivo più o meno esatto e fondato per cui il consenso fu ricusato, non toglie la realtà del fatto della mancanza assoluta del consenso medesimo. Decreto in Camera di Consiglio 1879 - Savelli.

2. La dichiarazione fatta dalla Amministrazione al terzo che con essa contratta, onde guarentire la gestione di un Contabile, essere la precedente gestione di esso Contabile, chiusa e definita senza debito, mentre si viene posteriormente a rilevare invece un debito

---

(1) **Relativamente ai danni vedi Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 22 Gennajo 1878 - Salvati.**

(2) **Sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 19 Dicembre 1877 - Ceruti contro Finanze.**

per tale gestione, invalida, secondo i canoni di buona fede, il consenso dato dal terzo, perchè viziato da errore manifesto. Dec. 9 Marzo 1880 - Fenni.

3. Il timore della perdita dell'impiego, non è da considerarsi efficace ai sensi dell' Art. 1112 del Codice Civile ad invalidare il consenso prestato sotto l'impulso di tale timore. Dec. 2 Dicembre 1880 - Bergamo.

4. Il timore di perdere l' impiego non è quello stato dell'animo al quale riguarda l' Art. 1112 del Codice Civile, e non costituisce un vizio del consenso prestato dal Contabile alla obbligazione con la quale assunse di rifondere alla Amministrazione i danni cagionatile da un fatto pel quale può essere esso Contabile tenuto a rispondere direttamente, in dipendenza della sua gestione. Dec. 21 Novembre 1882 - Bergamo.

CONTO

1. L'attestazione governativa di essere stato il conto riveduto dagli agenti della Amministrazione, non può dispensare il Contabile, o chi per esso, dall'esibire alla Corte dei Conti, i documenti giustificativi del conto giudiziale, se non vuolsi che la giurisdizione suprema di essa Corte in via contenziosa, riducasi ad una pura e vana formalità. Dec. 6 Luglio 1868 - Cucci.

2. L' Amministrazione non solo non è tenuta di trasmettere i registri al domicilio del Contabile, affinchè egli possa compilare il conto, nel caso in cui il Contabile stesso abbia cessato per qualunque causa dall'esercizio del suo impiego, ma le sarebbe vietato di farlo. Dec. 11 Gennajo 1869 - Rossi.

3. Ogni conto deve cominciare con il resto del conto precedente, laddove esista, fosse, o pur no giudicato questo conto, mentre il non esserlo, non è di ostacolo all'esame e discussione del conto seguente, influendo solamente nella liberazione da darsi al Contabile, la quale non sarebbe rilasciata incondizionata nella esistenza di un resto da accertarsi, pel quale la corrispondente decisione è riservata al giudizio del conto cui appartiene. Dec. 1 Aprile 1869 - Boscarino.

4. Non può aversi come perfetto il conto del Ricevitore Generale, che al tempo stesso riveste la qualità di Ricevitore Circondariale, se al conto predetto, vengano aggiunti i soli versamenti fatti dagli altri ricevitori Circondariali, perchè il conto della Ricevitoria Circondariale deve accompagnare quello della Ricevitoria Generale cui serve di giustificazione, e l'uno e l'altro conto devono essere la fedele espressione delle scritture contabili delle due gestioni, che, come separate e distinte, non possono fondersi in un solo conto. Dec. 4 Marzo 1871 - Conti delle Ricevitorie Generale e Circondariale di Reggio Calabria da Gennajo al 15 Ottobre 1864.

5. Il conto consuntivo della cessata Amministrazione Romana non appartiene alla categoria di quei conti, sui quali la Corte spiega la sua giurisdizione contenziosa, non avendo il conto predetto, nè la sostanza, nè la forma dei conti giudiziali. Dec. 4 Novembre 1872 - Conto consuntivo Generale della cessata Amministrazione Romana Es. 1869.

6. Ogni contabile è tenuto a render conto della intera gestione avuta in ciascuno esercizio, od in ciascun anno, ed è tenuto a rendere per la detta gestione intera un conto solo, e non può presentare diversi conti riferibili a diversi periodi della gestione medesima. Dec. 18 Dicembre 1873 - Barillai.

7. Per le tasse annotate a debito sono necessari a corredo del conto giudiziale dei Ricevitori del Registro, i Campioni Demaniali, sia per l'accertamento del carico, sia per la giustificazione dei resti, ai sensi dell'Art. 660 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, come pure dell' Art. 8 della Circolare 6 Gennajo 1872. Dec. 7 Maggio 1874 - Cuppini.

8. La protesta fatta in termini generali dal contabile cui fu assegnato un termine perentorio per riconoscere e sottoscrivere il conto compilato di ufficio, senza che vengano da esso contabile impugnate specificatamente talune partite del conto stesso e dedotte le rispettive ragioni perchè siano apprezzate dalla Corte dei Conti, non può arrestare, giusta il disposto col secondo comma dell' Art. 63 della legge de' 22 Aprile 1869 N. 5026, il corso del giudizio sul conto. Dec. 29 Luglio 1875 - Serpieri.

9. La ministeriale disposizione di por-

tare nel conto perdite e profitti i generi mancanti in un magazzino militare, senza accennare in proposito ad alcuna ragione, non può esercitare alcuna influenza nel giudizio della Corte sul conto di gestione del contabile. Dec. 2 Ottobre 1875 - De Ricci.

10. La compilazione d'ufficio del conto per parte della Amministrazione, è un atto puramente amministrativo contro il quale può bensì il Contabile in via amministrativa protestare ed opporsi, ma non costituisce per sè materia, sulla quale possa la Corte provvedere in via amministrativa, come non la costituisce nemmeno la domanda di presentazione di documenti. Dec. 19 Ottobre 1875 - Caccavale.

11. Se il conto venne compilato sui registri di riscossione, non spetta al certo alla Amministrazione di produrre la dimostrazione delle somme riscosse e non versate, ma invece tocca al Contabile di impugnarne le deduzioni, concretandone e specificandone i motivi. Dec. 26 Aprile 1877 - Macario.

12. In ogni bene ordinata contabilità non vi può essere dissidio fra il conto di carico ed il conto di cassa, i quali due conti devono assolutamente collimare fra loro, ed ove ciò non avvenga, è d'uopo ritenere che uno di essi sia errato. Dec. 12 luglio 1879 - Caccavale.

13. Nell'ultimo conto di gestione devono esser comprese tutte le partite che fossero state omesse nei conti precedenti. Dec. 29 Gennajo 1879 - Fornaciari.

14. I conti già giudicati dalla Corte dei Conti, ed i relativi documenti, non possono essere depositati, onde il Contabile possa nel suo interesse esaminarli, in altro luogo che nella Segreteria della Corte stessa. Dec. 5 Dicembre 1882 - Foti.

CONTROLLO.

1. Il controllo nelle Tesorerie è instituito unicamente nell' interesse del Regio Erario, e non in quello del Tesoriere. Il Tesoriere è soggetto al controllo, nè può lagnarsi, se il Controllore, non abbia adempiuto regolarmente alle sue attribuzioni, nel controllare anche le operazioni di un impiegato privato di esso Tesoriere, imperocchè identificandosi tale impiegato col Tesoriere, non il Controllore, ma il Tesoriere stesso nel suo interesse deve invigilare su quell' impiegato. Dec. 1 Febbrajo 1877 - Caccialupi.

2. Il servizio di controlleria presso le Tesorerie Provinciali, sta sotto la dipendenza e la sorveglianza del Primo Ragioniere presso la Intendenza, ma questa sorveglianza è limitata per sua natura, ad assicurare che tutte le operazioni, tutti gli inarichi del controllo, siano disimpegnati, e non può estendersi ai singoli dettagli dei lavori, che deve eseguire e regolare il Controllare, sotto la sua propria responsabilità. Dec. 1 Febbrajo 1877 - Caccialupi.

CONTUMACIA.

1. Nel caso di più convenuti in giudizio, citati alcuni in persona propria o comparsi, ed altri non citati in persona propria e non comparsi, la Corte dei Conti ha ritenuto applicabile il secondo comma dell' Art. 382 del Codice di Procedura Civile. Dec. 30 Aprile 1874 - Stendardo.

COSA GIUDICATA.

1. Non può dedursi la eccezione della cosa giudicata, per opporsi alla decisione contumaciale, con la quale, ritenuta la responsabilità del Contabile per avere tollerata l'abusiva occupazione di locali demaniali, che dovevano invece essere regolarmente dati in affitto, venne esso Contabile condannato al pagamento di una somma, desumendo la eccezione stessa dall' essere già stati in precedenza giudicati col discarico i canti risguardanti la gestione del Contabile medesimo; imperocchè tale condanna, essendo basata sopra un titolo estraneo ai conti della sua gestione quale maneggiatore di pubblico danaro, manca per ciò di fondamento la detta eccezione. Dec. 6 Marzo 1877 - De Filippo.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTABILE. (Art. 35 della legge 14 Agosto 1862 N. 800).

1. La istanza del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti per la presentazione del conto, è quella che costituisce l'agente contabile in giudizio, giusta il disposto con gli Art. 35 e 36 della legge 14 Agosto 1862 N. 800, e con gli Art. 30 e 31 del R. D. 5 Ottobre stesso anno, N. 884 con il quale si fissano le norme di procedura. Dec. 20 Luglio 1864 - Cacissa ved. Becchi.

2. Per costituire in giudizio un contabile è necessario che egli abbia reso il suo conto alla Corte dei Conti, non servendo a ciò un solo prospetto generale, ove sia annotato il carico e lo scarico. Dec. 20 Aprile 1871 - Conti Gabelle Es. 1862:

3. Quando i contabili sono costituiti in giudizio, ai sensi dell'Art. 35 della legge 14 Agosto 1862, N. 800, non sono necessari altri atti giudiziali da notificarsi ad essi contabili, prima della pronunziazione della decisione, siccome apparisce dagli Art. 8 al 18 del R. D. 5 Ottobre 1862 N. 884, sulla giurisdizione e sul procedimeuto della Corte dei Conti. Dec. 6 giugno 1876 - Marolda.

4. In pendenza della risoluzione sulla domanda prodotta dal tutore avanti l'autorità competente, onde essere esonerato dalla tutela, non può il tutore medesimo esimersi dall'obbligo di sottoscrivere il conto come rappresentante del minore, erede del contabile, e la Corte dei Conti può sempre contro di esso tutore, per tale sua qualità, emettere le sue definitive pronunzie sul conto stesso. Dec. 13 Dicembre 1877 - Rapallo.

5. Giusta l'Art. 35 della legge 14 Agosto 1862 N. 800 si costituisce l'Agente della riscossione in giudizio per la presentazione alla Corte del conto, senza distinguere se il conto stesso, sia stato reso e presentato dall'Agente, o se in difetto di lui, sia stato compilato d'ufficio o presentato dalla Amministrazione, previa notificazione regolarmente fatta ad esso Agente. Dec. 6 Maggio 1879 - Fidelia.

6. La presentazione del conto anche compilato d'ufficio, debitamente notificato al Contabile, lo costituisce in giudizio, ed investe il giudice del conto dell'esercizio della propria giurisdizione. Dec. 5 Dicembre 1882 - Abello.

COSTITUZIONE IN MORA.

1. La intimazione della liquidazione amministrativa comprovante un debito, costituisce in mora il Contabile, e dal giorno della intimazione stessa decorrono gl'interessi sulle somme da lui dovute. Dec. 19 Maggio 1874 - Filippi.

D

DANNO.

1. Non può concepirsi azione di rifacimento di danno senza la sussistenza di un fatto o di una omissione che abbiano un rapporto col danno effettivamente verificatosi. Dec. 25 Gennajo 1872 - Diotaiuti. (1).

DEBITI DEI CONTABILI.

1. La inscrizione nei Campioni Demaniali dei debiti dei Contabili, essendo uno scarico puramente amministrativo, lascia impregiudicato il giudizio della Corte dei Conti, e non produce alcuno effetto di legale liberazione, ond'è che per tali debiti, deve con la condanna, fornirsi alla Amministrazione il titolo esecutivo per il pagamento del suo credito, non ostante l'avvenutone passaggio sui campioni demaniali per la esazione. Dec. 3 Maggio 1877 - Dallepiane.

DECISIONI.

1. Per regola generale le Decisioni di condanna della Corte dei Conti costituiscono il titolo esecutivo contro i contabili dello Stato soggetti alla giurisdizione della Corte stessa. Dec. 12 Dicembre 1876 - De Rosa.

---

(1) Vedi Decisioni 4 Novembre 1872 Fossati ed altri; 30 Gennajo 1873 - Veggi; Decisione 5 Luglio 1876 - Marchisone.

2. L'errore nel nome del gestore in una Decisione, il quale errore consista nel porre il nome del padre che precedette esso gestore nell'ufficio, anzichè il nome del figlio del quale realmente si tratta, non è da annoverarsi, ai termini dell'Art. 361 del Codice di Procedura Civile, fra gli errori che producono nullità della Decisione, ma bensì fra quelli errori che possono essere corretti in uno dei due modi tracciati nell'Art. 473 del suddetto codice, secondo che esista concordia o no, delle parti interessate, nell'ammettere la correzione. Dec. 12 Marzo 1878 - Ferraguti. (1).

3. E' da dubitarsi se ai giudizi della Corte de' Conti, sia applicabile la disposizione dell'Art. 574 del Codice di Procedura Civile, di fronte a quella dell'Art. 48 del suo regolamento di procedura sancita col R. D. 5 Ottobre 1862, N. 884, ove senza alcuna eccezione, per le decisioni contumaciali emanate in giudizi di esecuzione, si ammette il richiamo fra giorni 20 dalla notificazione. Dec. 1 Giugno 1878 - De Lieto.

DEMANIO E TASSE.

1. Per l'espressa dichiarazione dell'Art. 205 delle Istruzioni Generali sul Demanio del 4 Maggio 1863 i Contabili Demaniali sono dichiarati responsabili diretti, della omissione di supplementi di tassa, che non eccedono le tre lire, salvo il diritto al rimborso od a reclamo alla autorità superiore. Dec. 22 Febbrajo 1877 - Gaudiani.

2. Gli articoli inscritti dagli Ispettori Demaniali sul Campione Dubbioso, in seguito ad omissioni ed a negligenze dei Contabili scoperte nelle verificazioni di gestione, costituiscono altrettanti crediti della Amministrazione contro i Contabili stessi e non hanno alcuna analogia coi crediti litigiosi ereditari contemplati dall'Art. 52 della legge 14 Luglio 1866 N. 2121. Dec. 22 Febbrajo 1877 - Gaudiani.

3. L'obbligo del versamento di cui all'Art. 8 della Circolare a stampa della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse del 20 Gennajo 1870 N. 574 deve naturalmente riferirsi a quella malleveria che è stabilita per ciascuno ufficio secondo la sua importanza, nè può intendersi di quella malleveria minima che presta un volontario demaniale entrando in impiego. Dec. 18 Giugno 1878 - Ajrale.

4. L'Amministrazione del Demanio ha la facoltà di far riscuotere i suoi crediti da un contabile di un ufficio diverso da quello nei cui registri o campioni i crediti medesimi trovansi inscritti. Dec. 8 Marzo 1879 - Venturini.

5. Il credito di soprattassa derivante dal fatto della omessa registrazione di un atto, per parte del Contabile, deve essere soddisfatto da esso Contabile che fu negligente nel registrare gli atti tempestivamente prodotti dalle parti, nello stesso modo che avrebbero dovuto soddisfarlo le parti stesse ove l'omissione fosse stata ad esse imputabile. Dec. 18 Dicembre 1879 - Zanelli.

6. Le penalità stabilite dalla legge per la tardiva registrazione degli atti, risguardano espressamente i contribuenti ed i pubblici ufficiali tenuti nei vari casi a presentare gli atti alla registrazione, e non già i Ricevitori del Registro, obbligati ad eseguire la registrazione stessa, ai quali Ricevitori, non può essere applicata una sanzione penale stabilita per quelli; e ciò giusta il noto principio di diritto comune, che non può infliggersi una pena, la quale non sia dalla legge stabilita per un determinato fatto, e niuna induzione, niuna ragione di analogia giustificherebbe una condanna che non rispondesse chiaramente alla lettera della legge. Dec. 20 Gennajo 1880 - Pron.

7. Sebbene la legge 13 Settembre 1874 all'Art. 2 dica che la registrazione degli atti consista nella annotazione che se ne fa nei libri dell'ufficio del Registro, il seguente Art. 3 dichiara che la registrazione si fa sugli atti originali soggetti all' obbligo della registrazione; ond' è che trovandosi scritta soltanto sull' atto la registrazione eseguita nel termine utile di giorni 20 dalla data della stipulazione, molto più se con tale atto si poterono compiere le formalità ipotecarie, non trattasi di tardiva registrazione. Dec. 20 Gennajo 1880 - Pron.

(1) Decreto in Camera di Consiglio 28 Settembre 1882 Primo Dipartimento Marittimo.

8. Gli obblighi dei Ricevitori del Registro, hanno opportune sanzioni nel R. D. del 17 Luglio 1862, e nelle Istruzioni per l'Amministrazione del Demanio e delle Tasse, le quali sanzioni colpiscono le negligenze, le trasgressioni e le maggiori colpe con pene disciplinari che vanno fino alla destituzione, senza pregiudizio dell'Art. 210 del Codice Penale, che colpisce le prevaricazioni dei pubblici ufficiali, riscuotitori di pubblico danaro; per lo che le colpe di essi Ricevitori vanno soggette a pene meramente disciplinari governate dal diritto amministrativo, ed anche a pene correzionali o criminali governate dal Codice Penale, secondo la natura e la gravità della colpa; ma non potrebbero i Ricevitori suddetti andare soggetti anche a pene pecuniarie stabilite verso altre persone e ad altro fine, bastando quella coercizione amministrativa insieme e di ragione penale, a freno e pena dei loro mancamenti. Dec. 20 Gennajo 1880 - Pron.

9. Il passaggio nelle scritture Demaniali di una partita di credito Erariale, implica il discarico per l' agente incaricato di riscuoterla, non già pel Contabile debitore, il quale è sempre tenuto al pagamento, inquantochè il passaggio sopra indicato, significa che è altra, l'Amministrarione la quale deve curare di ricuperare la somma dovuta. Dec. 10 Giugno 1880 - Cutelli-Foresta. (1).

DISCARICO AMMINISTRATIVO.

1. Il discarico pronunziato dalla autorità amministrativa, non basta a prosciogliere il Contabile dalla responsabilità risguardante la sua gestione, occorrendo a tal uopo, il discarico giudiziale voluta dalla legge, e da pronunziarsi dalla Corte de'Conti, con diretta cognizione di causa, *secundum acta et probata*. Dec. 20 Aprile 1868 - Amministrazione delle Poste conto 1865.

2. Gli uffici di revisione dei corpi (Esercito) hanno facoltà di autorizzare lo scarico di oggetti, quando sia loro provato in modo chiaro ed irrecusabile che il carico venne erroneamente aumentato, o non fu convenientemente diminuito per solo errore di scrittura. Dec. 25 Gennajo 1881 - Consiglio di Amministrazione del 6.° Reggimento Artiglieria.

(1) Decisione 10 Giugno 1880 - Ricci.

DOCUMENTO.

1. Non sono ammessibili nei documenti correzioni non giustificate da altra spiegazione o nota autentica, fuorchè dalla assertiva che il registro d'entrata sia documento sufficiente a correggere le bollette, mentre invece le bollette debbono appoggiare il registro e l' introito. Dec. 11 Dicembre 1871 - Manci.

DOGANE (Amministrazione delle Gabelle).

1. Il Cassiere Doganale sebbene non renda individualmente alla Corte dei Conti il conto della sua gestione, pur tuttavia della gestione medesima viene giudicato insieme al conto del Ricevitore Principale, in modo che la cauzione da esso Cassiere prestata a favore dell'Erario dello Stato, non potrebbe essere svincolata se il conto del Ricevitore predetto, non fosse approvato dalla Corte. Donde sorge che se il Ricevitore Principale che dal conto risulta in debito, dichiari essere di tale debito responsabile il Cassiere, è d'uopo porre in contradittorio i due Contabili per stabilire quella responsabilità. Dec. 6 Febbrajo 1877 - Onofrio.

2. La responsabilità dei Commissari alle scritture, per la consegna dei libri bollettari, si limita, giusta il disposto dal Regolamento del 26 Dicembre 1869 pel personale delle Dogane, ai soli registri doganali ed alle corrispondenti bollette, e non si estende ai bollettari dei diritti marittimi e sanitari. Dec. 6 Febbrajo 1877 - Onofrio.

DOMANDA RICONVENZIONALE.

1. La domanda riconvenzionale fatta in un giudizio di opposizione pel pagamento di aggi illiquidi, costituendo una nuova domanda, non può trovare conveniente sede nel detto giudizio, nè a-

vere efficacia di far sospendere gli effetti del debito certo e liquido, derivante dalla deficienza di cassa già constatata con la Decisione impugnata. Dec. 11 Maggio 1880 - Riccio e Lazio De Quiros.

E

ESATTORE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

1. Nel giudizio promosso avanti la Corte de' Conti da un Esattore, non può la Corte stessa scendere ad esaminare il merito delle domande per rimborso di somme in più versate, o per pagamento di aggi, ove a sostegno di tali domande vengano prodotti semplici conteggi, mentre le domande suddette riflettono l'intera gestione esattoriale, imperocchè in tal caso non è dato ad essa Corte di provvedere se non in base alle risultanze del conto relativo a quella gestione, il quale deve l'Esattore rendere, giusta il disposto con l'Art. 75 del Regolamento approvato con R. D. del 1° Ottobre 1871 N. 462. Dec. 28 Gennajo 1879 - Salvati.

2. Gli Esattori delle Imposte Dirette, sebbene esenti dall'obbligo di rendere alla Corte de' Conti il conto giudiziale della loro gestione, sono tuttavia, giusta il disposto con l'Art. 58 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, soggetti alla giurisdizione della Corte stessa, alla quale spetta di pronunziare sulle azioni attive e passive di essi Esattori nascenti dai rispettivi atti e contratti esattoriali. Dec. 11 Febbrajo 1879 - Brunelli.

3. Nessuna differenza può farsi tra gli Esattori con l'obbligo del non riscosso come riscosso, nominati a forma della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2., e quelli senza tale obbligo assunti per la esazione degli arretrati a forma del disposto dall'Art. 11 del R. D. 15 Novembre 1872 N. 1087: imperocchè questo Decreto fu emesso in esecuzione all'Art. 104 della detta legge del 1871: giusta la quale, la riscossione delle imposte arretrate deve esser fatta in conformità della legge stessa, e quindi gli Esattori nominati per tale riscossione, sebbene senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, non possono sottrarsi alle disposizioni della detta legge, e non può fra questi e gli altri Esattori ammettersi una distinzione, che se anche per avventura potesse giustificarsi in tesi astratta e dottrinale, non è dalla stessa legge autorizzata. Decis. 5 Aprile 1879 - Barisonzo.

4. Trattandosi di contestazione fra un Esattore e la Pubblica Amministrazione in dipendenza dei rapporti giuridici nascenti dalla qualità di Esattore e dalla sua gestione, quantunque esso Esattore non abbia l'obbligo di render conto alla Corte de' Conti, deve in questa riconoscersi la piena ed esclusiva competenza a giudicare della insorta controversia, giusta anche quando venne ritenuto dalla Corte di Cassazione di Roma nel risolvere in proposito i conflitti di giurisdizione. Dec. 3 Giugno 1879 - Traverso. (1).

5. Il carico di ogni Esattore Comunale per la parte delle imposte dirette erariali e soprattasse Provinciali, deve essere in stretta connessione ed armonia col corrispondente carico del rispettivo Ricevitore Provinciale, essendo i diritti e gli obblighi dell'uno, quanto al non riscosso per riscosso, correlativi ai diritti ed agli obblighi dell'altro. Dec. 6 Luglio 1880 - Caggiano.

6. Gli Esattori Comunali non sono tenuti a presentare il conto giudiziale alla Corte de' Conti, devono bensì renderlo ai Ricevitori Provinciali, nei cui conti s'intendono compenetrati anche quelli di essi Esattori, ond'è che in occasione del giudizio sul conto del Ricevitore Provinciale, può anche l'Esattore Comunale provocare il giudizio della Corte stessa sulle questioni contabili che lo risguardano. Dec. 6 Luglio 1880 - Caggiano.

7. Non ha valore alcuno la protesta inserita dall'Esattore nel processo verbale d'immissione in funzioni, tendente

(1) Senenze della Corte di Cassazione 8 Maggio 1878 causa Bonanno: 29 Marzo 1878 causa Giordano.

a declinare ogni responsabilità in ordine alle quote d'imposta non riscosse, ove non sia per esse decaduto il privilegio fiscale della esazione, perchè formando parte integrante delle partite date ad esigere al nuovo Esattore, non poteva egli nell'entrare in gestione eliminarle dalle altre che formavano il carico della sua esazione. Nè giova essere stata la protesta inserita senza che il Delegato Governativo vi abbia apposta alcuna contraria dichiarazione od osservazione, perchè non era nel mandato di esso Delegato ad assistere al passaggio di gestione, di esaminare e giudicare il merito di quella protesta, ma semplicemente di inserirla nel verbale, lasciando a chi di ragione l'apprezzarne il valore giuridico. Dec. 15 Febbrajo 1881 - Gobbi.

8. Nel giudizio del conto dell'Esattore, dal quale giudizio dipende ed è subordinato l'esercizio di una qualunque azione di esso Esattore, dovendosi esaminare e discutere il conto nel suo complesso e cioè, tanto per la gestione delle imposte e delle sovraimposte provinciali, quanto delle sovraimposte e tasse comunali, la Corte ha ritenuto non essere il caso di rimettere il Contabile al Consiglio di Prefettura, pel giudizio in primo grado nella parte che riflette le sovraimposte e tasse comunali. Dec. 31 Maggio 1881 - Giordano.

9. La multa o ammenda pel ritardato versamento, a carico dell'Esattore, decorre non dal giorno della scadenza delle rate d'imposta stabilita pei contribuenti, ma bensì dal giorno nel quale l'Esattore stesso doveva farne il versamento. Dec. 22 Novembre 1881 - Pancrazi.

10. Se l'Amministrazione col fatto di rimuovere l'Esattore e di consegnare l'ufficio ad altro agente, impedì in modo assoluto ad esso Esattore di continuare le riscossioni nel suo interesse, contro i debitori morosi, con o senza il privilegio fiscale delle imposte arretrate cui è applicabile la legge 20 Aprile 1871 N. 192, l'Esattore rimane per ciò liberato giusta il principio di diritto, per cui una obbligazione non può perdurare quando cessi il correspettivo pel fatto dell'altra parte. Dec. 30 Maggio 1882 - Persico.

ESATTORE DEL MACINATO.

1. Gli Esattori del macinato senza contratto, i quali hanno accettato il carico portato dagli elenchi, devono esser posti in mora, onde ai termini degli Art. 210 e 211 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R. D. del 4 Settembre 1870 N. 5852, giustifichino nei modi di legge o il versamento già eseguito delle somme di cui risultano debitori, o di avere iniziato, in fra un mese dalla scadenza delle singole rate, gli opportuni atti coercitivi contro i debitori morosi, e le ragioni reali che ne avessero impedita la esazione. Dec. 26 Febbrajo 1874 - Paleari.

2. Benchè la somma risultante a debito di un Esattore del macinato dal conto da lui reso per la sua gestione, sia dovuta da un Municipio, l'Esattore medesimo, non ostante tale suo credito verso il Municipio, non cessa di essere debitore della somma stessa verso il Regio Erario. Dec. 25 Gennajo 1877 - Pricolo.

3. L'Esattore non risponde verso la Amministrazione che del carico datogli; i maggiori versamenti da lui eseguiti, costituiscono naturalmente un credito di esso Esattore, il quale credito non può essere disconosciuto, se anche dipendente da riscossioni fatte dai contribuenti, in più di quanto era da essi dovuto, allorquando sia provata la restituzione fatta a costoro dall'Esattore medesimo, del più pagato. Dec. 25 Giugno 1878 - Berti.

4. Prima della unificazione del sistema di riscossione dei tributi diretti, gli obblighi degli Esattori per la riscossione della tassa sul macinato nelle Provincie Meridionali, devono desumersi dalle Leggi e dai Decreti emanati nel 1806, 1807, 1809, 1811, e 1816 ed in specie da quello del 1809, che potrebbe chiamarsi legge organica in questa materia della riscossione delle imposte. Dec. 6 Maggio 1879 - Fidelia.

5. La notificazione degli elenchi della tassa sul macinato regolarmente eseguita, equivale nei suoi effetti, alla volontaria ricognizione degli Elenchi, altrimenti l'Esattore che si rifiutasse a ricevere ed a firmare gli Elenchi stessi,

si sottrarrebbe col fatto proprio all' adempimento di un obbligo impostogli dalla legge. Dec. 6 Maggio 1879 - Fidelia.

6. La Corte dei Conti pronunziò il discarico di un Esattore del Macinato in ragione delle somme portate dagli atti di coazione iniziati e non condotti a termine da esso Esattore, nel caso in cui gli atti stessi vennero e rimasero in possesso della Amministrazione nel tempo in cui fu tolta la cassa all' Esattore costituito in debito, ritenendo la Corte medesima, che in ciò fare, l'Amministrazione aveva posto l' Esattore nella impossibilità di agire. Dec. 28 febbrajo 1880 - De Luca.

7. La mancanza dell' obbligo del non riscosso per riscosso non esime l'Esattore del macinato dal dovere di prestarsi alla esazione della tassa suddetta con tutta la diligenza dovuta da un mandatario, da un Contabile qualsiasi, e per ciò non gli dà diritto di rifiutare gli elenchi che gli vengano trasmessi, nè di ritardare gli atti coattivi contro i mugnai debitori, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Dec. 23 Marzo 1880 - *Bisogni*.

8. Dal fatto illegittimo dell' Esattore del macinato senza l'obbligo del non riscosso, di rifiutare, cioè, e di restituire gli elenchi, non può derivare ad esso Esattore diritto di sorta; ond' è che la tempestività degli atti coattivi da esso iniziati contro i mugnai, deve essere misurata dalla data degli Elenchi trasmessigli, e non da quella nella quale gliene fu fatta la restituzione dopo il suo illegale rifiuto di riceverli e di firmarli. Dec. 23 Marzo 1880 - Bisogni.

9. Coi Regi Decreti 19 Luglio 1868 N. 4491; 7 Ottobre 1871 N. 479; 13 settembre 1875 N. 2057, e 25 Agosto 1876 N. 3305 Serie 2. non si fa obbligo agli Esattori di provocare la superiore autorizzazione, a che le cauzioni prestate mercè fideiussione di due persone solvibili, a guarentia degli esercenti i mulini, s' intendono prosciolte scaduto l' anno della licenza, senza che vi sia debito delle rate loro intimate; che anzi la facoltà data agli Esattori stessi per l'accettazione di codeste cauzioni, e quella di farle valere pel successivo anno, solo che attestino di essere state soddisfatte dai mugnai le rate scadute e quelle per le quali fu fatto invito, si prestano a riconoscere, che all' obbligo anzidetto non si avrebbe dovuto sottostare. Dec. 30 Dicembre 1880 - Bellia.

10. La volontaria restituzione degli elenchi della tassa sul macinato, non può giovare al Contabile onde liberarlo da responsabilità; poichè se fosse altrimenti, ad ogni agente finanziario troppo agevole cosa riuscirebbe liberarsi dalle proprie obbligazioni, il che se deve sostenersi nel caso che la restituzione degli elenchi sia provata, tanto più deve ciò ritenersi nel caso in cui questa prova non venga fornita. Dec. 4 Maggio 1881 - Pazzi.

11. La responsabilità dell' Esattore per le quote di tassa non riscosse, non libera di per sè i contribuenti debitori in confronto dello Stato, che rimane pur sempre creditore anche verso di essi: se l' Esattore paga, subentra nei diritti creditori dello Stato verso i contribuenti morosi, ma fintanto che non abbia pagato, la R. Finanza è sempre libera di procedere verso i contribuenti medesimi, salvo bene inteso, di dedurre quanto riuscisse così ad esigere dal debitore dell' Esattore. Dec. 31 Maggio 1881 - Di Domenico.

12. Il contabile pel fatto di avere ricevuto gli elenchi della tassa sol macinato, si rende responsabile della esazione e deve per ciò risponderne come di ragione, fosse o non fosse più esattore nell' atto in cui gli vennero trasmessi i detti elenchi e ciò ai termini dell' Art. 58 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 e dell' Art. 639 del Regolamento approvato con R. Decreto del 4 Settembre 1870 N. 5852. Dec. 20 Novembre 1881 Rizzuti. (1).

13. L'Esattore del macinato non risponde dei resti di carico lasciati dal suo predecessore, a meno che non glie ne sia stata fatta consegna, od in mancanza di essa, non risulti provato che l' esattore stesso li ha effettivamente riscossi. Dec. 14 Marzo 1882 - Samoggia.

14. La multa del 4 per 100 che s'incorre dall' Esattore del macinato, giusta

(1) Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 31 Dicembre 1877 causa Papaleo.

il combinato disposto degli Art. 84 e 101 della legge 20 Aprile 1871 N. 192; in caso di ritardo nei dovuti versamenti, non può essere condonata dal potere esecutivo, nè il relativo Decreto Ministeriale di condono, può a sensi dell' Art. 215 del Regolamento approvato con R. D. del 4 Settembre 1870 N. 5852 pregiudicare in proposito il giudizio della Corte dei Conti sulla responsabilità di detto Agente. Dec. 11 Aprile 1882 - D' Elia.

15. Le spese per la esazione della tassa sul macinato, stanno a carico dell' Esattore. Dec. 27 Aprile 1882 - Damillano.

16. Un Esattore della tassa sul macinato non può opporre al credito delle Finanze, risultante dal conto della sua gestione per detta tassa, la liquidazione generale della sua gestione esattoriale, in base ai principi del dirito comune ed alle regole del mandato; perchè esso esattore non è un semplice mandatario della amministrazione, ma un suo contabile soggetto alla legge ed ai regolamenti speciali sulla contabilità dello Stato, che impongono all' Esattore di rendere conto della tenuta gestione ramo per ramo, giustificandolo con documenti di carico e di discarico e non con liquidazioni convenzionali ed amministrative, sul quale conto la Corte dei Conti deve giudicare non solo di lui, ma altresì della stessa amministrazione finanziaria. Dec. 2 Maggio 1882 - Polini.

17. L' Esattore del macinato non può far valere a discarico nel conto del macinato un pagamento da lui eseguito dopo la liquidazione generale della sua gestione esattoriale, se non provi di aver fatto tale pagamento con applicazione alla tassa del macinato. Dec. 2 Maggio 1882 - Polini.

ESATTORE GOVERNATIVO.

1. Giusta le disposizioni contenute nella leggè 20 Aprile 1871 N, 192 Serie 2., basta la consegna dei ruoli esecutivi all' Esattore, per costituirlo debitore del montare dei ruoli stessi, nè gli atti esecutivi contro l'Esattore medesimo, possono esser sospesi se non per ordinanza motivata del Prefetto; però tali disposizioni non possono applicarsi, se non a quegli Esattori che ebbero la gestione dopo la pubblicazione della citata legge, e non già agli Esattori Governativi, i quali ebbero la gestione anteriormente alla attuazione della legge suddetta. Dec. 12 Dicembre 1876 - De Rosa.

2. Giusta il disposto con l'Art. 53 del Regolamento 28 Gennajo 1859, l' Esattore Governativo per liberarsi dalla responsabilità pel fatto di non avere il Commissario alle Esecuzioni, consegnato il prodotto della esenzione insieme alla copia degli atti relativi, nel termine di tre giorni dalla data degli atti stessi, deve entro tre giorni denunziare il fatto all' Intendente della Provincia ed al Direttore delle Contribuzioni. Dec. 6 Aprile 1877 - Carta Pinna.

3. Gli Esattori Governativi in Sardegna non erano tenuti all' obbligo del non riscosso, e per ciò il semplice rifiuto amministrativo delle quote inesigibili da essi non riscosse, non costituisce ancora a loro carico una deficienza di cassa. Dec. 13 Luglio 1880 - Pitzolu.

F

FIDEIUSSIONE.

1. Nel caso che più persone abbiano fatto sicurtà per la gestione di un contabile, giusta l' Art. 1911 del Codice Civile, rimangono esse obbligate per l'intero debito da lui lasciato, e può quindi la Amministrazione agire contro uno dei fideiussori per l' intero debito, qualora il fideiussore convenuto in giudizio, non abbia chiesta la divisione della azione di cui al successivo Art. 1912; nè per ciò gli altri confideiussori rimangono liberati; però per agire contro uno di essi, è d' uopo che la Amministrazione provi in modo valido di esser rimasta insoddisfatta dal primo fideiussore escusso, non ostante la relativa sentenza di condanna contro quest' ultimo riportata. Dec. 27 Aprile 1880 - Frascadore.

2. Non può pronunziarsi condanna contro i fideiussori solidali del Contabile se non citati a comparire nel giudizio sul conto, perchè se giusta l'Art. 35 della legge 14 Agosto 1862 N. 800, basta la presentazione del conto per costituire in giudizio l'Agente della Amministrazione ed i suoi eredi, altrettanto non è pei suoi fideiussori. Dec. 20 Ottobre 1881 - Satta.

FONDIARIA (Imposta).

1. Non può ammettersi la inesigibilità della imposta fondiaria per insolvibilità ed irreperibilità della persona che la deve; perchè questa imposta essendo di sua natura reale, colpisce non la persona, ma la cosa su cui cade e la cosa non viene a mancare se non in forza di un accidente imprevisto e straordinario, che la faccia scomparire in tutto od in parte. Dec. 31 Ottobre 1878 - Banca Nazionale.

2. L'Assuntore della esazione della imposta fondiaria, non può giustificare la non eseguita esazione della imposta stessa, fondandosi sul fatto che le spese di espropriazione forzata potevano assorbire il valore del fondo od anche superarlo; perchè ciò riguarda esclusivamente l'assuntore stesso, non già l'Amministrazione dal momento che egli prese la riscossione a suo rischio e pericolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso. Dec. 31 Ottobre 1878 - Banca Nazionale.

3. Pel contributo fondiario nelle provincie meridionali, le tolleranze e quindi le ordinanze di sgravio, furono ammesse sino al 1816, ma dal 1817 in poi furono abolite, in guisa che i contribuenti e gli esattori, cui veniva accordato un discarico, riduzione e simili, rimanevano sempre obbligati a saldare il loro debito in numerario e pel disgravio ottenuto divenivano creditori dello Stato, giusta le testuali disposizioni dell'Art. 102 del Decreto 10 Giugno 1817. Dec. 28 Aprile 1881 - Barbatelli.

FONDO PER IL CULTO (Amministrazione del)

1. In base alla legge 22 Giugno 1874 N. 1962 (Regolamento approvato con R. D. 29 Ottobre 1874 N. 2189) non vengono assoggettati alla Corte dei Conti i conti giudiziali dei Ricevitori risguardanti le gestioni da essi tenute per la Amministrazione del Fondo per il Culto, anteriormente al 1° Gennajo 1874, data della attuazione della predetta legge; e ciò non già perchè la Corte stessa, manchi di competenza e di giurisdizione relativamente a quelle gestioni, ma bensì, perchè non possono i contabili essere obbligati a produrre per le gestioni medesime i conti giudiziali una volta che per le leggi anteriori non erano tenuti a presentarli, altrimenti si darebbe in fatto, alla legge nuova un effetto retroattivo, non ammissibile che in materia di competenza e di giurisdizione, cioè nell' *ordinatorium litis*, e non già in materia risguardante il merito del diritto, nel *decisorium litis*. Dec. 8 Giugno 1876 - Degli Uberti.

2. La Corte dei Conti è competente a giudicare sui singoli fatti contabili e sui conseguenti debiti dei Ricevitori verso la Amministrazione del Fondo per il Culto, verificatisi anteriormente alla pubblicazione della legge 22 Giugno 1874 N. 1962, derivando questa competenza non solo dall' Art. 35 della legge del 14 Agosto 1862, N. 800, ma altresì e più specialmente dalla esclusiva giurisdizione contenziosa della Corte stessa, sui contabili dello Stato, per l'Art. 58 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, che fu pure estesa ai Contabili della Amministrazione predetta con la citata legge del 22 Giugno 1874, perchè trattasi di semplice competenza giurisdizionale, la quale per nulla influisce sul merito del diritto, nè assoggetta i contabili ad alcuna nuova obbligazione giuridica, che non fosse dalle precedenti leggi contemplata. Dec. 8 Giugno 1876 - Degli Uberti. (1).

---

(1) Vedi Decisione 5 Luglio 1876 - Marchisone; Decisione 30 Ottobre 1877 - Lieto; Decisione 11 Maggio 1880 Lombardi e Quagliotti - 5 Dicembre 1882 - Fazzari.

G

GIUDIZIO PER RENDIMENTO DI CONTI.

1. La Corte de' Conti ha costantemente distinti i procedimenti per presentazione dei conti dai procedimenti per azioni singolari fondate sopra fatti od omissioni che rendono responsabili i Contabili verso lo Stato, richiedendo per questi le forme sommarie bensì, ma generali e sostanziali dei giudizi, e per quelli le forme speciali prescritte dagli Art. 35 e seguenti della legge del 14 Agosto 1862 N. 800. Dec. 24 Settembre 1868 - Malchiodi.

2. L'istanza del Procuratore Generale perchè venga prefisso giudizialmente un termine al Contabile per la presentazione dei conti, e perchè in difetto di tale presentazione, siano i detti conti compilati d'ufficio, salvo ove occorra l'applicazione della pena pecuniaria, ha fondamento negli Art. 35 e 36 della legge 14 Agosto 1862 N. 800, e nei principi generali di diritto, e quanto ai Contabili delle Provincie Meridionali, nelle espresse disposizioni del Decreto Borbonico del 2 Febbrajo 1818, in ordine a coloro che maneggiano danaro di pertinenza dello Stato. Decreto in Camera di Consiglio 4 Dicembre 1879 - Colacione.

3. Per l'avvenuta notificazione del conto fatta agli eredi del Contabile, giusta il disposto con l'Art. 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, deve ritenersi che il conto sia stato reso dagli stessi eredi. Dec. 11 Dicembre 1879 - Fazzari (1)

4. Pel fatto che la Amministrazione non usò del diritto che le dà l'Art. 36 della legge 14 Agosto 1862 N. 800 di costringere cioè il Contabile alla resa del conto, con l'applicazione della pena pecuniaria e di farsi poi pagare le spese per la compilazione d'ufficio del conto, non deriva al Contabile pregiudizio o danno nelle sue ragioni, rimanendo a lui sempre aperto l'adito alla opposizione, ed anzi da quel modo di procedere della Amministrazione il contabile stesso risente il vantaggio di andare immune da una pena pecuniaria e dal rimborso di una spesa. Dec 4 Maggio 1881 - Pazzi.

5. Non è attendibile la protesta fatta contro la durata del termine assegnato al Contabile, per riconoscere e sottoscrivere il conto compilato d'ufficio, non avendo la legge prescritta la durata del termine stesso. Dec. 28 Settembre 1882 - Fantozzi.

(1) Vedi Decisione 11 Dicembre 1879 - Arcieri.

GIUDIZIO SUL CONTO

1. Il risultato definitivo del procedimento penale non può influire quanto agli effetti della responsabilità contabile sottoposta al giudizio della Corte de' Conti. Dec. 17 Novembre 1865 - Frascani.

2. L'assoluzione in linea correzionale o penale non può per nulla giovare al Contabile nel giudizio in linea amministrativa e contabile, poichè in quest'ultimo gli obblighi del gestore sono assai più estesi, e comprendono tutt'altra specie di responsabilità. Dec. 24 Marzo 1866 - Balestrieri.

3. La pendenza del procedimento penale a carico di un Contabile non impedisce alla Corte de' Conti di esercitare la sua giurisdizione sul conto, ed anzi il giudice penale deve inviare alla Corte stessa il conto per l'opportuno esame e giudizio, qualora le risultanze di esso conto possano esercitare influenza nel giudizio penale. Dec. 30 Gennajo 1871 - Miceli - Di Blasi.

4. Procedendosi col rito ordinario dei giudizi sul conto, nei quali il Contabile, giusta il disposto con l'Art. 35 della legge del 14 Agosto 1862 N. 800, per la presentazione del conto, si ritiene come costituito in giudizio, non è necessaria la citazione del procuratore di esso Contabile, nè la nuova elezione del suo domicilio. Dec. 5 Gennajo 1872 - Bussani.

5. Il giudizio in materia di conti non si può di regola provocare sopra singole partite, ma deve iniziarsi con la presentazione di un conto completo. Dec. 17 Giugno 1873 - Tuzi.

6. Quando trattasi di debito risultante dal conto, il procedimento penale pendente a carico del Contabile non può sospendere il giudizio sul conto stesso, imperocchè questo giudizio è devoluto per legge alla esclusiva competenza della

Corte de' Conti. Dec. 8 Giugno 1875 - Dalfior. (1)

7. Per la legge del 14 Agosto 1862 N. 800, e pel relativo regolamento approvato con R. D. 5 Ottobre stesso anno N. 884, i Contabili dello Stato non possono essere discaricati che mediante giudizio sul conto, il quale s'inizia con la presentazione del conto da parte loro, ed in certi casi dietro istanza del Pubblico Ministero, salvo a questo di promuovere anche dei giudizi speciali, a senso dell'Art. 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 Dec. 28 Marzo 1876 - Medaglia.

8. L'incarico adempiuto dagl'Intendenti di Finanza giusta il R. D. 4 Sett. 1870 N. 5876, di promuovere dalla Direzione Generale del Demanio le opportune disposizioni pel pagamento delle imposte dirette sui beni del Demanio e degli enti amministrati, non costituisce materia di conto giudiziale. Dec. 7 Settembre 1876 - Gastaldi.

9. La dichiarazione dei giurati, riguardo al valore della somma derubata, non può fare stato al giudice civile, imperocchè il giudice penale ha solo di mira di accertare, se un determinato atto di un contabile, o di un funzionario pubblico, sia un crimine od un delitto, onde applicare in ragione della colpabilità e della entità del danno, la congrua pena; mentre lo stabilire il vero montare della somma dovuta dal Contabile e dal Funzionario Pubblico, specialmente in pendenza del giudizio sul conto, rientra nella esclusiva competenza della Corte de' Conti, la quale sola può competentemente determinare il preciso montare del debito o del credito derivante dal conto stesso. Dec. 6 Febbrajo 1877 - Onofrio.

10. Se nel giudizio sul conto del Ricevitore Generale (Provincie Meridionali) venga anche eccitata la giurisdizione della Corte de' Conti, in base ad una liquidazione amministrativa, stabilita come titolo provvisorio di esecutorietà, in danno di un esattore, può e deve la Corte stessa procedere in guisa da sistemare incontestabilmente con la verità civile del suo giudicato, tutti i rapporti che intercedono fra il Ricevitore e l'Esattore, e ciò per la connessione e svolgimento dei vari fatti contabili onerosi. Dec. 8 Maggio 1877 - Diana.

11. La Corte de' Conti deve giudicare il conto, secondo la verità e le risultanze dei documenti, indipendentemente da qualunque dichiarazione della Amministrazione. Dec. 21 Marzo 1878 - Jacobucci.

12. Per le disposizioni già in vigore nell'ex Regno di Napoli, i conti dei Ricevitori Circondariali fondendosi in quelli dei Ricevitori Generali, non possono, senza i conti di questi ultimi, essere giudicati. Dec. 4 Aprile 1878 - Clausi.

13. Essendo di piena ed esclusiva competenza della Corte de' Conti di giudicare i conti de' Contabili dello Stato, non può essere il giudizio sui conti stessi impedito da quello qualunque, che fra il Contabile e la Amministrazione Finanziaria possa svolgersi avanti i tribunali ordinari. Dec. 18 Giugno 1878 - Chinzari. (1)

14. Se nell' esame del conto risultano al Ragioniere errori di fatto, è bensì facoltativa, ma non obbligatoria, la partecipazione al Contabile degli errori scoperti, col corrispondente invito a correggerli, giusta il disposto con l' Art. 12 del R. D. 5 Ottobre 1862 N. 884: però il difetto di tale partecipazione non può impedire alla Corte di pronunziare la sua Decisione, tanto più che al Contabile interessato riman sempre libera ogni difesa alla pubblica udienza nella quale vien discusso il conto. (Decreto in Camera di Consiglio 25 Giugno 1878 - Lado.

15. I conti di diritto non si possono giudicare senza quelli di cassa, che costituiscono la parte principale di ogni contabiltà in danaro, e sono ai primi strettamente connessi. Dec. 2 Gennaio 1879 - Esattoria Fiscale Economica di Milano.

16. La Corte de' Conti, chiamata dalla legge a giudicare con giurisdizione contenziosa dei conti dei contabili e maneggiatori di pubblico danaro, ha per necessaria attribuzione, quella di vagliare gli elementi tutti del carico e dello sca-

(1) Vedi anche Decisione I Luglio 1875 - Oggioni.

(1) Si trattava di lite pendente in materia civile fra il Contabile e la Amministrazione.

rico, di aggiungere o togliere quelle partite che essa Corte trovi, o non trovi ammissibili; senza di che il giudizio sui conti sarebbe monco ed incompleto, anzi non sarebbe un vero giudizio. Dec. 14 Gennaio 1879 - Piazza Mauro.

17. Nel giudizio sul conto dei Ricevitori del Registro, non può la Corte dei Conti pronunziare condanna a carico di essi Ricevitori, per le deficienze verso la Società Anonima ed i terzi che fecero provvisorî depositi per concorrere alle aste; imperocchè sebbene per tali debiti rimanga sempre ferma la giurisdizione della Corte stessa, a' sensi dell' Art. 58 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, pur tuttavia, ove la Amministrazione voglia colpire essi Ricevitori, deve farlo in separato giudizio, non già in quello sul conto, che va limitato esclusivamente all' esame della posizione di esso conto, nell' interesse dell' Erario. Dec. 23 Ottobre 1879 - Ronca.

18. Il cancellare dai resti attivi del bilancio una partita, è atto puramente amministrativo, che va apprezzato con criteri proprî a quest' atto, che il Regolamento approvato con R. D. del 4 Settembre 1870 N. 5852, ha assoggettato all'esame della Corte dei Conti nella sede del controllo preventivo; ma quest' atto amministrativo non può avere nessuna influenza nel giudizio sul conto dei contabili, dalla legge affidato alla Corte stessa, nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose. Dec. 6 Novembre 1879 - Facci.

19. Nel giudizio sul conto devesi giudicare se il Contabile è o no debitore, e la maggiore o minore probabilità di riscuotere il credito dello Stato è considerazione del tutto estranea a quel giudizio. Dec. 6 Novembre 1879 - Facci.

20. La domanda fatta dal Contabile, o dai suoi eredi ed aventi causa, di essere avvertiti della udienza in cui verrà discusso il conto di gestione, non può avere menomamente l' effetto di sospendere il giudizio sul conto stesso e di ritardare i provvedimenti, che la Corte dei Conti deve prendere in conformità di legge, nell' esercizio della sua giurisdizione sentenziosa. Dec. 11 Dicembre 1879 - Arcieri. (1).

(1) Vedi Decisione 4 Maggio 1881 - Pazzi.

21. Nella approvazione del conto che si chiude con un credito a favore del Contabile, è implicita la dichiarazione del credito stesso, ond' è che la Corte dei Conti non ha da prendere in proposito un ulteriore provvedimento. Dec. 10 Giugno 1880 - Ricevitori Doganali e del Dazio Consumo Es. 1865-66-62-63-64-67-68-69-70.

22. La posizione contabile di debito, o di credito, di un contabile qualunque, non può considerarsi isolatamente per una od altra partita della sua gestione, ma è il risultato complessivo di tutte le partite di carico e di scarico, per cui, salvo i casi di deficienza di cassa (cioè di versamenti minori delle riscossioni) non si può stabilire se egli sia debitore o creditore, sino a tanto che non siano chiusi e giudicati definitivamente i conti della sua gestione. Dec. 13 Luglio 1880 - Pitzolu.

23. I versamenti ed i resti da riscuotere non determinano il debito del Contabile, ma invece le riscossioni eseguite, contrapposte al carico. Dec. 15 luglio 1880 - Ricevitorie Generale e Circondariali della Provincia di Siracusa.

24. L' effetto dei decreti di annullamento deve considerarsi nei rapporti dei resti attivi del Bilancio e dei conti consuntivi della Amministrazione, ma non deve estendersi sino a dichiarare discaricati i contabili. Dec. 7 Ottobre 1880 - Conto generale delle gabelle Es. 1861.

25. Nel giudicare un conto è d'uopo risalire alla posizione contabile della gestione, al tempo in cui questa ebbe termine, e determinarne il risultato: ond' è che se può ammettersi un discarico accordato posteriormente, allorchè si tratti della tardiva regolarizzazione di un pagamento fatto durante la gestione, non è lo stesso allorquando, per contrario, il discarico proviene da un versamento in Tesoreria fatto dal Contabile dopo uscito di gestione: dovendosi di quest' ultimo discarico aver ragione solo in linea di esecuzione della decisione, perchè questa deve accertare il debito reale al tempo in cui si chiuse la gestione. Dec. 11 Novembre 1880 - Malacarne. (1).

(1) Decisione 11 Novembre 1880 - Cancri-

26. I debiti risultanti dal conto o sono effettivi o figurativi: se effettivi, danno luogo a condanna sul conto stesso, se figurativi, cioè rappresentati per lo più da spese delle quali è atteso il rimborso, si riprendono nei conti seguenti od in mancanza di questi ultimi conti, nei conti suppletivi dei quali può essere dalla Corte dei Conti ingiunta la presentazione al Contabile. Dec. 15 Febbrajo 1881 - Castellani e Mayer.

27. È di regola che i conti seguenti non siano discussi e giudicati, prima di quelli anteriori, dalla qual regola in niun modo si può derogare, quando quest' ultimi conti risguardano la gestione dello stesso contabile. Dec. 21 Aprile 1881 - Tului.

28. Non figurando nel conto di un esercizio ripreso alcun debito risguardante l' esercizio precedente, non possono i versamenti fatti nell'esercizio posteriore sui resti di quello anteriore, essere accreditati nei relativi conti suppletivi, potendosi ciò fare solamente quando risulti evidentemente, che i versamenti stessi non furono accreditati nell'esercizio anteriore e che i relativi conti, senza quei versamenti, si chiusero a pareggio o a credito. Dec. 21 Aprile 1881 - Zucchi e Pellicelli.

29. Il magistrato civile deve rispettare il pronunziato del giudice criminale solo quando l'azione prende la sua origine dal giudizio penale stesso, ma non è così allorchè l' azione avanti la Corte dei Conti si svolge indipendentemente da qualsiasi altro giudizio e pel solo obbligo dalla legge imposta ai contabili dello Stato di rendere il conto della loro gestione. Dec. 14 Luglio 1881 - Angotti.

30. Una qualunque liquidazione dei conti fatta in via amministrativa, una qualunque convenzione fra il contabile e la Pubblica Amministrazione, non può tener luogo del conto giudiziale, nè infirmare, nè pregiudicare il giudizio della Corte dei Conti; nè prescindendo da questo giudizio, può mai il contabile pretendere di essere liberato da qualunque responsabilità e da qualunque debito della tenuta gestione, in base a liquidazioni amministrative ed a convenzioni che abbiano per oggetto di determinare i risultati contabili della tenuta gestione. Dec. 2 Maggio 1882 - Polini.

31. Un verbale di passaggio di gestione, che contenga anche una liquidazione dei conti di gestione, fatto in confronto del contabile e della Amministrazione debitamente rappresentata, non può mai essere sostituito al conto giudiziale, nè fare stato nel giudizio che su questo conto spetta soltanto alla Corte dei Conti di pronunziare. Quel verbale non può fare stato che fra i due contabili, cessante ed assumente, e tutto al più, può valere in confronto della Amministrazione per riconoscere i valori, i resti, le carte contabili e gli altri documenti, da un contabile all' altro consegnati, nonchè i carichi passati nel contabile che assume la gestione, mai però per stabilire i carichi ed i discarichi del contabile verso l'Amministrazione. Dec. 2 Maggio 1882 - Polini.

32. Spetta alla Amministrazione che rivede i conti, di presentare le posizioni esatte secondo le sue verificazioni, e può la Corte dei Conti ritenere queste posizioni, ovvero fissarne altre secondo il suo criterio e le prove fornite dai documenti. Dec. 4 Maggio 1882 · Monticelli,

33. Le deduzioni del contabile in sede di conto, con le quali egli tende ad escludere il dolo, nel fatto dei carichi da lui dissimulati, nulla rilevano in merito alla quistione civile di responsabilità inerente all' errore, che anzi in modo implicito viene con le deduzioni stesse da esso contabile ad essere ammesso. Dec. 15 Giugno 1882 - Senesi.

34. Gli atti ed osservazioni documentate e le indicazioni o affermative o di diniego degli Ispettori, fanno piena fede nel giudizio ordinario sul conto sino a concludente prova in contrario. Dec. 19 Ottobre 1882 - Pron.

35. Nel giudizio ordinario sopra un conto, la Corte dei Conti, nell' esercizio della sua giurisdizione, non è tenuta ad attenersi alle posizioni contabili concordate fra l' Amministrazione ed il suo agente e confermate anche dal Procuratore Generale colle sue conclusioni orali, ma può giudicare il conto in debito od in credito, anzichè in pareggio o vice-

ni. Decisione 18 Novembre 1880 - Novelli. Decisioni 17 Novembre 1881 - Lisi - 16 Novembre 1882 - Marra.

versa, contro l'assunto, nonchè della Amministrazione, dello stesso Procuratore Generale. La Corte dei Conti è investita di un' alta giurisdizione nell'interesse dello Stato, la quale ha carattere distinto da quella della magistratura ordinaria chiamata a dirimere, in ragione civile, le questioni fra le parti contendenti, secondo le azioni e le eccezioni dalle medesime proposte; la domanda giudiziale circoscriverà l'esercizio della giurisdizione della Corte, nel caso di una azione speciale sulla quale sia essa chiamata a giudicare. Dec. 24 Ottobre 1882 - Macagno.

36. Per regola generale i Contabili dello Stato non possono ottenere il discarico dei fatti pagamenti nei loro conti, quando con questi non producono i titoli regolari, tuttavia ripugnerebbe alla equità ed alla giustizia, negare loro il discarico per mancanza di titoli, quando fosse provato che questi titoli, appena estinti, li avevano consegnati alla Amministrazione con le loro contabilità, giusta le prescrizioni regolamentari. Dec. 5 Diccembre 1882 - Saporiti.

GIUDIZIO SPECIALE (Art. 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026).

1. Per iniziare un giudizio ai termini dell'Art. 63 della legge 22 Aprile 1869, N. 5026, se da una inosservanza di regolamenti e di disposizioni, si vuole far derivare la ragione di rifacimento di danno, è d'uopo dimostrare la esistenza del danno, la sua necessaria e diretta dipendenza dalla inosservanza medesima, la equivalenza del danno stesso alla somma di cui si domanda il pagamento. Dec. 4 Ottobre 1870 - Linati.

2. Quando non si tratta di un giudizio sul conto, ma bensì di un giudizio speciale ai termini dell'Art. 63 della legge del 22 Aprile 1869 N. 5026, avuto riguardo all'indole speciale del fatto principale che forma il subietto del giudizio medesimo, è opportuno di aspettare la sentenza che verrà pronunziata dal giudice penale, potendo la sentenza stessa fornire criteri più esatti e prove più concrete intorno alla responsabilità personale. Dec. 4 Maggio 1871 - Ferrari (1).

(1) Vedi i N. 5. 6. 10 e 15 di questa voce.

3. Non si può iniziare un giudizio speciale per il debito di un contabile, se fu già presentato alla Corte dei Conti il conto giudiziale da cui il debito stesso risulti provato. Dec. 4 Dicembre 1871 - Oppi. (1).

4. Giusta il manifesto spirito dell'Articolo 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, non si presenta il bisogno di un giudizio singolare, quando il debito riguarda un contabile che cessò dalla gestione, tornando allora più naturale e regolare il provvedimento del giudizio ordinario sul conto e così pure quando il debito è guarentito dalla cauzione prestata dal Contabile stesso; non sussistendo in tal caso il pericolo del danno in vista del quale la Corte dei Conti possa indursi ad usare della facoltà concessale col citato Art. 63. Dec. 8 Agosto 1872 - Arena. (2).

5. Se pel fatto che detto luogo ad una deficienza accertata a carico di un contabile, fu promossa l'azione penale, deve sospendersi, giusta il disposto con l'Articolo 4 del Codice di Procedura Penale, il giudizio singolare, che ai termini dell' Art. 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, fosse stato iniziato avanti la Corte dei Conti per la deficienza stessa, sino a che non siasi pronunziato definitivamente sull'azione penale. Dec. 21 Ottobre 1872 - Patetta. (3).

6. Risultando regolarmente stabilita ed accertata dalla Amministrazione una deficienza di cassa, che costituisce un vero debito del contabile verso le Finanze dello Stato, ed esistendo questo debito indipendentemente da qualsiasi fatto criminoso, lo scopo della azione che venga intentata avanti la Corte dei Conti ai termini dell'Art. 63 della legge del 22 Aprile 1869 N. 5026, è di conseguire il pagamento delle somme di cui si verificò la deficienza, anzichè il risarcimento del danno derivante dal reato mediante il quale la deficienza potè aver luogo: e per ciò non è d'uopo in tal caso sospendere il giudizio speciale come so-

(1) Vedi Decisione 11 Dicembre 1871 - Rubino Cammarata.

(2) Vedi Decisione 2 Giugno 1874 - Malacarne.

(3) Vedi Decisione 31 Ottobre 1872 Conto del Consiglio Principale della 2.ª Divisione del Corpo Reale Equipaggi dal 1863 al 1868.

pra istituito avanti la Corte, finchè siasi pronunziato definitivamente sull' azione penale, essendo inapplicabile al caso in parola il secondo comma dell' Art. 4 del Codice di Procedura Penale. Dec. 27 Marzo 1873 - Antoniello. (1).

7. Il giudizio singolare ai sensi dell' art. 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, costituisce per la Corte dei Conti un procedimento affatto eccezionale, cui non può farsi luogo fuori dei casi tassativamente determinati da quell'articolo, cioè, che si tratti di un regolare e concreto accertamento di deficienza di cassa, o di qualche singolo fatto o determinata omissione, da cui sia derivato un danno all'Erario dello Stato. Dec. 29 Aprile 1873 - Lo Brutto. (2).

8. L' Art. 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 accordando alla Corte dei Conti, nei casi determinati dall'articolo stesso, la facoltà di pronunziare in un giudizio singolare, *anche prima del giudizio sul conto*, allude evidentemente al bisogno in cui può trovarsi l'Amministrazione dello Stato di affrettare il singolare giudizio senza aspettare il giudizio sul conto. E tale bisogno sarebbe in fatti giustificato, se la deficienza di cassa, o il danno arrecato dal Contabile, venisse scoperto durante la gestione di lui o anche subito dopo cessata la gestione stessa. Se però si tratti di gestione già da lungo tempo cessata, ancorchè vi sia il concorso di uno dei casi previsti dal citato articolo 63, pei quali è lecito iniziare un giudizio singolare avanti la Corte dei Conti, si presenta invece ovvio il concetto di rimettere le parti al giudizio sul conto. Dec. 29 Aprile 1873 Lo Brutto. (3)

9. Il giudizio singolare ammesso dall' Art. 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, costituisce una eccezione alla regola, che le partite da ritenersi a carico o discarico di un Contabile dello Stato devono liquidarsi dalla Corte dei Conti con le forme stabilite dalla legge del 14 Agosto 1862, N. 800 e dal R. D. 5 Ottobre stesso anno, N. 884, sulla base del conto presentato dal Contabile, o compilato d'ufficio.

Non si può però far luogo alla detta eccezione, ove non concorrano le condizioni stabilite dal citato articolo, le quali, giusta l' evidente spirito e la lettera dell'articolo stesso, per la regolarità del giudizio singolare riduconsi alle tre seguenti:

a) Che le circostanze della specie, manifestino il bisogno di provocare il giudizio singolare prima del giudizio sul conto.

b) Che si tratti di un credito speciale derivante da una determinata singola causa, cioè o da una deficienza di cassa, o da qualsiasi altro singolo fatto od omissione, in ordine a cui sia possibile di giudicare senza bisogno di estendere l' esame a tutte le partite di carico e di scarico, mentre siffatto esame condurrebbe ad un vero e proprio giudizio di conto, e perciò escluderebbe il concetto del giudizio singolare.

c) Che ove il giudizio venga provocato, per titolo di deficienza di cassa, la deficienza sia veramente accertata. Dec. 27 Novembre 1873 - Naitana..

10. Il procedimento penale pendente contro il contabile, sospende, giusta il disposto con l'Art. 4 del Codice di Procedura Penale, il giudizio di rifacimento di danno intentato avanti la Corte dei Conti. Dec. 8 Giugno 1875 - Dalfior. (1).

11. Coerentemente al disposto con l'Art. 6 del Codice di Procedura Penale, l'azione civile contro un Contabile, non è più esperibile, se il fatto sul quale l'azione stessa si fonda, con sentenza pronunziata dal giudice penale e divenuta irrevocabile, sia stato dichiarato insussistente. Dec. 2 Aprile 1878 - Madonna.

12. Non regge la eccezione di inammissibilità dell'azione promossa con un giudizio speciale avanti la Corte dei Conti dalla Amministrazione contro un Contabile, fondata sul fatto che le Finanze si acquietarono alla sentenza del Tribunale civile senza interporre appello; poichè l'appello è facoltativo e

(1) Vedi Decisione 13 Gennajo 1875 - Falconieri, i N. 3, 5, 10 e 15 di questa voce e Giurisdizione N. 5.

(2) Vedi Decisione 27 Gennajo 1874 - De Palma.

(3) Vedi Decisione 2 Giugno 1874 - Malacarne.

(1) Vedi anche Decisione 1 Luglio 1875 Oggioni.

non obbligatorio, e perchè in ogni modo, la mancanza della appellazione non potrebbe mai rendere inammissibile l'azione stessa, ma tutt'al più creare una eccezione di merito a favore del Contabile convenuto in giudizio. Dec. 12 Novembre 1878 - Cucchiarelli.

13. Trattandosi di danno patito dall'Erario per colpa o negligenza dei Contabili, nel giudizio di responsabilità di cui all'Art. 63 della legge del 22 Aprile 1869 N. 5026, non può la Corte dei Conti usare a favore dei Contabili stessi, della facoltà accordatale dall'ultima parte dell'Art. 61 della citata legge, il quale non è ad essi Contabili applicabile, essendo tenuti a rispondere sempre per la totalità delle deficienze di cassa, giusta l'Art. 58 della stessa legge e l'Art. 215 del relativo regolamento approvato con R. D. del 4 Settembre 1870 N. 5852. Dec. 18 Marzo 1879 - Romagnoli.

14. L'Art. 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 ammette che si facciano giudizi per la responsabilità dipendente da colpa o negligenza dei contabili, anche prima della resa del conto; ond'è che quei giudizi non sono necessariamente connessi al conto e possono essere introdotti anche dopo il resoconto, come è chiaramente stabilito dall'Art. 327 del Codice di Procedura Civile, nella materia di rendimento ordinario di conto. Dec. 5 Maggio 1880 - Marini.

15. La responsabilità amministrativa di un Contabile, è d'indole diversa da quella penale, in cui possa essere incorso pei fatti che causarono la deficienza di cassa e la Corte dei Conti ha ritenuta la propria competenza a pronunziare contro di esso Contabile in un giudizio speciale, anche in pendenza del procedimento penale. Dec. 6 Dicembre 1882 - Paulesu.

GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ (Art. 61 della Legge 22 Ap. 1869 N. 5026).

1. La pendenza del procedimento penale contro un Contabile imputato di furto, non può ritenersi come ragione sufficiente per far dichiarare inammissibile l'azione introdotta avanti la Corte de'Conti, contro funzionari pubblici stipendiati dallo Stato, i quali con il loro irregolare operato, influirono a che il furto stesso potesse verificarsi, nè tampoco può farne sospendere il corso sino al compimento del procedimento suddetto; perchè nella causa promossa avanti la Corte si tratta di sapere se, ed in quale responsabilità, possano essere incorsi i funzionari pubblici per la inosservanza dei doveri proprî del loro ufficio, o che da speciali disposizioni sono loro imposti. Dec. 7 Febbrajo 1870 - Pizzuti.

2. E' opportuno di aspettare l'esito del procedimento penale pendente, se allo stato degli atti del giudizio di responsabilità iniziato contro funzionari pubblici, le risultanze del procedimento penale possano esercitare influenza allo scopo di accertare le circostanze atte a determinare, se e quale responsabitità amministrativa sia ai predetti funzionari imputabile. Dec. 18 Dicembre 1871 - Roccarey. (1).

3. Devesi sospendere ogni pronunzia della Corte sulla responsabilità incorsa da un Ufficiale Pubblico incaricato della verificazione e del controllo di cassa, per la deficienza accertata a carico di un contabile, sino a che compiuti gli atti diretti ad eseguire la decisione di condanna contro quest'ultimo, rimanendo dopo ciò insoddisfatta in tutto o in parte la somma da lui dovuta, venga così ad essere determinato il danno patito dall'Erario per la colpa o negligenza del suddetto ufficiale pubblico. Dec. 5 Aprile 1875 - Squaglia. (2).

4. Il procedimento penale pendente, giusta il disposto con l'articolo 4 del Codice di Procedura Penale, sospende il giudizio di responsabilità avanti la Corte. Dec. 8 Giugno 1875 - Dalfior. (3).

5. Il funzionario pubblico, che, in ragione del proprio ufficio, è tenuto a rispondere delle appropriazioni indebite commesse da altro funzionario da lui dipendente, non può eccepire, che pendendo contro quest' ultimo il procedimento penale, sino all'esaurimento del

(1) Vedi Decisione 31 Ottobre 1872 - Conto del Consiglio Principale della 2. Divisione del Corpo Reale Equipaggi dal 1863 al 1868.

(2) Decisione 24 Marzo 1881 - Commo.

(3) Vedi anche Decisione 1. Luglio 1875 - Oggiani.

procedimento stesso, deve sospendersi il giudizio civile iniziato avanti la Corte de' Conti; imperocchè tanto l' Art. 104 del Codice di Procedura Civile, quanto l'Art. 4 del Codice di Procedura Penale, non possono essere invocati a sostegno della dedotta eccezione.

Non l'Art. 104 sopra citato, perchè non è il caso della stessa causa civile promossa avanti a due autorità giudiziarie ugualmente competenti, e neppure il caso di una controversia civile connessa con altra causa civile, pendente avanti un altro tribunale.

Non l'Art. 4 anzidetto, giacchè la sospensione da questo ordinata, riguarda l' azione civile derivante dal fatto criminoso e non già quell'azione civile, che sussiste da sè, indipendentemente dal giudizio penale. Dec. 17 Aprile 1878 - Avolio.

6. La giurisdizione della Corte dei Conti verso i pubblici ufficiali, non è limitata ai valori di proprietà dello Stato, ma si estende altresì a quei valori dei quali lo Stato deve rispondere verso i terzi, come chiaramente rilevasi dalle combinate disposizioni degli Art. *58, 61 e 63 della* legge 22 Aprile 1869 *N. 5026, e come* suggerisce ogni elementare principio d'interpretazione, essendo evidente, come in ambedue i casi si verifichino le identiche ragioni di quella giurisdizione speciale. Dec. 29 Ottobre 1878 - Carle od altri.

7. Il pubblico uffiziale, non può sottrarsi dalla giurisdizione della Corte dei Conti se abbia cessato per qualsiasi modo dal pubblico impiego od ufficio che esercitava; imperocchè con l'Art. 58 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 sono assoggettati alla giurisdizione della Corte stessa, tutti coloro che anche senza pubblica veste s'ingeriscono nel maneggio del pubblico danaro, o negli incarichi dei pubblici Agenti; in altri termini, è il carattere di pubblico uffiziale, o di gestore anche abusivo, col quale fu commessa la colpa o recato il danno allo Stato, che determina la giurisdizione di essa Corte, non il carattere o la veste dell'incolpato nel giorno in cui venne citato a comparire avanti la Corte medesima. Dec. 29 Ottobre 1878 - Carle ed altri.

8. L'Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 sottopone alla giurisdizione della Corte, non solamente gli ufficiali pubblici ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle Casse e dei Magazzini, ma qualsivoglia pubblico ufficiale, che per negligenze commesse nell'adempimento del proprio ufficio abbia contribuito al fatto ond'ebbe danno lo Stato: e se dalla legge si accenna in special modo agli ispettori, verificatori e simili, è per indicare in essi un grado maggiore di colpa e di responsabilità, e per dare così una norma al giudizio discrezionale della Corte, la quale può riversare a carico degli ufficiali pubblici il danno sofferto dall'erario o nella totalità od in parte. Dec. 6 Dicembre 1882 - Paulesu.

GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE. (Art. 41 della Legge 14 Agosto 1862 N. 800).

1. Non può ammettersi opposizione, contro una decisione pronunziata in contradittorio dell'opponente, perchè se fosse altrimenti, si verrebbe a rinnovare una contestazione già definitivamente decisa. Dec. 8 Luglio 1869 - Maltese. (1).

2. Mancando la prova che la decisione contro la quale venne prodotto ricorso di opposizione, sia stata notificata all' opponente, anteriormente ai trenta giorni che precedettero quello della presentazione del ricorso predetto, non può eccepirsi la decadenza del termine utile a produrlo. Dec. 28 Aprile 1874. Platania.

3. Il termine di giorni trenta stabilito dall'Art. 41 della legge 14 Agosto 1862, N. 800 per opporsi alle decisioni della Corte dei Conti, è un termine perentorio giusta il disposto con l'Art. 8 del R. D. 5 Ottobre 1862, N. 884, essendo ugualmente perentorio il termine per la opposizione e l'appello nei giudizi ordinarî. (Art. 466 Cod. Proc. Civ.) Dec. 30 Novembre 1875 - Ceraldi (2).

4. La mancanza di elezione di domicilio prescritta dall'Art. 19 del R. D. 5 Ottobre 1862, N. 884, non è un difetto essenziale, che renda irricevibile il ri-

(1) Vedi Decisione 25 Luglio 1872 - Pala.
(2) Vedi Decisione 23 Gennaio 1877 Longo Decisione 21 Dicembre 1880 - Gubitosi.

corso di opposizione, e nel caso in cui sia stata eseguita la notificazione al domicilio reale dell'opponente tanto delle conclusioni del Pubblico Ministero, quanto del Decreto Presidenziale per la fissazione di udienza, deve quel difetto ritenersi sanato. Dec. 11 Aprile 1876 - Giraldi della Rovere (1).

5. L'Art. 41 della legge 14 Agosto 1862, N. 800 dando all' agente della Amministrazione, la facoltà di opporsi alle Decisioni della Corte de' Conti, « per mezzo della Amministrazione medesima da cui dipende, » non esclude certamente altra forma, e quella in specie prescritta dall'Art. 478 del Codice di Procedura Civile mercè l'atto di citazione. Dec. 16 Maggio 1876 - Fleischer.

6. Non può trovare ostacolo veruno il ricorso di opposizione fatto dal Contabile erede del suo cauzionante, se la decisione non venne ad esso cauzionante notificata. Dec. 6 Gingno 1876 - De Lieto (2).

7. Il cauzionante che non intervenne nel giudizio di condanna contro il contabile, nè ebbe notificata la relativa decisione pronunziata dalla Corte dei Conti, ha il diritto di fare opposizione alla decisione stessa. Dec. 6 Giugno 1876 - De Lieto.

8. Contro le decisioni pronunziate dalla Corte dei Conti in un giudizio di rivocaziene non è, per espressa disposizione dell'Art. 53 del R. D. 5 Ottobre 1863 N. 884, ammessa ulteriore istanza o provvedimento salvo il ricorso di annullamento per eccesso di potere. Dec. 23 Gennajo 1877 - Longo (3).

9. Allorchè la Corte dei Conti delibera in Camera di Consiglio sulla domanda di sospensione degli atti esecutivi fatta dall'opponente, non può esaminare il merito dei motivi della opposizione. Decreto in Camera di Consiglio 20 Febbrajo 1877 - Orsini.

10. L'atto di opposizione prodotto in carta libera non è per la legge sul bollo ammissibile, ed è del pari inammissibile se, rinnovato in carta da bollo con la stessa data del precedente, venga presentato alla Segreteria della Sezione III della Corte dei Conti fuori del termine stabilito dall'Art. 41 della legge 14 Agosto 1862, N. 800. Dec. 8 Maggio 1877 - Diana.

11. L'oppozione del terzo, uno dei rimedî straordinari concesso dall'Art. 465 del Codice di Procedura Civile, non è ammesso dalla procedura speciale della Corte de' Conti, che ha competenza e norme sue proprie ed indeclinabili, le quali è lecito integrare, non però alterare con disposizioni tratte dal Codice di Procedura Ordinaria Civile; e niuna alterazione più grande potrebbe immaginarsi di quella che costituerebbe nella opposizione del terzo, un rimedio straordinario, aggiunto ai due soli della rivocazione e dell'annullamento ammessi dall'Art. 42 della legge del 14 Agosto 1862 N. 809. Dec. 14 Giugno 1877 - Vischi.

12. Il ricorso di opposizione avanti la Corte de' Conti può prodursi soltanto contro le decisioni pronunziate dalla Corte stessa in contumacia, e non già contro gli atti coattivi della Amministrazione. Dec. 9 Ottobre 1877 - Miraglia.

13. Il termine di giorni trenta fissato dall'Art. 41 della legge del 14 Agosto 1862, N. 800 per promuovere il giudizio di opposizione contro le decisioni della Corte, non può secondo la legge decorrere se non dalla notificaziodella decisione, fatta in persona o al domicilio del Contabile in essa decisione contemplato, e la notificazione, per essere efficace deve esser fatta nella forma prescritta dalle leggi di procedura civile, come rilevasi dall'Art. 37 della suddetta legge del 14 Agosto 1862 e per analogia dell'Art. 35 del R. D. 5 Ottobre 1862 N. 884. Dec. 11 Dicembre 1877 - Battaglia.

14. E' ricevibile l'atto di opposizione entro il termine di giorni trenta dalla notificazione della decisione impugnata, tuttochè l'atto stesso sia stato scritto non dal Contabile, ma dal di lui commesso gerente, il quale firmò anche il conto cui si riferisce la decisione con-

(1) Vedi Decisione 6 Giugno 1876 - Marolda.

(2) Sentenza della Corte di Apello di Perugia del 20 Aprile 1871 in causa Almagiò e Mazzi. Annali di Giurisprudenza Anno 1871 Parte II. Pag. 180.

(3) Vedi Decisione 15 Giugno 1880 Maggiore - Decreto in Camera di Consiglio 28 Dicembre 1882 - Caligaris.

tro la quale venne fatta opposizione, e rappresenta con regolare procura nel relativo giudizio uno degli eredi del Contabile. Dec. 8 Gennajo 1878 - De Franchis.

15. E' priva di fondamento la eccezione di inammissibilità del ricorso di opposizione prodotto avverso una decisione pronunziata dalla Gran Corte de' Conti di Palermo, desunta dal fatto, che le leggi del già Regno delle due Sicilie, non ammettevano il rimedio della opposizione, imperocchè osta a tale eccezione il principio che le nuove leggi di procedura, si applicano pur anche all'esercizio di diritti anteriori in quanto non colpiscano la sostanza del diritto, e perciò se la legge del 14 Agosto 1862, N. 800 accorda la opposizione contro le decisioni della Corte de' Conti del Regno d'Italia, tale rimedio non può esser negato nei limiti e nei termini da essa legge stabiliti, anche contro le decisioni delle Corti dei Conti preesistenti, sebbene le leggi del tempo non consentissero questo rimedio. Dec. 16 Maggio 1878 - Parlavecchio.

16. Il ricorso prodotto dopo scaduto il termine stabilito dall'Art. 41 della legge del 14 Agosto 1862 N. 800 non può valere come opposizione, ma nulla impedisce che esso valga pel rimedio straordinario della rivocazione, di cui all'Art. 44 della citata legge. Dec. in Camera di Consiglio 15 Ottobre 1378 - Gigliotti.

17. A chi eccepisce nel giudizio di opposizione, la tardiva presentazione del ricorso, incombe l'onere di darne la prova con la produzione dell'atto di notificazione della decisione impugnata. Dec. 16 Gennajo 1879 - Balsamo.

18. L'opposizione regolarmente fatta da uno, fra più opponenti, può ai termini dell'Art. 471 del Codice di Procedura Civile giovare agli altri che hanno un interesse, dipendente essenzialmente da quello della persona che ha domandato la riforma o l'annullamento della sentenza, quand'anche non siano stati condannati in solido. Dec. 16 Gennajo 1879 - Balsamo.

19. Il diritto di opposizione accordato dalla legge del 14 Agosto 1862, N. 800 e dal relativo regolamento del 5 Ottobre stesso anno N. 884 contro le sentenze pronunziate dalla Corte de' Conti, senza la presenza di essi Contabili nel giudizio sui conti, è cosa di natura ben diversa dalla opposizione che il Codice di Procedura Civile dà al convenuto non citato in persona propria; quello è dato come ordinario rimedio ad ogni Contabile, sebbene con la presentazione del conto si ritenga legalmente costituito in giudizio, e non possa per ciò dirsi contumace; questa invece ha per base la vera materiale contumacia per la quale il nuovo Codice di Procedura ha voluto ristringere la opposizione al solo caso di citazione seguita in persona altrui. Ond'è che non può esservi illazione tra l'uno e l'altro rimedio nè a quello potrebbe applicarsi la disposizione dell'art. 474 del Codice di Procedura Civile. Dec. 22 Marzo 1879 - Marini (1).

20. Dal non avere la opposizione data ai Contabili per base una vera contumacia, non può dedursi che se essi Contabili, dopo presentato il conto, si fossero anche presentati all' udienza della Corte a discuterne i risultamenti, avrebbero sempre il rimedio della opposizione; imperocchè a dedurre simile conseguenza si oppone il noto principio di diritto non *bis in idem*, giusta il quale non si può ritornare sul giudicato pronunziato con tutte le forme, e con la presenza effettiva di tutte le parti interessate, e solo si può, per eccezione introdotta dalla legge speciale della Corte dei Conti, quando la discussione del conto è seguita senza la presenza di chi l'ha reso ed è rimasto per tal modo incompleto. Dec. 22 Marzo 1879 - Marini.

21. Il Contabile non comparso, benchè con regolare citazione a lui personalmente intimata sia stato chiamato ad assistere alla discussione del conto da lui reso, nella quale occasione doveva pure contemporaneamente discutersi della responsabilità di altri funzionari, non perde il diritto alla opposizione. Dec. 22 Marzo 1879 - Marini.

22. L'opposizione non costituisce un

---

(1) Vedi decisione 30 Aprile 1874 - Stendardo ed altri. Decisione 29 Marzo 1879 - Calegaris.

doppio esame. perchè è fondata sulla presunzione, che per l'assenza della parte, la prima discussione abbia potuto essere imperfetta, e che l'ammettere successive difese, possa indurre la Corte a seguire criteri ed apprezzamenti difformi da quelli precedentemente accolti, e ciò in omaggio alla verità ed alla giustizia. Tale presunzione è però esclusa allorquando la parte fu presente in giudizio e spiegò ogni suo mezzo di difesa, perchè se in questo stato di cose si ammettesse ancora la opposizione, non vi sarebbe ragione, secondo le generali espressioni dell'Art. 41 della legge del 14 Agosto 1862 N. 800, per escludere dopo la seconda sentenza, una seconda opposizione ed una terza, talchè i giudizi non avrebbero più termine. Dec. 29 Marzo 1879 - Calegaris.

23. Non può il Contabile, giusta il disposto con gli Art. 37 e 41 della legge 14 Agosto 1862, N. 800, interporre ricorso di opposizione su partite in merito alle quali la Corte de' Conti pronunziò una Decisione interlocutoria, che ad esso Contabile venne regolarmente notificata. Dec. 10 Giugno 1880 - Crivelli. (1).

24. Il termine per opporsi, stabilito dall'Art. 41 della legge 14 Agosto 1862 N. 800, siccome diretto ad impugnare una sentenza, è perentorio, e la decadenza ha luogo di diritto e deve pronunziarsi anche d'ufficio, giusta la generale prescrizione dell'Art. 466 del Codice di Procedura Civile. Dec. 21 Dicembre 1880 - Gubitosi. (2).

25. Non può sanarsi la tardiva produzione del ricorso di opposizione avverso una decisione, per la circostanza di avere il contabile in tempo utile presentato il ricorso di opposizione contro altra decisione risguardante la stessa gestione, perchè se per una unica gestione deve il contabile stesso rendere due separati conti che si riferiscono a due distinti rami di servizio, le relative decisioni esistono di per sè, ed avendo piena efficacia sulla materia giudicata l'una indipendentemente dall'altra, non possono per ciò perdere tale efficacia se non in quanto siano state ognuna nella sua individualità e nella propria sfera di efficacia, giuridicamente impugnate entro i termini e coi mezzi all'uopo determinati dalla legge. Dec. 11 Gennajo 1881 - Vetere.

26. Nel giudizio di opposizione non possono farsi valere dal contabile diritti ad aggi od a rimborsi di ricchezza mobile trattenutagli, ove non sia provato che tanto gli uni, quanto l'altra, formavano parte del conto sul quale fu resa la impugnata decisione. Dec. 25 Gennajo 1881 - Corbellini.

27. Nel giudizio di opposizione non può provvedersi al chiesto svincolo della cauzione. Dec. 25 Gennajo 1881 - Corbellini.

28. La mancata produzione dei ruoli d'imposta nel giudizio di opposizione promosso dal Contabile, onde giustificare partite sulle quali cade la contestazione, non può ad esso Contabile essere imputata, nè quindi rivolgersi in di lui danno, ove egli risulti scevro da qualsiasi colpa relativamente alla dispersione di quei ruoli. Dec. 15 Febbrajo 1881 - Tupputi.

29. Per l'Art. 41 della legge 14 Agosto 1862, N. 800 non possono ammettersi opposizioni contro condanne che risguardino partite del conto cui si riferiscono osservazioni della Corte, già precedentemente notificate al Contabile, e tale disposizione a maggior ragione deve applicarsi quando le osservazioni notificate prendano la forma di una decisione interlocutoria o preparatoria. Dec. 31 Maggio 1881 - Prestanzio.

30. L'intervento in causa del cauzionante, come di ogni altro cointeressato. non può spostare, mutare od estendere i termini del giudizio, così come furono col ricorso di opposizione proposti. Oggetto del giudizio il debito liquidato con l'impugnata decisione, non può in sede di opposizione sollevarsi disputa, se in pendenza della opposizione stessa, fosse o non l'Amministrazione autorizzata a vendere la cauzione, e se questa vendita sia stata fatta legalmente e con le forme prescritte.

Se il Contabile fosse assolto da ogni debito, o questo venisse ridotto a somma minore all'importo della cauzione, allora, per connessione d'oggetto, si po-

(1) Vedi Decis. 8 Marzo 1881 - Pintaura.

(2) Vedi Decisione 11 gennajo 1881 - Vetere.

trebbe dalla Corte pronunziare sulla reintegrazione totale o parziale della cauzione in tal caso venduta per un debito insussistente.

Se però si tien ferma la condanna del Contabile per un importo maggiore della cauzione, l'avvenuta vendita di questa, non può nel giudizio di opposizione essere impugnata, tanto più trattandosi di un fatto posteriore alla decisione opposta. Dec. 21 Giugno 1881 - Ghirlanda.

31. Può dal Contabile farsi opposizione non solo ad una decisione di condanna, ma ancora ad una di discarico ed anche di accertamento di una somma minore di quella da esso Contabile pretesa. Dec. 26 Luglio 1881 - Albini.

32. Se il conto compilato d' ufficio venne notificato, oltrechè alla erede del Contabile, anche al di lei marito, deve pure ad ambedue essere notificata la decisione di condanna pronunziata giusta le risultanze del conto stesso; ond'è che se la detta erede, cui solamente fu notificata la decisione, produsse ricorso di opposiziono trascorsi i trenta giorni di cui nell'Art. 41 della legge 14 *Agosto* 1862 *N.* 800; non può sostenersi la *inammissibilità* del detto ricorso, perchè *venne* omessa la notificazione della *decisione* stessa anche al marito della ricorrente. Dec. 20 Ottobre 1881 - Paglia.

33. La istanza per ottenere una dilazione al pagamento di somme portate da una decisione di condanna, non priva il Contabile di giovarsi del ricorso di opposizione precedentemente prodotto avverso la decisione stessa, molto più se quella istanza fu presentata sotto la pressione e minaccia di atti esecutivi, contro i quali il Contabile, giusta il disposto con l'Art. 41 della legge 14 Agosto 1862, N. 800, non avrebbe potuto eccepire la pendenza del ricorso di opposizione. Dec. 27 Ottobre 1881 - Palma.

34. Nella istanza per dilazione a pagamento, di cui nel precedente numero, non possono ravvisarsi i caratteri di una confessione stragiudiziale, una volta che con essa il Contabile non rinunzia al ricorso di opposizione precedentemente prodotto, e l'Amministrazione in base alla sentenza di condanna impugnata, ha sempre il diritto di procedere ad atti esecutivi per conseguire il pagamento quantunque contestato. Dec. 27 Ottobre 1881 - Palma.

35. Giusta il disposto con l'Art. 474 del codice di procedura civile, il benefizio della opposizione non è avanti la Corte de' Conti concesso ai Contabili citati in persona propria. Dec. 22 Novembre 1881 - Paglia ed altri. (1).

36. Le norme stabilite per la opposizione avanti la Corte de' Conti, sono più restrittive di quelle del diritto comune, giacchè basta che il Contabile abbia avuto notizia certa di osservazioni fatte dalla Corte stessa su partite del conto, perchè gli sia interdetta la opposizione, quautunque non sia stato citato. Dec. 22 Novembre 1881 - Paglia ed altri.

37. La costituzione di procuratore avanti la Corte de' Conti non è necessaria, potendo le parti innanzi la Corte stessa addurre le proprie ragioni personalmente o per iscritto; ond' è che l'atto di comparsa che sia stato prodotto dal convenuto, esclude il concetto della contumacia in relazione agli Art. 380 e 474 del Codice di Procedura Civile ed il conseguente diritto di fare opposizione. Dec. 27 Dicembre 1881 - Altini.

38. La Corte de' Conti non hà nella sua procedura istituto proprio di contumacia, ma dagli Art. 37 e 41 della legge di sua istituzione, si possono desumere in proposito norme anche più rigorose di quelle del diritto comune. Dec. 27 Dicembre 1881 - Altini.

39. La eccezione dedotta nel giudizio di opposizione da uno dei coeredi del Contabile, contro i quali venne pronunziata decisione di condanna senza indicazione dei rispettivi nomi, ond'essere posto fuori di causa per non avere egli la qualità ereditaria, non può essere presa in esame dalla Corte de'Conti, perchè il riconoscimento di tale qualità, se può valere in sede di esecuzione, sfugge però alla competenza della Corte stessa, che è magistrato speciale pei conti, e per le materie ad essi attinenti Dec. 3 Gennajo 1882 - Tirone eredi.

40. Giusta il disposto con l'Art. 471

(1) Decisione 27 Dicembre 1881 - Altini.

del Codice di Procedura Civile, l'opposizione di alcuni fra più cointeressati, giova anche agli eredi degli altri, che non intervennero nel relativo giudizio. Dec. 28 Marzo 1882 - Canetti ed altri.

41 Al contabile citato in persona propria ad intervenire all'udienza in cui si discute il conto da lui reso, non compete, se non comparso, l'opposizione di cui all'Art. 41 della legge 14 Agosto 1862 N. 800. Dec. 31 Marzo 1882 - Ditta Trezza.

42. E' ammissibile la opposizione avanti la Corte de'Conti, quand'anche il Contabile siasi fatto attore contro la Pubblica Amministrazione, sempreché le domande da esso Contabile proposte avanti la Corte stessa, che potevano fornir materia ad un giudizio speciale, siano invece state trattate con la procedura ordinaria sul conto. Decis. 31 Marzo 1882 - Ditta Trezza.

43. La produzione di osservazioni scritte fatta dal Contabile in unione al conto della sua gestione, onde giustificarsi del debito risultante dal conto stesso, non gli toglie il diritto di opporsi alla decisione con la quale, tenuto conto delle osservazioni predette, fu egli condannato al pagamento del debito, perchè l'Art. 41 della legge 14 Agosto 1862 N. 800 priva il Contabile del diritto di opporsi solo per quelle partite del conto sulle quali gli furono notificate le osservazioni della Corte. Dec. 18 Aprile 1882 - Vicini.

44. Le generiche dichiarazioni contenute in un certificato rilasciato dalla Intendenza di Finanza, che cioè esaminati gli atti e le scritture di ufficio, risulta avere il Contabile saldate le sue contabilità, non possono prevalere, senza specifica dimostrazione, in contrario ai risultamenti constatati con decisione della Corte de'Conti in base al conto ed ai documenti annessi. Decreto in Camera di Consiglio 30 Maggio 1882 - Provenzale.

45. I pagamenti fatti in conto di debiti che risultano dalle decisioni di condanna, non sono un motivo per modificare o ridurre le decisioni e le condanne stesse, rappresentando anzi quei pagamenti il soddisfacimento del debito per le quantità dovute da tenerne conto in sede di esecuzione. Dec. 13 Giugno 1882 - Zambrotti.

46. Se la rinunzia fatta dal Contabile al ricorso di opposizione, nell'atto stesso che a tale ricorso ne sostituisce altro per rivocazione, non è accettata dal Procuratore Generale presso la Corte de'Conti, deve ritenersi sempre pendente il ricorso per opposizione. Decreto in Camera di Consiglio 4 Luglio 1882 - Parisi.

47. Nel caso di opposizione per parte del Contabile e di rivocazione per parte del Procuratore Generale, la Corte ha ritenuto essere necessaria la riunione dei due relativi giudizi, onde vengano risoluti con una sola sentenza. Dec. 14 Novembre 1882 - Cavicchini.

GIUDIZIO DI RIVOCAZIONE. (Art. 42 44 e seguenti della Legge 14 Agosto 1862 N. 800).

1. Quando trattasi di un ricorso per rivocazione fondato sopra falsità di documenti stata riconosciuta o dichiarata dai tribunali ordinari (1) dopo la decisione dei conti cui quei documenti si riferiscono, il termine utile per la produzione del detto ricorso, decorre dal giorno in cui tale falsità fu riconosciuta e dichiarata, e ciò in conformità di quanto è disposto con l'Art. 497 del Codice di Procedura Civile. Dec. 8 Aprile 1872 - Furrer e Ditta Florio.

2. Per le leggi e per la giurisprudenza del cessato Regno delle Due Sicilie, la rivocazione non costituiva un mezzo ordinario d'impugnare le decisioni, il qual mezzo non distinguevasi dalla opposizione e dalla revisione. Deliberazione in Camera di Consiglio 16 Dicembre 1873 - Gentile. (1).

3. Quando da nuovi documenti prodotti a sostegno di un ricorso di rivocazione avverso una decisione della Corte dei Conti, risultino pienamente giustificate le somme portate dalla decisione stessa, sicchè la condanna pronunziata non abbia più ragione di essere, può la Corte medesima, con una sola decisione,

(1) Desisione 26 Giugno 1866 Bisanti e Comune di Presicce - Giudizî di Appello.

(2) Vedi Deliberazione in Camera di Consiglio 12 Settembre 1874 - Lombardi Caruso.

ammettere il ricorso ed in pari tempo pronunziare il discarico, in analogia a quanto è disposto con l' Art. 508 del Codice di Procedura Civile. Dec. 22 Giugno 1875 - Le Piane.

4. Se il debito di un contabile fu accertato posteriormente alla liquidazione giudiziale dei conti della sua gestione, benchè il debito stesso si riferisca a varî esercizî, pur tuttavia in ragione del riporto che deve farsi da conto a conto di ogni rimanenza sia di esazione, sia di cassa, può chiedersi la rivocazione della sola decisione pronunziata dalla Corte dei Conti sul conto risguardante l'ultimo anno della gestione avuta da esso Contabile. Dec. 16 Novembre 1875 Pais.

5. Quando una decisione della Corte dei Conti consta di più capi, giusta il disposto con l' Art. 496 del Codice di Procedura Civile, non si ammette la rivocazione che per quei soli capi pei quali, a tenore dell'Art. 44 della legge 14 Agosto 1862 N. 800: sussistono i motivi della rivocazione. Dec. 12 Dicembre 1876- Manganaro.

6. La iscrizione nei Campioni Demaniali di un articolo a carico di un Contabile, e la liquidazione amministrativa del debito di esso Contabile costituiscono il riconoscimento del debito stesso per parte della Amministrazione; ond'è che dalla data della predetta iscrizione, od almeno dalla data della liduidazione, decorre il termine di giorni trenta, di cui all' Art. 44 della legge 14 Agosto 1862 N. 800, per utilmente interporre il ricorso di rivocazione. Deliberazione in Camera di Consiglio 19 Dicembre 1876 - Colonna.

7, L'annullamento di un articolo inscritto nel Campione Demaniale, il quale annullamento, fu fatto posteriormente alle Decisioni pronunziate dalla Corte dei Conti sui conti resi dal contabile a cui carico viene ascritta la responsabilità del detto articolo, non costituisce un elemento su cui possa fondarsi un ricorso per rivocazione delle decisioni predette, le quali quando anche irretrattabili, non frappongono ostacolo, a che si promuova in proposito un giudizio speciale di responsabilità contro i Contabili. Decreto in Camera di Consiglio 4 Ottobre 1877 - Girgenti ed altri. (1)

8. La rivocazione è un rimedio straordinario, cui non devesi ricorrere ogni qualvolta sia aperto alle parti interessate l' adito a nuove domande coi mezzi della procedura ordinaria. Decreto in Camera di Consiglio 23 Ottobre 1877 - De Boffe e Parisi.

9. Per stabilire se il ricorso di rivocazione venne prodotto entro il termine di tre anni prefisso dalla legge 14 Agosto 1862 N. 800 (Art. 44) deve aversi considerazione al giorno in cui il detto ricorso fu presentato alla Segreteria della Corte, e non al giorno in cui ebbe luogo la notificazione del ricorso stesso. Dec. 19 Marzo 1878 - Salis.

10. Il ricorso prodotto dopo scaduto il termine stabilito dall'Art. 41 della legge del 14 Agosto 1862 N. 800, non può valere come opposizione, ma nulla impedisce che esso valga pel rimedio straordinario della rivocazione di cui all'Art. 44 della citata legge. Decreto in Camera di Consiglio 15 Ottobre 1878 - Gigliotti. (2).

11. Il rimedio straordinario della rivocazione, non può precedere, nè essere sperimentato insieme a quello ordinario della opposizione, la quale sebbene apparisca tardivamente prodotta, non può giuridicamente dirsi tale, finchè la Corte non abbia dichiarato l' irrecevibilità per questo motivo. Dec. 29 Ottobre 1878 - Peyron Doron.

12. Il termine di giorni trenta, di cui all'Art. 44 della legge 14 Agosto 1862 N. 800 per produrre il ricorso di rivocazione, decorre dal giorno in cui la Procura Generale della Corte dei Conti,

(1) Vedi Decreto in Camera di Consiglio 23 Dicembre 1879 - Degli Uberti. Decreti in Camera di Consiglio 29 Aprile 1880 - Pastorale e Muojo; 7 Luglio 1880 - Battaglia; 13 Luglio 1880 - Rebecchi; 26 Agosto 1880 - Viglione: 7 Dicembre 1880 - Riccardi: Decisioni 5 Maggio 1880 - Marini; 24 Giugno 1880 Lardena; 6 Luglio 1880 - Salis; 6 Luglio 1880 - Mariotti; 6 detto Biondi; 9 Dicembre 1880 - Principato; 15 Giugno 1880 - Sole; 22 Giugno 1880 - Marolda. Decreti in Camera di Consiglio 3 Febbrajo 1881 - Regoli; 5 Aprile 1881 - Consigli; Decisioni 8 Marzo 1881- Vulpio; 13 Dicembre 1881 - Favia; 4 Aprile 1882 Cherubini.

(2) Vedi Decreto in Camera di Consiglio 15 Dicembre 1881 - Salvatori.

ebbe notizia del nuovo debito scoperto a carico del Contabile. Dec. 19 Novembre 1878 - Montagna. (1).

13. L'eseguito pagamento delle somme cui fu il contabile condannato con Decisione della Corte dei Conti, non costituisce un motivo di rivocazione della Decisione stessa, poichè tale pagamento non ne rappresenta che la esecuzione. Decreto in Camera di Consiglio 5 Dicembre 1878 - Passalacpua.

14. Trattandosi di correggere un materiale errore di fatto in una Decisione, al quale oggetto fu bensì interpellato il Contabile, ai termini dell' Art. 473 del Codice di Procedura Civile onde avere il consenso di esso Contabile per correggere sommariamente l' errore stesso, qualora il Contabile non dia risposta in proposito, è d'uopo ricorrere al rimedio straordinario della rivocazione di cui all'Art. 44 della legge 14 Agosto 1862 N. 800. Decreto in Camera di Consiglio 12 Dicembre 1878 - Cardillo.

15. La legge ha attribuito alla Corte dei Conti, nel caso che dopo aver pronunziato una sua Decisione venga a conoscere che una partita in essa ammessa non lo doveva essere per fatti e circostanze allora sconosciute, di revocare quella Decisione nell'interesse tanto del Contabile, quanto della Amministrazione costatando l'intervenuto errore di fatto o di calcolo, l'omissione o il doppio impiego, o tenendo conto dei nuovi documenti rinvenuti dopo la Decisione, o della falsità di quei documenti sui quali fu pronunziata la decisione stessa. Dec. 14 Gennajo 1879 - Piazza Mauro.

16. L' apprezzamento ed il criterio mercè il quale venne risoluta una controversia, costituendo il bene ed il mal giudicato, non possono dar luogo alla rivocazione della Decisione pronunziata dalla Corte dei Conti. Decreto in Camera di Consiglio 21 Gennajo 1879 - Papalardo. (2).

17. La Corte dei Conti non può emettere le sue pronunzie sul conto suppletivo, che non risguardando un ramo speciale di contabilità a parte, ovvero omesso nei conti già giudicati, abbia per iscopo di accertare un debito e di far pronunziare una condanna del Contabile, per la stessa contabilità già approvata col discarico; perchè questo scopo non può ottenersi se non col rimedio straordinario della rivocazione. Dec. 6 Febbrajo 1879 - Giamboni.

18. L' errore nella liquidazione degli aggi e la omissione di partite riscosse, costituiscono indubitatamente una di quelle condizioni essenziali di fatto per le quali la legge del 14 Agosto 1862 N. 800 con l' art. 44 apre l' adito alla rivocazione di una Decisione della Corte dei Conti. Dec. 8 Marzo 1879 - Padula.

19. L' interesse diretto od indiretto che una persona abbia rispetto ad una Decisione la quale fu pronunziata in contradittorio di altre persone, non può legittimare la istanza di rivocazione di quella persona, essendo essa stata estranea al giudizio. Decreto in Camera di Consiglio 24 Aprile 1879 - Amato Pellegrino.

20. La insufficienza ed anche la mancanza di documenti giustificativi di una spesa già ammessa in un conto approvato dalla Corte dei Conti, non è titolo legittimo di rivocazione. E' giudizio di merito l'ammissione di partite di spesa a discarico nel conto, e può aver luogo la rivocazione della relativa decisione, se il giudizio si fondò sopra documenti falsi od erronei, non già quando il giudice attribuì valore di piena prova a documenti anche difettosi od insufficienti, od anche se il giudice stesso, non richiese giustificazione alcuna, fidandosi del Contabile e della Amministrazione che gli trasmise il conto. La stabilità dei giudizî può essere scossa soltanto nei casi eccezionali quando si verifichino cioè i fatti pei quali la legge concede il rimedio straordinario della rivocazione. Dec. 30 Ottobre 1879 - Soria.

(1) Vedi Decisione 30 Decembre 1879 - Toni; Decreti in Camera di Consiglio 27 Marzo 1877 - Viglione; 22 Novembre 1877 - Di Fazio; 6 Marzo 1879 - Degl Uberti; 27 Marzo 1879 - Amato; 19 Aprile 1879 - Toni; 24 Aprile 1879 - Albizzi; 1 Maggio 1879 - Collenza; 8 Luglio 1879 - Antonucci; 15 Luglio 1880 - Simeoni; Vedi N. 6 della presente voce. Decreti in Camera di Consiglio; 16 Maggio 1882 - Borghese; 13 Giugno 1882 - Boscero; 5 Ottobre 1882 - Ordazzo.

(2) Decreto in Camera di Consiglio 1 Maggio 1879 - Calvi.

Vedi Decisione 7 Luglio 1881 - Delli Paoli e Comune di Maddaloni (Appelli)

21. La Corte dei Conti nel rivocare una decisione pronunziata sul conto, che non fu reso direttamente dal Contabile, a carico del quale furono dopo la decisione stessa accertati nuovi debiti di gestione, ha, giusto il disposto con l'Art. 35 della legge 14 Agosto 1862 N. 800, assegnato ad esso Contabile un termine per presentare egli stesso il conto della sua gestione. Dec. 11 Novembre 1879 - Borgna. (1).

22. Non può la Corte prendere nessun provvedimento se il ricorso per rivocazione scritto in un solo foglio di carta da bollo, è diretto contro diverse Decisioni che riguardino conti e condanne differenti; perchè il ricorso stesso contenendo atti distinti, non possono essi atti, giusta il disposposto col R. D. del 14 Luglio 1866 concernente la tassa di bollo, scriversi sopra un unico foglio. Decreto in Camera di Consiglio 15 Novembre 1879 - Galeani.

23. Le Decisioni della Corte dei Conti di cui sono forniti i Contabili, non possono essere infirmate dalle risultanze di posteriori atti meramente amministrativi. Dec. 23 Dicembre 1879 - Salussolia.

24. La dichiarazione di ammissibilità del ricorso per rivocazione, ai termini ed agli effetti del secondo capoverso dell'Art. 44 della legge 14 Agosto 1862 N. 800 e dell'Art. 49 del R. D. 5 Ottobre stesso anno N. 884, non implica per nulla l'aver riconosciuto como erroneo il primo giudizio, e non pregiudica nè impegna il nuovo da pronunziarsi nel merito; non essendo quella dichiarazione che una formalità preliminare indispensabile, perchè quel nuovo giudizio nel merito possa aver corso. Dec. 10 Gennejo 1880 - Medica. (2).

25. Ove si tratti di molte decisioni, verificandosi però la continuità di gestione nello stesso ramo, può ammettersi un unico provvedimento di rivocazione, il quale torna anche opportuno alla economia dei giudizî. Dec. 10 Gennajo 1880 - Squaglia.

26. Nessuna disposizione di legge dichiara la nullità della notificazione del ricorso di rivocazione eseguita ad istanza della Amministrazione Pubblica, invece che ad istanza del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti; che anzi, se nel procedere a tale notificazione, risulti dalla relazione dell' usciere che la intimazione ebbe luogo mediante consegna al convenuto di una copia del ricorso, nel quale era chiaramento espresso che l' azione veniva promossa dal Procuratore Generale nell' interesse della Amministrazione suddetta, ed erano inoltre categoricamente e dettagliatamente formulate le di lui domande contro il Contabile, od i suoi eredi; anche ai termini dell'Art. 145 del Codice di Procedura Civile, non si può parlare di nullità, perchè non è certamente il caso di *incertezza assoluta sulle persone.* Dec. 29 Gennajo 29 Gennajo 1880 - Fornaciari.

27. Nel giudizio per rivocazione promosso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ed in quello di opposizione iniziato dal Contabile per una medesima Decisione che giudicò i conti risguardanti la gestione di esso Contabile, è da ravvisarsi la connessità prevista dall'Art. 98 del Codice di Procedura Civile, essendo in ambedue quei giudizi identico il soggetto del contendere fra le parti, ossai il fatto da cui dipendono le rispettive azioni, fatto consistente nella gestione del Contabile. Dec. 23 Marzo 1880 - Castiglione Morelli. (1).

28. Nella sede di ammissione del ricorso per rivocazione, non si può tener conto della difesa di merito, salvo poi ad averne ragione nel succesivo giudizio. Decreto in Camera di Consiglio 29 Aprile 1880 -. Forina.

29. L'art. 44 della legge 14 Agosto 1862 N. 800 enumerando i motivi che possono dar luogo alla rivocazione di una Decisione della Corte dei Conti, usò maggiore larghezza di quello che abbia fatto l'Art. 494 del Codice di Procedura Civile. Si avverta però che quest'ultimo,

---

(1) Vedi Decisioni 15 Novembre 1879 - Cominico; 18 Novembre stesso anno Lini; 23 Dicembre 1879 - Rascaglia; 10 Gennajo 1880 - Alb'zzi; 29 Gennajo 1880 - Patti; 24 Gennajo 1880 - Nuccorini; 18 Gennajo 1881 - Alfano; 15 Febbrajo 1881-Giusino; 20 Dicembre 1881-Cao Pinna; 11 luglio 1882 - Lieto.

(2) Decisione 9 Novembre 1880-Principato.

(1) Vedi Decisione 9 Novembre 1880 - Marini.

la concede pel dolo di una delle parti, che abbia avuto effetto nella sentenza, mentre di questo motivo non si fa cenno nella citata legge. Della maggior larghezza in relazione agli errori di fatto ed ai documenti che furono fondamento della Decisione di essa Corte, è palese la ragione, ove si pensi alla differenza fra l'indole ordinaria di un giudizio civile e di un giudizio contabile. Dec. 5 Maggio 1880 - Marini.

30. I conti amministrativi così pel loro rendimento, come pel giudizio e per la procedura, hanno particolari norme, le quali sono scritte nella legge istitutiva della Corte dei Conti e nel Regolamento fatto per l'esercizio delle attribuzioni contenziose di esssa Corte. Per questa legge gli errori di fatto e di calcolo, le omissioni e le duplicazioni, i nuovi documenti e la falsità di quelli, che furono fondamento al giudizio, danno sempre luogo alla rivocazione della Decisione, onde non è applicabile il disposto con l'Art. 327 del Codice di Procedura Civile, come avverrebbe nel silenzio della legge speciale: per ciò è necessario esaminare la natura del conto per determinare, quando possa e debba essere esercitata l'azione di revocazione, oppure altra azione. Dec. 5 Maggio 1880 - Marini.

31. La somma dovuta da un Ricevitore del Registro in rimborso di spese sostenute dalla Amministrazione per la compilazione di ufficio di alcuni stati di mutazioni di proprietà, non può dare motivo a rivocazione della decisione già pronunziata sui di lui conti giudiziali. Decreto in Camera di Consiglio 1 Giugno 1880 - Marchisio.

32. L'errore di diritto non può mai esser causa o motivo di rivocazione, nè pel Codice di Procedura Civile, nè per la legge organica della Corte dei Conti del 14 Agosto 1862 N. 800 nè pel relativo regolamento approvato con R. D. del 5 Ottobre stesso anno N, 884. Decreto in Camera di Consiglio 1 Luglio 1880 - Salvati.

33. Gli atti di citazione intimati alla parte contraria, i quali includono il proposito di far rivocare una Decisione della Corte dei Conti, non possono supplire alla mancata produzione del relativo ricorso alla Segreteria della Corte stessa; con la quale produzione, giusta il disposto con l'Art. 49 del R. D. 5 Ottobre 1862 N. 884, si può soltanto introdurre il giudizio di rivocazione. Decreto in Camera di Consiglio 22 Settembre 1880 - Martucci.

34. Contro le decisioni pronunziate in un giudizio di rivocazione non è più proponibile altra istanza, giusta l' Art. 509 del Codice di Procedura Civile e l'Art. 59 del R. D. 5 Ottobre 1862 N. 884. Decreto in Camera di Consiglio 11 Gennajo 1881 - Morabito. (1)

35. Non può accogliersi l'istanza diretta ad ottenere che il ricorso di opposizione prodotto fuori termine, sia ammesso d'ufficio come ricorso in rivocazione, perchè diversa essendo l' indole dei due giudizi, ognuno con forme sue proprie, il giudizio introdotto in side di opposizione deve in tale sede avere il suo esaurimento, salvo all'istante di sperimentare in altra sede i mezzi giuridici per ottenere si e come di diritto, la rivocazione della decisione contro di lui pronunziata. Dec. 8 Marzo 1881 - Pintaura. (2)

36. Gli affitti non riscossi non costituiscono motivo di rivocazione, perchè non rappresentano una omissione nel conto giudicato dalla Corte, ond'è che deve farsi luogo ad un giudizio di responsabilità, al quale non è d' ostacolo la decisione già pronunziata dalla Corte stessa sul conto. Decreto in Camera di Consiglio 21 Aprile 1881 - Spuria.

37. Gli aggi portati tanto nell'attivo, quanto nel passivo del conto sul quale la Corte de' Conti pronunziò la sua decisione, formano parte integrante del conto stesso e delle materie da essa Corte decise, ond'è che l'errore in cui s'incorse nello stabilire la cifra di tali aggi, costituisce, ai termini dell' Art. 44 della legge 14 Agosto 1862 N. 800, motivo di rivocazione. Decreto in Camera di Consiglio 21 Maggio 1881 - Bartolozzi.

38. I documenti contabili prodotti a corredo del ricorso di rivocazione, coi quali si vuol giustificare una spesa, non possono cambiare la valutazione dei ge-

(1) Vedi Decreti in Camera di Consiglio 13 Gennajo 1881 - Medica. — 7 Giugno 1881 - Di Lorenzo Danieli.

(2) Vedi il N. 10 di questa voce.

neri, ad esso Contabile affidati e per ciò dare motivo alla rivocazione. Decreto in Camera di Consiglio 7 Giugno 1881. - De Nicolo.

39. Sussistendo il credito di un Contabile per una spesa regolarmente fatta, non è conforme alla legge di contabilità dello Stato la compensazione di tale credito con un debito, dovendo e l'uno, e l'altro separatamente seguire il proprio processo di estinzione. Senonchè ragione e giustizia portano che cessi nei suoi effetti la condanna agli interessi del debito, quando allo stesso momento e per lo stesso conto, il Contabile si trovi creditore di una somma uguale o maggiore.

La relativa eccezione può essere dedotta in sede di esecuzione, nè sulla eccezione stessa può fondarsi un motivo di rivocazione della decisione pronunziata dalla Corte. Decreto in Camera di Consiglio 7 Giugno 1881 - De Nicolo.

40. La Corte de' Conti per la produzione di nuovi documenti i quali provino la insussistenza di una condanna da lei pronunziata a carico di un Contabile, con un unico provvedimento, mentre ammette *in rito* il ricorso per rivocazione, può *d'ufficio* rivocare quella condanna. De . 9 Giugno 1881 - Magliani.

41. Il fideiussore ed il cauzionante del Contabile possono valersi del rimedio straordinario della rivocazione, per impugnare la decisione con la quale il Contabile stesso venne condannato al pagamento del debito risultante dalla sua gestione. Decreto in Camera di Consiglio 21 Luglio 1881 - Volponi.

42. Il ricorso col quale il contabile chiede, che rivocata la decisione di condanna a di lui carico, venga imputato il debito alla gestione di altro contabile, dev'essere a quest'ultimo notificato, non potendo la Corte, in difetto di tale notificazione, d liberare sull'ammissione in rito del prodotto ricorso. Decreto in Camera di Consiglio 8 Gennajo 1882 - Boscarino.

43. Nel giudizio di rivocazione instituito dal Contabile contro una decisione pronunziata sopra un esercizio, non possono farsi valere ragioni di credito che darebbero motivo di rivocare la decisione pronunziata su altro esercizio per la quale non venne prodotto il relativo ricorso. Dec. 21 Febbrajo 1882 - Colonna.

44. Dato che nel ricorso per rivocazione il Procuratore Generale non abbia chiesto la introduzione nel conto giudicato, di partite omesse, nè la rettifficazione di determinate partite che siansi riconosciute erronee, ma bensì una generica revisione del conto, non è applicabile in tal caso la stretta regola dell'Art. 46 della legge 14 Agosto 1862 ed al convenuto compete il diritto di fare eccezioni e domande riconvenzionali in confronto a quelle promosse contro di lui, che investano tutto il conto sul quale fu pronunziata l'impugnata decisione. Dec. 28 Febbrajo 1782 - Rossi.

45. La questione di responsabilità del Contabile in ordine a determinate somme, già risoluta e decisa dalla Corte, non può essere risollevata nel giudizio di rivocazione, perchè tale quistione, vertendo sopra interpretazione ed applicazione di legge e di regolamenti, è per ciò quistione di diritto, che non può mai costituire motivo di rivocazione. Dec. 28 Febbrajo 1882 - Mareri.

46. Pel fatto provato che i resti vennero ripresi da conto in conto, se abbia la Corte di Conti ritenuto che il successore assunse i resti stessi, costituisce ciò un apprezzamento di diritto, che non può formare oggetto di rivocazione. Decreto in Camera di Consiglio 2 Maggio 1882 - Di Lorenzo.

47. Dato che il Contabile, dopo pronunziata la decisione venga a conoscere, posteriormente al cessare dalla gestione, che gli sono dovuti dei rimborsi, non può per questo chiedere la rivocazione della decisione stessa, perchè quei rimborsi e gli altri, che fossero in seguito accertati, possono farsi valere in sede di esecuzione. Decreto in Camera di Consiglio 2 Maggio 1882 - La Cava.

48. Dato che per colpa o negligenza del Contabile, non siasi provveduto all'affitto di fondi demaniali, questo fatto non costituisce motivo di rivocazione, e può formare oggetto di uno speciale giudizio di responsabilità, cui non è d'ostacolo la decisione già pronunziata dalla Corte sul conto giudiziale. Dec. 27 Giugno 1882 - Spuria.

49. Sull'allegata inosservanza del disposto con la legge 14 Agosto 1862 N. 800 per la compilazione d'ufficio del conto, non può fondarsi il motivo di rivo-

cazione di una decisione pronunziata dalla Corte sul conto in diverso modo redatto, giacchè ove tale inosservanza pur sussistesse, costituirebbe una irregolarità di prcedimento e quindi difetto di diritto, da poter dare luogo ad altri rimedi giuridici da sperimentarsi in sede competente, ma non un errore di fatto od altro dei difetti contemplati dall'Art. 44 della citata legge, da aprire la via ad un giudizio di rivocazione. Decreto in Camera di Consiglio 27 Giugno 1882 - Cesaretti.

50. Nella ordinanza emanata nel giudizio penale con la quale viene accertata un credito a favore del Contabile non può ravvisarsi un motivo di rivocazione, perchè tale ordinanza non fa stato nel giudizio sul conto, nel quale fu pronunziata decisione che accertò dei resti ad esigere. Decreto in Camera di Consiglio 27 Giugno 1882 - Cesaretti.

51. Se nel ricorso di opposizione prodotto fuori termine, viene subordinatamente chiesto che il ricorso stesso valga come rivocazione, la Corte de' Conti ne ha ritenuta l'ammissibilità in rito. Decreto in Camera di Consiglio 4 Luglio 1882 - Staurini.

52. Le quitanze non discaricate nel conto giudiziale, asserite esistenti e non prodotte a corredo del ricorso per rivocazione, possono dal Contabile essere opposte a sconto del debito accertato con Decisione della Corte, in sede di esecuzione sì e come di ragione, senza uopo di ricorrere a straordinari rimedi. Decreto in Camera di Consiglio 13 Luglio 1882 - Mazzolla.

53. Il certificato rilasciato dal Ricevitore del Registro, comprevante che non rimangono inappurati articoli di credito per diritti patrimoniali, non è sufficiente documento sul quale possa fondarsi il ricorso per rivocazione, occorrendo la produzione di atti che giustifichino le disposizioni, per le quali i resti cui fu condannato il contabile, vennero depennati dalle scritture dell'ufficio. Decreto in Camera di Consiglio 20 Luglio 1882 - Giacco-Nicastri.

54. Per l'indole speciale dei giudizî sui conti dei pubblici contabili e del relativo procedimento, il Procuratore Generale presso la Corte de' Conti ha una personalità giuridica sua propria affatto indipendente dalla Amministrazione, e l'Art. 45 della legge 14 Agosto 1862 N. 800 non alla Amministrazione, ma ad esso Procuratore Generale attribuisce la facoltà di presentare il ricorso per rivocazione, negli stessi casi e termini stabiliti pei Contabili. Decreto in Camera di Consiglio 5 Ottobre 1882 - Ordazzo.

55. Rivocata che sia una decisione sopra un conto, questo torna innanzi la Corte de' Conti che ex integro ne giudica sovranamente ai termini dell'Art. 10 della legge di sua istituzione, senza che trovi limiti nell' atto col quale fu chiesta la rivocazione, ed è per questo che l'Art. 52 del Regolamento 5 Ottobre 1862 sulla giurisdizione e sul procedimento contenzioso, vuole che la Corte stessa rettifichi in generale la partita o le partite del conto riconosciute o dichiarate erronee. Dec. 24 Ottobre 1882 - Macagno.

56. La omissione nel conto giudiziale di somme riscosse dal Commesso di un Contabile, costituisce un motivo di rivocazione, nè possono in proposito applicarsi i principi già ritenuti dalla Corte con varie sue decisioni, che la responsabilità degli agenti per colpa o negligenza nell'adempimento delle loro funzioni, costituisce materia di giudizi ed azioni speciali, e non di giudizio per rivocazione, perchè nelle mani dello stesso agente devesi considerare passata ogni somma, che il Commesso, lo scrivano o chiunque investito della sua personale fiducia, abbia riscosso dai contribuenti, e perchè il debito pecuniario di un agente verso lo Stato per le somme riscosse è assoluto. Dec. 24 Ottobre 1882 - Macagno.

GIUDIZIO DI ESPROPRIAZIONE. (Cauzione del Contabile).

1. E' infondata la domanda fatta dal Ricevitore Circondariale (Provincie Meridionali) per la sospensione del giudizio di espropriazione della rendita per cauzione, sino a tanto che il Ricevitore Generale non abbia rilasciate ad esso Ricevitore Circondariale le quietanze in base alle quali possa egli presentare un conto di ripresa, per giustificare i suoi crediti; imperocchè si tratterebbe sempre di crediti incerti ed illiquidi dei

quali non può proporsi la compensazione col debito risultante da un giudizio definitivo, nè dar luogo a sospendere la esecuzione del relativo giudicato. Dec. 23 Gennajo 1877 - Rosso.

2. Per introdurre la domanda di espropriazione, non occorre che i giudicati contro il debitore siano stati notificati anche ai cauzionanti, non essendo questi intervenuti nel giudizio di condanna del debitore, perchè i giudicati stessi non formano che un documento di quella domanda. Dec. 3 Aprile 1877 - De Lieto.

3. Il potere di limitare la esecuzione sulla rendita gravata da vincolo d'ipoteca, al solo sequestro delle rate semestrali della rendita stessa, che si trovino insoddisfatte, fu dall'Art. 146 del Regolamento approvato con R. D. 8 Ottobre 1870 N. 5942, attribuito al giudice durante il giudizio di espropriazione, in virtù della ipoteca stessa. Dec. 3 Aprile 1877 - De Lieto.

4. La Corte de' Conti a' termini dell'Art. 152 del Regolamento pel Debito Pubblico, approvato con R. D. 8 Ottobre 1870 N. 5942 invece di ordinare la espropriazione della rendita vincolata per cauzione del Contabile, può limitarsi ad ordinare l'aggiudicazione di una rata semestrale, fino al montare del debito. Dec. 30 Ottobre 1877 - Pantusa.

5. Non può accogliersi la domanda diretta a conseguire l'autorizzazione per procedere alla alienazione della rendita gravata da vincolo d'ipoteca per la cauzione di un Contabile, per un determinato ufficio, quando nella sola iscrizione del gran libro e non anche sul relativo certificato, fu fatta l'annotazione addizionale, così concepita, *estendibile a qualunque altro ufficio contabile dipendente dalla amministrazione*, ed il debito pel quale chiedesi la detta autorizzazione, siasi verificato in ufficio diverso da quello, pel quale era stata prestata la cauzione; perchè sono improduttive di effetto le annotazioni di vincolo o d'ipoteca non riportate tanto nella iscrizione della rendita, quanto nel relativo certificato. (Art. 26 della legge 10 Luglio 1860 ed Art. 41 del R. D. stesso mese ed anno). Dec. 6 Novembre 1877 - Crisci.

6. La vendita e l'incameramento della rendita vincolata per cauzione dei Contabili, non deve arrecar danno ad altre Amministrazioni, nè menomarne i diritti. Dec. 22 Ottobre 1878 - Santoro Cesareo.

7. La Corte de'Conti, secondo che si desume anche dal disposto dagli Art. 223 e 649 del Regolamento per la Contabilità Generale, in esecuzione della legge 22 Aprile 1869 N. 5026: non ha giurisdizione per conoscere e statuire sulle istanze per alienazione ed incameramento delle cauzioni dei Contabili dello Stato, se non quando si tratti di provvedere al pagamento di debiti a cui essi Contabili possono essere condannati, o di esecuzione di condanne già dalla Corte stessa pronunziate: ond'è che essa Corte non può ordinare l'alienazione suddetta pel soddisfacimento di debiti, al cui pagamento sia stato il Contabile condannato con sentenza dei Tribunali Ordinari. Dec. 27 Gennajo 1880 - Trinchieri.

8. Nei rapporti fra lo Stato e la Società Anonima della Regia Cointeressata dei tabacchi, tanto il ricavato dalla vendita della cauzione di un contabile, quanto i relativi frutti sequestrati, debbonsi dividere in proporzione dei crediti dei due enti interessati. Decis. 24 Marzo 1881 - Commo.

GIUDIZIO SPECIALE AD ISTANZA DEL CONTABILE.

1. La Corte de' Conti è competente a giudicare sulla controversia sollevata da un Contabile il quale avendo in via amministrativa pagato una somma, domanda poscia che in via giudiziaria sia deciso se egli è o no, debitore della somma stessa. Dec. 15 Novembre 1869 - Malchiodi.

2. Se l'Art. 63 della legge dei 22 Aprile 1869 N. 5026, accorda alla Amministrazione nei casi di deficienza accertata a danno dell'Erario, di chiamare in giudizio speciale i contabili avanti la Corte de' Conti, anche prima del giudizio sul conto, non si può per principio di giuridica reciprocità, negare allo stesso Contabile uguale azione verso lo Stato, quando quest'ultimo invece d'iniziare un giudizio speciale ha creduto

di esigere in via amministrativa, il pagamento di una somma da esso Contabile. Dec. 4 Ottobre 1870 - Linati.

3. Il giudizio singolare ammesso in via di eccezione dell'Art. 63 della legge del 22 Aprile 1869, N. 5026, non può iniziarsi fuori dei casi tassativamente stabiliti dall'articolo stesso e quindi non si può mai provocare dal Contabile. Dec. 17 Giugno 1873 - Tuzi (1).

4. Fuori del giudizio sul conto non potrebbe ammettersi una domanda isolata del Contabile contro la Amministrazione, perchè non è dato alla Corte de' Conti di pronunziare altrimenti che sui conti. Che se eccezionalmente fu con l'art. 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 attribuito alla Corte stessa il potere di pronunziare anche prima del giudizio sul conto, ciò lo fu dato nei soli casi di deficienza accertata dalla Amministrazione a carico dei Contabili, o di danno arrecato all' Erario, per fatto o negligenza dei Contabili stessi. Dec. 2 Marzo 1875 - Cafiero (2).

5. Il giudizio speciale in nessuna ipotesi può ammettersi dietro iniziativa del Contabile, giacchè allo stato attuale della legislazione, la facoltà di promuovere uno speciale giudizio in materia di conti, è concessa dall'Art. 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 alla sola Amministrazione dello Stato. Dec. 28 Dicembre 1875 - Caligaris (3).

6. Se venne dalla Amministrazione accertato un debito a carico di un Contabile, non è in via di opposizione isolata, che il Contabile stesso per ricorrere alla Corte de' Conti, potrà bensì far valere le sue ragioni o nel giudizio sul conto della sua gestione o nel giudizio speciale, che a' termini dell'Art. 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, venisse pel debito stesso contro di lui iniziato. Dec. 17 Aprile 1877 - Regoli.

7. I Percettori delle Provincie Meridionali non possono promuovere uno speciale giudizio avanti la Corte de' Conti, per ottenere che siano giudicate in sede separata, le loro contabilità indipendentemente da quelle dei Ricevitori Generali e Circondariali, nelle quali sono compenetrate le contabilità di essi Precettori, e tanto meno possono promuovere con tale giudizio, un azione di credito che essi vantino contro i Ricevitori predetti, non potendosi in proposito invocare la legge 22 Marzo 1877 N. 3756, se non si tratti, prescindendo da qualunque altra considerazione, di questioni nascenti da atti amministrativi contro i Percettori stessi eseguiti, del che soltanto si occupa la citata legge. Dec. 26 Marzo 1878 - Bordonaro.

8. Ogni controversia tra il Contabile e la Amministrazione, di regola non può essere dal Contabile stesso presentata avanti la Corte de' Conti con un giudizio speciale, ma semprechè si tratti di un Contabile obbligato a rendere il conto deve esser proposta in occasione del giudizio su di esso conto; imperocchè al giudizio speciale separato non può farsi luogo di regola che sopra domande del Procuratore Generale, pel chiaro e tassativo disposto dell'Art: 35 della legge 14 Agosto 1862 N. 800, nei casi contemplati dall'Art: suddetto; nonchè dall'Art: 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026: e la legge 22 Marzo 1877 N. 3756 accordando in via di eccezione agli antichi agenti della riscossione delle imposte dirette, di promuovere istanze avanti la Corte, avverso gli atti amministrativi contro di loro diretti, anche prima della presentazione del conto giudiziale, conferma con la eccezione la regola sopra indicata. Dec. 5 Aprile 1879 - Barisonzo.

9. Per le leggi 14 Agosto 1862 N. 800 e 22 Aprile 1869 N. 5026, nonchè per la pratica giurisprudenza, non solo della Corte dei Conti, ma altresì delle Sezioni della Corte di Cassazione in Roma, essa Corte de' Conti ha competenza oltrechè nei giudizi sui conti resi nell'interesse Erariale dai Contabili, anche nei giudizi speciali che contro questi o da questi in date circostanze vengano promossi, sempre però nel presupposto, che tali giudizi speciali si colleghino alla gestione dei pubblici contabili e siano connessi o dipendenti dal giudizio sulle loro contabilità; nel presupposto cioè, che vi sia implicito l'interesse del Regio

(1) Vedi Decisione 18 Novembre 1873 - Pellegrini.
(2) Vedi Decisione 13 Febbraio 1877 - Scajola. Decisione 27 Marzo 1877 - Boj.
(3) Vedi Decisione 23 Marzo 1876 - Medaglia.

Erario sia per un debito del Contabile, sia per un credito che da questo si vanti. Dec. 8 Novembre 1879 - Galizia.

10. La liquidazione di rimborsi per quote non riscosse, e di aggi, essendo un fatto d'indole amministrativa non può il Contabile iniziare in proposito uno speciale giudizio avanti la Corte de' Conti, se non nel caso di ripulsa per parte della Amministrazione. Dec. 17 Giugno 1880 - Tosti.

11. I Ricevitori Generali e Circondariali delle provincie meridionali, non possono fuori della sede del giudizio sul conto promuovere dirette domande pel conseguimento del premio sulle polizze e fedi di credito, di cui all'Art. 11 del R. D. 11 Ottobre 1817 e se il conto è già giudicato, devono valersi del rimedio della revisione di cui nella legge 29 Maggio 1817: analogo a quello della rivocazione stabilito dalla legge 14 Agosto 1862 N. 800. Dec. 31 Marzo 1881 - Di Mayo ed altri. (1).

12. Azione diretta ed indipendente dal conto, per aggi od altro titolo, tranne per rimborsi di quote inesigibili, è data agli Esattori delle Imposte Dirette, perchè essi Esattori non sono obbligati dalla legge del 20 Aprile 1871 a rendere il conto. Dec. 31 Marzo 1881 - De Mayo ed altri.

13. Soppresse per la pubblicazione della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. le Ricevitorie Generali e Circondariali nelle provincie meridionali, i Percettori, dopo tale soppressione, furono per ciò in diretto rapporto con lo Stato e tenuti a rendere il conto della loro gestione alla Corte de' Conti. In tale stato di cose non possono questi Percettori con speciali domande risguardanti pretesi diritti derivanti dalla loro gestione, chiamare in giudizio la Pubblica Amministrazione, ma devono presentare il conto della gestione stessa, ed in quella occasione far valere i loro diritti. Dec. 14 Giugno 1881 - Bonanno.

14. Il funzionario pubblico non può intentare uno speciale giudizio avanti la Corte de' Conti, onde venga dichiarata la di lui irresponsabilità in ordine ad un debito in forza del quale fu sottoposta a ritenuta la pensione o lo stipendio da lui goduto, perchè pel disposto con la legge 14 Agosto 1862 N. 800, cui non venne derogato con la legge 22 Aprile 1869 N. 5026, il giudizio avanti la Corte stessa, non può aprirsi che sul conto o con istanza del Procuratore Generale, e perchè nella specie si tratterebbe di annullare un atto puramente amministrativo. Dec. 13 Dicembre 1881 - Ruggiero.

15. Il Contabile che ha l'obbligo di rendere il conto della sua gestione, non può di regola far valere le sue pretese ragioni di credito verso la Amministrazione, se non nel giudizio sul detto conto. Dec. 19 Gennajo 1882 - Valenti.

16. Di regola (1) il Contabile non può presentarsi avanti la Corte de' Conti, promuovendo un giudizio speciale contro l'Amministrazione, perchè essa Corte, per la legge di sua istituzione, è giudice dei conti dei contabili pubblici, ed è solo nel giudizio dei conti stessi che giudica tutte le questioni che alle gestioni di quei contabili si connettono o che da quelle dipendono, in quanto siano di sua giurisdizione; per cui all'infuori del conto, per la legge suddetta, non possono presso la Corte promuoversi dal Contabile speciali giudizî. Dec. 28 Novembre 1882 - Bruna.

17. La giurisprudenza della Corte de' Conti è costante nel negare al Contabile di iniziare speciali giudizi contro l' Amministrazione, rimettendolo sempre a far valere le sue ragioni nel giudizio necessario dei conti, e se talvolta declina dal rigore di tal principio, ciò avviene soltanto quando trattasi di un Contabile non obbligato alla resa del conto giudiziale, e di pretese dal conto affatto indipendenti. Dec. 28 Novembre 1882 - Bruna.

GIUDIZIO DI REVISIONE.

1. L'apprezzamento di nuove giustificazioni, in quanto valgono a tener luogo di documenti che non si possono esibire, rientra nei termini e nello spirito del giudizio di revisione e di rivocazione proclamati dal Regolamento del 2 Feb-

(1) Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 11 Luglio 1878 causa Varola.

(1) Eccezione per la legge 22 Marzo 1877 N. 3756 - Decisione 26 Dicembre 1883 - Perris.

brajo 1818 (*Ex regno di Napoli*) e della legge del 14 Agosto 1862. N. 800. Dec. 11 Novembre 1873 - Cassola.

2. Non osta alla ammissione del ricorso per la revisione delle sentenze pronunziate dalle Commissioni Temporanee prodotto avanti la Corte dei Conti, la decorrenza del termine stabilito per la rivocazione, dalla legge del 14 Agosto 1862. N. 800, perchè per la presentazione del ricorso di revisione è applicabile il termine di anni 30 stabilito dalle leggi anteriori. Deliberazione in Camera di Consiglio 8 Giugno 1875 - Lunetta.

3. La giurisprudenza della Corte dei Conti ha costantemente ritenuto, che alla revisione delle decisioni ammessa senza limite o prefinizione di termine dalle leggi dei cessati governi, non sono applicabili i termini per la rivocazione posteriormente stabiliti dall'Art. 44 della legge 14 Agosto 1862 N 800. Decreto in Camera di Consiglio 19 Settembre 1878 - Giuffrida.

4. La revisione delle Decisioni ammessa dalle leggi del cessato Regno delle Due Sicilie, benchè chiesta dai Contabili per gestioni anteriori al 1862, non può aver luogo che con le norme stabilite dalla legge 14 Agosto 1862 N. 800 e dal relativo Regolamento 5 Ottobre stesso anno N. 884. Dec. 15 Giugno 1880 - Sole. (1).

5. La questione sull' obbligo del Ricevitore Generale che succede, di assumere il carico di obbliganze del suo predecessore, sebbene sia questione sostenibile di fronte alle leggi dell'ex Regno di Napoli, non è quistione di fatto, ma di diritto; e per ciò, discussa o non nella decisione pronunziata dalla Corte dei Conti, non può formare oggetto di un ricorso di revisione. Decreto in Camera di Consiglio 2 Maggio 1882 - Di Lorenzo.

GIURISDIZIONE.

1 In materia di conti la giurisdizione della Corte non è ristretta a pronunziare sulle contestazioni che possono insorgere fra l' Amministrazione e i Contabili, ma si estende a riconoscere anche all'infuori di qualsiasi eccezione della Amministrazione, ed in via quasi di tutela dell'Erario Pubblico, se i conti furono saldati e si bilancino in favore dei Contabili, ovvero presentino un debito, onde pronunziare nel primo caso il discarico e nel secondo la condanna dei Contabili stessi. Dec. 29 Aprile 1865 - Cascissa ved. Becchi.

2. La speciale giurisdizione della Corte dei Conti, giusta il disposto con gli Articoli 58 e 61 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026. non si limita ai soli agenti della amministrazione, i quali hanno la qualità di contabili e che sono per ciò tenuti per regola a dare il conto, ma si estende anche a tutti gli Ufficiali Pubblici stipendiati dallo Stato; e gli uni e gli altri devono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato. Dec. 29 Aprile 1873 - Bani ed altri.

3. La giurisdizione della Corte, come giudice speciale in materia di conti, non può provocarsi ed esercitarsi con forme diverse da quelle, che la legge ha positivamente determinate. Dec. 17 Giugno 1873 - Tuzi.

4. La legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 Aprile 1869 N. 5026, esplicitamente con l'Art. 58 pose sotto la giurisdizione della Corte dei Conti, qualunque Agente della Amministrazione incaricato delle riscossioni e dei pagamenti o di ricevere somme dovute all'Erario o avente maneggio qualsiasi di pubblico danaro o debito di materia; come pure coloro che s'ingeriscono senza legale autorizzazione, negl incarichi attribuiti ai detti Agenti. Donde sorge, che per l'esercizio di tale giurisdizione non è necessario, nè che l'Agente sia un vero e proprio pubblico ufficiale stipendiato dallo Stato, nè che si tratti dell'esame e discussione d'un conto giudiziale, essendo la Corte stessa competente a giudicare di qualunque domanda relativa alla gestione che sia stata promossa contro codesti agenti, anche all'infuori di un giudizio di conto. Dec. 21 Aprile 1874 - Mereghi.

5. Se il fatto causale del danno costituisca materia di processo penale, la giurisdizione della Corte dei Conti pel giudizio civile, rimane solamento sospesa sino a che il giudizio penale non sia

(1) Decisione 23 Marzo 1882 - Famiani.

stato esaurito. Dec. 13 Gennajo 1875 - Falconieri.

6. Spettando alla Corte dei Conti l'esclusiva giurisdizione sui conti dei Contabili, tale di lei giurisdizione rimarrebbe nella sua applicazione paralizzata, ove la Corte stessa non potesse nel giudizio dei conti discutere sugli obblighi dell'Esattore derivanti dalla legge, o dal contratto di appalto, nè potesse decidere se egli sia rimasto liberato da questi obblighi. Dec. 2 Marzo 1875 - Cafiero.

7. Giusta il disposto con gli Art. 35 della legge 14 Agosto 1862 N. 800 e 9 del R. Decreto 5 Ottobre 1862 N. 884, la Corte dei Conti esercita di regola la sua giurisdizione contenziosa sui pubblici Contabili, dietro la produzione dei conti da essi dovuti, giudicando in occasione di questi conti, tutte le questioni che per avventura si presentano in riguardo alle varie partite di carico e scarico comprese nei conti stessi. Dec. 30 Marzo 1876 - Grillo.

8. Il pagamento di somme poste a carico del Contabile, da lui effettuato per ordine della superiore autorità amministrativa e per disposizioni disciplinari, *non pregiudica* la giurisdizione della *Corte dei Conti* tanto contro il Contabile medesimo, quanto contro i funzionari pubblici, per colpa o negligenza dei quali si potè verificare la perdita di quelle somme. Dec. 1 Febbrajo 1877 - Caccialupi.

9. È principio universalmente accolto dalla giurisprudenza, che le leggi giurisdizionali e di competenza investono anche gli atti e fatti anteriori alla attuazione di esse leggi, nè altrimenti potrebbe essere; inquantochè quelle leggi, oltre ad essere di ordine pubblico, si riferiscono all' *ordinatorium litis*, cui debbono applicarsi le leggi esistenti al tempo in cui la lite viene introdotta, nè pregiudicano per nulla nel merito i diritti già dalle parti acquisiti in forza delle leggi anteriori. Dec. 6 Giugno 1876 - Degli Uberti. (1).

10. L' Esattore Comunale, quale gestore dei danari dello Stato, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, la quale si estende a tutto ciò che ha attinenza alla contabilità ed alla responsabilità della sua gestione esattoriale, giusta la legge del 14 Agosto 1862. N. 800 e l'Art. 58 della legge del 22 Aprile 1869 N. 5026. Dec. 27 Maggio 1878 - Caligaris.

11. La giurisdizione speciale della Corte dei Conti non può estendersi alle questioni di diritto civile che insorgono tra il Governo ed il Comune da una parte, ed i privati ed altre Pubbliche Amministrazioni dall'altra, benchè in qualche modo tali questioni possano dipendere dall'esame e giudizio sui conti. Dec. 10 Dicembre 1878 - Comune di S. Damiano - Marca.

12. La giurisdizione della Corte dei Conti per quanto concerne la gestione degli Esattori Comunali nell' interesse dei rispettivi Comuni e le questioni da quella gestione dipendenti o ad essa connesse, per l' Art. 34 della legge 14 Agosto 1862 N. 800: e per l'Art. 125, della legge Comunale e Provinciale 20 Marzo 1865: N. 2248: Alleg. A, è una giurisdizione di secondo grado in via di appello o di ricorso dai Decreti dei Consigli di Prefettura, emessi sui conti consuntivi Comunali. Dec. 13 Aprile 1880 - De Angelis.

13. Nessun provvedimento può esser preso dalla Corte sopra l' istanza presentata da una delle parti in via amministrativa senza la notificazione all'altra parte, quando pure si tratti di materia sottoposta alla giurisdizione contenziosa della Corte stessa. Decreto in Camera di Consiglio 19 Aprile 1881 - Calderone.

14. Non può ammettersi la domanda tendente ad ottenere che gli atti di un giudizio vengano trasmessi in altra città, diversa da quella ove ha sede la Corte dei Conti. Dec. 27 Dicembre 1881 - Famoli.

15. La Corte dei Conti ha pronunziato decisione di condanna contro l'impiegato straordinario il quale approfittandosi di questa sua posizione, commise una frode in danno dell'Erario su buoni relativi a mandati a disposizione. Dec. 19 Gennajo 1882 - Del Torchio, Ghislanzoni ed altri.

---

(1) Vedi Decisione 5 Luglio 1876 - Marchisone.

GUARDIA NAZIONALE MOBILE.

1. Il pagamento delle guardie nazionali mobilizzate in via d' urgenza per servizio di sicurezza pubblica nelle Provincie Meridionali, venne regolato dalla Circolare della Direzione Generale del Tesoro del 24 Settembre 1862 N. 71. Dec. 6 Giugno 1878 - Pellegrini.

I

IMPOSTE DIRETTE.

1. In mancanza dei ruoli d' imposta si possono sempre determinare per mezzo degli estratti dei ruoli stessi, quali siano le partite non riscosse dagli Esattori. Dec. 7 Gennajo 1379 - Tupputi.

2. La legge sulle imposte dirette del 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. non contempla il caso, se l' Esattore debba esperire nuovi atti di coazione in base a posteriori notizie fornitegli dalla Amministrazione, in ordine al domicilio ed allo stato di fortuna del contribuente, il quale pei precedenti atti di esecuzione risultò irreperibile e nulla tenente, giusta regolari ed attendibili certificati d'irreperibilità e verbali di nulla tenenza; però non può revocarsi in dubbio che l' Esattore debba procedere a nuovi atti, perchè essendo egli tenuto ad esaurire la esecuzione su tutti i beni del debitore, non può rifiutarvisi, dopo le concrete indicazioni a lui date dalla Amministrazione stessa circa il domicilio ed i beni del contribuente. Dec. 25 Febbrajo 1869 - Calegaris. (1).

3. Le indicazioni fornite all' Esattore dalla Amministrazione intorno al domicilio ed allo stato di fortuna del contribuente, onde esso Esattore proceda a nuovi atti di coazione, debbono essere concrete, poichè se la Amministrazione medesima esigesse che l'Esattore procedesse a nuovi atti, solo perchè negasse di prestar fede ai certificati ed ai verbali mercè i quali venne constatata la irreperibilità e la nulla tenenza del contribuente, senza impugnarli di falso, in tal caso potrebbe l'Esattore a buon diritto rifiutarsi alla nuova esecuzione. Dec, 25 Febbrajo 1879 - Calegaris.

4. Nelle provincie di Modena e altre di Reggio nella Emilia, le quali provincie al principio del secolo presente fecero parte della Repubblica Italiana e poi del Regno Italico, fu mantenuta dal Governo Ducale, restauratosi dopo gli avvenimenti politici e militari del 1814 e del 1815, la legge sulla riscossione delle imposte dirette promulgata dal Governo della Repubblica Italiana il 22 Marzo 1804, la quale legge vi rimase in vigore sino alla recente legge unificatrice del 20 Aprile 1871. N. 192 Serie 2. Dec. 11 Marzo 1879 - Manzotti. (1).

5. La multa o caposoldo di cui nella legge sulla riscossione delle imposte dirette, promulgata dal Governo della Repubblica Italiana nel 22 Marzo 1804, era una sanzione dell'obbligo di versare che aveva l'Esattore, indipendentemente dalla riscossione che egli avesse o no fatta dai contribuenti. Dec. 11 Marzo 1879 - Manzotti.

6. Il Consiglio di Stato con i suoi pareri del 5 Giugno 1863 e dell'11 Agosto 1865, dichiarò non competere di diritto, in base alla legge sulle Imposte Dirette promulgata dal Governo della Repubblica Italiana del 22 Marzo 1804, agli Esattori morosi nel versamento delle rate d'imposta, alcuno sgravio o condono dei caposoldi. Dec. 11 Marzo 1879 - Manzotti.

7. L'obbligo del nuovo esercente non si estende all'imposte dovute dal precedente, oltre l'anno in corso e l' anteriore ai sensi dell'Art. 5 della legge 14 giugno 1874 N. 1940 Serie 2. Dec. 18 Marzo 1879 - Pareto.

8. Dall'essere i contabili delle imposte tenuti a rispondere del carico derivante dai ruoli, non può dedursi che le maggiori riscossioni le quali figurino nei giornali, debbano ritenersi o inscritte erroneamente. ovvero andare a profitto dei contabili stessi, perchè in ogni

---

(1) Vedi Decisione 16 Dicembre 1879 - Trezza.

(1) Decisione 21 Agosto 1879 - Nasi.

caso l'errore deve essere dimostrato, ed i maggiori introiti che risultassero fatti indebitamente non possono bonificarsi ai Contabili suddetti, essendo lo Stato sempre tenuto a fare la restituzione delle somme indebitamente riscosse ai contribuenti che ne fanno domanda. Dec. 20 Marzo 1879 - Macario.

9. L'errore nelle inscrizioni dei ruoli non si presume, deve essere dimostrato. Dec. 20 Marzo 1879 - Macario.

10. Trattandosi di spese per ricognizione di diritti nell' interesse dell' Erario, devono esse andare a carico dello Stato, il che è conforme anche alle discipline già in vigore nell' ex Regno delle due Sicilie ed all'indole delle funzioni dei Percettori i quali erano preposti della Amministrazione Finanziaria con nomina a vita. Dec. 20 Marzo 1879 - Macario. (1).

11. Per le leggi già in vigore nella Toscana, la riscossione dei tributi diretti era a carico del Comune che eleggeva sotto la sua responsabilità i Camarlinghi. Dec. 29 Marzo 1879 - Scansano (Comune di)

12. Giusta il disposto con gli Art. 16, 31, 81, 84 della legge 20 Aprile 1871 N. 192: Serie 2. non può esser dubbio il diritto della Amministrazione di procedere ad atti esecutivi contro gli Esattori delle Imposte Dirette in ritardo ad eseguire i versamenti, senza uopo di alcun giudizio di condanna, i quali atti non possono essere sospesi per qualunque procedura che fosse dal Contabile in proposito iniziata, nè per la pendenza presso la Corte de' Conti del giudizio sui conti resi dai Contabili stessi: e ciò è tanto più certo, in quanto che nella legge 22 Marzo 1877 N. 3756 pure accordandosi, che per gli atti amministrativi eseguiti contro gli antichi agenti della riscossione delle imposte dirette, cui fu applicata la legge del 20 Aprile 1871 N. 192, Serie 2. possono essi promuovere le loro istanze innanzi la Corte medesima, anche prima del giudizio sul conto, si ebbe però cura di tosto soggiungere che tali istanze, in ogni caso, non sospendono la esecuzione dei provvedimenti amministrativi contro i quali si reclama. Dec. 5 Aprile 1879 - Barisonzo.

13. In materia d' imposte dirette, la competenza della Corte de' Conti è limitata a quelle questioni che si connettono alla gestione contabile dell' Esattore o del Ricevitore Provinciale od a un giudizio sui conti di quest'ultimo. Dec. 8 Novembre 1879 - Galizia. (1).

14. Ove non siasi provveduto alla esazione delle imposte con un contratto normale ai sensi di legge, è principio generale stabilito dalla legge del 30 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. che fra la gestione di un Esattore e quella del suo successore non possa esservi discontinuità; per cui la gestione del successore, in qualunque tempo in fatto abbia principio, in diritto deve aversi cominciata con immediata continuazione a quella del precedente Esattore. Dec. 22 Novembre 1879 - Salvati.

15. Nel caso in cui fra la gestione dell' Esattore precedente e quella del successore, non possa applicarsi in forza della specialità delle convenzioni pattuite fra la Amministrazione ed esso successore, il principio della continuità di gestione stabilito dalla legge del 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2., la gestione intermedia dei gestori provvisori deve compenetrarsi nella gestione dell'Esattore precedente, non già in quella dell'Esattore che succede. Dec. 22 Novembre 1879 - Salvati.

16. Il patto apposto in un contratto di rispondere allo scadere dell' ultima rata anche delle quote non riscosse delle quali non sia stata provata la inesigibilità, non porta deroga dal termine di dieci mesi dalla scadenza dell'ultima rata a carico dei contribuenti, accordato agli Esattori dall' Art. 90 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. Dec. 28 Febbraio 1880 - Caligaris. (2).

17. Il verbale compilato da un Ispettore con l'intervento dell'Esattore (Provincie Meridionali) che subentra nella gestione della Esattoria e del Sindaco del Comune, il quale verbale è corre-

(1) V. Decisione 20 Marzo 1879 - Jazeolla.

(1) Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 19 Dicembre 1877 causa Ceruti.

(2) Decisione 13 maggio 1879 - Maspero e Novari.

dato degli elenchi delle partite riscosse e non scritturate nei ruoli, nonchè delle note dei resti a riscuotersi. fa piena fede in giudizio, sino a prova contraria. Dec. 12 Maggio 1880 - Petruccelli.

18. Giusta le disposizioni contenute nella legge della Repubblica Italiana del 22 Marzo 1804 anno 3, N. 25, la quale legge regolò sino al 1872 la riscossione delle imposte dirette, nella provincia dell'Emilia, il Comune come ente morale, non è responsabile della insolvenza del Ricevitore Comunale. Dec. 17 Giugno 1880 - Mantovani.

19. Non può dirsi vacante la Esattoria, ai sensi del 3. alinea dell' Art. 34 del Regolamento 25 Agosto 1876. se l'Esattoria medesima fu provveduta di gestori nominati con regolare decreto del Prefetto, in virtù delle facoltà accordate ad esso Prefetto dall'Art. 18 del citato regolamento, ed i gestori stes si furono retribuiti con vistosi aggi. Dec. 22 Luglio 1880 - Caggiano.

20. Il discarico delle quote rimaste ad esigere nelle esattorie non regolarmente costituite. resta giustificato dalla dichiarazione ministeriale di avere il nuovo Ricevitore Provinciale ripreso in carico e versato, alle fissate scadenze, le quote suddette nelle casse erariali. Dec. 13 Gennajo 1881 - Borgna.

21. Il principio che le somme riscosse dai contribuenti debbano prima essere imputate al loro debito più antico e poscia al più recente e da ultimo al corrente, non può applicarsi alle riscossioni fatte dal Percettore, il quale per le leggi del tempo può essere responsabile solidale col suo predecessore delle somme inscritte nei ruoli e da quest'ultimo non riscosse. Il nuovo Percettore imputa le riscossioni da lui fatte, prima al suo credito verso i contribuenti, che è debito di lui verso le Finanze e solamente il di più mette in conto della gestione del suo predecessore. Se il nuovo Percettore dovesse in modo contrario procedere si verificherebbe lo sconcio che esso Percettore, il quale mercè le sue cure riscosse delle somme, le vedrebbe sfuggire ed andare a benefizio del predecessore che fu trascurato nell'adempimento del suo ufficio, mentre egli rimarrebbe con la sua responsabilità verso le Finanze. per l'ammontare dei ruoli come se nulla avesse riscosso. Dec. 8 Febbrajo 1881. - De Nicola.

22. Coloro che s' ingeriscono, quali mandatari del Comune, nella riscossione delle Imposte Dirette, sono a' termini degli Art. 1393, 1394. 1395 del Codice Estense e dell'Art. 58 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, tenuti a rispondere del debito accertato a loro carico. Dec. 17 Marzo 1881 - Flarioli.

23. Non può ritenersi vacante una Esattoria anche se il Prefetto (contro il disposto dall'Art. 16 della legge 20 Aprile 1871) abbia nominato il titolare senza speciale cauzione, quando risulti in fatto che chi venne preposto alla esazione delle imposte o sovraimposte, fu nominato con regolare Decreto e con diritto ad un aggio determinato. Dec. 21 Dicembre 1882 - De Riso.

INFERMITÀ.

1. Ove dopo la morte del Contabile s'impugnino i di lui atti per infermità di mente, si fa luogo in proposito alla applicazione dell'Art. 337 del Codice Civile. Dec. 27 Aprile 1875. - Benetti.

INTERDIZIONE LEGALE.

1. Risultando da una sentenza contumaciale della Corte di Assisie. con la quale fu condannato a pena temporanea colui il quale venne poscia citato in giudizio avanti la Corte dei Conti. che egli fu altresì dichiarato incorso nell' interdetto legale. cosicchè giusta l' Art. 22 del Codice penale, deve essere rappresentato da un tutore, è d'uopo che esso condannato sia citato nella persona di tale suo rappresentante, giusta l'Art. 136 del Codice di Procedura Civile, senza che osti, nè la circostanza che la detta sentenza come contumaciale potrebbe eventualmente essere considerata come non avvenuta, giusta l'Art. 529 del Codice di Procedura Penale, nè il disposto dell'Art. 3 del R. D. 30 Novembre 1865 N. 2600 di fronte alla sentenza medesima, la quale sino a che non è rivocata, produce sempre i suoi giuridici

effetti. Dec. 22 Dicembre 1884 - Martinez. (1).

INTERESSI.

1. Quando nei capitolati di appalto per le Esattorie del Macinato e nei relativi contratti, è stabilita e viene stipulata una penale per il caso del ritardo dell'Esattore ad eseguire alle debite scadenze i versamenti, non sono da lui dovuti in ragione del ritardo stesso gl'interessi legali. Imperocchè gl' interessi, rappresentando il danno derivante dalla mora (Art. 1231 Cod. Civ. It.) se giusta il disposto con l'Art. 1230 del Codice Civile, fu dalle parti stipulata una determinata somma a titolo di danni pel caso dell'inadempimento, non si può attribuire alla parte inadempiente una somma maggiore o minore di quella pattuita. Dec. 25 Luglio 1872 - Leone-Carabelli. (2).

2. L'Art. 13 del regolamento Parmense del 2 Ottobre 1831 N. 225. stabilisce il principio, che ove il contabile non abbia versata una somma nel giorno determinato in cui cessò dall' essere *depositario*, egli deve rispondere degl'*interessi* con la decorrenza da quel giorno. Dec. 25 Luglio 1872 - Gigli Cervi.

3. Quanto al residuo di cassa, anche giusta il regolamento Parmense del 2 Ottobre 1831 N. 225, *dies interpellat pro homine* e gl'interessi sulle somme che mancano, sono dovuti indipendentemente dalla costituzione in mora. Dec. 25 luglio 1872 Gigli Cervi.

4. Se il gestore del pubblico danaro, a prescindere anche dagli speciali rapporti che derivano da questa sua qualità, volesse appellarsi alle norme che regolano il mandato per esimersi dal pagamento degli interessi sulle somme mancanti in cassa, non potrebbe tuttavia liberarsi dalla responsabilità del mandatario, che ha impiegato somme in proprio uso. Dec. 25 Luglio 1873 - Gigli Cervi.

5. In mancanza di domanda positiva e concreta in ordine alla decorrenza degli interessi sui debiti lasciati dai Percettori, si applica il sistema tenuto nelle Provincie Meridionali sotto l'impero dei cessati ordinamenti contabili, in virtù del quale sistema gl'interessi si facevano decorrere dal giorno in cui il Ricevitore Generale avrebbe dovuto eseguire il versamento nella Tesoreria Generale, cioè dal giorno 20 Aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i debiti stessi. Dec. 25 Luglio 1872 - Bianchi.

6. Giusta il disposto con l'Art. 1231 del Codice Civile, decorrono gl'interessi legali sulle somme che costituiscono una effettiva deficienza di cassa, dal giorno in cui la deficienza stessa venne amministrativamente accertata. Dec. 26 Giugno 1873 - Mustano Guerrera. (1).

7. Giusta il disposto con l' art. 1750 del Codice Civile, sono dovuti dai Contabili gl'interessi legali sulle somme costituenti una effettiva deficienza di cassa, con decorrenza dal giorno in cui la deficienza stessa venne amministrativamente accertata. Dec. 24 Luglio 1873 - Fleicher. (2).

8. Se la deficienza accertata a carico di un Contabile riguarda debito di materia, non sono dovuti gl'interessi, i quali giusta l'Art. 1231 del Codice Civile non possono decorrere che sulle deficienze di danaro. Dec. 3 Febbrajo 1874 - Vignola.

9. Sulle somme risultanti a debito dei contabili da un conto giudiziale, sono dovuti gl'interessi con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui cessò la gestione dei Contabili stessi. Dec. 8 Ottobre 1874 - Carosso. (3).

---

(1) Sentenza 18 Marzo 1878 della Corte d'Appello di Messina in causa Lo Casto contro Lo Balbo Re - Annali di Giurisprudenza Italiana Anno 1878 Part III Pag. 215. Vedi Foschini. I motivi del Codice Civile - Seconda edizione. Torino 1868. Pag. 17 e seguenti.

(2) Vedi Decisioni 25 Luglio 1872 - Oppi; 25 Luglio 18 2 - Conti degli Esattori Governativi della Provincia di Bologna anno 1870.

(1) Vedi Decisione 31 Ottobre 1876 - De Fendi ved. Nazzari.

(2) Vedi Decisione 28 Maggio 1874 - Monforte; Decisione 25 Settembre 1879 - Garufi.

(3) Decisioni 5 Novembre 1874 - Veneziano; 30 Novembre 1876 - Avossa; 4 Maggio 1881 - Cannesi; 31 Maggio 1881 - Giorgeri; 28 Ottobre 1881 - Pellegrino; 17 Novembre 1881 - Lisi 20 Dicembre 1881 - Stagno; 23 Febbrajo 1882 - Picone; 25 Maggio 1882 - Marinucci; 28 Settembre 1882 - Fantozzi; 5 Ottobre 1882 - Giorgeri.

10. La sola scadenza del termine stabilito pel versamento basta a costituire in mora i Contabili, e gli interessi sulle somme non versate dai Contabili stessi, decorrono dal giorno in cui spirò il termine prefisso pel versamento. Dec. 5 Novembre 1874 - Musi.

11. Sulle deficienze risultanti a carico dei Contabili dai conti giudiziali, sono dovuti gl'interessi dal dì della chiusura dell'esercizio o da quello in cui ebbe termine la loro gestione. Dec. 5 Novembre 1874 - Mamotti. (1).

12. Trattandosi di responsabilità contabile, e non di malversazione, è conforme a giustizia determinare il decorrimento degli interessi, dalla data della decisione debitamente notificata, con la quale, ritenuta la responsabilità del contabile, fu pronunziata la di lui condanna. Dec. 22 Febbrajo 1877 - Gaudiani. (2).

13. Sulle somme costituenti deficienza di cassa a carico dei Ricevitori del Lotto, decorrono gl'interessi dal giorno in cui i Ricevitori stessi hanno l'obbligo di versare in Tesoreria il montare del prodotto del giuoco, netto dalle vincite. Dec. 19 Aprile 1877 - De Luca. (3)

14. Trattandosi di un debito presunto di buona fede, gl'interessi si possono calcolare dalla decisione in forza della quale viene liquidato il debito stesso. Dec. 16 Agosto 1877 - Menchi.

15. Sulle somme liquidate a debito del contabile con un deconto amministrativo, che gli venne notificato a ministero d'usciere, decorrono gl'interessi dal giorno di tale notificazione. Dec. 22 Ottobre 1878 - Santoro Cesareo. (4).

16. Trattandosi di debito di obbliganze, gl'interessi decorrono dal giorno in cui il debito stesso venne liquidato od accertato. Dec. 7 Novembre 1878 - Percettoria di S. Anastasia.

17. Nel caso di responsabilità incorsa dai Contabili, non potendo la Corte dei Conti usare in loro favore della facoltà concessale dall'ultima parte dell'Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 non può per ciò la Corte stessa diminuire la condanna di essi Contabili e condonare gli interessi, in vista delle pene disciplinari loro applicate dalla Amministrazione e dei danni da essi patiti per spese processuali. Dec. 18 Marzo 1879 - Romagnoli.

18. Sulle somme costituenti un resto di cassa nel giorno della consegna dell'ufficio, decorrono gli interessi da tale giorno, perchè, giusta il disposto con l'Art. 1750 del Codice Civile, cessando pel Contabile che fa la consegna dell'ufficio il suo mandato, esso Contabile è, *ipso facto*, costituito in mora a versare in Tesoreria il di più delle riscossioni. Dec. 5 Giugno 1879 - Bolis.

19. Il principio che sulle somme che il Contabile si appropriò decorrono, giusta il disposto con l'Art. 1750 del Codice Civile, gl'interessi dal giorno della illecita appropriazione, e sulle altre somme per altri debiti, dal giorno della costituzione in mora, non può convenientemente essere applicato se nelle somme dovute sono comprese partite riscosse in periodi di tempo diversi, della intera gestione, tranne che facendo decorrere gl'interessi sull'intera somma dal giorno in cui cessò la gestione. Dec. 25 Settembre 1879 - Garufi. (1).

20. Gl'interessi sopra un indebito discarico, il quale si risolve in un mancato versamento, e per ciò non in una malversazione, decorrono dal giorno in cui la Corte viene con le sue pronunzie a riconoscere l'irregolarità dell'operato discarico. Dec. 16 Dicembre 1879 - Anniballi.

21. La domanda degli interessi è una pura dipendenza della azione principale, ed anzi la connessità di causa non può presentarsi sotto una forma più semplice e più manifesta, e deve per ciò seguirsi la regola di Paolo *major quaestio, minorem causam ad se trahit. Fr.* 54. *D. V,* 1: ond'è che il tribunale

(1) Decisioni 4 Febbrajo 1879 - Pepe; 23 Ottobre 1879 - Ronca; 30 Ottobre 1879 Vigevano; 11 Maggio 1880 - Riccio e Lazio De Quiras; 22 Giugno 1880 - Marolda; 10 Febbraio 1881 - Imondi; 19 Aprile 1881 - Molinari; 26 Aprile 1881 - Carusi; 28 Dicembre 1882 - Tasciotti.

(2) Decisioni 17 Luglio 1877 - Platania; 4 Febbraio 1879 - Pepe; 6 Dicembre 1881 - Bompadre e Mercanti; 27 Giugno 1882 Spuria - 5 Ottobre 18 2 - Rameri.

(3) Decisiane 13 Febbrajo 1879 - Caccasassi.

(4) Vedi Decisione 24 Dicembre 1878 - Santangelo.

(1) Decisione 12 Maggio 1880 - Petruccelli.

il quale giudicò del debito principale, deve anche giudicare dell' accessorio per interessi (Art. 99 del Codice di Proc. Civ.). Dec. 6 Luglio 1880 - Serino.

22. Sulle somme delle quali il Contabile risultò, ed egli stesso si riconobbe debitore, essendo dovuti gli interessi, vi è luogo a condanna, quantunque tali somme siano state dal Contabile medesimo già soddisfatte. Dec. 18 Novembre 1880 - Novelli.

23. Quando non si tratta di appropriazione di generi (privative) nè di danno subito dall'Erario, ma invece di cali provenienti da forza maggiore non tempestivamente giustificati, gl'interessi sulle somme costituenti il valore dei generi, al pagamento del quale può essere solo condannato il contabile trattandosi di generi di privativa, decorrono dalla notificazione della decisione con la quale venne accertata la di lui responsabilità. Dec. 24 Marzo 1881 - Naya.

24. Sulle somme indebitamente accreditate e per le quali si fa luogo alla relativa condanna del Contabile in un giudizio di rivocazione, decorrono gl'interessi dal termine della gestione di esso Contabile. Dec. 4 Maggio 1881 - Soria.

25, Nella legislazione dei già Stati Pontifici, il debito in danaro era fra privati improduttivo d'interesse o frutto, salvo che intervenissero i requisiti che si dissero *castrensi*, secondo la teoria di Paolo Castrense, i quali consistevano nell'accertamento del lucro cessante e del danno emergente fatto da pubblici ufficiali a ciò delegati, alla qual regola, che aveva fondamento nel diritto canonico, non fu derogato nei rapporti fra lo Stato ed i suoi Agenti, fossero oppur no maneggiatori di pubblico danaro. Dec. 24 Maggio 1881 - Passerini. (1).

26. Sulle somme accertate a debito dei contabili della cassata Amministrazione Pontificia, per le gestioni da essi avute, prima della pubblicazione nella Provincia Romana del Codice Civile Italiano, sono dovuti gli interessi dal giorno della costituzione in mora (notificazione della liquidazione amministrativa) pei debiti di cassa, e dalla data della notificazione della decisione, per le somme dalla Corte de' Conti poste a loro debito per responsabilità. Dec. 24 Maggio 1881 - Passerini.

27. Sulle somme versate in meno dai Ricevitori del Lotto sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dall'ultima estrazione avvenuta nella loro gestione, tenuto conto. dalla estrazione stessa, della dilazione di tre giorni concessa dall'Art. 170 del Regolamento 24 Giugno 1870 N. 5736. Dec. 9 Giugno 1881 - Rasà. Dec. 30 Giugno 1881 - Levi.

28. Il Ricevitore del Lotto, che versando al Percettore (provincie meridionali) le somme incassate, non adempì a quanto veniva prescritto dalla Ministeriale del 17 Maggio 1841 e dalla ordinanza emessa il 18 Febbrajo 1863, incorre nella responsabilità per le somme stesse, sulle quali per ciò deve gli interessi dalla data della Decisione della Corte con la quale fu tale responsabilità ritenuta. Dec. 23 Giugno 1881 - Geloso.

29. Sulle somme per le quali fu applicata la multa dell'1 per 100 al mese in ragione del ritardo nel versamento, non sono dovuti gli interessi legali. Dec. 9 Febbrajo 1882 - Maffei.

30. Sulla deficienza risultante dal conto a generi, non decorrono gli interessi. Dec. 23 Febbrajo 1882 - Danisi.

31. Sulle somme poste a debito del contabile per articoli del campione demaniale colpiti dalla prescrizione, decorrono gl'interessi dal giorno in cui il contabile stesso venne costituito in mora con la notificazione del relativo deconto. Dec. 23 Febbrajo 1882 - Ruocco.

32. Per le discipline già in vigore nell'ex regno di Napoli. il Contabile era tenuto a versare non solo il numerario riscosso, ma ancora il suo carico di obbliganze mano mano che queste scadevano, ed al più tardi al termine della sua gestione, dal quale sono pure dovuti gl' interessi sino al giorno del completo soddisfacimento. Dec. 20 Aprile 1882 - Stagno.

33. Per i ritardati versamenti, dovevano gli Amministratori Camerali, giusta i capitolati d' appalto, una penale che è da ritenersi come contrattuale, facendo i capitolati parte integrante del

(1) Decisione 25 Aprile 1882 - Ferraguti.

contratto stipulato fra l'Amministratore ed il Governo Pontificio; ond'è che, stabilita così una clausola penale, non può essere lecito al creditore che liberamente la contrattò ed accettò, di abbandonarla, per attenersi invece agli interessi moratori. Dec. 25 Aprile 1882 - Ferraguti.

34. Delle quantità non riprese in carico nel conto, il Contabile è responsabile come se si trattasse di riscossioni fatte ed omesse, con gl'interessi legali dal giorno successivo a quello in cui cessò dalla gestione. Dec. 4 Maggio 1882 - Monticelli.

35. Sulle somme riscosse dal Contabile con vaglia postali falsificati, decorrono gl'interessi dal giorno in cui risulta provato il pagamento di ciascun vaglia. Dec. 11 Maggio 1882 - Bianchi.

36. In via equitativa la Corte de'Conti ha stabilito la decorrenza degli interessi sui debiti risguardanti la cessata amministrazione del lotto Pontificio, dal 1° Gennajo 1871, giacchè le relative contabilità si chiusero al 31 Dicembre 1870. Dec. 25 Maggio 1882 - Missori.

37. Giusta il disposto con l'Art. 1231 del Codice Civile Italiano, gli interessi legali sono dovuti, senza che il creditore sia obbligato a giustificare alcuna perdita, dal giorno della mora incorsa dal debitore, giorno che per un ufficiale contabile può anche essere quello successivo al cessare dalla gestione. Dec. 13 Giugno 1882 - Leonelli.

38. Gl'interessi sulle somme per le quali fu chiesta la rivocazione della Decisione pronunziata sul conto, decorrono dal giorno della notificazione del ricorso. Dec. 27 Giugno 1882 - Redaelli.

39. Sulle somme che rappresentano il valore di materie consegnate ad un contabile e poscia riconosciute mancanti, decorrono gl'interessi dal giorno successivo a quello in cui il Contabile stesso cessò dalla gestione. Dec. 13 Luglio 1882 - Pocobelli. (1).

40. La Corte de' Conti ha pronunziato condanna pel debito del Contabile non ostante il versamento di somme già da lui fatto a saldo del debito stesso, ed ha stabilito in proposito la decorrenza degli interessi dal giorno in cui cessò la gestione, sino a quello nel quale venne effettuato il pagamento. Dec. 21 Settembre 1882 - Fazi.

41. Sulle somme accertate a debito del contabile in un giudizio di rivocazione, decorrono gl'interessi dal cessare della gestione, per quelle somme che costituiscono debito di cassa, e dalla notificazione del ricorso per rivocazione per quelle non riscosse per colpa e negligenza del Contabile. Dec. 24 Ottobre 1882 - Tirolo.

42. Trattandosi di somme mancate in una cassa di riserva, e per ciò di responsabilità in ordine a questa mancanza scevra da dolo, gl'interessi sulle somme stesse decorrono dalla domanda giudiziale. Dec. 24 Ottobre 1882 - Pizza e Ronconi.

43. Dato che si tratti di lunga e non recente gestione, della quale si discute non in confronto del Contabile e della sua sicurtà, ma bensì del curatore dell'eredità giacente di quello e degli eredi di questa, e di controversia che si aggiri su molti errori di addizione la più parte per piccole somme, ora in più, ora in meno; la Corte de' Conti ha limitato la decorrenza degli interessi dal giorno della domanda giudiziale. Dec. 7 Novembre 1882 - Altini.

44. Sulle somme accertate a debito di un contabile in un giudizio di rivocazione, decorrono gl'interessi dal giorno in cui il relativo ricorso gli venne legalmente comunicato. Dec. 7 Novembre 1882 - Ferrari.

45. Sulle somme che il contabile si è appropriato, decorrono gli interessi dalla data dell'appropriazione di ciascuno incasso. Dec. 16 Novembre 1882 - De Martino.

46. Dalla notificazione del rendiconto, atto valevole a costituire in mora, decorrono gli interessi sulle somme col rendiconto stesso accertate a debito del contabile. Dec. 16 Novembre 1882 - Montenegro.

(1) Sulle somme che rappresentano il valore di materie della cui mancanza fu ritenuto responsabile il contabile, sono dovuti gli interessi con decorrenza dalla data della decisione in proposito pronunziata dalla Corte. Dec. 23 Febbrajo 1882 - Lombardi.

47. Sulle somme malversate decorrono gli interessi dalla chiusura della gestione nel cui conto avvenne la omissione delle partite riscosse. Dec. 28 Novembre 1882 - Marcangeli.

48. Sulle somme non riscosse, se si tratti di gestione da molto tempo chiusa, per equità decorrono gli interessi dalla data della decisione con la quale venne accertata in proposito la responsabilità del Contabile. Dec. 28 Novembre 1882 - Marcangeli.

49. Sulle somme che costituiscono deficienza di cassa, secondo i principi di diritto e la giurisprudenza della Corte, é dovuto l'interesse legale, trattandosi di danaro effettivo che il contabile aveva l'obbligo di consegnare ad uso e profitto della Amministrazione e che invece rimase presso di lui e potè essere rivolto ad uso e profitto proprio. Dec. 5 Dicembre 1882 – Ingrami

50. Non può l' erede del contabile, per esimersi dal pagamento degli interessi sulle deficienze di cassa, addurre il difetto di costituzione in mora, perchè questa emerge dalle disposizioni stesse della legge e dai relativi e precisi obblighi d'ufficio imposti al contabile. Dec. 5 Dicembre 1882 - Ingrami.

51. Non può l'erede, per esimersi dal pagamento degli interessi sulla deficienza di cassa lasciata dal Contabile di lui autore, addurre la tardiva liquidazione della deficienza stessa, ed il fatto non noto alla Corte, allorquando pronunziò la condanna, che esso erede aveva effettuato il pagamento appena gli fu notificata quella liquidazione; perchè la liquidazione è diretta a constatare la reale situazione contabile al termine della gestione, e la tardività dell'accertamento non può immutare la realtà del fatto già esistente al cessare della gestione, cioè la deficienza di cassa; nè esimere il contabile ed il di lui erede dal subirne le relative conseguenze di diritto. e perchè il pagamento fatto posteriormente alla resa del conto, può ottenere il pieno suo effetto nello stadio di esecuzione della decisione di condanna, pagamento, che, anche ignorato dalla Corte, non costituisce perciò un motivo per impugnare la cosa giudicata. Dec. 5 Dicembre 1882 - Ingrami.

INTERPETRAZIONE.

1. La Corte dei Conti è competente, ai sensi dell'Art. 48 alinea 2° della legge 14 Agosto 1862, N. 800, ad interpretare le proprie decisioni, però uguale competenza non le è dalla legge concessa, per tutte le azioni che potessero sorgere per la esecuzione dei suoi giudicati. Decreto in Camera di Consiglio 29 Novembre 1877 - Florio. (1).

2. Le convenzioni dubbie devono essere interpetrate contro lo stipulatore ed a favore dell'obbligato: *Ubi de obligando quaeritur propensiores esse debere nos . . . . . . ad negandum. Fr:* 47 *D.* De Obligat. et act. (XLIV, 7). *In stipulationibus cum quaeritur quid actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt. Fr.* 38 § 18. *D.* De verbor. obligat. (XLV, 1); regole queste espressamente sancite dall'Art. 1137 del Codice Civile Italiano. Dec. 13 Maggio 1879 - Maspero e Novaro.

3. Il contratto col quale taluno si obbliga alla fideiussione od a fornire un pegno ed una cauzione per un terzo, è incontestabilmente un contratto di stretto diritto, che per ciò esclude qualsiasi latitudine d'interpetrazione. Dec. 9 Marzo 1880 - Fenni.

4. In materia dubbiosa non è da seguirsi la interpretazione restrittiva ed odiosa della legge. « *In re dubia benignorem interpretationem sequi non minus iustius est quam tutius.* » *Fr.* 192 *D.* De diversis reg. iur. (L, 17). Dec. 22 Luglio 1880 - Caggiano.

5 La istanza presentata alla Corte dei Conti, e non notificata alla Amministrazione, con la quale istanza il contabile chiede che sia dichiarato competergli gl'interessi sul credito attribuitogli con decisione della Corte stessa, porta seco un giudizio d'interpetrazione di tale decisione, il quale non può essere iniziato che con le forme della procedura contenziosa. Decreto in Camera di Consiglio 28 Marzo 1882 - Puleio.

---

(1) Vedi Decreto in Camera di Consiglio 1. Maggio 1879 - Calvi.

INTERVENTO IN CAUSA.

1. La Corte dei Conti ha i necessari poteri e facoltà di ordinare d'ufficio l'intervento in causa di terzi sottoposti alla sua giurisdizione, qualora lo creda necessario, utile ed opportuno per schiarire la controversia principale e per risolvere le questioni sottoposte al di lei giudizio. Dec. 5 Giugno 1873 - Boscarino.

2. La domanda d'intervento in causa fatta oralmente alla pubblica udienza, senza la produzione di una comparsa e di documenti giustificativi, non è ammissibile a forma del combinato disposto degli Art. 202 e 204 del Codice di Procedura Civile. Dec. 6 Giugno 1876 - Squaglia.

3. Se la domanda d'intervento in causa si riduce ad un vero sequestro conservativo, deve la domanda stessa, ai sensi dell'Art. 924 e seguenti del Codice di Procedura Civile, essere rivolta al Presidente del Tribunale ove fu già iniziato il relativo giudizio. Dec. 4 Aprile 1878 - Monaco.

4. Le contestazioni che possono insorgere fra il Contabile ed il suo Cassiere, non menomano la responsabilità del primo verso lo Stato; perchè tali contestazioni riguardano interessi ai quali è lo Stato stesso del tutto estraneo: ond'è che non può ammettersi nel giudizio sul conto di esso Contabile la domanda da lui fatta, d'intervento in causa del dipendente Cassiere. Dec. 11 Maggio 1880 - Riccio e Lazio De Quiros.

5. Per la legge 20 Aprile 1871 N. 192 gli Esattori non hanno l'obbligo di rendere i conti giudiziali alla Corte dei Conti; perchè tali conti, per quanto concerne l'interesse erariale, s'intendono compenetrati in quelli dei Ricevitori Provinciali, ed in occasione del giudizio su questi ultimi conti, può la Corte, ove ne sia il caso, esercitare la sua giurisdizione anche sugli esattori e sulle domande da essi fatte, e su quelle di altre parti interessate. Tuttavia la Corte stessa, indipendentemente dal giudizio sui conti del Ricevitore Provinciale, può giudicare i conti degli Esattori in quanto da questo giudizio dipenda e sia ad esso subordinato l'esercizio di un diritto dell'Esattore, o contro la Amministrazione o conto i predecessori, o successori; però questo giudizio sul conto che va a riflettere l'interesse del terzo, non può essere iniziato ed esaurito senza la chiamata in causa di esso terzo, per dedurre le eventuali sue ragioni. Dec. 31 Maggio 1881 - Giordano.

6. L'intervento del terzo, di cui nel precedente numero, è maggiormente giustificato se questo terzo, succedendo nella gestione dell'Esattore, assunse i resti con regolare contratto, nel quale non intervenne l'Esattore stesso, perchè sebbene fra il terzo ed esso Esattore, non sussista per ciò un contrattuale rapporto di diritto, pur tuttavia dal fatto di quella assunzione sorge un rapporto giuridico *ex quasi contractu* fra il terzo e l'esattore, il quale ha tutto il diritto di conoscere se e in quanto, quei resti siano stati riscossi e versati in conto del suo debito, se e per quali ragioni una parte dei resti siano stati, o no riscossi e scomputati a di lui favore. Dec. 31 Maggio 1881 - Giordano. (1).

7. Trattandosi di chiamata in causa o di chiamata in guarentia, ove non sia sciolta con la procedura incidentale la questione di inammissibilità sollevata da uno dei chiamati in causa od in guarentia, non può ritardarsi, giusta gli Art. 199 e 204 del Codice di Procedura Civile, il giudizio sulla causa principale in stato di essere decisa. Dec. 31 Maggio 1881 - Di Domenico.

8. Trattandosi di procedimento sommario avanti la Corte dei Conti, è ammissibile ogni intervento di chi vi abbia interesse, sebbene fatto solo all'udienza, previo però il deposito di regolare mandato. Dec. 29 Novembre 1881 - Pace.

INTIMAZIONE.

1. Se non si conosce il domicilio, la residenza o la dimora dei Contabili, o dei loro aventi causa, ai quali deve farsi la intimazione per invitarli a riconoscere e sottoscrivere il conto, entro un

(1) N. B. La citata Decisione ammise l'intervento in causa anche del Prefetto e dell'Intendente di Finanza per dare spiegazioni, nonchè dei Comuni interessati.

perentorio termine, l'intimazione stessa si eseguisce con le norme stabilite dall'Art. 141 del Codice di Procedura Civile, e sarebbe nulla la detta intimazione, se la relativa copia fosse stata affissa alla porta esterna del Tribunale Civile di Roma, anzichè alla porta della Corte dei Conti. Dec. 14 Gennajo 1875 - Nazzari.

L

LAVORI PUBBLICI.

1. Quando trattasi di lavori eseguiti ad economia in danno di un appaltatore, a senso dell'Art. 341 della legge sui lavori pubblici allegato F della legge 20 Marzo 1865, la quistione di responsabilità che potesse sorgere in proposito, non può essere risoluta in base al Regolamento 13 Dicembre 1863; il quale concerne il servizio ordinario del Genio Civile, quanto alle attribuzioni, facoltà e disciplina degli impiegati nei riguardi tecnici. Alla esecuzione di tali lavori può provvedersi di ufficio, sotto la direzione e sorveglianza degl'Ingegneri Governativi, giusta il Capitolato Generale approvato col Ministeriale Decreto 31 Agosto 1870. Dec. 5 Luglio 1876 - Marchelli.

LEGITTIMA.

1. La legislazione Austriaca, che fu in vigore in alcune parti del Regno d'Italia, non attribuisce la qualità di erede al figlio legittimario. Dec. 29 Aprile 1875 - Boscetti.

LIQUIDAZIONI AMMINISTRATIVE.

1. Dopo la pubblicazione della legge 14 Agosto 1862, N. 800, della istituzione della Corte dei Conti, le liquidazioni e decisioni amministrative, che solevano farsi dai Ricevitori Generali delle Provincie Meridionali, non hanno più nessun effetto legale esecutivo; e solamente si possono ritenere, secondo i casi, come un titolo di credito, soggetto però a tutte le opposizioni di legge. Dec. 12 Gennajo 1871 - Cicero.

2. Il giudizio sul ricorso avverso una liquidazione amministrativa (Provincie Meridionali) il quale giudizio in forza delle leggi preesistenti, era devoluto alla Camera del Contenzioso Amministrativo delle Grandi Corti dei Conti di Napoli e di Palermo, è di competenza della Corte dei Conti. Dec. 17 Maggio 1877 - Aliprandi.

3. Giusta le disposizioni già in vigore nell' ex Regno delle Due Sicilie, tanto le decisioni amministrative, di cui all'Art. 257 della legge 25 Febbrajo 1809 ed all'Art. 80 della legge 20 Dicembre 1826, quanto le liquidazioni amministrative, di cui all'Art. 20 del Reale Decreto 26 Dicembre 1813, erano provvedimenti che in forza del Decreto 26 Marzo 1816 si applicavano a tutti i Contabili delle Amministrazioni Pubbliche sino a che essi non erano discaricati della loro responsabitità in virtù dei giudizî definitivi resi sui loro conti. La procedura per tali provvedimenti era indipendente ed affatto diversa dal giudizio sul conto. Il ricorso devolutivo, che contro quelle decisioni e liquidazioni, per l'Art. 2° del R. D. 26 Marzo 1816 e per altre disposizioni di legge conformi, competeva agli interessati, doveva essere introdotto davanti la Camera del Contenzioso della Corte dei Conti. Era quello un provvedimento di pronta esecuzione, avente tutti gli effetti di un giudicato definitivo e l'autorità di cui erano investiti i funzionari, da cui il provvedimento stesso emanava, e può ravvisarsi corrispondente, per lo scopo e per le giuridiche conseguenze, all'esercizio della giurisdizione contenziosa, devoluta, per l'Art. 35 della legge 14 Agosto 1862, N. 800 e per l'Art. 63 della legge 22 Aprile 1869, N. 5026 alla Corte dei Conti del Regno.

La differenza sostanziale sta in questo, che mentre il giudizio avanti questa Corte si svelge con tutte le forme della procedura contenziosa, l'atto autoritario, era invece emanato, *inaudita parte*. Non vi è però differenza quanto alla forza esecutiva derivante dall' esercizio del *mixtum imperium*. Codesta forza esecutiva però cessava, allorchè erasi pro-

nunziato nel giudizio sul conto, divenendo da quel momento la sentenza sul conto, la sola che statuiva sulla reale responsabilità del Contabile verso l' Erario. Dec. 17 Maggio 1877 - Alibrandi.

4. Il Sovrano Rescritto dei 23 Marzo 1829, o meglio l'Art. 219 della legge di procedura del Contenzioso Amministrativo del 25 Marzo 1817, esteso alla Sicilia col R. D. 7 Maggio 1838, stabilendo il termine di tre mesi pei privati, e di sei mesi per le Amministrazioni Pubbliche per produrre ricorsi alla Camera del Contenzioso Amministrativo della Gran Corte dei Conti avverso le decisioni di una autorità che ne dipendeva, non esclusero certamente il caso di un ricorso avverso una liquidazione amministrativa. La diversa locuzione di decisioni e liquidazioni, riguardava piuttosto le persone contro cui si pronunziava ed i casi in cui aveva luogo la dichiarazione del debito, che l'autorità che le emanava. L'attribuzione data alla Camera del Contenzioso, di conoscere dei ricorsi in parola, implicava che tutte le norme di procedura stabilite dalla corrispondente legge, applicar si dovessero a questi gravami; e se si osserva la legge organica della Gran Corte dei Conti di Palermo dei 7 Gennajo 1818, si vedrà che nell'Art. 11 è detto che la Corte stessa, come giudice di *Appello*, esaminava i ricorsi avverso le liquidazioni amministrative, spedite contro i Contabili. Dal che è manifesto che la liquidazione amministrativa equivaleva nei suoi effetti ad un giudicato e che non conveniva fare alcuna distinzione fra questa e le decisioni degli altri magistrati del Contenzioso. Dec. 17 Maggio 1877 - Alibrandi.

LISTE DI CARICO.

1. I Contabili nel ricevere dalla Amministrazione le liste di carico, assumono l'obbligo di riprodurle nella loro integrità nei conti, salvo a dedurre dai conti stessi mercè i fogli di annullamento, quelle partite, che per duplicazione od inesigibilità, o per altre ragioni giustificate, dovessero figurare nel relativo discarico. Dec. 26 Luglio 1877 - Serra.

LOTTO. (Amministrazione del)

1. Pei regolamenti approvati coi R. D. 3 Dicembre 1863 N. 1563 e 24 Giugno 1870 N. 5736, spetta alla Amministrazione del Lotto, l' ammettere le somme pagate per vincite dai Ricevitori, provvedendo essa Amministrazione al rimborso, con mandati commutabili in quietanze di versamento, le quali vengono poi alligate ai relativi conti giudiziali, per giustificare lo scarico. Deliberazione in Camera di Consiglio 2 Marzo 1876 - Jaccarino.

2. Se ai termini della Ministeriale del 17 Maggio 1841 e della Ordinanza del 28 Febbrajo 1863, i Ricevitori del Lotto non residenti nelle città capoluoghi di Circondario, erano autorizzati a versare il di più del prodotto del giuoco, nelle casse dei Percettori (Province Meridionali) veniva però prescritto, che tale versamento si devesse considerare come un semplice deposito, atto solo a giustificare provvisoriamente le loro contabilità, non già a sdebitarli regolarmente verso il Regio Erario. Dec. 19 Aprile 1877 - Cimino. (1).

3. I Ricevitori del Lotto avevano l'obbligo di prevenire il Ricevitore Circondariale, dei versamenti da loro fatti nelle mani dei Percettori. Dec. 19 Aprile 1877 - Contino.

4. Con l'Art. 8 del R. D. 20 Novembre 1870 N. 6077 non essendo state abolite le tasse dei poveri e delle mandatelle, se non col 1° Marzo 1871 giustizia e ragione vogliono che da questo giorno sia dovuta la tassa di ricchezza mobile sulle vincite. Dec. 24 Gennajo 1878 - Morlacchi.

5. Non si possono ritenere responsabili i Ricevitori del Lotto della Provincia di Roma, per le somme da essi Ricevitori non trattenute sulle vincite in pagamento della tassa di ricchezza mobile nei mesi di Gennajo e di Febbrajo 1871, non solo per la oscurità che risulta dalla pubblicazione dei Decreti 13 Ottobre N. 5920 e 20 Novembre 1870 N. 6077 dei quali l'uno aveva la

(1) Vedi Decisione 10 Luglio 1879 Ciauri; Decisione di pari data ed anno - De Luca; Decisione 29 Luglio 1880 - Cocilovo - Decisione 23 giugno 1881 - Geloso.

decorrenza dal 1° Gennaio e l'altro dal 1° Marzo 1871, ma ancora pel fatto della constatata mancanza assoluta di qualsiasi istruzione in proposito per parte della Amministrazione Centrale. Dec. 29 Maggio 1879 - Gizzi. (1).

6. Sebbene, per gli speciali regolamenti del Lotto già in vigore nel Napolitano a tutto Dicembre 1864, i Ricevitori del Lotto fossero direttamente responsabili verso il Ricevitore Generale dell'ammontare delle riscossioni, tale rapporto però non menomava la responsabilità di essi Ricevitori verso l'Erario, inquantochè il Ricevitore Generale era semplicemente un rappresentante del tesoro pubblico. Dec. 3 Febbrajo 1881 - Tripati.

M

MACINATO. (Tassa del)

1. Giusta la legge sul macinato del 7 *Luglio* 1868 N. 4490 ed il relativo regolamento, dovendosi la detta tassa riscuotere con le medesime norme e privilegi accordati per le Imposte Dirette, ne viene di conseguenza l'applicazione alla specie del Decreto 19 Dicembre *1811* del già Regno delle Due Sicilie, e per ciò la responsabilità del Sindaco e dei Consiglieri Municipali, per le malversazioni commesse dall'Esattore Comunale da essi eletto. Dec. 27 Febbrajo 1877 - Paglia.

2. Anche senza la disposizione contenuta nella legge sul macinato del 7 Luglio 1868 N. 4490 e nel relativo regolamento, la quale prescrive che la esazione della tassa deve farsi con le medesime norme e privilegi accordati per le Imposte Dirette, i Consiglieri Comunali nelle Provincie Meridionali non possono esimersi dalla responsabilità pei debiti accertati a carico dell'Esattore da essi nominato, perchè trattasi di malversazione commessa da un loro agente diretto, qual'è l'Esattore. Dec. 27 Febbrajo 1877 - Paglia.

3. I Comuni sono affatto estranei alla esazione della Tassa di Macinato ed ai rapporti giuridici che per essa intercedono tra gli Esattori ed il Governo, come chiaramente risulta dal R. D. 7 Ottobre 1871 N. 479 Serie 2, essendo di tutta evidenza che, nei contratti delle Esattorie, per la parte che riguarda la detta tassa, i Comuni stipulano esclusivamente nell'interesse e quali mandatari *ex lege* della Amministrazione Governativa. Dec. 24 Aprile 1877 - Donadoni.

4. Per la pubblicazione della legge 16 Giugno 1874: N. 2001 Serie 2. in virtù della quale è data facoltà alla Amministrazione di esigere direttamente per mezzo dei suoi agenti finanziari, la tassa di macinazione, non possono ritenersi risoluti i contratti precedentemente, stipulati con gli Esattori per la esazione della tassa predetta. Dec. 24 Aprile 1877 - Donadoni.

5. Se l'Esattore per un ordine superiore fu impedito di riscuotere dal mugnaio la tassa datagli in carico pei 15 giorni in cui il mulino rimase chiuso, non è giusto che esso Esattore sia tenuto al versamento di tale tassa, ed ha per ciò il diritto di detrarre dal suo carico il montare della tassa stessa; nè osta a ciò l'Art. 8 della legge del 7 Luglio 1868 N. 4490, pel quale articolo non si fa luogo ad esonerazione di tassa, se la sospensione dell'esercizio del mulino non ha durato un mese; perchè ciò riguarda i mugnai e non l'Esattore, il quale non può essere caricato di quello che non poteva, nè doveva esigere. Dec. 21 Marzo 1878 - Jacobucci.

6. Le somme realizzate dall'Esattore mercè gli atti esecutivi contro il mugnaio e contro il suo fideiussore, vanno imputate al debito dell'esercente sino al giorno della provocata sospensione, e non già al debito verificatosi posteriormente per colpa dell'Agente delle imposte, il quale non adempì al suo dovere di ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio del mulino. Dec. 11 Febbrajo 1879 - Brunelli.

7. Le multe possono costituire un titolo di credito dell'Esattore verso l'esercente il molino, e non già un titolo

(1) Decisione 29 Maggio 1879 - Barbosi.

di rimborso contro l' Amministrazione delle Finanze, verso la quale l'Esattore è tenuto al non riscosso per riscosso. Dec. 11 Febbrajo 1879 - Brunelli.

8. Non è dovuto all' Esattore rimborso alcuno per le spese degli atti esecutivi, mercè i quali potè rinfrancarsi di una parte delle quote di tassa, già da lui versate per il debito dell' esercente il molino. Dec. 11 Febbrajo 1879 - Brunelli.

9. Per le leggi toscane, i Comuni, responsabili verso lo Stato della gestione del Camarlingo, lo erano del pari per la riscossione della tassa sul macinato, affidata senza speciale contratto ad esso Camarlingo. Dec. 29 Marzo 1879 - Scansano. (Comune di)

10. Giusta il disposto con l' Art. 1° del R. D. del 18 Ottobre 1870 N. 5944, è data facoltà al Ministero delle Finanze di stipulare con gli Agenti della riscossione uno speciale contratto per la riscossione della tassa sul macinato: da ciò non deriva però, che le successive disposizioni contenute nel citato Decreto riguardino il solo caso in cui esista contratto, nè la facoltà suddetta data al Ministero, nel caso in cui non l'abbia usata, può liberare gli esattori delle imposte già in funzioni, dall' obbligo assoluto ed imprescindibile di adoperarsi anche per la riscossione della tassa sul macinato, bensì senza l'onere del non riscosso per riscosso che solo per contratto può essere imposto; ma però con tutte quelle altre cautele prescrizioni e responsabilità che le relative leggi e regolamenti hanno ordinato, e con tutti i diritti e doveri che sono indicati negli Art. 5 e seguenti del suddetto Decreto, nel quale non si fa, nè vi era ragione di fare, distinzione alcuna tra Esattore con o senza contratto. Dec. 8 Aprile 1879 - Marchetti. (1).

11. La legge del 7 Luglio 1868 che stabilì la tassa del Macinato ed il relativo Regolamento provvidero alla riscossione della detta tassa con generica disposizione, affidandola agli Esattori delle imposte dirette già in funzioni, con le stesse norme e con gli stessi privilegi, vale a dire, con norme e privilegi variabili da una ad altra delle antiche regioni politiche del Regno; giacchè a quel tempo il sistema della riscossione dei tributi diretti, non era per anco stato unificato. Dec. 6 Maggio 1879 - Fidelia.

12. L' applicazione del contatore ai molini, per determinare la misura della tassa, non ne mutò l'indole e non alterò gli obblighi degli Esattori. Il contatore del numero dei giri della macina, fu nel concetto della legge 7 Luglio 1868, il normale misuratore della tassa; e se l'applicazione di quell' istrumento agli alberi delle macine non potè, nè poteva, essere simultanea in tutte le provincie del Regno, nè in tutti i comuni di una provincia, gli accertamenti anteriori sono da riguardarsi come espedienti provvisori determinati dalla necessità delle cose, e l'obbligo dell' Esattore non poteva venir meno, quando per l'appunto si faceva la transizione allo stato normale corrispondente al sistema della legge. Dec. 6 Maggio 1879 - Fidelia.

13. Gli intimatori analfabeti che si trovavano autorizzati per gli atti del Comune, sebbene non fossero a stretto rigore di diritto quelli designati dall' Art. 2° del Decreto Borbonico del 3 Luglio 1809, pure tuttavia trattandosi di esazione della tassa sul macinato pel 1871, se niuna eccezione fu fatta dai debitori morosi avversò gli atti intimati, e se esista sempre concordanza fra i verbali di carenza ed i certificati dei Sindaci e degli Agenti locali delle imposte, che assicurino la nulla tenenza dei debitori esercenti e prima e dopo la macinazione, si può recedere dallo stretto rigore di diritto, e ritenere in principio come giustificata la nulla tenenza dei mugnai debitori. Dec. 26 Giugno 1879 - Sagarìa.

14. Gli obblighi del Camarlingo, che non rispondeva del non riscosso per riscosso, si estendono anche alla riscossione della tassa sul macinato, e per le leggi che regolavano il Camarlingato nelle provincie Toscane, il Camarlingo doveva dare al Pretore la nota dei contribuenti morosi, affinchè potessero con-

(1) Vedi Decisioni 6 Maggio 1879 - Fidelia. 25 Gennajo 1881 - Corbellini. Decisioni 31 Maggio 1881 - Di Domenico. 14 Giugno 1881 - La Cava.

tro di essi aver corso gli atti esecutivi. Dec. 25 Gennajo 1881 - Maestri.

15. Il Camarlingo nelle provincie Toscane non può essere prosciolto dalla responsabilità per la esazione della tassa sul macinato quand' anche non abbia accettate le fideiussioni a guarentìa del pagamento della tassa stessa, ove non provi di nulla avere omesso per conseguirne il pagamento, e ne sia risultata la non solvenza dei debitori. Dec. 25 Gennajo 1881 - Maestri.

16. Al Camarlingo incombe l'obbligo di provare la sospensione dall' esercizio dei mulini. Dec. 25 Gennajo 1881 - Maestri.

17. Il Camarlingo non rimane prosciolto dalla responsabilità incorsa per la mancata esazione della tassa sul macinato, quand' anche l'Amministrazione, cessata la di lui gestione, abbia ripreso i bollettari e gli elenchi per procedere direttamente alla riscossione della tassa predetta. Dec. 25 Gennajo 1881- Maestri.

18. L' Art. 57 del Regolamento del 19 Luglio 1868 che sottopose la riscossione della tassa sul macinato alle stesse norme ed agli stessi privilegi della esazione delle imposte dirette, ne affidava la esazione agli stessi agenti, e così nelle Provincie Toscane, ai Camarlinghi. Dec. 4 Maggio 1881 - Pazzi.

19. L'obbligo degli Esattori delle imposte dirette derivante dalla legge del 1868 di riscuotere anche la tassa sul macinato, non può estendersi sino a renderli responsabili del non riscosso per riscosso: è per ciò che essi sono tenuti ad usare tutte le cure e diligenze per esigere le quote portate dai ruoli e dagli elenchi, ed avendole omesse, devono rispondere di quelle quote, come di un debito loro proprio, sì pei principi di diritto comune, come per la tassativa disposizione dell' Art. 215 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato del 4 Settembre 1870, N. 5852. Dec. 31 Maggio 1881 - Di Domenico.

MANDATI A DISPOSIZIONE.

1. La responsabilità degli Intendenti di Finanza tanto per questa loro qualità, quanto per quella di Ufficiali Delegati e di Ordinatori secondari, per buoni sui mandati emessi dal Ministero a loro disposizione, oltrechè dai principi del diritto civile, deriva anche dalle testuali disposizioni degli Art. 43 e 52 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 e dall' Art. 367 del Regolamento approvato con R. D. 4 Settembre 1870 N. 5852. Dec. 11 Dicembre 1877 - Mercanti. (1).

2. Gl'Intendenti di Finanza non possono esimersi dalla responsabililà che grava su di loro per buoni emessi su mandati a disposizione, allegando di essere stata con frode e raggiri carpita ad essi Intendenti la firma che apposero ai detti buoni, perchè se affidarono il geloso incarico della emissione dei buoni a persona sulla di cui fede firmarono, sono gl' Intendenti medesimi tenuti a rispondere di questa loro fiducia, pel combinato disposto con gli Art. 1746 e 1748 del Codice Civile. Dec. 11 Dicembre 1877 - Mercanti.

3. Il controllo dei Primi Ragionieri delle Intendenze di Finanza riguardo ai buoni emessi dall' ufficiale delegato, è tutto nell'interesse della Amministrazione, e non in quello del controllato: come pure è verso la Amministrazione, che i Tesorieri si rendono responsabili pei pagamenti irregolarmente eseguiti e non verso colui che rilasciò l'ordine di pagamento. Il difetto di controllo per parte dei Primi Ragionieri, la irregolarità dei pagamenti eseguiti dai Tesorieri, producono l' effetto che tanto gli uni, quanto gli altri, sono responsabili verso la Amministrazione solidalmente con l'ufficiale ordinatore, ma non bastano a sciogliere l'ufficiale stesso, dall'obbligo di dovere integralmente rispondere per la irregolare emissione di quegli ordini, lo che è pure tassativamente dichiarato dall'Art. 368 del Regolamento approvato con R. D. 4 Settembre 1870 N. 5852. Dec. 11 Dicembre 1877 - Mercanti.

4. La Corte ha ritenuto che per le irregolarità verificatesi nella emissione e nel pagamento dei buoni sopra mandati a disposizione, il Tesoriere, il Primo Ragioniere, e l'Intendente sono solidali con colui che si appropriò la somma portata dai buoni suddetti, e si è avvalso di fronte a tutti quei funzionari

(1) Vedi Decisione 20 Maggio 1879 - Ghislanzoni.

della facoltà discretiva, concessale dall'Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026. Dec. 19 Gennajo 1882 - Del Torchio, Ghislanzoni ed altri.

MANDATI DI ANTICIPAZIONE.

1. I funzionari governativi, a favore dei quali sono stati emessi mandati di anticipazione, debbono riguardarsi come contabili materiali, a termini dell'Art. 33 della legge del 14 Agosto 1862 N. 800, e si può quindi procedere contro i funzionari medesimi, con le forme della giurisdizione contenziosa, attibuita alla Corte de' Conti sui Contabili dello Stato e sugli Agenti incorsi in responsabilità per maneggio e gestione di pubblico danaro. Dec. 13 Febbrajo 1866 - Sambalino.

MONTE PENSIONI DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI.

1. Pel ritardo frapposto dal Tesoriere Provinciale a versare, le rate riscosse pel monte pensioni degli insegnanti elementari, alle scadenze stabilite dalla Circolare del Tesoro del 23 Aprile 1879 N. 23696|2660, la Corte dei Conti, applicando l'Art. 249 del Regolamento approvato con R. D. 4 Settembre 1870 N. 5852, inflisse la multa in ragione dell' uno per 100 al mese, a titolo d'interesse. Dec. 10 Febbrajo 1881 - Majola e Busti. (1).

N

NULLITÀ.

1. La Corte de' Conti ha ritenuta nulla la citazione fatta a termini dell'Art. 141 del Codice di Procedura Civile ad un contabile d'ignoto domicilio, residenza o dimora, per essere stata affissa una copia della citazione stessa alla porta esterna del Tribunale Civile di Roma, anzichè alla porta di essa Corte. (Dec. 14 Aprile 1874 - Musitano - Guerrera.)

2. In un giudizio nel quale si agiti la questione circa il diritto di proprietà, la donna maritata, giusta l'Art. 134 del Codice Civile, non può stare in giudizio relativamente al controverso diritto, senza l'autorizzazione del marito, ed il difetto di tale autorizzazione, a tenore del successivo art. 137, rende nullo il giudizio, comunque tale nullità non possa essere dedotta che dalla moglie e dai suoi eredi ed aventi causa. (Dec. 27 Giugno 1876 - Soro vedova Gacchieri.

3. Non è nulla la notificazione di una decisione interlocutoria fatta ad istanza della Amministrazione, anzichè ad istanza del Procuratore generale presso la Corte de' Conti, non essendo tale nullità dichiarata dalla legge. Dec. 10 Giugno 1880 - Crivelli.

4. Non sussiste la eccezione di nullità della decisione della Corte de'Conti, desunta dal fatto, che il conto fu reso d' ufficio ed il contabile non fu citato a comparire nel giudizio sul conto stesso, perchè la compilazione di quel conto e la relativa decisione, sono regolari di fronte al disposto dalle vigenti leggi e regolamenti. Dec. 25 Gennajo 1881 - Maestri.

5. Le eccezioni di nullità possono e devono in certi casi essere sollevate anche di ufficio e non tutte sono sanabili in virtù di atti posteriori. Dec. 25 Gennajo 1881 - Maestri.

O

OBBLIGANZE

1. La firma dell'atto di obbliganza per parte del Ricevitore Generale nelle Provincie meridionali, non è la causa efficiente del dovere di versare a termini prefissi il non riscosso per riscosso, imperocchè questo dovere nasce dalla legge e l'atto di obbliganza non è che una assicurazione e guarenzia, come rilevasi

(1) Decisioni 30 Giugno 1881 Scarsi. Farina, Silicani, Dionisio. 13 Luglio 1882. Natta, Amodeo, Chiaroni, Chislanzoni, Benassi, Filippa. 21 Settembre 1882 Martini, Azaretti, Piano, Bifani, Piccioni, Carmarino, Filippo, Gallino, Amoretti, Morel.

dall'Art. 22 del R. D. Borbonico 30 Novembre 1824, meglio dichiarato dalla risoluzione presa a dì 29 Settembre 1829 dalla cessata Luogotenenza Generale in Sicilia. Dec. 19 Gennajo 1870 - Geluardi.

2. Le somme dovute per obbliganze con l'obbligo del non riscosso per riscosso, quantunque non siano state versate, non costituiscono vera e propria deficienza di cassa, se risulti che le somme stesse non furono effettivamente riscosse. Dec. 2 Febbrajo 1876 - Del Mercato.

3. Per provare il saldo delle obbliganze non può bastare la dichiarazione in proposito fatta dal Ricevitore Generale, posteriormente alla di lui condanna in solidum coi dipendenti Ricevitori Circondariali, perchè la dichiarazione di uno dei debitori, non può servire di prova del pagamento del debito. Dec. 20 Febbrajo 1879 - Schiavoni.

4. I Conti di obbliganze dei Ricevitori Generali e Circondariali (provincie meridionali) comprendono nel carico l'importo dei ruoli posti in esecuzione anno per anno; nello scarico, quelle delle riscossioni effettuate dal Contabile e la differenza fra l'uno e l'altro importo, costituisce un residuo di obbliganze, che passa di conto in conto, anche a carico dei successori, sino al conto finale dell'ultimo gestore, nel quale il residuo delle obbliganze si confonde col debito di cassa, meno per la parte eventualmente passata ad un esattore di residui; per cui quanto maggiori sono i resti delle obbliganze all'ultimo gestore passati dai conti dei gestori precedenti, altrettanto è maggiore il suo carico, e quindi anche il suo debito ultimo, ovvero minore il suo credito, se credito fosse per risultare. Dec. 10 Dicembre 1879 - Pulejo e Di Lorenzo Borgia.

5. Per l'antico sistema che vigeva nel ex Regno di Napoli, le obbliganze si rilasciavano pel solo tributo fondiario, però costituendo le nuove imposte una tassa diretta, bastava anche per queste la semplice accettazione del ruolo da parte dei Contabili perchè questi assumessero l'obbligo di corrispondere l'intero montare di esso ruolo, salvi poi i leggittimi discarichi determinati dalla legge. Dec. 12 Maggio 1880 - Petrucelli.

6. Le obbliganze, che i Percettori sottoscrivevano a favore dei Ricevitori Distrettuali, davano la forma all'obbligo di essi Percettori di avere per riscosso l'intero montare dei ruoli delle contribuzioni dirette, e regolavano il tempo delle diverse scadenze; ma però tali obbliganze nulla aggiungevano o toglievano all'obbligo suddetto, il quale non da esse, ma dalla legge, dalla qualità del Contabile e dalla natura della tassa prendeva vita; in guisa che la mancata sottoscrizione delle obbliganze da parte del Contabile, non lo esimeva perciò dal dovere di corrispondere l'intero montare della contribuzione, che anzi ne aggravava la condizione, stantechè, in tal caso esso Contabile era tenuto a versare alla fine di ogni mese la dodicesima parte della totalità del ruolo, mentre con le obbliganze, otteneva maggiori agevolazioni, come rilevasi dall' Art. 34 del Regolamento del 25 Febbrajo 1810. Dec. 12 Maggio 1880 - Petrucelli.

7. Fu così chiaro il concetto del legislatore, che cioè i fogli delle obbliganze nulla aggiungevano all'obbligo assoluto dei contabili delle contribuzioni dirette dell'ex Regno di Napoli di versare l'intero montare dei ruoli da loro accettati, che con l'Articolo 10 del Regolamento del 1° Febbrajo 1816, furono abolite le obbliganze pei Percettori ed Esattori, essendosi ritenuto che le notizie delle rispettive scadenze, che dovevano dall' anno 1817 in poi figurare nella prima pagina del ruolo, bastavano a renderli obbligatori, senza bisogno di altri atti. Perlochè rimane nettamente accertato, che i suddetti fogli di obbliganze non erano di essenza, nè costituivano per sè medesimi l'obbligo nei Percettori ed Esattori, di versare l'intero montare dei ruoli, essendo invece tali fogli, un temperamento, una mitigazione del dovere assoluto, (Art. 34 del Regolamento 25 Febbrajo 1810) che avevano quei Contabili e che era inerente alla loro carica ed all'indole della imposta, di corrisponderne, cioè il montare nella sua integrità per dodicesimi. Dec. 12 Maggio 1880 - Petrucelli.

8. Non devono essere confusi il debito di obbliganze dei Ricevitori Circondariali ed il debito di obbliganze del Ricevitore Generale. Il Circondariale ha debito di obbliganza per l'integrale importo dei ruoli consegnatigli, e questo

debito si converte in un suo debito di cassa per l'importo delle riscossioni fatte: il Ricevitore Generale ha debito di obbliganza per l'intero importo dei ruoli consegnati ai Ricevitori Circondariali e questo suo debito si converte in un debito di cassa solo pei versamenti che dai Ricevitori Circondariali vengono a lui fatti, da ciò consegue che i debiti di obbliganza e di cassa del Ricevitore Generale e dei Ricevitori Circondariali non sono sempre eguali e paralleli, perchè al debito di cassa dei Ricevitori Circondariali per somme riscosse e non versate, corrisponde un debito non di cassa, ma di obbliganza del Ricevitore Generale. Decreto di Camera di Consiglio 2 Maggio 1882 - Di Lorenzo.

OBBLIGHI DEI CONTABILI.

1. La liquidazione amministrativa di un debito, non esime il contabile dall'obbligo di presentare il conto ad esso giudizialmente richiesto, perchè gli atti amministrativi in qualunque modo compiuti, non sottraggono il contabile dalla giurisdizione della Corte de'Conti, la quale ad istanza del Procuratore Generale, può sempre, qualunque sia lo stato degli atti amministrativi, ingiungere la presentazione del conto ed in caso di renitenza, decretarne la compilazione ed esaminare e giudicare in via contenziosa, se la gestione siasi regolarmente esercitata, conforme è disposto dalla legge 14 Agoslo 1862, N. 800. Dec. 30 Aprile 1864 - Canger.

2. La qualità di erede beneficiato, non esime l'erede del Contabile, dall'obbligo di presentare i conti. Dec. 28 Marzo 1866 - Canonico.

3. La detenzione in carcere, non esime i contabili dall' obbligo di rendere il conto, e dalla pena cui possono essere condannati in ragione della mora, giacchè è in loro potere di affidare ad un procuratore o mandatario, l'incarico di redigere e presentare alla Corte dei Conti, il conto stesso. Dec. 4 Giugno 1866 - Vellusi-Odierno.

4. Per determinare gli obblighi di un contabile, non può bastare la parola di una qualsiasi ministeriale istruzione, dovendo all' uopo concorrere la possibilità fisica di eseguire il dettato di quella parola e ciò per il prevalente principio che all'impossibile nessuno è tenuto. Dec. 27 gennaio 1874 - Fatta.

5. Se l'Amministrazione non eserciti un proprio diritto, non si può da ciò desumere un onere della Amministrazione medesima rispetto al contabile, e molto meno si potrebbe da tale circostanza arguire lo scioglimento degli obblighi ampi e senza riserve, assunti tanto dal contabile stesso, quanto dal di lui cauzionante rispetto alla gestione contabile. Dec. 27 Aprile 1875 - Benetti.

6. I Contabili delle provincie meridionali, i quali per le leggi già in vigore a tutto l'anno 1872 erano obbligati a versare le imposte tutte alle debite scadenze, anche se non riscosse come riscosse, sono soggetti per le differenze fra le somme avute in riscossione e quelle versate in tesoreria, alle disposizioni della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2., sulla riscossione delle imposte dirette, come è anche dichiarato dal R. D. 15 Novembre 1872 N. 1087, Art. 1°. Dec. 22 Febbraio 1876 - Albini.

7. Il contabile non può omettere di adempire ai propri obblighi e doveri, nella fiducia che esiste il Controllo. Dec. 11 Settembre 1879 - Bertramello.

8. La subordinazione a cui l'impiegato è tenuto verso i superiori, non può scemargli i diritti, nè esonerarlo dai doveri chiaramente dichiarati da istruzioni e da regolamenti. Dec. 16 Marzo 1880 - Porcù.

9. I Contabili dello Stato nell'adempimento dell'obbligo che hanno di presentare i conti della loro gestione alla Corte dei Conti, dovono secondo le discipline vigenti, fare la detta presentazione per mezzo delle rispettive Amministrazioni da cui dipendono, e ciò nel ben giusto scopo, che le Amministrezioni stesse, possano esaminare preventivamente i detti conti e colla scorta degli elementi di controllo, dalle medesime posseduti, farvi quelle osservazioni e deduzioni, che nell'interesse della verità e della giustizia, non meno che in quello del ramo di pubblico servizio da esse rappresentato, siano per risultare necessarie. Dec. 30. Nov. 1880 - Fanizzi.

10. La Corte de' Conti non può esonerare i contabili dall' obbligo di rendere il conto, e l'Amministrazione, quan-

do essi non la presentino, deve compilarlo d'ufficio e notificarlo poscia al Contabile pel debito riconoscimento nei modi di legge. Dec. 21 Ap. 1881 - Tului.

11. Infondata è l'eccezione dedotta dal Contabile, che cioè l'Amministrazione non avendo osservato il disposto con l'Art, 211 del Regolamento Generale di Contabilità, non possa quindi pretendere di applicare ad esso Contabile il disposto col precedente Art. 208 del Regolamento stesso. Gli obblighi imposti dall'Art. 211 non risguardano la Amministrazione, ma il Contabile, e se per la circostanza che i ruoli datigli a riscuotere, essendo di difficile appuramento, la Amministrazione invece di esigere dal Contabile il rigoroso adempimento degli obblighi stabiliti col citato art. 211, gli usò il benefizio di qualche tolleranza, non si vede come da ciò possa farsi derivare il diritto nel Contabile stesso, di sottrarsi agli obblighi dell'Art. 208. Trattasi sempre tanto nell'uno, quanto nell'altro articolo di obblighi del Contabile, e non può evidentemente la tolleranza in un caso a tutto favore del Contabile, ritorcersi per l'altro caso, a danno della Amministrazione. Dec. 31 Maggio 1881 - Giorgieri.

12. L'obbligo del rendiconto trapassa negli eredi del contabile. Decreto in Camera di Consiglio 27 Ottobre 1881 - Persani eredi.

13. Ogni Agente Contabile è obbligato a rendere i conti della sua gestione il quale obbligo consiste ugualmente nel restituire il conto già compilato, con o senza osservazioni, affinchè possa essere sottoposto al giudizio della Corte; e tale obbligo passa pure negli eredi di esso Contabile, i quali nel caso in cui sia ad essi stato comunicato il conto, sono obbligati a restituirlo. Decreto in Camera di Consiglio 27 Ottobre 1881 - Ciampella.

14. La materiale regolazione di contabilità, non può in alcun modo equipararsi all'obbligo di procedere alla riscossione di somme, e produrre eguali conseguenze nel caso in cui per transazione interceduta fra l'Amministrazione ed il debitore, sia stata fatta facoltà a quest'ultimo di pagare le somme convenute, in luogo ed ufficio diverso da quello in cui era originariamente inscritto il suo debito. Dec. 13 Luglio 1882 - Vigo.

OFFICINE DELLE CARTI VALORI.

1. Il Capo Levigatore ed il Capo Stampatore della Officina delle carte valori maneggiano carta speciale, che si converte in valore di grande importanza, e salvo sempre la responsabilità che potesse addossarsi al Controllore Capo ed ai funzionari della Officina, sono i detti capi Officina direttamente e in prima linea responsabili di qualunque mancanza che presso i medesimi possa avvenire. Dec. 22 Gennaio 1880 - Palma.

2. È indispensabile che il Capo Levigatore ed il Capo Stampatore della Officina delle carte valori, diano, se non un conto isolato delle dette carte, un conto ausiliare che armonizzi e serva di reciproco riscontro col conto del Controllore Capo. Quel conto deve essere da essi sottoscritto per ogni conseguenza legale, per essere simultaneamente al conto principale del Controllore Capo, giudicato dalla Corte de'Conti. Dec. 22 Gennajo 1880 - Palma.

3. Le bollette della carta rispettivamente ricevuta dal Capo Levigatore e del Capo Stampatore, non danno sufficiente guarentìa della totalità della carta da ciascuno di essi maneggiata. Dec. 22 Gennaio 1880 - Palma.

4. La quantità della carta fabbricata e spedita dalla cartiera, accertata come esistente dal controllore, deve ritenersi come elemento indispensabile pel riscontro della quantità trasformata in valori, dipendendo dalla integrità della carta fabbricata, lo accertamento di quella trasformata. Dec. 27 Gennaio 1881 - Palma.

5. Per le istruzioni approvate con Decreto Ministeriale del 26 Giugno 1867 sono prescritte verificazioni e ricevute in tutto il percorso che subisse la carta dalla sua fabbricazione, alla trasformazione in valore e nei casi di inservibilità e di scarto, vi sono norme che non lasciano dubbio, che tale carta non può essere distrutta dalla cartiera, talchè sempre può accertarsi chi sia responsabile delle deficienze le quali debbono

essere calcolate non sul conto della carta, ma sul valore che avrebbe potuto acquistare dopo preparata e stampata. Dec. 27 Gennaio 1881 - Palma.

6. Delle mancanze che si verifichino presso l'officina di preparazione, risponde il capo levigatore. Dec. 27 Gen. 1881 - Palma.

7. Il capo controllore è responsabile della quantità di carta esistente presso di lui, sia al momento che perviene dalla cartiera, sia dopo preparata o stampata e per le deficienze che si verificassero nelle officine, incorre soltanto in una responsabilità amministrativa e di sorveglianza, la quale responsabilità può anche essere maggiore, se la mancanza si verificò nella officina della stampa. (Art. 36 delle istruzioni 26 Giugno 1867) Dec. 27 Gennaio 1881 - Palma.

ONORARI DEGLI AVVOCATI.

1. La Corte de' Conti competente a giudicare di tutte le materie sottoposte alla sua giurisdizione contenziosa, lo è anche a decidere delle azioni per onorarî degli avvocati, giusta il disposto con gli Articoli 103 e 579 del Codice di Procedura Civile. Dec. 9 Dic. 1869 - Malanchi (1).

ORDINANZE.

1. Il termine stabilito dall' Art. 183 del Codice di Procedura Civile, per reclamare dalle Ordinanze del Presidente in materia d' incidenti, riguarda quelle Ordinanze di cui è parola al precedente articolo 182 e che emanate nei casi di urgenza, decidono e risolvono l'incidente; nè può applicarsi nel caso in cui l'Ordinanze stesse, nulla abbiano risoluto e definito, come nel caso in cui si deleghi un Consigliere per la istruzione, senza pregiudicare in alcun modo ogni relativa quistione. Dec. 29 Maggio 1873 - Boscarino.

(1) Vedi Sentenza della Cassazione di Roma, del 17 Aprile 1880 in causa Avvocato Marolda Petilli contro Vecchi.

P

PARIFICAZIONE DEI CONTI.

1. Nella parificazione dei conti del Tesoro, resi per le gestioni a tutto l'anno 1863 (provincie meridionali) fu ammesso il principio di chiudere i conti stessi in pareggio, per cui tutti i resti ad apparente debito del Contabile, i quali resti erano compensati da carte contabili o da spese da regolarizzare, furono coperti in quei conti con quietanze per fondi somministrati. Dec. 10 Dicembre 1879 - Puleio e Di Lorenzo Borgia.

2. La parificazione dei conti fatta dalla Amministrazione, non toglie ai Contabili il diritto di far valere le loro ragioni avanti la Corte de'Conti. Dec. 9 Marzo 1832 - Albini.

PENA PECUNIARIA (Art. 36 della legge 14 Agosto 1862 N. 800).

1. La pena pecuniaria cui giusta il disposto con l'Art. 36 della legge del 14 Agosto 1862 N. 800 possono essere condannati i contabili in ragione della mora a presentare il conto, non può essere inflitta ai loro eredi, dappoichè tale pena è dalla legge comminata ai Contabili stessi, per la loro qualità di agenti della pubblica amministrazione, qualità che essendo meramente personale, non passa negli eredi. Dec. 2 Giugno 1866 - Forno (1).

2. Trattandosi di erede del contabile tenuto a dare il conto, il quale erede dimostrò di non essere restio all'adempimento di tale obbligo, si può prescindere dalla multa. Dec. 1 Dicembre 1874 - De Ambrosio.

3. Trattandosi di erede di un Contabile in mora a presentare il conto, la Corte de'Conti ritenne non essere il caso di condannare esso erede al pagamento della pena pecuniaria, essendo l'applicazione di questa lasciata al prudente arbitrio della Corte. Dec. 22 Ottobre 1878 - Mazzei (2).

(1) Vedi Decisione 28 Dicembre 1875 - Fiore Serra - Decisione 8 Febbraio 1881 - Lini e Manica.

(2) Vedi Decisione 22 Febbrajo 1881 - Borgna.

4. Trattandosi di un tutore nominato al contabile interdetto, la Corte non ha inflitta contro esso tutore la pena pecuniaria di cui all' art. 36 della legge 14 Agosto 1862 N. 800. Dec. 22 Febbraio 1881 - Rascaglia (1).

5. Per infliggere una multa od altra sanzione penale, occorre una espressa disposizione di legge: ora se l'obbligo di rendere il conto in luogo del Contabile, passa nei di lui eredi, per naturale equità e pei principî del comune diritto, l'obbligo stesso non vedesi nelle leggi speciali accompagnato, di fronte agli eredi, da qual si voglia sanzione penale. Dec. 7 Novombre 1882 - De Fichi.

6. L'obbligo di rendere il conto, dato dalla legge ad un Agente Finanziario, è insieme soggettivo ed oggettivo, inerente, cioè, alla qualità della persona e alla cosa: e se il debito dell' Agente passa nei suoi eredi, non può dirsi che ugualmente passi la sua qualità derivante dall' uffizio ond'era rivestito e che per certo non trapassa negli eredi, i quali per soprappiù, sono sempre in più difficile condizione e spesse volte anche nella impossibilità di rendere il conto di una gestione, nella quale non ebbero mano e di cui poterono anche non avere alcuna notizia. Dec. 7 Nov. 1881 - De Fichi.

PERENZIONE D'ISTANZA.

1. Il disposto con l'Art. 338 del Codice di Procedura civile, risguardante la perenzione d'istanza, non può essere invocato nei giudizî avanti la Corte de'Conti. Dec. Ferreri e Comune di Palermo 29 Gennaio 1881 - (Giudizi di appello).

PESI E MISURE. (Tassa)

1. La decadenza dal diritto al rimborso, non trovasi pronunziata nella legge e nel regolamento sulla tassa dei Pesi e delle Misure e per conseguenza, il termine assegnato da atti e disposizioni della Amministrazione, non può avere effetto che in ordine ai rapporti di servizio amministrativo, non in senso giuridico di decadenza o pregiudizio di diritti del gestore. Sicchè non ostando agli effetti del diritto, la tardiva produzione, occorre vedere se i documenti uniti alla domanda, valgano a giustificare essenzialmente le cure usate per la esazione, per prosciogliere il gestore da ogni responsabilità. Tale limitazione deve poi aversi presente, ove si tratti di Contabili delle provincie meridionali, e ciò per la specialità della suddetta tassa, non governata dalle disposizioni di rigorosa obbliganza. Dec. 8 Maggio 1877 - Diana.

POSTE (Amministrazione delle)

1. Quantunque l'Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 non sia stato riprodotto nel Regolamento approvato con R.D. 21 Dicembre 1873 N. 1747 Serie 2. per l'applicazione alla Amministrazione delle Poste delle disposizioni del Regolamento di Contabilità Generale sancito con R. D. del 4 Settembre 1870 N. 5852, non di meno, essendo la detta legge obbligatoria per tutti i funzionari dello Stato, a qualunque Amministrazione Governativa appartengano, nè potendo la legge stessa essere derogata riguardo alla Amministrazione delle Poste dal preindicato Regolamento speciale approvato col R. D. 11 Dicembre 1873, la Corte de' Conti è competente a giudicare anche della responsabilità dei funzionari postali. Dec. 21 Novembre 1876 - Rossi.

2. I capi degli uffici postali, essendo ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, ai quali è commessa dai regolamenti e dalle istruzioni postali, in specie dall'Art. 380 delle istruzioni 20 Dicembre 1866, la più scrupolosa cura per la esecuzione precisa e completa delle formalità anche minime, prescritte particolarmente intorno al servizio delle lettere raccomandate ed assicurate, devono in forza dell'Art. 61 della legge sulla Contabilità Generale dello Stato, del 22 Aprile 1869 N. 5026, rispondere in proprio dei valori che fossero perduti dallo Stato, quando possano essi capi di ufficio esser tacciati di trascuratezza anche minima o d'insufficiente sorveglianza, nel compito loro affidato. Dec. 12 Febbrajo 1878 - De Rosa.

(1) Vedi Decisione 14 Marzo 1882 - Rascaglia.

3. Il Direttore postale, giusta le leggi ed i regolamenti relativi, non ha una gestione contabile, e se a lui tocca di sorvegliare il servizio anche nella parte risguardante la contabilità, non è però egli Direttore che compila e rende i conti, non è a lui che ne spetta il controllo, cosicchè il visto apposto dal Direttore stesso ai conti, non è atto tale che possa implicare la sua responsabilità, nè in linea diretta contabile, nè in linea di controllo. Dec. 29 Ottobre 1878 - Carle ed altri.

4. I Direttori postali non essendo contabili, non devono render conto, e non hanno per ciò responsabilità per quelle deficienze che senza loro colpa si verificassero. Sono però *moralmente* responsabili pel danno imputabile a loro colpa o negligenza, ed è appunto questa responsabilità che viene contemplata dall'Art. 61 della legge 22 Aprile 1869, N. 5026, il quale articolo in conformità anche del diritto civile, traduce tale responsabilità in un obbligo al totale o parziale risarcimento. Dec. 29 Ottobre 1878 - Carle ed altri.

5. La teorica che il Cassiere (Postale) non sia responsabile che delle somme incassate effettivamente, se anche nei suoi conti erroneamente espose un incasso maggiore dell'eseguito, è teorica giusta, se trattasi di semplice errore, ma non è più giusta, quando l'errore sia artificiale, quando esso tenda a nascondere il non eseguito incasso di una somma che doveva essere incassata, quando da quell'errore derivi danno allo Stato, per esser venuto meno il modo di accorgersi degli incassi non eseguiti. Il danno proveniente da quest'ultimo errore, deve rifondersi dal Cassiere, ancorchè egli abbia firmato i conti compilati da altri, od a lui non sia personalmente imputabile la infedeltà verificatasi.

La responsabilità del Cassiere, oltrechè nel diritto civile, si basa anche nell'esplicito disposto con gli Art. 58 e 63 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026. Dec. 29 Ottobre 1878 - Carle ed altri.

6. Agli agenti postali è vietato, nel riscuotere il danaro dal pubblico, di accettare qualsiasi pagamento che non sia intestato o girato al suo creditore, e che non denoti la natura del debito che vuolsi estinguere. Dec. 10 Luglio 1879 - Amodei - Giacone.

7. L'Art. 58 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, sottopone alla giurisdizione della Corte de'Conti, gl'impiegati dipendenti da qualsivoglia Ministero, che abbiano l'incarico di fare esazioni d'entrate di qualsiasi natura e provenienza, e per ciò anche i Regi Consoli, relativamente al servizio dei vaglia consolari, non potendo in contrario dedursi che il rilascio di un vaglia, non costituisce una vera entrata dello Stato, imperocchè pel citato articolo la riscossione delle somme per le quali lo Stato diviene debitore, come è appunto dei vaglia interni e consolari, è equiparata a quelle delle somme dovute dallo Stato ad ogni effetto contabile e giurisdizionale. Dec. 1 Luglio 1880 - Pinto. (1).

8. Se pei Regi Consoli non fu posto in pratica il precetto dell'Art. 59 della legge 28 Aprile N. 5026, riguardo alle cauzioni, questa favorevole condizione che essi devono alla fiducia personale che ispirano ed hanno comune con qualunque altra categoria di pubblici ufficiali, ma che cesserebbe quando il precetto della legge fosse rigorosamente adempiuto, non toglie ad essi Consoli nel servizio dei vaglia consolari, il maneggio di pubblico danaro e perciò l'obbligo di render conto e di sottostare alla giurisdizione contenziosa della Corte de'Conti. Dec. 1 Luglio 1880 - Pinto.

9. Messi a confronto e combinati, l'Art. 4 della legge consolare 28 Gennaio 1866, l'Art. 45 del Regolamento approvato con R. D. del 21 Dicembre 1873, e l'Art. 21 delle istruzioni del 20 Aprile 1867 per la esecuzione del R. D. 11 Marzo stesso anno, sui vaglia consolari, se ne deduce che il R. Console, al quale è interdetto fare atti di commercio, deve acquistare per l'importo dei vaglia da lui lasciati, delle cambiali all'ordine della Amministrazione delle Porte, senza che egli sia o accettante, o traente, o girante nelle cambiali stesse. Ammesso che egli potesse apporre la firma in una lettera di cambio, in una od in altra di quelle qualità, contrarrebbe tale obbligazione, da rendere del tutto oziosa la dichia-

(1) Decisione 20 Luglio 1882 - Ruga.

razione della responsabilità sua, nella scelta dei mezzi per mandare i fondi dei vaglia in Italia. Il regolamento e le istruzioni del 10 Febbraio 1876 non derogarono alle regole già vigenti, ma semplicemente le dichiararono, e solo concessero al Console di fare tratte sul proprio Procuratore dimorante nel Regno, attenuando i benefizî non lievi ad esso Console derivanti dalla emissione dei vaglia, col ridurre da tre mesi a 15 giorni *vista*, la scadenza delle cambiali, che deve rimettere per l'ammontare delle somme riscosse, in correspettivo dei vaglia già emessi. Dec. 1. Luglio 1889 - Piuto. (1).

10. L'ufficiale postale in mora a fare i versamenti, è responsabile del furto da altri perpetrato nell'ufficio, delle somme non versate. Dec. 7 Luglio 1880 - De Domenico.

11. L'acquisto di una cambiale all'ordine della Direzione Generale delle Poste, richiesto dal Regolamento approvato con R. Decreto del 21 Dicembre 1873 N. 1747 Serie 2, per la trasmissione di somme da farsi dai Consoli, nulla ritrae dell'atto di commercio, interdetto dalla legge a tali funzionarî ed è atto essenzialmente civile ed amministrativo il quale nemmeno in apparenza assume la forma di cambio traiettizio. Dec. 12 Gennaio 1882 - Vitaloni.

12. Dato che il Console, contrariamente a quanto è disposto nel regolamento del 21 Dicembre 1875, tragga, per la spedizione di somme dovute alla Amministrazione delle Poste, una cambiale all'ordine delle Poste medesime, sui suoi mandatari o procuratori nel Regno, e se dopo che essi mandatari ne fecero il pagamento, rimasero insoddisfatti a causa d'infortunio inopinato, derivano da ciò a favore dei mandatari, diritti sperimentabili verso il traente o girante della cambiale, non verso la Amministrazione predetta; perchè quando il creditore ha ricevuto il pagamento, o il titolo regolare che lo rappresenta, non ha più da occuparsi se e come il terzo che fu incaricato di pagare, sia stato dal debitore compensato. Dec. 12 Gennaio 1882 - Vitaloni.

(1) Vedi Decisione 13 Novembre 1879 - Vitaloni.

13. Il regolamento approvato con R. D. 21 Dicembre 1973 N. 1747 Serie 2, mentre dichiara responsabili i Consoli dei danni provenienti all'Erario, per loro colpa nella custodia dei fondi, nulla poi dispone sul modo di tale custodia, però non segue da ciò che essi Consoli, che sono depositari di danaro dello Stato, possano liberandosi dalla custodia personale, scegliere a proprio arbitrio, tuttochè non scompagnato da prudenza, un altro depositario ed aggiungere così al pericolo di furti, l'altro pericolo derivante dalla eventuale insolvibitità di questo terzo. Ond'è che se il Console, facendo un deposito in proprîo nome presso un terzo, acquista presso esso terzo un credito suo particolare, e se questo credito vien meno, non può applicarsi altra regola se non quella, del *res perit domino*, non potendosi in tal caso farsi questione di fortuito o di forza maggiore, ove avvenga la fallenza del terzo depositario, perchè non si tratta di perdita di cosa propria dello Stato, Dec. 12 Gennaio 1882 - Vitaloni.

PRESCRIZIONE.

1. La prescrizione dell'azione per risarcimento di danni comincia a decorrere dal giorno in cui i danni stessi furono effettivamente patiti. Dec. 11 Maggio 1876 - Montanari.

2. L'Art. 123 § 4 della legge 14 Luglio 1866, stabilisce la prescrizione quinquennale della tassa di successione e sebbene al giorno della pubblicazione di quella legge, fossero in corso prescrizioni che si completavano, per leggi precedenti, in un più lungo periodo di tempo, niuna poteva però tardare a compiersi al di là del quinquennio, dalla nuova legge stabilito pei fatti nuovi. Dec. 30 Dicembre 1879 - Greco.

3. La prescrizione è una eccezione, che compete al debitore e che non può d'ufficio essere opposta dal giudice (Cod. Civile Art. 2109) e tanto meno può nel silenzio del debitore, essere opposta dalla Amministrazione al contabile suo mandatario, durante la gestione del quale si verificò la prescrizione. Dec. 5 Maggio 1880 - Marini.

4. La responsabilità del Contabile per partite prescritte, non deriva già dal

fatto della prescrizione opposta o non dal debitore, ma dalla negligenza di esso Contabile a riscuotere i crediti della Amministrazione, per ciò giusta i principî del diritto amministrativo, rimane egli tenuto in proprio, salvo il di lui regresso contro i debitori. Dec. 8 Febbrajo 1881 - Ferrari ed altri.

5. Trattandosi di un debito risultante da un resoconto, non decorre la prescrizione quinquennale pei relativi interessi, se non dal giorno del regolamento definitivo del resoconto stesso, fatto con decisione della Corte de'Conti. Dec. 4 Maggio 1881 - Cannesi. (1).

6. La prescrizione trentennale a favore del cauzionante, decorre dal giorno della definitiva sistemazione ed approvazione dei conti risguardanti la gestione del Contabile, giacchè prima di tale sistemazione, non essendo accertati legalmente i diritti della Amministrazione, non sarebbe questa in condizione di potere agire contro il contabile e quindi sarebbe il caso di applicare la massima « *contra non valentem agere non currit praescriptio* ». Dec. 7 Luglio 1881 - Altini.

7. Pendenti le procedure del rendiconto e fino a che questo non fu approvato con la risultanza a debito del Contabile, l'Amministrazione finanziaria non potrebbe procedere contro di lui, nè per la sorte, nè per gl'interessi: ond'è che il termine della prescrizione non può decorrere che dal tempo della Decisione pronunziata sul rendiconto, quand'anche il Contabile prima di essa, avesse già integralmente soddisfatto la somma portata dalla decisione stessa. Dec. 13 Giugno 1882 - Leonelli.

8. La prescrizione è l'ultima conseguenza della negligenza, ma non è il solo motivo dell'azione di responsabilità, potendo il ritardo e la omissione degli atti coercitivi, cagionare la perdita della riscossione del credito anche non prescritto, ond'è che la responsabilità è incorsa anche indipendentemente dalla prescrizione e prima di essa. Dec. 28 Novembre 1882 - Carabetta ed altri.

(1) Decisione 18 Marzo 1879 Salomone ed latri.

PRIVATIVE.

1. Trattandosi di deficienze verificatesi nei generi di privativa, pei quali insieme al valore effettivo è compresa una imposizione, debbonsi condannare i contabili al pagamento del valore dei generi mancanti, anzichè alla materiale rifusione dei generi stessi. Dec. 29 Luglio 1875 - Serpieri.

2. Giusta il disposto con l'Art. 89 del Regolamento per la esecuzione della legge sulle privative dei Sali e Tabacchi, approvato col R. D. 15 Giugno 1865 N. 2398, i verificatori istituiti presso i magazzini, hanno l'obbligo di controllare le operazioni del Magazzino stesso e di assistere il Magazziniere nella tenuta dei registri e di riscontrare tutte le contabilità e di tenere una seconda chiave dei Magazzini e sono essi verificatori solidalmente responsabili col Magazziniere, del regolare andamento del servizio, della conservazione e custodia dei locali, dei mobili, dei generi e degli attrezzi d' ufficio. Dec. 11 Dicembre 1877 - Mistorni.

3. Trattandosi di generi di privativa nei quali, insieme al prezzo di costo, è compresa una imposta, non è il caso di condannare il Contabile alla restituzione del genere mancante, ma bensì al pagamento del corrispondente valore, mercè l' applicazione della tariffa che vigeva al tempo in cui si verificò la deficienza. Dec. 26 Settembre 1878 - Binetti.

4. Giusta l' Art. 79 del regolamento delle privative del 15 Giugno 1865, i magazzinieri delle privative non hanno diritto che ad un abbuono di un quinto di chilogramma, per quintale. Dec. 26 Settembre 1878 - Binetti.

5. Il Contabile che riceve la consegna di un magazzino, in base alle risultanze dei registri, assume tutta la responsabilità per l'effettivo *in essere* del Magazzino, nè per menomare questa responsabilità può posteriormente a tale consegna, fare delle eccezioni; perchè se fosse altrimenti, cesserebbe ogni guarentìa per l'Amministrazione mentre il Contabile uscente, non potrebbe essere responsabile per gli oggetti non più affidati alla sua custodia; ed il nuovo Contabile farebbe risalire qualsiasi

deficienza al precedente gestore. Dec. 3 Ottobre 1878 - Boschi e Gervasutti.

6. Non è in facoltà del potere esecutivo, di variare una tariffa approvata per legge. Dec. 26 Febbrajo 1880 - Mollo.

7. Il Contabile, che accetta la consegna del magazzino, senza verificare i generi, è responsabile verso l'Amministrazione, perchè questa non potrebbe giuridicamente rivolgersi contro il Contabile uscente, il quale non può essere chiamato a rispondere di fatti, che si potevano verificare dopo che egli regolarmente consegnò i generi che gli erano stati affidati ed abbandonò la gestione del magazzino. Dec. 18 Marzo 1880 - dierno.

8. Alla autorità amministrativa compete il cambiamento di classificazione dei generi di privativa, già in vendita, o già pronti per la vendita, ma non una modificazione nelle tariffe. Dec. 29 Aprile 1880 - Paolini.

9. Il consumo ordinario si calcola semplicemente sul genere venduto, e se alla riconsegna del magazzino si rinvengono delle deficienze, la relativa responsabilità va giudicata, tenute presenti le cause naturali che hanno potuto influire sulla più rapida deliquescenza del genere, fra le quali è importante quella di una giacenza in magazzino più lunga della ordinaria, per diminuito smercio. Dec. 13 Gennajo 1881 - Del Balzo.

10. Non è argomento legale per ritenere regolare la gestione di un Magazziniere, il non essersi sollevata obiezione alcuna al tempo della consegna, inquantochè se tanta importanza dovesse darsi agli atti che si formano in tali occasioni, inutile riuscirebbe qualsiasi riscontro amministrativo, ed ozioso diverrebbe il giudizio sul conto avanti la Corte dei Conti. Dec. 24 Marzo 1881 - Cosentini.

11. I Contabili delle privative, per le disposizioni già in vigore nel 1864, non avevano il diritto di prelevare dalla cassa del magazzino l'ammontare degli stipendi i quali loro dovevano essere corrisposti direttamente con mandati tratti sulle partite di spesa fissa, aperte presso le Direzioni del Tesoro. Ciò posto se un Contabile avesse fatte delle prelevazioni dalla cassa sarebbe stato passibile di pene disciplinari. Però se di tali prelevazioni si disputa nel momento in cui cessa la gestione di essi Contabili, considerando allora la questione sotto l'aspetto di debito e credito fra il Contabile e lo Stato, non può sorger dubbio che siasi verificata la compensazione di cui all'Art. 1287 del Codice Civile, e ciò sino alla concorrenza della somma di cui il Contabile era liquido creditore per stipendio come Magazziniere e per indennità quale Ricevitore Doganale, non potendosi in proposito applicare le disposizioni degli Art. 1 e 2 della legge 9 Marzo 1871 N. 102 relativi alla prescrizione biennale, per gli stipendi non riscossi. Dec. 1 Dicembre 1881 - Cupido.

12. Con la consegna del Magazzino al successore, cessano nel Contabile le di lui attribuzioni, ma non è del pari cessata nel Contabile medesimo, la facoltà di fare dei versamenti in Tesoreria in conto della sua gestione, però i versamenti a tale oggetto eseguiti invece nella cassa del Magazzino da esso Contabile rimesso al successore, non lo liberano, e se anche provati, possono costituire ragione di un credito privato, che sfugge alla competenza della Corte de'Conti, perchè furono eseguiti in una cassa che a ricevere tali versamenti non era destinata. Dec. 1 Dicembre 1881 - Cupido.

13. E' conforme ai principî del diritto il ritenere esclusivamente responsabile di tutte le mancanze, il Contabile che ha accettato la consegna di un magazzino in base ai registri, senza la materiale verificazione, imperocchè diversamente non vi sarebbe più alcun responsabile, potendo sempre tanto l'antico, quanto il nuovo consegnatario attribuire alla gestione non propria il fatto della deficienza. Dec. 12 Dicembre 1882 - Celentano.

PRIVILEGIO FISCALE.

1. Il Codice Civile vigente, con l'estendere l'azione privilegiata del Tesoro per crediti dipendenti da tributi diretti, a quelli soltanto dell'esercizio in corso e del precedente, spiega il concetto del Legislatore che volle, non solo, non lasciare i contribuenti soggetti troppo a

lungo alle conseguenze di una procedura che esce dalle regole ordinarie del diritto, ma ancora togliere il Governo da quello stato d'incertezza, che sarebbe derivato dal prolungare soverchiamente la facoltà degli esattori di procedere col privilegio fiscale. Dec. 31 Ottobre 1878 - Banca Nazionale.

2. Giusta il disposto con l'Art. 71 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2 il diritto di valersi del privilegio fiscale, durava nell'Esattore per tre mesi successivi alla scadenza del contratto e lo conservava per altri tre mesi susseguenti, ove gli atti esecutivi fossero stati iniziati nel periodo dei primi tre mesi.

Il citato Art. 71 venne però modificato dalla legge 30 Dicembre 1876 N. 3591, che estese la durata del detto privilegio ad un anno dalla scadenza del contratto. Dec. 16 Dicembre 1879 - Trezza.

3. Per la esazione delle imposte non può ammettersi, come del resto è sempre stato ritenuto nella pratica e nella giurisprudenza, che le disposizioni del Codice Civile Italiano, concernenti il privilegio di *prelazione* abbiano in alcun modo abrogato quelle d'ordine al tutto diverso, che si riferivano al privilegio di *compulsione* di cui nelle Istruzioni del 1 Aprile 1826 già in vigore negli Stati Sardi. Dec. 15 Febbrajo 1881 - Gobbi.

4. Il privilegio di *compulsione* (di cui nel precedente numero) è praticamente esperibile, quand'anche non sia sorretto dal privilegio di prelazione, giacchè anche in mancanza di quest'ultimo privilegio, grandissima è pur sempre l'efficacia di quello di compulsione, sia per gli stimoli speciali che dà al debitore di procurarsi in ogni modo i mezzi per soddisfare il suo debito, sia perchè la detta efficacia è piena, quando non esistano, o non si presentino altri creditori, con titoli da poter competere con quello del fisco, sia infine, perchè anche in quest' ultimo caso, non è escluso che la coazione passiva in tutto od in parte raggiunga il suo scopo. L' Esattore, purchè abbia fatto gli atti coattivi ha diritto di ottenere il discarico delle relative partite, se anche per la concorrenza di altri creditori o per altra causa, queste dovessero rimanere in tutto od in parte insoddisfatte. Dec. 15 Febbrajo 1881 - Gobbi.

PROVA

1. Mancando una parte dei documenti richiesti a giustificazione del conto, si può eccezionalmente ritenere come prova della posizione contabile, il giornale di cassa e gli elenchi dell' Agente del Tesoro, sia per i mandati spediti dai vari Ministeri, sia per le quietanze rilasciate dal Tesoriere Provinciale, in prova degli eseguiti versamenti. Dec. 8 Gennajo 1872 - Soppressa Stamperia Reale di Milano, conti por gli Es. 1861, 1862.

2. Le verificazioni straordinarie di cassa, eseguite in contradittorio dei Contabili, con tutti gli elementi contabili che si hanno sott'occhio dai verificatori, costituiscono, sino a prova contraria, una prova tanto del carico, quanto dello scarico, nonchè delle deficienze che risultassero a carico di essi Contabili; e le riserve da costoro fatte nell'apporre la firma a quei risultamenti, se danno ai Contabili medesimi il diritto d'impugnare tutte od alcune partite poste a loro carico, non gli esime però dall' obbligo di legalmente dimostrare le eccezioni in proposito dedotte Dec. 13 Ottobre 1874 - Loi Fadda.

3. Quando da una quietanza firmata da colui che è chiamato a rispondere della relativa somma, risulti la riscossione di un mandato, contro questa prova scritta, non è ammissibile, giusta l'Art. 1341 del Codice Civile, la prova testimoniale. Dec. 26 Febbrajo 1878 - Scerra.

4. Le leggi del diritto comune, non davano alla confessione stragiudiziale, il valore di piena prova, come fa l'Art. 1358 del Codice Civile Italiano; *in jure confessi pro iudicatis habentur,* è scritto al Fr. 56 D. XLII, 1 per lo che la confessione stragiudiziale, *extra jus*, non aveva valore di prova, e non produceva giudizio e condanna, così che poteva essere rivocata sino alla lite contestata, come è detto pure al Dig. IX, 4, Fr. 5 D. XXVI 51. Dec. 17 Dicembre 1878 - Salvatori.

5. Giusta le leggi del diritto comune la confessione stragiudiziale, non aveva

efficacia per far condannare il confesso, quando la confessione si riferiva ad un fatto inesistente, come si argomenta dal Fr. 8 D. XLII, 2. Dec. 17 Dicembre 1878 - Salvatori.

6. Giusta l'Art. 1358 del Codice Civile Italiano, la confessione stragiudiziale, deve esser fatta alla parte o a chi la rappresenti, onde possa formare una piena prova. Nel dare alla confessione stragiudiziale il valore di piena prova, il citato articolo, necessariamente accenna ad una confessione assoluta, fatta cioè con piena coscienza, che non lasci dietro a sè alcuna dubbiezza sul fatto, nè alcuna reticenza o riserva sulle sue giuridiche conseguenze. Dec. 17 Dicembre 1878 - Salvatori.

7. Essendo gl' Ispettori Demaniali incaricati dalla legge e dai regolamenti, di verificare le gestioni e le casse dei Contabili, e di procedere agli atti di consegna, e d' inventario in occasione del cambiamento di gestione, le operazioni eseguite da essi Ispettori fanno piena prova, nè possono essere infirmate, se non con validi argomenti e chiare prove contrarie. Dec. 25 Marzo 1879 - Pontieri. (1)

8. La relazione sulla inchiesta fatta da un ispettore, costituisce per sè, sino a prova in contrario, l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti. Dec. 18 Gennajo 1881 - Albonico.

9. Se per forza maggiore fu impossibile il produrre i documenti che giustifichino le rifazioni di peso, agli acquirenti il frumento, la Corte ritenne sufficiente l'atto di notorietà stabilito innanzi al Sindaco e non contradetto dalla Amministrazione, per dimostrare la sfavorevole condizione di fatto, del frumento custodito nel magazzino. Dec. 27 Gennajo 1881 - Collura.

10. Alla mancanza del foglio di liquidazione delle indennità di esazione, che rappresentano una spesa normale ed indispensabile per la Amministrazione, possono supplire come equipollenti giustificazioni, i superiori accertamenti di regolarità, apposti al conto dal Verificatore, che lo chiuse e dalle Direzioni Provinciale e Generale che la convalidarono delle normali verificazioni amministrative, provenendo tali accertamenti e convalidazioni dalla stessa autorità cui incombeva l'obbligo di corredare il conto del detto foglio di liquidazione, posteriormente alla ritenuta fatta nel proprio interesse dal contabile. Dec. 27 Gennajo 1881 - Licari.

11. L'assoluzione del magistrato penale, il quale ritenne, mancare gli elementi costitutivi di un reato nei fatti risultanti da una confessione di debito fatta dal Contabile in presenza di un ufficiale pubblico e di testimoni e consegnata anche ad un verbale da tutti debitamente sottoscritto, non può agli effetti civili influire sulle conseguenze giuridiche nascenti dalla confessione stessa, la quale per ciò costituisce avanti il giudice civile, la prova legale dei fatti in essa contenuti. Dec. 28 Giugno 1881 - Naselli.

12. Il contabile non può essere danneggiato, nei propri mezzi di prova, dal fatto dello smarrimento di documenti avvenuto non per sua colpa o negligenza negli uffici amministrativi, ai quali dimostri egli di averli regolarmente consegnati. Dec. 27 Ottobre 1881 - Palma.

13. Il giudizio sulla ammissibilità e sulla efficacia di determinate prove, rientra normalmente nella competenza di chi deve giudicare sull' oggetto principale: ed è questione di merito e non già di competenza, il pronunziare se le prove addotte, o la mancanza di alcune di esse, valgano o no, a favore o contro l'assunto dell'una o dell'altra parte. Dec. 10 Gennajo 1882 - Marselli contro Tuzi.

14. Il verbale di verificazione della gestione, fa stato in confronto del Contabile, il quale invitato ed anche diffidato ad intervenirvi, non volle essere presente. Dec. 27 Giugno 1882 - Degli Uberti.

15. La tardività della verificazione di gestione ordinata dalla Corte, in contradittorio del Contabile, che però invitato e diffidato ad intervenirvi, non volle essere presente, non può essere opposta come una eccezione alla sua attendibilità, molto più poi se simile eccezione è fatta in termini generici senza accennare a conseguenze dannose che da quella tardività fossero derivate. Dec. 27 Giugno 1882 - Degli Uberti.

(1) Vedi anche le decisioni 8 Febbrajo 1881 Ferrari ed altri - 15 Giugno 1882 - Senesi.

Q

QUIETANZA.

1. Le quietanze contabili sono l'unico documento essenziale per giustificare l'eseguito versamento e debbono per ciò essere prodotte a corredo delle posizioni di discarico dei conti giudiziali, perchè essendo per i contabili altrettanti titoli di credito, se ne tiene definitiva ragione nel giudizio avanti la Corte de' Conti, nel quale gindizio tali crediti rimangono estinti. Dec. 3 Giugno 1873 - Imposte Dirette della Provincia di Firenze 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, e della Provincia di Pisa 1869. (1)

2. La produzione materiale delle quie tanze di Tesoreria, oltre allo scopo principale, che cioè esse offrono la certezza del versamento eseguito con applicazione all'esercizio in cui il versamento stesso fu fatto, serve altresì ad impedire l'abuso, che il Contabile possa giovarsi delle medesime quietanze per altre gestioni e per diversi esercizî. Dec. 24 Dicembre 1878 - Puleio.

3. Per le norme stabilite dal Regolamento di Contabilità del 3 Novembre 1861 N. 303, riformato da quello del 13 Dicembre 1863 N. 1628: nonchè per la legge del 22 Aprile 1869 N. 5026 e pel relativo regolamento approvato con R. D, del 4 Settembre 1870 N. 5852 la quietanza è il primo ed essenziale documento richiesto per giustificare i versamenti ed i pagamenti, può però, nel caso di mancanza delle quietanze, ricorrersi ad altri elementi di certezza e di prova. Dec. 26 Giugno 1879 - De Lieto.

4. Il Contabile che senza ricevere l'effettivo pagamento di somme dovute all' Erario, rilascia una regolare quietanza, ha contro colui che non eseguì il pagamento, una azione meramente civile privata e non più come rappresentante della Amministrazione, in faccia alla quale il debito di colui, che non pagò effettivamente, rimane saldato pel solo rilascio della quietanza. Dec. 4 Dicembre 1879 - Cuppini.

5. Per regola di contabilità, i contabili non possono essere discaricati nei loro conti, che di quanto versano riportando quietanze di Tesoreria. Per le carte contabili, non si danno quietanze, se prima non siano essse regolarizzate, o non vengano emessi i relativi mandati di rimborso. Dec. 10 Dicembre 1870 - Puleio e Di Lorenzo Borgia.

6. Trattandosi di una quietanza e per ciò di un documento fatto dal Contabile in contraddittorio della parte interessata, se non si può rifiutarne la veridicità in quanto accerta il fatto del pagamento, non si può ricusarla nemmeno in quanto in *unico contesto*, accerta il giorno in cui il pagamento stesso ebbe luogo, formando ciò parte dell'unico fatto complessivo; tanto più quando la verità della data ivi espressa, non è infirmata da alcuna plausibile ragione contraria ed anzi è sorretta dalle gravi presunzioni sopra indicate. Dec. 31 Maggio 1881 - Giorgieri.

7. La quietanza regolarmente rilasciata, osservando tutte le formalità prescritte dai regolamenti, è documento legale ed autentico che accerta il fatto nella medesima espresso, nè può in sede di conto essere rivocata in dubbio la sua efficacia: ond'è che deve ritenersi insussistente la eccezione dedotta, che la quietanza fu fiduciariamente rilasciata a vuoto, e che dopo di averla distaccata dal registro a madre e figlia, veniva trattenuta sino a quando fosse stato effettuato il relativo versamento. Dec. 10 Gennajo 1882 - Marselli e Tuzi.

8. Di fronte al fatto accertato con la quietanza, niuna ragione contabile può impedire che il Contabile, a cui favore venne rilasciata la quietanza stessa, ne consegua il possesso, ed ove non siagli stata consegnata, di esigerne la remissione, od il duplicato, come si fa nei casi di smarrimento; o di chiedere che la sua posizione contabile sia giudicata in base alle risultanze dei registri dell'ufficio che la rilasciò e non fece la consegna di tale quietanza. Dic. 10 Gennaio 1882. Marzelli e Tuzi.

9. La esibizione della quietanza è il modo normale con cui si provano i

(1) Vedi le Decisioni 13 Novembre 1873- Imposte Dirette Provincia di Livorno Es: 1864-65-66-67-68-69-70.

versamenti, però quando per qualsiasi motivo non possa esibirsi la quietanza, se il versamento sia regolarmente accertato nel registro a madre e figlia, e se risulti, che la quietanza figlia ne fu staccata e per ciò non dovrebbe legalmente trovarsi nelle mani di altri che del contabile interessato, la materiale deficienza del titolo può anche in sede contabile essere supplita con equipollenti, nè può considerarsi come ostacolo assoluto ed insuperabile alla ammissione del versamento. Dec. 10 Gennajo 1882 - Marselli è Tuzi.

10. Il difetto della quietanza non è opponibile quando il contabile che ha eseguito il versamento e non ha avuto la quietanza dall'ufficio ricevente, ne ha fatto prontamente reclamo alla superiore autorità. Dec. 10 Gennajo 1882 - Marselli e Tuzi.

11. Le istruzioni del 25 Luglio 1871 risguardanti il servizio del Tesoro, costituendo un complesso di disposizioni regolamentari obbligatorie per tutti i contabili nei loro rapporti col Tesoro, *non possono* i contabili di qualunque *ramo di* amministrazione, allegarne la ignoranza, nè sottrarsi alle conseguenze della inosservanza delle istruzioni stesse, principalissima fra le quali è che resti intero ed inescussato a tutti gli effetti contabili, il difetto della regolare quietanza di versamento. Dec. 18 Aprile 1882 - Ciaccio.

QUOTE INESIGIBILI (Imposte dirette).

1. Se un contabile delle imposte dirette, per conseguire il rimborso di quote inesigibili, promuove un giudizio speciale avanti la Corte de' Conti, presso la quale è già pendente il giudizio sul conto reso da esso Contabile, gli atti del giudizio speciale devono essere riuniti al giudizio sul conto, essendo questa soltanto la sede in cui la Corte stessa può e deve giudicare sulle domande di rimborso. Dec. 30 Marzo 1876 - Grillo.

2. Essendosi per l'Art. 87 della legge 20 Aprile 1871 N. 129. Serie 2. concessi all'Esattore quattro mesi dalla scadenza della imposta, per la esecuzione mobiliare, ed otto mesi nel caso di esecuzione immobiliare, ed essendosi per l'Art. 56 del Regolamento 1 Ottobre dello stesso anno, imposto all'Esattore di dimostrare, pel rimborso delle quote inesigibili, che la esecuzione fu eseguita infruttuosamente alla scadenza della 1 o della 2 rata e ripetuta alla scadenza dell'ultima, era logica conseguenza quella di accordare all'Esattore stesso il diritto (Art. 90 della citata legge) di presentare quelle domande sino al settembre dell'anno successivo. Dec. 7 Dicembre 1876 - Assuntori delle imposte dirette di Genova Es. 1875 pel 1872 e retro.

3. Volendo armonizzare le disposizioni della legge 20 Aprile 1871 N. 129 Serie 2. per la esazione del corrente, riguardo alle quote inesigibili, coi contratti stipulati con gli assuntori per l'arretrato, risulta che i 12 mesi dati a quest'ultimi, per giustificare l'inesigibilità delle partite, debbono decorrere dalla scadenza dell'ultima rata d'imposta, dovendosi la 2. procedura iniziare a quest'ultimo tempo, fermo il modo della giustificazione, stato rimesso dagli stessi contratti ai regolamenti 1 Ottobre 1871 N. 462 Serie 2 e 15 Novembre 1872 N. 1087. Dec. 7 Dicembre 1876 - Assuntori delle Imposte Dirette di Genova Esercizio 1875 pel 1872 e retro.

4. Trattandosi di arretrati, nel lasciare intatto il modo prescritto dai Regolamenti per la proposta e giustificazione delle quote inesigibili, nei contratti si largheggiò quanto al termine, portando ad un anno, quello che era per l' Art. 90 della legge 20 Aprile 1871 N. 129 Serie 2 fissato ad 8 mesi. Dec. 7 Dicembre 1876 - Assuntore delle Imposte Dirette di Genova Eser. 1875 pel 1872 e retro.

5. La tardività della domanda di ricognizione della inesigibilità delle quote d'imposta fa sì che l'Esattore Governativo (prima della attuazione della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2) non possa ottenere il discarico in via amministrativa, può però esso Esattore proporre quella domanda nel giudizio sul conto. Dec. 6 Aprile 1877 - Carta Pinna.

6. In massima la Corte de' Conti, ha giurisdizione contenziosa sulle domande di rimborso per quote inesigibili, fatte dagli Esattori Comunali, in quanto siano

connesse alla loro gestione quali pubblici contabili, giusta i pareri del Consiglio di Stato e la patria giurisprudenza, è però d'uopo che la suddetta giurisdizione venga eccitata con atti regolari di procedura, a' sensi dal codice di Procedura Civile e dal R. D. 5 Ottobre 1862 N. 884. Decreto in Camera di Consiglio 4 Ottobre 1877 - Chiappetti.

7. La legge del 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2 ed il relativo regolamento, stabiliscono il modo ed il tempo in cui l'Esattore deve presentare le domande di abbuono per quote inesigibili già da esso anticipate, per ottenerne il rimborso in via amministrativa; però nella legge stessa e nel relativo regolamento, non trovasi disposizione alcuna che vieti all'Esattore, cui venne negato in via amministrativa il chiesto rimborso, di far valere in via giudiziaria i suoi diritti; ond'è che in difetto di tale disposizione non potendosi ammettere che il rifiuto per parte della Amministrazione, rivesta i caratteri di una sentenza, rimane sempre aperto l' adito all'Esattore medesimo di far valere le sue ragioni al rimborso avanti la Corte de' Conti. Dec. 27 Maggio 1878 - Caligaris.

8. La Corte de' Conti è competente a giudicare sulle quistioni che insorgono fra gli Esattori e la Amministrazione, riguardo ai rimborsi di quote inesigibili, e tale sua competenza, che deriva dagli art. 2 e 12 della legge 20 Marzo 1865 Alleg. E; dalla legge 14 Agosto 1862 N. 800 e dalla legge 22 Aprile 1869 N. 5026, venne anche costantemente affermata dal Consiglio di Stato nel dirimere gl'insorti conflitti di giurisdizione, finchè ciò fu di sua competenza, nonchè dalla Corte di Cassazione di Roma dopochè divenne essa il supremo giudice di quei conflitti per la legge 31 Marzo 1877 N. 3756. Dec. 27 Maggio 1878 - Caligaris. (1)

9. Non rendendo gli Esattori il conto giudiziale della loro gestione, il quale deve ritenersi compenetrato in quello del Ricevitore Provinciale (Art. 94 della legge 20 Aprile 1871 N. 129 Serie 2) non è il caso di rinviare la soluzione della controversia sollevata dall' Esattore (che chiamò in giudizio avanti la Corte de' Conti l'Amministrazione per ottenere i rimborsi di quote inesigibili rifiutatigli dalla Amministrazione medesima) al giudizio sul conto, nè d'altronde in difetto di tale conto, può rifiutarsi il giudizio sulla speciale di lui domanda, il quale rifiuto si risolverebbe in una *denegata giustizia*. Dec. 27 Maggio 1878 - Caligaris.

10. Il Governo ha il diritto e l'obbligo insieme, di liquidare a tempo debito e secondo le regole di contabilità generale dello Stato, le quote che risultino inesigibili sui ruoli relativi ad esercizî chiusi; dappoichè se gli Agenti della riscossione potessero in qualunque tempo reclamare e pretendere sgravi e rimborsi, ognun vede in quali e quante complicazioni si troverebbe impegnata la Amministrazione. Dec. 31 Ottobre 1878 - Banca Nazionale.

11. I nuovi atti esecutivi che l' Esattore deve sperimentare, dopo le concrete indicazioni fornite dalla Amministrazione intorno al domicilio ed allo stato di fortuna del contribuente, possono esser compiuti oltre il termine dei quattro mesi dalla scadenza della imposta, perchè all'Esattore dovrà essere concesso un nuovo termine, che non potra esser minore dei mesi quattro, per procedere agli atti suddetti e che comincierà a decorrere dal giorno in cui l' Esattore stesso ebbe le indicazioni predette. Ond'è che se entro il nuovo termine di cui sopra è cenno, l'Esattore provi che il debitore non fu reperibile neppure nel nuovo domicilio o non possiede i beni che furono indicati, esso Esattore ha diritto a conseguire il rimborso delle quote di tassa rimaste insoddisfatte, non ostante che le nuove procedure siano state ultimate oltre il termine dei quattro mesi dalla scadenza della imposta. Dec. 25 Febbrajo 1879 - Caligaris.

12. Giusta il disposto con l'Art. 37 della legge 20 Aprile 1871, N. 192 Serie 2 nulla essendo innovato circa la procedura ordinaria, pel pignoramento dei beni mobili presso terzi, e per l'as-

(1) Vedi Sentenza della Corte di Cassazione di Roma in causa Trezza contro Finanze del 17 Dicembre 1877, riportata nel Giornale di Giurisprudenza Italiana Vol. XXX Anno 1878 pag. 373.

segnazione in pagamento dei crediti; la dichiarazione del terzo di nulla dovere al contribuente moroso, deve esser fatta, giusta l'Art. 611 del Codice di Procedura Civile, avanti al giudice; però non può negarsi all' Esattore il rimborso delle relative quote d' imposta, sul fondamento che quella dichiarazione fu invece fatta dal terzo mediante atto scritto stragiudiziale debitamente autenticato; imperocchè una volta che il terzo ha dichiarato con atto autentico di nulla dovere al contribuente moroso, e che tale dichiarazione è scevra da sospetto di falsità e di simulazione, non è equo il negar fede alla dichiarazione stessa, la quale dando per ciò la prova della insussistenza di cosa oppignorabile presso il terzo, esime dal fare gli atti di procedura contemplati dagli Articoli 611 e seguenti del citato Codice, i quali presuppongono necessariamente la esistenza dell'oggetto. Dec. 25 Febbrajo 1879 - Calegaris.

13. L'Esattore ha stretto obbligo di compiere regolarmente la procedura su *tutte le sostanze* spettanti al contribuente moroso, compresi i crediti ed i beni che fossero in mano di terzi; se pertanto esso Esattore omette affatto di procedere in confronto sia del contribuente, sia del terzo, o se incominciata la procedura non la conduce a termine, non può pretendere alcun rimborso della imposta che per la di lui negligenza non venne riscossa. Dec. 25 Febbrajo 1879 - Calegaris.

14. Perdono ogni forza probativa i certificati d'irreperibilità ed i verbali di nulla tenenza, se tali atti siano affetti da vizî e da irregolarità sostanziali; quali sarebbero, nei certificati d'irreperibilità, le raschiature e le cancellature, con sostituzione di nomi a quelli che prima vi erano scritti; e nei verbali di nulla tenenza, l' intrusione di nuove parole che stiano a dinotare esecuzioni, le quali non furono dai messi realmente compiute nei luoghi con tali parole indicati. Dec. 25 Febbraio 1879-Calegaris.

15. Il termine fissato dall' Art. 90 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. per la presentazione delle domande di rimborso, deve ritenersi assoluto e perentorio, essendo evidentemente stabilito per ragioni di ordine pubblico e di necessità contabili. Dec. 25 Febbraio 1879 - Calegaris.

16. Il certificato delle Agenzie della Provincia relativo alla possidenza dei contribuenti morosi, è testualmente contemplato dall'Art. 56 lettera *a* del regolamento 1 Ottobre 1871 N. 462, come uno dei documenti che debbono corredare le domande degli Esattori pel rimborso di quote inesigibili. Dec. 25 Febbrajo 1879 - Calegaris.

17. La legge del 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. richiedendo che l' Esattore, per ottenere i rimborsi, faccia constare l'assoluta mancanza di beni mobili ed immobili del contribuente, chiaramente dimostra che è obbligo dell'Esattore, se vuol conseguire i rimborsi, di far procedere alla esecuzione in qualsivoglia luogo ove possa il debitore tenere sostanze, e così trattandosi di contribuenti professionali, non solo nella loro casa di abitazione, ma ancora nei loro rispettivi negozi e locali d'industria, il che deve dall'Esattore provarsi e non dalla Pubblica Amministrazione. Dec. 18 Marzo 1879 - Pareto. (1)

18. Agli effetti di conseguire i rimborsi, non valgono a fornire la prova della eseguita esecuzione, tanto nella casa di abitazione del contribuente, quanto nel locale d'industria o nel negozio di lui, le dichiarazioni fatte dal Messo a tergo dei verbali, di avere cioè proceduto anche nei locali di esercizio, perchè il referto di tale funzionario deve avere un unico contesto, nè ammette soluzione di continuità, nè preposteri atti, tendenti ad annullare, correggere o cambiare quelli già esistenti. Dec. 18 Marzo 1879 - Pareto.

19. Risultando dalle espressioni usate dai contraenti che essi non ebbero in animo di derogare da quanto è disposto con l'Art. 90 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2, se il termine entro il quale deve chiedersi il rimborso delle quote inesigibili stabilito per contratto, nel caso in cui si tratti di esazione con l'obbligo del non riscosso per riscosso d'imposte pel 1872 e retro, sia così breve da porre l'assuntore nella impos-

(1) Decisione 31 Marzo 1882 - Ditta Tresse.

sibilità di procurarsi i documenti che devono essere prodotti a corredo delle domande di rimborso, il detto termine devesi intendere apposto soltanto in correlazione all'obbligo del non riscosso per riscosso; di guisa che l'assuntore alla scadenza dell'ultima rata, debba saldare l'intero montare delle somme delle quali gli fu data la esazione, detratte quelle sole somme per le quali, prima della scadenza del termine predetto, abbia giustificata la inesigibilità, salvo però sempre all'assuntore medesimo il diritto ad avere il rimborso di quanto avesse pagato per quote, che nel termine stabilito dall'Art. 90 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. giustificasse essere inesigibili. Dec. 13 Maggio 1879 - Maspero e Novaro.

20. Quando avanti la Corte sorga disputa su domande di rimborso di quote d'imposta, deve anzi tutto sulle domande stesse pronunziarsi la Amministrazione. Dec. 13 Maggio 1879 - Maspero e Novaro. (1).

21. Per regola generale le quote inesigibili non vengono cancellate dai ruoli, ma invece sono rimborsate al Contabile a cui carico devono essere mantenute. Dec. 10 Dicembre 1879 - Puleio e Di Lorenzo Borgia.

22. Giusta il disposto con l'Art. 36 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2, dovendosi per la custodia degli oggetti oppignorati costituire a depositario lo stesso contribuente od una terza persona, a scelta dell'Esattore, e tale scelta essendo da considerarsi come un atto di esecuzione, che sta a rischio e pericolo dell'Esattore, il quale deve rispondere di qualsiasi conseguenza; esso Esattore non ha alcun diritto al rimborso di quote divenute inesigibili, in causa della infedele custodia degli oggetti pignorati. Dec. 16 Dicembre 1879 - Trezza.

23. Quando non fu a suo tempo dato all'Esattore lo sgravio provvisorio a cui può aver diritto, giusta il disposto con gli Art. 87 e 90 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2, allorchè è spirato il contratto, non si possono più accordare sgravi provvisorî, ma devonsi invece dare i rimborsi definitivi. Dec. 16 Dicembre 1879 - Trezza.

24. Non può concedersi il rimborso di quote all'Esattore quando egli omise di procedere al pignoramento dei beni mobili esistenti nel locale dell'esercizio o nella abitazione del contribuente, solo perchè sorse un terzo a reclamare, con una bancale (Napoli) d'affitto in testa sua, la proprietà dei mobili. Dec. 16 Dicembre 1879 - Trezza (1).

25. La locuzione dell'Art. 5 della legge 14 Giugno 1874 N. 1940 combinata col disposto dall'Art. 6 della legge 11 Agosto 1870 Alleg. N, non permette di escludere dai suoi effetti il nuovo esercente che trovasi nei locali, od in parte di essi, ove prima teneva il suo commercio o la sua industria il contribuente debitore, sia pure che si tratti di locali differenti da quelli indicati nel ruolo, e tanto meno poi quando al nuovo indirizzo si rinvenne il debitore principale, circostanza questa, che farebbe presumere simulazione, nel caso in cui, dalla terza persona che si oppone al pignoramento sia prodotta la bancale di affitto, adducendo di non avere alcun comune interesse col contribuente iscritto nel ruolo. Può solo declinarsi dalla severità di questa disposizione ove risulti essere il locale di esercizio stato chiuso per un congruo tempo, tre o quattro mesi almeno, e che il nuovo esercente abbia diffidata la Amministrazione e l'Esattore colla prova di esservi egli entrato dopo il termine indicato, e di esservi stata interruzione di esercizio. E per ciò nel primo caso omettendo l'Esattore di procedere contro il successore, perde il diritto al rimborso della imposta non giustificata come inesigibile, acquistandolo invece nel secondo caso, ove provi i due estremi sopraccennati. Dec. 16 Dicembre 1879 - Trezza.

26. La sentenza del primo giudice ha per sè la presunzione della verità e della giustizia; e nessun gestore od amministratore ha obbligo di ricorrere in appello, altrimenti si andrebbe all'assurda pretesa che in ogni soccombenza, si dovessero percorrere tutti i gradi di giurisdizione, sino alla Cassazione. Si

(1) Decisione 9 Dicembre 1880 - Ricevitore Provinciale di Aquila.

(1) Decisione 31 Marzo 1882 - Ditta Trezza.

noti poi che l'Esattore per l'Art. 16 dei capitolati normali sta in giudizio limitatamente per gli atti esecutivi e mai per la sussistenza o la misura della tassa; perciò le partite rifiutate dalla Amministrazione, pel solo motivo di non essersi l'Esattore appellato dalla sentenza del primo giudice, sono da ammettersi a rimborso. Dec. 16 Dicembre 1879 - Trezza.

27. Il fatto di avere l'Esattore ottenuta la collocazione nel giudizio di graduazione pel montare della tassa dovuta, fa presumere che esso Esattore abbia regolarmente compiuta la procedura mobiliare ed iniziata quella immobiliare, perchè diversamente la sua domanda di collocazione non sarebbe stata accolta dal magistrato e di conseguenza colla produzione del certificato d'incapienza, statogli rilasciato dal Cancelliere del Tribunale, viene l'Esattore stesso a provare due fatti sostanziali, di avere cioè, inutilmente ed infruttuosamente, esperimentata l'esecuzione mobiliare ed immobiliare e di avere giustificato l'inesigibilità della imposta. Dec. 16 Dicembre 1879 - Trezza.

28. Quando l'Esattore eseguisce il pignoramento di somme presso terzi, e costoro dichiarino innanzi al magistrato che nulla devono al contribuente inscritto nel ruolo, senza che esso Esattore possa contrapporre alcun documento o prova ai terzi pignorati, che negano di ritenere l'assegnamento investito dalla esecuzione, non si potrebbe costringere l'Esattore, a continuare in una contestazione che non ha probabilità alcuna di successo, ed insistere onde egli ottenga una sentenza. Altrimenti è se la Amministrazione abbia dato all'Esattore elementi positivi e concreti, o titoli per combattere la deduzione negativa del terzo pignorato e per sostenere all'occorrenza, in contraddittorio con lui, la regolarità dell'inscrizione del credito. Dec. 16 Dicembre 1879 - Trezza.

29. I rifiuti di rimborso dati dalla Amministrazione, in un tempo in cui l'Esattore non ha più per sè il termine utile per compiere nuove procedure contro i contribuenti morosi, costituiscono un caso imprevisto ed eccezionale, di fronte a cui deve accordarsi all'Esattore il rimborso definitivo. Dec. 16 Dicembre 1879 - Trezza.

30. Le partite rifiutate dalla Amministrazione con generico invito all'Esattore di fornirsi di notizie o di titoli presso pubblici uffici, allo scopo di tentare nuove procedure, devono ammettersi a rimborso, perchè le spese occorrenti, onde procurarsi tali notizie e quei titoli, non sono comprese fra quelle per gli atti esecutivi contemplate dalla legge. Dec. 16 Dicembre 1879 - Trezza.

31. I verbali del messo, rivestiti di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono da ritenersi genuini sino a prova in contrario, ed incombe alla Amministrazione, e non già all'Esattore, di invalidarli mercè denunzia di falso al potere giudiziario. Dec. 16 Dicembre 1879 - Trezza.

32. Non si può negare il rimborso delle quote d'imposta per le quali l'Esattore, in causa della trascrizione di precedenti precetti, non potè procedere al pignoramento dei fitti e delle pigioni. Dec. 16 Dicembre 1879 - Trezza.

33. Di fronte al disposto con l'Art. 56 della legge del 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2 e del relativo regolamento, non può accordari il rimborso di quote d'imposta sulla semplice produzione di un certificato del Cancelliere del Tribunale Civile, comprovante il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti della somma realizzata mercè l'espropriazione immobiliare, perchè spettando all'Esattore od al Ricevitore Provinciale di promuovere il giudizio di graduazione avanti la competente autorità giudiziaria, non può il detto rimborso loro concedersi sino a che il giudizio di graduazione, non sia esaurito. Dec. 4 Marzo 1880 - Banca Nazionale Ricevitore Provinciale di Chieti.

34. Quando la cauzione dell'Esattore è devoluta al Demanio (beni immobili, asta deserta) per una somma inferiore al credito del Ricevitore Provinciale, questo ultimo, per ottenere il rimborso della differenza, deve provare di avere agito sopra tutti i beni mobili ed immobili di esso Esattore espropriato, compresi i di lui crediti verso i contribuenti morosi, non potendo per l'Art. 89 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2 esso Ricevitore aver diritto al rimborso

delle somme non riscosse dall'Esattore, se non provi di aver proceduto contro di essi con tutti i mezzi prescritti dall'Art. 87 della citata legge. Dec. 4 Marzo 1880 - Banca Nazionale Ricevitore di Chieti (1).

35. I verbali d'infruttuosa esazione redatti e sottoscritti da individui già nominati dall'Esattore all'ufficio di Messo, ma non ancora muniti di patente, non possono, nei rapporti tra l'Esattore stesso e la Amministrazione, ritenersi validi ed efficaci per provare la inesigibilità di partite d'imposta. Dec. 5 Maggio 1880 - Caudi.

36. La inesigibilità delle partite delle quali l'Esattore chiede il rimborso, deve risultare dagli atti e dai documenti prescritti in termini precisi ed assoluti dalla legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2 e dal Regolamento 1 Ottobre stesso anno, e non è lecito di sostituire degli equipollenti a tali mezzi di prova. Dec. 5 Maggio 1880 - Caudi.

37. La massima stabilita dalla Cassazione in Roma, con vari suoi giudicati in risoluzione di conflitti, che cioè, il pronunziare sul rimborso di quote inesigibili, richiesto dagli Esattori in base alla legge del 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2, è di esclusiva competenza della Corte de'Conti, si fonda sulla applicazione dell' Art. 58 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, perchè l'Esattore è agente incaricato della riscossione, ed ha maneggio di pubblico danaro; però la Corte stessa non può emettere al riguardo le sue pronunzie su particolari istanze e domande di condanna fatte da esso Esattore, il quale deve invece formularle presentando il conto della sua gestione, perchè è appunto per tale presentazione, che si esplica la giurisdizione contenziosa della Corte dei Conti sugli Agenti e maneggiatori del pubblico danaro. Dec. 14 Dicembre 1880 - De Siervo (2).

38. Allorchè il Demanio, per non essergli stato possibile di entrare in possesso dei beni devolutigli, non può assumere il pagamento sui propri fondi del montare dei beni stessi, non è giusto che il Contabile ne rimanga pregiudicato e deve quindi essergliene accordato il rimborso, sui fondi delle imposte dirette, come se si trattasse di quote inesigibili, null'altro occorrendo a prova della inesigibilità, oltre al già prodotto decreto giudiziale di devoluzione, il quale fa presumere la regolarità della precedente procedura. Dec. 3 Febbrajo 1881 - Caligaris.

39. La prova della duplice esecuzione di cui all'Art. 56 del regolamento approvato con R. D. 1 Ottobre 1871 N. 462 per conseguire il rimborso delle quote di tassa, non può richiedersi quando, trattandosi di esazione d'imposte arretrate a tutto il 1872, il Contabile entrò in funzioni, nei modi voluti dalla legge, dopo la scadenza delle rate. Dec. 3 Febbrajo 1881 - Caligaris.

40. Il fatto di avere il Contabile, che assunse l'esazione degli arretrati al 1872, dopo che erano già scadute le rate d'imposta, proceduto ad atti di esecuzione contro i debitori morosi, incorrendo così nel pericolo di gravi molestie da parte di essi debitori, non può essere di pregiudizio al Contabile stesso di fronte alla Amministrazione, per cui dato che gli occorresse di dimostrare la duplice esecuzione (di cui nel numero precedente) per le quote risultate inesigibili, non potrebbe la Amministrazione medesima rifiutarsi di menargli buoni gli atti eseguiti prima di avere ricevuto la patente prefettizia. Dec. 3 Febbrajo 1881-Caligaris.

41. I vizî essenziali da cui sono affetti i documenti prodotti a corredo delle domande di rimborso di quote inesigibili, tolgono ai documenti stessi ogni forza probativa; tali vizî devono però essere palesi, nè potrebbesi escludere alcun documento per semplice sospetto di falsa data o per altro simile sospetto. Dec. 3 Febbrajo 1881 - Caligaris.

42. La prova di inesigibilità delle imposte sui terreni e sui fabbricati non può esser fatta con la semplice produzione di atti esecutivi mobiliari, o d'irreperibilità del contribuente, ma deve pure essere dimostrato che fu inutilmente eseguita anche la procedura esecutiva immobiliare, salvo che non sia provato che l'immobile gravato dall'im-

(1) Decisioni 29 Aprile 1880 - Gregorini. 29 detto - Bianchi.

(2) Vedi Decisioni 18 Gennajo 1881 Ruscitto - 22 Novembre 1881 Positano - 7 Marzo 1882 De Biase - 11 Luglio 1882 Bonati.

posta passò in mano di terzi in epoca tale, che non poteva più escutersi dall'Esattore, per imposte precedentemente maturate, ovvero che fosse rimasto distrutto, o fosse perito. Dec. 3 Febbrajo 1881 - Caligaris.

43. L'Esattore non ha diritto al rimborso delle quote della tassa di ricchezza mobile, non soddisfatte dal contribuente, ogni qualvolta, avendo esso contribuente sostanze immobiliari, ha l'Esattore stesso omesso di portare su queste l'esecuzione, dopo di avere inutilmente esauriti gli atti esecutivi sui mobili, ovvero quando avendo il contribuente crediti verso terzi, ha omesso di procedere al dovuto sequestro ed atti successivi, o finalmente pur anco quando non ha fatto pubblicare alla casa Comunale le cartelle e gli avvisi di pagamento, giusta il disposto con l'Art. 31 della legge 20 Aprile 1871. N. 192 e con l'Art. 33 del Regolamento 1 Ottobre 1871 - Dec. 3 Febbrajo 1881 - Caligaris.

44. Posto che la somma sulla quale si disputa avanti la Corte de'Conti, formi parte di una domanda collettiva di rimborso, già presentata dal Contabile, mentre i ruoli esistevano presso l'Amministrazione, la quale perciò in base ad essi era in condizione di riconoscere se le partite componenti quella somma erano, o no, state emarginate nei ruoli come riscosse, la Amministrazione medesima che perdette quei ruoli non può opporre al Contabile una riscossione presunta, onde negargli il rimborso, essendo anzi fuori di ogni verisimiglianza che il Contabile abbia domandato il rimborso di quote inesigibili, se i ruoli che corredavano quelle domande contenevano la prova che le quote stesse erano state riscosse. Dec. 15 Febbrajo 1881 - Tupputi.

45. Non può concedersi all'Esattore il rimborso di quote di tassa dovute da contribuenti salariati, ove esso Esattore non giustifichi di aver proceduto nei modi di legge al sequestro dei loro salari. Dec. 24 Marzo 1881 - Maspro e Novari.

46. Dato che l'imposta dovuta da contribuenti salariati dalla Provincia sia inscritta nel ruolo a carico, oltrechè dei contribuenti stessi, anche della Provincia, non potrebbe mai l'Esattore farsi giudice di questa duplice iscrizione, dovendo egli esigere tutte le quote inscritte nei ruoli, salvo ai debitori di promuovere nel proprio interesse gli sgravi per quote indebite, le quali una volta inscritte nei ruoli devono da loro frattanto esser pagate, se anche duplicate. Dec. 24 Marzo 1881 - Maspro e Novari.

47. Per le quote d'imposta non riscosse e dovute da scrivani privati è da ammettersi il rimborso a favore dell'Esattore, ove consti o possa presumersi che questi contribuenti non avevano una mercede periodica che potesse esser colpita da sequestro, e semprechè siano stati prodotti dall'Esattore regolari atti, che provino la nulla tenenza di essi contribuenti, non potendosi far carico all'Esattore di avere omesso il sequestro, che evidentemente sarebbe riuscito inutile. Dec. 24 Marzc 1881 - Maspro c Novari.

48. L'Esattore non è esonerato dall'obbligo di procedere contro i debitori, benchè si tratti di quote indebite delle quali la Amministrazione doveva accordare il disgravio, perchè la pubblicazione dei ruoli vincola il debitore legalmente inscrittovi e l'obbliga al pagamento, salvo il di lui diritto ad ottenere lo sgravio od il rimborso; applicandosi sempre in tutta la sua estensione ai contribuenti il principio *solve et repete.* Non può per ciò l'Esattore farsi giudice se il contribuente inscritto nel ruolo debba o no essere sgravato, e sino a tanto che lo sgravio non sia, da chi di diritto, pronunziato o giudicato, egli deve rispondere delle relative imposte, e non può esserne discaricato se non provandone la inesigibilità nei termini di legge. Nè giovano in proposito all'Esattore le dichiarazioni d'indebito fatte dall'Agente delle Imposte, perchè neppure costui è il giudice competente delle quote dovute o non dovute, una volta inscritte nei ruoli. Dec. 24 Marzo 1881 - Maspro e Novari.

49. Dal fatto di avere l'Agenzia delle Imposte e la Intendenza di Finanza esposti i motivi di rifiuto e di ammissione sui ricorsi prodotti dall'Esattore, onde conseguire il rimborso di qnote inesigibili, si può argomentare che vennero da esso Esattore, giusta le dispo-

sizioni della legge 20 Aprile 1871 N. 192, anche presentati i relativi documenti. Dec. 19 Gennajo 1882 - Ditta Trezza.

50. Nel caso di devoluzione di beni al Demanio dello Stato, ai sensi dell'Art. 54 della legge 20 Aprile 1871 N. 192, modificata dall'altra legge del 30 Dicembre 1876, la disposizione dell'ultimo capoverso del detto articolo concede agli Esattori in modo formale ed incondizionato il diritto di rimborso del loro credito, *dopo il decorso di tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.* Dec. 28 Febbrajo 1882 - De Carlo e Pellittieri.

51. Il rimborso del credito dell'Esattore, nel caso di devoluzione di beni al Demanio, non è connesso, nè subordinato al fatto della identificazione dei beni devoluti, giacchè se ciò fosse, non potrebbe intendersi, come la legge potesse fissare una data certa e precisa, cioè quella di tre mesi, entro la quale il rimborso dovesse effettuarsi, mentre si sa che quella operazione spesso è lunga e laboriosa e richiede un maggior periodo di tempo. Dec. 28 Febbrajo 1882 - De Carlo e Pellittieri.

52. Non vi è necessità di ritardare il rimborso, di cui nel precedente numero, fino al compimento delle operazioni d'identificazione, il che, oltre al dedursi dal testo stesso della legge, la quale nell'ordinare il rimborso non fa alla medesima alcuna allusione, risulta anche dal fatto, che l'esito della identificazione concerne interessi del tutto estranei all'Esattore. Dec. 28 Febbrajo 1882 - De Carlo e Pellittieri.

53. L'identificazione dei beni devoluti al Demanio ha per effetto di determinare, se il rimborso dovuto all'Esattore debba stare definitivamente ed in tutto a carico della Amministrazione del Demanio, oppure se per qualche parte debba passare alla Amministrazione delle Imposte Dirette a titolo di quote inesigibili: però queste relazioni d'interesse interno della Pubblica Amministrazione non devono, nè possono essere d'impedimento al diritto dell'Esattore, quando tale diritto si è per sè stesso ed intrinsecamente reso maturo. Dec. 28 Febbrajo 1882 - De Carlo e Pellittieri.

54. La legge del 30 Dicembre 1876, la quale nel caso di devoluzione di beni al Demanio dello Stato fissa a tre anni l'obbligo per l'Amministrazione del rimborso all'Esattore, deve applicarsi anche al primo quinquennio esattoriale, precedente alla pubblicazione della detta legge, la quale non accenna ad una applicazione restrittiva. Le sue disposizioni sono enunciate in un modo assoluto ed incondizionato, e giusta le norme generali stabilite negli articoli preliminari del Codice Civile, debbono in difetto di speciali disposizioni contrarie, ricevere la loro piena applicazione dal giorno della attuazione della legge in cui sono contenute. Tutti gli affari pertanto, pei quali da tal giorno in poi occorra far ricorso alla legge del 20 Aprile 1871, debbono essere regolati secondo le modificazioni recate dalla legge nuova, senza distinzione se appartengono o no al primo quinquennio. Dec. 28 Febbrajo 1882 - De Carlo e Pellittieri.

55. Per distruggere la presunzione di legge, della successione nella industria, non basta che il nuovo esercente dichiari di aver trovato chiusa la bottega e di aver conchiuso il contratto di affitto direttamente col proprietario, ma richiedesi la prova che la bottega sia rimasta chiusa per due anni almeno, cioè per tutto il tempo durante il quale la legge tiene responsabile il nuovo esercente per le imposte dovute dall'esercente di prima: ond'è che non ha diritto a rimborso l'Esattore il quale non abbia proceduto contro il nuovo esercente per la esazione della tassa dovuta da chi lo precedette nella industria. Dec. 31 Marzo 1882 - Ditta Trezza.

56. Se il contribuente figura inscritto nel ruolo come esercente una determinata industria, il privilegio di cui all'Art. 5 della legge 14 Giugno 1874: colpisce non solo gli oggetti della industria stessa, ma anche quelli di altra industria dal contribuente medesimo esercitata, ancorchè quest'ultima fosse o legalmente apparisse passata in altre mani: ond'è che l'Esattore non ha diritto al rimborso, ove non provi di avere proceduto agli atti di esecuzione anche su quest'ultima industria. Dec. 31 Marzo 1882 - Ditta Trezza.

57. Quando il consegnatario degli oggetti oppignorati è scelto dall'Esattore,

egli risponde di tutte le conseguenze di quella consegna; se però nella nomina a nella designazione del consegnatario non ebbe parte alcuna l'Esattore, allora per conseguire il rimbosso, deve provare di avere agito contro il depositario infedele. Dec. 31 Marzo 1882 - Ditta Trezza.

58. Nel caso di beni indivisi, l'Esattore, per aver diritto a' rimborsi, deve provare che provocata la divisione, agì sui beni assegnati al debitore moroso. Dec. 31 Marzo 1882 - Ditta Trezza.

59. Se la donna maritata è debitrice di quote d'imposta, l'Esattore deve provare, per conseguire il rimborso, di aver proceduto sui beni mobili esistenti nella casa nella quale la debitrice stessa conviveva col marito amministratore dei di lei beni, a' sensi del Codice Civile. Dec. 31 Marzo 1882 - Ditta Trezza.

60. La semplice protesta fatta dal Contabile che firmò il conto, di essere cioè il debito da esso risultante relativo a quote in tolleranza in pendenza di giudizio, non vale di per sè, senza la produzione dei documenti giustificativi, a fargli consegnare il rimborso, dovendogli essere addebitata la perdita per parte dell'Erario, ove risulti che la mancata riscossione fu conseguenza della oscitanza di esso Contabile nel far collocare il credito dell' Erario medesimo nel giudizio di graduazione ed in quello di fallimento del contribuente. Dec. 1 Giugno 1882 - Zanetti.

R

RAMI E DIRITTI DIVERSI (Provincie Meridionali).

1. Alla mancanza della esibizione degli ordini amministrativi per la deduzione delle singole partite, può tener luogo di equipollente giustificazione l'assestamento e la chiusura nel conto dei Rami e Diritti Diversi, fatta dal Verificatore sulle scritture originali esistenti in ufficio, non che la posteriore verificazione amministrativa del conto stesso, per parte della superiore Direzione Provinciale, senza alcuna contraria orservazione in proposito. Dec. 4 Gennajo 1877 - Lo Giudice.

2. Giusta i Regolamenti che vigevano nel cessato Regno delle Due Sicilie, il contabile che succedeva nella gestione dei rami e diritti diversi, condivideva la responsabilità col predecessore, tanto pei resti ad esigere, quanto pei resti di cassa, presi in carica nel suo conto. Decreto in Camera di Consiglio 18 Novembre 1880 - Accordino.

3. Il Ricevitore dei rami e diritti diversi al quale è affidato il carico dei resti ad esigere, è responsabile della riscossione dei resti stessi, quantunque scaduti in esercizî anteriori alla sua gestione. Dec. 15 Marzo 1881 - Orioles.

4. Il borderò di versamento al Percettore, per parte del Ricevitore dei rami e diritti diversi, non basta di per sè solo a giustificare l'esito, essendo necesario, giusta le disposizioni già in vigore nell'ex Regno di Napoli, lo stato di dettaglio del Ricevitore Circondariale, comprovante che le somme versate pervennero nella cassa erariale. Dec. 2 Maggio 1882 - Cipolla.

RECLAMO D'IMPOSTA.

1. I reclami, che dalle leggi Napolitane e Siciliane sulla contribuzione fondiaria e sul contenzioso delle contribuzioni dirette erano permessi, sì ai particolari, come agli esattori a fine di ottenere il discarico, la riduzione ecc.; non sospendevano l' obbligo del pagamento, e solo quando ammessi, davano luogo al rimborso. Per la Sicilia in specie, era riservata la facoltà al solo Luogotenente Generale, di rilasciare per gravi cause un ordine di sospensione. Dec. 6 Marzo 1873 - Caico.

2. Nelle provincie meridionali, alla Amministrazione non era prefisso un termine per risolvere i reclami collettivi, e nel ritardo di tale risoluzione, avevano i Percettori facoltà, giusta una dichiarazione Ministeriale del 23 Ottobre 1817, di farsi comunicare gli estratti delle partite non riscosse per adire la autorità giudiziaria ed astringere ritual-

mente i debitori al pagamento. Dec. 8 Febbraio 1881 - De Nicola.

RENDITA (Debito Pubblico).

1. Quando il creditore è sfornito del certificato di rendita ipotecata, il giudice può pronunziare sulle domande di trasferimento e di alienazione della detta rendita, in base alla sola dichiarazione ufficiale rilasciata dalla Amministrazione del Debito Pubblico, comprovante la esistenza della iscrizione e della ipoteca. Dec. 3 Giugno 1872 - De Marco.

2. L'Amministrazione ha sulla rendita intestata ad un terzo, la quale sia incondizionatamente ipotecata per cauzione di un ufficio finanziario, la stessa azione che le competerebbe, se la rendita così vincolata, fosse intestata in proprio al gestore e titolare dell'ufficio. Dec. 3 Giugno 1872 - De Marco.

3. La cauzione di un contabile costituita in rendita può alienarsi senza l'intervento del Magistrato, quando l'intestatario della rendita stessa, autorizzi tale alienazione con regolare atto di consenso. Dec. 20 Febbrajo 1877 - Conte.

4. A' termini dell'Art. 151 del Regolamento pel Debito Pubblico, approvato con R. D. 8 Ottobre 1870 N. 5942, la dichiarazione rilasciata dalla Amministrazione del Debito Pubblico, la quale constata l'esistenza della iscrizione e l'annotazione del vincolo, tien luogo del Certificato d'iscrizione; ond'è che quella dichiarazione ritirata dal Delegato speciale da nominarsi, è legittimo titolo per riscuotere e versare la parte della rata semestrale, che con decisione della Corte de' Conti, venne aggiudicata alla Amministrazione in soddisfacimento del debito del Contabile. Dec. 30 Ottobre 1877 - Pantusa.

RESPONSABILITÀ

1. Per principio generale non può risultare una responsabilità materiale e diretta a carico degli Agenti Finanziari per le operazioni non da essi fatte, ma da altri eseguite, che o per legge, o per il fatto di aver preso parte direttamente alla gestione ed amministrazione del danaro pubblico e di aver contribuito al danno patito dall'Erario. Dec. 30 Novembre 1867 - Girasoli.

2. Il grado di responsabilità si misura sulla importanza degli obblighi speciali imposti, e della speciale gravità della colpa o negligenza. Dec. 25 Luglio 1872 - Stendardo e Coletti.

3. La responsabilità degli agenti contabili deve essere continua, permanente, complessiva ed inscindibile tanto pel deposito del danaro, quanto per la sorveglianza necessaria a custodirlo. Dec. 4 Gennajo 1876 - Bazzi.

4. Per quanto gravi e stringenti siano gli obblighi ed i doveri, che la legge impone al rappresentante del potere esecutivo nella provincia, qual'è il Prefetto, per la direzione e sorveglianza che egli deve esercitare sull'ufficio al quale è preposto, non si può tuttavia da ciò indurre la grave conseguenza della materiale responsabilità per le infedeltà ed i danni nell'ufficio stesso succeduti; ma uopo è scendere all'esame, nei singoli casi, dei fatti ond' ebbero origine i lamentati inconvenienti, per vedere se, e di quale colpa o negligenza, possa essere il Capo d'ufficio redarguito per l'operato di persone delle quali abbia egli l'obbligo di rispondere. Dec. 8 Febbrajo 1876 - Zoppi.

5. Dal fatto di avere il Prefetto rimborsato del proprio somme ai privati, danneggiati da frodi commesse negli uffici della Prefettura, in affari nei quali trovasi implicata la di lui firma, non può dedursi in modo generico la responsabilità per ogni altro fatto congenere, che sia successo durante la giustificata assenza del Prefetto stesso. Dec. 8 Febbrajo 1876 - Zoppi.

6. L'obbligo dei funzionari pubblici stipendiati dallo Stato chiamati avanti la Corte de' Conti a rispondere del danno patito dall'Erario, non quali autori diretti ed immediati, e meno ancora, quali complici o compartecipi del fatto delittuoso, che produsse il danno stesso, ma soltanto come responsabili per colpa o negligenza è tassativamente limitato dall'Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, ai valori per colpa o negligenza di essi funzionari andati perduti per lo Stato; e non potendosi dire che un valore defraudato o sottratto sia perduto, se non venga di-

mostrato che l'autore del fatto criminoso non sia in caso di rifonderlo, sino a che tale dimostrazione non è fatta, sussiste a favore dei detti funzionari la eccezione pregiudiziale della estemporaneità della domanda. Dec. 25 Novembre 1876 - Rossi. (1)

7. La responsabilità dei pubblici funzionari, pure redarguibili di colpa o negligenza, è d'indole affatto diversa dalla responsabilità del Contabile per le deficienze di cassa, responsabilità questa che si confonde con un debito principale e diretto del Contabile medesimo. Se pertanto il Contabile, potendo pagare, effettivamente paga, o se il pagamento da lui fatto sotto la pressione di ordini amministrativi viene confermato da una sentenza pronunziata dal giudice competente, cessa la responsabilità dei pubblici funzionari per mancanza di oggetto, in quello stesso modo che in diritto comune svanisce ogni azione civile *ex delicto* o *quasi delicto*, allorquando il danneggiato abbia avuto il pieno sodisfacimento dal debitore principalmente obbligato: e per ciò i pubblici funzionari debbono essere assoluti quand'anche a carico di ognuno di essi fosse provata la colpa e la negligenza, come causa occasionale ed anche principale, se vuolsi, della deficienza di cassa. Dec. 1 Febbraio 1877 - Caccialupi. (2)

8. Se il giudice penale ritenne che il fatto delittuoso commesso da un funzionario pubblico, anzichè essere produttivo di danno a carico dello Stato, lo fu invece a carico di un Cassiere od Agente Contabile, ciò non toglie che lo Stato stesso, trattandosi di riscossione non di privata ragione di esso Cassiere, possa sostituirsi al medesimo, ed esercitare l'azione civile contro quel funzionario. Dec. 6 Febbrajo 1877 - Onofrio.

9. La protesta fatta da alcuni Consiglieri Comunali contro la nomina di un Esattore, non può avere l'efficacia di liberali dalla responsabilità nella quale, per le leggi del cessato Regno delle Due Sicilie, incorrevano i Consiglieri Comunali pei debiti dell'Esattore, se quei Consiglieri che fecero la protesta hanno proseguito a far parte del Consiglio, perchè in tal caso devono essi subire la legge della maggioranza. Dec. 27 Gebbrajo 1877 - Paglia.

10. I Consigli di Amministrazione dei Corpi della R. Marina sono sempre, giusta le disposizioni contenute nel Regolamento per la Amministrazione e la Contabilità dei Corpi approvato col R. Biglietto 29 Marzo 1842, tenuti responsabili solidali e personali di qualunque deficienza o malversazione avvenuta nelle casse principali, indipendentemente da qualsiasi loro colpa o negligenza; mentre in ordine alle casse sussidiarie sono responsabili personali e solidali il relatore e l'ufficiale pagatore che ne ritengono le chiavi. Dec, 27 Giugno 1877 - Menale.

11. I membri dei Consigli di Amministrazione dei Corpi della R. Marina non sono esenti da responsabilità, anche per ciò che concerne le casse sussidiarie, quando sono colpevoli di negligenza. Dal momento che per la legge del 14 Agosto 1862 N. 800, e per quella della Contabilità Generale del 22 Aprile 1869 N. 5026, furono sottoposti alla giurisdizione della Corte de' Conti tutti quanti i Contabili ed i loro sorvegliatori, le disposizioni dello speciale Regolamento approvato con R. Biglietto del 29 Marzo 1842, concernenti la responsabilità dei detti membri, non hanno potuto a meno di subire qualche modificazione, e quella in specie portata dall'Art. 61 della legge 22 Aprile 1869. Dec. 27 Giugno 1877 - Menale.

12. Nessuna legge o regolamento facendo delle Intendenze di Finanza uffici di trasmissione di danaro, è molto dubbio, se le Finanze dello Stato siano *de jure* obbligate a rispondere delle somme perdute; molto più se consegnate *brevi manu* al funzionario della Intendenza che se le approprìò, avendole riscosse per rimetterle a chi di ragione, non fanno parte delle contabilità della Intendenza delle quali deve l'Intendente rispondere. Dec. 17 Aprile 1878 - Avolio.

13. La giurisprudenza delle Corti di

(1) Vedi Decisione 11 Novembre 1880 - De Blasio.

(2) Decisione 11 Novembre 1880 - De Blasio - Decisioni 24 Marzo 1881 - Commo - 18 Aprile 1882 - Vicini.

Cassazione del Regno in ordine alla responsabilità dello Stato per l'appropriazione fatta dai suoi funzionari di valori depositati da terzi, non è del tutto uniforme. Però è d'uopo distinguere la veste con la quale i funzionari malversatori ricevettero i depositi: o i funzionari medesimi li hanno ricevuti nell' interesse patrimoniale e nella rappresentanza del Governo, o i depositi stessi non riguardano per nulla quell'interesse, e sono stati eseguiti volontariamente o coattivamente presso quei funzionari designati dalla legge a riceverli.

Se in questo secondo caso può cader dubbio sulla responsabilità del Governo per le malversazioni dei suoi funzionari che ricevettero i depositi, non è così nel primo caso. nel quale, i depositi essendo stati fatti nell'interesse dello Stato, il funzionario delegato li riceve per conto dello Stato stesso, il quale non può esimersi dal risponderne, avendoli egli stesso ricevuti col mezzo del suo funzionario. A quest' ultimo caso sono perfettamente applicabili i principî che regolano il mandato, giusta i quali, il mandante è responsabile verso il terzo del fatto del mandatario, pei valori da questo ricevuti nei limiti del suo mandato. Dec. 1 Giugno 1878 - Nicolini. (1)

14. Il Prefetto ed il Consigliere Delegato sono responsabili della appropriazione commessa dal Segretario di Prefettura, in ordine ai depositi fatti dagli appaltatori a guarenzia di lavori, nello interesse della Amministrazione. Dec. 1 Giugno 1878 - Nicolini. (2)

15. Giusta il disposto con l'Art. 208 del Regolamento approvato con R. D. del 4 Settembre 1870 N. 5852, non può cader dubbio sull'obbligo del Contabile di rifondere il danno patito dall'Erario pel fatto dei commessi di esso Contabile. Dec. 17 Ottobre 1878 - Giorgieri. (3)

(1) Vedi Sentenza della Corte d'Appello di Perugia in data 28 Disembre 1880 - Finanze dello Stato e Topi.

(2) Vedi Sentenza della Corte di Cassazione di Roma. del 22 Giugno 1881 in causa Tirelli contro Ministero dell'Interno.

(3) Decisione 27 Giugno 1882. Degli Uberti.

16. La responsabilità di un Contabile non può essere dalla Corte de'Conti limitata ad un importo minore a quello che costituisce il danno patito dall' Erario; perchè trattandosi di un Contabile e di danno da esso arrecato allo Stato con operazioni contabili, non può la Corte stessa fare uso della facoltà discretiva accordatale dall' Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, dovendo invece applicare l' Art. 58 della citata legge, nonchè l'art, 215 del relativo regolamento. Dec. 29 Ottobre 1878 - Carle ed altri. (1)

17. Se non si tratti di una partita contabile, ma solo di responsabilità incorsa per negligenza nella amministrazione, la Corte de' Conti ha ritenuto che sia il caso di usare, anche a favore del Contabile, della facoltà discrezionale concessale con l'Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026. Dec. 12 Novembre 1878 - Girgenti ecc.

18. Se trattasi della responsabilità di un sorvegliatore, per valori che fossero per di lui colpa o negligenza andati perduti per l'Erario, si fa luogo alla applicazione dell' Articolo 61 della legge del 22 Aprile 1869 N. 5026; ma invece se si tratti di danno che soffrì l'Erario per omissione imputabile a colpa e negligenza di un vero Contabile, donde sorga una vera deficienza di cassa, si provvede ai sensi del successivo art. 63 della citata legge, perchè in questo secondo caso, è questione di un debito proprio di esso contabile, per il quale debito può la Amministrazione bensì agire anche contro colui che si appropriò il pubblico danaro, ma ha però la sua diretta azione contro il contabile stesso, per la debita reintegrazione. Dec. 14 Gennajo 1879 - Piazza Mauro.

19. Giusta il disposto con l'Art. 39 del Regolamento per le Intendenze, approvato con R. D, 18 Dicembre 1869 N. 5397, il Primo Ragioniere dirige la ragioneria, distribuisce gli affari e le operazioni fra gli impiegati che gli sono assegnati, ne vigila l'eseguimento e risponde personalmente delle spese, della regolarità degli ordini di pagamento; donde consegue la di. lui re-

(1) Decisione 11 Aprile 1882 - D'Elia.

sponsabilità per i danni derivati all'Erario, da liquidazioni inesatte o da ordini di pagamento irregolari. Dec. 21 Gennajo 1879 - Gargiulo.

20. L'Art. 39 del Regolamento per le Intendenze, approvato con R. D. del 18 Dicembre 1869, N. 5397 non può ritenersi in tutto od in parte abrogato dall'Art. 426 del Regolamento sulla Contabilità generale nello Stato approvato con R. D. del 4 Settembre 1870 N. 5852, imperocchè i Ragionieri delle Intendenze da questo articolo contemplati, sono appunto coloro che dirigono gli uffici di Ragioneria, lo che meglio e più chiaramente risulta dal precedente Art. 410, giusta il quale gli ordini di pagamento delle Intendenze di Finanza devono essere firmati dal capo della rispettiva Ragioneria, e sarebbe assurdo e contradittorio che la responsabilità di quegli ordini non fosse di colui che ha l'obbligo di firmarli e che in fatti li firmò, ma di un altro ragioniere il quale avesse proceduto alla liquidazione delle spese dai suddetti ordini contemplate e che il più delle volte potrebbe anche rimanere sconosciuto. Dec. 21 Gennajo 1869 - Gargiulo.

21. Se il Primo Ragioniere può essere prosciolto dalla responsabilità per gli emessi ordini di pagamento, qualora questi ordini siano stati firmati da altro funzionario della Intendenza, in base alla regolare delegazione di cui è parola all'Art. 410 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R. D. del 4 Settembre 1870 N. 5852, non può però esso Ragioniere essere dichiarato irresponsabile, qualora l'atto di delegazione porti la esplicita riserva della di lui materiale responsabilità. Dec. 21 Gennajo 1879 - Gargiulo.

22. Se nel breve tempo in cui un Contabile ebbe la gestione di un ufficio del Registro, si prescrissero degli articoli inscritti nei Campioni Demaniali, non si sa scorge in esso Contabile, una colpa o negligenza adeguata alla responsabilità, che gli si volesse addossare, di pagare del proprio le somme portate dagli articoli predetti. Dec. 8 Marzo 1879 - Padula

23. Le somme inscritte nei Campioni Demaniali, per le quali la prescrizione dei relativi articoli cominciò a decorrere in un tempo anteriore alla gestione di un Contabile, sebbene durante la gestione stessa siasi compiuta; e le somme per le quali la decorrenza della prescrizione ebbe principio in quella gestione, e si perfezionò invece dopo di essa; non possono essere poste per intero a carico di quel Contabile, ma deve farsi la ripartizione sì delle une, come delle altre somme prescritte, fra i vari Ricevitori che si succedettero nella gestione dell'ufficio, in tutto il tempo in cui le prescrizioni fecero il loro corso o si compirono, o nella ragione della gestione, o con altra norma, che fosse suggerita da speciali condizioni di fatto. Dec. 8 Marzo 1879 - Padula. (1)

24. È principio di diritto comune, il quale informa anche i regolamenti amministrativi, dovere il mandatario rispondere verso il suo mandante, dei danni arrecatigli per propria colpa o negligenza nella esecuzione del mandato. Questo principio è scritto negli Art. 1745 e 1746 del Codice Civile i quali stabiliscono, che la guarentia o responsabilità del mandatario deve essere applicata rigorosamente, allorquando il mandatario riceve una mercede per l'adempimento del suo mandato, condizione questa, che appunto si verifica nei Contabili ai quali la Amministrazione Pubblica corrisponde un aggio proporzionale alle somme delle quali è ad essi Contabili affidata l'esazione. Dec. 5 Aprile 1879 - Orlandi.

25. Le corrisposte di affitto non possono formar carico ad un Ricevitore del Registro se risulti provato, che la miserabilità dei debitori esisteva al giorno in cui vennero stipulati i relativi contratti, e la responsabilità di tali corrisposte, dovrà ricadere su quel Ricevitore che stipulò il contratto con persona notoriamente insolvente. Doc. 30 Ottobre 1879 - Soria.

26. La responsabilità amministrativa e civile del danno recato con un indebito pagamento, ricade non solo sull'ordinatore, in quanto l'ordine sia irregolare, ma altresì sul pagatore quando il

(1) Vedi Dec. 28 Giugno 1879 - Marotta - 20 Giugno 1882 - Padiglione e Tiberi.

pagamento non sia stato da lui fatto con le cautele e con le norme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, come pure su tutti quei funzionari cui il danno stesso possa imputarsi. Dec. 13 Novembre 1879 - Garbarini.

27. Non è giusto tenere responsabile un Ricevitore del Registro della prescrizione di articoli inscritti nel campione Demaniale, se la prescrizione stessa si verificò due mesi dopo cessata la gestione di esso Ricevitore. Dec. 18 Novembre 1879 - Crostelli.

28. La responsabilità del danno arrecato all'Erario, per la omissione delle cure di legge nella riscossione dei crediti, deve essere per equità divisa fra i Ricevitori del Registro, in proporzione della durata della gestione. Dec. 4 Marzo 1880 - Girgenti.

29. I Ricevitori del Registro oltre ad avere maneggio di somme, di valori e di materie, sono anche funzionari amministrativi ai quali è data gestione di negozî. Come Contabili, devono rispondere per ogni deficienza che si verifichi e la loro responsabilità, alla quale è unicamente commisurata la cauzione che sono obbligati a prestare, è assoluta e deve risultare dal conto; come gestori di negozî, la loro responsabilità, a' termini dell'Art. 63 della legge del 22 Aprile 1869 N. 5026 dipende dal verificarsi un danno per l'Erario dello Stato in causa della loro colpa o negligenza. Dec. 5 Maggio 1880 - Marini.

30. Verificatosi un debito, colui che deve risponderne verso lo Stato, secondo i più ovvi principî di contabilità e di amministrazione, è il Contabile, essendo a lui e non ad altri che viene dallo Stato medesimo conferita la gestione dell' ufficio, ed essendo a lui e non ad altri che a tal uopo è chiesta la prestazione di una idonea cauzione: ond' è che lo Stato per conseguire il pagamento delle somme dovutegli, non ha da rivolgere la sua attenzione al Cassiere o ad altro impiegato subalterno del Contabile, ai quali in ragione del proprio operato sia più o meno direttamente da imputarsi il fatto che originò il debito stesso; ed il Contabile potrà poi esercitare contro i suoi subalterni l'azione di rivalsa, sì e come di ragione. Dec. 11 Maggio 1880 - Riccio e Lazio De Quiros. (1)

31. L' Intendente di Finanza per la natura del suo ufficio e per la positiva disposizione dell'Art. 33 del Regolamento approvato con R. D. del 18 Dicembre 1869 N. 5397: deve provvedere sotto sua responsabilità, alla custodia dei fondi assegnatigli per spese di ufficio, di quelli datigli in anticipazione, ed in generale degli effetti di valore che pervenissero alla Intendenza. Dec. 11 Maggio 1880 - Lombardi e Quagliotti.

32. Non incorre in responsabilità il Ricevitore del Registro che in un breve periodo di gestione (cinque mesi e giorni) non interrompe con opportuni atti, la prescrizione degli articoli inscritti nel Campione Demaniale. Dec. 15 Giugno 1880 - Sole.

33. Onde possa ad un agente contabile esser giustamente inflitta una responsabilità, che lo obblighi a rifondere del proprio le somme, che si dicono perdute per di lui colpa o negligenza, è necessario anzitutto che sia chiaramente provato il carico datogli e poscia la di lui colpa o negligenza. Dec. 21 Dicembre 1880 - Guadagni.

34. Il controllo di un ispettore in occasione della consegna dell'ufficio, od una dichiarazione di bene stare della Intendenza di Finanza, non possono liberare il contabile dalla sua responsabilità, richiedendosi in proposito ben altri adempimenti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Dec. 18 Gennajo 1881 - Albonico.

35. Il Ricevitore del Registro che contravvenendo al disposto con l'Art. 41 del Regolamento 20 Maggio 1871, tenne in cassa una somma eccedente la misura prefissa della sua cauzione, è responsabile del furto di tale somma da altri perpetrato nell' ufficio, benchè il furto stesso abbia tutti i requisiti della forza maggiore. Dec. 17 Marzo 1881 - Matera.

36. La responsabilità degli ufficiali pubblici, di cui all'art 61 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, è sussidiaria.

---

(1) Decisione 27 Giugno 1882 - Degli Uberti.

Dec. 6 Dicembre 1881 - Bompadre e Mercanti.

37. Ai Ricevitori del Registro non possono essere accreditate somme che non pervennero al Tesoro, qualunque sia la causa della mancanza, quando per l'invio del danaro essi non si siano serviti del mezzo indicato dal Regolamento di Contabilità Generale (Art. 258) cioè del vaglia postale, stando a tutto rischio e pericolo di essi Ricevitori la scelta di qualunque altro mezzo. Dec. 26 Gennajo 1882 - Ricchini.

38. Il pagamento delle pensioni e degli assegni temporanei può esser fatto dagli uffici demaniali fuori del capo luogo ed anche da quelli in esso esistenti col consenso espresso o tacito della Amministrazione; e le norme stabilite in proposito dal Regolamento Generale di Contabilità sono anche applicabili a quest' ultimi uffici; ond' è che la Intendenza di Finanza non può esser tenuta a rispondere se nel ruolo annuale trasmesso agli uffici demaniali del capoluogo, senza che essa Intendenza sia mai *obbligata* a fare il riscontro sul *certificato* d' iscrizione, l' assegno temporaneo era invece dichiarato vitalizio, perchè la responsabilità dell'indebito pagamento ricade esclusivamente sul contabile, che all'atto del pagamento stesso non esaminò con diligenza il certificato d' iscrizione, che a lui solo deve essere presentato. Dec. 31 Gennajo 1882 - Degli Uberti.

39. Data una gestione di fatto, le irregolarità di una fiduciaria consegna non possono esonerare dalla responsabilità per tale gestione incorsa. Dec. 7 Marzo 1882 - Vercesi.

40. Un Ricevitore del Registro che non procede ad atti esecutivi contro i debitori dell'ufficio, e che prende danaro da essi in forma privata, si rende responsabile e fa proprio il debito; come pure si rende responsabile un Ricevitore che tiene i fondi in propria amministrazione. Dec. 16 Maggio 1882 - Mellone.

41. La sentenza del giudice penale con la quale il Contabile venne prosciolto da ogni responsabilità, quale autore o complice della falsità di mandati di pagamento, non è di ostacolo a che egli ne risponda in linea civile avanti la Corte de'Conti, per non avere usate le diligenze che gl' incombevano come ufficiale pagatore. Dec. 25 Maggio 1882 - De Santis.

42. Due persone che concorrono allo stesso fatto, una sola delle quali non avrebbe potuto eseguirlo, sono agenti ugualmente principali. Dec. 1 Giugno 1882 - Stendardo eredi ed altri.

43. La Amministrazione ha il diritto di ritenere, prima che spiri la prescrizione trentennale, i contabili responsabili dei danni dipendenti però da fatti, atti od omissioni della gestione di ciascuno, non mai da casi futuri; salvochè i danni scoperti più tardi, siano conseguenza di atti, fatti od omissioni delle rispettive gestioni. Dec. 1 Giugno 1882 - Stendardo eredi ed altri.

44. Nel caso in cui il danno patito dalla Amministrazione si riferisca ad un periodo di tempo in cui più Agenti si succedettero nella gestione, non si potrebbe dalla Amministrazione stessa sostenere, in mancanza di fatti certi e determinati di ciascuno di essi Agenti, la loro responsabilità in ragione di tempo, ed obbligarli a giustificare il loro operato; perchè alla sola Amministrazione attrice in giudizio, spetta l' obbligo di provare i fatti concreti da cui nasce la responsabilità di ciascun Agente e la conseguente azione di rifacimento di danno. Dec. 1 Giugno 1882 - Stendardo eredi ed altri.

45. Il Ricevitore del Demanio che nell'alienare fondi demaniali rinunzia ad ogni diritto dello Stato verso gli acquirenti, mentre è responsabile delle somme da essi acquirenti dovute, non può però essere ugualmente tenuto a rispondere delle spese giudiziali, cui venne condannata l'Amministrazione nel giudizio promosso per le somme stesse contro gli acquirenti, posto che la Amministrazione medesima, abbia ciò fatto all'insaputa del Ricevitore, essendo quella rinunzia di ostacolo al giudizio. Dec. 11 Luglio 1882 - Viglione.

46. Il cassiere centrale delle Ferrovie dell'Alta Italia, è responsabile dei pagamenti eseguiti su semplici ordini provvisori del Ragioniere Centrale, per gratificazioni al personale avventizio, le quali non possono, giusta il regolamento 1 Maggio 1871 sul personale delle dette

ferrovie, esser concesse. Il cassiere predetto deve eseguire i pagamenti solamente quando siano stati regolarmente ordinati con mandati forniti del visto di riscontro della Corte, e nel caso di irregolari pagamenti, compete ad esso Cassiere il diritto di regresso contro l'ordinatore. Dec. 20 Luglio 1882 - Oggioni.

47. In un Ufficio del Registro non vi è persona giuridica amministrativamente riconosciuta all' infuori del Ricevitore, e per ciò il Commesso riscuote dai contribuenti le somme per conto di esso Ricevitore il quale deve rappresentarle in dipendenza del fatto proprio, non per responsabilità incorsa pel fatto altrui, dato che il Commesso si appropri indebitamente le somme riscosse. Lo Stato che non ha con quest'ultimo nessun rapporto giuridico, è creditore per tali somme del Ricevitore, sebbene costui non le abbia ricevute, come doveva, nelle sue mani. Dec. 24 Ottobre 1882 - Macagno.

48. I contabili demaniali devono rispondere dei danni derivati da loro colpa o negligenza nella riscossione degli affitti loro dati in esazione, non solo per le disposizioni del vigente regolamento di contabilità Generale dello Stato, ma altresì pel diritto comune: (Art. 1745-1746 Codice Civile Italiano) sarebbe però soverchio rigore addebitare ad un contabile ciò che non riscosse per scadenze maturatesi negli ultimi giorni della sua gestione, nei quali deve anche preparare e coordinare gli elementi per la consegna dell'ufficio al suo successore. Dec. 7 Novembre 1882 - Felici e Cornini.

49. Il dividere il danno derivato da lunga negligenza, ancorchè si tratti di articoli prescritti, fra i diversi gestori che si sono succeduti in un ufficio, può essere secondo giustizia in alcuni casi, ma non è regola generale, nè può applicasi quella divisione quando si tratti di affitti o di estagli non riscossi ed il primo contabile sia in colpa per la omessa riscossione in un lungo periodo di gestione, perchè in tal caso i suoi successori sono esenti in proposito da responsabilità, sia pel cessato privilegio sui mobili, sia per la difficoltà di rinvenire i debitori. Dec. 28 Novembre 1882 - Carabetta ed altri.

RESTI.

1. I resti del conto del Ricevitore Generale non possono essere confusi con quelli risultanti dal conto, che il Ricevitore medesimo deve presentare nell'altra sua qualità di Ricevitore Circondariale dal Capoluogo, perchè le due gestioni essendo fra loro separate e distinte, debbono i resti stessi essere ripresi nell'anno successivo, in ciascuno dei conti cui si riferiscono. Dec. 4 Marzo 1872 - Conti delle Ricevitorie Generale e Circondariali della Provincia di Reggio Calabria da Gennajo al 15 Ottobre 1864.

2. I Ricevitori Generali e Circondariali delle provincie meridionali sono, giusta il disposto col R. Rescritto 4 Febbrajo 1835, solidalmente tenuti a rispondere dei residui delle precedenti gestioni, quando alla scadenza di un termine prudenzialmente necessario e non eccedente i quattro anni, non ne abbiano procurato il pagamento. Dec. 6 Marzo 1873 - Caico.

3. La decisione pronunziata sul conto, con la quale fu dichiarato di *aversi ragione di un resto in altro conto*, non costituisce una vera sentenza definitiva, perchè con essa non venne pronunziata condanna od assoluzione del Contabile in ordine al resto stesso, nè si prese un provvedimento che possa influire o pregiudicare le ulteriori risoluzioni in proposito. E' nel conto al quale si rimanda il resto per aversene ragione, che deve essere giudicato definitivamente sopra tale resto. Questo è il concetto che deriva dalla formula di sopra usata. Dec. 4 Novembre 1879 - Luparella.

4. Per la legge già in vigore nelle provincie meridionali per la riscossione delle imposte dirette spiegata con la istruzione ministeriale del 4 Febbrajo 1835, un Percettore, cessando dall'ufficio, restava responsabile delle somme inscritte nei ruoli e non riscosse, e se per colpa o fatto del suo successore poteva anche quest' ultimo rendersene responsabile solidalmente, questa nuova obbligazione verso le Finanze, non menomava in alcuna guisa quella di esso Percettore. Dec. 8 Febbrajo 1881 - De Nicola.

5 Giusta il sistema che vigeva nell'ex Regno di Napoli, nel passaggio di una Ricevitoria Generale da un titolare

all'altro, si compilavano e si consegnavano al successore i notamenti dei resti, e quest' ultimo aveva l'obbligo di fare accertare con apposito verbale, quale e quanta parte del debito del predecessore egli intendeva accettare, e per conseguenza di fare le debite proteste per quanto egli rifiutava; perchè, dato che il nuovo Ricevitore avesse accolto i notamenti senza alcuna riserva, ritenevasi che egli li avesse accettati, e quindi diveniva responsabile dei resti stessi, salvo il suo diritto di rivalsa contro il precedente contabile. Dec. 9 Marzo 1882 - Albini. (1).

6. Se non si compilarono, nel caso di cessazione o di soppressione di una ricevitoria circondariale, i notamenti dei resti ad esigere, ed il Ricevitore Generale se li accollò puramente e semplicemente, non può esso Ricevitore Generale rivolgersi contro il Ricevitore Circondariale per le somme non riscosse su tali arretrati, dei quali unicamente il Ricevitore Generale si rese responsabile, mentre il Ricevitore Circondariale in tal caso non risponde, giusta il Decreto 14 Ottobre 1813, che del solo debito di gestione constatato con una regolare situazione di cassa. Dec. 6 Giugno 1882 - Falaguerra.

RIASSUNZIONE D'ISTANZA.

1. Se avviene la morte, o il cambiamento di stato di una delle parti interessate in un giudizio, l'Art. 333 del Codice di Procedura Civile prescrive che deve riassumersi l'istanza, colla debita citazione della parte interessata, per la continuazione del giudizio. Ora nel caso di morte del Contabile che produsse ricorso di opposizione ad una Decisione della Corte de'Conti, non equivale riassunzione d'istanza, la seguita notificazione all'erede di esso Contabile, quale parte interessata, delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, o del Decreto Presidenziale per fissazione di udienza. Dec. 15 Ottobre 1878 - Ravelli.

(1) Decisione 6 Giugno 1882 - Falaguerra.

RICEVITORE CIRCONDARIALE. (Provincie Meridionali).

1. I Ricevitori Circondariali e Generali, giusta i regolamenti per la imposta fondiaria, erano in obbligo di versare alle scadenze fissate le somme portate dai ruoli pei quali avevano sottoscritte le relative obbliganze. Dec. 18 Luglio 1872 - Conti di carico della Ricevitoria Generale e Circondariale di Messina Es. 1862.

2. I Ricevitori Circondariali sottoscrivendo le obbliganze d'imposta fondiaria a favore del Ricevitore Generale, assumevano iu pari tempo l'obbligo direttamente verso l'Erario, di rispondere del versamento dell'intera somma d'imposta assegnata al loro Circondario. Dec. 18 Luglio 1872 - Conti di carico della Ricevitoria Generale e Circondariale di Messina Es. 1862.

3. Se il Ricevitore Circondariale nell'assumere la gestione procedette all'accertamento dei debiti e dei resti dei precedenti gestori, con tutte le cautele e proteste prescritte dal Decreto del 13 Ottobre 1814, e se l'Amministrazione al cessare della gestione del detto Ricevitore concedette in appalto la riscossione degli arretrati derivanti dalla sua gestione, liberandolo con questo fatto da qualsivoglia obbligo al riguardo, il Ricevitore medesimo è prosciolto da qualunque responsabilità in ordine a quegli arretrati. Dec. 24 Dicembre 1878 - Puleio.

4. Per le leggi del già Regno di Napoli e precisamente per gli Art. 11 e 12 del R. D. 19 Dicembre 1811, per l'Art. 18 del Regolamento 1.° Febbrajo 1816 e pei Decreti 9 Maggio 1813 e 17 Giugno 1818 della Tesoreria Generale, non havvi dubbio che il Ricevitore Circondariale aveva azione di regresso in confronto dei Sindaci e Decurioni, per le malversazioni degli Esattori da essi nominati, delle quali malversazioni i Ricevitori Circondariali erano responsabili verso lo Stato. Dec. 8 Novembre 1879 - Galizia.

5. L'azione di regresso, di cui nel precedente numero, poteva esercitarsi dai Ricevitori Circondariali mediante le stesse coazioni delle quali faceva uso la Generale Tesoreria, come risulta dagli Articoli 19 e 20 del R. D. 16 Dicembre

1813, e come venne espressamente dichiarato dal Consiglio delle Contribuzioni Dirette in un parere in data del 23 Maggio 1817 approvato dal Ministero delle Finanze il 17 Giugno stesso anno. Quelle coazioni non potevano formare oggetto di questione dinanzi al potere giudiziario, ma erano di competenza amministrativa anche sè gli atti esecutivi dovevano esperimentarsi avanti i tribunali ordinari; nel qual caso pure la liquidazione amministrativa, titolo dell'azione, non poteva essere posta in controversia giudizialmente. (Art. 20 del R. D. 16 Dicembre 1813). Ora la competenza amministrativa veniva esercitata in primo grado dai Consigli d'Intendenza ed in grado d'appello dalla Gran Corte de'Conti in Napoli, giusta gli Art. 23 e 25 della legge sul Contenzioso Amministrativo e l'Art. 10 della legge organica della Gran Corte de'Conti 29 Maggio 1817 ed il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 13 Luglio 1842. Dec. 8 Novembre 1879 - Galizia.

6. La giurisdizione della Corte de'Conti del Regno d'Italia, succeduta alla Gran Corte de'Conti di Napoli, per quanto riguarda il diritto di regresso di cui nei precedenti N. 4 e 5, sarebbe rimasta di secondo grado, ma se per la legge del 20 Marzo 1865 (Alleg. E) la competenza dei Tribunali Amministrativi venne abolita, restò di necessità abolita anche quella giurisdizione di secondo grado della Corte de'Conti, la cui giurisdizione fu conservata soltanto in materia di contabilità e di pensioni. Dec. 8 Novembre 1879 - Galizia.

7. Le disposizioni contenute nell'Art. 17 del Regolamento del 5 Giugno 1811 furono emanate nell'interesse esclusivo e personale dei Ricevitori Circondariali, soli responsabili verso il Ricevitore Generale, che a sua volta era il solo responsabile verso lo Stato, della esattezza dei versamenti.

Tali disposizioni non poterono poi sempre rigorosamente seguirsi nel 1860 e 1861 nelle provincie meridionali per la eccezionalità dei tempi, ed una volta sospeso il Percettore, era necessità mettere un commissario esattore, che presentasse le maggiori guarentigie morali in mancanza di altro. Dec. 25 Aprile 1881 - Barbatelli.

8. Il Ricevitore Circondariale riunendo in sè due distinti uffici, l'uno relativo alla riscossione delle imposte, l'altro al servizio di Tesoreria, doveva tenere due contabilità distiute e conseguentemente rendere due conti separati, che venivano pure separatamente giudicati, e per ciò quand'anche sussistesse che nel conto speciale delle imposte esso Ricevitore risultasse creditore, non potrebbe mai quel credito essere eccepito in via di opposizione alla decisione che accertò un debito pel servizio del Tesoro. Dec. 7 Marzo 1882- Di Lorenzo.

RICEVITORE GENERALE. (Provincie Meridionali).

1. I Ricevitori Generali Reggenti hanno la stessa responsabilità dei Ricevitori Generali Titolari. Dec. 19 Gennajo 1870- Geluardi.

2. I Ricevitori Generali sono anche Ricevitori di Circondario, hannó per ciò due gestioni separate e distinte l'una dall'altra e devono fare dalla cassa del Circondario i versamenti nella cassa della Provincia regolarmente, giusta le prescrizioni di legge, come qualunque altro Ricevitore Circondariale e ritirarne le relative quietanze. Dec. 4 Marzo 1872, - Conti della Ricevitoria Generale e circondariale di Reggio Calabria, da Gennajo al 15 Ottobre 1872.

3. I Ricevitori Generali delle Provincie Meridionali erano in obbligo di versare l'intera somma d'imposta per tutta la Provincia, senza che, come prescrive l'Art. 25 del Regolamento 29 Luglio 1826, la mancanza di pagamento per parte dei contabili dipendenti avesse potuto ammettersi come scusa all'adempimento di tale obbligo per parte di essi Ricevitori. Dec. 18 Luglio 1872. Conti di carico della Ricevitoria Generale Circondariale di Messina Es; 1862.

4. Le pure e mere dilazioni al pagamento accordate dalla Amministrazione ai Percettori non possono menomare la responsabilità dei Ricevitori Generali. Dec. 9 Gennajo 1873 - Fittipaldi.

5. Giusta il disposto con le leggi dell'ex Regno di Napoli relative alle norme per la riscossione della imposta fondiaria, mantenute in vigore coll'Art. 7 della legge 14 Luglio 1864 N. 1831, i

Ricevitori Generali e Circondariali sono solidalmente responsabili della gestione dei dipendenti Percettori. Dec. 6 Marzo 1873 - Caico.

6. Se venga a risultare che i Ricevitori Generali non abbiano usate le cure di legge verso i dipendenti contabili debitori, devono essi Ricevitori sottostare, per ogni ramo dipendente dalla loro sorveglianza, alla stessa responsabilità che hanno per la imposta fondiaria. Dec. 6 Marzo 1873 - Caico.

7. I Ricevitori Generali (Tesorieri Provinciali) delle Provincie Meridionali non sono responsabili per i debiti dei dipendenti Ricevitori Circondariali risguardanti il ramo tesoro, se i debiti stessi si riferiscono a carte contabili da regolare, imperocchè i mentovati Tesorieri non avevano l'obbligo di esercitare alcun controllo in proposito; e molto meno si può sostenere quella responsabilità se si tratti di valori controversi relativi ad antiche pendenze, dei quali in ogni decade si erano spediti al Ministero gli stati, in cui i valori medesimi venivano debitamente riportati e si stava *in* attesa delle superiori risoluzioni. Dec. 5 Aprile 1875- Squaglia.

8. Non può sostenersi la responsabilità dei Ricevitori Generali, Tesorieri Provinciali nelle provincie Meridionali, per le deficienze in numerario dei dipendenti Ricevitori Circondariali, se il numerario stesso venne sempre riportato come esistente in cassa, non solo negli stati decadari e nelle verificazioni mensili regolarmente eseguite con l'intervento del Sotto-Prefetto, ma ancora figurava come esistente in cassa sino nell'ultimo verbale del mese precedente alla data della verificazione straordinaria, mercè la quale fu constatata la deficienza in numerario a carico dei Ricevitori Circondariali. Dec. 5 Aprile 1875 - Squaglia.

9. I Ricevitori Generali (Tesorieri Provinciali nelle Provincie Meridionali) sono, giusta il disposto con l'Art. 1° del Sovrano Rescritto del 17 Febbrajo 1827, solidalmente tenuti coi dipendenti Ricevitori Circondariali a rispondere dei debiti verificatisi a carico di questi ultimi pel ramo tesoro. Dec. 29 Aprile 1876. - Tesoreria Provinciale di Caserta Esercizio 1871.

10. Pel Decreto Napolitano del 19 Dicembre 1800 (Art. 31) le spese di trasporto dei fondi dalle casse dei Ricevitori Generali e Distrettuali stavano a carico del Tesoro, e col Regolamento del 27 Ottobre 1817 (Articoli dal 9 al 10) si stabilì che dal momento in cui i fondi erano stati consegnati al procaccia, il Ricevitore non era più responsabile, anzi nel caso di furto l'ammontare delle somme derubate doveva portarsi in esito nei conti del Ricevitore, dopo che questo avesse provato il furto nei modi indicati dal Regolamento stesso. Dec. 6 Giugno 1876 - De Gaglia.

11. Nell'atto del versamento dell'ammontare delle imposte scadute al Tesoro dello Stato, non è a ricercare in qual modo il Ricevitore Generale si fosse procacciate le somme che versava, giacchè egli faceva i versamenti per conto proprio, e se aveva riscosso somme non dovute, era egli tenuto a rispondere verso chi vi aveva diritto, senza che contro la Amministrazione delle Finanze potesse rivolgersi azione alcuna, per operazioni eseguite dal Ricevitore Generale, alle quali essa Amministrazione era stata del tutto estranea. Dec. 12 Decembre 1876 - Manganaro.

12. Il Regolamento approvato con R. D. 13 Dicembre 1863 N. 1628 sulla Contabilità Generale dello Stato e sul servizio del Tesoro, pure affidando ai Ricevitori Generali nelle Provincie Meridionali il servizio delle Tesorerie Provinciali, giusta le nuove norme contabili da esso Regolamento stabilite, *sotto le condizioni degli attuali contratti* (Art. 764 del Regolamento 1863 e 18 del R. D. 13 Dicembre 1863 N. 1582) non abrogò espressamente le leggi vigenti nelle suddette provincie sui rapporti dei Ricevitori Generali e Circondariali tra loro, e sulla responsabilità di quelli pel fatto di questi; nè tale abrogazione può ritenersi pronunziata all'Art. 3 del R. D. di approvazione del precitato Regolamento, non presentandosi alcuna incompatibilità tra le nuove norme e quelle delle suddette leggi Napolitane, incompatibilità che non può desumersi dall'Art. 146 del Regolamento del 1863, la cui disposizione risguardante la generalità dei Contabili non infirmò le prescrizioni speciali relative

a talune classi dei contabili medesimi: e meno ancora può desumersi dalle disposizioni di sorveglianza e di controllo col suddetto Regolamento stabilite, giusta il disposto dell'Art. 113, conforme al principio di ragione e di giustizia, che cioè, le misure di controllo e di sorveglianza di qualsiasi gestione, non aggravando, ma anzi tutelando la condizione di qualsiasi responsabile o garante, non possono da questo essere invocate per esonerarsi dal proprio obbligo. Dec. 26 Maggio 1877- Olivieri.(1).

13. Pel disposto col Regio Rescritto Napolitano 17 Febbrajo 1827 non si può tenere responsabile il Tesoriere Provinciale (Ricevitore Generale) della deficienza di cassa (ramo tesoro) verificatasi a carico del dipendente Ricevitore Circondariale, qualora la deficienza stessa non risulti dal confronto delle note decadarie di riscossione coi rispettivi versamenti, o quando non possa in altro modo giustificarsi che esso Tesoriere abbia mancato alla debita diligenza e vigilanza verso il Ricevitore Circondariale. Dec. 26 Maggio 1877 - Olivieri. (2).

14. La responsabilità del Ricevitore Generale per le malversazioni dei dipendenti Ricevitori Circondariali, la quale era indefinita pel R. D. 6 Settembre 1825, venne tassativamente limitata col Sovrano Rescritto 17 Febbrajo 1827 a tre condizioni, la prima delle quali riguarda unicamente il servizio delle imposte dirette e le altre due sono le seguenti:

1. Allorchè dopo avere rilevato dagli estratti di cassa, che si devono rivedere in ogni decade, le esazioni fatte, venga *dal Ricevitore Generale* trascurato di far versare le somme sino a tale tempo introitate dai Ricevitori Distrettuali:

2. Allorchè *il Ricevitore Generale* trascurasse di vigilare sulla condotta dei Ricevitori Distrettuali, per la esazione loro affidata de' rami estranei a quello della contribuzione fondiaria. Dec. 1 Giugno 1878 - Vecchi.

15. Il Ricevitore Generale può far valere contro il dipendente Percettore le sue ragioni pel rimborso di somme dovute da esso Percettore e trattenute dalla Amministrazione in soddisfacimento di debiti del Percettore stesso, nel giudizio che per tali debiti si svolge avanti la Corte de'Conti, ma non è però dato al Ricevitore predetto d'iniziare per quei rimborsi uno speciale giudizio, ostando a ciò il preciso disposto dell' Art. 35 della legge del 14 Agosto 1862 N. 800 e dell'Art. 9 del R. D. 5 Ottobre stesso anno N. 884. Dec. 2 Luglio 1878 - D'Ancora.

16. Giusta il R. Decreto 30 Novembre 1824, il quale regolava in Sicilia i doveri degli agenti della riscossione delle imposte dirette, tutta la percezione risguardante una provincia veniva a riunirsi nelle mani del Ricevitore Provinciale e Generale, il quale ne guarentiva direttamente all'Erario la integrale riscossione. Ond'è che i conti dei Ricevitori Distrettuali erano allegati al conto del Ricevitore Generale, quali documenti. Però ove insorgessero quistioni e divergenze fra i Contabili subalterni ed il Contabile Principale, giustizia e ragione vogliono che la Corte de' Conti apprezzi le deduzioni di quei Contabili nel giudizio sul conto del Ricevitore Generale. Dec. 24 Aprile 1879 - Aliprandi.

17. I conti di cassa dei Ricevitori Generali e Circondariali delle Provincie Meridionali comprendono nel carico le riscossioni fatte, nello scarico i versamenti eseguiti in Tesoreria, e si chiudono con le risultanze di debito o di credito del gestore, risultanze che non si trasportano però nei conti del successore, perchè questo non è tenuto pei debiti di cassa del predecessore. Dec. 10 Dicembre 1879 - Puleio e Di Lorenzo Borgia.

18. La qualità di funzionario pubblico con la semplice reggenza, senza cauzione, della gestione di una Ricevitoria Generale, accompagnata dalle pro-

(1) Vedi Decisione 1 Giugno 1878 - Vecchi - Decisione 28 Gennajo 1879 - Pellegrini - Decisione 19 Marzo 1878 - Barile di Turolifi - Decisione 4 Aprile 1878 - Olivieri - Decisione 25 Febbrajo 1879 - Barile di Turolifi - Decisione 11 Maggio 1880 - Riccio e Lazio De Quiros. -

(2) Vedi Decision' 1 Giugno 1878 Vecchi; 28 Gennajo 1879 Pellegrini; 19 Marzo 1878 Barile di Turolifi, 4 Aprile 1878 - Olivieri.

teste corrispondenti accolte dalla Amministrazione, esonera colui, che col concorso di queste condizioni assume la gestione suddetta, dall'obbligo dei resti del predecessore e dall'obbligo del non riscosso per riscosso pei carichi proprî, e solo lo rende responsabile del mancato versamento delle partite riscosse durante la sua gestione, oppure della non avvenuta riscossione per fatto e colpa di lui. Dec. 11 Marzo 1880 - Aliprandi.

19. Giusta il disposto col Rescritto del 17 Febbrajo 1827, il Ricevitore Generale risponde della gestione dei Ricevitori Circondariali quando, sapendo della esistenza di somme in cassa, non abbia curato di farle versare. Dec. 23 Ottobre 1880 - Puleio e Boscarino.

20. Per le disposizioni già in vigore nelle provincie meridionali dovendo i Ricevitori Circondariali in ogni decade fare cassa netta, se per parte del Ricevitore Generale non siasi proceduto a verun atto, in caso di ritardo, contro i Ricevitori Circondariali, sorge la presunzione che le somme da questi ultimi riscosse siano state versate nella cassa di esso Ricevitore Generale. Dec. 2 Giugno 1881 - Boscarino e Puleio.

RICEVITORE PROVINCIALE. (Imposte dirette).

1. Trattandosi di un assuntore dei residui nominato di ufficio ed in via d'urgenza dal Prefetto, con l'obbligo del non riscosso e di guarentire la sua gestione con un deposito sino all'atto di approvazione della cauzione, non può nel Ricevitore Provinciale cessare l'obbligo di anticipare le somme malversate dall'assuntore predetto. Dec. 22 Gennajo 1880 - Gualerzi.

2. Il fatto di avere l'Amministrazione accordato al Ricevitore Provinciale una tolleranza per le somme malversate da un'assuntore con l'obbligo del non riscosso per riscosso e che prestò cauzione, a nulla vale per esso Ricevitore; poichè trattandosi di quote assunte mediante cauzione da un gerente provvisorio, e da costui esatte e non versate, la tolleranza viene a cessare al momento in cui il Ricevitore è stato autorizzato ad escutere la cauzione data dal fideiussore, al gerente malversatore, mentre questo fatto lo mette in condizione di far valere i suoi diritti al rimborso, derivantigli dall'Art. 89 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2., quante volte però abbia nei termini stabiliti dal precedente art: 87 proceduto non solo agli atti esecutivi sulla cauzione, ma ancora su gli altri beni dell'assuntore moroso, e non sia riuscito a conseguire il pagamento dell'intero suo credito. Dec. 22 Gennajo 1880 - Gualerzi.

3 L'Art. 34 del Regolamento del 25 Agosto 1876 N. 3503 entrato in vigore col 1. Gennajo 1878 non dà luogo a dubbio di sorta che spetta al Ricevitore Provinciale, e non alla Amministrazione Governativa, di far riscuotere i residui d'imposta dovuti dai contribuenti all'Esattore decaduto. Dec. 22 Gennajo 1880 - Caggiati.

4. Furono prosciolti i Ricevitori Provinciali dall'obbligo del non riscosso per riscosso per le sole quote venute a scadenza durante l'esercizio irregolare di una Esattoria, cioè per le quote maturatesi nel periodo compreso tra il dichiarato decadimento del titolare e la ricostituzione della Esattoria con regolare cauzione. Dec. 22 Gennajo 1880 - Caggiati.

5 Allorchè trattasi di somme scadute sotto la gestione di un Esattore licenziato, cioè di crediti di esso Esattore verso i contribuenti, devono i crediti stessi essere riscossi a cura del Ricevitore Provinciale, il quale secondo la legge ed il regolamento è tenuto, quando dal Prefetto sia stata ordinata la vendita della cauzione dell'Esattore, di escutere quest'ultimo non solo sulla cauzione stessa, ma altresì su tutti quanti i beni mobili ed immobili, comprese anche le quote d'imposta non soddisfatte dai contribuenti. Dec. 22 Gennajo 1880 - Caggiati.

6. Essendo il Ricevitore Provinciale obbligato di riscuotere a suo rischio e pericolo dagli Esattori, deve anche rispondere delle loro malversazioni; essendo pel non riscosso come riscosso tenuto a saldare le scadenze: non distinguendo la legge debito da debito, nè la causa da cui deriva; poichè esso Ricevitore deve procedere sempre contro i malversatori, ugualmente che contro i morosi,

essendo egli un semplice esecutore. Dec. 29 Aprile 1880 - Bianchi

7. Per le somme che i sorveglianti o gestori provvisori si sono indebitamente appropriate, dato il caso che al Ricevitore Provinciale sia venuta meno la guarentìa della anticipazione da lui fatta pel fatto che quei gestori non prestarono alcuna cauzione, è giusto che gli vengano tollerate le corrispondenti scadenze, dovendo però alla fine del quinquennio con la resa del conto complementare cessare qualunque tolleranza, non potendo quel debito per regola di contabilità figurare più in alcun conto giudiziale. Dec. 29 Aprile 1880 - Bianchi.

8. Non può accordarsi al Ricevitore Provinciale il discarico del debito risultante dal conto complementare del quinquennio, quando anzichè di residui attivi, dovuti da esattorie irregolarmente gerite, dati in carico al novello Ricevitore e da costui versati alle relative scadenze, si tratti invece di somme malversate dagli Esattori, le quali somme per regola di contabilità, ove non consti di avere il Ricevitore adempiuto a quanto è prescritto con l'Art. 90 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2., non possono esser lasciate in tolleranza alla fine del quinquennio. Dec. 29 Aprile 1880 - Bianchi·

9. Il Ricevitore Provinciale, che a determinate scadenze deve versare le imposte erariali e provinciali con l'obbligo del non riscosso per riscosso, ha il corrispondente diritto di esigerle con uguale obbligo dagli Esattori Comunali nella loro totalità, senza che possa mai apporglisi difficoltà od eccezione alcuna e molto meno eccepirglisi pretese di aggi dovuti ad essi Esattori, pretese alle quali il detto Ricevitore è assolutamente estraneo. Decreto in Camera di Consiglio 1 Luglio 1880 - Salvati

10. Il Ricevitore Provinciale non ha diritto a rimborso di somme versate e non riscosse, se non dimostra di avere pienamente soddisfatto alle prescrizioni dell'Art. 89 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. Non può per ciò esso Ricevitore ricorrere alla Corte de'Conti per far giudicare le sue controversie con la Amministrazione, fondandosi sopra semplici asserzioni, e pria che il Ministero, a termini dell'Art. 100 della citata legge, siasi definitivamente pronunziato, perchè altrimenti si cadrebbe nell'assurdo di domandare al giudice la riparazione di una sentenza ipotetica. Dec. 26 Agosto 1889 - Lombardi (1).

11. L'obbligo di versare a non riscosso per riscosso vien meno nel Ricevitore Provinciale nel momento stesso in cui le di lui ragioni cessano di essere guarentite dalla cauzione degli Esattori. (Normale N. 12 della Direzione Generale delle Imposte dirette, in data del 5 Febbrajo 1875 N. 7890 - 1816 e parere del Consiglio di Stato del 5 Gennajo 1875). Dec. 9 Settembre 1880 - Banca Nazionale, Ricevitore Provinciale di Potenza.

12. La legge 20 Aprile 1871 N. 192 ammettendo lo sgravio provvisorio nei soli casi previsti con gli Art. 87 e 90 della legge stessa e non per somme malversate dagli Esattori decaduti, non può il Ricevitore Provinciale essere discaricato per quelle somme, ove non ne giustifichi la inesigibilità con le prove richieste dall'Art. 89 della citata legge e nei modi e nelle forme volute dal successivo Art. 90. Dec. 17 Marzo 1881 - Bussone.

13. L'Art. 86 della legge 20 Aprile 1871 N. 192, la cui applicazione fu estesa dal R. D. 15 Novembre 1872 N. 1807 anche alla riscossione degli arretrati al 1 Decembre 1873, disponendo che la esecuzione sulla cauzione del Ricevitore Provinciale possa aver luogo in base a decreto delle Finanze, sancì un provvedimento di urgenza antecedente al giudizio sul conto e non una procedura stabile ed eccezionale da seguirsi in qualsiasi tempo e circostanza. Presentato il conto alla Corte, cessa la necessità del procedimento speciale, e tutte le quistioni che possono sorgere, sia in merito al debito del contabile, sia riguardo alla esecuzione sulla sua cauzione, a meno che si tratti di malleveria fornita mediante ipoteca sui beni stabili, sono di assoluta competenza della Corte de'Conti. (2). Decreto in Camera di Consiglio 8 Gennajo 1882 - Vecchi.

(1) Decisione 9 Dicembre 1880 - Ricevitore Provinciale di Aquila.

(2) L'Art. 94 della legge 1871 N. 192 sottopone i Ricevitori alla giurisdizione della Corte de' Conti.

14. La multa comminata al Ricevitore Provinciale pel ritardato versamento è una pena d'indole puramente civile e si risolve nella clausola penale contemplata dall' Art. 1209 del Codice Civile, in sostituzione degli interessi dipendenti dalla mora, ed essendo imposta dalla legge senza restrizioni od eccezioni, non può essere condonata neppure dal giudice e deve essere applicata senza bisogno di alcuna prova di colpa, da parte del contabile, o di danno patito dalla Pubblica Amministrazione. Dec. 11 Aprile 1882 - D'Elia.

15. A rigore di legge il Ricevitore Provinciale non resta esonerato dall'obbligo del non riscosso come riscosso pel fatto che l'Esattore è senza cauzione, o con cauzione insufficente, avuto riguardo che da ciò niun danno deriva ad esso Ricevitore; poichè quanto non gli fu versato dall'Esattore, nè egli potè riscuotere sulla cauzione e sugli altri beni di lui, può riaverlo mediante il rimborso per causa di inesigibilità. Dec. 30 Maggio 1882 - Credito Siciliano (1).

16. Ove la Amministrazione riprenda per sè al finire del quinquennio i resti *lasciati* insoluti dagli esattori comunali *ed accordati* in tolleranza al Ricevitore Provinciale del nuovo quinquennio, col fatto proprio essa Amministrazione non solo conferma quelle tolleranze, ma le converte altresì in un discarico definitivo, nè può per ciò più farsi distinzione fra ciò che essa potè esigere e quello che non potè esigere, fra le somme che gli esattori del primo quinquennio non avevano riscosse e quelle riscosse dai contribuenti. Dec. 30 Maggio 1882 - Credito Siciliano.

17. Le penalità incorse dal Ricevitore Provinciale per tassativa prescrizione di legge non possono essere ridotte o condonate con qualsiasi atto amministrativo. Dec. 30 Novembre 1882. Banca Nazionale Ricevitore Provinciale di Reggio Calabria.

18. Il decreto di scarico emesso dall'Intendente di Finanza (non contemplato nella legge 20 Aprile 1871, la quale non offre altro modo al Ricevitore Provinciale che di conseguire il rimborso a'termini dell'art. 89 della citata legge) non può bastare alla Corte de'Conti per fare innovazioni in un conto che si chiude con un resto a debito, il quale in forza di quel decreto potrebbe essere diminuito. Quel decreto potrà essere apprezzato dalla amministrazione quando questa, in virtù dell'art. 89 predetto, ritenga di procedere a rimborsi che spettino al Ricevitore Provinciale. Dec. 21 Dicembre 1882 - De Riso.

19. Le malversazioni delle esattorie consorziali accertate prima della decretata decadenza dei titolari, devono ricadere a carico dei Ricevitori Provinciali, salvo ad essi il diritto di ripetere dalla Amministrazione il rimborso delle somme non ricuperate con la vendita della cauzione e di tutti gli altri beni del debitore, giusta l'Art. 89 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. Dec. 21 Dicembre 1882 - De Riso.

RICEVITORI COMUNALI ESTENSI.

1. I Ricevitori Comunali Estensi, come gli attuali Esattori, non possono sfuggire alla competenza di un Collegio supremo contabile, il quale Collegio sotto la Repubblica Italiana era rappresentato dal *Ragionato* della Amministrazione. Tale competenza per l'Art. 104 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. e per l'Art. 1. del R, D. 15 Novembre 1872, è ora devoluta alla Corte de'Conti, la quale giudica delle Contabilità arretrate delle Imposte Dirette 1872 e retro e delle questioni inerenti alle contabilità degli Esattori, le quali devonsi considerare come facenti parte delle Contabilità dei Ricevitori Provinciali. Dec. 21 Agosto 1879 - Nasi.

RICCHEZZA MOBILE (Tassa di).

1. Nel 1864 la nuova imposta sui redditi della ricchezza mobile fu data coattivamente a riscuotere agli agenti della riscossione per l'Imposta Fondiaria,

(1) Pel primo quinquennio intervennero le circolari del Ministero delle Finanze in data 5 e 10 Febbrajo 1875 che disposero il contrario, e perciò è applicabile la precedente massima N. 11. Nel secondo quinquennio furono tali circolari abrogate, ed a questo quinquennio è pienamente applicabile la massima N. 15.

in virtù di una generica disposizione legislativa scritta nell'Art. 7 della legge 14 Luglio 1864 sul conguaglio della imposta fondiaria. Dec. 6 Maggio 1879 - Fidelia.

RINUNZIA.

1. Se il contabile od il di lui cauzionante, giusta richiesta fatta dalla autorità finanziaria, si affrettano a pareggiare il conto senza reclamare i rimborsi ai quali esso contabile poteva avere diritto, quest'atto di fiducia non implica rinunzia a diritti, che fossero a loro favore per risultare da contabilità di cui tutti gli elementi si trovino presso la Amministrazione. Dec. 10 Novembre 1881 - De Maria.

RINUNZIA AGLI ATTI GIUDIZIALI.

1. Nel caso di rinunzia agli atti dei giudizî speciali instituiti avanti la Corte de' Conti, mancando in proposito disposizioni nel R. D. del 5 Ottobre 1862, N. 884, sono applicabili gli Art. 343 e seguenti del Codice di Procedura civile. Dec. 21 Gennajo 1873 - Parisi.

2. Dal momento che un giudizio venne regolarmente iniziato avanti la Corte de'Conti, in forza del contratto giudiziale che ne nasce, la rinunzia agli atti giudiziali fatta dall'attore non può porre fine al giudizio stesso, se tale rinunzia non è accettata dal convenuto. Dec. 27 Gennajo 1874 - De Palma.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte de' Conti è dalla legge chiamato necessariamente a rappresentare gli interessi dello Stato nei giudizî davanti la Corte stessa, e può, per le leggi e pei regolamenti in vigore, introdurre delle azioni contro i Contabili senza speciale istanza od incarico della Amministrazione, ed è per ciò che esso Procuratore Generale ha anche la facoltà di rinunziare agli atti dei giudizî. Dec. 27 Aprile 1875 - Manganaro.

RINUNZIA ALLA EREDITÀ.

1. L'atto di rinunzia alla eredità paterna fatto da alcuni dei figli insieme alla loro madre, tanto nell' interesse di tutti essi rinunzianti, quanto in quello di altri figli e coeredi dei primi, non può avere effetto qualsiasi riguardo a questi ultimi, nè può valere per costoro la dichiarazione fatta dai primi di rinunziare anche nel loro interesse, quando i dichiaranti manchino di ogni facoltà per poterli legalmente rappresentare. Dec. 25 Luglio 1872 - Calindri.

2. Le nostre leggi civili ammettono l' accettazione tacita della eredità, ma prescrivono che non se ne possa presumere la rinunzia; questa deve provarsi. Dec. 26 Febbrajo 1880 - Camposecco.

RISCATTO.

1. La costituzione della ipoteca essendo *quaedam alienatio*, il pagamento fatto dal possessore della cosa ipotecata equivale al riscatto della cosa stessa. Dec. 7 Febbrajo 1876 - Vischi.

RISERVA.

1. Qualunque sia il diritto che taluno affermi a sè competere, o qualunque sia la riserva di agire che egli faccia, finchè non traduce il suo concetto in un atto giudiziale non esiste vero giudizio, nè può farsi luogo ad alcuna pronunzia, non essendo più nella attuale legislazione ammessa l' istanza per obbligare ad agire o per imposizione di silenzio, che aveva luogo nel così detto giudizio di giattanza. Dec. 12 Marzo 1878 - Musolino.

RIVALSA (Diritto di)

1. Se la Amministrazione nel prendere diretta ingerenza nelle quistioni di restituzione di quote mensili di pensione dovute dai firmatari delle relative quietanze, pregiudichi l'eventuale diritto di rivalsa spettante al Tesoriere contro essi firmatari, non può la Amministrazione medesima poi pretendere dal Tesoriere stesso le somme da lui indebitamente pagate. Dec. 7 Giugno 1879-Coduri.

S

SEQUESTRO CONSERVATIVO.

1. La Corte de'Conti, giusta il disposto con l'Art. 927 del codice di Procedura Civile, è competente ad ordinare il sequestro, se la domanda di sequestro è connessa ad una causa già pendente avanti la Corte stessa. Dec. 3 Settembre 1868 - Rosso.

2. Essendo alla Corte de' Conti per legge commessa la vigilanza sugli agenti contabili dello Stato, sulle loro cauzioni, nonchè date per legge alla Corte stessa attribuzioni e giurisdizione contenziosa, ne consegue che la Corte ha ogni facoltà per esercitare quelle sue attribuzioni, e per ciò è competente ad autorizzare il rilascio del sequestro (come sempre in tutti i casi ha praticato) sulle rendite inscritte per cauzione dei Contabili dello Stato, e nel medesimo tempo è pure nelle sue attribuzioni di conformarlo ai termini di legge. Dec. 17 *Giugno* 1873 – Di Giovanni. (1).

3. Il valore dei sequestri di rendita non può essere calcolato al di là di una annualità, non dovendo il tempo che possa occorrere per la risoluzione della questione sulla conferma o proscioglimento dei sequestri, entrare nella valutazione dei canoni sequestrati. Dec. 9 Luglio 1874 - Boscarino.

4. La Corte de'Conti ha confermato i sequestri conservativi, giusta il disposto con l'Art. 931 del Codice di Procedura civile, sulle rate semestrali delle rendite gravate da vincolo d'ipoteca per la gestione dei contabili. Dec. 20 Ottobre 1874 – Porta.

5. Il sequestro delle rate semestrali della rendita è l'unico atto col quale si può rendere effettivamente noto a tutti gli interessati, che il creditore intende che nulla gli sia sottratto di ciò che gli spetterebbe, se potesse in quell'istante entrare in possesso della rendita ipotecata a suo favore. Dec. 27 Aprile 1875 - Benetti.

6. Se può confermarsi il sequestro sulle rate semestrali della rendita scadute posteriormente alla notificazione del Decreto col quale venne ordinato il sequestro, la conferma stessa non può però avere effetto per le rate semestrali scadute anteriormente a tale notificazione. Dec. 27 Aprile 1875 – Benetti.

7. La Corte de'Conti, cui fu deferito il giudizio di un debito di un contabile, può in pendenza del giudizio stesso ordinare e confermare il sequestro di rendite dovute da terzi al Contabile debitore. Dec. 19 Ottobre 1875 - Gacchiori.

8. Non è necessario per l'ammissione e conferma del sequestro che il credito sia liquido e determinato nel preciso suo montare, perchè in seguito può sempre discutersi della sua quantità, ed è poi ovvio che, specialmente nei casi d'urgenza, basta per legittimare simili misure conservative anche la sola apparenza della sussistenza del credito. Dec. 20 Febbrajo 1877 – Angotti.

9. Il sequestro dei frutti. ossia delle rate semestrali di una rendita ipotecata, o vincolata, è cosa alquanto diversa dal sequestro conservativo che un creditore provoca sulle somme o cose dovute da un debitore al suo debitore. Questi frutti, al pari di quelli degli immobili ipotecati, i quali rimangono *ipso jure* immobilizzati presso il debitore, o presso il terzo possessore dal momento della intimazione e trascrizione del precetto esecutivo in forza del quale esso rimane sequestratario giudiziale, senza bisogno d'altri estremi o forme, (Cod. Civ. 2021. 2085) possono pure immediatamente pretendersi dal creditore che tiene vincolata la rendita, dal momento che ne ha promosso il giudizio di espropriazione, ai termini dell' Articolo 146 del Regolamento sul Debito Pubblico approvato con R. D. 8 Ottobre 1870 N. 5942, solo che risulti insufficiente il Capitale valore della medesima a soddisfarlo. La legge ed il regolamento sul Debito Pubblico, qualificando l'impedimento al pagamento degli interessi di una rendita col nome di *opposizione*, e figurando il citato Art. 146 al titolo IX delle opposizioni, non è per ciò a questa specie di sequestri applicabile

(1) Si avverte però che il sequestro delle rate semestrali non può chiedersi che in pendenza del giudizio di espropriazione - Vedi N. 9 e 11 di questa voce.

l'Art. 924 del Codice di Procedura Civile. Dec. 3 Aprile 1877 - De Lieto. (1).

10. È da accogliersi la domanda fatta dal debitore, con la quale egli tende a rendere fruttifera una rendita sequestrata regolarmente durante il tempo della persistenza del sequestro, giovando tale domanda tanto al debitore medesimo, quanto al creditore, semprechè non venga la domanda stessa sostanzialmente contrastata dal creditore. - Avvertasi però quanto al modo di dare effetto alla domanda suddetta, che se si tratti di sequestro su rendita pubblica, non potendosi giustamente imporre l'onere ad alcuno Ufficio, e molto meno alla Direzione Generale del Debito Pubblico, di provvedere ad ogni semestrale scadenza all'acquisto di altrettanta rendita per conto del debitore, si può solo ordinare al sequestratario, cioè alla Direzione predetta, di versare le rate scadute e quelle da scadere nella Cassa Depositi e Prestiti, giusta l'Art. 27 del Regolamento approvato con R. D. 8 Ottobre 1870 N. 1943; e per gli effetti di che negli Art. 66 e seguenti del detto Regolamento, fermo però sempre il sequestro anche sui frutti che possono dare quei depositi. Dec. 1 Giugno 1877 - Boscarino.

11. Pendente il giudizio di espropriazione, può dalla Amministrazione chiedersi ed ottenersi il sequestro delle rate semestrali della rendita gravata da vincolo d'ipoteca per la cauzione prestata dal Contabile, ai termini dell'Art. 146 del Regolamento sul Debito Pubblico, approvato con R. D. 8 Ottobre 1862 N. 884. Dec. 1 Giugno 1878 - De Lieto.

12. Al sequestro sulle cedole delle cartelle depositate a guarentìa della gestione di un Contabile, non osta l'Art. 30 della legge sul Debito Pubblico 10 Luglio 1861 N. 94, benchè trattisi di rendita al portatore; imperocchè tale disposizione e le altre della citata legge, relative anche alle rendite nominative, valgono bensì nei rapporti colla Amministrazione del Debito Pubblico, presso la quale, per alte convenienze di governo, simili rendite sono inopponibili, ed insequestrabili, non già nei rapporti particolari tra un creditore ed il suo debitore od un terzo depositario, riguardo ai quali nulla vieta che il creditore metta la mano sui valori che presso di loro si trovano, come può farlo sopra qualsivoglia proprietà del debitore, la quale forma comune guarentìa dei creditori. Dec. 1 Giugno 1878 - De Lieto.

13. Il caso del sequestro sulla rendita pubblica gravata da vincolo d'ipoteca, di cui all'Art. 146 del Regolamento sul Debito Pubblico approvato con R. D. 8 Ottobre 1870 N. 5942, è da assimilarsi a quello del creditore avente ipoteca sopra immobili, in favore del quale creditore, dalla data della trascrizione del precetto nell'ufficio delle ipoteche, i frutti rimangono, ai termini degli Art. 2021 e 2085 del Codice Civile, inerenti ed immobilizzati ai beni, e sono col prezzo di questi ultimi pagati ai creditori. Ora non essendovi nel Codice Civile, od altrove, disposizione la quale permetta, nel caso d' immobilizzazione di frutti, al debitore di surrogare a quei frutti un'altra cauzione, non è per ciò applicabile al sequestro delle rate semestrali della rendita l'Art. 934 del Codice di Procedura Civile, il quale articolo esclusivamente si riferisce al sequestro conservativo. Dec. 28 Giugno 1878 - Cavassa.

14. Il sequestro conservativo od assicurativo, al quale può per molti rispetti assimilarsi quello acconsentito dall'Art. 146 del Regolamento sulla Amministrazione del Debito Pubblico, è dato (Art. 924 del Codice di Procedura Civile) al creditore per non fargli perdere le guarentìe del suo credito: onde è che se il sequestro delle rate semestrali della rendita vincolata per la cauzione di un Contabile, trovò la sua giustificazione nel montare del credito della Amministrazione superiore al valore del capitale di essa rendita, non ha più ragione di essere il sequestro stesso, nel caso in cui per posteriori giustificazioni attendibili esso credito divenga inferiore al valore del capitale di tale rendita. Dec. 26 Giugno 1879 - De Lieto.

15. Per la legge institutiva del Gran Libro del Debito Pubblico non può essere fatto ostacolo ed impedimento alla soddisfazione degli interessi semestrali

(1) Vedi anche Decisione 28 Giugno 1878 - Cavassa.

se non in via di opposizione, nei tre casi determinati dall'Art. 30 della legge 10 Luglio 1861 N. 94: e se l'Art. 146 del Regolamento approvato con R. D. del dì 8 Ottobre 1870, N. 5942 ammette il creditore, in un giudizio di espropriazione, a chiedere il sequestro delle rate semestrali delle rendite ipotecate, questo sequestro deriva dalla ordinanza del giudice, che può annuire o no, alla domanda, altrimenti di quanto avviene per le espropriazioni degli immobili, nei quali, dopo la trascrizione, il sequestro dei frutti ha luogo per disposizione di legge: ond'è che la teoria dell'Art. 2085 del Codice Civile, non è applicabile alle espropriazioni ed ai sequestri cui riguarda l'Art. 146 sopra citato, ed al giudizio nel quale non ha luogo la trascrizione. Dec. 26 Giugno 1879 - De Lieto.

16. La domanda di liberazione del sequestro è implicita negli atti di opposizione, e la legge non vieta al Magistrato di ordinarla di ufficio. Dec. 26 Giugno 1879 - De Lieto.

SOLIDALITÀ.

1. Quando il danno deriva da un fatto complesso, consti pur questo in parte di crimini o delitti di alcuni, ed in parte di colpa o negligenza di altri, tutti coloro che debbono risponderne, sono tenuti a farlo solidalmente, pel disposto dell'Art. 1156, del Codice Civile. Dec. 25 Luglio 1872 - Stendardo e Coletti (1).

2. La Corte de' Conti valendosi della facoltà accordatale dal secondo comma dell'Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026, nel porre a carico di un funzionario pubblico parte della somma dovuta per intero dal Contabile malversatore, ha pronunziato fra di essi condanna solidale, giusta il disposto con l'Art. 1156 del Codice Civile. Dec. 26 Novembre 1874 - Barelli. (2).

3. Se si tratta di obbligazione solidale, non osta, ai termini dell'Art. 1190 del Codice Civile, al giudizio di responsabilità contro un funzionario pubblico, la condanna in sede penale già riportata dal debitore principale. Dec. 11 Dicembre 1877 - Mistorni.

4. Per l'avvenuta morte del Contabile e del di lui fideiussore, non potendo ammettersi che la obbligazione solidale che fra di essi esisteva, passi di per sè nei rispettivi loro eredi, perchè la Corte de' Conti possa procedere alla condanna di quest' ultimi al pagamento del debito risultante dalla gestione del Contabile, occorre che siano accertate le quote ereditarie dei mentovati eredi e che sia prodotto l'atto col quale venne stipulata la fideiussione, onde la Corte stessa possa avere la norma pel riparto dei debiti ereditari, o per statuire sulla solidalità di fronte agli eredi. Dec. 7 Gennajo 1879 - Crudeli.

5. Dal fatto della morte di uno dei responsabili solidali, il quale non lasciò successione, non può il superstite dedurre una eccezione a suo favore, eccezione che giusta il disposto con l'Art. 1930 del Codice Civile e la regola di diritto comune, non avrebbe fondamento anche se si trattasse di fideiussione. Dec. 7 Giugno 1879 - Coduri.

6. La obbligazione solidale stabilita per regolamento fra il Contabile ed altri funzionari (Consigli di Amministrazione della R. Marina) non dà a questi ultimi, il diritto d'invocare il benefizio della escussione del Contabile quasi ne fossero semplici fideiussori, nè quella della divisione: ond'è che l'Erario può rivolgersi contro chiunque di essi a sua scelta, per ricuperare la totalità del suo credito, e la obbligazione si divide poi di diritto fra tutti essi debitori i quali fra loro non sono tenuti se non ciascuno per la propria parte. (Codice Civile Art. 1189 e 1198). Dec. 28 Dicembre 1880 - De Maria ed altri.

7. I componenti i Consigli di Amministrazione (Regio Esercito) sono solidalmente tenuti a rifondere le deficienze verificatesi nel materiale mobile, ricevuto in consegna. Dec. 11 Novembre 1880 - Consiglio di Amministrazione della Direzione di Sanità Militare di Milano. Es. 1875. (1). Dec. 17 Marzo

(1) Vedi Decisioni 26 Novembre 1874 - Barelli Controllore Postale; 3 Maggio 1879 Petraglia aiutante postale, ed altri.

(2) Vedi Decisione 27 Giugno 1877 - Menale ed altri - Decisione 29 Ottobre 1878 - Carle, Calvi ed altri.

(1) Vedi anche Decisione 20 Dicembre

1881 - Consiglio di Amministrazione della Direzione di Sanità Militare di Padova - Conto dell'anno 1876. Dec. 15 Giugno 1882 Consiglio di Amministrazione di Sanità Militare in Palermo. Es. 1877.

8. La maggiore o minore colpa di pubblici funzionari, se è motivo legittimo per condannarli rispettivamente al pagamento di una maggiore o minor somma del danno patito dall'Erario, non toglie però la solidalità fra tutti essi funzionari, giusta il tassativo disposto con l'Art. 1156 del Codice Civile. Dec. 9 Marzo 1882 - Massa, Chiarizia ed altri.

9. Trattandosi di somme risultate mancanti nelle casse di riserva, le cui chiavi di differente congegno, giusta le disposizioni dei regolamenti, sono custodite dal Contabile e da altri pubblici funzionari, e ciò a guarentìa dell'Erario Pubblico, il Contabile ed i Funzionari sono pel disposto con l'Art. 1156 del Codice Civile solidalmente tenuti a rifonderle. Dec. 24 Ottobre 1882 - Pizza e Ronconi.

10. La Corte dei Conti ha ritenuta la solidalità dell'Agente del Tesoro, col Tesoriere Provinciale, per gli ordinamenti già in vigore, e del Primo Ragioniere dell'Intendenza e del Controllore col Tesoriere stesso, pei successivi ordinamenti, in ordine agli indebiti pagamenti di assegni temporanei. Dec. 5 Dicembre 1882 - Bertolet ed altri.

11. I funzionari pubblici incaricati del controllo e della vigilanza sulle casse, sono solidali col Tesoriere per le deficienze in esse verificatesi. Dec. 6 Dicembre 1882 - Paulesu.

SOPRASSESSORIA.

1. Il provvedimento soprassessorio, nel senso dell'Art. 503 del Codice di Procedura Civile, non è ammissibile rispetto alle decisioni della Corte dei Conti. Deliberazione in Camera di Consiglio 10 Giugno 1872 - Procura Generale. Domanda per sospendersi la esecuzione della Decisione 15 Novembre 1869 - Malchiodi.

2. La Corte de' Conti ha facoltà di sospendere la esecuzione delle sue decisioni le quali siano state impugnate. Deliberazione in Camera di Consiglio 16 Dicembre 1873 - Gentile.

3. La Corte de' Conti ha bensì la facoltà, giusta il disposto con l'Art. 41 della legge de' 14 Agosto 1862 N. 800 di sospendere la esecuzione delle proprie decisioni contro le quali siasi regolarmente fatto ricorso di opposizione, ma non quella di sospendere la esecuzione di atti amministrativi da lei non emanati, o d'impedire che un funzionario sperimenti quegli atti che possono a lui competere; non mancando in questi casi, a chi si creda indebitamente molestato, gli ordinarî mezzi per ottenere dalla competente autorità, giustizia contro i lamentati fatti. Deliberazione in Camera di Consiglio 15 Gennaio 1874 - De Palma.

4 Non può chiedersi la soprassessoria per le decisioni preparatorie, perchè non verificandosi per esse il caso di alcuna esecuzione per conseguire pagamento, nè di alcun atto di coazione, manca per ciò di base la domandata soprassessoria. Deliberazione in Camera di Consiglio 20 Gennajo 1874 - Miceli.

5. Se ai termini dell'Art. 41 della legge 14 Agosto 1862 N. 800, può la Corte de' Conti sospendere la esecuzione di una sua decisione durante il giudizio di opposizione promosso contro la decisione stessa, non può ugualmente ordinarne la sospensione durante il giudizio di rivocazione, giusta il testuale disposto del successivo art. 42 della citata legge. Deliberazione in Camera di Consiglio 11 Febbrajo 1874 - Aldinio (1).

6. La Corte de' Conti deve avvalersi della facoltà concessale dall'Art. 41 della legge del 14 Agosto 1862, N. 800, di sospendere la esecuzione delle decisioni di condanna da lei pronunziate, e contro le quali decisiani fu nel termine di giorni 30 fatta regolare opposizione, quando da una parte non siano affatto

---

1877 - Lostia di Sofia ed altri. 25 Gennajo 1881 - Consiglio Amministrazione del 6 Reggimento Artiglieria.

(1) Vedi Decreti in Gamera di Consiglio 3 Maggio 1881 - Fattori; 2 Marzo 1882 - Chillino.

destituiti di fondamento i motivi delle opposizioni, e dall'altra, la sospensione non sia per riuscire pregiudicevole agli interessi dell' Erario. Deliberazione in Camera di Consiglio 16 Aprile 1874 - Fleicher.

7. Non può dalla Corte de' Conti sospendersi la esecuzione di una Decisione contro la quale non sia ammessibile la opposizione. Decreto in Camera di Consiglio 23 Ottobre 1877 - Albissini.

8. La Corte dei Conti può, giusta l'Art. 41 della legge 14 Agosto 1862, N. 800, nel giudizio sulla opposizione, ordinare di sospendersi la esecuzione della Decisione impugnata, purchè vi sia indotta da ragioni tali che rendano probabile una riparazione. Decreto in Camera di Consiglio 28 Marzo 1878 - Cossu Porqueddu. (1).

9. La domanda di soprassessoria alla esecuzione, contenuta nel ricorso col quale si chiede la rivocazione della Decisione, trova un insuperabile ostacolo nella testuale disposizione dell' ultimo comma dell'Art. 42 della legge 14 Agosto 1862 N. 800. Decreto in Camera di Consiglio 28 Maggio 1868 - Assante. (2).

10. La facoltà che ha la Corte, giusta il disposto dell'art. 41 della legge 14 Agosto 1862 N. 800, di sospendere la esecuzione delle sue Decisioni durante il giudizio di opposizione, non deve già esercitarsi ad arbitrio, ma vuole essere appoggiata a giusti a legali motivi. Decreto in Camera di Consiglio 20 Marzo 1879 - Boschi. (3).

11. Giusta il disposto con l' Art. 41 della legge 14 Agosto 1862 N. 800 la Corte de' Conti nei giudizi di opposizione ha facoltà di ordinare, nei singoli casi e prima di passare al giudizio sul merito, la sospensione dalla esecuzione delle decisioni impugnate che altrimenti sono sempre eseguibili, però i motivi che possono indurre essa Corte a sospendere, non devono essere dedotti dal merito, del quale non deve in tale occasione giudicare, ma bensì dalle speciali circostanze estrinseche le quali persuadano, che non deriverà danno od inconveniente dalla ordinata sospensione. Decreto in Camera di Consiglio 18 Gennajo 1881 - Saglia.

12. La soprassessoria dalla esecuzione di una decisione di condanna, non può chiedersi che dalla sola persona contro la quale fu pronunziata o dal suo legale rappresentante, quando sia stato interposto ricorso di opposizione. Decreto in Camera di Consiglio 27 Ottobre 1881 - Quaranta.

13. In sede puramente incidentale di soprassessoria, non può aversi riguardo alle eccezioni di procedura, che il ricorrente intende opporre ed oppose alla decisione impugnata col ricorso di opposizione. Decreto in Camera di Consiglio 28 Settembre 1882 - Palopoli.

SPESE DI COAZIONE

1. Le spese che riguardano le coazioni che i Contabili hanno l'obbligo di eguire per la riscossione delle imposte con procedimento privilegiato, sono a carico dei Contabili stessi; non così le spese giudiziarie per azioni intentate da un Percettore, e proseguite poscia dalla Amministrazione contro i contribuenti per giudizi normali di ricognizione di diritti dell'Erario, le quali debbono ricadere a carico di quest'ultimo. Se trattisi poi di Contabili delle Provincie meridionali, sono pure applicabili gli stessi principî, avuto anche riguardo alle discipline già in vigore nell'ex Regno di Napoli, ed all'indole delle funzioni dei Percettori, i quali non erano contabili a *partito forzoso*, ma invece preposti della Amministrazione Finanziaria. Dec. 4 Aprile 1878 - Monaco.

2. Per la sostituzione di un nuovo sistema di esecuzione, se pure vi furono maggiori spese nella nuova procedura di esecuzione coattiva, e se pur anco si portò un dispendio maggiore all' Esattore, non venne però a togliersi la causa finale del contratto, nè la sostanza della cosa locata, che era e si mantenne nella riscossione volontaria o coattiva delle imposte; ed il cambiamento del sistema, preveduto per altro nelle

(1) Vedi anche Decreto in Camera di Consiglio 25 Giugno 1878 - Paglia.

(2) Vedi Decreto in Camera di Consiglio 2 Ottobre 1879 - Bonsignore.

(3) Vedi Decreto in Camera di Consiglio 3 Aprile 1879 - Bongiovanni.

precedenti disposizioni (Art. 12 del Regolamento approvato con R. D. 29 Settembre 1867, N. 3941) lasciò sempre inalterato il contratto. Dec. 11 Aprile 1878 - Cafiero. (1)

SPESE GIUDIZIARIE

1. La condanna al pagamento delle spese del giudizio di espropriazione della rendita, nel quale giudizio il cauzionante, regolarmente citato a comparire, si rese contumace, non procede dal concetto di una fideiussione più o meno estesa o limitata, ma bensì dalla contumacia stessa; talchè sono estranei alla controversia gli Art. 1902 e 1903 del Codice Civile, ed è invece applicabile in relazione all'Art. 371, l'Art. 388 del Codice di Procedura Civile. Dec. 20 Febbrajo 1877 - Conte.

2. Non giova al cauzionante, per esimersi dal pagamento delle spese occorse nel giudizio di espropriazione della rendita nel quale si rese contumace, il dedurre che egli non dette occasione a tale giudizio; imperocchè dovendosi espropriare la cauzione, è necessario il contradittorio del proprietario della rendita da espropriarsi, e la conseguente decisione del Magistrato, la quale può soltanto evitarsi in forza di un espresso consenso stragiudiziale. Dec. 20 Febbrajo 1877 - Conte.

3. Le spese giudiziali possono compensarsi fra le parti contendenti, allorquando non siano state accolte tutte le domande dell'attore. Dec. 7 Giugno 1877 - Pagano.

4. Il contabile ed il suo fideiussore rispondono in solido delle spese giudiziali. Dec. 17 Aprile 1878 - Melito.

5. Per le leggi già vigenti nel Regno delle Due Sicilie, e per quelle indi promulgate sotto il Regno d'Italia, la liquidazione amministrativa fatta pel debito del Contabile, non escludeva la necessità che i di lui conti dovessero essere definitivamente assestati e giudicati dalla Corte dei Conti, nè può per ciò dirsi superflua la Decisione da essa Corte in proposito pronunziata, ed il Contabile deve sopportarne le relative spese. Dec. 4 Maggio 1881 - Cannesi.

6. La tassazione delle spese in un importo complessivo, non è contraria alla legge, non essendovi disposizione alcuna che imponga al giudice tassatore, di specificare le varie partite ammesse, escluse o ridotte. Dec. 14 Giugno 1881 - Puleio.

7. Non possono essere discaricate al contabile le spese della decisione di condanna, quando la decisione stessa intervenne per l'intero ammontare della deficienza di cassa che fu posteriormente ridotta in seguito a regolare ricorso in rivocazione, se il Contabile non presentò le giustificazioni che con interlocutoria gli erano già state in un termine perentorio richieste. Dec. 11 Luglio 1882 - Greco.

8. Nei procedimenti per la decisione dei conti, per le relative condanne contro il Contabile e per le rivocazioni delle decisioni stesse, non v'ha luogo a risarcimento di spese, incombendo al Contabile l'obbligo di giustificare il proprio operato. Dec. 21 Novembre 1882 - Ranieri.

SURROGAZIONE

1. Perchè la surrogazione nei diritti, nelle azioni, nei privilegi e nelle ipoteche, di cui all'Art. 1252 del Codice Civile, possa operarsi anche senza il concorso della volontà del creditore, occorre: 1° che il pagamento sia fatto dal debitore; 2° che questo prenda a prestito il danaro all'oggetto di pagare il suo debito; 3° che surroghi il mutuante nei diritti del creditore. Dec. 19 Dicembre 1876 - Romagnoli.

2. La ipoteca giudiziale iscritta sui beni di colui che indebitamente si appropriò somme dello Stato, può profittare al Contabile in forza della legale surrogazione nelle ragioni della Amministrazione, quando abbia reintegrata la cassa della somma derubata, ma per nulla influisce a liberarlo o ad imporre l'obbligo alla Amministrazione stessa, di provare che nulla potè conseguire dall'autore del furto. Dec. 14 Gennajo 1897 - Piazza Mauro.

(1) Nella specie si trattava delle Provincie già Romane annesse al Regno d'Italia prima del 1870.

SUSSISTENZE MILITARI.

1. Quando non si tratta di movimenti interni di generi, la scritturazione di essi non può esser fatta dai Contabili delle Sussistenze Militari, per ottenere il relativo discarico, senza che sia appoggiata a regolari atti verbali od ordini dei Commissariati Militari. Dec. 27 Febbraio 1879 - Icard.

2. La Corte de'Conti può e deve apprezzare le cause e le circostanze per le quali, i massimi del consumo nelle trasformazini di materia e nelle lavorazioni degli opifici delle sussistenze Militari, possono riuscire insufficienti. Dec. 14 Febbrajo 1880 - Gajetta.

T

TERMINE.

1. La scadenza del termine perentorio si verifica nell'ultimo giorno di esso, il quale giorno ne forma il compimento e difatti dichiarandosi nell'art. 43 del Codice di Procedura Civile, che nei termini misurati a giorni, non si comprende il giorno della notificazione, evidentemente si dimostra che l' ultimo giorno della scadenza vi è invece compreso. Dec. 30 Novembre 1875 - Ceraldi.

2. La decadenza dal diritto d'impugnare una Decisione della Corte dei Conti, per essere trascorso il termine utile, ha luogo, giusta il disposto con l'Art. 466 del Codice di Procedura Civile, di pieno diritto e può per ciò, essere pronunziata d'ufficio. Dec. 30 Noaembre 1875 - Ceraldi.

TESORIERE.

1. L'ufficiale pagatore non può di regola esser tenuto responsabile dei pagamenti da esso fatti in base ad ordinativi pienamente regolari nella forma, perchè rivestiti di tutte le prescritte formalità. Dec. 18 Gennajo 1876 - Vecchi.

2. L'obbligo del Tesoriere di rifondere le somme mancanti in cassa pel fatto di un suo Commesso, come di un debito suo proprio, deriva non solo dalla legge civile (Art. 1644; 1748 cod. civ.) ma altresì e più specificatamente dall'Art. 208 del Regolamento di Contabilità Generale approvato con R. D. 4 Settembre 1870 N. 5852, e dall'Art. 21 delle Istruzioni Generali pel servizio del Tesoro, giusta le quali disposizioni il Tesoriere risponde oltrechè della propria gestione personale, anche degli impiegati e commessi di cui si vale nel proprio ufficio, sebbene la loro assunzione in servizio, sia stata, come deve esserlo, approvata dalla autorità competente. Dec. 1 Febbrajo 1877 - Caccialupi.

3. La responsabilità del Tesoriere tanto per la sua personale gestione quanto per gl'impiegati o commessi di cui si vale nel proprio ufficio, non varia, nè diminuisse, per la vigilanza, il sindacato ed il riscontro esercitato da altri pubblici funzionari. Dec. 1 Eebbrajo 1877 - Caccialupi.

4. La responsabilità del Tesoriere Provinciale pel danno derivato all'Erario pel fatto delittuoso di un impiegata straordinario della Intendenza, deve essere accertata in contraddittorio di questo, come autore principale del danno stesso, o dei suoi aventi causa, nonche degli altri funzionari pubblici che col loro operato resero più facile il verificarsi del danno, omettendo di uniformarsi a tutte le disposizioni delle legge e dei regolamenti. Dec. 20 Maggio 1879 - Ghislanzoni.

5. La irregolarità degli ordini di pagamento delle rate mensili di pensione, emessi dalle cessate Agenzie del Tesoro a favore di persone pensionate già defunte, non può esimere il Tesoriere, che fece i relativi pagamenti, dalla responsabilità, perchè ove si fosse esso Tesoriere attenuto alle disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità del 1863, non si sarebbero verificati gl'indebiti pagamenti. Ond' è che non può il Tesoriere dedurre a sua discolpa e la falsità delle firme, e la responsabilità dello stesso Agente del Tesoro per gli ordini irregolarmente emessi; imperocchè la responsabilità di esso Teso-

riere non nasce dalla irregolarità degli ordinativi, ma bensì dalla irregolarità dei pagamenti; e la responsabilità dell'Agente stesso, non copre, nè salva quella propria del Tesoriere. Dec. 7 Giugno 1879 - Coduri.

6. Di fronte al disposto con gli art. 199 e 397 del Regolamento di Contabilità approvato con R. D. 13 Dicembre 1863 N. 1628, quando il Tesoriere deve pagare rate di pensione a persone illetterate, richiedesi la presenza di testimoni al segno di croce e di testimoni per accertare l'identità delle persone stesse. Dec. 7 Giugno 1879 - Coduri.

7. La Corte de'Conti non può ammettere a favore del Tesoriere il discarico di depositi autorizzati, senza che le vengano esibite le originali quietanze di restituzione, o somministrate prove equipollenti di detta restituzione. Dec. 23 Dicembre 1880 - Malfatti.

8. Il Tesoriere Provinciale, nella sua qualità di mandatario dello Stato, deve essere rigorosamente responsabile, quando non abbia attentamente e col massimo scrupolo adempiuto a quanto è prescritto dall' Art. 430 del Regolamento Generale di contabilità, per accertarsi della identità della persona che si presenta ad esigere la pensione. Dec. 17 Novembre 1881 - Graziadei.

9. Il possesso del certificato d' iscrizione della pensione, è leggero argomento della sua proprietà, potendo il certificato stesso facilmente essere disperso o trafugato; donde la ragione del disposto con l'Art. 430 del regolamento di contabilità. Il legislatore non ammette pagamenti sulla semplice presentazione di un titolo nominativo, eccettuato il caso degli interessi del Debito Pubblico, in cui espressamente lo dichiara. Dec. 17 Novembre 1881 - Graziadei.

10. Trattandosi d'indebiti pagamenti di rate di pensione fatti dal Tesoriere per non avere identificato la persona che richiedeva il pagamento, non può esso Tesoriere pretendere che venga dichiarata la responsabilità collettiva, affine di dividerla con gl'impiegati della Intendenza di Finanza, i quali cooperarono a rendere in qualche modo possibile la frode, col rilascio degli ordini di pagamento su falsi certificati di esistenza in vita, imperocchè gl' indebiti pagamenti ebbero luogo principalmente pel fatto del Tesoriere stesso, che omise di adempiere le prescrizioni di legge, e la colpa altrui in ogni caso, non può scusare la propria. Dec. 17 Novembre 1881 - Graziadei.

11. L'obbligo del Contabile di tenere indenne l'Erario per gli indebiti pagamenti sopra un assegno temporaneo, è la naturale conseguenza del fatto di esso Contabile ed è scritto e dichiarato nel regolamento Generale di Contabilità; il quale prescrivendo che l'ufficiale pagatore del debito vitalizio, qualunque egli sia, o Tesoriere Provinciale, o Capo di un Ufficio Demaniale, debba fare gli opportuni riscontri sul certificato d'iscrizione, pone in grado l'ufficiale predetto di verificare, sino dal primo giorno, la cessazione dell'assegno temporaneo. Dec. 31 Gennajo 1882 - Degli Uberti.

12. Per effetto dell'Art. 295 del Regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato con R. Decreto 8 Ottobre 1870 N. 5942 i Tesorieri provinciali, nel servizio di pagamento per conto del Debito Pubblico, avendo gli stessi obblighi del Cassiere, che emergono dagli Art. 257 e 259: essi Tesorieri sono tenuti a rispondere del pagamento delle rate semestrali sia che si tratti di rate prescritte, sia che si tratti di false cedole. Dec. 13 Luglio 1882 - Bachman.

TESORO (Amministrazione del)

1. Per riorganizzare nel 1861 il servizio del Tesoro in Firenze, Napoli e Palermo, furono in ciascuna di esse città, col R. D. 3 Novembre N. 303 e col regolamento con esso Decreto approvato, stabilite Direzioni speciali del Tesoro e Tesorieri speciali, con distinte e separate attribuzioni. - I Direttori speciali del Tesoro avevano quella di curare, che la riscossione delle contribuzioni dirette, fosse fatta con regolarità ed esattezza e di vigilare il procedimento della riscossione delle altre entrate dello Stato e di eseguire e fare eseguire le leggi vigenti in proposito. - Ai Tesorieri speciali era dato l'incarico di raccogliere e di ricevere nelle loro casse le somme,

che prima erano pagate in quelle dei soppressi Tesorieri Generali di Napoli e di Palermo e della Depositeria Generale di Firenze (Art. 3 del D. e 7 del Regolamento) ed era quindi dichiarato (Art. 89 del D.) che le quietanze da essi Tesorieri speciali spedite per qualunque pagamento, liberavano il pagatore e formavano titolo a suo favore, purchè registrate nelle 24 ore presso le Direzioni Speciali.

Le dette Direzioni Speciali, chiamate poi semplicemente Direzioni del Tesoro in forza dell'altro D. 9 Novembre 1862 N. 960, non erano già Uffici Contabili, ma uffici puramente amministrativi, i quali non rendevano, come non resero mai, alcun conto alla Corte de' Conti, mentre tale resa di conto incombeva ai veri Contabili, quali erano i Tesorieri Speciali, giusta l'Art. 94 del citato Regolamento. Dec. 16 Gennajó 1879 - Barbatelli.

2. Le somme da portarsi in uscita, nel conto dei depositi autorizzati, o devono essere restituite ai deponenti, o devono introitarsi in conto entrate od in altra regolare contabilità, non essendo ammissibile che tali somme siano *ritirate* dalla Intendenza di Finanza, per essere passate ad altra Intendenza che non ne rende conto. Dec. 11 Settembre 1879 - Graziadei.

VERSAMENTI.

1. Giusta il disposto con l'Art. 9 del R. D. 13 Maggio 1862 N. 612 tutte le spese per il trasporto del numerario sono a carico dei Ricevitori del Registro e del Demanio retribuiti ad aggio: e per gli Art, 156 e 193 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R. D. 25 Novembre 1866 N. 3381 (corrispondenti agli Art. 215, 258 del Regolamento approvato con R. D. 4 Settembre 1870 N. 5852) è fatta facoltà a qualsiasi Contabile di eseguire i versamenti mediante vaglia postali, a sue spese; però non può essere discarito il Contabile per le somme spedite con qualunque mezzo, quando abbia commesse irregolarità ed inesattezze in tale spedizione. Dec. 13 Marzo 1877 - Cassone.

2. L'Art. 502 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R. D. 25 Novembre 1866 N. 3381 (conforme all'Art. 531 del Regolamento approvato con R. D. del 4 Settembre 1876 N. 5852) riguarda soltanto le spedizioni di biglietti di banca o di altri valori in carta, fatte da una ad altra Tesoreria, nè può mai applicarsi e neppure per analogia estendersi alle spedizioni di simili valori eseguite dai Ricevitori del Registro, pei versamenti che essi Ricevitori sono tenuti di fare.

Non possono parimenti i Ricevitori del Registro nelle Provincie Meridionali invocare la Circolare della Direzione Generale del Tesoro, emessa in corrispondenza del citato Art. 502 per la spedizione di valori da parte dei Ricevitori Generali e Circondariali. Dec. 13 Marzo 1877 - Cassone.

3. Una Amministrazione speciale dello Stato che riceve dei versamenti, i quali per legge devono esclusivamente esser fatti nelle mani del Tesoriere, se può incontrare qualche obbligo verso i contabili mittenti, non può però impegnare il Governo a riconoscere per validi i versamenti, che non furono fatti a chi solo poteva e doveva riceverli per conto dello Stato. Dec. 16 Gennajo 1879 - Barbatelli.

4. Niun versamento può ammettersi se non a fronte della quietanza dell'agente incaricato di ricevere, o del provvedimento con cui sia dichiarato aver esso Agente ricevuto. Dec. 16 Gennaio 1879 - Barbatelli.

5. Giusta il disposto con l'Art. 588 dei Regolamento approvato con R. D. del 4 Settembre 1870 N. 5852, i versamenti dei Tesorieri Circondariali, nelle Provincie Meridionali, per le somme riscosse dagli agenti della percezione delle imposte, non si poteva fare sotto altra forma che mediante vaglia del Tesoro in capo al Tesoriere Provinciale, commutabile in quietanza d'entrata a favore degli agenti predetti. Dec. 15 Luglio 1880 - Ricevitori Generale e Circondariali della Provincia di Siracusa.

6. La penalità dovuta dal Ricevitore Provinciale per ritardato versamento, nella misura prefissa dall'Art. 84 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2, incorrendosi per tassativa prescrizioni di legge, non può essere ridotta o cen-

donata con qualsivoglia atto amministrativo. Dec. 28 Aprile 1881 - Razzini.

7. Quando un Contabile delle Imposte Dirette ha versato tutto il suo carico di obbliganze definitivamente stabilito, è pienamente discaricato in faccia allo Stato e quindi tutte le investigazioni sulle riscossioni e sulle quietanze di regolazione, non rilasciate agli Esattori, non potrebbero menare ad alcun risultato, perchè le riscossioni se possono essere tal volta maggiori dei versamenti, non possono essere mai superiori al carico e per conseguenza quando fu versato l'intero carico, i versamenti debbono per necessità assoluta essere pari alle riscossioni. Dec. 17 Maggio 1881 - Bruschi.

8. Non può censurarsi la imputazione dei versamenti fatta dalla Amministrazione alle rate d'imposta scadute e più antiche ed anche già maturate, non solo se il contabile accettò le relative quietanze di tesoreria, ma altresì e principalmente, perchè questo sistema è pienamente conforme al disposto con l'ultimo capoverso dell'Art. 1258 del Codice Civile. Dec. 22 Novembre 1881 - Pancrazi.

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

I numeri arabi indicano il numero progressivo delle massime in ciascuna voce.

B

C

genza – Elemento del danno, anche se non ne fu la causa immediata. N. 1 - Abituale infranzione delle norme stabilite dai regolamentari – Colpa. N. 2 - Fatto delittuoso - Comprende la colpa e negligenza di cui all'Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 - Vedi *Competenza*. N. 10.

COMMISSARI ALLE ESECUZIONI - Responsabilità per deficienze accertate dalla Amministrazione. N. 1 - Azioni e diritti del Commissario - Possono essere sperimentati nel giudizio sul conto. N. 2 – Clausola minatoria, nel precetto di pagamento, relativa alla cauzione - Non può supplire alla autorizzazione della Corte. N. 3.

COMMISSIONI ANNONARIE - Istituzione di esse nell'ex Regno di Napoli - Obbligo di rendere conto. N. 1 - Applicazione in proposito dei principî che regolano il mandato gratuito. N. 2.

COMPENSAZIONE - Fra generi in eccedenza ed i deficienti nei magazzini della marina militare. N. 1 e 8 - Non è ammissibile uguale compensazione pei magazzini dell' esercito. N. 2 e 4 - Credito verso lo Stato e debito verso il Comune e la Provincia – Non possono dalla Corte essere compensati. N. 3 - Crediti e debiti del Contabile verso due distinte Amministrazioni dello Stato - Non possono essere compensati. N. 5 - Deficienze del contabile nei panefici militari - Eccedenze nella gestione dei successori - Non possono essere compensate. N. 6 - Crediti e debiti di due distinte gestioni - Non possono compensarsi. N. 7 - Eccedenze e diminuzioni nei medicinali degli Ospedali Militari - Compensazione. N. 9 - Debiti e crediti degli agenti di riscossione delle Imposte - Quando possono essere compensati. N. 10 - Credito per regolare spesa, e debito del Contabile accertato con decisione di condanna - Non possono compensarsi - Vedi *Giudizio di rivocazione*. N. 39 - Debiti e crediti dei Magazzinieri e Ricevitori Doganali per stipendi ed indennità - Compensazione - Vedi *Privative*. N. 11.

COMPETENZA - Parte generale - Competenza della Corte de'Conti - Sua indole speciale. N. 4 - Vedi anche *Giudizio sul conto*. N. 35 - Se l' esercizio di tale competenza, frapponga ostacolo ai provvedimenti amministrativi. N. 6 - Da quali leggi è regolata la competenza della Corte de' Conti. N. 8 - Forme con le quali si esplica tale competenza - Quando può ricorrersi alle disposizioni del Codice di Procedura Civile. N. 28 - Se le leggi di competenza, investano anche gli atti e fatte anteriori alla attuazione di essi leggi - Vedi *Giurisdizione*. N. 9 - Competenza della Corte de'Conti a giudicare tutte le quistioni nascenti dai rapporti che passano fra i Contabili e la Pubblica Amministrazione. N. 12 - A giudicare l'Agente Finanziario e la Pubblica Amministrazione. N. 27 - Vedi anche *Esattore del Macinato*. N. 16 - Con quali forme può la Corte de' Conti pronunziare il discarico o la condanna dei Contabili. N. 14 - Competenza in materia di conti. N. 24 - Assoluta competenza pei conti degli esattori, non ostante le facoltà concesse dalla legge 20 Aprile 1871 al Prefetto. N. 43 - Competenza a giudicare controversie attinenti ai conti, insorte fra due contabili. N. 46 - A giudicare questioni fra contabili e funzionari pubblici, attinenti a materie sottoposte alla competenza della Corte. N. 48 - A giudicare delle conseguenze amministrative del fatto delittuoso, già giudicato dal giudice penale ed anche di quelle che derivino da altri fatti, sui quali il giudice stesso non prenunziò. N. 50 - Competenza per sopraimposte e rate del prestito Nazionale del 1866, in grado di appello. N. 51 - Competenza in materia di prova - Vedi *Prova*. N. 13 - A giudicare degli agenti e di coloro, che senza legale mandato, s'ingeriscono delle attribuzioni di essi agenti - Vedi *Giurisdizione* N. 4.

Competenza in materia di **Aggi.**

A pronunziare su domande di aggi dovuti ad un Esattore del Macinato, in forza di contratto. N. 19 - Per ciò che concerne competenza in materia di aggi - Vedi *Aggi*. N. 6, 11 e 18.

Competenza a giudicare *a*) gli **Atti amministrativi** nei limiti ed agli effetti della legge 20 Marzo 1865. N. 29 e 41 – *b*) gli atti amministrativi in materia d'imposta. N. 30.

Competenza in fatto di **Cauzione.**

Se possa la Corte autorizzarne l'alie-

nazione tanto nel giudizio sul conto, quanto posteriormente a tale giudizio. N. 5 e 26 - Vedi anche *Cauzione* - Se possa la Corte dichiarare la illegalità della vendita della cauzione fatta dalla Amministrazione. N. 7.

Competenza in materia di **Danno.**

Danno arrecato allo Stato da un funzionario pubblico con un reato. N. 10 e 11.

Competenza a giudicare delle domande in **Guarentìa.** N. 16 e 23.

Competenza in fatto di **Esecuzione.** N. 25.

Competenza in materia concernente il **Fondo per il Culto.**

Se la Corte de'Conti sia competente a giudicare su fatti, e conseguenti debiti verificatisi anteriormente al 1 Gennajo 1874 a carico dei Contabili, pel ramo Fondo Culto - Vedi *Fondo per il Culto.* N. 2.

Competenza in materia **d'Imposte.**

A giudicare del precetto contro l'Esattore Governativo. N. 37 - A risolvere controversie fra l'Esattore delle Imposte e l'Amministrazione. Vedi *Esattore delle Imposte Dirette.* N. 4, 6 e 8 - A giudicare degli obblighi dell'Esattore nascenti da contratto. Vedi *Giurisdizione.* N. 6 - Per ciò che concerne, competenza in materia d'imposte dirette. Vedi *Imposte Dirette* - N. 13.

Competenza in materia di rimborsi per quote inesigibili- Modo di eccitarla. Vedi *Quote inesigibili.* N. 6, 7, 8 e 37- Competenza a giudicare della opposizione a precetto fatta dall'Esattore Comunale. N. 39 - A giudicare del conto dell'Esattore decaduto, non dei danni a lui derivati per tale decadenza. N. 42 - Competenza assoluta in materia di conti, non ostante le facoltà concesse dalla legge 20 Aprile 1871 al Prefetto. N, 43.

Competenza della Corte de'Conti ad **Interpretare** le sue decisioni - Se tale competenza si estenda anche alle azioni in via di esecuzione, da esse decisioni derivanti. Vedi *Interpretazione.* N. 1.

Competenza a giudicare sul ricorso avverso le **Liquidazioni amministrative.** Vedi *Liquidazioni. amministrative.* N. 2.

Competenza a pronunziare su azioni per **Onorari degli Avvocati.** Vedi *Onorari degli Avvocati.* N. 1.

Competenza in materia di **Responsabilità.**

A giudicare della obbligazione solidale dei Consiglieri Comunali delle Provincie Meridionali, pei debiti dell'Esattore da essi nominato. N. 2 - Il fatto delittuoso, comprende la colpa e la negligenza di cui all'art. 61 della legge 22 Aprile 1869. N. 10 - Competenza a giudicare della deficienza a carico di un contabile, derivante dal fatto del suo dipendente e della responsabilità dei funzionari pubblici. N. 15.

Competenza a risolvere quistioni fra il **Ricevitore Generale** ed il dipendente **Esattore.** N. 10 - Giurisdizione dei Ricevitori Generali passata nella Corte de'Conti. N. 3.

Competenza in materia di **Sequestro.**

Vedi *Sequestro conservativo.* N. 1, 2 e 4- Sequestro presso terzi - Vedi *Sequestro conservativo.* N. 7.

La Corte de'Conti è **Incompetente.**

A giudicare dei crediti di un Comune, per redditi comunali, verso l'Esattore Governativo. N. 1 e 34.

A giudicare delle liquidazioni e resoconti amministrativi, tra Governo e privati. N. 9.

A sospendere gli atti esecutivi iniziati a termini della legge 20 Aprile 1871. N. 13 e 17.

A provvedere sul ricorso del Contabile, tendente a conseguire, senza le forme giudiziarie, sgravio di partite ecc. N. 18 e 40.

Ad accerdare dilazioni e pagamenti rateali N. 21.

A giudicare dei resti dei ruoli, i quali resti divengono di ragione privata degli agenti. N. 20 - Se la presentazione del conto porti implicita la rinunzia al giudizio avanti i tribunali ordinari e perciò dia forza alla sentenza d'incompetenza da essi pronunziata - Se possa in tal caso dedursi avanti la Corte de'Conti, la contraria eccezione. N. 22.

Incompetenza a giudicare sulla domanda di danni ed interessi. N. 31 - Sul diritto di regresso del Ricevitore Circondariale verso i Consiglieri Comunali per le malversazioni dell'Esattore da essi nominato. N. 32. - Vedi anche *Ricevitore Circondariale.* N. 6 - Sulle domande presentate in via amministrativa. N. 33.

nei conti precedenti. N. 13 - Deposito dei conti già giudicati, nella sola Segreteria della Corte dei Conti. N. 14 - Conto complementare per giustificazione di arretrati. Vedi *Arretrati d'imposta.* N. 9 - Nel conto giudiziale, debbono figurare le multe incorse dagli Esattori nella esazione degli arretrati. Vedi *Assuntore delle imposte arretrate* N. 7.

CONTROLLO - Il Controllo di Tesoreria è nell'interesse dell'Erario. N. 1 - Sorveglianza del Primo Ragioniere della Intendenza su tale controllo - Limiti di quella vigilanza. N. 2 - Controllo del Primo Ragioniere della Intendenza pei buoni su mandati a disposizione - Se questo controllo sia nell'interesse della Amministrazione, oppure dell'ufficiale delegato. Vedi *Mandati a disposizione* N. 3. Se il controllo modifichi gli obblighi ed i doveri dei contabili. Vedi *Obblighi dei Contabili* N. 7.

CONTROLLORE - Vedi *Solidalità* N. 10 e 11.

CONTUMACIA - Se l'Art. 382 del Codice di Procedura Civile, sia applicabile ai giudizi avanti la Corte de'Conti N. 1.

COSA GIUDICATA - Se alla condanna del contabile, responsabile di un fatto indipendente dal maneggio del danaro pubblico, faccia ostacolo la Decisione già dalla Corte pronunziata per tale maneggio. N. 1.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTABILE (*Art.* 35 *della legge* 14 *Agosto* 1862 *N.* 800). Se la istanza del Pubblico Ministero per la presentazione del conto, costituisca in giudizio il Contabile. N. 1 - Se la presentazione di un semplice prospetto, che contenga il carico e lo scarico, costituisca in giudizio il contabile. N. 2 - Se dopo la costituzione in giudizio del contabile occorrano altri atti, prima che venga pronunziata la decisione. N. 3 - Vedi anche *Giudizio sul conto* N. 4 e 20 - Se il tutore, in pendenza della domanda da lui fatta per essere esonerato dalla tutela, possa essere legalmente costituito in giudizio nell'interesse del minore, erede del Contabile N. 4 - La presentazione fatta dalla Amministrazione, del conto notificato al Contabile, lo costituisce in giudizio N. 5 e 6.

COSTITUZIONE IN MORA - Liquidazione amministrativa del debito notificata al contabile - Vale costituzione in mora. N. 1 - Vedi anche *Mora.*

D

DANNO - Azione per risarcimento di danno N. 1 - Come si concreti il danno effettivamente patito dall' Erario, per colpa e negligenza degli ufficiali pubblici - Vedi *Giudizio di responsabilità.* N. 3.

DEBITI DEI CONTABILI - Inscrizione dei debiti dei Contabili nei Campioni Demaniali - Non produce liberazione, nè pregiudica il giudizio della Corte de' Conti. N. 1 - Vedi anche *Demanio e Tasse.* N. 9 - Se il debito del Contabile possa determinarsi dai versamenti eseguiti e dai resti da riscuotere. Vedi *Giudizio sul conto.* N. 23- Debiti dei Ricevitori del Demanio verso la Società Anonima e verso terzi per depositi d'asta - Relativo giudizio avanti la Corte de' Conti. Vedi *Giudizio sul conto.* N. 17 - Debiti effettivi e figurativi - Relativo procedimento. Vedi *Giudizio sul conto.* N. 26 - Debiti per obbliganze. Vedi *Obbliganze* N. 8.

DEBITO VITALIZIO - Vedi *Pensioni.*

DECISIONI - Decisioni di condanna pronunziate dalla Corte de' Conti - Sono titoli esecutivi contro i Contabili. N. 1- Errore nel nome dei Contabile - Se costituisca motivo di nullità della decisione - Modo di correggere quell' errore. N. 2 - Decisioni contumaciali nei giudizi di esecuzione - Dubbia applicazione, nei giudizi avanti la Corte de' Conti, dell'Art. 574 del Codice di Procedura Civile. N. 3 - Decisioni della Corte de' Conti - Se possano essere infirmate da posteriori atti amministrativi - Vedi *Giudizio di rivocazione.* N. 23 - Interpetrazione delle decisioni - Vedi *Interpetrazione.* N. 1 e 5 - Decisioni amministrative - Vedi *Liquidazioni Amministrative.*

DECORRENZA - Degli interessi - Vedi *Interessi.*

DEMANIO E TASSE - Supplementi

E

accettare il foglio di obbliganze - Vedi *Obbliganze*. N. 6 e 7.

ESATTORE DELLE IMPOSTE - Se le prescrizioni della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. siano applicabili, ai soli Esattori, che, per le leggi precedenti, avevano l'obbligo del non riscosso per riscosso - Vedi *Arretrati d' imposta*. N. 4 - Giudizio promosso dall'Esattore - Se le domande da lui fatte, risguardando l'intera gestione esattoriale, possa la Corte provvedere in base a semplici conteggi prodotti. N. 1 - Se gli Esattori delle Imposte, che non hanno l'obbligo del rendiconto giudiziale, siano sottoposti alla giurisdizione della Corte. N. 2 - Se esista distinzione fra gli esattori a non riscosso per riscosso, nominati giusta la legge 20 Aprile 1871. N. 192 - Serie 2. e gli Esattori, a semplice riscosso, assunti per l'esazione degli arretrati. N. 3 - Controversie fra Esattore ed Amministrazione - Competenza della Corte a risolverle. N. 4 - Come possa l'Esattore, sottoporre tali controversie al giudizio della Corte. N. 6 - Se nel silenzio della legge 20 Aprile 1871. N. 192 - Serie 2. l'Esattore abbia obbligo di esperire nuovi atti di coazione, in base a posteriori notizie fornite dalla Amministrazione - Vedi *Imposte Dirette*. N. 2 - Requisiti di tali notizie. *Eod*. N. 3 - Se il carico dell'Esattore, per le imposte dirette erariali e soprattasse provinciali, debba armonizzare e corrispondere al carico del Ricevitore Provinciale - Correlativi diritti e doveri dei mentovati Contabili. N. 5 - Verbale d'immissione in ufficio dell'Esattore - Proteste quanto alle quote non riscosse - Effetti di tali proteste. N. 7 - Azioni dell'Esattore - Possono sperimentarsi nel giudizio sul conto - Competenza della Corte de'Conti, a giudicare in primo grado, anche delle sovraimposte e tasse comunali. N. 8 - Ritardato versamento - Multa - Sua decorrenza. N. 9 - Assoluto impedimento per parte della Amministrazione, frapposto all'Esattore, per proseguire la riscossione degli arretrati - Liberazione di esso Esattore. N. 10 - Se i maggiori introiti possano esser buonificati agli Esattori - Vedi *Imposte Dirette*. N. 8 - Gestione esattoriale senza contratto - Continuità di tale gestione, fra colui che subentra nella Esattoria ed il precedente Esattore - Vedi *Imposte Dirette*. N. 14 - Non hanno gli Esattori obbligo di render conto - Indipendentemente dai conti del Ricevitore Provinciale, può la Corte giudicare delle quistioni degli Esattori, subordinate al conto della loro gestione - Vedi *Intervento in causa*. N. 5 - Obbligo dell'Esattore delle imposte, di riscuotere la tassa macinato - Vedi *Macinato* N. 9 - Data la esecutorietà dei ruoli, obbligo dell'Esattore delle imposte di riscuotere anche le quote indebite - Vedi *Quote inesigibili*. N. 48.

ESATTORE DEL MACINATO - Disposizioni, che regolavano gli obblighi degli Enattori del Macinato, nelle Provincie Meridionali, prima della unificazione del sistema di riscossione dei tributi diretti. N. 4 - Esattori del macinato senza contratto - Accettazione del carico portato dagli elenchi - Costituzione in mora a giustificare il versamento delle relative somme, o di avere iniziato gli atti coattivi verso i debitori. N. 1 - Se pel fatto che la somma è dovuta all'Esattore da un Municipio, cessi l'Esattore di esserne debitore verso l'Erario. N. 2 - Obbligo di rispondere del carico ricevuto - Se e quando i maggiori versamenti, costituiscano un credito dell'Esattore. N. 3 - Se la regolare notificazione degli elenchi, porti la volontaria ricognizione degli elenchi stessi. N. 5 - Se l'Esattore sia tenuto a rispondere delle quote di tassa, per le quali diè corso agli atti coattivi, quando gli atti stessi, venuti in possesso della Amministrazione allorchè ad esso Esattore fu per debiti tolta l'Esattoria, non furono essi atti condotti a termine. N. 6 - Se la mancanza dell'obbligo del non riscosso, per riscosso, liberi l' Esattore dalle prescrizioni di legge per la esazione della tassa macinato. N. 7 - Se l'Esattore senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, possa rifiutarsi di ricevere i ruoli - Se nel caso di rifiuto, la tempestività o meno degli atti coattivi, debba stabilirsi dalla data della prima trasmissione dei ruoli. N. 8 — Volontaria restituzione dei ruoli - Se possa l'Esattore, su tale restituzione, fondare dei diritti. N. 10 - Proscioglimento delle cauzioni prestate dagli esercenti - Se l' Esattore sia obbligato a chiedere in

---

F

G

GESTORI PROVVISORI - Quando la loro gestione si compenetri nella gestione dell' Esattore precedente. Vedi *Imposte Dirette* N. 15 e 14 -

GIUDIZIO PER RENDIMENTO DI CONTO - (Art. 35 e 36 della legge 14 Agosto 1862 N. 800). Se il giudizio per rendimento di conti, si distingua dagli altri giudizi speciali per determinati fatti da cui derivi responsabilità pei Contabili. N. 1 -Fondamento della istanza del Procuratore Generale presso la Corte de' Conti, per la presentazione del conto. N. 2 – Se la notificazione del conto agli eredi del contabile, possa avere l'effetto di farlo ritenere, come reso dagli eredi stessi. N. 3 - Non avvenuta applicazione dell' Art. 36 della legge 14 Agosto 1862 N. 800 - Se possa da ciò derivare dei diritti al Contabile. N. 4 - Protesta relativa al termine per riconoscere il conto - Sua attendibilità N. 5 -

GIUDIZIO SUL CONTO - **Indole della competenza della Corte nel giudizio di conto.** N. 35 – Indipendenza dell'azione derivante dal conto, dall' azione civile nascente dal reato. N. 29 - Se le risultanze del procedimento penale, influiscano sulla responsabilità contabile. N. 1 – Se l'assoluzione in linea correzionale o penale, influisca nel giudizio sul conto. N. 2 - Il giudizio penale pendente, non sospende quello sul conto. N. 3 e 6 - Vedi anche *Giudizio speciale* (Art. 63 della legge 22 Aprile 1869). N. 2 - Se la dichiarazione dei giurati, circa la somma involata, faccia stato nel giudizio sul conto. N. 9 - Se l'ordinanza del giudice penale, che accerta un credito del contabile, faccia stato nel giudizio sul conto. Vedi *Giudizio di rivocazione.* N. 50 – Se la pendenza di un giudizio avanti i tribunali ordinari, fra Contabile ed Amministrazione, sospenda il giudizio sul conto. N. 13 - Giudizio *ex integro* sul conto, se vien rivocata la relativa decisione – Se la Corte sia in tal caso vincolata dalle domande contenute nel ricorso per rivocazione. Vedi *Giudizio di rivocazione.* N. 55 – Se il Contabile per diminuire la propria responsabilità, possa chiedere l' intervento in giudizio del suo Cassiere. Vedi *Intervento in causa.* N. 4.

Rito ordinario del giudizio sul conto - Costituzione in giudizio per la presentazione del conto – Se richiedasi la citazione del procuratore del contabile e la nuova elezione di domicilio. N. 4 – Se richiedasi la notificazione della fissazione di udienza. N. 20 – Su che si fondi il giudizio sul conto. N. 11 – Se sia facoltativa, oppure obbligatoria, la partecipazione al Contabile degli errori di fatto emersi dall'esame del conto - Se la mancanza di tale partecipazione, possa impedire alla Corte di pronunziare la sua Decisione. N. 14 – Se il giudizio di conto, possa provocarsi su singole partite. N. 5 e 22 – Se le generiche ed indeterminate proteste del Contabile, cui fu notificato il conto compilato d' ufficio, possano sospendere li corso del giudizio sul conto. Vedi *Conto* N. 8 - Attribuzioni della Corte nel giudizio sul conto. N. 16.

Generi mancanti nei magazzini militari, portati per disposizione ministeriale nel conto perdite e profitti - Influenza di ciò, nel giudizio sul conto. Vedi *Conto* N. 9 – Come possa essere pronunziato il discarico dei Contabili. N. 7 – Se i provvedimenti richiesti dagl'Intendenti di Finanza, pel pagamento delle imposte su beni demaniali, costituiscano materia di conto. N. 8 – Connessione delle liquidazioni amministrative, contro un Esattore (Provincie Meridionali) con le risultanze del conto del Ricevitore Generale. N. 10 – Se i conti dei Ricevitori Circondariali, possano discutersi senza i conti del Ricevitore Generale. N. 12 - Se i conti di diritto (Esattoria Fiscale) possano essere giudicati senza quelli di cassa. N. 15 - Se le multe incorse dagli Esattori, per ritardato versamento d'imposte arretrate, debbano figurare nei conti giudiziali. Vedi *Assuntore delle imposte arretrate.* N. 7 - Se le deficienze dei Ricevitori del Registro verso la Società Anonima, formino materia del giudizio sul conto. N. 17 - Se la cancellazione dal bilancio, di una partita risguardante i resti attivi, possa esercitare influenza nel giudizio sui conti dei contabili. N. 18 e 24 - Se nel giudizio sul conto, debba consi-

derarsi la probabilità di esazione del credito. N. 19 - Se l'approvazione del conto, che chiudesi con un credito del Contabile, porti la dichiarazione di tale credito. N. 21 - Se possa determinarsi il debito dai versamenti eseguiti e dai resti a riscuotere. N. 23 - Ricevimento delle liste di carico - Obbligo del contabile di darsene carico integrale, nei conti giudiziali - Come se ne effettui il discarico. Vedi *Liste di carico*. N. 1 - Se per stabilire la posizione contabile dell'Agente, si debba avere unicamente presente il credito ed il debito risultante dalla gestione - Come debbano considerarsi i pagamenti fatti dopo cessata la gestione. N. 25 - Debiti effettivi e debiti figurativi - Provvedimenti su tali debiti. N. 26 - Conti seguenti e conti anteriori per la gestione dello stesso contabile - Modo di giudicarli. N. 27 - Versamenti di un esercizio posteriore - Quando possano accreditarsi, nei conti suppletivi, ai resti anteriori. N. 28 - Se le liquidazioni amministrative e convenzionali, possano liberare il Contabile per la tenuta gestione. N. 30 - Liquidazione dei conti di gestione, contenuta in un verbale di consegna dell'Ufficio - Se possa, a tutti gli effetti, essere sostituita al conto giudiziale. N. 31 - Posizione dei conti concordata dalla Amministrazione - Se passa nel giudizio sul conto, essere modificata dalla Corte. N. 32 - Carichi omessi - Responsabilità. N. 33 - Osservazioni ed atti degli Ispettori - Forza probante. N. 34 - Discarico di pagamenti i cui titoli furono, in tempo debito, consegnati alla Amministrazione. N. 36.

GIUDIZIO SPECIALE - (Art. 63 della leggo 22 Aprile 1869 N, 5026) Che si richieda per istituire questo giudizio. N. 1 e 9 - Procedimento penale precedente - Se sospenda il corso del giudizio speciale, avanti la Corte de'Conti. N. 2, 5, 10, 6 e 15 - Presentazione del conto giudiziale alla Corte - Se contemporaneamente possa istituirsi il giudizio speciale. N. 8 - Se dopo cessata la gestione, guarentita da cauzione, possa istituirsi il giudizio speciale. N. 4 - Se possa farsi luogo al giudizio speciale fuori dei casi determinati dall'Art. 63 della legge 22 Aprile 1869. N. 7 - Fondamento del giudizio speciale. N. 8 - Azione civile contro il Contabile - Se possa esercitarsi, quando in linea penale fu dichiarato insussistente il fatto da cui tale azione si fa derivare. N. 11 - Se dal non avere la Amministrazione, interposto appello dalla sentenza del giudice civile, possa desumersi la inammissibilità dell'azione promossa avanti la Corte de'Conti contro il Contabile, in un giudizio speciale. N. 12 - Se trattandosi di responsabilità del contabile, possa la Corte avvalersi della facoltà discretiva, concessale dall'Art. 61 della legge 22 Aprile 1869. N. 13 - Vedi anche *Interessi*. N. 17 - Se le deficienze dei Ricevitori del Registro, verso la Società Anonima, formino esclusivamente materia di un giudizio speciale. Vedi *Giudizio sul conto*. N. 17 - Se il giudizio speciale di responsabilità contro il contabile, possa, giusta il disposto con l'Art. 327 del Codice di Procedura Civile, essere instituito anche dopo il rendiconto. N. 14. Vedi anche i N. 3. 7 e 8.

GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ - (Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026) - Procedimento penale pendente, contro un Contabile - Se sospenda il giudizio di responsabilità contro i funzionari pubblici. N. 1 e 5 e N. 2 e 4 - Vedi anche *Giurisdizione*. N. 5 - Come si concreti il danno effettivamente patito dall'Erario, per colpa o negligenza degli ufficiali pubblici. N. 3 - Se trattandosi di obbligazione solidale, osti al giudizio di responsabilità, la condanna penale del debitore principale - Vedi *Solidalità*. N. 3 - Quali valori andati perduti per lo Stato, possono formare oggetto di un giudizio di responsabilità, contro i funzionari pubblici. N. 6 - La qualità di ufficiale pubblico, con cui venne commessa la colpa, o si verificò la negligenza, determina la giurisdizione della Corte de'Conti, e non già la qualità e la veste dell'incolpato al tempo della citazione. N. 7 - L'Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 contempla tutti gli ufficiali pubblici dello Stato - Potere discrezionale della Corte de'Conti. N. 8.

GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - (Art. 41 della legge 14 Agosto 1862 N. 800).

Indole speciale della opposizione avanti la Corte de'Conti - Il diritto di opposizione avanti la Corte de'Con-

ti, differisce dalla opposizione ammessa dalla Procedura Ordinaria - Se alla opposizione avanti la Corte, sia applicabile l'Art. 474 del Codice di Procedura Civile. N. 19, 21, 35 e 41 - Se la opposizione avanti la Corte, abbia per base la contumacia della Procedura Ordinaria. N. 20 e 38 - Norme della opposizione avanti la Corte de' Conti più ristrette di quelle della Procedura Ordinaria. N. 36 - Osservazioni scritte prodotte dal contabile nel giudizio sul conto - Se tale produzione lo privi del diritto di opporsi. N. 37 e 43 - Per quale ragione il giudizio di opposizione non costituisce un doppio esame - Quando cessi di aver forza tale ragione. N. 22 - Se nel provvedere alla sospensione degli atti esecutivi, possa la Corte esaminare il merito della opposizione. N. 9 - La opposizione di alcuno fra più interessati, giova anche agli altri. N. 18 e 40 - Contabile attore in giudizio avanti la Corte - Relative domande trattate con la procedura ordinaria del conto - Diritto di opporsi N. 42 - Rinunzia fatta dal Contabile al ricorso di opposizione, nell'atto che sostituisce un ricorso per rivocazione, non accettata dal Procuratore Generale - Persitenza del giudizio di opposizione. N. 46 - Opposizione per parte del Contabile - Rivocazione per parte del Procuratore Generale - Riunione dei relativi giudizi. N. 47.

Diritto di opporsi - Se il Contabile, che non ha più il diritto di opporsi, divenendo erede del cauzionante, cui non fu notificata la decisione di condanna, possa in tale sua qualità di erede, fare opposizione. N. 6 - Se il cauzionante, non intervenuto nel giudizio in cui venne pronunziata condanna del Contabile, abbia il diritto di opporsi, quand'anche la relativa decisione, non sia stata ad esso cauzionante notificata. N. 7 - Vedi anche *Cauzionante*. N. 1 - Se il gerente che firmò il conto, possa opporsi nell' interesse del Contabile. N. 14 - Se la domanda riconvenzionale per aggi illiquidi, fatta in opposizione, costituisca una domanda nuova - Vedi *Domanda riconvenzionale*. N. 1 - Possono farsi valere in opposizione gli aggi ed i rimborsi, se già compresi nel conto. N. 26 - Alienazione di rendita ed incameramento di rate semestrali sottoposte a sequestro - Vedi *Cauzione*. N. 4 - Se nel giudizio di opposizione possa provvedersi allo svincolo della cauzione. N. 27 - Ricevitore Circondariale - Obbligo di rendere due conti distinti, pel ramo imposte e pel ramo tesoro - Se contro la decisione di condanna, resa su quest' ultimi conti, possa far valere crediti dai primi conti risultanti. Vedi *Ricevitore Circondariale* N. 8 - Se la dispersione dei ruoli d'imposta, non imputabile all'Agente contabile, gli possa essese opposta. N. 28 - Intervento del cauzionante nel giudizio di opposizione - Se possa il cauzionante estendere i limiti di tale giudizio, già iniziato col relativo ricorso, e fare deduzioni in ordine alla cauzione. N. 30 - Domanda di dilazione al pagamento della somma, per la quale venne pronunziata condanna - Se tale domanda privi del diritto di opporsi - Se la domanda stessa abbia i caratteri della confessione stragiudiziale. N. 33 e 34 - Eccezione desunta dal non essere stati indicari nella decisione i nomi degli eredi del Contabile - Incompetenza della Corte a giudicare della qualità ereditaria. N. 39 - Se le generiche dichiarazioni della Intendenza possano costituire prova contraria, del debito accertato con Decisione della Corte. N. 44 - Pagamenti fatti in conto di debiti accertati con decisione di condanna - Non danno il diritto di opporsi contro quella decisione N. 45.

Opposizione di terzo - Se l'opposizione di terzo, di cui all'Art. 465 del Codice di Procedura Civile, sia ammissibile avanti la Corte de' Conti. N. 11.

Forma della opposizione - Se la forma stabilita dall'Art. 41 della legge 14 Agosto 1862 N. 880, per la introduzione del giudizio di opposizione, escluda la citazione di cui all'Art. 478 del Codice di Procedura Civile. N. 5 - Se la mancata elezione del domicilio, sia difetto essenziale che renda irrecevibile il ricorso di opposizione. N. 4 - Il ricorso di opposizione scritto in carta libera, non è ammissibile. N. 10 - Con le norme della legge 14 Agosto 1862. N. 800 può farsi ricorso di opposizione anche contro le decisioni delle Corti de'Conti preesistenti. N. 15.

Termine per opporsi - Il termine di trenta giorni, di cui all' Art. 41 della legge 14 Agosto 1862 N. 800 per la produzione del ricorso di opposizione, è perentorio. N. 3 - Se la decadenza, spirato il detto termine, s'incorra di diritto e debba essere pronunziata dal giudice, anche d'ufficio. N. 24 - Il termine dei giorni trenta, decorre dalla notificazione della decisione. N. 13 - Se il ricorso di opposizione fuori termine, possa farsi valere come rivocazione. N. 16 - Vedi anche *Giudizio di rivocazione*. N. 10, 35 e 51. Non può eccepirsi la tardiva presentazione del ricorso di opposizione, se non consti che la decisione impugnata, venne notificata anteriormente ai trenta giorni dalla produzione del ricorso. N. 2 - Presentazione, entro il termine utile, del ricorso di opposizione, scritto in carta libera - Tardiva riproduzione del ricorso, steso in carta da bollo - Se possa invocarsi la data della presentazione del primo ricorso. N. 10 - Chi eccepisce la tardiva produzione del ricorso di opposizione, deve darne la prova. N. 17 - Se il ricorso di opposizione prodotto in termine utile contro una decisione, sani la tardiva produzione di uguale ricorso, contro altre decisioni relative alla medesima gestione. N. 25 - Omessa notificazione della decisione al marito della opponente - Ammissibilità del ricorso di opposizione tardivamente prodotto. N. 32 -.

Contro quali decisioni è ammissibile la opposizione - Se sia ammissibile opposizione contro decisioni pronunziate in contradittorio dell'opponente. N. 1 - Se contro le decisioni rese nei giudizi di rivocazione, possa prodursi ricorso di opposizione. N. 8 - Vedi anche *Giudizio di rivocazione*. N. 34 - Se gli atti coattivi fatti dalla Amministrazione, in esecuzione delle Decisioni della Corte de'Conti, possano andar soggetti ad opposizione. N. 12 - Se possa farsi opposizione dal Contabile, su partite, in merito alle quali venne dalla Corte pronunziata una decisione interlocutoria, notificata ad esso Contabile. N. 23 e 29 - Possono ugualmente impugnarsi le decisioni di condanna e di scarico, nonchè quelle con cui viene accertato un credito a favore del Contabile. N. 31 - Se possa farsi opposizione a decisioni che accertano resti da riprendersi nei conti seguenti. Vedi *Resti* N. 3.

GIUDIZIO DI RIVOCAZIONE - (Art. 42, 44 e seg. della legge 14 Agosto 1862, N. 800.) **Parte Generale** - Per le leggi dell'ex Regno di Napoli, la rivocazione, non era mezzo ordinario d'impugnare le Decisioni. N. 2 - Nuovi documenti prodotti dai quali risulti pienamente provata l'insussistenza del debito accertato con Decisione - Se la Corte, possa contemporaneamente ammettere il ricorso di rivocazione e pronunziare il discarico. N. 3 e 40 - Se il debito riferendosi a più esercizi già giudicati, si possa chiedere la rivocazione della decisione pronunziata sull' ultimo esercizio. N. 4 - Se la decisione consta di più capi, si ammette la rivocazione pei soli capi pei quali, giusta la legge, sussistono i motivi di rivocazione. N. 5 - Se si tratti di debito nascente da un fatto, che può essere oggetto di un giudizio di responsabilità contro il Contabile, non si fa luogo alla rivocazione - Se al giudizio di responsabilità, faccia in tal caso, ostacolo la decisione irretrattabile sul conto N. 7 - Se la rivocazione, rimedio straordinario, possa sperimentarsi nel caso in cui competano i rimedi ordinari. N. 8 e 11 - La Corte può rivocare d'ufficio le sue decisioni. N. 15 - Se sopra un unico foglio da bollo si possa scrivere un ricorso, che risguardi conti e condanne differenti. N. 22 - Se le decisioni della Corte possono essere infirmate dalle risultanze di atti amministrativa. N. 23 Se due Decisioni, possono essere rivocate con un unico provvedimento. N. 25 Se sia nulla la notificazione del ricorso per rivocazione, fatta ad istanza della Amministrazione, anzichè ad istanza del Procuratore Generale presso la Corte de' Conti. N. 26 - Giudizio di rivocazione per parte del Procuratore Generale e giudizio di opposizione per parte del Contabile - Connessità di causa. N. 27 - Vedi anche *Giudizio di opposizione*. N. 47 - Necessità di esaminare la natura del conto, per determinare, se debba promuoversi l'azione di rivocazione. N. 30 - L'interesse diretto od indiretto di una persona, rispetto ad una decisione pronunziata in

contraddittorio di altri, non può legittimare il ricorso di rivocazione di tale persona, che non fu presente in giudizio. N. 19 - La rivocazione di una decisione sul conto, che non fu direttamente reso dal contabile, porta per conseguenza d'ingiungere ad esso Contabile la presentazione del conto. N. 21 - Differenze fra la rivocazione di cui all'Art. 44 della legge 14 Agosto 1862. N. 800 e la rivocazione di cui all' Articolo 494 del Codice di Procedura Civile - Ragioni di tali differenze. N. 29 Se possano valersi del rimedio della rivocazione, il fideiussore ed il cauzionante. N. 41 - Sel nel giudizio di rivocazione, contro una decisione relativa ad un esercizio, possano farsi valere ragioni di credito pertinenti ad altro esercizio. N. 43 - Decisioni pronunziate in rivocazione - Non è più proponibile altra istanza. N. 34 - Se il ricorso di opposizione, fuori termine, può farsi valere come rivocazione. N. 10, 35 e 51- Vedi anche *Giudizio di opposizione.* N. 16 - Generica domanda di revisione del conto, fatta in rivocazione - Ammissibilità di domande riconvenzionali ed eccezioni che investano tutto il conto giudiziale. N. 44. Quietanze non discaricate nel conto giudiziale, asserite esistenti, e non prodotte col ricorso per rivocazione - Possono farsi valere in esecuzione. N. 52 - Il solo Procuratore Generale presso la Corte de' Conti, può presentare ricorsi in rivocazione nell'interesse della Amministrazione. N. 54 - Effetti della rivocazione di una decisione sul conto. N. 55 - Decorrenza degli interessi sulle somme per le quali venne pronunziata condanna in un giudizio di rivocazione - Vedi *Interessi* N. 24. 38, 41 e 44.

Del termine utile per presentare il ricorso per rivocazione. - Falsità dei documenti sui quali si fondò la Decisione della Corte, riconosciuta con sentenza del tribunale ordinario - Decorrenza del termine, per produrre il ricorso di rivocazione. N. 1 - Quando cominci a decorrere il termine dei trenta giorni di cui all'articolo 44 della legge 14 Agosto 1862 N. 800, nel caso di riconoscimento di un nuovo debito, dopo trascorso il termine di tre anni prefisso nel citato articolo. N. 6 e 12 - La data della produzione del ricorso e non quella della sua notificazione, stabilisce la tempestività del ricorso di rivocazione. N. 9 - Se il ricorso di opposizione, prodotto oltre il termine di giorni trenta (Art. 41 della legge 14 Agosto 1862 N. 800) possa valere come rivocazione. N. 10, 35 e 51 - Vedi anche *Giudizio di opposizione.* N. 16 - L'atto di citazione, che include propositi di rivocazione, non supplisce alla mancata produzione del relativo ricorso. N. 33.

Motivi di rivocazione - Il pagamento di somme, costituisce esecuzione della decisione e non motivo di rivocazione. N. 13 - Se si proceda alla correzione dell'errore materiale in una decisione (Art. 473 del Codice di Procedura Civile) è d'uopo sperimentare la rivocazione, ove il contabile interpellato, non risponda in proposito. N. 14 - L'apprezzamento nel risolvere una controversia, non può essere motivo di rivocazione. N. 16 - Debito risultante da un conto suppletivo. - Se tale debito si riferisce a gestione già dalla Corte giudicata, devesi ricorrere alla rivocazione. N. 17 - L'errore nella liquidazione degli aggi e la omissione di somme riscosse, possono costituire motivo di rivocazione. N. 18 e 37 - Se la insufficienza o la mancanza di documenti, risguardo ad una spesa ammessa dal giudice, costituisca motivo di rivocazione. N. 20. Le spese per stati di cambiamento di proprietà, dovute dai Ricevitori del Registro, non possono dar motivo alla rivocazione delle decisioni sui conti giudiziali. N. 31 - L'errore di diritto, non può mai essere motivo di rivocazione. N. 32 - La non eseguita riscossione di affitti di fondi demaniali, non costituisce motivo di rivocazione - Giudizio speciale di responsabilità, in proposito. N. 36 - Annullamento di articoli inscritti nei campioni demaniali - Responsabilità dei Ricevitori - Quell'annullamento non costituisce motivo di rivocazione - Giudizio speciale. N. 7 - Documenti nuovi giustificativi di spesa - Non costituiscono motivo di rivocazione quanto alla valutazione dei generi affidati al Contabile. N. 38 - Credito per una spesa fatta e debito del contabile accertato con decisione della Corte - Se quel credito costituisca motivo di rivo-

cazione. N. 39 - Se la quistione di responsabilità, già risoluta, possa risollevarsi in rivocazione. N. 45 - Se costituisca motivo di rivocazione di precedente condanna, il solo certificato del Ricevitore del Registro, d'insussistenza di articoli di credito inappurati nel campione Demaniale. N. 53 - Ripresa di resti da conto a conto - Responsabilità del successore ritenuta dalla Corte - Se su tale responsabilità possa risollevarsi disputa in rivocazione. N. 46 - Diritti a rimborsi accertati posteriormente al cessare della gestione - Non costituiscono motivo di rivocazione. N. 47 - Mancato affitto di fondi demaniali - Se costituisca motivo di rivocazione. N. 48 - Sulla inosservanza della legge del 14 Agosto 1862, per la compilazione d'ufficio dei conti, non può fondarsi motivo di rivocazione. N. 49 - L'ordinanza del giudice penale che accerta un credito del contabile, non fa stato nel giudizio sul conto, nè costituisce motivo di rivocazione della relativa decisione. N. 50 - Se le omissioni nel conto giudiziale di partite riscosse da un commesso del Contabile, costituiscono motivo di rivocazione. N. 56 - L'apprezzamento di nuove giustificazioni, in mancanza di documenti che non poterono esser prodotti, costituisce motivo di rivocazione. Vedi *Giudizio di revisione*. N. 1.

Ammissione del ricorso per rivocazione - Se il decreto di ammissione del ricorso per rivocazione implichi riconoscimento d'errore nel primo giudizio, e lasci impregiudicato il nuovo, da pronunziarsi in merito al ricorso stesso. N. 24 - Se in sede di ammissione del ricorso, possano valutarsi le difese di merito. N. 28 - Debito da imputarsi ad altro contabile - Notificazione a quest'ultimo del ricorso in rivocazione. N. 42 - Ricorso di opposizione fuori termine, contenente domande di rivocazione - Sua ammissione in rito come ricorso in rivocazione. N. 51.

GIUDIZIO DI ESPROPRIAZIONE (Cauzione del Contabile) - Se si possa sospendere il giudizio di espropriazione della cauzione del Ricevitore Circondariale, sino a che egli non sia posto in grado dal Ricevitore Generale, di rendere il conto di ripresa del debito. N. 1 - Se per procedere alla espropriazione della rendita prestata dal terzo, sia necessario che gli sia stata notificata la decisione di condanna del Contabile. N. 2 - Se durante il giudizio di espropriazione, la esecuzione sulla rendita possa limitarsi alle sole rate semestrali soggette a sequestro. N. 3 - Se la Corte possa limitare la esecuzione, alla sola aggiudicazione di una rata semestrale della rendita, gravata da vincolo d'ipoteca. N. 4 - Risoluzione del caso in cui nel certificato di rendita, non sia stata trascritta l'annotazione « estendibile a qualunque altro ufficio » ed il debito siasi verificato in un ufficio diverso da quello pel quale fu prestata la cauzione. N. 5 - La vendita e l'incameramento della rendita, gravata da vincolo d'ipoteca per cauzione del Contabile, non deve recar danno ad altre amministrazioni. N. 6 - Se la Corte de' Conti possa ordinare l'alienazione della cauzione di un Contabile, in dipendenza di condanna contro di lui pronunziata dai tribunali ordinari. N. 7 - Divisione fra lo Stato e la Regìa Cointeressata dei Tabacchi, della cauzione e dei relativi interessi, proporzionalmente ai rispettivi loro crediti verso il Contabile. N. 8 -

GIUDIZIO SPECIALE AD ISTANZA DEL CONTABILE - Se possa il Contabile iniziare avanti la Corte dei Conti un giudizio contro la Amministrazione. N. 1. 2. 9. - 3. 4. 5. 6. 8 - Se i Percettori delle Provincie Meridionali possono promuovere uno speciale giudizio, per crediti verso i Ricevitori Generali e Circondariali. N. 7 - Se i Percettori e gli Esattori dell' ex Regno di Napoli, possano chiamare direttamente in giudizio avanti la Corte, la Pubblica Amministrazione - Come possano quei Contabili far valere i loro diritti. N. 13 - Premio sulle polizze e fedi del Banco di Napoli - Se possa detto premio ripetersi dai Ricevitori Generali e Circondariali, fuori del giudizio sul conto, e se questo sia giudicato, fuori del giudizio di revisione. N. 11 - Azione diretta per aggi ed altri titoli, indipendente dal conto, è concessa agli Esattori delle Imposte. N. 12 - In qual modo possano gli Esattori delle imposte promuovere un giudizio avanti la Corte per conseguire il rimborso di quote inesigibili. Vedi *Quote inesigibili* N. 6. 7. 8 e 37 - Non può il

Contabile iniziare un giudizio per aggi e per quote inesigibili, prima delle repulse in proposito della Amministrazione. N. 10 - Se possa il funzionario pubblico chiedere che la Corte dichiari la di lui irresponsabilità, per fatti ed omissioni, postegli a carico della Amministrazione. N. 14 - Contabile con l'obbligo di rendere conto - Fuori del conto non può far valere i suoi diritti contro la Amministrazione. N. 15. 16 e 17 - Eccezioni, al rigore di tale principio. N. 17 - Commissario alle esecuzioni - Se possa far valere i propri diritti avanti la Corte fuori del giudizio sul conto della Esattoria - Vedi *Commissario alle esecuzioni*. N. 2 -

GIUDIZIO DI REVISIONE - (Ex Regno delle Due Sicilie). Se l'apprezzamento di nuove giustificazioni, in mancanza di documenti, sia fondamento di revisione. N. 1 - Del termine per la presentazione del ricorso per revisione. N. 2. - Il termine stabilito dalla legge 14 Agosto 1862 N. 800, per la produzione del ricorso di rivocazione, non nuoce nel caso di ricorso per revisione. N. 3 - Se quanto alla forma, pei giudizi di revisione, debbano seguirsi le disposizioni della legge 14 Agosto 1862 N. 800 e del R. D. 5 Ottobre 1862 N. 884 - N. 4 - Giudizio di revisione per conseguire il premio sulle polizze e fedi di credito del Banco di Napoli, qualora i conti dei Ricevitori Generali e Circondariali siano stati giudicati. Vedi *Giudizio speciale ad istanza del Contabile* N. 11 - L'obbligo controverso di rispondere dei resti, non può formare oggetto di revisione. N. 5 -

GIURISDIZIONE - Della Corte de' Conti sulle controversie fra la Amministrazione ed il Contabile, in via di tutela dell'Erario Pubblico. N. 1 - Sui contabili a sugli ufficiali pubblici. N. 2 - Giurisdizione speciale in materia di conti - Modo di escuterla N. 3 e 7 - Giurisdizione sugli Agenti della Amministrazione e su coloro che s'ingeriscono della Amministrazione - Si esplica così sul conto, come all'infuori di esso. N. 4 - Se il fatto causale del danno dà luogo a procedimento penale, il giudizio civile avanti la Corte rimane sospeso. N. 5 - Vedi anche *Giudizio speciale* (Art. 63 della legge 22 Aprile 1869). N. 2. 5. 10. 6 e 15 - Vedi *Giudizio di responsabilità*. N. 1 e 5. 2 e 4 - Giurisdizione sui conti dei contabili - Si estende anche a giudicare degli obblighi dell' Esattore derivanti da contratto. N. 6 - Giurisdizione della Corte de'Conti in grado d'Appello, su questioni relative alla cauzione di un Esattore Comunale - Vedi *Cauzione*. N. 10 - Se il pagamento fatto dal Contabile, in obbedienza agli ordini superiori, pregiudichi la giurisdizione della Corte su di esso Contabile e sui Funzionari Pubblici. N. 8 - Se le leggi giurisdizionali investano anche gli atti e fatti anteriori alla attuazione di essa legge. N. 9 - Se l'Esattore Comunale, quale maneggiatore di pubblico danaro, sia sottoposto alla giurisdizione della Corte. N. 10 - Se la giurisdizione della Corte si estenda alle quistioni di diritto civile fra Stato e Comune e fra la Pubblica Amministrazione ed i privati. N. 11 - La giurisdizione della Corte sulle gestioni degli Esattori Comunali, è di secondo grado. N. 12 - Gli atti di un giudizio, non possono essere trasmessi in altra città fuori di quella, in cui ha sede la Corte dei Conti. N. 14 - Se lo straordinario o diurnista che emise falsi buoni su mandati a disposizione, sia soggetto alla giurisdizione della Corte. N. 15 - Se gli Esattori delle Imposte, benchè non abbiano l' obbligo di render conto, siano soggetti alla giurisdizione della Corte de' Conti. Vedi *Esattore delle Imposte Dirette*. N. 2 - Giurisdizione in materia di rimborsi di quote inesigibili - Modo di eccitarla - Vedi *Quote inesigibili* N. 6. 7. 8 e 37 - Se la giurisdizione della Corte si estenda ai conti dei Ricevitori del Registro, che ebbero la gestione del Fondo per il Culto, anteriormente al 1 Gennajo 1874 - Vedi *Fondo per il Culto* (Amministrazione del). N. 1 - La giurisdizione della Corte è determinata dal carattere di ufficiale pubblico, col quale venne commessa la colpa e la negligenza, non già dalla veste dell'incolpato al momento della citazione - Vedi *Giudizio di responsabilità*. N. 7 - I funzionari a favore dei quali furono emessi mandati di anticipazione, sono soggetti alla giurisdizione della Corte. Vedi *Mandati di anticipazione*. N 1 - Se sia valevole ad eccitare la giurisdi-

zione della Corte, il ricorso fatto dal Contabile senza le forme giudiziali. N. 13 - Vedi anche *Competenza.* N. 18 e 40 - Se la giurisdizione della Corte, su questioni fra Stato e Contabili, sia contenziosa. Vedi *Competenza.* N. 36 - Giurisdizione della Corte sui Ricevitori Comunali Estensi. Vedi *Ricevitori Comunali Estensi.* N. 1 - Regi Consoli all'estero - Servizio dei vaglia consolari - Giurisdizione della Corte de' Conti. Vedi *Poste* (Amministrazione delle) N. 7 -

GUARDIA NAZIONALE MOBILE - Pagamenti alle guardie nazionali mobilizzate - Modo di eseguirli. N. 1 -

---

I

IMPOSTE DIRETTE - Competenza della Corte de' Conti. N. 13 - Controversie per atti amministrativi - Quando possano essere sottoposte al giudizio della Corte de' Conti. Vedi *Competenza* N. 30.

Antichi Stati - Provincie Modenesi e altre della Emilia - Legge 22 Marzo 1804. N. 4 - Multa o caposoldo - Se fosse sanzione dell' obbligo del non riscosso, per riscosso. N. 5 - Se questa multa o caposoldo poteva essere condonata agli Esattori. N. 6 - Se i Comuni di dette provincie fossero tenuti a rispondere della insolvenza del Ricevitore Comunale. N. 18 - Ingerenza nella esazione delle imposte come mandatario del Comune - Obbligo di rispondere dei debiti. N. 22 -

Provincie Toscane - Esazione delle imposte. N. 11 -

Ex Regno di Napoli - Requisiti del verbale fatto dall' Ispettore con intervento dell' Esattore che assume la gestione e del Sindaco, onde il verbale stesso possa fare piena fede in giudizio sino a prova in contrario. N. 17 - Norme d' imputazione dei pagamenti fatti dai contribuenti - Se tali norme siano applicabili al nuovo Percettore, cui vennero consegnati resti ad esigere. N. 21 - Nuove imposte - Applicazione del sistema delle obbliganze - Vedi *Obbliganze* N. 5 - Vedi *Resti - Ricevitore Generale - Ricevitore Circondariale* - Vedi anche *Responsobilità* -

Arretrati d' imposta - Applicazione agli antichi Esattori della legge 20 Aprile 1871 - Vedi *Arretrati d' imposta* N. 4 - Vedi *Obblighi dei Contabili.* N. 6 - Facoltà della Amministrazione di stabilire speciali norme per la riscossione degli arretrati - Vedi *Arretrati d'imposta.* N. 6 - Come si giustifichino gli arretrati d' imposta già conosciuti e determinati. Vedi *Arretrati d'imposta.* N. 9 - Vedi *Assuntore delle imposte arretrate* - Se il patto di rispondere allo scadere dell' ultima rata, anche delle quote non riscosse delle quali non sia stata giustificata la inesigibilità, deroghi dal termine stabilito dall'Art. 90 della legge 20 Aprile 1871. N. 16 - Maggiori spese di coazione portate da un nuovo sistema di esazione - Se alterino i precedenti contratti. Vedi *Spese di coazione.* N. 2 -

Legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2 - Se per determinare le somme non riscosse, possano, in mancanza dei ruoli, supplire gli estratti. N. 1 - Se di fronte alla legge 20 Aprile 1871 sia l'Esattore obbligato ad esperire nuovi atti di coazione, in base a posteriori notizie fornitegli dalla Amministrazione. N. 2 - Requisiti di tali notizie. N. 3 - Obbligo del nuovo esercente, del pagamento della tassa per l'annata in corso e per quella anteriore. N. 7 - Se i maggiori introiti possano essere bonificati agli Esattori. N. 8 - Errore d' inscrizione nei ruoli - Se si presuma. N. 9 - A carico di chi stiano le spese per ricognizione di diritti dell'Erario. N. 10 - Se la Corte de' Conti possa sospendere gli atti esecutivi, che giusta la legge 20 Aprile 1871, sono stati promossi contro gli Esattori. N. 12 - Della continuità di gestione, tanto nel caso in cui l' Esattore succeda per contratto, quanto nel caso in cui tale contratto non esista. N. 14 e 15 - Dato che non sia applicabile il principio della continuità fra la gestione dell'Esattore che cessa e quella di colui che subentra, in quale delle due gestioni si compenetra la gestione intermedia dei gestori provvisori. N. 15 - Esattoria vacante N. 19 e 23 - Somme non riscosse dalla Esattoria irregolar-

INTERPETRAZIONE - Competenza della Corte de' Conti ad interpetrare le sue decisioni - Se sia ugualmente competente in ordine alle azioni, in via di esecuzione, da quelle decisioni derivanti. N. 1 – Obbligazioni dubbie - Interpetrazione a favore dell'obbligato. N. 2 - I contratti di fidejussione, di pegno e di cauzione, per la gestione del Contabile escludono la lata interpretazione N. 3 - In caso di legge dubbia, è da seguirsi la più benigna interpretazione. N. 4 - La interpetrazione delle Decisioni della Corte, deve essere provocata con le forme giudiziarie. N. 5.

INTERVENTO IN CAUSA -- Se possa essere ordinato d' ufficio dalla Corte. N. 1 - Se sia ammissibile la domanda d'intervento in causa fatta oralmente alla udienza, senza produzione di comparsa e di documenti giustificativi. N. 2 e 8 - Se la domanda d'intervento in causa si riduce ad un sequestro conservativo, deve essere fatta al Presidente del Tribunale avanti il quale fu iniziato il giudizio. N. 3 - Domanda del Tesoriere per intervento in causa del suo Cassiere - Se sia ammissibile. N. 4 – Intervento del terzo interessato nelle controversie degli Esattori: dell' Intendente e del Prefetto per spiegazioni. N. 5 e 6 - Chiamata in causa ed in guarentìa – Questione di ammissibilità di tali chiamate – Procedura incidentale - Se possa ritardare il giudizio sulla causa principale. N. 7.

INTIMAZIONE - Intimazione del conto fatta con le norme dell'Art. 141 del Codice di Procedura Civile - Caso di nullità di tale intimazione. N. 1.

ISPETTORI – Verbali - Inchiesta amministrativa – Vedi *Prova* N. 8.

L

LAVORI PUBBLICI – Lavori ad economia eseguiti in danno dell' appaltatore - Responsabilità – Modo di risolvere le relative questioni. N. 1.

LEGITTIMA - Se il figlio legittimario, abbia per la legislazione austriaca, la qualità di erede. N. 1.

LIQUIDAZIONI AMMINISTRATIVE - (Ex Regno di Napoli) Se per la pubblicazione della legge 14 Agosto 1862 N. 800, le liquidazioni e decisioni amministrative, cessarono di essere titoli esecutivi. N. 1 - Vedi *Competenza*. N. 3 - Se sia di competenza della Corte de' Conti, il giudizio sul ricorso contro le liquidazioni amministrative. N. 2 - Che fossero le liquidazioni e le decisioni amministrative - Loro effetti - Ricorso devolutivo contro quelle decisioni - Confronto fra le disposizioni che regolavano questa materia nell' ex Regno di Napoli, e le disposizioni della legge 14 Agosto 1862 N. 800 e 22 Aprile 1869 N. 5026 – N. 3 - Su che si fondi la distinzione fra liquidazione e decisione amministrativa. N. 4.

LISTE DI CARICO - Ricevimento delle liste di carico - Obbligo per parte del Contabile di riprodurle integralmente nei conti giudiziali – Come si effettui il relativo discarico. N. 1.

LOTTO - (Amministrazione del) Spetta alla Amministrazione ammettere le somme pagate per vincite dai Ricevitori - Come vi provveda. N. 1 - Facoltà dei Ricevitori del lotto delle provincie meridionali, di fare i versamenti nelle casse dei Percettori - Come venivano considerati tali versamenti. N. 2 - Obbligo dei Ricevitori del lotto di prevenire il Ricevitore Circondariale, del versamento eseguito a mani del Percettore. N. 3 – La tassa dei poveri e delle mandatella, fu abolita col 1 Marzo 1871 e da quel giorno, è dovuta la tassa di ricchezza mobile sulle vincite. N. 4 - Nella Provincia Romana, la tassa di ricchezza mobile sulle vincite è dovuta dal 1 Marzo 1871. N. 5 - Responsabilità dei Ricevitori del lotto, nelle provincie meridionali, verso l' Erario, non ostante la diretta loro responsabilità verso i Ricevitori Generali. N. 6 - Interessi sulle somme costituenti debiti dei Ricevitori del Lotto - Vedi *Interessi* N. 13, 27 e 36.

M

MACINATO (Tassa del) - Consiglieri Comunali delle provincie meridionali - Rispondono dei debiti dell'Esattore per tassa macinato. N. 1 e 2.

Comuni delle provincie toscane - Rispondono della esazione della tassa macinato affidata senza contratto ai Camarlingo. N. 9 - Vedi anche *Imposte Dirette*. N. 11 - Camarlingo - Suoi obblighi e responsabilità per la esazione della tassa macinato. N. 14, 15, 16, 17 e 18.

Amministratore cointeressato del dazio sul macinato - Sua responsabilità pel fatto dei suoi agenti - Vedi *Amministrazione Pontificia*. N. 5.

Come fu provveduto dalla legge, che stabilì la tassa sul macinato, alla relativa esazione. N. 11 - Se l'applicazione del contatore ai mulini, abbia mutato l'indole della tassa, ed alterato gli obblighi degli Esattori - Come debbano considerarsi gli accertamenti anteriori della tassa stessa. N. 12 - Obblighi degli Esattori delle Imposte Dirette, derivanti dalla legge, per la esazione della tassa sul macinato. N. 19 - Se giusta il disposto col R. D. 7 Ottobre 1871 N. 479 Serie 2, i Comuni siano estranei alla esazione della tassa sul macinato ed ai rapporti fra Esattore e Governo - In che qualità essi Comuni stipulino i contratti per la esazione di tale tassa. N. 3 - Se il fatto di non essersi l'Amministrazione avvalsa della facoltà di stipulare contratti per la esazione della tassa, liberi gli Esattori delle imposte, già in funzioni, dall'obbligo di esigere la tassa stessa, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso - Tale obbligo non può essere imposto che per contratto. N. 10 - Se per la pubblicazione della legge 16 Giugno 1874 N. 2001 Serie 2 si risolvono i contratti precedentemente stipulati per la esazione della tassa. N. 4 - Se l'Esattore risponda della tassa datagli in carico pei 15 giorni, in cui il mulino rimase chiuso per ordine superiore. N. 5 - Se le somme realizzate con gli atti di coazione, vadano imputate al debito dell'esercente sino al giorno della provocata sospensione, oppure al debito posteriormente verificatosi, per avere l'Agente delle imposte omesso di ordinare la sospensione dell'esercizio del mulino. N. 6 - Se siano valide la intimazioni per la tassa del macinato, fatte da intimatori analfabeti. N. 13 - Se le multe costituiscano un credito dell'Esattore verso il mugnaio, oppure un titolo di rimborso dell'Esattore verso l'Amministrazione. N. 7 - Se l'Esattore abbia diritto al rimborso delle spese per atti di coazione, mercè i quali conseguì il pagamento di una parte della tassa dovuta. N. 8.

MAGAZZINIERE - Vedi *Privative*.

MANDATO - Amministrazione di fatto senza stipulazione di speciale mandato - Responsabilità del fatto altrui, regolata dai principî di D.° Romano, risguardanti il mandato - Vedi *Amministrazione Pontificia*. N. 1.

MANDATI A DISPOSIZIONE - Articoli 41. 42. 43. 44 e 48 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026 - Art. 311. 313. 314. 352 e seguenti del Regolamento approvato con R. D. del 4 Settembre 1870 N. 5852.) - Responsabilità dell'Intendente di Finanza per la emissione dei buoni, su mandati a disposizione. N. 1 e 2 - Controllo dei Primi Ragionieri delle Intendenze, sui buoni - Se tale controllo sia istituito nell'esclusivo interesse della Amministrazione - Se i Tesorieri Provinciali rispondano degli irregolari pagamenti dei buoni verso la Amministrazione, oppure verso l'ufficiale delegato - Solidalità fra il Primo Ragioniere, il Tesoriere e l'Ufficiale ordinatore - Se l'ufficiale ordinatore per la irregolare emissione dei buoni, sia sempre obbligato a rifonderne integralmente il montare, nonostante la responsabilità del Primo Ragioniere e del Tesoriere. N. 3 - Emissione di falsi buoni fatta da un impiegato straordinario - Relativa condanna pronunziata dalla Corte - Vedi *Giurisdizione*. N. 15 - Solidalità del Primo Ragioniere, del Tesoriere e dell'Intendente con l'impiegato che commise frodi con buoni su mandati a disposizione. N. 4.

MANDATI DI ANTICIPAZIONE - (Art. 45. 47 e 48 della legge 22 Aprile 1869. N. 5026 - Art. 312. 313. 369 e

seg. del Regolamento approvato con R. D. del 4 Settembre 1870. N. 5852) - Se i funzionari a favore dei quali furono emessi mandati di anticipazione, siano da considerarsi come Contabili soggetti alla giurisdizione della Corte. N. 1.

MONTE PENSIONI DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI - Ritardo dei Tesorieri provinciali ad eseguire i versamenti - Applicazione della multa dell' 1 per cento al mese a titolo d' interessi. N. 1.

MORA - Interessi moratori - Vedi *Interessi.*

MULTE - Multe incorse dagli Esattori delle imposte arretrate - Conti Giudiziali - Vedi *Assuntore delle imposte arretrate.* N. 7 - Multe o caposoldo per la legge 22 Marzo 1804 - Se fosse sanzione dell'obbligo del non riscosso, per riscosso. - Vedi *Imposte Dirette.* N. 5 - Se tale multa o caposoldo possa essere condonata - Vedi *Imposte Dirette.* N. 6 - Multe per tardiva registrazione di atti - Se possano incorrersi dai Ricevitori del Registro, che in tempo debito omisero di scritturare nei registri d'ufficio, la registrazione suddetta - Vedi *Demanio e Tasse.* N. 5. 6 e 8 - Multa a carico dell'Esattore delle Imposte per ritardato versamento - Quando cominci a decorrere - Vedi *Esattore delle Imposte.* N. 9 - Multa a carico dell'Esattore del macinato per ritardato versamento - Non può essere condonata dalla Amministrazione - Vedi *Esattore del Macinato.* N. 14 - Multa dell'uno per cento al mese per ritardato versamento - Se siano dovuti anche gl' interessi - Vedi *Interessi.* N. 29 - Multe incorse dal mugnaio - Titolo di credito dell' Esattore verso esso mugnaio, non verso la Amministrazione - Vedi *Macinato.* N. 17 - Multa per ritardato versamento che s'incorre per legge dal Ricevitore Provinciale - Non può essere condonata - Vedi *Ricevitore Provinciale.* N. 14 e 17 - Vedi anche *Versamento.* N. 6 - Multa per ritardato versamento di somme - Vedi *Monte Pensioni degl' insegnanti elementari* - Multa inflitta dalla Corte al Contabile in mora a presentare il conto giudiziale - Vedi *Pena pecuniaria.*

N

NOTIFICAZIONE - Necessaria notificazione del ricorso per rivocazione nel caso di debito imputabile ad altro contabile - Vedi *Giudizio di rivocazione.* N. 42.

NULLITÀ - Citazione a sensi dell'Art. 141 del Codice di Procedura Civile - Copia della citazione affissa alla porta esterna del tribunale Civile di Roma, anzichè a quella della Corte de'Conti - Nullità. N. 1 - Controverso diritto di proprietà della donna maritata - Mancanza di autorizzazione maritale per stare in giudizio - Nullità - Da chi possa essere dedotta. N. 2 - Intimazione del conto fatta a'sensi dell'Art. 141 del Codice di Procedura Civile - Nullità - Vedi *Intimazione.* N. 1 - Se sia nulla la citazione in cui non fu specificata la somma dovuta in linea di responsabilità da un funzionario pubblico - Vedi *Citazione* (atto di). N. 3 - Se costituisca motivo di nullità di una Decisione della Corte de'Conti, l'errore nel nome del Contabile - Vedi *Decisioni.* N. 2 - Se sia nulla la notificazione di una decisione interlocutoria della Corte de'Conti, fatta ad istanza della Amministrazione, anzichè ad istanza del Procuratore Generale. N. 3. - Se sia nulla la notificazione del ricorso per rivocazione, fatta ad istanza della Amministrazione, anzichè ad istanza del Procuratore Generale - Vedi *Giudizio di rivocazione.* N. 26 - Se sia nulla la decisione della Corte, nel caso in cui, compilato d'ufficio il conto, non venne il Contabile citato a comparire nel relativo giudizio. N. 4 - Eccezioni di nullità - Se possono sollevarsi d' ufficio - Se tutte siano sanabili con atti posteriori. N. 5 - Timore di perdere l'impiego - Se sia vizio del consenso, che porti nullità del contratto - Vedi *Consenso.* N. 3 e 4.

O

OBBLIGANZE - Se il dovere del Ricevitore Generale (Provincie Meridionali) di versare il non riscosso per riscosso, nasceva dalla legge, oppure dalla firma dell'atto di obbliganza. N. 1 - Se le somme dovute per obbliganze, quando non siano state versate, costituiscano una vera deficienza di cassa. N. 2 - Se provi il saldo delle obbliganze, la dichiarazione fatta dal Ricevitore Generale posteriormente alla di lui condanna coi dipendenti contabili. N. 3 - Conti di obbliganze - Che contengono - Passaggio dei residui di obbliganze a carico dei Contabili succeduti al precedente gestore - Per quali residui di obbliganze non si effettui tale passaggio. N. 4 - Le obbliganze nell'ex Regno di Napoli, si rilasciavano per la sola fondiaria - Per le nuove imposte dirette, l'accettazione dei relativi ruoli produce gli stessi effetti di tali obbliganze, salvo i rimborsi nei modi di legge. N. 5 - Obbliganze firmate dai Percettori - Mancata sottoscrizione di tali obbliganze - Se i fogli di obbliganze costituivano l'obbligo dei Contabili di versare il montare dei ruoli da essi accettati. N. 6 e 7 - Debiti di obbliganze dei Ricevitori Generali e dei Ricevitori Circondariali - In che modo tali debiti si distinguevano gli uni dagli altri. N. 8 - Sistema di obbliganze in ordine alla tassa pesi e misure - Vedi *Pesi e Misure*.

OBBLIGHI DEI CONTABILI - Liquidazione amministrativa del debtio del Contabile - Se lo esima dall'obbligo di render conto. N. 1 - Erede beneficiato del Contabile - Obbligo di rendere conto. N. 2 - Detenzione in carcere del Contabile - Pena pecuniaria, in ragione della mora a presentare il conto. N. 3 - Della possibilità o meno, di eseguire le ministeriali istruzioni - Influenza di ciò, quanto agli obblighi da tali istruzioni nascenti. N. 4 - Ricevimento delle liste di carico - Obbligo del Contabile di riprodurle integralmente nei conti giudiziali. Vedi *Liste di carico*. N. 1 - Mancato esercizio di un diritto per parte della Amministrazione - Conseguenze relativamente agli obblighi del Contabile e del suo cauzionante. N. 5 - Obbligo dei Contabili delle Provincie Meridionali di versare il non riscosso per riscosso - Applicazione della legge 20 Aprile 1871 alle differenze fra le somme avute in riscossione e le versate in Tesoreria. N. 6 - Se il controllo modifichi gli obblighi ed i doveri dei Contabili. N. 7 - Subordinazione del Contabile - Quale influenza eserciti su i diritti ed i doveri di esso Contabile. N. 8 - Obbligo di presentare il conto - A chi debba il Contabile fare tale presentazione. N. 9 - Non può il Contabile essere esonerato da tale obbligo dalla Corte de'Conti. N. 10 - Obbligo del rendiconto - Passa negli eredi del Contabile N. 12 - Vedi anche *Pena pecuniaria*. N. 6 - L'obbligo dell'erede, si estende anche alla restituzione del conto e dei relativi documenti. N. 13 - Obbligo dei Regi Consoli di render conto pel ramo vaglia consolari. Vedi *Poste*. N. 8 - Commissione Annonaria - Obbligo di render conto. Vedi *Commissione Annonaria*. N. 1 - Materiale regolazione di contabilità - Effetti sulle somme da riscuotere. N. 14 - Obblighi del Contabile derivanti dagli Art. 208 e 211 del Regolamento 4 Settembre 1870 per la Contabilità Generale dello Stato - Tolleranze accordate dalla Amministrazione - Effetti di tali tolleranze su quegli obblighi. N. 11.

OFFICINE DELLE CARTE VALORI. - Capo levigatore e Capo Stampatore - Loro responsabilità in linea principale - Responsabilità del Controllore Capo. N. 1 - Obbligo del Levigatore e dello Stampatore di presentare il conto. N. 2 - Se le bollette della carta ricevuta guarentiscono la totalità delle carta da essi maneggiata. N. 3 - Quantità della carta spedita dalla cartiera ed accertata esistente - Elemento indispensabile pel riscontro della carta trasformata in valori. N. 4 - Norme per la fabbricazione della carta e suo tramutamento in valori - Possibilità di accertare le deficienze - Modo di valutarla. N. 5 - Deficienze verificatesi nelle Officine - Responsabilità del Controllore. N. 6 e 7.

ONORARI DEGLI AVVOCATI - Competenza della Corte de'Conti, a de-

cidere di azioni per onorari degli avvocati. N. 1.

OPPOSIZIONE - Vedi *Giudizio di opposizione.*

ORDINANZE - Termini per ricorrere dalle ordinanze del Presidente in materia incidentale - Applicazione dell'Art. 183 del Codice di Procedura Civile. N. 1.

ORDINATORE - Vedi *Responsabilità.*

P

PAGAMENTO - Se il pagamento faccia piena prova nei giudizî avanti la Corte de'Conti - Vedi *Competenza.* N. 27 - Se il pagamento fatto dal Contabile, in obbedienza ad ordini superiori, pregiudichi la giurisdizione della Corte de'Conti. Vedi *Giurisdizione* N. 8 - Se la Corte sia competente ad accordare pagamenti rateali di debiti. Vedi *Competenza.* N. 21.

PARIFICAZIONE DEI CONTI - Parificazione dei conti del Tesoro per l'anno 1863 - (Provincie Meridionali). N. 1 - Se la parificazione del conto, menomi i diritti del Contabile. N. 2 - Vedi *Obblighi dei Contabili.* N. 9.

PEGNO - Deposito fatto a guarentia della gestione del Contabile delle cartelle al portatore con le cedole annesse - Tale deposito costituisce pegno. Vedi *Cauzione.* N. 9.

PENA PECUNIARIA- (Art. 36 della legge 14 Agosto 1862 N. 800) - Se possa essere inflitta all'erede del Contabile. N. 1, 2, 3, 5 e 6 - Detenzione in carcere del Contabile - Pena pecuniaria, in ragione della mora a presentare il conto. Vedi *Obblighi dei Contabili.* N. 3 - Tutore nominato al Contabile interdetto - Non si fa luogo alla applicazione della pena pecuniaria. N. 4 - Pena pecuniaria in genere. Vedi *Multe.*

PENSIONI - Ordini di pagamento - Responsabilità dei Primi Ragionieri delle Intendenze di Finanza. Vedi *Responsabilità.* N. 19 e 20 - Pagamento di pensioni fatto dai Ricevitori Demaniali. Vedi *Responsabilità.* N. 38 - Responsabilità per indebiti pagamenti di pensioni. Vedi *Tesoriere.* N. 8, 9, 10 e 11 - Pagamenti di pensione a persone illetterate. Vedi *Tesoriere.* N. 6.

PERCETTORE - (Provincie Meridionali) Se dopo la pubblicazione della legge 20 Aprile 1871 possa con speciali domande far valere i suoi diritti - Vedi *Giudizio speciale ad istanza del Contabile.* N. 7 e 13 - Percettore che subentra nella gestione - Imputazione delle somme da lui riscosse, ai resti consegnatigli dal predecessore. Vedi *Imposte Dirette.* N. 21 - Debiti dei Percettori - Decorrenza degli interessi. Vedi *Interessi.* N. 5 - Obbligo di versare l'intero montare dei ruoli accettati - Se per tale obbligo, fosse indispensabile il firmare o l'accettare il foglio di obbliganze. Vedi *Obbliganze.* N. 6 e 7 - Il Percettore risponde sempre dei resti, ancorchè possa con lui esserne tenuto solidalmente il successore. Vedi *Resti.* N. 4.

PERENZIONE D'ISTANZA - Se possa farsi valere nei giudizî avanti la Corte de'Conti. N. 1.

PESI E MISURE - (*Tassa*) Se la legge sulla tassa pesi e misure stabilisca decadenza dal diritto a rimborsi - Quali effetti possa avere l'assegnazione di un termine fatta amministrativamente, per presentare le domande di rimborso. (Contabili delle Provincie Meridionali) N. 1.

POSTE - (Amministrazione delle) Se nonostante il silenzio del Regolamento approvato con R. D. 11 Dicembre 1873 sia applicabile ai funzionari della Amministrazione delle RR. Poste, l'Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 (N. 5026). N. 1 - Responsabilità dei capi degli uffici postali. N. 2 - Direttore Postale - Se abbia una vera gestione contabile - Effetti della firma o visto, da esso Direttore, apposto ai conti. N. 3 - Responsabilità del Direttore Postale. N. 4 - Cassieri Postali- Loro responsabilità contabile N. 5 - Quali somme possono essere ricevute dagli ufficiali postali. N. 6 - Regi Consoli all'estero - Servizio dei vaglia consolari - Giurisdizione della Corte de'Conti. N. 7 - Obbligo di rendere conto pei vaglia consolari. N. 8 - Mode di eseguire i versamenti per vaglia consolari. N. 9 - Acquisto di cambiali - Se tale

acquisto per parte del Console, costituisca atto di commercio. N. 11 - Pagamenti di tratte, fatti, alle RR. Poste, dai procuratori del Console nel Regno - Se i procuratori, non rimborsati, abbiano poi dei diritti verso le Poste stesse. N. 12 - Deposito di fondi spettanti all'Erario fatto dal Console presso terzi - Fallenza dei terzi - Responsabilità del Console. N. 13 - Mora del Contabile delle Poste al versamento delle somme introitate - Furto - Responsabilità. N. 10 - Fraudolenta riscossione di somme per parte del Contabile, con falsi vaglia postali - Decorrenza degli interessi. Vedi *Interessi.* N. 35.

PREFETTO - Vedi *Autorizzazione.* N. 1 - Vedi *Responsabilità.* N. 4, 5 e 14.

PRESCRIZIONE - Azione per risarcimento di danni - Quando cominci a decorrere la prescrizione per tale azione. N. 1 - Prescrizione in materia di tassa di successione - Se le prescrizioni più lunghe, stabilite dalle leggi precedenti, possano oltrepassare il termine di anni cinque stabilito dalla legge 14 Luglio 1866. N. 2 - Prescrizioni delle azioni del Fisco (Amministrazione Romana) - Vedi *Amministrazione Pontificia.* N. 6 - Se nel silenzio del debitore, possa la prescrizione essere opposta al Contabile dalla Amministrazione. N. 3 - Prescrizioni di articoli inscritti nel Campione - Responsabilità dei Contabili Demaniali - Vedi *Responsabilità* - Responsabilità del Contabile per partite prescritte all'infuori del fatto della prescrizione opposta o no, dal debitore. N. 4 e 8 - Prescrizione quinquennale degli interessi - Quando cominci a decorrere, trattandosi di debito risultante da un rendiconto ed anche di debito soddisfatto. N. 5 e 7 - Quando cominci a decorrere la prescrizione trentennale a favore del cauzionante. N. 6 - Prescrizione di articoli del campione in un breve periodo di gestione. Vedi *Responsabilità.* N. 22 e 32 - Riparto fra i contabili delle somme relative ad articoli prescritti - Vedi *Responsabilità.* N. 23.

PRESENTAZIONE DEI CONTI - Vedi *Obblighi dei contabili.* N. 9.

PRESUNZIONE - Presunzioni di veridicità nella data delle quietanze - Vedi *Quietanza.* N. 6 - Presunzioni d'eseguito versamento, nel caso di quietanza staccata dal bollettario e trattenuta dal Contabile che doveva emetterla - Vedi *Quietanza.* N. 7, 8, 9 e 10.

PRIVATIVE - Delle condanne dei Contabili per deficienze di generi di privativa. N. 1 e 3 - Regolamento approvato con R. D. 15 Giugno 1865. N. 2398 - Obblighi dei verificatori - Loro responsabilità solidale coi Magazzinieri. N. 2 - Abbuoni sui generi di privativa. N. 4 - Consegna del Magazzino in base alle risultanze dei registri - *Quid juris* della responsabilità del Contabile, il quale riceve tale consegna, e delle posteriori eccezioni addotte da esso Contabile. N. 5 e 7 - Se il potere esecutivo, abbia facoltà di variare una tariffa votata per legge. N. 6 - Quali variazioni può l'Amministrazione fare alle tariffe. N. 8 - Come si calcoli il consumo ordinario sul genere venduto - Deficienza rinvenutasi nella consegna - Come si stabilisca la relativa responsabilità. N. 9 - Se il verbale di consegna del magazzino, possa tener luogo del resoconto amministrativo, e della revisione giudiziale. N. 10 - Stipendî dei Magazzinieri - Modo di soddisfarli - Compensazione fra debiti e crediti per stipendi ed indennità, al cessare della gestione dei Magazzinieri e dei Ricevitori Doganali. N. 41 - Pagamenti in conto della gestione, fatti dopo il cessare di essa, nella cassa del Magazziniere che subentrò nella gestione stessa, anzichè in Tesoreria - Se costituiscano un credito del quale sia competente a giudicare la Corte de' Conti. N. 12 - Consegna del Magazzino accettata in base ai registri senza la materiale verificazione del genere - Responsabilità del Contabile che accetta tale consegna. N. 13 - Deficienze dei Contabili pei generi di privativa - Interessi - Vedi *Interessi.*

PRIVILEGIO FISCALE - A quali crediti si estenda il privilegio fiscale - Ragioni di tale estensione. N. 1 - Durata del privilegio fiscale a favore dell' Esattore dopo spirato il contratto. N. 2 - Privilegio di prelazione - Se abbia modificato il privilegio di compulsione. N. 3 - Se quest'ultimo privilegio sia sempre esperibile. N. 4.

PROCEDIMENTO PENALE - Se

il procedimento penale pendente sospenda il giudizio sul conto. N. 3 e 6 - Vedi anche *Giudizio speciale* (Art. 63 della legge 22 Aprile 1869). N. 2 - Se il procedimento penale pendente sospenda il corso del giudizio speciale avanti la Corte de' Conti - Vedi *Giudizio speciale* (Art. 63 della legge 22 Aprile 1869). N. 2, 5, 10, 6 e 15 - Se il procedimento penale pendente, sospenda il giudizio di responsabilità - Vedi *Giudizio di responsabilità*. N. 1 e 5 e N. 2 e 4 - Vedi anche *Giurisdizione*. N. 5.

PROCURATORE GENERALE - Sua personalità giuridica avanti la Corte de' Conti - Vedi *Giudizio di rivocazione*. N. 54.

PROVA - Se e come possa supplirsi, alla mancanza dei documenti giustificativi del conto. N. 1 - Verificazioni straordinarie di cassa - Se forniscano prova del carico e dello scarico, nonchè delle deficienze - Delle eccezioni dal Contabile fatte all' atto di firmare il verbale. N. 2 - Quando, trattandosi di quietanza, non sia ammissibile le prova testimoniale. N. 3 - Della confessione stragiudiziale in Diritto Romano, e di fronte all'Art. 1358 del Codice Civile Italiano. N. 4 e 5 - Requisiti della confessione stragiudiziale di cui all'Art. 1358 del citato Codice Civile, onde possa costituire piena prova. N. 6 - Efficacia degli atti degli Ispettori Demaniali, in ordine alle verificazioni delle casse e delle gestioni - Se e come possano essere impugnati tali atti. N. 7 - Inchiesta fatta dall' Ispettore - Forza probante. N. 8 - Atto di notorietà del Sindaco - Se possa fornire la prova delle sfavorevoli condizioni del grano nei magazzini. N. 9 - Liquidazione delle spese normali fatta dalla autorità amministrativa, posteriormente al conto di gestione - Forza probante di tale liquidazione. N. 10 - Confessione stragiudiziale del debito - Assolutoria pronunciata dal giudice penale - Se tale assolutoria modifichi le conseguenze civili nascenti da quella confessione. N. 11 - Smarrimento dei documenti per parte della Amministrazione, se pregiudichi i mezzi di prova del Contabile. N. 12 - Valutazione delle prove - Questione di merito, non di competenza. N. 13 - Se il verbale di gestione al quale il Contabile, invitato ad assistere non fu presente, faccia stato. N. 14 - Tardiva verificazione di gestione ordinata dalla Corte - Non può essere opposta dal Contabile, senza accennare a precise conseguenze da tale verificazione derivate. N. 15 - Osservazioni ed atti degli Ispettori - Loro forza probante - Vedi *Giudizio sul Conto*. N. 34 - Verbale dell' Ispettore, redatto con l' intervento dell' Esattore (Provincie Meridionali) che subentra e del Sindaco del Comune - Forza probante di tale verbale - Vedi *Imposte Dirette*. N. 17 - Pagamenti non giustificati - Relativi titoli gia consegnati in tempo debito alla Amministrazione - Discarico - Vedi *Giudizia sul conto*. N. 36 - Se le generiche dichiarazioni d' insussistenza del debito, fatte dalla Intendenza di Finanza, costituiscono un mezzo di prova, contro una Decisione di condanna della Corte - Vedi *Giudizio di opposizione* N. 44 - La dichiarazione fatta da uno degli interessati, non può agli altri fornire un mezzo di prova - Vedi *Obbliganze* N. 3.

Q

QUIETANZA - È documento essenziale per giustificare l' eseguito versamento N. 1. 3 e 5 in parte - A che serva la produzione della quietanza, altre a provare l' eseguito versamento. N. 2 - Se in mancanza della quietanza, possa ricorrersi ad altri elementi di prova. N. 3 - Del rilascio della quietanza non accompagnato dall' effettivo pagamento da parte del debitore - Diritti del Contabile e modo di sperimentarli. N. 4 - Se e come si rilascino le quietanze per carte contabili da regolarizzare. N. 5 - Presunzione di veridicità della data della quietanza. N. 6 - Se la mancanza della quietanza, staccata dal bollettario e rimasta in possesso del Contabile che doveva emetterla, possa essere opposta al Contabile che doveva riceverla - Presunzioni di eseguito versamento a favore di quest' ultimo Contabile. N. 7.

8. 9 e 10 - Norme stabilite per le quietanze, dalle Istruzioni del Tesoro. Non possono ignorarsi dai Contabili di qualsiasi Amministrazione Pubblica. N. 11 - Asserita esistenza di quietanze, non prodotte in rivocazione - Possono farsi valere in sede di esecuzione. Vedi *Giudizio di rivocazione.* N. 52 -

QUOTE INESIGIBILI - Giurisdizione contenziosa della Corte dei Conti, sulle domande per rimborso di quote inesigibili - Modo di eccitarla N. 6. 7. 8 e 37 - Giudizio speciale per rimborso di quote inesigibili iniziato dal Contabile, in pendenza del giudizio sul conto. N. 1 - Se il giudizio speciale iniziato dall'Esattore, per rimborsi di quote rifiutati dalla Amministrazione, possa aver luogo indipendentemente dal giudizio sul conto del Ricevitore Provinciale. N. 9 - Se dopo il rifiuto per parte della Amministrazione, possa il contabile, con azione diretta e speciale, chiedere alla Corte de' Conti il rimborso di quote inesigibili. Vedi *Giudizio speciale ad istanza del Contabile* N. 10 e 12 - Se sulle domande di rimborso, fatte giudizialmente avanti la Corte de' Conti debba prima pronunziarsi la Amministrazione. N. 20 - Vedi anche *Giudizio speciale ad istanza del Contabile.* N. 10 in parte - Diritto e dovere della Amministrazione di liquidare le qute inesigibili, a tempo debito - Ragione di ciò. N. 10 -

Termine utile per presentare le domande di rimborso - Del termine per presentare le domande di rimborso. N. 2 - Se il termine stabilito dall'Art. 90 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2 per la presentazione delle domande di rimborso, sia assoluto e perentorio. N. 15 - Termine più breve di quello prefisso dal citato Art. 90, stabilito per contratto - Se data la impossibilità di procurarsi i necessari documenti, possa l'Esattore oltre quel breve termine, chiedere i rimborsi. N. 19 - Del termine accordato per contratto agli assuntori per dimandare i rimborsi. N. 3 e 4 - Tardiva presentazione delle domande di rimborso fatta dall' Esattore Governativo. N. 5 - Nuovi atti di esecuzione fatti in base a notizie fornite dalla Amministrazione - Se possano essere ultimati tali atti, oltre i quattro mesi dalla scadenza della imposta - Se ultimati tali atti dopo quel termine, l'Esattore abbia diritto al rimborso di quote inesigibili N. 11 - Termine per presentare le domande di rimborso, per quote di tassa arretrate. Vedi *Arretrati d'imposta.* N. 7.

Documenti che avvalorano le domande di rimborso - Quando i certificati d' irreperibilità ed i verbali di nulla tenenza, perdono ogni forza probatoria. N. 14 - Certificato dell' Agenzia della Provincia, relativo alla possidenza - Deve essere prodotto a corredo delle domande di rimborso. N. 16 - Che richieda la legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2 perchè l'Esattore possa ottenere i rimborsi - Come debba provvedersi all'esazione, se si tratti di contribuenti professionali - A chi spetti la prova dei relativi atti di esecuzione. N. 17 - Se la dichiarazione fatta dal Messo a tergo del verbale, di avere proceduto anche nel locale d' industria, valga a far conseguire all'Esattore il rimborso. N. 18- Se dalla produzione del certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale comprovante la incapienza nel valore del fondo, si possa dedurre che l'Esattore procedette anche alla esecuzione mobiliare, e per ciò accordargli i rimborsi. N. 27 - Se la semplice produzione del certificato della Cancelleria del Tribunale Civile, comprovante il deposito della somma realizzata con la espropriazione del fondo, dia diritto al rimborso. N. 33 - Se debbano ammettersi a rimborso, le quote rifiutate dalla Amministrazione con invito generico all'Esattore, di forniesi di nuove notizie e di nuovi titoli presso pubblici uffici. N. 30 - I verbali dei Messi regolarmente redatti fanno piena fede, sino a prova in contrario - A chi incomba l' onere di questa prova. N. 31 - Se coi verbali redatti dai Messi, già nominati dall' Esattore, ma non ancora muniti di patente si possa provare la inesigibilità delle quote d' imposta. N. 35 - Vizi nei documenti prodotti a corredo delle domande di rimborso. N. 41 - Se ai documenti richiesti per provare la inesigibilità della imposta, possa supplirsi con equipollenti. N. 36 - Motivato rifiuto per parte della Intendenza di Finanza e della Agenzia delle Imposte, su doman-

de di rimborso - Può arguirsi la presentazione dei relativi documenti dalla legge richiesti. N. 49 - Insolvenza ed irreperibilità del contribuente - Se possa su di esse fondarsi la inesigibilità della imposta fondiaria. Vedi *Fondiaria* (Imposta. N. 1 - Come si provi la inesigibilità della imposta fondiaria. N. 42 - Domande di rimborso presentate mentre i ruoli si trovavano presso la Amministrazione - Se possa accordarsi il rimborso, dato che i ruoli stessi siansi perduti dalla Amministrazione. N. 44 - Quote in tolleranza in pendenza di giudizio – Obbligo di giustificarne con documenti, dopo la presentazione del conto, la inesigibilità. N. 60.

Questioni in materia di rimborsi. Obbligo dell'Esattore di procedere su tutti i beni del contribuente moroso - Quando esso Esattore abbia diritto a rimborso. N. 13 - Se le quote inesigibili, debbano essere cancellate dai ruoli. N. 21 – Se la scelta del depositario degli oggetti, stia a carico dell'Esattore - Se per la infedele custodia del depositario, perda l'Esattore il diritto ai rimborsi N. 22 – Consegnatario degli oggetti oppignorati - Quando sorga in proposito la responsabilità dell'Esattore - Data la irresponsabilità dell' Esattore, quando possa egli conseguire il rimborso. N. 57 - Obbligo dell'Esattore di esigere anche le quote indebite, quando il ruolo è divenuto esecutivo. N. 48 – Domande di rimborso per quote di tassa dovute dai contribuenti salariati e da scrivani privati. N. 45. 46 e 47 - Pignoramento presso terzi - Dichiarazione stragiudiziale scritta, del terzo, di nulla dovere al contribuente moroso – Se tale dichiarazione esima l'Esattore dal procedere ad ulteriori atti e gli dia diritto a rimborso. N. 12 - Pignoramento presso terzi - Loro dichiarazione giudiziale di nulla dovere al contribuente moroso - Quando l'Esattore ha l'obbligo di proseguire contro di essi il giudizio. N. 28 - Rimborsi provvisori - Se possano essere concessi dopo spirato il contratto. N. 23 - Se pel fatto di non avere interposto appello dalla sentenza del primo giudice, perda l'Esattore il diritto al rimborso di quote inesigibili. N. 26 - Se debba accordarsi il rimborso di quote, nel caso d'ineseguito pignoramento di fitti e di pigioni, a motivo di precedente trascrizione di precetti. N. 32 - Dei rimborsi rifiutati dalla Amministrazione, quando l'Esattore non ha più per sè il termine utile per compiere nuove procedure. N. 29 - Se il rifiuto per parte della Amministrazione, costituisca l'Esattore Governativo in debito per deficienza di cassa - Vedi *Esattore Governativo*. N. 3 - Quando possa l'Esattore conseguire il rimborso di tassa per ricchezza mobile. N. 43 - Presunzione di legge, della successione nella industria - Come possa essere distrutta - Quando non competa in proposito, diritto di rimborso all'Esattore. N. 55 - Se possa concedersi il rimborso di quote, pel fatto che un terzo, producendo una bancale di affitto, dichiarò di essere proprietario dei mobili esistenti nel locale d' industria e nella abitazione. N. 24 – Se ed in qual caso, l'Esattore ha diritto ai rimborsi, benchè abbia omesso di procedere agli atti coattivi contro il terzo, subentrato nel locale di esercizio della industria, del contribuente moroso. N. 25 - Privilegio sui mobili della industria, per la quale il contribuente è inscritto nel ruolo, estendibile anche ad oggetti di altra industria da lui esercitata. N. 56 - Beni indivisi – Quando possa l' Esattore conseguire i rimborsi per quote inesigibili. N. 58 - Rimborso di quote non riscosse dalla donna maritata - Esecuzione mobiliare. N. 59 - Cauzione dell'Esattore, devoluta al Demanio - Credito del Ricevitore Provinciale - Che debba quest'ultimo provare, per ottenere il rimborso. N. 34 – Devoluzione al Demanio di beni espropriati al contribuente - Diritto a rimborso per parte dell' Esattore. N. 38. 50. 51. 52. 53 e 54 – Arretrati d'imposta al 1872 - Nomina dell'Esattore, dopo la scadenza della prima rata - Se possa richiedersi la prova della duplice esecuzione mobiliare ed immobiliare. N. 39 e 40 - Se, dato che le spese di espropriazione del fondo, superino il debito del contribuente per imposta fondiaria, l'assuntore con l' obbligo del non riscosso per riscosso, ne rimanga liberato - Vedi *Fondiaria* (imposta). N. 2 - Per ciò che concerne quistioni per rimborsi chiesti dal Ricevitore Provinciale - Vedi anche *Ricevitore Provinciale.*

R

RAGIONIERE - Primo Ragioniere della Intendenza di Finanza - Vedi *Responsabilità*. N. 19. 20 e 21 - Vedi *Mandati a disposizione* - Vedi *Solidalità*. N. 10 e 11.

RAMI E DIRITTI DIVERSI - Ordini amministrativi per la deduzione di partite - Se e quali equipollenti possano ammettersi in mancanza di tali ordini. N. 1 - Responsabilità del successore - Resti da esigere - Resti di cassa. N. 2 e 3 - Borderò del versamento fatto al Percettore - Quando giustifichi l'esito. N. 4.

RECLAMO D'IMPOSTA - Dei reclami d'imposta per le leggi Siciliane e Napoletane - A chi competeva tale reclamo - Se il reclamo sospendeva il pagamento della tassa. N. 1 - Esecuzione possibile per parte dei Percettori delle partite per le quali pendevano reclami collettivi. N. 2.

RENDITA - Se il giudice possa pronunziare il trasferimento e l'alienazione della rendita, sulla dichiarazione ufficiale della Direzione Generale del Debito Pubblico, d'esistenza della iscrizione e del vincolo, e se tale dichiarazione sia legittimo titolo per riscuotere e versare le rate aggiudicate alla Amministrazione. N. 1 e 4 - Se la cauzione in rendita, incondizionatamente prestata dal terzo, sia da reputarsi come data dal Contabile. N. 2 Se possa alienarsi con solo atto di consenso la cauzione prestata in rendita. N. 3.

RENDICONTO - Vedi *Giudizio per rendimento di conto*.

RESPONSABILITÀ - **Parte Generale** - Donde nasca la responsabilità materiale e diretta degli Agenti Finanziari. N. 1 - Come si possa stabilire il grado, nella responsabilità. N. 2 - Di qual natnra sia la responsabilità dei Contabili tanto pel deposito, quanto per la custodia del danaro. N. 3 - Estemporaneità della domanda contro i funzionari pubblici, sino a che non sia dimostrato, che l'autore del fatto criminoso non è in grado di risarcire il danno. N. 6 - Differenza che intercede fra la responsabilità dei pubblici funzionari e la responsabilità dei contabili, per deficienze di cassa. - Del pagamento eseguito dal Contabile e suo effetto risguardo alla responsabilità degli ufficiali pubblici. N. 7 - Fatto delittuoso di un funzionario pubblico - Sentenza del giudice penale, che escludendo il danno per parte dello Stato, lo ammette a carico del Cassiere e dell'Agente Contabile - Se lo Stato possa ad essi sostituirsi nello sperimentare l'azione civile, trattandosi di riscossioni non di propria loro ragione. N. 8 - In qual caso sia lo Stato tenuto a rispondere verso i terzi delle indebite appropriazioni in loro danno commesse da un suo funzionario. N. 13 - Se trattandosi di responsabilità di un contabile, possa la Corte de' Conti, valersi della facoltà concessale dall' Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 (N. 5026) - N. 16. - Vedi anche *Interessi* N. 17 - Quando possa la Corte usare di tale facoltà. N. 17 - Vedi anche *Giudizio di responsabilità*. N. 8 - In forza di quali disposizioni, può l'Amministrazione agire in responsabilità contro il sorvegliatore e contro il contabile. N. 18 - Responsabilità del Contabile - Come debba essere constatata. N. 33 - Se possa l'Amministrazione pretendere, in linea di responsabilità, il pagamento di somme dal Contabile, qualora avendo agito essa Amministrazione contro i debitori di tali somme, abbia pregiudicato lo eventuale diritto di rivalsa del Contabile - Vedi *Rivalsa* (Diritto di) N. 1 - Controllo dell' Ispettore - Dichiarazioni della Intendenza di Finanza - Se possano prosciogliere dalla responsabilità contabile. N. 34 - Responsabilità sussidiaria degli ufficiali pubblici. N. 36 - Gestione di fatto - Irregolare consegna - Responsabilità. N. 39 Responsabilità dei danni dipendenti dalla gestione - Quando sorga la responsabilità contabile, anche pei danni futuri. N. 43 - Danno verificatosi durante la gestione di più agenti - Se senza determinare specifici atti o fatti di ciascuno agente, possa sostenersi in ragione di tempo. la loro responsabilità. N. 44 - L'impiegato straordinario, può essere chiamato a rispondere del danno, in confronto dei funzionari pubblici. Vedi *Tesoriere*. N. 4 - Responsabilità

assoluta del Contabile, per la riscossione di somme - Vedi *Giudizio di rivocazione*. N. 56 - Persone che concorrono allo stesso fatto - Agenti ugualmente principali N. 42.

Responsabilità degli **Agenti della riscossione** - Responsabilità degli antichi agenti di riscossione non modificata dal dispesto con l'art. 104 della legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie 2. Vedi *Arretrati d'imposta*. N. 1 - Responsabilità dell'Esattore Governativo per le deficienze verificatesi a carico dei Commissari alle Esecuzioni - Vedi *Esattore Governativo*. N. 2 - Responsabilità dell'Esattore del macinato, per la esazione della tassa - Vedi *Esattore del Macinato*.

Responsabilità - **Amministrazione Pontificia** - Responsabilità del fatto altrui regolata dai principi di diritto romano, riguardanti il mandato - Vedi *Amministrazione Pontificia*. N. 1 - Responsabilità principale dei Capi dei Dicasteri - Vedi *Amministrazione Pontificia*. . N 3- Norme per giudicare della responsabilità dei funzionari della cessata amministrazione pontificia - Vedi *Amministrazione Pontificia*. N. 4 - Responsabilità dell'Amministratore cointeressato del dazio sul macinato, pel fatto dei suoi agenti - Vedi *Amministrazione Pontificia* N. 5.

Responsabilità di **Consigli Comunali**.

Se la semplice protesta dei Consiglieri Comunali, contro la nomina dell'Esattore, possa liberarli dalla responsabilità stabilita dalle leggi dell'ex Regno di Napoli. N. 9 - Responsabilità dei Consiglieri Comunali nelle Provincie Meridionali pei debiti di cassa dell'Esattore, risguardanti la tassa del Macinato - Vedi *Macinato* (Tassa del) N. 1 e 2 - Per le leggi toscane, i Comuni rispondevano della esazione della tassa sul macinato, affidata senza contratto al Camarlengo - Vedi *Macinato* (Tassa del) N. 9 -

Responsabilità dei **Consigli di Amministrazione della R. Marina**.

Regio biglietto 29 Marzo 1842 - Responsabilità personale e solidale dei componenti i Consigli di Amministrazione dei corpi della R. Marina, per le defificienze e le malversazioni nelle casse principali - Responsabilità solidale del relatore e dell'ufficiale pagatore, in ordine alle deficienze nelle casse sussidiarie. N. 10 - Responsabilità dei Consigli, anche per le casse sussidiarie, dopo la pubblicazione delle leggi 14 Agosto 1862 (N. 800) e 22 Aprile 1869 (N. 5026). N. 11.

Responsabilità dei **Consigli di Amministrazione del R. Esercito** - Vedi *Solidalità* N. 7.

Responsabilità del **Controllore**. Vedi *Solidalità*. N. 10 e 11.

Responsabilità dei **Funzionari delle Dogane**.

Responsabilità dei Cassieri Doganali - Modo di giudicarne - Vedi *Dogane*. N. 1 - Responsabilità dei Commissari alle scritture per la consegna dei bullettari - Limiti di tale responsabilità Vedi *Dogane*. N. 2.

Responsabilità dei **Funzionari delle RR. Poste** - Vedi *Poste* (Amministrazione delle).

Responsabilità del Contabile per gli **Impiegati subalterni e pei Cassieri**.

Responsabilità dei Contabili pel fatto dei loro Commessi, impiegati subalterni e cassieri. N. 15 e 30. Vedi *Tesoriere* N. 2 - Tale responsabilità non diminuisce, nè varia pel controllo - Vedi *Tesoriere*. N. 3 - Se il Contabile, possa chiedere l'intervento in giudizio avanti la Corte, del suo Cassiere - Vedi *Intervento in causa*. N. 4.

Responsabilità - **Intendenze di Finanza.**

Se lo Stato debbà rispondere delle somme spedite alle Intendenza di Finanza. N..12 - Attribuzioni dei primi Ragionieri presso la Intendenza di Finanza e loro responsabilità. N. 19 - Se l'Art. 426 del Regolamento, approvato con R. D, del 4 Settembre 1870 N. 5852, abbia abrogato in tutto od in parte, l'Art. 39 del Regolamento, per le Intendenze del 18 Dicembre 1869. N. 20 - Della responsabilità del Primo Ragioniere nel caso di delegazione a firmare gli ordini di pagamento, con espressa riserva in proposito. N. 21 - Responsabilità dell'Intendente, per le somme a lui affidate per spese di ufficio, per quelle dategli con mandati di anticipazione. N. 31 - Responsabilità dell'Intendente e del Primo Ragio-

niere, pei buoni emessi su mandati a disposizione. Vedi *Mandati a disposizione* – Responsabilità dell'Intendente e del Primo Ragioniere, per la vigilanza sulla Tesoreria. Vedi *Solidalità*. N. 11 – Responsabilità del Primo Ragioniere, per indebiti ordini di pagamento di assegni temporanei. Vedi *Solidalità*. N. 10.

Responsabilità per **Lavori ad economia eseguiti in danno dell'appaltatore.** Vedi *Lavori Pubblici*. N. 1.

Responsabilità dei **Magazzinieri delle Privative.** Vedi *Privative*.

Responsabilità degli impiegati addetti alle **Officine delle carte valori** - Vedi *Officine delle carte valori.*

Responsabilità degli **Ordinatori e Pagatori.**

Responsabilità dell'ordinatore e del pagatore. N. 26 – Falsi ordini di pagamento - Assoluzione in linea penale - Responsabilità in linea civile del pagatore, avanti la Corte de' Conti. N. 41 - Irresponsabilità del pagatore per ordinativi regolari nella forma - Vedi *Tesoriere*. N. 1 - Responsabilità del pagatore, per indebiti pagamenti di pensioni - Vedi *Tesoriere.* N. 5, 8, 9, 10 e 11 - Responsabilità del Cassiere Centrale delle Ferrovie dell'Alta Italia, per ordini provvisori di pagamento per gratificazioni del personale avventizio. N. 46.

Responsabilità del **Prefetto** e del **Consigliere Delegato** - Se i Prefetti e Sotto-Prefetti, possano essere citati a comparire avanti la Corte de'Conti, senza la Sovrana autorizzazione. Vedi *Autorizzazione*. N. 1 - Della responsabilità dei Prefetti e come possa essere accertata. N. 4 - Se dal fatto del pagamento eseguito dal Prefetto ai privati, quando sia negli affari implicata la sua firma, possa dedursi la responsabilità di esso Prefetto, per altri atti a quelli analoghi, avvenuti nella sua regolare assenza dall'ufficio. N. 5 - Responsabilità del Prefetto e del Consigliere Delegato, pei depositi fatti dagli appaltatori. N. 14.

Responsabilità dei **Ricevitori del Demanio e del Registro** - Prescrizione di articoli inscritti nei campioni, compiutasi in un breve periodo di gestione – Se il contabile ne debba rispondere. N. 22 e 32 - Se pel compiersi della prescrizione di articoli del campione, nella gestione di un contabile, debba la corrispondente somma essere da lui solo soddisfatta, quando l'intero corso della prescrizione abbraccia differenti gestioni. N. 23 - Se sia responsabile il Ricevitore, per la prescrizione verivicatasi due mesi dopo cessata la sua gestione. N. 27 - Responsabilità del Contabile per avvenuta prescrizione di somme – Vedi *Prescrizione*. N. 4 e 8 - Responsabilità dei Ricevitori per annullamento di articoli - Per affitti non riscossi. Vedi *Giudizio di rivocazione*. N. 7 e 36 – Per omesso affitto di fondi Demaniali - Vedi *Giudizio di rivocazione*. N. 7, 36 e 48 - Il solo Ricevitore che stipulò un contratto d'affitto, con persone insolventi, risponde delle rate di affitto. N. 25 - Responsabilità per omessa riscossione di affitti - Se debbano i Ricevitori rispondere delle somme maturatesi negli ultimi giorni di gestione. N 48 - Se possa applicarsi la regola del riparto fra più Ricevitori per somme di affitto non riscosse, ove il primo Ricevitore sia in colpa di avere omesso le cure di legge per esigerle, in un lungo periodo di gestione. N. 49 - Duplice veste dei Ricevitori del Registro - Maneggiatori del pubblico danaro - Gestori di negozi - Responsabilità relativa. N. 29 - I principî che regolano la responsabilità del mandato retribuito, si applicano al Contabile, che percepisce l'aggio sulle somme riscosse. N. 24 - I Ricevitori rispondono pel proprio commesso. N. 47. - Rispondono per la omissione delle cure di legge nel riscuotere i crediti dello Stato - Se i contabili che omisero tali cure, debbano concorrere al pagamento, in proporzione della durata delle rispettive gestioni. N. 28 - Mora ad eseguire i versamenti - Responsabilità pel caso fortuito e di forza maggiore. N. 35 - Modo di eseguire i versamenti - Responsabilità. N. 37 - Responsabilità dei Ricevitori del Registro, pei supplementi di tassa - Limiti di tale responsabilità. Vedi *Demanio e Tasse*. N. 1. - Pagamento di pensioni e di assegni temporanei, fatto dai Ricevitori del Demanio. N. 38 - Responsabilità per riscossione di crediti dell'ufficio, fatta in forma privata. e per amministrazione in proprio, di fondi.

N. 40 - Rinunzia, verso gli acquirenti di fondi demaniali, di ogni credito della Amministrazione verso di essi - Responsabilità del Ricevitore Demaniale per le somme dovute dagli acquirenti, non per le spese giudiziali, sostenute in proprio dalla Amministrazione, contro essi acquirenti. N. 25 - Se i Ricevitori incorrono nelle multe per tardiva registrazione di atti. Vedi *Demanio e Tasse.* N. 5. 6 e 8.

Responsabilità dei **Ricevitori Generali e Circondariali** - Se i Ricevitori Generali e Circondariali, siano responsabili delle deficienze di cassa dei dipendenti Percettori, verificatesi nel cambio della moneta. - Vedi *Cambio della moneta.* N. 1 - Responsabilità solidale dei Ricevitori Generali e Circondariali, pei resti dei precedenti gestori - Vedi *Resti* N. 2, 5 e 6 - Per ciò che attiene alla responsabilità del Ricevitore Generale - Vedi *Ricevitore Generale* - Per ciò che concerne la responsabilità dei Ricevitori Circondariali - Vedi *Ricevitore Circondariale.*

Responsabilità del **Tesoriere** - Vedi *Tesoriere.*

RESTI - Resti del conto del Ricevitore Generale - Come debbano essere ripresi. N, 1 - Responsabilità solidale dei Ricevitori Generali, pei residui delle gestioni precedenti. N. 2 e 5 - Resti di cassa per aggi dal Ricevitore Generale, soddisfatti agli agenti della riscossione - Vedi *Aggi* N. 24 - Obbligo del Percettore, che cessa dalla gestione, di rispondere dei resti - Tale obbligo non vien meno pel fatto, che anche il successore, può solidalmente essere tenuto a rispondere dei resti stessi. N. 4 - Come faceva il nuovo Percettore la imputazione delle somme da lui riscosse, ai resti lasciati dal predecessore - Vedi *Imposte Dirette* N. 21 - Responsabilità del Ricevitore Generale pei resti lasciati dal Ricevitore Circondariale. N. 6 - Caso in cui il Ricevitore Circondariale, è prosciolto dal rispondere dei resti - Vedi *Ricevitore Circondariale.* N. 3 - Resti ad esigere - Resti di cassa - Vedi *Rami e Diritti diversi.* N. 2 e 3 - Resti per obbliganze - Vedi *Obbliganze.* N, 4 - Resti di carico per la tassa macinato - Quando ne risponda l'Esattore - Vedi *Esattore del Macinato.* N. 13 - Obbligo controverso di rispondere dei resti - Se possa formare oggetto di revisione - Vedi *Giudizio di revisione.* N. 5 - Resti attribuiti al successore, dato il fatto del riporto da conto, a conto. - Vedi *Giudizio di rivocazione.* N 46 - Come debbano essere intese le espressioni usate in una Decisione, con le quali la Corte de'Conti, dichiara *di aversi ragione di un resto, in altro conto* - Se quella Decisione sia definitiva, e pregiudichi le posteriori definitive pronunzie della Corte stessa. N. 3.

REVISIONE - Vedi *Giudizio di revisione.*

RIASSUNZIONE D'ISTANZA - Se la notificazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte de'Conti, e del Decreto Presidenziale di fissazione d'udienza, fatta all'erede di un Contabile, che già produsse ricorso di opposizione, equivalga riassunzione d'istanza. N. 1.

RICEVITORE CIRCONDARIALE - Obbligo di versare alle scadenze, le somme portate dai ruoli pei quali vennero firmate le obbliganze. N. 1 - Se il Ricevitore Circondariale, sottoscrivendo al Ricevitore Generale, le obbliganze per la fondiaria, contraeva anche l'obbligo diretto verso l'Erario, di versare l'intera somma assegnata al Circondario. N. 2 - Debiti per obbliganze - Vedi *Obbliganze.* N. 8 - Quando il Ricevitore Circondariale. è prosciolto dal rispondere dei resti del predecessore. N. 3 - Se il Ricevitore Circondariale, sia responsabile della deficienza di cassa, verificatasi a carico dei dipendenti Percettori ed Esattori nel cambio della moneta - Vedi *Cambio della moneta.* N. 1 - Se fatta la regolare consegna del numerario al procaccia, sussista la responsabilità del Ricevitore Circondariale, nel caso di furto - Vedi *Ricevitore Generale.* N. 10 - In qual sede possano i Ricevitori Circondariali, far valere i loro diritti contro il Ricevitore Generale - Vedi *Ricevitore Generale.* N. 16 - Che debba contenere il conto di cassa del Ricevitore Circondariale - Se debba esso Ricevitore rispondere dei debiti di cassa del suo predecessore - Vedi *Ricevitore Generale.* N. 17 - Dell'azione di regresso del Ricevitore Circondariale, contro i Consiglieri Comunali, per le malversa-

zioni degli Esattori da essi nominati. N. 4 - Come si escrcitava tale azione di regresso. N. 5 - Se la Corte de'Conti sia competente a pronunziare in merito a quella azione. N. 6 - Difficile applicazione nel 1860 e 1861 del Regolamento 5 Giugno 1811 - Conseguenze. N. 7 - Conti per le imposte, distinti da quelli pel servizio del Tesoro - Il credito da quelli risultante, non può farsi valere di fronte al debito per questi accertato con sentenza della Corte de'Conti. N. 8.

RICEVITORE GENERALE - Responsabilità dei Ricevitori Generali reggenti. N. 1 - Della duplice qualità nella stessa persona, di Ricevitore Generale e di Ricevitore Circondariale - Sue conseguenze. N. 2 - Dell'obbligo del Ricevitore Generale di versare l' intera somma d' imposta di tutta la provincia. N. 3 e 16 in parte - Se le dilazioni a pagamento accordate dalla Amministrazione ai Percettori, possano menomare la responsabilità dei Ricevitori Generali. N. 4 - Se il Ricevitore Generale risponda delle deficienze, verificatesi a carico dei dipendenti Percettori. nel cambio della moneta. Vedi *Cambio della moneta.* N. 1 - Se il Ricevitore Generale pei suoi crediti verso i Percettori ed i Ricevitori Circondariali, avesse azione sulle cauzioni di questi contabili, sebbene vincolate a favore dell'Erario. Vedi *Cauzione.* N. 3 - Se il dovere del Ricevitore Generale, di versare il non riscosso per riscosso, nascesse dalla legge, oppure dalla firma dell'atto di obbligânza. Vedi *Obbliganze.* N. 1 - Responsabilità dei Ricevitori Generali, pei residui dei precedenti gestori - Pei resti lasciati dal Ricevitore Circondariale - Vedi *Resti* N. 2. 5 e 6 - Obbligo del Ricevitore Generale di versare alle scadenze le somme portate dai ruoli, per le quali aveva firmato le obbliganze - Vedi *Ricevitore Circondariale.* N. 1 - Della solidale responsabilità dei Ricevitori Generali, per le gestioni dei dipendenti Percettori. N. 5 - Della responsabilità dei Ricevitori Generali, uguale a quella per la fondiaria, per ogni altro ramo sottoposto alla loro sorveglianza N. 6 - Debiti del Ricevitore Circondariale pel ramo tesoro dipendenti da carte contabili da regolarizzare - Della responsabilità dei Ricevitori Generali risguardo a tali debiti. N. 7 - Deficienze in numerario dei Ricevitori Circondariali e della responsabilità del Ricevitore Generale. N. 8 - Responsabilità solidale del Ricevitore Generale, col Ricevitore Circondariale, pei debiti a carico di quest'ultimo verificatisi nel ramo tesoro. N. 9 e 12 - Che richiedasi per sostenere tale responsabilità. N. 13 - Delle spese pel trasporto del numerario - Se fatta la regolare consegna del numerario al procaccia, sussista la responsabilità del Ricevitore Generale, nel caso di furto. N. 10 - Riscossione di somme non dovute dai contribuenti, fatta dal Ricevitore Generale - Contro chi possano i contribuenti sperimentare i loro diritti. N. 11 - Limiti posti alla responsabilità del Ricevitore Generale. N. 14 - Se e come possa il Ricevitore Generale, far valere le sue ragioni di rimborso per le somme dovutegli dal Percettore, e trattenute dalla Amministrazione in soddisfacimento di debiti di esso Percettore. N. 15 - Come debba il Ricevitore Generale rendere il conto della sua gestione. Vedi *Conto* N. 4 - Che costituiscano i conti dei Ricevitori Distrettuali, di fronte ai conti del Ricevitore Generale - Come può la Corte dei Conti pronunziare sulle controversie fra i Ricevitori Distrettuali ed il Ricevitore Generale. N. 16 - Che debbano contenere i conti di cassa dei Ricevitori Generali - Se debbano essi Ricevitori rispondere dei debiti di cassa dei precedenti gestori. N. 17 - Debiti di obbliganze. Vedi *Obbliganze* N. 8 - Obblighi che assume il funzionario pubblico, per la semplice reggenza, senza prestare cauzione, di una Ricevitoria Generale, facendo proteste analoghe, accolte dalla Amministrazione. N. 18 - Della responsabilità del Ricevitore Generale, che conosciuta la esistenza di somme nella cassa del Ricevitore Circondariale, non curò di farle versare. N. 19 - Mancanza di atti per parte del Ricevitore Generale, contro il Ricevitore Circondariale, per versamenti decadari - Presunzione di regolarità nei versamenti. N. 20

RICEVITORE PROVINCIALE - Dell'obbligo del Ricevitore Provinciale, di versare le somme malversate dall'assun-

tore nominato d'ufficio, con l'obbligo del non. riscosso per riscosso e che guarentì la gestione, con un deposito, sino alla apprevazione della cauzione. N. 1 - Tolleranze accordate al Ricevitore Provinciale, a versare le somme malversate dall'assuntore con l'obbligo del non riscosso per riscosso e che prestò cauzione - Quando cessino gli effetti di tali tolleranze - Del diritto di rimborso ai termini di legge. N. 2 - Se al Ricevitore Provinciale spetti l' obbligo di riscuotere i residui d'imposta dell' Esattore decaduto. N. 3 e 5 - Proscioglimento del Ricevitore Provinciale, dall'obbligo del non riscosso per riscosso, per le quote maturate fra il decadimento del titolare e la ricostituzione della Esattoria. N. 4 - Dell'obbligo del Ricevitore Provinciale, di rispondere anche delle malversazioni degli Esattori N. 6 - Delle tolleranze accordate al Ricevitore Provinciale, per le somme che i sorveglianti ed i gestori provvisori, si sono indebitamente appropriate, od hanno indebitamente prelevate - Quando debbano impreteribilmente cessare tali tolleranze. N. 7 - Per quali circostanze non può accordarsi al Ricevitore Provinciale, il discarico nel conto complementare del quinquennio, delle somme malversate dagli Esattori. N. 8 - Se gli Esattori per esimersi dall' obbligo del non riscosso per riscosso, possano addurre contro il Ricevitore Provinciale, eccezioni o fare proteste per aggi. N. 9 - Quando il Ricevitore Provinciale ha diritto al rimborso di somme versate e non riscosse - Se possa egli adire la Corte de' Conti, avanti che l'Amministrazione siasi pronunziata sulle domande di rimborso. N. 10 - Quando cessi nel Ricevitore Provinciale l'obbligo di versare a non riscosso per riscosso. N. 11 - Sgravi provvisori - Non possono essere concessi per somme malversate dagli Esattori - Discarico del Ricevitore Provinciale nei modi e forme di legge. N. 12 - Provvedimento eccezionale per l'alienazione della cauzione del Ricevitore Provinciale, con Decreto Ministeriale - Non può tale provvedimento prendersi dopo che fu alla Corte de' Conti presentato il conto giudiziale - Competenza della Corte in materia di cauzione. N. 13 - Multa per ritardato versamento - Si risolve nella clausola penale - Non può essere condonata con atto amministrativo, nè dal giudice. N. 14 e 17 - Obbligo del Ricevitore Provinciale di rispondere anche nel caso di Esattorie irregolarmente esercitate. N. 15 - Resti lasciati dagli Esattori e dati in tolleranza al Ricevitore del nuovo quinquennio, ripresi poi dalla Amministrazione - Discarico definitivo. N. 16 - Decreto di scarico accordato dall' Intendente di Finanza - Non può modificare il debito accertato dalla Corte con decisione - Può valere come documento in linea di rimborsi. N. 18 - Esattoria Consorziale - Malversazioni verificatesi prima della dichiarata decadenza - Responsabilità del Ricevitore Provinciale. N. 19 -

RICEVITORI COMUNALI ESTENSI - Sono soggetti alla giurisdizione contenziosa della Corte de' Conti. N. 1.

RICEVITORI DEMANIALI - Duplice veste nei Ricevitori Demaniali - Maneggiatori del pubblico danaro- Gestori di negozî - Relativa responsabilità- Vedi *Responsabilità.* N. 29 - Amministrano l'Asse Ecclesiastico - Vedi *Asse Ecclesiastico.* N. 2 - Per giudicare della responsabilità incorsa dai Ricevitori, possono applicarsi i principî del mandato retribuito - Vedi *Responsabilità.* N. 24- Deficienze di cassa verso la Società Anonima - Debiti verso terzi per depositi d'asta - Vedi *Giudizio sul conto.* N. 17- Se i Ricevitori incorrano nelle multe per tardiva registrazione nei registri di ufficio, degli atti per quella formalità prodotti dalle parti in tempo utile - Vedi *Demanio e Tasse.* N. 5, 6 e 8 - Versamenti - Modo di eseguirli - Vedi *Responsabilità.* N. 37 - Vedi *Versamenti.* N. 1 e 2 - Vedi *anche Quietanza.* N. 11- Obbligo del versamento in relazione alla cauzione - Vedi *Demanio e Tasse.* N. 3- Mora nei versamenti - Caso fortuito e di forza maggiore - Vedi *Responsabilità.* N. 35 - Responsabilità per annullamento di articoli inscritti nei Campioni - Conto giudiziale già giudicato - Vedi *Giudizio di rivocazione.* N. 7 - Responsabilità per affitti non riscossi - Modo di conseguire la condanna dei Ricevitori al pagamento delle relative somme, se i conti giudiziali dei Ricevitori stessi sono già stati giudicati - Vedi *Giudizio di*

rivocazione. N. 36 - Omesso affitto di fondi Demaniali - Responsabilità dei Ricevitori - Modo di conseguire la loro condanna, dato che il conto giudiziale sia già giudicato - Vedi *Giudizio di rivocazione*. N. 48 - Esclusiva responsabilità, per affitti non riscossi, del Ricevitore che stipulò il contratto con persone notoriamente insolventi. Vedi *Responsabilità*. N. 25 - Omessa riscossione di affitti - Se i Ricevitori debbano rispondere delle quote maturatesi negli ultimi giorni di gestione. Vedi *Responsabilità*. N. 48 - Omessa riscossione di affitti durante la gestione di più Ricevitori - Se tutti ne rispondano, dato che il Ricevitore che fu il primo in gestioue, sia in colpa per avere omesso di esigere in un lungo periodo di tempo. Vedi *Responsabilità*. N. 49 - Abusiva occupazione per parte del Ricevitore, di fondi demaniali - Responsabilità - Non è d'ostacolo al relativo giudizio, la decisione sul conto giudiziale. Vedi *Cosa giudicata*. N. 1.

Prescrizione di articoli inscritti nel campione - Non ne risponde il Contabile, se verificatasi in un breve periodo di gestione. Vedi *Responsabilità*. N. 22 e 32 - Riparto delle somme prescritte fra tutti i contabili in gestione durante il tempo, in cui la prescrizione si svolse e si compì - Vedi *Responsabilità*. N. 23- Prescrizione verificatasi due mesi dopo cessata la gestione - Vedi *Responsabilità*. N. 27 - Per ciò che concerne prescrizione. Vedi *Prescrizione*.

Responsabilità dei Ricevitori per riscossioni di crediti, fatta in forma privata e per amministrazione in proprio di fondi - Vedi *Responsabilità*. N. 40 - Omesse cure di legge per la riscossione di crediti per parte di più Ricevitori - Riparto - Vedi *Responsabilità*. N. 28.

Rinunzia verso gli acquirenti di fondi Demaniali, di ogni altro credito della Amministrazione - Responsabilità del Ricevitore, non estendibile alle spese giudiziali, sostenute dalla Amministrane per conseguire la condanna degli acquirenti - Vedi *Responsabilità*. N. 45.

Pagamento di pensioni e di assegni temporanei, fatto dai Ricevitori Demaniali - Loro responsabilità in proposito - Vedi *Responsabilità* N. 38 - Vedi anche *Tesoriere*. N. 11.

Responsabilità dei Ricevitori, per il loro Commesso - Vedi *Responsabilità*. N. 47.

RICONVENZIONE - Vedi *Domanda riconvenzionale*.

RICCHEZZA MOBILE - A chi venne, dalla legge 14 Luglio 1864, affidata la esazione di questa tassa. N. 1. - Tassa di ricchezza mobile sulle vincite del lotto - Vedi *Lotto* (Amminisirazione del) N. 4 - Tassa di ricchezza mobile sulle vincite del Lotto nella Provincia di Roma - Vedi *Lotto* N. 5 - Tassa di ricchezza mobile - Quote inesigibili - Come se ne possa conseguire il rimborso- Vedi *Quote inesigibili*. N. 43.

RIMBORSI - Vedi *Quote inesigibili*.

RINUNZIA - Pagamento fatto dal Contabile o dal suo Cauzionante - Se implichi rinunzia ad eventuali diritti nascenti a favore del Contabile, dai suoi conti. N. 1.

RINUNZIA AGLI ATTI GIUDIZIALI - Applicazione ai giudizî speciali iniziati avanti la Corte de'Conti dell'Art. 343 e seguenti del Codice di Procedura Civile. N. 1 - Rinunzia agli atti per parte dell'attore - Quando la rinunzia dell'attore, pone fine al giudizio. N. 2 - Se il Procuratore Generale presso la Corte de'Conti, abbia facoltà di rinunziare agli atti del giudizio. N. 3 - Rinunzia del Contabile alla opposizione non accettata dal Procuratore Generale, nell'atto in cui esso Contabile sostituisce un ricorso per rivocazione - Persistenza della opposizione - Vedi *Giudizio di opposizione*. N. 46.

RINUNZIA ALLA EREDITÀ - Se uno fra più eredi, possa senza speciale mandato, rinunziare alla eredità, anche nell'interesse degli altri coeredi. N. 1 - La rinunzia alla eredità non si presume. N. 2.

RISCATTO - Se il pagamento fatto dal possessore della cosa ipotecata, equivalga riscatto della cosa stessa. N. 1.

RISERVA - Le riserve debbono essere tradotte in atto, perchè possa sussistere giudizio - Se dalla legislazione patria, sia ammesso il giudizio di giattanza. N. 1.

RIVALSA - Diritto di rivalsa del Contabile, pregiudicato dalla Amministrazione - Se possa poi essa Amministrazione, pretendere il pagamento delle

somme dal Contabile. N. 1 – L'Assuntore, che versa una rata trimestrale già riscossa, ma non versata dal precedente Esattore, ha contro quest'ultimo il diritto di rivalsa – Vedi *Assuntore delle imposte arretrate.* N. 8 - Diritto di rivalsa dei Ricevitori Circondariali verso l'Esattore ed i Consiglieri Comunali - Vedi *Ricevitore Circondariale.* N. 4 e 5- Incompetenza della Corte de' Conti a giudicare in merito a tale diritto. Vedi *Ricevitore Circondariale.* N. 6 - Vedi anche *Competenza.* N. 32 - Diritto di rivalsa del Cassiere Centrale delle Ferrovie dell'Alta Italia, verso l'ordinatore, pei pagamenti di mandati provvisori per gratificazioni al personale avventizio - Vedi *Responsabilità.* N. 46 - Rivalsa del successore, per resti lasciati dal precedente Ricevitore Generale - Vedi *Resti.* N. 5.

RIVOCAZIONE - Vedi *Giudizio di rivocazione.*

RUOLI - Ruoli d'imposta - Come si possa supplire alla mancanza di essi, per stabilire le partite non riscosse - Vedi *Imposte Dirette.* N. 1 - Accettazione dei ruoli per le nuove imposte dirette - Effetti uguali alle obbliganze, nell'ex Regno di Napoli - Vedi *Obbliganze.* N. 5.

S

SEQUESTRO CONSERVATIVO - Competenza della Corte de' Conti, ad ordinare il sequestro, giusta l'Art. 927 del Codice di Procedura civile. N. 1 – Ad autorizzare il sequestro, sulla rendita gravata da vincolo d'ipoteca. N. 2 - Conferma dei sequestri sulle rate semestrali. N. 4 – Come debba essere calcolato il valore dei sequestri di rendita. N. 3 - Quale intenzione manifesti il creditore, con l'atto di sequestro della rendita. N. 5 – Quali rate semestrali della rendita vengono colpite con la notificazione del Decreto che autorizza il sequestro. N. 6 – Del sequestro di rendite dovute dai terzi, al Contabile debitore. N. 7 - Per autorizzare e confermare il sequestro, se occorra che il debito sia liquido. N. 8 - Se l'Art. 924 del Codice di Procedura Civile, sia applicabile ai sequestri sulle rate semestrali della rendita. N. 9 – Se possa il debitore domandare ed ottenere di rendere fruttifera, durante il tempo del sequestro, una rendita regolarmente sequestrata - Come si possa dare effetto a tale domanda, ove si tratti di rendita pubblica - Se il sequestro colpisca anche i nuovi frutti, ottenuti in seguito a quella domanda. N. 10 - Pendente il giudizio di espropriazione, può chiedersi il sequestro delle rate semestrali. N. 11- Se possono essere colpite da sequestro, le cedole della rendita depositata dal Contabile, a guarentia della sua gestione. N. 12 - Se l'Art. 934 del Codice di Procedura Civile, sia applicabile ai sequestri sulla rendita pubblica. N. 13 - Quando cessi la ragione del sequestro. N. 14 - Se l'Art. 2085 del Codice Civile, sia applicabile ai sequestri sulla rendita pubblica. N. 15 e 13 - Se gli atti di opposizione, includano la domanda di liberazione del sequestro, e se il giudice possa di ufficio, accordare tale liberazione. N. 16.

SOCIETÀ ANONIMA per la vendita dei beni Demaniali - Debiti dei Ricevitori del Registro, verso di essa Società, e verso i terzi per depositi d'asta- Vedi *Giudizio sul conto.* N. 17.

SOLIDALITÀ - Danno derivante da crimini e delitti di alcuno e da colpa e negligenza di altri - Solidalità N. 1 - Condanna del funzionario, a pagare una parte della somma, dovuta per intero dal Contabile - Solidalità fra esso funzionario ed il Contabile. N. 2 - Obbligazione solidale - Se osti al giudizio di responsabilità, la condanna penale riportata dal debitore principale. N. 3 - Se passi la solidalità negli eredi del Contabile e del suo fideiussore – Necessità di conoscere in proposito i termini del contratto di fideiussione e le quote ereditarie. N. 4 - Solidalità fra il Primo Ragioniere della Intendenza, pel mancato controllo sui buoni emessi su mandati a disposizione, il Tesoriere, per l'irregolare pagamento e l'Ufficiale Delegato, per l'irregolare ordinativo - Vedi *Mandati a disposizione.* N. 3 e 4- Solidalità dei Ricevitori Generali e Cir-

condariali, per la gestione dei dipendenti contabili - Vedi *Ricevitore Generale e Ricevitore Circondariale* - Solidalità dei Verificatori coi Magazzinieri delle Privative - Vedi *Privative*. N. 2 - Solidalità dei componenti i Consigli di Amministrazione della R. Marina - Vedi *Responsabilità*. N. 10 - Se dal fatto della morte di uno dei responsabili solidali, possa l'altro debitore desumere una eccezione a suo favore. N. 5 - Se la obbligazione solidale stabilita per regolamento, dia diritto al benefizio della escussione. N. 6 - Solidalità al pagamento delle spese giudiziali, fra Contabile e fideiussore-. Vedi *Spese Giudiziali*. N. 4- Responsabilità solidale dei componenti i Consigli di Amministrazione (R. Esercito). N. 7 - Agenti principali - Vedi *Responsabililà*. N. 42 - Solidalità del successore col precedente Percettore, pei resti da quest'ultimo lasciati - Vedi *Resti* N. 4 - Se la maggiore o minore colpa di più funzionari, tolga fra di essi la solidalità. N. 8 - Solidalità per deficienze di somme verificatesi nelle casse di riserva. N. 9 - Solidalità fra l'Agente del Tesoro ed il Tesoriere e fra quest'ultimo, il Primo Ragioniere ed il Controllore, per pagamenti indebiti di assegni temporanei. N. 10 - Solidalità fra tutti i funzionari incaricati del controllo o della vigilanza della cassa della Tesoreria. N. 11.

SOPRASSESSORIA - Se il disposto con l'Art. 503 del Codice di Procedura Civile, sia applicabile alle decisioni della Corte de'Conti. N. 1 - La Corte de'Conti, ha facoltà di sospendere la esecuzione delle sue decisioni, se impugnate. N. 2, 5 e 11 in parte - Nel procedere alla sospensione degli atti esecutivi, se possa la Corte esaminare il merito della opposizione. N. 13 e 11 - Vedi *Giudizio di opposizione*. N. 9 - Quali ragioni possono determinare l'accoglimento della domanda di soprassessoria. N. 6, 8 e 10 - Se possa sospendersi dalla Corte, la esecuzione di atti amministrativi, dalla Corte stessa non ordinati. N. 3 - Se possa chiedersi la soprassessoria per decisioni preparatorie. N. 4 - Incompetenza della Corte a sospendere gli atti esecutivi, iniziati a sensi della legge 20 Aprile 1871 - Vedi *Competenza*. N. 13 e 17 - *Imposte Dirette*. N. 12 - Se la Corte de'Conti, possa sospendere gli atti esecutivi, quando il debito dell'Assuntore, è illiquido ed avanti la Corte, è pendente il giudizio sul conto reso dall'Assuntore stesso. Vedi *Assuntore delle Imposte arretrate*. N. 3 - Se possa la Corte sospendere la esecuzione delle Decisioni, impugnate col rimedio straordinario della rivocazione. N. 5 e 9 - Se possa accordarsi la soprassessoria nel caso in cui sia inammissibile la opposizione. N. 7 - Da chi possa domandarsi la soprassessoria. N. 12.

SPESE - Se le spese per ricognizione di diritti dell'Erario, stiano a carico dello Stato - Vedi *Imposte Dirette*. N. 10.

SPESE DI COAZIONE - Se le spese di coazione, stiano a carico dei Contabili - *Quid iuris*, delle spese per riconoscimento di diritti dell'Erario - Quali principî siano da applicarsi in proposito, se si tratti di Percettori delle Provincie Meridionali. N. 1 - Se per le maggiori spese di coazione, portate da un nuovo sistema di esazione, possano essere alterati i precedenti contratti stipulati per la esazione stessa N. 2 - Se l'Esattore del macinato, abbia diritto al rimborso delle spese per gli atti di coazione, mercè i quali conseguì il pagamento di una parte della tassa dovuta. Vedi *Macinato* (Tassa del). N. 8 - Spese di coazione della tassa macinato - Stanno a carico dell'Esattore - Vedi *Esattore del Macinato*. N. 15 -

SPESE FISSE - Vedi *Pensioni*.

SPESE GIUDIZIALI - Della condanna al pagamento delle spese del giudizio di espropriazione della rendita, nel qual giudizio il cauzionante sebbene citato, non intervenne - Fondamento di tale condanna N. 1 - Se valga al cauzionante, contumace nel giudizio di espropriazione, per esimersi dal pagamento delle spese, il dedurre che egli non dette occasione a tale giudizio. N. 2 - Quando possano essere compensate le spese fra le parti contendenti. N. 3 - Solidalità fra il Contabile ed il fideiussore, al pagamento delle spese giudiziali. N. 4 - Se risponda delle spese giudiziali sostenute dalla Amministrazione, il Ricevitore Demaniale, che alienando fondi Demaniali, rinunziò verso gli acquirenti a qualunque credito della

---

T

U

UFFICIALI PUBBLICI - Vedi *Responsabilità e Giudizio di responsabilità* - (Art. 61 della legge 22 Aprile 1869 N. 5026).

V

VACANZA - Di una Esattoria - Vedi *Imposte Dirette*. N. 19 e 23.

VAGLIA - Vaglia interni e consolari - Se lo Stato divenga debitore del loro montare - Vedi *Poste*. N. 7.

VERBALI - Vedi *Prova*. N. 7 e 14.

VERIFICATORE - Vedi - *Privative*.

VERSAMENTI - Spese per trasporto del numerario, a carico dei Ricevitori del Registro - Modo di eseguire i versamenti - Di quali somme non possono essere, essi Ricevitori, discaricati. N. 1 e 2 - Vedi anche *Responsabilità* N. 37 - Obbligo dei Contabili Demaniali, in ragione della cauzione - Se tale obbligo, riguardi anche la cauzione minima prestata dal volontario demaniale - Vedi *Demanio e Tasse*. N. 3 - Versamento in obbligazioni ed alla pari, anzichè del denaro riscosso - Responsabilità contabile delle differenze - Vedi *Asse Ecclesiastico*. N. 1 - Se lo Stato sia tenuto a riconoscere per validi, i versamenti fatti ad una Amministrazione speciale, anzichè al Tesoriere - Se tale Amministrazione, contragga degli obblighi verso i contabili che le trasmisero le somme. N. 3. Quando deve ritenersi valido ed utile il versamento. N. 4 - Come si effettuava dai Ricevitori Circondariali, il versamento delle somme riscosse dagli agenti della percezione. N. 5 - Modo di eseguire i versamenti delle somme per vaglia consolari - Vedi *Poste* (Amministrazione delle) N. 9 e 11 - Multa per riterdato versamento del Ricevitore Provinciale - Non può essere condonata. N. 6 - Vedi anche *Ricevitore Provinciale*. N. 14 - Versamento del totale carico d'imposte - Discarico. N. 7 - Inputazione dei versamenti ad imposte scadute. N. 8 - Ritardato versamento degli Esattori delle Imposte - Multa - Sua decorrenza - Vedi *Esattore delle imposte*. N. 9 - Ritardato versamento per parte degli Esattori del Macinato - Multa - Non può essere condonata - Vedi *Esattore del macinato*. N. 14 - Mora nei versamenti - Responsabilità del Contabile pel caso fortuito e di forza maggiore. Vedi *Responsabilità*. N. 35.

VINCOLO - D'ipoteca su rendita per cauzione del Contabile. Vedi *Giudizio di espropriazione*. N. 5.

INDICE GENERALE DELLA PARTE PRIMA

Prefazione.

MASSIME RIFERITE NELLE VOCI:

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Q

R

PARTE SECONDA

Decisioni in materia di Conti Comunali e provinciali pubblicate negli anni 1880-81-82, e Massime di Giurisprudenza tratte dalle Decisioni stesse, con ripetizione di quelle tratte dalle Decisioni pubblicate dal 1862 al 1879 e contenute nel primo Volume.

DECISIONI - MASSIMARIO - INDICI

11

DECISIONI

Decisione N. 282 - 13 gennaro 1880.

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Barnato Celestino (avv. CORAZZINI)
c.
Comune di Voltri (avv. ROSSI)

A. Competenza dei Consigli di prefettura in generale in materia di conti comunali e provinciali — *Coll' abolizione del contenzioso amministrativo si è esclusa la forma dei giudizi nei decreti che emettono i Consigli di Prefettura sui Conti, ma non venne menomamente scemata la competenza dei medesimi a conoscere di ogni controversia che sorga relativamente ai conti.*

B. Competenza dei Consigli di prefettura in via di rivocazione e termine a ricorrere — *Nei casi che sono consentiti dalla legge i Consigli di Prefettura possono giudicare sulle dimande degl'interessati, procedendo in via di rivocazione dalle loro decisioni, nè vi ha eccezione in contrario di* cosa giudicata, *nè si ha da intendere che il termine per chiedere le rettificazioni predette sia altro che quello dalla legge stabilito, non già per appellare dalle decisioni dei Consigli di Prefettura, ma in generale per procedere in via di rivocazione.*

C. Protrazione del termine a ricorrere in via di rivocazione — *Il termine di tre anni dato per ricorrere in via di rivocazione s' intende sempre protratto sino a 30 giorni dal riconoscimento della omissione o del doppio impiego, anche quando ciò sia risultato in seguito a riesame dei Conti ordinato dall' Amministrazione.*

D. Forme nel giudizio del Consiglio di Prefettura — *Non è ammissibile l'eccezione di forma irregolare del giudizio, in quanto il Consiglio di Prefettura abbia proceduto colle sue forme ordinarie alla decretazione del conto.*

E. Competenza del Consiglio di Prefettura ratione materiae — *Non vale ad escludere la competenza dei Consigli di Prefettura* ratione materiae, *l'addurre in contrario che si tratta di ripetizione d'indebito, poichè è la legge che ha designati i Consigli di Prefettura per l'approvazione dei Conti comunali, e coll'ammissione della detta eccezione l' intera giurisdizione verrebbe meno.*

F. Mandati di pagamento dupplicati e provvisorii. — *Essendovi duplicazione di mandati relativi allo stesso pagamento preveduto in Bilancio, non vale che il Contabile per escludere il carico, che gli viene relativamente fatto, asserisca che i secondi mandati gli erano stati rilasciati per sopperire a spese pagate su mandati provvisorii, e provi anche che in altri casi si sia fatto uso di mandati provvisorii, ma deve provare specificamente la sua eccezione, la quale è altrimenti respinta, molto più se sia contraddetta dalle risultanze della liquidazione della sua gestione.*

G. Penalità ed interessi nelle condanne dei Contabili — *Non essendo provata la malafede del Contabile, non è il caso di applicargli l'arresto personale, nè la decorrenza dei frutti dal giorno della domanda giudiziale.*

Omissis.

Sulle questioni pregiudiziali ed in primo luogo sulla eccezione d' *incompetenza ratione jurisdictionis.*

A. Considerando che l'art. 1. della legge 20 Marzo 1865 Allegato E ha abolito i Tribunali speciali investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo tanto in materia civile, quanto

in materia penale; ed ha devoluto le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi allora in vigore alla giurisdizione ordinaria od all'autorità amministrativa secondo le norme dalla stessa legge prescritte;

Che coll'art. 2 furono dichiarate devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzione e tutte le materie sulle quali si faccia questione di un *diritto civile o politico*;

Che coll' art. 3. fu stabilito che gli affari *non compresi nell' articolo precedente* saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate provvederanno con Decreti motivati;

Che coll'art. 12 fu disposto, non essere fatta innovazione colla stessa legge, nè alla giurisdizione della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato in materia di Contabilità e di pensioni, nè alle attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e *diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinarii del contenzioso amministrativo*;

Considerando che conseguenza diretta di tali disposizioni è il doversi ritenere cessata coll' attuazione della succitata legge 20 Marzo 1865 Allegato E la giurisdizione contenziosa propriamente detta, che i Consigli di Prefettura anteriormente esercitavano nelle qualità di giudici di 1° grado del contenzioso amministrativo, non potendosi gli stessi Consigli considerare come compresi nell'ultima parte della surriferita eccezione stabilita dall' art. 12, giacchè essa riguarda quei corpi o collegi che esercitavano speciali attribuzioni contenziose *diverse* però da quelle di *giudici ordinarii nel contenzioso amministrativo*. Col che peraltro, nulla si volle togliere a quella attribuzione che ai Consigli di Prefettura era data dall' art. 120 della legge Comunale e Provinciale del 23 Ottobre 1859 e che fu esplicitamente riconfermata dalla nuova legge Comunale e Provinciale coll'art. 125 nei seguenti termini « I conti delle entrate » e delle spese riveduti dal Consiglio » Comunale, saranno approvati dal Con- » siglio di Prefettura, salvo ricorso alla » Corte de'Conti. »

Che combinando questa disposizione della legge Comunale e Provinciale con quelle dell'art. 1. e seguenti della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, ne deriva che questa speciale attribuzione conservata ai Consigli di Prefettura, non deve già ritenersi come una giurisdizione contenziosa, il che, oltre al non risultare dalle parole colle quali la legge si espresse su tale argomento, avrebbe in essi fatto rivivere indirettamente, con evidente contraddizione, l'abolita qualità di giudici del Contenzioso amministrativo; ma bensì come una attribuzione di carattere amministrativo, una cioè di quelle attribuzioni, che non concernendo nè materia contravvenzionale, ne'*diritti civili o politici* in vero e proprio senso (materie queste dall'art. 2. della detta legge dichiarate devolute alla giurisdizione ordinaria) restano comprese fra le attribuzioni, che, secondo il disposto dell'altra parte dell' art. 1. e dell' art. 3. della legge medesima, sono devolute all'autorità amministrativa. Le quali attribuzioni devono essere dalla medesima esercitate non già nella figura di un vero e proprio giudizio, ma amministrativamente e nella forma espressa nello stesso art. 3., cioè con Decreti motivati, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate e salvo il ricorso di queste ultime alla Corte dei Conti, presso la quale soltanto comincia un vero stadio di trattazione giudiziaria;

Considerando che le funzioni esercitate dal Consiglio di Prefettura di Genova nella causa in discussione si spiegarono appunto nella forma stabilita dal suddetto art. 3, della legge sul contenziono amministrativo, cioè con Decreto motivato, previe le deduzioni ed osservazioni in iscritto delle parti, dimodochè da questo punto di vista, sebbene nei motivi di detto Decreto siasi voluto sostenere in favore dei Consigli di Prefettura il diritto all'esercizio di una vera giurisdizione contenziosa, il che nella fattispecie si risolverebbe in una tesi meramente dottrinale, non potrebbesi allo stato dell' emanato provvedimento ravvisare in esso nè per la sostanza, nè per la forma un fondamento di censura.

Considerando che la facoltà di approvare i conti delle entrate e delle spese

implica necessariamente quella di esaminare o risolvere, sempre in via amministrativa le controversie nascenti dalla gestione e che hanno diretta attinenza ai conti stessi. E ciò, sia perchè non sarebbe altrimenti e logicamente concepibile una tale facoltà, sia perchè lo stesso articolo primo dell'Allegato E nell'atto di abolire i Tribunali del contenzioso amministrativo così si esprime; « *Le* » *controversie* ad essi attribuite dalle » diverse leggi in vigore, saranno d'ora » in poi devolute alla giurisdizione or» dinaria ed all' autorità amministrati» va. » *Le controversie* devolute alla giurisdizione ordinaria sono, come si è già veduto, quelle relative ai diritti civili o politici di cui nel citato art. 2. Le altre costituiscono quelle devolute « all'*Autorità amministrativa* » Emerge adunque che anche per la parte riservata alla Autorità amministrativa si tratta di *controversie*: anzi di quelle precise controversie che erano, nella soggetta materia, anteriormente attribuite ai Tribunali del contenzioso amministrativo, come lo indica chiaramente la locuzione « *ad essi* (*Tribunali*) *attribuite.* »

E siccome l'Autorità amministrativa designata dalla legge, cioè dal citato art. 125 dell'Allegato A. per conoscere e provvedere in ordine alla contabilità è il Consiglio di Prefettura, così esso ha evidentemente qualità e veste per l'esame e la risoluzione delle controversie di cui si tratta.

Ben inteso che una tale facoltà non avrà da esplicarsi colle solenni forme di veri giudizi contenziosi, quali la pubblicità delle udienze, l'oralità delle discussioni, il concorso dell' istituto del Pubblico Ministero; ma nel campo più modesto e colle più semplici forme degli atti amministrativi, cioè colle forme espressamente all'uopo determinate dal più volte ricordato art. 3. dell'Allegato E, le quali coll'ammettere le rispettive osservazioni in iscritto delle parti pur provveggono a non lasciare senza garanzia gl'interessi discussi;

Che perciò avuto riguardo al combinato disposto dei surriferiti art. 1 e 3 dell'Allegato E e dell'art. 125 dell'Allegato A, non si potrebbe minimamente ammettere che coll'impugnato Decreto il Consiglio di Prefettura abbia ecceduto i suoi poteri, in quanto esso siasi occupato dell'esame e della risoluzione di controversie relative ai conti in discussione.

Sulla seconda eccezione di *Cosa giodicata.*

B. Considerando in ordine all' altro argomento addotto contro l' impugnato Decreto, e concernente la questione, se competa o non ai Consigli di Prefettura la facoltà di modificare in determinati casi i proprii pronunciati;

Che sebbene i provvedimenti amministrativi, in ragione delle minori cautele e garanzie, che, in confronto dei provvedimenti giudiziarii, ne preparano e regolano l' emanazione, non abbiano di regola quel carattere speciale di stabilità e d'immutabilità, che acquistano le sentenze dei Magistrati col far passaggio in cosa giudicata, tuttavia è al tutto plausibile il ritenere che i decreti dei Consigli di Prefettura sull'approvazione dei conti, seguano in tal parte, per analogia ed affinità di materia le stesse regole delle Decisioni giudiziarie e debbano per conseguenza *fare stato tra le parti*, senz'altra facoltà nella autorità, che ha pronunciato, di rinvenire sul suo operato, se non in quanto la legge stessa ciò autorizzi;

Che peraltro se si voglia dare ai Decreti in parola una immutabilità simile od eguale a quella che si dà alle Decisioni dell'autorità giudiziaria, non si può al certo darne ad essi una maggiore, nè escludere che l'autorità amministrativa possa modificare i proprii provvedimenti anchè in quei casi nei quali la legge espressamente lo consente in ordine alle stesse sentenze emanate dalla Magistratura ordinaria;

Che, ciò ammesso, il Codice di Procedura Civile nel caso in cui regola in modo generale la materia della resa dei conti, ha bensì stabilito coll'art. 227 che non possa per regola farsi luogo a revisione di conti, ma in pari tempo ha riservato alle parti il diritto di proporre distintamente le loro dimande *in caso di errori, di omissioni, di falsità o duplicazioni di partite.* Il che, come bene si osserva nei motivi dell' impugnato Decreto, evidentemente dimostra, che se la stessa autorità giudiziaria non

può rivedere *ex novo* un conto da essa approvato, può ben giudicare sulle dimande degl'interessati, che ne chiedessero la rettificazione nelle parti, in cui si fosse verificato *errore, od omissione o duplicazione di partite.*

Considerando che posta una tale massima non vi potrebbe essere ragione alcuna per escluderne l'applicazione ai Decreti dei Consigli di Prefettura.

Ed invero anzitutto essa dimana da un principio di diritto, che è generale; vale a dire dal principio che l'errore di fatto esclude la volontà, pel quale motivo sebbene un giudicato esista materialmente non può dirsi esistere il medesimo *formalmente*, quando l'autorità che lo ha pronunciato è stata nel suo giudizio determinata da errori materiali o da fatti insussistenti. Dal che deriva eziandio, che il giudizio sopra i nuovi fatti od i fatti rettificati può a giusta ragione considerarsi come un giudizio *ex novo* e quindi per le regole, che determinano i vari gradi di giurisdizione, devoluto alla stessa autorità, che prima ha giudicato.

In secondo luogo poi colla contraria interpretazione si produrrebbe questa conseguenza, che ben può dirsi enorme, che cioè mentre nei casi di errori, falsità, omissioni o duplicazioni di partite, l'evidente rispetto dovuto alla giustizia ed al diritto della parte lesa ha fatto sì che un tale diritto vinca persino la forza della cosa giudicata nella sede più intangibile, qual'è quella dell'amministrazione della giustizia, nei casi invece in cui gli stessi errori materiali s'incontrino in Decreti dei Consigli di Prefettura, se essi non sono scoperti nel termine ordinario del ricorso alla Corte de'Conti, debbano dalla parte essere irreparabilmente subìti.

E si dice che i detti errori dovrebbero essere irreparabilmente subìti giacchè la parte non potrebbe ricorrere alla Corte de'Conti in via di *gravame*, perchè già scaduto il termine ordinario, non potrebbe neppure ricorrere in via di *rivocazione*, perchè, come appare dall'art. 44 della legge 14 Agosto 1862 la rivocazione ivi prevista non è proponibile che contro i giudicati stessi della Corte e non potrebbe infine ricorrere alla Magistratura ordinaria, perchè, come si vedrà anche in seguito nello esame della proposta eccezione d'incompetenza *ratione materiae*, trattandosi di errori in conti che sono dalla legge sottoposti ad una giurisdizione speciale, giurisdizione amministrativa in 1° stadio, giudiziaria nel 2° presso la Corte de'Conti, la Magistratura ordinaria non potrebbe riconoscersi competente a provvedere.

Nè si dica che per l'art. 494 del Codice di Procedura Civile la revocazione non possa proporsi che contro le sentenze pronunziate in contradditorio ed in grado di appello. A tale obbietto è stato giustamente risposto, che, se l'articolo 494 regola in modo generale la materia delle revocazioni delle sentenze, havvi per la materia particolare della revisione dei conti una disposizione al tutto speciale nel citato art. 327 dello stesso Codice, la quale disposizione perciò, secondo la massima « *generi per speciem derogatur* » deve preferibilmente all'altra essere applicata.

Che quindi neppure per questo lato potrebbero ritenersi fondate le censure addotte contro l'impugnato Decreto e cadrebbe l'eccezione di *cosa giudicata* che forma il secondo dei proposti mezzi di reclamo.

Sulla 3ª eccezione di tardività del ricorso.

C. Considerando sulla eccezione d'inammissibilità del ricorso perchè proposto dopo il decorso dei tre anni concessi dall'art. 44 della legge sulla Corte dei Conti.

Che ammettendo doversi in difetto di fissazione di termine nell'art. 327 del Codice di Procedura Civile per proporre l'azione di revisione dei conti ivi contemplata applicare per analogia ai casi in esame il citato disposto dell'art. 44 della legge sulla Corte de'Conti devesi all'uopo osservare che il termine dei tre anni ivi stabilito, quando si tratta di omissioni o di doppio impiego, non è perentorio, ma si protrae sino a giorni 30 dal riconoscimento della omissione o del doppio impiego.

Or la duplicazione di partite della quale si tratta, e che riguarda i conti degli anni 1873 e retro, non fu *riconosciuta* che in esito al riesame di detti conti ordinato dal Municipio ed alla conseguente relazione del Ragioniere li-

quidatore Sig. Rossetti in data del 19 Marzo 1873. Il quale riesame dei Conti fu ordinato soltanto nel detto anno 1879, perchè fu in esso che discutendosi il Conto presentato dal Sig. Barnato per l'anno 1877 vi si trovò inscritta a suo favore una partita *per differenze* dello stesso genere e carattere di quelle che ora sono in discussione. La quale partita fu dal Municipio impugnata, come inducente duplicazione di fondi sullo stesso oggetto, e malgrado le contrarie ossservazioni del Sig. Barnato fu esclusa come indebita nell' approvazione di quel conto. Nacque da ciò il dubbio che eguale sistema di accreditamenti indebiti a suo favore avesse il Sig. Barnato praticato anche negli esercizi precedenti, e fu perciò che ne fu ordinata la nuova disamina, la quale, affidata al Ragioniere Signor Rossetti, si concluse col *riconoscimento* del doppio impiego, di cui si tratta, facendosene constare colla succitata di lui relazione 19 Marzo 1879,

Or dalla data di questa relazione a quella della proposizione della dimanda del Comune innanzi al Consiglio di Prefettura, che avvenne con atto di Usciere del 2 Aprile stesso anno, non essendo decorsi che 14 giorni, evidentemente ne emerge che il ricorso fu introdotto in tempo utile.

Sulla 4ª eccezione « forma irregolare del giudizio. »

D. Considerando su questa eccezione colla quale s'impugna il denunciato Decreto, perchè emanato da Tribunale irregolarmente costituito, senza funzioni di Relatore, senza pubblicità d' udienza e senza intervento di Pubblico Ministero;

Che ad essa si è già risposto colle osservazioni addotte sul 1° mezzo di reclamo, dalle quali risulta che avendo il Consiglio di Prefettura provveduto secondo le facoltà dategli dagli art. 125 della legge comunale e 3. di quella sull'abolizione del contenzioso amministrativo, non che colle forme stabilite da quest' ultimo articolo, non può esserci luogo a fondata censura contro il di lui operato.

Sulla 5ª e 6ª eccezione d'incompetenza *ratione materiae.*

E. Considerando che il ricorrente deduce l' eccepita incompetenza *ratione materiae* dal fatto che il Comune agisce per ripetizione d'indebito a senso degli articoli 1257 e 1145 del Codice Civile, oppure per revisione di conti appprovati ai termini dell' art. 327 del Codice di Proc. Civile. Il che facendo il Comune esercita, ad avviso dello stesso ricorrente, un diritto eminentemente civile, essendo, per quanto riguarda la revisione dei conti, già esaurito lo stadio amministrativo coll' approvazione data agli stessi conti;

Che a ciò può giustamente contrapporsi, che per quanto il Comune tenda effettivamente a riconseguire una somma indebitamente pagata ed in ciò s i assistito anche dai principii del diritto comune; tuttavia egli non può accampare questo suo diritto, se non in quanto risultino errati e siano corretti i Decreti dell'Autorità amministrativa, che nella sfera delle sue attribuzioni, secondo la legge, approvò i Conti Comunali, da cui emergerebbe il diritto, di cui si tratta.

Per conoscere quindi se abbia fondamento un tale diritto del Comune bisogna rivedere e rigiudicare quei conti, il che al certo non è attribuzione. che possa spettare ad altre autorità che a quelle che furono dalla legge costituite giudici di tale materie; cioè che ebbero da essa la competenza speciale sulla contabilità Comunale, quali sono. secondo i rispettivi stadii, i Consigli stessi di Prefettura e la Corte dei Conti.

Non è poi esatto, come si è già veduto, che lo stadio amministrativo sia stato chiuso coll'approvazione dei Conti. Nei casi di omissioni o di duplicazioni di partite nei Conti havvi il disposto dell'Art. 327 del Codice di Proc. civ., che è diretto appunto a riaprire lo stadio di trattazione già chiuso coll'approvazione, ammettendo il reclamo avanti la stessa autorità che ha pronunciato. E siccome nella specie l'Autorità che ha pronunciato è il Consiglio di Prefettura, così resta confermato, contro lo assunto del ricorrente, per lo stesso articolo 327 da lui citato, che l' autorità competente *ratione materiae* a provvedere sulla dimanda in revisione di conti proposta dal Comune di Voltri, era il Consiglio di Prefettura, che ha emesso l'impugnato Decreto.

Considerando perciò che niuna delle

proposte eccezioni pregiudiziali risulta meritevole di accoglimento.

Sul merito

F. Considerando che la questione, come fu già esposto nella relazione, concerne i cinque mandati seguenti; cioè un mandato di L. 9020. 54, emesso a favore del Sig. Barnato nell'esercizio del 1870 per differenza risultante dal conto esattoriale del 1868; 2. un mandato di Lire 12433. 19 a favore dello stesso emesso nello esercizio 1871 per differenza risultante del conto 1869, 3. e 4. altri due mandati l' uno di Lire 26725. 01 e l'altro di L. 6538. 82 in tutto di L. 33263. 83 emessi nell'esercizio del 1872 per eguali differenze del conto 1870, 5. un ultimo mandato di L. 6721. 97 emesso nell'esercizio 1873 per identiche differenze del conto 1871.

Che le somme espresse nei detti mandati corrispondono precisamente in Lire e centesimi alle somme indicate nei rispettivi conti esattoriali come differenze in meno tra l'attivo ed il passivo, ossia come deficienze verificatesi in ciascuno degli anni sopra indicati 1868. 69. 70. 71.

Che tali deficienze, come fu giustamente osservato nell'impugnato Decreto, non rappresentano un vero credito dell'esattore per pagamenti da lui fatti in somma maggiore delle somme da esso riscosse, se non per Lire 2825. 90 cioè per Lire 763. 15 nel conto del 1868 e per Lire 2062. 75 nel conto del 1869.

Le quali dedotte dalla somma complessiva, a cui ascendono i detti mandati in Lire 61439.53 dànno il residuo di Lire 58613. 63 che sono quelle, delle quali si contende; le quali L. 58613. 63 perciò rappresentano il complesso dei debiti del Comune che in ciascuno di quei quattro esercizi dal 1868 al 1871 rimasero scoperti, senza che nel bilancio vi fossero i mezzi per eseguirne il pagamento in favore dei creditori;

Che ciò posto, non trattandosi punto di un credito del contabile, ossia di un credito di cassa, derivante dal di più, che egli avesse speso in confronto dell'incassato, ma del credito di terzi, i mandati rilasciati più tardi per tal titolo in favore del Barnato sulle somme corrispondenti a quelle deficienze, in tanto avevano ragione di esistere, in quanto il Barnato od avesse già direttamente provvisto al pagamento di quei debiti del Comune e gli servissero quindi quei mandati quale rimborso delle somme all'uopo da lui anticipate; oppure in quanto egli, ricevendo le somme espresse in quei mandati, rimanesse incaricato di estinguere con esse i debiti correlativi; od in altri termini in quanto, invece di farsi, come di regola, mandati diretti in favore dei creditori, se ne fosse fatto uno complessivo in favore del tesoriere comunale col relativo incarico di eseguirne i pagamenti.

Considerando che tanto in un caso, come nell'altro è evidente che avendo il Comune versate al suo contabile le somme necessarie al pagamento di quei debiti, non doveva ulteriormente avere altro carico di sorta pel pagamento dei debiti stessi.

Considerando invece che dai documenti prodotti risulta che tutti i suddetti debiti, i quali nei singoli esercizi costituivano il residuo passivo, furono poi dal Comune effettivamente e direttamente pagati ai rispettivi creditori in forza di altrettanti distinti mandati da esso spiccati in loro favore.

Che perciò ne emerge in modo chiaro ed esplicito esservi stato nel fatto in esame una vera e propria duplicazione di partite a danno del Comune, essendo stato il di lui danaro erogato due volte per lo stesso oggetto, cioè una prima volta nel pagamento dei veri creditori compresi nei residui passivi dei surriferiti bilanci con mandati diretti a favore degli stessi creditori, dei quali mandati l'Esattore ebbe il relativo discarico, ed una seconda volta nel rilascio a favore dell'esattore e per lo stesso titolo, di altri mandati, dei quali ebbe pure un altro e separato discaricamento.

Considerando che il Sig. Barnato ad evitare le stringenti conseguenze derivanti da un tal fatto, che egli sostanzialmente non ha mai contraddetto, affermò che i mandati, di cui si tratta, rilasciati in suo favore al suddetto titolo delle annue differenze, servivano invece a regolarizzare ordini provvisorî di pagamento irregolarmente emessi sopra l'Esattore.

Su di ciò anzitutto è da osservare che i mandati in parola, rilasciati al titolo di saldo delle differenze passive dei varî

antecedenti esercizî in essi rispettivamente indicati corrispondevano appuntino, com'è già stato notato, alle differenze passive per ciascun di essi esercizî inscritti nel conto, di modo che non può ammettersi, tanto più trattandosi di materia contabile, nella quale non può procedersi per vaghe e generiche supposizioni, che essi potessero riguardare partite e contabilità diverse da quelle nei medesimi espresse, e che avevano con essi un preciso e matematico riscontro.

In secondo luogo, poichè le passività iscritte nei bilanci risultano tutte direttamente estinte con mandati spediti in persona dei creditori, sorge ovvia la dimanda, quali potessero essere le altre passività ignote al bilancio, e per la somma cospicua di oltre 58mila lire, alle quali potessero riferirsi le somme inscritte nei detti mandati e che costituendo partite diverse da quelle contemplate dal bilancio, non facessero con esse duplicazione?

Il Comune ammette, e fu constatato in atti, che talvolta si rilasciavano ordini provvisorî, cioè sui fondi del bilancio in genere, ma si ha pure la prova in atti, come giustamente fu osservato nell'impugnato Decreto, che i detti mandati provvisorî erano poi regolarizzati con mandati definitivi tratti sopra la rispettiva categoria. Manca adunque la base dell'asserto del Sig. Barnato.

Considerato ad ogni modo, che, poichè in quel fatto affermato dal Sig. Barnato si compendiava tutto il suo sistema di difesa sopra questo punto sostanziale del giudizio, egli aveva obbligo preciso di provarlo, giacchè stando contro di lui il titolo pel quale furono rilasciati i mandati, egli era tenuto come attore a provare la diversità di oggetto, che a quegli stessi mandati egli attribuiva.

E la prova, come opportunamente fu pure osservato, doveva essergli facile, giacchè trattandosi di somme molto ragguardevoli, non era per lui, che aveva gerita quella contabilità, in alcun modo malagevole l'indicare quali ordini provvisorî fossero stati coperti dai mandati in questione.

Ma una tal prova nell'attuale giudizio, nè in primo, nè in secondo stadio egli l'ha mai presentata, anzi non l'ha neppure tentata.

Egli si limitò soltanto a dire, citando in suo appoggio una nota ch'egli scrisse nel conto del 1869, che in tale anno egli pagò una somma di Lire 29147. 93 per mandati provvisorî, fra i quali tre, per una somma di Lire 3700, non furono più riprodotti per la regolarizzazione e ciò per dimostrare non esser vero, in risposta al contrario asserto del Comune, che tutti i mandati provvisorî venivano poi regolarizzati con mandati definitivi.

Il Comune, come si è già esposto nella relazione, diede spiegazioni plausibili sopra quel fatto eccezionale delle Lire 3700 pagate con mandati provvisorî non più riprodotti, che cioè in qualche raro caso di anticipazioni fatte in favore di qualche creditore, gli ordini provvisorî erano senz'altro ritirati dall'Esattore, perchè dedotti dai mandati regolari nell'atto del pagamento. Ma egli osservò che al postutto un tal fatto riguarderebbe il conto del 1869, il quale è fuori di discussione, e sul quale nè il Barnato nè il Comune affacciano crediti, pretese od eccezioni. Invece pei conti degli esercizî 1870, 71, 72 e 73 dei quali si discute, i mandati provvisorî rilasciati, sono stati dal Comune riprodotti in causa colla relativa regolarizzazione sopra fondi appositi, il che esclude il preteso sistema di regolarizzarli in massa con un mandato sulla deficienza.

Considerando che a riprova della realtà della posizione contabile sostenuta dal Comune contro le pretese del Sig. Barnato sta il fatto, che dallo spoglio generale della contabilità di esso Barnato praticato dal Ragioniere liquidatore pel decennio 1868-1877, e di cui sono trascritti i risultati nella sua Relazione, emerge, che computando da un lato tutto ciò che il Sig. Barnato riscosse e ponendolo a suo debito, e dall'altra parte computando tutto ciò che egli pagò e ponendolo a suo credito, si ha appunto il risultato che fu stabilito dall'impugnato Decreto, di un debito cioè dello stesso Sig. Barnato di Lire 58613. 63.

Considerando che per le addotte ragioni, e per le altre lucidamente esposte nell'elaborata motivazione dell'impugna-

to Decreto, devesi ritenere in ogni parte infondato in merito il reclamo proposto dal Sig. Barnato; e che non è il caso secondo la di lui dimanda subordinata di rinviare le parti avanti al Ragioniere liquidatore, che già riferì sui suoi conti, per una nuova disamina dei medesimi, non avendo il Ricorrente saputo addurre in tale subbietto alcuna plausibile ragione di dubbio sulle risultanze contabili stabilite colla Decisione impugnata.

Sull'appello incidentale proposto dal Comune.

G. Considerando che per far luogo all'applicazione dell'art. 3. della legge sei Dicembre 1877 sull'arresto personale in materia civile occorrerebbe dimostrare che nei fatti addebitati al Sig, Barnato concorrono gli estremi di un reato punito dalla legge penale:

Che nella fattispecie non sarebbe applicabile il disposto dell'articolo 631 del Codice penale invocato dal Comune, perchè ivi si tratta di chi avendo ricevuto somme o valori per farne un uso determinato, li abbia invece, frodando l'intenzione del committente, convertito in uso proprio, mentre invece le somme concesse al Sig. Barnato coi mandati in questione non gli furono date per farne altri usi, ma furono attribuite direttamente a lui in estinzione di un preteso suo credito. Dimodochè qualora il credito non sussista sarà il caso della ripetizione d'indebito, ma il fatto non può eccedere i limiti di una controversia meramente civile:

Che in ogni caso, trattandosi di conti palesemente dati ed esposti alla discussione tanto del Consiglio Comunale, che del Consiglio di Prefettura, benchè vi potessero essere pretese ed apprezzamenti erronei, non emergono da essi, nè sono in altro modo debitamente provati, quegli elementi di frode e di malafede per cui possa ritenersi aver fondamento un'azione penale.

Che per tale motivo non potrebbe nemmeno ritenersi fondato l'altro reclamo del Comune in ordine alla decorrenza degli interessi stabilita dal Consiglio di Prefettura dal giorno della giudiziale domanda, non essendo comprovata allo stato degli atti e cogli argomenti meramente induttivi proposti dal Comune, quella malafede ch'è prevista dall'art. 1148 del Cod. Civ.

Per questi motivi

Reiette le eccezioni d'incompetenza proposte dal ricorrente Signor Celestino Barnato già tesoriere del Comune di Voltri, come pure reietta ogni altra eccezione pregiudiziale ed istanza in atti proposta, dichiara nel merito doversi rigettare, come rigetta, tanto il reclamo proposto in via principale dallo stesso Sig. Celestino Barnato contro il Decreto del Consiglio di Prefettura di Genova in data del 23 Maggio 1877, quanto il reclamo proposto in via incidentale dal Comune di Voltri contro lo stesso Decreto, e condanna le parti rispettivamente nelle spese del giudizio da liquidarsi dal Consigliere relatore, e che dichiara per tre quarti a carico del Sig. Barnato e per un quarto a carico del Comune.

Decisione N. 283 - 17 gennaro 1880.

FINALI *presidente ff. e relatore*

Fiorentino Ignazio (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Dorgali (avv. A. SERPIERI)

A. Aggi non dovuti per servizio di tesoreria — *Non è dovuto aggio per l'incasso di somme dovute dallo Stato, dalla Provincia o da un Banco senz'alcuna responsabilità dipendente dalla obbligazione del non riscosso per riscosso, essendo questo un servizio di tesoriere e non di esattore.*

B. Aggi non reclamati in conti anteriori — *Non possono formare oggetto di giudizio gli aggi riferentisi ad esercizii, i conti dei quali non sono in quistione.*

C. e D. Spese forzose a rimborsarsi — Ragioni di credito fuori del conto — *Le spese incontrate per gl'incassi inerenti al servizio di tesoriere, che è per legge gratuito, possono costituir titolo di rimborso, ma non essendo stato oggetto del conto in discussione, le relative ragioni devono essere esperimentate in separata sede di giudizio.*

E. Limite di tempo alla retribuzione del sorvegliante — Incompetenza della Corte a giudicare della misu-

ra della retribuzione del sorvegliante — *La retribuzione del sorvegliante deve limitarsi al tempo in chi l'Esattore doveva durare in ufficio salvo il di più dovuto a carico di cui di ragione, ma la Corte è incompetente a giudicare della misura in cui fu stabilita dal Prefetto.*

F. Responsabilità del Sindaco che tenga una chiave della Cassa in caso di furto provato — *A giudicare della responsabilità di un furto avvenuto alla cassa esattoriale occorre la prova del furto stesso, ma se il Sindaco accettò di tenere una chiave della Cassa, dato che questa non fosse chiusa per sua colpa, può essere incorso in responsabilità per il furto che sia provato.*

G. Conferma di sequestro — *E' da confermare il sequestro di fronte alla minorata cauzione ed all'essere i beni dell'esattore sottoposti ad altri sequestri ed azioni giudiziarie.*

Omissis.

A. Considerando sul 1° motivo di gravame che il premio od aggio di esazione è dato in corrispettivo delle cure e del rischio che l'Esattore incontra nell'eseguire le riscossioni, le quali comunque vadano non lo esonerano dall'obbligo di fare i versamenti alle stabilite scadenze, mentr'esso è tenuto per espressa disposizione della legge a fare gratuitamente il servizio di Tesoreria, quando il Comune non preferisca avere un Cassiere o Tesoriere proprio, al quale l'Esattore debba fare i versamenti.

Che nel fare le sue offerte l'Esattore può regolarsi secondo che a lui incomba l'uffizio di Tesoriere comunale, che sa dover essere gratuito, oppure sia dato ad altri.

Che l' incassare somme dovute dallo Stato, dalla Provincia, o da un Banco senza alcuna responsabilità dipendente dalla obbligazione del non riscosso per riscosso, entra nelle operazioni di Tesoreria non già in quelle d' Esattoria, di ciò s'era mostrato ben persuaso il ricorrente che nei quattro anni precedenti non pretese mai l'aggio non lieve dell' 8 per cento sullo ammontare di quegli incassi, ondechè il suo ricorso su questo punto, oltre a non avere legittimo fondamento, **B.** è anche fuor di luogo per quanto riguarda l'importo degli incassi operati nei primi quattro anni della sua gestione; i cui conti furono approvati dal Consiglio di Prefettura con anteriori Decreti.

C. Che per altro la natura, e la gratuità del servizio di Tesoreria non sono tali che il cassiere debba essere obbligato di andare da uno in altro luogo anche lontano; e sostenere spese di viaggio, od altre senza speranza di rimborso; gratuito deve bensì essere il servizio del Tesoriere, ma non oneroso, e tale sarebbe se le spese di lunghi, non agevoli, e più o meno frequenti viaggi, dovessero rimanere a suo carico; **D.** ma questo rimborso che non è materia del conto approvato dal Consiglio di Prefettura, costituisce una ragione di credito del Fiorentino, che può esercitarla in separata sede, mentre oggi trattasi soltanto di giudicare sul suo assunto, cioè che gli competesse l'aggio normale dell'esazione anche per quegli incassi, e mancherebbero alla Corte gli elementi del giudizio intorno al giusto ammontare dei rimborsi a lui dovuti.

E. Considerando sul 2° motivo che il contratto della Esattoria ebbe termine col 31 dicembre 1877, nel qual giorno subentrava a lui un nuovo esattore, ond' egli, checchè ne fosse della continuazione e durata de' suoi privilegi fiscali, cessò da quel giuridico rapporto, e da quella soggezione amministrativa per virtù della quale si esplica la facoltà data al Prefetto dall'art. 96 della legge del 20 aprile 1871. Rimanendo al termine del contratto l' esattore in debito potevano gl'interessati immediatamente esercitare le azioni ad essi competenti sulla cauzione data dall'Esattore stesso, o da' suoi fidejussori, ma quella sorveglianza che si riferiva all'esercizio della Esattoria cessata dee venir meno, essendo subentrato nn nuovo Esattore, verso il quale si riaccendono i rapporti che già erano coll'antecedente, verso il quale i Comuni e gli altri enti interessati conservano ragioni di credito, quando esso non abbia integralmente soddisfatto ai suoi doveri, mentre egli conserva crediti personali protetti per un certo tempo ancora dal privilegio fiscale verso i contribuenti morosi al pagamento delle imposte.

Che pertanto l'esattore Fiorentino doveva sostenere sull'ammontare dei pro-

prii aggi il premio concesso dal Prefetto di Sassari al Sorvegliante nominatogli fino al 31 dicembre 1877 cominciando dall' 8 novembre, giorno nel quale il Sorvegliante assunse l' incarico, e se il Comune di Dorgali ve lo mantenne anche posteriormente, salve sempre le ragioni del Segretario Sorvegliante, non ha quello un giusto e sufficiente titolo a rendersene indenne verso il Fiorentino.

Che nè dal conto, nè dal Decreto del Consiglio di Prefettura risulta chiaramente a quanti giorni fosse ragguagliata la rimunerazione del Sorvegliante messa a carico del Contabile, ma è concorde e pacifico fra le parti che venne liquidata in L. 1578, laonde dovendo stare a carico del ricorrente Fiorentino quella spesa soltanto per 54 giorni, la somma da addebitarglisi va ridotta a L. 432, giacchè non risulta dagli atti che oltre all'indennità giornaliera fosse occorso liquidare in favore del Sorvegliante somma alcuna in relazione a quei 25 centesimi per chilometro di viaggio che gli erano stati concessi col Decreto di nomina e ch'erano anch'essi addossati all'Esattore.

Che la Corte è incompetente a giudicare se la retribuzione giornaliera concessa col decreto Prefettizio fosse giusta ed equa: l'Esattore avrebbe dovuto evitare quel provvedimento, adempiendo puntualmente agli obblighi del suo contratto, ma pur dovendo per colpa propria subire il Sorvegliante, quando avesse ritenuta gravosa la misura di quella retribuzione, avrebbe dovuto reclamare al Prefetto e ricorrere al Ministero delle Finanze secondo la facoltà datagliene dalla legge; che stia nel Prefetto la misura della retribuzione del Sorvegliante è chiaro per l'articolo 96 della legge, il suo atto è legittimo, al quale niuna eccezione fu fatta in via gerarchica, e che la Corte non può sindacare, ma deve tenerlo a fondamento del proprio giudizio.

F. Considerando sul 3° motivo di gravame che la nomina di un Sorvegliante alla sua gestione ed alla Cassa, non fu atto volontario dell'Esattore Fiorentino, ma fu provvedimento prefettizio provocato dal Sindaco di Dorgali, che quegli dovette subire, che se il Sindaco ed il Sorvegliante tenevano una chiave della Cassa (fatto proprio non contestato dalla difesa del Comune) senz'averne dall'art. 53 del Regolamento del 25 agosto 1866 la facoltà, si accresce lungi dall'attenuarsi la responsabilità loro verso il Contabile Cassiere; ma non è provato che il furto avvenisse, nè quale somma fosse derubata, e questi estremi fa d'uopo accertare prima di determinare se ed in quale responsabilità incorresse il Sindaco di Dorgali, o chi per esso, a cagione dell'asserta e non contestata assenza, che nel giorno 11 Dicembre 1877 impedì d'assicurare il danaro riscosso nella giornata entro la Cassa.

Considerando sull'appello incidentale proposto dal Comune, che se per i motivi esposti parlando intorno al 2° motivo di gravame, è questo da accogliere, si dee a più forte ragione respingere la pretesa del Comune, che non pago della deliberazione del Consiglio di Prefettura vorrebbe che andasse a carico del Fiorentino la indennità giornaliera di un Sorvegliante fino a tutto il 1878.

G. Considerando che il sequestro assicurativo ordinato dal Pretore di Sassari il 10 Luglio 1879 notificato a quell'Intendente delle Finanze il giorno seguente, è giustificato, e dalla situazione in cui trovavasi il Fiorentiuo verso il Comune di Dorgali ed altri Comuni, e dalla troppo incerta garanzia che presentavano i suoi beni, fatti già segno ad altri sequestri ed azioni giudiziarie.

Per questi motivi

Pronunziando in parte definitivamente, ed in parte interlocutoriamente, respinge il primo capo dell'appello, salve al ricorrente le ragioni che possono competergli per essere rimborsato delle spese sostenute pel servizio di Tesoreria, accoglie il ricorso nel 2° capo per la somma di Lire 1146 che andranno dedotte dalla somma già posta a debito del Fiorentino dal Consiglio di Prefettura di Sassari, assegna il termine di giorni 60 al ricorrente per provare il furto delle L. 410 e le circostanze nelle quali avvenne; rigetta l'appello incidentale del Comune, conferma il sequestro assicurativo ordinato dal Pretore di Sassari; scorso detto termine si procederà a cura della parte più diligente alla definizione

del 3° Capo dell'appello il quale riguarda la sovraespressa interlocutoria.

Le spese sono riservate.

Decisione N. 284 - 17 gennaro 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Fiorentino Ignazio (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Onifai (avv. A. SERPIERI)

A. **Obbligo del non esatto per esatto relativo ai residui di esercizi anteriori** — *L' Esattore che ha accettato i ruoli di esazione per i residui di esercizii anteriori, e se ne diede già carico in precedente Resoconto e non ha provata la inesistenza dei residui di cui è caricato, non può sfuggire dal subire gli effetti dell'obbligo contratto di rispondere del non riscosso per riscosso.*

B. **Esercizi anteriori ed inesigibilità proposta fuori termine** — *Non si ammettono a provare la inesigibilità documenti non conformi al prescritto dall'art. 87 della Legge 20 aprile 1871 ed art. 54 del Regolamento 25 agosto 1876 e quindi imperfetti nella tempestività, nella forma e nella prova.*

C. **Aggio non dovuto sul fondo di cassa** — *Non è suscettivo di aggio l'incasso fatto del fondo di cassa del precedente esattore.*

D. **Multe bene applicate su ritardati pagamenti** — *Sono bene applicate le multe per ritardati pagamenti, quando non riflettano la deficienza di fondi o questi mancarono per negligenza del Contabile.*

E. **Pagamento senza mandato di piccola spesa obbligatoria** — *Il pagamento di una tenue spesa obbligatoria, per cui non fu a tempo debito rilasciato il mandato dal Comune, è ammessa a discarico.*

Omissis.

A. Considerando che per le L. 551. 99, ammontare di residui, le quali formano il 1° Capo del ricorso, il Contabile non può sfuggire alla responsabilità del non riscosso per riscosso portata dal contratto senza distinzione per tutte le imposte, sovraimposte e tasse: egli d'altra parte accettò i relativi ruoli d'esazione, se ne diede carico in precedente Resoconto, e non ha provata nè dimostrata la pretesa inesistenza di quei residui.

B. Che la pretesa inesigibilità per l'ammontare di Lire 1339. 66 e di Lire 904. 67 oggetto del 2° e 3° Capo del reclamo, e riferibili all'intero quinquennio dell'Esattoria, nella massima parte, quand'anche fossero sussistenti, sarebbero inammissibili perchè troppo tardivamente prodotti, e perchè tutte claudicano o nella tempestività o nella forma o nella prova; **C.** che l'incasso del fondo di cassa del 1873 dal precedente Esattore, materia al 4° Capo del ricorso, non diede al ricorrente titolo ad alcun aggio correlativo, giacchè quell' incasso attiene al servizio di tesoreria, il quale dee essere gratuito, allorchè è prestato dall'Esattore provveduto d' aggio, che nella fattispecie saliva alla non lieve ragione dell'8 per 100;

D. Che i ritardati pagamenti, pei quali gli fu applicata la multa di L. 91. 46 oggetto del 2° Capo di ricorso non dipesero da mancanza dei relativi mandati ma da negligenza del Cassiere, nè da mancanza di fondi, ma da colpa e fatto di lui, giacchè la posizione contabile in tutto l'anno fu tale, che cominciando da un fondo di Cassa di Lire 7860. 27 si mantenne sempre con un fondo di diritto esuberante alle esigenze del servizio dei pagamenti comunali.

E. Che il pagamento di Lire 18. 95 invece delle L. 17. 35 escluse dall'impugnato Decreto, pagate per rate di spese mandamentali, oggetto del 5° Capo di gravame non è contraddetto da parte del Comune; ed erano spese obbligatorie di lieve importanza, delle quali più che addebitare il Contabile per averle pagate, si può far rimprovero al Comune di non aver emesso a tempo debito il mandato, o di non aver curato di mettere sollecitamente in buona regola l'eseguito pagamento.

Per questi motivi

Accogliendo il quinto capo di gravame per L. 18. 05, e rigettando ogni altra istanza, riduce a L. 6220. 12 il fondo di Cassa a debito del già Esattore Fiorentino alla fine dell' esercizio del 1877 nella Esattoria di Onifai e lo condanna verso il Comune predetto al pagamento delle spese del giudizio.

Decisione N. 285 - 17 gennaro 1880

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relat.*

Tanteri Giovanni
c.
Comune di Salisano

Relazione del fondo di cassa con esercizii anteriori — *Risultando il debito del contabile nettamente dalle risultanze aritmetiche della gestione dell'esercizio cui si riferisce il conto contro la cui decisione, fondata sulle risultanze stesse, si ricorre in appello, non è ammesso il ricorso sulla semplice asserzione che l'addebitamento sia conseguenza di erronee decisioni di conti anteriori non notificati e non comunicati, restando aperta la via a ricorrere contro questi pretesi errori, e non potendosi invalidare una posizione di fatto che si presenta ineccezionabile.*

Omissis.

Considerando in merito che il motivo di reclamare proposto dal Signor Tanteri contro l'impugnata decisione del Consiglio di Prefettura di Perugia consiste nell'essere errato, a suo dire, il fondo di cassa addebitatogli al 1° Marzo 1877 in Lire 3391. 03, mentre esso sarebbe una conseguenza di equivoci nati per duplicazione di partite nei passati esercizî.

Che dall'esame della suddetta decisione e dai quadri che ne fanno parte risulta evidentemente infondato un tale motivo; giacchè il carico che si dà all'Esattore per fondo di cassa non deriva punto da esercizî precedenti, nè ha alcuna connessione con essi; ma deriva unicamente dal riscosso nel corso dell'anno in . . . . L. 10933.94
e dallo speso nello stesso esercizio in . . . . » 7542.91

il che dà appunto una differenza annotata a debito come fondo di cassa di . . L. 3391,03

Che non avendo il Tanteri contestato nel suo ricorso l'esattezza della due prime cifre, delle quali la terza non è che la pura e materiale deduzione aritmetica; ed inoltre per quanto può dedursi dal tenore della impugnata decisione, non emergendo punto che esso ricorrente nel conto da lui presentato, e su cui emanò la detta decisione, siasi dato alcun credito in dipendenza di esercizî precedenti; mentre invece il conto comincerebbe al netto da qualsiasi contabilità passata, ed esprimerebbe regolarmente ed esattamente i risultati dell'esercizio del detto anno 1876; non potrebbe a meno di riconoscersi come pienamente legale e fondato il pronunciato della impugnata decisione, col quale furono stabilite le conseguenze giuridiche del conto stato presentato, secondo i dati in esso contenuti e non contestati neppure dal ricorrente.

Che a questi risultamenti, i quali derivano dal conto, indipendentemente da qualsiasi relazione ai conti anteriori, non è validamente opponibile la nuda e semplice asserzione del ricorrente che ciò nei conti anteriori siano occorse duplicazioni di partite, per le quali il suo debito debba essere ridotto a sole L. 1891. 03. Il ricorrente in fatti non solo non ha fornita alcuna giustificazione di queste asserite duplicazioni, ma non ha neppure indicato quali siano le partite duplicate. Ed in tale assoluto difetto di elementi di giudizio, che possano in questa Sede esser contrapposti a quelli nitidi e per sè stessi giustificati che emergono dalla impugnata decisione, non potrebbero attendersi le generiche proteste del ricorrente contro il Municipio per preteso rifiuto di documenti.

Che del resto qualora egli abbia realmente dei crediti derivanti dagli esercizî anteriori, e questi crediti non siano stati riconosciuti nelle decisioni su di essi emanate, le quali a suo dire per difetto di notificazione non sarebbero ancora passate in cosa giudicata, egli potrà sempre far valere i suoi mezzi giuridici contro le dette decisioni, sia che questi gli siano intimate, sia anche rendendosi esso stesso, ove d'uopo, parte diligente.

Considerando che quindi il reclamo prodotto dal Sig. Tanteri contro l'appellato Decreto non potrebbe essere accolto.

Che il soccombente in giudizio deve sopportarne le spese.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso ecc.

Decisione N. 286 - 20 gennaro 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Fiorentino Ignazio (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Orotelli (avv. A. SERPIERI)

A. **Ammontare dei ruoli** — *Non è tenuto conto dell' asserzione del Contabile sull'ammontare dei ruoli di fronte a quello ritenuto dal Consiglio di prefettura.*

B. **Debito dell' ammontare dei ruoli** — *Il ricevimento dei ruoli obbliga a rispondere del loro ammontare, nè vale asserire, ma convien provare che non furono fatte e non si potessero fare le relative riscossioni.*

C. **Partita di giro** — *Compresa nel discarico una partita di giro necessariamente deve comprendersi nel carico.*

D. **Caso di smarrimento di ruoli** — *L'allegare lo smarrimento dei Ruoli non costituisce titolo a discarico, e quando fosse provato, dovrebbe pure provarsi che fu partecipato al Comune lo smarrimento e gli fu chiesta copia dei Ruoli smarriti.*

E. **Inesigibilità non provata** — *Sono ben cancellate dal discarico quelle partite, del cui diritto a rimborso per inesigibilità non fu data alcuna prova.*

F. **Mancanza di prova dei pagamenti fatti** — *Non provato il pagamento di un mandato ne è a ragione tolto dal discarico il suo ammontare.*

G. **Multe per ritardato pagamento** — *Le multe per ritardato pagamento d'imposte dovute dal Comune stanno a carico del Contabile, non avendo provata e nemmeno asserita la mancanza di fondi in cassa.*

H. **Aggio di riscossione** — *Senza regolare liquidazione non è ammissibile alcuna domanda di aggi.*

I. **Domanda nuova** — *Una dimanda nuova fatta all'udienza non è ammissibile.*

Omissis.

Considerando

A. Che il ricorrente limitossi ad asserire, ma non diede nemmeno un principio di prova che il ruolo per la tassa fuocatico fosse di Lire 2517 anzichè di Lire 2519. 04 come venne ritenuto dal Consiglio di Prefettura, che naturalmente aveva sott'occhio il ruolo medesimo, per cui non può ammettersi il ricorso quanto alla 1ª partita.

B. Che quanto alla seconda e terza partita non essendo contraddetto dal Contabile di aver ricevuto i ruoli della sopratassa al Dazio consumo e delle contravvenzioni, egli non può esimersi dal risponderne sul semplice asserto di non averle esatte e senza aver dato alcuna prova di pratiche fatte per esigerle;

C. Che la quarta partita di semplice giro fu giustamente caricata all' Esattore, una volta che per eguale importo fu già compresa nel discarico;

D. Che delle partite 5, 6, 7 ben giustamente fu negato il discarico al Contabile, mentre egli doveva esigerle in base ai ruoli consegnatigli, non valendogli certo di scusa l'asserto smarrimento dei ruoli medesimi, seppure fosse provato, quando almeno non venisse altresì provato che egli a tempo debito avesse partecipato al Comune l'avvenuto smarrimento e chiesta copia a tutte sue spese dei ruoli smarriti;

E. Che essendo l'Esattore responsabile delle imposte a scosso e non scosso, a buona ragione furono cancellate dal discarico l'ottava e la decima partita, non essendo stata data prova, che concorressero gli estremi di legge per accordarne il rimborso per inesigibilità o per altro titolo;

F. Che non avendo il ricorrente provato d'aver pagato le Lire 141. 71. costituenti la nona partita, gli manca ogni fondameato per ottenerne il discarico;

G. Che nemmeno asserendo il ricorrente la mancanza di fondo in Cassa comunale per soddisfare a tempo debito le imposte dovute dal Comune, la multa per il ritardato pagamento di dette imposte costituente la 11ª partita è un debito suo, di cui non può pretendere il rimborso;

H. Che il ricorrente non dà alcun elemento di prova che gli competano gli aggi costituenti la partita 12. tolta dal discarico, e nemmeno indica a quali riscossioni tali aggi si riferiscano, per cui non è possibile far luogo alla sua domanda.

I. Che della partita domandata soltanto alla udienza non può tenersi conto, costituendo essa una nuova domanda non permessa, e ciò prescindendo anche dall'osservare, che non potrebbe tenersene conto, anche perchè non fu data prova alcuna, che le rendite comunali, cui si riferisce non furono esatte e che il contabile fece quanto doveva per esigerle.

Per questi motivi
Delibera

Il ricorso del Sig. Ignazio Fiorentino è rigettato, colla di lui condanna a rifondere al Comune di Orotelli le spese di questo giudizio.

Decisione N. 287 - 24 gennaro 1880

PASINI *presidente ff. e relatore*

Fiorentino Ignazio (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Galtelli (avv. A. SERPIERI)

A. Partite degli esercizii anteriori — *Non essendo mai stati notificati i Conti decisi per gli esercizii anteriori, si può contendere su partite in essi comprese e rifuse nelle risultanze finali dell'ultimo Conto che è oggetto di giudizio di appello.*

B. Aggio di riscossione — *Non si può giudicare sugli aggi pretesi e contrastati senza che siano presentate le relative liquidazioni.*

C. Documenti a prova di dupplicazione di scarico — *A giudicare di duplicazioni nello scarico asserite e negate, la Corte assegna un termine a produrre i documenti.*

D. Prove d'inesigibilità — *Quantunque i documenti esibiti siano ritenuti insufficenti a provare la pretesa inesigibilità di quote, se si oppone che presso il Comune vi siano altri documenti, se ne ordina la produzione.*

E. Spesa obbligatoria senza mandato di pagamento — *Presentandosi quietanze della Tesoreria governativa per pagamenti di spese obbligatorie, non è ammesso in contrario l'eccezione della mancanza dei mandati relativi alle spese.*

F. Esazione sospesa — *Fatta la prova che fu tolta la sospensione per l'esigenza d'una partita, ne è confermato il carico.*

G. Rimborso di quote minime — *La rinuncia fatta dal Governo alle quote minime non obbligò i Comuni dissenzienti, ed è confermato il carico relativo al Contabile, se non ne abbia provata la inesigibilità.*

Considerando

A. Che quantunque il ricorso diretto contro il Decreto del Consiglio di Prefettura in Sassari emesso sul Conto consuntivo del Comune di Galtelli per l'anno 1877 comprenda partite, che si riferiscono puranco alla gestione degli anni precedenti, tuttavolta non essendo mai stati notificati al Contabile i Decreti emessi sui conti degli anni precedenti al 1877 ed essendo nel Conto di quest'ultimo rifuse le risultanze tutte della intera sua gestione esattoriale, non puossi disconoscere il suo diritto a far valere le credute ragioni anche sulle partite messegli a carico od escluse dallo scarico nei conti anteriori a quello del 1877.

B. Che quanto alle partite sotto i nn. 1 e 5 del ricorso riguardanti gli aggi dovuti al ricorrente pel 1875 e pel 1876 non puossi emettere alcun giudizio, quando non si conosca su quali introiti fosse l'aggio dall'esattore domandato, su quali introiti gli sia stato ammesso e su quali escluso, e per conseguenza occorre che siano presentate le liquidazioni dagli aggi pel 1875 e pel 1876 che devono trovarsi presso l'amministrazione Comunale.

C. Che quanto alla partita sotto il N. 3 di L. 100 per saldo Dazio 1875, per verificare se sussista la duplicazione di scarico nel Conto del 1875 asserita dal Comune, fa d'uopo che siano prodotte le due quietanze di Tesoreria del 24 Giugno 1875 n. 1121 e del 3 Luglio 1875 n. 1293 che il ricorrente asserisce di aver presentato a corredo del conto dell'anno 1875 ed a giustificazione delle due partite di scarico sotto i nn. 94 e 95 del conto medesimo.

D. Che quanto alla partita 7. di Lire 3118, quote inesigibili dal 1873 a tutto il 1877, i documenti presentati dal ricorrente a giustificazione della inesigibilità sarebbero certamente insufficienti a darne la prova e ad esonerarlo dal rispondere dei crediti comunali asseriti inesigibili, se non altro perchè da quei documenti apparirebbe la tardività delle procedure da esso iniziate contro i debitori. Se non che il suo procuratore ha dichiarato alla pubblica udienza che i documenti depositati in processo a prova della inesigibilità non son quelli che egli aveva prodotti nel conto del 1877 a giustificazione di questa partita però nel minor importo di L.2657.46, e quindi, salva ogni altra questione sull'ammissibilità della partita medesima

sia per tardività della domanda di rimborso, sia per la differenza tra la maggior somma ora richiesta e quella domandata nel conto, è opportuno di richiamare gli atti, che col conto stesso, giusta l'asserto del ricorrente, vennero presentati a prova della inesigibilità delle L. 2657. 46 per rendite comunali dal 1873 al 1877, e che ora voglionsi portare a L. 3118.

E. Che essendo provato il pagamento fatto dal ricorrente delle L. 262. 07 per concorso spesa degli agenti Forestali per l'anno 1875, partita questa contemplata al N. 2 del ricorso, ed essendo una tale spesa obbligatoria pel Comune e contemplata in bilancio, il difetto del mandato non può formare difficoltà al discarico, una volta che è esclusa la duplicazione con la simile partita scaricata nel conto del 1874, nel quale naturalmente non figurano nè poteva figurare una spesa del 1875.

F. Che quanto alla partita di L. 279, sotto il N. 4 del ricorso, deve esserne tenuto fermo il carico, imperciocchè se il ricorrente ha giustificato che nel 1875 aveva ricevuto l' ordine di sospendere l'esazione di questa partita rappresentante un fitto di beni comunali dovuto da certo Carai, il Comune ha provato che l'ordine di sospensione fu tolto con lettera 12 Luglio 1876, colla quale anzi eccitavasi l'esattore ad esigere la partita medesima.

G. Che insussistente è la pretesa del ricorrente quanto alla sesta partita, e cioè al discarico delle L. 366. 14 asserito importo della parte comunale sulle quote minime d' imposte non esatte e rimborsate dal Governo e dalla Provincia per la loro parte come inesigibili. Imperocchè se di regola per la legge 20 Aprile 1871 e pei relativi regolamenti il Comune non può disconoscere la inesigibilità delle quote d'imposta, che sia stata riconosciuta ed ammessa dalle competenti autorità Governative e quindi non può rifiutare il conseguente rimborso all'esattore della parte di quelle quote allo stesso Comune spettante, è però a notare che nel caso speciale non trattasi di quote giustificate dallo esattore come inesigibili, in seguito agli atti processuali da esso intrapresi a forma di legge, ma si tratta invece di quote alle quali, per la loro tenuità, il Governo credette di rinunciare, per quanto riguarda la sua parte, senza però obbligare i Comuni a rinunciarvi pur essi per quanto riguarda la loro parte. E ciò è tanto vero che il Ministero delle Finanze fece apposita interpellanza ai Comuni chiamandoli a deliberare se per la loro parte intendevano di rinunciare pur essi alle quote minime, come vi aveva rinunciato il Governo, appunto perchè a tale rinuncia non poteva obbligarli, ed il Comune di Galtelli colla deliberazione Consigliare del 1. Aprile 1878, in risposta alla Circolare Ministeriale 4 Febbraio precedente dichiarò di non voler rinunciarvi. Ciò posto lo esattore, il quale a tempo debito doveva esigere le quote minime ed omise di farlo, non può obbligare il Comune a dargliene il rimborso per la parte di sua spettanza, se non quando provi la loro inesigibilità a forma della legge 20 Aprile 1871 e relativi regolamenti, nè può in luogo di queste prove accampare il rimborso ottenuto della quota spettante al Governo ed alla Provincia.

E per questi motivi

Sulle conformi conclusioni del Sig. Procuratore Generale, pronunciando parte in definitivo, e parte in via interlocutoria.

Delibera

1. È ammesso il ricorso per quanto riguarda alla partita di L. 262. 07 concorso spesa degli agenti Forestali per l'anno 1875, la quale dovrà perciò porsi a discarico nel conto del Comune di Galtelli per l'anno 1877 a diminuzione del fondo di cassa stabilito in L. 1749. 10 col Decreto del Consiglio di Prefettura in Sassari del 24 Marzo 1879,

2. È rigettato il ricorso per quanto riguarda le partite di L. 270 importo di fitto a carico Carai e di L. 366. 14, parte comunale sulle quote minime inesigibili, confermandosi la loro esclusione dallo scarico del conto suddetto e dei precedenti. 3. È assegnato al Comune di Galtelli il termine di giorni 60 dalla notifica della presente a produrre in Segreteria:

a) le liquidazioni degli aggi spettanti all'esattore per gli esercizî degli anni 1875-1876,

b) le quietanze di Tesoreria in data

24 Giugno 1875 N. 1121 e del 3 Luglio 1875 N. 1203 che diconsi allegate al conto consuntivo del 1875 a corredo delle due partite di scarico sotto i N. 94, 95 del conto stesso,

c) i documenti, che fossero stati uniti al conto consuntivo del 1877 a giustificazione della partita di scarico ivi annotata in L. 2657. 46 per quote inesigibili di rendite comunali.

Dopo di che sulla istanza della parte diligente sarà provveduto come di ragione ecc. ecc.

Decisione N. 288 - 24 gennaro 1880

PASINI *presidente ff. e relatore*

Giampietro Vincenzo (avv. TROTTI)
c.
Comune di San Marco dei Cavoti
(avv. NOCITO)

A. Difetto di documentazione di mandati di pagamenti — *E' ammesso il discarico di un paganento eseguito dal Contabile in seguito a regolare mandato, non essendo il medesimo tenuto responsabile di qualunque difetto di documentazione di mandati rilasciati nei modi legali.*

B. Spesa e multa per ritardata presentazione del conto — *Non essendo provato che il Contabile sia stato impedito per forza maggiore a presentare il Conto nel tempo debito, si conferma il carico fattogli delle spese sostenute dal Comune per la compilazione di ufficio e della multa inflittagli dal prefetto.*

C. Dilazione a pagamento — *Non è di competenza della Corte il dare provvedimenti per dilazioni richieste ed altre domande estranee alla decisione del Conto.*

Omissis.

Attesochè il ricorso ha per oggetto le seguenti sei partite e cioè:

1ª partita di L. 616. 94 fondo di cassa riportato dal 1875 che il ricorrente sostiene doversi ridurre a L. 443. 48.

2ª partita di L. 228. 12 rata di canone del Dazio di Consumo.

3ª partita di L. 449. 40 pagamenti fatti per la fabbrica della Chiesa matrice del Comune nel 1875.

4ª partita di L. 122. 87 non specificata.

5ª partita di L. 40 spesa per la compilazione del conto.

6ª partita di L. 50 multa per ritardata presentazione del conto.

Attesochè non fu prodotto il conto del 1° quadrimestre 1876 nè quello del 1875, senza l'esame dei quali non è possibile il giudizio sulla prima partita, come non è possibile il giudizio sulla seconda partita, quando non sia presentato il ruolo di esazione del dazio consumo e l'atto della consegna fattane al Contabile per rilevare se infatti quel ruolo sia stato consegnato al ricorrente od al suo successore.

A. Attesochè il Comune non contesta il fatto che le L. 449. 40, costituenti la terza partita sieno state pagate dal ricorrente in seguito a regolare mandato e nei limiti del fondo in bilancio comunale per la fabbrica della Chiesa matrice, per cui non può negarsi il discarico del corrispondente importo nel conto, non potendo il Contabile essere tenuto responsabile del qualunque difetto di documentazione nei mandati di pagamento rilasciati dalla Giunta Municipale, quando questi furono rilasciati nelle condizioni richieste dallo art. 125 della legge 20 marzo 1865 N. 2248 (Allegato A).

Attesochè il reclamante nemmeno specificò la quarta partita di L. 122. 87, nè addusse motivo alcuno di gravame riguardo a questa.

B. Attesochè fu bensì asserito ma in nissun modo provato che il Contabile sia stato impedito da forza maggiore alla presentazione in tempo debito del Conto della sua gestione, e quindi è di tutta giustizia che a suo carico star debba tanto la spesa di L. 40 ordinata per la compilazione d'ufficio del suddetto conto, quanto la multa di L. 50 inflittagli dalla competente autorità amministrativa.

C. Attesochè non sta nelle attribuzioni della Corte di dare qualsiasi provvedimento sulla domandata dilazione al pagamento dei debiti risultanti a carico dei Contabili.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 289 - 27 gennaro 1880

Finali *presid. ff.* - **Caligaris** *relat.*

Iacono Salvatore (avv. Muratori)
c.
Comune di Noto e Giovanni Sbano
(avv. Scibona Batolo)

A. Responsabilità del fondo di cassa consegnato e ricevuto — *Accettatosi dal nuovo la consegna del cessante Tesoriere con dichiarazione di aver ricevuto in numerario il fondo di cassa e di costituirsene debitore, ad evitare gli effetti di tale obbligazione non vale contrapporre atti interceduti fra i due Contabili, per effetto dei quali sarebbesi alterata la posizione di fatto stabilita col verbale di consegna, rimanendo ciò oggetto di contestazione privata fra i medesimi e non opponibile per guisa alcuna al Comune interessato. Resta quindi bene caricato nella sua integrità il detto fondo di cassa,*

B. Prova testimoniale — *Non è ammissibile la prova testimoniale contro quanto risulta da atti scritti, e in ogni caso se non siano stati articolati debitamente i fatti a provarsi.*

C. Contestazione inutile di forma — *Discaricata una partita dal Conto precisamente come vi fu inscritta dal Contabile, è da ritenersi interamente destituito di fondamento il relativo gravame.*

D. Partita non iscritta nel Conto — *Non inscritta nel Conto una domanda di discarico, per cui non fu oggetto della Decisione del Consiglio di Prefettura, non ha fondamento alcuno la domanda che ne vien fatta alla Corte senza giustificazione.*

Omissis.

A. Considerando sul 1° motivo di gravame, che col verbale d'immissione in possesso e di consegna di cassa redatto addì 1° Aprile 1876 e firmato dal sig. Giovanni Sbano quale tesoriere cessante del Comune di Noto, dal sig. Salvatore Jacono quale novello tesoriere e dalla Giunta Municipale di detto Comune, tutti quali stipulanti e partecipanti in detto atto, il sig. Giovanni Sbano, dopo aver dichiarato un resto di cassa a suo debito per gli esercizii 1875 e 1876 di Lire 12288. 83, ne fece, a richiesta della Giunta, la consegna al tesoriere subentrante sig. Salvatore Jacono, il quale dichiarò nell'atto stesso di ricevere, previa enumerazione fattane, la somma predetta di Lire 12288. 83 in tante polizze bancali e poco bronzo, e ne rilasciò analoga quietanza.

Che con tale atto il sig. Jacono venne evidentemente, tanto secondo i principî del diritto comune, quanto secondo le regole speciali della Contabilità amministrativa a costituirsi debitore verso il Municipio della suenunciata somma di Lire 12,288. 83 di cui in confronto dello stesso Municipio si confessava consegnatario in luogo e vece del tesoriere cessante sig. Sbano.

Che invano il Jacono, per declinare le conseguenze legali di un tale atto nei suoi rapporti col Municipio, pretende di opporvi il contenuto di una scrittura privata fattasi, per quanto egli dice, nello stesso giorno 1° Aprile 1876 fra lui ed il sig. Sbano ed in presenza della Giunta, subito dopo la redazione del verbale di consegna, nella quale scrittura si dichiarerebbe che invece delle effettive Lire 12,288. 83, di cui nel detto verbale, il sig. Sbano non avrebbe rimesso in danaro che la somma di Lire 3413. 34, ed il resto, per L. 3000 in una somma versata il giorno prima dal signor Paolo Jacono, e per Lire 5875. 49 in carte contabili di credito da regolarizzarsi col Municipio.

Ed in vero è da notare anzi tutto che la summentovata scrittura privata non è stata prodotta in atti, essendosi il sig. Jacono limitato a trascriverne il contenuto in calce del suo conto del 1876. Non si ha quindi alcun elemento, sia per constatarne la validità legale, sia anche per riconoscere se la detta scrittura è stata registrata, e se scritta in carta da bollo, e per conseguenza se essa è tale, che ai termini delle vigenti leggi, possa la Corte in alcun modo occuparsene e tenerne conto.

Ma volendo anche passar oltre a siffatta difficoltà, è ovvio il riflettere che una tale scrittura privata intervenuta tra lo Sbano ed Jacono, se vale a costituire rapporti giuridici tra essi due stipulanti, non può menomamente costituirne verso un terzo, che non vi ha partecipato, quale è il Municipio, e che tanto meno può una tale scrittura avere efficacia di variare la posizione di diritto risultante tra lo stesso Municipio ed il Jacono dal precedente atto di riconsegna

e dalla confessione *de recepto* ivi emessa dal Jacono, non che dalla relativa quietanza da lui rilasciata.

Nè si dica che la Giunta ha assistito a questo atto tra lo Sbano ed il Jacono. Quand'anche il fatto fosse vero, altro è la presenza materiale, altro il concorso giuridico ad un atto. Dal momento che la Giunta aveva la firma del Jacono per l'intera somma di L. 12,288. 83, che riteneva buona e solida una tale firma, poteva assistere con indifferenza ai particolari aggiustamenti, che nel reciproco loro privato interesse si combinavano tra lo Sbano ed il Jacono, e poteva anche non preoccuparsi punto, se questi, invece del denaro, o di altri valori effettivi, si contentava di accettare dallo Sbano delle carte di credito; sia che queste carte di credito fossero quelle originariamente consegnate nel verbale, e dal Jacono, accettandole, dichiarate e valutate come polizze bancali; sia che dopo la consegna, per accordo tra di loro, fossero state le dette carte sostituite alle polizze bancali. Il fatto è che la privata scrittura fu stipulata soltanto fra lo Sbano ed il Jacono, che non vi appare o risulta alcuna legale partecipazione del Municipio; e che perciò restano intiere per questo, di fronte al Jacono, le risultanze del verbale di consegna ed il correlativo obbligo dello stesso Jacono di rispondere al Municipio della somma integrale di Lire 12,288. 83 di cui aveva rilasciato quietanza.

Considerando che questa conseguenza non muta punto pel fatto, che il Municipio abbia più tardi regolarizzato in favore del Jacono alcune delle carte contabili della gestione Sbano, che al dire del Jacono sarebbero appunto fra quelle rimessegli dallo Sbano nell'atto della consegna invece delle polizze bancali ivi menzionate.

In primo luogo da un tal fatto non può dedursi alcuna prova diretta contro la verità della dichiarazione contenuta nel verbale di consegna in ordine alla qualità dei valori consegnati dallo Sbano; potendo, come si è già avvertito, le polizze bancali essere state realmente esibite al cospetto della Giunta, e poi ritirate d'accordo tra le Sbano ed il Jacono e scambiate per condiscendenza di questo colle semplici carte contabili.

In secondo luogo poi, l'obbligo del Jacono verso il Municipio secondo l'osservazione opportunamente e ripetutamente fatta dalla difesa di questo, deriva non tanto dal fatto della effettiva ricezione per parte di esso Jacono di tutti i valori che doveva rappresentargli lo Sbano, ma dal fatto di averne data legale ricevuta, e di essersi egli costituito direttamente debitore verso il Municipio della intiera resta di cassa, di cui era contabile lo Sbano nella specificata somma di Lire 12,288. 83.

Considerando che un tale obbligo del Jacono di fronte al Municipio è confermato esplicitamente anche dal conto mensile del 29 Aprile 1876 presentato nel di lui interesse un mese circa dopo il verbale di consegna, nel quale conto si trova inscritta a carico, e quale resta di cassa ricevuta il 1° Aprile dall'ex tesoriere Sbano, la nota somma delle suddette Lire 12,288. 83. Il che dimostra che ne'suoi rapporti col Municipio il Jacono non metteva menomamente in dubbio, checchè fosse intervenuto fra lui e Sbano, l'efficacia della quietanza da lui rilasciata nel verbale di consegna per la detta somma, e la realtà del conseguente suo debito verso lo stesso Municipio.

Considerando che non è punto provato che il verbale di consegna avesse un carattere provvisorio, nulla in esso apparendo che possa dar base ad un tale concetto, ed essendo anzi questo escluso dalla natura stessa dei fatti nel medesimo dichiarati.

B. Che non si possono ammettere contro lo stesso verbale ed in ordine a pretese intelligenze concomitanti o susseguenti allo stesso verbale le prove testimoniali proposte dall'appellante colla sua conclusione subordinata, e ciò sia perchè, da quanto si è già sopra avvertito, le circostanze accennate dall'appellante, quand'anche fossero vere e provate, non potrebbero avere le conseguenze giuridiche, che egli ne vuol dedurre sia perchè vi osta il prescritto dell'Articolo 1341 del Codice Civile il quale stabilisce, che « non è ammessa la prova per testimoni *contro* od in aggiunta al *contenuto in atti scritti*, nè sopra ciò che si allegasse stato detto « *avanti contemporaneamente* o poste-

« *riormente ai medesimi*, ancorchè si « trattasse di somma o valore minore « di L. 500. »

D'altra parte non sembra che il Ricorrente abbia realmente insistito in tale sua domanda, giacchè mentre nel suo atto d'appello egli chiedeva subordinatamente che si ordinasse la prova testimoniale sui fatti contenuti nel primo suo motivo di gravame, soggiungeva « *e che* (i detti fatti) *saranno articolati con apposita comparsa.* »

Or in niuna delle successive sue comparse esso ha mai dato seguito alla detta sua riserva, articolando i fatti sui quali avrebbe dovuto esperirsi la prova testimoniale.

Considerando perciò che salvi i diritti del Jacono verso lo Sbano, in dipendenza della privata scrittura fra di essi stipulata, rettamente giudicò il Consiglio di Prefettura di Siracusa, quando prescindendo dal tener conto, nei rapporti di esso Jacono col Municipio di Noto; della detta scritta, mantenne, coll'appellato suo Decreto, il debito di cassa dello stesso Jacono nei termini e secondo le risultanze del *verbale* di consegna 1° Aprile 1876; non essendo certamente attendibile a fronte del disposto dell'Art. 95 della legge Comunale e provinciale l'allegato difetto della firma al detto verbale d'uno dei membri della Giunta.

C. Considerando sul 2° motivo di reclamo, che la somma dovuta al R. Erario per Dazio consumo, che il Jacono nel suo conto ha inscritta come da lui pagata, e della quale gli era dovuto il discarico, è di L. 41,259. 09; che tale partita, come fu osservato dalla difesa del Comune, non fu punto contestata o modificata nelle deliberazioni sul conto tanto del Consiglio Comunale, quanto del Consiglio di Prefettura

E che tale somma appunto gli fu bonificata dal Comune coi varî mandati di rimborso spiccati in suo favore. cosicchè se anche alcuno di questi non corrispondeva alla precisa cifra del parziale pagamento fatto dal Jacono, tra tutti in complesso formano la intera somma di L. 41,259. 09 eguale a quella da lui domandata.

Che perciò il ricorso dell'appellante in questa parte si appalesa al tutto destituito di fondamento.

D. Considerando sul 3° motivo di gravame concernente il rimborso di L. 200 che l'appellante dice d'aver pagato all'avvocato Calvo, e di altre L. 200 che egli pure pretende di aver pagate d'ordine del Sindaco per vaglia telegrafici;

Che non solo il sig, Jacono non ha dato nei vari stadii del giudizio alcuna giustificazione di queste spese, ma che esse non si trovano neppur inscritte nel conto da lui presentato; cosicchè non potevano nè dal Consiglio Comunale, nè dal Consiglio di Prefettura essergli rimborsate. Manca perciò di base anche questo reclamo da lui proposto contro l'appellata Decisione.

Considerando sul 4° motivo col quale l'appellante reclama il pagamento di lire 600, che egli dice d'aver fatto per l'andamento del servizio;

Che anche di queste spese egli non ha fatto alcun cenno nel conto stato giudicato dal Consiglio, e che d'altra parte mentre il Municipio contende che potesse per siffatto titolo essergli dovuto alcun rimborso, egli nè in primo grado, nè nell'attuale grado d'appello ne ha dato alcuna giustificazione; epperciò non potrebbe validamente pretenderne la rivaluta.

Considerando perciò che niuno dei mezzi dal sig. Jacono proposti per impugnare l'appellato Decreto del Consiglio di Prefettura può riconoscersi come fondato ed ammessibile.

Che il soccombente nel giudizio deve sopportarne le spese.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso in via di gravame proposto dal sig. Salvatore Jacono contro il Decreto del Consiglio di Prefettura di Siracusa in data del 5 Aprile 1879 reso sui conti della di lui gestione in qualità di tesoriere del Comune di Noto dal 1° Aprile a tutto il Dicembre 1876, e condanna lo stesso Ricorrente nelle spese del presente giudizio.

Decisione N. 290 - 27 gennaro 1880

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relat.*

Sacco Francesco (avv. PRUDENZI)
c.
Comune di Santa Severina

Fondandosi l'atto di appello su documenti in possesso del Comune, e non comparendo questo nel giudizio nè facendo opposizione, gli viene prefisso un termine a produrre i documenti prodotti.

Decisione N. 291 - 29 gennaro 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Eredi di Ferreri Cesare
c.
Comune di Palermo (avv. SCIBONA)

A. Come ricorra la Corte al Codice di procedura civile — *Nel procedimento innanzi alla Corte dei Conti, presentandosi azione od eccezione, la quale, se pure d'indole processuale, emana dal diritto statutario, da una legge d'ordine generale o dai principii generali del diritto, nel silenzio del Regolamento speciale può la medesima e deve ricorrere per analogia e come a fonte ausiliaria al Codice di Procedura Civile per attingerne le forme processuali. Perciò ha ritenuto applicabile nei suoi giudizi l'instituto del sequestro conservativo, l'intitolaziona delle sue Decisioni nel nome del Re, e la formula esecutiva della medesima.*

B. La Corte non ammette perenzione d'istanza — *Ma non accoglie peraltro la Corte dal detto Codice l'instituto della perenzione d'instanza, come quello che emana soltanto dal medesimo e nel medesimo trova applicazione, mentre è contrario all'indole giuridica e processuale dei giudizii sui Conti.*

Omissis.

Ritenuto in fatto

Che il marchese Cesare Ferreri già Tesoriere del Comune di Palermo con tre separati atti di usciere notificati al Sindaco di detto Comune rispettivamente nel 29 giugno. 23 luglio 1875 e nel 4 maggio 1876, dichiarava d' interporre appello o ricorso avverso cinque Decisioni del 7 e 24 giugno 1875, 6, 7 e 16 marzo 1876 emesse dal Consiglio di Prefettura in Palermo sui conti di quel Comune resi dal suddetto marchese Ferreri per gli esercizi dal 1871 a tutto il 9 aprile 1875 e con le quali Decisioni il Contabile veniva in ultimo risultato tenuto debitore di L. 1,012,000.47.

Che i suddetti tre appelli o ricorsi furono depositati nella segreteria di questa Corte coi relativi documenti il primo nel 19, il secondo nel 30 luglio 1875 e il terzo nel 6 giugno 1876, dopo di che nessuno altro atto di procedura fu fatto dal ricorrente marchese Cesare Ferreri, il quale morì nel 18 marzo 1875 ed è ora rappresentato dai signori Enrico Bentley e Domenico Santocanale, che ne accettarono la eredità col beneficio dell' inventario ed i quali pure omisero qualunque atto processuale in continuazione ai depositati appelli o ricorsi.

Che il Comune di Palermo, a mezzo del suo procuratore Avv. Scibona con atto in data 12 settembre 1879 debitamente notificato ai sunnominati signori Enrico Bentley e Domenico Santocanale quali eredi del fu Marchese Cesare Ferreri, si fece a domandare che siano da questa Corte dichiarati perenti i suddetti tre ricorsi od appelli.

Sentito per il Comune di Palermo l' avv. Scibona, il quale concluse per l' accoglimento della sua domanda in assenza dei signori Enrico Beutley e Domenico Santocanale che non comparvero, quantunque notificati del decreto di fissazione d'udienza.

Sentito il signor procuratore Generale nelle sue conclusioni orali

Ha considerato quanto segue:

A. Le forme del procedimento nei giudizii presso la Corte dei Conti sono determinate da Regolamento speciale contenute nel R. Decreto 5 ottobre 1862 N. 884 emanato in ordine al disposto dell'art. 49 della legge 14 agosto 1862 N. 800, nel quale regolamento speciale non trovasi cenno della perenzione di istanza contemplata dall'articolo 338 e seguenti del Codice di procedura civile e quindi sorge principale la questione, se a questo Codice possa ricorrersi come a fonte ausiliaria per introdurre l' istituto della perenzione d' istanza anche

nel procedimento contenzioso dinnanzi alla Corte dei Conti. Allorquando in simili procedimenti presentisi un' azione od eccezione, la quale, seppur d' indole processuale, emana dal diritto statutario, da una legge di ordine generale o dai principii generali del diritto, nessun dubbio che la Corte dei Conti debba farvi ragione, seppure nel suo Regolamento speciale non se ne trovi parola, e soltanto nel silenzio di questo Regolamento essa potrà, anzi dovrà ricorrere per analogia e come a fonte ausiliaria al Codice di proc. civ. in quanto trovinsi in questo stabilite le regole e le forme di procedura da tenersi per rendere il giudizio su quell' azione od eccezione, poichè in tal caso non è che essa ricorra al Codice di proc. civ. per prenderne in prestito l'azione o l'eccezione, ma vi ricorre soltanto per attingerne le forme processuali, che mancano nel suo Regolamento speciale. Ed è perciò che a buon diritto essa ritenne applicabile nel corso de' suoi giudizi l'istituto del sequestro conservativo, quantunque non contemplato dal Regolamento speciale, perchè tale istituto emana dai principii generali del diritto e ricorse al Codice di proc. civ. soltanto per attingervi le regole di procedura a quell' istituto relative: fu ed è perciò che essa intitola le sue Decisioni dall' augusto nome di Sua Maestà il Re, con una formula tolta dal Codice di procedura civ., perchè a termini dello statuto del Regno, la giustizia si amministra in nome del Sovrano e qualunque Magistrato non può renderla che in nome suo; fu ed è perciò che le Decisioni della Corte dei Conti vengono munite della formula esecutiva, quale è contemplata dal Codice di proc. civ. poichè è principio generale di diritto che la sentenza del giudice debba aver effetto di esecuzione.

Ma quando l'azione o l'eccezione contemplata dal Codice di proc. civ., oltrechè d'essere d'indole puramente processuale, trova l'unica sua ragione giuridica nell'apposita disposizione di quel Codice, per guisa che senza di essa non avrebbe vita, allora non può la Corte dei Conti accoglierla nei proprii giudizii, una volta che dal suo Regolamento speciale non è contemplata, poichè altrimenti si farebbe ad attingere unicamente a quel Codice, non già le forme e le regole processuali per l'applicazione di uno istituto giuridico che ha d'altronde il suo fondamento, ma sì l'istituto giuridico medesimo che sorge soltanto dalle disposizioni del suddetto Codice. Ora è indubitato che la perenzione di istanza emana non dai principii generali del diritto, da una legge di ordine generale o statutaria, ma ha l' unico suo fondamento giuridico nel Codice di proc. civ. e quindi non può la Corte dei conti, nel silenzio del suo Regolamento speciale, a quel Codice ricorrere, per farle posto nei suoi giudizii.

B. E giova notare che se l' istituto giuridico della perenzione d' istanza fu omesso nel regolamento speciale pei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, può con tutto fondamento ritenersi che sia stato omesso, appunto perchè meno compatibile colle forme di procedura per la generalità di quei giudizii sancite. Infatti nei giudizii ordinarii sui conti dei Contabili dello Stato, oggetto precipuo della giurisdizione di questa Corte, le forme di procedura portate dal Regolamonto del 5 ottobre 1862 sono affatto ed essenzialmente diverse da quelle stabilite pei giudizii dinnanzi ai Magistrati civili dal Codice di proc. civ. Ivi il giudizio viene iniziato senza citazione, viene istruito non in forma contradditoria ma in via sindacatoria, viene portato all' udienza senza domanda o citazione di parti. Ed anche nei casi di opposizione o revocazione il relativo ricorso si presenta alla Segreteria, e la comparsa per la discussione viene fissata dal Presidente con Decreto che si notifica alle parti. A queste forme della procedura pei giudizi dei conti, evidentemente male si attaglierebbe la perenzione d' istanza, in forma di azione o di eccezione, come si voglia, a prescindere dal considerare che per legge sopra ogni conto dei contabili dello Stato *deve* essere pronunciato giudizio sia di *discarico* sia di *condanna*, percui la perenzione dell' istanza sarebbe a tale principio contradditoria.

L' istituto della perenzione appunto perchè non deriva dai principii generali del diritto, non trovasi nemmeno in tutti i Codici di procedura civile degli

Stati civili. Esso, se non ebbe forse anche la sua origine storica primitiva, ebbe certo la sua primitiva applicazione ed esplicazione in Francia, per cui Merlin non dubitò di denominarlo *jus vere gallicum*, ove venne regolato colle ordinanze del 1539 e del 1563 dalle quali passò in quel Codice di proc. civ. da cui poi lo attinsero i Codici di altri Stati. Ma anche in Francia la dottrina e la pratica giurisprudenza, mentre furono per qualche tempo dubbiosi, se la perenzione potesse farsi valere nei giudizii dinnanzi ai Tribunali di Commercio, furono però concordi e costanti nello escluderla dai giudizi presso il Consiglio di Stato ed in generale dai giudizii amministrativi, non solo per la diversità delle forme tra questi giudizii e quelli civili ordinarii, ma nella considerazione pur anco che la perenzione è una decadenza e quindi non puossi estenderla per semplice analogia e senza una apposita disposizione di legge dai Tribunali civili ordinarii ai Tribunali amministrativi (V. Dalloz-*Voci* Conseil d'Etat *e* Peremptions).

Anche le leggi di procedura civile del già Reame di Napoli stabilivano la perenzione della istanza, eppure la dottrina e la pratica giurisprudenza erano anche colà d'accordo a non ammetterla nel procedimento del contenzioso amministrativo, non formando materia della legge 25 marzo 1817, che questo procedimento regolava, e per la ragione precipua che la perenzione, avendo per oggetto l'estinzione non dell'azione ma della istanza giuridica, costituisce unicamente obbietto delle leggi di procedura, per cui, se la legge del 25 marzo 1817 non ne faceva motto, dovea ritenersi come esclusa nei Collegi del contenzioso amministrativo, che non possono far ricorso alle leggi di procedura civile, perchè diverse da quelle sulle forme giuridiche amministrative, mentre invece possono, anzi devono applicare le leggi civili, che si occupano dei diritti dei privati per riconoscere la legittimità di questi diritti in opposizione ai quali possono trovarsi gli atti amministrativi. (V. Corso di diritto amministrativo del Prof. Giuseppe Rocco).

Del resto il Comune di Palermo non potrebbe lagnarsi che, esclusa la sua domanda di perenzione, lo si obbligasse a star sotto l'incubo dei ricorsi od appelli interposti dal Marchese Ferreri, impedendogli così di dar esecuzione alle decisioni del Consiglio di Prefettura che gli aggiudicarono l'ingente credito di L. 1,012,000.47. Imperciocchè gli è sempre libero, se non piuttosto doveroso, di costituirsi parte diligente, perchè sia pronunciato da questa Corte il giudizio sui suddetti appelli o ricorsi.

E per questi motivi

Dichiara

Inammissibile la domanda del Comune di Palermo, che viene perciò respinta, compensate le spese.

Decisione N. 292 - 31 gennaro 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Mannu Ricci Pietro (avv. CADONI)

c.

Comune di Sorso (avv. SERPIERI)

A. **Acquiescenza che non si verifica per pagamenti fatti** — *Mancando la notifica giudiziale della Decisione del Conto resa dal Consiglio di prefettura non viene mai meno il diritto di contestarla avanti la Corte dei Conti, e neppure per un parziale pagamento è fondata l'eccezione di acquiescenza, specialmente se questo pagamento stesso includa opposizione al maggiore addebito fatto al contabile.*

B. **Il decreto sul conto dev'essere fondato sulla definitiva revisione del Consiglio Comunale** — *Se dopo una prima deliberazione con aggiornamento che il Consiglio Comunale prese su di un Conto, intercedette una verifica della Contabilità ordinata dal Prefetto, e sulle risultanze di questa il Consiglio Comunale deliberò in definitivo sul Conto, non è da ritenersi avvenuto nè un vero esame nè una vera approvazione del Conto stesso per parte del Consiglio di Prefettura, se la sua decisione non è fondata sulla preindicata definitiva deliberazione del Consiglio Comunale, e quindi è da rimandarsi ogni contestazione allo stesso Consiglio di Prefettura.*

Omissis.

A. Considerando che la resa del Conto fatta dal Mannu Ricci fu condizionata,

e che egli reclamò sempre contro il Decreto del Consiglio di Prefettura, il quale lo facea debitore di L. 19.494.90, laonde non si può invocare un' acquiescenza che gli avesse fatto perdere il diritto di reclamare prima che quel Decreto gli fosse notificato in modo legittimo e solo capace di produrre giuridici effetti, tanto meno poi vale l'assunto del Comune che col pagamento delle L. 3481.81 il Ricci Mannu desse parziale esecuzione al Decreto del Consiglio di Prefettura, ed anzi quel pagamento, lungi dall' offrire un argomento di acquiescenza od altro simile, è la prova manifesta, che egli ne' suoi intenti ne differiva quanto la somma offerta da quella che gli era stata addebitata.

Che quindi non fondata è l'eccezione d'irricevibilità per acquiescenza, esecuzione o decorrenza di termine opposta al ricorso, contro un Decreto notificatogli il 30 Agosto 1879 fatto intimare al Sindaco del Comune di Sorso non più tardi del giorno 8 del mese successivo.

B. Considerando che, ai termini degli articoli 124 e 125 della legge comunale e provinciale, l'esattore o tesoriere del Comune rende annualmente il Conto delle entrate e delle spese, il Consiglio Comunale lo rivede, il Consiglio di Prefettura lo approva e la Corte dei Conti ne giudica in definitivo, quando dal Contabile o dal Comune le venga fatto ricorso contro il Decreto del Consiglio di Prefettura. Ora da queste disposizioni collegate e coordinate chiaramente risulta che il Consiglio di Prefettura debba esaminare il Conto qual'è risultato dalla revisione del Consiglio Comunale, bene competente ad apprezzare i fatti mercè le notizie che ne hanno gli amministratori e colla scorta degli atti e documenti amministrativi, e tanto più nella fattispecie, in cui il tesoriere avea accompagnato il resoconto colle quattro dichiarazioni o riserve sopra riferite, sulle quali, riferendosi a fatti, non si poteva sentenziare prima di avere inteso le contro dichiarazioni e risposte del Consiglio Comunale.

Che fra la resa del Conto e la sua revisione sta la verifica fatta dal segretario Di Lorenzo, la quale ne modificava notevolmente le risultanze, ed alle cui conclusioni in parte il Consiglio comunale aderiva; e sebbene le modificazioni conseguenti a quella verifica non fossero scritte sul resoconto, non doveva il Consiglio di Prefettura tenerle in non cale, ma sì invitare il Consiglio comunale ad eseguirle oppure eseguirle da sè stesso, salvo sempre il giudizio sul merito delle modificazioni stesse, colla facoltà di approvarle o no, o di restituire il Conto colle risultanze date primitivamente dal tesoriere, o con diverse.

Che invece il Consiglio di Prefettura, com'è dichiarato nelle premesse al suo Decreto del 10 Dicembre 1873, ebbe presente soltanto la deliberazione 21 ottobre 1873, mentre il resoconto era stato riveduto nelle sedute del 25, 27 e 28 ottobre, nell' ultima delle quali la revisione ebbe compimento, il che equivale all' avere approvato un Conto non riveduto dal Consiglio comunale e sul quale questo non avesse interloquito;

Che l'esame e l'approvazione di quel Conto riveduto dal Consiglio comunale resta ancora a fare: dopo di che, ma non prima, e quando il Contabile od il Comune non se ne appaghino, potranno ricorrere alla Corte perchè lo liquidi, risolva le controversie e ne determini definitivamente le risultanze.

Per questi motivi

Rigettata l'eccezione pregiudiziale; dichiara, che allo stato degli atti non v'è luogo a deliberare sul merito, e rinvia le parti avanti il Consiglio di Prefettura di Sassari affinchè questo si pronunzi sul Conto riveduto e modificato dal Consiglio comunale.

Le spese compensate.

Decisione N. 293 - 3 febbraro 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Borrillo Francesco (avv. SCAPARRO)
c.
Comune di S. Marco dei Cavoti
(avv. NOCITO)

È dichiarato irricevibile l'atto di appello notificato dopo decorsi i 30 giorni dalla notificazione del decreto del Consiglio di Prefettura.

Decisione N. 294 - 3 febbraro 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Braschi Francesso (avv. GALIFI)
c.
Comune di Rio dell'Elba (avv. MANGANARO)

A. Domande nuove irricevibili — *Si dichiarano irricevibili, come nuove, quelle dimande che vengono fatte dopo che la dimanda generica contenuta nel libello introduttivo fu altrimenti determinata.*

B. Diligenza dovuta anche senza l'obbligo dell'inesatto — *Anche per la riscossione delle rendite patrimoniali è responsabile l'esattore, quantunque non vincolato dal patto dell'inesatto per esatto, se non dimostri di aver usate le debite diligenze.*

C. Motivi che non tengono luogo delle prove d'inesigibilità — *Non tengono luogo della dovuta giustificazione d'inesigibilità le raccommandazioni del Sindaco di usar moderazione negli atti esecutivi contro i debitori morosi, molto più se si tratti d'imposte e tasse scadute prima che le raccommandazioni stesse fossero fatte, e la relativa dimanda di discarico vien rigettata.*

Omissis.

A. Considerando che il maggior credito successivamente accampato dal ricorrente in L. 20757. 37 con la riserva pur anco di altri abbuoni, costituisce una nuova domanda, cui non può in questa sede aversi alcun riguardo comecchè irricevibile, nè quindi sarebbe il caso di occuparsi ad esaminare le partite dei conti dal 1866 a tutto il 1869 che costituiscono quel maggior credito.

B. Considerando che tutte le partite di scarico pretese dal ricorrente, sia limitatamente al credito di L. 181.07, sia estensivamente alla maggior pretesa di L. 20757. 37, sono della stessa indole e natura, e cioè tratterebbesi di partite non riscosse per imposte-sovraimposte e tasse o per rendite patrimoniali del Comune, le quali furono invece al Contabile addebitate come riscosse.

Considerando che, tanto in base alla relazione del Ragioniere Faccini, quanto in base alla relazione del Ragioniere Della Via, pur abbandonando all'esattore Braschi tutte le partite d'imposte e di rendite patrimoniali aperte nei ruoli a carico dei contribuenti, egli sarebbe sempre rimasto debitore verso il Comune.

Considerando che ristretto, come deve essere, lo esame alle partite del conto 1867 dal N. 2 al N. 27, dall'esame di questo conto si rileva che quelle sotto i N. 16, 17, 19, 23, 24, 25 e 26 non gli furono addebitate, e le altre dipendono da tasse personali dal 1859 al 1864, da tassa prediale del 1859, da imposta fabbricati e terreni dal 1859 a 1866, da tassa pesi e misure dal 1864 e 1865 di imposta di ricchezza mobile 1864 e 1865, e finalmente per una minima parte da rendite patrimoniali del Comune.

Considerando che quanto alle imposte e tasse l'esattore era per le passate leggi, come lo è per le attuali, tenuto a rispondere a scosso e non scosso, salvo il rimborso delle quote che dimostri inesigibili, e che quanto alle rendite patrimoniali del Comune deve pur rispondere delle quote inesatte, quando non provi di aver usato la debita diligenza per la loro esazione.

C. Considerando che nessuna prova fu data dal ricorrente della inesigibilità delle partite, di cui pretende il discarico, o delle diligenze per riscuoterle.

Considerando che alle mancanti prove di inesigibilità non sono equivalenti le raccomandazioni contenute nelle lettere 27 Febbraio 1876, 6 Maggio 1867 e 21 Agosto 1868 dirette dal Sindaco di Rio dell' Elba all' esattore Braschi per una tolleranza verso i debitori delle imposte dirette, per una moderazione nello spingere gli atti esecutivi verso i debitori di piccole somme per imposta di ricchezza mobile o per tassa vetture o domestici, perchè trattavasi di semplici rac-

comandazioni che non impedivano la procedura dell'esattore, il quale avrebbe almeno dovuto spingerle fino a che il pagamento di quelle imposte e tasse fosse cautato, a prescindere pur anco dal considerare che tratterebbesi pur sempre di imposte e tasse scadute ben precedentemente alle fatte raccomandazioni di tolleranza.

Considerando che ad ogni modo se il ricorrente crede poter dimostrare la inesigibilità delle partite. di cui trattasi, o qualsiasi altro suo titolo per ottenerne l'abbuono, così come potè ottenerlo dal Consiglio Comunale per le tante altre partite abbuonategli colle Deliberazioni 24 Gennaio, 21 Febbraio e 7 Marzo 1875, gli è sempre libero di avanzare in sede amministrativa le relative domande o proposte, se e come di ragione, ma frattanto in questa sede, non avendo date prove soddisfacenti, il suo ricorso non può essere accolto ecc.

Decisione N. 295 - 7 febbraro 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Mari Stefano (avv. MECACCI)
Tealdi Antonio (avv. TORCHIANI)
c.
Comune di Osilo (avv. SERPIERI)

A. **Obbligo di riscossione degli arretrati e delle entrate patrimoniali** — *Negli obblighi generali dell'Esattore, sia per la legge comunale e provinciale (art. 123 e 126), sia per la legge sulla riscossione delle imposte (art. 5), è compreso sempre anche quello di riscuotere gli arretrati, e comunque egli faccia una riscossione, avendo la doppia qualità di esattore e tesoriere la deve comprendere nel suo resoconto.*

B. **Vincolo del fidejussore** — *Il fidejussore non può pretendere di limitare per qualsiasi titolo il carico per cui egli deve rispondere, essendo vincolato per tutto ciò che deve entrare nel Conto dell'esattore.*

C. **Quietanze esibite la prima volta nel giudizio avanti la Corte** — *Esibita alla Corte dei Conti una quietanza di tesoreria, non osta che non fosse esibita prima ad ottenere il discarico della relativa somma pagata.*

D. **Ruoli separati** — *Nè per la compilazione di ruoli separati e distinti per la sovraimposta comunale, nè per la loro riscossione compete all'esattore indennità alcuna.*

E. **Partite di giro ed aggi** — *Nelle partite di giro, come quella per gli aggi, vi dev'essere perfetto equilibrio, quindi non vi è luogo a ricorso se il Consiglio di Prefettura fece questo pareggio, non essendovi danno alcuno pel contabile.*

F. **Interessi sui fondi esistenti in cassa** — *Non è di competenza della Corte il conoscere se ed a quanto possa essere tenuto un esattore-tesoriere, per aver trascurato di rendere fruttifere somme coll'investimento in Buoni del Tesoro, secondo che fu deliberato dall'Amministrazione, per non aver prestata cauzione e stipulato contratto per l'investimento fruttifero accettato in sue mani, cosicchè per il debito dei promessi interessi si può agire avanti i tribunali ordinarii, ma dal Conto ne è tolto ogni carico.*

G. **Partite di conti anteriori nel fondo di cassa** — *E' ammesso il ricorso per un carico riportato nei conti successivi, se i conti anteriori non siano stati notificati.*

H. **Multe per ritardati pagamenti** — *Le multe applicate per ritardo nel pagamento dei mandati Comunali sono dovute senz'altra formalità, e sono ben poste a carico nel Conto.*

I. **Aggio di riscossione** — *Se per parificare le partite di dare e di avere per gli aggi, il Consiglio di Prefettura ricompose i relativi articoli del Conto, non vi è luogo a gravame, e se per la differenza in meno risultante nel discarico il contabile ricorre senza dar giustificazione, il suo ricorso è rigettato.*

K. **Domanda nuova** — *Delle partite non comprese nel ricorso introduttivo del giudizio, la cui dimanda fu introdotta posteriormente, non si fa luogo a giudicare.*

Omissis.

Ha considerato

A. e **B.** Sulle partite 1ª e 2ª

Il ricorrente signor Mari non nega di aver riscosse queste due partite di rendite patrimoniali del Comune nel 1373, ma nega di averle riscosse nella sua qualità di Esattore Comunale pel quinquennio 1873 a 1877, per cui oppone che non si può dargliene carico nei conti che in detta qnalità egli doveva rendere ed ha resi.

A questa eccezione si associa l'Avv.

Cav. Antonio Tealdi fidejussore per la gestione del ricorrente quale esattore comunale nel suddetto quinquennio, il quale fece volontario intervento in causa appunto all'unico oggetto che queste due partite siano tolte dal carico del conto consuntivo pel 1877 reso dal Mari. Questi sostenne che trattandosi di rendite patrimoniali scadute nel 1872 egli non aveva nè il dovere nè il diritto di riscuoterle quale esattore Comunale del quinquennio, e che se le riscosse fu in qualità di assuntore della esazione degli arretrati.

Ma se per effetto del contratto 20 gennaio 1873 e della Deliberazione 30 dicembre 1872 del Consiglio Comunale di Osilo il signor Stefano Mari, aveva la veste, oltrechè di esattore comunale nel quinquennio dal 1873 al 1877 anche di esattore delle imposte Erariali e sovraimposte Comunali e Provinciali arretrate a tutto il 1872, è chiaro che in questa seconda veste egli non poteva esigere rendite patrimoniali del Comune nè arretrate, nè correnti, e quindi il suo presupposto di avere riscosso con questa seconda veste le partite di cui trattasi è affatto privo di fondamento.

Resta quindi soltanto a vedere, non tanto nell'interesse del signor Mari ricorrente quanto nell'interesse dell'intervenuto in causa Cav. Tealdi, se le suddette partite da esso Mari siano state riscosse quale Esattore comunale del quinquennio, od in virtù del contratto 16 settembre 1872.

Per la legge 20 aprile 1871 in base alla quale il suddetto contratto venne stipulato, l'esattore è obbligato, quando il Comune lo voglia, ad esigere pur anco le entrate patrimoniali del Comune (artic. 5) ed a fungere l'ufficio di tesoriere del Comune (art. 93) e questi obblighi vennero nel contratto medesimo ricordati.

Per le imposte e sovraimposte arretrate la stessa legge del 20 aprile 1871 all'art. 104 dispose che sarebbe provveduto con particolare regolamento, regolamento che fu poi pubblicato col R. Decreto 15 novembre 1872 in esecuzione al quale l'Intendenza di Finanza provvide mediante apposito contratto 20 gennaio 1873, cui accedette il Comune di Osilo, alla riscossione delle suddette imposte e sovraimposte arretrate, le quali pertanto non potevano formare, nè formarono il soggetto del contratto esattoriale 16 settembre 1872; quanto alle tasse arretrate del Comune di Osilo fu poi provveduto mediante apposito incaricato e quindi nemmeno queste tasse arretrate furono comprese nel contratto esattoriale. Ma quanto alle entrate patrimoniali del Comune di Osilo scadute prima del 1873 ed ancora insolute non fu dato alcun speciale provvedimento, e non fu dato nè poteva darsi, perchè esse dovevano e devono ritenersi comprese nel contratto dell'esattoria quinquennale, con cui il signor Mari in armonia al disposto dalla legge obbligavasi di esigere le entrate del Consorzio che gli poteano essere affidate senza alcuna eccezione o distinzione fra entrate correnti ed arretrate, scadute e da scadere.

Nè tale distinzione avrebbe potuto farsi, nè anche volendolo, poichè avrebbe trovato insormontabile ostacolo negli art. 123 e 126 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 (all. A).

L'art. 123 dispone che l'esattore riscuote le entrate Comunali secondo le indicazioni del Bilancio, e lo stesso conto del 1877 ci mostra che nel Bilancio del Comune si contemplavano fra i residui attivi da riscuotersi le due partite di L. 1325 per fitti case, e di L. 89. 04 per rendite prestito nazionale; per cui se il signor Mari ha riscosso queste due partite (la prima limitatamente a L. 1000) non può averle riscosse che nella sua veste di esattore del quinquennio, ed in questa veste deve al Comune risponderne. Comunque sia, lo stesso signor Mari sempre per virtù del contratto 16 settembre 1872, era il tesoriere del Comune e dato pure che egli con altra veste, o se pur vogliasi, per strana ipotesi, senza veste, avesse riscosse le partite di cui trattasi, siccome in esso si confondeva la doppia qualifica di esattore e di tesoriere, così ne dovrebbe sempre rispondere in questa seconda qualità, nella quale appunto egli doveva rendere e rese il conto consuntivo approvato col reclamato Decreto, e ne dovrebbe rispondere sempre in virtù del contratto 16 settembre 1772, garantito dal signor cav. Tealdi. Quindi nè il

Mari nè il cav. Tealdi possono pretendere che queste due partite di confessata riscossione siano escluse dal carico del conto consuntivo del 1877 del Comune di Osilo.

C. Sulla partita 3ª

Mediante quietanza 25 agosto 1877 della tesoreria provinciale di Sassari, venne provato che in quella data fu eseguito il versamento per conto del Comune di Osilo di L. 1539. e cioè lire 1276. 53 a saldo del 1876 sulla delegazione emessa dal Comune suddetto per inversione fondi erariali 1872 e retro, e L. 262. 47 acconto 1877. Questo importo di L. 262. 47 che fu tolto dal discarico del conto 1877 deve quindi essere abbuonato al Contabile per averne giustificato l'eseguito pagamento.

D. Sulla partita 4ª

Pur ammesso che per le sovraimposte comunali siano stati compilati ruoli separati e distinti dai ruoli per la imposta principale erariale e per la sovraimposta provinciale, nessun compenso può l'esattore pretendere. Non per la compilazione dei ruoli separati, poichè i ruoli sono compilati non dall'esattore ma dall'agente delle imposte, al quale, quindi spetta il compenso determinato da apposite disposizioni Ministeriali, non per la riscossione, perchè a questa eventualità dei ruoli separati l'esattore contrattando sa bene di essere esposto; e perchè in ogni caso ben lieve e da non valutarsi potrebbe essere la briga e la spesa cui può andare incontro per la separazione dei ruoli, risolvendosi nel dover compilare e trasmettere ai contribuenti una seconda volta l'avviso o cartella contemplata dall'artic. 25 della legge 20 Aprile 1871. Quindi il ricorso per questa quarta partita è a rigettarsi.

E. Sulle partite 5ª e 6ª

Queste due partite ai N. 5, 8 sono evidentemente partite di giro (*aggi*) che si devono fra loro compensare, e bene fece il Consiglio di Prefettura a mettere nel carico tanto e quanto portò nel discarico. Le modificazioni apportate alle cifre esposte dall'esattore sono pienamente giustificate dal lavoro dei revisori, ma seppure non lo fossero, appunto perchè trattasi di partite di giro il contabile non ne avrebbe mai danno, una volta che il carico pareggia col discarico corrispondente.

F. Sulla partita 6ª.

Il Comune di Osilo per spese di lavori stradali prese a mutuo dalla Banca Commerciale Sarda L. 50,000 delle quali un residuo di L. 21,130. 94 rimaneva presso la Banca mutuante, che ne corrispondeva l'interesse del 5 per 100. Nella definizione del conto del 1873 fu ingiunto all'esattore di ritirare quel residuo e passarlo alla Cassa comunale coll'obbligo di investirlo in Buoni del Tesoro, e l'esattore ne fece l'incasso nel 1° marzo 1874, ma in luogo di eseguire l'ordine dell'investimento, a mezzo del suo rappresentante cav. Tealdi, propose al Sindaco di tenere la suddetta somma a disposizione dell'Esattoria verso un interesse maggiore di quello che si sarebbe ritratto dall'investimento in Buoni del Tesoro.

Il Consiglio comunale con deliberazione 5 maggio 1875 aderiva alla proposta dell'esattore, a patto però che questi prestasse equivalente cauzione e corrispondesse l'interesse del 5 per 100 dal 1° marzo 1874, autorizzando la Giunta a stipulare il relativo contratto. L'esattore accettò le condizioni della suddetta deliberazione consiliare, la quale fu approvata in massima dall'autorità tutoria, con riserva però che le fosse sottoposto il relativo contratto. Ma nè la cauzione fu data, nè il contratto fu stipulato, ed il Consiglio di Prefettura nel conto del 1875 inscrisse a carico dell'esattore la partita di L. 880. 45 per interessi sulle L. 21,130. 94 ritirate dalla Banca mutuante. Non consta che il decreto del detto Consiglio sul conto del 1875 sia mai stato notificato al contabile, e quindi siccome quell'addebito di L. 880. 45 venne compreso nei fondi di cassa riportati nei conti successivi, così non è fuor di luogo e di tempo il Ricorso dell'esattore riguardante la suindicata partita di interessi in occasione del conto 1877. Egli è certo che di regola l'esattore non è tenuto a pagare interessi sopra qualunque eccedenza dei fondi comunali esistenti nella sua cassa, perchè ad un interesse egli possa esser tenuto, occorre un suo obbligo apposito, il quale non può derivare che da un contratto perfetto. Ora stando ai pro-

messi fatti, risultano evidenti trattative più o meno avanzate, ma non un contratto perfetto tra l'esattore Mari ed il Comune riguardante le L. 21,130. 94 per modo che esso esattore potesse senz'altro, ed in questa sua qualità, di esattore, essere tenuto a pagare l' interesse del 5 per 100 su quell' importo, non avendo egli mai data la cauzione nè stipulato il contratto scritto, condizioni alle quali il Consiglio e l'autorità tutoria avevano condizionato l' accettazione della sua offerta. Non è di competenza di questa Corte l'esaminare, se ed a che possa il signor Mari essere tenuto, per non aver impiegato le ritirate somme in Buoni del Tesoro, per non aver stipulato il contratto scritto, per non aver insomma adempito alle condizioni da lui accettate per rendere presso di lui fruttifera a favore del Comune la somma delle L. 21,130. 34. E' questa una questione estranea al conto e che sfugge quindi alla Corte de'conti, essendo di competenza dei Tribunali ordinarii ai quali il Comune di Osilo potrà rivolgersi, se e come di ragione. Ma frattanto in questa sede non puossi ritenere legittimo l' addebitamento nel conto delle L. 880. 45 le quali pertanto devono essere dedotte dal carico.

H. Sulla partita 7ª.

Per l' art. 81 della legge 20 aprile 1871 l'esattore nel caso di ritardo al pagamento dei mandati Comunali è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira a favore del Comune e questa multa gli viene applicata dall'autorità amministrativa competente per l'art. 100 della legge suddetta.

Il ricorrente signor Mari non nega il ritardo del pagamento dei mandati, non nega che egli avesse fondi in cassa per pagarli a tempo debito, la multa quindi gli fu giustamente applicata, e giustamente gli venne addebitata nel conto, se anche per essa non fu emesso alcun ruolo, trattandosi che doveva egli stesso pagarla, e non da altri riscuoterla.

I. Sulla partita 9ª.

Per aggi di riscossione sui residui passivi l'Esattore si accreditava in complesso alla parte 2ª del conto 1877 di L. 10,666. 40 ed il Consiglio di Prefettura lo accreditava di sole L. 7394. 21 e così con una differenza in meno di L. 3272. 19. Siccome però in pari tempo lo stesso Consiglio di Prefettura lo discaricava di L. 2465. 72, delle quali il contabile erasi addebitato nella parte 1ª categoria del medesimo conto fra i residui 1875 per spese del servizio della riscossione sui residui, così la somma discaricata al contabile si riduce a L. 806.47.

Questa differenza è giustificata dalla liquidazione dei revisori del conto, nè lo stesso ricorrente addusse alcun motivo delle sue maggiori pretese.

K. Sulla partita 10ª.

A questa partita, che non era compresa nel ricorso, e fu introdotta dal reclamante solo più tardi, non può la Corte avere alcun riguardo giusta l'artic. 486 del codice di procedura civile. Ad ogni modo siccome tratterebbesi di pagamenti non compresi nel conto e fatti posteriormente alla sua produzione, così è evidente che il reclamante potrà sempre farli valere, se e come di ragione, in via di compensazione col suo debito.

E per questi motivi ecc.

Decisione N. 296 - 7 febbraro 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Massimi Serafino (avv. AMBROSI SACCONI)
c.
Comune di Rocca Fluvione
(avv. LEPORINI)

A. Incidente di falso non regolarmente promosso — *Non presentandosi la formale querela dalla parte che promosse l'incidente di falso, a diligenza dell'altra si prosegue il giudizio in merito non potendosi ammettere che pel fatto di uno dei contendenti resti indefinitamente sospesa la definizione della Causa.*

B. Carico di riscossioni eseguite — *Senza giustificazione dei pagamenti fatti non si può conseguire dal contabile il discarico, e provato che da lui furono incassate le somme, quantunque i mandati portassero la quietanza del Sindaco, è rigettata ogni sua eccezione pel carico, e tanto più se, dato di falso alla relativa sua dichiarazione, non regolarizzò l'incidente.*

C. Spese di lite non autorizzata — *Non avendo facoltà il tesoriere di agire in via giudiziaria in materia contrattuale,*

le spese di lite incontrate restano a suo carico.

D. Privilegi fiscali — *Il privilegio fiscale rimase in ogni provincia regolato dalle antiche leggi locali, non avendo le nuove provveduto.*

E. Insolvenza di debitori — *Non è ammessa l'insolvibilità dei debitori se non è dedotta in tempo e se non trovansi eseguiti tutti gli atti esecutivi.*

F. Comparsa conclusionale — *Non si tiene conto delle partite, per cui non s'insista nella comparsa conclusionale, e per le quali non si provi che fu ordinata la sospensione della riscossione e degli atti esecutivi.*

Omissis.

A. Considerando che l'appellante Massimi notificò addì 15 Ottobre 1879 al Sindaco del Comune di Rocca Fluvione l'interpellanza, della quale è parola nell'art. 298 del Codice di Procedura Civile, dando il termine di giorni 25 a rispondere invece del termine ordinario di giorni 15 dato dal Codice: che il Comune lasciò decorrere l'uno e l'altro termine senza rispondere, il qual silenzio equivale alla dichiarazione espressa di volersi servire del documento impugnato, e nullostante ciò la querela di falso non fu proposta, neppur dopo che il ricorrente con citazione notificatagli il 2 Dicembre 1879 presso il suo Procuratore fu chiamato a questa udienza, laonde, quand' anche si voglia ritenere che non esista in legge termine perentorio a proporre la querela di falso, oggi, nel silenzio della parte citata, dovrebbe pur sempre riguardarsi come abbandonata; nè d'altra parte si può permettere che pel fatto d'uno dei contendenti resti indefinitivamente sospesa la definizione d'una causa.

B. Che i mandati semestrali dipendenti dai sussidi dati dal benemerito Lorenzo Valerio R. Commissario Generale delle Marche nell'anno 1860 ai Comuni di quelle Provincie per erogarli a vantaggio della istruzione popolare, benchè fossero spediti in capo al Sindaco di RoccaFluvione per disposizioni regolamentarii di Contabilità e fossero quindi dal medesimo quietanzati, pure il tesoriere Massimi ne incassava l'importo, come ne fa fede Nicola Caffarini, il quale fu Segretario del Comune nel tempo della gestione di lui; ma ogni altra ricerca è vana, dacchè esiste negli atti la dichiarazione dello stesso Massimi in data 18 Novembre 1878 colla quale confessa d'avere per tutti i dieci semestri degli anni 1868 al 1872 riscosso e ritirato dalla Cassa provinciale i sussidii Valerio, e non soltanto tre come pretendeva nell'atto di appello e di doverne quindi esserne addebitato nei conti di quegli anni; quella dichiarazione è concludentissima, tanto che il Massimi si avvisava eccepirne la falsità, ma il seguito che ha avuto l'incidente di falso mostra che fu jattanza dilatoria e che il 2° motivo di gravame non ha fondamento nella verità.

C. Che le L. 1115, 42 terzo capo di gravame rappresentano spese sostenute e rimborsate alla parte contraria in un giudizio che ebbe due gradi contro un tal Michetti, che si voleva fidejussore di Francesco Panichi debitore di L. 40 per abbuonamento al dazio consumo sulla vendita della carne nella Villa Marsica frazione del Comune, ma il Massimi se aveva facoltà anzi dovere di fare atti esecutivi col privilegio fiscale per la riscossione delle imposte, non aveva arbitrio di intraprendere e sostenere liti per conto del Comune in materia contrattuale, dacchè il fidejussore impugnava tale qualità, che non risultava da atto scritto: di muover liti non è facoltà neppure nella Giunta, ma deve deliberarle il Consiglio Comunale; d'altra parte non è supponibile che una prudente amministrazione avrebbe incontrato quella enorme spesa di Lire 1115, 42 pel ricupero di una partita di sole L. 40, la quale fu da essa al Massimi discaricata ammettendogliela fra le inesigibili, senza che risulti dagli atti che da parte del Comune egli in alcun tempo incontrasse difficoltà a conseguire quel discarico; **D.** nè può il Massimi validamente eccepire che l'uso del privilegio fiscale gli fosse interdetto per essere già spirato il suo contratto, avvegnacchè egli fosse tutelato dall'Editto Gamberini del 9 Luglio 1835 e dalla notificazione del 17 Novembre 1849 (*è noto che il privilegio fiscale rimase in ogni privincia regolato dalle antiche leggi non avendo le nuove provveduto*) per le partite dategli a riscuotere posteriormente.

E. Che la insolvibilità dei tre debitori delle L. 48, 50, oggetto del 4° gravame, non fu dedotta in tempo opportuno, avendone il Massimi fatto parola soltanto il 6 ottobre 1875 in un Ricorso al Prefetto, e non fece alcun atto esecutivo; e d'altra parte per due fra quei tre pretesi insolvibili si avrebbe in atti la prova della solvibilità.

F. Che per le L. 253, 79 dovute da 202 contribuenti non s' insisteva nella comparsa conclusionale presentata il 1° Maggio 1879; e d'altra parte non si ha in atti alcuna prova, che la riscossione e gli atti esecutivi fossero sospesi per ordine e con assenso del Sindaco, come l'atto d'appello deduceva.

Per questi motivi

Accogliendo in parte il primo capo dell'appello, e rigettando in tutto gli altri riduce la somma a debito di Serafino Massimi verso il Comune di Rocca Fluvione sul Conto del 1872 a L. 1559. 03 che egli doveva pagare a quel Comune, come pure deve rimborsargli due terzi delle spese.

Decisione N. 297 - 17 febbraro 1880

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Mari Stefano (avv. TORCHIANI)
c.
Comune di Portotorres (avv. SERPIERI)

A. Aggio di riscossione — *Nell'aggio pattuito consiste interamente il compenso che spetta all'esattore e non può pretendere altri compensi. Liquidati tra esattore e Comune gli aggi, si ha la prova della loro misura; di più se nel Conto è portata nel carico e nel discarico la stessa cifra per aggio, non può pretendere il contabile che sia aumentato l'esito, mentre non può farsi altrettanto dell'introito relativo.*

B. Sospensione di atti coattivi — *Provatosi che dal Consiglio comunale si era dato incarico alla Giunta di trattare coll'esattore per farlo soprassedere dagli atti esecutivi, per poter valutare questa circostanza deve provarsi anche se e con quale effetto quell'incarico sia stato eseguito.*

C. Quote indebite — *Un elenco di quote indebite prodotte dall'esattore senza alcun documento giustificativo non è attendibile.*

D. Riscossione di sovrimposte su ruoli speciali — *E' inattendibile la pretesa dell'esattore di essere indennizzato per la riscossione fatta su ruoli speciali.*

Omissis.

A. Considerando che se può ritenersi concludente l'argomento, che il Comune, per dimostrare l'insussistenza di questo gravame, desume dal verbale del 19 Dicembre 1877 per quanto si riferisce agli aggi per gli esercizi 1875 e 1876 che a quella data si trovavano chiusi, lo stesso non può dirsi per quelli dell' esercizio 1877 che era tuttora in corso. Senonchè la insussistenza del reclamo anche in questa parte emerge dal conto stesso, poichè dal medesimo si rileva che la partita aggi figura nell'identica cifra di Lire 1783, 98, tanto nel carico che nello scarico, e da ciò sorge evidente il difetto di fondamento del proposto gravame, mentre ove in ipotesi si volesse aumentare per questo titolo la cifra di esito, si dovrebbe di necessità e contemporaneamente accrescere di altrettanto il carico;

B. Che dalla deliberazione del Consiglio comunale in data 8 luglio 1875, prodotta in causa si rileva bensì che la Giunta ebbe incarico di adoperarsi verso l'esattore per far sospendere le vendite coattive per la riscossione delle imposte dovute dai proprietarii di Monte Rasè, ma non si conosce, se in dipendenza di tale incarico siasi effettivamente dato ordine o fatto invito all'esattore di soprassedere dagli atti suddetti, e se l'ordine o lo invito siano stati successivamente revocati, e come e quando;

Che sia necessario che queste circostanze di fatto, che non possono non influire sul merito della quistione abbiano ad essere anzitutto chiarite ed accertate, onde la Corte sia posta in grado di statuire con piena cognizione;

C. Che non sia neppur fondato il ricorso per questo 5.° capo, poichè, quanto al preteso sgravio per le Lire 209, 96 di quote indebite, il ricorrente non abbia in verun modo giustificato d'avervi diritto, non potendo certamente aversi come documento attendibile l'elenco prodotto in atti, firmato da lui stesso e non corredato da pezze giustificative:

D. E quanto allo indennizzo in Lire 129, 43 per la riscossione di sovraimposte comunali dietro ruoli speciali, perchè ninn compenso per questo titolo è dovuto agli esattori, nè possono giovare alla tesi del ricorrente le disposizioni ministeriali da lui invocate, poichè le medesime si riferiscono alla compilazione dei ruoli speciali o separati che deve eseguirsi dagli agenti delle imposte, ed a cui sono estranei gli esattori.

Per questi motivi

Dichiara doversi rigettare e rigetta il ricorso pei capi 1° 2° 3° e 5°.

E circa il capo 4° relativo alla partita di L. 530 per imposte dovuto dai proprietarii di Monte Rasè, pronunziando interlocutoriamente, manda alle parti di maturare nel termine di giorni 60 dalla notificazione della presente i rispettivi incombenti in ordine alle circostanze accennate nelle considerazioni che precedono, riservandosi, quel termine trascorso, di provvedere sull'istanza della parte più diligente conforme sarà di ragione e giustizia.

Le spese riservate.

Decisione N. 298 - 21 febbraro 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Dalmasso Agostino (avv. MECACCI)

c.

Comune di Tempio (avv. ROSSI)

A. Servizio gratuito di tesoreria — *L'esattore è obbligato a prestare gratuitamente il servizio di tesoreria; dato che possano Comuni ed Esattori d'accordo derogare a tale disposizione legislativa, ciò deve risultare da apposita convenzione.*

B. Distinzione del servizio di esattoria e tesoreria — *Nel servizio di esattoria sono comprese tutte le rendite date dal Comune ad esigere direttamente dai singoli contribuenti mediante ruoli, e per le quali l'esattore risponde, o pel vincolo del non esatto per esatto, o per le diligenze che deve usare, ed è retribuito* ad aggio: *se la sua responsabilità si limita al fatto della riscossione, presta servizio di tesoreria, con diritto soltanto a rimborso di spese effettive.*

C. Riscossioni pertinenti al servizio di tesoreria — *I sussidii e rimborsi dati al Comune dal Governo o dalla Provincia sono pertinenti al servizio di tesoreria.*

D. Aggi per anticipazioni — *Per le riscossioni non retribuibili ad* aggio, *se non vincolate al patto del non esatto per esatto, non si può accampare di aver fatte anticipazioni, senza provare l'effettivo disborso pel pagamento dei mandati comunali.*

E. Prezzo di beni comunali alienati — *Senza la prova che sia stato dato ad esigere mediante ruolo, si ritiene che l'incasso del prezzo di beni comunali alienati sia stato fatto alla cassa comunale, senza rischio e responsabilità del Contabile.*

F. Riscossione dei canoni dell'appaltatore dei dazii di consumo — *La riscossione dei canoni che paga l'appaltatore dei dazii di consumo costituisce un'operazione gratuita di tesoreria, non trattandosi di attività del Comune per quanto riguarda i dazii riscossi per conto del Governo, e prestandosi già dal Comune una retribuzione all'appaltatore stesso, per quanto riguarda i propri dazii. Soltanto vi è diritto a rimborso se siano stati pagati interessi di mora pei versamenti dovuti al Governo, quando sia provato che mancassero fondi di cassa.*

G. Riscossioni pertinenti al servizio di tesoriera — *Costituiscono un'operazione gratuita di tesoriera i versamenti fatti nella cassa comunale da altre Amministrazioni, salvo rimborso delle spese che siansi verificate.*

Omissis etc.

Ha considerato quanto segue:

A. Per l'articolo 93 della legge 20 Aprile 1871 l'esattore comunale adempie l'ufficio di tesoriere del Comune senza corrispettivo, e quando pure a questa disposizione legislativa potessero i Comuni e gli esattori d'accordo derogare mediante un patto espresso del contratto di esattoria, fatto è che tal deroga non si legge nel contratto 20 Gennajo 1873, con cui il signor Agostino Dalmasso assumeva l'esattoria del Consorzio di Tempio, obbligandosi a forma di legge ad esigere le imposte, le sovraimposte e tutte le entrate comunali coll'obbligo del non scosso per scosso; *nonchè a disimpegnare il servizio di Cassa,* pattuendosi in corrispettivo di

tutti gli assunti obblighi l'aggio di lire tre per ogni cento *da lui versate*; dal che chiaro emerge che nesssun aggio, nessun corrispettivo gli veniva accordato sul semplice servizio di tesoreria, il quale consiste nell'incasso delle somme versate a favore del Comune e pagamento dei mandati di spesa. Tutta la questione si riduce a vedere se gl'incassi sui quali il ricorrente pretende l'aggio, che fu invece escluso dal Consiglio di Prefettura, li abbia egli fatti nella qualità di esattore od in quella di tesoriere, fossero compresi nel servizio di esattoria od in quello di tesoreria.

B. Nel servizio di esattoria sono indubbiamente comprese tutte quelle rendite del Comune date ad esigere all'esattore mediante ruoli e delle quali sia obbligato a provvedere alla riscossione diretta dai singoli contribuenti o debitori, rispondendone a determinate scadenze, se tenuto all'obbligo del non scosso per scosso, o se da quest' obbligo esente, quando non provi d'averle esatte ad onta di aver usata ogni dovuta diligenza per esigerle, o che non siano andate per di lui colpa perdute. Tutte le altre riscossioni che fa l'esattore, e per le quali non ha altra responsabilità che quella del fatto della riscossione, riguardano il servizio di tesoreria, per il quale non può pretendere corrispettivo od aggio, e tutto al più, se ha dovuto incontrare qualche spesa effettiva, potrà ripeterne il rimborso dal Comune.

C. Ora esaminando le dodici partite sulle quali fu negato l' aggio al ricorrente che lo reclama, si rileva che le partite sotto i N. 1, 2, 3, 8 dipendenti da sussidii o rimborsi dati al Comune, dal Governo o dalla Provincia rientrano evidentemente nel servizio di tesoreria, trattandosi di esazioni fatte in seguito a mandati di pagamento emessi dal Governo o dalla Provincia a favore del Comune, i quali mandati per disposizione di legge non dovevano nè potevano esser riscossi che dal tesoriere Comunale.

D. Il ricorrente asserì, ma non provò che quelle partite gli siano state date ad esigere mediante ruoli, ma lo avesse pur provato, egli è certo che nessuna responsabilità poteva per quelle partite incontrare fino a tanto che non gli fossero state pagate, e seppure fosse vero ch'egli le avesse in tutto od in parte anticipate del proprio, questa anticipazione, tutta dipendente dalla sua volontà, non gli darebbe diritto all'aggio pattuito col contratto per quelle sole entrate comunali per le quali aveva egli obbligo del non scosso per scosso. Del resto non fu nemmeno provata l' asserita anticipazione, poichè se anche le suddette partite gli furono addebitate nei conti prima della fattane riscossione, non risulta però che egli per questo abbia infatti dovuto sborsarle o le abbia infatti sborsate, anticipando del proprio i corrispondenti importi nel pagamento dei mandati comunali di spesa.

E. Le partite sotto i N. 4 e 9 rappresentano il prezzo di beni comunali alienati, nè vi ha alcuna prova che questo prezzo sia stato dato ad esigere al ricorrente mediante ruoli. Devesi ritenere che trattisi di semplici incassi da esso eseguiti, di somme pagate dai compratori alla cassa comunale senza alcuna responsabilità, senza alcuna spesa dell'esattore, e per conseguenza anche quelle due partite rientrano nel suo servizio gratuito di tesoriere.

F. Le partite ai N. 5 e 6 sono costituite dal Dazio consumo governativo e comunale, che il Comune, abbuonatosi col Governo, aveva dato ad esigere ad un apposito appaltatore. Il contratto di appalto non fu prodotto, ma è certo che l'appaltatore doveva pagare un canone annuo, di cui una parte rappresentava il canone di abbuonamento dovuto dal Comune al Governo per i dazi governativi, l'altra parte rappresentava i dazi comunali. Ora per rappresentare i dazi governativi sarebbe non solo ingiusto, ma assurdo che il Comune dovesse pagare aggio all' esattore, poichè quella parte di canone dallo appaltatore pagato non costituisce una rendita, una attività del Comune. E tanto per questa parte, quanto per l'altra parte rappresentante il dazio consumo comunale, se il Comune dovesse pagare all' esattore l'aggio di riscossione, è evidente che egli pagherebbe due volte il corrispettivo di esazione per questo tributo, perchè tale corrispettivo non può a meno di essere stato calcolato a favore

dell'appaltatore nella determinazione del canone con costui pattuito.

L'appaltatore del dazio consumo dovea certo versare nella Cassa comunale e quindi all'esattore-tesoriere l'importo del canone convenuto, ma non è presumibile, nè fu provato che l'esattore avesse incarico per esigerlo, quando non gli fosse versato, ch'egli fosse obbligato all'occorrenza di praticare atti e procedure contro l'appaltatore moroso, e meno poi che egli dovesse anticipare del proprio la quota dovuta al Governo, se anche dall'appaltatore già non versatagli. Ciò che il ricorrente prova, è soltanto che ha dovuto pagare al Governo interessi di mora per il ritardo nel versamento del canone di abbuonamento al dazio consumo. Ma questo canone di abbuonamento egli doveva pagarlo alle prescritte scadenze per conto del Comune e qual tesoriere del Comune; questo pagamento rientrava nei suoi obblighi di tesoriere comunale, e solo potrebbe ripetere dal Comune il rimborso dei pagati interessi di mora, ogni qualvolta provasse che nella Cassa comunale non esistevano i fondi occorrenti a pagare in scadenza le rate del canone di abbuonamento, sulle quali i suddetti interessi di mora furono commisurati. Ma tal prova non fu data e quindi nello stato attuale degli atti non si potrebbe neppure riconoscere un suo diritto ad avere il suindicato rimborso.

G. Finalmente le partite sotto i N. 7, 10, 11, 12 non riflettono senza dubbio il servizio di esattoria, trattandosi di un rimborso di fondi versati nella Cassa comunale da altre Amministrazioni pubbliche, per cui non è nemmeno possibile immaginare per queste responsabilità o rischio alcuno dell'esattore, il quale ricevette nella sua cassa ciò che da altra cassa gli venne spontaneamente pagato. Che se per tali riscossioni eventualmente avesse dovuto egli incontrare spese eccezionali gli sarà salvo, ripetesi, il diritto ad averne il rimborso, ma non mai può pretendere per esse l'aggio, che gli si è convenuto come esattore coll'obbligo del non scosso per scosso.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 299 - 21 febbraro 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Comune di S. Agata di Puglia
(avv. MINERVINI)
c.
Vinciguerra Alfonso

A. Restrizione non ammissibile all'obbligo del non esatto per esatto — *Riconfermato il tesoriere comunale nell'esercizio del suo ufficio in continuazione del contratto anteriore coll'obbligo del non scosso per scosso, ancorchè non siasi stipulato apposito atto, l'obbligo stesso s'intende continuativo e per le entrate correnti e per le arretrate, nè una riserva qualsiasi, che sia stata fatta al ripetuto obbligo del non scosso per scosso, può essere intesa in tale e sì ampio senso, che contraddica al detto patto fondamentale del contratto.*

B. Atti di coazione tardivi e non condotti a termine — *In niun caso può essere lasciato al solo criterio ed arbitrio del contabile l'abbandonare la riscossione di una od altra partita, ed il medesimo è responsabile sempre di mancata diligenza e di tardività e caducità degli atti esecutivi.*

Omissis.

Ritenuto che Alfonso Vinciguerra fu confermato il 21 Dicembre 1873 tesoriere comunale di S. Agata di Puglia per un quadriennio a cominciare dal 1° Gennaio 1874 per finire ai 31 Marzo 1878, giorno della chiusura dell'esercizio del 1877, col premio fisso di L. 1509 annue, senz'obbligo di prestare cauzione, e coll'obbligo di versare nella Cassa comunale il non riscosso per riscosso di tutte le entrate di ciascun esercizio. Per gli arretrati, ossiano residualità, l'atto di nomina ha nell'art. 4. la seguente condizione « Le residualità attive risultanti dal Conto consuntivo 1873 e dalla Decisione del Consiglio di Prefettura che su quel conto sarà emessa, dovranno essere versate collo stesso obbligo del non scosso per scosso, metà nell'esercizio contabile 1874 e metà nell'esercizio contabile 1875; salvo quelle partite che saranno credute dal cassiere prossime alla decozione » Non consta che fosse stipulato l'atto, al quale accennava l'art. 7. della Deliberazione consigliare, per obbligare il riconfermato

Contabile, che però assunse a tempo debito la gestione.

Il Conto del 1875, secondo anno della gestione, fu approvato dal Consiglio di Prefettura con un Decreto dell' 11 Ottobre 1877 il quale ne stabiliva il fondo di Cassa in L. 32,988. 74. Il resoconto del seguente anno 1876 conteneva una riserva del Contabile per far valere le sue ragioni di discarico sopra partite decotte comprese in quel fondo di Lire 32,988. 74 per l'ammontare di L. 4239.75; il Consiglio Comunale rivedendo il Conto non ammise il discarico; contro quelle dichiarazioni in data 28 Aprile 1878 ricorse il Vinciguerra al Consiglio di Prefettura, il quale col suo Decreto del 30 Giugno 1878, approvando il Conto, ammise il discarico attesa la condizione scritta nell'art. 4. dell'atto di conferimento dell'Ufficio, ed attese le prove della non eseguita riscossione date dal Contabile, ed attesi pure gl'iniziati procedimenti giudiziarî e gli atti di coazione da lui spediti, onde non può essere chiamato a rispondere d'alcuna colpa d'inerzia o di negligenza.

Omissis.

A. Considerato esser manifesto e indubitabile, che il Consiglio comunale di S. Agata di Puglia volle responsabile il tesoriere, che assumendo l' ufficio tacitamente a ciò si obbligava, per la riscossione così delle entrate correnti, come di quelle rimaste in arretrato, colla condizione del *non riscosso per riscosso*; e se rispetto ai residui si aggiunse una riserva a favore del Contabile, questa non può essere intesa in tale e sì ampio senso che contraddica al patto fondamentale del contratto, o faccia venir meno il contratto stesso in una parte essenzialissima; è scritto nel § 80 tit. I libro 45 delle Pandette. *Quoties in stipulationibus ambigua notio est, comodissimum est id accipi, quod res, de qua agitur in tuto sit* » e nel § 209 del tit. 16 Lib. 50 è scritto. » *In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari oportet* ».

Che le parole « salvo quelle parti» te che saranno credute dal Cassiere » prossime alla decozione » non possono essere intese nel senso che sia lasciato interamente al solo criterio ed arbitrio di lui l'abbandonare queste o quelle partite. Il Cassiere avrebbe potuto credere prossime alla decozione tutte le partite dei residui, e non incaricarsi della riscossione di alcuna; ma questo è assurdo, in contraddizione colla volontà del Comune che volle assicurare la riscossione degli arretrati dei suoi bilanci, e non conforme alle regole ed alle pratiche che in simili negozi si seguono non in questa o quella Regione, alle quali pure il diritto comune insegna doversi attenere nella interpretazione dei contratti (§ 43 Dig. de reg. juris), ma in tutto il Regno; se il Cassiere credeva, che queste o quelle partite fossero prossime alla decozione, doveva metterle innanzi all' Amministrazione comunale per essere esonerato dall'obbligo di versare il loro importo, e non annuendo l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto presentare documenti giustificativi del proprio assunto, non già diminuire i residui attivi, che pure erano portati in bilancio a riscontro delle spese per un suo opinare neppure comunicato all'Amministrazione interessata, che, affidata all'obbligo assunto dal suo tesoriere, avrebbe potuto financo trovarsi sprovveduta dei mezzi occorrenti al buon andamento della cosa pubblica; ora non apparisce in alcuna guisa dagli atti, che il Vinciguerra avvertisse l'Amministrazione comunale della prossima decozione dei debitori delle due prime partite, ch'egli avrebbe dovuto versare nei due esercizi 1874 e 75, nè della insolvibilità del Palazzo, il quale del resto era debitore di entrate competenti agli anni della gestione del Vinciguerra, e per le quali l'obbligazione del non riscosso per riscosso non aveva la sopra riferita riserva.

B. Che il fatto del non riscosso per riscosso ha specialmente effetto pei versamenti, che debbono eseguirsi indipendentemente dalla riscossione che il Contabile abbia fatte, salvo poi ripetere le somme o indebite o inesigibili; ma anche senza di quel patto qualunque esattore o tesoriere ha l' obbligo di usare ogni diligenza per la riscossione remunerata delle somme che gli sono date in carico, ed a questo suo obbligo non soddisfece il Vinciguerra rispetto alle partite che formano il 1° Capo di gravame per L. 1486. 48, giacchè avrebbe

dovuto versare gli arretrati nel corso degli esercizi finanziarî del 1874 e 1875, il secondo dei quali chiudeva col 31 Marzo 1866, ed egli non intimò atti di coazione se non alla fine del 1876 od a metà del 1877, quando era spirato il termine per fare i versamenti, e quando la condizione dei debitori poteva essere peggiorata, tranne per una partita dovuta da Maria Lionetti dell'importo di L. 70. 75, per la quale spiccò la coazione al 7 Febbraio 1876, cioè allo spirare del biennio finanziario, senza proseguire gli atti, quantunque dovesse restare in carica per altri due esercizî; in quanto a Montemurro debitore della più considerevole fra le partite componenti la somma di L. 1486. 48, la coazione era stata significata il 14 Novembre 1873, cioè in un periodo precedente al nuovo contratto, durante il quale non fu seguita dal pignoramento prima del 26 Febbraio 1876, onde anche pel debito di Montemurro si verificò da parte del Vinciguerra negligenza nello adempiere al proprio ufficio.

Che per la 2ª partita di L. 607. 77 fu eseguito anche il pignoramento nel giorno 26 Febbraio 1876, ma poi non ebbe seguito, tanto che per virtù dell'art. 381 del Codice di Procedura Civile rimase perento e fu d'uopo rinnovare il precetto in data 20 Luglio 1877, senza che si procedesse oltre.

Che per la 3ª partita dovuta da Palazzo pel Dazio di consumo non varrebbe la riserva, trattandosi d'entrata competente agli esercizî 1874 e 1875; ma il Vinciguerra è responsabile per avere lasciato aumentare per due anni le rate di debito del Palazzo, giacchè non gli fece precetto di pagare prima del 5 Gennaio 1876, sebbene poi procedesse anche al pignoramento, il quale poi fu annullato dal Pretore di Sant'Agata di Puglia in contumacia del Vinciguerra, e questi non curò di fare gli atti contro l'Agnelli sicurtà del Palazzo, ed un tardivo precetto fatto al fideiussore il 26 Giugno 1877 non ebbe altro seguito.

Che il Vinciguerra non ha risposto all'appello, e niuna osservazione od eccezione ha contrapposto ai gravami del Comune appellante.

Per questi motivi
Accogliendo il ricorso ecc.

Decisione N. 300 e 301 * - 24 febbraro 1880

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Elena Carlo (avv. CAPELLINI)
c.
Comuni di Quarto e di Quinto
(avv. PEVERELLI e KAMBO)

A. Patto contrattuale non valevole contro l'obbligo del servizio gratuito di tesoreria — *Un patto introdotto nel Contratto stipulato fra l'esattore e il presidente di un Consorzio esattoriale, per il quale si è derogato alle disposizioni di legge sulla gratuità del servizio di tesoreria, non può aversi per efficace e derogatorio le disposizioni stesse, mancando tutte le condizioni di legittimità, perchè se ne possa pretendere l'esecuzione, vale a dire la motivata deliberazione degli Enti interessati e l'approvazione superiore.*

B. Cosa comprenda il detto servizio gratuito — *Nelle condizioni di fatto e di diritto, di cui sopra, viene respinta ogni pretesa di aggio per introiti che si riferiscono esclusivamente al detto servizio di tesoreria, e son quelli che non esigono quelle pratiche attive, quelle speciali diligenze, e l'uso di quei mezzi coartanti che sono proprii del servizio di esattoria.*

C. Motivi generici di ricorso non ammissibili — *Non spiegando i motivi per cui s'impugnano le modificazioni arrecate dal Consiglio di Prefettura ai Conti, viene respinto il ricorso in gravame.*

Omissis etc.

A. Considerando che il signor Carlo Elena ricorrendo in termini generali contro l'appellato Decreto del Consiglio di Prefettura di Genova in quanto modificò il Conto da lui presentato, lo impugna specialmente perchè con esso si tolsero dalle sue partite di credito gli aggi sopra alcune delle esazioni da lui fatte negli anni 1876 e 1877, vale a dire gli aggi sopra la somma in L. 3098. 26 fra quelle introitate nel 1876 e gli aggi sopra la somma di Lire 4793. 60 fra

* Le due Decisioni sono identiche nei motivi di fatto e nelle considerazioni di diritto.

quelle introitate nel 1877. le quali esazioni il Consiglio di Prefettura ritenne essere relative al servizio di cassa e da farsi perciò gratuitamente.

Che egli sostiene avere il Consiglio di Prefettura, ciò facendo, contrastato direttamente alla legge contrattuale, cioè al disposto dell' art. 3° del contratto 5 Aprile 1876 da esso Elena stipulato per l'assunzione dell'Esattoria, col quale articolo gli fu concesso l'aggio sopra *tutte* le entrate *di qualunque genere, nessuna esclusa nè riservata*, e così *sopra tutte le tasse ed entrate prestiti e proventi straordinarii*, come appunto fu spiegato nella postilla al detto articolo posta in calce del contratto.

Che perciò, egli soggiunge, fu formato un contratto chiaro, esplicito, onnicomprensivo, per virtù del quale nessun cespite d'entrata o d'incasso rimane estraneo alla percezione dell'aggio. E venendo ad imperare la legge contrattuale in materia lecita ed onesta *tace*, come egli dice, *ogni altra disposizione generale*, buona soltanto a consultarsi nel silenzio dei patti.

L'art. 93 della legge 20 Aprile 1871, *pone il servizio di tesoreria a carico dell'Esattore senza corrispettivo, ma ciò quando mancano patti speciali in contrario.*

A. Considerando che per tal guisa il sig. Elena fondando il suo assunto sopra un patto speciale inserito nel contratto. per effetto del quale deve *tacere ogni disposizione generale, ed escludersi anche l'applicazione dell'art.* 93 della *legge* 20 *aprile* 1871, occorre di esaminare se un tal patto sia stato stabilito coll'osservanza delle forme e condizioni prescritte dalla legge per la validità ed efficacia di simili patti.

Considerando in proposito che l'Art. 4 della succitata legge 20 Aprile 1871 dispone quanto segue:

« I capitoli normali d'asta sono sta-
« biliti dal Ministro delle finanze, di
« concerto con quello dell'Interno, sen-
« tito il Consiglio di Stato. »

« *Le Giunte Comunali e le Rappre-*
« *sentanze consorziali* possono aggiun-
« gere quegli articoli *speciali*, che cre-
« dono opportuni, *salva l'approvazio-*
« *ne del Prefetto sentita la Deputazio-*
« *ne provinciale.* »

Considerando che per effetto di tali disposizioni, se si voleva, che il contratto da farsi per l'esattoria del Consorzio di Nervi, nella quale è compreso il Comune appellato, si discostasse dal prescritto dei capitoli normali. e che ad esso fosse aggiunto qualche patto speciale in senso diverso dalle norme ordinarie stabilite in detti capitoli e nella legge, quale appunto, per confessione dello stesso appellante e per l'intrinseca sua natura sarebbe il patto sovra riferito, era indispensabile che un tal patto fosse dalla Rappresentanza Consorziale deliberato espressamente, non avendo data la legge ad altri una tale importantissima facoltà, ed occorreva inoltre che la deliberazione della detta Rappresentanza fosse sottoposta all'approvazione del Prefetto, previo il voto della Deputazione provinciale,

Considerando che nella fattispecie una tale deliberazione per parte della Rappresentanza di Nervi manca assolutamente, e che anzi le deliberazioni prese dalla medesima nelle sue adunanze del 28 giugno e del 15 Luglio 1875, colle quali si è provvisto al conferimento dell'Esattoria. sono in senso al tutto diverso, giacchè ivi quanto agli obblighi dell'Esattore ed all'aggio da corrispondergli si in somma non maggiore del 3 per 100 ben lungi dall'enunciarsi fatti speciali, si fa invece un espresso e ripetuto riferimento *alla legge ed alle disposizioni vigenti sulla materia*. Che inoltre manca al patto in discorso la formale approvazione del Prefetto, ed il voto della Deputazione provinciale.

Considerando che a tale difetto non può supplire il fatto della esecuzione datasi al contratto.

Anzitutto è contestato in questa parte il fatto stesso della esecuzione. Si sostiene infatti che il contratto fu bensì eseguito dal Comune in tutto il resto, che esso era conforme alle prescrizioni ordinarie ed alle deliberazioni della Rappresentanza consorziale, ma non fu eseguito, per quanto concerneva i diritti eccezionali che si erano voluti arbitrariamente introdurre nel contratto a favore del signor Elena col nuovo patto combinato soltanto tra esso Elena, ed il Presidente del consorzio, a ciò non autorizzato.

Ma senza entrare nel merito di un tale obbietto è da osservare, che quando anche il contratto fosse stato eseguito in tutte le sue parti, non poteva l'adesione di fatto data dal Comune al patto in discorso sanare l'originale difetto di questo. Ed invero poichè il Comune non avrebbe potuto per se solo dare efficacia giuridica ad un tal patto, anche quando lo avesse deliberato esplicitamente, è evidente che non può una tal forza derivare al patto soltanto da un consenso implicito, giacchè trattasi di corpo tutelato, i cui atti in tale materia non sono stati dalla legge lasciati liberi, ma sottoposti alla disamina ed all'approvazione delle autorità tutorie. Nè può similmente supplire al difetto della formale approvazione del Prefetto e del voto della Deputazione provinciale la rimessione di copia del contratto, che, ai termini dell'Art. 22 del Regolamento, ha dovuto essere fatta al Prefetto per la Deputazione provinciale. Una tale rimessione dell'atto equivale per se ad una semplice comunicazione di notizia e non racchiude perciò, nè secondo lo spirito della legge, l'esaurimento delle salutari cautele e delle forme colle quali la legge all'art. 4 ha voluto che sia vigilato l'interesse dei Comuni e dei Consorzii, nei casi in cui questi vogliono discostarsi dalle condizioni normali stabilite per tali contratti. Per quanto il contratto sia stato rimesso al Prefetto per la Deputazione provinciale, non risulta nè del voto *ad hoc* della stessa Deputazione, nè della relativa approvazione del Prefetto; manca adunque l'adempimento letterale della disposizione, manca poi sopratutto lo scopo morale della stessa che consiste nel volere, che le condizioni eccezionali, specialmente in aggravio dei Comuni e dei Consorzii non possano essere introdotti nei contratti inconsultamente, quasi di sorpresa, ma siano oggetto di speciale e matura disamina per parte delle Autorità superiori, a cui è affidata la tutela degl'interessi dei detti Enti morali.

Considerando, che eliminato dal contratto 5 Aprile 1876 il più volte indicato patto speciale perchè illegalmente in esso introdotto, la concessione dell'Esattoria resta ricondotta alle condizioni normali stabilite dalle deliberazioni consorziali del 28 Giugno e 15 Luglio 1875 debitamente approvate dalla Prefettura. Le quali condizioni furono anche pienamente accettate dall'Elena quando, portandosi fra i concorrenti all'Esattoria, la cui concessione era stata pubblicata sulle basi delle ordinarie norme di legge e di regolamento, egli, senza alcuna dimanda di favori speciali, presentò alla Rappresentanza consorziale la sua offerta di assumere l'Esattoria coll'aggio di L. 2 e 60 centesimi per 100; offerta che fu accettata in confronto delle altre, appunto perchè la più favorevole; avendo gli altri concorrenti preteso un aggio maggiore.

Che esaminati da un tal punto di vista e senza il sostegno del suindicato patto speciale, i reclami proposti dal signor Carlo Elena contro le riduzioni fatte dal consiglio di Prefettura coll'appellato suo Decreto non risulterebbe che i medesimi siano in alcun modo giustificati.

B. Che infatti non potrebbesi ammettere la tesi dal sig. Elena subordinatamente sostenuta, che cioè anche indipendentemente dal patto speciale, e per la stessa disposizione dell'Art 93 della legge 20 Aprile 1871, qualora il detto articolo sia rettamente inteso, tutti gli incassi di qualunque genere debbano considerarsi come appartenenti all'ufficio di esattore e non a quello di tesoriere, e che debbano perciò dare al contabile il diritto all'aggio. Una tesi siffatta evidentemente ripugna al concetto giuridico e tecnico, che la legge ed i regolamenti, la consuetudine, la tradizione amministrativa, e la giurisprudenza hanno sempre annesso alla locuzione inscritta nel citato Art. 93 della legge 20 Aprile 1871, alla locuzione cioè di *servizio di tesoreria*. Nel qual servizio non può essere dubbio che siano compresi non solo la custodia dei valori, e l'esecuzione dei pagamenti, come vorrebbe l'appellante, ma anche la ricezione del denaro, e l'effettuazione degli incassi che non richieggono quelle attive pratiche, quelle speciali diligenze, e l'uso di quei mezzi coartanti, che sono proprii del servizio di riscossione, e che, congiunti alle relative spese ed alla speciale responsabilità dell'esattore, dà una giusta ed adeguata causa alla concessione dell'aggio corrispondente.

Considerando che l'appellante, all'infuori della surriferita generale ed infondata osservazione, non ha fatta alcuna eccezione specifica in ordine alle somme, che, coll'adottato criterio di distinzione, il Consiglio di Prefettura ha escluso dall'aggio.

C. Che egualmente generici ed indeterminati sono i reclami da lui proposti contro le altre disposizioni dell'appellato Decreto che hanno in alcune parti modificata la posizione contabile da lui presentata nel conto, essendosi egli limitato a dire nell'atto di appello, che *erano pure ingiuste le altre modificazioni arrecate dal Consiglio di Prefettura al conto suddetto*, senza esprimere in che, come, e per quali motivi egli impugnasse le accennate modificazioni; il che non ha fatto neppure nel successivo corso del giudizio.

Per questi motivi ecc.

Decis. N. 302, 303 e 304 * - 28 febbraro 1880

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Corbu Giuseppe (avv. G. FAZIO)
c.
Comuni di Gavoi, Ollolai e Lodine
(avv. SERPIERI)

A. Interesse a stare in giudizio del rappresentante riconosciuto dell'esattore — *Presentato il conto dal collettore, ed avendo deliberato e deciso sul medesimo i Consigli del Comune e della Prefettura, nè essendosi fatta ad altri che a lui la notifica della Decisione che è oggetto del giudizio di appello, non si può negare al collettore stesso l' interesse e e il diritto di agire e contraddire in giudizio.*

B. Intervento dell'esattore nel giudizio introdotto dal suo rappresentante — *Ma il collettore in tale sua qualità soltanto non ha quella piena rappresentanza del titolare per cui unicamente in suo contradditorio si possa continuare il giudizio, per l'integrità del quale la Corte ordina l'intervento in causa dell'esattore titolare.*

Omissis.

A. Considerando sulla proposta questione pregiudiziale:

Che il signor Giuseppe Corbu nell'asserita qualità di esattore consorziale del distretto di Fonni presentò al Consiglio Comunale di Gavoi i conti della sua gestione per l'anno 1877 ultimo del quinquennio d'appalto della detta Esattoria;

Che sui detti conti il suindicato consiglio in data del 29 settembre 1878 emise le sue deliberazioni in merito;

Che inoltre sugli stessi conti e sulle relative deliberazioni del Consiglio comunale emise le sue decisioni il Consiglio di prefettura di Sassari col suo Decreto dell' 11 marzo 1878;

Che un tale Decreto a richiesta del Sindaco di Gavoi fu regolarmente notificato al signor Giuseppe Corbu con atto d' usciere del 9 maggio 1879;

Che ciò posto, non si potrebbe ora contendere allo stesso signor Giuseppe Corbu nè la facoltà, di cui fece uso, di ricorrere, cioè, in appello contro il detto Decreto, i cui pronunciati lo riguardavano in nome proprio, nè la veste giuridica per stare nel presente giudizio, onde proporre e far valere i suoi mezzi di reclamo contro gli effetti degli stessi pronunziati, giacchè essendo egli nella decisione in parola direttamente e personalmente contemplato, dovrebbe pure subirne direttamente e personalmente le conseguenze, qualora non trovasse via e modo di legittima difesa;

Che perciò in tale stato di cose si verifica evidentemente in di lui favore, per effetto del quasi contratto giudiziale, la condizione prevista dall'art. 36 del codice di procedura civile, vale a dire quell' *interesse* che è necessario secondo il disposto del detto articolo per agire o per contraddire in giudizio.

B. Considerando d' altra parte non potersi mettere in dubbio che il vero titolare dell'esattoria consorziale di Fonni 19 marzo 1873, il quale non risulta in alcun modo essere stato legittimamente mutato o modificato, sia il signor Melchiorre Busia;

Che i conti dell' esercizio della detta

---

* Identiche Decisioni ebbero luogo pei tre indicati Comuni.

esattoria non possono per legge essere regolarmente definiti, se non in confronto e col contraddittorio del titolare, o di chi legalmente lo rappresenti;

Che non basta per dare al signor Corbu la legittima rappresentanza del titolare nel regolare giudizio di conti la sola di lui qualità di cui consta in atti, quella cioè, di collettore, e ciò sia ai termini della legge 20 aprile 1871, sia nei termini anche del prodotto di lui atto di nomina;

Che perciò resta indispensabile per l' integrità del presente giudizio, e per la regolare osservanza delle disposizioni che provveggono su questa materia, l' intervento in causa del più volte nominato esattore titolare, tanto più che il signor Corbu, sia nella gestione esattoriale, sia nella resa dei conti, sia nei relativi giudizi ha sempre operato in rappresentanza dell'esattore;

Che ai termini dell' art. 205 del codice di procedura civile l'intervento in causa può anche essere ordinato d'ufficio, quando l'autorità giudiziaria lo riconosca opportuno;

Per questi motivi

Riservata ogni decisione in merito, ordina all' appellante signor Giuseppe Corbu di dare l'intervento nel presente giudizio del signor Melchiorre Busia esattore titolare del consorzio di Fonni, e gli prefigge a tale uopo il termine di trenta giorni.

Decisione N. 305 - 9 marzo 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Agneni Giacomo (avv. FRASSINETI)

c.

Comune di Faleria (avv. DE GRASSI)

A. Incompetenza della Corte a giudicare della nomina del sorvegliante — *Non può l'esattore in sede di conto far quistione, se il Prefetto gli abbia bene o male nominato il sorvegliante, e ne è mantenuta a suo carico la spesa, non essendosi provveduto presso l' autorità competente.*

B. Mancanza del mandato di pagamento — *Indebitamente l'esattore porta a discarico nel conto una spesa fatta (ancorchè avesse diritto a rimborso) senza l'ordine dell'Amministrazione ed il relativo mandato di pagamento.*

C. Atti esecutivi subiti dal Comune per colpa dell'esattore — *Le spese degli atti esecutivi contro il Comune, verificatisi per colpa dell'esattore nel trascurare un pagamento di cui avea regolare carico, debbono ricadere a suo danno.*

D. Aggio delle esazioni fatte dal sorvegliante dovuto all'esattore — *L'aggio delle esazioni fatte dal sorvegliante spetta all'esattore, nè vale in contrario il patto che potesse il Comune affidare ad altri alcune esazioni, essendo l'opera del sorvegliante da ritenersi sempre in luogo e vece dell'esattore.*

E. Aggio non dovuto per riscossioni sottratte all'esattore per sua colpa — *Non compete aggio all' esattore per riscossioni che l'Amministrazione fece direttamente, per evitare i danni della sua cattiva gestione.*

F. Aggio non dovuto per riscossioni non prevedute nell'interesse del comune— *Nemmeno gli compete per riscossioni non comprese nel conto, e di rendite non comunali o non dimostrate tali.*

Omissis.

Sulla 1ª partita

A. Per l' articolo 96 della legge 20 aprile 1871 è data facoltà al Prefetto di nominare un sorvegliante a carico dell'esattore e quindi non può esser dubbio che la spesa del sorvegliante debba essere dall'esattore stesso sostenuta. La questione se il Prefetto abbia bene o male nominato il servegliante, non è questione di conto, nè può questa Corte esaminarla e farsene giudice nella sede del conto, nella qual sede, a fronte del fatto della nomina del sorvegliante, non puossi che addebitare l'esattore della spesa relativa; se il Contabile si riteneva gravato delle misure contro esso adottate dal Prefetto nel limite delle sue attribuzioni, doveva ricorrere all'autorità competente a forma dell'articolo 100 della legge succitata, ma poichè non ricorse e la sorveglianza rimase ferma, non può rifiutarsi a sostenerne la spesa.

B. Sulla 2ª partita.

Non è esatto quanto il ricorrente asserisce, e cioè, che il Commissario speciale signor Anselmi abbia trovato in piena regola la sua gestione, mentre invece dal verbale 21 febbraio 1876 risulta bensì che la cassa fosse in rego-

la, tenuto conto soltanto del riscosso e del versato, ma che l'esattore, il quale doveva rispondere del non scosso per scosso, era in debito per introiti comunali non riscossi, e che doveva rappresentare in L. 1678. 51. Non sussiste dunque l'unico motivo, per il quale il ricorrente pretende di non essere tenuto a pagare la spesa pel Commissario speciale signor Anselmi e cioè la piena regolarità della sua gestione. Del resto non è questa veramente una partita di carico addossata all'esattore, ma sì invece è una partita di scarico, che gli fu negata, e cioè gli fu negato l'accreditamento della spesa di L. 74 da esso pagata al sorvegliante Anselmi e che egli aveva posta in uscita nel suo conto. Ma quella spesa l'esattore l'avrebbe pagata senza ordine dell'amministrazione comunale, senza il previo indispensabile mandato di pagamento, e quindi in nessun modo poteva darsene credito nel conto, quand'anche avesse titolo a ripeterne il rimborso.

Sulla partita 3ª e 4ª.

C. Il Comune di Faleria formava parte del consorzio costituitosi agli effetti della legge sul dazio consumo per l'abbuonamento al dazio stesso per la parte governativa: capo del consorzio era il Comune di Civitacastellana, cui quello di Faleria doveva pagare per sua tangente del canone di abbuonamento governativo annue L. 700. Lo stesso Comune di Faleria aveva poi appaltato il dazio consumo sia governativo che comunale verso il corrispettivo di lire 1419. 60. L'esattore pertanto, riscuotendo questo corrispettivo, ch'ebbe in carico, doveva alla sua volta pagare al Comune di Civitacastellana il canone governativo di L. 700 in rate mensili, ma egli mancò a tale obbligo, per modo che il Comune di Civitacastellana procedette contro quello di Faleria agli atti esecutivi e sequestrò in mano dell'appaltatore per L. 236. 52, le quali vennero imputate a conto delle spese incontrate dal suddetto Comune di Civitacastellana per gl' intrapresi atti coattivi, a saldo delle quali spese poi il ricorrente pagò altre lire 52. 16; quindi lo stesso ricorrente nel suo conto diminuì il carico per le riscossioni del dazio consumo delle suddette L. 236. 52, che non riscosse dall'appaltatore, ed aggiunse al discarico le altre L. 52. 16. Ma il Consiglio di prefettura ristabilì il carico coll'aggiunta delle L. 236. 52 e tolse dallo scarico le L. 52. 16. E ben fece: poichè fu a colpa del ricorrente che il Comune di Civitacastellana procedette agli atti esecutivi, e quindi il ricorrente stesso deve sopportare tutte le conseguenze di questa sua colpa, la quale non può ricadere a carico del Comune.

Sulla partita 5ª

D. Una volta che l'esattoria aveva un sorvegliante a carico dell'esattore, è naturale che le riscossioni fatte da questo sorvegliante devono considerarsi come fatte dallo esattore o per conto dell'esattore, il quale se doveva pagare la spesa del sorvegliante, aveva però diritto ad avere l'aggio sugli incassi, che dal sorvegliante stesso si facevano. Dato pure che il Comune potesse per il contratto di appalto sottrarre alcune esazioni all'esattore per affidarle ad altri, questi non poteva mai essere il sorvegliante, il quale era posto bensì a cauzione degl' interessi del Comune, ma però agiva per conto dell' esattore, al quale quindi spetta l' aggio sulle esazioni fatte dal sorvegliante della esattoria, come se le avesse fatte egli stesso.

Sulla partita 6ª e 7ª.

E. Trattasi di aggi pretesi dal ricorrente su riscossioni fatte non da esso o per conto di esso, ma direttamente dagli amministratori comunali, su riscossioni, che non gli fecero carico. Quantunque sia vero che giusta il contratto 2 gennaio 1873 e relativo capitolato la riserva fattasi dal Comune di affidare ad altri alcune riscossioni riguardi unicamente le tasse, e non sia espressamente estesa anche alle altre entrate che l'esattore effettivamente non riscosse, e delle quali non fu chiamato a rispondere, perchè introitate direttamente dal Sindaco e da altro degli amministratori comunali, non può competergli aggio, tanto più qualora la riscossione di quelle entrate non gli fu data per giusta ragione, e fu fatta per altra guisa, onde provvedere a necessità create dalla di lui colpa. E' certo che se l'esattore, dovendo averne i fondi in cassa, non pagava i mandati comunali e nemmeno le spese più urgenti, il Comune trova-

vasi nella necessità di procurarsi altrimenti i mezzi necessari per far fronte a tali spese, e quindi se perciò provvide alla riscossione diretta di alcune entrate togliendole all'esattore, per quanto una tal pratica non possa dirsi invero regolare, non può l'esattore lagnarsene, nè pretendere il premio sopra esazioni, che non fece, che non versò per sola sua colpa, per sua negligenza.

Sulla partita 8ª.

Il ricorrente pretende l'aggio sulla esazione delle ghiande: il Comune appose che questa esazione non lo riguarda essendo fatta nell'interesse dei proprietarii delle quercie e del bestiame, nei conti non trovasi alcuna partita in carico all'esattore per la riscossione delle ghiande. Manca quindi qualunque prova che trattisi di esazione di rendite comunali, per cui cade tutto il fondamento della pretesa del ricorrente.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 306 - 9 marzo 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Faranda Giuseppe (avv. INDELICATO)
c.
Comune di Mont'Albano d' Elicona
(avv. CARMELO)

A. **Motivo non verificatosi di giudizio di rivocazione** — *Appartiene al merito e non al fatto il giudizio sulla responsabilità d'un contabile, e questa quistione non può formar oggetto del rimedio straordinario della revisione o revocazione, nè vale in contrario che per abbondanza nella decisione che s' impugna sia stato addotto anche un motivo di fatto, cioè di una non eseguita riscossione, il qual fatto può essere fondamento soltanto di azione privata, dopo che si lasciò trascorrere il tempo utile per appellare.*

Omissis.

A. Considerando che ben giudicò il Consiglio di Prefettura di Messina quando, ammettendolo per l' ammontare di quietanze tardivamente prodotte, giudicò non essere esperibile il rimedio straordinario della revisione o revocazione per errore di fatto, essendo già decorso il termine per appellare, giacchè errore di fatto non sussisteva; appartiene al merito e non al fatto il giudizio intorno alla responsabilità di un esattore tesoriere dipendente dal suo ufficio, e sebbene fra i motivi addotti da quel Consiglio di Prefettura per respingere la dimanda dell'esonero di Lire 2433. 31, vi fosse anche quello della riscossione fattane dal Contabile, questo motivo addotto per abbondanza non dà azione ad invocare la revoca d'un Decreto fondato principalmente sopra una ragione di diritto. Il Decreto del 26 Maggio 1875 giudicò responsabile di quella somma il tesoriere Faranda indipendentemente dall'averne fatta o no la riscossione, e contro siffatto giudizio egli, e per lui il suo avente causa, avrebbe dovuto ricorrere non al Consiglio di Prefettura, bensì alla Corte nel termine dei trenta giorni dalla notificazione; che se sussista il fatto che si allega, ma non si prova, dall' appellante, cioè che le Lire 2433. 31 non fossero riscosse, egli n'avrà ragione contro i debitori Faranda e Miligi.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso ecc.

Decisione N. 307 - 9 marzo 1880

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Fiorentino Ignazio (avv, G. FAZIO)
c.
Comune di Orosei (avv. SERPIERI)

A. **Abbuono di quote minime non deliberate dal Comune** — *L'abbuono accordato per le quote inferiori alle L. 2 dal Governo e dalla Provincia, non è obbligatorio per il Comune, e non giustificando l' esattore l' inesigibilità gli manca titolo a chiederne il discarico.*

B. **Intempestività di atti esecutivi** — *L'inesigibilità delle quote dev'essere concludentemente provata per produrre lo sgravio che chiede l'esattore, e non valgono a provarla Verbali di carenza o d'irreperibilità elevati dopo i quattro mesi dal termine dell'esercizio al quale le quote stesse si riferiscono.*

C. **Effetti di dilazione data ad esigere** — *Una semplice remora stabilita dal*

Comune per la riscossione di un Ruolo in due esercizi successivi non cambia i termini per cui corre obbligo all'esattore di giustificarne l'inesigibilità.

D. Multe per ritardati pagamenti — *Chiudendosi il Conto con un fondo in Cassa, non vi ha titolo alcuno a respingere il carico delle multe inflitte pel ritardo al pagamento dei mandati.*

E. Riscossioni non retribuibili ad aggio — *Un residuo di cassa o il prezzo di vendita di un'area comunale, un rimborso del Governo non sono riscossioni da retribuirsi ad* aggio, *come quelle che costituiscono un servizio di tesoreria, che è gratuito per legge.*

Omissis.

La Corte ha considerato

A. Sul 1° motivo, che non sia fondato il ricorrente a pretendere il discarico o l'abbuono delle L. 32, 56 per asserito importo di quote inferiori alle lire due, perchè non ne ha nei modi di legge giustificata la inesigibilità.

Nè vale per supplire al difetto di questa giustificazione l'addurre che dal Governo e dalla Provincia si fosse rinunciato alla riscossione di cotesta categoria di tasse minime, per dedurne che dovesse pure rinunciarvi il Comune per la parte sua, perchè il Comune niun obbligo aveva di fare tali abbuoni, nè si è neppure allegato dal ricorrente che ne avesse solo anche manifestata la intenzione.

E tanto meno può giovare alla tesi di lui l'argomento, che vuol trarre dalla data della deliberazione consigliare 16 aprile 1878 colla quale il Comune rispose all'interpellanza mossagli del sotto-Prefetto del Circondario con officio del 2 dello stesso mese; essendochè questo atto era perfettamente estraneo all'esattore, il quale era tenuto e doveva a tempo debito curare la riscossione delle partite avute ad esigere.

B. Sul 2°, che non meglio fondato sia il ricorso per questo capo, perchè nell'elenco di data 6 Maggio 1878, che l'esattore ha presentato al Comune assieme al Conto, si portano bensì come inesigibili tante partite riferentisi ai Ruoli 1873 al 1876 per la somma in complesso di Lire 3911. 12, ma di questa pretesa inesigibilità non si è data nanti il Consiglio di Prefettura, nè si dà neppure in questa sede la voluta dimostrazione.

Ed in vero per oltre due terzi di quella somma manca qualunque giustificazione, e per l' altro terzo si sono bensì esibiti alcuni verbali di carenza e certificati di irreperibilità, se non che codesti documenti portano tutti la data del mese di Marzo dell'anno 1878.

Or poichè le partite di cui è discorso, dovevano essere riscosse rispettivamente negli anni 1873, 1874, 1875 e le ultime nel 1876, è evidente, come non si possono ammettere come validi documenti a giustificazione quelli sovradetti del Marzo 1878; quanto ai verbali, perchè a termini dell'art. 78 della Legge 20 aprile 1871 gli atti esecutivi devono farsi entro i 4 mesi dalla scadenza del termine al pagamento; e quanto ai certificati, perchè la irreperibilità del debitore deve essere constatata a tempo opportuno, ossia nel termine assegnato per la riscossione, essendo troppo ovvio che non possa darsi efficacia a dichiarazioni ed accertamenti postumi senza grave jattura delle Finanze dei Comuni.

C. Nella sua comparsa conclusionale il ricorrente ha sostenuto, che in ogni caso gli spetterebbe l'abbuono per la somma almeno di L. 3500 importo di quote del Ruolo Montegranatico, per l'esazione delle quali il Comune avrebbe con apposito officio, che ha prodotto in atti, *imposto all' Esattore una remora*, provvedimento cotesto, che ha avuto per conseguenza, egli dice, di trasportare l' inesigibilità di metà di detta somma di L. 3500 oltre il 1877, ossia a dopo cessata la gestione di esso ricorrente.

Questa deduzione però non si vede sorretta dal documento invocato all'appoggio, il quale sta invece a dimostrarne la insussistenza, poichè col medesimo (lettera del Sindaco di data 17 Giugno 1876,) si significa allo Esattore che il Consiglio Comunale ha deliberato che l'esazione del debito verso il soppresso *Montegranatico dovesse effettuarsi metà in tutto l'anno corrente* (1876) *e metà nell'anno* 1877.

D. Sul 3° e 5° che trattandosi di multe per pagamenti fatti in ritardo, giustamente siano state poste a carico dell'Esattore, che aveva l' obbligo di

eseguirli a tempo debito nè gliene mancavano i mezzi, poichè il suo conto si chiude con un assai rilevante fondo di cassa.

E. Sul 4° ed ultimo che le partite del cui aggio si disputa, siano le seguenti, cioè, una di L. 723, 15 residuo di cassa 1872 e retro, un' altra di Lire 417, 52 prezzo di area venduta, ed un'ultima di Lire 6, 69 per rimborso del Governo.

Che l'incasso di queste somme non portate nei Ruoli e per le quali non occorse neppure la spedizione di avviso o l'adempimento di altro qualsiasi incombente, costituisca una operazione inerente non all' ufficio dell' esattore, ma bensì a quello del tesoriere del Comune che ai termini dell'articolo 93 della già citata legge del 20 aprile 1871 si disimpegna gratuitamente;

Che perciò neppure in questa parte possa il reclamo in esame ritenersi assistito in ragione.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 308 - 9 marzo 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Lupi Edmondo ed Ersilia
(avv. FRANCHINI e PESCOSOLIDO)
c.
Provincia di Roma (avv. AMBROSI SACCONI)

A. Amministrazione non impegnata in più di quanto ha deliberato — *La erogazione di una somma accordata in sussidio per la spesa di un' opera, per quanto eccede la somma stessa, non impegna l'amministrazione sussidiante.*

B. Responsabilità per maneggio di danaro pubblico — *Sia qualunque la qualità e l'officio di chi ha avuto maneggio di danaro pubblico, questi è tenuto a renderne conto, sia per le antiche che per le nuove leggi, ed a rispondere delle mancanze, come sono tenuti per le leggi nuove i suoi aventi causa. Nè in sede di conto può esperire le sue ragioni verso il Comune chi, maneggiando il danaro dei sussidii accordatigli per un' opera pubblica, eccedette nel somministrarli le misure prestabilite.*

C. Competenza amministrativa — *La competenza e le forme di procedimento sono sempre regolate dalla legge del tempo e del luogo in cui segue il giudizio.*

Omissis.

La Corte ha considerato

A. Che quand'anche fosse provato che Monsignor Lupi avese pagato le Lire 3,500 al Comune di Rocca di Cava, e che questo avesse erogato quella somma nella costruzione e sistemazione della strada mulattiera, non potrebbe rivalersene verso l'Amministrazione Provinciale di Roma, dacchè questa non aveva assunto di fornire a quel Comune tutti i mezzi occorrenti all'opera, sibbene di ajutarvelo con un contributo di cinquecento scudi, ossiano Lire 2687: 50 e non più; laonde se gli eredi di lui potranno provare che egli somministrasse, o con propria responsabilità effettiva facesse da altri somministrargli l'ulteriore somma delle L. 3505, potranno averne ragione in propria sede verso il Comune, al quale anzi una lettera, in data di Palestrina 5 Maggio 1879 prodotta dagli stessi appellanti, mostrerebbe ch'essi si fossero diretti.

Che ciò posto torna inutile ricercare quale fosse la vera somma percetta dal Comune oltre le Lire 2667: 50, cioè se quella di Lire 3500 o la minore di Lire 2500 portata da un documento, nel quale, a detto degli appellanti, sarebbe incorso un errore materiale.

B. Che legittima e regolare fosse, oppur no, l'ingerenza di Monsignor Governatore nel maneggio del danaro della Provincia, egli era tenuto a renderne conto per le antiche leggi ed a rispondere delle mancanze, non meno di quel che siano tenuti i suoi aventi causa per per le leggi nuove.

C. Ed autorità competenti a giudicare il conto di chi abbia maneggiato il danaro della Provincia sono per la legge comunale e provinciale, o per quella istitutiva della Corte de' Conti, il Consiglio di Prefettura e la Corte stessa, senza che si potesse eccepire ed invocare altra giurisdizione a motivo che i fatti contabili precedessero la promulgazione di quelle Leggi nella Provincia di Roma, atteso il noto principio fondamentale di diritto che la competenza e le forme dei procedimenti sono rego-

late dalla legge del tempo e del luogo in cui segue il giudizio.

E per questi motivi

rigetta il ricorso di Edmondo ed Ersilia Lupi contro la Deputazine Amministratrice della Provincia di Roma e li condanna alla rifusione delle spese del giudizio liquidate dal Relatore.

Decisione N· 309 - 16 marzo 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Desideri Vincenzo (avv. MAGGI)
c.
Comune di Pitigliano (avv. MEUCCI)

A. Riscossione delle cedole di rendita pubblica. — *La riscossione delle cedole semestrali di rendita sul Debito pubblico appartiene al servizio gratuito di tesoreria, tanto più se neppure fu fatta materialmente dall'esattore.*

B. Rendite sostituite non retribuibili ad aggio — *Si perde il diritto all'aggio, se vengono sostituite rendite, la cui riscossione costituisca un semplice servizio di tesoreria.*

Omissis etc.

A. Attesochè la partita di lire 102. 84 reclamata per aggio sulle entrate comunali del Debito Pubblico non può essere ammessa, seppure quelle entrate fossero state riscosse dall' esattore, poichè tratterebbesi di un semplice servizio di tesoreria per legge gratuito.

Attesochè inoltre sono concordi le parti che le suddette entrate per titoli del Debito Pubblico non furono nemmeno riscosse dell' esattore - tesoriere, essendo state invece esatte dalla Cassa di risparmio di Firenze, presso la quale i relativi titoli furono depositati a garanzia di un prestito, e quindi dalla stessa Cassa conteggiate in conto del suo avere, dandone credito al Comune, che a sua volta ne addebitò e ne accreditò l' esattore nel conto per regola di contabilità, senza però che esso nulla avesse riscosso o pagato;

B. Attesochè è affatto inutile ed indifferente l' indagine sulla origine delle suddette entrate del Debito Pubblico, poichè quando pure esse derivino da affrancazioni di altre entrate o rendite patrimoniali del Comune, sulla cui esazione, prima che fossero affrancate, competeva l'aggio all' esattore, non per ciò può questi pretendere a simile aggio sopra le nuove rendite sostituite alle precedenti, una volta che queste nuove rendite sfuggono per loro natura all'aggio, e più ancora una volta che queste nuove rendite non sono per qualsivoglia causa da lui riscosse e versate.

Per questi motivi, rigetta ecc.

Decisione N. 310 - 16 marzo 1880

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Gallo Pampalone Giovanni
(avv. L. PERRONI)
c.
Comune di Calatafimi (avv. INDELICATO)

Con questa Decisione non si fece che dichiarare irricevibile l'appello introdotto con atto notificato oltre i 30 giorni da quello della notificazione giudiziale del Decreto di approvazione del Conto.

Decisione N. 311 - 16 marzo 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Comune di Villa Bartolomea
c.
Bernardello Giovanni Battista

A. Limiti della competenza del consiglio di prefettura. — *Col decreto di approvazione del conto il Consiglio di prefettura giudica nei soli rapporti contabili, il conoscere in via contenziosa delle azioni ed eccezioni di credito e di debito verso i contribuenti od altri debitori è della competenza del Foro ordinario.*

B. Giudizio sul conto solo in confronto dell'esattore. - *Trattandosi di domanda di ripristinamento di partite nelle restanze attive è mera quistione di conto, e il giudizio non può farsi che in confronto dell'esattore e non d' altri imputati di maneggio indebito.*

C. Ricorsi avverso deliberazioni sul conto. — *Pronunciatosi il Consiglio di prefettura sul conto non è ammissibile il ricorso contro le deliberazioni del Consiglio comunale, che riguardano il conto stesso.*

D. Inammissibilità di ricorso sul conto in confronto di chi non vi ebbe parte - *E' inammissibile l'appello proposto contro chi non ebbe parte nel giudizio, in conseguenza del quale si ricorse, non valendo in contrario che l'appellato abbia dato occasione al giudizio stesso.*

Omissis etc.

A. Considerando che nell'approvare il conto annuale delle entrate e spese d'un Comune, giusta l'articolo 125 della Legge comunale e provinciale, il Consiglio di prefettura ne giudica nei rapporti fra l'Amministrazione comunale ed il Contabile obbligato a rendere il conto a termini dell'articolo 124, stabilisce la rispettiva posizione di credito o di debito, ed accerta la situazione finanziaria del Comune senza l'approvazione del Comune, senza che l' approvazione del Consiglio di prefettura possa influire sulle ragioni di credito o di debito verso i contribuenti od altri debitori del Comune, il cui riconoscimento, in caso di contestazione, è dato alla competenza ordinaria della autorità giudiziaria;

B. Che la competenza dell' autorità amministrativa si estende per l'art. 126 della Legge anche per coloro, che all'infuori dell' esattore s' ingerirono nel maneggio dei danari del Comune, senza legale autorizzazione; ma questo non è il caso del Bernardella, il quale nella lunga serie delle vertenze avute col Comune di Villabartolomea non fu mai accusato di siffatta ingerenza, ma si volle obbligato a restituire la somma di lire 52 indebitamente percepita, oltre due lire, la cui erogazione non potea giustificare;

Che le lire 42 di cui si volea responsabile anche il già Sindaco Panzera, e altre lire 284. 66, delle quali si volea dal Decreto del 29 gennajo 1876 responsabile l' intera Giunta del tempo, costituivano, secondo l'articolo 127 della legge, restanze attive da riscuotersi dall'esattore insieme alle altre entrate comunali; e siccome e di queste e delle due lire predette si domanda il ripristinamento fra le restanze attive alla Corte, chiamata dall'articolo 34 della legge della sua istituzione e dall'articolo 127 della legge comunale a decidere sui ricorsi dai Decreti dei Consigli di Prefettura in questa materia, il giudizio dev'essere fatto in confronto dell' esattore che dovea rendere e rese il conto, e non d'altri;

C. e D. Che è inconcludente l'allegato parere del Consiglio di Stato nella data del 24 Maggio 1876 sopra un carico del Bernardello, che fu respinto; il secondo chiedeva l'annullamento d'una deliberazione del Consiglio comunale sul conto del 1873, mentre questo era stato diggià giudicato dal Consiglio di Prefettura col Decreto del 29 gennajo 1876, e quel supremo consesso, respingendo il ricorso, giustamente osserva che dopo la sentenza del Consiglio di prefettura non vi era più luogo ad esaminare la deliberazione del Consiglio comunale, sibbene che dal Consiglio di prefettura si potea appellare alla Corte dei conti; ora la Corte non pone in forse la propria competenza a giudicare un ricorso contro il Decreto del 2 dicembre 1874, purchè fosse regolarmente proposto dal Comune, cioè in confronto del suo esattore. Non è questione d' incompetenza, ma d' inammissibilità dell' appello, perchè proposto contro chi non ebbe parte nel giudizio contro il quale si ricorre, quantunque da lui il Consiglio di prefettura fosse mosso a rivedere e riformare il precedente suo Decreto;

Che l'ordine dato al Comune col Decreto del 3 dicembre 1876, di darne cioè notizia a Giovan Battista Bernardello non altera i rapporti giuridici derivanti dalle leggi, nè le regole per la proposizione e la istruttoria dei giudizii;

Per questi motivi dichiara improponibile il ricorso ecc. ecc.

Decisione N. 312 - 23 marzo 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Le Chiare Francesco e Grisolia Nicola
(avv. DI PIETRO)
c.
Comune di Mesuraca e Monte Frumentario
(avv. SANSONETTI)

Incompetenza della corte nei conti delle Opere Pie — *L'ingerenza dei Sindaco e del Consiglio comunale nell' amministrazione di un' Opera pia, se questa sia*

tenuta separatamente dalla comunale, non basta a stabilire la competenza della Corte dei conti sulla contabilità di un ente, che per legge non le è attribuita.

Omissis

Attesochè trattasi del ricorso contro un Decreto della Deputazione provinciale in Catanzaro emesso in base alla legge 3 agosto 1862 n. 753 sulle Opere Pie:

Attesochè nè questa legge nè la legge organica della Corte dei conti 15 agosto 1862 n. 800 nè altra speciale attribuisce a questa giurisdizione di secondo grado avverso i Decreti o le qualunque Deliberazioni delle Deputazioni provinciali:

Attesochè nessuna giurisdizione le è consentita nemmeno sui conti delle Opere Pie; i quali giusta la succitata legge 3 agosto 1862 sono approvati dalle Deputazioni provinciali, salvo il ricorso al Consiglio di Stato o dinanzi ai tribunali ordinarii, se e come di ragione:

Attesochè l'ingerenza del Sindaco e del Consiglio comunale nell'amministrazione di un Monte Frumentario, una volta che tale amministrazione è tenuta separatamente dalla comunale, non basta a confondere l'una con l'altra amministrazione, nè ad estendere ai conti dell'una la speciale giurisdizione stabilita pei conti dell'altra:

Per questi motivi, sulle conformi conclusioni del signor Procuratore Generale

Dichiara

La propria incompetenza ecc.

Decisione N. 313 - 23 marzo 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Platania Ignazio
c.
Comune di Alia (avv. PERRONE)

A. Mancata consegna di ruoli — *Provato erroneo il risultato di una verifica per la quale l'esattore ebbe indebito carico di un ruolo, che risulta non consegnatogli, si accorda il relativo discarico.*

B. Mancanza di mandati e di assegnazione di fondi in Bilancio — *Non ha titolo di discarico, nè di credito verso il Comune, il contabile che fece pagamenti senza regolari mandati e senza la relativa assegnazione di fondi in Bilancio.*

Omissis.

A. Considerando, che fondamento al giudizio del Consiglio di prefettura nell'aggiungere le tre partite predette al carico, fu una verifica fatta da un ispettore demaniale, che portava a L. 12792.42 le somme introitate dal Platania per sovraimposte ai tributi diretti, mentre questi addebitavasi di minore somma, e che ora è provato risultare dai registri di cassa, che quelle riscossioni non superarono le L. 5234.51, mentre il contabile se ne portava a debito lire 5267.88.

Che l'errore della verifica fatta dall'ispettore demaniale risulta evidente dal fatto, ch'egli comprese nella somma L. 633.03 per sovraimposta mobiliare del 1866, mentre il comune non contesta al contabile che il relativo ruolo fu dato ad esigere nel 1868, quando questi aveva già cessato dall' ufficio.

B. Che nessuna prova è data dall'appellante di aver pagate le L. 1500 al Sindaco e L. 45.50 al custode carcerario pel mese di ottobre, l' una e l'altra somma poi, quando anche sussista il pagamento, egli avrebbe pagate senza regolare mandato, e la prima altresì senza che vi fosse assegnazione nel Bilancio preventivo, laonde egli ne avrebbe ragione di recupero contro quel Sindaco e contro quel custode od i loro aventi causa, non mai titolo di credito o di esonero verso il Comune, il quale, per quanto riguarda il custode carcerario, gli pagò la mesata di ottobre 1867 con danaro che non uscì dalle mani del Platania.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 314 - 6 aprile 1880

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Arnando Stefano
c.
Comune di Camporosso (avv. OPERTI)

A. Atto di appello comprensivo i conti anteriori — *Se i termini dell'appello inoltrato alla Corte comprendono motivi di gravame contro precedenti decisioni del Consiglio di prefettura, quantunque ciò non sia espressamente dichiarato, è ammissibile l'appello stesso, respingendo la pregiudiziale elevata, tanto più se manchino le regolari notificazioni, per cui sia sempre aperto il termine all'appello.*

B. Termine per la risposta all' atto di appello — *Non è perentorio il termine assegnato per la risposta all'atto di appello, salvo che vi sia incluso un appello incidentale.*

Omissis

A. Considerato circa le eccezioni pregiudiziali che non regge quella proposta dal Comune, perchè, sebbene l' esattore nell'atto introduttivo del giudizio non abbia fatta espressa dichiarazione di ricorrere, oltrechè dal Decreto 20 agosto 1878, da quelli anche emessi sui conti delle gestioni anteriori, è evidente però che da questi ultimi abbia pure inteso di appellare ed abbia effettivamente appellato, poichè tutto il suo ragionamento e gli argomenti addotti a dimostrazione del proposto gravame si fondano appunto e più specialmente sui conti degli anni precedenti:

Nè valga l'eccepire che non fosse più, in ogni caso, in tempo a reclamare contro le declaratorie, che a quei conti si riferiscono, poichè, non essendogli quelle mai state regolarmente notificate a mezzo di usciere giudiziale, aveva sempre, come lo avrebbe tuttora, aperto il termine onde impugnarle.

B. Che neppure l'eccezione proposta dal ricorrente, sulla quale egli ha dichiarato all' udienza di rimettersene alla giustizia della Corte, possa dirsi fondata, perchè perentorio, secondo lo spirito dell'art. 8 del regolamento 5 ottobre 1862 e giusta la ormai costante giurisprudenza della Corte, debba ritenersi il termine di cui all'art. 35 per l'introduzione dell'appello, e non quello dell'art. 37 per la notificazione delle risposte dell'appellato, salvo il caso di appellazione incidentale.

Ecc. ecc.

Decisione N. 315 - 13 aprile 1880

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Campus Salis Salvatore (avv SERPIERI)
c.
Comune di Nughedu San Nicolò
(avv. CANETTO)

Produzione dei documenti alligati al Conto — *A richiesta del contabile, che, per sostenere i motivi del proprio appello contro il decreto di approvazione, del conto, dichiara di aver bisogno che siano prodotti i documenti alligati al conto stesso, la Corte prefigge un termine al Comune per tale produzione. Tanto più se fu notificato il solo decreto del Consiglio di prefettura, senza il Conto approvato.*

La Corte dei Conti Sezione 3ª.

Sentita la relazione del Consigliere Commissario;

Sentito il procuratore del ricorrente ed il Pubblico Ministero, non essendo comparso all'udienza il procuratore del Comune.

Visti gli atti della causa, dai quali risultano i seguenti fatti.

Il signor Salvatore Campus Salis con contratto del 3 Gennaio 1873 assumeva l'esazione delle imposte e sovraimposte, tasse speciali, e redditi patrimoniali dei Comuni del distretto consorziale di Ozieri pel quinquennio scaduto a tutto il Dicembre 1877.

Egli presentava il conto per l' esercizio finanziario 1877 del Comune di Nughedu San Nicolò, compreso nel distretto consorziale, e sul detto conto, previo l'esaurimento degli incombenti prescritti, emanava in data dell'11 febbraio 1879 il Decreto approvativo del Consiglio di Prefettura di Sassari che recava al conto presentato dall' esattore alcune modificazioni. Tale decreto veniva a cura del Comune notificato al signor Campus Salis con atto d'usciere dell' 8 Ottobre 1879.

Ciò narrando il signor Campus Salis con suo ricorso notificato al Sindaco di Nughedu S. Nicolò con atto d' usciere del 16 successivo novembre, dichiarava di appellare a questa Corte dal detto decreto del Consiglio di Prefettura di Sassari perchè unitamente ad esso doveva pure essergli notificato il conto e tutti gli allegati correlativi, affinchè esso Contabile fosse in grado di verificare la giustizia dell'emanata declaratoria, il che non fu fatto.

Chiedeva perciò che la Corte per tale motivo, e per altri da farsi valere in seguito dichiarasse nulla, e di nessun effetto la notifica della declaratoria suddetta, e citava il Sindaco del mentovato Comune a comparire avanti la Corte per sentire accogliere l' enunciata conclusione.

Il Comune con sua comparsa del 6 Dicembre 1879, rispondeva che non v'ha obbligo alcuno prescritto da legge di notificare, unitamente alla declaratoria, il conto e gli allegati al conto medesimo, e che la legge non ha fatto obbligo di tale notificazione appunto perchè essendo il contabile stesso colui che rende il conto non può ignorare il suo proprio fatto. Egli è perciò nel caso espresso dal detto « *quod petis intus habes* ».

Osservava poi, che nè anche reggerebbe l'appello, se pure la pretesa notificazione fosse necessaria di rito, sia perchè in tal caso, non potendo essere eseguita la declaratoria, l' azione mancherebbe d'interesse finchè non venisse tentata l'esecuzione; sia perchè posta in ipotesi la niuna efficacia della declaratoria per difetto della notificazione, la Corte non avrebbe giurisdizione, come non l' ha nè la pretende alcun giudice per obbligare chi ha un azione ad esercitarla.

Chiedeva perciò che la Corte respingesse l'appello nel merito, od almeno lo respingesse come intempestivo, condannando l'appellante nelle spese.

Ad istanza del signor Campus Salis con Decreto presidenziale del 2 Gennaio 1880 venne la causa assegnata ad udienza pel 13 successivo aprile. Ed in data del 13 Marzo fu dalla difesa del Comune presentata una istanza pel differimento della causa ad un mese, dovendo la difesa stessa chiedere ed ottenere dal mandante ulteriori schiarimenti nell'interesse della causa.

Intanto con comparsa notificata il 29 Marzo la difesa dell' appellante replicando alla risposta data dal Comune, sul punto dell' essere o non obbligatoria la notificazione del conto e degli allegati, osservava che nella decisione stessa era inserita la seguente formula « *Copia del presente conto in* « *carta libera sarà tosto trasmessa* « *dal Segretario Comunale a questo* « *ufficio di Prefettura, altra copia mu*- « *nita delle prescritte marche da bollo* « *verrà spedita al Contabile del Co*- « *mune* ».

Trattandosi di sentenza che deve essere eseguita finchè non sia impugnata, e non lo fu dal Comune, diceva non parere necessario di rintracciare disposizioni di legge, che ne obblighino l'osservanza in tutte le sue parti.

Aggiungeva poi in ordine dell' addotto motivo in contrario, essersi dimenticato la difesa del Comune che un conto Comunale non contiene soltanto il fatto del contabile che lo rende, ma anche quello del Consiglio comunale che lo delibera, ed è appunto tenendo conto delle deduzioni del Consiglio Comunale, che il Consiglio di Prefettura pronuncia un vero giudizio in contraddittorio tra il Contabile e la Rappresentanza del Comune.

Da ciò deriva in fatto che non essendo stato notificato l'intero conto, non può il Contabile produrlo, nè può, sulle laconiche espressioni del Consiglio di Prefettura, impugnare le variazioni introdottevi, e non essendo neppure prodotto dal Comune innanzi la Corte, non può la medesima giudicare se bene o male siasi giudicato in prima istanza, e l'appellante non può nè spiegare, nè fare apprezzare i motivi del proprio appello.

Quindi è che con ogni piú ampia riserva nel merito, da trattarsi a suo tempo, insisteva perchè la Corte si pronunciasse sull'incidente, o dichiarando non valida la notifica eseguita, oppure prefiggendo un termine al Comune entro il quale debba presentare il conto munito degli atti e documenti che lo completano, pronunciando in ogni caso la

condanna del Comune nelle spese, a cui ha dato causa, sia per la irregolare notificazione, sia per la niegata produzione.

Alla pubblica udienza il procuratore dell'appellante dichiarò di desistere dalla proposta eccezione di nullità della eseguita notificazione, limitando le sue istanze a che la Corte volesse prefiggere al Comune un termine per la produzione dei richiesti documenti.

Sovra del che

Preso atto della desistenza del ricorrente dalla proposta eccezione di nullità dell'eseguita notificazione dell' impugnato Decreto del Consiglio di Prefettura di Sassari,

Ritenuto essere indispensabile per l' integrità del giudizio, e pel conveniente sviluppo dei rispettivi mezzi giuridici delle parti la produzione in atti dei documenti richiesti dal ricorrente.

Per questi motivi

Riservata ogni ulteriore decisione in merito.

Dichiara doversi prefiggere, come prefigge all' appellato Comune di Nughedu S. Nicolò il termine di giorni trenta dalla notificazione della presente decisione, per eseguire la produzione in causa, col relativo deposito alla segreteria di questa Corte, del conto per l'esercizio finanziario 1877 reso per lo stesso Comune dal Contabile ricorrente signor Salvatore Campus Salis, con la produzione ed il deposito dei relativi allegati e documenti, che servirono di base allo impugnato Decreto del Consiglio di Prefettura di Sassari dell' 11 febbraio 1879.

Spese differite.

Decisione N. 316 - 13 aprile 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Rovetta Antonio ed Ambrogio
c.
Comune di Rezzato

A. Carico secondo la quietanza rilasciata. — *Non vale che si opponga dal contabile di non aver ricevuta realmente la somma per cui rilasciò la quietanza, e di questa gli è mantenuto il carico fattogli nel conto.*

B. Aggio di riscossione non dovute sulle quote incassate per rate del dazio di consumo — *Le quote consorziali del dazio di consumo governativo, che si versano nella cassa del Comune capo luogo del consorzio, non costituiscono un servizio di esattore retribuito ad aggio, ma una semplice prestazione gratuita di tesoriere.*

Omissis

A. Considerando che non è ammissibile la eccezione dei ricorrenti contro la propria confessione scritta, d'avere cioè ricevuto lire 51, 38, invece di lire 128, 08; e fosse pur vero ch'essi ebbero fede al Fiesco in un futuro pagamento, la loro ricevuta esonerava costui dal debito verso il Comune e lo faceva invece a loro nel personale e privato nome obbligato, come se avesse soddisfatto alle sue quote di tassa con danaro da essi prestatogli.

B. Considerando che per le quote di abbuonamento al dazio consumo dovute dai Comuni consorziati con quello di Rezzato, i ricorrenti facevano ufficio di tesoriere e non di esattore, incassavano, non riscuotevano; le spese per la riscossione del dazio di consumo in quei Comuni consorziati furono per certo sostenute da essi, come il Comune di Rezzato sostiene e pagò ai fratelli Rovetta l'aggio sulle proprie riscossioni; il Comune capoluogo del consorzio pagherebbe troppo caro l'onore, se dovesse corrispondere un aggio sulle somme, che accetta nella propria cassa in servizio dei Comuni uniti con esso; se v'è servizio di tesoreria, in cui l'esattore non corre rischio alcuno, è questo, stante la solvibilità dei Comuni, la iscrizione delle somme dovute in Bilancio e la facoltà di ricorrere alla Deputazione provinciale perchè provvegga, quando ritardi la spedizione dei mandati;

Che la pretesa degli appellanti trova ostacolo anche nei termini del contratto esattoriale stipulato il 10 Luglio 1872: in quel contratto è detto che l'aggio sarebbe corrisposto sulle somme effettivamente riscosse per imposte, sovraimposte provinciali e comunali, tasse generali e locali in favore dello Stato, della Provincia e Comune; ora in nessuna di

quelle categorie entra l'incasso delle quote consorziali, ed anzi nel capitolato che fa parte integrale del contratto leggesi all'articolo 4 lettera B, che l'esattore avrebbe nella qualità di cassiere dovuto riscuotere qualunque tassa dovuta da un corpo morale;

Per questi motivi

È rigettato il ricorso, condannando gli appellanti Antonio ed Ambrogio Rovetta in solido a rifondere al Comune di Rezzato le spese del giudizio.

Decisione N. 317 - 20 aprile 1880

FINALI *presidente ff.* - SCOTTI *relatore*

Gamba Giovanni (avv. MAGGI)
c.
Comune di Trivigliano (avv. NORCIA)

A. Aggio di riscossione sulle entrate comunali — *Un'entrata comunale, perchè dia all' esattore diritto all'aggio di riscossione, dev'essere tale da impegnare la sua responsabilità, sia per le operazioni che debba eseguire per escutere il debitore, sia per pagamenti anticipati a cui debba sottostare nel caso di ritardata esazione.*

B. Aggio sul prezzo di un taglio di bosco comunale — *Il semplice materiale introito del prezzo di un taglio straordinario di bosco comunale non riveste il carattere predetto, ed è esclusa ogni pretesa di aggio sul medesimo, non costituendo che un servizio di tesoreria, gratuito per legge.*

C. Aggio su riscossioni accollate a tempo determinato — *Se l' incarico dato dal Comune di curare l'esazione di entrate comunali fu a tempo determinato, la Corte ammette la domanda dell'aggio relativo.*

Omissis.

Mediante contratto del 23 febbrajo 1878 registrato in Alatri il 18 marzo 1878 Giovanni Gamba assunse l'esattoria comunale di Trivigliano pel quinquennio 1878 al 1872.

In questo contratto si richiama il capitolato speciale, che di esso forma parte integrante.

Ivi all'articolo 4 si legge:

Per tutte le riscossioni comunali l'esattore godrà della provvigione che risulterà assegnata per le imposte dirette, osservata in merito la Decisione della Corte in data 13 giugno 1876 (Bollettino di Prefettura 1878 pag. 537). La Decisione suddetta nel Bollettino è riferita soltanto in parte, come segue.

« L'esattore non ha diritto all' aggio che sulla riscossione delle entra-« te la quale impegni la responsabilità « di lui, sia per le operazioni, cui deve « provvedere per escutere il debitore, « sia pei pagamenti anticipati, cui deve « sottostare nel caso di ritardo. Epper-« ciò egli non ha diritto all'aggio, nè « sopra un fondo di cassa, nè sulla ri-« scossione di rendite del Debito pub-« blico, nè per incassi ricevuti dal Go-« verno per trasporto ed alloggi mili-« tari, nè per rimborso di tassa di ric-« chezza mobile per parte d' impiegati « comunali. Egli parimente non ha di-« ritto sulle somme provenienti da un « mutuo contratto dal Comune, in quan-« to che non si tratta di una vera par-« tita di credito, poichè il Comune de-« ve pagare sulle somme riscosse gl'in-« teressi e restituire a suo tempo le « somme medesime. Quand'anche l'e-« sattore riuscisse a provare di avere « incontrate spese e fatiche per ese-« guire l'incasso delle somme mutuate, « non sarebbe perciò mutata la natura « ed il carattere di simili riscossioni ».

Appoggiandosi a questa Decisione l'esattore Giovanni Gamba, rappresentato dall' avvocato Isidoro Maggi suo procuratore speciale, ritiene che gli sia dovuto l'aggio su tutte le riscossioni all'infuori di quelle escluse colla Decisione medesima, e quindi ha interposto appello contro il decreto del Consiglio di Prefettura in data 14 Ottobre 1879, col quale si approva il conto del Comune per l' esercizio del 1878, e si rifiuta di accordare all'esattore la somma di Lire 1208. 32 rappresentante l'aggio di riscossione sulla complessiva somma di L. 15,122. 88, su questa cifra, applicandosi l' aggio alla ragione convenuta del 7. 99, 0[0 si ha precisamente la somma reclamata di L. 1208. 32. Successivamente però l'esattore ha dichiarato di ritirare le sue pretese di aggio sulla somma di L. 555 per interessi di rendita sul Debito Pubblico, ed ha fatto istan-

za, perchè gli sia accordato l'aggio sulle altre partite, che gli fu escluso dal Consiglio di Prefettura, cioè su Lire 753. 80 riferibili alla riscossione dei residui attivi, su Lire 1. 08 importare di piccoli canoni, su L. 241 ricavate dalla vendita della casta di castagne, sulle L. 72 importo delle contribuzioni per lo spurgo di una fogna esatte dai proprietari interessati, ed infine sulle L. 13500 prima rata del prezzo di taglio dei boschi.

Su quest'ultima somma l'esattore insiste più specialmente, e per provare maggiormente l'incarico speciale avuto dal Comune per l'esazione di detta somma, esibisce in atti una lettera scrittagli dal Sindaco di Trivigliano in data del 18 Novembre 1878 del tenore seguente:

« Fino dal 15 andante è stato approvato il contratto di vendita di questa macchia per Lire 28,500 al Sig. Domenico Fascia.— Ella sarà quindi compiacente di recapitare personalmente l'unita lettera al predetto Sig. Fascia, il quale viene invitato di fare nelle mani della S. V. il primo versamento di L. 13,500. In ogni modo la S. V. potrà accordarsi col Signor Fascia sul modo di ritirare detta somma ».

A. Considerando. che mal si appose l'esattore di Trivigliano nel ritenere che la Decisione della Corte de'Conti del 13 Giugno 1876 dichiarando non dovuto l'aggio sulle diverse partite indicate nella Decisione medesima, abbia inteso di determinare i casi speciali pei quali non deve essere accordato l'aggio, e che quindi l'aggio debba essere accordato su tutte le altre categorie di entrata non escluse dalla Decisione medesima. Con quella Decisione la Corte ha considerato che nel difetto di patti speciali deve ricorrere alla legge del 20 Aprile 1871 per riconoscere, se sia o no dovuto l'aggio all'esattore, ed ha ritenuto potersi desumere dalla lettera e dallo spirito della legge medesima, che un'entrata comunale perchè dia all'esattore diritto all'aggio deve esser tale da impegnare la responsabilità dello stesso esattore, sia per le operazioni, che deve eseguire per escutere il debitore, sia per pagamenti anticipati a cui deve sottostare, nel caso di ritardata riscossione; epperciò la Corte con la detta Decisione ha rigettato l'appello dell'esattore del Comune di Bagnaia, che reclamava l'aggio sulle riscossioni da lui fatte e che sono riferite nella Decisione medesima. Ciò premesso, e considerato, che la riscossione delle dette L. 13500 per la prima rata del prezzo del taglio di Boschi non trovasi in nessuna delle condizioni accennate nella surriferita Decisione, e che d'altronde quella riscossione non puossi neanco ritenere come un entrata ordinaria del Comune, per cui possa essere richiamato l'aggio, non trattandosi in questo caso di un taglio di Boschi annuale, biennale, od anche triennale, ma bensì di un taglio veramente straordinario, il quale avvenne dopo che quella macchia per circa venti anni era stata risparmiata dalla scure.

B. Considerato che il taglio di Boschi, di cui trattasi, anzichè una rendita rappresenta un capitale, ed in fatti nel bilancio del Comune pel 1878 questo prodotto della vendita del taglio di Boschi si vede portato alla Categoria intitolata - Movimento di Capitale -.

Considerato che avendo l'esattore dichiarato di recedere dalla domanda di aggio sulle L. 555 per interessi di rendita sul Debito Pubblico, le altre partite sulle quali è richiamato l'aggio si riducono alle seguenti.

Riscossioni di residui attivi	L.	753 80
Meno il fondo Cassa risultante dal Conto del 1877 sul quale non può competere aggio	»	37 96
Restano . . .	L.	715 84
Esazioni di piccoli canoni	»	1 08
Prodotto della Casta Castagne	»	241 —
Contribuzione per lo spurgo di una fogna	»	72 —
Totale	L.	1029 92

C. Considerato che per queste quattro partite militano in favore dell'esattore ragioni speciali, per cui possa venir accolta la domanda di aggi, giacchè di esse l'attore ebbe incarico dal Co-

mune di curarne l'esazione a tempo determinato.

Per questi motivi

Rigetta il richiamo per quanto riguarda l'aggio sulle L. 13,500 importo di parte del prezzo dei tagli di Boschi e lo ammette per le altre partite rilevanti in complesso a L. 1029 e cent. 92; ed a parziale riforma del succitato Decreto del Consiglio di Prefettura, dichiara doversi ammettere a discarico dell'esattore la somma di L. 82. 29 per aggio in ragione di L. 7. 99 0|0 sulla detta somma di L. 1029. 92.

Spese compensate.

Decisione N. 318 - 22 aprile 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Guarini Domenico (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Dolceacqua (avv. OPERTI)

Riunione di Cause. — *Avvenendo la notificazione del decreto di approvazione di un conto anteriore, dopo la resa del conto posteriore e dopo l'appello introdotto contro il detto decreto, benchè si potesse su di questo giudicare separatamente, pure trattandosi di partite di minima importanza, si ordina la riunione delle due cause, in considerazione che inscindibili siano i due giudizii, per stabilire quale sia il vero fondo di cassa con cui si colleghino i due conti.*

Omissis.

La Corte ha considerato.

Che potrebbe decidere sul merito dell'appello relativamente a tutte le partite che non hanno attinenza col conto del 1876, se non fosse che il loro importare è minimo di fronte alla questione del fondo di cassa da portare nel conto del 1877, laonde è opportuno con una sola sentenza risolvere, così la principale, come tutte le altre secondarie controversie.

Che il decreto del Consiglio di prefettura sul conto del 1876 non era stato notificato al Guarini, allorchè egli rese il conto dell'anno successivo, nè quando il conto del 1877 fu approvato, nè quanto egli appellò dal relativo decreto del Consiglio di prefettura: da parte del Comune si contesta all'appellante la facoltà d'impugnare il fondo di cassa del 1876 portato al 1877, per la ragione che la differenza postagli a carico corrisponde al fondo di cassa del 1875, che egli senza elevare eccezione avea già portato nel conto del 1876; ma questa eccezione del Comune si risolve facilmente in una eccezione d'inammissibilità del ricorso contro il decreto del Consiglio di prefettura sul conto del 1876, eccezione dei due appelli, perchè in unico giudizio siano dall'una e dall'altra parte dedotte le azioni e le eccezioni di qualunque natura, che loro competono.

Che la differenza delle posizioni contabili non sembra derivare dal fondo di cassa, tramandato dal 1875 al 1876; imperocchè il Comune ammette che in questo il Guarini riportò il fondo di cassa dell'anno precedente in Lire 2764 e cent. 07, e tuttavia alla fine dell'anno 1876 abbiamo un fondo di cassa che pel contabile è di Lire 4047. 77 e pei Consigli del Comune e della Prefettura è di Lire 13806. 66.

Che è inscindibile il conto del 1877 da quello del 1876 a fine di riconoscere quale sia il fondo di cassa che doveva trasportarsi da un conto all'altro.

Per questi motivi

Interlocutoriamente pronunciando

Ordina la riunione di questo giudizio con quello già introdotto fra le stesse parti sul conto del 1876; e sulle due appellazioni così riunite si provvederà a norma di legge, ad a cura della parte più diligente.

Decisione N. 319 - 22 aprile 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Minniti Bruno
c.
Comune di Guardavalle (avv. PUGNO)

A. Termine utile ad appellare — *È imprescindibile che la decorrenza del termine ad appellare si computi dalla no-*

tificazione nelle forme giudiziarie del decreto di approvazione del conto.

B. Atti non portanti acquiescenza e rinuncia all' appello — *Nè per aver fatto seguire a un primo un secondo ricorso, nè per aver fatto offerte di accettazione di una decisione, che furono respinte, vi è rinuncia al diritto di appello od acquiescenza, ed è sempre ricevibile l'appello stesso nel termine legale in cui può essere interposto.*

C. Omissioni nel Decreto di approvazione del Conto non costituenti ammissibile motivo d'appello — *L'omissione di partite di giro nel Conto non può essere oggetto di ricorso alla Corte, nulla influendo sulle risultanze del fondo di cassa.*

D. Versamento al contabile successore — *Un pagamento che il contabile asserisce aver fatto al tesoriere succedutogli, non variando le risultanze del conto, non costituisce motivo di appello.*

E. Pretesi residui attivi — *Non può pretendere il contabile che siano conservate come residui attivi partite non esatte e della cui mancata esazione non dette giustificazione alcuna: le medesime sono ben collocate nel fondo di cassa, che rappresenta il suo debito.*

Omissis.

La Corte ha considerato

1° Sulle pregiudiziali

A. Per l'art. 35 del R. Decreto 5 ottobre 1862 N. 884 il termine per appellare dalle sentenze o decreti del Consiglio di prefettura sui conti consuntivi comunali è di giorni trenta, decorribili dal giorno della *loro notificazione*, e la notificazione capace a far decorrere i termini processuali, deve esser fatta per il Codice di Procedura Civile a mezzo di usciere; qualunque altra notificazione non è legale e si risolve in un atto amministrativo e fiduciario, insufficiente a far decorrere un termine di appello o ricorso. Ora la reclamata Decisione del Consiglio di prefettura in Catanzaro non fu notificata al ricorrente a mezzo di usciere giudiziale che nel 9 ottobre 1879, e quindi il suo secondo ricorso, notificato al Sindaco in Guardavalle nel 23 Ottobre stesso, venne interposto nel termine di giorni trenta fissato dal succitato Decreto 5 Ottobre 1862. L'eccezione d'irricevibilità per decorrenza di termine non ha quindi fondamento.

B. Nè ha fondamento l'eccezione di inammissibilità per rinuncia al ricorso ed accettazione del giudizio proferito col reclamato Decreto. Vero è che, abbandonato il primo ricorso, il contabile, ne presentò un secondo in tutto simile, ma l'abbandono di un atto non implica rinuncia al diritto, nè toglie la facoltà di ripresentarlo o riassumerlo, se anzi nemmeno la perenzione e perfino la stessa rinuncia agli atti del giudizio non estinguono l'azione (art. 341 345 Cod. proc. civ.) e soltanto l'accettazione espressa o tacita della sentenza importa rinuncia al diritto d'impugnarla (art. 465 codice suddetto). Ma il ricorrente non ha mai rinunciato al giudizio da esso lui provocato col primo e col secondo ricorso, tale rinuncia non leggendosi nelle istanze da esso lui presentate all'Amministrazione Comunale ed al Prefetto, se non condizionatamente alle proposte ed offerte in esse istanze contenute, e le quali non furono accettate; per cui anche la rinunzia restò priva di ogni effetto giuridico (art. 345 Cod. proc. civ.) per non essere stata accettata. Meno poi il ricorrente ha mai espressamente o tacitamente accettato il giudizio del Consiglio di prefettura, al quale non ha mai dato esecuzione, non implicando accettazione la fatta offerta di pagamento, perchè anche questa condizionata, come la rinunzia al ricorso, alla accettazione delle proposte modalità.

E quindi le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso opposte dal Comune in via pregiudiziale non possono essere accolte.

2° Sul merito

C. Le vaghe accuse d'irregolarità che il ricorrente accampa contro il reclamato decreto, e contro il conto sul quale fu pronunciato, perchè l'uno e l'altro non conformi alle istruzioni ministeriali, non possono influire sull'interesse del ricorrente, in quanto cioè per effetto di esse abbia egli ottenuto un carico maggiore od uno scarico minore di quello che gli compete. E queste irregolarità, influenti al di lui interesse, egli le concretò nei sette capi di accusa già superiormente esposti, per cui non resta a vedere se non se ed in quanto questi capi di accusa siano giustificati.

L'errore commesso nel conto per non

aver portato in entrata ed in uscita le partite di giro evidentemente non influisce sulle risultanze del conto medesimo per quanto concerne l'interesse del contabile, imperciocchè trattandosi di partite di giro da portarsi per l'identico importo in entrata ed in uscita, è evidente che, omesse od incluse nel conto, il fondo di cassa a debitò del contabile resta sempre eguale.

D. Nè si sa a vedere in qual modo possa influire sul conto il fatto asserito dal ricorrente del versamento nelle mani del succedutogli tesoriere di Lire 2297. 56. Se il fatto sussiste e sussiste regolarmente, ciò vuol dire che il ricorrente avrà pagato una parte del debito costituitogli col reclamato decreto e questo pagamento potrà opporlo, se e come di ragione, quando il Comune procedesse in via esecutiva contro di lui.

Omissis.

E. E' poi naturale che il Consiglio di prefettura non interloquisse sui residui attivi del Comune una volta che il conto non ne presentava alcuno: non ne interloquì, perchè non ve n'erano, in quanto che lo stesso esattore si era portato in carico, come riscosse, tutte le entrate, ed in carico come riscosse gli furono lasciate colla reclamata Decisione. Vero è che nello stesso conto e cioè nel parallelo delle riscossioni e dei pagamenti l'esattore, come si avvertì, deduceva dalle riscossioni alcune partite che in quel conto avea già date come riscosse, ma il Consiglio di prefettura non fece luogo alla deduzione, ed a buon diritto, imperciocchè, oltre al non essere per modo alcuno provato che quelle partite non fossero state dal contabile riscosse, questi non aveva nemmeno provato di aver fatto quanto era in dovere suo per esigerle, ed anzi egli stesso si accusava in colpa ed in negligenza per non averle esatte. Residui attivi pertanto non ve n'erano e quindi non occorreva alcuna dichiarazione del Consiglio di prefettura per stabilire a carico di chi dovessero imputarsi.

Se infatti vi furono partite dal contabile non riscosse, ma postegli a debito come riscosse, esse non formano residuo attivo, ma sì invece restano comprese nel fondo di cassa il quale forma debito dello stesso tesoriere, senza uopo di alcuna apposita dichiarazione.

Per questi motivi:

Sulle conformi conclusioni del Sig. Procuratore generale, e non tenuto conto delle eccezioni pregiudiziali di irricevibilità od inammissibilità del ricorso,

Delibera:

È respinto il reclamo del Sig. Bruno Minniti che viene condannato a rifondere al Comune di Guardavalle due terze parti delle spese dallo stesso Comune incontrate nel presente giudizio.

Decisione N. 320 - 22 aprile 1880

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relat.*

Eredi Pieri (avv. LANZA)

c.

Comune di Bagni di Lucca (avv. BARSANTI)

Effetti di rinvio al consiglio di Prefettura - Inesistenza di cosa giudicata - Decadenza non comminata e non incorsa — *Rinviato un ricorso al Consiglio di Prefettura per miglior esame di fatti e di ragioni, sopravvenute quistioni di produzione di documenti e spirati nuovi termini accordati per dimostrazioni richieste, se il Consiglio di Prefettura non fece che pronunciare la decadenza da ogni dritto degli appellanti, senza esaminare il merito sui documenti prodotti, la Corte non riconosce tale pronunciato, sia perchè non vi è decadenza se non espressamente comminata, sia perchè in sostanza il Consiglio di Prefettura omise di pronunciarsi sull'oggetto demandatogli, e ripete il rinvio per il regolare adempimento del giudizio.*

Omissis.

In Merito

Considerando che col decreto del 2 settembre 1874 reso sui conti della gestione del defunto camerlengo Sig. Paolino Pieri per gli anni 1866-67, nei quali conti gli eredi Pieri pretendevano di essere sgravati definitivamente di varie partite già in gran parte loro abbonate provvisoriamente per poste inesatte, ed il Municipio di Bagni di Lucca

invece voleva loro porre definitivamente a carico le dette partite, il Consiglio di Prefettura di Lucca deliberò di sospendere la questione della partita degli sgravi ed addebitamenti rispettivamente riferibili come sopra all'intera gestione Pieri, e di avocarla a separato giudizio; e decise nel resto i detti conti approvandoli nei modi e per le somme in essi riportate.

Che recato in appello il detto Decreto alla Corte dei Conti, questa, con sua decisione del 18 dicembre 1877, dopo avere enumerate quali e quante erano le eccezioni che gli eredi Pieri opponevano alle pretese del Municipio, in ordine alla responsabilità che loro si voleva dare per le suddette poste inesatte, come ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della narrativa premessa alla detta Decisione, e richiamati nella presente, riconobbe giusto e legale l'appellato Decreto che approvò i conti sottopostigli; salvo in ordine delle indicate aggiunte e detrazioni, la cui definizione fu da esso sospesa e rinviata a separato giudizio; soggiungendo non potersi aggravare di quell'enorme arretrato il contabile, senza che fossero prima appurati *tutti i fatti e le ragioni* che potevano condurre ai due opposti risultamenti del carico e del discarico; ed esprimendo il concetto, che il Consiglio di Prefettura nell'ulteriore corso della vertenza avrebbe potuto sui rapporti tra il Municipio ed il Camerlingo *emettere il suo definitivo giudizio dipendentemente anche da tutti i fatti passati fra le parti* e convenientemente giustificati.

Che in relazione a tali premesse la Corte confermò l'appellato Decreto, rinviando la causa avanti quel Consiglio di Prefettura per l'ulteriore suo corso.

Considerando che in tale stato di cose non può a meno di ritenersi che il giudizio rimesso dalla Corte al Consiglio di Prefettura di Lucca sulle partite controverse, sia stato rinviato nella pienezza dei rispettivi mezzi giuridici di azione e di eccezione, secondo la materia che aveva fatto oggetto in origine, ed era oggetto tuttora della contestazione della lite fra le parti; ciò emergendo, sia dalla formola nella quale, tanto in 1ª che in 2ª istanza fu espresso il giudicato cioè di *rinvio della questione relativa a quelle partite a separato giudizio*, sia dalle considerazioni colle quali, specialmente nella decisione d'appello, fu accompagnata la conferma di tale per se stesso ampio e generico pronunciato.

Che perciò non reggerebbe l'eccezione di cosa giudicata, per effetto della quale si vorrebbe circoscrivere la materia sull'attuale giudizio al solo punto della prova a darsi dagli eredi Pieri della originaria inesigibilità delle partite in contestazione, escludendo lo sviluppo degli altri mezzi giuridici, dalla cui prova gli stessi eredi Pieri argomentano dover derivare egualmente la loro irresponsabilità per la non avvenuta esazione delle partite suddette.

Considerando che rinviate le parti al Consiglio di Prefettura, perchè ivi appunto si sviluppasse quello speciale e separato giudizio sulle poste in questione, che era stato espressamente riservato, il Comune fece istanza al Consiglio di Prefettura, perchè fosse assegnato alla contro parte un congruo termine per produrre le sue giustificazioni; ed il Consiglio con suo Decreto del 14 Novembre 1878, sospese qualunque Decisione sul merito, assegnò agli eredi Pieri il perentorio termine di mesi tre a produrre tutte le giustificazioni occorrenti.

Che peraltro avendo gli eredi Pieri rappresentato al Consiglio di Prefettura con apposito scritto di deduzioni, dichiarazioni e proteste del 19 Febbraio 1879, che i documenti, i quali stavano a giustificarli, si trovavano per la più parte in mano dello stesso Comune loro avversario, come essi avevano già dedotto in apposito memoriale sin dal 19 Decembre 1873, chiedendone l'avocazione; e che per altra parte i detti documenti si trovavano presso la Prefettura, ed avendo chiesto che fosse loro concesso di esaminarli, il Consiglio di Prefettura con suo Decreto del 26 Febbraio 1879 riconoscendo vero il fatto, e ritenendo che non potesse ricusarsi agl'instanti quello che domandavano, accolse la loro domanda, ordinando venisse questa comunicata al Municipio di Bagni di Lucca, con invito a ritornarla accompagnata da tutti i documenti richiesti debitamente enumerati

ed elencati per servire all'oggetto indicato. Assegnò agl' instanti il termine di giorni 30, computabili da quello della notificazione dell'accennato deposito in Prefettura, a provvedere perchè l'incaricato loro abbia eseguita e prodotta la sua operazione, con facoltà al Municipio di delegare, volendo, un assistente per suo conto all'operazione stessa.

Che dopo due mesi circa, cioè addì 8 Maggio 1878 il Comune, in esecuzione del detto provvedimento, fece il deposito dei documenti richiestigli; sebbene, al dire degli eredi Pieri, i detti documenti non fossero completi.

Che dopo ciò invitato il Municipio per mezzo della Prefettura, a delegare un suo assistente all'operazione, ai termini della facoltà riservatagli, egli rispose negativamente, del che il delegato degli eredi Pieri ebbe notificazione con Nota del Prefetto del 21 Maggio 1879, nella quale si aggiungeva; che stante il rifiuto manifestato dal Municipio solo in quella mattina « niun dubbio, che « il termine assegnato col Decreto Pre« fettizio del 20 Febbraio prossimo pas« sato avrà decorrenza dal giorno in cui « la presente le viene notificata ».

Che dopo alcune pratiche o tentativi per transazioni. di cui fa cenno con plauso il Prefetto in sua nota del 6 Giugno 1879 il Sig. Giudice delegato dagli eredi Pieri intraprese l'esame, presso l'ufficio di Prefettura dei documenti ivi depositati; ma poscia allegando che nelle sole ore d'Ufficio egli non avrebbe potuto compiere sollecitamente tale disamina, con ricorso del 29 Luglio chiese di poterne avere la consegna, ai termini dell'Art. 167 del Cod. di Proc. Civ. per poterli esaminare nel proprio ufficio.

Che in esito a tale dimanda il Consiglio di Prefettura con suo Decreto del 19 Settembre 1879 che è quello attualmente portato in appello avanti la Corte, ritenendo che la dimanda fosse presentata intempestivamente, e che non potesse considerarsi che come un nuovo tentativo per mandare in lungo indefinitamente questa vertenza e ritenendo inoltre che gli eredi Pieri, ad onta che fossero loro stati assegnati e prorogati dei congrui termini non avessero fornita alcuna giustificazione, e che per tale mancanza di giustificazioni fossero essi decaduti dal diritto di ottenere l'invocato sgravio; rimanendo invece responsabili delle relative partite di fronte all'Amministrazione Comunale, provvedeva definitivamente sul merito, dando loro carico di tutte le partite come sopra rimaste in sospeso; e condannandoli al pagamento di Lire 84,828. 41 quant'era l'avanzo di Cassa che in tal guisa veniva a costituirsi.

Considerando che dal complesso di tali elementi risulta; in 1° luogo non essere esatto, che gli eredi Pieri non abbiano fornita alcuna giustificazione ed abbiano quindi mancato all'obbligo loro imposto di produrre entro dati termini le suddette loro giustificazioni, tanto da dover incorrere nella grave pena della decadenza dei relativi loro diritti, e da dover subire, senz'altro esame in merito, la condanna loro inflitta per la cospicua somma avanti indicata.

Che infatti nel loro ricorso al Consiglio di Prefettura del 19 Febbraio 1879 essi dichiararono che i documenti i quali stavano a giustificarli e che avrebbero dovuto produrre, non si trovavano presso di loro, ma per la più parte in mano dello stesso Comune loro avversario, e per altra parte presso la Prefettura, e ne chiesero perciò l'avocazione. Avocazione che fu riconosciuta giusta dal Consiglio di Prefettura da esso decretata, ed eseguita, sebbene a detta degli eredi Pieri, solo in parte del Comune, mediante il deposito degli atti richiesti presso l'autorità giudice della controversia.

Che in tal guisa essi diedero adempimento, in modo bensì indiretto, perchè tale era il portato della condizione di fatto esistente in ordine al possesso di quei documenti, ma non però meno regolare ed efficace, all'obbligo loro imposto di produrre le loro giustificazioni, essendo stati per opera loro acquisiti alla causa quei documenti, in cui essi affermavano e pretendevano stare le suddette loro giustificazioni.

Che se poteva essere utile e conveniente ch' essi facessero su quei documenti apposite osservazioni e deduzioni per meglio dimostrare la loro tesi, vale a dire che da essi emergessero effettivamente giustificate le loro pretese, e

se a tale scopo appunto fu loro assegnato un nuovo termine, non ne risultava però, che venendo essi meno per qualsiasi causa a tale operazione, rimanesse distrutto il fatto sostanziale della produzione dei documenti asseriti giustificativi, e che potesse l'autorità giudicante passare oltre al giudizio di merito, senza occuparsi punto dei documenti stessi, risolvendo in modo finale la controversia contro i producenti, non già a titolo d'insufficienza, inefficacia, inattendibilità od altro motivo qualsiasi concernente la sostanza e l'intrinseco delle giustificazioni esibite e dedotte da un ponderato e motivato apprezzamento dei documenti all'uopo prodotti; ma al solo titolo *di decadenza dal diritto per mancata esibizione delle giustificazioni* di cui si tratta.

Considerando in 2° luogo, che tanto meno poteva essere il caso di procedere ad un giudizio di merito sopra una così ingente somma, sulla semplice base della decadenza, e per così dire, al luogo, in quanto che la detta grave pena non era neppure stata espressamente comminata.

Ed invero non si può disconoscere, che nel primo Decreto del 14 Novembre 1878 il Consiglio di Prefettura assegnò agli eredi Pieri un termine di tre mesi a produrre le loro giustificazioni, qualificando il detto termine di *perentorio*. Ma quand'anche questa qualifica dovesse inchiudere in se la comminatoria di decadenza, il che per altro è contraddetta da molti, i quali sostengono che la decadenza non si può incorrere se non quando è stabilita *expressis verbis*; quand'anche, ripetesi, ciò si dovesse ritenere, non è men vero in fatto, che dopochè gli eredi Pieri, in correlazione al disposto di tale decreto, rappresentarono col già citato loro ricorso del 19 Febbraio 1879, che le loro giustificazioni stavano in documenti i quali si trovavano presso il Comune e la Prefettura, e che dovevano quindi essere avocati, e dopochè il Consiglio riconobbe giusta una tale dimanda, e provvide perchè in tal guisa fossero richiamati alla causa i documenti giustificativi di cui si tratta, quel primo decreto fu eseguito per parte degli eredi Pieri, in quel modo in cui essi potevano eseguirlo e rimase pel di più privo d'oggetto o di applicazione; essendo emerso un ordine di fatti, che produsse novazione nello stato giuridico delle cose; e diede luogo a nuovi e diversi provvedimenti della stessa Autorità decidente.

Ora fra questi provvedimenti vi è stato quello contenuto nel Decreto del 26 Febbraio 1879 così concepito « Assegna alle instanti (Pieri) *il termine* « *di giorni trenta* computabili da quello della notificazione dell'accennato « deposito (dei documenti richiamati dal « Comune) a provvedere perchè l'incaricato loro abbia eseguita e prodotta « la propria operazione ».

Quella lettera del Prefetto in data 21 Maggio 1879, nella quale si dà notizia al delegato degli eredi Pieri del rifiuto del Comune d'inviare un suo delegato a presenziare le operazioni, di cui sopra si dice: « ciò stante niun dubbio « che *il termine assegnato* con decreto « prefettizio del 26 Febbraio prossimo « passato avrà decorrenza dal giorno in « cui la presente le viene notificata ».

Ma in tutti questi provvedimenti nuovi, e determinati dalla nuove condizione di cose, non si fa la minima parola di *decadenza*: e neppure nell'enunciare il termine concesso vi si aggiunge la qualifica di *perentorio*, come si era già fatto nel primo decreto del 14 Novembre 1878; infine nel concedere il detto termine non si fa alcun richiamo nè esplicito nè implicito a quanto era stato disposto col detto primo decreto, come sarebbe stato ad esempio, se si fosse qualificato il nuovo termine di *proroga* del termine precedente, onde dedurre che fosse in esso virtualmente ripetuta la comminatoria contenuta in quello. Il termine concesso *ex se*, senza riattacco ad altri termini precedenti, a cui in verità non avrebbe potuto essere riattaccato, per la serie di altri e ben diversi fatti che si era nel frattempo verificata; regola una nuova materia, è coordinato ad essa e non contiene alcuna espressa od implicita disposizione che accenni minimamente a *perentorietà o decadenza*.

Non può dunque ammettersi che l'inosservanza di un tal termine, quando pure gli eredi Pieri fossero realmente redarguibili di grave negligenza, nè po-

tessero aversi per attendibili i motivi di scusa da essi addotti, il che per altro allo stato degli atti punto non risulta, non è, ripetesi, ammissibile che in tale condizione di cose e per la detta inosservanza potesse essere pronunciata contro di essi la pena della decadenza e la relativa condanna in merito, senza farvi precedere una nuova assegnazione di termini, con esplicita comminatoria di perentorietà e di decadenza, affinchè i detti eredi fossero di tale grave eventualità positivamente e legalmente diffidati.

Considerando che, ammesso come fondato il reclamo degli eredi Pieri contro l'impugnato Decreto del Consiglio di Prefettura, siccome con questo non sarebbe stato preso in esame il merito, ragion vuole che siano le parti rinviate allo stesso Consiglio perchè provvegga su di esso, tenuto conto, come già si esprime la Decisione di questa Corte in data del 18 Decembre 1877, di *tutti* i *fatti* passati tra le parti e convenientemente giustificati, e di *tutte le ragioni* che possono condurre ai due opposti risultamenti del carico e del discarico.

Per questi motivi:

Reietta ogni contraria eccezione ed istanza;

In riparazione dell'appellato Decreto del Consiglio di Prefettura di Lucca in data del 19 Settembre 1879 per quanto con essa si è definitivamente provvisto sul fondamento di perenzione a far valere le ragioni;

Rinvia le parti allo stesso Consiglio di Prefettura di Lucca, perchè si pronunci intorno alle eccezioni degli eredi Pieri sull'addebitamento loro dato in relazione ai conti della gestione del Camerlingo del Comune di Bagni di Lucca dal 1851 a tutto il 1866.

Spese compensate.

Decisione N. 321 - 27 aprile 1880.

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Comune di Bagni di Lucca
c.
Del Chiappa Giuseppe (avv. SOLANI)

A. **Competenza del Consiglio di Prefettura in generale** — *La competenza dei Consigli di prefettura in materia di conti comunali e provinciali non è ristretta al solo fatto materiale della loro approvazione, ma include anche la cognizione e definizione, in via amministrativa, di tutte le controversie che si riferiscono alla relativa contabilità.*

B. **Competenza del Consiglio di Prefettura sul conto della riscossione per gli arretrati 1872 e retro** — *Non è ammissibile distinzione riguardo alla competenza del Consiglio di prefettura, per il fatto che vi sia un contratto speciale per la riscossione degli arretrati, essendo l'assuntore della medesima un vero gestore e contabile di danaro comunale.*

C. **Competenza del Consiglio di Prefettura nei rapporti del contratto esattoriale** — *L'autorità che è giudice dei conti, lo è anche necessariamente dalla interpretazione delle clausole del contratto esattoriale a cui i conti stessi si connettono e si riferiscono; e come male si oppone l'eccezione d'incompetenza del Consiglio di Prefettura a giudicare di tutte le controversie che hanno un rapporto di contabilità col contratto stesso, così si rinvia al predetto Consiglio il giudizio che ingiustamente ebbe a declinare, accogliendo la predetta eccezione.*

Omissis.

A. Considerando che l'art. 125 della legge comunale e provinciale, All. A della legge 20 Marzo 1845, ha stabilito che « i conti delle entrate e delle « spese, riveduti dal Consiglio comunale, « saranno approvati dal Consiglio di « prefettura, salvo ricorso alla Corte « dei conti ».

Che una tale facoltà riservata ai Consigli di prefettura implica necessariamente quella di esaminare e risolvere in via amministrativa le controversie nascenti dalla gestione del contabile, e che hanno diretta attinenza coi conti da lui presentati.

Che infatti non potrebbe logicamente concepirsi la facoltà di cui si tratta, nè

che possa fruttuosamente esercitarsi allo scopo voluto dalla legge dell'approvazione dei conti, se ad ogni contestazione che sorgesse tra il Comune ed il Contabile, per quanto relativa agli elementi del conto ed ai fatti coi quali si esplicò, o doveva esplicarsi la gestione contabile, dovesse venir meno la competenza del Consiglio amministrativo per lasciar luogo alla giurisdizione dei Tribunali ordinarii.

Che contro una tale dottrina stà anche il disposto dell' art. 1° e seguenti della legge sull' abolizione del contenzioso amministrativo che forma l'allegato E della stessa già citata legge 20 Marzo 1865:

Ed invero il detto art. 1° dopo aver sancita in principio l'abolizione dei tribunali del contenzioso amministrativo, soggiunge « *Le controversie ad essi* « (i tribunali aboliti) *attribuite* dalle « diverse leggi in vigore saranno d'ora « in poi devolute alla giurisdizione or- « dinaria, *od all'autorità amministrativa* ». Si parla adunque nel detto articolo *di controversie*, anzi di quelle precise controversie le quali prima erano attribuite ai tribunali del contenzioso amministrativo.

La parte poi di esse controversie, che col successivo articolo 2° della stessa legge fu demandata alla giurisdizione ordinaria, riguarda le materie contravvenzionali, e quelle nelle quali si fa questione di un *diritto civile o politico; tutte le altre* col seguente art. 3 furono attribuite *all'autorità amministrativa*: dal che emerge che sempre quando si tratta di contabilità comunale, la quale per sè stessa evidentemente non riguarda nè materie penali, nè diritti *civili o politici* in proprio senso, non si ha alcuna delle materie che ai termini dell'art. 2° sono riservate alla competenza dei tribunali ordinarii, e ciò tanto più, in quanto che per la contabilità comunale, la competenza amministrativa fu, come si è già veduto, espressamente e specialmente stabilita nei Consigli di prefettura dal mentovato art. 125 della legge comunale e provinciale. Che perciò le facoltà degli stessi Consigli non possono nè debbono intendersi limitate al solo fatto materiale dell'approvazione dei conti, ma includono anche secondo la lettera e lo spirito dei citati articoli, sia della legge comunale e provinciale, che di quella sul contenzioso amministrativo, la cognizione e definizione, sempre amministrativa, delle *controversie* che si connettono alla contabilità suddetta:

Che tale del resto è la massima costantemente seguita sia dalle autorità giudiziarie, sia da questa Corte, come risulta anche dalle due recenti decisioni, del 13 gennaio 1880 in causa Barnato contro il Comune di Voltri e delli 8 maggio 1880 in causa Passalacqua contro Deputazione Provinciale di Cosenza.

B. Considerando, che, posti questi principii, la competenza nella fattispecie del Consiglio di prefettura di Lucca a pronunziare sulla controversia insorta tra il Comune di Bagni di Lucca ed il Sig. Delchiappa risultava chiaramente dal fatto, che questi come assuntore dell'esazione degli arretrati delle tasse e rendite comunali era un vero gestore e contabile di denaro comunale e come tale, pei conti da rendersi, soggetto alla competenza amministrativa; non essendo mai stato ammesso, nè potendo ammettersi, ai termini della legge, alcuna distinzione su tal punto tra gli esattori delle imposte correnti, e coloro, che sulle basi del R. Decreto 15 Novembre 1872 assunsero l'esazione degli arretrati.

Che tanto meno poteva esservi dubbio su di ciò, in quanto che una parte del conto di siffatta sua gestione attiva e passiva il Sig. Delchiappa l'aveva già resa unita al conto del 1873 da lui presentato come esattore e tesoriere ordinario del Comune; ed era stata quella parte giudicata dal Consiglio di prefettura. Quindi è che, trattandosi ora di un conto supplementare pel resto di quella gestione, era logico, che il Consiglio come aveva già giudicato la prima parte giudicasse anche la seconda, non potendosi ammettere, come giustamente fu osservato dal Comune, due competenze diverse per le varie parti di un medesimo tutto.

C. Che non può sorgere una diversa conseguenza dalla considerazione che in concreto si tratta di una dimanda d'indennità, basata sopra una pretesa inosservanza dei patti del contratto, e quin-

di dell' interpretazione di alcune delle clausule del contratto stesso. Anzitutto il contratto, di cui è caso, è precisamente quello di conferimento dell'esattoria, da cui nasce nel Sig. Delchiappa la qualità di contabile comunale, e l'obbligo della resa dei conti, cosicchè, dovendo i detti conti prendere norma appunto dalle clausole del contratto, l'autorità che è giudice dei conti lo è anche necessariamente della interpretazione delle clausole del contratto a cui i conti stessi si connettono e si riferiscono. Inoltre la controversia nata in proposito, e concernente alcuni sgravii concessi dal Comune per partite ritenute inesigibili, implica l'apprezzamento delle facoltà del Comune, sia in rapporto alla constatazione della condizione de'suoi debitori d'imposta, sia in rapporto ai conseguenti od accrescimenti o diminuzioni del carico o del discarico; ed è quindi tutta materia strettamente contabile, direttamente ed intrinsecamente attinente al conto, dal quale non può logicamente e giuridicamente essere separata:

Considerando perciò non essersi rettamente provveduto dal Consiglio di prefettura di Lucca quando ritenne che la controversia di cui si tratta tra il Sig. Delchiappa ed il Comune di Bagni di Lucca dovesse essere rinviata ai Tribunali ordinarii, ed essere conseguentemente fondato il reclamo proposto dal Comune ricorrente:

Considerato che l'appellato Sig. Delchiappa non ha elevata alcuna contestazione di contro alle istanze del Comune, rimettendosi alla giustizia della Corte:

Per questi motivi

In riparazione dell' appellato decreto del Consiglio di Prefettura di Lucca in data del 5 febbraio 1879;

Rieccitata la competenza del suddetto Consiglio a conoscere del merito della presente causa:

Rinvia la causa e le parti avanti lo stesso Consiglio, perchè vi sia provveduto in merito a norma di ragione e di legge.

Decisione N. 322 - 27 aprile 1880.

FINALI *presidente ff. e relatore*

Maldarelli Ettore
(avv. G. FAZIO ed UNGARO)
c.
Comune di Cerreto Sannita
(avv. CORSI)

A. Giudizio di revisione inammissibile per apprezzamenti giuridici — *Dopo aver pronunciata l' approvazione del conto e stabilito il fondo di cassa, il Consiglio di prefettura, non avendo avuti motivi di fatto, male conobbe replicatamente e in controsenso sul proprio decreto di approvazione del conto, entrando in apprezzamenti giuridici, ed i suoi provvedimenti sono revocati.*

B. Invariabilità della situazione del Conto — *Com' è vincolato il contabile a tutto che riguarda la sua gestione, così non deve subire gli effetti di variazioni che siansi volute apportarvi, per fatti o anteriori o nuovi, in nissuno dei quali ebbe parte. E così, accordata una dilazione, per effetto della quale l'esattore non fece una riscossione, se la dilazione fu revocata senza sua intesa, e se ne vollero togliere gli effetti dopo la sua gestione, indebitamente gli è fatto carico della partita relativa, che vien conservata nei residui attivi.*

C. Sospensione di atti contro i debitori — *Le dilazioni, che i Consigli comunali accordino ai debitori, non devono riguardarsi come atti soggetti all' approvazione dell' autorità tutoria.*

D. Quistione di danni. Incompetenza della Corte — *Non è competente la Corte dei Conti a conoscere di questioni per danni.*

A. Considerando, che dopo il suo Decreto del 22 Aprile 1879, col quale meglio accertati i fatti d' appresso il reclamo del Maldarelli, il Consiglio di prefettura di Benevento ridusse il debito di lui per fondo di Cassa dipendente dalla gestione del 1877 da L. 8791. 38 a L. 2019. 92, non gli era più dato ritornare su quel conto, tanto più dopo che con atto intimato il 30 Maggio 1879 il Maldarelli avea interposto appello alla Corte dei Conti; invece il Consiglio di prefettura ripigliando ad esame la partita a debito degli appaltatori del Dazio Consumo, che ritenne di L. 5574, e le conseguenze giuridiche d'una dila-

zione accordata dal Consiglio comunale di Cerreto ai debitori per rispetto all'esattore o tesoriere, da prima lo esonerò della somma facendolo creditore di L. 334. 24 da debitore di L. 2018. 92, ma poi avendogli il Consiglio comunale presentato un documento dal quale credette risultare la revocazione della concessa dilazione, tornò col decreto del 16 Agosto 1879 alle posizioni che avea già stabilite col Decreto del 22 Aprile dello stesso anno; è una serie di atti, la quale, se ve ne fosse d'uopo, servirebbe a dimostrare la saggezza e la prudenza delle leggi, che vietano ai giudici ed ai tribunali di ritornare sui loro giudizi, a meno che siano fondati sopra errori di fatto;

Che non è da tenere alcun conto dei due decreti del 4 Luglio e 16 Agosto 1879, uno favorevole e l'altro contrario al Maldarelli, tanto più che pel secondo le cose sarebbero tornate allo stato in cui aveale poste il precedente Decreto del 22 Aprile;

B. Che l' appellante Maldarelli, lasciata in disparte ogni maggior istanza, circoscrive l'appello al punto, che non debbano fargli carico le somme dovute dagli appaltatori del Dazio di Consumo; se non che poi domanda esonero per somma maggiore di quella messagli a carico per quel titolo, intorno alla qual cosa è da osservare che il Sindaco del Comune con sua lettera del 30 Marzo 1878, cioè allo spirare dell'esercizio del 1877, pregava l'esattore di sospendere gli atti esecutivi contro quegli appaltatori in debito di L. 5584, e la preghiera equivaleva ad ordine, aggiungendo che dovea proporsi formale dilazione al pagamento di quella somma nelle prossime tornate del Consiglio comunale, e che questo nella adunanza del 9 Aprile 1878, cioè dopo chiuso l'esercizio del 1877, chiamato a deliberare, concesse la dilazione;

Che peraltro la dilazione non fu concessa per l'intiera somma di L. 5874, ma per sole L. 5018 in favore dei debitori nominati nell' atto consigliare, i quali a garanzia del pagamento da farsi in due rate alla fine del 1879 e del 1880 offersero garanzia ipotecaria sui loro beni; e di fronte alla loro dichiarazione di essere debitori di L. 5018 non hanno valore gli argomenti, che da parte del Comune si vorrebbero dedurre dagli atti di coazione prodotti dal contabile per dimostrare che quei debiti si arrestavano a somma minore d'assai;

Che quella dilazione, che riportò il visto del Sotto-Prefetto nel giorno 29 Aprile, era subordinata all' annuenza del Maldarelli, il quale non risulta dagli atti che fosse interpellato, bensì lo stesso Consiglio comunale nella seduta del 28 Maggio, senza tenere conto di quella condizione, rimandò ai residui attivi le restanze del Dazio di Consumo, onde il Maldarelli risultava creditore di L. 4117. 38 verso il Comune; più tardi poi, avendo la Deputazione provinciale approvata la deliberazione del 9 Aprile, fu interpellato il Maldarelli dal Sindaco di Cerreto con lettera del 14 Agosto 1878, se volesse accettare in conto di quel credito le L. 5018 dovute dagli appaltatori del Dazio di Consumo, oltre altra somma dovuta da altri debitori, ma il Maldarelli nel giorno seguente ricusò; in seguito di che adunatosi il Consiglio comunale il giorno 26 Agosto, attesa la dichiarazione fatta dalla Deputazione provinciale, che i consiglieri sarebbero rimasti garanti in solido per gli effetti dell' accordata dilazione, e previa dichiarazione di non volere sottostare a quella responsabilità, dichiarò di disdire la dilazione, e revocare la deliberazione del 9 Aprile, ma questa postuma revocazione, se può forse pregiudicare ai debitori, non poteva recare pregiudizio al Maldarelli, il quale era cessato dal servizio ed aveva già reso il conto.

Che il Consiglio di prefettura invece tolse le L. 5018 dalle restanze attive e le mise a carico del contabile col suo decreto del 28 ottobre 1878, e le mantenne a suo carico coll'altro decreto del 22 Aprile 1879, il quale tuttavia, con modificazioni tanto all' entrata che all'uscita, ridusse il debito di lui da Lire 7891. 58 a L, 2019. 92.

Che non si può pretendere da un esattore, in ispecie dopo la cessazione della sua gestione, che egli tenga appresso agli atti delle autorità comunali o provinciali per vedere quali obblighi in lui per quegli atti si creino o si estinguano: egli ebbe il 30 Marzo 1878 or-

dine dal Sindaco di sospendere gli atti contro i debitori del Dazio Consumo, in attesa d'una dilazione che fu poscia accordata dal Consiglio comunale; la dilazione fu dapprima subordinata all'annuenza di lui, ma non quando fu approvato il conto da lui reso; e quando il Consiglio comunale ammise che le L. 5018 andassero fra le restanze attive, la confermò implicitamente, togliendo la condizione dell'annuenza dell'ex tesoriere; ed anzi questa dilazione risultante dal conto veniva ad essere sottratta all'approvazione della Deputazione provinciale, C. alla quale del resto la legge del 20 Marzo 1865 non subordina le dilazioni che i Consigli comunali possono concedere ai loro debitori. La difesa del Comune vuol trovare questa subordinazione nell'art. 137 della legge Comunale e provinciale, il quale sottopone all'approvazione dell'autorità tutoria le deliberazioni dei Consigli comunali riguardanti prèstiti attivi o passivi, ma questa proposizione avrebbe fondamento sol quando si potesse ammettere che una dilazione sia un mutuo, la quale tesi non è davvero ammissibile. Il Consiglio comunale di Cerreto concesse una semplice dilazione domandando ai debitori una cauzione ipotecaria, e in quell'atto non si scorge alcuno dei caratteri del mutuo definito negli art. 1819 e 1820 del Cod. Civ.

Che per altre partite all'infuori di quella del Dazio di consumo non trovasi accordata la dilazione dal Consiglio comunale, onde il Maldarelli, od il suo avente causa, potrà agire verso il Sindaco del tempo, che gli ordinò la sospensione degli atti, non sdebitarsene verso il Comune.

D. Che la domanda d'indennità di danni, pel pagamento delle L. 2919. 92, quando possa ammettersi verso il Comune, che agiva fondato sul decreto prefettizio che stabiliva il suo credito, non sarebbe di competenza della Corte.

Per questi motivi:

Previa riunione dei due appelli, revoca i due decreti del 4 Luglio e 15 Agosto 1879, i quali debbono essere considerati come non avvenuti, quindi riformando il decreto del 22 Aprile 1878, toglie dal carico del tesoriere Maldarelli L. 5018 trasportandole ai residui attivi, onde lo dichiara debitore di L. 3018.08 sul conto del 1877 e rigetta l'istanza per l'accreditamento di maggior somma.

Sulla dimanda dei danni e interessi dichiara non essere competente a provvedere.

Condanna il Comune di Cerreto Sannita a rifondere a Maldarelli la metà delle spese.

Decisione N. 323 - 5 maggio 1880

FINALI *presidente ff.* - SCOTTI *relatore*

Gallisai Serra Gavino (avv. CADONI)
c.
Comune di Bultei (avv. SERPIERI)

Fidejussore e cessionario dell'esattoria - Diritto di stare in giudizio - Intervento dell'esattore — *Male si contende di stare in giudizio in via di gravame contro il decreto di approvazione del Conto a chi già cauzionante divenne anche cessionario dell'esattoria e come tale fu riconosciuto dal Comune, quantunque per un tal fatto non sia intercedute la debita approvazione; ma bene si pretende, e dalla Corte viene ordinato, che il giudizio sia integrato coll'intervento dell'esattore titolare, in contraddittorio del quale, o di chi legalmente lo rappresenti, può soltanto essere definito il conto.*

Omissis.

A. Considerando sulla proposta questione pregiudiziale che il Sig. Gallisai-Serra nell'assunta qualità di esattore consorziale del distretto di Bono avendo presentato al Consiglio Comunale di Bultei i conti della sua gestione sull'esercizio 1878, ed avendo sul detto conto il Consiglio comunale emesse le sue deliberazioni il 24 Agosto 1879, e sulle deliberazioni del Consiglio comunale avendo date le sue decisioni il Consiglio di prefettura di Sassari con decreto del 13 Settembre 1879, il quale decreto, a richiesta del Sindaco di Bultei venne regolarmente intimato con atto di usciere al Sig. Gallisai-Serra; non si può ora contendere, nè la facoltà di cui fece uso di ricorrere in appello contro il detto decreto, i cui pronunciati

lo riguardano in nome proprio, nè la veste giuridica per stare nel presente giudizio, onde proporre e far valere i suoi mezzi di richiamo contro gli effetti degli stessi pronunciati, giacchè essendo egli nella decisione di cui trattasi direttamente e personalmente responsabile, dovrebbe pur sempre subirne le conseguenze qualora non trovasse modo di legittima difesa;

Che perciò in tale stato di cose si verifica evidentemente la condizione prevista dall'art. 36 del Codice di procedura civile, quell'interesse cioè che è necessario, secondo il disposto di detto articolo, per agire e contraddire in giudizio;

Considerando d'altra parte non potersi mettere in dubbio che il vero titolare dell'esattoria consorziale di Bono a termini del contratto 19 Marzo 1873, il quale non risulta essere stato in alcun modo legittimamente mutato, è il Sig. Melchiorre Busia;

Che i conti dell'esercizio di detta esattoria non possono per legge essere regolarmente definiti, se non in confronto e col contradditorio del titolare, o di chi legalmente lo rappresenti;

Che non basta per dare al Sig. Gallisai-Serra la legittima rappresentanza del titolare il prodotto contratto di cessione, in quanto che manca della necessaria approvazione delle autorità competenti;

Che perciò è indispensabile per l'integrità del presente giudizio, e per la regolare osservanza delle disposizioni, che provvedono in questa materia, l'intervento in causa del sunnominato esattore titolare;

Che a termini dell'art. 205 del Codice di proc. civ. l'intervento in causa può essere ordinato anche d'ufficio, quando l'autorità giudiziaria lo riconosca opportuno.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 324 - 8 maggio 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Passalacqua Giuseppe e Francesco (avv. CRISPI)

c.

Provincia di Cosenza (avv. MARI)

A. Competenza del Consiglio di Prefettura — *Quantunque coll'abolizione del Contenzioso Amministrativo siasi tolto ai Consigli di Prefettura il carattere di tribunali speciali, ed esercitino quindi senza solennità proprie a veri giudizi l'attribuzione loro mantenuta di rivedere i conti dei Comuni e della Provincia, non è per questo minorata la loro autorità a stabilire le competenze attive e passive dei Contabili e delle Amministrazioni, sia in loro contradditorio, sia nell'interesse dell'osservanza delle leggi.*

B. Giurisdizione della Corte dei Conti — *La contestazione sui conti dei Comuni e delle Provincie prendendo forma di vero giudizio col reclamo od appello alla Corte dei Conti, questa è investita della piena giurisdizione stabilita dalla legge, nè può sottrarsi alla medesima il giudizio sulla validità ed efficacia del contratto, come quello mediante il quale si esplicano le conseguenze ed attinenze della contabilità, di cui si contende.*

C. Effetti per il conto di un contratto di cessione anche da parte di un minorenne — *Non si può opporre nel giudizio sul conto la nullità del contratto della tesoreria per essersi stipulato il medesimo con un cessionario di colui a cui fu aggiudicata, rimanendo pur questo coobligato; nè fa ostacolo che il cessionario fosse minorenne, poichè per esso si obbligò come legittima amministratrice la madre nella forma voluta dalla legge, ed il medesimo divenuto maggiorenne esercitò l'ufficio* jure proprio.

D. Contratto per la tesoreria provinciale colla promessa dei privilegi fiscali — *Non ha fondamento l'eccezione che si fa al contratto per la Tesoreria provinciale, per esservi stato promesso il privilegio della procedura esecutiva fiscale, come quello che non compete alla provincia; poichè primieramente fu stipulato soltanto che la posizione del tesoriere sarebbe stata la stessa di un Ricevitore generale verso lo Stato, e di più non è vero che il detto privilegio non competa, sia in armonia delle leggi anteriori, sia delle vigenti, non trattando-*

si in sostanza che della riscossione di un ruolo di sovraimposta investito e sorretto dagli stessi privilegi del ruolo delle imposte di cui fa parte.

E. **Effetti di un contratto di ricevitoria provinciale per essersi stipulato il non scosso per scosso** — *Nè le leggi anteriori nè le vigenti sono di ostacolo a che si stipuli col Ricevitore provinciale il patto del non scosso per scosso, e l'averlo stipulato non può assere addotto per motivo di nullità del contratto.*

F. **Inammissibilità della eccezione di nullità ad un contratto eseguito** — *E' intempestiva ed inammissibile l'eccezione di nullità di un contratto, quando questo è stato pienamente eseguito per tutta la durata di tempo che doveva avere, tanto più se la detta eccezione non fu addotta nel primo reclamo che ebbe luogo sugli effetti della sua esecuzione, ed è trascorso il quinquennio della relativa prescrizione.*

G. **Fidejussore solidale. Non ammissibile il beneficio della escussione** — *Chi è coobligato in solido al tesoriere provinciale, e come tale si qualificò e procedette in tutti gli atti, non può invocare il beneficio della escussione, che è proprio del semplice fidejussore.*

H. **Conto presentato dal coobligato solidale** — *Si ha come dilatoria ed inattendibile l' eccezione messa innanzi dall' assuntore della tesoreria provinciale, consistente nel voler che sia ritenuta come irregolarmente presentato il Conto dal suo coobbligato, mentre non l' impugna nè per errori nè per omissioni.*

I. **Consegna di cassa e di carte contabili** — *Non è ammissibile la dimanda di rimandare un complesso di partite ai residui attivi, quando non tutte vertono sulla quistione, se siano state o non riscosse, ma vi si complica quella di carte contabili ricevute all' atto di consegna della Cassa, e questo non essendo stato prodotto, non si può provvedere definivamente.*

K. **Obbligo del non riscosso per riscosso. Inesigibilità non dimostrata** — *Contratto l' obbligo del non scosso per scosso, sia per le riscossioni degli esercizii della gestione, sia per quella degli arretrati, quantunque per questi l' obbligo fosse meno rigoroso, pure, essendo trascorsi tutti i termini convenuti, la responsabilità è intera ed ha il suo pieno effetto, in quanto la inesigibilità non sia dimostrata.*

L. **Cause di mitigazione dell' onere di riscossione di arretrati** — *Trattandosi di un carico assunto di arretrati in forma assai onerosa può competere un discarico corrispondente a fatti imputabili all' Amministrazione, donde siano derivati ostacoli ed inabilitazioni ad esercitare efficacemente la riscossione, ma occorre sui fatti la più ampia e precisa documentazione.*

Omissis.

La Corte ha considerato:

A. Che il giudizio sui resoconti annuali delle amministrazioni comunali e provinciali è regolato dalla legge del 20 marzo 1865 sui Comuni e sulle Provincie e dalla legge del 14 agosto 1862 sulla Corte dei Conti, che determinano le rispettive competenze dei Consigli di Prefettura e della Corte: è materia per la quale è stabilita una speciale giurisdizione, all' infuori della competenza dell'ordinaria magistratura giudicante, la quale si esercita dapprima dal Consiglio di Prefettura, al quale è data l'approvazione del conto, e quindi dalla Corte dei Conti, a cui possono far ricorso tanto gli esattori e tesorieri obbligati a rendere il conto, quanto l'amministrazione del Comune o della Provincia, se dalle deliberazioni del Consiglio di Prefettura si ritengono gravati; è vero bensì che l' altra legge del 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo tolse ai Consigli di Prefettura il carattere di tribunali speciali del contenzioso amministrativo, onde all' esercizio dell'attribuzione, loro mantenuta, di rivedere ed approvare i conti dei Comuni e delle Provincie, procedettero d' allora in poi senza solennità proprie di veri giudizî; ma il loro ufficio non si ridusse a una nuda e semplice revisione di computi e di cifre, dovendo essi stabilire le competenze attive e passive così dei contabili che delle amministrazioni, dipendenti e dalle leggi e dai contratti e dai fatti amministrativi, senza alcuna restrizione e riserva, ed anzi la competenza dei Consigli di Prefettura, autorità amministrativa preposta all'osservanza delle leggi ed alla regolarità delle amministrazioni del Comune e della Provincia, va più oltre che non potrebbe l'autorità giudiziaria nell'esercizio delle ordinarie sue attribuzioni, giacchè anche quando vi sia concordia fra il contabile e l'amministrazione del Comune o della Provincia nel concede-

re un credito o nell'escludere un debito, il Consiglio di Prefettura può escludere l'uno ed includere l'altro nel conto;

B. Che il procedimento piglia anche le forme di vero giudizio quando in via di reclamo o di appello si passa alla Corte dei Conti, alla quale è dato giudicare sui gravami contro i decreti dei Consigli di Prefettura: non ad altra autorità giudiziaria che alla sua è dato vedere la ragione o il torto sulle controversie, che sorgono intorno a quelle contabilità;

Che la competenza della Corte in ordine ai giudizî sui conti dei Comuni e delle Provincie, quando è sorta per mezzo del reclamo ad essa fatto, non è diversa da quella che le leggi le dànno pei conti degli esattori tesorieri, ricevitori ed altri agenti finanziari dello stato, colla sola differenza che per questi è giudice necessario, mentre per quelli è chiamata a giudicare solo nei casi che vi sia reclamo dai decreti d' approvazione dei Consigli di Prefettura; ma investita che sia della giurisdizione, ha nell'esercizio della medesima quella estensione che ha sempre nel giudicare i conti resi dai Contabili dello Stato;

Che un conto è la esplicazione degli obblighi derivanti al contabile dalla legge o dal contratto e dai suoi diritti; laonde la sottrazione del contratto al giudizio della Corte equivarrebbe a sottrarle il giudizio del conto nella parte sua virtuale ed essenziale; se un contabile dello Stato, impugnando le sue obbligazioni in tutto o in parte, potesse far venire meno la competenza della Corte e far intervenire quella della ordinaria magistratura giudicante, verrebbe meno quella speciale ed esclusiva giurisdizione che le leggi dànno alla Corte dei Conti sui resoconti dei contabili dello Stato, della Provincia e dei Comuni; è per questo che la Corte Suprema di Cassazione con una Decisione dell' 8 maggio 1878 sentenziò spettare alla competenza della Corte dei Conti il giudicare sulla domanda promossa da un esattore per far risolvere il contratto di esattoria d'imposte, con altra del 29 luglio 1878 sentenziò spettare ad essa decidere sull'estensione dell'obbligo del non riscosso per riscosso, con altra del 28 agosto 1877 esserle deferite esclusivamente le controversie giuridiche che insorgono fra lo Stato e gli agenti che maneggiano i valori, e che con Decisioni dell'8 e 12 Febbraio 1878 decise spettare esclusivamente alla Corte de'Conti il giudicare i conti di tutti coloro che maneggiano il denaro o valori dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (Massime della Corte di Cassazione di Roma N. 80. 81, 111, 112). Che la Corte de'Conti è quindi competente a giudicare così della validità ed efficacia d'ogni singolo patto, come della validità e dell'efficacia del contratto, che ne comprende tutti i patti speciali;

C. Che a varî motivi si raccomanda l'assunto della nullità del contratto e cioè che la tesoreria, già conferita a Giuseppe, non potesse dalla Provincia essere trasferita neppure, col consenso di lui, al fratello Francesco Passalacqua; che questi come minorenne non potesse obbligarsi; che base fondamentale del contratto fosse il privilegio fiscale per la riscossione, promesso dalla Provincia, ma inesistente; che il patto del non riscosso per riscosso riguardo alle entrate patrimoniali e alle altre rendite della Provincia sia contrario alla legge, la quale vuole serbata quella condizione privilegiata soltanto alla riscossione delle rendite dello Stato e in favore di questo; che quest'obbligo fosse inconciliabile colla condizione di riportare l'approvazione della Deputazione Provinciale prima di procedere contro le Amministrazioni comunali, là dove mancassero esattori regolari;

Che la eccezione di nullità della cessione, opposta dagli appellanti, contrasta alle loro affermazioni consegnate al contratto del 9 Luglio 1870, cioè che Giuseppe all'atto dell'aggiudicazione dichiarasse di assumere l'appalto nell'interesse del fratello Francesco, e d'altra parte è insussistente; niuna legge vieta che per consenso delle parti contraenti un contratto d' esattoria o tesoreria, che può essere definito locazione d' opera, possa essere trasferito da una ad altra persona, e nella fattispecie neppure si tratta di questo, giacchè occorreva la stipulazione a rendere perfetto il contratto, e questo fu stipulato secondo la riserva verbale fatta nell' atto dell' aggiudicazione, e il barone Giuseppe ri-

mase coobbligato col fratello Francesco; la nullità della cessione si argomenta da un principio d'ordine pubblico, cioè che il *jus imperi* non si possa da uno ad altro trasmettere; tralasciando ogni altra considerazione, basti osservare che non trattasi di alcun diritto di sovranità, il quale davvero non solo sarebbe intransigibile, ma è puranco inalienabile, quel *jus imperi* in relazione alla Provincia non è altro che il diritto di riscuotere le sovraimposte; lo alienava forse a favore del Barone Giuseppe e abilitava poi questo a cederlo al fratello Francesco Passalacqua? Mai no; li facea suoi agenti per riscuotere dagli esattori, agenti primi della riscossione verso i contribuenti, le sovraimposte in somma certa e determinata, e non alienava alcun diritto suo proprio più di quello che un proprietario alieni il suo dominio od alcun suo diritto, delegando ad un mandatario la riscossione dei fitti delle proprie terre o delle proprie case;

Che nemmeno regge l'altro motivo di nullità desunta da irregolarità nell'abilitazione data alla tutrice di stipulare pel figlio minorenne Francesco, senza avere riconosciuto quella *evidente* utilità che vuole la legge; quella utilità evidentemente fu esposta dalla tutrice nel chiedere l'abilitazione al tribunale, fu dimostrata dal Procuratore del Re nella sua requisitoria e fu ritenuta dal Presidente del Tribunale nel dare l' abilitazione; la utilità di quel contratto può essere diversamente giudicata, ma non si può mettere in forse che allorquando fu chiesta e concessa l'abilitazione a stipulare, fu ritenuta evidente e tale giudizio non è in alcuna guisa sindacabile; certo poi è, che l'utilità del contratto dipendeva dal maggiore o minor grado di diligenza, che il tesoriere avrebbe posta nell'adempimento del suo ufficio, ed è certo del pari che il rifiuto dell' autorizzazione avrebbe soltanto di due mesi ritardato a Francesco la facoltà di obbligarsi e di dare ipoteca con non lieve suo discapito, attesi gl'interessi da corrispondere, come avvertiva il Procuratore del Re; si aggiunga a tutto questo che Francesco divenuto maggiorenne esercitò l'ufficio di tesoriere della Provincia, in quella qualità compiette atti amministrativi e giudiziarî, in quella reclamò al Consiglio di Prefettura, in quella introdusse l'appello, onde l'eccezione della minore età più non gli competerebbe secondo i principî del diritto comune. *Dig. Lib.* 4. *tit.* 4. *fr.* 3. *Cod. Lib.* 2. *tit.* 45, e sarebbe oggi prescritto, secondo l'art. 1300 del Codice civile. L' altra eccezione dedotta dalla minore età, cioè che al minorenne neppure per decreto del Tribunale potesse essere sanata l'incapacità ad esercitare l' ufficio di tesoriere, perchè *munus publicum*, non è maggiormente attendibile, attesochè niuna legge interdica ai minorenni di esercitare funzioni nell' amministrazione dello Stato e di servirlo nella milizia; le teorie invocate possono applicarsi soltanto all' esercizio di determinate funzioni politiche, p. e. quella di elettore amministrativo o politico a 21 o 25 anni, condizione la cui mancanza non può essere da alcuno sanata ed integrata, non già alla materia contrattuale, e l' atto compiuto nell' interesse del minore e nel modo voluto dalla legge è valido, come se fosse stato fatto da un maggiorenne (Cod. civ. art. 1304).

D. Che il terzo motivo invocato per la nullità del contratto è quello d' essersi in quello promesso dalla Provincia al tesoriere il privilegio della procedura esecutiva fiscale, mentre questo non competeva alla Provincia, e quindi non poteva da questa venire trasmesso o delegato al pro-tesoriere; intorno alla quale eccezione è da osservare in fatto, che nè l'avviso d' asta, nè il contratto promettevano al tesoriere provinciale la esecuzione fiscale od altra privilegiata, bensì dichiaravano che il tesoriere avrebbe avuto verso la Provincia gli stessi obblighi che aveva un Ricevitore generale verso lo Stato e non altro; che le leggi e gli ordinamenti amministrativi finanziari non avessero concesso al tesoriere provinciale il mezzo spedito e sommario d'una procedura esecutiva corrispondente a quella che compete allo Stato pei tributi e per le imposte, egli non dovea ignorarlo; l'ignoranza della legge non lo scuserebbe e non potrebbe porla innanzi legittimamente al fine di mettere al nulla o menomare gli effetti della propria responsabilità e delle assunte obbligazioni; ma

quand'anche il patto fosse scritto si può osservare che le disposizioni del Regio decreto napoletano del 3 Luglio 1809 intorno alla privilegiata esecuzione fiscale furono mantenute integre dalla legge nostra del 14 Luglio 1864 sul conguaglio provvisorio della imposta fondiaria, e dall'Art. 133 della legge Comunale e Provinciale del 20 Marzo 1865, il quale per evidente ragione di analogìa deve applicarsi così alle entrate provinciali come alle comunali, ed anzi perciò che riguarda le sovraimposte, intorno alle quali si aggira quasi onninamente la controversia, dal momento che erano e sono comprese in un ruolo unico insieme alla imposta principale dovuta allo Stato, così per l'antico che pel nuovo sistema di riscossione in vigore nelle provincie napolitane, così nei rapporti fra l'esattore e i contribuenti che in quelli fra il Ricevitore provinciale e gli esattori, non può essere dubbio che il privilegio fiscale investa e sorregga anche le sovraimposte; il privilegio fiscale pel Regio Decreto del 1809 era dato ai Ricevitori generali, i quali accentravano le riscossioni dello Stato, della Provincia e del Comnne, nell'ordinamento politico ed amministrativo del Regno di Napoli la Provincia benchè subordinata troppo all'autorità dello Stato, non era una mera circoscrizione politica, come da parte degli appellanti si sostiene, ma avea sue attribuzioni e sua finanza, era insomma un corpo anche amministrativo, nelle cui casse lo Stato versava il prodotto delle grana addizionali, meno il prodotto delle grana pel così detto fondo comune; quando poi per i nuovi ordinamenti la Provincia e la Comune furono rese autonome, il privilegio continuò ad investire anch'esse; che poi secondo gli ordinamenti amministrativi, che succedettero, competessero alle Provincie Napoletane i privilegi fiscali, fra altri resulta da un rescritto del 7 Giugno 1826 relativo alla riscossione dei ratizzi per arginare fiumi e torrenti, e da un rescritto del 24 Agosto 1825, relativo alle coazioni contro i cassieri comunali morosi al versamento dei ratizzi per opere pubbliche provinciali; e non è provato che al tesoriere Passalacqua fosse conteso il privilegio della procedura fiscale, anzi si deduce dagli atti stessi che egli lo abbia spesso, sebbene non sempre con buon successo, esercitato;

E. Che mal s'impugna la validità del contratto, come si è fatto nella pubblica udienza, in relazione all'art. 1122 del Codice civile, per la ragione che il patto di rispondere del non riscosso per riscosso sia contrario alla legge ed all'ordinamento delle pubbliche amministrazioni; la legge non vieta ai comuni nè alle provincie di stipulare co'propri esattori o tesorieri un patto che qualunque privato può stipulare e spesso stipula colle persone incaricate di riscuotere, mediante remunerazione, per suo conto; la differenza sta in ciò, che la legge del 20 Aprile 1871 stabilisce l'obbligo di versare le imposte dovute allo Stato a determinate scadenze, ancorchè non sieno riscosse, e a quel precetto non può derogare il Governo stipulando con un esattore comunale o consorziale o con un Ricevitore provinciale. Osservammo già che per le sovraimposte, tanto provinciali che comunali, il metodo e i privilegi della riscossione sono comuni a quello delle imposte dovute allo Stato (Art. 5°); in quanto alle sovraimposte dovute alla Provincia, il ricevitore provinciale dee riscuoterle dagli esattori comunali coll'obbligo del non riscosso (Art. 75) e quando egli sia anche cassiere della Provincia per elezione della Deputazione provinciale riceve anche le altre entrate, per le quali ha o non ha l'obbligo suddetto, secondo i patti: la Provincia di Cosenza, pel contratto del 9 Luglio 1870, ebbe un particolare cassiere distinto dalla persona del ricevitore che si disse *provinciale*, dopo l'entrata in vigore della legge 20 Aprile 1871, mentre era detto *generale* prima della emanazione di quella legge, che mutò l'appellativo non la sostanza dell'ufficio: nelle provincie napolitane il cassiere provinciale verso il ricevitore, che non abbia ricevuto il carico dei ruoli, poteva e può esercitare l'azione, che davano prima del 1872 le antiche e che dopo il 1872 gli dànno le nuove leggi, in quanto riguarda le sovraimposte provinciali; niuna disposizione di legge vieta che anche egli sia tenuto verso la Provincia per l'ammontare di quelle a condizione dell'inesatto per esatto, e niu-

na vieta che lo stesso obbligo egli assuma rispetto alle entrate provinciali di altra natura; laonde dal patto generale del non riscosso per riscosso non si può trarre argomento contro la validità del contratto, in cui il patto stesso è compreso;

Che la condizione di riportare il consenso della Deputazione provinciale a procedere contro le amministrazioni comunali, a norma delle antiche leggi napolitane, laddove facessero difetto esattori regolarmente nominati, fu liberamente consentita dal cassiere; non è provato che in questi casi egli trovasse rifiuti da parte della Deputazione provinciale, anzi neppure è dedotto ch'egli chiedesse di tali autorizzazioni senza ottenerle; del resto quella condizione apposta per considerazioni d'ordine pubblico non avrebbe l'effetto d'invalidare il contratto, nel quale fu inserita, bensì il fatto della diniegata autorizzazione potrebbe nei singoli casi sospendere e menomare la responsabilità del tesoriere, che avesse adempiuto agli altri atti coattivi ch'erano in suo potere;

F. Che pertanto le eccezioni fatte alla validità del contratto sono insussistenti; ma quand'anche in origine avesse potuto proporsi l'azione di nullità, dopo i fatti compiuti sarebbe divenuta inammissibile; giovi ricordare che il contratto d'appalto fu stipulato il 9 Luglio 1870, che nel Settembre di quell'anno Francesco Passalacqua finì la minore età, che i fratelli Passalacqua esercitarono la tesoreria per quell'anno e pei due seguenti, ossia per tutta la durata stabilita nel contratto; che nel Giugno 1874 resero i conti e che anche nel reclamo del 24 Gennaio 1877, fatto al Consiglio di Prefettura contro i decreti che si approvavano con resultanze diverse da quelle da essi date, non impugnarono la validità del contratto ma contestarono le conseguenze delle obbligazioni loro derivanti dal contratto stesso; ora l'esecuzione volontaria d'un contratto importa rinuncia all'azione ed alle eccezioni di nullità (Codice civile art. 1309) e in ogni caso le azioni di nullità o rescissione d'un contratto durano per soli cinque anni, che pel minore si contano dal giorno della sua maggiore età (l'Art. 1300 già citato e Art. 1309), e l'Art. 1302 invocato da parte degli appellanti è proprio ad un caso al tutto diverso dal nostro, cioè che il contratto non sia eseguito e che uno dei contraenti sia citato per la esecuzione;

G. Che nell'interesse del solo Giuseppe Passalacqua si deduce dovere lui allo stato degli atti essere assolto da ogni condanna, giacchè come fideiussore del fratello non rinunciò al legittimo beneficio della escussione; ma non occorre discutere questo argomento e basti stabilire la vera qualità ch'egli ebbe nel contratto e la natura della obbligazione da esso contratta; non fideiussore, ma coobbligato in solido al fratello Francesco si dichiarava il barone Giuseppe, personalmente responsabile per tutte le condizioni e gli oneri del contratto e per la sua esatta osservanza; le obbligazioni sue non sono quindi regolate dalle norme proprie della fideiussione, sebbene da quelle della obbligazione in solido espressamente stipulata, ond'egli ben può essere condannato pel debito risultante dai conti senza che gli competa il beneficio della escussione; anche questa eccezione poi sarebbe tardiva, avendo il barone Giuseppe assunto in atti amministrativi e giudiziari la qualifica di tesoriere della Provincia di Cosenza insieme al fratello, anzi essendo quegli atti in nome collettivo di Giuseppe e Francesco Passalacqua *tesoriere provinciale*: tanto è vero che egli rese i conti e nel renderli assumeva la qualifica di Contabile, alla quale solamente più tardi ha creduto poter sostituire quella di semplice fideiussore; per le quali cose vien meno anche l'altra concomitante eccezione apposta a nome del barone Giuseppe, cioè non estendersi la competenza della Corte al fideiussore del Contabile: del resto quando pure egli fosse stato un semplice fideiussore, la giurisdizione della Corte investirebbe anche lui, pel noto principio che l'accessorio segue il principale, com'ebbe a giudicare la Suprema Corte di Cassazione nella ricordata Decisione del 20 Agosto 1877, (Massime N. 82);

H. Che il rigetto di quella eccezione, fondato principalmente sull'obbligazione in solido contratta da Giuseppe e da

lui esercitata, fa cadere la correlativa eccezione apposta anche innanzi al Consiglio di Prefettura dall'altro appellante Francesco Passalacqua, cioè che il Consiglio di Prefettura approvasse dei conti irregolari, perchè resi da chi non era contabile: se egli impugnasse il fatto del fratello coobbligato e dimostrasse o semplicemente deducesse che quei conti resi a sua insaputa e senza il suo intervento contenessero delle omissioni o degli errori, allora si intenderebbe, com'egli potesse a ragione chiedere d'essere invitato a rendere di nuovo quei conti o di essere ammesso a rettificarli, ma nulla è di ciò; sostenne invece e sostiene che debba starsi a quei conti, ed a tal fine impugna anch'egli il Decreto del Consiglio di Prefettura, laonde questa sua è da riguardare come mera eccezione dilatoria e inattendibile;

Eliminate così l'eccezioni generali, che essendo accolte, avrebbero impedito l'entrare nel merito della appellazione, affine di determinare la natura degli obblighi assunti dai fratelli Passalacqua e le loro conseguenze giuridiche e finanziarie, ha considerato;

I. Che gli appellanti in primo luogo domandano d'essere assolti dalla condanna delle L. 496,249,58, le quali invece di far carico ad essi, debbono essere rimandate ai residui attivi; ma inesatto è questo assunto. il quale ha fondamento sulla ipotesi che l'intero debito accertato dal Consiglio di Prefettura sia di partite che doveano essere e non furono riscosse, mentre, prescindendo da minori partite, vi sarebbe quella di Lise 39,748. 55 ammontare di carte contabili ricevute all'atto della consegna della cassa, non restituite al precedente tesoriere Bosco e convertite in regolari mandati e quietanze a loro beneficio, durante la loro gestione, laonde quella somma non potrebbe mai entrare a parte di residui attivi; è questo il primo punto di divergenza fra i contabili e il Consiglio di Prefettura sul primo dei tre conti giudicati, cioè quello del 1870, nel quale il contabile avea messo un fondo di cassa di L. 35,685, consistenti in numerario, e il Consiglio di Prefettura vi aggiunse L. 265,244. 98 di carte contabili da regolarizzare consegnate da Bosco a Passalacqua; in seguito al reclamo dei fratelli Passalacqua li discaricò di L. 225,496 e cent. 43 sulla somma aggiunta, ma restano le Lire 39,748. 55 che a suo giudizio debbono formare il fondo di Cassa del 1870, unitamente alle L. 35,685 ammesse dallo stesso contabile: ma siccome negli atti non esiste nè verbale di consegna di Cassa, nè alcun documento della riconsegna integrale che gli appellanti pretendono aver fatto delle carte contabile al Bosco, non si potrebbe decidere nè sull'assunto degli appellanti stessi di non avere preso a carico quelle carte, nè sull'altro assunto d'averle restituite nella somma integrale, non già soltanto in quella, per la quale il Consiglio di Prefettura concesse a loro l'indicato discarico;

Che il debito a loro carico stabilito per riscossioni, che doveano fare e non fecero, è quindi di L. 456,501.03, dalla quale somma debbono anche detrarsi alcune piccole partite rettificative degl'incassi effettivi, contro le quali non è dagli appellanti fatta alcuna eccezione, ed altre riferibili a minori accreditamenti di lieve conto; e quella somma va riferita quasi per la totalità ai centesimi addizionali o di esercizi anteriori alla gestione del 1870, o degli esercizî del triennio della loro gestione: siccome nei conti resi erano amalgamati i residui degli anni precedenti e il Decreto del 18 Aprile 1877 riassume in una le tre contabilità, riescirebbe allo stato degli atti impossibile separarli per attribuirli secondo la competenza o al 1870 o agli esercizî anteriori; ma per quanto riguarda il 1872 egli è certo, a confessione degli stessi contabili fatta nel relativo conto, che vi erano L. 172,704.14 da riscuotere, mentre la maggior parte della residua somma è bensì riferibile ai residui degli anni 1869 e retro, ma in parte è riferibile agli esercizî del 1870 e 1871;

K. Che la pretesa d'essere discaricati da quelle somme contrasta al tenore delle assunte obbligazioni, sia rispetto al triennio della gestione degli appellati, sia rispetto al tempo precedente; l'avviso d'asta e il susseguente contratto stabilirono nel tesoriere l'obbligo della riscossione anche per gli arretrati, statuendo però per questi men rigo-

roso ed assoluto l'obbligo dell'inesatto per esatto, che non pel carico di nuovi esercizî; pei centesimi addizionali degli anni 1870, 71, 72, al contabile faceano carico in ragione d'una sesta parte del loro ammontare di bimestre in bimestre, salvo una tolleranza che dovea cessare al 10 Aprile dell'anno successivo; per gli arretrati invece l'esazione dovea essere fatta entro un biennio e in quattro rate da determinarsi, e non avea il tesoriere obbligo di versare quelle somme, di cui giustificasse la inesigibilità, dovendo rimanere a suo carico soltanto le somme, delle quali nel termine del biennio non avesse dimostrata la inesigibilità: ora al tempo della resa dei conti il biennio era di gran lunga trascorso, e per le partite non riscosse, delle quali non era stata giustificata la inesigibilità, il tesoriere era divenuto responsabile, come se fossero state riscosse;

Che non reggono gli argomenti tratti dal non essere state determinate le quattro rate pel versamento degli arretrati, e non hanno forza d'invalidare e infirmare il patto, giacchè l'effetto di quella indeterminatezza fu soltanto quella di concedere al tesoriere un biennio per tutta la somma degli arretrati, onde egli ebbe maggior agio di tempo per tutte le procedure, e se non ebbe beneficio, non ebbe da ciò per certo un danno; e non hanno maggior valore gli argomenti tratti dal fatto che non fu compilato il Regolamento di contabilità e di cassa promessi dall' Art. 8° del contratto, giacchè non è questione di contabilità, nè di cassa, ma è questione di mancata riscossione; del resto quel Regolamento era così poco essenziale che la gestione era cominciata senza di esso, e gli appellanti non deducono e tanto meno provano la mancanza di Regolamento che la Deputazione provinciale avesse creduto opportuno di fare, ma questa non si obbligava verso di loro a compilarlo;

L. Che peraltro non può dissimularsi che il contratto era abbastanza oneroso, e se il tesoriere possa provare che per fatti imputabili all'Amministrazione provinciale gli vennero ostacoli od inabilitazioni ad esercitare efficacemente la riscossione, può competergli un corrispondente discarico, come può competergli per inesigibilità documentate, sopratutto riguardo agli arretrati, che risalivano al 1865, e anche più indietro, salva sempre ogni questione sul tempo e sul modo, ond'egli potesse o possa fare utilmente le analoghe prove; da una parte gli appellanti si affidano a generiche e vaghe deduzioni, che portano alle due ultime loro subordinate istanze, ma tuttavia citano delle infruttuose procedure giudiziarie intraprese avanti i tribunali e avanti la Corte d'appello, che da parte della Provincia non sono sconosciute ed anzi sarebbero confermate dalla sua indicazione od annuenza, punto controverso, nella scelta degli avvocati e procuratori; essi contestano d'avere ricevuto le liste di carico, ed alla loro contestazione fatta la prima volta nella controprotesta giudiziale del 31 Maggio 1871, la Provincia ha risposto in questa sede producendo la lista di carico per la sovraimposta provinciale sui fabbricati del 1871, la lista di carico della sovraimposta sui fabbricati e sui terreni del 1872 e la lista di carico dei ratizzi comunali per baliatico e per la posta interna per lo stesso anno 1872, muniti della ricevuta del cassiere provinciale, ma non altre: gli appellanti poi deducono che molte esattorie non trovavansi in condizioni normali e che la cauzione di altre fu incamerata dalle Regie Finanze per ricupero dei loro crediti, e il primo assunto provano in parte con un certificato del Prefetto della Provincia in data del 10 Febbraio 1878, dal quale risulterebbe che il Comune d'Ajeta e quello di Tortora e quello di Grisolia nel triennio 1870 a 1872 non ebbero esattori comunali, ma commissari di esazioni spediti dal ricevitore circondariale, che nello stesso tempo nel Comune di Verlicaio e in quello di Majerà vi furono commissarî surrogati e che anche negli anni precedenti il servizio di esattoria era stato fatto per via di espedienti, ma non provano in guisa alcuna d'avere fatto coazione a vuoto per essersi la R. Finanza impossessata della cauzione di questo o quello esattore;

Che non v'è ragione per la quale debbansi rifare i conti, ma in questo stato di cose è necessaria una ulteriore istru-

zione, per poter giudicare quali discarichi od accreditamenti siano per avventura dovuti agli appellanti oltre quelli che già ottennero dal Consiglio di Prefettura in L. 91,255. 55; tanto più che da documenti prodotti da essi risulta, come già fu detto, che l'Amministrazione provinciale concesse delle tolleranze ad esattori non solamente dopo la chiusura dell'esercizio del 1872, ma anche dopo la resa del conto, delle quali tolleranze non è dato riconoscere, se in tutto od in quale misura abbia tenuta ragione il Consiglio di Prefettura nell'impugnato suo Decreto;

Per questi motivi:

Pronunziando definitivamente,

Rigetta le eccezioni d'incompetenza e di nullità del contratto, e dichiara i conti regolarmente resi ed approvati, tanto in confronto del Barone Giuseppe, che di Francesco Passalacqua, dichiara inoltre essi fratelli Passalacqua obbligati pel loro contratto ed a termini del contratto stesso a rispondere del non riscosso per riscosso sulle somme avute in carico, tanto riferibili al triennio 1870, 1871 e 1872, che agli esercizî precedenti;

E pronunziando nel resto interlocutoriamente ordina alla Deputazione provinciale appellata di produrre il verbale della consegna della cassa fatta dal tesoriere Bosco al suo successore, e le liste di carico degli anni 1870 e 1871 e quelle degli arretrati colla ricevuta rilasciata dal contabile; ordina agli appellanti di produrre il verbale di restituzione o la ricevuta delle carte contabili, che erano state ad essi consegnate, ed ordina inoltre ai medesimi di specificare e dimostrare distintamente per gli arretrati e per le competenze dei tre esercizî del triennio, e distintamente per ciascuna Esattoria e Comune le somme delle quali pretendono il discarico o l'accreditamento, colla produzione di tutte le prove, ch'essi credano opportune ad avvalorare le specifiche e determinate domande;

Per l'adempimento di quanto è detto, prefigge agli appellanti Passalacqua ed alla Deputazione provinciale rispettivamente il termine di giorni sessanta, decorrendi dal giorno della notificazione di questa Decisione, dopo il quale termine si procederà alla definizione della causa, a norma di legge, sopra istanza della parte più diligente.

Le spese sono riservate.

Decisione N. 325 - 11 maggio 1880

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relat.*

Annibale Tiberti
c.
Comune di Poggio Majano.

Discarico non ammesso per mancanza di giustificazioni — *Riconosciuto erroneo un motivo di gravame, e vertenti gli atti su partite escluse dal discarico ma passate ai residui passivi, mancando di più ogni giustificazione in appoggio al ricorso, questo viene rigettato.*

Omissis.

Ritenuto che il motivo addotto dal Ricorrente a fondamento del suo reclamo non sussiste in fatto, essendo al tutto inesatto che a lui siano state poste in carico all'introito come riscosse per intero le tasse e sovraimposte che dall'esattore consorziale furono a lui effettivamente versate soltanto in parte, cioè nella somma di L. 6676. 27, giacchè invece il Consiglio di Prefettura, come appare dal N. 2 dei motivi dell'impugnato Decreto, dice testualmente:

« Ritenuti i motivi addotti dal te-
« soriere, e confermati dalla Giunta nel
« 22 Agosto 1879, si ritengono come
« riscosse sole Lire 6676,27 sulle lire
« 10,443.46 che avrebbero dovuto figu-
« rare ad introito per le tasse pel be-
« stiame, focatico e sopra imposta, salvo
« al tesoriere a dar ragione delle rima-
« nenti L. 3767,19 sul conto pel suc-
« cessivo esercizio 1876 ».

Che perciò l'essere il ricorrente da creditore divenuto debitore non deriva già da maggiore carico datogli pei fondi non versati dall'esattore consorziale, mentre per contro fu accettata la stessa ed identica cifra di L. 6676.27, da lui stesso addebitatasi, ma dal non essersi ammesse varie partite da lui proposte sul discarico;

Che i motivi di tale esclusione sono specificatamente indicati ai N. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. e 10 dell'appellato Decreto,

motivi che possono riassumersi nella mancanza per parte del contabile di regolari giustificazioni;

Che per altro le dette partite, mentre non furono ammesse in discarico del tesoriere sul conto giudicato, furono rinviate quasi tutte ai residui passivi ed alle contabilità da regolarizzarsi, cosicchè potrà il ricorrente, qualora egli si metta in regola con la necessaria documentazione, averne ragione nei conti successivi;

Ritenuto del resto che il ricorrente, in ordine alle eliminazioni fatte coll'appellato decreto nella parte passiva del conto da lui presentato, non ha prodotto, e tanto meno giustificato alcun valevole motivo di richiamo;

Che perciò l'interposto ricorso si appalesa in tutto destituito di fondamento, e deve il ricorrente come soccombente sopportare le spese del giudizio.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 326 - 18 maggio 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Fiorentino Ignazio (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Oliena (avv. SERPIERI)

Aggio di riscossione non dovuto per rate di prezzo di beni alienati, per sussidio provinciale, e rimborso dal Governo. — *Col ricevere la rata di prezzo di uno stabile, un sussidio dato al Comune per costruzione stradale, e un rimborso dal Governo, l' esattore rende servizio di cassiere, gratuito per legge, ed è respinta la sua dimanda dell'aggio di riscossione, essendosi limitata l'opera sua ad incassare tanto quanto gli veniva versato.*

Omissis.

Attesochè dalla liquidazione del 18 maggio 1878, firmata dallo incaricato dell' esattore Fiorentino e prodotta dal Comune in esecuzione alla suindicata Decisione nella parte interlocutoria, messa in armonia col conto, risulta trattarsi dell'aggio sulle tre seguenti partite di esazione e cioè:

1° per entrata straordinaria derivante da rata prezzo di alienazione del Salto Casteada ecc.

2° per rata di sussidio Provinciale per costruzione di strade ecc.

3° per rimborso di dazio consumo dato dal Governo ecc.

Attesochè le suindicate partite di esazione rivestono tutte e tre il carattere di un servizio di tesoreria, anzichè di esattoria, non constando altrimenti che fossero date in carico all' esattore Fiorentino coll'obbligo di curarne la riscossione, ma sì invece essendo limitato il suo dovere e la sua opera ad incassare tanto quanto gli veniva spontaneamente pagato, dovere ed opera che sono esclusivamente nelle attribuzioni di tesoriere, il cui servizio è gratuito pel disposto dell'articolo 93 della legge 20 aprile 1871, N. 192 non derogato col contratto;

Attesochè pertanto sulle suddette partite di esazione il contabile non avrebbe avuto diritto ad aggio di sorta, e deve quindi essere ben contento. se il Consiglio di Prefettura, seguendo il Consiglio Comunale, gli accordò per equità, ed a titolo di speciale compenso fuori contratto, l'aggio del 2, 50 per cento.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 327 - 18 maggio 1880

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relat.*

Mari Stefano (avv. PONZEVERONI)
c.
Comune di Sorso (avv. SERPIERI)

A. Incidente di falso. Competenza del presidente a provvedere. — *Come il presidente ha competenza per accogliere la querela di falso, dando corso al relativo procedimento, così ha competenza per rigettarla, salvo ricorso avverso il suo provvedimento, perciò viene respinta l' eccezione d'incompetenza.*

B. Incidente di falso consistente nell'impugnare di aver dato mandato allo usciere d'intimare l'atto di appello. *Ancorchè la querela di falso, consistente nell'impugnare di aver dato mandato all'usciere d'intimare l'atto di appello, non sia fondata su falsità materiale di docu-*

menti, ma miri a stabilire una falsità intellettuale o morale, come dicono i giuristi, pure si ritiene costituire materia idonea all'intentato giudizio di falso civile, secondo che sia deciso dall autorità competente.

C. Rinvio ai tribunali ordinarii del giudizio di falso civile. — *La Corte dei Conti non ritiene il procedimento del giudizio di falso civile, ma com' è disposto pei tribunali di commercio, e pei giudizii arbitrali rinvia gli atti al procuratore del Re del Tribunale competente.*

D. Sospensione della Causa avanti la Corte. — *La Corte si limita a considerare, quando ammetta che abbia luogo un giudizio di falso civile, se l'esito di questo influisca sul giudizio vertente innanzi ad Essa, e nel caso affermativo lo sospende.*

Omissis

A. Considerando che colla impugnata ordinanza, il Presidente, esaminato il tenore della presentata querela di falso civile, e veduto che in essa la copia dell'atto d'appello querelato veniva dichiarata esistente nella sua materialità e si impugnava soltanto il mandato di appellare da parte della persona in nome della quale l'appello dicevasi fatto, ritenne che in tali condizioni di fatto non si trattasse di falsità di documenti e non fosse perciò il caso di procedere ai termini degli Articoli 296 e seguenti del Codice di procedura civile, pel che dichiarava non esservi luogo:

Che s'impugna dal reclamante la facoltà nel Presidente di emettere un tale provvedimento ai termini dell'art. 181 e seguenti del Codice di procedura civile sulla materia degl'incidenti, sostenendo che non essendovi l'accordo delle parti, nè l'urgenza, doveva la relativa deliberazione essere rimessa alla Corte:

Che per altro occorre in proposito osservare:

In primo luogo, che il procedimento che ha luogo innanzi il Presidente, essendo peculiare allo instituto del falso incidente, non ha, come bene osservano alcuni reputati scrittori sulla materia, relazioni di sorta coll'articolo 181 e cogli atti preliminari, che si fanno avanti di lui in ordine ad ogni altro incidente, (Borsari — Il Codice Italiano di procedura civile annot. - Commenti all'articolo 301). Non sarebbero quindi fondate le eccezioni desunte dal disposto dei citati articoli 181 e seguenti del Codice di procedura civile:

In secondo luogo, che il suaccennato provvedimento del presidente non è altro in sostanza che un atto di *non accettazione* della proposta querela. Or è noto essersi assai discusso sul punto, se, data una querela di falso civile, dovesse essa pel solo fatto, ch'è presentata, essére accettata e dar luogo quindi a tutta la susseguente procedura ed alla relativa sospensione del merito. E la dottrina più generalmente, e ad avviso della Corte più giustamente, ricevuta, ha stabilito, sull'esempio anche di quanto fu ammesso per l'autorità di gravi scrittori e per la giurisprudenza in Francia, che non ogni querela presentata possa e debba essere accettata, quando il giudice, a cui è proposta, anche indipendentemente da apposite perizie o da altra istruttoria, non la trovi tale da mettere in dubbio la sincerità del documento impugnato. « *L'inscription de faux* » dice Cheveau « *ne rend pas* « *la pièce necessairement suspecte* »:

E siccome nel nostro Codice è il Presidente, colui che è deputato alla ricezione della querela per delegare indi un giudice all'esecuzione dell'istruttoria; è logico, come ben dice un'altro commentatore « che questa delegazione si fa, « quando la querela è degna di essere « accettata, quindi non altri che il Pre- « sidente è colui, che accetta o rigetta « la querela, competendo sempre il re- « clamo avverso il suo provvedimento » (*Gargiulo*) — Il Codice di procedura civile del regno d'Italia. (Articolo 301) Ed in tal senso pure si pronuncia il già citato autore Borsari (loco citato). » Il « Presidente, egli dice, emana il suo De- « creto sul ricorso senza assenso, senza « contraddizione di parti. Il Presidente « accetta la querela? Non ha che a de- « legare il giudice. Non l'accetta? Re- « scrive sull'atto del ricorso non farsi « luogo alla dimanda. Ritengo insom- « ma, sia facoltà del Presidente, sem- « brandomi evidente, che quegli che ha « competenza per accogliere, quegli ha « competenza per rigettare. Non dubito « che nell'uno e nell'altro caso si abbia « diritto di reclamo al Collegio, che in-

« fine, in cosa di tanto rilievo, è quel-
« lo, che decide. »

Considerando perciò che non potrebbesi ritenere fondate le eccezioni opposte all'impugnato provvedimento dal punto di vista della competenza del Presidente a pronunziarlo;

B. Considerando sul merito dello stesso provvedimento, che sebbene nella proposta querela non sia stata contestata la materiale esistenza dell' impugnato atto d'appello, ne venne per altro contestata la veridicità nella parte sostanziale, sostenendosi essere falso il detto documento, perchè, attesta come vero un fatto, che si pretende falso; vale a dire il fatto che il Cav. Azara abbia dato in qualsiasi qualità ed a chicchessia il mandato di appellare dal Decreto del Consiglio di Prefettura di Sassari del 19 Gennajo 1879;

Che una tale caratteristica apposta all'atto d'appello può costituire una vera caratteristica di falso a senso di legge, essendo espressamente annoverato dall'articolo 342 del Codice penale fra gli atti di falso, il fatto di un funzionario, notajo od altro pubblico ufficiale, il quale rogando o stendendo atti del suo ministero dichiara *come fatti veri quelli, che sono falsi*, o come fatti riconosciuti quelli, che non lo furono. Le quali alterazioni della sostanza di uno atto, se dall' ufficiale, che lo stende, sono compiute *fraudolentemente*, costituiscono il falso penale.

Che perciò la querela data nell' interesse del signor Azara sebbene non riguardi un fatto di falsità materiale di documenti, riguardando tuttavia un fatto di pretesa falsità intellettuale o morale, come lo si dice, può costituire materia idonea all'intentato giudizio di falso civile, secondo che sia deciso dall'autorità competente;

Considerando che posta la regolarità, quanto alla forma, della proposta querela di falso, nan può a meno di considerarsi come legittima l' istanza del reclamante, perchè la querela stessa sia dalla Corte ammessa ad avere l'ulteriore suo corso come di ragione;

C. Considerando che in materia di falso la competenza a conoscere, come la Corte ha già altre volte riconosciuto e segnatamente colla sua decisione del 26 giugno 1866 nella causa Bisanti contro il Comune di Presicce, spetta per legge ai Tribunali ordinarii, come desumesi anche dalle disposizioni vigenti intorno al procedimento giudiziario innanzi ai Tribunali di Commercio ed agli arbitri; (articoli 406 e 19 del Codice di procedura civile), in analogia alle quali disposizioni non resta che rinviare gli atti al Procuratore del re per l'ulteriore loro corso a termini di legge;

D. Che la Corte deve limitarsi ad indagare se, in pendenza di un tale procedimento, sia o non da sospendere il giudizio nel merito, in quanto sia o non l'elevato incidente di falso influente alla decisione del medesimo;

Considerando non essere dubbio nella fattispecie l' influenza della denunciata falsità della prodotta copia di atto di appello; dipendendo dalla sussistenza o meno della detta falsità la sussistenza dell'attuale giudizio;

Per questi motivi:

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero;

Dà atto alle parti della querela di falso civile presentata a nome e nell' interesse del suddetto Cav. Raimondo Azara quale procuratore generale del signor Stefano Mari, contro la copia dell'atto d'appello, di cui in atti, notificata al Sindaco del Comune di Sorso, addì 24 luglio 1879 e firmata dall'usciere M. Sanna. Ed ordina inviarsi la detta querela insieme al documento impugnato di falso, certificato colla firma del Presidente al Procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Sassari per il procedimento che sarà di ragione, sospesa intanto ogni pronunzia sul merito.

Spese riservate.

Decisione N. 328 - 18 maggio 1880

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Pezzoli Francesco (avv. MAGGI)
c.
Comune di Vilminore (avv. AURELI)

A. Discarico per pagamento d'imposte — *Il Comune, avente la proprietà di fondi boschivi, benchè l'abbia in comunione con altri privati di altro Comune, essendo stato obbligato prima dall'Autorità tutoria, poi da quella del Governo del Re a mantener stanziata in Bilancio la somma per soddisfare le imposte di cui i detti fondi sono gravati, non può negare all'esattore il discarico per il pagamento delle medesime,*

B. Giusta desistenza dell'esattore dagli atti esclusivi — *Non si può opporre all'esattore di non aver continuati gli atti esecutivi iniziati contro i comproprietari pel pro rata delle imposte che il Comune ha dovuto pagar per intero, se l'esattore s'incontrò in giudizii di opposizione in linea petitoria, e se il Comune stesso non lo sovvenne nè dei titoli necessarii, nè delle indicazioni opportune.*

C. Interessi di mora. Mandati non spediti — *Se il Comune non spedì i mandati per pagare un debito, non ha diritto di contrastare all'esattore il discarico degl'interessi di mora che ha pagati.*

D. Pagamento di associazione. Disdetta non conosciuta — *Non è ammissibile l'eccezione fatta all'esattore pel pagamento di un' associazione ad un giornale, motivata alla disdetta dell'associazione stessa, perchè non gli fu fatta conoscere, ma gli fu trasmesso invece l'avviso col quale la Direzione del giornale stessa sollecitava a pagare.*

E. Carico per ruoli consegnati — *Avendo avuto i ruoli della tassa bestiame e fuocatico, non può pretendere l'esattore di essere discaricato delle quote non esatte, sol perchè nel rendere il conto ritornò i ruoli stessi al Comune nè li ebbe più restituiti, essendo del suo interesse ritirarli per continuare la riscossione e cuoprirsi delle somme per cui è rimasto esposto, anche provandone la inesigibilità.*

F. Commissario spedito all'Ufficio Comunale per ritardo a presentare il conto già dato dall'esattore — *Non è dovuta dall'esattore e dev'essere tolta dal suo carico la partita dell'indennità postavi per un commissario spedito all'ufficio Comunale per ritardo di lavori, quando già il Conto era stato presentato e non per fatto dell'Esattore era mancato l'ulteriore suo corso.*

G. Dovuta giustificazione di rimborsi ai contribuenti — *A ragione si nega all'esattore il discarico per rifusione di sovraimposte comunali sui terreni e fabbricati, quando non esibisce colle quietanze la regolare prova del fatto pagamento.*

H. Sospensione di discarico per indagini sulla regolarità dei pagamenti — *Non è liquida a favore del Contabile quella partita che fu pagata su mandati non firmati dal Sindaco e dichiarati sospesi, per compiersi indagini amministrative sulla regolarità dei relativi pagamenti, tanto più se siano prodotte attendibili eccezioni in merito.*

I. Pagamenti di rilievo fuori di residenza dell'esattore — *Trattandosi di pagamenti di rilievo fuori di residenza del Comune, è giustificata la spesa del viaggio fatto appositamente dall'esattore, e nè gli si può opporre un'eccezione di liquidazione di specifica, dopo che furono rilasciati i relativi mandati, tranne per quello dei mandati che manchi della firma del Sindaco.*

K. Leggittimità e prova di pagamento — *Se vien presentata dall' esattore una quietanza emessa dalla Ricevitoria Provinciale per un pagamento, senza sufficiente indicazione di qual natura fosse il debito pagato ed a carico di chi, non si ammette l'eccezione del Comune riguardo alla legittimità del pagamento, ma si ordina che sia maggiormente provata la pertinenza.*

Omissis.

La Corte ha considerato:

A. Sulle partite 1ª ed 8ª l'una di lire 638.82 e l'altra di lire 468.88 tassa fondiaria.

Che essendo le dette somme state pagate dall'esattore Pezzoli per annualità d'imposte e sovraimposte dovute al regio Erario sopra alcuni fondi boschivi di proprietà del Comune di Vilminore, in comunione con altri privati proprietari del Comune di Schilpario, non può farsi addebito all'esattore stesso di averne, nell'interesse del Comune, eseguito il pagamento, trattandosi di un debito inscritto nel bilancio; nè essendo d'altra parte contestabile, secondo i principî che reggono questa materia, che per la solidarietà da cui sono legati tutti i condomini verso il R. Erario, non poteva il Comune, il quale nel Catasto è inte-

statario dei detti beni, ricusare il pagamento;

Che in appoggio di un tale assunto si ha anche il fatto comprovato dai prodotti documenti infra citati, che volendo il Comune di Vilminore esonerarsi dal pagamento della suindicata tassa, perchè riteneva dover esso invece gravare gli altri comproprietari di Schilpario, i quali godevano quasi interamente gli utili ricavabili da quei beni, la cancellò dal proprio bilancio. Ma la Deputazione provinciale, ritenendo che la detta spesa avesse il carattere di spesa obbligatoria, ve la ristabilì inscrivendola d'ufficio;

Che non acquietandosi il Comune ad una tale deliberazione, presentò contro di essa, ai termini dell'art. 9. n. 4 della legge sul Consiglio di Stato, apposito ricorso al Re; e ne emanò in data del 6 Settembre 1874 un Decreto Sovrano, comunicato con dispaccio Ministeriale del 22 stesso mese, col quale Decreto, secondo il voto conforme del Consiglio di Stato, fu respinto il detto ricorso, considerandosi, che fino a tanto che per via di regolare giudizio non fosse dichiarato che l'onere dell' imposta faceva carico ad uno piuttosto che ad altro proprietario, e non fosse fatta la relativa voltura catastale, niuno dei proprietari intestati poteva rifiutarsi legalmente a soddisfare il debito della relativa imposta;

B. Che infatti, mentre analogamente a tali massime, il Comune non contende, che di fronte al R. Erario quel pagamento fosse dovuto, e che realmente il Pezzoli lo abbia eseguito, avendone esibito le relative quietanze, vorrebbe negargliene il discarico pel motivo, che egli abbia trascurato di farsi rimborsare dagli altri condomini le quote di tasse da essi dovute, e che egli non abbia condotto a compimento gli atti esecutivi intrapresi col sequestro dei frutti pendenti;

Che per altro contro di ciò fu eccepito dal Pezzoli di non aver egli mai avuto specifico incarico di fare tali esazioni, con la voluta indicazione dei nomi, e dei domicili dei debitori; di avere egli bensì, a suggerimento dell'Amministrazione iniziati gli atti fiscali contro i suindicati condomini; ma che avendo questi contestato in apposito giudizio avanti la Magistratura ordinaria il preteso loro debito, ed essendosi egli accorto d'essersi messo in un ginepraio di liti, nelle quali il Comune per nulla lo soccorse, non credette nè di suo dovere nè di sua competenza il continuarli, tenuto anche conto, che, per l'esistenza del giudizio civile, egli non avrebbe potuto più farlo regolarmente. E siccome d'altra parte gl'immobili, di cui si tratta, tanto nel Catasto, quanto nei ruoli figuravano intestati al Comune, egli volle seguire a scrupolo il dettato della legge, che dichiara debitore colui che è inscritto nei ruoli (Art. 24 della legge 20 Aprile 1871) salvo a questo di spiegare l'azione d'indebito contro il debitore vero;

Che queste eccezioni e deduzioni del Pezzoli essendo nel loro fondamento conformi ai principî vigenti sulla materia, ed avvalorate anche dalle risultanze degli atti, ne conseguirebbe doversi in questa parte ritenere fondato il reclamo del ricorrente, salvo al Comune ogni legittimo suo diritto di rivalsa contro chi di ragione;

C. Sulla 2ª partita di L. 142.09. interessi di mora.

Che egualmente fondato appare il reclamo del Sig. Pezzoli in ordine a questa partita addebitatagli per interessi di mora pagati alla cassa di beneficenza di Milano. Egli sostiene di avere eseguiti alla detta cassa i dovuti pagamenti, appena gli furono rimessi dal Comune gli opportuni avvisi; nè in ciò fu smentito dal Comune. Soltanto questi sostiene che l'esattore avrebbe dovuto pagare senz' altro il debito alla cassa alle precisate scadenze, dappoichè egli ne aveva i fondi. Ma il Pezzoli risponde, e con ragione, non potersi considerare come regolare la pretesa che un contabile eseguisca pagamenti senza averne ricevuti i relativi mandati, e che allora soltanto potrebbero essergli addebitati gl'interessi moratorî, quando risultasse che egli si rese moroso a pagare i mandati staccati regolarmente, firmati regolarmente, e rilasciati nei limiti delle previsioni del bilancio, e dei fondi realmente esistenti. La quale prova non essendo stata fornita dal Co-

mune, manca il fondamento dell' addebito fatto all'esattore;

D. Sulla 3ª partita di L. 20. Abbonamento alla gazzetta di Bergamo.

Che, sebbene il Comune pretendeva di aver disdetto l'abbonamento al detto giornale, non è men vero, giacchè non è stato il Pezzoli in ciò contraddetto, che in tanto questi eseguì il pagamento della relativa somma, in quanto il Comune gli trasmise l'avviso di pagare, inviato dalla direzione del giornale; trasmissione che egli giustamente ritenne come un invito al pagamento, tanto più che egli ignorava, nè fu in alcuna guisa giustificato il contrario, che il Comune avesse data la disdetta suindicata;

Che perciò il pagamento avendo avuto causa da un fatto del Comune, non potrebbe negarsene al Pezzoli il relativo rimborso;

E. Sulla 4ª partita di L. 141.52. Tassa fuocatico e bestiame.

Che essendo detta somma dovuta per tassa fuocatico e bestiame rimasta inesatta, come lo stesso Pezzoli non contesta; nè potendosi mettere in dubbio l'obbligo nell'esattore di riscuoterla e di rappresentarne il valore al Comune, perchè compresa nei ruoli di esigenza, giustamente colla impugnata decisione glie ne fu dato addebito;

Che non potrebbesi ora allo stato degli atti fare diversamente, non avendo il Pezzoli, a fronte delle contrarie asserzioni del Comune, giustificata alcuna legittima causa di scusa, salvo allo stesso esattore di ripetere la consegna dei ruoli, i quali, a detto del Comune, sarebbero sempre rimasti presso di lui, ed attualmente si troverebbero uniti al conto, e salvo a lui eziandio di esigere dai contribuenti le tasse non pagate, o di dimostrarne nei modi di legge la inesigibilità;

F. Sulla 6ª partita di L. 70. 50. Indennità di trasferta ad un commissario.

Che questa somma fu posta a carico dell'esattore perchè servì a pagare l'indennità di trasferta e di soggiorno al Sig. Celso Agogesi commissario governativo spedito dalla R. Prefettura nel Comune;

Che l'invio di questo commissario ebbe luogo il 2 Ottobre 1872, e così molto tempo dopo che il Sig. Pezzoli aveva già presentato il suo conto del 1871; il che avvenne addì 28 Giugno di quell'anno 1872;

Che perciò non è punto giustificato che il detto invio abbia avuto causa dal difetto di presentazione del conto, o da allegata, ma non provata irregolarità dello stesso;

Che d'altra parte nella specifica presentata dal commissario per la dovutagli indennità non si accenna ad alcuna causa che sia riferibile al Pezzoli; giacchè ivi si reclama l'indennità « per allestimento di alcuni lavori » ed in altra parte l'indennità è pure chiesta « per competenza di lavori »; cosicchè non è punto giustificato che la vera causa per cui fu ritenuta necessaria l'opera di quel commissario sia quella indicata dal Comune, e che di essa debba ascriversi la responsabilità al Sig. Pezzoli;

Che perciò il reclamo dell' esattore in questa parte si appalesa degno di accoglimento.

G. Sulla 7ª partita di L. 813, 44. - Rifusione d'imposte -.

Che questa partita eliminata nel passivo dai discarichi chiesti dall' Esattore, si compone di due somme; l'una di Lire 250. 44 per rifusione ai contribuenti di sovramposte comunali sui terreni e fabbricati per gli anni 1867, 1868 e 1869; e l'altra di Lire 563 per eguale rimborso di metà della sovraimposta comunale sui fabbricati per l'anno 1871;

Che il Comune ricusa di accreditare il Pezzoli di tali somme, perchè egli non giustifica di avere eseguiti i rimborsi di cui si tratta a favore dei contribuenti, colla esibizione delle relative quietanze;

Che giustamente e regolarmente il Comune pretende tale giustificazione da parte dell'esattore prima di accordargli il chiesto discarico, non valendo l'asserzione dello stesso esattore di avere affettivamente eseguito i rimborsi di cui si tratta, col farne il computo in favore dei contribuenti nell'occasione del pagamento delle imposte successive;

Che tanto più è inefficace la detta nuda asserzione del Pezzoli, in quanto che il Comune sostiene, che quando l'esattore conpensava tali rifusioni ai contribuenti non ometteva mai di ritirarne la firma nel quinternetto, e sostiene inoltre essere constatato, che alcune ri-

fusioni precedentemente ordinate erano rimaste soddisfatte. Cosicchè le pretese del Pezzoli oltre all'essere inammissibili in diritto a fronte delle norme che regolano la contabilità, non sarebbero nemmeno sussidiate da rassicuranti presunzioni nell'ordine reale dai fatti;

Che perciò il reclamo del Pezzoli in questa parte non potrebbe essere accolto;

H. Sulla 10ª partita di L. 52,75 per rimborsi di tassa vetture.

Che la detta somma si compone di Lire 30,50 pagate dall' esattore a certo Gaetano Boncinelli, e di Lire 22,19 pagate a certo Pietro Bondotti e ciò per rifusione ad essi di tasse vetture negli anni 1867, 1868, e 1869 state condonate con deliberazione consigliare del 25 Maggio 1872;

Che di ambedue le somme si hanno i mandati l'uno col N. 75 ½ e l'altro col N. 76 quietanzati dai rispettivi percipienti, ma non firmati dal Sindaco, e dichiarati sospesi, perchè prima di ammettere la somma in discarico il Comune sostiene doversi comprovare che una eguale somma sia stata inscritta in carico negli esercizi, a cui quelle tasse si riferiscono;

Che in tale stato di cose, trattandosi di mandati irregolari, ed essendo prodotte attendibili eccezioni nel merito non potrebbe ritenersi liquida questa partita in favore del ricorrente, finchè i detti mandati non siano regolarizzati, nè ammetersi perciò, allo stato degli atti, il di lui reclamo.

I. Sulla partita 11ª di Lire 85,45 — per indennità e spese di viaggi.

Che tale somma è stata dal Pezzoli portata in conto al titolo d'indennità dovutagli per quattro viaggi fatti negli anni 1771, 1872 e 1873 da Vilminore a Milano, onde eseguire i versamenti delle quote di capitale ed interessi dovuti alla Cassa centrale di beneficenza di Milano, e pei diritti postali dell'invio di simili somme alla Cassa dei Depositi e prestiti di Firenze.

Che per le dette somme furono rilasciati a favore del Pezzoli tre mandati, l'uno col N. 78 per Lire 45,05; e gli altri due coi numeri 80 ed 81 per Lire 20 ciascuna.

Che il Comune contesta la necessità di tali viaggi, e dice non essere state regolarmente liquidate le relative specifiche esibite dal Pezzoli;

Che per altro trattandosi del pagamento alla suindicata Cassa di beneficenza in quattro volte della somma di Lire 12,828,96, e quindi di valori ragguardevoli, resta giustificato l'esattore se per maggior cautela e sicurezza prescelse di portarli personalmente a Milano;

Che inoltre due dei detti mandati, quelli ai N. 80 ed 81, sono pienamente regolari, e non potrebbe perciò giustamente negarsene all' esattore il discarico;

Che le eccezioni del Comune potrebbero, nello stato attuale essere tenute in conto soltanto pel mandato al N. 78 pel motivo, che esso non è regolare mancando della firma del Sindaco;

K. Sulla partita 12ª di Lire 88,55 per pagamento fatto alla tesoreria provinciale;

Che il Pezzoli, in prova di avere affettuato il pagamento della detta somma, produsse una bolletta col N. 154, rilasciata in data del 21 Maggio 1872 e firmata dal Ricevitore provinciale, nella quale si attesta il ricevimento della detta somma, che si dice pagata dal Sig. Pezzoli Ricevitore di Vilminore *per sgravio di ricchezza mobile 2º Semestre* 1866 *ed anno* 1867;

Che a fronte di un tale documento non potrebbe mettersi in dubbio il fatto reale dell'eseguito pagamento; nè potrebbero quindi ammettersi le eccezioni colle quali si pretese di escludere il discarico in favore dell' esattore, dicendo non essere constatato che il detto pagamento avesse effettivamente avuto luogo. Che tuttavia se si è giustificato il pagamento, non risulta in modo abbastanza chiaro di qual natura fosse il debito, ed a carico di chi; cosicchè per potere emettere un provvedimento con sufficiente cognizione di causa resta necessario su tali punti una maggiore istruttoria.

Per questi motivi

Pronunciando in parto definitivamente ed in parte interlocutoriamente, sul reclamo proposto dal Sig. Giovanni Francesco Pezzoli già esattore del Comune di Vilminore contro il Decreto del Consiglio di Prefettura di Bergamo del 31

Gennaio 1874 reso sul conto dello stesso esattore per l'anno 1872.

1° Rigetta il reclamo per le partite indicate ai numeri seguenti, cioè

Al N. 4 per Lire 141.52, tassa fuocatico e bestiame.

Al N. 7° per Lire 814.44.

Rifusione d'imposte sui terreni e fabbricati.

Al N. 10° per Lire 52,75.

Rifusione di tassa sulle vetture.

Ed al N. 11 in parte, vale a dire per Lire 45,05, di cui al mandato N. 78. — Indennità di viaggio.

Salvi all' esattore i suoi diritti, come per legge, verso i contribuenti debitori; e salvo a lui ogni altro diritto che possa derivare da ulteriori regolarizzazioni d'atti e documenti, come nei motivi sui singoli capi espressi nella presente decisione.

2° Ammette il reclamo per le indicate somme ai numeri seguenti; cioè;

Ai N. 1 e 9 per Lire 638,32, e Lire 468,68 tassa fondiaria sui terreni in comunione con vari abitanti di Schilpario; salvo al Comune il diritto di rimborso verso i condomini, come sarà di ragione.

Al N. 2° per L. 142,09 interessi di mora pagati alla Cassa di beneficenza di Milano.

Al N. 3. per L. 20 abbonamento alla Gazzetta di Bergamo.

Al N. 6 per Lire 70,50 indennità pagata al Commissario Governativo Sig. Agogesi.

Al N. 11 in parte, vale a dire per le Lire 40, di cui ai due mandati N. 80 ed 81 indennità di viaggio.

3° Dichiara pel resto doversi procedere a maggiore istruttoria e conseguentemente;

Per la partita indicata al N. 5 in Lire 236,09 e riprodotta al N. 9 in L. 236,14 per l'aumento del diritto di bollo, ordina al Ricorrente Sig. Pezzoli di spiegare e giustificare di che multa si tratti e da chi dovuta; ed al Comune appellato, perchè una tale partita sia messa nel carico, e non nel discarico, benchè ne risulti da apposita quietanza il pagamento.

E per la partita al N. 12 di L. 88,55 ordina al ricorrente di meglio giustificare di quale natura fosse il debito, a cui si riferisce la prodotta bolletta N. 154 e da chi dovuto.

Con aggiungere tanto Esso ricorrente quanto il Comune appellato tutte quelle altre dilucidazioni e giustificazioni che crederanno di loro interesse in ordine, sia alle suddette partite ai Numeri 5, 9 e 12, sia a quanto altro, in relazione alle espresse riserve, possa avere ulteriore seguito in questa causa.

Spese compensate.

Decisione N. 329 - 25 maggio 1880

PASINI *presidente ff. e relatore*

Le Chiare Vincenzo, eredi

c.

Comune di Mesoraca

A. Eredi del Contabile dinnanzi al Consiglio di prefettura. — *Avendo il Consiglio di prefettura fatto notificare i conti sui quali andava a provvedere, agli eredi del defunto contabile, non compete ai medesimi l'eccezione di non essere stati chiamati in causa, in considerazione che colle leggi vigenti il Consiglio di prefettura non procede in forma di tribunale.*

B. Revisione di conti anteriori per stabilire il fondo di cassa. — *Non eccede le proprie attribuzioni il Consiglio di prefettura che rivede i conti anteriori già decisi, soltanto per coordinare le risultanze di fatto, e stabilire il vero fondo di cassa.*

C. Retribuzione speciale in luogo di aggio. — *Stabilita una retribuzione al tesoriere, non gli compete alcun aggio per riscossione di entrate straordinarie.*

D. Dupplicazione di partite non in relazione al conto in quistione - *La quistione per una dupplicazione di partita non si può portare innanzi alla Corte col ricorso avverso il decreto che non si riferisce al conto a cui quella partita appartiene.*

Omissis

A. Il Procuratore degli appellanti aveva fatto nella sua comparsa scritta, presentata il giorno 11 Maggio corrente, una eccezione, che, per quanto si può desumere da parole incongruenti, sembra tendesse ad eccepire la nullità delle deliberazioni del Consiglio di Prefettura,

per non avere chiamato in causa gli eredi del tesoriere Le Chiare e riassunto contro di loro il giudizio. Sulla quale eccezione il Procuratore generale ha conchiuso non essere attendibile;

Considerando che presso i Consigli di Prefettura non si procede, in seguito alle leggi abolitive del contenzioso amministrativo, colle formalità della procedura giudiziaria: i conti a tutto il 1872 erano stati resi da Vincenzo Le Chiare ed il Consiglio di Prefettura, avendo ordinato che fossero notificati agli eredi, affinchè potessero avvisare a ciò che reputavano convenire al loro interesse, non diede loro alcun motivo di legittimo gravame;

B. Che per quanto riguarda ai conti anteriori al 1868 il Consiglio di Prefettura non tornò ad esaminare il merito; ma si limitò a riconoscerne le resultanze, per poter stabilire il vero fondo di cassa del 1867; ond'è che a siffatta operazione non si può opporre eccezione di esorbitanza o di doppio giudizio;

C. Che il Consiglio di Prefettura col suo Decreto del 3 Settembre 1868 sul conto del 1864 escluse dalla spesa la somma di Lire 60, 10, che il tesoriere poneva come pagate a sè medesimo per aggio dovutogli sulla riscossione dell'entrate straordinarie, ed altrettanto fece nei successivi Decreti di approvazione riguardo alle somme che a quel titolo si portavano nei singoli esercizi; e ben a ragione, giacchè l'ufficio di tesoriere del Comune di Mesoraca era retribuito colla provvigione fissa di Lire 255 annue ed una maggiore provvigione al tesoriere per qualsivoglia titolo non era stata deliberata dal Consiglio Comunale, nè portata nei bilanci preventivi, nè tanto meno approvata dall'autorità tutoria;

D. Che la pretesa dupplicazione delle Lire 1228 relativa al conto del 1865 non è in alcun modo provata; e quand'anche potesse dimostrarsi, non in questo ricorso contro il Decreto del 7 Decembre 1867 sul conto del 1868 riassuntivo dei precedenti si dovrebbe farne la dimostrazione, giacchè questo non modificò il carico per le sovraimposte del 1865, sebbene in un ricorso contro il relativo Decreto del 3 Settembre 1868, quando gli appellanti siano ancora in tempo d'impugnarlo;

Che simile osservazione vale per le Lire 41, 22 eliminate dalla spesa nel conto dello stesso anno 1865 e per le Lire 24, 90 e le Lire 42, 50, che si dicono indebitamente aggiunte al carico degli anni 1866 e 1867, giacchè quella eliminazione e quelle aggiunte non appartengono ai Decreti impugnati.

Che l'esame del conto del 1870, confrontato col relativo Decreto d'approvazione, ha messo in evidenza essere il Consiglio di Prefettura incorso in un'errore di somma o di sottrazione a danno del contabile, laonde il debito accertato alla fine dell'esercizio 1872 deve essere diminuito della somma di di L. 1,000;

Per questi motivi,

Accogliendo in parte il ricorso, ecc.

Decisione N. 330 - 25 maggio 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Rizzo Russo Giuseppe (avv. SCIBONA)
c.
Comune di Partanna (avv. DE ANGELIS)

Procedimento per stabilire l'influenza dell'incidente di falso sul giudizio del conto. — *Dietro elevazione d' incidente di falso, seguite le rituali dichiarazioni, prima di giudicare sulla sospensione del giudizio sul conto, è necessario che le parti facciano le loro deduzioni, tanto sull'ammissibilità e sulle conseguenze del predetto incidente, quanto sul merito del ricorso, per conoscere se e come influisca sulla decisione relativa al Conto stesso; laonde si riapre la discussione, se sulla medesima non versarono i rispettivi procuratori.*

Omissis.

Udito il Consigliere Commissario il quale riferì che il ricorrente Signor Giuseppe Rizzo Russo a mezzo del suo Procuratore Avv. Scibona, munito all'uopo di mandato speciale, mediante verbale 17 Maggio 1880 assunto dal Segretario di questa Corte, dichiarò d' impugnare per falso i quattro documenti in esso verbale indicati, e dei quali il Comune di Partanna, dietro la fattagli interpel-

lanza, dichiarò di voler far uso dinnanzi a questa Corte nel giudizio, promosso dal suddetto Signor Rizzo Russo in via di ricorso avverso il Decreto 30 Dicembre 1877, con cui il Consiglio di Prefettura in Trapani approvò il conto consuntivo del Comune di Partanna per l'anno 1874;

Sentiti i procuratori delle parti e cioè, pel ricorrente Signor Giuseppe Rizzo Russo l'avvocato Scibona il quale chiese che. in pendenza dell'elevato incidente di falso, sia sospesa la discussione sul merito del ricorso, e l'avvocato De Angelis pel Comune di Partanna, il quale dichiarò aver avuto notizia del verbale eretto sulla querela di falso e si oppose alla sospensione sul merito,

Sentito il Signor Procuratore generale;

Veduta la precedente Decisione di questa stessa Corte in data 27 Maggio 1879, in parte definitiva ed in parte preparatoria·

Attesochè ora trattasi unicamente di statuire sui provvedimenti che debbono adottarsi dalla Corte dei Conti, circa all'elevato incidente di falso, e se in pendenza di questi provvedimenti e del conseguente giudizio da emettersi dal competente Tribunale sul falso, sia il caso di sospendere la discussione ed il giudizio sul ricorso del Signor Rizzo Russo avverso il reclamato Decreto del Consiglio di Prefettura in Trapani:

Attesochè su quei punti non fu aperta la discussione, e quindi deve lasciarsi libero alle parti di esporre le rispettive loro ragioni e difese:

Attesochè non potrebbesi giudicare sulla eventuale sospensione del giudizio sul merito in pendenza della elevata querela di falso, senza una previa valutazione della influenza che questa possa esercitare su quello, valutazione che implica necessariamente un esame delle ragioni di merito, che dalle parti si sono fatte, o si possono ancora far valere ad appoggio della rispettiva loro difesa, e quindi anche per la necessaria economia dei giudizi non vi sarebbe ragione di separare la discussione sull'incidente di falso da quella sul merito della causa.

Per questi motivi:

Delibera:

È riaperta la discussione, tanto sull'ammissibilità e sulle conseguenze dell'incidente di falso elevato dal Procuratore del Signor Giuseppe Rizzo Russo, quanto sul merito del ricorso da questi interposto avverso il Decreto del Consiglio di Prefettura in Trapani 30 Decembre 1877, per quanto riguarda le partite rimaste pendenti in seguito alla decisione di questa Corte del 27 Maggio 1879.

E sull'istanza della parte diligente sarà provveduto come di ragione.

Spese riservate.

Decisione N. 331 - 1 giugno 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Delli Paoli Pasquale (avv. SANSONETTI)
c.
Comune di Maddaloni (avv. CASTRONE)

A. **Inammissibilità di opposizione** — *Nel corso dei giudizii di appello concernenti i conti comunali e provinciali, non è ammissibile l'opposizione che è in facoltà dei contabili di elevare contro le osservazioni sul conto che loro non furono notificate, per effetto dell'art. 45 della legge d'istituzione della Corte dei Conti, non verificandosi nel detto caso la contumacia che è fondamento di tale disposizione.*

B. **Effetti di un provvedimento preparatorio** — *Essendosi ricorso alla Corte per impugnare la legittimità di una revisione di conti, a cui procedette il Consiglio di prefettura, non è pregiudicato il merito della controversia per avere la Corte ordinata la specificazione delle partite che furono oggetto della revisione. La Corte volendo conoscere, come e in quali singoli casi sia avvenuta la revisione, non si è preclusa, anzi si è facilitata la via di conoscere anche se potea legittimamente farsi la revisione stessa; su di che col suo provvedimento preparatorio non è vero che siasi pronunciata, e che non possa più quindi conoscere che delle partite rivedute; ma rimane invece sempre giudicabile la opposta eccezione della cosa giudicata.*

C. **Competenza dei Consigli di prefettura in via di revisione** — *Ai Consigli di Prefettura compete di revocare anche di ufficio le proprie decisioni sui conti, nei casi in cui può aver luogo la rivocazione giudiziaria.*

D. **Designazione delle partite cadute in revisione** — *Per conoscere se bene abbia il Consiglio di prefettura proceduto nel suo giudizio di rivocazione, occorre sieno designate le partite percui si sostiene il contrario, e non venendo designate si ritiene elevato il gravame per tutte.*

E. **Produzione di documenti non in potere del contabile** — *Opponendosi dal contabile di non poter produrre documenti, perchè in potere del Comune e tuttora esistenti in Prefettura, si assegna al Comune stesso, che non impugna l'assertiva, un termine per fare la ordinata produzione.*

Omissis.

La Corte ha ritenuto in fatto:

Il Signor Pasquale Delli Paoli, tesoriere del Comune di Maddaloni dal 1850 a tutto il 1861, rese i conti consuntivi degli ultimi due anni di sua gestione nel 1867 dopo continue premure e minacce fattegli dalla Prefettura, i quali conti furono giudicati mediante i decreti del già Consiglio di Prefettura in Santa Maria Capua Vetere del 24 Maggio e del 19 Dicembre 1867, con un credito complessivo del contabile verso il Comune di Duc: 9859.30 pari a Lire 41,902.02; però nel 21 Gennaio 1869, il Prefetto di Caserta, trovando verificarsi il caso della revisione a termine del Codice di procedura civile, della Legge 14 Agosto 1862 N. 800 e della Circolare del Ministero dell' Interno 7 Gennaio 1869, ritornava i suddetti conti al Sindaco di Maddaloni, perchè fossero riesaminati dal Consiglio comunale; ed il Signor Delli Paoli, venuto in conoscenza di quest' ordine di revisione, con atto di usciere 25 Febbraio 1869 notificato al Sindaco di Maddaloni protestava contro l'ordine stesso, e ne interponeva reclamo al Signor Prefetto, il quale però, sul conforme parere 11 Marzo 1869 del Consiglio di Prefettura, dichiarava inattendibile la protesta o reclamo, e rinnovava al Sindaco di Maddaloni l'ordine già datogli. Il Consiglio comunale in adunanza del 23 aprile 1869, sul conforme avviso dei revisori precedentemente nominati, deliberò di rettificare a beneficio dell' amministrazione comunale D: 200, trovati in più nel conto 1860 per errore di calcolo, errore non ammesso dal Delli Paoli, il quale invece presentò apposita istanza alla Prefettura, domandando che nell'approvarsi definitivamente il suo conto per l'anno 1860 la suddetta somma di D. 200 non fosse detratta e chiedendo in pari tempo il soddisfacimento del suo credito risultante dall' ultimo conto del 1861 cogl' interessi decorsi. Trasmessa tale istanza al Consiglio comunale questi in adunanza 30 Ottobre 1871 deliberò di riconoscere il credito del Signor Delli Paoli in Lire 41,642. 58 oltre gl' interessi da quella data, ripartendone il pagamento in rate annuali di Lire 4249. 89 da cominciare dal 1872, affidando alla Giunta l'incarico di ottenere la rinuncia del creditore agl'interessi anteriori. Non consta però che tale pratica abbia avuto seguito ed invece risulta che il Signor Delli Paoli con atto di citazione 27 Novembre 1872 chiamò in giudizio il Comune di Maddaloni per il pagamento delle Lire 41902. 02 ed interessi, ed ottenne favorevole sentenza contumaciale 26 Novembre 1878, la quale però sulla opposizione del Comune venne revocata con altra del 28 Giugno 1879 per riconosciuta perenzione degli atti. Frattanto presso il Consiglio di Prefettura in Caserta, succeduto a quella di S. Maria a Capua Vetere, provvedevasi al riesame dei Conti del Sig. Delli Paoli, riesame il quale non si limitava alla partita dei D. 200, che il Consiglio Comunale aveva proposto eliminarsi dallo scarico del conto 1860, ma si estendeva indistintamente a tutte le partite di carico e scarico non solo di quel conto, ma altresì del successivo del 1861; e quindi compilavansi due fogli così intitolati di dubbi, uno per ciascun conto, i quali fogli vennero comunicati a mezzo del Sindaco di Maddaloni al Signor Delli Paoli, il quale, anzichè rispondervi, con atto di usciere 18 Novembre 1872, notificato al Prefetto in Caserta, protestò di ritenere illegale ed anormale l'istituito procedimento di revisione, di non tenersi obbligato a rispondere ai dubbi sollevati e di seguitare nella causa, che aveva iniziata e che era allora pendente. Dopo ciò non risulta di altri atti intervenuti in sede amministrativa, fino a che il Consiglio di Prefettura in Caserta con suo decre-

to 18 Febbraio 1879, pronunziando in via di rivocazione dei precedenti suoi decreti 24 Maggio e 19 Dicembre 1867, ridusse il credito dell'ex tesoriere Delli Paoli per l'esercizio 1860 a D. 150. 65, pel 1861 a D. 378. 48 e quindi in complesso a D. 529. 13 pari a L. 2248. 74.

E' però a notarsi che nel frattempo veniva iniziato un processo penale a carico di più individui, imputati di malversazioni ed altri profitti dolosi a danno del Comune di Maddaloni, nel qual processo penale venne coinvolto anche il Signor Pasquale Delli Paoli, che però ne uscì affatto illeso, giusta l'ordinanza 9 Marzo 1871 del Tribunale Civile e Correzionale di S. Maria Capua Vetere, con cui dichiarossi non farsi luogo contro esso a processo penale per esclusa reità a suo carico;

Contro il Decreto di rivocazione 18 Febbraio 1879 del Consiglio di Prefettura in Caserta notificato al Sig. Delli Paoli, interpose questi in termine utile ricorso alla Corte dei Conti, nel quale concludeva, domandando:

1° Che sia annullato il reclamato Decreto o Decisione 28 Febbraio 1879 del Consiglio di Prefettura in Caserta;

2° Subordinatamente, che, ove per qualche partita dei conti 1860, 1861 fosse ritenuto il caso della revisione, si ordini che tale revisione sia fatta da questa Corte, ingiungendosi a chi spetta l'esibizione di tutti i necessari ed opportuni documenti;

3° Che in ogni caso si dichiari il suo credito verso il Comune di Maddaloni quanto per capitale che per interessi, colla condanna di esso Comune alle spese, danni ed interessi ecc.

Rispose a questo ricorso il Comune di Maddaloni, a mezzo del suo procuratore avv. Castrone, mediante due comparse notificate entrambi all' avv. Sansonetti, costituitosi procuratore del ricorrente, opponendo oltre alle eccezioni di merito, le pregiudiziali di nullità, irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, nonchè quella di cosa giudicata. Quindi, sopra istanze dell'avv. Sansonetti, venne fissata l'udienza per la discussione della causa, e quantunque lo stesso avv. Sansonetti avesse ommesso di far notificare il Decreto Presidenziale, che sulla sua istanza aveva stabilito l'udienza suindicata, al Procuratore del Comune avvocato Castrone, pure questi si presentò all'udienza medesima; non presentossi invece nè il Signor Delli Paoli, nè il suo procuratore, per cui la causa venne trattata senza il suo intervento ed in concorso del solo avv. Castrone, il quale concluse come nelle sue comparse scritte. E la Corte con decisione 18 Novembre 1879, in conformità alle conclusioni orali del Sig. Procuratore generale, non tenuto conto delle eccezioni pregiudiziale spiegate dalla difesa del Comune di Maddaloni, assegnava al Signor Delli Paoli il termine di giorni sessanta dalla notificazione della decisione medesima a produrre in segreteria, previa notifica al Comune di Maddaloni, la nota od elenco delle partite messegli a carico od escluse dal suo discarico dal Consiglio di Prefettura in Caserta colla decisione 28 Febbraio 1879 in revisione delle precedenti 24 Maggio 1867 e 19 Dicembre 1867 emesse dal già Consiglio di Prefettura di S. Maria in Capua Vetere sui conti consuntivi del Comune di Maddaloni per gli anni 1860, 1861, nonchè a presentare i relativi documenti, salva e riservata al Comune di Maddaloni ogni sua ragione e difesa.

Il Sig. Delli Paoli, a mezzo del suo procuratore, mediante atto notificato al Sindaco di Maddaloni nel 3 Marzo p. p., qualificando per contumaciale la Decisione di questa Corte del 18 Novembre 1879, perchè pronunziata senza il suo intervento alla udienza, in cui la causa venne riferita e discussa, domandò *in via di opposizione* alla Decisione medesima nella parte interlocutoria:

1° Che sia dichiarato ostare al Decreto del Consiglio di Prefettura in Caserta 28 Febbraio 1879 i due precedenti decreti del Consiglio di Prefettura in S. Maria Capua Vetere 24 maggio e 19 Dicembre 1867 passati in giudicato, nonchè l'ordinanza 9 Marzo 1871 del Tribunale civile e correzionale di S. Maria Capua Vetere;

2° Che di conseguenza sia annullato il Decreto 28 Febbraio 1879 del Consiglio di Prefettura in Caserta, ed ordinato che i precedenti Decreti del 1867 abbiano la loro esecuzione;

3° Che sia condannato il Comune di Maddaloni nelle spese;

4° Subordinatamente che sia disposta la revisione dei conti con ordine al Municipio di Maddaloni di presentare, in un termine perentorio da assegnarglisi, presso la Segreteria della Corte i conti del 1860 e 1861 unitamente a tutti gli atti e documenti relativi, in esito a che, od in difetto, emettersi la definitive provvidenze tanto sul merito che sulle spese.

Il procuratore del Comune alla sua volta e mediante comparsa notificata al ricorrente conchiuse, domandando:

1° Che sia dichiarato irricettibile l'avversario reclamo di opposizione;

2° Subordinatamente che siano dichiarati inammissibili i capi 1. 2. 3 di quel richiamo;

3° Che si dichiari non trovar motivo a deliberare sul capo 4;

4° Che dichiari decaduto il Delli Paoli dalla subbordinata revisione dei suoi conti, e quindi sia rigettato definitivamente il suo ricorso;

Colla condanna nelle spese dell'intero procedimento, danni ed interessi.

Alla pubblica udienza fissata sulla istanza del ricorrente comparvero i procuratori di entrambe le parti e cioè l'avv. Sansonetti per lo stesso ricorrente Delli Paoli, l'avv. Castrone per il Comune di Maddaloni, i quali conclusero come nelle loro comparse scritte, decampando soltanto l'avv. Sansonetti dal sostenere che al reclamato Decreto del Consiglio di prefettura formasse pure ostacolo l'ordinanza 9 marzo 1871, emessa in sede penale dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere:

A. Ritenuti tutti i fatti premessi, la prima questione che fa duopo risolvere si è; se avverso la Decisione di questa Corte del 18 Novembre 1879 sia ammissibile il ricorso per rivocazione, che il ricorrente intende di aver interposto. Se la questione dovesse decidersi colle norme del Codice di procedura Civile, nessun dubbio che il reclamo per rivocazione, presentato dal Sig. Delli Paoli non sarebbe ammissibile, non concedendosi da quel Codice un tale rimedio di diritto, che al convenuto non citato in persona propria (articolo 474) ed il Signor Delli Paoli in questa causa non era e non é convenuto, ma attore. Senonchè il ricorso di opposizione è pur tassativamente contemplato dalla legge d'istituzione di questa Corte dei Conti 14 Agosto 1862 N. 800 e dal Regolamento 5 Ottobre 1862 N. 884 sulla giurisdizione e procedimento contenzioso della Corte stessa, e quantunque vi sia contemplato in riguardo soltanto a giudizî di prima ed ultima istanza sui conti dei Contabili dello Stato, tuttavolta è naturale che a quella Legge ed a quel Regolamento debbasi ricorrere anche nei giudizi di secondo grado sui conti consuntivi comunali, essendo principio di ragione che il giudice speciale non ricorra alle disposizioni del Codice di procedura civile, se non quando nel proprio particolare Regolamento non trovi norme regolatrici della materia che deve trattare;

Ora è ben vero che tanto la legge 14 Agosto 1862 all'articolo 41, quanto all'articolo 19 del Regolamento 5 Ottobre 1862 accordano il diritto della opposizione al Contabile avverso il giudizio emesso sul di lui conto, ma avvi questo di notevole che in simili giudizi non vi è propriamente un attore ed un convenuto e che accordandosi al Contabile, e mai all'Amministrazione ed al Procuratore generale, il ricorso di opposizione, questo ricorso viene però anche a lui negato sulle partite del conto formanti oggetto della condanna, sulle quali fosse già stato richiamato, anche in via di semplice osservazione, a dare giustificazioni e difese.

Imperciocchè anche la legge ed il Regolamento del 1862 partono evidentemente dal principio che base unica dell'opposizione sia la contumacia dalla parte opponente, contumacia, che per l'indole speciale dei giudizî sui conti dei Contabili dello Stato, i quali si tengono come presenti per il fatto solo della presentazione del conto, senza previa citazione, senza previo Decreto di fissazione di udienza, può ritenersi verificata tutte le volte che il Contabile, non comparso all'udienza, non sia stato nemmeno notificato delle eccezioni ed osservazioni emesse sulle varie partite del conto, non abbia nemmeno saputo, se e quali di queste partite formar potessero soggetto di controversia. Ma quando tali notizie egli le ebbe prima della

udienza, allora la mancanza del suo intervento a questa udienza non è più una propria e vera contumacia che apre il campo alla opposizione, opposizione che perciò gli viene negata. Dunque il principio dominante anche nella Legge e nel Regolamento del 1862 si è che l'opposizione non spetti al Contabile, che fu messo in grado di difendersi, perchè in questa ipotesi l'idea di vera contumacia svanisce. Applicando questo principio anche ai ricorsi di secondo grado sui conti consuntivi comunali, nei quali veramente havvi un attore ed un convenuto, deve concludersi che nè all'uno nè all'altro competa il ricorso di opposizione ogni qualvolta il giudizio sia stato pronunziato, dopochè fu regolarmente notificato delle avversarie ragioni e difese. Ora in questa causa il Sig. Delli Paoli non solo era ricorrente, cioè attore, non solo era stato debitamente notificato delle comparse di difesa e delle conclusioni presentate dal Comune di Maddaloni, ma altresì, in seguito a queste comparse, a queste conclusioni, fu egli stesso che domandò la fissazione di udienza per la discussione della causa. E per tanto se alla udienza fissata sulla di lui domanda egli non si presentò, non può essere considerato come contumace, nè può competergli quel diritto di opposizione, che la Legge ed il Regolamento del 1862 negano al contabile che ebbe pienamente notizia delle osservazioni emesse sui di lui conti. Nè quì è luogo d'indagare, se la non comparsa del Sig. Delli Paoli e del suo procuratore fosse più o meno giustificata dal fatto che il Decreto di fissazione della udienza non era stato notificato alla controparte, che tuttavolta a quella udienza presentossi, poichè il risultato di tale indagine qualunque fosse per essere, non potrebbe avere alcuna influenza in questa sede, nè potrebbe rendere mai ammissibile un reclamo di opposizione, che a termini di Legge non può tenersi autorizzato;

Senonchè, escluso il reclamo di opposizione, (il quale per quanto si viene a dire in appresso non avrebbe nemmeno ragione di essere) non per questo il Magistrato in questo caso deve arrestarsi, poichè, trattandosi di opposizione contro una Decisione interlocutoria o preparatoria, fa duopo proseguire nell'esame del merito del primitivo ricorso avverso il Decreto del Consiglio in Caserta, in quanto colla suddetta Decisione sia rimasto impregiudicato, non essendo l'opposizione che una prosecuzione del primitivo ricorso;

B. Ora è egli vero, quanto sostenne la difesa del Comune cioè che la suddetta Decisione abbia pregiudicato il merito del ricorso del Signor Delli Paoli, in quanto, ordinando la produzione di una nota delle partite controverse contemplate dal reclamato Decreto di rivocazione emesso dal Consiglio di Prefettura in Caserta, nonchè dei documenti relativi, abbia necessariamente, quantunque implicitamente giudicata la legittimità di quel Decreto, e quindi non possa più discutersi che sulle singole partite in questione, non mai sulla facoltà del Consiglio di Prefettura di ritornare in via di revocazione sulle partite medesime?

Se il ricorrente Delli Paoli si fosse limitato a negare ai Consigli di Prefettura la facoltà di revocare le loro precedenti Decisioni, si fosse limitato ad opporre al Decreto revocatorio la cosa giudicata desunta dai Decreti revocati, nessun dubbio che la Decisione di questa Corte, richiamando le parti ad una giustificazione e discussione delle singole partite con quel Decreto rivocatorio condannate, avrebbe pregiudicata in tal parte la questione di merito, avrebbe cioè implicitamente respinto l'eccezione di cosa giudicata. Nè altrimenti poteva essere, imperciocchè essendo la revocazione un rimedio straordinario ed eccezionale appunto contro la cosa giudicata, sarebbe una petizione di principio l'opporre alla ammissibilità di un tale rimedio la cosa giudicata, desunta dalle stesse decisioni, di cui domandasi la revocazione;

C. Inoltre la giurisprudenza di questa Corte ebbe costantemente a ritenere e giudicare che ai Consigli di Prefettrra spetta la facoltà di revocare anche *ex ufficio* le precedenti loro Decisioni sui conti comunali nei termini e nei casi contemplati dalla Legge e dal Regolamento del 1862, per cui ai loro giudizi di revocazione non possa opporsi nè il difetto di domanda della parte,

nè lo stesso fatto dei Comuni interessati, corpi tutelati, i quali col fatto proprio non possono paralizzare l'opera tutrice e sindacatoria dei suddetti Consigli di Prefettura;

D. Ma le cose stanno e furono intese dalla Corte in modo ben diverso. L'assunto cioè del ricorrente fu inteso, e giustamente inteso, non già nel senso che egli opponesse al reclamato Decreto revocatorio la cosa giudicata desunta dalle Decisioni revocate, ma bensì nel senso ch'egli sostenesse formare queste Decisioni *res judicata* non più revocabile, in quanto che non vi fossero nè le condizioni di tempo, nè gli estremi di fatto dalla Legge tassativamente prescritti per la revocazione. Ora sotto quest'aspetto la questione non fu per nulla pregiudicata colla Decisione di questa Corte, la quale anzi ritenne che per giudicare, se sussistessero nel caso speciale le condizioni di tempo e gli estremi di fatto voluti per la revocazione, occorreva conoscere precisamente, quali fossero le partite del conto, sulle quali cadde la revocazione, e per le quali il ricorrente moveva lagno, quali i motivi, i fatti, gli atti ed i documenti, su cui partita per partita la rivocazione venne basata. Senza questi estremi di fatto mancherebbe la guida per un retto giudizio, non tanto sul merito delle singole partite condannate, quanto altresì sulla facoltà del Consiglio di Prefettura di ritornare per ciascuna delle partite medesime, in via di revocazione, sui precedenti suoi Decreti, coi quali quelle partite, o aveva tolte dal carico, o aveva posto a discarico del Contabile;

E siccome in via subordinata il ricorrente aveva chiesto una revisione generale dei suoi conti da parte della Corte dei Conti, revisione generale non ammissibile, perchè questa Corte in materia di conti comunali non ha che una giurisdizione di secondo grado, ne può rivedere che le partite ammesse od escluse dai Consigli di Prefettura e delle quali venga esposto il reclamo, così colla suddetta Decisione richiamavasi il ricorrente a produrre la nota delle partite reclamate, non chè i documenti che vi si riferiscono, nel supposto che questi documenti presso di lui esistessero, appunto al duplice scopo suavvertito di riconoscere cioè, se e per quali di queste partite si verificassero gli estremi e le condizioni della revocazione, e se per quelle, per le quali si verifichino, debba in merito confermarsi o riformarsi il reclamato Decreto del Consiglio di Prefettura;

Il ricorrente Delli Paoli non volle dare la Nota delle partite reclamate, e quindi deve ritenersi che il suo ricorso si estenda a tutte quelle che col Decreto rivocatorio del Consiglio di Prefettura gli furono addebitate (Articolo 486 Codice procedura civile);

E. Non produsse i documenti a quelle partite relative, e giustificò questa ommissione coll' asserto, che tali documenti non sono più da lui posseduti, avendoli tutti presentati al Municipio di Maddaloni a giustificazione dei suoi conti, asserto questo che non fu smontato dalla difesa del Comune, la quale limitavasi a dire che conti e documenti sono presso la Prefettura.

In questo stato di cose non puossi provvedere nuovamente che in via preparatoria, e ritenuto che il ricorso del Signor Delli Paoli si estenda a tutte le partite messegli a carico col Decreto reclamato, salvo che egli non ne eccettui in seguito alcuna, ordinare al Comune di Maddaloni di produrre i conti ed i documenti in base ai quali il Consiglio di Prefettura emise il suddetto Decreto, dovendosi ritenere che ad esso Municipio siano stati restituiti, e ad ogni modo. se dalla Prefettura trattenuti, dovendo pensare egli, o a ritirarli per farne presentazione a questa Corte, ovvero provvedere acciò dalla Prefettura siano direttamente alla Segreteria di questa Corte trasmessi.

E per questi motivi:

Senza tener conto del ricorso per opposizione e pronunziando in via preparatoria;

Delibera:

È assegnato al Comune di Maddaloni il termine di giorni sessanta dalla notificazione della presente a depositare nella Segreteria di questa Corte, dandone contemporanea notifica alla parte contraria, i conti consuntivi resi dal già suo tesoriere signor Pasquale Delli Paoli per gli esercizi degli anni 1860 e 1861, nonchè gli atti e documenti,

in base ai quali il Consiglio di Prefettura in Caserta emise il Decreto revocatorio 18 Febbrajo 1879.

Scorso il suddetto termine sopra istanza della parte diligente sarà provveduto come di ragione.

Spese riservate.

Decisione N. 332 - 3 giugno 1880

PASINI *presidente ff. e relatore*

Dalmasso Agostino (avv. MECACCI)
c.
Comune di Bortigiadas (avv. PALA)

Effetti di tardiva consegna di ruoli — *Male si avvisa quell' amministrazione comunale che intende dar carico al suo esattore, cogli effetti dell'obbligo del non esatto per esatto, dell' ammontare dei ruoli per un triennio delle tasse di bestiame e di fuocatico, avendo consegnati questi ruoli, riferentesi ai primi tre anni, nell' ultimo bimestre dei cinque anni della gestione esattoriale. Non può l'esattore rifiutare i ruoli, ma non può il Comune peggiorare a suo arbitrio la condizione dell' esattore, addossandogli un carico fuori d' ogni probabilità che corrispondano i mezzi per sostenerlo.*

Omissis.

Considerato, che il Procuratore del Dalmasso ha dedotto nelle sue conclusioni dei fatti e delle circostanze, per le quali sarebbe nel Comune di Bortigiadas singolarmente difficile la riscossione delle imposte e dei tributi; nè a quei fatti e a quelle circostanze ha opposto diniego il Procuratore del Comune: potrebbe la Corte ordinare la produzione di documenti, che provassero le fatte deduzioni, ma in questi provvedimenti preparatorii i Magistrati debbono usare grande parsimonia e non indurvisi senza necessità, affinchè non si prolunghino i giudizii e non si moltiplichino le sentenze, con danno e con dispendio delle parti;

Che se da una parte è vero, come osserva il Comune, non potersi lasciare in balìa dell' esattore di ricusare il carico d'una tassa, restituendone il ruolo, non è dall'altra men vero che la legge sulla riscossione delle imposte dirette, la quale provvede anche alla riscossione delle tasse proprie dei Comuni, suppone che annualmente e in tempo congruo siano spediti i ruoli e consegnati allo esattore, affinchè ne curi la riscossione; gli obblighi dello esattore, sui quali pesa la gravissima condizione di corrispondere anche le somme inesatte, da parte del Comune, che ne vuole l'adempimento, non possono di arbitrio di questo essere per fatto proprio resi troppo malagevoli; ora egli è evidente che l'accumularsi dei ruoli delle tasse del fuocatico e del bestiame d'un intiero quinquennio alla fine del quinto anno peggiorava grandemente la condizione dell'esattore, specialmente attese le non liete condizioni del Comune di Bortigiadas, che per certo non è nell'Isola di Sardegna noverato fra i più floridi; ed essendo impossibile una convincente determinazione di rate, il Comune non ne determinò alcuna, intendendo così che nel termine di due trimestri Dalmasso avesse riscosso quattro annate di quelle tasse ed i quattro primi trimestri del 1877;

Che Dalmasso si portò a carico, accettandone e riscuotendone i ruoli, non solamente le tasse del 1877, ma altresì quelle del precedente anno 1876, onde non egli può essere chiamato responsabile di negligenza e renitenza, ma bensì gli amministratori del Comune, che doveano fare i ruoli delle tasse per gli anni 1873, 1874 e 1875, quando per loro colpevole negligenza non ne fosse in tutto o in parte resa impossibile la riscossione:

Per questi motivi accoglie l'appello ecc.

Decisione N. 333 - 3 giugno 1880

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Malpeli Domenico
c.
Deputazione Universitaria
e Comune di Camerino

Istituto d' interesse comunale - Intervento in causa del Comune — *Dimostrato l'interesse ed ingerimento diretto dal Comune nell'amministrazione di un*

Istituto, sul ricorso del contabile alla Corte, questa ordina di curare l' intervento in causa del Comune stesso e le opportune produzioni di documenti.

Omissis.

Ritenuto in fatto quanto segue.

Allegato al conto per l'anno 1878 del Comune di Camerino venne sottoposto all'approvazione del Consiglio di Prefettura di Macerata il consuntivo 1877-78 del patrimonio di quella libera Università degli studi.

Il Consiglio predetto ha emesso su quest' ultimo conto in data del 19 Settembre 1879 Decreto, col quale ritenendo l'esattore dell' università Signor Domenico Malpeli tenuto a termine del suo contratto del 17 Agosto 1852 a rispondere dell'inesatto per esatto, quando entro il termine di tre mesi dalla scadenza non abbia fatto le pratiche per la retrodazione delle partite inesigibili, ha accertato e stabitito a di lui carico un sopravanzo disponibile di l. 30,746.17, di cui Lire 27,081.23 per fondo di cassa, e Lire 3,664. 94 per residui attivi.

Contro questo Decreto, che fu il 27 del mese suddetto di Settembre notificato all'esattore, ha questi, con atto intimato il 26 Ottobre al presidente della Commissione Universitaria, prodotto ricorso innanzi questa Corte.

Il ricorrente, premessa l' avvertenza che per disposizione degli articoli 128 e 129 del particolare statuto della detta università (9 Agosto 1861) la di lei amministrazione patrimoniale risiede nella Giunta Municipale, che presenta ogni anno alla approvazione del Consiglio Comunale il conto delle spese ed il bilancio, osserva, che coll' impugnato decreto viene posta a suo carico, come fondo disponibile, la somma di L. 20,020 67, corrispondente ad altrettanti arretrati di contributo annuo dovuto all'Università da Comuni dell'antica provincia di Camerino, che ne hanno costantemente rifiutato il pagamento, negando la obbligatorietà di questa tassa, imposta per Rescritto Pontificio 5 Settembre 1881, di fronte alle nuove leggi sopravvenute, ed alla cambiata circoscrizione territoriale;

Soggiunge che in presenza di queste opposizioni, che impugnavano il titolo ed il diritto dell' Istituto Universitario ad esigere, la Giunta Municipale e la Deputazione abbiano fatto direttamente pratiche presso i Comuni renuenti, e che riuscite queste senza effetto, onde provocare dalla competente autorità giudiziaria lo stabilimento di una massima che fosse comune a tutti i municipi gravati dal contributo, sia stato chiamato in giudizio il Comune di Camporotondo, dal quale veniva opposta maggiore resistenza. Che la causa istituita contro quel Comune, decisa in prima istanza favorevolmente ai diritti dell'università, si trovi ora pendente nanti la Corte di appello, sezione di Macerata;

Produce a conferma delle esposte circostanze di fatto la sentenza pronunziata in prima istanza nella causa contro il Municipio suddetto di Camporotondo, due certificati rilasciati dal Sindaco di Camerino ed altro del presidente della Deputazione amministrativa della Università, facendo notare che dalle dichiarazioni del Sindaco risulti fra l'altro, che non gli siano stati consegnati bilanci regolari, ma bensì e solamente note di debitori della Università, in cui non figurava il contributo dei Comuni, che si ricusavano al pagamento.

Dopo ciò il ricorrente osserva, che in questa condizione di cose non si possa invocare a di lui danno l'obbligo del non scosso per scosso, nè gli si possa opporre che dovesse far le pratiche entro tre mesi per la retrodazione, perchè egli abbia sempre agito colla piena intelligenza degli amministratori del patrimonio universitario, nè poteva chiedere la retrodazione di quello, che era impedito di esigere e che non gli fu neppur dato ad esigire;

E conchiude quindi, perchè sia accolto il suo ricorso, ed in riparazione dell' impugnato Decreto si dichiari, non essere egli tenuto a rispondere dell'anzidetta somma di lire 20,020, 67.

Ritenuta la contumacia della Deputazione non comparsa nè rappresentata nel giudizio:

E considerato, che dal decreto impugnato si desume, che il conto dell' Università sia stato sottoposto all' esame del Consiglio di Prefettura allegato al conto del Comune di Camerino, e concordato da apposita deliberazione di quel Consiglio comunale;

Che inoltre si assume dal ricorrente che il Comune tenga esso puro ingerenza ed interesse nell'Amministrazione del patrimonio della Università, a tale che la Giunta comunale abbia direttamente agito presso i Comuni renuenti, onde obbligarli al pagamento del contributo da loro dovuto:

Che da ciò sorga evidente la necessità, che abbia anzitutto il presente giudizio da essere integrato coll'intervento in esso del ripetuto Comune, all'oggetto che possa proporvi le ragioni e deduzioni che creda di suo interesse:

Considerato, che anche coll'intervento in causa del Comune, la Corte non si troverebbe in grado di costituire in merito della presente vertenza, ove non si avessero sott' occhio il contratto di esattoria del 17 agosto 1872, e tutti i conti coi relativi bilanci e ruoli di riscossione a partire dall' anno 1861, in cui alcuni Comuni cessarono di corrispondere le loro quote di contributo, sino, e compreso, quello del 1878 sul quale fu emesso il decreto in esame:

Per questi motivi,

Pronunziando preparatoriamente:

Ordina al ricorrente, di curare l' intervento in causa del Comune di Camerino, e di produrre in atti l'anzidetto contratto di esattoria; ed alla deputazione amministrativa dell' Università di presentare e depositare nella Segreteria della Corte i conti, bilanci e ruoli di cui sovra pel periodo 1861 al 1878.

Assegna all'uopo il termine di giorni sessanta, decorrendi dalla notificazione della presente, con riserva, quello trascorso, di provvedere sulla istanza della parte più diligente, conforme sarà di ragione e giustizia.

Decisione N. 334 - 3 giugno 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Pinna Vedova Grixoni (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Tula (avv. SERPIERI)

Spoglio e dimostrazione di documenti prodotti — *Fatta ingiunzione con Sentenza interlocutoria di produrre ruoli e registri per provare se le partite non discaricate sieno state o non riscosse, o i documenti per provare le loro inesigibilità, la Corte non accetta tale produzione voluminosa senza uno spoglio e le relative dimostrazioni, ed ordina che si facciano entro un altro perentorio termine.*

Omissis.

Ritenuto che colla suddetta Decisione fu pronunziato in via definitiva sopra alcune partite contemplate dal ricorso ed in via interlocutoria su altre e precisamente sulle seguenti: 1° di L. 3669.37 per carico dato al contabile di somme non esatte sugli spogli degli arretrati d'imposte locali del 1872 e retro; 2° di L. 1633. 64 scarico negato al Contabile per rimborso di partite comprese negli spogli di residui di fitto pascolo e seminerio, fatta inoltre riserva di provvedere sopra una terza partita di Lire 1175. 76 di aggi voluti dalla ricorrente;

Attesochè colla suddetta Decisione fu ingiunto alla ricorrente di presentare i ruoli e registri di esazione relativi tanto alla prima che alla seconda partita. che la difesa opponeva essere state in tutto ed in parte riscosse dal Contabile e fu pur prescritto al Comune di produrre i documenti, che la ricorrente asseriva di avergli presentato a giustificazione della inesigibilità di alcune quote di fitto pascolo e seminerio dal 1872 al 1876 nell'importo di L. 1633. 64;

Attesochè dalla difesa della Signora Pinna vedova Grixoni fu bensì depositato in Segreteria un pacco di registri e bollettarî, senza però alcun elenco a schiarimento, e senza alcuna indicazione delle quote di tributi o di rendite in essi annotate, le quali concorrono a formar le due partite in controversia; nè potrebbe certo la Corte sobbarcarsi ad uno spoglio di quei registri o bol-

lettari, quando previamente le parti non abbiano dichiarato quali siano le annotatevi quote, sulle quali cade questione, quali quelle fuori di controversia;

Attesochè, mentre la difesa del Comune dichiarò, che presso l' ufficio Municipale non esistono i documenti che la ricorrente asserisce aver prodotti a giustificazione di quote inesigibili; d'altra parte la difesa della ricorrente presentò una massa di atti esecutivi iniziati contro debitori del Comune, ma anche questa massa di documenti fu depositata senza alcuno schiarimento od elenco, e quel che più monta senza alcuna dimostrazione di riferimento dei suddetti atti esecutivi alle varie partite creditorie del Comune riportate nei registri o bollettari;

Attesochè tanto il rappresentante della ricorrente avv. Giuseppe Fazio, quanto il rappresentante del Comune avv. Serpieri alla pubblica udienza riconobbero la necessità di una migliore istruzione della causa per le partite tuttora in controversia;

Per questi motivi,

Sulle conformi conclusioni del Signor Procuratore generale, pronunziando in via preparatoria,

Delibera:

È assegnato alla ricorrente Sig.ª Francesca Pinna vedova Grixoni il termine di giorni sessanta dalla notificazione della presente a depositare in Segreteria, previa notifica alla parte avversaria, un elenco o spoglio delle quote comprese nei prodotti bollettari o registri, che sostiene non essere state esatte, non che altro elenco dimostrativo e riassuntivo degli atti presentati a giustificazione della inesigibilità di ciascuna delle quote inesatte:

Scorso il suddetto termine, sulla istanza della parte diligente, sarà provveduto come di ragione.

Spese riservate.

Decisione N. 335 - 8 giugno 1880

FINALI *presidente ff.* - SCOTTI *relatore*

Banca Generale (avv. MOGLIAZZA)
c.
Comune di Genzano (avv. ZEPPA)

Aggio di riscossione delle imposte gravanti il Comune e dei versamenti per dasio consumo — *Per rifiutare l'aggio di riscossione richiesto pel servizio prestato di pagamento delle imposte e sovraimposte gravanti le proprietà del Comune e di ricevimento delle quote per dazio consumo dei Comuni in consorzio, accampandosi il patto contrario contenuto nei Capitoli speciali del contratto di esattoria, ed impugnandosi la validità ed esistenza dei medesimi, la Corte ne ordina la produzione assieme ad altri documenti atti a chiarire i termini della controversia.*

Omissis.

Sentite le difese orali dei Procuratori delle parti.

Sentite le conclusioni orali del Pubblico Ministero.

Ritenuto in fatto quanto segue:

Il Consiglio di Prefettura della Provincia di Roma con Decreto del 10 Novembre 1879 notificato il 15 Decembre dello stesso anno, deliberando sul Conto comunale per l'esercizio del 1877, reso dal Signor Marcucci assuntore dell'esattoria di Genzano pel quinquennio 1873-1877, avuto presente il ricorso esibito alla Prefettura stessa in data 26 Settembre 1879 dalla Banca Generale di Roma cessionaria dell' esattoria contro i risultati stabiliti dal Consiglio Comunale, fra le altre eccezioni ha dichiarato che l'esattore di Genzano non ha diritto di essere scaricato della somma di Lire 80. 29 e di Lire 66. 07 posto a suo debito al titolo 3°, categoria Iª, articoli 3 e 4 *Entrate*, come da lui dovute al Comune per aggio dal medesimo percetto sulle imposte erariali e sulle sovraimposte provinciali gravanti le proprietà Camerali, perchè in forza dei Capitoli speciali per l'appalto della esattoria del Comune di Genzano fu stabilito che nessun aggio competa all'esattore per le imposte e sovraimposte in genere che gravano il Comune, anche nel caso in cui la cassa comuna-

le non avesse fondi, dovendosi anticipare dallo esattore, a cui carico rimangono eziandio le multe ed ogni altra conseguenza dannosa, nella quale incorresse l'Amministrazione comunale pel ritardato pagamento d'imposte;

« Che sugli incassi della somma proveniente dal dazio consumo governativo l'esattore non ha neppur diritto ad alcun aggio, dappoichè essendo il Comune di Genzano costituito in consorzio con altri perciò che riguarda il dazio stesso, l'esattore non ha l'obbligo dello scosso per non scosso, e nemmeno deve pagare le quote a scadenza fissa, ove i Comuni consorziali non adempiano il versamento delle medesime, mentre, decorsi infruttuosamente due mesi dall'epoca stabilita pel pagamento, sarebbero, senz'altro, dichiarati decaduti dal Consorzio, sicchè non può dirsi che realmente l'esattore nell'esigere le suindicate quote eserciti una vera riscossione, riducendosi questa ad una semplice operazione di cassa, per la quale non può procedere ad atti esecutivi contro i Comuni morosi.

Contro questa deliberazione del Consiglio di Prefettura la Banca generale di Roma con atto del 13 Gennaio 1880 rappresentata dal Sig. avv. Virginio Mogliazza ha ricorso alla Corte dei Conti, perchè il decreto suddetto è per due capi lesivo agli interessi dello istante: in primo luogo per aver negato ad essa l'aggio sopra le imposte erariali e le sovraimposte provinciali gravanti il Comune, ed in secondo luogo per aver egualmente negato l'aggio sulle somme provenienti dal dazio consumo governativo. Espone che siffatte esclusioni sono contrarie alla Legge, non che al contratto d'appalto intervenuto fra essa ed il Signor Marcucci il 14 Gennaio 1873, perchè dispone precisamente il contrario: Conchiude che piaccia alla Corte riformare il suaccennato decreto del Consiglio di Prefettura nei due capi surriferiti con la condanna del Comune alle spese del giudizio.

Il Comune di Genzano rappresentato dal Sig. avv. Domenico Zeppa ha presentato alla Corte il 7 Giugno p.p. una memoria tendente a confutare le pretese come sopra esposte dalla Banca generale. Dice che la giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che non si possa mai ammettere stipulato l'aggio per quelle somme per cui l'esattore non sia tenuto a rispondere del non scosso per scosso, e neppure per quelle partite che non sono se non partite di giro, per cui sebbene nel contratto stipulato fra il Comune di Genzano ed il Signor Marcucci siasi stabilito un aggio su tutte le entrate del Comune, cosa che però non ammette, resta pur sempre a vedere se le entrate, sulle quali si domanda l'aggio, non siano di quelle per le quali l'aggio è assolutamente escluso dai surriferiti principii. In quanto ai dazî osserva che questi sono pagati al Comune di Genzano da altri quattro Comuni che ad esso sono uniti in consorzio per relativo appalto contratto collo Stato. Per queste riscossioni l'esattore non ha l'obbligo del non scosso per scosso; inoltre, egli dice, la Corte ebbe più volte a dichiarare che per tutti i rimborsi pagati da Comune a Comune sia per il dazio consumo, sia per spese di casermaggi di Carabinieri, sia per spese delle Preture non si fa mai luogo a concessioni di aggi. Per ciò che riguarda l'altra partita di aggi sulle imposte erariali gravanti il Comune è altrettanto poco fondata la pretesa della Banca generale.

L'esattore in questo caso, egli osserva, riscuote le tasse gravanti il Comune sui proventi incassati dal Comune stesso, e siccome questi proventi sono già entrati nelle casse comunali in via di esazione, e quindi hanno già fruttato all'esattore un aggio, se si accettasse la teoria della Banca si pagherebbero due aggi per una stessa somma esatta una sola volta.

Ma oltre a questa ragione, egli aggiunge, ve ne ha un'altra ed è, che il Signor Marcucci col contratto del 14 gennajo 1873 per l'esercizio dell'esattoria si sottoponeva a tutte le norme delle Leggi e dei Regolamenti in vigore, e più alle norme contenute nei capitoli speciali.

Questi capitoli speciali, egli dice, risolvono la questione in modo indiscutibile.

In detti capitoli si legge « nessun aggio è accordato all'esattore per le imposte che gravano il Comune: esso è te-

nuto al pagamento delle medesime, anche quando si riferiscono a beni e rendite Comunali poste fuori della residenza della propria esattoria, ed anche nel caso in cui la cassa comunale non fosse provveduta di fondi necessari; dovendoli anticipare del proprio l'esattore, avvertendo che saranno interamente a suo carico tutte le multe ed ogni altra conseguenza dannosa nella quale incorresse l'esattore per ritardato pagamento d'imposte » Dopo ciò ritiene il Comune, che la Corte non mancherà di confermare il Decreto appellato e condannare la Banca generale nelle spese del presente giudizio.

L'avvocato Mogliazza per la Banca generale ha presentato alla Corte altra memoria tendente a confutare le eccezioni del Comune. Dice che per negare l'aggio sulle imposte e sovraimposte gravanti le proprietà comunali, il Comune si fonda specialmente su pretesi capitoli speciali i quali, se realmente esistessero, non lascierebbero alcun dubbio sulla giustezza della Decisione del Consiglio di Prefettura: ma egli contesta l'esistenza giuridica di essi, per cui la questione va risolta in base ai soli patti del contratto 14 gennajo 1873, ed ai principii della Legge 20 aprile 1871, E soggiunge che questi capitoli speciali non esistono in realtà, non essendo stati i medesimi nè uniti al Contratto e neppure conosciuti e sottoscritti dall'esattore.

Codesti capitoli poi non vennero mai approvati dal Prefetto, sentita la Deputazione Provinciale, com'è prescritto dall'art.° 4 della Legge succitata, epperciò non acquistarono mai efficacia giuridica di fronte all'esattore;

Il contratto all'art.° 3. stabilisce senza distinzione l'obbligo al Comune di comprendere l'aggio del 6 per cento sulle somme provenienti dalle tasse governative e dalle sovratasse provinciali, e la legge del 1871 non esclude dall'aggio se non quelle somme che, costituendo un semplice giro di cassa, rientrano nel servizio di tesoreria;

A proposito delle tasse erariali e delle sovraimposte provinciali gravante il Comune osserva l'esattore, che il Consiglio di Stato ed anche la Corte dei Conti ebbero a dichiarare che esse non costituiscono un semplice giro di cassa, e che perciò, in difetto di patto contrario, dànno diritto all'aggio al pari di quelle che si debbono riscuotere dagli altri contribuenti;

Il Consiglio di Stato, aggiunge l'esattore, lo dichiarò col suo parere del 7 Ottobre 1875, e la Corte dei Conti con Decisione del 5 Luglio 1876 in causa Piacentini e Comune di Bracciano confermò implicitamente le distinzioni suddette, ritenendo lecito il patto col quale si dispensassero dall'aggio le tasse erariali e le sovraimposte provinciali.

Alla pubblica udienza i Procuratori delle parti ripeterono e svilupparono le ragioni rispettivamente addotte nelle loro conclusioni scritte;

Dopo di che, considerando che in appoggio delle ragioni addotte dal Comune per rifiutare l'aggio, come sovra reclamato dall'esattore, s'invocano anche i capitoli speciali del 20 aprile 1873 per l'esercizio dell'esattoria, dei quali capitoli dall'appellante si contesta l'esistenza e la validità;

Considerando che per giudicare con piena cognizione di causa in merito alla presente vertenza è opportuno avere presente anche gli avvisi di asta per l'appalto dell'esattoria, la relativa deliberazione e tutti gli altri atti che precedettero e seguirono la stipulazione del contratto di cui trattasi;

Per questi motivi,

Pronunziando interlocutoriamente ordina al Comune di produrre nel termine di giorni 30 dalla data della notificazione della presente gli atti surriferiti, riservata ogni decisione sul merito e riservate le spese.

Decisione N. 336 - 8 giugno 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Gaetani Giuseppe

c.

Comune di Casteltermini

La Decisione non fa che assegnare un termine per produrre il Conto in quistione e due Conti anteriori.

Decisione N. 337 - 15 giugno 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Comune d'Ispani
c.
Eboli Felice

A. Giudizio di revisione — *Non fa ostacolo la cosa giudicata, perchè per errori di fatto il Consiglio di Prefettura proceda a revisione dei conti decisi.*

B. Prefissione di termine al Comune per deliberare — *Non avendo il Comune mai deliberato su di alcune partite del conto abbuonate in via di revisione dal Consiglio di prefettura, ed essendo il Comune stesso attore nel giudizio avanti la Corte, questa gli prefigge un termine, entro il quale abbia emesse le sue deliberazioni e le produca insieme ai necessarii documenti.*

Omissis.

A. Considerando sulla questione pregiudiziale, che in seguito ai quattro reclami proposti dal tesoriere Eboli contro i decreti del Consiglio di Prefettura di Salerno, coi quali erano stati definiti i conti della di lui gestione per gli anni 1865, 66, 67, 68, avendo il Consiglio comunale d'Ispani, colle sue deliberazioni del 24 ottobre 1876, riconosciuto l'esistenza in quei decreti di varii errori di fatto, e di duplicazione di partite, per cui esso ammise doversi fare una notevolissima riduzione sul caricamento dato con tali decreti al tesoriere, ben poteva il Consiglio di Prefettura secondo i principii stabiliti dall'art. 44 della legge 14 agosto 1862, e dall'art. 327 del Codice di Procedura Civile, procedere alla revocazione e modificazione del contenuto dei surriferiti decreti, senza che vi facesse ostacolo la cosa giudicata; non essendo questa opponibile nei casi di errore di fatto, e di altri vizii e difetti contemplati dalle accennate disposizioni di legge, quali appunto erano quelli proposti dal ricorrente;

B. Considerando in merito, che il tesoriere Eboli nel proporre i suoi reclami cercò di darne la prova; sia col produrre appositi documenti, vale a dire i prospetti dei ruoli, dai quali risultavano diverse le cifre del suo carico effettivo da quelle apparenti dai bilanci, e che erano state ritenute come base degl' impugnati provvedimenti del Consiglio di Prefettura; sia col riferirsi ad altri documenti che facevano parte dei conti presentati; sia con dimostrazioni specifiche e particolareggiate sopra ciascuna delle partite contestate; dedotte tali dimostrazioni dalle cifre e dagli elementi stessi dei conti o da fatti che non furono contraddetti, quali ad esempio lo stato di litispendenza di alcune delle partite poste a carico, il non essersi realmente conseguiti dallo Stato o dalla Provincia alcuni sussidii che si erano sperati e bilanciati, e simili;

Che a fronte delle specifiche domande e deduzioni fatte dall'Eboli, il Consiglio comunale, mentre, come si è già accennato, riconobbe il buon fondamento dei reclami sopra molte delle partite proposte, nulla disse per dimostrare il contrario quanto a quelle che non riconosceva, limitandosi semplicemente ad indicare quali erano le partite da lui accettate, e tacendo affatto delle altre;

Che il Consiglio di Prefettura col suo decreto del 26 gennaio 1878 ritenendo esservi nei mezzi fatti valere dal tesoriere, e nelle risultanze degli atti, elementi sufficienti di prova in favore del di lui assunto, ammise intieramente le di lui dimande; non solo quelle consentite dal Consiglio Comunale, ma eziandio le altre. Ed è questo il pronunciato, contro cui reclama il Comune d'Ispani.

Considerando che, in tale stato di cose, per potere impugnare con efficacia il suddetto provvedimento del Consiglio di Prefettura, la cui convinzione sui mezzi di prova adoperati dall' Eboli ha potuto sorgere piena ed intiera dal complesso stesso dei detti mezzi, sussidiati anche dal silenzio del Consiglio sulle specifiche deduzioni oppostegli dall'Eboli, è indispensabile che il Comune fornisca esso stesso le prove occorrenti per escludere le pretese dell' appellato; essendo questo un compito che gli spetta quale attore nel presente giudizio, e facendo stato in favore dell'Eboli il surriferito decreto emanato dall' autorità competente, finchè non venga da contrarie prove infirmato;

Che non avendo il Comune mai de-

liberato, nè avanti il Consiglio di Prefettura, nè in questo giudizio, in merito alle partite di cui si tratta, o col tacerne affatto come si è sopra riferito, o limitandosi ad eccezioni pregiudiziali, o ad eccezioni generiche, ragion vuole che la Corte, prima di provvedere definitivamente sulla controversia, ammetta lo stesso Comune ad esporre le ragioni per le quali esso erede infondate le dimande dell'Eboli in ordine alle partite in contestazione, producendo all'uopo tutti i documenti, che servano a giustificare le sue eccezioni, e completando anche la produzione già da lui fatta di tre fra i quattro reclami presentati dall' Eboli al Consiglio di Prefettura, e da questo comunicati ad esso Comune, con aggiungervi il quarto tuttora mancante;

Per questi motivi,

Rigetta la eccezione di cosa giudicata, ed ogni altra eccezione proposta.

Prima di qualsiasi provvedimento in merito,

Prefigge all'appellante Comune d'Ispani il termine di giorni 40 dalla notificazione della presente, per emettere le sue specifiche e ragionate deliberazioni sulle partite proposte dal tesoriere Eboli ne'suoi reclami e da esso Comune contestate, con obbligo di produrre entro lo stesso termine tutti i documenti giustificativi del suo assunto, e di produrre eziandio il reclamo presentato dall' Eboli sull'esercizio 1877 a complemento di quelli già prodotti dallo stesso Comune; dopo del che sarà dalla Corte provveduto definitivamente, a tenore di ragione e di giustizia.

Spese differite.

Decisione N. 338 - 22 giugno 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Candoli Tommaso (avv. LUPACCHIOLI)

c.

Comune di Santarcangelo di Romagna (avv. SERPIERI)

A. **Decorrenza del termine ad appellare** — *La sola notifica per mezzo di usciere giudiziale è atta a far decorrere il termine utile ad appellare.*

B. **Diritto del fidejussore a stare in giudizio** — *Non può negarsi al fidejussore del contabile il diritto del ricorso contro il decreto di approvazione del conto, avendovi interesse diretto, tanto più che, venendo emesso il detto decreto senza vere forme di giudizio, non può il fidejussore intervenire alla relativa discussione.*

C. **Intervento dell'esattore titolare** — *Necessario è peraltro l'intervento in causa dell'esattore titolare, senza del quale il giudizio non è intero, dovendo il medesimo rispondere principalmente del fatto proprio.*

Omissis.

La Corte ha considerato:

A. Che non occorre occuparsi della eccezione d'irricevibilità del ricorso opposta dal Comune, non tanto perchè il di lui procuratore all'udienza la abbandonò, quanto perchè quella eccezione non ha fondamento, essendochè il reclamato Decreto del Consiglio di Prefettura fu portato a notizia del Contabile nel 1° Settembre 1879 soltanto in via amministrativa, nè mai risulta la notifica fattagliene a mezzo di usciere giudiziale, notifica che sola è efficace a far decorrere il termine pel ricorso od appello;

B. Che il fidejussore si considera giuridicamente come una sola persona col debitore, di guisa che, la cosa giudicata contro il debitore può essere anche invocata dal fidejussore o da questi opposta, le eccezioni del debitore possono essere fatte valere anche dal fidejussore e questi può perfino appellare da una sentenza, a cui si acqueti il debitore - *autore laudato, si evicta res est, fideiussorem (etiam si agi causam ignoravit) convenire evictioni nomine non ambigitur* (Cod. De evictionibus leg. 7) *Si pro servo meo fidejussoris et mecum de peculio actum sit, si postea tecum eo nomine agatur, excipiendium est de re judicata* (leg. 21 Dig. De exceptione rei judicatae in fine) - *Sententia inter alios dicta appellari non potest, nisi ex juxta causa, veluti . . . . item fidejussores pro quo intervenerunt. Igitur et venditoris fidejussor, emptore victo appellabit, licet emptor ed venditor acquiescant*) leg. 5 Dig. De appellationibus) Così il Richeri al Lib. IV titolo

XXV §° 1011 e 1012. *Ejusdem quoque personae funguntur quod ad exceptionem rei judicatae pertinet, debitori et creditori . . . . Idem dicendum de reo et fidejussore, reo absoluto, exceptio, rei judicatae fidejussori competit* – i quali principii sono implicitamente confermati dal Codice Civile patrio, che all'articolo 2132 rende operativi in confronto del fidejussore gli atti di interruzione e prescrizione fatti dal debitore principale o soltanto in confronto di questi, locchè sarebbe una enorme soverchieria, come ben notava la Corte di appello di Perugia in una sua sentenza del 20 Aprile 1871, se non fosse giustificato da un alto principio troppo vero e ragionevole, quale si è quello dell'unità delle due persone;

Che in conseguenza non può negarsi al fidejussore del contabile il diritto del ricorso contro il Decreto del Consiglio di Prefettura emesso sul conto consuntivo comunale, avendo egli il solo interesse che quel Decreto non formi cosa giudicata a lui pure opponibile, tanto più che simili Decreti vengono emessi senza rigorismo di forme contenziose e senza che il fidejussore possa fare volontario intervento nella discussione del Conto;

C. Che però essendo il conto una conseguenza diretta dell'azione di mandato, mal potrebbesi discutere e meno giudicare sulle eccezioni di merito del fidejussore, senza l'intervento in causa del contabile alla resa del conto obbligato, ed il quale deve rispondere del fatto proprio, per cui si presenta, più che opportuno, necessario l'intervento in questa causa del già esattore Sig. Luigi Cenci;

P. Q. M.

Veduti l'art. 205 del Codice di Procedura civile, la legge 14 Agosto 1862 N. 800 ed il regolamento approvato col R. Decreto 5 ottobre 1862 N. 884;

Senza tener conto della eccezione di irricevibilità del ricorso per decorrenza di termine e della sua inammissibilità per difetto di veste nel ricorrente, sospeso ogni altro giudizio in merito;

Ordina l'intervento in causa del Sig. Luigi Cenci già esattore comunale di S. Arcangelo, da citarsi a cura del ricorrente Sig. Tommaso Candoli nel termine di trenta (30) giorni dalla notificazione della presente, dopo di che, sulla istanza della parte diligente, sarà provveduto come di ragione.

Spese riservate.

Decisione N. 339 - 24 giugno 1880

FINALI *presidente ff.* - SCOTTI *relatore*

Armando Stefano

c.

Comune di Piena (avv. ALBORNO)

A. Competenza della Corte in seguito al solo decreto d'approvazione del conto — *E' respinta l'eccezione pregiudiziale che si debba far prima richiamo al Consiglio di prefettura contro il suo decreto di approvazione del Conto, perchè giudichi in prima istanza, e quindi la Corte conosca della controversia in grado di appello.*

B. Nuovo termine in seguito a tardiva notificazione — *Non avendo il Comune convenuto data alcuna risposta alla comparsa conclusionale dell'attore gli si accorda un termine per farlo, in seguito all'essere stata notificata la detta comparsa soli cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione della causa.*

Omissis.

A. Il Sig. Avv. Antonio Alborno nell'interesse del Comune di Piena, premesso che l'esattore Stefano Armando con atto del 18 Luglio 1879 notificò al Comune di Piena il suo appello alla Corte dei Conti contro le risultanze del conto del 1877 dello stesso Comune, osserva che spetta al Consiglio di Prefettura conoscere in prima istanza degli appunti, reclami ed istanze del Sig. Armando e soltanto in via d'appello alla Corte dei Conti contro le sentenze del Consiglio di Prefettura;

Che quindi è inattendibile il contrario appello alla Corte dei Conti, proposto non già contro la sentenza emanata dal Consiglio di Prefettura, ma contro le risultanze del conto 1877 del Comune di Piena;

Subordinatamente a questa preliminare eccezione, ritiene che non si può dalla Corte accogliere la istanza per

la sospensione dell'esecuzione, e che sarebbe anche un motivo d'irricevibilità contro l'azione del Signor Armando la mancanza di previo pagamento;

Che del resto gli appunti fatti ed i reclami dell'opponente si traducono nel fare un'amalgama del conto 1877 e degli anteriori, rimettendo in contestazione i conti stessi degli anni già approvati e non più censurabili, perchè trascorso ogni termine;

Conchiude che sia dichiarato inattendibile e irricevibile l'appello ed in ogni evento siano rigettate tutte le istanze dell'esattore coll'assolutoria del Comune e la condanna del contabile nelle spese.

Nella discussione della causa l'esattore Armando specificò gli appunti sui quali intendeva di reclamare, ed osservò che, sotto la data del 10 Giugno, cioè cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione della causa, aveva fatto notificare al Comune di Piena una sua memoria conclusionale, nella quale erano dimostrate insussistenti le eccezioni sollevate dal Comune contro il suo primo atto di appello.

Il rappresentante del Comune nulla replicò all'udienza contro questa osservazione dell'appellante, si limitò a confermare quanto aveva precedentemente opposto contro l'atto d'appello.

Dopo ciò,

Considerato che quantunque l'atto d'appello non sia perfettamente corretto nella forma, tuttavia la Corte non può disconoscerne la validità;

Considerato che la memoria conclusionale dell'appellante nella quale sono specificati i gravami contro i quali egli intende di appellare, risulta effettivamente notificata al Comune il 20 Giugno 1880 e quindi cinque giorni prima di quello fissato per la discussione della causa, per cui non avrebbe avuto tempo di far conoscere le sue deduzioni in merito;

Per questi motivi,

Giudicando interlocutoriamente,

Assegna al Comune il termine di giorni 30 dalla notificaziono della presente perchè possa produrre le deduzioni, che crederà necessarie sulle osservazioni contenute nella conclusionale dell'esattore notificatagli il 20 Giugno 1880,

Trascorso questo termine sopra domanda dalla parte diligente sarà provveduto, come di ragione.

Spese riservate.

Decisione N. 340 - 1 luglio 1880

FINALI *presidente ff.* - SCOTTI *relatore*

Gamalero Cesare (avv. ROSSI)
c.
Comune di Trisobbio (avv. SABBATINI)

A. Appello fuori termine — *Perchè per una partita riguardante complessivamente più Comuni in consorzio, sia vertito ricorso innanzi la Corte, non si può aver per sanato il difetto dell'interposizione fuori termine del ricorso speciale contro il Decreto del Consiglio di Prefettura, che lo fa debitore di parte della partita stessa verso uno dei Comuni.*

B. Discarico inammissibile senza mandati di pagamento — *Non può l'esattore aver discarico di una somma sol perchè ne ha giusto titolo, ma deve esser munito dei mandati coi quali il credito risulti regolarmente ammesso, ad eccezione che il Comune in giudizio non faccia contestazioni (passim).*

C. Aggi già liquidati in conti anteriori - *Osta la cosa giudicata perchè di aggi già liquidati in conti anteriori possa l'esattore far oggetto di nuova azione in occasione del giudizio su di altro conto.*

D. Mandati duplicati — *Non essendovi altra eccezione pel discarico dell'ammontare di mandati se non quella che furono duplicati, risultandone l'effettivo pagamento, si ammette il ricorso del contabile.*

E. Nuove domande senz'appello incidentale — *Senza che sia interposto nel tempo utile l'appello incidentale, non sono ammissibili domande del Comune convenuto su di altri capi non portati in contestazione dall'autore.*

Omissis.

A. Considerato, che, a prescindere dalle ragioni esposte dal Comune per confermare il debito del Gamalero della suddetta somma di Lire 4763. 73 nella parte delle riscossioni, havvi il fatto, ch'egli non interpose in tempo utile ricorso contro il decreto del Consiglio di Prefettura, che approvò il conto del 1877, nel quale quella somma venne addebi-

tata al Gamalero; nè può giovargli l'eccezione fatta che fosse stato introdotto, e vertisse reclamo nanti questa Corte contro altro decreto di detto Consiglio di Prefettura emesso sui conti del Comune di Carpeneto capoluogo del Consorzio, essendo evidente che tale reclamo non ha, nè può avere alcun rapporto col decreto di approvazione del conto del Comune di Trisobbio, nè poteva impedire la decorrenza dei termini per poter questo utilmente impugnare.

Considerato per quanto riguarda la somma di L. 2107. 74 di cui fu rifiutato l'abbuono al Gamalero nella parte dell'uscita;

Che per le L. 754. 80 di spese mandamentali dovute al Comune di Carpeneto l'esattore Gamalero non può più reclamare contro il Comune di Trisobbio, potendo soltanto ove occorra rivolgere le sue azioni contro il Comune di Carpeneto.

B. Che non può essergli abbuonata la somma di L. 1808 come rimborso ai contribuenti per somma indebitamente pagata, perchè per tale somma non furono spediti i relativi mandati.

C. Che non può essergli nèanco abbuonata la somma di L. 898. 49 per aggi relativi a diversi esercizi, perchè questi figurano nei conti già giudicati, pei quali non è più lecito di rivenirvi.

Che in quanto alla somma di Lire 180. 27 dovuta dal Comune come contribuente, poichè il Comune non la contesta ancorchè non sia stato spedito il relativo mandato, si può consentirne l'ammissione a scarico del Gamalero.

D. Che si può egualmente ammettere a scarico del Gamalero la somma di L. 256. 60, perchè risulta effettivamente pagata dal Gamalero all'appoggio di due mandati spediti dal Comune sebbene duplicati, tanto più che il Comune, può spingere le sue azioni contro chi di ragione e ripeterne il rimborso.

E. Considerato in quanto alla multa reclamata dal Comune, che questa domanda deve ritenersi inattendibile, per trattarsi di materia estranea al conto, e perchè in ogni caso manca da parte del Comune il ricorso incidentale, che solo avrebbe potuto aprirgli adito ad eccepire su altri capi del decreto in esame, oltre quelli dal ricorrente impugnati ecc. ecc.

Decisione N. 341 - 1 luglio 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Giannini Giovanni Battista
e Capògrossi Felice
c.
Comune di Ariccia

A. Cosa giudicata. Riassunzione di risultanze dei conti anteriori — *Osta la cosa giudicata ad ammettere il ricorso contro quel Decreto di approvazione di un conto che non fu a tempo debito impugnato, in seguito a regolare notifica, e quantunque questa non risulti pei conti precedenti, neppure è ammissibile il ricorso contro i medesimi, le cui risultanze siano riassunte nel Conto non più suscettibile di appello.*

B. Versamenti dei dazii di consumo esenti dall'aggio — *Non è ammissibile la domanda dell'aggio di riscossione sui versamenti degli appaltatori del dazio di consumo.*

C. Preteso prestito al Comune senza mandati — *Non compete discarico nel conto di una somma che si asserisca pagata a titolo di grazioso prestito al Comune, senza corrispondente mandato e senz'alcun atto che dimostri l'annuenza del Comune stesso.*

D. Discarico nei limiti del relativo esercizio — *Non può il Comune diminuire in un conto il discarico al contabile per una somma pertinente a conto di altro esercizio.*

Omissis.

A. Considerando che non si può ammettere alcun reclamo contro il decreto del Consiglio di Prefettura sul conto del 1875, il quale debitamente notificato e non impugnato dall'esattore passò in cosa giudicata; e non può ammettersi reclamo contro i decreti sui conti degli anni precedenti, sebbene non risulti che siano stati notificati, avvegnachè il conto del 1875 ripigliò da quello del 1874 il fondo di cassa e le restanze attive e passive, nelle quali si riassumevano le risultanze dei precedenti esercizi;

B. Che vaghe e non dimostrate sono

quasi tutte le eccezioni opposte direttamente ai decreti sulle contabilità del 1876 e 1877, non esclusa quella relativa alla liquidazione dell' aggio, non essendo dimostrato a quali partite riscosse fosse negato il beneficio dell'aggio, e in quanto quest'ultima eccezione riguarda gli incassi dipendenti dal dazio consumo, è chiaro che per quelli non competeva l' aggio del 2. 98 per cento, essendo la riscossione di quel dazio appaltata ad altri, onde l'esattore non era obbligato a riscuotere dai contribuenti, ma a ricevere in cassa i versamenti degli appaltatori; così giudicò costantemente la Corte, e non si potrebbe andare in diversa sentenza, senza offendere la legge del 1864 che per la riscossione del dazio di consumo ha norme non derogate nè modificate dalla legge del 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, e senza obbligare il Comune a pagare due volte il premio di riscossione, la prima volta all' appaltatore che ne tien conto nello stabilire il canone dell' appalto, e la seconda volta all'esattore, che in questo fa mero ufficio di tesoriere.

C. Che due soli sono i motivi specifici di gravame, ed ambedue riguardano il 1876; l'uno per Lire 30. 60 aggiunte al carico per ammontare di marche da bollo, e l'altro per Lire 600 pagate al Sindaco di Ariccia; ma in quanto alla prima partita gli appellanti neppure impugnano d' averne dovuta fare la riscossione; e in quanto alla seconda che fu pagata a titolo di grazioso prestito e senza mandato dell'amministrazione Comunale, costituisce un credito verso la persona che era in ufficio di Sindaco, non mai contro il Comune di Ariccia, che a quella operazione di prestito rimase estraneo; salvo al Bedetti, Sindaco del tempo, di ottenere il rimborso della somma, quando dimostri al Comune d'averla in effetto erogata al fine pel quale la chiese a prestanza, cioè per sopperire a spese giudiziarie nello interesse del Comune.

D. Che sebbene gli appellanti non facciano specifica eccezione al decreto sul conto del 1877 nella parte che diminuì di Lire 240 i rimborsi dovuti all'esattore, per averne mezzo da indennizzare il Comune di quanto pagò al Commissario compilatore dei conti, tuttavia può ritenersi compresa nei generici gravami da essi dedotti; ora quella diminuzione alla somma dei rimborsi dovuti all'esattore è del tutto ingiustificata, e la somma delle Lire 240 pagate al Commissario, estranea al conto del 1877, può costituire un credito del Comune verso il contabile, da imputarsi nel conto dell' anno cui competa, ma non per questo era lecito ridurre a Lire 323. 07 i rimborsi che era riconosciuto doversi concedere nella maggiore somma di Lire 563. 07 ecc. ecc.

Decisione N. 342 - 8 luglio 1880

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Gamalerò Cesare
c.
Comune di Roccagrimalda

A. Non compete gravame per designazione di residui attivi — *Non vi è ragione a portar gravame per essere state alcune partite conservate nei residui attivi.*

B. Appello fuori termine — *Non impugnato in tempo il Decreto di approvazione del conto passa in cosa giudicata e non è appellabile, nè giova opporre che sullo stesso argomento vertisse appello per il Conto di altro Comune in consorzio*

C. Partite date ad esigere con mandati — *E' mantenuto il carico al contabile per quelle partite che doveva esigere durante la sua gestione, avendo ricevuti i relativi mandati, salvo rimborso da chi di ragione.*

D. Spese non giustificate — *Si rifiuta il discarico per spese che il Contabile asserisce e non dimostra in giudizio di aver sostenute.*

E. Dimande estranee al conto e non presentate con appello incidentale — *Non sono ricevibili domande di multe e danni da parte del Comune convenuto, come materia estranea al conto, e non essendosi interposto appello incidentale.*

Omissis.

A. Considerato, che la somma di Lire 167, 26. per residui attivi sul 1877 e retro non fu coll' impugnato Decreto

del Consiglio di Prefettura posta a carico del ricorrente, ma bensì e solamente conservata in evidenza, onde il Contabile pel successivo anno 1878 avesse a prenderne caricamento nel suo conto, e che perciò senza ragione siasi mosso in questa parte reclamo;

Che fondati non siano neppure gli altri motivi del ricorso;

B. Non quello pel maggiore carico di Lire 589, 11 sul fondo di Cassa riportato dal conto 1876, perchè divenuto irrevocabile, per non essere stato impugnato nel termine di Legge il Decreto del 12 Ottobre 1877, col quale il Consiglio di Prefettura approvò il conto suddetto e stabilì il fondo di Cassa nella somma di L. 2264. 60, che è quella appunto di cui giustamente è stato dato carico al ricorrente nel conto in esame. Nè può giovargli l' eccepire che fosse stato introdotto e vertisse reclamo nanti questa Corte contro altro Decreto di detto Consiglio emesso sui conti del Comune di Carpeneto, Capo luogo del Consorzio, essendo troppo ovvio, come tale reclamo non avesse nè potesse avere rapporto col Decreto di approvazione del Conto di Roccagrimalda, nè impedire la decorrenza dei termini, onde poter questo utilmente impugnare;

C. Non l' altro che si riferisce al carico dell' importare dei due mandati per Lire 100, e 13. 20, perchè sebbene queste due partite non costituiscano vere e proprie entrate comunali, per le quali fosse l' esattore tenuto a rispondere anche pel non scosso, tuttavia non avendo contestato, e risultando anzi dagli atti, che dei detti mandati, mentre era nell' esercizio delle sue funzioni non poteva esimersi di farne la riscossione, nè può perciò ora dolersi d' essere chiamato a risponderne, salvo ogni diritto che possa competergli pel rimborso, e da esperirsi verso chi e come di ragione;

D. Non l' ultimo finalmente, perchè neppure nel presente giudizio sarebbesi il ricorrente curato di dare la giustificazione della spesa delle 180, che il Consiglio di Prefettura ritenne non giustificata, e che per questo motivo ebbe appunto ad eliminare dal discarico;

E. Che inattendibile debba ritenersi la domanda di multe e danni, fatta dal Comune, per trattarsi di materia estranea al conto, e perchè in ogni caso manca da parte di esso Comune il ricorso incidentale, che solo avrebbe potuto aprirgli l' adito a dedurre ed eccepire su altri capi del Decreto in esame, oltre quelli dal ricorrente impugnati.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 343 - 8 luglio 1880

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Fiorentino Ignazio (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Ottana (avv. SERPIERI)

A. **Giustificazione di pagamenti d' imposte a carico del Comune** — *Ad ottenere il discarico nel Conto per una somma pagata per imposte pagate nell' interesse del Comune, non basta che l' esattore esibisca il relativo mandato rilasciatogli, deve consegnare le relative quietanze distaccate dal bollettario.*

B. **Rimborso di quote inesigibili** — *L' esattore non consegue il discarico delle quote d' imposte comunali arretrate dichiarate inesigibili insieme alle erariali, se non esibisca la prova della fatta liquidazione a termini di legge.*

C. **Responsabilità per la riscossione delle entrate comunali** — *Non basta per addossare l' obbligo del non esatto per esatto anche per le entrate comunali una espressione generica nel contratto, ma occorre che sia chiaramente espresso il patto speciale. Ma anche non ritenendosi stipulato l' obbligo del non esatto per esatto per le entrate comunali, l' esattore deve dimostrare che le sue diligenze riuscirono infruttose, ed esibirne le debite prove, senza di che invano chiede il relativo discarico. Molto più è respinta la dimanda, avendo l' esattore portate in ogni conto le intere partite a suo carico, ed essendo state conservate nei residui attivi.*

D. **Mancate giustificazioni di pagamenti** — *E' mantenuto il carico di una partita già respinta per mancanza di giustificazioni, che neppure vengano date.*

E. **Effetti di accettazione di delegazioni a pagare** — *Accettate dall' esattore delegazioni a pagare per conto del Comune, gli è mantenuto il carico delle re-*

lative partite per quanto non dimostri di averne eseguito il pagamento.

F. Aggi non dovuti per mancata liquidazione — *Non è accolta la dimanda di aggi di riscossione, persistendo la mancanza di liquidazione e di mandato di pagamento, che furono i motivi per cui fu respinta dal Consiglio di Prefettura.*

Omissis.

A. Considerando quanto alle due prime partite, l'una di L. 784. 15 e l'altra di L. 302. 22, rappresentanti un debito del Comune per imposte erariali;

Che non essendo stata esibite, a regolare giustificazione del pagamento delle dette imposte nell' interesse del Comune, le relative quietanze distaccate dal bollettario, secondo il prescritto dell'articolo 28 della legge 20 aprile 1871, non può il contabile pretenderne il discarico, fino a che non abbia fornita la suddetta giustificazione, non valendo, senza di ciò, l' esibizione del mandato rilasciato a favore del messo esattoriale Domenico Marchioni, il quale mandato, come fu giustamente osservato dalla difesa del Comune, suppone ma non prova la rimessione della regolare quietanza, e tanto meno valendo le altre dichiarazioni emesse in questa causa dal Fiorentino per supplire al difetto delle quietanze, di cui si tratta, giacchè alle forme contabili stabilite dalla legge non possono sostituirsene altre ad arbitrio del gestore, specialmente se queste non presentano pel debitore pagante la dovuta sicurezza e garanzia;

Che perciò nel presente giudizio di conto, mancando il documento *ad hoc* richiesto dal succitato art. 28 della legge 30 aprile 1871 per stabilire il discarico del Comune verso il regio erario per le imposte, di cui si tratta, deve il Fiorentino rappresentare alla cassa, come tesoriere, le relative somme, di cui non risulta l'erogazione per lo scopo suindicato, salvo allo stesso Fiorentino come esattore cessato, di far valere in apposita sede i diritti di credito, divenuti privati, che gli competono pel disposto dell'art. 71 della suddetta legge in ordine alle imposte, delle quali egli abbia dovuto rispondere a non scosso per scosso e che egli non abbia realmente esatte.

B. Considerando sulla 3ª partita di L. 756. 46 per quote inesigibili di sovraimposte comunali arretrate dell' anno 1872 e retro;

Che secondo i dati esibiti dal Fiorentino la cifra dell'imposta erariale pei detti arretrati era di L. 19824. 24 e su di essa la sovr'imposta comunale figurava per L. 3965. 92;

Che avendo esso Fiorentino con contratto speciale del 5 agosto 1875 assunta l' esazione di tali arretrati per la porzione erariale, si adoperò anche a riscuotere la parte comunale, benchè non ne avesse, come egli asserì e come non fu provato in contrario, col Comune speciale contratto;

Che nell' esazione si verificò per la parte erariale un contingente di quote inesigibili in L. 2662. 81, delle quali il regio erario fu sollecito, come il Fiorentino afferma, di concedergli il relativo rimborso, e per la parte comunale il contingente proporzionale di quote inesigibili sarebbe delle suddette Lire 756. 46 di cui l'esattore chiese, ma non gli si volle accordare il discarico;

Che posti tali dati di fatto ne risulterebbe non potersi a meno di ritenere fondato in tesi il reclamo del Fiorentino, in quanto egli sostiene che, le sovrimposte comunali formando colle imposte erariali un unico ruolo ed essendo le une nulla più che una quota parte delle altre, e dovuti dagli stessi debitori, l' inesigibilità che si verifica per l' imposta principale debba portar seco necessariamente anche l'inesigibilità della imposta accessoria; e che conseguentemente concesso il discarico per la prima, non possa il Comune rifiutarsi al discarico anche per la seconda;

Che in tal senso infatti sono concepite le disposizioni degli articoli 64 e 65 del regolamento approvato col Regio decreto 25 agosto 1876 n. 3303, nei quali si stabilisce che il rimborso delle quote inesigibili è ordinato senza distinzione tra imposte erariali e sovrimposte provinciali e comunali dall'Intendente di Finanza e reso esecutivo dal Ministero delle Finanze; e che fatta dallo stesso Intendente la liquidazione delle somme dovute all'esattore rispettivamente dallo Stato, dalla Provincia e dal Comune ed approvata tale liqui-

dazione dal Prefetto, il relativo foglio è rimesso all'esattore, il quale può valersene sia nel fare i suoi versamenti alla Provincia ed al Comune, sia come titolo ad averne direttamente il rimborso;

Che per altro se tutto ciò è incontrastabile in diritto, e se in fatto non è stato contraddetto dal Comune, che il Fiorentino abbia realmente ottenuto dal regio erario il rimborso, che gli spettava, per le quote inesigibili di conto governativo, non è men vero che lo stesso Fiorentino doveva, per ottenere il relativo discarico anche per la parte comunale nei suoi conti col Comune, esibire il foglio di liquidazione compilato dall'Intendente di Finanza ed approvato dal Prefetto, cioè il documento contabile stabilito all'uopo dai succitati articoli 64 e 65 del regolamento.

Che ciò non avendo egli fatto, sarebbe non meno equo che conveniente di prefiggersi anzitutto un termine per la presentazione del detto documento, tanto più che un tale provvedimento concorderebbe anche colla riserva presa dal Fiorentino in atti, di fornire le ulteriori giustificazioni occorrenti in ordine alla suddetta partita.

C. Considerando sulla 4ª partita di L. 8377. 65 per quote inesigibili sui ruoli delle rendite comunali dal 1873 a tutto il 1877;

Che il Comune addebita tale somma al Fiorentino per due motivi, perchè questi. assunse l'obbligo anche per le rendite comunali del non riscosso per riscosso, secondo, perchè in ogni caso esso non avrebbe fornito alcuna giustificazione dell'allegata inesigibilità;

Che non può ritenersi come fondato il 1° motivo, giacchè ai termini degli articoli 5, ultimo comma, ed 80, 2° comma, della legge 20 aprile 1871, lo esattore se non può ricusare l'incarico dell'esazione anche per le rendite comunali, quando un tale incarico gli venga affidato; quanto all'obbligo di risponderne non è tenuto che a quello stabilito dal suddetto articolo 80; cioè di rispondere delle somme ch' egli abbia realmente riscosse, a meno che sia altrimenti pattuito,

Che quando s' invochi l' esistenza di un patto speciale, in tal senso, siccome si tratterebbe di una stipulazione difforme dalle norme stabilite dalla legge, dai regolamenti e dai capitoli normali d'asta, deve un tal patto risultare dal contratto in modo chiaro ed esplicito, tanto più che per l'articolo 4 della stessa legge, se le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali hanno facoltà di aggiungere ai capitoli normali quegli articoli speciali che credono opportuni, devono tali speciali pattuizioni essere approvate dal Prefetto, sentita la deputazione provinciale, il che sempre più dimostra quanto debbano essere formali ed espresse le disposizioni, che si allontanano dalle norme ordinarie di legge e di regolamento;

Che nel contratto di concessione dell' esattoria a favore del Fiorentino in data 12 gennaio 1873 non si trova alcuna disposizione speciale che imponga all' esattore l' obbligo del non riscosso per riscosso anche per le rendite comunali, non facendosi anzi nel testo dello stesso contratto alcuna menzione delle stesse rendite. Ivi infatti allo art. 1° si dice soltanto: « Il Signor Ignazio Fiorentino assume l'ufficio di esattore nei « Comuni compresi nel consorzio d' O- « rani per il quinquennio dal 1873 al « 1877 ». E l'articolo prosegue dichiarando che il Fiorentino si sottopone a tutti gli obblighi portati dalla legge 20 aprile 1871, dai relativi regolamenti, dai capitoli normali « e da altre disposizio- « ni, che vengano in proposito emanate, « ed espressamente quella di considerarsi per riscosso anche il non riscos- « so ». In tutto ciò nen vi è alcun particolar cenno delle rendite comunali. L'unica menzione, che s' incontri delle dette rendite, è nell' intitolazione dell'atto, il quale così cominciando: « Con- « tratto per la riscossione delle impo- « ste dirette e rendite comunali »; ma l'intitolazione dell'atto non è il testo; e mancando in questo qualsiasi disposizione che si riferisca alle rendite comunali, bensì la pura e semplice concessione dell'esattoria, ne consegue che l'esattore mentre pur doveva, come si è già sopra accennato, esigere anche le rendite comunali, di cui gli fosse affidata la riscossione ai termini del già citato articolo 5. della legge 21 Aprile 1871, non aveva obbligo di farla se non

nei limiti di responsabilità dall' art. 80, risultando questa particolar materia regolata nella fattispecie non già dal contratto, che non ha su di ciò alcuna clausola speciale, ma dalle sole disposizioni della legge;

Considerando peraltro che l' essere l' esattore esonerato dall' obbligo di rispondere per le rendite comunali del non riscosso per riscosso, non lo esimeva dall' obbligo di usare tutte le diligenze necessarie per conseguirne la riscossione e di darne la debita giustificazione al Comune. Il che tanto più doveva aver luogo nel caso di Fiorentino in quanto che, come fu osservato dalla difesa del Comune, egli stesso si caricò in ogni esercizio, senza fare alcuna eccezione o riserva dell' intiero ammontare dei ruoli, ed una volta caricata una partita nel conto non ne può essere discaricata se non, o colla giustificazione del pagamento, oppure, se ne mancò l' esazione, col dimostrarne l' assoluta inesigibilità, se vi sia l' obbligo del non riscosso per riscosso, o l'infruttuosità delle diligenze, nel caso che tale obbligo non sia stato assunto;

Che non avendo il Fiorentino esibito nè al Consiglio di Prefettura, nè alla Corte alcuna prova delle diligenze da lui usate per l' esazione delle partite, di cui si tratta, non può giustamente pretendere, allo stato degli atti, di esserne discaricato, sebbene le dette partite siano state passate come residui attivi al nuovo esattore, salvo ad imputare a suo beneficio quanto venisse da questo successivamente riscosso;

Che perciò fondato sarebbe il 2.° motivo dal Comune opposto all' accoglimento della dimanda del ricorrente, pel suo discarico della somma di cui in questa partita;

D. Considerando sulla 5.ª partita di Lire 60 pagate al Sindaco Denti per spese relative alle strade;

Che non essendo stata ammessa nel conto 1876. questa partita, perchè non giustificata la spesa, e perchè non regolare il mandato, nè avendo il Ricorrente nel presente conto fornita alcuna nuova e valida giustificazione del suo assunto, non può a meno di restare in esso soccombente, salvo a lui il diritto di riavere dal Comune il mandato irregolare, di cui si tratta, qualora sussista, il che fu negato dal Comune, nè da lui fu provato, che il detto mandato non gli sia stato restituito;

E. Considerando sulla 6.ª partita di Lire 993 : 35 per delegazioni di pagamento fatte dal Comune verso lo Stato, dipendente da inversione di fondi negli esercizii 1872 e retro;

Che la delegazione di pagamento, nè secondo i principii del diritto civile (articoli 1271 e 1273 del Codice Civile) nè secondo il disposto della legge 27 Marzo 1871. N. 131 (art. 6 e 7) vale a liberare il primitivo debitore, cioè il Comune, se non quando ed in quanto il debito sia stato dal delegato realmente estinto;

Che il Fiorentino diede prova di aver eseguito il pagamento delegatogli soltanto per la somma di Lire 204,46, di cui nella prodotta dichiarazione della tesoreria di Sassari, vistata da quell'Intendenza di finanza in data del 27 Luglio 1879, e di Lire 33,37, di cui nell'altra simile dichiarazione vistata addì 27 Luglio 1879, in tutto per la somma di L. 237,83;

Che pel rimanente, non potrebbero tener luogo dell' obbligo, ch' egli ha di presentare al Comune le giustificazioni dell' eseguito pagamento, le trattative ch' egli dice in corso presso la Intendenza di finanza per la liquidazione delle rispettive partite in dare e di avere, e pel compenso di detta somma coi crediti, ch'egli dice doverne risultare a suo favore verso l'erario;

Che, sebbene per l' articolo 7 della legge 27 marzo 1871, l'esattore delegato sia ritenuto anche personalmente responsabile del pagamento delle delegazioni; e sebbene inoltre l'articolo 90 del regolamento 5 decembre 1875, per l'esazione delle delegazioni, stabilisca a favore dell' amministrazione il diritto di escutere direttamente l' esattore sui mobili, sugl'immobili e sulla cauzione, il che rende remoto il pericolo di molestia al Comune pel pagamento delle somme delegate; e sebbene infine non risulti che il Comune abbia ricevuto alcuna sollecitazione pel pagamento delle somme di cui si tratta; ciò non toglie che il Comune nel chiudere i conti col Fiorentino, non trovando soddisfat-

to quel debito, ed essendone esso Comune tuttora responsabile, possa giustamente chiedere che la relativa somma sia posta a carico dell'esattore;

Che perciò infondato pure per questa parte sarebbe il reclamo del ricorrente.

F. Considerando sulla 7ª partita di L. 1,963. 83 per differenza tra gli aggi ammessi a favore del Fiorentino coll'impugnato decreto e quelli da lui chiesti nel conto in L. 3,668. 69;

Che fu ammessa dal Consiglio di Prefettura la somma chiesta dall' esattore in L. 1,404. 77 per aggi sui ruoli delle imposte sui terreni, fabbricati e ricchezza mobile, per la quale vi era la regolare iscrizione nel conto tanto all' attivo che al passivo: non fu ammessa la maggior somma di L. 1,963.83 relativa agli aggi dall' esattore pretesi sulle altre entrate e rendite comunali, perchè mancava su di essa ogni regolare liquidazione, lasciandosi da quel Consiglio salvo all'esattore il diritto di conseguire quanto gli spetterà in dipendenza della voluta liquidazione;

Che mancando siffatta liquidazione ed il relativo regolare mandato anche nel presente giudizio, non può allo stato degli atti esservi luogo per parte della Corte a provvedere sulla dimanda, di cui si tratta, lasciando al Fiorentino salvo ogni suo diritto, ai termini del pronunziato dell'appellato decreto;

Considerando quanto alla 8ª partita di L. 2 per errore materiale di conteggio, esservi concordia delle parti per ammetterne la correzione.

Per questi motivi ecc. ecc.

Decisione N. 344 - 20 luglio 1880.

FINALI *presidente ff. e relatore*

Angelilli Antonio (avv. SERPIERI)
c.
Abate Nicola ex Sindaco
e Comune di Pacentro

Maneggio indebito del danaro comunale — *Vi è sempre maneggio indebito del danaro comunale, perchè il Sindaco abbia riscosse somme di pertinenza del Comune, e deve il medesimo renderne conto regolare, ancorchè dimostri di averne avuto mandato dall' esattore, non potendo questa causa illecita legittimare un fatto vietato dalla legge.*

Omissis.

Considerando che sebbene non si abbia prova diretta fornita dallo appellante, che l' Abate riscuotesse le L. 1920, pure si hanno le dichiarazioni generiche da quest' ultimo fatte al Consiglio Comunale di Pacentro e quella fatta per somma quasi identica al Consiglio di Prefettura, ed anzi la prova che l' Abate eseguisse riscossioni di entrate spettanti al Comune di Pacentro per l' anno 1877 si ha nella stessa dichiarazione dell' Angelilli da lui prodotta a giustificazione dei propri atti;

Che l' art. 126 della legge comunale e provinciale rende contabile e sottopone alla giurisdizione amministrativa chiunque, dall' esattore in fuori, s' ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio dei danari d' un Comune;

Che per l' articolo 222 della stessa legge i Consiglieri d' un Comune (ed a più forte ragione gli assessori ed il Sindaco che sono anche amministratori del Comune) non possono prendere parte alcuna diretta o indiretta in servizii ed esazioni nei quali il Comune sia interessato;

Che il mandato dell' Angelilli all' Abate non può essere considerato d' alcun effetto, come quello che ebbe causa illecita, perchè contraria alla legge (Codice Civile art. 1119 e 1122); onde per quel mandato la ingerenza dell' Abate non acquistò quella legittimità, che possa sottrarlo alle conseguenze dell' art. 126 della legge comunale e pronvinciale;

Che non è ammissibile la confusione di attribuzioni, le quali per gravissime ragioni d' ordine pubblico la legge volle rigorosamente separate, e solo la resa del conto può dimostrare se il Sindaco trasgredendo alla legge, alla cui sorveglianza era preposto, vada immune da ogni responsabilità pecuniaria, od altra più grave accennata dal predetto art. 126;

Che non si ha alcun argomento per ritenere tale sia la sua responsabilità, ed anzi si può ragionevolmente presumere che egli saprà rendere buon conto dei pro-

prii fatti; ma ciò non toglie che egli debba adempiere all' obbligo della resa del Conto;

Che d' altra parte finchè non sia reso il conto è impossibile statuire sull' obbligazione per L. 1920, delle quali l'Angelilli vorrebbe essere esonerato, mentre anche nell' ipotesi che dovessero far carico all' Abate, potrebbe anche egli essere tenuto a risponderne verso il Comune, al quale non deve recare alcun pregiudizio la delegazione, illegale o no che sia, da lui fatta al già Sindaco Abate;

Per questi motivi

Ordina all' appellato Nicola Abate di rendere il Conto delle somme da lui riscosse ed erogate, relative alla contabilità del Comune di Pacentro per l'anno 1877, e gli dà il termine di giorni 45, scorso il quale si procederà a norma di legge e di ragione, dietro istanza della parte più diligente.

Le spese sono riservate.

Decisione N. 345 - 9 novembre 1880

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Giammarile vedova Brocchi (avv. VALLE)
c.
Comune di Nazzano (avv. AURELI)

Si ordina la produzione di documenti.

Decisione N. 346 - 16 novembre 1880

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Di Stefano Domenico (avv. SERPIERI)
c.
Comune di Rocca di Cambio
(avv. DE ALOISIO)

A. **Gestione del sorvegliante accettata dall' esattore** — *Se l'esattore, a cui fu nominato un sorvegliante, nel rendere il conto accettò come proprie le risultanze della gestione del sorvegliante stesso, non può più pretendere di limitare la sua responsabilità fino al principio della predetta gestione. Perciò se si ebbe a discaricare di tutti i mandati consegnatigli dal sorvegliante, per pagare i quali vi fu un introito proveniente da un mutuo, anche di quest'introito è giusto il carico fatto all'esattore.*

B. **Maggior carico dovuto ma non dimandato** — *Anche risultando evidente un maggiore carico a farsi all'esattore appellante, se non vi fu domanda del Comune mediante appello incidentale, la Corte si limita ai termini della contestazione della lite.*

C. **Presunzione di pagamento** — *Rilasciata per una rata dall' esattore una bolletta di pagamento d'imposta, tutte le rate anteriori s'intendono integralmente pagate, molto più concorrendo circostanze di fatto che dimostrano come seguito un tal pagamento.*

D. **Spesa del Commissario per verifica di cassa** — *Risultata irregolare la gestione dell'esattore dalla verifica di cassa eseguita, la spesa del Commissario spedito dal Prefetto è rettamente posta a carico dell'esattore stesso.*

E. **Intervento in causa del sorvegliante** — *Nel caso predetto della gestione del sorvegliante accettata dall' esattore, e che nella sua risultanza non è contestata dal Comune, non si accorda il chiesto intervento in causa del sorvegliante stesso.*

Omissis.

La Corte ha considerato,

A. Che, prescindendo da ogni esame sulla nomina del sorvegliante Lolli, e sulla gestione da questi assunta, una volta che l'esattore Di Stefano nel conto da esso lui compilato e firmato accettò le risultanze di quella gestione, almeno nei limiti delle somme contemplate dalla sua dichiarazione del 7 luglio 1877, non può sottrarsi dal tener calcolo di queste somme nel conto da esso lui reso, nè può pretendere di limitare la sua responsabilità contabile fino al giorno soltanto in cui il Lolli cominciò a gestire;

Ora il Lolli, che ha cominciato a gestire senza alcun fondo di cassa, ha poi consegnato all'esattore tutte le rendite comunali da esso riscosse in lire 2484, 04 e più gli ha consegnato titoli di spesa saldati per lire 4608,87; quindi fra denaro e carte di spesa gli ha consegnato in complesso lire 7092, 91, delle quali per conseguenza il Di Stefano doveva

darsi carico nel suo conto per poter poi darsi scarico, come fece, dei mandati consegnatigli. Invece egli non si diede carico che delle lire 2484, 04, formanti parte delle varie rendite comunali riscosse comprese nella parte attiva, percui avrebbe dovuto essere addebitato di altre lire 4608, 87, nè fu spiegato il motivo per cui invece sia stato addebitato delle sole lire 3000; corrispondenti all'importo del mutuo, per cui allo stato degli atti non solo quell'addebito delle lire 3000, deve essere tenuto fermo, ma altresì dovrebbero aggiungersi a suo carico altre lire 1608, 87, se il Comune lo avesse domandato nel tempo e nelle forme dalla legge volute. **B.** Mancando però tale domanda, la Corte deve limitarsi a respingere il ricorso del Di Stefano per quanto riguarda la prima partita, e cioè le suindicate lire 3000, aggiunte al carico.

C. Che quanto alla partita di L, 63, è di fatto che nel ruolo principale dei contribuenti per ricchezza mobile per l'anno 1876 al Comune di Rocca di Cambio questo Comune trovasi inscritto al num. 14 per reddito imponibile di lire 850 con la tassa di lire 121. 14. Questo reddito di lire 850 rappresenta lo stipendio del medico dottor Genchi, dovutogli dal Comune, il quale per legge è debitore della imposta relativa, salvo il diritto di regresso verso il suo stipendiato. Ora l'esattore pretende di dover esser accreditato nel conto di tutte le suddette lire 121, 14, e multa relativa, mentre il Comune ed il Consiglio di Prefettura dedusse lire 63 che ritennero essere state pagate direttamente all'esattore dal dottor Genchi, giusta bolletta a questo rilasciata per terza rata. È ben vero che questa bolletta dimessa in atti non è che per lire 21, ma essa è rilasciata in data 2 giugno 1876 per la terza rata di ricchezza mobile all'art. di ruolo num. 14, e quindi fa presumere il pagamento delle due rate precedenti (art. 1258 codice civile). Nè questa presunzione è per nulla distrutta dal ruolo suppletivo dimesso in atti, nel quale al num. 28 fu iscritta una nuova imposta di ricchezza mobile a carico del Comune di L. 21 38 sopra un reddito imponibile di lire 50, poichè evidentemente a questa nuova imposta non può riferirsi la quietanza rilasciata al dottor Genchi, la quale tassativamente si riporta all' art. 14 del ruolo principale, ed è di lire 21 per sola terza rata, e cioè per un sesto appunto delle lire 121,14, portata da quell' articolo 14, aggiuntavi la multa di mora, mentre una rata e cioè la sesta parte delle lire 21,38 all' art. 28 del ruolo suppletivo non avrebbe raggiunto le lire 4. Aggiungasi che l' articolo 28 del ruolo suppletivo contempla evidentemente un reddito di 1.a categoria del Comune quando si confronti la cifra del reddito imponibile tassato, e quella della tassa imposta, e quindi non può riferirsi allo stipendio pagato dal Comune al dottor Genchi. In ultimo risultato il Comune, fra ruolo principale e ruolo suppletivo era tassato per ricchezza mobile in lire 142, 52 che si elevarono a lire 148, 22, per multe di mora, e di tutto questo importo il ricorrente si era accreditato nel conto. Ma il Consiglio di Prefettura detrasse, e ben detrasse le lire 63 che, giusta la preavvertita presunzione, devono ritenersi già pagate dal dottor Genchi in conto della suddetta imposta;

D. Che quanto all'ultima partita del ricorso, lire 44 pagate al commissario spedito dal Prefetto, la spesa deve stare necessariamente a carico dell' Esattore, una volta che la irregolarità della sua gestione è risultata dalla verifica di cassa, una volta cioè che fu constatato, come egli dovesse avere a disposizione del Comune lire 3984. 12, che rifiutavasi di rappresentare, adducendo frivoli pretesti, e generiche pretese;

E. Che le considerazioni svolte relativamente alla prima partita di lire 3000 dimostrano come non sia il caso di sospendere il giudizio per dare la chiamata o l'intervento in causa del signor Filippo Lolli, o per rinviare gli atti al Consiglio di Prefettura, come il ricorrente chiese subordinatamente nelle sue conclusioni, restando sempre salva al Comune ogni azione o ragione contro il Filippo Lolli per la gestione da questi tenuta, in quanto dovesse dare resultanze diverse da quelle accettate dal Di Stefano;

Per questi motivi:

Sulle conforme conclusioni del signor Procuratore generale,

Delibera:

È rigettato il ricorso con la condanna del Ricorrente Domenico Di Stefano a rifondere al Comune di Rocca di Cambio le spese di questo giudizio.

Decisione N. 347 - 23 novembre 1880

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Corbu Giuseppe (avv. G. FAZIO)

c.

Comune di Ovodda (avv. SERPIERI)

Intervento in causa. Regolarità di mandato — *Benchè stia bene in causa un cessionario dell'esattore, non basta che il medesimo assuma anche la qualità di suo procuratore generale, per ritenere da lui ben dato il necessario intervento in causa dell'esattore; deve altresì giustificare l'assunta facoltà, o altrimenti dare regolarmente il detto intervento.*

Omissis.

Dal signor procuratore generale si è osservato che mentre non può sorgere dubbio sulla necessità che sia dato l'intervento in causa del deliberatario della esattoria, non possa ritenersi che siasi a ciò finora adempiuto, poichè il signor Luigi Jacovelli, che è comparso quale di lui procuratore non ha giustificato detta assunta qualità. Che siasi bensì esibita in atti una procura ad lites, ma questa si vede spedita in capo non di esso Jacovelli, ma dell'avvocato Giuseppe Fazio, che già interviene in questo giudizio come rappresentante del ricorrente Corbu, che vi si qualifica procuratore generale del primo senza che di ciò abbia fatto le debite dimostrazioni, ond' è che il signor Procuratore generale ha conchiuso, perchè prima ed avanti ogni cosa sia disposto l'intervento in giudizio del ripetuto deliberatario della Esattoria.

Ha replicato l'Avv. Fazio, che il Jacovelli è comparso al nome del Busìa, dietro incarico ed in sostituzione di esso avvocato Fazio, se non che, a togliere di mezzo ogni difficoltà circa cotesto incidente, ha dichiarato di ritenere ed assumere egli stesso la rappresentanza del Busia, giusta la facoltà conferitagli col ricordato atto di procura.

Dopo ciò;

Considerando sulla eccezione pregiudiziale, che sebbene non si possa contestare al Corbu il diritto di ricorrere contro l'impugnato decreto del Consiglio di Prefettura di Sassari, poichè il conto giudicato fu reso da lui, ed a lui fu successivamente intimato il decreto stesso, è però indispensabile per la integrità del giudizio l'intervento nel medesimo del deliberatario della Esattoria Sig. Melchiorre Busìa, conforme la Corte ha già deciso su altri ricorsi prodotti dallo stesso Corbu contro declaratorie emesse dal cennato Consiglio di Prefettura su conti di altri Comuni del Consorzio di Fonni;

Che la necessità di cotesto intervento sarebbe pure stato riconosciuta dallo stesso ricorrente, il quale con atto 6 maggio 1880, Satta Curroni notajo, qualificandosi procuratore generale del Busìa ha nominato a procuratore speciale di quest'ultimo il signor avv. Giuseppe Fazio con mandato di rappresentarlo nanti questa Corte in tutte le cause riferentisi alla esattorria del Consorzio suddetto;

Che però, non essendosi prodotto l'atto, dal quale il Corbu intende desumere la facoltà di nominare procuratori ad lites nell'interesse del Busìa, non può aversi allo stato degli atti come regolare l' intervento di quest' ultimo nel presente giudizio;

Per questi motivi:

Riservata ogni decisione in merito, ordina al ricorrente signor Corbu Giuseppe di giustificare la facoltà che asserisce competergli di nominare e costituire procuratori alle liti in rappresentanza del signor Melchiorre Busìa nel presente giudizio, o di curare altrimenti nei modi di legge il di lui intervento.

Gli assegna all'uopo il termine di giorni trenta, da decorrere dalla notificazione della presente, con riserva, quel termine trascorso, di provvedere sulla istanza della parte diligente, come sarà di ragione e giustizia.

Decisione N. 348 - 30 novembre 1880

FINALI *presidente ff.* - GOBBI *relatore*

Baldelli Silvio (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Chiusi

Aggio non dovuto sugl'incassi per il dazio consumo dai rispettivi appaltatori — *L'esattore, che riceve i versamenti dagli appaltatori del dazio di consumo, non ha che la responsabilità della custodia e dei pagamenti a suo tempo in conformità dei contratti di subaccollo del Governo coi Comuni, non ha obbligo del non esatto per esatto, fa opera di tesoriere e non di esattore; perciò non gli è dovuto aggio di riscossione, nè vale in contrario che gli sia stato anteriormente pagato, essendo sempre riparabile l'errore non coperto da cosa giudicata.*

Omissis.

Considerando, che non essendosi contrastata dal Comune di Chiusi la competenza dell' aggio all' esattore e cassiere riguardo alla sua quota d' abbonamento del dazio consumo in L. 3200, la questione riducesi unicamente alle tre quote dovute dai comuni consorziati di Cetona, Sarteano, e S. Casciano dei Bagni in L. 9000;

Attesochè queste quote non costituiscono già un entrata nè ordinaria nè straordinaria del Comune di Chiusi, la quale impegni il bilancio comunale, e per la quale l'esattore debba rispondere a scosso e non scosso, ma non sono che un puro e mero versamento che i tre Comuni suddetti per mezzo dei loro appaltatori fanno, in forza delle intelligenze prese, nella cassa comunale di Chiusi, e che l'esattore come cassiere è tenuto a ricevere e riversarle o prima o poi nella tesoreria governativa, epperciò costituiscono nient'altro che una operazione di cassa, un giro di fondi, od un rimborso, cose tutte escluse affatto, non solo dall'articolo 93 della legge 20 aprile 1871 (192), ma dai termini espliciti dei surriferiti contratti, da qualsivoglia percezione d'aggio;

Attesochè in questi contratti non fu certamente imposto all'esattore l' onere dello scosso e non scosso per questi rimborsi, nè tanto meno quello di atti o spese giudiziarie di coazione ; e se nel contratto di subaccollo della sua quota di Dazio, compresa la sovratassa comunale, fatto dal Comune di Cetona il 28 Decembre 1875, ultimamente prodotto dall'appellante, fu stabilito che l'accollatario dovesse consegnare nelle mani dell'esattore di Chiusi un titolo di valore a garanzia del puntuale versamento della sua quota, con facoltà all'esattore stesso di realizzarlo in caso di morosità, ciò non fu fatto che nell'interesse del Comune di Chiusi solidariamente obbligato, nè esce dai limiti d'una pura e mera operazione di cassa, e di una custodia a lui affidata;

Che quindi mal si paragona il signor Baldelli all'operajo cui sia dovuta la mercede del proprio lavoro, mentre a lui altro non incombeva che la responsabilità della custodia in cassa e del versamento a suo tempo, e sopracciò l'aggio fu esplicitamente escluso dalla legge e dai patti;

Che nulla rileva che pei quattro primi anni il Comune abbia retribuito l'aggio senza contrasto sull'intiero canone d'abbuonamento , perchè l'errore è sempre riparabile, salvo quando sia coperto da cosa giudicata, nè la rinnovazione del contratto pel secondo quinquennio, in tempo in cui non era peranco sorta la presente questione, ha potuto immutare i diritti delle parti e rendere dovuto ciò che non era;

Che al postutto, se il Comune di Chiusi dovesse pagare quest' aggio, lo pagherebbe una seconda volta sulla stessa somma che già ha dovuto soffrire un'aggio a favore degli appaltatori.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 349 - 30 novembre 1880

FINALI *presidente ff.* - GOBBI *relatore*

Legnani Paolo (avv. SANTINI)
c.
Comune di Cagno

A. Provvedimento del Prefetto — *Mal si oppone come questione pregiudiziale che non possa aver luogo il ricorso contro il Decreto di approvazione del conto,*

pronunciato dal Consiglio di Prefettura, perchè già il Prefetto abbia provveduto in merito sopra reclamo anteriormente esibitogli, non costituendo questo provvedimento che un mero atto amministrativo, che non può mai costituire cosa giudicata.

B. Compensazione inammissibile — *Vien rigettata la pretesa del contabile di compensare il debito per canoni riscossi cogli arretrati dei canoni stessi non riscossi per pretesa inesigibilità, sia perchè in materia contabile per regola generale non si ammette compensazione, sia perchè manca l'estremo della liquidità, trattandosi d' inesigibilità non dimostrata, anzi nella specie contraddetta dai fatti.*

Omissis.

A. Considerando prima di tutto sulla eccezione pregiudiciale derivante dalla cosa giudicata, che il decreto del 16 dicembre 1878 non fu pronunciato dal Consiglio di Prefettura di Como sopra alcuno dei conti dell'esattore Legnani, ma lo fu dal solo Prefetto della provincia sopra una separata istanza di questo, e quindi non è che un mero atto amministrativo ben diverso da quei decreti dei Consigli di Prefettura che sono contemplati nell' art. 121 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, nè perciò ha mai potuto formare cosa giudicata da opporsi alla regolare pronuncia emessa poi dal Consiglio di Prefettura sul conto 1877 coll' appellato decreto del 1° novembre 1879.

E nel merito:

B. Attesochè la pretensione avanzata dal contabile nel suo conto 1877 di voler compensare col suo debito ivi riconosciuto di lire 11,499 per tre annate 1874-75-76, del canone di livello ch' egli riscosse da Gaspare Legnani a cui trovavasi intestato il fondo soggetto all' enfiteusi, cogli arretrati dello stesso canone dal 1869 al 1873 che egli ora afferma non aver potuto riscuotere per irreperibilità del debitore, era evidentemente illegale, sì perchè in materia contabile non si ammette generalmente compensazione, sì perchè il preteso precedente credito per arretrati di quelle annate, fondato sulla prepostera dichiarazione d'inesigibilità era tutt'altro che liquido (art. 1287 cod. civ.) e quindi ben fece il Consiglio di Prefettura di Como dichiarando prima col decreto 1° ottobre 1878 sul conto 1877, poi col successivo riservato decreto ora cadente in appello, inammissibile la pretesa compensazione;

Che per altra parte dai molteplici documenti della causa risulta ad esuberanza dimostrato che le suddette annualità arretrate, delle quali il contabile si è sempre dato carico nei suoi conti, furono effettivamento da lui riscosse o potute facilmente riscuotere, sicchè invano ne pretende ora il rimborso come di partite inesigibili;

Che diffatti risulta dal prodotto instrumento 3 settembre 1789 che il Comune di Cagno diede a livello o enfiteusi perpetua. trasmissibile anche per vendita, i fondi suoi propri ivi indicati, fra i quali uno denominato *Fontanella* iscritto nella vecchia mappa al n. 546, questo per l'annuo canone di lire 40 imperiali; risulta inoltre che il dominio utile di tal fondo era fin dall'anno 1818 in testa di Giosuè Somaini; e questo essendo passato di vita il 20 marzo 1822 lo stesso livello fu trasportato in capo alle di lui figlie ed eredi Pasqualina maritata Bottinelli, Maddalena maritata Somaini e Marianna sorelle Somaini, alle quali fu sin d'allora iscritto nelle tavole censuarie, come dal certificato dell'Agente delle Imposte Dirette e Catasto del 14 marzo 1879, e come dai quinternetti da ambe le parti prodotti di tutti i livelli Comunali per gli anni 1868 e 1870, che in totale ammontavano a lire 176.86, fra cui trovasi il livello in parola di annue lire 37. 33 intestato a Somaini Giosuè, e per esso alle suddette sorelle per un terzo ciascuna, vedendosi ancora in quello prodotto dall' appellante indicati i pagamenti dei lori terzi fatti da due di quelle sorelle Somaini;

Che dai conti del contabile per gli anni 1868-69-70-71-72 risulta che esso sempre si portò in carico nella colonna delle somme riscosse le intiere lire 37. 33 del canone in parola, e solo nel conto 1873 dichiarò che di quella total somma aveva riscosse sol lire 99. 96 e le residue lire 76. 90 (che potevano anche essere dovute da altri livellari e non dalle sorelle Somaini) erano da riscuotere

Che queste somme, o quanto meno

gli acconti che l'esattore anche nell'attuale suo sistema ammette d'aver ricevuto per questo livello negli anni dal 1869 in poi, egli non ha certamente potuto riscuoterli se non dalle suddette sorelle Somaini, quali intestatarie del livello tanto nei registri censuari, che nei quinternetti; e sono perciò evidentemente pretestuosi gli avvisi di pagamento in data 31 dicembre 1871-72-73, e gli atti d'oppignorazione e carenza ch'egli diresse contro il Somaini Giosuè, allo scopo di formarsene un titolo pel rimborso di quelle annate, mentre egli non poteva assolutamente ignorare che il Giosuè Somaini era morto sin dal 1822 ed a lui erano succedute le figlie; nè la di lui ignoranza in proposito sarebbe in alcun modo ammessibile o scusabile;

Che inoltre a voler anche supporre ciò che urta direttamente colle formali di lui confessioni ripetute in tanti conti dal 1868 al 1873, che cioè egli non avesse nulla riscosso di quel canone negli indicati anni, ella è però cosa costante, che sin dall'anno 1873 esso esattore creditore di due delle sorelle Somaini per imposta fondiaria su quello stesso fondo enfiteutico n. 546 della mappa, per lire 30. 22, fece subastare il fondo medesimo il quale fu con atto 17 aprile 1873 aggiudicato a Luigi Lidraschi che tosto dichiarò d'aver fatto partito per Gaspare Legnani di Paolo, figlio dello stesso esattore procedente per lo prezzo di lire 125. 25;

Che perciò questo prezzo il quale dedotte le suddette lire 30. 22, di imposte dovute residuavasi a lire 95. 03 era evidentemente dovuto alle sorelle Somaini che subirono l'espropriazione, dalle quali, se pur erano ancor debitrici di canoni arretrati e che non potevano al più eccedere le lire 76. 90 dichiarate nel conto 1873 ancor da riscuotere, era obbligo e dovere imprescendibile dell'esattore, di farsi da esse pagare facendone trattenere l'ammontare sul suddetto residuo prezzo, il che se non ha fatto, cosa non supponibile, non può pretenderne il rimborso dal Comune;

Che pertanto da ogni lato la domanda dell'appellante si presenta destituita di ogni giuridico fondamento, e merita quindi piena conferma l'appellato Decreto.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 350 - 7 dicembre 1880.

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Rizzo Russo Giuseppe (avv. SCIBONA)
c.
Comune di Partanna (avv. DE ANGELIS)

A. Incompetenza della Corte ad accogliere un incidente di falso — *La Corte dei conti, come tribunale speciale per determinate materie e persone, non ha competenza a dare alcun provvedimento sopra un incidente di falso civile dinanzi ad Essa sollevato. La parte che intende accusare di falsità documenti presentati nel giudizio avanti la Corte deve provvedersi col dar querela dinanzi al giudice ordinario, e sulla prova di ciò la Corte stessa, che non potrebbe in niun caso giudicare che dell'influenza sul giudizio del conto dei documenti che si vogliano macchiati di falso, si limiterà a vedere se sia il caso di sospendere il giudizio avanti ad Essa iniziato.*

B. Querela di falso civile inconcludente — *La Corte ritiene per inconcludente la querela di falso di fronte a documenti che dimostrano in merito la insussistenza delle pretese del contabile, e di fronte ad inammissibili presunzioni.*

C. Mancanza di prove — *Non essendo fatta la prova ordinata dalla Corte, a nulla vale servirsi di altri argomenti, attaccare di falso documenti, e richiederne altri per evitare un carico.*

D. Documenti non valevoli — *La Corte non si presta a domande di documenti, che, come atti dello stesso ricorrente, non potrebbero valere ad appoggiare le sue dimande.*

E. Rivalsa per imposta di ricchezza mobile — *La prova fatta del pagamento dell'imposta di ricchezza mobile per gli aggi come esattore, non vale a togliere il carico della rivalsa al Comune per quella anticipata sugli aggi come tesoriere.*

Omissis.

A. Considerando che la Corte dei conti non ha competenza a dare alcun provvedimento sopra un incidente di falso civile dinanzi ad essa sollevato, non

essendo un tale incidente per nulla contemplato dallo speciale regolamento di procedura emanato per i giudizî dinanzi ad essa pendenti, nè potendo ricorrere, come a fonte ausiliare, alle disposizioni del codice di procedura civile, le quali in tale materia, sono incompatibili coll'organismo della stessa Corte dei conti, giudice speciale per determinate materie e persone;

Considerando che se una parte intende accusare di falsità documenti presentati in un processo pendente dinanzi alla Corte dei conti, l'è libera di presentare la sua querela al giudice ordinario, e data la prova della produzione di questa querela, spetterà alla Corte il vedere se, ed in quanto essa possa influire sul giudizio dinanzi ad essa pendente, se questo giudizio debba quindi essere o non essere sospeso, finchè dal giudice competente venga pronunziato sul falso denunciatogli;

Considerando che seppure questa Corte potesse avere riguardo alla querela di falso incompetentemente innanzi ad essa iniziata dal ricorrente, tale riguardo non potrebbe, nè dovrebbe avere altro effetto che quello di esaminare, se i documenti presentati dal Comune ed accusati di falso siano essenziali per la decisione della causa, e se le falsità, di cui pretendonsi macchiati, siano tali da toglier loro forza probante in questa causa, locchè porta di necessità all'indagine delle prove *hinc inde* date dalle parti per ciascuna delle partite ancora controverse;

B. Considerando che quanto alla prima partita di lire 7806. 21, colla precedente decisione ingiungevasi al Comune la presentazione dei talloni, comprovanti la esazione di quell'importo; ma poichè è ora provato che quei talloni furono smarriti o sottratti, nè il Comune li possede, resta a vedere se la prova della esazione si può ritenere perfetta mediante gli altri documenti, presentati dal Comune;

Principale, fra questi, si è il verbale di verifica di cassa del 24 novembre 1873 compilato con l'intervento del signor Rizzo Russo, e giusta il quale, questi a tutto ottobre 1873 avrebbe riscosso per sovraimposte arretrate lire 7655. 20. Vero è che la copia autentica di questo verbale, presentata in giudizio dal Comune, è accusata di falsità, soltanto però in tanto, in quanto la firma del signor Giuseppe Rizzo Russo, che in quella copia si legge due volte, cioè una volta in calce alla ricapitolazione della entrata e della spesa, l'altra volta in calce alle riserve, con le quali quel verbale si chiude, vuolsi che nell'originale trovisi una volta soltanto e cioè in calce alle riserve. E sia pure così: tengasi dunque per fermo che quel verbale abbia una sola firma del Giuseppe Rizzo Russo in calce alle riserve e non si tenga conto dell'altra firma in calce alla ricapitolazione. Ma che perciò? Quel verbale colle riserve costituisce un' unico documento contestuale, e le firme in calce appostevi lo confermano nella sua integrità. Il signor Rizzo Russo firmandolo lo riconobbe necessariamente per vero ed esatto in tutte quelle parti, per le quali alcuna riserva non fece, nè può ora contro il fatto proprio e contro la sua firma disconoscerlo in tutto ed in parte: ora in quel verbale stà scritto ch' egli a tutto ottobre 1873 per sovraimposta in conto residui aveva riscosso lire 7655. 20, nè su ciò il signor Rizzo Russo fece alcuna riserva o protesta, dunque non può ora tardivamente impugnare di aver riscosso quella somma. Più ancora: il verbale portava un fondo di cassa di L.17,277 92 ed il Sindaco invitava l' esattore a far vedere questa somma esistente in cassa, il signor Rizzo Russo non impugnava per nulla che il fondo di cassa consistesse nel suddetto importo, soltanto si rifiutò di farlo vedere, sostenendo di non essere obbligato a renderlo ostensibile, e su questo punto solo faceva riserve e proteste, mentre invece il Sindaco faceva riserva di addebitarlo di altre maggiori somme riscosse dal verbale non contemplate. Se quindi uno dei due non ammetteva l'esattezza delle riscossioni esposte nel verbale, questi si era il Sindaco e non l'esattore e le riserve di questo anzichè distruggere confermavano le riscossioni, quali in quel verbale erano state annotate. E' quindi evidente che la querela di falso contro la copia autenticata del suddetto processo verbale di verifica di cassa è affatto inconcludente, che quel verbale, dato pure l'originale

esista tale, quale il ricorrente vuole che sia, è un documento che fa piena prova contro di lui, per quanto concerne alle annotatevi riscossioni ed in ispecialità alla riscossione delle lire 7655. 20 per sovraimposte arretrate. E sarebbe piena prova, se anche fosse vera la pretesa del ricorrente, e cioè che egli qual tesoriere comunale per contratto non fosse soggetto a verifiche di cassa, pretesa questa contro la quale però stà la tassativa disposizione dell' articolo 293 della Legge 20 aprile 1871. Già anche nella precedente verifica di cassa pel mese di settembre 1873, il cui verbale fu firmato dal collettore del signor Rizzo Russo, le riscossioni per sovraimposte arretrate erano riportate in lire 7655.20, e cioè nella stessa somma iscritta nel verbale successivo pel mese di ottobre; e nel verbale di verifica del 22 giugno 1876 eseguita dal computista Salvatore Confronti, per delegazione del Prefetto di Trapani, quelle riscossioni a tutto l'anno 1873 vennero elevate a L. 7806 21. Ora questo verbale di verifica, confortato com'è dai verbali del 1873, se anche dal Rizzo Russo disconosciuto fino dalla sua origine, non può non essere ammesso come esatto e veritiero, tanto più che veniva compilato di pubblica autorità da chi non aveva interesse alcuno a dissimularlo, e che se a tutto ottobre il Rizzo Russo riconosceva di aver riscosso per arretrati di sovraimposte L. 7655. 20, è più che naturale che alla fine dell'anno queste riscossioni fossero aumentate alle lire 7806. 21. Siano o non siano pertanto esatti il Registro d' introito dimesso dal Comune ed i due certificati del Segretario e del Ragioniere comunale, che a questa partita si riferiscono, ed i quali poi in sostanza darebbero le stesse risultanze dei verbali di verifica, il ricorso del signor Rizzo Russo, per quanto riguarda questa stessa partita, è insussistente e tanto più insussistente in quanto chè egli vorrebbe, contro ogni presunzione, non aver nulla riscosso per gli arretrati di sovraimposte, dei quali sarebbe pur sempre responsabile, anche non avendoli esatti, una volta che non diede alcuna giustificazione della loro inesigibilità o delle diligenze usate per riscuoterli, come era suo dovere. Che, del resto, se infatti egli non li avesse riscossi ad onta della contraria sua ammissione, gli resterebbe sempre salvo il diritto verso i contribuenti debitori, se e come di ragione.

C. Considerando, quanto alla seconda partita, che mentre è fuori di questione il fatto del pagamento di lire 711. 75 eseguito nel 1874 da Onofrio Varia per Dazio consumo del 1873 nelle mani del Rizzo Russo, questi però pretende di averne già rappresentato l' importo al Comune nel conto del 1873. Ma, come fu già osservato nella Decisione del 27 maggio 1879, il signor Rizzo Russo nel conto del 1873 per titolo di dazio consumo passò ai residui attivi L. 2506. 38, e quindi per ammettere la sua difesa, sarebbe duopo, avesse egli dimostrato che di questi residui non formavano parte le suddette lire 711. 75 pagate da Onofrio Varia per l'appalto del Dazio sulle carni. Ora tal prova non fu dàta, nè essa può certo desumersi dal fatto che alla fine del 1873 il contabile chiedeva al Comune il contratto di appalto col Varia per esigere il canone da questi dovuto, ed anzi da questo fatto sorge un argomento tutt' affatto contrario al ricorrente, il quale non è supponibile che volesse anticipare del suo, quanto dal Varia era dovuto, una volta che il Comune gli rifiutava il contratto, in base al quale avrebbe potuto esigere. Prescindendo quindi da ogni esame del Registro d' introito e del certificato accusato di falso, non avendo il ricorrente data la prova ingiuntagli colla precitata Decisione del 27 maggio 1879, il suo ricorso deve essere respinto anche per questa partita.

D. Ed inutile poi sarebbe richiamare dal Comune il contratto col Varia ed i registri e le contabilità dell' esattore, perchè quello non potrebbe dare alcun lume in proposito, e questi come atti dello stesso ricorrente non potrebbero ad esso lui giovare.

E. La terza ed ultima partita deve pure essere tenuta ferma a carico del ricorrente, essendo provato dal certificato dell'Agenzia delle tasse in Salemi che il Comune pagò la tassa di ricchezza mobile sull'aggio dell'esattore qual tesoriere comunale. Nè il ricorrente ha per guisa alcuna provato di aver pagato quella tassa egli stesso direttamente a

ruolo, poichè l'altro certificato dell' Agenzia di Salemi da lui prodotto prova soltanto che fu inscritto a ruolo con la tassa di lire 122. 12 coll' imponibile di lire 887. 48 per gli aggi e proventi tutti della esattoria; ma non altresì per gli aggi quale cassiere o tesoriere comunale, pei quali aggi l'imposta deve essere dal Comune anticipata, salvo il suo diritto di rivalsa verso il contabile.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 351 - 10 dicembre 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Mercadante Stefano (avv. G. FAZIO)

c.

Comune di Prizzi

A. **Aggio pattuito sulla riscossione di tutte le entrate** — *La gratuità del servizio di tesoreria è uno dei principii cardinali della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte, al quale si può dubitare, se sia mai lecito di derogare; ma, dato che si possa, la deroga necessariamente dovrebbe essere concordata per uno di quei patti speciali, che sono dall'art. 4 della legge predetta subordinati all'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.*

B. **Concordia tra le parti** — *Altrimenti che nei giudizii ordinarii, in quello sul conto non basta la concordia tra le parti a far ammettere una partita di debito o di credito, essendovi implicito un sindacato che non può essere eliminato, nè per volontà delle parti, nè per fatti anteriori; ed anche in considerazione che il Comune non può contrarre obbligazione che vada contro e deluda la legge, essendo i suoi atti soggetti ad una potestà tutoria.*

C. **Compensazione di spese** — *Potendosi ritenere giustificato il ricorso da atti dell'amministrazione, si compensano le spese del giudizio.*

Omissis.

Ritenuto in fatto:

Nel contratto del 27 decembre 1873, col quale la esattoria di Prizzi nella provincia di Palermo fu data pel quadriennio 1874 a 1877 a Stefano Mercadante, si legge: « Per corrispettivo « di tutti gli obblighi assunti sarà corrisposto al signor Mercadante l'aggio « del 3 per 100 tanto sulle entrate per « conto della esattoria, che sulle entrate « di qualunque siasi natura, appartenenti al Comune di Prizzi, dal medesimo riscosse ».

Alla scadenza il contratto fu rinnovato per un'altro quinquennio, e il conto del 1878, primo del nuovo periodo, fu approvato dal Consiglio di Prefettura con decreto del 7 giugno 1879, escludendone otto partite di discarico, che ammontavano a lire 2648. 07. Se non chè avendo egli ricorso allo stesso Consiglio, questo con successivo decreto del 15 marzo 1880 abbuonò tutte quelle partite, ad eccezione d'una di L. 121. 40, importare dell'aggio liquidato sopra una somma di lire 4114 proveniente da sussidi dati al Comune dallo Stato e dalla Provincia.

Di ciò si grava il Mercadante. Altra somma di lire 187. 33 gli era stata tolta, egli dice, dal conto del 1877 per lo stesso titolo; ma poi in seguito a suo reclamo, il Consiglio di Prefettura gliela abbonava. Il Consiglio dunque ammise che per virtù del contratto fossero all'esattore dovuti gli aggi sulle entrate comunali di qualunque natura, ed in ispecie su quelle derivanti da sussidi governativi e provinciali.

Il Consiglio comunale leale esecutore del suo contratto, riconobbe dovuto il pagamento delle lire 121. 40 e prima e dopo il decreto del Consiglio di Prefettura del 16 settembre 1879; ma il Consiglio di Prefettura negò accreditargli quella somma in onta al contratto ed in onta alla deliberazione del Consiglio comunale.

Dopochè al Comune era stato notificato l'atto di appello del Mercadante, il Sindaco convocò il Consiglio per essere autorizzato a stare in giudizio. L'autorizzazione fu concessa nell'adunanza del 30 aprile 1880; nella quale per altro il Consiglio stesso, attesa la parvità della materia, faceva voto che ad evitare spese, si procedesse ad una amichevole transazione. Di fatti, chiamato il Mercadante nell'adunanza consigliare, sulla somma significatagli rilasciava lire 21. 40 e il Consiglio deliberava d'abbonargli le lire 100;

Ora il Mercadante domanda essere accreditato della intera somma di lire

121. 40, e la condanna del Comune nelle spese del giudizio;

Il Comune non ha costituito Procuratore; ma ha trasmesso alla Corte, accompagnandole con lettere, le copie degli atti, che gli sono stati notificati;

Il Procuratore generale riconoscendo non essere dovuto all'esattore per regola generale, provvigione alcuna per gl'incassi delle somme, di cui si tratta, opina tuttavia poterglisi concedere, per rispetto al patto, avvalorato anche dalla pratica di precedenti esercizî.

A. Considerando che la gratuità del servizio di tesoreria comunale, affidato all'esattore delle imposte e delle sovraimposte, nominato a forma della legge 20 aprile 1871, è uno dei principii cardinali della legge stessa, al quale si può dubitare se sia mai lecito derogare; ma, dato si possa, la deroga dovrebbe necessariamente essere concordata per uno di quei patti speciali, che sono dall'art. 4 della legge predetta subordinati alla approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale;

Che dagli atti non appare in guisa alcuna che fosse chiesta al Prefetto e da lui accordata al Comune la facoltà di rinunciare per patto speciale al beneficio della gratuità del servizio di tesoreria; e tutto anzi ne porta a credere che il contratto del 27 dicembre 1873 riportasse la superiore approvazione, come fatto in piena conformità della legge;

Che l'esattore delle imposte dirette presta in tale qualità doppio servizio ai Comuni, uno dei quali necessario e l'altro facoltativo; spetta a lui, nè può essere data ad altri, la riscossione delle sovraimposte comunali, la quale perciò è compresa nel contratto d'esattoria; le altre entrate comunali, provengano da tasse, dal patrimonio o da altra fonte, possono essere date a riscuotere allo stesso esattore o ad altra persona; il Comune di Prizzi anche questa riscossione commise all'esattore e per questa dovendogli una retribuzione, che può essere data in ragione uguale o diversa da quella stabilita per la riscossione delle imposte e delle sovraimposte, pattuì che senza distinzione l'aggio di riscossione fosse del 3 per 100 tanto sulle entrate comprese nella esattoria, cioè le sovraimposte, quanto sulle altre entrate comunali di qualsivoglia natura, che il Mercadante avesse riscosse;

Che pertanto l'aggio sulle lire 4114 sarebbe dovuto all'appellante, se egli prima d'incassarle come tesoriere, avesse dovuto usare le cure proprie ad un esattore per riscuoterle e correre qualche rischio; ma tanto per la parte che rappresenta il sussidio governativo, quanto per quella che rappresenta il sussidio provinciale dato al Comune di Prizzi per opere stradali, egli non fece ufficio diverso da quello di tesoriere, cioè incassare somme versate al Comune di Prizzi dalle casse dello Stato e della Provincia; e se per siffattà operazione competesse ad un esattore un aggio di riscossione, si renderebbe del tutto illusoria la gratuità del servizio di tesoreria voluta dalla legge, giacchè esso potrebbe pretenderla per qualunque incasso;

B. Che nè il fatto relativo a precedenti esercizi, nè l'annuenza del Consiglio comunale di Prizzi possono apporsi alla deliberazione del Consiglio di Prefettura; non il fatto che fosse corrisposto al Mercadante l'aggio sopra incassi di somigliante natura avveratisi nel 1876, giacchè da un indebito pagamento non nasce alcun diritto alla sua continuazione, e deve bastare al Mercadante di non essere chiamato a rifondere la somma di lire 187. 33 indebitamente percetta; il Consiglio di Prefettura nella revisione del conto del 1878, primo della nuova gestione, esaminò più rigorosamente la questione, ed è naturale ch'esso pigliasse norma dalla giurisprudenza di questa Corte, della quale il Ministero avea data contezza a tutte le Prefetture; l'annuenza poi del Consiglio comunale alla pretesa del Mercadante non è così certa ed assoluta, com'egli presume, in contraddizione degli atti da lui stesso prodotti; e quand'anche fosse altrimenti, quell'annuenza sarebbe destituita d'efficacia, perchè un Consiglio comunale non può contrarre un'obbligazione, che vada contro alla legge o la deluda, perchè gli atti suoi sono subordinati alla approvazione dell'autorità tutoria, e perchè il Consiglio di Prefettura, approvando il conto, esercita anche un sindacato amministrativo, com'è proprio di questa Corte nei

giudizi contabili fra lo Stato e i suoi agenti; quindi non basta, altrimenti di quello che accade nei giudizi avanti il giudice ordinario, che vi sia concordia tra le parti, cioè fra l'esattore e il Comune, fra l'agente contabile e l'amministrazione dello Stato, affinchè il Consiglio di Prefettura o la Corte de'Conti ammettano una partita di debito o di credito: ora il Consiglio di Prefettura, senza tornare sul passato, escluse dal discarico dell' esattore le lire 121. 40, come date per un servizio di tesoreria, il quale per legge e per contratto esser deve gratuito, e non regge la eccezione d' incompetenza, apposta a quella sua deliberazione;

C. Che l'appellante in presenza di due deliberazioni del Consiglio di Prefettura non conformi aveva non irragionevole motivo d' appellare alla Corte da quella, che gli era contraria; ed a persistere nel suo ricorso può aver tratto anche argomento dalla deliberazione del Consiglio comunale, che gli voleva concedere quasi i cinque sesti della somma, che è oggetto della controversia, in via di transazione.

Per questi motivi, rigetta il ricorso ec. compensa le spese.

Decisione N. 352 - 14 dicembre 1880

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Domenico Faga (avv. MAGGI)
c.
Comune di Vestignè (avv. FROLA)

A. Motivi di ricorso abbandonati e aggiunti. — *Non si tien conto di motivi di ricorso sui quali non si è insistito, e di quelli che non compresi nell'atto introduttivo del giudizio non possono formar materia di decidere.*

B. Inscrizione nel conto delle partite relative agli aggi. — *Non ha fondamento giuridico il ricorso avverso l'iscrizione della somma rappresentante gli aggi nel caricamento, essendo una vera partita di giro che deve figurare nell'introito e nell'esito.*

C. Partite sospese per giustificazioni. — *Non vi è luogo a giudicare del ricorso avverso la sospensione del discarico di partite, per le quali fu dichiarato doversi regolarizzare i recapiti giustificativi.*

Omissis

A. Considerato che col ricorso in esame, prodotto contro il Decreto del Consiglio di prefettura emesso il 22 Febbrajo 1879 sul conto, esercizio 1877, sono stati impugnati solamente i capi di esso Decreto e del conto giudicato, che si riferiscono al mandato N. 332, alle indennità di trasferta, agli aggi di riscossione, ed alla cifra fissata per residui attivi.

Considerato che nulla si è dal ricorrente fatto nè dedotto onde dimostrare che l' importare dei residui attivi, stabilito col Decreto impugnato in L. 870, 90 debba esser ridotto delle proposte Lire 7, od in altro modo modificato, e che anzi nei successivi atti non avrebbe neppure insistito su questo reclamo, e che deve quindi il medesimo essere senz'altro rigettato.

Considerato che i capi di una pronuncia non impugnati nell' atto d' appello, dovendo ai termini dell'articolo 486 del Codice di Procedura Civile intendersi accettati, non possono formare argomento del presente giudizio i gravami proposti nella comparsa conclusionale 10 Dicembre, di cui sovra ai numeri 1° e 5°, perchè estranei alle partite o capi denunciati nel ricorso, od atto d'appello;

Nè può con effetto invocarsi in contrario l'allegata confusione delle contabilità, circostanza cotesta, che, sussistendo potrebbe dar ragione a modificare le proposte in origine già regolarmente impugnate, ma che certamente non varrebbe onde far estendere l' efficacia del prodotto atto d' appello anche a nuovi capi in questo non contemplati;

Che del resto col rigetto in questa parte del ricorso non sarebbero pregiudicate le ragioni che possono al ricorrente competere, nè gli sarebbe preclusa la via di farle valere, ove ne fosse il caso, in più opportuna sede, sia in rapporto al fondo di cassa dell' esercizio 1876, poichè si dice non ancora notificato il Decreto di approvazione di quel conto, sia in rapporto ai due mandati, insieme di Lire 37 : 55, poichè di essi fu dal Consiglio di Prefettura, non

rifiutato, ma solamente sospeso il discarico, perchè non quitanzati.

B. Considerato quanto agli altri tre gravami che niuno di essi possa ravvisarsi fondato. Non quello di cui al num. 3.° essendo troppo ovvio che debbano figurare anche in introito le somme che si iscrivono ad esito per aggio di riscossione delle imposte dirette, trattandosi di vere partite di giro, e quindi che giustamente il Consiglio di Prefettura abbia disposto l'iscrizione nel caricamento delle controverse L. 284, 15;

C. Non quelle di cui ai numeri 4.° e 6.° perchè delle corrispondenti partite di scarico fu solo sospesa l'ammissione, disponendosi la previa regolarizzazione dei relativi recapiti giustificativi, onde mancherebbe persino il motivo al reclamo;

Per questi motivi,

Pronunziando in parte definitivamente ed in parte interlocutoriamente;

Rigetta il ricorso in ordine ai gravami proposti ai numeri 1, 3, 4, 5, 6, nonchè in quanto si riferisce alla cifra dei residui attivi, e quanto al gravame, di cui al n.° 2.°, ordina al Comune di produrre in causa i mandati, e di dare la dimostrazione, di cui è parola nelle considerazioni che precedono, assegnando all'uopo il termine di mesi due da decorrere dalla notificazione della presente.

Decisione N. 353 - 14 decembre 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Fiorentino Ignazio (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Dorgali (avv. SERPIERI)

Furto non provato. — *Mancando la prova ordinata dalla Corte del furto che fu asserito essere avvenuto di una somma, e delle risultanze del furto stesso, si conferma la negazione del discarico.*

Omissis

La Corte assegnava allo appellante il termine di 60 giorni per provare il furto e le circostanze, nelle quali avvenne.

Passati i sessanta giorni dalla notificazione della interlocutoria senza che l'appellante avesse fatto alcuna prova, il Procuratore del Comune produsse un certificato, che attestava nel giorno 11 Decembre 1877 essersi Giovanni Bacchitta trovato presente nell'ufficio esattoriale di Dorgali, quando vi si trovano e Pasquale Clivio collettore pel Fiorentino, e il Cucca sorvegliante all' Esattoria nominato dal Prefetto, avere inteso che il Cucca richiedesse il Clivio di mettere in cassa la somma di L. 410, che erano state riscosse, ma il Clivio essersi a ciò ricusato: la notte essersi perpetrato il furto delle lire 410, però senza trovar traccia di rottura.

Per la mancanza di prova da parte dell'appellante e per virtù di quella che egli offriva, il Procuratore del Comune con comparsa notificata il dì 18 e presentata il 21 Giugno chiede il rigetto dell'appello sul 3.° suo punto.

In quel giorno 21 Giugno il Procuratore dell'appellante facea notificare al Procuratore dell'appellato altra comparsa, prodotta due giorni appresso, che conclude per il discarico delle lire 410 dal conto dell'esattore.

Nega ogni valore al certificato meramente induttivo presentato dal Comune, ed alla sua volta, dopo avere invocata la notorietà del furto avvenuto a Dorgali la notte dell' 11 Decembre 1877, produce un' attestazione del Clivio e di Antonio Marratzù già Collettori pel Fiorentino, i quali dichiarano « che per causa del Sindaco e del Sorvegliante di Dorgali, a causa di non essersi trovati presenti la sera dell' 11 Dicembre 1877 a chiudere il danaro in cassa, come si faceva sempre, ebbe a soffrire la perdita di lire 410, stata rubata. »

La dichiarazione fu fatta avanti il Pretore di Orani il 1° Giugno 1880.

Dal Procuratore del Fiorentino si chiede il discarico delle lire 410; il Procuratore del Comune lo nega; il Procuratore generale conchiude sia rigettato l'appello anche su questo capo.

Considerando che il furto delle lire quattrocento dieci non è provato; e tanto meno è provata alcuna circostanza del furto stesso, che potesse indurre la Corte a ritenere responsabile del furto il Comune di Dorgali;

Per questi motivi

Sciogliendo le riserve contenute nella Decisione del 17 Gennajo 1880 rigetta anche il terzo capo dell'appello, relativo al preteso furto di lire 410, e condanna il Fiorentino appellante, a rifondere al Comune di Dorgali, appellato, due terze parti delle spese.

Decisione N. 354 - 14 decembre 1880

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relat.*

Stara Giuseppe (avv. G. FAZIO)

c.

Comune di Ghilarza

(avv. MAROLDA PETILLI)

Intervento in causa — *Contendendosi sulla imputazione a farsi di mandati pagati ad una od altra gestione esattoriale, la Corte ordina l'intervento di chi rappresenti in confronto dell'appellante e dell'amministrazione quello dei contabili della cui gestione è mestieri pur giudicare.*

Omissis

Il signor Giuseppe Stara esattore del consorzio di Ghilarza pel quinquennio 1878-1882, presentò addì 5 marzo 1878 il conto per l'esercizio finanziario nel 1878 del Comune di Ghilarza, portante nella parte passiva a suo scarico venti mandati per la complessiva somma di lire 1454, 22 da lui qualificati come pagamenti eseguiti nel 1878 sui residui passivi del 1877.

Il consiglio comunale con sua deliberazione del 28 aprile 1879 eliminava dallo scarico la detta somma perchè i relativi mandati erano di data anteriore all'apertura dell'attuale esattoria, intestati al rappresentante degli eredi del già esattore Sebastiano Mura, riferibili tutti all'anno 1877, senza che i fondi dello scorso quinquennio, nè il servizio di cassa su tali fondi siano stati passati all' attuale assuntore; cosicchè non si capiva per quale ragione si pretendesse portarli a scaricamento nel conto 1878, invece di andare a corredo dello scaricamento del conto 1877, che si stava allora compilando da un Delegato speciale.

Ed il Consiglio di Prefettura di Cagliari con suo decreto del 13 Dicembre 1879 per le ragioni addotte dal Consiglio comunale escludeva pur dallo scaricamento i mandati in questione osservando che i detti mandati figuravano pure nel conto 1877.

Notificato un tale decreto al signor Stara per atto d' usciere del 30 Marzo 1880, egli con altro atto d'usciere del 26 successivo aprile dichiarò di appellarne a questa Corte affermando;

1° Che i surripetuti mandati erano stati da lui pagati, perchè essi od avevano la data del dicembre 1877, tempo in cui l'esattore cessato non aveva danari, o quella del gennajo 1878, in cui l'esattore del precedente quinquennio non era più esattore.

2° Non essere vero, che i detti mandati compariscano nel conto 1877 perchè questo conto, redatto da un delegato straordinario, lo fu non già colla scorta dei mandati pagati, ma cosa affatto nuova in contabilità, soltanto col registro mandati posseduto dal Comune.

Essendo quindi siffatti mandati stati da lui soddisfatti dovevano essergli rimborsati, come furono senza difficoltà rimborsati al precedente esattore Mura mandati per circa Lire 20mila da lui pagati, benchè intestati al suo antecessore Marcia. Ed invero i mandati si pagano non dalla persona, ma dal qualificato esattore qualunque egli sia; nello stesso modo, che i mandati governativi e provinciali non sono intestati a persona, ma al tesoriere, senza preoccuparsi di persona, che può mutare ogni giorno;

Rispondeva il Comune con comparsa intimata addì 7 Maggio 1880; ripetendo le ragioni già addotte nella sua deliberazione sul conto, e soggiungendo:

1° Non sussistere in fatto, che i mandati depelliti fossero stati pagati dal signor Stara; lo furono invece effettivamente dall' esattore Mura, ed un tal fatto fu constatato nel processo penale iniziato presso il Tribunale correzionale di Oristano;

Che se i mandati si trovarono presso lo Stara ciò non è già perchè egli li avesse realizzati, ma perchè esistendo essi presso il signor Lussorio Floris procuratore generale degli eredi Mura,

furono da questi consegnati al proprio figlio Agostino Floris collettore dello Stara per portarli nel Conto 1878; pel qual fatto pende lite civile contro il predetto Lussurio per parte degli eredi Mura;

In ogni caso poi, se lo Stara avesse realmente pagati i mandati di cui si tratta, egli avrebbe avuto diritto di farsi rimborsare dagli eredi dell'ex esattore Mura, ma non mai di scaricarsene il valore nel suo conto col Comune;

2.° Essere asserzione gratuita che l'esattoria Mura fosse sprovvista di fondi, o non potesse altrimenti far pagare i mandati, e molto meno attendibile ancora l'altro riflesso che per essere scaduto il quinquennio non potessero gli eredi Mura pagarli; giacchè se la legge accordava all'esattore cessante l'esazione coi privilegi fiscali per tutto l'anno 1878, non poteva lo stesso esattore anche pagare entro quell'anno e fino alla resa del conto i mandati relativi alla sua gestione;

3.° Spettare all'amministrazione, che spedisce i mandati, di conoscere per quali esercizii abbia fondi disponibili a venir realizzati, nè potere i contabili a loro talento applicarli come meglio loro piace. E siccome i detti contabili hanno diverse cauzioni, così nell'interesse dell'amministrazione era ed è, che caduno realizzi i mandati riferibili alla sua gestione;

4.° Affinchè i mandati siano regolari e realizzabili occorre l'indicazione dell'esercizio, della categoria, e dell' articolo a cui si riferiscono. Ed è perchè possano ciò conoscere, che gli esattori vengono anno per anno provveduti di una copia del bilancio comunale approvato. Ora esistendo, come esiste, il bilancio 1877 presso l'esattoria Mura, non si vede come potesse l' esattore Stara realizzare i mandati intestati al Mura con diritto di portarli in contabilità.

Per tali considerazioni, ed altre da svolgersi all'udienza, il Comune chiedeva il rigetto dell' interposto appello, osservando non potersi produrre come pur sarebbe regolare ed opportuno, i mandati in contestazione, perchè furono ritirati dal tribunale correzionale di Oristano nel già mentovato processo penale; tuttora pendente.

In tale stato ad istanza del Comune di Ghilarza la causa fu assegnata all'odierna udienza.

Alla vigilia dell'udienza il difensore dello Stara presentò una comparsa conclusionale; non notificata all'avversario, nella quale riconferma ed esplica le ragioni in appoggio del ricorso;

Il procuratore generale alla pubblica udienza osservò, che due differenti gestioni non possono andar confuse, e quindi i mandati tratti sull' esercizio 1877 non debbono far discarico nel conto 1878; e ciò maggiormente nel caso in esame perchè il resto di cassa della gestione Mura non fu consegnato al successore Stara, conchiuse perciò pel rigetto dell'appello.

Sovra del che:

Ritenuto che l'oggetto principale del contendere, sta nel vedere a favore di chi debbano imputarsi i venti mandati di cui in atti, se cioè a favore dello Stara che li ha presentati unitamente al suo conto, e che afferma di averli pagati, oppure a vantaggio del suo antecessore Sebastiano Mura, alla cui gestione si riferiscono le spese soddisfatte coi detti mandati e dal quale, e non già dallo Stara, il Comune di Ghilarza sostiene, anche nel proprio interesse, appoggiandosi alle risultanze di altri giudizii civili e penali, pendenti avanti il tribunale di Oristano, essere stati realmente estinti;

Che in tale contestazione, oltre all'interesse proprio e diretto che può avervi il Comune è evidentemente e princpalmente interessato anche il suddetto già esattore Sebastiano Mura, senza il cui contraddittorio, e senza gli schiarimenti in fatto ed in diritto, che egli, o per esso i suoi eredi, saranno in grado di presentare, mal potrebbe risolversi la controversia sia dal punto di vista della regolarità del giudizio, che da quello della giustizia;

Che perciò senza per ora entrare nel merito delle altre questioni eccitate in atti, occorre anzitutto che sia procurato, a cura del ricorrente Stara, l'intervento in causa dello stesso Sebastiano Mura, e per esso de'suoi eredi.

Per questi motivi

Pronunciando interlocutoriamente, e riservando pienamente il giudizio sulle altre questioni in atti proposte;

Ordina al ricorrente signor Giuseppe Stara di dare l'intervento nella presente causa degli eredi legittimi del già esattore in Ghilarza signor Sebastiano Mura, al quale scopo gli prefigge il termine di giorni 40 da decorrere dalla notificazione della presente.

Decisione N. 355 - 21 dicembre 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Pace Giovanni (avv. MAROLDA PETILLI)
c.
Comune di Santeramo del Colle

Si ordina la produzione di documenti.

Decisione N. 356 - 21 dicembre 1880

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Ruffini Paride (avv. SCIALOIA)
c.
Comune di Gagliole

Si ordina la comparizione delle parti innanzi al Consigliere relatore.

Decisione N. 357 - 28 decembre 1880

FINALI *presidente ff. e relatore*

Stara Giuseppe (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Abbasanta
(avv. MAROLDA PETILLI)

Si ordina la produzione di documenti.

Decisione N. 358 - 28 dicembre 1880

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relat.*

Desideri Vincenzo (avv. MAGGI)
c.
Comune di Pitigliano (avv) MEUCCI)

A. **Liquidazione da esibirsi** — *Un carico dipendente da liquidazione non può confermarsi senza che questa sia esibita, e per non tener sospeso il giudizio sul resto del conto, si passa ai residui attivi.*

B. **Ruoli distinti e separati** — *Perchè siano stati consegnati dei ruoli separatamente per riscuotere la sovraimposta, essendo questa un' eventualità inerente all'assunto servizio di esattoria, non si ha diritto a compenso alcuno.*

C. **Partita passata ai residui passivi** — *Non vi è ragione a ricorso, se il Consiglio di prefettura non provvide definitivamente, passando una partita ai residui passivi.*

D. **Pretesi errori incorsi in conti anteriori** — *Nel giudicare di un conto non si ammette la dimanda di correggere errori incorsi in conto anteriore, già giudicato, non essendovi che il rimedio della rivocazione, se e come per legge. Nè vale dire in contrario, che si riferiscono anche al conto in quistione, se non furono rilevati nel ricorso avverso il Decreto sul relativo conto.*

E. **Partite consegnate come ancora da riscuotere** — *Non competendo all'esattore, tenuto al non esatto per esatto, che il discarico di somme regolarmente versate, ed avendo egli consegnate partite al successore come ancora da riscuotere, non ha fondamento alcuno la sua dimanda di discarico di queste stesse partite.*

Omissis

A. Che se è fuori di contestazione il diritto del Comune a conseguire il pagamento delle quote di penali, di cui al num. 2°, non si può tuttavia dire che ne sia stato finora regolarmente stabilito ed accertato il vero loro importare. E poichè questa vertenza non può essere risoluta finchè non siasi preceduto a cotesto accertamento, occorre che il Comune depositi nella Segreteria della Corte la liquidazione, che dice essere già stata fatta, unendovi a corredo i documenti tutti, che abbiano servito di base alla sua compilazione, onde possa il Desideri entro un congruo termine proporre le sue ragioni ed eccezioni.

E frattanto ed in pendenza di questi incombenti e delle definitive risoluzioni della Corte in merito di cotesta partita di lire 4945. 02, deve la medesima, anche per non tener sospesa la decisione su altri capi del ricorso, essere eliminata dal carico e passata ai residui attivi del presente conto e dei successivi.

Omissis.

B. Che debba pure il ricorso essere rigettato pei capi 5 ed 8: per quest'ultimo, perchè compenso alcuno non può l'esattore pretendere, oltre quello stipulato nel contratto d'assunzione dell'esattoria, per la riscossione dei ruoli per le sovraimposte anche distinti e separati dai ruoli principali, essendo questa una eventualità a cui va esposto come conseguenza dell'assunto servizio; e pel capo 5° perchè O. a prescindere che non siano allo stato degli atti, sufficientemente giustificati gli esiti, pei quali chiede lo abbuono, mancherebbe in ogni caso il motivo del reclamo essendo che il Consiglio di Prefettura non ha in ordine a cotesta partita emessa deliberazione definitiva, ma si è limitato a statuire interlocutoriamente, passandola nei residui passivi.

Omissis

D. Che circa il secondo motivo sia da osservare che tanto il carico delle Lire 8680. 21, che si è voluto dare al contabile nel conto, quanto l' abbuono che questi pretende gli sia dovuto, si fanno derivare da errori che dalle parti si vuole siano occorsi a loro rispettivo danno nei precedenti conti del 1874 e retro;

Ora cotesti conti essendo stati già tutti approvati dal Consiglio di prefettura e taluni giudicati anche in appello da questa Corte, è ovvio, che, ove nella loro compilazione o nelle deliberazioni sui medesimi intervenute fossero accorsi errori, non possano questi altrimenti essere corretti che nel modo e coi mezzi dalla legge consentiti, con l' appello, cioè, quando possa ancora essere utilmente introdotto, o con la revocazione delle deliberazioni o decisioni emesse sui conti medesimi;

Nè si dica che si possa in questa sede almeno conoscere e discutere degli errori che per avventura si fossero verificati nel conto 1874, essendo che di questo conto si tratti anche nel presente giudizio, poichè a prescindere da ogni altra considerazione stà che nel conto medesimo, come nel ricorso prodotto contro il decreto che lo approvava non siasi fatta menzione veruna di cotesti errori, i quali si vedono rilevati e proposti per la prima volta nel conto 1876, e nell'appello contro il relativo decreto;

Laonde deve eliminarsi dal conto in esame la intiera partita di dette lire 8680, 21 irregolarmente iscrittavi a carico del contabile, e deve respingersi ogni maggior pretesa da quest' ultimo proposta in dipendenza di cotesti supposti errori.

E. Che non sia poi fondato il ricorrente ad impugnare il decreto approvativo del conto 1876, pel motivo che non gli sia stato dato discarico dei residui crediti per imposte e tasse sugli esercizi di detto anno e retro, basti a persuadersene il ritenere ch'egli ebbe a consegnare tali crediti al successore nella esattoria, come tuttora da esigere, nel marzo del 1877;

Quindi è che, se a lui compete il diritto, che gliene sia data ragione nel conto dell'esattore per l'anno 1877 e pei successivi, non poteva però nè può pretendere che gliene fosse dato discarico nel conto 1876, poichè il discarico non compete all'esattore, tenuto del non scosso per scosso, che per le somme regolarmente versate;

Che conseguentemente senza pregiudizio delle ragioni ed eccezioni che possano alle parti rispettivamente competere in ordine a cotesti crediti arretrati, e da esperirsi ove e come possa essere del caso, deve il ricorso in questa parte rigettarsi.

Omissis.

Decisione N. 359 - 7 gennaio 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Del Canto, Boccacci, Maccanti, Cherici
Assessori Municipali (avv. PUCCIONI
c.
Comune di S. Maria a Monte
(avv. BARSANTI)

Rimborsi di precedenti gestioni — *La ragione di accreditare ad un nuovo contabile un mandato di rimborso, riferentesi a precedente gestione, può trovarsi soltanto nel fatto che il precedente contabile fosse già stato accreditato della somma corrispondente nel trapasso delle gestioni, nel qual caso al successore, e non a lui spetterebbe il mandato di rimborso, o come suol dirsi di regolarizzazione.*

Omissis.

Considerando che le restituzioni d'imposta fondiaria fatta ai contribuenti di Montecalvole nel 2.° semestre 1872 figurano sotto il num. 6 dell'uscita a favore degli appellanti per la somma di lire 5373. 21, e vi figuravano sotto il num. 9, altre lire 27,379, 12 pagate in estinzione del debito dai camarlinghi Biagetti e Sarteschi verso le Finanze dello Stato; nè gli appellanti deducono, e tanto meno provano, di avere per uno od altro di quei due titoli fatto pagamento di somma maggiore: nel conto poi degli eredi Sarteschi sotto i num. 25 e 26 dell'entrata figurano a loro debito lire 2798. 84, che si dicono pagate da Dal Canto per conto di Biagetti, le quali, checchè ne sia dei rapporti fra Dal Canto e Biagetti che sfuggono allo apprezzamento della Corte, potranno forse costituire una ragione di credito verso la persona, per conto della quale era fatto il pagamento, non mai verso Sarteschi, che ne veniva addebitato, giacchè la ragione di accreditare ad un nuovo contabile un mandato di rimborso, riferentesi a precedente gestione, può trovarsi solo nel fatto che il precedente contabile fosse già stato accreditato della somma corrispondente nel trapasso delle gestioni, nel qual caso al successore, e non a lui, spetterebbe il mandato di rimborso, o come suol dirsi di regolarizzazione.

Omissis (1).

Decisione N. 360 - 7 gennaio 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Padula Nicolangelo (avv. DE FRANCESCO)
c.
Comune di Pescolanciano
(avv. LUPACCHIOLI)

Caso di esibizione di due Decisioni del Consiglio di Prefettura della stessa data sullo stesso conto non conformi tra loro — *In questo caso la Corte provvede perchè il Comune, che ha fatto notificare le due copie disformi, giustifichi se queste si riferiscano ad una sola decisione o a due, e nel primo caso quale delle copie confronti coll'originale, e nel secondo come sia avvenuta la modificazione.*

Omissis.

Sentiti i procuratori delle parti in causa, e cioè:

pel ricorrente l'avv. De Francesco, il quale concluse in via principale che colla ammissione del ricorso venga ridotto il debito del contabile per fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1872 a sole lire 563, 45.

subordinatamente che sia ammesso a provare i fatti esposti nelle sue deduzioni,

più subordinatamente che sia ordinata una inchiesta per liquidare avanti il Consiglio di prefettura in Campobasso, come dopo una decisione redatta il 27 giugno 1877 e notificata l'8 agosto successivo, siasi potuto foggiarsene altra sotto la stessa data, ma notificatagli otto mesi dopo; ed in questa ipotesi liquidarsi ancora, se fu redatto verbale di consegna di cassa al Padula dal suo predecessore, e se il conto originale pel 1875 da esso Padula prodotto gli fu restituito.

---

(1) Questa Decisione versa nel resto su intricatissime quistioni di fatto, dalla risoluzione delle quali non è dato trarre alcun'altra massima generale di giurisprudenza.

e pel Comune di Pescolanciano l'avvocato Lupacchioli il quale concluse per il rigetto del ricorso e subordinatamente per essere ammesso a provare nei modi di legge, compreso l'esame testimoniale, che il conto originale del 1875 è presso il signor Padula, dal quale non fu mai restituito al Comune;

Veduta la propria decisione interlocutoria 4 Novembre 1879;

Lette le comparse presentate dalle parti e i documenti prodotti;

Attesochè il ricorrente ha depositato in processo la copia autenticata di una Decisione del Consiglio di Prefettura per la Provincia di Molise emessa sul conto consuntivo del Comune di Pescolanciano per l'esercizio 1875 in data 27 Giugno 1877, notificatagli a mezzo di servente comunale nell'8 Agosto successivo e nella quale il fondo di cassa, trasportato dal conto del 1874 fu ritenuto in Lire 661,01 e quello alla fine dello esercizio 1875 in L. 1524, 05;

Attesochè nell'altra Decisione della egual data 27 Giugno 1877, pur emessa dal suddetto Consiglio di Prefettura sullo stesso conto del Comune di Pescolanciano per l'esercizio 1875 e notificata al ricorrente nel 27 Marzo 1878 il fondo di cassa del 1874 fu riportato in Lire 2862, 80 e quello alla fine dell'esercizio 1875 in L. 3725, 84, ed è questa la Decisione contro la quale è pur diretto l'interposto ricorso;

Attesochè pertanto si hanno in atti due edizioni della decisione, che il prefato Consiglio di Prefettura emise sul conto consuntivo del Comune di Pescolanciano per lo esercizio dell'anno 1875, le quali edizioni, all'infuori delle suavvertite discordanze, sarebbero nel resto identiche fra loro;

Attesochè quantunque risulti evidente che la edizione notificata nel 27 marzo 1878 armonizzi colla decisione emessa dallo stesso Consiglio di Prefettura sul conto del 1874, riportando esattamente il fondo di cassa da questa decisione stabilito, mentre vi discorderebbe l'altra edizione precedentemente notificata, pure per regolarità di procedura fa duopo rilevare come sia avvenuto che siano state rilasciate due edizioni non perfettamente conformi di un'unica decisione, non potendo supporsi che sotto la stessa data siano state emesse due decisioni diverse sullo stesso conto;

Attesochè importa principalmente rilevare se l'originale decisione, che deve esistere presso la Prefettura, sia conforme alla edizione prima notificata od a quella notificata posteriormente, e se per avventura questa, quantunque sotto la stessa data della prima, sia stata emessa posteriormente in via di revocazione, ovvero in via di correzione, servate le forme di legge;

Per questi motivi,

Sulle conformi conclusioni del signor procuratore generale, prima ed avanti ogni altra cosa;

Delibera:

Doversi dal Comune di Pescolanciano nel termine di giorni 60 dalla notificazione della presente giustificare:

1.° Se i due esemplari della decisione 27 giugno 1877, emessa dal Consiglio di Prefettura della Provincia di Molise sul conto consuntivo comunale per l'esercizio 1875 notificati al ricorrente signor Nicolangelo Padula, l'uno nell'8 agosto 1877, l'altro nel 27 marzo 1878, siano la copia di due decisioni diverse, quantunque sotto la stessa data, ovvero non siano che due edizioni di un unica decisione, ed in questo caso quale corrisponda all'originale, esistente presso la suddetta Prefettura:

2.° Qualora l'originale decisione 27 giugno 1877 fosse conforme alla copia notificata al Padula nell'8 agosto 1877 e fosse poi stata modificata in conformità all'altra copia notificata nel 27 marzo 1878, quando e come tale modificazione sia avvenuta:

Date le suddette giustificazioni, e scorso il termine assegnato alla loro produzione, sulla istanza della parte diligente, sarà provveduto come di ragione.

Spese riservate.

Decisione N. 381 - 7 gennaio 1881

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relat.*

Vittoli Vincenzo (avv. SANSONETTI)
c.
Comune di Castelfranci

A. Notificazione irregolare. Termine ad appellare — *Mancando nella notificazione del Decreto sul conto la indicazione della persona a cui fu consegnata, non si ha per efficace a produrre la decorrenza del termine ad appellare.*

B. Esibizione di mandati — *Nell' incertezza dell'esercizio a cui si riferisca un pagamento che dovea farsi dal contabile per determinarne o non il carico, si ordina la esibizione dei mandati che siano stati spediti.*

C. Debito verso più contabili — *Determinato nel conto il debito del Comune, se il debito stesso sia non solo verso il reddente il Conto in giudizio, ma verso altri contabili, quello deve dimostrare all'evidenza la parte che gli spetta.*

D. Rimanenza attiva — *Data una rimanenza attiva questa non può farsi scomparire, assegnandola in pagamento al contabile rimasto in credito, perchè sarebbero alterate le risultanze del conto; perciò viene revocata l'ammessa compensazione, salvi i diritti del contabile.*

E. Fondo di cassa — *Reintegrato il fondo di cassa con una somma già significata nel conto anteriore al contabile, e che vi era stata omessa, è infondato il reclamo per duplicazione.*

F. Pagamento oltre lo stanziamento in Bilancio — *Significato un pagamento fatto oltre lo stanziamento in Bilancio a quelli che firmarono il mandato, non v' è materia di ricorso per il contabile.*

G. Spesa per commissarii — *Mancando l'indicazione dei motivi e delle circostanze che dettero luogo all' invio di commissarii, non si può provvedere in merito.*

H. Carico del contabile — *Il carico del contabile si misura non già dagli stanziamenti fatti in Bilancio, ma dall' ammontare dei Ruoli datigli da esigere, perciò, per decidere sul suo ricorso riferentesi all'esatto e versato, è indispensabile la produzione dei Ruoli.*

I. Pagamenti eccedenti gli stanziamenti in Bilancio — *E' confermato il carico di quanto fu pagato in eccesso degli stanziamenti in Bilancio, senza regolare deliberazione di storno.*

K. Pagamento di opere non terminate — *Non è ammesso il discarico di pagamenti per opere prima che fossero terminate, e se il contabile crede di giustificarsi per essergli stati spediti i mandati, deve esibirli perchè si tenga conto del suo reclamo.*

L. Pagamenti eccedenti gli stanziamenti in Bilancio — *Non vale a giustificare il contabile di aver pagato per spese impreviste oltre gli stanziamenti in Bilancio, che adduca di esservi stato costretto da atti e deliberazioni della Giunta e del Consiglio; perciò gli è confermato il carico.*

M. Carico per titolo incerto — *Non risultando chiaramente per qual titolo sia stato fatto un pagamento, a quale debito del Comune precisamente si riferisca e se regolarmente costituito o non, a decidere sul ricorso occorre una maggiore documentazione per parte del ricorrente.*

Omissis.

La Corte ha considerato

Sulla questione pregiudiziale:

A. Che la notificazione per atto d'usciere dei decreti del Consiglio di prefettura sui conti 1873-74, 1875-76 avendo avuto luogo addì 2 agosto 1878 e la notificazione dell'appello addì 31 stesso mese, e quindi in tempo utile, non sussiste per l'appello sui detti conti alcuna possibile eccezione;

Che la difficoltà riguarda soltanto i decreti sui due conti 1871-72, i quali furono notificati addì 14 giugno 1875, mentre per essi non vi fu richiamo prima del suddetto atto d'appello del 31 agosto 1878 che insieme agli altri conti riguardava pure i due summentovati;

Che per altro la notificazione essendo stata fatta con la seguente formola « consegnandola la copia nel domicilio di « detto Vittoli *a persona di famiglia,* « *capace a riceverla,* » senza altra designazione o specificazione della persona alla quale la copia venne consegnata, non si potrebbe, secondo i principii largamente sviluppati nella Decisione stata all' uopo citata in data del 6 giugno 1876 in causa De Lieto, ed ammessi dalla Corte pure in altre cause, che ritenere difettosa la notificazione di cui si tratta, ai sensi degli articoli 145 e 139 del Codice di procedura civile, ed inefficace quindi a far decorrere il termine legale per l'appello a pregiudizio del notificato.

Nel merito
Esercizio 1871.
Sulla prima partita di L. 40. 15;

B. Che questa partita non risulta in atti sufficientemente determinata e documentata. Pare che non avendo il contabile versato alla provincia la quota dovuta pei projetti, abbia dato luogo alla spedizione del commissario Roselli e che perciò la spesa occorrente sia stata posta a suo carico. Il contabile dice che non era stanziata in bilancio somma, e che egli non aveva fondi disponibili. Il nuovo Consiglio comunale poi dichiara che si trattava di pagamenti arretrati. Non si sa quindi a quale esercizio effettivamente si riferiva lo accennato debito per contributo alle spese di projetti. Ad ogni modo occorrerebbe di sapere se pel pagamento di cui si tratta e che avrebbe dovuto eseguirsi dal contabile fu spedito regolare mandato, giacchè questo non fu prodotto in atti, come non è in atti il foglio N. 110 relativo al pagamento fatto al Roselli, di cui si fa cenno nell'impugnato Decreto del Consiglio di prefettura. Deve quindi il contabile dare in proposito gli opportuni schiarimenti, e produrre i documenti suaccennati.

C. Sulla seconda partita - Interessi al 10 per cento sulla somma di L. 2458.08;

Che il debito del Comune in L. 2458.08 alla chiusura dell'esercizio 1871, fu riconosciuto dal Consiglio comunale e dal Decreto del Consiglio di prefettura. Ma questo debito, come si dichiara nello stesso Decreto, è a favore non del solo Vittoli, ma anche dei precedenti gestori, nello stesso esercizio, signori D'Alessandro e Cieri, senza che si conosca quale sia la parte di credito spettante a ciascuno di essi; e dovrebbe inoltre essere diminuito delle significhe ad essi fatte, cioè di lire 28 significate al D'Alessandro, di lire 2. 50 significate al Cieri, e delle già accennate lire 40. 15 significate al Vittoli, di cui alla 1ª partita; in tutto di lire 70. 65, per cui si ridurrebbe a lire 2387. 43;

Che il Vittoli pretenderebbe gl'interessi sul detto credito in ragione del 10 per cento sulla base di una stipulazione contenuta nell'atto di nomina, atto che non è stato da lui prodotto;

Che perciò resta indispensabile che egli istruisca meglio questa sua dimanda sia in ordine alla somma di credito che a lui spetti su quella complessiva come sopra attribuita ai tre gestori, sia in ordine all'entità degli interessi da lui pretesi.

Esercizio 1872.
Sulla terza partita di L. 300. 30;

D. Che in questo conto essendo il Vittoli rimasto creditore del Comune per eccedenza dei pagamenti sulle riscossioni, indipendentemente dal credito di cui nell'esercizio 1871, della somma di lire 300. 30 il Consiglio comunale deliberò che il contabile si ritenesse le lire 300. 30 in conto del suddetto suo avere sull'esercizio 1871;

Che però il consiglio di prefettura per regolarità di conto non ammise tale compensazione. Ed infatti, se gl'interessi di cui si tratta erano realmente dovuti, la corrispondente somma doveva figurare in uscita nel conto, ed allora la suddetta rimanenza attiva sarebbe scomparsa. Ma ciò non essendosi fatto, il Consiglio di prefettura rettamente ristabilì il fondo di cassa quale risultava dal conto;

Che perciò il contabile, salvi sempre i suoi diritti per interessi se ed in quanto gli siano dovuti, non ha su questo punto alcuna fondata ragione di reclamo.

Esercizio 1873.

E. Sulla quarta partita di L. 300. 30;

Che questa partita identica alla precedente è impugnata dal contabile a titolo di duplicazione, e ciò perchè essendogli, com'egli dice, già stata significata la detta somma di lire 300. 30 nel conto 1872, non poteva più esserlo in quello del 1873 senza incorrere appunto in una duplicazione;

Che infondato è per altro questo reclamo, giacchè il Consiglio di prefettura non significò al contabile nel conto 1872 la suddetta somma, ma la ristabilì semplicemente nel fondo di cassa, e come tale perciò doveva figurare in ripresa nel conto 1873, senza che ciò importasse duplicazione di sorta, e non avendo il contabile fatto il detto riporto nel conto 1873, giustamente il Consiglio di prefettura ve l'aggiunse.

F. Sulla quinta partita di L. 66;

Che questa somma pagata al Guardaboschi in più del bilanciato non fu

significata dal Consiglio di prefettura al contabile, ma bensì *al Sindaco ed assessore di quel tempo, che firmarono il mandato*. Non ha quindi il Vittoli alcun motivo di lagnarsi, ed in tal parte mancando l'oggetto del reclamo, non vi è luogo per parte della Corte a deliberare;

Sulla 6ª e 7ª partita di lire 30 e di lire 9.70;

Che anche queste somme pagate ad Antonio Giuliano non risultano punto significate al contabile, nè si ha quindi luogo a reclamo ed a provvedimento della Corte;

G. Sulla partita 8ª - Spese per commissarii di cui ai fogli 228, 240, 245, 246 dei mandati;

Che non è indicata la somma di tali spese, nè sono stati prodotti i mandati, e mancano pure sufficienti indicazioni sui motivi, e sulle circostanze che dettero luogo all'invio di detti commissarii cosicchè allo stato degli atti, e senza maggiore istruttoria e documentazione, non si può dalla Corte provvedere in merito.

Esercizio 1874.

H. Sulla nona partita di lire 165 per centesimi addizionali;

Che la somma versata dal contabile eccede realmente quella stabilita in bilancio, ma la somma esatta eccede quella versata appunto delle dette lire 165. L'eccedenza di esazione sul bilanciato deriverebbe dai ruoli, che non sono stati prodotti; e tale produzione è indispensabile per far giudizio del proposto reclamo, giacchè il debito del contabile si misura non già dagli stanziamenti fatti in bilancio, ma dai ruoli datigli ad esigere;

I. Sulla decima partita di L. 175;

Che queste lire 175 si suddividono in quattro partite una di lire 20 per spese di stampe, un'altra di lire 20.75 per pigione del carcere mandamentale, una terza di lire 35, della quale non è dichiarato l'oggetto, e l'ultima di lire 100 per ispese di lite;

Che tutte queste somme, come emerge dal relativo Decreto del Consiglio di prefettura e da confessione stessa del ricorrente, furono pagate in più delle somme stanziate in bilancio, e senza regolare deliberazione di storno debitamente autorizzato;

Che giustamente perciò il suddetto Decreto le significò al contabile, mantenendogli salvo il regresso, come per legge, contro chi avea irregolarmente ordinata la spesa;

K. Sulla undecima partita di L.552.50;

Che questa somma pagata per restauri ad un ponte fu significata al contabile dal Consiglio di prefettura, giusta il parere dei revisori salvo il regresso come per legge; e ciò perchè fu pagata prima che i lavori fossero terminati. I quali lavori non lo erano neppure nel 1878, al tempo delle nuove deliberazioni del Consiglio comunale, cosicchè questo dichiarò essersi deliberato di chiamare in giudizio l'impresario;

Il Vittoli sostiene di aver pagato con mandati regolari, ma questi non sono stati prodotti, dovrà quindi anzitutto addivenirsi alla esibizione dei medesimi.

L. Sulla dodicesima partita di lire 2480.33;

Che questa somma figura all'articolo 53 del conto concernente le spese impreviste, ed è stata pagata in più delle lire 500 state stanziate per tale articolo;

Che il Consiglio di prefettura la significò al contabile perchè pagate senza deliberazione di storno debitamente autorizzato, ed anche perchè i mandati ai fogli N. 228 e 240 per la somma complessiva di lire 1552.35 erano sforniti di legali documenti, mantenendo salvo allo stesso contabile il regresso come per legge;

Che il Vittoli non nega la mancanza della regolare autorizzazione di storno, e si scusa soltanto col dire di aver pagato non per sua volontà, ma perchè costrettovi da atti e da deliberati del consiglio e della giunta;

Che non valendo tale scusa a giustificare il suo operato a fronte delle discipline vigenti, deve in tal parte star fermo il pronunciato del consiglio di prefettura.

M. Sulla 13ª partita di L. 1386.14;

Che il Consiglio di prefettura significò al contabile tale somma, portata *come erogata per interessi* « per non « essersi prodotta la deliberazione con- « sigliare, con la quale venne proposto « il mutuo, ed il relativo Decreto di

« approvazione di quella Deputazione « provinciale ».

Che il Consiglio comunale il quale deliberò sul conto non fece alcuna osservazione su questa partita di esito, iscritta dal contabile a suo favore. Ed il nuovo Consiglio dichiarò che le lire 1346. 14 furono date al contabile non per interessi, ma in escomputo dei suoi crediti per gli esercizi antecedenti;

Che perciò non risultando chiaramente per qual titolo fu fatto questo pagamento, a quale debito del Comune precisamente si riferisse, e se questo fosse stato regolarmente costituito, ed inoltre difettando all' uopo anche la produzione dei relativi mandati, non potrebbe, senza maggiore istruttoria e documentazione per parte del ricorrente, la Corte essere in grado di giudicare sul merito di questo reclamo;

Sulla partita 14ª di lire 300;

Che questa partita fu inscritta nel conto all'art. 8 del passivo col titolo « al « Tesoriere in conto interessi »; e fu respinta dal Consiglio di Prefettura per gli stessi motivi di cui nella partita precedente; non risultando la regolare costituzione del mutuo, al quale questi interessi si riferirebbero;

Che quindi anche per questa partita occorre per parte del contabile una migliore istruzione e documentazione;

Omissis (1)

Decisione N. 362 - 18 gennaio 1881

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relat.*

Tomassini Filippo (avv. VIRILI)
c.
Comune di Maenza

A. Intervento in giudizio del Sorvegliante. — *Trattandosi di stabilire i limiti di fatto delle rispettive ingerenze dell'esattore e del sorvegliante, che si compenetrano in unica gestione di diritto, non può il giudizio su questa gestione ritenersi integro senza l' intervento anche del sorvegliante, col quale è da stabilirsi il suo carico in relazione al maneggio avuto del danaro comunale, e il correlativo discarico spettante all'esattore.*

B. Retribuzione del sorvegliante. — *La retribuzione del sorvegliante deve limitarsi all'effettivo tempo in cui durò in ufficio.*

C. E. Spese occasionate dal sorvegliante. — *Se vi siano stati commissarii spediti mentre era in ufficio il sorvegliante, e spese giudiziali, a decidere della contestazione sulla pertinenza del carico di queste spese fra esattore e sorvegliante, fa mestieri che questi stia in giudizio.*

D. F. Spese di notifica rese inutili per fatto del Comune. — *Avendo il Comune receduto dal procedimento per cui fece eseguire la notifica di un Decreto, e fatto un giudizio senza seguito, le relative spese non devono stare a carico del contabile.*

Omissis.

A. Considerando che l'oggetto sostanziale di questo giudizio sta nel vedere, se, e di quale e quanta parte della gestione dell' esattoria debba in concorso coll' esattore titolare rispondere il sorvegliante Terdozzi, il quale, come si sostiene dal Tomassini, e come si accennava dal Consiglio di Prefettura in uno dei cousiderando del suo Decreto, avrebbe avuto un diretto maneggio, più o meno esteso, degli affari dell' esattoria stessa;

Che invero sulla base di fatto fino ad un certo punto non contestata di un tale diritto maneggio, tanto il Consiglio Comunale, quanto il Consiglio di Prefettura ritennero il Terdozzi direttamente responsabile verso il Comune in iscarico del Tomassini di determinate somme attinenti all' introito. E l'attuale assunto del Tomassini sta appunto nel dimostrare che maggiore invece sia stato il maneggio, ed il conseguente carico da darsi al Terdozzi, o maggiore il correlativo discarico che spetta ad esso Tomassini;

Che in una tale contestazione essendo evidentemente interessato il Terdozzi per la collusione d'interessi che ne sorge tra esso e il Tomassini, e d'altra parte trattandosi di stabilire i limiti di fatto delle rispettive loro ingerenze, che si riferiscono e compenetrano in una uni-

(1) Si omette il resto della Decisione, non contenendo che disposizioni relative ad ulteriore istruttoria, e non importando massime giuridiche.

ca gestione di diritto, non potrebbe il giudizio su questa gestione ritenersi integro e regolarmente espletato senza l'intervento in causa dello stesso Terdozzi, o per esso de' suoi eredi, acciò qualunque statuizione si faccia, non manchi del legittimo contraddittorio di tutte le parti giuridicamente interessate;

Considerando che egual cosa è a dirsi di quella parte della gestione esattoriale, che si compiè coll'opera dell' altro sorvegliante Pietro Cochi, succeduto al Terdozzi, il quale pure per identiche ragioni, deve per la regolarità del giudizio essere chiamato in causa tanto più che il Tomassini riporta ne' suoi conti, ora in discussione, ed a suo profitto, la somma di lire 5,982: 40, che sarebbe il resultato finale della gestiono dello stesso Cochi;

B. Considerando sulle partite rilevanti in complesso alla somma di L. 2025, 05, specialmente aggiunte tanto dal Consiglio Comunale come dal Consiglio di Prefettura al carico del Tomassini;

Che le due prime di lire 682 e di lire 534 segnate alla lettera A. della premessa relazione, riguardano la retribuzione per sorveglianza al Terdozzi stabilita col Decreto Prefettizio di nomina in L. 2 al giorno; e pagate le prime sul conto 1876, e le altre su quello del 1877;

Che la nomina del sorvegliante essendo stata cagionata da ritardi nelle riscossioni confessato dallo stesso Tomassini, e da altre cause, riferibili a poca regolarità della di lui gestione, e le spese di sorveglianza essendo ai termini dell'articolo 96 della legge 20 Aprile 1871 a carico dell'Esattore, non potrebbe contestarsi la legittimità del titolo, pel quale le suddette somme sono state inscritte nel conto a carico del Tomassini;

Che per altro deve ritenersi fondato il reclamo quanto alla misura della retribuzione, giacchè essendo stato il Terdozzi nominato sorvegliante con Decreto Prefettizio del 23 Marzo 1876 e quindi non potendo le di lui funzioni aver data legale che dal successivo giorno 24, ed avendo poscia lo stesso Terdozzi, con atto d'usciere notificato al Comune addì 24 Settembre 1877, data la sua formale rinuncia al detto incarico, la di lui gestione sarebbe durata soltanto 549 giorni il che in ragione di lire 2 al giorno importa la somma complessiva di L. 1098; e non quella di lire 1216, risultante dalle due cifre sopra indicate di L. 682; e di L. 534; cosicchè deve il Tomassini essere discaricato della differenza in L. 118;

C. Considerando quanto alle partite come sopra segnate alle lettere B e C, cioè di L. 124 a favore del commissario Iginio Lue; di L. 86 a favore dei commissarii Nazzareno Bianchi e Ferdinando Pistelli, e di L. 67, 50 a favore del commissario Pietro Callegari;

« Che il Tomassini sostiene essere stati i detti commissarii spediti durante la sorveglianza Terdozzi, e per verifiche ed accertamenti di fatti contabili svolti nel corso della medesima, e trovati irregolari, e che per ciò debbono le relative spese stare a carico del Terdozzi, giacchè in ciò stava appunto la ragione di essere della sorveglianza, ed in ciò si giustificava l'onere all'esattore del pagamento della diaria al sorvegliante nell'obbligo, cioè, e nella responsabilità di quest'ultimo di curare la regolarità della gestione, e dei relativi pagamenti, tanto più che il Terdozzi era anche per conto del Comune sequestratario giudiziale di tutte le somme provenienti dalla riscossione esattoriale, ed a lui quindi spettava di provvedere a che il servizio dell'esattoria e tesoreria procedesse in modo da non dar luogo ad eccezionale misura per parte dell'autorità superiore;

Che in questa contestazione avendo pure diretto interesse il Terdozzi sarà il caso di provvedervi in contraddittorio anche di lui, dopo che ne sarà stato dato l'intervento in causa, e siano anche accertate le date dell'invio dei Comissarii suddetti;

D. Considerando, quanto alla partita segnata alla lettera D. di lire 4, 60 per diritti pagati all'usciere che notificò al Tomassini il Decreto prefettizio, con cui si ordinava la vendita della cauzione esattoriale;

Che trattandosi di spesa relativa ad un procedimento, a cui il Comune credette di dover rinunciare, non potrebbe la spesa medesima essere a carico del Tomassini;

E. Considerando quanto alla partita segnata alla lettera E. di lire 90, 50

pagate a Filippo Spinelli in rimborso di spese giudiziali da lui sostenute per obbligare il Comune a pagargli alcuni mandati;

Che essendo anche questo mancamento agli obblighi della gestione contabile avvenuto, come afferma il Tomassini, durante la sorveglianza e per colpa del Terdozzi, che aveva incassato il denaro senza provvedere ai relativi pagamenti, deve pure il giudizio su questo capo, per le ragioni sopra addotte alle partite B. e C, essere differito fino a dopo l'intervento in causa dello stesso Terdozzi;

F. Considerando quanto alle partite segnate alle lettere E. e G., di lire 42, 40, per spese di usciere relative ai due pignoramenti fatti a mani di Terdozzi, e di lire 200 a favore dell'avvocato Dorè procuratore del Comune nei suddetti due giudizii;

Che essendosi il Tribunale di Frosinone, a cui fu portata la causa dichiarato d'ufficio, e senza che pur vi comparisse il Tomassini, incompetente, non potrebbero le relative spese inutilmente fatte dal Comune, essere poste a carico dello stesso Tomassini.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 363 - 20 gennaio 1881

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Assessori del Municipio di Casamassima

c.

il Municipio stesso

Litipendenza — *Non viene accolta la eccezione pregiudiziale di sospensione del giudizio della Corte sino all'esito del giudizio pendente avanti la Magistratura ordinaria, non potendo la medesima dispensarsi dal conoscere e pronunciare sul ricorso fattole in materia di esclusiva sua competenza, salvo ciò che di ragione, quando l'altro giudizio sia espletato in ciò che possa riguardare la competenza ordinaria.*

Omissis.

Ritenuto in fatto

Che nel 1874 procedutosi ad una verifica straordinaria di cassa in confronto del tesoriere comunale di Casamassima Raffaele Orofino, fu constatata una deficienza di L. 11,241. 23 in seguito alla quale l'Orofino si rese latitante;

Che provocati dal Municipio i provvedimenti del Consiglio di Prefettura di Bari, anche prima della resa del conto, il detto Consiglio con suo Decreto del 30 Settembre 1874, dichiarò significata provvisoriamente al Tesoriere Orofino la suddetta somma, salvo riesame in merito del conto, con la garanzia sussidiaria, ma in solido, stante il difetto di cauzione e la latitanza dell'Orofino, ai sensi dell'articolo 68 della Legge 22 Aprile 1869, dei signori Cataldo Margese, Ascanio Amenducci, Angelo Ciacci, Francesco La Penna, Giuseppe Fiore, e Pietro Natale, che componevano la Giunta Municipale tanto nell' anno 1872, che nel 1874; salve sempre le somme maggiori, che potessero risultare in seguito della reddizione dei conti;

Che i detti membri della Giunta appellarono con ricorso del 18 Gennaio 1876 dal detto Decreto alla Corte dei Conti. Tuttavia per evitare, come dichiaravano, animosità cittadine e dispendii per tutti, proposero in via di transazione di rinunciare al loro gravame per il vuoto di Cassa di cui nell'appellato Decreto mediante la somma di lire seimila, pagabili in cinque rate coi relativi interessi scalari;

Che l'offerta fu accettata dal Municipio ed approvata dalla Deputazione Provinciale, e ne fu perciò stipulato addì 12 Luglio 1876 al rogito Susca istromento di transazione;

Che in detto istromento fu inserta la seguente clausola « senza che per tale « vuoto (delle L. 11,421. 23), *risulti in « più o in meno*, potessero eccepirsi al« tri diritti, ragioni, ed azioni contro « essi Amministratori ».

Che espletato il regolare giudizio di conto pel 1877, risultò il debito dell'Orofino pel vuoto di cassa, non di sole lire 11,411. 23, ma di lire 19,205. 26.

Che in seguito a ciò il Consiglio di Prefettura di Bari con suo Decreto del 24 Settembre 1879, ritenendo illegale la detta clausola perchè fuori delle basi proposte, accettate ed approvate, e valida perciò la transazione per le sole lire 11,421. 23 significò la differenza in lire 7,784. 03 ai suddetti membri della

Giunta 1872-74; non che ai signori Giuseppe Ballardi, Bartolomeo Lefemine, Rocco Boreggine, Niccola Berardi, Gio. Battista Latilla e Giuseppe Castellano, componenti la Giunta del 1876, a cui responsabilità stava l'illegale contratto del 12 Luglio di detto anno;

Appellarono da questo Decreto i suddetti membri delle Giunte Municipali, appoggiando il loro reclamo a varie ragioni, che possono riassumersi nelle due seguenti, cioè; 1° la niuna responsabilità che in diritto ed in fatto ad essi spettava pel vuoto di cassa lasciato dall'Orofino; 2° e subordinatamente l'essersi senza riserva accettata dal Comune di Casamassima, ed in parte già eseguita la transazione di cui nell'istromento 12 Luglio 1876, e non potersi quindi da essi pretendere il pagamento di maggior somma di quella di lire seimila in esso stipulata;

Il Comune respingeva nel merito i detti motivi di richiamo; ma, riservandosi di sviluppare in proposito in altro tempo e luogo le sue ragioni, faceva conoscere alla Corte un fatto importante; che cioè, mentre pendeva l'attuale giudizio, uno degli interessati il signor Ascanio Amenduoci iniziò giudizio presso il Tribunale civile di Bari perchè fosse annullata la transazione di cui si tratta, ed in tal senso appunto decise quel Tribunale con sentenza 15 Maggio 1880 passata ora in giudicato. Il Comune a sua volta citò avanti lo stesso Tribunale gli altri cointeressati in quella transaziono, perchè ne fosse dichiarata la nullità anche in confronto di essi, ed ora si aspetta la decisione;

Chiese perciò che stante la pendenza di tale giudizio fosse rinviata la presente causa, o ad un termine subordinato alla definizione del giudizio avanti il Magistrato ordinario, oppure ad un termine tale, da mettere in grado il Municipio di dare esaurimento ad un tale giudizio;

Alla pubblica udienza il difensore del Comune ripetè la suddetta istanza e vi insistè, anche perchè trovandosi ora i documenti del Municipio presso il Tribunale, egli non aveva i mezzi per trattarne convenientemente la difesa;

I difensori dei ricorrenti dichiararono di non dissentire un conveniente rinvio della causa, perchè potesse il difensore del Comune procurarsi i documenti di cui si tratta. Si opposero per altro all'altra dimanda di rinvio a lungo termine proposta nell'interesse del Comune;

Il pubblico Ministero concluse esso pure per il rigetto dell'istanza di differimento fatta dal difensore del Comune salvo il non dissentito discreto rinvio allo scopo suindicato;

Su di che:

Considerando che la istanza di rinvio presentata nell'interesse del Comune di Casamassima, tanto nell'una che nell'altra delle preaccennate sue forme, si risolve in una pregiudiziale di sospensione del giudizio della Corte fino all'esito del giudizio pendente avanti la magistratura ordinaria;

Che una tale istanza non può essere accolta, perchè la causa pendente avanti questa Corte e contro una decisione del Consiglio di Prefettura di Bari, sulla quale è unica competente a giudicare in sede di reclamo la Corte dei Conti;

Che qualunque sia l'influenza, che sull'oggetto di questa causa, possa esercitare la validità od invalidità della transazione, sulla quale pende il giudizio presso il Tribunale civile di Bari, la Corte non può dispensarsi dall'emettere il suo giudizio sui reclami proposti contro la impugnata Decisione del Consiglio di Prefettura, salvo ciò che di ragione, quando la Magistratura ordinaria, nei limiti della sua competenza, pronuncierà nel giudizio avanti di essa pendente;

Considerando che nulla osterebbe quindi alla immediata discussione della causa, ma siccome il difensore del Comune invoca un differimento anche per apprestarsi alla difesa, differimento dalle contrarie parti non dissentito;

Per questi motivi:

Rigetta la pregiudiziale proposta dal difensore del Comune di Casamassima, e rinvia le parti all'udienza del 17 Febbraio prossimo per la discussione della causa.

Spese riservate.

Decisione N. 364 - 20 gennaio 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Fiorentini Ignazio (avv. G. Fazio)
c.
Comune di Galtelli (avv. Serpieri)

A. Aggio di esazione — *Non è ammessa la dimanda dell'aggio di esazione sopra partite di giro e rimborso dal Governo.*

B. Pagamento a saldo — *Non impugnandosi che un credito sia stato per intero saldato, si ammette il discarico chiesto dal contabile, quantunque non produca giustificazione di parte del pagamento, sulla considerazione che i pagamenti non poteano essere fatti per legge che dal contabile stesso.*

C. Discarico per inesigibilità — *Qualunque sia la legge che si voglia applicare, in relazione all'indole delle riscossioni, pei privilegi fiscali da usarsi, l'esattore non può pretendere discarico a titolo d'inesigibilità, quando la sua negligenza è evidente, avendo trascurato le pratiche di esazione contro i debitori morosi, e lasciate cumulare più scadenze e più debiti, iniziando soltanto a gestione finita procedure che risultarono inutili per insolvibilità ed irreperibilità di debitori di rendite comunali.*

Omissis.

A. Considerando che dalle liquidazioni per l'anno 1875 compilate dallo stesso contabile e presentate dal Comune risulta evidente, come la pretesa del ricorrente al maggior aggio di L. 132. 36 dipende da un semplice errore di calcolo, imperciocchè l'aggio dell'8 per cento su L. 12,982. 93, corrispondente appunto alle L. 1038. 61 già accreditategli e non alle pretese L. 1170. 97, quante egli ne aveva chiesto;

Che del pari dalle liquidazioni d'aggio pel 1876, confrontate col conto di quell'anno, si rileva che la differenza in meno di L. 97. 31 deriva dall'essersi giustamente negato l'aggio sopra partite di giro e sopra rimborsi di spese dal Governo, nonchè dall'essersi tolta una duplicazione, su di che lo stesso ricorrente non ebbe a fare deduzione in contrario;

B. Che quantunque sia stata prodotta una sola quietanza di tesoreria per Lire 100, rilasciata al contabile per Dazio Governativo pagato, pure è da ritenersi che altro simile pagamento, pure di L. 100, sia stato da lui eseguito, una volta che un tale pagamento occorreva a saldare il Governo del suo credito verso il Comune per il Dazio suindicato, e non impugnasi che questo credito sia stato per intero saldato; per cui si presenta di tutta giustizia l'abbuono della partita di L. 100 a favore dell'esattore Fiorentino, non potendosi ammettere che il Governo sia stato da altri che da lui pagato, a forma del disposto dagli articoli 120 e 126 della Legge comunale e provinciale;

C. Che il ricorrente aveva presentato alla Giunta Municipale un'elenco di quote inesigibili nel complessivo di Lire 2657. 46, il cui accreditamento gli fu rifiutato per mancanza di giustificazione e per tardiva presentazione delle domande di rimborso, ed ora egli chiede che per questo titolo di quote inesigibili gli sia dato credito della maggior somma di L. 3318, giusta un nuovo elenco da esso depositato in giudizio. In questo nuovo elenco furono omesse dodici partite, che figurano nel precedente, per Lire 383. 57 e ne furono introdotte altre nove per lire 973. 67. che in quel precedente elenco non figuravano; inoltre alcune delle partite, che figurano in entrambi, nel secondo elenco trovansi esposte per un importo maggiore, per guisa che questo secondo elenco dà complessivamente un'importo maggiore del primo in L. 660. 54 e questa differenza sarebbe già esuberantemente assorbita dalla partita di Lire 851. 70 a debito Carai Francesco, omesso nel primo elenco e compresa nel secondo, per asserito ordine di sospensione dato dal Sindaco, del quale ordine non fu dato nemmeno un principio di prova. Prescindendo da ogni questione, se le partite date come inesigibili nel secondo elenco, quantunque non comprese nel primo, sul quale soltanto ebbe a versare il Decreto del Consiglio di Prefettura, possano formar soggetto di questo giudizio in secondo grado; prescindendo dal fatto che negli atti prodotti a giustificazione della inesigibilità sono cumulati debiti per tasse e debiti per rendite patrimoniali del Comune; prescindendo pur anco dalla questione, se per simili partite di crediti comunali il contabile fosse tenuto alla osservanza dei termini pre-

scritti dalla legge 20 Aprile 1871 N. 192 per la presentazione delle domande di rimborso per quote inesigibili; la Corte ha fermata l'attenzione sul fatto che dai documenti prodotti dallo stesso ricorrente risulta come soltanto ad anno 1878 ben inoltrato, quando già la sua gestione era finita, egli abbia tentato gli atti coattivi contro i debitori, e non già per partite di debito scadute soltanto nel 1877, che sono le minori e quasi incalcolabili, ma altresì e nella massima parte per partite scadute negli anni 1876 1875, ed anche anteriori. Un tal fatto prova l'assoluta negligenza dell'esattore nella affidatagli riscossione, negligenza che lo rende responsabile verso il Comune anche per le partite che non ha potuto riscuotere colle tardive sue procedure. Qualunque sia la legge che si voglia applicabile al caso, l'esattore, che ha il mandato di riscuotere le tasse e rendite comunali passategli in esazione, ha l'obbligo di usare tutta la necessaria diligenza ed è responsabile per la colpa commessa (articoli 1745, 1746 Codice civile). Ora la negligenza è evidente, quando egli trascurando le pratiche di esazione contro i debitori morosi alla scadenza del debito e lasciando cumulare più scadenze e più debiti, non si desta che a gestione finita, ed inizia procedure, che risultano inani per insolvibilità o per irriperibilità dei creditori. In questo caso non è al Comune che spetti provare che il danno derivatogli sia provenuto dalla negligenza dell'esattore, ma è a questi che incombe la prova contraria; a lui spetta il provare che anche senza la sua negligenza, anche qualora si fosse proceduto subito ed alla scadenza di ogni debito contro i debitori, questi sarebbero risultati pur allora insolventi od irreperibili. Provata la negligenza dell'esattore sorge il diritto del Comune, diritto che non può essere distrutto, se non dalla prova che quella negligenza al Comune stesso non recò alcun danno. E pertanto, sia che si voglia applicabile la legge 20 Aprile 1871, sia che si applichi la legge 9 Luglio 1859, la pretesa del ricorrente pel rimborso delle quote inesigibili manca di fondamento, imperciocchè se la legge lo autorizza ad usare dei privilegi fiscali contro i debitori per tutto il tempo del suo esercizio, ed anche per alcun tempo dopo, ciò vale a legittimare le tardive sue procedure in confronto dei debitori, non in confronto del Comune, verso il quale deve rispondere del ritardo e della sua negligenza.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 365 - 20 gennaio 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Foratti Dott. Bartolo Sindaco
Piovan e Braggioni assessori
c.
Comune di Megliadino San Fidenzio

A. Competenza — *Male si oppone la eccezione d'incompetenza, perchè si tratti di carico fatto agli ordinatori di una spesa, reputata indebita. La competenza tanto del Consiglio di Prefettura che della Corte dei Conti, in materia di contabilità comunale, legittimamente si estende a chiunque vi abbia incontrata una responsabilità.*

B. Eccesso di potere — *Il Consiglio di Prefettura eccede il suo potere, sindacando una spesa divenuta legalmente esecutiva, nei limiti delle facoltà di chi l'ha ordinata, e di chi l'ha approvata.*

C. Spese del giudizio — *Si compensano le spese di giudizio, non difendendosi ed annuendo la parte avversaria.*

Omissis.

A. Attesochè i Sigg. Bartolo Foratti, Piovan Domenico e Braggion Benedetto interposero ricorso a questa Corte contro il Decreto del Consiglio di Prefettura in Padova in data 12 Agosto 1879, con cui approvando il conto consuntivo del Comune di Megliadino S. Fidenzio per l'esercizio dell'anno 1878, portò fra gli attivi da riscuotersi L. 45, pagate dallo esattore dietro regolare mandato a certo Sig. Carda Giovanni in causa revisione dei ruoli delle imposte per uso delle liste elettorali amministrative e politiche, giusta le espressioni usate nel suddetto mandato dimesso in atti, e ciò per il motivo che trattavasi di spesa indebita, giacchè le copie dei ruoli per la revisione delle liste elettorali devono dall'esattore esser date gratuitamente al

Comune, per l'art. 16 dei capitoli normali 25 agosto 1876 per l'esercizio della esattorie;

Attesochè dallo stesso motivato della suddetta Decisione e dalla lettera 14 Dicembre 1879 N. 1561 del Municipio di Megliadino S. Fidenzio si rileva che il Consiglio di Prefettura colla suindicata decisione intese di porre le Lire 45 nei residui attivi a carico degli ordinatori di questa spesa, e cioè il Sindaco Sig. Bartolo Foratti e gli assessori Piovan Domenico e Braggion Benedetto che intervennero alla Deliberazione della Giunta Municipale 16 Marzo 1878, con la quale la suddetta spesa venne liquidata e fu ordinato lo stacco del relativo mandato;

Attesochè, trattandosi di ricorso contro una Decisione emessa dal Consiglio di Prefettura sul conto consuntivo comunale, non sussiste l'eccezione d'incompetenza di questa Corte opposta dal Comune di Megliadino S. Fidenzio nella sua comparsa notificata ai ricorrenti nel 24 Dicembre 1879, essendo anzi sola la Corte dei Conti, che sopra un simile ricorso può e deve giudicare per la tassativa disposizione dell'art. 125 della Legge comunale e provinciale 2 Marzo 1865 N. 2248 (All. A);

Attesochè anche il Consiglio di Prefettura deliberando sopra una partita del conto e mettendola fra i residui attivi a carico degli Amministratori comunali, ritenendoli responsabili, non eccedette in ciò la sua competenza, la quale si estende, oltrechè sul contabile anche sugli Amministatori del Comune, quali ufficiali ordinatori, per le combinate disposizioni degli articoli 96, 126, 127 della suddetta Legge provinviale e comunale;

B. Attesochè però i Consigli di Prefettura nell'approvazione dei conti consuntivi non possono sindacare deliberazioni dei Consigli e delle Giunte Municipali legalmente prese e divenute esecutorie, nè spetta ad essi indagare se una spesa legalmente ordinata ed eseguita, dovesse o non dovesse ordinarsi ed eseguirsi, per addossarne quindi il carico agli ordinatori, poichè altrimenti essi invaderebbero le attribuzioni delle Deputazioni provinciali e dei Prefetti o dei Sotto Prefetti, cui spetta approvare e rendere esecutorie le deliberazioni suindicate (art. 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, legge suddetta);

Attesochè la spesa delle L. 45 per revisione dei ruoli per uso delle liste elettorali ordinata dalla Giunta municipale di Megliadino S. Fidenzio con deliberazione regolare del 16 Marzo 1878, debitamente pubblicata, è divenuta legalmente esecutiva pel visto appostovi dal R. Commissario Distrettuale di Montagnana in data 20 Marzo 1878;

Attesochè la facoltà della Giunta comunale di autorizzare la suddetta spesa non può essere menomamente posta in dubbio a fronte del disposto dall' art. 93 legge succitata, che dichiara di appartenenza di essa Giunta il provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali, e del successivo articolo 116, che annovera fra le spese comunali obbligatorie quelle per le elezioni;

Attesochè, se giusta il Capitolato normale del 25 Agosto 1876 l'esattore deve dare gratuitamente le copie dei ruoli per la revisione delle liste elettorali, una volta però che tali ruoli erano insufficienti allo scopo, come espressamente riconobbe la competente Agenzia delle Imposte in Montagnana colla sua lettera 30 Ottobre 1879 N. 1648, non solo poteva ma doveva la Giunta provvedere al difetto, essendo troppo importante che la compilazione e revisione delle liste elettorali riesca perfetta;

Attesochè trattasi di una spesa cotanto tenue da dare la sicurezza che la Giunta nell'ordinarla non ha commesso alcuna esagerazione, ma si è tenuta nei limiti del puro necessario;

C. Attesochè il Comune nel merito non fece alcuna difesa ed anzi dichiarò di associarsi ai ricorrenti, per cui si presenta la convenienza della compensazione delle spese.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 366 - 25 gennaio 1881

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Mari Stefano (avv. TORCHIANI)
c.
Comune di Portotorres (avv. SERPIERI)

Sospensione di riscossione — *E' infondato il ricorso del Contabile per aver discarico di partite, alla cui riscossione fu deliberato che si soprassedesse, quando risulta che a tale proposito non fu dato alcun effetto, ed egli, il contabile, con atti esecutivi dimostrò di non aver realmente soprasseduto dalla riscossione stessa.*

Omissis.

Questa Sezione con decisione del 17 Febbraio 1880 rigettò quattro dei proposti gravami, e per uno di essi dispose interlocutoriamente, dichiarando riservate le spese del giudizio;

Il reclamo non ancora risoluto aveva per oggetto la eliminazione, che il Mari diceva essergli stata indebitamente fatta del discarico di una somma di L. 530 per imposte dovute dai proprietari di Monte Rasè, delle quali imposte il Comune con deliberazione 5 Luglio 1875 si fosse obbligato di rispondere verso l'esattore;

Dal Comune invece si è contestato, che dalla invocata deliberazione 8 Luglio 1875 si potesse dedurre che si fosse obbligato di pagare direttamente coteste imposte, e si sostenne che con la medesima si fossero solamente manifestati dei propositi, ai quali però non fu data attuazione;

Su questo punto della vertenza la Corte ebbe a considerare, che dalla ripetuta deliberazione si rilevasse bensì lo incarico dato alla Giunta di adoperarsi verso l' esattore per far sospendere le vendite coattive per la riscossione delle imposte dovute dai proprietari di Monte Rasè, ma non si conoscesse se in dipendenza di tale incarico siasi effettivamente dato ordine o fatto invito all' esattore di soprassedere dagli atti suddetti, e se l'ordine o l'invito siano stati successivamente revocati e come e quando; e ritenendo necessario l'accertamento di coteste circostanze di fatto dispose, come è già accennato, interlocutoriamente, ordinando alle parti di maturare al riguardo nel termine di giorni sessanta i rispettivi loro incombenti;

Questa decisione a cura del Comune fu notificata al ricorrente il 10 aprile 1880.

Successivamente il Comune stesso riassunse il giudizio con comparsa del 1.° Luglio ultimo scorso, colla quale ha confermato quanto già prima aveva sostenuto, che cioè la deliberazione Consigliare 8 Luglio 1875 non abbia avuto mai alcun effetto, osservando che ciò risulti all'evidenza dal certificato, che ha prodotto, della Pretura di Portotorres, da cui si desume che sulle istanze dell'esattore Mari li 28 Luglio 1875 furono aggiudicati al Demanio N. 23 appezzamenti di terreno situati nella regione di Monte Rasè in odio di altrettanti individui del Comune di Portotorres per debiti d'imposte. E dopo ciò ha rinnovata l'istanza pel rigetto anche di questo motivo di gravame e per la condanna del ricorrente al risarcimento delle spese tutte del giudizio;

Ritenuto che sebbene questa comparsa del Comune, nonchè l'ordinanza Presidenziale, che ha fissato per la discussione della causa l'odierna udienza, siano state debitamente notificate al ricorrente, non siasi egli tuttavia curato di dare in verun modo adempimento a quanto dalla Corte venne disposto colla succennata sua interlocutoria, nè sarebbe neppure il medesimo personalmente o per mezzo del suo procuratore comparso alla presente udienza;

Considerato che il silenzio tenuto dal ricorrente può a ragione ritenersi come equivalente a confessione, che effettivamente, secondo che si è sostenuto dal Comune, non sia intervenuto l'allegato ordine di non far eseguire o sospendere gli atti esecutivi in odio dei proprietari di Monte Rasè;

Che ad ogni modo dal certificato ora dal Comune prodotto, e da cui si rileva che pochi giorni dopo la deliberazione dell'8 Luglio si procedette ad istanza dell'esattore all'aggiudicazione di parecchi appezzamenti dei terreni di Monte Rasè, resti anche meglio dimostrata la non sussistenza delle allegate circostanze di fatto, sulle quali il ricorrente ha creduto di fondare il capo di reclamo in esame;

Che conseguentemente anche per questo si deve rigettare il ricorso, e porre a carico del ricorrente le spese tutte del giudizio, comprese quelle per le quali fu fatta riserva nella precedente decisione.

Per questi motivi, ecc.

Decisione N. 367 - 1 Febbraio 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

De Gregorio Francesco (avv. CORSI)

c.

Comune di Gessopalena

A. Difetto di titoli di riscossione — *E' giusto ed è accordato il discarico di partite, per la cui riscossione non furono consegnati i titoli esecutivi, o consegnati furono poi variati, e il contabile usò le diligenze possibili, essendo da imputare a negligenza del Comune la parte di riscossione che venne a mancare.*

B. Retribuzione a premio fisso — *Pattuita una retribuzione a premio fisso per tutti gl' incassi e pagamenti comunali, all' infuori dell' aggio percentuale della riscossione delle imposte, il contabile non può pretendere questo in luogo dell' aggio minore, che, pur non essendogli dovuto, gli fu liquidato dal Consiglio di Prefettura, e non cade in contestazione.*

C. Partite di giro e sussidii governativi — *Ancorché fosse stato pattuito un aggio per la riscossione delle entrate comunali, non competerebbe per le partite di giro, e per l'incasso di sussidii governativi.*

D. Consegna di reste — *L'aver consegnate le reste al successore non è titolo a conseguire il discarico di partite non riscosse, per le quali non fu dimostrata la inesigibilità, o la diligenza usata.*

Omissis.

A. Considerando che, non essendovi prova di essere state consegnate al ricorrente le note regolari ed esecutive dei debitori di pene pecuniarie, non può ammettersi a di lui debito quanto non riscosse per questo titolo, e che perciò giustamente egli domanda l' abbuono delle partite prima e quarta, e cioè di Lire 4 sul conto del 1876, di Lire 7 sul conto del 1877;

Che se la nota dei debitori per equivalente di prestazioni di opere nel 1876 e nel 1877 furono regolarmente consegnate all' esattore, ha questi però comprovato, che quando già erano in corso le pratiche di esazione, questa gli venne dal Sindaco sospesa col richiamo delle suddette note di esazione, nè tale sospensione fu tolta che nel 12 Aprile 1877 dal Sindaco, e più tardi, cioè nel 6 Maggio successivo dal sotto Prefetto di Lanciano: inoltre le note di esazione furono bensì ritornate al Contabile, ma non quali erano dapprima, bensì modificate e corrette, e quantunque il Contabile stesso, si fosse rifiutato ad esigere in base ad esse, pure poscia si prestò alla esazione, ne riscosse e versò la massima parte, e pel residuo i precetti rimasero sospesi per la giudiziale opposizione dei debitori, la quale non fu tolta di mezzo che con una Sentenza, d'incompetenza del mese di Ottobre 1877. In questo stato di fatti, e trattandosi di una entrata per la quale l' esattore non era tenuto all' obbligo del non riscosso, non è giusto ed equo addebitargli quanto non potè esigere, non per propria negligenza, ma per la irregolarità delle primitive note consegnategli, per cui trovasi dover discaricarlo delle partite 2 e 5 e cioè delle Lire 223 addebitategli nel conto del 1877;

B. Che col contratto d' appalto dell' esattoria 7 Marzo 1873, all' esattore De Gregorio veniva promesso l' aggio del 5 per cento per la riscossione dell' imposte Dirette e sovraimposte, ma per tutte le esazioni e pagamenti comunali stipulavasi, anzichè un aggio percentuale, il premio fisso annuo di Lire 212. 50, salvo a convenirsi altro correspettivo per l' esazione di nuove tasse non pagate finora, e delle quali il Comune potesse aver bisogno. Ora il Consiglio di Prefettura sulle esazioni comunali depurate dalle partite di giro, e dal sussidio dello Stato per opere pubbliche, liquidò a favore dell' esattore il 3 1[2 per cento, e cioè nel conto del 1876 Lire 299, 34 e sul conto del 1877 Lire 409. 66. Non si conosce su qual base il Consiglio di Prefettura abbia liquidato un aggio sulle esazioni comunali, anzichè il pattuito premio fisso; certo è però che l' aggio liquidato su-

pera quel premio pattuito, per cui il contabile a torto si lagna, essendo evidente l'insussistenza della sua pretesa ad avere anche sulle esazioni comunali il premio del 5 per cento pattuito soltanto per le imposte dirette, sovraimposte, e tasse del macinato, e non avendo nemmeno asserito che gli siano state date ad esigere *nuove tasse*, e che per queste sia stata fatta quell' apposita convenzione che era dal contratto contemplata;

C. Escluso il diritto all' aggio percentuale, cadono di conseguenza le pretese del ricorrente che riguardano le partite di giro, e le riscossioni per sussidii governativi, sulle quali partite e riscossioni, riflettenti unicamente il servizio di tesoreria, è evidente che, seppur un aggio fosse stato pattuito anche per l' entrate comunali, nulla gli potrebbe competere. E per tanto il ricorso è privo di fondamento quanto alle partite 3 e 6, e cioè di Lire 165 nel conto 1876 e di Lire 231. 67 nel conto 1877;

D. Che non può ammettersi il ricorso neppure quanto alla partita 7.ª di Lire 386. 30 addebitata nel conto 1877 per resti ad esigere per canoni, non avendo il ricorrente data alcuna prova della inesigibilità di questa partita, e delle diligenze usate per riscuoterla. Se è vero che egli ha consegnato al suo successore le suddette reste, il che fu meramente asserito, gli è sempre salvo di fare valere, in confronto di questo, ogni creduta sua ragione, per averne il rimborso o per farsene rendere conto, ma in confronto al Comune egli è tenuto risponderne, non avendo per nulla giustificato di doverne andar assolto.

Per questi motivi ec. ec.

Decisione N. 368 - 8 febbraio 1881

FINALI *presidente ff.* - GOBBI *relatore*

Arcurí Alessandro (avv. ALASIA)
c.
Comune di Nocara

A. Posizione del Conto — *Non valgono dichiarazioni di amministratori a variare la posizione del Conto, e la Corte procede nel giudizio promosso avanti ad Essa indipendentemente dalle dette dichiarazioni.*

B. Produzione dei Conti — *È indispensabile istruttoria del giudizio sui Conti, che questi siano prodotti, e la Corte emette all'uopo i provvedimenti che siano necessarî.*

Omissis.

A. Considerando che non potendo una confessione qualsiasi di amministratori pregiudicare agli amministrati (Codice civile 1361) e dovendo i conti delle entrate e delle spese dei Comuni essere approvati dai Consigli di Prefettura, salvo ricorso alla Corte dei Conti (articolo 125 legge comunale e provinciale); nè potendo perciò i decreti di quelli venir modificati salvo in via di rivocazione dagli stessi Consigli di Prefettura, o in via di ricorso dalla Corte dei Conti, è ovvio che le dichiarazioni fatte dalla Giunta comunale di Nocara non valgono a dispensare questa Corte dall'esaminare il merito delle varie ragioni dal ricorrente addotte, per combattere i varî decreti emessi dal Consiglio di Prefettura di Cosenza sui singoli conti dello stesso ricorrente per gli esercizi dal 1872 al 1878 e pronunciare sulle medesime il suo giudizio;

B. Che però a questo riguardo essendosi bensì dal ricorrente prodotti i varî decreti suddetti, l'ultimo dei quali soltanto appare legalmente a lui notificato, ma non i conti con essi decreti giudicati, mancano alla Corte gli elementi indispensabili per giudicare anche con la scorta dei documenti dallo stesso presentati, l'ultima di lui posizione contabile, e se giustamente o meno abbia il Consiglio di Prefettura introdotte nei conti medesimi quelle variazioni tanto nell'entrata che nell'uscita che dal ricorrente stesso ora si lamentano;

Per questi motivi:

Interlocutoriamente pronunciando ordina prima d'ogni cosa che dal Comune di Nocara abbiano a prodursi in causa o far pervenire alla segreteria della Corte, entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione della presente, i conti tutti della gestione del tesoriere Alessandro Arcuri resi per gli anni 1872 al 1878 inclusivamente, i

quali devono essere dallo stesso Comune ritenuti e sui quali il Consiglio di Prefettura di Cosenza ha pronunciato i suoi Decreti, facendo anche conoscere se quelli precedenti al 1878 sieno stati o non legalmente notificati allo stesso Arcuri, riservato dopo ciò il definitivo giudicio, e riservate le spese.

Decisione N. 369 - 15 febbraio 1881

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Papalardo Giuseppe (avv. ORLANDO)
c.
Comune di Corleone (avv. A. CRISPI)

A. Aggio non dovuto per esazioni che doveano farsi avanti l'attuazione della Legge 1871 — *La riscossione delle tasse comunali secondo il sistema vigente prima dell'attuazione della legge 20 aprile 1871 faceva carico al tesoriere comunale, ed essendo il medesimo retribuito a premio fisso, null'altro può pretendere perchè la riscossione l'abbia eseguita nel 1873.*

B. Aggio dovuto per esazioni di residui 1872 — *Al contrario gli è dovuto lo aggio nelle circostanze di cui sopra, se trattisi di riscossione di residui di sovraimposta, riferendosi questa a servizio estraneo all'ufficio di tesoriere; ad eccezione che i versamenti non siano stati già depurati dall'aggio di esazione.*

C. Idem — *Ugualmente la retribuzione a premio fisso non può portarsi oltre l'anno 1872, e l'aggio è dovuto per le riscossioni su ruoli, che, quantunque pertinenti all'esercizio 1872, furono consegnati nel 1873.*

D. Aggio su entrate di un'eredità — *Le entrate di un'eredità non sono pertinenti a servizio di esattoria e perciò non retribuibili ad aggio, sieno o non tali entrate proprie del Comune.*

Omissis.

Considerato che allo stato della vertenza non sia possibile di riconoscere se sussistano o meno gli errori, che il ricorrente assume siano occorsi nella liquidazione dei suoi aggi, se prima non sia chiarito e risoluto su quali riscossioni e versamenti gli aggi stessi gli competano;

Che occorra perciò anzitutto di esaminare e risolvere le seguenti questioni, che emergono dalle istanze ed eccezioni dalle parti rispettivamente proposte in questo secondo periodo del giudizio, se, cioè, competa al Papalardo l'aggio;

1.° Sulle riscossioni operate nel 1873 sui residui tasse comunali del precedente 1872;

2.° Sulle riscossioni per sovraimposte operate in detto anno 1873 sui residui del 1872;

3.° Sulle riscossioni per tasse e sovraimposte afferenti l'esercizio 1872, i cui ruoli gli siano stati consegnati solamente nel 1873;

e 4.° Sulle riscossioni riguardanti la Eredità Faja;

Considerando

A. Sulla 1.ª Che sebbene nelle entrate comunali, per le quali fu con la decisione 22 gennajo 1878 accordato all'esattore il compenso di lire 1275, non si comprendano quelli dipendenti da tasse date ad esigere su ruoli, non ne siegue tuttavia che egli sia fondato a chiedere l'aggio anche sui residui delle tasse del 1872 esatti nel 1873;

La riscossione di queste tasse secondo il sistema vigente prima dell'attuazione della legge 20 Aprile 1871 faceva carico al tesoriere comunale, e quindi poichè il Papalardo era per tale suo ufficio retribuito dal Comune con assegno fisso, null'altro può pretendere per la riscossione delle tasse, di cui abbia ricevuto i ruoli nel corso del 1872, comunque ne abbia operato l'incasso dopo spirato l'anno stesso;

B. Sulla 2ª. Che invece per le riscossioni nel 1873 sui residui delle sovraimposte del 1872, non gli si possa contestare il diritto all'aggio stabilito per detto anno 1873, perchè a quelle riscossioni, neppure nel 1872, si poteva estendere il compenso accordatogli dal Comune, per trattarsi di operazioni del tutto estranee all'ufficio di tesoriere comunale;

È però su questo punto da avvertire, che il diritto a questo aggio non spetterebbe più all'esattore, quante volte avesse a risultare che le somme da lui riscosse per questo titolo siano state versate od accreditate già depurate dall'aggio di esazione;

C. Sulla 3.ª Che è ragionevole di ritenere che con l'assegno fissato al tesoriere per il 1872, siasi inteso di compensare l'opera di lui per tutti gli incombenti, che sarebbe stato chiamato a compiere per le riscossioni, di cui gli fosse dato l'incarico entro l'anno medesimo, e non possa essere stato negli intendimenti delle parti contraenti che con quell'assegno dovesse il tesoriere tenersi soddisfatto anche per operazioni, che, gli fossero affidate dopo scorso l'anno suddetto, tuttochè ad esso relative;

Che perciò non possa esservi dubbio circa il diritto competente al Papalardo di avere liquidato l'aggio per le riscossioni sulle sovraimposte e tasse, siano pure riferibili al 1872, di cui gli siano stati consegnati i ruoli nel 1873;

D. Sulla 4ª finalmente, che le entrate, così dette dell'eredità Faja, o sono del Comune o non lo sono: nella prima ipotesi niun dritto ad aggio può accampare il Papalardo, sia pel 1873, che per gli anni 1874 e 1875, perchè coteste entrate non sono della natura di quelle (sovraimposte e tasse) per le quali solamente gli compete l'aggio. E nella seconda ipotesi, salve le sue ragioni verso quella eredità o chi meglio, è però evidente che non gli compete al riguardo azione qualsiasi verso il Comune;

Considerato che, chiariti così i sovra discorsi punti di controversia, potranno facilmente le parti con la scorta dei conti e documenti relativi, che non sono stati esibiti in questa sede, concordare la vera cifra dei controversi aggi nanti il Consiglio di Prefettura, a cui sono, per la loro definitiva liquidazione, da rinviare;

Per questi motivi:

Dato atto del recesso fatto dal ricorrente dalla domanda degli aggi sul dazio consumo, e rejetta ogni altra istanza ed eccezione;

Dichiara:

1° Non competere al ricorrente l'aggio sulle riscossioni dei residui di tasse comunali, avute a riscuotere nel 1872, e rimaste ad esigere al 31 Dicembre dello stesso anno;

2° Competergli invece l'aggio sulle sovraimposte rimaste ad esigere alla data suddetta, e riscosse posteriormente qualora non le abbia versate od accreditate depurate dall'aggio;

3.° Competergli l'aggio sulla riscossione delle sovraimposte e tasse comunali riferentesi al 1872 e per le quali gli siano stati consegnati i ruoli per la riscossione dopo scaduto l'anno stesso;

4° Non competergli aggio a carico del Comune per le riscossioni concernenti l'eredità Faja;

Per l'accertamento delle riscossioni e la liquidazione degli aggi, da seguire in base alle dichiarazioni che precedono, e con la scorta dei conti, ruoli ed altri documenti relativi, rimette le parti nanti il Consiglio di Prefettura di Palermo.

Decisione N. 370 - 22 Febbraio 1881

FINALI *presidente ff.* - SAPONIERI *relat.*

Boggi Pietro
c.
Comune di Allumiere

A. **Domande nuove dell'appellante** — *Per quanto si voglia essere larghi in questi giudizii di appello o ricorso sui Conti, non si può certamente discutere su domande fatte non solo dopo l'atto introduttivo, ma dopo anche che la Corte ha interloquito sulle dimande primamente preposte.*

B. **Domande nuove del convenuto** — *Senza che siano suffragate dalla regolarità di un' appello incidentale, non possono discutersi domande nuove fatte nel corso del giudizio dal convenuto.*

Omissis.

Considerando in ordine alla somma di lire 2439. 49 per tasse provinciali del 1870 non riportate nell'esito che, oltre al non avere questa somma fatto parte del giudizio innanzi al Consiglio di Prefettura, non è il fatto bene e legalmente provato, e che lo stesso a molto maggiore ragione va osservato relativamente alle lire 1397. 50 pagate alla cassa di risparmio di Civitavecchia nel 1869;

Considerando in ordine alle Lire 1210,40 pagate al Comune di Tolfa, che questa domanda si è proposta ultimamente dopo la Decisione della Corte del 1° Luglio 1879 e la discussione innanzi al consigliere relatore, e che, prescindendo da ogni altra osservazione, sopra di questa domanda non può prendersi alcun provvedimento, poichè, per quanto si voglia esser larghi in questo giudizio di appello o richiamo, non si può certamente discutere di domande fatte non soltanto dopo la proposizione dell'appello o richiamo, ma dopo che il magistrato ebbe interloquito sopra le dimande primamente proposte;

Omissis.

B. Considerando che la giurisdizione della Corte rimane provocata in questa sede con l'appello, o ricorso principale, od incidente, e che il Comune non si valse di siffatto mezzo, onde delle dimande, che il Comune propose per somme da addebitarsi al Boggi, non può tenersi alcun conto attualmente, salve le ragioni allo sperimento dei suoi diritti, se e come gli competano in altro giudizio.

Omissis.

Decisione N. 371 - 1 marzo 1881

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Elena CARLO (avv. SCIFONI)
c.
Comune di Quinto al Mare
(avv. E. KAMBO e PEVERELLI)

A. Opposizione a tassazione di spese ed onorarii — *Il procedimento per giudicare dell'opposizione a tassazione di spese ed onorarii, ripetibili dalla controparte, non esige la precedente comparizione delle parti avanti il Presidente, come quando si tratta di spese ed onorarii ripetibili dal cliente, quindi è inammessibile la relativa eccezione pregiudiziale.*

B. Difetto di dimostrazione e di prove — *E' respinta la opposizione alla tassazione di spese ed onorarii, non essendo sorretta nè da argomenti serii, nè da prove che ne dimostrino la incongruità ed eccessività.*

Omissis.

A. Considerando che il Comune di Quinto al Mare impugna l'opposizione dal Sig. Elena proposta contro l'ordinanza di liquidazione di spese ed onorari in data del 14 Giugno 1880 per due motivi; cioè primo perchè la detta opposizione sarebbe inammissibile per inosservanza degli Artícoli 377, 183 e seguenti del Codice di procedura civile; secondo, perchè sarebbe infondata nel merito;

Considerando sul 1° motivo, non essere esatto quanto si sostiene dalla difesa del Comune, che cioè le opposizioni ad ordinanze di tassazione di spese ed onorarii debbano svolgersi in un doppio stadio processuale, il primo consistente nella comparizione delle parti avanti il presidente od il giudice delegato, per la discussione dei proposti gravami e l'esperimento di una precedente conciliazione; ed il 2° nella rimessione delle parti, non conciliate, al Magistrato collegiale per la risoluzione della opposizione;

Ed invero ai termini dell'art. 379 del Codice di procedura civile il doppio stadio suindicato deve bensì aver luogo per le contestazioni sopra spese giudiziali ed onorarii dovute ai Procuratori, periti ec. dai proprii clienti o mandanti; ma per le spese ripetibili dalla parte contraria rimasta soccombente in giudizio l'Art. 377 del Codice di Procedura civile stabilisce soltanto, che la parte la quale intende reclamare dalla tassazione fatta dal Giudice deve proporre il reclamo nel termine stabilito dall'Art. 183, e che sul reclamo deve provvedersi a norma dello stesso articolo. Or questo articolo non dice altro, se non che il reclamo deve essere proposto nel termine di tre giorni; e che il presidente sull'istanza dell'opponente rimette le parti ad udienza fissa. Trattandosi quì di spese ed onorarî, ripetibili non dal cliente, ma dalla controparte, il reclamo inoltre essendo stato presentato nel termine utile di tre giorni, ed infine la rimessione delle parti all'udienza essendo stata fatta ad istanza dell'opponente con Decreto presidenziale del 17 Novembre 1880, non si potrebbe, per pretesa inosservanza delle disposizioni processuali sulla materia, ritenere fondata la proposta eccezione d'inammissibilità del ricorso.

B. Considerando però che anche esclusa la suddetta eccezione d'inammis-

sibilità, l'assunto del Comune sarebbe pienamente giustificato nel merito;

Che in fatti quanto al 1° motivo il sig. Elena si limitò ad affermare che le cifre ammesse nell'impugnata ordinanza sulla base della tariffa approvata col R. Decreto 23 Dicembre 1865 si discostavano dalla pratica di altri Fòri retti dalla stessa tariffa. Ma una tale generica sua allegazione non solo non è stata da lui giustificata con alcuna specifica e determinata dimostrazione, ma si trova esclusa dal fatto;

1° che gli onorarii d'avvocato chiesti dalla difesa del Comune furono approvati, come conformi alla tariffa ed alle consuetudini forensi, con la succitata deliberazione 29 Maggio 1880 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, e furono nella ordinanza concessi in somma minore di quella come sopra chiesta, ed approvata;

2° che per gli onorarii di procuratore non fu concessa somma alcuna, ritenendosi compresi in quelli d'avvocato;

3° infine che, per le spese giudiziali le quali erano state specificate nella parcella in Lire 336. 85, comprese le spese di stampa e di scritturazione, l'ordinanza non ammise affatto queste ultime e ridusse le altre alla somma di L. 200;

Che perciò la somma complessiva in tal modo concessa, tenuto conto dell'importanza delle questioni discusse, dell'entità dell'opera prestata dalla difesa ed anche del criterio desunto dal valore della causa, non può con fondamento, anzi neppure con alcuno apparente color di ragione, dirsi eccessiva;

Che quanto al 2° motivo della duplicità di tassazione per uno stesso atto, oltre al non avere il ricorso dato di tale pretesa duplicazione alcuna indicazione, e tanto meno alcuna prova non risulterebbe in alcun modo la di lui asserzione convalidata dalla disamina dei singoli atti indicati nella parcella, niuno dei quali si vede in alcun modo ripetuto;

Che quanto al 3° motivo concernente la possibilità della presentazione di una seconda parcella per parte dell'altro condifensore del Comune, l'inattendibilità del reclamo risulta evidente dal fatto che la impugnata parcella fu presentata dalla difesa del Comune, e fu liquidata e tassata coll'ordinanza complessivamente per gli onorarii di avvocato, e per le spese e funzioni di procuratore; di modo che non è possibile il dubbio, che dopo la detta ordinanza potessero ancora presentarsi e liquidarsi altre parcelle per onorarii e funzioni di avvocato o di procuratore o per spese giudiziali relative alla medesima causa, il tutto essendo già stato compreso in quella parcella. Tale dubbio poi non poteva neppure sussistere in diritto, giacchè ai termini dell'art. 376 del Codice di procedura civile, non si ammette che una sola tassazione non solo quando, come nella specie, una stessa parte si fa rappresentare nel giudizio da più difensori, ma neppure quando più, e diverse siano le parti in causa, semprecchè esse vi abbiano uno stesso interesse, e si tratti di azione od obbligazione individua;

Che perciò l'opposizione del Sig. Elena non può a meno di riconoscersi al tutto infondata;

Per questi motivi,

Senza arrestarsi alla proposta eccezione d'inammissibilità, rigetta nel merito il ricorso in opposizione presentato dal sig. Carlo Elena contro l'ordinanza di liquidazione di spese ed onorarii in data 14 Giugno 1880, e condanna l'opponente nelle spese dell'attuale giudizio.

Decisione N. 372 - 1 marzo 1881

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Ciacci, Amendoni, Lapenna, Fiore, Capozzi, Mallardi, Lefemine, Borreggine, Birardi, Latilla, Castellano
(avvocati NOCITO, ASTOR, CONTI e INDELLI)
c.
Il Comune di Casamassima
(avv. SANSONETTI)

Eccesso di potere da parte del Consiglio di prefettura — *Stabilito che alcuni amministratori debbano rispondere di un vuoto di cassa, se fu pattuito per transazione con essi che paghino una data somma, qualunque sia per essere accertato l'ammontare del detto vuoto di cassa, il Consiglio di prefettura esorbita dalla sua competenza, è censurabile per eccesso di potere, se giudichi che gli effetti di quella transazione non siano da ri-*

tenersi. Il medesimo non doveva dubitare che il contratto di transazione è d'indole puramente civile, e che il conoscere delle controversie che si riferiscono alla sua interpretazione e specialmente quelle che ne riguardono la sostanza, cioè la validità o invalidità, è di esclusiva competenza della Magistratura ordinaria. La Corte annulla quindi, il suo Decreto e come fa salvo alle parti tanto l' esperimento delle loro azioni ed eccezioni pei conseguenti giuridici effetti della detta transazione, così riserva l'ulteriore esperimento della giurisdizione amministrativa, se e come sia di diritto.

Omissis.

In merito.

Considerando che il Consiglio di Prefettura di Bari coll' appellato suo decreto del 24 Settembre 1879, giudicando definitivamente la gestione del Raffaele Orofino già esattore del Comune di Casamassima, stabilì in L. 19205, 26 la deficienza di Cassa dal medesimo lasciata, anzichè in L. 11421, 23 quale era stata provvisoriamente determinata col precedente suo Decreto del 30 Settembre 1874;

Che ritenendo in massima responsabile di detta deficienza, come aveva già pronunciato nel suddetto suo Decreto del 30 Settembre 1874, gli assessori componenti la Giunta Municipale del 1872 e del 1874, nell' applicare nuovamente gli effetti di una tale massima alla maggiore deficienza recentemente constatata, si trovò di fronte ad un contratto di transazione stipulato col rogito Lusca addì 12 Luglio 1876 fra il Comune ed i membri della Giunta onerati di quella responsabilità, nel quale contratto si trova con esplicita clausola espressamente stabilito, che i membri suddetti, mediante il pagamento della somma di Lire Seimila da effettuarsi nei modi e tempi ivi indicati, sarebbero stati liberati interamente da ogni responsabilità per la gestione Orofino; cosicchè il vuoto di Cassa da questo lasciato « risultasse in più od in meno delle Lire 11421, 23 (già provvisoriamente accettate) non potessero eccepirsi altri diritti, ragioni ed azioni « contro essi Amministratori »;

Che il Consiglio di Prefettura entrando nella disamina di un tale contratto ritenne che solo una parte delle stipulazioni in esso contenute fossero efficaci, e che delle altre, vale a dire di quella sovra riferita non dovesse tenersi conto, eccedendo la medesima i limiti dei patti consentiti ed autorizzzati dal Consiglio Comunale, e dalla Deputazione Provinciale;

Considerando che questo giudizio sul contratto, e questo apprezzamento dell'efficacia giuridica di alcune delle clausole di esso, furono vivamente contrastate dagli appellanti, i quali sostennero che il contratto fu fatto appunto per mettere termine fra le parti a tutte le possibili contestazioni derivanti dalla gestione Orofino, che tale è l' interpetazione logica e legale da darsi a quel contratto; che d' altra parte o il contratto essiste com' è, o non esiste affatto, non potendosi in parte accettarne ed in parte ripudiarne le disposizioni; ed in relazione a tale concetto una parte dei Ricorrenti aveva già impugnato avanti i Tribunali ordinari la validità dell' intero contratto, pretendendo esimersi dagli obblighi pattizî col medesimo stabiliti; e negando in pari tempo, come negano pure tutti gli altri, che altro obbligo possa sussistere a loro carico derivante dalla responsabilità che si è pretesa loro di addossare, e che essi radicalmente contestano. che infine e ad ogni modo non era il Consiglio di Prefettura competente a giudicare della sussistenza, o non, di tutto o di parte della convenzione di cui si tratta;

Considerando in proposito che dal momento che esisteva tra le parti una transazione, la quale, stando al tenore delle stipulazioni in essa scritte, poneva termine in modo completo e definitivo, anche in rapporto alle future constatazioni sul debito Orofino, ad ogni contestazione fra le parti stesse sulla controversa materia; e dal momento che non si poteva addivenire ad un nuovo pronunciato sulla responsabilità degli Amministratori sul debito di cui si tratta, senza premettervi un giudizio di nullità totale o parziale delle stipulate transazioni, non poteva il Consiglio di Prefettura ritenersi autorizzato ad un tale giudizio, ostandovi il diritto di competenza per ragione di materia;

Che infatti non può dubitarsi essere

la transazione un contratto d'indole puramente civile, e dovere per conseguenza le controversie che si riferiscono alla interpetazione della stessa, e specialmente quelle che ne riguardano la sostanza, cioè la validità od invalidità, essere di competenza della Magistratura ordinaria;

Che non vale l'opporre essersi il Consiglio di Prefettura limitato ad indagare la parte estrinseca del contratto, vale a dire se il medesimo fosse conforme all'autorizzazione data dall'autorità tutoria, ed al correlativo mandato conferito al Sindaco; giacchè anche questa ricerca riferendosi ad un motivo di possibile nullità di un contratto essenzialmente civile, doveva essere lasciata all'Autorità unicamente competente a pronunciare sulla sussistenza, o non, del contratto medesimo;

Che inoltre nella specie non si tratta di mancanza assoluta di autorizzazione al contratto per parte del Consiglio comunale e dell'Autorità tutoria, giacchè un autorizzazione all'uopo è stata formalmente concessa, ma d'interpetazione dei termini e dell'estensione di tale autorizzazione, interpretazione che è controversa tra le parti, e che costituisce una materia disputabile essenzialmente connessa colla sussistenza di un contratto civile, la quale perciò non può essere di competenza che dell'autorità normalmente costituita a giudice delle controversie sui contratti di cui si tratta;

Che infine supponendo che si potesse parzialmente indagare, come si fece dal Consiglio di Prefettura, se alcune delle clausole del contratto fossero o non difettose, perchè non approvate preventivamente dal Consiglio comunale e dall'Autorità tutoria, siccome ne sorgeva la questione di fronte agli altri contraenti se, non mantenendosi l'efficacia del contratto in tutte le sue parti, potesse, o non, questo conservare per essi la sua forza obbligatoria, ossia se, cadendo in parte, dovesse, o non, per la necessaria correlatività che esiste fra le stipulazioni di un medesimo atto, cadere per intiero, il che involgeva necessariamente un giudizio integrale e di merito sull'insieme dello stesso contratto, anche per questi motivi doveva ritenersi esclusa la competenza del Consiglio di Prefettura, e riservata ogni pronunzia alla sola Magistratura ordinaria;

Che del resto la competenza dei Tribunali ordinari a giudicare dalla più volte ricordata transazione è ormai riconosciuta anche dal Comune, giacchè esso stesso con atto di citazione del 17 Novembre 1880, in atti prodotto, chiamò tutti gl'interessati al Tribunale civile di Bari, perchè questi, in loro contradittorio, ne pronunciasse la nullità, e tale giudizio trovasi attualmente in corso;

Considerando perciò che giustamente fu dai ricorrenti presentato richiamo contro l'impugnato decreto del Consiglio di Prefettura, che pronunciò la loro condanna malgrado le stipulazioni liberatorie di un contratto non annullato dalla Magistratura competente, ed assumendo esso stesso incompetentemente la facoltà di annullarlo in parte;

Che quindi deve per tale motivo il suddettto decreto, in quanto concerne i ricorrenti essere revocato; salvo alle parti di proporre, come di fatto hanno già proposto, avanti i Tribunali ordinari, i rispettivi loro mezzi giuridici di azione ed eccezione in ordine alla validità della controversa transazione;

Considerando che ciò posto non è luogo ad occuparsi delle altre questioni presentate in atti, e segnatamente di quella concernente la voluta irresponsabilità degli amministratori pel vuoto di Cassa Orofino; giacchè, dato il fatto del contratto di transazione, la condizione giuridica delle parti, tanto riguardo agli obblighi, che ai diritti rispettivi, non può essere regolata che dal contratto medesimo, prevalendo ad ogni altro il vincolo che nella soggetta materia le parti vollero a sè stesse imporre colle libere loro pattuizioni;

Che è solo quando il contratto con giudicato definitivo dell'autorità competente risulti annullato, e siano le parti rimesse nella condizione giuridica antecedente a quella configurata col contratto medesimo, che si potranno dalle parti interessate proporre o riproporre avanti chi di ragione le opportune istanze, onde abbia luogo la discussione e definizione della questione summentovata, e delle altre correlative.

Che ciò vale anche pel Sig. Amendoni, non essendo esatto, che in confronto di lui la questione della nullità della transazione sia già stata definita con sentenza passata in giudicato; giacchè la prodotta sentenza del Tribunale civile di Bari in data del 12 Maggio 1880, pur discorrendo nella motivazione delle ragioni, per le quali potesse o non ritenersi valido il contratto, non ha nel dispositivo pronunciato il formale annullamento del medesimo, ma ha annullata soltanto « la coazione ammini- « strativa intimatagli con atto del 4 « Dicembre 1879 ad istanza del teso- « riere comunale di Casamassima ». Ond'è che rettamente il Municipio suddetto col già ricordato atto di citazione del 17 Novembre 1880, nel promuovere presso il suddetto Tribunale la formale dichiarazione di nullità della surripetuta transazione, ha tra gli altri citato anche il Sig. Amendoni;

Per questi motivi:

Dichiara doversi annullare l'impugnato decreto del Consiglio di Prefettura di Bari in data del 24 Settembre 1879, salvo alle parti l'esperimento avanti la competente Magistratura ordinaria di tutti i loro diritti, azioni ed eccezioni concernenti la controversa validità ed i conseguenti effetti giuridici dell'atto di transazione stipulato addì 12 Luglio 1876 col rogito nel notaro Lusca, e riservato pure alle stesse parti l'esperimento in sede amministrativa e presso questa Corte di tutti quei diritti, azioni ed eccezioni che dovessero per le leggi vigenti ulteriormente essere definiti nel detto ordine di competenza in esito al giudizio civile sul mentovato contratto.

Spese compensate.

Decisione N. 373 - 1 marzo 1881

Finali *presidente ff.* - Pasini *relatore*

Comune di Spezzano Albanese
(avv. De Angelis e Conte)
c.
Nociti Giuseppe Angelo

Procedimento del Consiglio di Prefettura in fatto di revisione di conti — *Come non può il Consiglio di Prefettura pronunciarsi sul conto, se non previa deliberazione del Consiglio comunale, così non può pronunciarsi in via di revisione del precedente decreto, se prima lo stesso Consiglio comunale non sia stato sentito. Il ritener ciò non solo è suggerito dalle disposizioni di legge, ma anche dal canone di naturale giustizia che non si abbia a pronunciare giudizio veruno* **inaudita parte.**

Omissis.

Considerando che, se non può negarsi ai Consigli di Prefettura la facoltà di procedere alla revisione e rivocazione delle loro precedenti deliberazioni sui conti comunali, tale facoltà però deve ritenersi loro accordata in conformità alle disposizioni degli articoli 44, 45 della legge 14 Agosto 1862 N. 800 sulla istituzione della Corte dei Conti e colle norme del Capitolo IV. del Decreto 5 Ottobre 1862 N. 884, in quanto siano compatibili col procedimento tutto affatto amministrativo tenuto dai Consigli di Prefettura per l'approvazione dei suddetti conti comunali;

Considerando che per canone di naturale giustizia non può essere pronunziato giudizio alcuna *inaudita parte*, e tanto meno poi può revocarsi una deliberazione già emessa sulla domanda di una delle parti interessate, senza che sia sentita la parte avversa sulle eccezioni, che credesse di opporre;

Considerando che se per l'articolo 125 della legge comunale e provinciale 20 Marzo 1865 N. 2248 (Allegato A) i conti dell'esattore del Comune, prima di essere approvati dal Consiglio di Prefettura, devono essere riveduti dal Consiglio comunale, a parità di ragione, ed anzi a maggiore ragione un conto già approvato non può essere rivocato senza che il Consiglio comunale sia previamente sentito;

Considerando che il reclamato Decreto fu emesso senza che il Consiglio comunale di Spezzano Albanese fosse stato previamente sentito, anzi senza dargli nemmeno cognizione della rivocazione domandata dal contabile e del relativo procedimento iniziato dal Consiglio di Prefettura di Cosenza;

Considerando che in questo stato di cose quel Decreto deve essere annullato, salvo al Consiglio di Prefettura di emettere quella nuova deliberazione, che troverà del caso, dopo sentito il Consiglio comunale di Spezzano Albanese;

Per questi motivi:

Sulle conformi conclusioni del Signor Procuratore generale e facendo ragione al ricorso del Comune, mentre non trova soggetto a deliberare sul ricorso incidentale del signor Giuseppe Angelo Nociti;

Annulla e revoca il Decreto 1° Agosto 1879 emesso dal Consiglio di Prefettura in Cosenza in sede di revisione dei precedenti suoi Decreti 4 Marzo 1877 e 30 Marzo 1878 emanati sui conti del Comune di Spezzano Albanese per gli esercizî 1873-1874 e 1875, salvo quei nuovi provvedimenti revisionali che il Consiglio stesso troverà di emettere dopo sentito il Consiglio del suddetto Comune.

Spese compensate.

Decisione N. 374 - 8 marzo 1881

FINALI *presid. ff.* - DE CESARE *relat.*

Cozzolino Lorenzo (avv. SERPIERI)
c.
Comune di Procida (avv. SABBATINI)

Mandati provvisorii — *I mandati provvisorii regolari nella forma, emessi nei limiti del bilancio, e nell' interesse dell'amministrazione, costituiscono un regolare motivo di discarico, non potendosi addebitare al contabile la illegittimità della spesa ordinata e pagata, ma a chi ebbe ad ordinarla.*

Omissis,

Considerando che il Comune di Procida, lungi dal provare completamente quali pagamenti facienti parte della somma in L. 2259. 72 figurino negli esercizi precedenti a credito dell' esattore, presentò i seguenti mandati legalizzati.

(*Si omette la enunciazione dei mandati*).

Considerando che ad eccezione dei mandati a favore del Regio Delegato Marco D'Arienzo per la somma di L. 652; tutti gli altri presentati dal Comune non hanno che fare con quelli, di cui il Cozzolino chiede il discarico;

Considerando che in quanto a ciò, la produzione fatta dal Comune di Procida non costituisce alcuna prova di quelle chieste dalla Corte con la sua interlocutoria del 24 Giugno 1880;

Considerando che le dichiarazioni ed i certificati del Segretario comunale Escoledo e dell'inserviente Riccio, coi quali intendono dimostrare che le somme da essi riscosse sopra mandati provvisorî eran date al Sindaco, ignorando l'uso a cui erano destinate, non provano che le medesime somme non furono spese in vantaggio del Comune. E quindi anche da questo lato il Comune di Procida non provò ciò che la Corte, Sezione 3ª, ordinò di dover provare;

Considerando che il Comune stesso dichiara che la responsabilità del modo come siansi erogate le somme non risale al tesoriere, ma nello stesso tempo si rifiuta di legalizzare i mandati provvisorî, di cui è questione, emessi a firma del Sindaco Schiavo, quietanzati dalle parti percipienti e fatti pagare dal Cozzolino per urgenti bisogni dell'Amministrazione comunale;

Considerando che se quasi tutti i mandati sono regolari in quanto alle forme e vennero emessi nei limiti del bilancio e nell'interesse dell' Amministrazione comunale, il contabile ha diritto di esserne discaricato, non potendosi addebitare ad esso la illegittimità della spesa ordinata e pagata, ma esclusivamente agli ordinatori;

Considerando che sono da ritenersi per non regolari i soli mandati a Maria Barone per L. 4. 30, a Giulia Schiavo Samoriello per Lire 5 ed a Marianna Lubrano per L. 3, perciocchè non si hanno quietanze di sorta delle percipienti;

Per questi motivi:

Pronunziando definitivamente sulla

partita contestata di L. 2259. 72 e in conformità delle conclusioni del Procuratore Generale, la Corte accoglie l'appello del contabile Cozzolino, il quale deve essere discaricato della somma di Lire 2247. 42, dichiarando non ammissibili i soli mandati provvisorî a favore di Maria Barone, di Giulia Schiavo e Marianna Lubrano per la somma complessiva di L. 12. 50.

Delibera di togliersi dal fondo di cassa i mandati legalizzati per la somma di L. 652 e di conservarsi nei residui passivi il rimanente in L. 1595. 42 risultanti da mandati non legalizzati.

Riforma in quanto a ciò la Decisione del Consiglio di Prefettura di Napoli impugnata dal contabile Cozzolino.

Condanna il Comune di Procida alle spese del presente giudizio riflettente la partita totale di L. 2247. 42, rispondente a quella di L. 2259. 72, esclusi i soli mandati irregolari emessi a favore di Maria Barone, Giulia Schiavo e Marianna Lubrano per L. 12. 30, da liquidarsi dal Consigliere relatore.

Decisione N. 375 - 8 marzo 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

De Vito Angelo (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Morrone nel Sannio
(avv. SERPIERI)

Inesigibilità non dimostrata — *Pattuita la responsabilità della riscossione delle entrate comunali di ogni natura, ed in ispecie delle patrimoniali, fino a dimostrata inesigibilità; mancando a questa condizione il contabile non può sfuggire al carico relativo.*

Omissis.

Considerando, che per patto esplicito il tesoriere De Vito dovea rispondere delle entrate comunali di ogni natura, ed in ispecie delle patrimoniali, quando non avesse dimostrato, che a malgrado delle usate diligenze ne era stata impossibile la riscossione; che niuna prova egli ha dato d'avere con verbali di nullatenenza dei contribuenti o debitori dimostrata la inesigibilità di partite, che il Consiglio comunale e quello di Prefettura abbiano tuttavia voluto mantenere a suo carico;

Che l'errore di computo, e la duplicazione, che formano il 2° e 3° motivo di gravame, non sono provati nè dimostrati;

Che il quarto motivo di gravame colla sua generalità e indeterminatezza sfugge a qualunque apprezzamento;

Conforme alle conclusioni del Pubblico Ministero, rigetta il ricorso di Angelo De Vito, che condanna a rifare al Comune appellato le spese del giudizio.

Decisione N. 376 - 8 marzo 1881

FINALI *presid. ff.* - DE CESARE *relatore*

Gavino Gallisai Serra e Busia Melchiorre
(avv. CADONI)
c.
Comune di Bultei (avv. SERPIERI)

A. Somma riscossa in più dei ruoli. — *Infondata è la pretesa del contabile di non aver imputata nel fondo di cassa a suo debito una somma esatta in più dei ruoli: la medesima non può essere di sua spettanza, ma possono invece reclamarla al Comune i contribuenti che l'abbiano pagata oltre la quota per cui furono tassati.*

B. Pertinenza d'aggi. — *Messo nel fondo di cassa l'ammontare degli aggi dovuti all'esattore, non volendosi dal Comune discaricarlo a benefizio di chi tenne l'esattoria, per cessione non autorizzata; la Corte di fronte alla divergenza sulla qualità a stare in giudizio del cessionario e del cedente, di fronte a una contesa sull'efficacia del contratto di cessione, che esce dalla competenza amministrativa, esclude dal fondo di cassa come debito il detto ammontare degli aggi, e lo assegna invece ai residui passivi a favore di chi ne sarà dichiarato creditore dal Magistrato competente.*

Omissis

In merito

Considerando che la ragione dell'appello di Gavino Gallisai contro il Decreto del Consiglio di prefettura di Sas-

sari in data 13 Settembre 1879 consiste nell'aver dato all'appellante un maggior carico di lire 745. 32 oltre quello risultante dai ruoli, e nell'avergli negata la somma di lire 11,165, 91 per aggi sulle riscossioni che il Consiglio comunale di Bultei aveva omesso di portare a discarico dell' esattore nei conti precedenti, sebbene giustificato dalla liquidazione annessa al conto;

A. Considerando che in quanto alla partita di lire 769, 32 riscossa oltre la somma risultante dai ruoli, essa non può spettare all'esattore, ma per debito di giustizia, deve restituirsi a coloro che la pagarono in più del loro debito, i quali hanno un'azione diretta a far valere contro il Comune per somme indebitamente percepite. Perciò è di regola che deve l'anzidetta somma formar parte del fondo di cassa del Comune;

B. Considerando che ciascuna delle parti impugna le qualità degli avversari per negare ad essi il diritto agli aggi che son pur dovuti in L. 11,165, 91;

Il Comune di Bultei afferma che l'esattore titolare è Melchiorre Busia e non Gavino Gallisai Serra, sebbene il Consiglio comunale abbia esaminati i conti presentati da lui e fossero stati riveduti ed approvati dal Consiglio di Prefettura di Sassari;

Il Busia sostiene che verte già un giudizio presso i Tribunali ordinari tra lui e Gallisai Serra sulla validità della cessione della esattoria del Consorzio di Bono, e chiede di esser messo fuori causa nel presente giudizio;

Il Gallisai Serra dichiara che è lui l'esattore reale del Consorzio di Bono in forza dell'atto di cessione della medesima esattoria, sebbene non approvata dal Prefetto;

Considerando che, in vista di coteste sostanziali divergenze di qualità per stare in un giudizio speciale come quello che ora verte dinanzi alla Corte dei Conti relativamente agli aggi ed al conto stesso, è necessario che le qualità sian prima determinate;

Considerando che la Corte dei Conti non può uscire dalla cerchia della sua competenza e giudicare sulla validità della convenzione passata tra il Busia ed il Gallisai Serra;

Per questi motivi:

La Corte, sezione terza, uniformente alle conclusioni del Procuratore generale rigetta l'appello di Gavino Gallisai Serra in quanto alla partita di L. 745, 32, riscossa in più dei ruoli, la quale deve comprendersi nella parte attiva del conto per darla a chi di diritto;

Accoglie l'appello in quanto alle domande degli aggi, il cui ammontare deve essere escluso dal fondo di cassa e comprendersi invece tra i residui passivi, a favore di chi sarà dichiarato dal Magistrato competente di avervi diritto e ragione.

Spese compensate.

Decisione N. 377 - 11 Marzo 1881

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Iacoboni Antonio e Fongoli Augusto
(avv. PAOLUCCI e MARI)
c.
Comune di Terni (AVV. ZANCHINI).

A. Termine ad appellare — *Nessuna quistione può farsi sulla ricevibilità del ricorso, quando questo sia stato prodotto entro i 30 giorni dalla notificazione giudiziale.*

B. *e passim.* **Fondo di cassa. Acquiescenza. Cosa giudicata** — *Osta l'acquiescenza, la cosa giudicata, e la mancanza d'interesse per spontanea esecuzione, al ricorso che si faccia contro la statuizione di un fondo di cassa, che è quello stesso dato dal contabile per un esercizio anteriore, e che ripetuto integralmente negli esercizii posteriori fu sempre riconosciuto ed accettato, essendosi dal Consiglio di Prefettura nei Decreti di approvazione di tutti i Conti sempre confermata la posizione data dallo stesso contabile.*

C. Firma del Conto — *Comunque sia stato compilato il Conto, questo acquista valore dalla firma del contabile e dai documenti uniti a corredo.*

D. Idem — *E' inattendibile l'eccezione di non aver firmato il Conto da parte di chi ha un coobbligato nell'esercizio esattoriale, dal quale il conto fu firmato.*

E. Carichi indebiti e cosa giudicata — *All'acquiescenza e alla cosa giudicata non può opporsi validamente che vi siano carichi indebiti da constatàre, dovendosi*

ricorrere non in via di appello, ma se è come di ragione.

Omissis.

A. Ritenuto che dalle risultanze degli atti e dalle discussioni orali sorge prima la questione pregiudiziale sulla ricevibilità dei ricorsi contro il decreto 17 Luglio 1877 approvativo del conto per lo esercizio 1875.

Considerato su questa prima questione,

Che non possa con fondamento opporsi la perenzione dei termini onde impugnare l'anzidetto decreto, poichè i ricorsi furono prodotti entro i trenta giorni dalla regolare loro notificazione, ossia dallo adempimento dell'atto, che solo, pel disposto dell'articolo 35 del Regio Decreto 5 ottobre 1862 e giusta la costante giurisprudenza di questa Corte, aveva efficacia a far decorrere i termini;

Che sia invece da esaminare se coll'accettazione di quel decreto non abbiano i ricorrenti rinunciato al diritto d'impugnarlo;

Che a questo riguardo sia da tener presente, che il rendiconto della gestione del 1875 fu deliberato dal Consiglio comunale ed approvato da quello di Prefettura senza modificazione alcuna, e venne ritenuto il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio nella precisa cifra proposta dai contabili in L. 18164.89;

Che di questo fondo di cassa (salvo una differenza non avvertibile di 34 centesimi in più) gli esattori si siano sempre dati carico in tutte le situazioni di cassa, a cominciare dal maggio 1876 sino al maggio del successivo 1877, avendo nella situazione di quest' ultimo mese assunto invece il fondo rimasto dall' esercizio 1876, nel quale si comprendeva quello precedente;

Che inoltre nel resoconto di questo esercizio del 1876 siasi fatta figurare alla prima partita dell'attivo, come fondo di cassa del 1875, la somma suindicata delle L. 18164.89 e vi si mantenne e conservò senza osservazione alcuna anche dopo che fu emesso il decreto sul conto 1877, sebbene tra l'approvazione di questo conto e quella del conto del 1876 sia trascorso oltre un anno;

Che da tutti cotesti atti compiuti spontaneamente senza protesta o riserva apparisca evidente la piena accettazione del decreto in esame e quindi la rinuncia ad impugnarlo. E tanto più si deve giungere a questa conclusione se si pon mente che il Consiglio di Prefettura con la sua deliberazione non fece altro che ammettere le posizioni proposte dagli esattori, onde a ragione si potrebbe sostenere che nella specie si abbia, oltre l'esecuzione posteriore, anche l' acquiescenza anteriore al giudicato, e si stia nel caso di mancanza d'interesse e di azione ad impugnarlo;

C. Che a scemare forza ed efficacia alla discorsa accettazione non giovi l'eccepire che il resoconto sia stato compilato non dagli esattori ma dalla ragioneria comunale, poichè cotesta circostanza, anche sussistendo, non potrebbe avere alcuna influenza sulla questione, essendo ovvio che i conti, siano redatti personalmente dai contabili o da altri per loro, non acquistano valore che dalla firma dei contabili stessi e dai documenti che vi stiano uniti a corredo;

D. Nè valga neppure l'altra eccezione proposta nel proprio interesse dal signor Augusto Fongoli, che in ogni caso non si possa nei suoi rapporti parlare di accettazione o di acquiescenza per non aver egli firmato gli anzidetti resoconti del 1875 e 1876 ed essere anzi rimasto estraneo alla loro presentazione;

Che difatti, sebbene sia vero ch' egli non appose la sua firma ai conti surripetuti, non ne segue però che non abbia fatto atto di accettazione delle risultanze di essi, come pure del decreto 17 luglio 1877;

Il signor Fongoli ha reiteratamente dichiarato nelle sue memorie a stampa, ed ha confermato in pubblica udienza, che avendo ritenuto per sè il servizio di cassa e lasciato al Jacoboni quello di esattoria, compilava egli stesso o faceva compilare sotto la sua speciale direzione e presentava puntualmente al Comune le situazioni prima quindicinali, e poscia mensuali;

Or poichè in queste situazioni fatte e presentate dal Fongoli negli anni 1876 e 1877 vi si portava a carico, come si è di sopra rilevato, il fondo di cassa

rimasto dallo esercizio 1875 nella cifra risultante dal conto, ed accertata dal decreto prefettizio, come si può assumere che mancasse il consenso e l'accettazione di esso signor Fongoli?

Se nonchè a prescindere anche da queste considerazioni sarebbe pur sempre inattendibile la sua eccezione a fronte della obbligazione da lui contratta con l'atto delli 30 marzo 1875;

Il pubblico uffizio di esattore, che con quell'atto ha assunto per esercitarlo in solidum con l'Antonio Jacoboni importava tre precipui ed essenziali obblighi, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, e la resa dei conti;

Gli atti fatti in dipendenza di cotest'uffizio da uno degli assuntori necessariamente giovavano all'altro e ne impegnavano la responsabilità, non altrimenti che se fossero stati compiuti da lui medesimo;

Per la stessa ragione che il Fongoli è nel diritto di giovarsi dei pagamenti eseguiti dal Jacoboni, e deve accettare il carico delle somme da questo riscosse, non può disconoscere, come fatto a sè estraneo, il conto da esso Jacoboni presentato, poco importando che lo abbia, o non, anch'egli firmato;

Per poter ammettere che uno degli assuntori non sia responsabile della presentazione del conto per la circostanza che non vi abbia materialmente apposta la propria firma, bisognerebbe pur ammettere, cosa che non è neppure proponibile, che possa esimersi di rispondere delle riscossioni, per le quali non abbia anch' egli sottoscritto le relative ricevute;

E. Nè finalmente potrebbe giovare ai ricorrenti per esimersi dalle conseguenze della loro acquiescenza l' assumere che nel conto 1875 siansi portati carichi indebiti, e siano state omesse partite per le quali competesse loro lo scarico, perchè, ove pure ciò sussistesse, non ne seguirebbe tuttavia che il ripetuto decreto, che per la fattane accettazione ha acquistato la forza della cosa giudicata, possa tuttora essere impugnato col mezzo ordinario dell' appello;

Che conseguentemente, e salvo ogni altro rimedio che per legge, i ricorsi dal Fongoli e dal Jacoboni prodotti avverso il ripetuto decreto del 17 luglio 1877 debbano dichiararsi irricevibili;

(1) Ritenuto che la stessa questione di cui si è finora discorso, sorge altresì sui ricorsi prodotti contro il decreto 26 agosto 1878 approvativo del conto per l'esereizio 1876, e che circa questo decreto sorge l' altra questione subalterna, se per partite caricate od omesse nel conto 1875 si possa reclamare in via d'appello sul conto 1876:

E' considerato,

Che anche pel conto del 1876, si ha come per quello del precedente esercizio, la deliberazione del Consiglio comunale e l'approvazione del Consiglio di Prefettura, conformi alle risultanze offerte dai contabili e l'accettazione del fondo di cassa nella cifra da essi proposta di L. 53,950. 46.

Che questo fondo di cassa si vede pur assunto nella situazione del mese di maggio 1877 e sempre riportata in quelle dei mesi successivi;

Che fu altresì preso in carico nella prima partita dell'attivo del resoconto pel 1877, ma però con l'avvertenza e dichiarazione che si avesse da dedurre dal medesimo l'importare delle partite, che si dissero indebitamante caricate ed omesse nel conto 1875;

Che non avendosi perciò nel caso presente la spontanea esecuzione del giudicato, sarebbe da esaminare se alla ricevibilità dei ricorsi non resistano tuttavia l'acquiescenza anteriore e la mancanza d'interesse;

Che però prima di passare a questo esame, che potrebbe riuscire senza scopo, qualora dovesse risolversi negativamente la sovra proposta questione subalterna, occorra fermare su questa l'attenzione;

Considerato a questo riguardo che nulla hanno i ricorrenti dedotto in ordine alle partite d'introito o di esito inscritte nel conto del 1876, riferentisi a quell'esercizio, ma che fanno questione solamente ed esclusivamente del fondo di Cassa del 1875, sostenendo che il conto per quest'anno dovesse chiudersi anzichè coll'avanzo di cassa di Lire 18,164.89 con una deficienza di Lire

(1) Vegansi le massime precedenti che sono confermate in questa seconda parte della Decisione.

20,523.02, e che in conseguenza si debbano di conformità modificare le risultanze del resoconto in esame del 1876;

Che non potendosi, com'è di tutta evidenza, conoscere di questa proposta senza che si procedesse prima alla revisione ed alla riforma del Conto dell'anzidetta gestione del 1875, stato già approvato con Decreto, che come si è veduto, ha acquistato la forza della cosa giudicata, ne consegue che i ricorsi proposti contro il Decreto del 26 Agosto 1878 debbono in ogni caso essere rigettati;

Considerato che ugualmente e per la stessa ragione siano da rigettare i ricorsi contro il Decreto del 10 Luglio 1879 approvativo del conto per l'esercizio 1877, perchè anche per questo conto nulla si deduce circa le operazioni concernenti la relativa gestione, ma solo si chiede che sia modificato il fondo di Cassa riportato dal conto precedente in relazione a quanto dovrebbe prima statuirsi sul conto del 1875;

Ritenuta la connessità, e quindi la convenienza di riunirle in una, delle tre cause introdotte rispettivamente dall'Antonio Iacoboni e dall'Augusto Fongoli, onde risolverle con una sola Decisione;

Per questi motivi:

Previa riunione delle cause, è respinta ogni altra istanza ed eccezione:

Dichiara irricevibili i ricorsi dei Signori Antonio Iacoboni ed Augusto Fongoli prodotti avverso il Decreto amesso dal Consiglio di Prefettura lì 17 Luglio 1877 sul resoconto per l'anno 1875;

Rigetta i ricorsi dai sunnominati Iacoboni e Fongoli prodotti contro gli altri decreti del predetto Consiglio di Prefettura delli 26 agosto 1878 e 10 Luglio 1879 emessi rispettivamente sui conti per le gestioni 1876 e 1877;

E condanna i ripetuti ricorrenti alle spese del presente giudizio.

Decisione N. 378 - 15 marzo 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Candoli Tommaso (AVV. LUPACCHIOLI)
c.
Comune di Santarcangelo di Romagna
(AVV. SERPIERI)

A. Conto compilato d'ufficio — *Se fu restituito come irregolare all'esattore il conto che avea presentato, e poscia fu compilato di ufficio, la Corte non esamina la questione che venga proposta se bene o male ciò siasi fatto, dacchè non si presentano gravami che vi si rapportino, e mai più presentato quel conto dell'esattore, neppure si produce in giudizio.*

B. Introito fatto mediante il collettore — *Sarebbe priva di fondamento, se si mantenesse l'eccezione di mancanza di veste nel collettore a fare un introito, poichè il fatto del collettore obbliga l'esattore.*

C. Introito in carte contabili — *A nulla condurrebbe la prova che un introito sia stato fatto mediante versamento di mandati quietanzati, costituendosi il carico del contabile di qualunque riscossione in qualsiasi modo si verifichi.*

D. Collettore ed esattore costituiscono una sola persona giuridica — *Nè l'esattore, nè il suo fideiussore, possono pretendere di avere discarico di titoli di spese non prodotti nel conto, a pretesto che sono in mano del collettore, costituendo questi e l'esattore una sola persona giuridica, e dovendo rimanere estraneo il Comune a qualunque rapporto tra di loro.*

E. Produzione di matrici di mandati — *Non è accolta la domanda per la produzione delle matrici dei mandati, coll'intendimento di trarne la prova di spese da discaricarsi nel conto, poichè solo dai mandati stessi quietanzati quella prova può derivare.*

F. Intervento in causa del collettore — *Non si ammette l'intervento in causa del collettore, come quegli che non può presentarsi come persona giuridica diversa dall'esattore, e nella specie neppure, perchè il fatto, che potesse con questo intervento accertarsi, non avrebbe alcuna forza ed efficacia verso il Comune, restando salva ogni azione* hinc inde, *se e come di ragione.*

Omissis.

A. Considerando che il ricorrente facendo unica questione sul carico delle lire 10 mila poste nel conto compilato

d'ufficio, ed ammettendo così che nel resto quel conto fosse conforme a quello già presentato dall'esattore, o se anche fra l'uno e l'altro vi fossero altre differenze, non portava su queste reclamo di sorta, si rende affatto inutile soffermarsi ad esaminare se bene o male fu ordinata ed eseguita la compilazione del conto di ufficio, se bene o male il Consiglio di Prefettura abbia emesso il suo decreto di approvazione su questo conto, anzichè su quello compilato dall'esattore, e ciò tanto più che questo conto restituito come irregolare all'esattore, non fu da questi ripresentato e non viene nemmeno in questa sede prodotto;

B. Considerando che fu ammesso dal ricorrente e ad ogni modo è luminosamente provato che le lire 10 mila furono introitate dall'esattoria a mezzo del collettore Germano Brunelli, se non in contanti, in carte contabili e cioè in mandati estinti, ed il fatto del collettore, che ne rilasciò quietanza, obbliga l'esattore per l'art. 22 della legge 20 aprile 1871 n. 192 tanto più nel caso in cui la quietanza per le lire 10 mila, firmata dal collettore, fu staccata dal bollettario della esattoria, nè il ricorrente, che dapprima opponeva la mancanza di veste nel collettore ad obbligare l'esattore nel servizio di tesoreria, ebbe poscia ad insistere in questa eccezione, priva del resto di fondamento;

C. Considerando quindi che l'introduzione nel carico del conto delle lire 10 mila, ricavate dal prestito, fu pienamente legittima e regolare, essendo indubitato che il Contabile deve caricarsi in entrata di tutte le somme esatte, sia che le abbia riscosse in danaro sonante, sia che gli vengano versate in carte contabili, per cui inutile affatto riuscirebbe una prova qualunque diretta a stabilire che quelle lire 10 mila furono versate alla esattoria in mandati quietanzati;

D. Considerando che se non è dubbio il diritto del contabile ad ottenere il discarico di tutte le spese regolarmente fatte, ed in ispecialità dei pagamenti rappresentati da regolari mandati quietanzati dai percipienti, è però altrettanto certo che questi mandati devono essere da esso prodotti ed uniti al conto, in difetto di che mancherebbe il titolo del discarico preteso, dovendo soltanto da quei mandati risultare, se i pagamenti siano stati da esso lui effettivamente e regolarmente eseguiti, nè potendosi ammettere in contabilità un discarico per titoli di spesa, che non vengono presentati e che restano in mano del contabile;

Considerando che il collettore rappresenta l'esattore e quindi questi (e tanto meno il suo fidejussore) non può per ciò pretendere il discarico di titoli di spesa non prodotti col conto, a pretesto che sono in mano del suo collettore, il quale si rifiuta di consegnarglieli, essendo questa una questione che riguarda unicamente gl'interessi ed i rapporti reciproci tra esattore e collettore, a cui è, e deve restare affatto estraneo il Comune; per il quale collettore ed esattore costituiscono una sola persona giuridica, ed il quale non può essere obbligato ad accordare discarichi per titoli di spesa che non vengono prodotti;

E. Considerando che inutile affatto si renderebbe la esibizione da parte del Comune della matrice dei mandati rilasciati nel 1877, poichè quando anche da quella matrice risultasse che furono emessi mandati per circa lire 10 mila o per altro importo, non tenuti a calcolo nel discarico del conto per quello stesso anno 1877, ciò non potrebbe influire sulla ragione del decidere, una volta che mancherebbe sempre la prova che quei mandati nello stesso anno 1877 od anche posteriormente siano stati regolarmente pagati, prova che non può risultare se non dai mandati stessi quitanzati dalla parte a cui favore furono emessi;

F. Considerando che non può ammettersi la chiamata in causa del collettore Germano Brunelli, non solo per il motivo, già addotto, che collettore ed esattore sono una sola persona giuridica, ma altresì perchè il collettore è affatto estraneo a questo giudizio che si agita fra il fidejussore del contabile ed il Comune, e perchè seppure il collettore venisse in causa a confermare che egli possiede mandati quietanzati, questa sua dichiarazione non avrebbe alcuna forza od efficacia in confronto del Comune, il quale non può mai essere costretto a discaricare il suo contabile di titoli di spesa non presentati, da qualunque

siano questi detenuti, e qualunque siano i motivi, per cui questo detentore si rifiuta di consegnarli;

Considerando che resta sempre salvo all'esattore Cenci, o per esso al suo fidejussore, l'esercizio di qualunque azione, se e come di ragione, tanto verso il collettore Germano Brunelli per la consegna dei mandati, od altre carte di spesa che fossero da lui detenute, quanto verso il Comune di Santarcangelo per l'abbono o deconto del debito per fondo di cassa dell'importo di tutti quei mandati regolarmente quietanzati, che in seguito fosse in grado di presentare;

Per questi motivi:

È respinto il ricorso, colla condanna del ricorrente a rifondere al Comune di Santarcangelo le spese del giudizio.

Decisione N. 379 - 15 marzo 1881

FINALI *presidente ff.* – CARDON *relatore*

De Donato Gennaro (Avv. Marolda)
c.
Comune di Vietri

A. Pagamento di mandati oltre gli stanziamenti in Bilancio — *Non è ammesso il discarico di pagamenti fatti oltre la concorrenza dei fondi stanziati per le singole spese in Bilancio, perchè il contabile potea e dovea ricusarsi a farli.*

B. Pagamenti non giustificati — *Non presentando il contabile documenti che giustifichino i pagamenti di cui chiede di essere accreditato, e non proponendo nemmeno che ne sia disposta la esibizione da parte del Comune, la sua dimanda viene rigettata, salve le sue ragioni da esperirsi, se e come di ragione.*

C. Carico di residui attivi — *Niun gravame porta al contabile l'impostazione di somme nei residui attivi, e manca d'interesse e di azione per ricorrere.*

D. Pagamenti di opere pubbliche — *Male rifiutò l'Amministrazione il discarico di mandati regolarmente pagati per opere pubbliche, col pretesto che queste non siano state collaudate, stando il collaudo a carico degli amministratori, e menomamente impegnando la responsabilità del contabile.*

Omissis.

Considerato,

A. Sul 2° che prescrivendo l'articolo 124 della legge provinciale e comunale che l'esattore debba pagare i mandati soltanto fino alla concorrenza del fondo stanziato per le singole spese nei rispettivi capitoli, il ricorrente doveva ricusarsi al pagamento dei mandati, di cui in questo capo; incensurabile perciò deve ritenersi il provvedimento del Consiglio di prefettura, che per l'accennato motivo non li ammise a discarico;

B. Sul 3°, che neppure in questa sede di giudizio abbia il ricorrente saputo dimostrare, che veramente gli competesse sul conto del 1868 l'accreditamento delle lire 901. 54 di cui in questo capo. A provare il suo assunto avrebbe dovuto esibire l'esemplare del conto che fu tenuto presente dal Consiglio di prefettura, nonchè i mandati che possono essere stati emessi pel pagamento di detta somma. Senonchè non solamente non ha fatto tale esibizione, ma non ha neppure chiesto, che fosse disposta a cura del Comune;

Che pertanto e salva ogni sua ragione pel rimborso di detta somma, da esperirsi se e come del caso, deve il ricorso anche per questo capo esser rigettato;

C. Sul 4°, che avendo il Consiglio di prefettura con la decisione del 3 giugno 1871 disposto, che dovesse passare ai residui attivi la partita d'introito in lire 441. 73, di cui in questo capo, niun gravame fu arrecato al ricorrente, e quindi egli mancherebbe d'interesse e d'azione per sostenere in questa parte il suo reclamo;

D. Sul 5° finalmente, che invece deve ravvisarsi fondato il ricorso in ordine a questo capo, perchè avendo il Contabile pagato le lire 2811. 15, di cui ivi, in seguito a regolari mandati, e coi fondi per questa spesa appositamente stanziati in bilancio, non si poteva ricusargliene il discarico, dovendo la prescritta esibizione del collaudo dei lavori, cui quell'esito si riferiva, farsi dagli amministratori del Comune, senza che potesse in alcun modo esservi impegnata la responsabilità dell'esattore;

Per questi motivi:

Accogliendo in parte il ricorso, dichiara doversi sul conto della gestione per l'anno 1869 ammettere a discarico del ricorrente signor Gennaro De Do-

nato la somma suaccennata di lire 2811 e cent. 15;

Rigetta ogni altra istanza ed eccezione, e dichiara compensate le spese del giudizio.

Decisione N. 380 - 15 marzo 1881

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Pizzillo Luigi (AVV. CORSI)
c.
Comune di Montecalvo Irpino (avv. G. FAZIO)

Il Ricorso in revisione non può supplire la mancanza di atto di appello — *Il ricorso che venga presentato al Consiglio di Prefettura contro un suo decreto di approvazione del conto, perchè sul medesimo proceda in via di revisione o rivocazione, non può farsi ritenere in luogo e vece dell'atto di appello che dovevasi invece interporre avanti la Corte dei Conti, e riassunto innanzi la medesima quel ricorso porta seco il proprio vizio originale di nullità in tutte le sue contingenze e relazioni, come in tutti i suoi effetti.*

Omissis.

Considerando sulla questione pregiudiziale:

Che il ricorso alla Corte dei Conti; di cui nell' articolo 125 della legge comunale e provinciale contro i decreti dei Consigli di Prefettura sui conti delle entrate e spese comunali, è regolato dall'articolo 35 del Regio Decreto 5 ottobre 1862 num. 884 sulla giurisdizione e procedimento contenzioso della Corte dei Conti;

Che il detto articolo stabilisce che il termine per appellare dai pronunciati dei Consigli di Prefettura è di giorni 30 dal giorno della loro notificazione; e che l'appellante dopo aver fatto *notificare l'atto d'appello* alla parte contraria *nella forma prescritta dalle leggi di procedura civile*, depositerà l' atto medesimo coi documenti relativi alla Segreteria della Corte nei 15 giorni successivi alla notificazione dell' appello;

Che nella fattispecie niuna di queste disposizioni è stata, come neppur si contesta dal ricorrente, eseguita nella sua forma e tenore, mediante il ricorso in revisione da lui presentato al Consiglio di Prefettura d'Avellino addì 30 Marzo 1876 contro il Decreto di quel Consiglio in data 6 Gennaio 1876;

Manca infatti l' atto d' appello ossia di ricorso alla Corte con citazione della parte a comparirvi, mentre invece si ha un ricorso in revisione proposto avanti la stessa autorità, che aveva emesso il primo pronunciato, come appunto esigeva l' indole di un tale ricorso; manca la notificazione dell' atto alla parte nella forma prescritta dalle leggi di procedura civile, cioè con atto d'usciere notificato e rimesso in copia al convenuto, e sottoscritto dallo stesso usciere, ai sensi degli articoli 134 e seguenti del Codice di Procedura Civile; e manca infine il deposito dell'atto e dei documenti alla Segreteria della Corte dei Conti per radicarvi legalmente la trattazione della causa;

Considerando che, ad evitare le conseguenze giuridiche derivanti da tali fatti, la difesa del Pizzillo invoca la massima comunemente ammessa nella interpretazione ed applicazione delle citate disposizioni di legge, e sanzionata da varii giudicati di Corti di Cassazione, che cioè l'appello avanti a giudice incompetente vale a sospendere la decorrenza del termine utile per appellare al Giudice competente. Dal che desume, che siccome il ricorso presentato al Consiglio di Prefettura addì 30 Marzo 1876 era sostanzialmente un'atto d'appello, così, benchè incompetentemente proposto al Consiglio di Prefettura, doveva valere a mantenergli salvo il diritto ad appellare alla Corte dei Conti realmente competente a giudicarne;

Considerando, che senza contestare la massima suenunciata, occorre sempre, perchè abbia luogo l'effetto giuridico di cui in essa, che effettivamente si tratti di un atto d'appello, con tutti i caratteri, sì di sostanza, che di forma propria di un tale atto, cosicchè sussistendo esso per sè in tale qualità, ne fosse soltanto errato l'indirizzo, col chiamarsi la parte avanti un giudice incompetente, anzichè avanti al giudice competente;

Che nella specie invece tali caratteri nel ricorso del 30 Marzo 1876 non si riscontrano. Anzitutto vi è il vizio capitale della mancanza di citazione e di notificazione alla parte per atto d' usciere, il che costituisce per se fondamento giuridico ad una eccezione perentoria. Ma, indipendentemente anche da ciò, quel ricorso, sia per la qualifica formalmente datagli dal ricorrente, sia per la sua forma al tutto amministrativa cui era indirizzato, sia per lo scopo che dichiaratamente con esso si proponeva il ricorrente stesso, sia infine pel tenore della dimanda, nel medesimo espressa, era non un ricorso in appello, ma un ricorso in revisione o revocazione da proporsi, come infatti fu in tale ordine d'idee rettamente proposto, non già al Magistrato d' appello, ma all'autorità stessa che aveva pronunciato in prima sede;

Che non regge l' osservazione fatta dalla difesa del ricorrente, che cioè questa stessa Corte nei motivi della sua decisione del 9 Dicembre 1879 abbia dichiarato che il ricorso del 30 Marzo 1876 era sostanzialmente un atto d'appello, perchè fondato non sopra errori di fatto, ma sopra questioni di diritto;

Nel fatto la Corte dichiarò semplicemente che il Decreto del Consiglio di Prefettura del 6 Gennaio 1876 « non « era riparabile per questioni di di- « ritto se non in via d'appello innanzi « alla Corte nei modi e nei termini « stabiliti dalla legge » e che il reclamo del Pizzillo non riguardava « ad « alcun reale o preteso errore di fatto « che viziasse quel Decreto, ma lo im- « pugnava per aver ritenuta la propria « responsabilità ». Ad ogni modo poi il dichiarare sopra un ricorso in revisione o revocazione per pretesi errori di fatto, che tali errori non sussistono e che i motivi addotti sono non di fatto, ma di diritto, epperciò proprii di un ricorso in appello, non è già l'ammettere che il ricorrente abbia con ciò stesso prodotto un atto d'appello, specialmente quando per render tale l'atto, occorre non solo adire un' autorità caratteristicamente diversa, cioè un autorità giudiziaria invece d'un autorità amministrativa, ma osservare altre forme sostanziali, la cui mancanza osti assolutamente alla trasformazione giuridica dell'atto dall'una all' altra delle qualità predette. Con tale dichiarazione si avvertiva soltanto che se il ricorrente non aveva da far valere che mezzi di quella natura, cioè di diritto, avrebbe dovuto intraprendere una diversa forma di giudizio, e proporre i suoi reclami avanti quell'autorità, in quelle forme ed entro quei termini, che sono stabilite dalla legge pei reclami di siffatta specie;

Che non vale pure l'altra osservazione fatta all'udienza dalla difesa del ricorrente, che non possa dirsi sostanzialmente mancante la notificazione alla parte; giacchè essendosi il Pizzillo rivolto al Consiglio di Prefettura, naturalmente doveva seguire la forma processuale stabilita pei reclami ai detti Consigli. La quale forma provvede alla notificazione del reclamo per mezzo di comunicazione fatta alla parte dall'autorità amministrativa, e che in tal guisa fu il reclamo effettivamente comunicato al Consiglio Comunale il quale potè emettervi le sue deliberazioni in data del 24 Aprile 1876;

Ma oltrecchè non è provato che neppure in tal forma il reclamo sia pervenuto al Comune entro il termine dei 30 giorni prescritti per la notificazione dell'atto d'appello, giacchè non si ha altra data, che quella del 24 aprile in cui ebbe luogo la deliberazione, e tale data è al di là del detto termine, stà sempre in diritto, che la comunicazione di cui si tratta, fatta in via amministrativa, non è la citazione e notificazione con atto d'usciere, richiesto tassativamente dalle succitate disposizioni legislative;

Ed anzi il fatto stesso della procedura al tutto amministrativa, che ebbe luogo in correlazione alla natura della dimanda proposta dal ricorrente, ed alla sede pure amministrativa da lui prescelta, per fare valere tale dimanda, confermano sempre più che quel suo ricorso, a parte anche il difetto delle essenziali forme estrinseche, nè per se stesso, nè per l' intendimento del suo autore era o poteva essere un atto d'appello. Era, come si qualificava, un ricorso in revisione erratamente motivato in

relazione allo scopo che si proponeva, non mai un'atto di appello;

In altri termini nella specie si hanno delle forme amministrative valevoli ad altri scopi; ma non si hanno quelle forme giudiziali, che sole sono valevoli, pel disposto dell'articolo 35 del Regolamento e del Codice di procedura civile a dare l' essere ad un atto di appello. L'atto compiuto dal Pizzillo era un'atto amministrativo, e ripugna l'ammettere che il primo atto costitutivo d'un giudizio, l'atto più essenziale del giudizio medesimo, qual'è la citazione, sia un atto che, per le leggi abolitive del contenzioso amministrativo, non aveva alcun carattere di atto giudiziale;

Considerando che dappoichè mancano al ricorso del 30 Marzo 1876 i caratteri giuridici necessarii per valere come regolare atto d'appello, rimane senza legale efficacia la pretesa riassunzione dello stesso fatta dal ricorrente, con suo ricorso del 15 Settembre 1880.

Che perciò, senza arrestarsi all'esame dei varii altri mezzi *hinc inde* proposti dalle parti a maggior sviluppo della quistione sin qui discussa, emerge a sufficienza dimostrato il pieno fondamento della eccezione pregiudiziale di inammissibilità proposta dal Comune, il che pure esclude la disamina delle questioni di merito;

Per questi motivi:

Rejetta ogni contraria eccezione ed istanza;

Dichiara inammissibile quale atto d'appello, o di reclamo ai sensi dell'articolo 125 della legge 20 marzo 1865 allegato A, il ricorso presentato dal signor Luigi Pizzillo al Consiglio di Prefettura di Avellino in data 30 Marzo 1876, contro il Decreto dello stesso Consiglio in data 6 Gennajo di quell'anno, e per conseguenza inammissibile la riassunzione di detto preteso appello fatto dallo stesso Pizzillo con il suo ricorso del 15 Settembre 1880, e condanna il ricorrente nelle spese del presente giudizio.

Decisione N. 381 - 22 marzo 1881

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Corbu Giuseppe e Busia Melchiorre (avv. G. FAZIO e L. JACOVELLI)
c.
Comune di Ollolai (avv. SERPIERI)

A. Termine a chiarire partite comprese nei proposti gravami — *La Corte accoglie la domanda che tenda a dare la specifica designazione di partite che implicitamente e virtualmente s'intendono comprese nell'atto di appello.*

B. Responsabilità dell'esattore per la riscossione delle entrate patrimoniali — *Sia in osservanza dei più ovvii principii della ragione comune e delle disposizioni di legge che regolano l'esecuzione del* mandato, *sia per quanto più specialmente si riferisce al concetto delle funzioni dell'esattore, non è ammissibile l'eccezione, che per le entrate patrimoniali, escluse dal vincolo di rispondere del non esatto per esatto, l'esattore stesso non sia obbligato che se, ed in quanto, abbia materialmente riscosso, nè debba essergli fatto carico alcuno di negligenza, sol che presenti l'elenco dei debitori morosi.*

C. Idem — *Colla semplice presentazione del predetto elenco non s'intende essersi adempiuto, nè al precetto ai debitori, nè ai primi mezzi coattivi, se l'uno o l'altro sistema si dovesse seguire, secondo un parere del Consiglio di stato, o secondo le speciali disposizioni vigenti nell'ex Regno di Sardegna.*

D. Inammissibilità di domande — *Nè dimande che si riferiscano a Conti dai cui Decreti di approvazione non fu appellato, nè dimande per guisa alcuna comprese nell'atto d'appello, sono ammissibili.*

E. Liquidazione degli aggi — *Non si deve rigettare la domanda dell'esattore per la liquidazione degli aggi, quando egli ebbe già a presentare la tabella relativa, solo perchè il Comune non deliberò sulla medesima. Il diritto dell'esattore non deve soccombere dinanzi ad un'attitudine passiva del Comune, al quale la Corte assegna un termine perchè proponga le sue deduzioni, e così possa la medesima giudicare.*

Omissis.

A. Considerando sul 1° Capo d'appello:

Che il ricorrente mentre formalmente si gravava nel detto capo del carico

datogli con l'appellato Decreto per le entrate patrimoniali non riscosse; non ha fatto la specifica designazione delle partite impugnate, nè enunciata la somma che egli a tal titolo pretendeva ammettersi in suo discarico;

Che per supplire a tale difetto, e completare la espressione del suo reclamo, ha chiesto con l'ultima sua comparsa che gli fosse concesso un breve termine, per fare uno spoglio del ruolo e specificare l'importo di quelle entrate patrimoniali, che egli crede poste indebitamente a suo carico;

Che trattandosi di semplice delucidazione del reclamo, e della particolareggiata indicazione di partite già implicitamente e virtualmente designate nei termini di esso, la dimanda deve ritenersi ammissibile;

B. Considerando sul merito di detto reclamo;

Che il ricorrente in via principale esclude qualsiasi suo obbligo di rappresentare al Comune le suddette entrate non riscosse, pel solo motivo che egli non le ha riscosse, e perchè ai termini dell'articolo 80 della Legge 20 Aprile 1871 egli non ha responsabilità eccetto che per quanto ha effettivamente riscosso. In via subordinata poi egli, ricordando un parere del Consiglio di Stato del 20 Settembre 1877 approvato dal Ministero delle Finanze addì 8 successivo Ottobre, col quale l'obbligo dell'Esattore è limitato per le dette partite alla spedizione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 31 della citata legge, sostiene di aver adempito all'obbligo suo con la presentazione dell'elenco dei debitori morosi da lui fatto alla sotto Prefettura di Nuoro, e da questa respintogli con nota del 4 Settembre 1876 ingiungendogli di proporre un altro commissario;

Considerando sulla enunciata eccezione principale del ricorrente;

Che secondo la giurisprudenza già più volte adottata dalla Corte non può in alcun modo ammettersi, che l' esattore il quale ha ricevuto per contratto oneroso l'obbligo di esigere le entrate comunali, sia pure senza la clausola del non riscosso per riscosso, possa senza alcuna responsabilità trascurare di eseguire l'avuto incarico omettendo di usare tutte le cure e diligenze che sono proprie del suo ufficio, e valgano ad indurre il debitore alla soddisfazione del suo debito;

Che un tale assunto infatti ripugnerebbe, sia ai più ovvî principii della ragione comune ed alle disposizióni di legge che regolano l'esecuzione del mandato (articoli 1745. 1746 del Codice Civile), sia più particolarmente al concetto stesso delle funzioni di esattore, alle quali è intimamente connesso l'uso dei mezzi coattivi necessari a conseguire la riscossione, e non la sola ricezione passiva delle somme spontaneamente versate dal debitore, il che sarebbe ufficio proprio non dell'esattore, ma del semplice tesoriere;

Che a tali illogiche ed illegali conseguenze si giungerebbe colla tesi del ricorrente, che basti cioè all' esattore il dire al Comune *non ho riscosso* per chiudergli la bocca a qualsiasi osservazione, senza alcun obbligo di spiegare e di giustificare il *perchè* egli non abbia riscosso, si riuscirebbe cioè ad ammettere e legittimare ogni più arbitraria e patente violazione, per incuria, od altro, degli obblighi più diretti ed indiscutibili che l'esattore, come mandatario, ha verso il suo mandante;

Che in tal senso deve intendersi la disposizione dell' articolo 80 della legge 20 Aprile 1871 citata dal ricorrente, la quale disposizione deve coordinarsi all'esecuzione degli altri obblighi che ha l'esattore in tale sua qualità, e dai quali certamente essa non lo dispensa: ed anzi una tale disposizione non si basa e non si legittima che nel supposto, che questi siano stati regolarmente adempiuti;

C. Considerando sulla eccezione subordinata del ricorrente;

Che egli sostiene qualora a lui spettasse un obbligo ai termini del citato parere del Consiglio di Stato, di averlo adempiuto colla presentazione dell'elenco dei debitori morosi fatta nel 1876 alla sotto Prefettura di Nuoro;

Che per altro, senza voler discutere se il citato parere del Consiglio di Stato esprima veramente il concetto che ne ha desunto il ricorrente, anche nel modo nel quale il medesimo fu da esso inteso, ne risulterebbe che al contabile

per suo scarico non può bastare la presentazione dell'elenco dei debitori insolventi; ma si richiede inoltre che esso debba almeno iniziare le procedure esecutive con la intimazione dell'avviso speciale di pagamento fra cinque giorni, di cui all'articolo 31 della legge 20 aprile 1871;

Che un tale concetto sarebbe conforme a quello risultante dalle disposizioni degli articoli 152 e 153 delle Istruzioni generali del Ministero delle Finanze in data 1° aprile 1826 pubblicate nelle provincie dell'ex Regno di Sardegna, ed alle quali conviene ancora avere riguardo, quando, come nelle specie si tratta della riscossione delle entrate patrimonali dei Comuni delle stesse provincie;

Che infatti in tali Istruzioni non si fa luogo per parte del Contabile alla presentazione dell' elenco all'Intendente, perchè questi addivenga alla nomina di un Commissario alle esecuzioni. se non *dopo* che l' esattore abbia inutilmente *esperita contro i debitori morosi la compulsione militare*, e così abbia usato dei primi mezzi coattivi, stabiliti da quelle leggi. E' dunque escluso con qualsiasi dei due sistemi, che basti all'Esattore per essere esonerato dalla sua responsabilità. il solo fatto della presentazione dell' elenco;

Considerando, che sebbene il ricorrente pretenda di aver adempiuto a quanto è espresso nel parere del Consiglio di Stato, manca allo stato degli atti la prova che esso abbia spediti gli avvisi speciali di cui al succitato art. 31 della legge 20 aprile 1871;

Che ad ogni modo l'elenco da lui presentato alla sotto Prefettura essendogli stato da questa rinviato con richiesta di proporre un'altro Commissario, non si conosce se egli abbia dappoi restituito alla stessa sotto Prefettura il detto elenco, con o senza la proposta di un altro commissario, affinchè la medesima fosse in grado di dare le ulteriori disposizioni occorrenti ai termini delle surripetute Istruzioni;

Che perciò su questi punti debbono i fatti a cura del ricorrente esser meglio chiariti ed accertati, sia cioè in quanto concerne la intimazione degli avvisi di pagamento ai debitori, sia per quanto riguarda le pratiche ed atti che esso ricorrente abbia fatti susseguentemente al rinvio dell'elenco fattogli con la nota della Sotto Prefettura di Nuoro;

D. Considerando sul 2° capo d'appello;

Che la difesa del Comune eccepì non potere la Corte occuparsi delle varie partite comprese in questo capo, perchè l'appello attualmente proposto avanti di essa verte formalmente ed esclusivamente sul conto 1877; e le suddette partite riguardano tutte, ad eccezione di una di Lire 150, i conti degli esercizî precedenti, i quali conti furono già giudicati con appositi decreti del Consiglio di di prefettura, dai quali non fu proposto appello, ed a cui in ogni caso l'attuale appello è assolutamente estraneo. Quanto poi alla partita di L. 150 relative ed un mandato sul conto 1877 ora in discussione, che fu depellito per non essere stata prodotta la quietanza di pagamento, osservò che questo reclamo oltre ad essere infondato, non fu punto, al pari di molti fra quelli di cui nel precedente paragrafo, nè esplicitamente nè implicitamente espresso, cosicchè pel contratto giudiziale seguito mediante la contestazione della lite, non può ora essere proposto al giudizio della Corte;

Che siffatte eccezioni essendo fondate, è il caso, come ha pure proposto il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni che la Corte dichiari non esservi luogo a deliberare sul detto capo, salvo al ricorrente di provvedersi, ove lo creda, in altra ed appropriata sede come sarà di ragione.

E. Considerando sul 3° capo d'appello, relativo agli aggi reclamati dal ricorrente;

Che il Consiglio di Prefettura eliminò dal passivo la somma chiesta dal contabile in L. 4199,68 per aggi 1876 e retro, perchè non trovò *regolare e munita della prescritta approvazione la relativa tabella*;

Che se ciò era, ed è anche attualmente un motivo sufficiente per escludere, allo stato degli atti, l'accoglimento delle dimande del ricorrente, non è giusto però, che per mancanza della deliberazione ed approvazione del Consiglio Comunale, resti il diritto del contabile, che in massima non è contestato,

indefinitamente sospeso per una qualsiasi attitudine passiva del Comune;

Che, avendo il Ricorrente, per parte sua coll'esibizione della relativa tabella enunciato quali, a suo credere, sono le competenze dovutegli, deve il Comune a sua volta deliberare sulla tabella stessa esprimendo in che, e per quali motivi, trovi di poterla o non poterla accettare, affinchè sulle rispetttive contestazioni possa l'autorità trovarsi in grado di emettere il suo giudizio;

Che per ciò occorre di ordinare al Comune di produrre in atti la tabella presentata dal Signor Corbu, accompagnandola con le sue eventuali osservazioni, od anche, ove creda, con un contro progetto, sicchè i termini della vertenza restino chiari e definiti;

Considerando che l'intervenuto in causa Melchiorre Basia, titolare della esattoria gestita dal Signor Corbu non ha presentato in atti alcuna deliberazione;

Per questi motivi:

Rejetta ogni contraria eccezione ed istanza,

Assegna il termine di giorni 40 dalla notificazione della presente;

1° Al Ricorrente Sig. Giuseppe Corbu, per specificare l'importo di quelle entrate patrimoniali di cui al 1° capo del presente appello, le quali egli crede poste indebitamente a suo carico; ed inoltre per dichiarare e documentare quali atti in ordine alle dette partite egli abbia eseguiti anteriormente alla presentazione dell'elenco dei debitori morosi da lui fatta addì 27 agosto 1876 alla sotto Prefettura di Nuoro, e quel che abbia operato in seguito ed in relazione al rinvio del detto elenco fattogli con nota del 4 successivo Settembre dalla stessa Sotto Prefettura con la richiesta di proporre altro Commissario;

2° Al Comune di Ollolai per produrre in atti la tabella degli aggi presentata dal ricorrente, e di cui al Capo 3°, accompagnandola con le specifiche e motivate sue deliberazioni in merito alle relative dimande del ricorrente;

E dichiara non esservi luogo a provvedere in questo giudizio sulle partite di cui al capo 2. salvo al ricorrente di provvedersi, se e come di ragione, in altra ed appropriata sede di giudizio per quelle di esse partite che riguardano conti anteriori a quello in discussione;

Riservata ogni ulteriore deliberazione sul merito e sulle spese del giudizio.

Decisione N. 382 - 22 marzo 1881

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Comune d'Ispani (avv. ZEPPA)
c.
Eboli Felice (avv. MECACCI)

A. **Revisione del Consiglio di Prefettura dei proprii decreti** — *Procede rettamente a revisione dei proprii decreti di approvazione dei Conti il Consiglio di Prefettura, se vi fu carico di somme già significate ad esattore precedente, di partite presunte per cui non furono compilati i ruoli, o sulle quali pendesse ancora contestazione, ed infine se furono regolorizzati i mandati anteriormente depelliti.*

B. **Mancanza di prove da parte dell'attore** — *Il Decreto del Consiglio di Prefettura sul conto fa stato tra le parti, e vien rigettato il ricorso che non sia suffragato da prove che variino la situazione contabile fatta dal detto Decreto.*

Omissis.

Vista la Decisione interlocutoria già emanata in questa causa addì 15 Giugno 1880, e gli altri atti e documenti della stessa;

Ritenute le circostanze di fatto enunciate nella detta decisione, e che sommariamente possono riassumersi nelle seguenti;

A. Il signor Felice Eboli tesoriere del Comune d'Ispani nel quadriennio 1865-1868 aveva presentato pei singoli anni della sua gestione i suoi conti, ed approvati questi dal Consiglio di Prefettura, rimase, a tenore dell'ultimo decreto approvativo dello stesso Consiglio, debitore verso il Comune pel fondo di cassa di L. 4880. 86;

Reclamò egli al detto Consiglio per un tale addebito, che da un riesame della intera sua contabilità del quadriennio disse risultare infondato, ed il Consiglio comunale a cui furono comunicati i suoi

reclami con sua deliberazione del 24 Ottobre 1874, accogliendone una parte, ridusse il debito dell' Eboli a L. 1241.94; però il Consiglio di Prefettura, con suo Decreto del 26 Gennaio 1878 fece ragione ai reclami del contabile non solo per la parte consentita dal Consiglio comunale, ma anche per la parte non ammessa, e ciò perchè ritenne che l'Eboli in effetto fosse stato nei varî conti erroneamente caricato di somme già significate al suo predecessore nel conto 1864; che gli fosse stato dato carico di cifre presunte in bilancio, di cui non si erano compilati i ruoli, e di altre sulle quali pendevano contestazioni, che infine egli avesse regolarizzati tutti i mandati che gli erano stati depelliti dai ruoli. E, rettificati su tali basi i conti del quadriennio, dichiarò creditore l' Eboli verso il Comune della somma di L. 1737. 03, e tenuto il Comune a rilasciargli il corrispondente mandato di rimborso;

Appellò il Comune da questo Decreto; ed eccepì che il Consiglio di Prefettura non aveva facoltà di modificare i precedenti suoi decreti resi sui conti del tesoriere, dacchè non si verificava nella specie alcuno dei casi su cui ciò è dalla legge permesso; sostenne non esser fondati i reclami del contabile al di là delle somme ammesse dal Consiglio comunale, disse che in ogni caso tali reclami non erano stati debitamente provati e che illegalmente il Consiglio di Prefettura li aveva ammessi senza che la dovuta prova ne fosse esibita; chiedeva perciò, in riforma dell' impugnato Decreto, ridursi la posizione contabile ai termini di cui nelle sue deliberazioni del 24 Ottobre 1876;

La difesa dell' Eboli sostenne invece la piena legalità e giustizia dall'impugnato Decreto, e disse, che essendo il Comune attore nel presente giudizio spettava a lui di dare le prove dei fatti impugnati, e non all'Eboli, che aveva a suo favore il giudicato;

Emanò in tale stato la precitata Decisione interlocutoria del 15 Giugno 1880, con la quale, escluse come infondate le eccezioni pregiudiziali e ritenuto nel merito, che il Consiglio comunale mentre ammise una parte delle domande presentate dall'Eboli, nulla disse quanto alle altre che non ammetteva, e che pure erano state suffragate da documenti e da dimostrazioni specifiche in base a fatti non contestati, ed alle cifre dei conti; prefisse al Comune appellante il termine di giorni 40 dalla notificazione della decisione per emettere le sue specifiche e ragionate deliberazioni sulle partite proposte dal tesoriere Eboli, e da esso contestate; con obbligo di produrre entro lo stesso termine tutti i documenti giustificativi del suo assunto;

B. Notificata questa Decisione al Comune con atto di usciere del 30 Ottobre 1880 egli nulla presentò in atti in esecuzione della decisione medesima; pel che la difesa dell'Eboli con ricorso del 18 Marzo 1881 chiese la fissazione dell'udienza che fu stabilita pel giorno d'oggi con Decreto Presidenziale debitamente notificato;

Considerando che il Consiglio di Prefettura di Salerno con l'impugnato Decreto del 26 Gennaio 1878 riconobbe fondati i reclami del tesoriere Eboli, non solo nella parte ammessa dal Consiglio comunale di Ispani colle sue deliberazioni del 24 Ottobre 1876, ma anche nella parte, in cui lo stesso Consiglio, senza addurre motivi, e col solo fatto del suo silenzio, li escluse;

Che ciò fece quel Consiglio di Prefettura perchè, come fu già accennato nella succitata Decisione interlocutoria della Corte, avendo l'Eboli, sia coi documenti da lui prodotti, sia con dimostrazioni particolareggiate e specifiche desunte o da altri documenti annessi ai conti, o dalle cifre e dagli elementi stessi dei conti, o da fatti che non furono contraddetti, cercato di comprovare il suo assunto, esso Consiglio ritenne sorgere dal complesso di tali mezzi, sussidiati anche dalla mancanza di ragionate osservazioni in contrario al Comune, la prova legale della giustizia dei reclami proposti dal contabile suddetto;

Considerando che il Decreto del detto Consiglio deve fare stato tra le parti, fino a prova contraria da fornirsi da quella di esse parti che intenda d' impugnarlo;

Che il Comune a cui, come appellante ed attore, in questo giudizio spettava un tale compito, benchè ammesso con la surripetuta Decisione interlocutoria a fornire tali prove, ed anzi messo a far ciò

in mora con la prefissione del termine, non si curò di adempire ad obbligo siffatto, non avendo presentato in atti nè entro il termine prefisso, nè posteriormente alcuna sua deliberazione in proposito nè alcun documento;

Che perciò il suo assunto rimane raccomandato soltanto alle precedenti e generiche sue allegazioni contro il decreto di cui si tratta, allegazioni già riconosciute insufficienti ed infondate colla decisione suddetta;

Per questi motivi:

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero,

Rigetta l'appello interposto dal Comune d'Ispani contro l'impugnato decreto del Consiglio di Prefettura di Salerno in data 26 Gennaio 1878, e condanna il ricorrente nelle spese.

Decisione N. 383 - 22 marzo 1881.

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Raffaele Radeschi (avv. SANTONI)
c.
Comune di Castelvolturno (avv. PUGNETTI)

A. Revisione del Consiglio di Prefettura dei proprii decreti — *Concorrendo i prescritti estremi giuridici e di tempo, non si può eccepire d'incompetenza al Consiglio di Prefettura, perchè abbia proceduto in via di revisione dei proprii decreti sui conti. Colla inchiesta ordinata dal Prefetto pel riesame dei conti s'intende iniziato il procedimento del giudizio di revisione. In tali condizioni è inammessibile la eccezione di* cosa giudicata.

B. Riscossioni fatte dal Sindaco — *A voler chiamare responsabile l'esattore di una somma riscossa dal Sindaco, fa d'uopo conoscere, se questi l'abbia esatta per di lui conto, o quale suo incaricato, se dopo esatta glie l'abbia versata integralmente; perciò a statuire sulla responsabilità dell'uno o dell'altro, è necessario l'intervento in causa del Sindaco, e così viene ordinato dalla Corte.*

Omissis.

A. Considerando che la pregiudiziale della cosa giudicata accampata dal ricorrente contro i reclamati decreti non ha in questa causa alcun fondamento. Sia pure infatti che in ultimo risultato la questione venga limitata a quelle partite che il Consiglio di Prefettura coi decreti del 1879 aggiunse ai conti del del 1873 e del 1874, che aveva approvati coi precedenti suoi decreti 3 Decembre 1874 e 30 Agosto 1875, ma è da notarsi che quei decreti del 1879 furono emessi in revisione dei precedenti, e la revisione è pienamente giustificata trattandosi di omissioni di partite di carico;

La questione sul diritto dei Consigli di Prefettura a ritornare anche in via di ufficio sulle precedenti loro decisioni in sede di revocazione non è nuova, ma si è presentata più volte e fu da questa Corte decisa con giurisprudenza vecchia e costante in senso affermativo. Nè altrimenti poteva, o può decidersi, imperciocchè una volta che per disposizioni di legge quei decreti, non reclamati in tempo, divengono irretrattabili e portano tutte le conseguenze della cosa giudicata, egli è di stretto diritto e di necessaria giustizia l'accordare alle parti quei rimedi straordinari, che dalle Leggi sono appunto ammessi avverso la cosa giudicata. E poichè trattasi di giudizî di conti sottratti alla giurisdizione dei Tribunali ed assoggettati in via di reclamo al giudizio di questa Corte, nulla di più giuridico e naturale di applicare ad essi le norme di rivocazione che dalla Legge sulla Corte dei Conti sono stabilite pei suoi giudizi. Ora la legge del 14 Agosto 1862 N. 800 sulla istituzione della Corte dei Conti contempla il ricorso per rivocazione agli articoli 44, 45, 46, nei casi ivi tassativamente indicati, e cioè per errore di fatto o di calcolo, per omissione o doppio impiego, per nuovi documenti o per documenti falsi, e ne autorizza la relativa procedura anche d'uffizio nel termine dei tre anni dal giudicato, ed allorquando trattisi di errori di fatto o di calcolo, anche dopo i tre anni, entro trenta giorni dalla scoperta della omissione, dei nuovi documenti, o della falsità di quelli già prodotti. Ora il reclamato decreto del Consiglio di Prefettura fu emesso in via di revocazione per causa di omissione ed il relativo procedimento può ritenersi iniziato d'ufficio fino dal 1877, quando il Prefetto di Caserta ordinava l'inchiesta

ed il riesame dei conti già approvati con Decisioni, di cui la più antica rimonta al 3 Dicembre 1874 e le quali tutte inoltre non consta che siano mai state notificate. Dunque concorrevano tutti gli estremi di legge per la rivocazione, alla quale la cosa giudicata non poteva fare ostacolo;

B. Considerando però, che se il Consiglio di Prefettura poteva procedere alla rivocazione senza ostacolo di cosa giudicata, ed avendo infatti proceduto a titolo di omissione di partite nei conti precedentemente approvati, resta ad esaminarsi se questa omissione si fosse verificata, e se infatti le partite aggiunte al carico del contabile siano state da questi riscosse, o dovesse egli ad ogni modo risponderne. Ora risulta dagli atti prodotti dalla rappresentanza del Comune che taluna delle partite componenti le complessive Lire 14,457. 16 aggiunte al carico del contabile col reclamato decreto, mentre come entrata straordinaria non era compresa in bilancio, nè per essa fu detto avere il contabile ricevuto ruolo di esazione, fu riscossa non dall'esattore Radeschi ma dall'ex Sindaco sig. Ambrogio Coppola, per cui a chiamarne responsabile il Radeschi fa d'uopo conoscere se il Coppola l'abbia esatta per di lui conto e qual suo incaricato, o se ad ogni modo, dopo esatta, l'abbia versata integralmente allo esattore, su di che nulla fu detto dalle parti, nè fu data prova di sorta. Ciò posto è indispensabile l'intervento in causa del signor Ambrogio Coppola a termini dell'articolo 205 del Codice di Procedura civile, anche per la eventuale di lui responsabilità principale in luogo del Radeschi, o sussidiaria a quella di quest'ultimo, per essersi ingerito nel maneggio del danaro comunale;

Per questi motivi ecc.

Sentito il sig. Procuratore generale nelle sue conformi conclusioni, e sospeso ogni giudizio in merito;

Ordina l'intervento in causa del sig. Ambrogio Coppola ex Sindaco del Comune di Castelvolturno da citarsi a cura del ricorrente sig. Raffaele Radeschi nel termine di giorni trenta dalla notificazione della presente, dopo di che sopra nuova istanza della parte diligente, sarà provveduto come di ragione.

Spese riservate.

Decisione N. 384 - 22 marzo 1881

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Scarrone Lorenzo (avv. LANZA)
c.
Comune di Castagnole Monferrato
(avv. ROSSI)

A. Documento prodotto si ha per notificato. — *E' rigettata l'eccezione che un documento non sia stato notificato, se da parte di chi fa l'eccezione fu prodotto in copia, e per fatto della parte avversaria esisteva già in atti.*

B. Non interesse dell'esattore. — *Non ha interesse l'esattore che si faccia in suo contraddittorio il riparto delle somme dal medesimo esatte per conto del suo antecessore nell'interesse di più Comuni in consorzio; perciò viene respinta l'eccezione che elevò sul proposito; tanto più che se vi avesse avuto interesse, e lo avesse voluto, avrebbe potuto presentare le sue deduzioni.*

Omissis

Il signor Lorenzo Scarrone dal 1° gennajo 1873 ebbe in appalto pel quinquennio a tutto Decembre 1877 la esattoria consorziale di Montemagno, comprendente oltre questo Comune quelli di Castagnole Monferrato, Grana e Viarigi, ed assunse anche per contratto del 14 febbrajo detto anno 1873 la riscossione delle imposte arretrate non riscosse sino al 31 Decembre 1872 dal precedente esattore governativo signor Guido Fasella;

Nello svolgersi di questa quinquennale gestione sono sorte tra l' esattore ed i Comuni del consorzio non poche contestazioni, talune delle quali sono state risolute in grado di appello con Decisioni di questa 3.ª Sezione della Corte;

Di queste Decisioni occorre qui di richiamare quella emessa il 18 Giugno 1878, però solamente nella parte che ha relazione alla presente vertenza;

Il signor Scarrone impugnava il Decreto, col quale il Consiglio di Prefet-

tura di Alessandria aveva approvato il conto pel 1876 del Comune di Castagnole Monferrato e chiedeva;

Ordinarsi, quanto a questo Comune, la eliminazione dalla categoria 1ª della somma di lire 6825, 85, debito lasciato dal precedente esattore Fasella e correggere quindi in questo senso le risultanze del conto sopradetto 1876.

Su questa istanza che lo Scarrone aveva proposto anche per altri Comuni del Consorzio, la Corte colla detta Decisione 18 Giugno 1878 dispose come segue: « Ordina che dai conti vengano eliminate tutte le partite di carico, che riguardino passività in proprio lasciate dal precedente esattore Fasella nel 1872 verso i Comuni, e che per contro vengano aggiunte al carico dello Scarrone tutte le attività spettanti già al Fasella, le quali risultino da Scarrone riscosse nella quota spettante a ciascun Ente creditore, come già fu o verrà fra questi ulteriormente determinato, al quale effetto si rinviano le parte e gli atti al Consiglio di Prefettura »;

Alla data del 10 aprile 1879 il detto Consiglio emise sul conto 1877 pel Comune di Castagnole il Decreto, col quale, dopo aver ritenuto che dal prospetto compilato nel modo prescritto dalla surriferita Decisione restasse dimostrato che le somme addebitate allo Scarrone per la gestione Fasella fossero compensate dalle riscossioni da lui effettuate per conto dello stesso Fasella durante il quinquennio, e non si dovessero quindi fare modificazioni al Decreto emesso sul conto 1876, approvò il resoconto suddetto pel 1877 con un fondo attivo di cassa in lire 1873, 98 e la somma di lire 1499, 10 per residui attivi sul 1877 e retro;

Da questo Decreto lo Scarrone si richiama alla Corte dicendolo ingiusto e gravatorio, perchè, non ostante il chiaro disposto dalla Decisione della Corte, non abbia il Consiglio di Prefettura voluto eliminare dal conto tutte le partite di carico riguardanti passività in proprio lasciate dal Fasella, ed abbia invece conservato le somme addebitate dicendole compensate colle riscossioni, mentre per la detta Decisione non sussisteva l'addebito, ed inoltre siasi contrariamente al disposto dalla ripetuta Decisione rifiutato di modificare il Decreto sul conto del 1876, e non abbia nel contraddittorio degli interessati, e segnatamente di esso ricorrente, proceduto al riparto ed alla liquidazione delle somme, ch' egli abbia esatte per conto del precedente esattore, nell' interesse di tutti gli enti del Consorzio;

Dice quindi irregolare ed inefficace la liquidazione, che siasi potuto fare senza il di lui intervento, e ciò tanto più che non gli sia neppure stata significata;

E dopo ciò conchiude, perchè in riforma dell' impugnato Decreto sia dichiarato creditore del Comune in ordine al Conto 1877 della somma di lire 5812, 17 cioè di lire 3881, 87 per credito risultante dal conto, di lire 879, 14 per aggio sulle riscossioni del 1877, di lire 340 per indennità di trasferte, di lire 300 per aggio su mutui, e L. 393, 08 per rimborso di quote inesigibili;

Dichiara consentire, che da questo suo credito complessivo di L. 5812, 17 sia diffalcata la quota proporzionale, che possa spettare al Comune di Castagnole sul fondo di lire 9041, 62 avuto dal Consorzio a principio di gestione, e chiede che sia tenuto a calcolo il versamento che dice aver fatto in L. 963, 64 all'attuale cassiere sotto la data del 2 febbrajo 1879, ed il tutto colla condanna del Comune alle spese del giudizio;

Da parte del Comune si è opposta la mancanza di fondamento ai proposti motivi dell'appello, al quale si debba anche ritenere che siasi dallo Scarrone rinunciato, avendo egli dato esecuzione al Decreto impugnato col pagamento delle somme collo stesso Decreto significategli, ed ha quindi conchiuso pel rigetto dell'appello e la condanna dello appellante alle spese del giudizio;

In pubblica udienza lo Scarrone ha dichiarato di recedere dal ricorso in quanto si riferisce alle quattro partite proposte per aggi, trasferte e rimborsi, insistendo pel resto nelle precedenti conclusioni;

Ritenuta questa dichiarazione, e considerato che colla Decisione 18 giugno 1878 fu bensì disposto che venissero eliminate dal conto Scarrone le partite di caricamento riguardanti passività in proprio del Fasella, ma si stabilì però che vi si dovessero aggiungere tutte le at-

tività già spettanti al Fasella, e dallo Scarrone riscosse sulla quota a ciascun ente creditore spettante;

Che a queste disposizioni siasi esattamente conformato il Consiglio di Prefettura, conforme chiaramente emerge dal quadro di liquidazione e riparto richiamato nell'impugnato Decreto, contro le cui risultanze nulla venne dedotto dal ricorrente, che non ha saputo contestare neppur una delle cifre poste a suo carico;

A. Nè può giovare al ricorrente l'eccepire che detto quadro non gli sia stato notificato, poichè egli stesso lo ha prodotto in copia nell'altro giudizio contro il Comune di Montemagno, e si trova altronde negli atti di questa causa, esibitosi a cura del Comune di Castagnole fin dal 17 luglio 1879;

B. Nè vale neppure l'altra eccezione, che siasi proceduto a quel riparto senza il contraddittorio di esso ricorrente, perchè, a prescindere ch'egli non vi aveva nessun interesse, come fu già ritenuto nella ricordata Decisione del 18 giugno 1878, sta tuttavia, secondo che si è di sopra osservato, che non gli sarebbe mancato in ogni caso il mezzo e l'opportunità di proporre contro il medesimo le sue deduzioni;

Che ciò stante debba l'impugnato Decreto ritenersi incensurabile;

Per questi motivi:

Uniformemente alle conclusioni del signor Procuratore generale;

Rigetta l'appello dall'esattore Lorenzo Scarrone proposto contro il Decreto di Prefettura di Alessandria del 10 aprile 1879, e condanna l'appellante alle spese del presente giudizio.

Decisione N. 385 - 22 marzo 1881

FINALI *presid. ff.* - DE CESARE *relat.*

Scarrone Lorenzo (avv. LANZA)

c.

Comune di Grana (avv. ROSSI)

Domande nuove — *Sono domande nuove, inattendibili dalla Corte dei conti, quelle che riguardano partite non liquidate dal Comune, non giudicate dal Consiglio di prefettura, e non comprese nel conto dallo stesso contabile.*

Non interesse dell'esattore — *(Veggasi lett. B della decisione precedente).*

Omissis.

L'esattore Lorenzo Scarrone nel presentare il conto del Comune di Grana per l'esercizio 1877 dichiarava che il fondo di cassa risultava di lire 1336. 97, dal quale dovevansi però dedurre le seguenti partite:

1.° Quota di trasferta in Alessandria pei versamenti dal dazio consumo	L.	30. —
2.° Indennità di trasferta in Casale pei versamenti fatti al Monte di pietà	»	30. —
3.° Indennità di trasferta in Alessandria nel quinquennio del suo esercizio per l'esazione di mandati ec.	«	50. —
4.° Aggio sulle riscossioni del 1877.	»	571. 67
5.° Importare delle liquidazioni di rimborso, fatte secondo l' art. 53 del Regolamento 1° ottobre 1871	»	110. 43
Totale	L,	792. 10

Per la qual cosa, fatte le debite deduzioni, il fondo di cassa residuavasi a sole lire 544. 87;

Ma il Consiglio di prefettura della provincia di Alessandria, nel rivedere lo stesso conto, dichiarò che i risultati dell' Ordinanza del conto 1876 del Comune di Grana non dovevano subire modificazioni di sorta, inquantochè le somme addebitate allo Scarrone nei conti stessi per la gestione Fasella erano compensate dalle riscossioni che lo Scarrone fece per conto dello stesso Fasella durante il decorso quinquennio;

Ed aggiungeva: « l'esattore Scarrone « per essere pagato dell'aggio 1877 delle « trasferte e delle liquidazioni di rim- « borso, di cui è parola nella sua di- « chiarazione, è tenuto di presentare re- « golari specifiche all'Amministrazione « comunale, alla quale soltanto spetta « liquidare »;

In conseguenza di ciò stabilì il fondo di cassa al 31 decembre 1877 in lire 1687,13;

Addì 11 luglio 1879 venne notificata allo Scarrone la decisione del Consiglio di prefettura di Alessandria del 10 aprile 1879, e nel 10 agosto dello stesso anno lo Scarrone produsse appello per i seguenti motivi;

1° perchè in conformità della Decisione della Corte dei conti in data 18 giugno 1878 il Consiglio di prefettura non volle eliminare dal conto Scarrone tutte le partite di carico risguardanti passività in proprio lasciate dal precedente esattore Fasella; donde scaturì la dichiarazione dello stesso Consiglio in aperta contraddizione con la decisione citata della Corte, cioè che i risultati della ordinanza del conto 1876 non dovevano subire modificazione di sorta:

2.° La Corte dei conti ordinò che il riparto e la liquidazione delle somme dallo Scarrone esatte per conto del precedente esattore, e nell'interesse di tutti gli enti del Consorzio, dovesse farsi in concorso e in contraddittorio di tutti gli interessati, e invece la liquidazione venne fatta singolarmente pel Comune di Grana e senza il contraddittorio dello Scarrone:

3° Che per le antecedenti dimostrazioni il fondo di cassa al 31 dicembre 1877 era di lire 544. 87, e non di lire 1685. 13:

4° Che nel 2 febbraio 1881 lo Scarrone per non veder venduta forzatamente la sua cauzione versò all'attuale cassiere di Grana lire 1004. 20, dalle quali deducendo le lire 544. 87 risultanti dal fondo di cassa del 1877, egli rimase creditore dello stesso Comune in lire 459. 33;

L'appellante Scarrone chiede perciò la riforma dell' ordinanza del Consiglio di prefettura di Alessandria del 16 aprile 1879, e la condanna del Comune di Grana per lire 459. 33 a favore dello stesso Scarrone, oltre le spese del presente giudizio.

Il Comune di Grana per mezzo del suo procuratore speciale dichiara all'udienza infondati i motivi di appello prodotti dall'esattore Scarrone, sostiene come giusta ed esatta la decisione impugnata del Consiglio di prefettura di Alessandria, e conchiude pel rigetto dell'appello e per la condanna dello Scarrone alle spese del presente giudizio.

Considerando che non è esatto quanto afferma l'appellante Scarrone, vale a dire che il Consiglio di prefettura di Alessandria non abbia tenuto presente la decisione della Corte dei conti (sezione 3ª) del 18 giugno 1878 e non l' abbia eseguita; perciocchè la deliberazione dello stesso Consiglio di prefettura del 10 aprile 1879 è fondata sostanzialmente sul disposto della citata decisione. Di fatto, il Consiglio di Prefettura ritornò sul conto dello Scarrone, e trovò che le partite addebitate a costui per la gestione Fasella erano uguali alle riscossioni, che lo Scarrone fece per conto del medesimo Fasella, durante un quinquennio, e le ritenne come compensate;

A. Considerando che le nuove partite che lo Scarrone chiede per aggi e trasferte non furono mai liquidate dal Comune, non giudicate dal Consiglio di prefettura, nè di esse tenne ragione il contabile stesso nel conto, e quindi di codeste dimande in sede di appello la Corte non può occuparsene, nè vi ha luogo a provvedere;

B. Considerando che in quanto alla ripartizione delle lire 9041. 20 tra i membri del Consorzio, lo Scarrone non ha alcuno interesse diretto e personale, essendo cosa che riguarda esclusivamente coloro che fanno parte del Consorzio;

Per questi motivi,

La Corte (Sezione 3ª) uniformemente alle conclusioni del Procuratore generale rigetta l' appello perchè infondato in diritto e in fatto, e condanna l' appellante alle spese del presente giudizio.

Decisione N. 386 - 22 marzo 1881

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relat.*

Scarrone Lorenzo (avv. LANZA)

c.

Comune di Montemagno (avv. OPERTI)

Identica nelle massime alla Decisione N. 384.

Decisione N. 387 - 22 marzo 1881

FINALI *presid. ff.* - DE CESARE *relat.*

Scarrone Lorenzo (avv. LANZA)
c.
Consorzio Stradale di Montemagno-Calliano (avv. OPERTI)

Identica nelle massime alla Decisione N. 384.

Decisione N. 388 - 29 marzo 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Comune di Montagna
c.
Paolo Rossi (avv. MAGGI)

Acquiescenza — Cosa giudicata — Aggio sulla riscossione di mutui — *Data esecuzione dal Comune al Decreto di approvazione del Conto, col trasportare la stabilita rimanenza di cassa dal conto del relativo esercizio a quello dell'ecercizio susseguente, vi ha* acquiescenza *al decreto stesso, e questo s'intende passato* in cosa giudicata. *Perciò il ricorso del Comune è dichiarato irricevibile.*

La Corte in tal caso non entra nella quistione di merito, se rettamente siasi pagato aggio per la riscossione di un mutuo, e se il patto relativo sia valido per la sanzione a posteriori *dell' autorità tutoria.*

Omissis.

Ritenuto, che Paolo Rossi fu esattore e tesoriere del Comune di Montagna nella Provincia di Sondrio pel quinquennio 1873 al 1877; rendendo il conto delle entrate e delle spese per l'anno 1876, dava lire 50,871. 10 di riscossioni e lire 36,714.05 di pagamenti, risultandone alle mani di lui un fondo di cassa di lire 14,657. 05;

Quelle posizioni contabili furono confermate dal Consiglio comunale con deliberazione del 1° Agosto 1877, e rese definitive dal Consiglio di Prefettura con Decreto del 15 settembre dello stesso anno;

Fra le entrate straordinarie del conto così approvato erano lire 9701, 18 ricavate da due mutui; e fra le spese era l'aggio del tesoriere, ragguagliato anche a quell'incasso, che importava lire 567, 52 alla ragione del 6 meno una frazione per cento;

Il Rossi rese anche il conto del 1877 ultimo della gestione; dopo di che avendo chiesto al Comune lo svincolo della cauzione, gli venne opposta eccezione dilatoria, cioè che l'ultimo conto non fosse ancora approvato: ottenuta questa approvazione, rinnovò la dimanda, ma allora gli fu risposto non potervisi aderire, finchè non avesse restituito le lire 567, 52 indebitamente percette, come aggio sulle somme ricavate dai mutui nel 1876;

Quella deliberazione presa il 24 febbrajo 1879 fu annullata dal Prefetto con Decreto del 15 Marzo 1879; contro quel Decreto ricorse il Comune al Ministero, che, udito il Consiglio di Stato, si dichiarò incompetente; dopo ciò, sebbene la Deputazione provinciale chiamata a interloquire con sua deliberazione del 5 Novembre 1879 avvisasse nulla ostare allo svincolo della cauzione, il comune di Montagna ricorre alla Corte per far risolvere la controversia;

Deduce il Comune che una somma mutuata non è un entrata, e che per incassarla l'esattore non corre rischi nè incontra fatiche, onde niun aggio gli è dovuto; ed invoca sul proposito circolari ministeriali e decisioni di questa Corte. Il Prefetto, dicesi, per annullare la deliberazione comunale del 24 febbrajo 1879 invocò il patto contrattuale che concedeva l'aggio su tutti gli incassi comunali d'ogni natura, escluse le multe; ma se è vero, che, secondo l'articolo 1123 del codice civile, i patti hanno forza di legge tra le parti, devesi anche por mente alla intenzione delle parti, giusta l'arttcolo 1131 del codice stesso: ora l'oggetto del contratto erano le entrate comunali; tali non sono somme prese a mutuo, quindi su queste non competeva aggio;

Chiede quindi il Comune appellante, che dal conto del 1876 siano eliminate le lire 567, 52, attribuite indebitamente al tesoriere per aggio sul ricavo di mutui;

Risponde il Rossi, che l'appello è ir-

ricevibile come intempestivo, e nel merito destituito d'ogni fondamento;

E' irricevibile perchè il decreto del Consiglio di Prefettura sul conto del 1876, emesso il 5 settembre 1877, fu tosto notificato all'amministrazione comunale; e da quel tempo al giorno della presentazione del ricorso corsero più di due anni;

E' in merito destituito d'ogni fondamento legale, perchè dall' aggio erano per contratto esenti soltanto gl' incassi derivanti da sovraimposte, da tasse, e da multe: ora le speciali convenzioni hanno forza di legge, e quella relativa all' aggio era espressa nel capitolato, sulla cui fede esso appellato assunse il servizio;

Che più? Il Consiglio comunale avea approvato il conto del 1876 con quell'aggio; allorchè fu chiesto lo svincolo della cauzione, oppose soltanto che il conto del 1877 non fosse ancora stato approvato: confida che la Corte respingerà la serotina pretesa del Comune, colla condanna nelle spese, che determina in lire 200, salva l'azione pei danni in separata sede;

Considerando che, sebbene il decreto del Consiglio di Prefettura sul conto delle entrate e delle spese per l'anno 1876 non fosse notificato al comune di Montagna per atto d'usciere, il Comune stesso n' ebbe ufficiale notizia conformemente alle normali consuetudini amministrative, mediante la trasmissione fattagliene dalla prefettura di Sondrio;

Che il Decreto del consiglio di prefettura non modificò menomamente le somme di entrata e di uscita, nè per conseguenza quelle di rimanenza di cassa, che d'appresso il resoconto del tesoriere il consiglio comunale avea già riconosciuto regolare;

Che al decreto del Consiglio di prefettura fu data esecuzione trasportando la rimanenza di cassa del 1876 nella categoria I.ª titolo I° del conto 1877 nella precisa somma di lire 14,657. 05;

Che l'acquiescenza al decreto del Consiglio di prefettnra, presunta per il fatto anteriore, venne espressamente confermata col trasporto del fondo di cassa del 1876 nel successivo esercizio, il quale fatto equivale alla accettazione di tutti gli elementi costitutivi della entrata e della spesa, fra i quali era anche l'aggio sulla somma di lire 9701.18, ritratte da operazioni di mutuo;

Che pertanto il decreto del Consiglio di prefettura sul conto del 1876 costituisce cosa giudicata; onde neppure fa d'uopo esaminare in diritto, se il patto che accordava l'aggio normale su tutti gli incassi, escluse soltanto le multe, in quanto offendeva il principio della gratuità del servizio di tesoreria affidato all'esattore, fosse reso valido *a posteriori* dalla deputazione provinciale, che avvisava non esservi ostacolo alla liberazione della cauzione del tesoriere ed esattore Rossi;

Che per quanto riguarda la domanda dell'appellato, la legge non concede alle parti una somma fissa per le spese del giudizio, dovendo queste, a norma degli atti della causa, essere liquidate dalla Corte;

Conforme alle conclusioni del Procuratore generale, dichiara non ricevibile il ricorso del Comune di Montagna, e lo condanna in favore dello appellato Rossi a rifondere le spese del giudizio.

Decisione N. 389 - 29 marzo 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Diego Isabella
(avv. CHIMIRRI e LO MONACO)
c.
Comune di Conflenti
(avv. MAROLDA PETILLI)

A. Pagamenti oltre la somma assegnata in Bilancio — *Mancando la prova di pagamenti fatti oltre la somma assegnata in Bilancio, e non constando che siasi provveduto posteriormente con altri fondi, non è ammesso il relativo discarico.*

B. Carico di cui non si prova la sospensione — *Non vale addurre che il sottoprefetto abbia ordinato di sospendere la riscossione di parte della ritenuta degl'impiegati; non provandosi legalmente questa sospensione, e corrispondendo il carico delle ritenute agli stipendi, si mantiene il carico stesso.*

C. Ammissione di prova imperfetta — *Quantunque un prospetto che si pro-*

duca di quote inesigibili non porti all'evidenza la prova di attinenza alle partite in questione, se il Comune non contraddice, lo si ammette.

D. Indebito maneggio del Sindaco non dedotto — *Risultando da lettera del Sindaco che abbia fatte alcune riscossioni, non portandosi contro il medesimo dal contabile azione di maneggio indebito, si presume che il versamento regolare al contabile siasi verificato, e glie n'è dato carico.*

E. Sospensione di riscossione — *Dato un termine, entro il quale il Contabile non dovea procedere contro il garante di un debitore, se il medesimo non procedette neppure trascorso il detto termine, non ha più titolo a discarico per virtù della sospensione, restandogli un titolo di credito personale verso il detto garante.*

F. Presunzione d'inesigibilità — *Giustificata l'inazione del contabile per pendenza di giudizio, e per ordine ricevuto di sospensione, ancorchè dai documenti non se ne abbia la piena prova, si ammette che il contabile sia stato inabilitato ad esigere, e si presume che nella riscossione che si attesta essersi fatta dal suo successore si comprenda quella che da lui doveva farsi; tanto più se non si fa in contrario eccezione.*

G. Interessi per anticipazione — *Si ammette il credito del contabile per un premio a titolo d'interessi, in corrispettivo di una somma che risulta effettivamente da lui anticipata, in seguito a deliberazione del Consiglio comunale, col consenso dell'Autorità circondariale, tanto più se si tratti di un tenue premio in confronto della somma anticipata, e degl'interessi correnti nella Provincia.*

H. Discarico di lievi spese autorizzate dal Sindaco — *Se il contabile anticipò una lieve somma per effettivo acquisto di oggetti necessari all'amministrazione e per restauri di locali comunali, non è giusto che gli sia negato il reintegro della somma.*

Omissis.

A. Che le due partite di lire 134, 87 e di lire 15, 30 portate ai N. 43 e 59 del prospetto allegato alla sua comparsa del 22 Marzo, per pretesi pagamenti, fatti alle balie al di là della somma assegnata in bilancio, non possono mettersi a discarico del Contabile, mancando la prova dell'assunto; nè suffraga il certificato del segretario comunale, che attesta essere stato fissato nel bilancio comunale del 1871 l'esito di lire 691, 84, giacchè nell'aprile 1872 furono distribuite alle nutrici dei projetti le lire 1419, 67 sopra ricordate, in pagamento di arretrati, che risalivano al 1866;

B. Che le ritenute sugli stipendi addebitate al Contabile corrispondono all'ammontare degli stipendi stessi; e invano il Contabile allega, senza addurre prova, che il Sottoprefetto gli ordinasse di sospendere la riscossione d'una parte di quelle ritenute, per la quale ora chiederebbe discarico;

C. che il Consiglio di Prefettura nell'impugnato Decreto aggregò ad introito L. 703, 33 per tassa sui majali e lire 44 per tassa bestiame; ma essendosi prodotto un prospetto di quote inesigibili sulla prima di quelle tasse in lire 42 e sulla seconda in lire 20, la somma risultante in lire 62 si può mettere a discarico del contabile, essendo presumibile, anche per la non contraddizione del Comune, che il prospetto, mancante della indicazione dell'anno, si riferisca ad alcuno di quelli della gestione dell'Isabella;

D. Che la lettera del Sindaco in data 18 aprile 1868, prodotta col N. 16, non prova affatto che quelle tasse non potessero essere riscosse per mancanza di ruoli, prova soltanto che dieci quote per l'importo di lire 92 erano state pagate nelle mani del Sindaco, il quale naturalmente le avrà versate in tesoreria, il che non essendo, n'avrà il contabile titolo ad azione personale verso il Sindaco, a carico del quale l'Isabella non ha punto dedotto, che s'ingerisse indebitamente nella sua gestione, incorrendo la responsabilità, di cui all'articolo 126 della Legge comunale e provinciale;

Omissis.

E. Che l'appellante contesta d'essere debitore di lire 223, 32 non riscosse sul Dazio di consumo, per avere il Sindaco ordinata la sospensione degli atti coattivi contro Antonio Majone garante dell'appaltatore: quella somma residua del canone di L. 1600, ridotta per deliberazione consigliare del 7 maggio 1871 a lire 1400, decorsi i 15 giorni, durante i quali il Sindaco aveva ordinato al tesoriere di attendere che il

fidejussore Majone soddisfacesse al debito, poteva essere riscossa dal tesoriere, che deve risponderne ora, tanto più che, avendo lo stesso Majone sborsato per l'appaltatore cinque rate del canone in lire 1176, 68, la sua solvibilità, contro la quale non è d'altronde fatta eccezione, rendeva facile al tesoriere riscuctere e liberarsi dalla responsabilità, mentre oggi n'avrà titolo di credito personale verso il ricordato Majone;

F. Che da parte dell'appellante si sostiene, essere stati inesigibili i canoni sui Demani comunali per il triennio 1869 a 1871 ed essersene posteriormente fatta la esazione: dai documenti risulta che pendeva un giudizio nel 1869, che fu ordinata dal Sottoprefetto la sospensione della riscossione, che il tesoriere Vecchi succeduto all'Isabella riscosse e portò in introito nel conto 1874 lire 1609, 64 per canoni arretrati, mentre altre L. 1872.55, restavano ancora da esigere: la pendenza del giudizio, l'ordine dell'autorità politica giustificano l'inazione del tesoriere Isabella; sebbene poi il certificato rilasciato dal sindaco di Conflenti il 31 maggio 1880, nel dichiarare che il tesoriere Vecchi riscosse la somma di lire 1609. 64 per canoni arretrati non accenni all'anno al quale si riferivano, è presumibile che fra questi, e quelli rimasti a riscuotere in maggior somma, fossero anche quelli addebitati nei conti del triennio 1879 a 1871 all'Isabella nella somma annuale di lire 503, 44, che importano lire 1510. 39, nè su questo punto dal Comune si è fatta eccezione;

G. Che il Consiglio di Prefettura eliminò dagli esiti lire 170, messesi a credito dall'Isabella per interessi sopra una somma di lire 3795. 92, da lui anticipate nel 1866 per sopperire ad un ammanco di cassa; ma poichè da una lettera della sottoprefettura di Nicastro in data 11 ottobre 1866 risulta, che il Sottoprefetto consigliasse al Comune di ricorrere a quella anticipazione pagandone interessi, e da una deliberazione consigliare dell'8 gennaio 1877 risulta che Isabella effettivamente anticipò la somma, e che il Consiglio stesso deliberò corrispondergli un premio di lire 170, non eccessivo, se si riguarda alla somma, lieve se si consideri alla ragione media degl' interessi pagati anche da amministrazioni Comunali nelle provincie di Calabria, ragione vuole che le lire 170 siano restituite a credito dell'appellante;

Omissis.

H. Che da una lettera del Sindaco in data 9 giugno 1870 risulta essere state effettivamente anticipate dall'Isabella lire 140, che servirono per l'acquisto dei quadretti destinati alla numerazione civica delle case, onde merita che anche questa somma venga integrata fra i suoi esiti regolarmente fatti e provati;

Che da altra lettera del Sindaco in data 18 decembre 1879 risulta parimenti, che l'Isabella somministrò nella somma di lire 271 i fondi occorrenti ai ristauri del locale di proprietà comunale, che serviva per l'istruzione della Banda civica e per altri usi pubblici; ond'è manifesta la giustizia e l'equità d'accreditargli questa somma, come è per le due precedenti ecc.

Decisione N. 390 - 29 marzo 1881

FINALI *presid. ff.* - PATERNOSTRO *relat.*

Tonnarelli Carlo (avv. MARCHETTI)
c.
Comune di Matelica

Si dichiara irricevibile un ricorso intimato oltre i 30 giorni dalla notificazione giudiziale del decreto di approvazione del conto.

Decisione N. 391 - 5 aprile 1881

Finali *presid. ff.* - **Paternostro** *relat.*

Centroni Agostino (avv. Sabelli)
c.
Comune di Licenza (avv. Onorati)

A. Validità di escussione del fidejussore di un debitore sostituito ad altri debitori — *Appaltatasi dal Comune la riscossione di molte piccole partite, ed intestatosi il credito in Bilancio al nome del debitore sostituito agli altri debitori ed al suo fidejussore, l'esattore ha fatto tutto il dover suo escutendo regolarmente il fidejussore non potendo escutere il debitore principale, e se senza frutto non per sua colpa, il Comune non può pretendere che escutesse i molti debitori ceduti, nè è mantenuto il carico relativo.*

B. Obbligazione di un minorenne — *Il danno della inesigibilità, per causa della minorità e della nullatenenza di un obbligato verso il Comune, non deve ricadere sull'esattore, ma del Comune che ha stipolato incautamente.*

C. Effetto di atti coattivi — *Quando gli atti coattivi provano la diligenza dell'esattore, e sono giustificati notoriamente in quanto alla proprietà su di cui si rivolse, non è giusto mantenere il relativo carico, se riuscirono infruttuosi.*

D. Rimborso di spese per atti coattivi — *Essendo dubbia l'utilità di spese per atti coattivi, mancando elementi precisi e sicuri di prova, la Corte in linea contabile non ammette il rimborso della medesime, salvo al contabile di esperire i proprii diritti.*

Omissis.

Considerando:

A. In quanto alle Lire 302 non potutesi esigere; che il fitto al Rufini consistea nel diritto di esigere ciò ch'era dovuto per oltre cento articoli, il cui reddito totale era di Lire 302; quindi era contro il Rufini ed il Corsi sicurtà che l'Esattore dovea rivolgersi e non contro gli utenti. Non sorge da alcun atto in processo l'obbligo del contabile d'iniziare procedure contro tutt'altri che Rufini e Corsi, nè potea il Centroni esporre il Comune a moltissime liti di esito incerto, senza esserne espressamente incaricato. Il fitto, quella specie di appalto dato al Rufini, tendea evidentemente ad avere un solo debitore da costringere in caso di attrassato pagamento, invece dell'esazione di un rilevante numero di piccole partite; ed è in conseguenza di quell'appalto che l'esattore non avea altro dovere che quello di rivolgersi contro l'appaltatore e sua sicurtà, giusta l'intestazione della partita « *Rufini Matteo e Corsi Giuseppe* »;

Che il contabile non avrebbe potuto essere obbligato che nel caso di mancata riscossione per negligenza. Or riesce evidente dagli atti che il sig. Centroni fece quanto era possibile, e di ciò fan fede le sentenze notificate, i precetti a pagare e l'esecuzione contro il Corsi;

B. Che contro il Rufini figlio di famiglia e nullatenente era impossibile fare atti di esecuzione. Per altro della minorità e nullatenenza di questo obbligato principale, la responsabilità ricade sul Municipio, che col medesimo stipulò il contratto;

C. Che la esecuzione sulle capre, che erano in potere del Corsi, prova la diligenza dell'esattore, il quale facea di tutto per tutelare gl'interessi del Comune;

Nè vale il dire che il contabile avrebbe dovuto accertarsi, se veramente il Corsi ne fosse il proprietario. Questi (e tutto ciò risulta dagli atti) era in possesso delle capre, passava notoriamente pel proprietario, come tale era annotato nella lista di animali caprini, e come tale pagava la tassa di bestiame nello stesso Comune di Licenza;

Che d'altronde, se pure la intentata esecuzione fosse stata temeraria, se fosse definitivamente provato che le capre non appartenessero al Corsi, il contabile potrebbe forse perdere le spese fatte, o pagare i danni del procedimento, ma non è men vero che agì di buona fede e sempre in adempimento dei suoi obblighi, e provò con quella esecuzione la sua diligenza;

Che pertanto non avendo il sig. Centroni incassata la somma, nè essendo stato negligente, non può mettersi a suo carico la somma in questione di L. 302;

D. In quanto alle L. 259.90 reclamate dall'appellante per spese giudiziali:

Che allo stato degli atti non è provato il diritto a ripetere dal Comune la totalità delle spese, perchè rimane a risolversi la questione della utilità delle

spese fatte, atteso il dubbio sulla proprietà delle capre. Nè esistono in processo elementi precisi e sicuri, che possano servir di base a liquidazione e condanna.

Che in tale stato di cose, e salvo al contabile di esperire i suoi diritti, se ne abbia, innanzi chi, quando e come di ragione, la Corte non può in questa parte accogliere l'appello ecc.

Decisione N. 392 - 5 aprile 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Mascaroti Giuseppe
c.
Comune di Pomarico

Si prefigge un termine a produrre i documenti.

Decisione N. 393 - 11 aprile 1881

FINALI *presid. ff.* - PATERNOSTRO *relat.*

Ciampella Francesco (avv. CENTI)
c.
Comune di Celano (avv. SERPIERI)

A. Giudizio sul conto — *Si rigetta la domanda pregiudiziale, che il giudizio sul conto sia rinviato al Consiglio di prefettura per esperirvi il primo grado di giurisdizione, perchè comincia il giudizio stesso soltanto col ricorso alla Corte dei conti, non essendo, dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo, il provvedimento che emette il Consiglio predetto sul conto che un Decreto amministrativo, pronunciato non in contraddittorio delle parti, ma sulle rispettive loro osservazioni e deliberazioni scritte.*

B. Domande nuove — *La Corte non decide su dimande aggiunte al ricorso primitivo, e per partite non comprese nel Decreto di approvazione del conto che viene denunciato alla Corte, e dippiù riferentisi ad altri esercizii.*

C. Spesa senza mandato — *E' giustamente esclusa dal discarico una spesa non giustificata da apposito mandato.*

D. Dilazioni e ritardo di consegna dei ruoli — *Il contabile non può essere tenuto responsabile della mancata esazione, se vi furono sospensioni della riscossione per parte dell'autorità municipale, e ritardo nella consegna dei ruoli.*

E. Cosa giudicata — *Non si provvede su partite pertinenti a conti la cui approvazione è passata in cosa giudicata.*

F. Inesigibilità non giustificata — *Gli avvisi d'intimazione ai debitori non seguiti dagli atti prescritti non fanno prova d' inesigibilità.*

G. Aggi di esazione già liquidati e non dovuti — *Non si ammette che si ritorni sulle liquidazioni di aggi, comprese in conti anteriori passati in cosa giudicata, e non si ritengono mai dovuti aggi su partite di giro ed introiti di tesoreria.*

Omissis.

In quanto alla pregiudiziale (1)

A. Considerando, non esser dubbio, che, dopo l' abolizione del contenzioso amministrativo, i Consigli di prefettura non giudicano con forme vere e proprie di giudizio i conti comunali, ma statuiscono sui medesimi in via amministrativa, salvo il ricorso alla Corte dei Conti: cosicchè quello dinnanzi alla Corte è un giudizio che si svolge in occasione ed in dipendenza di un atto amministrativo qual' è appunto un Decreto del Consiglio di prefettura emesso sui conti comunali. Egli è perciò che dinanzi al Consiglio di prefettura non vi è altro contraddittorio che quello risultante dalle osservazioni fatte nel conto stesso, o in foglio separato dal contabile, o dal Consiglio comunale nel deliberare sul conto medesimo. E pertanto la domanda dell'appellante in questa parte non può essere accolta;

In quanto ad alcune partite aggiunte al ricorso primitivo con la comparsa 27 febbrajo 1881;

B. Considerando che trattandosi di discutere un ricorso relativo al conto 1877, non può oggi provvedersi su partite, che si riferiscono ad esercizi anteriori a quell'epoca, e delle quali non si parla nel Decreto appellato; salvo al

---

(1) Si pretendeva che la discussione fosse rinviata in primo grado di giurisdizione avanti il Consiglio di prefettura in contraddittorio delle parti.

contabile lo esperimento in sede propria di ogni diritto che gli possa competere.

In quanto alla partita di L. 7103.25 passata ai residui passivi;

C. Considerando che mancato il mandato, fu giustamente escluso dal discarico di cassa, salvo al contabile di provvedersi come di ragione onde ottenere il rilascio del mandato;

Considerando che le partite, sulle quali occorre pronunziarsi, sono le seguenti:

1° Tassa bestiame in lire 3621. 25 e più lire 32. 40 aggiunte dal Consiglio di prefettura.

2° Partite inesigibili lire 293. 78.

3° Lire 64. 28, che diconsi abbonate.

4° Aggi lire 5620. 26.

D. Considerando che dalla lettera 15 maggio 1875 N. 3055, dalla lettera 22 marzo 1878 N. 428, dalla deliberazione consigliare di Celano 27 ottobre 1878 e dal complesso degli atti risulta che i ruoli eran dati con molto ritardo, che ci furono alcune sospensioni da parte delle autorità municipali, ed il contabile non potea riscuotere le partite sospese, e dovette contentarsi degli acconti versati dai debitori, che gli ultimi ruoli pel 1877 furono dati nel 1878, quando cioè il contratto era spirato; che la diffinitiva liquidazione della tassa bestiame fu fatta dal Comune nel 1878; e pertanto il contabile non può esser tenuto responsabile della mancata esazione;

E. Considerandó che in quanto a lire 54. 95, composte delle tre partite ecc. che appartengono ad esercizi, pei quali i conti furono approvati con deliberazioni passate in cosa giudicata;

F. E che in quanto a lire 238. 83 composte dalle tre partite ecc. riguardanti il conto 1877, l'inesigibilità non è giustificata, non potendo ritenersi come giustificazione qualche avviso d'intimazione non seguito dagli atti necessari, voluti dalla legge, e perfino specificati nell'articolo 5 del contratto 20 20 ottobre 1872.

Omissis.

G. Considerando risultare dagli atti della causa,

Che gli aggi per gli anni anteriori al 1877 furono liquidati definitivamente, e non già pagati come acconti. Senza arrestarsi alla considerazione del come sia scorretto il sistema di pagare acconti di aggi nei diversi esercizi per chiudere il conto nell'ultimo esercizio, è nella fattispecie evidente che le diverse liquidazioni definitive passarono in cosa giudicata, ed il Consiglio di prefettura non avea diritto di ritornare su quelle liquidazioni;

In quanto agli aggi per l'esercizio 1877 fissati dal Comune in lire 1283. 30 e pretesi dal contabile in maggior somma sono da escludersi come non dovuti, a norma delle leggi vigenti, e secondo le teorie oggi accettate in applicazione alle medesime, non che in vista del contratto speciale 20 ottobre 1872, gli aggi per le partite, nelle quali furono rifiutate dal consiglio di prefettura, trattandosi di partite di giro o introiti fatti come semplice esercizio di tesoreria.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 394 - 11 aprile 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Puddù Giuseppe (AVV. CADONI)

c.

Comune di Gonnostramazza

(avv. MAROLDA PETILLI)

A. Data della notificazione del ricorso — *Si ha per vera la data che si legge nella notificazione del ricorso, ancorchè sovrapposta ad altra, finchè non s'inscriva in falso, e si ritiene per convalidata ed accertata dal* Visto *del cancelliere della Pretura.*

B. Regolarità della notificazione del Decreto sul conto — *Si ha per regolare la notificazione del Decreto di approvazione del Conto, ancorchè non gli sia stato unito il conto stesso, non essendovi disposizione nè legislativa nè regolamentare che prescriva che anche tutto il conto sia notificato.*

C. Produzione del Conto — *Senza il Conto in questione la Corte non giudica del ricorso relativo, e non essendo stato notificato, ne ordina la produzione al Comune.*

Omissis.

A. Considerando, che tanto nell'originale ricorso presentato dall'appellante,

quanto nella copia presentata dal Comune appellato leggesi la data della sua notificazione *diciassette* Giugno, la quale sembra bensì sovrapposta alla parola *dieciotto*, ma non vi ha ragione a ritenere che non fosse una correzione di data, eseguita all' atto stesso della notificazione;

Che l' alterazione della data non è in alcun modo supponibile fosse eseguita sulla copia lasciata al Comune, e neppure sarebbe deducibile senza iscrizione in falso, altre di che quella data del 17 Giugno è convalidata ed accertata dal *Visto* apposto all' originale in quella data dal Cancelliere della Pretura di Mogoro;

B. Che se non regge la eccezione del Comune, per rispetto alla tardività della appellazione, non regge maggiormente quella fatta dall' appellante contro la regolarità della notificazione dei Decreti del Consiglio di Prefettura; giacchè nè Legge nè Regolamento obbligano, tanto meno sotto pena di nullità, di notificare, insieme ai Decreti d' approvazione, i conti che vennero approvati;

C. Che per altro è necessario avere presenti i conti, affine di poter giudicare in merito del ricorso; come pure è necessario aver presente il Decreto del Consiglio di Prefettura sul conto del 1875, al quale risale il motivo di contendere, che non fu notificato;

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 395 - 12 aprile 1881

FINALI *presid. ff.* - PATERNOSTRO *relat.*

Casciani Filippo (avv. MANDOLESI)
c.
Comune di Soriano (avv. DE PROSPERIS)

A. Aggi di esazione - Cosa giudicata — *Passato in cosa giudicata il decreto di approvazione del conto col quale si ammisero come dovuti aggi di esazione, perchè il ricorso fu respinto dalla Corte come irricevibile per decorrenza del termine utile a produrlo, non può il Consiglio di prefettura ritornare sulla medesima questione, che male qualifica di fatto, mentre è di diritto, e perciò non presenta motivo di giudizio di rivocazione.*

B. Ulteriore giudizio senza offesa della cosa giudicata — *Non è peraltro vincolato il Consiglio di prefettura in questioni per altro conto aventi pur lo stesso titolo, pel modo come ne giudicò anteriormente, perchè non si verifica l' estremo* eadem res.

C. Aggio di esazione — *Partite non stanziate in Bilancio, e per cui l' esattore non abbia avuto ruolo di riscossione, non s'intendono comprese nel servizio di esattoria, retribuito ad aggio.*

D. Idem — *Partite riscosse per tasse e per multe di contravvenzioni si presumono date in riscossione e retribuite ad aggio.*

Ommissis.

Ritenuto in fatto;

Che il signor Filippo Casciani per contratto 19 Gennaio 1873 assunse il servizio della esattoria di Soriano per il quinquennio 1873-77, tanto per la parte comunale con l' obbligo dell' inesatto per esatto su tutte le rendite date in esigenza e compreso il servizio di cassa, e sottoponendosi al prescritto della legge 20 Aprile 1871, del Regolamento 1° Ottobre 1871 e capitoli normali approvati dal Ministero. In corrispettivo gli sarebbe pagato l' aggio del 4 per cento;

In base a questo contratto il signor Casciani fece ricorso al Consiglio Prefettizio di Roma, perchè nel conto per gli anni 1873-1874-1875 eragli stato tolto dal Comune l' aggio su varie partite di rendite comunali come non riscosse dall'esattore, ma versate da altri;

Il Consiglio con Decreto 28 Ottobre 1876 accolse il ricorso ed ordinò in favore del Casciani il pagamento di Lire 1907, 40;

Il Comune, sul cui appello fuori termine la Corte dei Conti dichiarò di non trovar luogo a deliberare, eseguì il Decreto col pagamento delle Lire 1907.40;

Pei successivi anni 1876 e 1877 il Comune escluse il premio relativo all'esigenza delle stesse rendite. Ricorse di nuovo l'esattore; e questa volta il Consiglio con i due Decreti appellati non solamente respinse il ricorso, ma, ritornando sul giudicato pei Conti 1873-74-75, ordinò nello stesso tempo che fossero cancellate dall'esito sul conto consuntivo del

1876 le Lire 1907,40 che per regolare mandato, rilasciatogli, egli aveva messo a suo credito. L'appellante svolgendo diverse ragioni di diritto e di fatto sostiene dovuti gli aggi in intero e domanda l'accoglimento dell'appello con condanna del Comune alle spese. Il rappresentante di Soriano combatte le pretese del Contabile, e conchiude pel rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese del giudizio.

Su di che;

A. Considerando che il Decreto del 28 Ottobre 1876, col quale si ordinò in favore del Sig. Casciani il pagamento di Lire 1907.40, passò in cosa giudicata ed ebbe esecuzione;

Che non dovea quindi il Consiglio di Prefettura rimettere in questione il suo giudicato, contro al quale il Comune presentò fuori termini l'atto di appello;

Che mancavano gli elementi di un giudizio di rivocazione nei termini e senso di legge. E per vero quando il Consiglio di Prefettura nel Decreto 18 Marzo 1879 parla di essere incorso *evidentemente in un errore materiale di calcolo per mancanza di alcuni documenti*, dice cosa che non è in armonia coi motivi esposti nel giudicato del 28 ottobre 1876. Ivi si esamina e si risolve una questione di diritto; s'invocano le disposizioni della legge comunale e provinciale e i principî adottati dal Ministero delle finanze; entra quindi per nulla l'errore di calcolo, nè altro motivo, che avesse potuto autorizzare la rivocazione di quel deliberato;

Che la pretesa del Comune di rimettere, in ogni peggiore ipotesi, in questione l'aggio per l'esercizio 1875, perchè primo giudicato, ossia perchè l'aggio pel 1875 veniva per la prima volta preso in esame, è inattendibile, valendo per quell'esercizio ciò che è stato detto per tutte tre le annate. Mancò l'appello, non c'erano elementi di rivocazione, e perciò rimane tutta la forza della cosa giudicata al Decreto 28 Ottobre 1876.

B. Che gli effetti di detto Decreto non possono estendersi ad esercizî ulteriori; e l'avere il Consiglio di Prefettura accordato un diritto, che fece derivare da applicazione di date teorie a fatti amministrativi, non vincola il Consiglio stesso nei suoi ulteriori giudizî. Quindi poteva il Consiglio esaminare come fece *a nuovo* la questione per gli aggi riferentisi agli esercizi 1876 e 1877, non potendo parlarsi di cosa giudicata, come pretenderebbe l'apppellante;

C. Che a parte qualunque altra questione di diritto nascente dall'esame ed interpretrazione delle leggi e regolamenti vigenti (e che può sorgere nei singoli casi) è certo che non è dovuto l'aggio su quegli incassi fatti dall'esattore senza che le relative entrate gli fossero date in esazione sia per esser comprese nel bilancio preventivo, sia in ruoli di esazione consegnati. Or non risulta dagli atti e dalla discussione delle parti che le riscossioni di *entrate patrimoniali* del Comune, sulle quali fu escluso l'aggio dal Consiglio di Prefettura nei conti del 1876 e 1877 fossero comprese in bilancio, o che l'esattore abbia avuto per esse ruoli di esazione, risulterebbe invece ch'egli si è limitato a riscuotere, quanto gli fu versato sia direttamente dai debitori, sia a mezzo della rappresentanza comunale; trattasi quindi evidentemente di un vero e proprio servizio di cassa pel quale giustamente il Consiglio di Prefettura negò l'aggio al Contabile;

D. Che però fra le partite escluse dall'aggio ve ne hanno alcune che riguardano tasse, e multe per contravvenzioni, per le quali l'aggio non può esser negato, in quanto che formano parte del servizio esattoriale; nè è presumibile che all'esattore non siano state date in riscossione ecc.

Per questi motivi. ecc.

Decisione N. 396 - 12 aprile 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Grisolia Luigi (avv. DI PIETRO)

c.

Comune di Mesoraca

Si prefigge un termine alla produzione dei conti in questione.

Decisione N. 397 - 12 aprile 1881

FINALI *presid ff.* - PATERNOSTRO *relat.*

Stallone Vincenzo (avv. MOGLIAZZA)
c.
Comune di Campobello (avv. FRANCINI)

Giudizio di revisione in luogo di giudizio di appello — *Essendosi fatto ricorso contro il decreto di approvazione del conto avanti lo stesso Consiglio di prefettura in via di revisione, e giudicatosi dal medesimo non esservi gli estremi voluti per un giudizio di rivocazione; ricorrendosi alla Corte dei conti, questa non può che giudicare sulla esistenza o non di detti estremi, e mancando in atti qualsiasi prova, che infirmi il provvedimento del Consiglio di prefettura, rigetta il ricorso, non potendo valere come atto di appello, che non fu tempestivamente interposto.*

Omissis.

Considerando, che contro la deliberazione 24 febbrajo 1879 non fu interposto appello. Il signor Stallone presentò, è vero, reclamo in linea di revisione allo stesso Consiglio di prefettura di Trapani, ma quel reclamo non può ritenersi come vero e proprio atto di appello presentato in tempo utile, bensì come atto speciale di giudizio speciale dinanzi allo stesso Consiglio di prefettura;

Che quindi la Corte non può occuparsi del merito in quanto riguarda le somme messe a debito del contabile col deliberato del 24 febbraio 1879; ma deve limitarsi a conoscere se ben fece il Consiglio di prefettura nel determinare che nessun provvedimento avea da emettere in linea di revisione, respingendo così il reclamo dell'esattore;

Che, trattandosi di revisione, il Consiglio di prefettura dovea esaminare ed esaminò di fatti se concorressero gli estremi voluti dalla legge per dar luogo alla rivocazione di un deliberato, e ad un nuovo esame. Il consiglio credette di risolvere la questione contro il reclamante, perchè non vide, nè errore di fatto o di calcolo, nè omissioni o doppio impiego, nè presentazione di documenti nuovi, nè giudizio su documenti falsi;

Che non risulta dagli atti della causa alcun elemento, che potesse infirmare il giudizio del Consiglio di prefettura ecc.

Per tali motivi rigetta l'appello ecc.

Decisione N. 398 - 26 aprile 1881

FINALI *presidente ff.* - GOBBI *relatore*

Campus-Salis (avv. SERPIERI)
c.
Comune di Buddusò (avv. CADONI)

A. Intervento del socio dell'esattore — *Quantunque il conto sia firmato e il giudizio sul medesimo sia istituito da chi tenne la gestione dell'esattoria, essendo stata questa aggiudicata anche ad altro, si reputa necessaria la presenza di questo nel giudizio, e la Corte ne ordina l'intervento di ufficio.*

B. Produzione dei documenti del conto — *La Corte accoglie l'istanza dell'esattore, perchè dal Comune si producano i documenti ai quali era appoggiato il Conto, e stabilisce un termine per tale produzione,*

Omissis.

Ritenuto che il Comune comparve bensì come sopra in giudizio, ma non diede risposta al ricorso d'appello, nè prese alcuna conclusione;

Sentito il rappresentante del ricorrente il quale rinnovò l'istanza già fatta in atti, ordinarsi al Comune suddetto di presentare in causa tutti i documenti che erano annessi al conto, senza dei quali non si può completare la di lui difesa;

Sentito il signor Procuratore generale il quale, premessa l'opportunità della chiamata in causa del signor Paolo Lombardi quale socio del signor Campus Salis in forza del contratto dell'esattoria, di cui si tratta, conchiuse tuttavia per la rejezione ed ammessione di talune partite in contestazione del conto suddetto, o per migliore istruzione;

A. Attesochè risulta dall'atto notarile 2 febbrajo 1873 rogato Biddau Saba, che in seguito a subasta i signori Paolo Lombardi fu Francesco, e Salvatore Campus Salis pure fu Francesco, quest'ultimo rappresentato nell'atto dal primo in forza di procura in brevetto ivi inserta, assunsero pel quinquennio 1873-1877, l'esattoria consorziale di Buddusò ai patti e condizioni che si leggono nell'atto stesso e nei capitoli normali ivi inserti, guarantendo la loro gestione con un ipoteca sopra stabili per L. 40,000 acconsentita da terzi proprietari ivi intervenuti;

Che il conto 1877 che forma oggetto di questa causa vedesi firmato dal solo Campus Salis, il quale solo poi ha instituito questo giudizio;

Che non essendovi il contraddittorio del suddetto Lombardi non potrebbe qualsiasi provvedimento sulla detta gestione afficerlo, e quindi potrebbe sorgerne poi duplicità di giudizî ed anche contrarietà di giudicati, ond' è che riesce opportuna, a termini anche dell'art. 205 del codice di procedura civile la di lui chiamata in causa, a cura del ricorrente Campus-Salis;

B. Attesochè frattanto nulla vieta che si ordini tutto quanto possa condurre al migliore sviluppo e decisione della causa il che non potrebbe ottenersi senza la produzione per parte del Comune convenuto di tutti i documenti che erano uniti al conto in parola;

Per questi motivi,

Ordina che entro il termine di giorni 40 dalla notificazione della presente sia per parte del ricorrente Campus-Salis chiamato in causa il cointeressato Paolo Lombardi, onde emetta nel termine legale quelle deliberazioni che crederà di suo interesse;

Ordina ad un tempo e senza pregiudicio d' ogni rispettiva ragione ed eccezione al Comune di Buddusò di produrre in causa entro il termine di giorni 60 dalla notificazione della presente tutti quanti i documenti che gli furono esibiti dai sunominati esattori a corredo dell'avuta gestione ed in specie i ruoli ecc. ecc.

Decisione N. 399 - 3 maggio 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Francesco Scudieri (avv. PEZZUTI)
c.
Comune di Ottajano (avv. CORSI)

Aggio di riscossione pattuito anche pel servizio di cassa — *Per quanto il patto di retribuirsi ad aggio anche il servizio di cassa, in corrispettivo dell'obbligo di rispondere dell'inesatto per esatto, sia da rispettarsi, non può però estendersi ad un incasso di carte contabili, rappresentanti restituzioni ai contribuenti, ed inerenti al fondo di cassa del precedente contabile.*

Omissis.

Ritenuto in fatto;

Che il signor Francesco Scudieri assunse l'esattoria comunale di Ottajano pel quinquennio dal 1872 a tutto il 1876 giusta gli obblighi portati dalle leggi, regolamenti e capitolati relativi, fra cui quello deliberato dalla Giunta Municipale in data 22 gennaio 1877 e giusta il quale l'esattore doveva assumere il servizio della Cassa comunale coll' obbligo del non scosso per scosso verso l'aggio del 5 per 100 come tasso unico tanto per le imposte e sovraimposte dirette che per le entrate comunali;

Che quanto alle sovraimposte e tasse comunali non si fa questione dell'aggio che compete all'esattore per la riscossione dai contribuenti, il quale aggio aggiunto ai ruoli, giusta il disposto dall'art. 92 della legge 20 aprile 1871, fu dall'esattore percepito, ma invece questionasi sopra un secondo aggio che il ricorrente pretende in confronto del Comune su quelle stesse sovraimposte e tasse nella qualità di cassiere:

Che per gli straordinari infortuni, cui andò soggetto il Comune di Ottajano nell'anno 1871, fu accordata ai proprietari una diminuzione dell' imposta fondiaria e l'esattore di quel tempo certo signor Criscuolo dovette restituire ai contribuenti una corrispondente parte di quanto avevano pagato, locchè eseguì in base a *buoni di rimborso*, che consegnò poi al suo successore signor Scudieri, dal quale vennero regolarizzati, e siccome questi buoni per la parte comunale rappresentavano l' importo di lire 24,000, il ricorrente ripete l' aggio anche su questo importo, come di entrata comunale versatagli in carte contabili, delle quali dovette egli assumere la responsabilità e provvedere alla regolazione, sostenendo le spese e le fatiche relative;

Considerando che per i combinati articoli 5, 80 e 93 della legge 20 aprile 1871 l'esattore comunale deve assumere:

1° Verso corrispettivo dell'aggio convenuto o da convenirsi l'esazione di tutte

e imposte dirette governative, sovraimposte e tasse provinciali e comunali;

2° Pur verso corrispettivo dell' aggio tutte le rendite patrimoniali del Comune, e cioè tutte quelle altre entrate, che oltre le sovraimposte e tasse esso Comune per qualsivoglia titolo ha diritto di percepire dai suoi debitori, e le quali o sono già portate dal bilancio comunale o vengono comprese in ruoli da consegnarsi all'esattore, e ciò in quanto al Comune stesso piaccia di affidarne allo stesso esattore l'esazione;

3° Gratuitamente il servizio di tesoreria, e cioè gl' introiti delle somme che vengono versate nella cassa ed i pagamenti dei mandati emessi dal Comune;

Considerando pertanto che il servizio di tesoreria, essenzialmente gratuito, è marcatamente distinto dal servizio di riscossione non solo delle imposte, sovraimposte e tasse, ma altresì delle altre rendite comunali, e che mentre per questo servizio di riscossione l'esattore ha diritto all'aggio corrispondente, nessun diritto ad aggio gli compete, giusta la legge, per il servizio di tesoreria;

Considerando che, quando pur fosse ammissibile la facoltà nei Comuni di stipulare un aggio a favore dello esattore pel servizio di tesoreria, anche senza la previa autorizzazione della Deputazione provinciale, la stipulazione però dovrebbe almeno essere così chiara ed esplicita da non ammettere dubbio alcuno, non potendosi mai presupporre nei contraenti la volontà di rinunciare ai beneficî ed ai vantaggi di legge;

Considerando che se nel capitolato, cui si riporta il contratto 13 gennaio 1878, addossandosi all'esattore il servizio della Cassa comunale coll' obbligo del non scosso per scosso, gli si prometteva l'aggio del 5 per 100 come tasso unico tanto per le imposte e sovraimposte dirette che per le entrate comunali, ciò deve naturalmente intendersi nel senso che lo esattore, oltre la riscossione delle imposte, sovraimposte e tasse doveva pur assumere quella delle entrate patrimoniali del Comune coll' obbligo del non scosso per scosso e col diritto anche su questo a quello stesso aggio del 5 per 100, che gli veniva assegnato per le imposte, sovraimposte e tasse; ma non può spingersi l'interpretazione fino al punto che lo stesso aggio del 5 per cento gli fosse altresì concesso per quegli introiti, che egli verificasse, non come esattore, ma come tesoriere, e pei quali nessun obbligo a rispondere del non scosso per scosso poteva o può mai sorgere e specialmente su quelle somme, che, essendo state riscosse dai debitori e sulle quali per tale riscossione il contabile ebbe a già percepire il suo aggio, solo pel fatto che in contabilità passano come introitate nella cassa comunale dallo stesso contabile tenuta;

Considerando che enorme sarebbe il supporre, per via di semplice interpretazione, che all'esattore, il quale sulle imposte, sovraimposte e tasse percepisce l'aggio a carico dei contribuenti, venisse poi accordato una seconda volta questo stesso aggio a carico del Comune pel solo fatto del versamento eseguito a se stesso, qual cassiere, dell'importo delle sovraimposte e tasse comunali; l'assurdità di un tale supposto è di evidenza intuitiva a fronte principalmente del disposto dal primo capoverso dell'art. 93 della legge 20 aprile 1871, giusta il quale, ripetesi, il servizio di tesoriere del Comune, deve prestarsi dall'esattore gratuitamente, per cui potrebbe perfino dubitarsi che un patto in contrario fosse illecito, e dovesse essere annullato per manifesta lesione;

Considerando che le lire 24mila consegnate al signor Scudieri dal signor Criscuolo in carte contabili formavano parte del fondo di cassa, che l' esattore cessante, nella qualità di tesoriere, doveva consegnare al suo successore, che lo riceveva e doveva riceverlo pure nella qualità di tesoriere. Siamo quindi pur sempre nel campo del servizio di tesoreria per legge gratuito, che non può confondersi col servizio di esazione delle entrate del Comune, pel quale soltanto accordavasi al contabile l' aggio del 5 per 100;

Considerando che seppure il ricorrente abbia dovuto incontrare qualche spesa e qualche fatica per regolare le carte contabili consegnategli dal suo predecessore, non per questo può pretendere aggio o compenso di sorta, perchè tale regolazione rientrerebbe sempre nel servizio di tesoreria, ed una volta che egli accettò le suddette carte contabili

doveva e deve risponderne in faccia al Comune, salvo qualunque diritto potesse avere verso il suo predecessore per le eventuali irregolarità che abbia egli dovuto sanare;

Considerando che, se anche sulle sovraimposte restituite ai contribuenti e rappresentate dai buoni di rimborso fosse dovuto l'aggio, quest' aggio competerebbe all'esattore, che fece la restituzione, se e come di ragione, e mai al ricorrente, il quale non esigette quelle sovraimposte, nè le restituì, e le cui incumbenze limitaronsi a ricevere dal suo predecessore i buoni di rimborso come fondo di cassa, ed a sanare le qualunque irregolarità di forma, che in essi si fossero verificate, incombenze queste, ripetesi, che riguardavano unicamente il vero e proprio servizio gratuito di tesoreria;

Considerando che il reclamato Decreto del Consiglio, quantunque si riporti ad ad un parere della ragioneria, pure quanto alle partite in discussione fu sufficientemente motivato colla esposizione delle ragioni addotte dal Consiglio comunale per la esclusione di quelle partite dallo scarico;

Per questi motivi:

Delibera,

È respinto il ricorso colla condanna del ricorrente nelle spese del giudizio.

Decisione N. 400 - 4 maggio 1881

Finali *presidente ff.* - Cardon *relatore*

Malpeli Domenico (avv. G. Strampelli)

c.

Deputazione Amministratrice Universitaria ed il Comune di Camerino

Mancata prova di consegna di partite da esigere — *Risultando manchevole la prova ordinata per stabilire che al contabile facciano carico due partite, in seguito alla consegna fattagli delle medesime per esigerle; risultando anzi che tale consegna non siasi verificata, si toglie il relativo carico.*

Omissis.

Ritenuto che ai termini del contratto di esattoria del 17 agosto 1852, dal ricorrente prodotto in copia autentica, egli sarebbe bensì tenuto a rispondere dell' inesatto per esatto, ma per le partite d'introito solamente *che gli siano state poste ed annotate nel libro d'esigenza, da passarglisi al principio d'ogni anno scolastico*, e che pertanto a risolvere la presente vertenza occorre conoscere, se le partite in disputa gli siano o non state date ad esigere.

E su ciò è da considerare, che ove tali partite fossero state portate sui ruoli d'esazione la Deputazione ed il Comune cui non poteva sfuggire la importanza di tali documenti, non avrebbero certamente mancato di ottemperare al disposto della Corte, facendone la produzione.

Vero è che dal Presidente della Deputazione si è dichiarato che i detti ruoli fossero in mano dell'esattore, ma oltre a questa dichiarazione stragiudiziale, osta quella fatta in pubblica udienza dal ricorrente, non sembra neppure probabile e tanto meno regolare, che tali documenti siansi lasciati presso l'esattore e non si trovino uniti ai resoconti. Ad ogni modo in quella dichiarazione si accenna bensì a ruoli in genere, ma non si dice che in essi figurassero le partite controverse, ciò appunto che era da provare;

Che altronde se pel lungo periodo dal 1861 al 1878 non fu possibile rinvenire ed esibire che soli sei bilanci, e si è creduto di giustificarne la mancanza colla avvertenza già di sovra ricordata, è lecito supporre che maggiore diligenza non sia neppure stata usata per la compilazione nel libro di esigenza;

Checchè sia di ciò, è però di fatto, che da quelli stessi bilanci si desumono argomenti, onde poter ritenere, che le ricordate partite di credito non siano state date ad esigere, poichè dall' allegato al bilancio 1867-1868 al titolo VII intestato - *Contributo delle Comunità* - si vedono portate in colonna come partite da esigere quelle dovute da 12 Comuni nella cifra complessiva di lire 2595. 40, ed indicate per memoria le partite dovute da altri 7 Comuni per lire 1660. 60, con questa annotazione: *Morosi come al rendiconto* 1865 in 1866. E nello stesso allegato del successivo bilancio 1871-1872 questo introito si prevede in lire 3080. 38 e se ne dà ra-

gione con questa avvertenza, che in vero merita di essere notata « *Giusta la presente situazione di scudi* 800 *pari a lire* 3456, *di cui erano tassate per Sovrano Rescritto le Comunità che componevano la provincia*, e segue l'elenco dei Comuni che in complesso si trovano tassati per la somma suindicata di lire 3080. 38;

Anche nel bilancio 1877-1878, dell'esercizio cioè, cui si riferisce il conto approvato col Decreto impugnato, le previsioni attive pei contributi in discorso non figurano che per lire 3162. 47;

Un altro argomento finalmente a favore della tesi sostenuta dal ricorrente lo si desume dal certificato 24 gennaio 1880, col quale il Sindaco del Comune di Camerino dichiara « che nello stato delle esigenze che si consegnava all'esattore Malpeli non si comprendeva il contributo dovuto dai Comuni renuenti, per la ragione che sin dal 1867 era divenuto oggetto di controversia, e pendevano le pratiche relative con quelle Amministrazioni comunali;

Or poichè da quanto si è fin qui osservato resta indubbiamente stabilito, che non fu data all'esattore Malpeli l'esigenza delle partite, di cui è parola, ne consegue necessariamente che per le medesime, non abbia l'obbligo del non scosso per scosso, nè possa per qualunque altro tilolo essere tenuto responsabile.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 401 - 4 maggio 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Pietro Paoletti (avv. CORSI)

c.

Comune di Contigliano (avv. PIACENTINI)

Pagamento oltre lo stanziamento in bilancio — *Invano il contabile pretende di essere rivalso di un pagamento che pretende aver fatto in più per uno stipendio, dacchè lo stanziamento in Bilancio gli prefiggeva nettamente i limiti del pagamento stesso.*

Omissis.

Che senza dare soverchio valore alla dichiarazione dell'ex segretario comunale di Contigliano, verso il quale Paoletti può avere ed esercitare azione personale di credito, non sarebbe da accreditarsi all'esattore e tesoriere il pagamento d'una 13ª rata di stipendio e d'indennità al segretario; per quei pagamenti non esistevano fondi in Bilancio, il quale dimostrava inoltre l'ammontare annuale e di quello stipendio e di quella indennità; checchè sia del vario modo onde il Comune provvide nel 1877 al pagamento sullo stipendio del suo segretario Goffredo Gioffredi, e checchè sia della finale liquidazione de' suoi averi, egli é certo che il tesoriere sapeva che fra stipendio e indennità gli erano dovute lire 128: 33 al mese, in tutto lire 1240 per stipendio, e lire 300 per indennità, e non ebbe alcuna ragione a ritenere che la Giunta e il Sindaco avessero voluto pagargli una 13ª mesata; onde, sussistendo il fatto che egli la pagasse, in onta alla dichiarazione del Gioffredi, non può di questo suo errore far risentire il danno al Comune.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 402 - 4 maggio 1881

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Lorenzo Vallati (avv MECACCI)

c.

Comune di Pitigliano ed il Sig. V. Desideri (avv. MEUCCI e MAGGI)

Fissazione di termine a produrre il conto con documenti e le relative deduzioni.

Decisione N. 403 - 10 maggio 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Banca Generale di Roma (avv. MOGLIAZZA)

c.

Comune di Genzano (avv. ZEPPA)

A. **Capitoli speciali dell'esattoria** — *Non compete all'esattore l'eccezione che i ca-*

pitoli speciali dell' esattoria non siano stati approvati dalla Deputazione provinciale, e perciò non sia valevole un patto con essi stabilito; quella eccezione al più competerebbe al Comune, ente tutelato, ma è anche vana se i capitoli speciali si conformino perfettamente alla Legge.

B. Aggio di riscossione — *Non è dovuto sulle quote d'imposta gravanti i beni del Comune.*

C. Idem — *Non è dovuto sulle quote di canone di dazio consumo di altri Comuni uniti in consorzio, per le quali il Comune capoluogo presta ufficio di cassiere.*

D. Il conto importa atto di tesoriere non di esattore — *L'essere portato nel conto del Comune capoluogo le quote del canone pel dazio consumo dovuto dagli altri Comuni, non significa che facciano carico all'esattore: il conto non è reso dall'esattore, ma dal tesoriere.*

Omissis.

A. Considerando, che i termini del contratto provano ripetutamente, che vi fossero capitoli speciali ai quali esso si riferiva; che non vi è plausibile ragione di ritenere o dubitare che invece di quelli prodotti fossero altri; che quei capitoli conformandosi alla legge non avevano duopo di speciale approvazione della Deputazione provinciale, e quand' anche fosse stato altrimenti, la mancanza di quella approvazione potrebbe giovare al Comune, soggetto a tutela, che si reputasse gravato da uno od altro patto speciale, od anche essere rilevata dalla Corte per ogni utile effetto, ma non poteva fornire al Marcucci, come non può ora fornire alla Banca succeduta a lui, argomento e motivo per impugnare la validità d'un patto, liberamente consentito;

B. Che l'esclusione dell' aggio sulle quote d'imposta gravanti i beni del Comune è razionale ed equa, giacchè l'esattore che le preleva dai fondi che ha disponibili nella cassa, non usa cura, non corre rischi per la riscossione, e può quindi benissimo rinunciare alla ragione dell'aggio o premio relativo;

C. Considerando, che nel contratto il premio del 3 per cento delle riscossioni del dazio di consumo, fu pattuito per la sola parte di quel dazio, la quale costituisce una vera entrata comunale, cioè sul dazio proprio del Comune, non mai sulle quote del canone dovute dagli altri comuni uniti in consorzio, rispetto alle quali il Comune del capo luogo fa ufficio di cassiere, coll'obbligo di versare alle casse erariali le somme incassate come partita di giro;

Che non solo l'esattore, ma anche il tesoriere, ha obbligo di fare gli uffici opportuni all'incasso delle somme dovute al Comune capoluogo dagli altri consorziati; se verso il Comune di Nettuno il tesoriere esattore fece l'intimo di versamento, ad altri Comuni fu quella intimazione fatta dal Municipio di Genzano direttamente; per le somme dovute dagli altri Comuni non v'era per contratto l'obbligo dell' inesatto per esatto, e verso gli inadempienti si poteva usare un'azione pronta e parata, facendo intervenire la prefettura, colle norme stabilite dalla legge per le spese obbligatorie, che sono nei bilanci comunali;

Che la legge sulla riscossione delle imposte dirette non riguarda anche il dazio di consumo, il quale non è imposta diretta, ed in tutto è governato da leggi speciali; quando il Comune abbia appaltato il proprio dazio può dubitarsi financo che esso possa corrispondere un premio all'esattore per gl'incassi che deve farne, e che rientrano nelle sue attribuzioni di tesoriere, le quali per legge sono gratuite; ma per certo quel premio non può estendersi alle quote che il Comune capo luogo, come partita di giro, riceve dagli altri Comuni consorziati; oltre la mancanza del titolo, vi sarebbe il doppio pagamento dell'aggio sullo stesso cespite, uno da parte del Comune nel quale se ne fa la riscossione, e l'altro da parte del Comune nella cui cassa si versa: nel caso poi di Comuni nei quali il Comune abbia appaltato il dazio da riscuotersi dagli esercenti e dai consumatori, nel cui canone naturalmente è compreso il premio della riscossione, si avrebbero tre aggi o premi sulla riscossione della stessa entrata, con manifesta offesa della legge, della giustizia, e della equità;

Che se la Corte negò talvolta l'aggio su tali incassi, malgrado le contrarie stipulazioni, a tanto maggiore ragione deve negarlo nella fattispecie, giac-

chè il contratto circoscrive il premio del 3 per cento a quella parte sola del dazio consumo, la quale sia una vera entrata del comune di Genzano;

D. Che il formar parte del conto delle entrate e delle spese del Comune, non prova che le quote di canone dovute dagli altri comuni fossero un carico dell'esattore sul quale debba corrispondergli l'aggio, giacchè non dall'esattore, ma il conto è reso dal tesoriere, il cui servizio, quando vada unito a quello di esattore, è, come già si disse, per disposizione di legge gratuito;

Conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero rigetta il ricorso della Banca generale.

Decisione N. 404 - 10 maggio 1881

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Banca Generale di Roma (avv. MOGLIAZZA)
c.
Comune di Paliano

Si ordina la produzione del conto e del contratto esattoriale.

Decisione N. 405 - 10 maggio 1881

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relat.*

Banca generale di Roma (avv. MOGLIAZZA)
c.
Comune di Rocca di Papa (avv. PANDOLFI)

Aggio non dovuto sulla riscossione dei canoni del dazio consumo — *Resta ferma la massima adottata dalla Corte, che non sia dovuto all'esattore aggio per la riscossione dei canoni del dazio consumo dovuti dai Comuni in consorzio, come quella che importa gratuito servizio di tesoreria, ancorchè si tratti di canoni di un Comune appartenente ad altro consorzio esattoriale, tanto più se di questo consorzio pure sia esattore la stessa persona in causa. Una volta eseguita la riscossione dei detti canoni dall'appaltatore, ogni operazione ulteriore costituisce semplicemente un passaggio di danaro da cassa a cassa, il che importa un servizio di tesoreria, gratuito per legge.*

Omissis.

Considerando essere ammesso in fatto dalla Banca generale che essa percepì annualmente due distinti aggi sulla somma di lire 4500 quota d'abbonamento per dazio consumo, dovuto dal comune di Rocca di Papa allo Stato; l'uno cioè dei detti aggi pagatogli dal comune di Marino nella sua qualità di capoluogo del Consorzio in cui era compreso Rocca di Papa; e l'altro direttamente dallo stesso Comune di Rocca di Papa;

Considerando non potersi in alcun modo ammettere, che per una stessa somma ed una stessa tassa da riscuotere debba essere pagato un doppio aggio, essendo ciò manifestamente contrario, come alla giustizia ed equità, così alla lettera ed allo spirito della legge;

Ed infatti quanto alla lettera della legge stanno contro un tale assunto le testuali disposizioni opportunamente e giustamente citate dalla difesa del Comune;

Quanto poi allo spirito della legge è noto che l'aggio è concesso all'esattore in compenso delle cure, delle spese e dei rischi della riscossione;

Una volta eseguita la riscossione, ogni operazione ulteriore non costituisce che un passaggio delle somme riscosse de cassa a cassa; ossia un servizio di tesoreria, il quale servizio fu dalla legge espressamente dichiarato gratuito; giacchè sebbene esso pure rechi all'esattore qualche cura e responsabilità, fu ritenuto che con l'aggio concesso per la riscossione rimanesse il medesimo sufficientemente compensato anche degli oneri minori annessi al detto servizio di tesoreria;

Che perciò quando il Comune di Rocca di Papa pagò una volta l'aggio per la riscossione del dazio-consumo, non poteva essere obbligato a pagarlo un'altra volta;

Considerando che non vale l'opporre esservi stato nella fattispecie per parte della Banca Generale l'uso di una doppia qualità, e l'esercizio di una doppia funzione:

Anzitutto quand'anche questa doppia qualità, e doppia funzione esistessero, non varrebbero punto a far duplicare l'aggio a carico del Comune, imperocchè l'aggio, come sopra si osservava, non è già dovuto per qualsiasi qualità e funzione, ma per la sola qualità di *esattore*, essendo gratuita l'altra di tesoriere; e per la sola funzione della *riscossione* la quale è unica, non potendo senza assurdo sostenersi che vi siano *tante riscossioni nel vero e legale senso della parola*, quante sono le *casse* per cui transita la somma prima di giungere alla finale sua destinazione.

In 2.° luogo è da notare che il Comune di Rocca di Papa per l'esigenza delle imposte dirette fa parte del consorzio di Frascati; ma per gli effetti delle tassa di dazio-consumo entrò a far parte di un altro consorzio speciale, che fu stabilito con a capo il Comune di Marino; e la Banca generale, per quanto entrambe le parti riferiscono, (giacchè non fu prodotto il relativo contratto) assunse la esattoria di questo speciale consorzio;

Or se per la riscossione del Dazio consumo si è formato un Consiglio *ad hoc*, e se la Banca generale è l'*esattore* di questo speciale consorzio, e quindi anche del Comune di Rocca di Papa in quanto riguarda questo cespite, ciò vuol dire che ad essa in questa *unica qualità*, come spettava il carico della riscossione, così era dovuto l'aggio corrispondente; senza che in ciò nulla ci avesse a vedere l'altra sua qualità di esattore delle imposte dirette del consorzio di Frascati. Questa qualità infatti nelle esposte circostanze diventava al tutto estranea all'esigenza di quell' entrata, nè quindi poteva dar luogo ad alcun aggio, tanto più che, come fu osservato dalla Corte in recente sua decisione del 10 maggio 1881, nell' altra causa della stessa Banca contro il Comune di Genzano, il dazio consumo non è un imposta diretta, ed è in tutto governato da leggi speciali.

Considerando, che quando pure si volesse, che la riscossione del suddetto dazio, non ostante la costituzione di un apposito consorzio, e di un apposito esattore, spettasse all'esattore ordinario di Rocca di Papa, in questo caso, se l'aggio di riscossione era dovuto a quest'ultimo, non era più dovuto alla Banca quale esattore di Marino, giacchè secondo i principî già sopraccennati. e come fu ampiamente dimostrato nella succitata decisione del 10 maggio 1881, una volta operata dal primo esattore la riscossione, la somma diventa una semplice partita di giro, per la quale all'esattore del Comune capoluogo del consorzio, che riceve le somme riscosse dagli altri Comuni consorziati, non può competere alcun diritto d'aggio, facendo egli in ciò l'ufficio di cassiere con l'obbligo di versare alle casse dello Stato le somme ricevute;

Considerando del resto che a qualunque dei due esattori sia dovuto l'aggio, cioè o a quello di Marino oppure a quello di Frascati, è questione che nella specie diventa al tutto superflua, in quanto che trovandosi le due qualità riunite nella stessa persona, e dovendo restare inconcusso il principio dell'unicità dell'aggio, è indifferente che la Banca la riceva piuttosto nell'una che nell'altra qualità;

Ed anzi a questo proposito non sarà inutile di aggiungere un' osservazione, che cioè, siccome la riscossione del dazio-consumo in Rocca di Papa, per quanto risulta dalla confessione delle due parti contendenti, fu data in appalto, si potrebbe anche sostenere che razionalmente l'aggio di riscossione non è dovuto ad alcuno dei due esattori, imperocchè, dato l'appalto, la riscossione si fa non già dall'esattore ma dall'appaltatore, cosicchè l' esattore nel ricevere le somme versate da questo non compie altro ufficio che quello di tesoriere; e d'altra parte in tal caso l'aggio è già pagato all'appaltatore stesso, il quale naturalmente nel presentare le sue offerte tien conto delle cure, delle spese, e dei rischi della riscossione, e ne deduce nel proposto canone il relativo importo ch'è appunto lo equivalente dell'aggio di riscossione;

Considerando perciò che il gravame presentato dalla ricorrente contro l'appellato decreto, che reintegrò, nel conto in esame a favore del comune di Rocca di Papa le lire 1068,75 indebitamente e doppiamente da lui pagate, è destituito di giuridico fondamento;

Per questi motivi;
In conformità dell'avviso del Pubblico Ministero;
Rigetta l'appello proposto.

Decisione N. 406 - 10 maggio 1881

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Raffaele Galletti (avv. CAROSELLI)
c.
Comune di Cisterna (avv. FRATINI)

Si ordina la produzione dei conti in questione con tutti i documenti che si riferiscono ai medesimi.

Decisione N. 407 - 17 maggio 1881

FINALI *presidente ff.* - GOBBI *relatore*

Moni Olinto quale sindaco del Comune Bagni di Lucca

Esecuzione delle Decisioni della Corte — *La spedizione in forma esecutiva delle Decisioni della Corte, colla conferma del decreto di approvazione del conto, non ha bisogno di alcun completamento per accertare il credito stabilito in esso decreto, e neppure di speciale formula condannatoria.*

Omissis.
Considerando in diritto:
Che giusta l'articolo 48 della legge 14 agosto 1862 (N. 800) spetta bensì alla Corte de'Conti il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni da seguire naturalmente in legittimo contradditorio della controparte, come praticossi nella decisione 17 luglio 1877 dal ricorrente citata; ma nel presente caso oltre al mancare il contraddittorio delle eredi Pieri, non presenta poi tale decisione lacuna di sorta, nè dubbio od oscuro senso, nè può perciò essere il caso di alcuna plausibile interpretazione, nè tanto meno di completamento, ma di pura e mera esecuzione della pronunciata conferma dell'appellato decreto, e dell'ordinato rinvio al Consiglio di Prefettura nel modo stabilito dal precitato art. 48;

Che per altra parte l'unica questione portata avanti questo Magistrato da ambe le parti coi loro reclami, principale od incidentale, non avendo altro oggetto di mira se non quelle tre cifre, di cui due tendevano all'aumento del carico del contabile ed una alla diminuzione dello scarico, e se il Consiglio di Prefettura avesse bene o male ordinato il rinvio della disputa relativa a quelle tre cifre a separato giudicio, ed avendo la Corte riconosciuta giusta quella separazione e rinvio, perlochè confermò il decreto secondo la conclusione stessa subordinata dal comune, la spedizione in forma esecutiva della decisione non riguarda se non l'esecuzione di questa conferma e rinvio;

Quindi mal si pretende ora dal comune che *debba la Corte fare qualche cosa di più*, ed a completamento accertare il credito del Comune stesso, e munire l'accertamento della clausula condannatoria, nel che dopo la decisione è giudice *functus officio*;

Per questi motivi:
Sentito il Pubblico Ministero nelle conformi sue conclusioni,
Dichiara:
Non essere luogo a provvedere sul ricorso.

Decisione N. 408 - 24 maggio 1881

FINALI *presid. ff.* - ORGITANO *relat.*

Pietro Crudi (avv. C. SANTUCCI)
c.
Comune di S. Leo
(avv. KAMBO, PEVERELLI e MERCANTI)

A. Aggio sulla riscossione dei canoni del dazio di consumo — *Non è dovuto, per la costante giurisprudenza della Corte, che ha stabilito costituire la detta riscossione un semplice servizio di tesoreria.*

B. Esibizione di conti — *Essendo necessario, per conoscere di un motivo di gravame, la corte ordina al Comune tanto l'esibizione di conti di un prestito, quanto di tutti i conti della gestione.*

Omissis.
A. Ritenuto in fatto che la causa sia stata istruita per ciò che riguarda la domanda dell'aggio sull'entrata del ca-

none del dazio di consumo, ma che non sia lo stesso negli altri due capi della lite, ravvisandosi incomplete ed oscure le deduzioni delle parti;

Considerando che la riscossione del canone dovuto dall'appaltatore del dazio di consumo va ascritta fra i servizî di tesoreria e di cassa, che l'esattore deve compiere senza aggio ai termini dell'art. 93 Legge 20 aprile 1871, giustamente interpretata ed applicata nella determinazione del Consiglio di Prefettura. L'aggio è dovuto all'appaltore del dazio, e un secondo aggio al tesoriere-esattore sarebbe enorme, nè le cure della riscossione del canone dovuto dall'appaltatore sono da confondere e neanche da paragonare con quelle inerenti alla riscossione delle tasse ed imposte dai singoli contribuenti;

B. Considerando che così la questione degl'interessi sul deposito presso il Banco di Rimini e così la quistione del credito di Lire 1200 inducono la necessità di osservare i conti del prestito di Lire 100 mila contratto con la Banca delle Romagne, dell'impiego della somma riscossa e delle cagioni della mancata riscossione dell'altra somma, e in generale i conti dell'intero quinquennio;

Udite le parti ed il Pubblico Ministero nelle sue uniformi conclusioni;

Pronunziando parte definitivamente e parte interlocutoriamente;

Rigetta l'appello del Sig. Pietro Crudi contro la seconda parte del Decreto del Consiglio di Prefettura de'22 marzo 1879, relativamente al niego dell'aggio sul canone del dazio consumo ed ordina che questa parte della determinazione si esegua;

Ordina al Comune l'esibizione dei conti del prestito e di tutti i cinque anni del quinquennio 1873-1877 coi rilievi di fatto e di diritto nel suo interesse, da comunicarsi al Sig. Crudi nel termine di tre mesi dalla intimazione della presente.

Decisione N. 409 - 24 maggio 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Domenico Guarini (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Dolceacqua (avv. OPERTI)

A. Accettazione di fondo di cassa — *Quando un contabile abbia accettato, senza fare eccezione alcuna, un fondo di cassa determinato dal Consiglio di Prefettura nel decreto di approvazione del conto, si ha per riconosciuta dal medesimo la regolarità del conto stesso in ogni sua partita, e tale riconoscimento della regolarità contabile dell'ultimo esercizio vale anche per gli esercizi precedenti.*

B. Carico delle restanze di esercizi precedenti — *L'obbligo di rispondere delle restanze di esercizii precedenti non ha bisogno di risultare da patto speciale nel contratto, una volta che è stato accettato senza eccezione il fondo di cassa, e tanto più se risulti essersi il nuovo esattore ingerito nell'esazione dei residui.*

C. e D. Acquiescenza al carico di conti anteriori — *Il fatto che il nuovo esattore riportò nel suo conto come riscosso il fondo di cassa del suo antecessore importa un vero atto di acquiescenza, nè vale in contrario l'eccezione del difetto di notifica dei conti da cui deriva lo stesso fondo di cassa, bastandone la certa scienza, che è espressa evidentemente dal fatto predetto, mancando il quale può far valere le proprie ragioni, ma in presenza del medesimo può competergli soltanto il rimedio straordinario della rivocazione, se sussista l'accampata dupplicazione.*

E. Ritardata consegna di ruoli — *Dovendo starsi alle normi generali, il ritardo della consegna dei ruoli non porta che la tolleranza di tanti giorni, quanti furono quelli dell'indugio.*

F. Inesigibilità non provata — *Non basta asserire di aver presentato un elenco di quote inesigibili, per ottenere il relativo discarico, di fronte alla minor somma di quote ritenute inesigibili.*

G. Mancanza di mandati — *Non può ottenersi discarico di pagamenti non giustificati dai rispettivi mandati.*

H. Discarico negato senza motivazione — *Il discarico per aggi entro i limiti della somma preventivata non può essere diminuito dal Comune, senza dire alcun motivo della diminuzione.*

I. Rendite patrimoniali non riscosse — *Non dedotto un patto speciale di rispondere delle rendute patrimoniali non*

riscosse, non provata la negligenza dell' esattore, è dato il relativo discarico.

K. Tasse non riscosse — *Al contrario essendovi per legge il vincolo di rispondere del non esatto delle tasse, non adducendosi patto speciale che importi deroga, non affacciandosi neppure eccezione d' inesigibilità, il carico è pienamente mantenuto.*

L. Partite di giro — *Non vi ha motivo di gravame per carico di partite di giro.*

M. Ragguaglio dell' aggio di riscossione — *Risultando ragguagliato esattamente, secondo il convenuto, l' aggio di riscossione, non è ammesso ulteriore discarico.*

N. Carico di multe — *Bene è dato carico all' esattore delle multe in cui incorre il Comune per la tassa di ricchezza mobile, essendo questi sempre stato in credito verso l' esattore, al quale perciò è da imputarsi il ritardo del pagamento.*

O. Compenso per ritardata spedizione di ruoli suppletivi — *Avendo dovuto l'esattore spedire nuovi avvisi ai contribuenti per il ritardo interposto dall'Amministrazione a spedire ruoli di tasse locali, è giusto che abbia e gli viene assegnato un compenso.*

Omissis.

A. Considerando che nel fondo o nella deficienza di cassa, la quale chiuda il conto della entrata e della uscita d'un Comune, come di ogni altra pubblica o privata amministrazione, ha azione ed influenza diretta qualunque partita messa ad introito, o ad esito nel conto, niuna esclusa od eccettuata; imperocchè il fondo o la deficienza di cassa altra cosa non sia, che la differenza fra la somma di tutti e singoli gl'introiti e la somma di tutti e singoli gli esiti, onde per qualunque variazione negli uni o negli altri andrebbe a modificarsi la risultanza contabile dell'esercizio, sia dessa avanzo o deficienza di cassa; e ne segue, che quando un contabile abbia accettato, senza fare alcuna eccezione, un fondo di cassa determinato dal Consiglio di Prefettura nel decreto di approvazione del conto, egli abbia implicitamente riconosciuta la regolarità del conto stesso in ogni sua partita, d'entrata o di esito, che ne sono gli elementi; e quando il conto sia di serie, cioè trattisi di gestioni continuative, le cui risultanze da un anno si trasportano all'altro, il riconoscimento della regolarità contabile dell'ultimo esercizio vale anche per gli esercizi precedenti;

B. Che l'annuale rendimento dei conti comunali, pel quale la legge ha stabilito il tempo e le norme, risponde a un duplice fine di ordine pubblico, cioè riconoscere se l'amministrazione municipale nel riscuotere e nello spendere procedette rettamente, sia rispetto al bilancio ed all'interesse del Comune, che rispetto alle leggi, ed accertare la situazione finanziaria del Comune; questa non può, senza gravi inconvenienti, rimanere incerta per anni, come avverrebbe se si dovesse p. e. ammettere la pretesa del ricorrente di annullare da sè il carico delle restanze del suo predecessore, contro il quale non reclamò nel conto del 1873, ingenerando così nel Comune di Dolceacqua una legittima fiducia, che lo distolse dal chiamare il precedente esattore a rispondere di quelle restanze, dato che avesse diritto di farlo;

Che non è quindi necessario, esaminare, colla scorta del contratto del 2 gennaio 1873, se il nuovo esattore Guarini avesse, o non, assunto le restanze attive della gestione precedente, giacchè pel fatto proprio egli sarebbe stato tenuto a risponderne, come di obbligazione nascente da quasi contratto; e d'altra parte, da atti che esistono in causa, i quali emanano dal Guarini e furono prodotti dal Comune, risulta essersi lui ingerito nella riscossione dei residui;

C. Che l'esattore Guarini, rendendo il conto del 1876, riportò all'articolo 1.° della entrata il fondo di cassa stabilito dal Consiglio di Prefettura col suo decreto del 5 ottobre 1876, il quale approvava il conto del 1875, e dava egli stesso nel successivo conto quel fondo nella somma di lire 27,624. 07, come interamente riscosso durante l'esercizio 1876, senza fare la menoma eccezione; la quale circostanza è tanto più notevole, in quanto che in calce al suo rendiconto faceva due eccezioni riguardanti il caricamento, l'una relativa alle tasse comunali di quell'anno, l'altra alle entrate straordinarie;

Che l'accettazione espressa o tacita

della sentenza, come è detto nell' articolo 465 del codice di procedura civile, importa rinunzia al diritto d'impugnarla, e il diritto comune è contento dell'acquiescenza in qualunque modo avvenga, ad evitare che si ritorni sui fatti giuridicamente compiuti e irretrattabili (Const. 5. C. VII. 52); e non giova al Guarini eccepire di non aver potuto accettare e fare atto di acquiescenza ai decreti del Consiglio di Prefettura sui conti anteriori all'esercizio del 1876, ed in ispecie a quello sul conto del 1875, per la ragione che non gli furono notificati: una sentenza esiste indipendentemente dalla sua notificazione, e in quanto esiste può essere accettata; la notizia del giudicato però, secondo l'elegante espressione del Pisanelli (*Commentario al Codice di Procedura civile Lib.* 3 *tit.* 1. *Cap.* 3, *Lez.* 4, § 196) è l'anello che congiunge ad esso l'atto, da cui si ricava l'acquiescenza; ma ben v'è nella fattispecie questo anello di congiunzione, e niuno potrebbe dubitarne, giacchè se Guarini non avesse conosciuto il decreto del Consiglio di Prefettura sul conto del 1875, non avrebbe potuto riportarne, come fece, il fondo di cassa nel rendiconto del 1876; arroge che il Guarini non potrebbe con buon fondamento di ragione impugnare quel fondo di cassa, avendolo egli, a propria confessione, riscosso nel 1876; onde le lire 27,624. 07 figurano, come già si notava, non solamente nella colonna 6ª che è del carico, ma anche nella 7ª, la quale è data alle riscossioni;

D. Considerando che all' incontro il Guarini non fece atto di acquiescenza o di accettazione rispetto al decreto del Consiglio di Prefettura sul conto del 1876; questo lo avea determinato in lire 13,806. 61, ed egli si diede carico nel rendiconto del 1877 all'art. 1. come di fondo di cassa del 1876 per sole lire 4047. 57; laonde contro quel decreto, il quale acquistò efficacia soltanto colla notificazione, egli ha diritto di far valere tutte le ragioni ed eccezioni, che possano competergli;

Che per le discorse cose non può impugnare il fondo di Cassa già stabilito nel Decreto sul conto del 1875, nè elevare pretese intorno alla somma di lire 146, che dice, e non dimostra, essergli state caricate una seconda volta nel 1875, dopo essergli state caricate nel 1873: del resto se questa duplicazione esiste, e se egli sia ancora a tempo, potrà giovarsi del rimedio straordinario della revocazione;

E. Che non L. 386, 15, ma la minore somma di L. 271. 88 gli furono messe a carico nella categoria 4ª (Tasse e diritti diversi) oltre la somma da lui data per riscossa: in quella categoria sono la tassa d'esercizio, la tassa sulle vetture e sui domestici, la tassa fuocatico e la tassa di bestiame, alle quali si riferiscono gli aumenti di carico, per le quali l'articolo 80 della legge 20 aprile 1871 dà all'esattore comunale l'obbligo di riscuotere e di rispondere anche per l'inesatto; egli volea esimersi da questa responsabilità a motivo che i ruoli gli furono consegnati tardivamente, ma l'articolo 10 dei capitoli normali, approvati col decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, ai quali è concorde fra le parti essersi riferito il contratto del 2 gennajo 1873, in caso di ritardo non concede all'esattore altro che una tolleranza di tanti giorni, quanti furono quelli dell'indugio;

Sulla tassa bestiame il Consiglio comunale ammise lire 156 di quote inesigibili, di fronte al preventivo di lire 2000; che poi per le Lire 271. 88 caricategli al di là della somma da lui data come riscossa, egli avesse a tempo debito presentato un elenco di quote inesigibili, che ne formassero l'ammontare, e che quell'elenco sia rimasto presso l' amministrazione senza ottener alcun provvedimento, è affermazione non avvalorata da alcuna prova;

G. Che sussiste la eliminazione di lire 1281. 34 (non centesimi 74, com'è detto nella comparsa) che il Guarini esponeva come pagate in conto di residui passivi, ma quei pretesi pagamenti è scritto in nota al conto non essere stati autorizzati (e difatti mancano i mandati), non essere giustificati e non essere dovuti; v'è pure scritto che della eliminazione d'un mandato di lire 20.45 fu data ragione nel conto del 1875, ed a queste eccezioni del Consiglio comunale il contabile non ha risposto, onde alla pretesa ammissione di quei paga-

menti basta opporre la mancanza dei mandati, che li autorizzassero;

H. Che per contrario dall'articolo 47 dell'uscita sull'aggio dovuto all'esattore per le entrate comunali furono tolte lire 45.97 senza che il Comune nè allora, nè poi abbia data ragione di questo suo operare; onde su questo punto merita accoglienza il reclamo, il quale porta la spesa di questo articolo alla somma preventivata e non al di là;

I. Considerando, per quanto riguarda il conto del 1877, che l' obbligo nello esattore di rispondere, anche delle rendite patrimoniali non riscosse, non deriva dalla legge nè dai capitoli normali; il Comune non ha provato che quell'obbligo derivasse da patto speciale e neppure ha dedotto, nonchè provato, che Lire 335. 17 di rendite patrimoniali non fossero riscosse dal Guarini per sua colpa, negligenza o trascuratezza, onde a giusta ragione egli chiede di esserne discaricato;

K. Che il contrario è a dire sulle Liro 396. 49 ammontare di partite non riscosse sulle tasse comunali d' esercizio, di fuocatico, sul bestiame e sullo vetture e i domestici, giacchè per queste la legge e i capitoli normali danno all'esattore l' obbligo di rispondere, al pari che per le imposte e le sovraimposte: di patto speciale, che derogasse a quella normale disposizione, il ricorrente neppure fa cenno, e, contento all'eccepita sua irresponsabilità, neppure dimostra o cerca dimostrare che le Lire 396. 49 fossero inesigibili;

L. Che la somma di Lire 220.88, aggiuntagli al carico fra le partite di giro, avendo riscontro in altrettanta somma a discarico, manca su questo punto il motivo di gravame;

M. Che avendo il Consiglio comunale ragguagliato l' aggio di riscossione nella ragione di L. 1. 50 per cento agli incassi fatti e messi in conto; e non avendo il ricorrente dimostrato che quel computo fosse erroneo, non può essere accolto il suo reclamo in ciò che vorrebbe sull'articolo 25 dell'uscita l'ulteriore discarico di Lire 53. 58;

N. Che la somma di Lire 17. 81, esposta in altro luogo per Lire 18 dal ricorrente, fu pagata in aggiunta al debito, che il Comune avea verso lo erario per la tassa di ricchezza mobile, ed ammontava a Lire 345. 77: ora il Comune essendo stato sempre, durante l'esercizio in credito verso il tesoriere, a questo deve essere addossata la multa per tardivo pagamento, essendo non d'altri che sua la colpa della mora;

O. Che risulta dagli atti, e non era contestato dal Consiglio comunale nella revisione del conto 1877, che fossero spediti ruoli suppletivi, ed anche principali, delle tasse locali, con ritardo più o meno lungo; dal ritardo nella spedizione dei ruoli suppletivi deriva la necessità di spedire nuove cartelle ai contribuenti; che il Guarini siasi trovato in questa necessità, per poca sollecitudine e regolarità nell' andamento dell' Amministrazione comunale, il Comune non negava nello esame del conto, e più tardi, rispondendo al reclamo, affermava di avere sempre a debito tempo date le volute partecipazioni dell' ammontare delle sovraimposte comunali; sia pure questo, ma non fa al caso, giacchè la dimanda del Guarini non riguarda la spedizione del ruolo della sovraimposta comunale, sibbene i ruoli delle tasse locali: ora ad un'equa indennità all' esattore per un maggiore lavoro a lui derivato dal fatto del Comune, nè la legge nè i capitoli normali contrastano; se non che, mentre il ricorrente chiede il compenso per tutto il quinquennio, non si può retrocedere al di là del 1876 per le ragioni già dette; e il compenso annuo, proporzionato all'ammontare dei ruoli delle tasse locali nel Comune di Dolceacqua nel biennio 1876-1877 può ritenersi più che sufficiente nella somma di Lire 50 all'anno;

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 410 - 24 maggio 1881

FINALI *presid. ff.* - DE CESARE *relatore*

Paolo Pitrelli
c.
Comune di Canna

Pagamenti di opere pubbliche — *Respinta dal discarico una spesa di opere pubbliche, perchè non risultava che fosse stata eseguita, la prova di ciò innanzi la Corte non basta ad accordare il discarico, se non si provi anche che siano stati eseguiti i pagamenti.*

Omissis.

Considerando che il Consiglio di Prefettura di Cosenza mise a carico del tesoriere Pitrelli la partita di L. 968. 44 per ampliamento della Segreteria comunale e l'altra di Lire 449. 20 pel selciato delle strade interne del paese, sol perchè dai documenti alligati al conto non risultava *che la spesa fosse stata eseguita*;

Considerando che in grado di appello il contabile Pitrelli presenta taluni documenti, dai quali risulta, che venne fatta una perizia pel selciato, una seconda perizia per l'ampliamento della Segreteria comunale, una deliberazione del Consiglio comunale di Canna per lo storno di fondi, onde pagare la spesa dell'ampliamento della Segreteria comunale, gli avvisi d'asta per l'appalto delle opere, un verbale di collaudo; ma non presenta alcun documento dell'eseguito pagamento delle opere e fu questo il motivo, per cui il Consiglio di Prefettura mise a suo carico le partite riguardanti la spesa del selciato e dell'ampliamento della Segreteria comunale;

Considerando che sinchè i pagamenti di tali spese fatti dal tesoriere Pitrelli non verranno provati, la Corte dei Conti, Sezione 3ª, non può emettere una sentenza definitiva.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 411 - 31 maggio 1881

FINALI *presid. ff.* - DE CESARE *relatore*

Amoretti ed altri
c.
Comune di Oneglia

A. Insussistenza di motivi per giudizio di revocazione — *Verificandosi sempre gl'identici fatti, sulla base dei quali furono emessi i Decreti di approvazione dei Conti, non vi è legittimo motivo di giudizio di revocazione, fondato su errore di fatto, ed il relativo Decreto del Consiglio di Prefettura viene annullato.*

B. Fidejussore in giudizio — *E' legittimo l'intervento del fidejussore del contabile nel giudizio sul conto da lui reso.*

Omissis.

A. Considerando che da tutte le deduzioni delle parti contendenti, dai fatti alligati e dagli atti sorge limpidissima la unica questione da esaminare, cioè se vi fu legittimo motivo da indurre legalmente il Consiglio di Prefettura di Porto Maurizio a rivocare le sue deliberazioni del 12 ottobre 1878 e 7 novembre 1879, con le quali approvò i conti del Comune di Oneglia per gli esercizi del 1877 e 1878;

Considerando che la legge del 14 agosto 1862 ammette la rivocazione di anteriori deliberazioni o sentenze, quando vi sia stato errore di fatto o di calcolo, o si sia riconosciuta omissione o doppio impiego, quando si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunziata la Decisione, o quando il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi;

Considerando che l'Art. 494 del Codice di Procedura civile nell'ammettere la revocazione non si allontana dai medesimi principî della legge del 14 agosto 1862;

Considerando che il Consiglio di Prefettura revocò le deliberazioni proprie del 12 ottobre 1878 e 7 novembre 1879 *per errore di fatto*;

Considerando che secondo l'Art. 494 del Codice di Procedura civile l'errore di fatto deve risultare dagli atti e documenti della causa; e l'errore di fatto si verifica, quando la deliberazione sia fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sia supposta la inesistenza

di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita;

Applicando queste disposizioni di legge alla specie non pare che vi sia neppure l'ombra dell'errore di fatto. Imperocchè nel presentare il conto del 1877 il contabile dichiarò che *egli si era dato carico di Lire* 15,000 *anticipate dal Banco Sociale per conto del Comune. E poichè il prestito non era stato autorizzato dalla Deputazione, il contabile che firmò le cambiali* (*e perciò responsabile di L.* 15.000) *si diede scarico di detta somma in attesa della deliberazione del Consiglio comunale, avvertendo che se detta somma di Lire* 15 *mila sarebbe ammessa in iscaricamento, il contabile rimborserebbe in proprio il Banco Sociale; in caso contrario il debito verso il Banco Sociale rimarrebbe a carico del Comune*;

Considerando che da questa dichiarazione emerge che tanto il Consiglio comunale di Oneglia, quanto il Consiglio di Prefettura di Porto Maurizio non ignoravano che l'esattore Amoretti era tuttora debitore del Banco Sociale. Ciò non ostante il Consiglio comunale ammise la somma delle Lire 15 mila nello scaricamento e regolò il conto con un saldo a credito dell'Amoretti in Lire 7391. 08;

Considerando che il conto così stabilito venne approvato con piena cognizione di causa dal Consiglio di Prefettura di Porto Maurizio con deliberazione del 12 ottobre 1878, e l'esattore Amoretti, ritenendo sè stesso vero e solo debitore del Banco Sociale, pagò a questo direttamente Lire 5000 in acconto del suo debito. E' per vero dire non altri che l'Amoretti doveva ritenersi debitore del Banco Sociale, in quanto il Sindaco non era stato autorizzato dal Consiglio comunale a contrarre prestiti col detto Banco; nè ai termini dell'art. 137 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 esisteva alcuna deliberazione del Comune per contrarre il prestito delle Lire 15,000, nè codesta deliberazione era stata sottoposta all'approvazione della Deputazione provinciale. Il prestito adunque, sia pure per conto del Comune, fu contratto dall'Amoretti, ed avallato da Andrea Rocca, ed essi soli sono legalmente responsabili del pagamento di eguale somma verso il Banco Sociale;

Considerando che la storia di questi fatti era ben nota al Consiglio di Prefettura di Porto Maurizio, quando emise la sua deliberazione del 12 ottobre 1878; quindi non ci fu legittimo motivo, nè alcun errore di fatto nel revocare le sue deliberazioni del 12 ottobre 1878 e 7 novembre 1879.

B. Considerando che l'intervento in causa di Domenico Barone e Chiara Barone vedova Marsucco è ammesso in generale per la disposizione contenuta nell'art. 206 del Codice di Procedura civile: e nelle relazioni del contabile con colui che lo provvide di cauzione, lo intervento di costui è sempre ammesso dalla Corte dei Conti, quando si tratta di alienare tutta o parte della cauzione prestata;

Considerando che Domenico e Chiara Barone cognati dell'Amoretti fornirono a costui la cauzione per la riscossione delle imposte da lui assunte nel mandamento di Oneglia pel quinquennio 1873-1877, come rilevasi dalle scritture private del 18 novembre 1870, 20 aprile e 6 giugno 1872 registrate il 19 aprile 1878;

Considerando che i signori Barone hanno un interesse diretto e riconosciuto in questa causa, e quindi non può non ammettersi il loro intervento;

Per questi motivi, pronunziando in difformità del procuratore generale nella prima questione, e uniformemente nella seconda risguardante l'intervento in causa dei signori Barone, *accoglie* il ricorso in appello di Niccola Amoretti fu Francesco e l'atto d'intervento in causa di Domenico e Chiara Barone; e per effetto dello stesso accoglimento annulla la impugnata deliberazione del Consiglio di Prefettura di Porto Maurizio del 4 agosto 1880, mantenendo ferme le sue deliberazioni precedenti del 12 ottobre 1878 e 7 novembre 1879 emesse nella disamina dei conti del Comune di Oneglia per gli esercizi 1877 e 1878 e condanna il Comune di Oneglia a tutte le spese del presente giudizio.

Decisione N. 412 - 31 maggio 1881

FINALI *presidente ff.* - ORGITANO *relat.*

Stefano Arnando (avv. C. RAIMONDI)
c.
Comune di Campobasso (avv. OPERTI)

Inesigibilità non dimostrata — *Manca d'ogni fondamento l'appello contro il carico di pretese quote inesigibili, se non si presentano giustificazioni e prove della inesigibilità, essendo l' esattore obbligato per alcune partite al non scosso per scosso, e per altre a dimostrare di aver fatte le debite coazioni.*

Omissis.

Considerando che l'esattore sia obbligato al non riscosso per riscosso per le partite dal 1873 al 1877, e per le partite de' conti precedenti a dimostrare di avere adempito alla sua obbligazione di spingere i contribuenti e debitori in tempo utile, che nè il Comune, nè il Consiglio di Prefettura gli contendano lo sperimento delle sue domande di rimborso, purchè ne presenti le prova coi documenti opportuni; ma che da ciò all'effettivo rimborso ora preteso, corra molta distanza, per cui l'appello contro quel carico manca di ogni solido e ragionevole fondamento.

Per questi motivi ec.

Decisione N. 413 - 31 maggio 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Giuseppe Chiazari (avv. PASQUALUCCI)
c.
Comune di Antrodoco (avv. ALASIA)

A. Carico del fondo di cassa — *Ogni ragione d'impugnare le risultanze di conti approvati, e respingere il carico del conseguente fondo di cassa, vien meno dinnanzi al fatto che il contabile siasi dato nei conti successivi il predetto carico, ed abbia confessato di aver fatta la rispettiva riscossione.*

B. Acquiescenza per accettazione di fatto — *Non si può opporre che non possa esservi stata accettazione od acquiescenza alla posizione contabile fatta dai Decreti di approvazione di conti anteriori, perchè questi non furono notificati; la loro esistenza soltanto rende possibile l'accettazione, e risultando questa di fatto, è irrefutabile.*

Omissis.

A. Considerando che il fondo di cassa dell' esercizio finanziario 1873, nel quale naturalmente si riassumevano per via di differenza tutte singole le partite d'entrata e d'uscita verificatesi lungo quell'esercizio, fu approvato dal Consiglio di Prefettura nell'identica somma data dal Chiazari nel suo rendiconto, ed egli trasportò quel fondo in entrata nel conto dell'anno 1874;

Che il fondo di cassa pel 1874 fu stabilito dal Consiglio di Prefettura in somma minore di quella che ammetteva il Chiazari nel suo rendiconto, e il fondo di cassa pel 1875 fu invece approvato in somma alquanto maggiore; ma tanto l' un fondo in L. 17.123. 80, quanto l'altro in L. 12,409 furono portati in entrata del conto dall'anno successivo;

B. Che l'accettazione espressa o tacita d'una sentenza importa rinuncia al diritto d'impugnarla, e piuttosto espressa che tacita accettazione od acquiescenza è a ritenere il fatto di colui, che trasportò in entrata dell'anno seguente il fondo determinato dal Consiglio di Prefettura, come debito del contabile o numerario in cassa verificatosi nell' anno precedente; ed ogni ragione di impugnare la risultanza dei conti approvati pel 1873, 1874 e 1875 vien meno altresì innanzi alla considerazione, che il Chiazari confessava rendendo conto dei successivi esercizî 1874, 1875 e 1876 d'avere in ciascuno di essi riscosso il fondo di cassa stabilito dal Consiglio di Prefettura per l'esercizio precedente;

Che non può opporsi alla accettazione od acquiescenza la mancata formale notificazione dei Decreti del Consiglio di Prefettura, imperocchè basta che un Decreto od una sentenza esista perchè possa essere accettata, per l'accettazione od acquiescenza è bensì necessaria la notizia dell' atto a cui si voglia riferire, ma di questa conoscenza o notizia nel Chiazari non si può dubitare, dacchè egli ne' propri rendiconti portò le risultanze dei conti approvati

dal Consiglio di Prefettura come fondo di cassa;

Che quindi il ricorso in appello del Chiazari in quanto riguarda i conti degli esercizî 1873, 1874 e 1875 è inammissibile, salvi i rimedi straordinari che per avventura gli competessero ed ancora gli competano.

Per questi motivi, rigetta il ricorso ecc.

Decisione N. 414 - 2 giugno 1881

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Comune di Marzano Equo
(avv. MOGLIAZZA)
c.
Calicchia Antonio (avv. G. ROSSI)

A. Obbligo per riscossione d'arretrati d'imposte. — *Benchè pei termini del contratto fosse limitato l'obbligo pattuito per la riscossione di arretrati d'imposte, se col proprio fatto l'esattore andò più oltre del suo obbligo, riscuotendo anche gli arretrati non compresi nel contratto, male si avvisa di potersi trincierare in questo, con evidente pregiudizio del Comune che si ritenne a ragione affidato ch'egli avesse assunto l'intera riscossione, e deve rispondere non solo delle somme riscosse, ma anche di quelle, per le quali non giustifichi o l'inesigibilità, o le diligenze e cure dovute per legge.*

B. Consegna di ruoli. — *E' vero che senza la consegna dei ruoli di esazione non può darsi debito dell'esattore; ma se ne ebbe estratti, o copie, con cui potè effettivamente riscuotere, e riscosse, la eccezione della consegna non è più opponibile.*

C. Prove d'inesigibilità. — *Riconosciuti dal Comune per veri i verbali di* carenza *e di* miserabilità *dei contribuenti, si ha per provata la inesigibilità.*

Omissis

A. Considerando che il Consiglio di Prefettura con l'impugnato suo Decreto stabilì il carico dell'esattore signor Antonio Calicchia, per le reste ad esigere derivanti dalla precedente gestione dell'esattore Giovanni Battista Roberti, in L. 2058. 89, quante ne aveva portate in suo carico lo stesso Calicchia, anzichè in L. 3585. 18 quante gliene aveva addebitate il Consiglio comunale, perchè ritenne che la differenza in più di L. 1526. 29 si riferisse a quote erariali e provinciali;

Che dai documenti esibiti in atti nell'interesse del Comune, cioè dagli estratti dei ruoli e dall'annessa tabella riassuntiva, risulta essere erronea in fatto una tale supposizione, giacchè le sole reste comunali ascendono alla cifra proposta dal Comune in L. 3585. 18; mentre le reste erariali e provinciali formano un'altra cifra di L. 2093. 05 al tutto distinta dalle prime;

Che se l'errore di fatto, in cui incorse il suddetto Consiglio di Prefettura, è pienamente dimostrato, occorre di vedere se questi abbia o non errato anche in diritto coll'esonerare da qualsiasi responsabilità il contabile in ordine alla suindicata maggior somma delle reste comunali;

Considerando in proposito che il signor Calicchia pretende di non essere tenuto a rispondere della suddetta somma sostanzialmente per due motivi: cioè 1° perchè avendo egli fatto addì 29 dicembre 1877 un contratto speciale col Comune per l'esazione delle reste comunali, non solo non assunse, ma escluse espressamente l'obbligo di riscuotere le reste anteriori al 23 giugno 1877, limitando l'obbligo suo a quelle verificatesi da tale data, in cui cominciò la gestione irregolare dell'esattoria fino alla fine dell'anno: 2° perchè a lui non furono mai per le reste anteriori consegnati i ruoli di esigenza, cosicchè, quand'anche avesse assunto l'obbligo, sarebbe questo rimasto inefficace per la detta ineffettuata consegna dei ruoli;

Considerando sul primo motivo;

Che per quanto non possa disconoscersi che il contratto 29 dicembre 1877, concluso tra il Comune ed il Calicchia, si riferisce solo alla esazione delle reste posteriori al 23 giugno 1877, tuttavia il Comune pretende di aver titolo contro il Calicchia anche per l'esazione delle reste anteriori, non già in dipendenza del contratto suindicato, ma pel fatto di aver esso Calicchia effettivamente assunta la riscossione di tutte le altre reste riferibili agli esercizî 1873-

76 ed alla parte non inclusa nel contratto delle reste 1877;

Che in prova di un tale fatto stanno le risultanze dei bollettari prodotti in atti, nei quali sono registrate esazioni in gran numero, e per ogni singola imposta, fatte dal Calicchia ad estinzione delle tasse comunali rimaste a riscuotere negli esercizî dell'intero quinquennio 1873-1877;

Che inoltre negli estratti dei ruoli per gli arretrati 1873-1877, prodotti dal Calicchia, non solo sono distintamente riferiti gli arretrati comunali di tutto l'anno 1877, e non del solo tempo posteriore al 23 giugno 1877, ma anche nella parte concernente gli anni anteriori le reste, ivi qualificate come erariali, e di cui il Calicchia dice d'aver fatto la riscossione nell'interesse dell'erario e della Provincia, tengono inclusa e conglobata anche la parte comunale;

Il che emerge dal confronto di questi estratti coi riassunti officiali dei ruoli presentati dal Comune, giacchè ogni quota negli estratti Calicchia corrisponde nei riassunti officiali alla quota complessiva dell'Erario, provinciale comune;

Che perciò se il Calicchia era munito dei suddetti estratti dei ruoli per l'esazione degli arretrati nell'interesse dell'Erario e della Provincia; se in questi ruoli era conglobata anche la parte comunale; se egli nel fatto riscuoteva non solo le quote di pertinenza dell'Erario e della Provincia, ma anche quelle risguardanti il Comune, come risulta dai già accennati bollettari e dallo specchio che ne desume la difesa del Comune, nel quale sono specificamente indicate le esazioni fatte nell'interesse comunale; ben può dirsi che il Comune poteva e doveva giuridicamente ritenere che il signor Calicchia, in estinzione dell'obbligo da lui assunto con il contratto del 27 dicembre 1877; si fosse effettivamente incaricato eziandio della riscossione dei suddetti arretrati comunali riferibili agli esercizî anteriori al 1877;

Che se il sig. Calicchia, pur esigendo parte di quelle reste, non intendeva di assumere alcun obbligo per la parte rimanente, era indispensabile che egli di ciò diffidasse espressamente il Comune, affinchè questi, ingannato da un tale di lui fatto, non fosse distolto dal provvedere diversamente alla intiera riscossione di quegli arretrati;

Che perciò non dovendo ora il Comune per cagione di un siffatto procedere del Calicchia, trovarsi esposto al grave danno della incompleta inesazione di quelle partite, ben deve lo stesso Calicchia come legittima conseguenza del proprio fatto rispondere al Comune non solo delle somme, ch'egli abbia effettivamente riscosse, ma anche di quelle che per lo assunto incarico avrebbe dovuto riscuotere, salvo in quanto, per queste ultime, egli sia in grado di giustificare l'infruttuoso adempimento di tutte le diligenze e cure di legge;

Considerando che in prova di una tale posizione giuridica, formatasi tra le parti, sta anche l'altro fatto addotto e provato dalla difesa del Comune d'aver, cioè, il Calicchia chiesto lo sgravio per titolo d'inesigibilità di varie partite di arretrati 1873-76. La quale dimanda sarebbe al tutto inconcepibile, se il Calicchia non si fosse effettivamente ritenuto obbligato alla riscossione dei detti arretrati ed a tutte le conseguenze legali della inesecuzione della stessa;

Che non vale quindi il ricorrere al contratto 29 dicembre 1877 per sostenere che soltanto da questo debbano misurarsi gli obblighi del signor Calicchia, giacchè le stipulazioni del contratto medesimo appaiono, nei rapporti tra esso Calicchia ed il Comune, già di gran lunga eccedute fin da quando nella situazione esattoriale del 7 giugno 1878 da lui firmata e fatta col concorso del sorvegliante Fattini, l'obbligo dell'esattore anzichè nella somma fissata in quel contratto di L. 1942. 57 complessivamente per tutte le quote erariali, provinciali e comunali, si vede stabilito per le sole reste comunali in L. 2058. 89;

B. Considerando quanto al secondo motivo desunto dalla non effettuata consegna dei ruoli;

Che sebbene, per quanto afferma il Consiglio comunale nella sua deliberazione del 25 luglio 1880, il Calicchia non abbia ricevuti regolarmente i ruoli relativi al 1876 e retro ed anzi neppur quelli del 1877, tuttavia come si è già

accennato nelle considerazioni sul capo precedente, egli era munito di estratti dei detti ruoli, ossia, come spiega il Municipio, di copie, che il Calicchia privatamente se ne era fatte, mentre il Delegato dell'Intendenza di Finanza, e l'agente delle imposte dirette formavano le note originali; e col mezzo di queste copie, o estratti, egli procedette alla riscossione di tutti, come sostiene il Comune, e non dei soli arretrati 1877, come pretende il Calicchia;

Ora se coi detti estratti o copie dei ruoli il Calicchia ha potuto procedere alla riscossione degli arretrati 1877, siccome egli stesso afferma; se inoltre risulta che egli, come sostiene il Municipio, e come è provato dai bollettari, ha con gli stessi estratti operata la riscossione anche di una ragguardevole parte delle reste 1876 e retro; e per ultimo se in fatto gli estratti dei ruoli da lui prodotti in atti, e che sarebbero le copie private, di cui si è fatto parola, comprendono tutti gli arretrati del quinquennio, inclusa in essi anche la parte comunale, non si vede perchè egli col possesso dei surripetuti estratti di ruoli non potesse eseguire anche pel rimanente quella riscossione, che egli con gli stessi ruoli volle e potè benissimo eseguire per una parte delle reste di cui si tratta;

E si noti che si trattava di arretrati, cioè d' imposte, i cui ruoli erano già stati, pei rispettivi esercizî, precedentemente approvati e resi esecutorî; cosicchè non poteva il debitore, se richiesto al pagamento, opporre eccezioni sull'esigibilità delle stesse imposte arretrate;

C. Considerando non essere esatto che lo sgravio per queste partite sia stato concesso sopra semplici certificati di carenza di mobili, ma bensì sopra verbali, che dichiarano la mancanza di ogni mobile e stabile ad eccezione di due, nei quali per altro si attesta la previa miserabilità del debitore, e l' essere il medesimo privo di ogni oggetto da oppignorare; i quali verbali tutti sono stati riconosciuti conformi alla verità dalla Giunta comunale e dal Sindaco che li firmarono con la seguente dichiarazione « Visto per la verità dell' esposto »;

Che perciò, avuto anche riguardo alla minima importanza di ciascuna delle varie partite componenti la detta somma, può ritenersi sufficientemente giustificato il concesso sgravio.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 415 - 7 giugno 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Battaforano Vincenzo (avv. SCIBONA)
c.
Comune di Nova Liri (avv. PERRONI)

Ricorso non motivato — *E' rigettato come dilatorio quel ricorso che non presenta motivo alcuno di discussione.*

Omissis.

Considerando che niuna specifica eccezione ha dedotto, e niuna prova ha fatto il Battaforano, per la quale debba e possa neppur pigliarsi in esame il quesito se il Decreto impugnato meriti di essere riformato; onde il ricorso da lui fatto è da riguardare come meramente dilatorio.

Rigetta il reclamo di Vincenzo Battaforano, e lo condanna a rifondere al comune di Nova Liri le spese del giudizio;

Decisione N. 416 - 7 giugno 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Fiorentino Ignazio (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Loculi (avv. SERPIERI)

A. Ricorso senza prove — *E' rigettato quel ricorso che non è appoggiato presso la Corte da alcuna nuova eccezione o prova.*

B. Debitore con sicurtà — *E' confermato il carico, se l' esattore non escusse in tempo utile il debitore e la sua sicurtà.*

C. Multa — *Sta bene a carico dell' esattore la multa, occasionata da non pagamento all'erario, mentre l' esattore ebbe sempre fondi disponibili del Comune.*

D. Mancanza di prove — *Non provandosi dall'esattore in che consistano le irregolarità contabili, dalle quali pretende aver avuto danno, nè supplendosi avanti la Corte alle prove, in difetto delle quali, non gli fu riconosciuta la pretesa inesigibilità di quote, sono mantenuti i carichi relativi.*

Omissis.

Considerando che da parte del Fiorentino non è stata dedotta alcuna nuova eccezione, e non è stata fatta alcuna prova, che possa indurre la Corte a riformare il Decreto del Consiglio di Prefettura, sia per eliminare la partita aggiunta al carico, sia per restituire le tre partite eliminate dal discarico;

B. Che se il Fiorentino non si curò di riscuotere le L. 120 dal Sella, mentre esso o la sicurtà sua era solvibile, a giusta ragione, fu chiamato a risponderne;

C. Che la multa delle L. 45. 02 deve stare a suo carico, non essendogli mancati, durante tutto l'esercizio, i fondi di spettanza del Comune, per soddisfare puntualmente il debito che qnesto avea verso l'Erario;

D. Che, lasciando a parte ogni considerazione intorno al suo riferirsi a conti già approvati e forse non più oppugnabili, niuna prova ha addotto il ricorrente delle pretese irregolarità contabili produttive di danno a lui per L. 4087. 99, e che non ha supplito a quella deficienza di prove, la quale fu causa al Consiglio comunale di accogliere soltanto per L. 7. 74 la dimanda di rimborso di quote inesigibili, fatta dall' esattore per la cospicua somma di L. 1104. 89;

Per questi motivi rigetta ecc.

Decisione N. 417 - 7 giugno 1881

FINALI *presidente ff.* - CARDON *relatore*

Fongoli Augusto
c.
Comune di Terni

Ricorso in rivocazione non ammissibile — *Mal si pretende che la Corte sia caduta in errore di fatto, nel ritenere una data di Decreto, mantre tutto il ragionamento della sua Decisione stà contro la supposizione, che dal detto preteso errore si ricava; perciò il ricorso in rivocazione così fondato è dichiarato inammissibile.*

Omissis.

Veduto il suenunciato ricorso col quale a sostegno della proposta domanda di revocazione si assume, che la dichiarazione d'irricevibilità degli appelli contro il Decreto 17 luglio 1877 approvante il conto dell'esercizio 1875, sia la conseguenza di un materiale errore di fatto; poichè, si dice, se la Corte ritenne esservi *cosa giudicata* per l'accettazione del suddetto Decreto *col riporto delle risultanze di questo nel conto* 1876, *suppose necessariamente una data anteriore del ripetuto Decreto;*

Veduta la Decisione impugnata;

Ritenuto che nella esposizione del fatto, che in essa si legge, come pure nei motivi e nel dispositivo, il Decreto approvativo del conto 1875, venne sempre indicato colla sua data del 17 luglio 1877, ond' è escluso che la Corte sia al riguardo caduta in errore;

Nè si dica, che sebbene il ripetuto Decreto si veda sempre richiamato colla sua vera data, possa tuttavia la Corte nell'apprezzamento dei fatti avere ritenuto una data diversa, perchè a prescindere che, ove ciò sussistesse, non se ne potrebbe desumere un motivo di revocazione; sta ad ogni modo che tale supposizione è del tutto infondata;

La deduzione fatta al riguardo dal ricorrente poggia su di un erroneo supposto: egli mostra di credere che la Corte abbia ritenuto che nel conto del 1876 siano state riportate le risultanze del Decreto 17 luglio 1877, mentre invece si dice e si ripete nei motivi della Decisione, che del fondo di cassa risultante dal rendiconto 1875 (quello stesso che fu deli-

berato ed approvato dai Consigli comunali e di Prefettura) i contabili siansene dato carico nelle situazioni di cassa e nel resoconto del 1876, e si soggiunse che *l'abbiano mantenuto e conservato in questo conto del* 1876 *senza osservazione alcuna, anche dopo che fu emesso il Decreto* (17 *luglio* 1877) *sul conto del* 1875, *sebbene tra l'approvazione di questo conto e quella del conto del* 1876 (approvato con decreto del 26 agosto 1878) *sia trascorso oltre un anno*;

Che pertanto non sussistendo il supposto errore di fatto, nè concorrendo nella specie altro dagli estremi voluti dall'art. 44 della legge 14 Agosto 1862, onde possa farsi luogo alla instata revocazione;

Dichiara non ammettere il ricorso ec.

Decisione N. 418 - 7 giugno 1881

FINALI *presidente ff.* - ORGITANO *relat.*

Corbu Giuseppe (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Ovodda (avv. SERPIERI)

A. Domande estranee al conto. — *Dal principio d'ordine generale, che il Bilancio e il Conto delle entrate e delle spese comunali si limitino al periodo di un anno, deriva necessariamente che nè da parte del Consiglio comunale, nè da parte del tesoriere si possa trascendere questo periodo, col portare in discussione in via di ricorso o di rivocazione partite non pertinenti al periodo stesso.*

B. Domande nuove. — *Nuove difese e nuove prove possono portarsi avanti la Corte dei Conti, non domande nuove, e tali sono quelle che innanzi ad Essa per la prima volta si vogliono discutere nella sede del conto in questione.*

C. Insufficienza di prove. — *Potendo il contabile aver vantaggio dalla prova delle proprie affermazioni, gli si concede agio di darla.*

Omissis.

A. Attesochè la materia controversa si riferisce in parte a conti precedenti l'anno 1877, ed in parte al conto di quell'anno, e che così il Consiglio comunale nel suo esame del conto del 1877 e relativa deliberazione 31 Ottobre 1878, a cui tenne dietro la determinazione del Consiglio di prefettura ai 3 Marzo 1879, e così l'appellante Corbu aggiunsero domande di carichi e di discarichi ritornando sopra fatti ed atti de'conti degli anni precedenti, unendoli alle domande concernenti il conto del 1877;

Considerando che secondo la legge provinciale e comunale 20 Marzo 1865, il bilancio del Comune è stabilito ad anno ed il conto morale della amministrazione comunale e il conto materiale del Tesoriere esattore sono anche stabiliti ad anno, avendo ciascun conto la materia dell'entrata e della spesa dell'anno, distinta e separata da quella degli altri anni ed essendovi per ciascun conto l'esame, la deliberazione ed il giudizio ugualmente anno per anno;

Considerando che avverso le deliberazioni dei Consigli di prefettura competono i rimedi del ricorso alla Corte dei Conti e della revocazione avanti lo stesso Consiglio di prefettura. Il primo, secondo gli articoli 125 della legge 20 Marzo 1865 e 34 della legge 14 Agosto 1862, e per esso v'ha il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione, giusta l'articolo 35 Regio Decreto 5 Ottobre 1862; l'altro, cioè la revocazione, è regolato dagli articoli 44 e 41, legge citata 14 Agosto 1862 e 327 Codice di procedura civile, ed ha egualmente i suoi termini;

Considerando che essendovi sul conto di ciascun anno la propria deliberazione del Consiglio di prefettura, non sia naturalmente ammissibile nè da parte del Consiglio comunale, nè da parte del tesoriere che una domanda di ricorso o di revocazione venga introdotta nella sede del conto di un anno seguente, e nella forma, o di un'entrata da aggiungere o di un' uscita da diffalcare alle somme dell'anno per ottenere il credito o il debito inerente a un atto che fece o dovette far parte del conto precedente e della relativa deliberazione;

B. Considerando che non sia da indurre confusione fra le difese e le prove che si possono produrre la prima volta nel giudizio di appello e le nuove dimande, che debbono respingersi dal giudice di appello, anche di uffizio, ai termini dell'articolo 490 del Codice di procedura

civile, affinchè si possano percorrere i due stadî di giurisdizione stabiliti dalla legge;

C. Considerando intorno alle partite controverse non eliminate e respinte dal presente giudizio, che esistono le prove del carico voluto dal Comune, ma che quanto al rifiuto di ammettere alcune spese non possa respingersi l' affermazione contraria dell'esattore e sia da ordinare a costui l' adempimento della prova;

Considerando che così rimpetto al carico aggiunto dal Comune e così rimpetto al discarico chiesto dall' esattore, per cagione di quote dette inesigibili, non risulta chiaramente l'origine di ciascuna partita, e che mancano le prove delle affermate inesigibilità;

Considerando finalmente che non si reca pregiudizio ai diritti, che le parti possono forse avere circa somme su cui non può la Corte pronunziarsi, perchè estranee al giudizio del conto del 1877;

Per questi motivi, ec. ec.

Decisione N. 419 - 7 giugno 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Comune di Lucca (avv. G. GIOVANNINI)
c.
Salvetti Cesare (avv. G. FAZIO)

A. Autorizzazione di stare in giudizio. — *La deliberazione* in via di urgenza *della Giunta Comunale si ha per sufficiente ad autorizzare il Sindaco a stare in giudizio.*

B. Notificazione del ricorso. -- *La notificazione fatta colla consegna dell'atto ad un impiegato, stante la precaria assenza dell'esattore, non è attaccabile di nullità.*

C. Incompetenza della Corte — *Per quanto un Decreto prefettizio abbia attinenza, e possa aver conseguenze nei rapporti contabili tra il Comune e l'esattore, non essendo in discussione nè il conto nè il Decreto del Consiglio di prefettura sul medesimo, la Corte, per ragione d' incompetenza, non trova luogo a deliberare.*

Omissis.

Letto il ricorso del ff di Sindaco del Comune di Lucca presentato dietro autorizzazione della Giunta comunale e notificato all'esattore Signor Cesare Salvetti, col quale ricorso chiedesi la revoca di un Decreto 9 Gennajo 1881 col quale il Prefetto di Lucca, sopra istanza del suddetto esattore, ordinò a quell'amministrazione comunale di specificare con chiarezza i motivi per cui si ricusa di approvare l'operato dei messi esattoriali nelle procedure esecutive contro i contribuenti morosi, indicando specialmente ove siano gli oggetti sequestrabili, per dar modo all'esattore di ripetere la prova della esecuzione con fondamento e con piena cognizione di causa, aggiungendo che l'esattore predetto non può esigere in ogni caso di referto, che i suoi messi siano accompagnati da un agente comunale;

Sentiti alla pubblica udienza pel Comune di Lucca ricorrente l' avvocato Giovannini procuratore di esso Comune per mandato rilasciatogli dal ff. di Sindaco, l'avvocato Giuseppe Fazio per l'esattore signor Cesare Salvetti; il primo dei quali concluse per l'ammissione del ricorso, ed il secondo per la sua irricevibilità, subordinatamente per la incompetenza di questa Corte, ed in ipotesi più subordinata per il suo rigetto in merito;

A. Attesochè, quantunque il ff. di Sindaco non sia stato autorizzato al ricorso con deliberazione del Consiglio comunale, giusta il disposto dall' articolo 87 della legge 20 Marzo 1865 numero 2248 (allegato A), tuttavia, risultando dell' autorizzazione datagli dalla Giunta comunale *in via di urgenza*, tale autorizzazione trovasi sufficiente a legittimare la produzione del ricorso, giusta l'articolo 94 della succitata legge, dovendosi presumere che siano state osservate ed adempiute tutte le pratiche da quell'articolo contemplate;

B. Attesochè il ricorso, come risulta dall'attestazione dell' usciere, fu notificato nel 12 Febbrajo 1881 al domicilio e residenza del signor Salvetti, parlando e consegnandolo al signore Annibale Carli ivi impiegato *nella sua precaria assenza*, e quindi non sussiste la eccezione di nullità della notifica dedotta dagli articoli 135 usque 140 e 486 del Codice di procedura civile, eccezione sulla quale il Procuratore del signor

Salvetti nemmeno insistette alla udienza;

C. Attesochè per la legge 14 Agosto 1862 N. 800, e per gli articoli 125 e 126 della legge comunale e provinciale 20 Marzo 1865 N. 2248 la giurisdizione della Corte dei Conti, nei rapporti tra i Comuni ed i suoi contabili, è una giurisdizione di secondo grado, la quale non può esplicarsi che sugli appelli o ricorsi delle parti interessate contro i Decreti emessi dai Consigli di Prefettura sui conti dei suddetti contabili;

Attesochè il ricorso è invece diretto contro un Decreto del Prefetto di Lucca emesso non sopra un conto, ed il richiamo, ha per oggetto, non la gestione contabile di esso Salvetti, o rapporti di dare ed avere tra il medesimo ed il Comune, ma sì invece le attribuzioni che devono disimpegnare il Sindaco e la Giunta comunale, non già quali amministratori delle Finanze comunali, ma quali autorità locali designate dalla legge per imprimere agli atti dell'esattore il suggello della verità ed autenticità, locchè è tanto vero che simili attribuzioni sono loro deferite, non già soltanto per gli atti dello esattore e dei suoi messi che riguardano le entrate comunali, ma sì ancora per quelli che sono fatti nell'interesse del Regio Tesoro e delle Provincie per le imposte e sovraimposte e tasse loro spettanti;

Attesochè se l'esattore delle imposte dirette, cui contemporaneamente non sia affidata anche l'esazione delle altre entrate comunali, di regola non è tenuto a render conto al Comune, certo però a questo conto egli sarà obbligato quando intenda di esercitare contro il Comune un qualche diritto dipendente dalla sua gestione contabile, e solo su questo conto il Consiglio di prefettura, ed in secondo grado questa Corte dei Conti potranno giudicare sulle sue pretese; come alla sua volta, il Comune, se intenda che l'esattore sia incorso verso di esso in qualche responsabilità contabile potrà pretendere da esso il conto della sua gestione, ed occorrendo compilarlo d'ufficio, perchè ne giudichi il Consiglio di prefettura e quindi in appello questa Corte dei Conti;

Attesochè, posto pure che la questione cui si riferisce il reclamato Decreto, abbia attinenza ai rapporti contabili tra il Comune di Lucca e l'esattore Salvetti, vertendo essa sopra atti compilati dai messi esattoriali, ed in base ai quali il Salvetti pretenda o possa pretendere dal Comune rimborsi per quote inesigibili, ciò non altera per nulla le competenze giurisdizionali, nè fa cambiare natura alle attribuzioni del Sindaco e della Giunta Municipale in rapporto ai detti atti; rimanendo pur sempre vero che quelle attribuzioni devono essere disimpegnate dal Sindaco e dalla Giunta, non quali amministratori delle Finanze comunali, ma quali autorità locali, per cui è evidente come debba applicarsi al caso l'articolo 100 della legge 20 Aprile 1871;

Attesochè solo allora che il Sig. Salvetti producesse il suo conto, accreditandosi delle quote inesigibili in base agli atti dei suoi messi, sui quali il Sindaco e la Giunta comunale avesse rifiutato il proprio visto, ed il Consiglio di Prefettura avesse emesso il suo giudizio su quel conto, sul ricorso dell'una o dell'altra delle parti sorgerebbe la competenza di questa Corte dei Conti a giudicare in secondo grado; ma allo stato dei fatti e degli atti manca la base di ogni sua giurisdizione, non essendovi nè conto, nè Decreto del Consiglio di Prefettura;

Per questi motivi:

Sentito il Signor Procuratore Generale nelle sue conformi conclusioni;

Dichiara,

Non trovar soggetto a deliberare sul prodotto ricorso che respinge per incompetenza, colla condanna del Comune di Lucca alla rifusione delle spese.

Decisione N. 420 - 14 giugno 1881

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Campus Salis Salvatore (avv. SERPIERI)
c.
Comune di Nughedu San Nicolò
(avv. CANETTO)

A. Rendite patrimoniali non riscosse — *Non essendovi patto speciale, il vincolo del non esatto per esatto non si verifica per la riscossione delle rendite patrimoniali, ma non perciò il contabile riporta il chiesto discarico, se non giustifichi di aver usato le debite diligenze e di aver adoperate le cure di legge per ottenere la riscossione.*

B. Partite estranee al conto — *La contestazione di carichi dati in precedenti conti non trova legittima sede nel giudizio sul conto posteriore.*

Omissis.

A. Considerando quanto alla 1ª partita di Lire 3145. 05 per rendite patrimoniali non riscosse;

Che il Consiglio di prefettura con l' impugnato decreto non ne ammise il discarico in favore del ricorrente perchè *chiesto*, come ivi si dice, *in base alla semplice produzione dell'elenco* dei debitori insolventi;

Che data una tale posizione di fatto, la quale non fu contraddetta dal ricorrente e tantomeno con documenti dimostrata erronea, l' esclusione pronunciata dal Consiglio in ordine alla detta partita non può a meno di ravvisarsi legittima e regolare ;

Che infatti, sebbene per le rendite patrimoniali non possa, in difetto di speciali stipulazioni, esservi questione di addebitamento a scosso e non scosso, non deriva da ciò, come più volte ha già riconosciuto questa Corte in altri simili casi, che il contabile a cui sia stato dato l'incarico di esigere le dette rendite, possa senza responsabilità, trascurarne la riscossione, ed appoggiarsi al semplice fatto di non avere riscosso per pretenderne l'esonerazione, essendo un tale assunto evidentemente contrario ai più ovvî principî che regolano l'esecuzione del mandato;

Che perciò il contabile il quale vuole essere sgravato delle partite inesatte, non può esimersi dal giustificare di aver fatte le debite diligenze, ed adoperato le cure di legge per ottenerne la riscossione;

Che non avendo il ricorrente nè presso il Consiglio di prefettura nè presso la Corte, fornito alcuna prova delle suindicate cure e digligenze, come giustamente ebbe da quel Consiglio respinte le sue istanze, così non può ora trovare presso la Corte più favorevole accoglimento.

B. Considerando sulla 2.ª partita di Lire 2871. 44 composta di altre tre partite di lire 829.94, di lire 609.57 e di Lire 1431. 93;

Che riferendosi le dette partite, come il ricorrente stesso ammette, a carichi datigli per le due prime nel conto 1875 e per l' ultima nei conti dal 1873 al 1876, dovrebbe il ricorrente stesso provvedersi se e come di diritto contro i decreti del Consiglio di prefettura pronunciati su quei conti; non potendo le contestazioni concernenti le dette partite aver legittima sede, dopo i giudicati emessi, nel conto 1877 del cui appello si tratta;

Che ad ogni modo il contabile non ha sufficientemente e regolarmente documentata la sua domanda in ordine alle dette partite, non potendo ritenersi come prova legale il foglio da lui compilato e prodotto in atti, non corredato da alcun titolo per dimostrare essere state le medesime erroneamente comprese a suo carico nei conti dal 1873 al 1876;

Che perciò anche per questa parte, non vi è luogo a modificare l' impugnato decreto del Consiglio di Prefettura, il quale del resto lasciò salvo il diritto, ed indicò i modi, coi quali il ricorrente potrà, ove del caso, ottenere il discarico delle partite di cui si tratta.
Per questi motivi rigetta il ricorso ec.

Decisione N. 421 - 14 giugno 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Fratini Marco (avv. CECCONI)
c.
Comune di Pieve Santo Stefano
(avv. NOCITO)

Si ordina la produzione di documenti.

Decisione N. 422 - 14 giugno 1881

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Marrè Giuseppe (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Santo Stefano d'Aveto
(avv. ROSSI)

A. **Posizione contabile ritenuta dal Consiglio di Prefettura** — *Non ottiene il richiesto discarico l'esattore che produce documenti inconcludenti, per eliminare la posizione contabile ritenuta dal Consiglio di Prefettura, la quale alla Corte fa fede, fino a prova contraria.*

B. **Pagamenti irregolari** — *Non è dato discarico di partite pagate irregolarmente in più delle somme preventivate e di quelle inscritte nei relativi mandati.*

C. **Domande nuove.** — *Non vi ha luogo a provvedere su dimande dedotte soltanto nel ricorso alla Corte, e sulle quali non si è pronunciato il Consiglio comunale, nè quello di Prefettura, perchè non inscritte nel conto.*

D. **Aggio di esazione non dovuto per riscossioni pertinenti ed altro esercizio** — *Non può l'esattore pretendere l'aggio di esazione per una contribuzione che, seppur maturata nel corso dell'esercizio, del cui Conto verte giudizio, non ne poteva essere e non ne fu spedito il ruolo che nell'anno seguente.*

E. **Aggio di esazione non dovuto per riscossione anticipata su ruoli non spediti** — *Mancano gli oneri e i rischi per cui è retribuita l'opera dell'esattore coll'aggio, quando questi riceve anticipatamente pagamenti per contribuzioni, ad esigere le quali non fu ancora spedito il ruolo. Il reclamo per ottenere l'aggio è respinto.*

F. **Carico per ruoli consegnati** — *Essendo provato che l'esattore ebbe la consegna di ruoli per arretrati, e che ne iniziò la riscossione senza mai restituirli al Comune; non vale ch'egli ad evitare il carico contrasti di non averne veramente assunta la riscossione, anzi di averla abbandonata, e che la convenzione relativa non fosse perfetta.*

G. **Responsabilità anche senza l'obbligo del non esatto per esatto** — *La Corte ritiene per costante giurisprudenza che ancorchè non vincolato, l'esattore dall'obbligo del non esatto per esatto, è responsabile dell'ammontare dei ruoli consegnategli, se non dimostri di aver usato ogni diligenza per la riscossione, molto più se consti evidentemente la sua negligenza.*

Omissis.

In merito

Sulle prime due partite di Lire 772, 10, e di Lire 115, 71.

A. Considerando che il Consiglio di prefettura addebitò il sig. Marrè di queste due somme sborsate l'una dall'ex esattore Castagnola, e restituita l'altra dal sig. Borea, perchè, come esso dichiarava, il Marrè « non se n'è « dato carico in alcun consuntivo dei « Comuni componenti il consorzio; »

Che per distruggere la verità di un tal fatto attestato dal Consiglio, al quale erano presenti i conti dei detti Comuni, il sig. Marrè produsse un certificato in data 6 novembre 1880, rilasciato dal Segretario del Comune di Borgonasca, nel quale si attesta che nel conto 1873 di quel Comune, reso dal sig. Marrè questi « si diede cari- « camento di Lire 1064. 93, somma dal- « lo stesso esatta dal cessato esattore « sig. Castagnola, in acconto del suo « debito verso questo Comune, e che « nel conto 1874, lo stesso esattore « Marrè si diede pure caricamento di « altre Lire 392. 64 sempre in diminu- « zione del debito del predetto sig. e- « sattore Castagnola; »

Considerando che da un tale certificato non può trarsi alcuna conclusione favorevole all'assunto del sig. Marrè. Il Consiglio di prefettura infatti non disse che nei conti dei Comuni non figurassero versamenti fatti dal sig. Marrè per conto del sig. Castagnola: disse che non figurava quello di Lire 772 e cent. 10 da esso pagate al Marrè addì 16 *Maggio* 1874. Ora, non solo i ver-

samenti indicati nel suddetto certificato non hanno alcun rapporto, o concordanza di cifre, con quelli di cui parla il Consiglio di prefettura, per poterne indurre l' identità; ma inoltre non si può comprendere come il versamento di Lire 1064. 93 riportato dal Marrè nel conto 1873 possa avere alcun che di comune con la somma di Lire 772. 10 che sarebbe stata pagata dal Castagnola soltanto nel maggio del successivo anno 1874;

Quanto poi alla sommadi Lire 115.71, che sarebbe stata rimborsata dal sig. Borea per eccedenza d' aggi percepiti, non se ne fa nel certificato alcuna menzione, cosìcchè non ne emerge alcuna prova in proposito, ed anzi questa sarebbe in qualche modo esclusa, giacchè ivi si parla solo di versamenti interessanti il debito Castagnola;

Non avendo quindi il Marrè su queste due partite date le giustificazioni che gli spettavano come attore, non può il di lui reclamo essere accolto.

Sulla 3.ª e 4.ª partita di Lire 103.84; e di Lire 142. 86;

B. Considerando che queste somme reclamate ora dal sig. Marrè come pagate da lui negli esercizî 1873-74 al Comune di Borgonasca, in isconto di quello di S. Stefano, per Dazio consumo, e per affitto del locale del Registro, sarebbero state, come egli stesso non contesta, pagate in più sia delle somme rispettivamente stanziate in quei bilanci, sia di quelle inscritte nei relativi mandati; epperciò al tutto irregolarmente;

C. Che, a parte ciò ed a parte anche la considerazione, non potere la contabilità per le suddette due somme riferibile agli esercizî 1873-74 già giudicati, ammalgamarsi con la contabilità per l' esercizio 1877 ora in discussione, sorgerebbe per tali due partite una osservazione preliminare, che cioè le medesime non furono punto inscritte nel conto di cui ora si tratta, nè si ha quindi su di esse la regolare deliberazione del Consiglio Comunale, ed il pronunciato del Consiglio di prefettura, essendo state dedotte soltanto nell' atto d' appello. Dal che consegue che non vi può essere luogo ad alcun provvedimento in merito della Corte.

Sulla 5ª partita di lire 181.60:

D. Considerando che eguale osservazione potrebbe farsi anche per questa partita relativa ad aggi pretesi dal ricorrente sopra somme pagate in sostituzione di prestazioni d' opere. Anche tale partita infatti non si trova scritta in alcuna parte del conto; e la relativa dimanda non emerge che dall' atto d'appello;

Che tuttavia volendo prescindere da siffatta eccezione, perchè nel conto, se non l' aggio, figura al N. 9. dell' attivo, categoria 1ª, la somma di Lire 8238. 40 per prestazione d' opere, dalla quale somma l' aggio deriverebbe; devesi osservare che il pagamento di parte della detta somma al sig. Chiosi in Lire 1279 ebbe luogo per fatto ultroneo dei debitori della prestazione d' opere, quando i medesimi, per non avere prima dichiarato di volere, in surrogazione del lavoro, pagare la tassa in danaro, vennero richiesti della effettiva prestazione dell' opera stessa. Ciò quindi avvenne senza che a quel momento ci fosse o ci potesse essere alcun ruolo di riscossione in proposito; giacchè il ruolo speciale, di cui all'articolo 45 del Regolamento 15 aprile 1874, non deve essere formato che in fine della stagione, ed in seguito alla nota che il Direttore dei lavori deve spedire al Sindaco sulle prestazioni fatte e su quelle che, non essendo state fatte in natura, devono esigersi in denaro. Ed un tale ruolo fu realmente compilato per coloro che erano rimasti in debito al fine della stagione; se non che questa essendo finita tardi, il detto ruolo non potè essere ultimato in tempo da mettersi in riscossione entro l'anno allora in corso, e fu rimesso all'esattore dell'anno successivo. Quindi è che per questa ultima parte di tassa non avendo il signor Marrè avuto nè ruolo ad esigere, nè altro carico qualsiasi, ed essendo il trasferimento dell'esazione all'anno successivo stato determinato da condizioni inerenti alla natura stessa dell'imposta, e previsto dal Regolamento non può avere lo stesso Marrè alcuna legittima pretesa di aggio.

E. Quanto poi alle Lire 1279, cioè a quell'altra parte della tassa, che antecedentemente alla formazione del ruolo

e quindi prima che vi fosse titolo legale ad esigere in denaro, fu ultroneamente versata dai debitori d'opera, siccome non si tratterebbe di vera riscossione nel senso esattoriale, coi relativi oneri e rischi a carico dell'esattore, non si potrebbe, sebbene non debbansi ravvisare in tutto come regolari i procedimenti seguiti, giudicare fondato il reclamo del sig. Marrè per ottenere la concessione dell'aggio correlativo.

F. Sulla 9ª partita di Lire 3673.43;

Considerando che il sig. Marrè pretende di non dover rispondere di questa somma concernente residui di tasse comunali 1872 e retro, perchè il Comune non aderì alla convenzione 26 febbraio 1873 stipulata tra l'esattore e l'Intendenza di Finanza per la riscossione dei residui della passata gestione, e perchè conseguentemente non era egli tenuto a tale riscossione per contratto, come trattandosi di arretrati, non era a ciò nemmeno tenuto per legge;

Che potrebbe anzitutto dubitarsi se, come fu osservato dal Comune, una tale asserzione sia pienamente esatta in quanto che consta dagli atti che la giunta comunale di S. Stefano, in seguito alla fattale comunicazione dell'atto di sottomissione passato tra l'Intendenza di Finanza ed il signor Marrè in data 11 decembre 1872 per la riscossione appunto di quegli arretrati, con sua deliberazione del 12 gennaio 1873, partecipata al Sotto Prefetto nel giorno successivo, dichiarò che essa « annuiva unanime ai contratti che il governo « intendeva conchiudere per la riscossione degli arretrati ». Col che il Comune poteva ritenere di aver fatta quella *dichiarazione d'adesione* prevista dalla convenzione, per la quale doveva questa rendersi anche per lui efficace;

Che per altro, prescindendo dalla detta osservazione, il Comune appoggia più direttamente il suo assunto per questa partita sul fatto, che il Signor Marrè ritenne i ruoli, e riscosse i residui, riscossione che il Comune ritiene sia stata intiera, perchè quei ruoli riguardavano persone tutte solvibili e perchè non comprovò l' inesigibilità di quota alcuna e perchè in ogni caso, se anche in parte egli l'avesse trascurata, deve per tale motivo risponderne egualmente;

Che il signor Marrè negò di aver ritenuti i ruoli ed all'ultimo contestò anche di averli in parte riscossi, dicendo che se ciò fu eseguito dal suo collettore, il fatto di costui, in mancanza di regolare contratto di riscossione, non poteva obbligarlo;

Che per altro, oltrechè ciò non sarebbe in piena coerenza con le sue prime deliberazioni contenute in comparsa 8 novembre 1880, nelle quali non disdice il fatto della parziale riscossione di quelle tasse, il che implica il possesso dei ruoli, risulterebbe che i fatti in discorso si trovano in modo esplicito ammessi nelle dichiarazioni con le quali il signor Marrè accompagnò la presentazione del conto 1877;

Ivi infatti, dopo avere affermato che per la riscossione degli arretrati egli non aveva alcun contratto col Comune, dice « che pur tuttavia il sottoscritto « avendo riscosse piccole partite di tali « residui, intende di darsene caricamento, come si dà, della somma di Lire . . . » lasciando in bianco la cifra senza specificarla. Indi soggiunge « che non avendo ricevuta nessuna re- « golare consegna delle carte contabili « del signor Castagnola, non intende « averne di conseguenza responsabilità « relativa »;

E più sotto: « che in fine i ruoli di « detti residui, lasciati in abbandono « dal signor Castagnola, abbandonati « poscia dal sottoscritto a quel disgra- « ziato collettore dello Sbertoli, hanno « fatto il giro della Provincia etc. »;

Che anche ammettendo, come dice il ricorrente, che la sua dichiarazione o confessione non possa scindersi, e quindi che con gli altri fatti ivi enunciati debba ritenersi quello del non esserci stata regolare consegna delle carte, resta sempre dalla suespressa dichiarazione stabilito che il Marrè, malgrado il difetto di regolare consegna, ritenne i ruoli, li riscosse in parte, e li abbandonò al suo collettore, da cui poscia passarono ad altre mani. E si noti che dice » di averli abbandonati poscia dal sottoscritto etc. », il che esclude che i detti ruoli, come egli ultimamente pretendeva, siano andati a mani del suo collettore per trattativa diretta tra questo ed il municipio e che per conse-

guenza egli non abbia alcun debito di rispondere nè di essi ruoli, nè delle successive operazioni fattevi dallo stesso suo collettore;

Considerando che, posti i fatti in questi termini, non può a meno di ritenersi fondato il provvedimento del Consiglio di Prefetturà, che in conformità delle conclusioni della relazione Testa e del deliberato del Consiglio comunale, pose a carico del Marrè l'importo dei residui di cui si tratta;

Che in fatti se il Marrè ebbe il possesso dei ruoli e ne iniziò la riscossione, giustamente il Comune ha dovuto ritenere che di tale riscossione egli avesse assunto l'incarico. La quale persuasione derivante dal fatto, e da questo stesso bastantemente giustificata, acquistava nella specie tanto maggior forza, in quanto che veniva dopo altri due fatti, cioè 1° al fatto della convenzione dal Marrè stipulata con l' Intendenza di Finanza, nella quale egli assumeva l'obbligo della riscossione degli arretrati anche pei Comuni, purchè questi dichiarassero di accedere alla detta convenzione; ed in 2° luogo al fatto, che il Comune con la citata sua deliberazione del 12 gennaio 1873 aveva appunto dichiarato di accedere ai contratti fatti o da farsi in tale materia dal Governo;

Che vi era dunque luogo a credere, che quel contratto, quand'anche per la forma dovesse essere convalidato da altre più esplicite stipulazioni, si riteneva di fatto come conchiuso fra le parti, e che gli atti del Marré non ne fossero che la estrinseca e normale attuazione;

Considerando d'altra parte che se il Marrè non aveva realmente quello intendimento; se egli si riteneva sciolto da ogni impegno col Municipio, nè voleva altrimenti incontrarlo, era ovvio che dopo quei fatti che avevano resa legittima la interpretazione contraria, egli avesse stretto obbligo di diffidarne esplicitamente il Comune, restituendogli i ruoli, affinchè questi potesse altrimenti ed in tempo provvedere ai propri interessi, nè, cullandosi in una falsa fiducia, si esponesse per di lui cagione ai gravi ed irreparabili danni della trasandata riscossione;

Che perciò giustamente sostiene il Municipio, non potersi in alcun modo ammettere che fosse lecito al Marrè, dopo avere assunto in fatto la riscossione in base ai ruoli, di tenerli indefinitamente presso di sè, per poi allegare all' ultimo, cioè al termine della gestione, e quando era irremissibilmente scaduta l'epoca dell'esazione, e prescritta la formale esigibilità dei medesimi, che tali ruoli egli non aveva potuto esigere, e che non erano più in suo potere. Nè egli poteva abbandonare quei ruoli a mani terze, nè dopo i fatti avvenuti poteva sottrarsi all' obbligo di risponderne al Comune.

G. Considerando, in ordine ai limiti di tale responsabilità, che anche volendo consentire al ricorrente che egli non potesse in ciò avere obbligo del non riscosso per riscosso, egli era pur sempre tenuto a rispondere dell'importo di quei ruoli nelle forme stabilite per quelle rendite comunali la cui esazione non è vincolata all' obbligo suddetto, vale a dire, egli era tenuto a dimostrare di avere inutilmente esperite tutte le cure e diligenze, di legge, per effettuarne la riscossione. E infatti ormai escluso dalla più costante giurisprudenza della Corte il principio, che, nei casi in cui non vi è obbligo di non riscosso per riscosso, basti all' esattore il fatto di non aver riscosso per andare esente da ogni responsabilità. Ritenne invece, e giustamente, la Corte, doversi escludere che un tal fatto non sia l'effetto della incuria e trascuranza dell'esattore stesso, e giustificare che questi adempiè con la debita sollecitudine e diligenza il mandato di riscuotere inerente all' officio stesso di esattore;

Or il Marrè non solo non ha dimostrato di avere usate le suddette cure e diligenze cui era obbligato, ma invece dal tenore stesso della sua dichiarazione apposta al conto 1877 e dal fatto di avere arbitrariamente abbandonati ad altri i ruoli di cui si tratta, risulterebbe essersi egli in questo argomento comportato con grave trascuranza;

Che perciò i di lui reclami su questo capo non potrebbero ritenersi fondati;

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 423 - 21 giugno 1881

FINALI *presid. ff.* - DE CESARE *relatore*

Contini Stefano
c.
Comune di Tremenico

Aggio di riscossione non dovuto sul prezzo di beni comunali venduti — *Non è della natura delle entrate nè ordinarie nè straordinarie comunali il prodotto della vendita di tutto o parte del patrimonio comunale, e non può quindi aver titolo l'esattore a pretendere l'aggio di riscossione sul versamunto del relativo prezzo nella cassa comunale.*

Omissis.

Considerando che per l'articolo 5 della legge 20 Aprile 1871, lo esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali ordinarie e straordinario in conformità ai ruoli consegnatigli. La consegna dei ruoli esecutivi fatta in forme legali costituisce l' esattore in debito dello intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi. Quindi risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso;

Considerando che l' esattore riscuote pure le entrate comunali che gli possono essere affidate ai termini dell' articolo 80 della medesima legge 20 Aprile 1871, e per esse non sarà tenuto a rispondere che delle somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito;

Considerando, che nella applicazione di coteste prescrizioni di legge bisogna tener presente che il Legislatore parla sempre d'imposte erariali, di sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie in conformità dei ruoli, e per le altre entrate comunali si rimette alle condizioni stabilite dalle parti contraenti, cioè dell'easttore e del Comune;

Considerando che con la scrittura privata del 24 settembre l'esattore Contini si sottopose a tutti gli obblighi designati nella legge 20 aprile 1871, e in corrispettivo degli obblighi assunti il Comune stabilì di pagargli l'aggio di lire 3 e centesimi 90 per ogni 100 lire versate *tanto sulle imposte, sovrimposte e tasse, come sulle entrate comunali*;

Considerando che per entrate comunali è da intendersi che il legislatore parli di quelle di natura straordinaria, ed indicate nei ruoli, per le quali l'esattore ai termini dell'art. 80 della legge 20 aprile 1871 è tenuto di rispondere delle sole somme realmente riscosse;

Considerando che non è nella natura delle entrate comunali nè ordinarie, nè straordinarie il prodotto della rendita di una parte o di tutto il patrimonio comunale;

Considerando che l' esattore Contini pretende l' aggio sulla somma di lire 7319. 17 da lui esatte nel 1878 da diversi comunisti per quote di beni comunali venduti;

Considerando che il Consiglio comunale di Tremenico per la esazione di lire 1391. 30 ceme spese oecorse per la vendita dei beni comunali, assegnò in compenso L. 30 all'esattore Contini;

Per questi motivi la Corte dei Conti, Sezione terza, in conformità delle conclusioni del procuratore generale rigetta l'appello di Stefano Contini prodotto avverso la deliberazione del Consiglio di prefettura di Como in data 10 luglio 1879, dichiara non dovuto l' aggio preteso di L. 268. 20 sul prezzo della vendita de' beni comunali, e condanna l'appellante alle spese del presente giudizio.

Decisione N. 424 - 21 giugno 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Gamalero Cesare (avv. E. ROSSI)
c.
Comune di Carpineto (avv. PEDICONI)

A. **Riconoscimento di debito** — *Riconosciuto un debito con atto formale di transazione, non può l' esattore ritornarvi sopra con proteste e supposizioni che neppure hanno attinenza al debito stesso.*

B. **Mancanza di prove** — *Non essendo fatta la prova nè della pretesa inesigibilità, nè di spese incontrate, inattendibile è il ricorso.*

C. **Crediti aperti** — *Avendo il decreto sul conto lasciato aperto all'esattore di far*

valere i suoi dritti per aggi ed altre somme che pretende, presentando titoli regolari, senza che questi siano in atti, la Corte non può che respingere, e respinge il ricorso.

Omissis.

Considerando che per la decisione del 20 Novembre 1879 non è dato a Gamalero di ritornare sui conti anteriori al 1876;

Che i punti degli appelli riuniti, sui quali ancora resta a decidere, sono quei tre indicati nella precedente decisione, e non altri;

A. Che il Comune ha prodotto l'atto di transazione, dal quele risulta chiaramente, che Gamalero assunse in proprio capo il pagamento del terzo della somma pagata alla Banca d'Ovada, che ben equivale a riconoscersene debitore; qual fosse l'origine di quel suo debito non importa ricercare, potendo anche riferirsi alla convenzione fatta col Comune per debito cambiario, il quale già esisteva presso la Banca di Acqui: ma questa o qualunque altra ne fosse l'origine, il riconoscimento del debito fu da sua parte assoluto ed incondizionato, e non è attendibile la eccezione che egli vorrebbe ora fondare sopra una aspettativa di aggi e di compensi, della quale neppure si vedeva l'attinenza col debito verso la Banca di Ovada, e col relativo atto di transazione;

Che il documento firmato da Bruni nulla prova a favore di Gamalero; e la lettera del Prefetto di Alessandria esclude, anzichè avvalorare, le sue pretese;

B. Che Gamalero non ha documentato d'aver fatto la dimanda di rimborso delle quote inesigibili, rispetto al quale si ha in atti quell'elenco sfornito d'ogni autenticità, che già esisteva, allorchè fu pronunciata la precedente decisione, e non altro; e che non ha fatto la richiestagli prova degli incombenti e delle spese incontrate per causa del ritiro de' ruoli;

C. Che in quanto ad aggi dovutogli e non accreditati nel conto del 1877 per mancanza di titoli in appoggio, e ad altre somme per avventura dovutegli e non accreditate, il relativo Decreto del Consiglio di Prefettura in data 9 Agosto 1878 non gli è d'impedimento ad esercitare le ragioni che avesse verso il Comune, leggendosi anzi in quel decreto una espressa riserva intorno a questo particolare di accreditamenti non concessi per mancanza di titoli regolari;

Per questi motivi

Pronunziando definitivamente rigetta i reclami di Gamalero Cesare.

Decisione N. 425 - 21 giugno 1881

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Jacono Salvatore
c.
Comune di Noto

Ricorso in rivocazione non ammissibile — Domanda nuova — *Vertendo il ricorso in rivocazione sugli stessi fatti che furono tenuti presenti nella decisione in merito, e limitandosi a considerazioni giuridiche per dimostrare infondato il rigetto che la Corte pronunciò sull'appello, non si ammette che vi sia oggetto di giudizio in rivocazione, nel quale neppure possono portarsi dimande nuove.*

Omissis.

Considerando in diritto, che i tre nuovi documenti, sui quali il ricorrente fonda la sua dimanda di revocazione, dato pure che essi potessero qualificarsi *per nuovi* e *per rinvenuti*, ai sensi dell' articolo 44 della legge 14 agosto 1862 non sono mai stati, in adempimento della riserva fatta nel ricorso, da lui esibiti in atti, benchè dal 3 settembre 1880 giorno della presentazione del detto ricorso alla segreteria della Corte, fino al giorno della presente deliberazione siansi lasciati a tal scopo decorrere ben altri nove mesi;

Considerando del resto, che i detti documenti, per quanto il contenuto ne risulta dalla dichiarazione fatta dallo stesso ricorrente, non darebbero la prova di alcun errore di fatto, in cui sia incorsa la Corte con la impugnata sua decisione e pel quale possa esservi luogo a revocazione;

Ed invero quanto al 1° capo le circostanze di fatto espresse nei documenti Genovesi e Sbano, non solo non costituiscono alcun fatto nuovo che fosse ignorato e ritenuto in senso diverso dalla

Cortema furono quelle circostanze in tutta la loro parte sostanziale ripetutamente dichiarate in atti, e formarono il tema principale della discussione svoltasi prima della impugnata decisione. E la Corte respinse ciò nonostante le pretese che il Sig. Iacono fondava sopra quegli elementi di fatto, e non ne ammise la chiesta prova testimoniale, non solo perchè ostava a questa il disposto dell'articolo 1341 del Codice civile, ma perchè, come esplicitamente ivi si dichiarava, « le circostanze accennate dall'appellan- « te, *quand'anche fossero vere e pro- « vate*, non potrebbero avere le conse- « guenze giuridiche che egli ne vuol « dedurre ». E ciò come dicevasi in altro considerando, perchè « l'obbligo « del Iacono verso il municipio deriva « non tanto dal fatto *della effettiva ri- « cezione* per parte di esso Iacono di « tutti i valori che doveva rappresen- « targli lo Sbano, ma dal fatto di averne « *data legale ricevuta e di essersi egli « costituito direttamente debitore verso « il municipio* della intiera resta di cas- « sa, di cui era contabile lo Sbano nella « specificata somma di L. 12,288.83. ».

Che perciò gli elementi di fatto ora dedotti, non essendo sostanzialmente che la ripetizione di quelli già conosciuti ed apprezzati dalla Corte non possono dar base ad un giudizio di revocazione quando anche si volesse, per non ammessa ipotesi, supporre che il giudizio su di essi pronunciato dalla Corte stessa fosse erroneo; giacchè si tratterebbe di un preteso errore di criterî o di apprezzamenti, e non già di un errore di fatto. quale è richiesto dal succitato art.° 44 della legge 14 Agosto 1862.

Quanto poi al documento riferibile al capo 2.° cioè alla lettera del Sindaco di Noto, che proibì agli appaltatori del Dazio di pagare a mani del Sig. Iacono, autorizzandoli a versare direttamente alla Tesoreria, non essendone indicata la data, in confronto delle scadenze dei versamenti, non ne risulterebbe punto che il Sig. Iacono debba essere irresponsabile delle tardanze nei versamenti stessi, anzi vi è luogo a supporre, che perciò appunto abbia il Sindaco dato quel provvedimento, se è vero, perchè il Iacono non si mostrava esatto nel far esso stesso i versamenti di cui si tratta;

Del resto l' attuale dimanda di rifusione di Lire 310 per frutti di mora è affatto nuova, non concordando punto con quella sul Dazio Consumo espressa dal Sig. Iacono nel suo atto d'appello, e quindi irricevibile in questa sede;

Considerando quanto agli altri due capi 3 e 4 che il ricorrente non ha su di essi proposto e tanto meno giustificato alcun nuovo elemento di fatto, ma si è limitato a considerazioni giuridiche, già prima in gran parte proposte e respinte, per dimostrare infondato il rigetto pronunciato dalla Corte sulle relative sue dimande;

Per questi motivi,

Dichiara di non ammettere il ricorso per rivocazione.

Decisione N. 426 - 21 giugno 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Nuzzi Luigi (avv. FRANCINI)
c.
Comune di Londa

Incasso di somme dovute dallo Stato al Comune — Aggio di esazione non dovuto — *Anche pattuita la responsabilità per le entrate comunali di qualunque specie, ancorchè non riscosse, non essendovi alcun patto contrattuale, che deroghi alla gratuità voluta dalla legge pel servizio di tesoreria, si esclude il preteso aggio sugl'incassi di somme dovute dallo Stato al Comune.*

Omissis

Considerando, che per l'articolo 93 della Legge 20 Aprile 1871, l'esattore deve adempiere l'ufficio di tesoriere del Comune senza corrispettivo, ritenendosi questo compreso nell'aggio pattuito per l'esercizio dell' ufficio di esattore, il quale consiste essenzialmente nel riscuotere, come l'altro nell'incassare le somme dovute al Comune e nel pagare quelle che il Comune deve; al precetto legislativo della gratuità dell' ufficio di tesoriere, quando sia riunito nella stessa persona all'ufficio di esattore, è per lo

meno dubbio se nei contratti si possa in alcun modo derogare; ma sarebbe fuor di luogo disaminare la questione dacchè nel contratto del 22 Decembre 1872, il quale regola i rapporti del Nuzzi col consorzio di Dicomano e coi singoli Comuni che lo compongono, leggesi all'art. 1° un ampio e incondizionato riferimento alla legge, ai Regolamenti, ed ai Capitoli normali sulla riscossione delle imposte e nel contratto stesso, come nei capitoli speciali, i quali diconsi conformi nella sostanza a quelli vigenti pel quinquennio precedente con approvazione della R. Prefettura data il 9 Giugno 1872, non è parola da cui possa desumersi, nonchè patto esplicito la intenzione di derogare dal principio della gratuità dell' ufficio di tesoriere stabilita dalla Legge;

Che l'ufficio di tesoriere consta di due parti distinte, incassare cioè e pagare; e se si dovesse riguardare come pertinente all' ufficio di esattore l'incasso di somme dovute al Comune dall'erario dello Stato, per verità non si saprebbe quale altro attribuire all'ufficio di tesoriere, per fare applicazione del principio della gratuità: nè vale a dire, che fu pattuita la responsabilità per le entrate comunali di qualunque specie ancorchè non riscosse, secondo l'articolo 80 della legge, il quale non estende quell'obbligo oltre le imposte e sovraimposte comunali; giacchè trattandosi di somme dovute dall' erario dello Stato, pel loro incasso l'esattore o tesoriere non correva rischio e responsabilità alcuna onde, l'aggio preteso per questo titolo sarebbe senza causa;

Per questi motivi,

Rigetta il ricorso di Luigi Nuzzi, e lo condanna alle spese del giudizio.

Decisione N. 427 - 28 giugno 1881

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relatore*

Sichi Tito (avv. GIORGETTI e MINUCCI)

c.

Comune di Cutigliano (avv. E. ROSSI)

A. Giudizio sul conto senza che i conti anteriori sieno passati in cosa giudicata — *La Corte non ammette l' eccezione pregiudiziale, che non possa procedersi al giudizio di un conto, quando, per difetto di notificazione, non sieno i conti anteriori ancora passati in cosa giudicata; non solo perchè ogni esercizio ed ogni conto formano un tutto a sè, ma anche perchè, se qualche inconveniente eventualmente possa derivarne, non perciò si deve intanto sanzionare un danno certo e reale, qual' è quello di tener sospesa la sistemazione de' conti. Milita nella specie a tale conclusione l'essere stato tenuto fermo il fondo di cassa attribuitosi dallo stesso contabile, nè vale in contrario che nel conto anteriore facesse vaghe riserve, perchè sarebbe assurdo che in tal modo una parte potesse vincolare l'altra parte interessata.*

B. Obbligo del non esatto per esatto — *Non può niegare di essersi vincolato coll'obbligo del non esatto per esatto quell'esattore che concorse agli atti coi quali il Consiglio comunale nell'apposito regolamento statuì l' obbligo stesso. L' affermazione che l'obbligo non fosse tradotto nel contratto, oltre che non verosimile, non è attendibile, non producendosi il contratto stesso, come, volendolo, si potrebbe, essendosi pubblicato per rogito notarile.*

C. Responsabilità per partite non riscosse — *Senza l' adempimento delle prescrizioni del regolamento speciale che stabiliscono come l'esattore possa evitare la responsabilità per le partite non riscosse, non si ottiene di evitare gli effetti di questa responsabilità. L' essersi riportate le quote non esatte, come tali, nei verbali di verifica di cassa non costituisce elemento alcuno di disgravio.*

Omissis.

A. Considerando, che, secondo la giurisprudenza già più volte spiegata dalla Corte, non è in alcun modo ammissibile la massima propugnata dal ricorrente Tito Sichi, che cioè non possa procedersi al giudizio su di un dato conto, e sia conseguentemente nulla la relativa decisione, quando, per difetto di

notificazione, non abbiano ancora fatto passaggio in cosa giudicata le decisioni sui conti precedenti;

Che in fatti per quanto vi sia un nesso tra i conti di esercizî che si succedono in quantochè il conto seguente deve prendere il fondo di cassa derivante dal conto anteriore, e per quanto sia pure a desiderarsi che nel divenire al giudizio su di un conto le contabilità antecedenti siano sistemate definitivamente, tuttavia non può disconoscersi che per la natura stessa della gestione esattoriale, e per le leggi ed i regolamenti che la governano, ogni esercizio, e quindi ogni conto annuo forma, come fu giustamente osservato dalla difesa del Comune, un tutto a sè, essendo obbligo del gestore di presentare in ogni anno, per ogni singolo esercizio il proprio conto non più tardi dei termini all'uopo prefissi, e deve ogni conto essere esaminato e giudicato pure annualmente, secondo gli elementi di fatto e di diritto che ne emergono, donde la legittimità del giudizio anche d'appello, qualora alcuno si creda gravato dal pronunciato emesso in prima sede, cosicchè sopra ogni conto si abbia la intera serie degli atti amministrativi e giudiziarî che devono sistemarlo e definirlo;

Che se per non essere ancora passati in giudicato i provvedimenti sopra qualche conto anteriore vi sia ancora luogo a richiami sopra di esso, devono questi essere proposti nel giudizio a cui quel conto si riferisce, e possono colà stesso trovare pieno esaurimento, variandosi nei risultati finali di quel conto le cifre del debito o del credito, ed adattandovi i relativi accreditamentî o condanne da eseguirsi in quel conto stesso, senza più toccare ai conti successivi già sistemati. Che se poi per qualche grave ragione ciò non si potesse, resterebbe sempre a favore del contabile, o di chi vi ha interesse, per le variazioni occorrenti nei conti successivi, aperto il rimedio della revocazione; ma tali variazioni, meramente possibili, e che costituiscono soltanto una incerta e futura eventualità, non possono nè debbono produrre intanto il danno certo e reale di tenere indefinitamente in sospeso la pronta e regolare sistemazione dei conti, a misura che essi per le proprie ed intrinseche condizioni divengono maturi a giudizio;

Che in base a tale principio questa Corte ha già deciso anche recentemente, vale a dire il 20 novembre 1879 nella causa Gamalero contro il Comune di Carpineto, che non solo la incerta e futura possibilità, ma neppure la attuale pendenza di un giudizio su conto di annata anteriore, può sospendere quello su annata posteriore;

Considerando del resto, che il conto ora in contestazione per l'anno 1872, quanto alla parte in cui si collega coi conti precedenti, cioè quanto al fondo di cassa, che prende dal conto 1871, non fa che riprodurre la stessa ed identica cifra di fondo di cassa, della quale si era dato carico il ricorrente nel detto conto 1871 da lui presentato e firmato; cifra che fu mantenuta ferma, secondo la proposta del contabile, tanto dal Consiglio comunale quanto da quello di Prefettura;

Che se il ricorrente nel presentare quel conto del 1871 dichiarò « di ri« servarsi il diritto di produrre per il « dovuto rimborso alcune partite di pa« gamento, che quantunque spettanti « al presente esercizio, non ha potuto « far figurare in questo rendiconto »: una tale riserva, d'altronde vaga, che non fu punto ostacolata dal Comune, come non poteva impedire il giudizio sul conto 1871, così non può ora impedire quello sul conto 1872; giacchè in tanto valeva o vale la detta riserva, in quanto sia seguita dal fatto cioè dell'esaurimento della riserva stessa, e sarebbe strano, che con una siffatta dichiarazione potesse un contabile indefinitamente soffermare la definizione dei suoi conti a danno dell'altra parte, che in essi sia interessata;

B. Considerando, che rimossa la surriferita eccezione preliminare, che comprende i due primi capi d'appello, e non avendo nel merito il ricorrente, non chè provato, data pure una indicazione o specificazione qualsiasi sui motivi di cui nel capo 5° e 6°, cioè quali siano i mandati che non gli furono calcolati in discarico e quali le somme che sono inscritte in più del vero nell'entrata, od in meno nella spesa, l'unica questione che rimane ad esaminare ed è compre-

sa negli altri capi di appello, consiste nel vedere se il ricorrente Don Sichi debba rispondere del non riscosso per riscosso come esso impugna, ed invece sostiene il Comune;

Considerando in proposito, che l' obbligo pel camerlingo di rispondere del non riscosso per riscosso è chiaramente stabilito dall'art. 2° del predetto regolamento speciale sulle condizioni. emolumenti ed oneri inerenti all' ufficio di camerlingo e di tesoriere del Comune di Pitigliano, regolamento debitamente deliberato dal Consiglio comunale ed approvato dall'autorità superiore;

Che, sebbene il detto regolamento porti la data del 26 marzo 1867 e la nomina del Sichi a camerlingo sia avvenuta addì 22 dello stesso mese, è provato dalle deliberazioni consigliari in atti prodotte, che l' approvazione definitiva del regolamento stesso, il quale era già stato approvato in seduta dell'8 febbraio 1867, e fu poi leggermente modificato a richiesta della sotto-prefettura di Pistoja, avvenne precisamente nello stesso giorno 22 marzo, in cui ebbe luogo la nomina del Sichi. Che anzi fu dopo l'approvazione del suddetto regolamento, dal quale si voleva regolata la futura nuova gestione. che procedutosi alla nomina del nuovo camerlingo, nomina fatta come ivi è detto espressamente, *con le condizioni, emolumenti, ed oneri di che nel relativo regolamento*, riuscì eletto il Don Tito Sichi. E siccome questi come consigliere comunale era presente all'udienza, fu esso Sichi, interpellato dal Presidente, se volesse accettare l'ufficio conferitogli, ed egli dichiarò di accettarlo, rinunziando alla carica di consigliere. ed inoltre nella stessa seduta indicò i beni che offriva per far fronte alla garanzia prescritta dall'art colo 11 del regolamento; che infine in successiva seduta dello stesso giorno 22 avendo il Consiglio deliberato sulla accettabilità dei beni offerti dal Don Sichi per la suddetta cauzione, con intervento del medesimo, dichiarò di accettarli, perchè ritenuti di un valore sufficiente per far fronte alla garanzia richiesta dall' articolo 11 del regolamento;

Ora, se la nomina fu fatta ed accettata, e se la cauzione fu data con espresso riferimento alle disposizioni del Regolamento, è ben chiara la conseguenza che non possa il Don Sichi Tito pretendere di sottrarsi agli obblighi in esso stabiliti a carico del camerlingo, giacchè a quella condizione, tassativamente espressa e non altrimenti, fu fatta la di lui nomina;

Considerando che a questi risultamenti derivanti da atti autentici, atti in cui intervenne il ricorrente, questi non ha altro opposto, che la nuda sua affermazione, non essere vero che egli abbia accettato l'obbligo del non riscosso per riscosso portato dal Regolamento. *sebbene l'atto di nomina ci si riportasse.* e ciò perchè nel contratto col quale fu assunta quella gestione e data la relativa garanzia un tale obbligo non si trova ed anzi fu coll'atto stesso escluso;

Considerando, che essendo il Sichi attore in questo giudizio, e fondando tutto il suo assunto sopra il preteso contenuto di un tale contratto, era obbligo suo di fornire la prova di quanto asseriva, e ciò tanto più, in quanto che nelle osservazioni scritte presentate all'udienza. in risposta al Comune, che aveva affermato essere quel contratto scomparso dagli archivi Comunali, durante l'amministrazione doi fratelli Sichi, egli dichiarò, che quel contratto, ossia « l'atto di garanzia è un atto « notarile, e quindi era impossibile ai fra- « telli Sichi sopprimerlo, quando pure « l'avessero voluto, e che quell'atto « aveva servito per l'ufficio delle ipoteche, « e ad esso intervennero 3 testimoni a « forma della legge Toscana »;

Ora. se quel contratto era un atto notarile, se era impossibile il sopprimerlo, se aveva servito per le ipoteche, ed era fatto a forma della Legge Toscana, ciò vuol dire che ai termini degli articoli 4 e 17 capo IV della legge notarile 11 febbraio 1815, l'originale di quell'atto deve trovarsi all'archivio notarile, e che nel protocollo del Notaio deve trovarsene la translazione, e che perciò, giusta l'articolo 1° capo IV della legge succitata resta aperta la via a chiunque vi abbia interesse di chiederne ed ottenerne la copia. Ed è ciò appunto che doveva fare il Sichi e produrla in questo giudizio. seppure voleva dare una qualche base alla sua azione,

e fare che le sue affermazioni diventassero un fatto giuridico documentato;

Considerando del resto, che oltre al difetto della necessaria prova, all'attendibilità delle pretese del Don Sichi osterebbe la stessa intrinseca inverisimiglianza del fatto allegato, ed i difetti giuridici che in ogni caso sarebbero stati a tale fatto inerenti;

Ed in vero non è supponibile che dopo che il Consiglio comunale si era data la pena di far compilare appositamente un regolamento speciale per la nuova gestione esattoriale, dopochè questo Regolamento era stato anche trasmesso alle autorità superiori e da queste con alcune modificazioni approvato, dopochè in base, e con gli obblighi di cui in esso si era proceduto alla nomina del nuovo camerlingo, e che questi con pubblica dichiarazione in pieno Consiglio comunale, aveva accettato l'ufficio con quegli obblighi, e si era anzi affrettato ad eseguire la disposizione dell'articolo 11 di esso in ordine ai beni da darsi per cauzione; non è supponibile, ripetesi, che a pochi giorni di distanza, ed anzi quando il regolamento con quegli obblighi a carico del camerlingo ed a vantaggio della popolazione era già stato anche affisso e portato a cognizione del pubblico, si facesse nella stipulazione dell'atto di garanzia, ossia di un atto meramente esecutivo e sussidiario, tutto il contrario di ciò che dalle autorità competenti era già stato deliberato e dal contabile accettato, e si rinunciasse a quella condizione del non riscosso per riscosso, che era la base fondamentale di tutto il nuovo regolamento;

Si aggiunga poi, che per potere far ciò con effetto giuridico erano necessarie nuove deliberazioni del Consiglio comunale, il quale aveva approvato il regolamento, e fatta la nomina con quella condizione. Dimodochè il Sindaco, o chi altro aveva stipulato l'atto col Sichi, avrebbe ecceduto i suoi poteri, non essendo ammissibile che le autorità incaricate degli atti d'esecuzione, li compiano in senso diverso da quanto è stato ordinato e deliberato dal Consiglio;

C. Considerando che ammesso nel camerlingo l'obbligo del non riscosso per riscosso, come ai termini del regolamento l'ha giustamente ritenuto il Consiglio di prefettura. non resta al Don Sichi contro le conseguenze di tale obbligo altro rimedio, che quello dell'art°. 3. del regolamento medesimo; vale a dire di giustificare, quanto alle partite che non avesse esatte, « di aver « fatto in tempo utile contro i debitori « morosi gli atti opportuni avanti il « competente tribunale e nei modi dalla « legge prescritti»;

Che il Consiglio Comunale ha sempre dichiarato, e dichiara di essere disposto a concedergli tali discarichi, quando egli fornisca le prescritte giustificazioni;

Che niuna di tali giustificazioni, allo stato degli atti, risulta esibita per le partite poste a debito del camerlingo nell'impugnato Decreto del Consiglio di prefettura;

Che non può supplire a tale difetto, nè tenerne luogo, il verbale in atti prodotto di situazione di Cassa del 16 decembre 1872; sia perchè come giustamente fu osservato dalla difesa del Comune le visite di cassa ed i relativi verbali non costituiscono un conto definitivo, nè tale lo ritenne lo stesso Don Sichi avendone variate le cifre finali nel conto da lui presentato; sia perchè per quanto riguarda principalmente le poste inesatte indicate nel detto verbale e che potrebbero essere riferibili al succitato art.° 3. del regolamento, nel verbale stesso non si dànno le giustificazioni richieste dal detto articolo, nè altra giustificazione qualsiasi, e tanto-meno si concede al contabile un qualsiasi disgravio per le poste stesse, ma si enuncia semplicemente, che. avendo il Don Sichi esibiti i ruoli delle imposte a tutto il 1871, si sono « in essi « *verificate inesatte* le poste pel valore « complessivo che appresso ». Ivi adunque quanto alle partite inesatte si constata solamente il patto della non esazione, ma non si constata l'adempimento di alcuna delle prescrizioni, che ai termini dell'articolo 3 possono dar luogo al discarico;

Per questi motivi;

Rigetta l'appello ec.

Decisione N. 428 - 28 giugno 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Casciola Alfonso (avv. ALOISIO)
c.
Comune di S. Eusanio Forconese
(avv. CENTI)

A. Atti coattivi — *L'obbligo del contabile di far gli atti coattivi contro i contribuenti cessa quando risulti essere la proprietà passata ad altri; se siavi azione da esercitare relativamente a tale passaggio, spetta al Comune non al contabile.*

B. Pagamenti su regolari mandati — *E' escluso ogni esame sindacatorio sul merito della spesa nel contabile che paga i mandati spediti dall' amministrazione; egli deve limitarsi a riconoscere se i mandati sieno regolari nella forma, e siavi fondo stanziato in bilancio per pagarli.*

C. Pagamento di residui passivi — *Trattandosi di regolare pagamento di residui passivi, nulla monta che il conto non riguardi l'esercizio relativo ai medesimi.*

D. Addebitamento agli amministratori — *Posta una partita fra i residui attivi a carico del Sindaco e della Giunta comunale, il contabile non ha titolo a gravarsi per non essergli stata discaricata.*

E. Interessi per anticipazione — *Ad ammettere un discarico per interessi di anticipazione fatta alla cassa, è necessario che si provi la mancanza di fondi, ed un'equa liquidazione degl'interessi stessi.*

Omissis.

A. Considerando che non può essere chiamato in colpa il tesoriere Casciola, se non proseguì gli atti sopra i mobili, che un atto pubblico, avente data certa e molto anteriore, diceva passati in proprietà d'altri; non spettava a Casciola impugnare la validità e la sincerità di quel contratto, sibbene all'amministrazione comunale, e il tesoriere, anzichè essere in dovere d'intraprendere la lite, avrebbe esorbitato promuovendola, onde in caso di non buon successo egli avrrebbe sopportato i danni e le spese senza speranza di rivalersene sul Comune: seppoi il Consiglio comunale avesse deliberato di procedere contro Giacomo D'Ascenzo ed i suoi cessionari a titolo di simulazione di contratto, ad altri che al cassiere avrebbe dovuto commettere l'esercizio delle proprie azioni e ragioni;

B. Che il cassiere secondo la legge è obbligato a riconoscere, prima di pagare un mandato, se questo sia regolare nella forma, e se siavi in bilancio iscritto un fondo sul quale si possa soddisfare; ogni altra indagine va al di là del suo ufficio, che non può esser quello di sindacare l'azione degli amministratori comunali, e di giudicare la bontà intrinseca dei loro atti e degli ordini di pagamento, che essi emettono: può l'autorità tutoria chiamare responsabili gli amministratori verso l'erario comunale ed obbligarli a rifondere le somme malamente spese, ma il cassiere al quale furono presentati regolari mandati e li soddisfece, o sul fondo proprio, o su quella delle spese imprevedute, sul quale erano tratti, non fu in colpa e non spettava a lui indagare se il Consiglio comunale avesse deliberato, o no, d' intraprendere e sostenere la lite, a cui i mandati si riferivano;

C. Che se la Giunta comunale riconobbe esservi un residuo passivo da pagare, non importa che questo si riferisca al 1873 per essere escluso dal discarico del cassiere, al quale non si contesta il fatto d'avere eseguito il pagamento non di proprio arbitrio, ma in ossequio a regolare mandato spedito dalla legittima autorità; come non si contesta che il debito esistesse, onde neppure la Giunta comunale dovrebbe soffrire censura d'indebito pagamento;

D. Che manca titolo al ricorrente Casciola per gravarsi d' una somma, che già gli fu messa a credito, e, secondo appare, a debito del Sindaco e della Giunta comunale fra i residui attivi;

E. Che il pagamento delle Lire 200 fatto a lui stesso per titolo d' interessi sopra somme anticipate, può essere ammesso solo quando egli abbia dimostrato la deficienza del danaro in cassa, ond'egli abbia dovuto col proprio soddisfare i mandati, che gli venivano presentati, ed abbia dimostrato altresì che quella somma di Lire 200 non è usuraria, ma fu invece liquidata con giusto ed equo criterio in ragione di somma e di tempo;

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 429 - 28 giugno 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Farina Francesco (avv. DE FRANCESCO)
c.
Comune di S. Martino in Pensilis
(avv. ALOISIO)

A. Procedimento nel giudizio sul conto — *Deciso il ricorso alla Corte, e rinviato per provvedimenti al Consiglio di Prefettura, la notificazione della decisione della Corte basta a mettere in mora il contabile per quanto nel suo interesse abbia a rappresentare pel proseguimento del giudizio: nissuna forma di procedimento è prescritta innanzi al Consiglio di Prefettura.*

B. Difetto di documenti a difesa — Dilazione a presentarli — *Il contabile deve imputare a sè stesso le conseguenze per non avere presentati i documenti a sua difesa, sia nel termine dato dal regolamento, sia in quello dato nel decreto di fissazione di udienza, mentre la Corte non può esimersi dal considerare meramente dilatoria la dimanda di rinvio della causa per presentare documenti, di fronte al lungo tempo da che si è verificato il debito, ed alla nessuna specificazione di motivi per evitare il carico.*

Omissis

A. Considerando che presso i Consigli di Prefettura per l'approvazione dei conti comunali non sono prescritte forme trattandosi di provvedimenti amministrativi, i quali divengono irretrattabili ed assumono il carattere di veri giudicati solo dopo che sia decorso il termine di legge, dalla loro regolare notifica, per il reclamo a questa Corte, col quale reclamo soltanto si apre lo stadio giudiziario contenzioso che deve esser percorso colle forme processuali stabilite dalla legge 14 agosto 1862 N. 800 e dal regolamento 5 ottobre 1862 N. 884;

Che, avendo avuta il sig. Farina regolarmente notificata la decisione di questa Corte 3 giugno 1878 con la quale veniva definitivamente pronunziato sul primo ricorso da lui interposto, il procedimento contenzioso su questo primo ricorso è rimasto chiuso, e si riapriva quindi il procedimento amministrativo presso il Consiglio di prefettura nei termini e nei limiti della suddetta decisione stabilita, al quale Consiglio egli poteva presentare tutti quei documenti e tutte quelle deduzioni che avesse creduto del suo interesse, senza che occorresse alcun atto di citazione, alcuna altra notifica da parte del Comune;

Che in conseguenza il Decreto del Consiglio di prefettura 30 Luglio 1879 emesso in esecuzione della decisione di questa Corte 3 giugno 1878 è pienamante regolare in rito, nè può essere dal Farina impugnato ed attaccato di nullità per difetto di forme processuali estranee affatto al procedimento amministrativo, e tanto meno può essere attaccato inquantochè quel Decreto venne emesso ben otto mesi dopo che al Farina era stata notificata la decisione di questa Corte, per cui nel frattempo egli aveva tutto il mezzo di far valere presso il suddetto Consiglio ogni creduta sua ragione e di presentare ogni documento che avesse stimato del suo interesse;

B. Che il Farina asserì bensì nel suo ricorso essere erronei ed a lui pregiudizievoli i conteggi riportati nel reclamato Decreto, ma nemmeno accennò ad alcun concreto errore o pregiudizio, ed anche all'udienza il suo procuratore non ne addusse alcuno, limitandosi a dichiarare di aver ricevuto dal suo mandante solo da due giorni molti documenti di difesa, che aveva duopo di esaminare, per cui chiese prima il rinvio della discussione ad altra udienza, quindi la concessione di un termine a fare le opportune difese;

Che il sig. Farina, nella sua qualità di ricorrente, doveva già presentare e depositare tutti i documenti della sua difesa nel termine di giorni 15 fissato dall'art°. 37 del R. Decreto 5 ottobre 1862 N. 884, o quanto meno nell'ulteriore termine stabilitogli col Decreto del Presidente per fissazione d'udienza, e non avendolo fatto, anzi non avendo presentato quei documenti nemmeno il giorno della udienza, deve imputare a sè stesso le conseguenze della sua inerzia;

Che dopo la decisione di questa Corte 2 giugno 1878, la questione non potrebbe aggirarsi che sulle partite della gestione Bevilacqua addebitate al ricorrente col reclamato Decreto perchè

da lui riscosse, essendochè ad ogni altra questione sarebbe preclusa la via del giudicato; ora con quel Decreto, per quanto da esso risulta, vennero addebitate al Farina solo due partite della gestione Bevilacqua, perchè da lui riscosse, ed il ricorrente non ha nemmeno vagamente asserito di non averne fatta la riscossione in tutto od in parte, solo argomento che avrebbe potuto validamente accampare per sottrarsi all'obbligo di risponderne;

Che in questo stato di cose ed a fronte di un debito considerevole del contabile verso il Comune, che risale al 1875, non si presenta neppure alcun motivo di equità, per ammettere esso contabile mediante interlocutoria a presentare prove e documenti ad appoggio di fatti sconosciuti, a dimostrazione di errori vaporosamente asseriti ma non anche concretati nè in titolo nè in importo, per cui in sostanza una simile concessione avrebbe l'effetto di quel rinvio d'udienza che gli fu già dalla Corte negato;

Per questi motivi;

pronunziando in via definitiva, sulle conformi conclusioni orali del Signor Procuratore generale;

Delibera

È respinto il ricorso, ecc.

Decisione N. 430 - 28 giugno 1881

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relatore*

Guglielmi Giuseppe (avv. SANSONETTI)

c.

Comune di Galatina (avv. SOLMONA)

A. Impostazione di partite nei residui attivi — Mancanza di titolo a ricorso — *Il contabile non ha di che gravarsi quando non si tratti di partite aggregate ad introito, ma soltanto rinviate colla loro impostazione nei residui attivi.*

B. Partite aggregate ad introito, da rinviarsi ai residui attivi — *Trattandosi di partite da riscuotersi da altri Comuni, e di partite per le quali non furono consegnati ruoli di riscossione e titoli esecutivi, si revoca la loro aggregazione ad introito e si trasportano ai residui attivi.*

C. Doppio carico indebito — *Caricatosi a parte il contabile dell'aggio di esazione, ha diritto che gli sia diffalcata la relativa partita, caricatagli per lo stesso titolo coll'intero ammontare del relativo ruolo.*

Omissis.

A. Considerando in merito:

Che quanto alle partite ai nn. 7, 8 e 9 manca la materia del prodotto reclamo, essendo erroneo che tali partite siano state dal Consiglio di prefettura caricate nel conto al ricorrente, mentre invece sulla conforme proposta dalla Giunta accettata dal Consiglio comunale, furono rinviate ai residui attivi. E ciò emerge evidentemente dal non essere le dette partite comprese fra quelle che l'impugnato decreto aggregò all'introito, e che portano i nn. 4, 25, 31, 32, 33, 35, 37 e 49 del conto, mentre le partite in esame figurano invece nel detto conto ai nn. 27 e 30; e ciò risulta inoltre dall'avere il detto decreto portata nei residui attivi l'intiera ed identica somma di L. 5571.83 stabilita dalla Giunta e dal Consiglio, e composta, con altre partite, appunto dalle tre suindicate;

B. Considerando quanto alle altre tre partite ai nn. 1, 4 e 6 corrispondenti ai nn. 4, 35 e 49 del conto;

Che queste, sebbene siano state realmente aggregate all'introito, ragion vuole che, adottando un eguale provvedimento, siano invece rinviate ai residui attivi. Il che è suggerito non solo dal riflesso, che quanto alle partite 1 e 6 concernenti il concorso di altri Comuni per ispese mandamentali non può farsi rigoroso appunto all'esattore se non procedette ad atti coattivi contro i Comuni medesimi, trattandosi di spese da regolarizzare, il cui ritardato pagamento per la qualità degli enti debitori e per le varie formalità da adempiere rende scusabile una certa tolleranza; ma ancora dal fatto, che per tutte tre le dette partite l'esattore ha un certificato rilasciato dal Sindaco, e senza che un tale certificato sia stato in atti contraddetto, che esso non ha ricevuto pei succennati crediti alcun ruolo di riscossione od altro titolo esecutivo, che lo abilitasse a procedere con quelle forme privilegiate, che sono fondamento all'obbligo del non riscosso per riscosso;

C. Considerando quanto alla partita n. 3 concernente la tassa sul bestiame pel 1879, essere fondato il reclamo del ricorrente, non già nel senso che gli sia stata addebitata per la detta tassa l'intiera somma di L. 8500 prevista in bilancio, mentre invece gli è stata posta a carico al n. 33 del conto la sola somma di L. 7964.80 risultante dal ruolo in atti prodotto; ma perchè questa somma comprende, come è specificato nel ruolo stesso, la tassa propriamente detta in L. 7732.83 e la sovratassa per aggio di esazione in L. 231. 97; e mentre il contabile si diede carico distintamente di queste due somme cioè delle L. 7732.83 al succitato n. 33 del conto e delle Lire 231.97 per aggio al n. 48 partite di giro, il Consiglio comunale e con esso il Consiglio di prefettura caricarono l'intiera somma di L. 7964.80 al n. 33, compreso in esso l'aggio in L. 231.97 al n. 48, cosicchè quest'ultima somma fu indebitamente caricata due volte;

Considerando che una simile osservazione deve farsi sulla partita n. 2 relativa alla tassa di famiglia e di fuocatico. Questa fu prevista in bilancio per L. 5700, ma dal ruolo in atti esibito risulta stabilita soltanto in L. 5575.32. Naturalmente questa comprende, sebbene ciò non sia, come nel ruolo precedente espressamente dichiarato, l'intiera cifra dovuta da ciascun contribuente, e quindi anche la sovratassa per aggio di riscossione;

Il contabile nel conto al n. 32 (4ª categoria tasse e diritti) si diede carico di L. 5404.07, ed al n. 48 (categoria 1ª titolo 3° partite di giro) si diede carico per aggio sulla stessa tassa di L. 167.25. In tutto quindi egli si diede carico di L. 5571. 32, cioè dell'intiero ammontare del ruolo, salvo la piccola differenza da rettificarsi di L. 4;

Invece il Consiglio comunale dopo di avergli dato carico al n. 32 dell'intiero ammontare del ruolo in L. 5571.72 (con eccesso di 40 centesimi); lo caricò di nuovo al n. 48 delle L. 167.25 di aggio. Anche qui perciò vi è duplicazione di carico, ed il reclamo è fondato;

Considerando che ugual fatto si ripete anche per la partita al n. 4 riguardante la tassa di esercizio e rivendita. La tassa fu bilanciata in L. 7800, ma ridotta dal ruolo a L. 7196.31. Se questa somma del ruolo esprime, com'è da ritenere, tutta la somma dovuta dai contribuenti, epperciò anche l'aggio, l'esattore se ne sarebbe dato nel conto il pieno carico, giacchè si addebitò di Lire 6980.43 al n. 37 nella categoria tasse e diritti; e di L. 215.88 per aggio al n. 48 nella categoria partite di giro; le quali due somme formano appunto quella suindicata di L. 7196.31 inscritta nel ruolo. Mentre invece il Comune anche qui gli darebbe doppio carico, addebitandogli al n. 37 tutta intiera la somma del ruolo in L. 7196.31, e poi di nuovo al n. 48 altre L. 215.88 riscosse per aggio sulla stessa tassa;

Considerando perciò che i reclami del ricorrente in queste tre partite sono pienamente fondati, salvo la rettifica di L. 4 sulla tassa di famiglia e fuocatico.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 431 - 28 giugno 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Comune di Nocera Superiore
(avv- DE FONSECA)
c.
Lafragola Prisco (avv. VERRONE)

A. Deposito del ricorso — *Non è perentorio il termine di depositare il ricorso coi documenti alla Segreteria della Corte entro i 15 giorni dalla sua notificazione, e quando il difetto venga sanato entro il termine dato col decreto di fissazione di udienza, non si accoglie l'eccezione di decadenza per tale motivo.*

B. Irricevibilità del ricorso — *Per le partite comprese in un conto, il cui decreto di approvazione fu regolarmente notificato, è irricevibile il ricorso, se interposto oltre i trenta giorni utili dati per interporlo.*

C. Acquiescenza — *Anche se non consti della regolare notifica del decreto di approvazione del conto, se vi fu accettazione da parte del Consiglio delle sue risultanze nel deliberare i conti successivi, si verifica l'acquiescenza che importa rinuncia al ricorso, e questo è dichiarato irricevibile.*

D. Contabile estraneo al conto — *Per partite figuranti a discarico in un conto, a cui un contabile è estraneo, a questo non può farsi carico; chè se vi fosse*

eccezione d' indebito non è propria la sede del giudizio di detto conto. Nè giovano atti di chiamata in causa e d' invocata revisione, mancando per l' effetto di questi la regolarità processuale.

E. Spese del giudizio — *L' indole della causa e la mancanza di difesa in merito suggeriscono la compensazione delle spese, non ostante la soccombenza.*

Omissis.

In diritto.

A. Non regge l' eccezione pregiudiziale di decadenza, per non aver il Comune ricorrente depositato in segreteria il suo ricorso coi documenti nel termine dei 15 giorni dalla fattane notifica al convenuto, giusta il disposto dell'art. 35 del R. Decreto 5 Ottobre 1862 N. 884. La giurisprudenza di questa Corte fu costante nel ritenere che quel termine puramente processuale non sia perentorio, nè contemplato dall' art. 8 del suddetto R. Decreto. E ben giustamente, poichè fa duopo ricordare che quando il succitato R. Decreto 5 Ottobre 1862 venne pubblicato, i Consigli di prefettura erano veri e propri tribunali del contenzioso amministrativo, i quali proferivano formali sentenze sugli oggetti di loro competenza, sentenze contro le quali, in quanto riguardavano i conti comunali, interponevasi formale appello a questa Corte dei Conti. In questo stato di cose nulla di più legittimo e naturale che il Decreto del 1862, informandosi ai principî stabiliti dal Codice di procedura civile per gli appelli sui giudizî ordinari (art. 489), fissasse un termine per il deposito dell' atto di appello in Segreteria sotto comminatoria di decadenza; per cui quando la eccezione di decadenza fosse fatta valere dall' appello nei modi e nelle forme prescritte, l' appello dovesse senz' altro essere rigettato. Ma quando. per effetto delle leggi 25 marzo 1865 N. 2248 (Allegati A ed E) fu bensì conservata ai Consigli di Prefettura la competenza per l' approvazione dei conti comunali, però tolta loro ogni giurisdizione contenziosa, le relative Decisioni si risolvono in atti amministrativi che divengono irretrattabili quando non ne sia interposto, non più appello, ma ricorso alla Corte dei Conti nel termine prefisso. La decadenza pertanto che era comminata al difetto di deposito degli atti in Segreteria, quando si trattava di veri e propri appelli contro sentenze, non può più ritenersi ora che trattasi invece di ricorsi contro provvedimenti amministrativi, ora che soltanto con questi ricorsi si apre lo stadio giudiziale contenzioso, e quindi deve ritenersi che al difetto del deposito degli atti possa sempre essere utilmente riparato, quando sia sanato entro il termine stabilito dal Presidente col suo Decreto di fissazione di udienza, giusta l' art. 43 del succitato R. Decreto 5 Ottobre 1862;

Non sussiste nemmeno la pregiudiziale di mancanza di autorizzazione al Comune a interporre il ricorso, perchè lo stesso convenuto Lafragola riportò nelle sue difese la deliberazione 22 luglio 1880 del Consiglio comunale di Nocera Superiore colla quale venne il Sindaco autorizzato, a presentare questo ricorso;

B. Sussiste. invece, per una parte del reclamo, la pregiudiziale irricevibilità del ricorso per decorrenza del termine ad interporlo, e per acquiescenza del Comune ricorrente alle reclamate decisioni;

Infatti fra le partite che forman soggetto del reclamo havvi quella di Lire 1772,26, della quale fu accordato rimborso al contabile col Decreto del Consiglio di Prefettura 1° maggio 1876 emesso sul conto del 1874, il quale Decreto fu notificato al Lafragola per atto d'usciere giudiziale in data 6 settembre 1876. Il termine pertanto dei 30 giorni a ricorrere contro quel decreto, a norma dell'art.° 35 del R.° Decreto 5 ottobre 1862 N. 884, era già da gran tempo spirato, quando fu notificato il ricorso del Comune, il quale quindi in questa parte è evidentemente irricevibile;

C. Ed è irricevibile anche per la partita di L. 5071, 38 della quale non fu dato carico al contabile col Decreto del Consiglio di prefettura emesso sul conto del 1869, perchè, quantunque non consti che anche questo Decreto sia stato al Lafragola debitamente notificato a mezzo d'usciere giudiziale, tuttavolta havvi l'acquiescenza del Consiglio comunale, il quale nell'esaminare ed approvare i conti successivi riportò ed accettò le risultanze del suddetto Decreto, accettazione che importa di pieno diritto la

rinunzia dell'appello o ricorso (art. 465 Codice di procedura civile).

D. Quanto alle altre tre partite che furono abbuonate dal Consiglio di prefettura col Decreto emesso sul conto del 1877, è a considerarsi che nell'esercizio 1877 il contabile non era più il Lafragola, il quale era cessato dalla carica di tesoriere col 1876, per cui anche il conto di quell'anno 1877 non fu reso da lui, ma dal suo successore Francesco De Angelis. Ed in questo conto del 1877 il De Angelis si diede discarico delle tre partite, di cui trattasi, per averle al Lafragola pagate, per quanto appare, dietro mandati, che non si sa se ed in quanto fossero regolari. Ora è evidente che il Lafragola, come contabile, è estraneo al conto dell'esercizio 1877, e se durante questo esercizio vennero a lui fatti dal contabile succedutogli dei pagamenti che non fossero a lui dovuti, l'azione dell'indebito pagatogli potrà il Comune contro di esso esercitarla, se e come di ragione, non mai però in sede di ricorso contro il Decreto del Consiglio di prefettura che approvò il suddetto conto del 1877, il quale comprendeva a discarico del gestore De Angelis i pagamenti suindicati;

Vero è che il Comune ha notificato anche al De Angelis un atto di ricorso che riguarda il conto del 1877, domandandone la riunione al precedente ricorso notificato al sig. Lafragola; ma questa domanda di riunione non potè essere secondata. Imperciocchè quel ricorso contro il De Angelis non ha seguito la stadio processuale prescritto dal Capitolo III del R°. Decreto 5 ottobre 1862 N. 884, nè fra la sua notifica e l'udienza a cui il De Angelis era citato a comparire avrebbero potuto decorrere i termini processuali. Il ricorso quindi contro il De Angelis per quanto riguarda il conto del 1877 deve riguardarsi pur sempre come pendente, per cui resta libero al Comune di darvi seguito, come di diritto, coll'intervento pure, ove ne sia il caso, di coloro tutti che ritenesse dover rispondere per pagamenti indebiti ordinati, eseguiti, o ricevuti. Ma in questa sede a quel ricorso non può aversi alcun riguardo. Nè si potrebbe avervi riguardo quando pure l'atto notificato al De Angelis, anzichè un ricorso, potesse ritenersi, contro le sue espressioni, come una chiamata in causa; prima di tutto perchè non si sarebbero osservate le forme prescritte dall'art°. 203 Codice Procedura Civile, e poi perchè nella discussione di un ricorso sul conto del 1877, reso dal contabile De Angelis, costui non può essere chiamato ad intervenire in via incidentale, essendo invece parte principale in causa;

Il Comune, non nel suo ricorso in confronto del Lafragola, ma in una posteriore comparsa, ha dichiarato che intendeva pur di ricorrere contro la Decisione del Prefetto contenuta nella sua lettera 11 Maggio 1880 N. 8651.-9356 con cui dichiaravasi « non poter il Consiglio di Prefettura procedere alla revisione sui conti consuntivi resi dal già tesoriere sig. Lafragola Prisco, oggetto della deliberazione del Consiglio comunale del 30 Aprile 1880, non essendo i motivi che si espongono fra quelli provveduti dall'art. 44. della legge 14 Agosto 1862 N. 800;

A parte la tardività della dichiarazione del reclamo, non può la Corte dei Conti farvi accoglienza, perchè si tratterebbe non di una decisione del Consiglio di prefettura, ma di una lettera del Prefetto. il quale avvisava non essere il caso della revisione, si tratterebbe dunque di un provvedimento puramente amministrativo, sul quale la Corte dei conti non può spiegare alcuna giurisdizione, e contro il quale è aperta al Comune soltanto la via gerarchica amministrativa;

Se il Comune pertanto, continua a credere che si verifichino le condizioni di fatto e di tempo, date le quali è ammessa per legge e dalla pratica giurisprudenza la rivocazione delle decisioni emesse dai Consigli di prefettura sui conti comunali, gli è sempre libero di invocare una decisione in proposito del Consiglio di prefettura in Salerno, insistendo in via gerarchica perchè tale decisione sia pronunciata, ed ove questa gli sia contraria avrà libero il campo del ricorso a questa Corte dei Conti. Ma finchè una tale Decisione non sia emanata non può questa Corte ingerirsi nella questione, poichè la sua giurisdizione in materia di conti comunali é sem-

pre di secondo grado ed in sede di ricorso da Decreti dei Consigli di Prefettura.

E. Avuto poi riguardo all'indole della causa, alla soccombenza del convento in talune delle eccezioni pregiudiziali da lui opposte, ed al difetto di qualunque sua difesa nel merito, trovasi equo di pronunziare la compensazione delle spese fra le parti in causa.

Per questi motivi, pronunciando in via definitiva, sulle conformi conclusioni del sig. Procuratore generale;

Dichiara inammissibile il ricorso, compensando fra le parti le spese del giudizio.

Decisione N. 432 - 7 luglio 1881

FINALI *presidente ff.* – GOBBI *relatore*

Battiati Francesco (avv. PERRONI)
c.
Comune di Adernò (avv. A. SANTINI)

A. Domanda nuova — *Risultando chiaramente dalle dichiarazioni del ricorso i termini della contestazione della lite, non si ammette come nuova una domanda in contraddizione dei medesimi.*

B. Documenti equipollenti — *Se risulti da altri documenti ciò che la Corte prescrisse farsi risultare da un documento che non fu prodotto, il relativo carico è mantenuto.*

C. Doppio pagamento — *Non essendo dubbio che siasi fatto un doppio pagamento, invano il contabile contrasta il maggior carico fattogli.*

D. Carico per l'ammontare del ruolo — *Caricatosi il contabile di parte di un ruolo consegnatogli, non giustificando l'inutilità delle cure usate per la riscossione del resto, si ha per riscosso l'intero e gli si addebita.*

E. Ricorso inconcludente — *Si ha per inconcludente quel ricorso che di fronte ad una somma che si sostiene non dovuta, risulta dagli atti dovuta una somma maggiore.*

Omissis.

A. Considerando che nel suo atto d'appello contro il Decreto del Consiglio di prefettura il Battiati impugnava la sola terza delle somme di maggior caricamento impostogli dal Consiglio di prefettura, cioè quella di . . L. 6238. 30
dicendo che doveva ridursi a sole . . . . L. 4875. 65
importare d'un mandato trasmessogli dal Segretario Comunale Giandolfo col foglio che produceva del 31 ottobre 1872 e che egli per sbadataggine aveva ommesso di caricarsi; e quindi riduceva ogni sua contestazione ed il suo appello a . . . . L. 1362. 65
le quali chiedeva perciò aggiungersi al suo credito riconosciutogli dallo stesso Consiglio di prefettura in . L. 12405. 38
onde chiedeva accertarsi il suo credito, invece di quello portato dal suo conto di L. 19146. e Cent. 61, nell'altra somma di . . . . . L. 13768. 03

Considerando che a fronte di così chiare ed esplicite dichiarazioni del ricorso d'appello, il quale non dà luogo nè ad interpretazione o dubbio di sorta, evidente risulta l'insussistenza della novella istanza fatta all'udienza, che cioè nemmeno quelle L. 4875. 65 sieno da caricarsi al Battiati, sia perchè per queste non vi ha appello, ma formale ammissione, sia perchè la giustizia di questo carico risulta dallo stesso documento da lui prodotto, sia perchè ciò venne già chiaramente dichiarato nei motivi della precedente decisione, che ritenne improponibile simile questione anche allora solo sollevata all'udienza;

B. Considerando quanto alla suddetta somma di Lire 1362. 65, unico oggetto del presente appello, che quantunque non siasi dal Comune, in esecuzione della suddetta Decisione nella parte interlocutoria, prodotto precisamente lo spoglio delle riscossioni ed i relativi documenti dai quali prima il Comune e poi il Consiglio di prefettura rilevò il maggior carico di Lire 6238.30, risultano però dagli altri documenti che esso produsse, e da quelli stessi prodotti dal Battiati, sufficienti elementi per conchiuderne che sussiste appieno il maggior carico datogli nella somma suddetta di Lire 1362. 65, e che ingiustamente egli ne chiede la eliminazione;

Per verità, dall'altra lettera ora pro-

dotta in copia dal Comune e non contraddetta dal Battiati, e che fu diretta a questo dallo stesso segretario comunale Giandolfo col visto del Regio Delegato in quello stesso giorno 31. ottobre 1872, rilevasi che non quel solo mandato di Lire 4875 gli fu trasmesso per l'acqua Patellaro, ma gliene furono spediti sette per l'importo totale di L. 5716. 03;

Quindi un maggior carico che il Battiati non può ricusare, oltre quello delle Lire 4875. 65 già ammesse, di Lire 840. 38.

C. Attesochè altro maggior carico pur gl' incombe in Lire 300, esatte sopra un mandato per acqua somministrata ai Carabinieri, oltre alle Lire 300 per lo stesso oggetto già caricategli dal Consiglio di prefettura per residui del 1871, riscossi nel 1872, perchè risulta dal certificato prodotto dal Comune e rilasciato dal segretario generale dell' ufficio amministrativo provinciale nel 31 maggio ultimo scorso, che il tesoriere Battiati per quest'acqua dei Carabinièri ebbe e riscosse non uno ma due mandati di Lire 300 ciascuno, e quest'ultimo lo riscosse nel 1873 pel 1872, ond'è giusto che ne abbia carico;

D. Attesochè finalmente risulta tanto dalla suddetta nota prodotta dal Comune del 31. ottobre 1872 quando dal certificato prodotto dallo stesso Battiati, rilasciatogli dal segretario del Comune il 7 gennaio 1876, che per quell'acqua Patellaro vi erano residui ad esigere pel 1871 in Lire 817, e di queste fu trasmesso a lui il ruolo regolare onde ne facesse la esazione, comunque separata fosse quell' azienda dell' acqua; come diffatti egli le riscosse in gran parte dandosene carico nel conto per L. 530, talchè le residue tre partite di L. 287 gli si debbono addebitare, perchè se non le riscosse, il che è improbabile vista la qualità dei debitori, era suo dovere di riscuoterle, od almeno provare d'aver fatto all'uopo inutilmente le cure di legge;

E. Attesochè, per questi indubitati carichi del tesoriere Battiati si ha una somma che copre abbondantemente la suddetta di Lire 1362. 65, che forma oggetto del giudizio; per cui cade il di lui richiamo, e riescono affatto inconcludenti i documenti che egli ha prodotto con la di lui comparsa 22 Marzo 1881;

Considerando per ultimo che si tratta di ricorso in appello il quale secondo i generali principî di diritto non è da secondarsi se non quando i gravami opposti sono dall'appellante chiaramente dimostrati; e nella specie non v'ha prova che le suddette Lire 1362. 65, non siano dovute; che anzi ne risulta piuttosto da quanto sovra la prova contraria;

Per questi motivi,

Senza arrestarsi alla nuova istanza riprodotta per l'attore Battiati relativa al mandato di Lire 4875. 65; da capo rigetta l'appello dal medesimo interposto contro il decreto del Consiglio di prefettura di Catania del 6 novembre 1875 relativamente alla somma di maggiore caricamento di L. 1362. 65, conferma in ogni sua parte il detto Decreto. ecc.

Decisione N. 433 - 7 luglio 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Delli Paoli Pasquale (avv. SANSONETTI)
c.
Comune di Maddaloni
(avv. PIERANTONI e CASTRONE)

A. Partite non comprese nel decreto impugnato — *Non sono attendibili domande che non sono oggetto del decreto contro cui si ricorre alla Corte dei Conti.*

B. Quistione già decisa — *Non ritorna la Corte su questione da lei già decisa tra le parti, e molto meno sulla questione della facoltà dei Consigli di Prefettura di rivocare i propri decreti sui conti, sulla quale facoltà non è ammessa contestazione per costante giurisprudenza.*

C. Rivocazione di ufficio — *Niun dubbio che la rivocazione dei giudizî sui conti possa aver luogo di ufficio, e si ha per iniziata nel termine di legge di tre anni dalla data della notificazione dei decreti relativi anche con lettera del Prefetto diretta al Sindaco, tanto più se di questo principio di giudizio di revocazione ebbe conoscenza il contabile, a segno tale che ne reclamò e sul suo reclamo fu giudicato.*

D. Attribuzioni del Consiglio comunale sul conto — *Non influisce al procedi-*

mento di un giudizio di rivocazione sul conto la deliberazione che abbia resa in contrario il Consiglio comunale, essendo in materia di conti le sue attribuzioni limitate a semplicemente rivederli e farvi le proprie osservazioni.

E. **Indole e limiti del giudizio di rivocazione sul conto** — *Non è vero che il decreto di approvazione del conto sia suscettivo, come qualunque atto amministrativo, di rivocazione sia per ragioni di fatto che di dritto; i Consigli di prefettura non hanno più giurisdizione contenziosa, ma alle norme di questa debbono attenersi, quando si tratti di revocare gli emessi provvedimenti; senza di che non vi sarebbe più nulla di certo in materia di conti.*

F. **(Sullo stesso argomento)** — *Alla rivocazione dei proprî decreti il Consiglio di prefettura deve procedere colle stesse norme stabilite dall' art. 46 della legge 14 agosto 1862 n. 800 per la rivocazione delle decisioni della Corte dei Conti sui conti dei contabili dello Stato; perciò non è ammissibile, che verificandosi le condizioni della rivocazione per alcune partite del conto, possa questo riesaminarsi nella sua totalità, come non è dato alla Corte di procedere che per quei capi delle sue decisioni pei quali sussistono i motivi dal detto articolo di legge determinati.*

G. **(Sullo stesso argomento)** — *A sostenere che di tutto il conto debba farsi oggetto il giudizio di rivocazione, non vale mettere innanzi generiche accuse di frode, che neppure è titolo per tale giudizio; tanto più che tali accuse non riguardano speciali partite, nè per quanto pur si accennino sono fondate, e che già con sentenza di Tribunale il contabile fu scagionato d'ogni sospetto di reità.*

H. **(Sullo stesso argomento)** — *Neppur vale all'effetto di cui sopra che lo stesso Consiglio comunale abbia chiesto l' annullamento di una propria deliberazione, annullamento che nemmeno fu pronunciato.*

I. **(Sullo stesso argomento)** — *Non è vero che per qualunque errore di apprezzamento o di diritto possa aver luogo la rivocazione dei decreti di approvazione dei conti, ma soltanto per* doppio impiego, documenti nuovi o falsi, omissioni, errori di fatto e di calcolo.

K. **Apprezzamento di giustificazioni di spese nel giudizio di rivocazione** — *Non è titolo legittimo di rivocazione la pretesa scoperta che i discarichi già accordati non fossero coi dovuti documenti giustificati, ed è riformato il decreto del Consiglio di prefettura che per tal titolo ebbe a pronunciarla.*

L. **Idem Mancanza di mandato** — *Anche il mandato è un documento giustificativo, e la sua mancanza non può dar titolo a rivocazione per la spesa già approvata ed ammessa.*

M. **Idem. Difetto di quietanze** — *Altrettanto è a dirsi del difetto di quietanze, le quali all' atto dell' approvazione del conto o esistevano, o senza di esse si ritenne provato il pagamento; apprezzamento che sfugge al giudizio di rivocazione, tanto più se non venne mai contestato il pagamento stesso.*

N. **Id. Differenza tra il pagamento e la spesa** — *E' da attribuirsi ad errore di fatto o di calcolo la differenza tra il pagamento e il titolo che correda la spesa, perciò è legittimo motivo di rivocazione.*

O. **Id. Data delle quietanze** - *Sol perchè le quietanze abbiano la data dell'anno anteriore a quello cui si riferisce il conto in cui la relativa spesa è discaricata, non essendo provato che la spesa sia stata portata anche nel conto dell'anno anteriore, e che perciò vi sia dupplicazione, non si ha titolo a rivocazione.*

P. **Id. Difetto di autorizzazione di spesa** - *Essendo fuor di questione che la spesa sia stata fatta e pagata, se il discarico ne fu pronunciato ancorchè non vi fosse regolare autorizzazione, l'apprezzamento su di cui si fondò il Consiglio di prefettura non può essere contestato in giudizio di rivocazione.*

Q. **Id. Partite rimborsate** — *Non essendo provato che il contabile non siasi dato carico di rimborsi affluiti nella cassa comunale per parte di altri comuni, mentre consta che i rimborsi stessi ebbero luogo, non può dal Comune pretendersi la revoca del relativo discarico.*

R. **Id. Carico di residui attivi** — *Non aggiunti ad introito dei residui attivi, si ha da ritenere che nel decreto di approvazione del conto non si giudicò dovuto il carico per eseguita riscossione, ed è apprezzamento che sfugge alla rivocazione.*

S. **Id. Maggiore accreditamento** — *Vi è giusto titolo a rivocazione per errore di fatto, quando fu accordato un discarico, ritenendo maggiore un credito derivante da conto anteriore.*

T. **Id. Interessi attribuiti** — *Sostenendosi che vi sia motivo legittimo a rivocazione, perchè si attribuirono interessi non mai accordati, e perchè siansi calcolati in più, questo si ha per errore di fatto e rivocabile, non quello, perchè non consta che il decreto impugnato si fondasse erroneamente nell'attribuire i detti interessi al-*

l'esistenza di una concessione, e quindi si ha un apprezzamento di diritto, suffragato dalla legge, che non è rivocabile.

U. Dimanda d'interessi — *Non essendo stato oggetto del giudizio di rivocazione avanti il Consiglio di prefettura la dimanda degl'interessi sul risultante suo credito, fatta dal contabile alla Corte, questa non trova luogo a provvedere, salvo il diritto esperibile in altra sede.*

V. Spese del giudizio — *Essendovi totale soccombenza del contabile nel ricorso di opposizione, e parziale nel merito, si compensano le spese.*

Omissis.

A. Considerando che, qualora il Comune di Maddaloni avesse inteso, che dovessero addebitarsi al sig. Pasquale Delli Paoli anche le due partite di L. 34,000, e di L. 13.762. 18, non potrebbesi ad una tale domanda avere alcun riguardo in questa sede di giudizio, trattandosi di due partite non contemplate nel Decreto revocatorio del Consiglio di prefettura di Caserta che forma oggetto del reclamo del Delli Paoli, non essendo stato prodotto dal suddetto Comune contro questo Decreto alcun appello nè principale nè incidentale;

B. Considerando che la questione di principio sulla facoltà dei Consigli di prefettura di rivocare, in determinate condizioni di tempo e di fatto, i loro Decreti di approvazione dei conti comunali, fu già risolta colla prima decisione di questa Corte in data 18 novembre 1879, e quindi su questa questione non è più lecito di ritornare, ostandovi il giudicato, giudicato che del resto è conforme alla costante giurisprudenza amministrativa, e di questa Corte medesima, la quale sempre ammise che i Consigli di prefettura possano rivocare i suaccennati loro Decreti ogni qualvolta si verifichino gli estremi contemplati dall' art. 44 della legge 14 agosto 1862 N. 800 di conformità alle disposizioni emanate dal Ministero dell' Interno colla Circolare 7 gennajo 1869 N. 13895;

C. Considerando che, giusta il succitato art. 44 ed il successivo art. 45 della legge I4 Agosto 1862 la rivocazione può anche aver luogo *d' ufficio* nel termine di tre anni per errore di fatto o di calcolo; e se si trattasse di ommissione o doppio impiego, di nuovi documenti o documenti falsi anche dopo i tre anni entro i trenta giorni dal riconoscimento della ommissione o del doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla avuta notizia della falsità;

Considerando che in questo caso la rivocazione fu iniziata d' *ufficio* dal Prefetto in Caserta con la sua lettera diretta al Sindaco di Maddaloni in data 21 gennaio 1869, lettera di cui il sig. Delli Paoli ebbe conoscenza, poichè reclamò, e di questo suo reclamo ebbe ad occuparsi anche il Consiglio di prefettura, come risulta dalla sua deliberazione 11 marzo 1869: dunque nessun dubbio che fin dal gennajo o dal marzo 1869, il procedimento di revisione dei conti presentati dal sig. Delli Paoli pel 1860-1861 era iniziato, e quindi nessun dubbio che era stato iniziato nel termine dei tre anni non solo dalla notificazione, ma altresì dalla data dei due Decreti 24 maggio e 19 decembre 1867, che trattavasi di rivocare;

D. Considerando che iniziato d' *Ufficio* in termine utile dal Prefetto e dal Consiglio di prefettura in Caserta, sciente il Delli Paoli, il procedimento di rivocazione, a nulla monta se il Consiglio comunale di Maddaloni trovasse che della rivocazione non fosse il caso colle sue deliberazioni 23 aprile 1869 e 30 ottobre 1871, poichè non il Consiglio comunale, ma il Consiglio di prefettura era il giudice competente a decidere se fosse o non fosse il caso di revocare i precedenti suoi decreti; e le deliberazioni del Consiglio comunale non potevano essere e non erano che consultive. Imperocchè fa duopo non dimenticare che, in materia di conti dei Comuni, la legge non attribuisce ai Consigli comunali altra facoltà che quella di rivederli facendovi naturalmente le credute osservazioni; ma l' approvazione di quei conti spetta esclusivamente ai Consigli di Prefettura (articolo 125 allegato A della legge 20 marzo 1865 N. 2248) i quali per conseguenza non sono per nulla vincolati nelle loro decisioni dalle dichiarazioni, confessioni ed ammissioni dei Consigli comunali;

E. Considerando che i Decreti dei Consigli di prefettura sui conti comunali, se per effetto della legge sul contenzioso amministrativo 20 Marzo 1865 allegato F. non sono più vere e proprie sentenze di Magistrato, tuttavolta vestono il carattere e l'autorità del giudicato divenendo irretrattabili ed esecutive, quando sia decorso il termine fissato per il ricorso alla Corte dei Conti. Da ciò consegue che l'efficacia di quei Decreti, divenuti irrettrattabili, non può essere a mezzo della rivocazione distrutta, se non se quando si verifichino le condizioni per le quali può essere rivocata una sentenza di Magistrato, e più specialmente così e come può essere rivocata una decisione di questa Corte dei conti. Vero è che anche in sede di rivocazione presso i Consigli di prefettura non vi sono nè possono esservi forme di procedimento contenzioso, ma però, dalle forme prescindendo, nel merito la rivocazione deve seguire colle norme comuni alla rivocazione dei giudizi di questa Corte. E' quindi inesatto l'assunto della difesa del Comune, e cioè che i Decreti dei Consigli di prefettura sui conti comunali possano essere rivocati, così come può rivocarsi un qualunque provvedimento dell' autorità amministrativa, ogni qualvolta, cioè, vi si riscontri un errore qualsiasi, sia di fatto che di diritto, ogni qualvolta abbiasi prova o sospetto più o meno fondato di frodi, di leggerezze, d'irregolarità incorse nella presentazione, esame ed approvazione dei conti. Se ciò potesse ammettersi è evidente che tutto il sistema stabilito dalla legge per l'approvazione dei conti comunali verrebbe turbato e sconvolto; mediante la rivocazione, rimedio assolutamente straordinario ed eccezionale, potrebbesi quando che sia far risorgere questioni già risolute, torre qualunque efficacia a provvedimenti bensì amministrativi, ma cui la legge volle imprimere il suggello della cosa giudicata, quando sia scorso il termine da essa prefisso per reclamarli; i contabili dei Comuni non avrebbero mai pace, nè sarebbero al sicuro da quelle molestie che, per l'avvicendarsi delle amministrazioni, potrebbero essere loro inferite, come d'altra parte le stesse finanze comunali potrebbero rimanere perturbate;

F. Considerando che conseguentemente non può nemmeno ammettersi che, quando si verifichino le condizioni dalla legge stabilite per la revocazione rispetto ad una o più delle partite dei conti approvati, debbano o possano questi conti riesaminarsi nella loro totalità, e possa la rivocazione estendersi anche alle altre partite rispetto alle quali non se ne verifichino gli estremi. Una tale teoria è evidentemente fallace: imperciocchè ben si sa che il giudizio su di un conto se anche espresso con una formale riassuntiva, si compone di tanti capi, quante sono le partite di dare ed avere, e l'art. 496 del Codice di procedura civile tassativamente dispone non ammettersi la revocazione che per quei capi pei quali sussista uno dei motivi che alla revocazione dan luogo. Il rispetto dovuto ai giudicati, la necessità sociale di porre un fine ai litigi, consigliarono al legislatore di non ammettere la rivocazione delle decisioni, se non in via di eccezione ed in casi tassativamente indicati, e sarebbe illogico estendere un tale rimedio in materia di conti anche a quelle partite, per le quali le condizioni non si sono verificate, solo perchè siansi verificate rispetto ad altri. Senonchè, ritenuto appunto il principio che sulle rivocazioni dei decreti dei Consigli di prefettura sui conti comunali sono applicabili le norme stabilite dalla legge 14 agosto 1862 N. 800 per la rivocazione delle decisioni di questa stessa Corte sui conti dei contabili dello Stato, ogni questione è risolta dalla tassativa disposizione dell'art. 46 di detta legge, giusta la quale la revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea, cioè per quella parte per la quale sussistono quei motivi di errore che sono tassativamente enumerati nel precedente art. 44;

G. Considerato che nemmeno varrebbe ad infirmare i decreti dei Consigli di prefettura, e ad ammetterne la totale revisione o rivocazione una generica accusa di frode, quale si è quella lanciata dal Comune, poichè seppure la frode fosse motivo di rivocazione (e la legge 14 agosto 1862 n. 800 nemmeno ne fa cenno) è però certo che tale rivoca-

zione non potrebbe estendersi che a quelle sole partite che di frode fossero macchiate. Ora il Comune, ben lungi dall'attaccare di frode l'una o l'altra partita dei conti, si limitò ad addurre fatti e circostanze che riguardano il procedimento di presentazione ed approvazione dei conti medesimi, e mise in campo due partite l'una delle quali, come già fu notato, non figura nemmeno nei suddetti conti nè nei decreti del Consiglio di prefettura, l'altra fu dallo stesso Consiglio di prefettura abbuonata al contabile coi decreti sui conti del 1860 e 1861, nè formò tema del decreto revocatorio. Ora, se pei fatti esposti, ed in parte, a vero dire, provati, puossi infatti lamentare che nell'approvazione dei conti del Delli Paoli pel 1860 e 1861 siano corse irregolarità deplorevoli, ed una ingiustificabile precipitazione di giudizî, non vi ha però fondamento per dedurre la frode, la quale anzi resta esclusa, almeno fino ad ora, e per quanto riguarda al Delli Paoli, dalla decisione 9 marzo 1871 del tribunale di S. Maria Capua Vetere, che escluse ogni reità del Delli Paoli appunto perchè i conti della sua amministrazione erano stati approvati con un vistoso credito a suo favore. Dunque questi conti non formarono tema di giudizio penale, contro questi conti e contro i decreti di loro approvazione non fu sporta alcuna querela di frode al competente giudice penale, cui di frode non sorse nè anche il sospetto; fraudolenti non possono essere nemmeno da questa Corte sospettati. L'ommissione poi nei conti di una partita di carico, quando pure fosse provato che il gestore dovesse addebitarsene, prova questa che allo stato degli atti non fu raggiunta, e l'abbuono di altra partita non riscossa dal contabile, se anche fosse stato male accordato, locchè pure non è dimostrato, non possono qualificarsi per frodi, e meno poi che altro per frodi che viziino essenzialmente i conti ed i decreti di loro approvazione;

H. Considerando che se il Consiglio comunale con una tarda deliberazione del 13 ottobre 1880 credette di chiedere al Prefetto l'annullamento della precedente sua deliberazione del 30 novembre 1862, con cui esaminava e proponeva l'approvazione del conto del 1861, tale domanda non può aver alcun effetto, poichè, prescindendo da ogni altra considerazione, il chiesto annullamento non fu accordato, come risulta dal decreto del Ministero dell'interno 6 febbraio 1881 emesso in base all'art. 227 della legge comunale e provinciale. Cade quindi qualunque argomento che si volesse trarre dall'annullamento della succitata deliberazione 30 novembre 1862 per concludere ad un annullamento, agli effetti della revocazione, del decreto del Consiglio di prefettura approvativo del conto 1861, che fu a quella deliberazione conseguente;

I. Considerando pertanto che fa duopo discendere all'esame delle singole partite anche in ordine alla questione, se ed in quanto per ciascuna di esse il rimedio della rivocazione non fosse ammissibile, e cioè se ed in quanto, una per una, si verificassero gli estremi di legge per rivocare i decreti di approvazione dei conti 1860 e 1861. E siccome non havvi questione nè di doppio impiego, nè di documenti nuovi, nè di documenti falsi, così tutta l'indagine si restringe a vedere se ed in quanto partita per partita si fosse verificata l'ommissione, l'errore di fatto o di calcolo contemplati dalle lettere *a* e *b* dell'art. 44 della legge 14 agosto 1862 N. 800;

Imperciocchè l'assunto della difesa del Comune, e cioè che qualunque errore anche di apprezzamanto e di diritto basti per rivocare i decreti di approvazione dei conti comunali è assolutamente erroneo, in contraddizione della legge, nè per nulla sorretto dalla circolare ministeriale 7 gennaio 1869, che non contiene alcuna nuova disposizione, ma richiama i Prefetti ed i Consigli di prefettura alla osservanza delle norme di legge in materia di rivocazione;

Omissis.

K. Considerando che tutte le partite di spesa escluse dal discarico, perchè mancano ora i documenti giustificativi della loro legittimità e liquidità erano già state accreditate al contabile coi decreti approvati dei conti, nè più potevasi in via di rivocazione dei decreti medesimi addebitargliele; poichè, se il rinvenimento di nuovi documenti è titolo legittimo per rivocare un discarico

che da questi nuovi documenti risultasse non dovuto, non è del pari titolo legittimo di rivocazione la pretesa scoperta che i discarichi già accordati non fossero coi dovuti documenti giustificati. La giustificazione di una spesa rientra nell'apprezzamento del giudice, ed una volta che fu giudicato essere una data spesa giustificata, non è più permesso revocare un tale giudizio con un nuovo apprezzamento, e cioè che i documenti già presentati non fossero sufficienti a giustificarla. Nè puossi dire che trattisi di errore di fatto, poichè il giudizio sulla giustificazione di una spesa dipende, ripetesi, da un apprezzamento, e l'apprezzamento, nè pel codice di procedura civile, nè per la legge sulla Corte dei Conti, è motivo legittimo di revocazione; l'apprezzamento può anche essere stato erroneo, ma l'errore sarebbe di diritto, mai di fatto. E sarebbe poi ben pericoloso, specialmente in materia di conti, i documenti dei quali più non ritornano in mano del contabile, l'ammettere le rivocazioni per mancanza di documenti giustificativi della spesa già approvata ed ammessa con cosa giudicata, poichè il contabile in tal caso non avrebbe alcuna garanzia che tutti i documenti da esso prodotti a corredo dei suoi conti fossero rimasti integri dopo che questi conti erano stati approvati. Egli sarebbe quindi esposto al pericolo che in causa della dispersione o smarrimento dei documenti dei suoi conti approvati, avvenuti senza sua colpa, potesse egli dopo più anni esser chiamato a rispondere di partite che da quei documenti erano giustificate. Ciò posto, il reclamato decreto rivocatorio del Consiglio di prefettura deve esser riformato quanto alle partite sopra indicate sotto i N. 6, 7, 10, 11, 15, 22, 23, 24, 28, 30, 32. Ed è anche a notarsi che mentre non mettesi in dubbio dal Comune il fatto che tutte quelle partite di spese siano state pagate dal contabile, nè l'obbligo del Comune di sottostarvi, sarebbe meno equo revocare il discarico già accordato per un semplice difetto di forma, e negarlo dopo tanti anni, quando a quel difetto di forma non sarebbe più forse possibile di riparare;

L. Vero è che quanto alla partita sotto il N. 22 la rivocazione fu appoggiata alla mancanza, oltrechè di giustificazione, anche del mandato, locchè però non diversifica la questione, poichè anche il mandato altro non è che un documento giustificativo della spesa, e se la spesa fu una volta ammessa senza il mandato, il difetto di questo non può esser motivo di rivocazione;

M. Considerando che per altre partite del discarico la rivocazione ebbe per unico motivo il difetto di quietanze delle parti creditrici. Ma anche questo difetto di quietanza non costituisce motivo di rivocazione, poichè se il Consiglio di prefettura nei decreti di approvazione dei conti ammise il discarico delle suddette partite, ciò vuol dire, o che allora le quietanze esistevano, o se non esistevano credette, forse per la specialità delle partite medesime, di ammettere come provato il pagamento. E questa credenza, la quale si risolve sempre in un apprezzamento che sfugge alla rivocazione, può ritenersi anche fosse ben fondata sull'indole delle spese discaricate, quali sarebbero per esempio la spesa delle balie, e quella per un pagamento ad un cieco. Inoltre anche questa spese non quietanzate gravitavano certamente sul Comune; non si nega che siano state pagate, nemmeno si asserisce che i creditori in tanti anni che sono decorsi siansi ripresentati al Comune per essere una seconda volta pagati, e quindi tanto meno havvi motivo per rivocare il discarico già per essi al contabile accordato. Tali partite di spese sono quelle riportate sotto i N. 5, 12, 25, 26, 27;

N. Però quanto alle partite N. 12, oltrechè alla mancanza di quietanze, il Consiglio di prefettura appoggiò la rivocazione anche ad una differenza di D.ti 149,41 fra il pagamento e gli stati posti a corredo del mandato, differenza che può invero attribuirsi ad un errore di fatto e di conteggio, e per la quale la rivocazione è ad aversi sufficientemente giustificata, come la difesa del ricorrente non ebbe a disconoscere alla udienza;

O. Considerando che quanto alla partita di spesa al N. 13 fu revocato il discarico dal conto del 1860, sol perchè le quietanze hanno la data del 1859. Ma questa data delle quietanze non è è per sè solo motivo di revocazione, poichè nulla di strano ed anormale che un

pagamento eseguito dal contabile durante un esercizio sia portato da esso a discarico nell'esercizio successivo, forse per la necessità di regolazioni, forse anche per innocente dimenticanza. Anormale sarebbe il pagamento del 1859, se fosse stato portato a discarico nel conto di quell'anno, e quindi ripetuto nel conto 1860. In questa ipotesi vi sarebbe duplicazione, causa legittima di rivocazione. Ma di questa duplicazione non ha il Comune fatto neppur cenno e ad esso toccava provarla, locchè non fece, non avendo presentato il conto del 1859, ed anzi avendo dichiarato di non poterlo presentare perchè smarrito. Se potrà rinvenirlo e da esso fosse per risultare la duplicazione, ora nemmeno asserita, vedrà se e quale rimedio gli fosse possibile ancora invocare, ma frattanto la rivocazione del discarico per questa partita non può essere approvata;

P. Considerando che anche il difetto di autorizzazione, per il quale fu revocato il discarico delle partite sotto i nn. 14. 16. 29 non è giusto motivo di rivocazione, una volta che è fuori di questione essere la spesa stessa fatta e pagata. La mancanza di autorizzazione avrebbe potuto indurre il Consiglio di prefettura ad escludere dal discarico le spese non autorizzate nei suoi Decreti di approvazione dei conti, ma una volta che con questi Decreti le discaricò, sanando così implicitamente il suddetto difetto, non poteva più ritornare su tale sanatoria in sede di rivocazione;

Q. Del resto quanto alla partita sotto il n. 16 sarebbe tanto meno giustificata la revoca del discarico, in quanto che dal relativo mandato risulta che il Comune di Maddaloni ne fu già rimborsato dagli altri Comuni cointeressati, e sarebbe quindi la massima delle ingiustizie il suo rifiuto a pagare un debito di cui fu già rivalso, non essendovi del resto prova alcuna che il rimborso ottenuto sia affluito nella cassa del Delli Paoli, e se affluitovi che egli non se ne abbia dato carico;

R. Considerando che le partite sotto i nn. 1. 2. 3. 4 furono aggiunte al carico nel conto 1860 per resti altresì risultanti dal conto 1859, per cui sarebbesi verificato il caso della rivocazione per ommissione di partite. Però il conto del 1859 del quale vuolsi che quei resti derivino non fu prodotto e la difesa del sig. Delli Paoli ha negato che da quel conto risultino. Ma anche da ciò prescindendo è a notare che tratterebbesi di residui attivi di rendite comunali che nè si prova, nè si dice essere stati dal Delli Paoli riscossi nel 1860, per cui se nel conto di cassa di quell'anno e nel relativo decreto di approvazione non vennero aggiunti all'introito, ciò vuol dire che il Consiglio di prefettura ritenne, a torto od a ragione, che il contabile non dovesse caricarsene come di fatta riscossione. Tratterebbesi quindi non di errore di fatto, non di ommissione di partite, ma di un apprezzamento che sfugge alla rivocazione, tanto più che mancando anche il conto consuntivo del 1860, in luogo del quale non fu prodotto che un riepilogo formato bensì dal Delli Paoli, ma nel quale non si contengono che partite di carico di competenza del 1860, e le riscossioni per quote effettuate, non si conosce se nel conto consuntivo quelle partite fossero poi state comprese fra i residui attivi non riscossi;

Considerando che le partite d'introito sotto i nn. 18. 19. 20. 21. dipendono da residui attivi che furono aggiunti al carico del conto pel 1861; ma anche per queste manca ogni prova della riscossione fattane dal contabile, anzi non avendosi il conto consuntivo del 1860 non si rileva, se infatti quelle partite fossero resti da quel conto derivanti, e mancando pure il conto consuntivo del 1861, pel quale anno eziandio, come pel 1860, non fu depositato che un riepilogo delle competenze e rispettive riscossioni dell'anno, non si sà se in questo conto pure continuassero a figurare fra i residui attivi. Anche per queste partite quindi manca la prova che si verificassero in fatto estremi di rivocazione;

S. Considerando che veri e proprî errori di calcolo riconosciuti ed ammessi anche dal ricorrente sono quelli contemplati dalle partite sotto i N. 8. 9. 31 nonchè dalla partita sotto il N. 12 per D.ti 149. 41, e che quindi per questo il Decreto rivocatorio è pienamente giustificato;

Considerando che la partita sotto il

N. 17 si compone di due importi, l'uno di Ducati 361. 70 differenza fra l'importo di D.ti 3236, 41 discaricatosi dal contabile per suo credito derivante dal conto del 1859, e quello di D.ti 2874. 71 risultante dalla Decisione del Consiglio di prefettura 30 luglio 1862 emessa sul detto conto del 1859; l'altro importo è di Ducati 323. 64 per interessi sul detto credito, il cui scarico venne negato col reclamato decreto, perchè simili interessi non erano mai stati accordati;

Quanto al primo importo di D: 361. 70 nessun dubbio che il discarico accordatone col decreto di approvazione del conto 1860 costituisce un errore di fatto, poichè il credito del contabile derivante dal conto 1859 altro essere non poteva che quello stabilito col decreto di approvazione di esso conto, e quindi una volta che da questo decreto risultò in D.ti 2874. 71, solo per errore di fatto venne ritenuto nel maggior importo di D.ti 3236. 41, laonde è pienamente giustificata la revoca per la differenza;

T. Quanto al secondo importo di D.ti 323. 64 per interessi, sia pure che questi interessi non fossero mai stati accordati, non per questo il Consiglio di prefettura, ammettendoli, incorreva in un errore di fatto, in quantochè non consta per nulla che li ammettesse, supponendo una previa concessione. L'errore, ove sussistesse, sarebbe pertanto un errore di diritto che non giustifica la rivocazione; imperciocchè non trovasi contrario, anzi è conforme ad ogni principio di diritto e di equità che al gestore si compensino gli interessi sulle somme che vengono da lui anticipate (articolo 1753 Codice Civile). Bensì però la rivocazione per questo importo deve essere tenuta ferma per errore di fatto e di calcolo limitatamente a D.ti 3. 61 interesse corrispondente alla sovra indicata differenza sul credito del contabile derivante dal conto 1859;

Considerando che in complesso la rivocazione pronunciata col reclamato decreto non può ritenersi giustificata che per soli D. 526. 29; di cui D. 526. 09 nel conto del 1860, e grana 20 nel conto del 1861, che riduconsi poi a D. 501. 70 colla detrazione dei D. 24. 59 per errori di calcolo riconosciuti a danno del contabile col reclamato decreto e non impugnati dal Comune, per cui il credito del Delli Paoli derivante dai conti del 1860 e 1861 deve ritenersi ridotto da D. 9859. 30 a D. 9357. 60 corrispondenti a Lire 39,769. 60;

U. Considerando che non può in questa sede farsi luogo alla domanda degli interessi fatta dal sig. Delli Paoli, non avendo questa domanda formato soggetto del giudizio di rivocazione emesso dal Consiglio di prefettura col reclamato decreto, contro il quale è diretto il ricorso a questa Corte: in questa sede trattasi soltanto di giudicare, se ed in quanto debba confermarsi o riformarsi il decreto suddetto e conseguentemente, se ed in quanto per fondo di cassa alla chiusura degli esercizî del 1860 e 1861 il contabile sia in debito od in credito, salva ad esso ogni azione in altra sede per ripetere il pagamento, sia del credito a suo favore risultante, sia degli interessi ed altri accessori cui credesse aver diritto;

V. Considerando che l'indole delle questioni agitatesi in questa causa, la totale soccombenza del ricorrente nel ricorso di opposizione da esso elevato, e la parziale sua soccombenza nel merito, sono giusti motivi che consigliano la reciproca compensazione delle spese di lite a termini dell' art. 379 Codice procedura civile.

Per questi motivi, ecc. ecc.

Decisione N. 434 - 7 luglio 1881

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relatore*

Giorgi Angelo
c.
Comune di Valmontone (avv. G. FAZIO)

Ricorso senza documenti e senza dimostrazione di motivi — Conto compilato di ufficio — *Si rigetta il ricorso a cui il ricorrente non abbia fatto seguito nè con produzione di documenti, nè colla specificazione degli addotti motivi, senza comparire nè farsi rappresentare all'udienza. Si ha per giustificata la compilazione del conto di*

ufficio dalla decorrenza del termine a presentarlo, e dalla inosservanza delle ingiunzioni fatte al contabile.

Omissis.

Considerando che l'appellante Sig. Angelo Giorgi non ha depositato nella Segreteria della Corte nè il decreto del Consiglio di prefettura da lui impugnato, nè il conto su cui emanò quel decreto, limitandosi a presentare il solo atto d'appello;

Che in tale atto, mentre afferma essere stata ordinata la compilazione del conto d'ufficio fuori dei casi preveduti dalla legge, non ha menomamente spiegato su quali motivi egli fondi una siffatta sua asserzione, mentre il Comune ha sostenuto, ed egli non ha contraddetto, che ciò avvenne perchè, avendo esso Giorgi di gran lunga lasciato trascorrere il termine legale per la presentazione del conto, nè ottemperato alle replicate ingiunzioni fattegli all'uopo tanto dal Municipio, che dalla sotto Prefettura di Velletri, la compilazione d'ufficio divenne una evidente e legale necessità;

Che inoltre nel ricorso il Sig. Giorgi impugnò sul merito l'appellato decreto per errori ed omissioni di cui lo disse viziato, ma non indicò in alcun modo quali fossero i detti pretesi errori ed omissioni, e lasciò al tutto inadempiuta la riserva fatta di presentare le relative più specifiche deduzioni, ed i necessarî documenti;

Che infine egli nè presentò alcun mandato per farsi rappresentare in questo giudizio, nè comparve personalmente alla udienza;

Considerando che dal complesso di tali elementi risulta pienamente giustificata ai sensi dell' articolo 489 del Codice di procedura civile, e del regio decreto 5. Ottobre 1862 l'istanza in via principale fatta dalla difesa del Comune per la rejezione dell' appello senz'altro esame in merito;

Per questi motivi, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, rigetta l'appello prodotto ecc.

Decisione N. 435 - 7 luglio 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Iacobone Francesco (avv. E. POLITELLI)
c.
Comune di Canosa (avv. V. CORSI)

A. Competenza — *Male avvisa il Consiglio di prefettura che l'accertamento della contabilità fra esattore e Comune debba farsi innanzi la Corte dei Conti, e gli si fa rinvio, perchè emetta i suoi provvedimenti in via amministrativa sui conti, perchè poi possa la Corte pronunciarsi sul ricorso che le venga fatto.*

B. Competenza — *Ogni vertenza fra esattore e Comune, anche in relazione alle imposte, è di competenza prima del Consiglio di prefettura e poi in via di ricorso della Corte dei Conti.*

Omissis.

A. Considerando, che tanto il Consiglio di prefettura quanto il Consiglio comunale riconoscono la giustizia e la convenienza, che in un giudizio di conti siano esaminate ed accertate le ragioni di *dare* ed *avere* del Jacobone, affine di determinare la sua posizione contabile verso il Comune di Canosa; se non che il Consiglio di prefettura ritenne che quel giudizio dovesse essere istituito presso la Corte dei conti, mentre questa, così per la legge della sua istituzione, che per quella comunale e provinciale, è chiamata a conoscere in secondo grado le vertenze tra gli esattori ed i Comuni, dopo che sopra ad esse abbia pronunciato il Consiglio di prefettura; ne segue che quello di Bari, invece di dichiarare di non trovar luogo a deliberare sui reclami del Jacobone, avrebbe dovuto pronunziare il suo giudizio sui medesimi, dopo essersi fatti presentare i conti;

B. Che ogni vertenza fra esattore e Comune, in relazione anche alle imposte è di competenza del Consiglio di Prefettura prima, e della Corte dei conti poi, come si desume dall'articolo 80 ed altri della legge 20. aprile 1871, e come ha stabilito in varî suoi responsi la suprema Corte di Cassazione, che quella materia giuridica attribuisce al magistrato amministrativo, ad esclusione della magistratura giudiziaria;

Conformemente alle conclusioni del

Pubblico Ministero, revoca il Decreto del Consiglio di prefettura di Bari del 23. gennaio 1881. e rinvia innanzi al medesimo il ricorrente Francesco Jacobone, affinchè ne liquidi ed appuri il conto di dare ed avere, riveduto che sia dal Consiglio comunale a termini dell'articolo 125 della legge sull'amministrazione dei Comuni e delle Provincie, salvo al Comune di Canosa ed al Jacobone il ricorso a questa Corte. ecc.

Decisione N. 436 - 7 luglio 1881

FINALI *presid. ff.* - ORGITANO *relatore*

Nuvoloni Giuseppe (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Cascia (avv. FRANCESCHINI)

Ricorso di opposizione — Termine utile al ricorso in appello — Interruzione del medesimo — *Abolito il contenzioso presso il Consiglio di prefettura, non vi si verifica contumacia, perciò non ha luogo il ricorso di opposizione avanti al medesimo. Il termine è di 30 giorni al ricorso in appello, dalla notificazione del decreto di approvazione del conto, nè viene interrotto da qualsiasi altro atto che interceda.*

Omissis

Considerando che secondo l'art. 35 del regio decreto 5 ottobre 1862 il termine a ricorrere contro le deliberazioni del Consiglio di prefettura intorno a conti degli esattori è di 30 giorni dalla notificazione;

Considerando che per l'art. 125, legge 20 marzo 1865, compete agli esattori il rimedio del ricorso alla Corte dei conti e non quello dell'opposizione presso lo stesso Consiglio di prefettura, per la ragione che non si verifica il caso di contumacia per l'esattore, il cui conto è discusso da quel collegio in forma amministrativa;

Considerando, secondo le riferite norme di legge, che lo scambio di lettere tra l'esattore, il sindaco e la prefettura, non solo per la forma, ma neanche per la sostanza ha alcun valore giuridico, e non vale ad interrompere i termini stabiliti dall'art. 35 del decreto citato;

Considerando, in conseguenza, che l'appello del 19 luglio fu prodotto quando per la notificazione degli 8 aprile ne era trascorso il termine;

Dichiara irricevibile l'appello del sig. Nuvoloni, ec. ec.

Decisione N. 437 - 12 luglio 1881

FINALI *presid. ff.* - ORGITANO *relatore*

Giuseppe Corbu (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Lodine (avv. A. SERPIERI)

A. **Esattore con e senza obbligo di rispondere del non esatto per esatto** — *Come all'esattore coll'obbligo di rispondere del non esatto per esatto spetta il rimborso di quanto dimostri inesigibile, così senza il detto vincolo gli compete il discarico allo stesso titolo, ma a condizione che dimostri la diligenza usata e la inutilità degli atti coattivi. Qualsiasi innovazione a queste condizioni fatte dalla legge non è ammessa dalla Corte.*

B. **Discarico per riscossioni fatte di somme addebitate** — *Non basta asserire, convien provare che siano avvenute riscossioni sulle partite addebitate, per avere il dovuto discarico.*

C. **Ricevute dei ruoli** — *Non è ammessa la pretesa del contabile, che il Comune esibisca le ricevute da esso rilasciate dei ruoli. Non è questione di sede di conto, molto meno di fronte al fatto che la consegna dei ruoli risulta dall'averli il contabile in parte riscossi.*

D. **Liquidazione degli aggi** — *Essendo pacifico tra le parti che si abbia a fare la liquidazione degli aggi, la Corte non trova luogo a provvedere.*

Omissis

A. Considerando, che la teoria dell'appellante sui limiti della sua obbligazione di esattore senza l'obbligo del non riscosso per riscosso non è conforme alla legge ed alla ragione. Il mandatario retribuito deve prestare la diligenza di un buon padre di famiglia, e la diligenza consiste nell'avvertire e costringere i debitori, appena maturati i termini, con gli atti di esecuzione forzata. Tra l'esattore a non riscosso per riscosso e l'altro esattore la differenza propriamente consiste in ciò, che il primo deve versare di

proprio quando i debitori non abbiano pagato, cosa a cui il secondo non è tenuto. Il primo ottiene il rimborso, ed il secondo ottiene il discarico, purchè così l'uno come l'altro provi con legittimi documenti di aver usata la dovuta diligenza, e di esser stati indarni gli atti contro i debitori non punto per colpa sua. Molto meno regge l'altro assunto dell'appellante che gli spetti il discarico sol che provi, di aver spediti gli avvisi a' debitori. Codesto sistema, secondo il quale la riscossione è distinta in due ufficii e affidata a due persone, non è quello della legge del 1871 nè delle leggi precedenti, tal che l'appellante ha potuto accennarvi in modo vago ma non ritenerne l'applicazione al caso suo. Tutto il suo ragionamento e il suo assunto si riduce a distinguere il grado di operosità e diligenza, distinzione che non regge e non può accogliersi in niun modo, perchè qualsiasi agente di riscossione è obbligato a fare il *totum posse* contro i debitori;

B. Considerando che l'esattore ha sempre il diritto di farsi discaricare le somme pagate quando provi che il Comune sia riuscito a riscuoterle dai debitori primitivi, ma che allo stato questa prova non è stata punto somministrata;

C. Considerando che nella sede del giudizio del conto viene tardi e malamente la domanda che il Comune esibisca le ricevute dei ruoli consegnati all'esattore. E' certo che senza il ruolo l'esattore non possa riscuotere e non sia tenuto, ma, quando l'esercizio è terminato, e non si disputa di tutta la somma di un ruolo o di una categoria di debitori, ma soltanto del discarico di una porzione di articoli non versati, che stanno accanto ad altri di cui l'esattore stesso si è dato debito, non può l'esattore trarre partito o dal difetto o dallo smarrimento della ricevuta. L'esattore d'altronde aveva il diritto di farsi consegnare il ruolo e i titoli in tempo utile, e, in difetto, di protestare e far constare dell'inadempimento o del ritardo del Comune;

Considerando che sul terzo capo dell'appello relativo agli aggi non havvi provvedimento da prendere, perchè il Comune non li contende, e dovrà farsene una liquidazione secondo le ultime risultanze del conto;

Definitivamente pronunziando, rigetta ecc.

Decisione N. 438 - 12 luglio 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Corradini Rocco
(avv. VATALARO e CHIMIRRI)
c.
Comune di Mongiana (avv. A. SANTINI)

A. Non luogo a provvedere sul ricorso — *Da parte dell'appellante non basta produrre il ricorso, e il mandato a farsi rappresentare, a radicare il giudizio, occorre che si producano i documenti e specialmente il decreto che s'impugna, ed occorre la costituzione di procuratore.*

B. Mancanza della dimanda di rigetto del ricorso — *Da parte dell'appellato non basta chiedere la fissazione di udienza, occorre anche sia chiesto il rigetto del ricorso, senza di che non può essere pronunciato.*

Omissis

A. Considerando che l'appellante Corradini, dopo avere trasmesso alla Corte per mezzo del Sindaco di S. Caterina sul Jonio l'atto d'appello intimato al Sindaco di Mongiana, niente altro fece a sostegno del suo ricorso, il quale è sfornito di qualsivoglia documento, non escluso il decreto del Consiglio di prefettura di Catanzaro contro il quale è diretto;

Che nella giornata di jeri fu prodotto il mandato, col quale Corradini costituisce suoi procuratori gli avvocati Vatalaro e Chimirri, ma niuna deduzione fu fatta dai medesimi a sostegno dell'appello, nè tampoco l'atto di costituzione a procuratori;

B. Che la causa è stata messa in ruolo sopra istanza del Comune di Mongiana, il quale per altro limitavasi a chiedere la fissazione dell'udienza per la discussione della causa, e non anche il rigetto dell'appello, che, secondo l'art.° 489 del Codice di procedura civile, deve essere domandato dalla parte appellata,

affinchè l'autorità giudiziaria possa decretarlo;

Che ciò posto, riescirebbe ozioso discorrere delle eccezioni pregiudiziali e di quelle di merito opposte dall'appellante, mancando ad esse la base d'una appellazione regolarmente introdotta ed, istruita;

Per questi motivi,

conformemente alle conclusioni del Procuratore generale, delibera non essere luogo a provvedere sul proposto appello, e compensa le spese.

Decisione N. 439 - 12 luglio 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Marini Vincenzo (avv. CORSI)

c.

Comune di Dipignano (avv. SCIALOIA)

A. Ricevibilità del ricorso — *Quantunque non consti della giudiziale notificazione del decreto di approvazione del conto, il contabile si ha per notificato, se ricorse in revisione, in luogo di appellare dal medesimo; ma se dal giorno della notifica del ricorso in revisione a quello in cui fu notificato il ricorso alla Corte intercedettero più dei prescritti trenta giorni, il ricorso stesso si ha per irricevibile.*

B. Ricorso senza oggetto — *Essendosi già provveduto in revisione dal Consiglio di prefettura, dopo il decreto con cui niegava questo provvedimento, il ricorso contro questo decreto manca di oggetto e di scopo.*

C. Termine interrotto dalla presentazione del ricorso ad un giudice incompetente — *Per sanare la irricevibilità di un ricorso oltre il termine legale, non vale il principio che possa ripresentarsi al giudice competente quel ricorso che in termine utile sia stato presentato ad un giudice incompetente, se non consti che innanzi a questo siasi posto in questione precisamente il decreto di approvazione del conto avverso il quale si ricorre alla Corte.*

D. Documenti a prodursi — *Stabilita la ricevibilità del ricorso, perchè ne possa essere giudicato è necessario istruire il giudizio coi documenti necessarî.*

Omissis,

In diritto

Prima di occuparsi in merito dell'ammissibilità od inammissibilità delle partite contestate, fa d'uopo esaminare la pregiudiziale messa in campo d'ufficio dal sig. Procuratore generale, che concluse per la irricevibilità di uno dei due ricorsi, e precisamente del primo ricorso, per decorrenza del termine di legge a presentarlo.

A. Il decreto del Consiglio di prefettura, con cui fu approvato il conto del 1876, e l'altro decreto, con cui fu negata la revisione, non consta che siano stati mai notificati a mezzo d'usciere giudiziale al ricorrente Marini. Però questi contro il decreto di approvazione, quantunque non notificatogli regolarmente, interpose ricorso di revisione allo stesso Consiglio di prefettura, con che, quando pure non potesse dedursi che, appigliandosi egli al rimedio straordinario della revisione, o rivocazione, abbia rinunciato al rimedio ordinario del ricorso, mostrò però indubbiamente di tenersi come notificato del suddetto decreto, almeno dal giorno in cui ne domandò la rivocazione. E siccome da questo giorno a quello in cui egli fece notificare i suoi ricorsi a questa Corte era già lungamente decorso il termine dei 30 giorni stabilito dall'articolo 35 del regio decreto 5 ottobre 1862 n. 884, così il reclamo, in quanto è diretto contro il decreto del Consiglio di prefettura 27 giugno 1878 emesso sul conto del 1876, è irricevibile;

B. Nemmeno l'altro Decreto 26 decembre 1876 fu notificato al Marini a mezzo di usciere giudiziale; ma questo decreto non ha più alcuna influenza ed efficacia, dopo che lo stesso Consiglio di prefettura col decreto successivo del 30 maggio 1880 ammise la revisione tanto sul conto del 1876, come sul conto 1877, per cui un ricorso contro quel decreto manca ora di oggetto e di scopo;

C. Il decreto 10 ottobre 1878, con cui fu approvato il conto del 1877, venne notificato al Marini a mezzo di usciere giudiziale nel 6 giugno 1879; il ricorso a questa Corte contro quel decreto fu notificato alla rappresentanza del Comune di Dipignano nel 16 giugno 1880, quindi ben al di là del prescritto termine perentorio, per cui è anche in questa parte irricevibile;

Vero è che tra la notifica del suddetto decreto e quella del ricorso, non

una ma tre liti vennero istituite dinanzi al tribunale di Cosenza, le quali avevano tutte per oggetto le risultanze dei conti del Marini per la sua gestione di tesoriere di Dipignano, e che forse tutte tre, certo almeno una, vennenero iniziate entro il termine dei trenta giorni dalla notifica del decreto emesso dal Consiglio di prefettura sul conto del 1877; ma però non consta che in nessuna di queste liti il Marini mettesse in questione il suddetto decreto, intendendo di farlo dal tribunale revocare o riformare, nel qual caso soltanto avrebbesi potuto applicare il principio che l'appello o ricorso ad un giudice incompetente, presentato in termine utile, possa essere al giudice competente, anche dopo il decorso di quel termine e sotto determinate condizioni, ripresentato;

D. Finalmente avverso il decreto revisionale del Consiglio di prefettura in data 30 maggio 1880 il ricorso risulta presentato in termine utile, ed è quindi su questo che la Corte deve soffermarsi per emettere il suo giudizio di merito. A tale scopo però è indispensabile avere il contratto, che dicesi in data 14 agosto 1876 stipulato tra il Marini ed il Comune di Dipignano per il servizio della cassa comunale, i conti da esso Marini presentati pel 1876 e 1877 con i documenti alligativi, le istanze o ricorsi dallo stesso Marini diretti ad ottenere la revisione dei decreti del Consiglio di prefettura, con cui i suddetti conti e relativi documenti vennero approvati. Senza questi atti non è possibile alcun giudizio, e quindi il Comune deve essere obbligato a presentarli in quanto che, o sono da esso lui posseduti, o può egli richiamarli dalla Prefettura, ove presso questa fossero per avventura rimasti.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 440 - 14 luglio 1881

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Giuseppe Corbu (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Gavoi (avv. A. SERPIERI)

A. Carico accettato di gestione anteriore — *Accettati dall'esattore cessante titoli di credito da riscuotere assumendone la responsabilità per la relativa riscossione, colla sola riserva che l'autorità superiore approvasse il discarico per tal modo ottenuto, quest'approvazione seguita, non compete più eccèzione alcuna contro il carico accettato dei detti titoli.*

B. Riscossioni senza l'obbligo di rispondere del non esatto — *L'esattore può ottenere di non rispondere del non esatto non avendone contratto l'obbligo, sol quando dimostri che la inesazione si verificò, malgrado le debite cure e diligenze da esso adoperate. E' costante giurisprudenza della Corte che non diversamente si abbia ad intendere il disposto dell'art. 80 della legge 20 aprile 1871.*

C. Spedizione di avvisi ai contribuenti — Presentazione di elenchi dei debitori morosi — *La Corte di fronte alla massima precedente, non ritiene come sufficiente a discaricare il contabile della responsabilità per le assunte riscossioni (anche senza il vincolo del non esatto per esatto) nè la spedizione degli avvisi ai contribuenti, nè la presentazione degli elenchi dei debitori morosi, tanto più se questi atti e documenti siano irregolari ed imperfetti.*

D. Partita estranea al conto — *È accolta l'eccezione che del reclamo su di una partita non si abbia a giudicare, non riferendosi al Conto, sul di cui decreto di approvazione è questione,*

E. Carico di ruoli — *Avendo in parte riscosso l'ammontare di un ruolo, non provando l'esattore che gli sia stato ritolto, come asserisce, e indicando ad ogni modo che gli sia stato ritolto quando già da due anni era finita la sua gestione, non gli è dato il discarico che pretende.*

F. Partite non esatte — *E' mantenuto il carico di partite non esatte e non è ammessa riduzione di alcuna di esse, senza le debite giustificazioni e prove.*

G. Carico per aggi di esazione — *Desunto il carico degli aggi di esazione dal registro dei ruoli esistenti in Prefettura, non ha l'esattore eccezione valevole ad opporre.*

H. Mandati non quietanzati — *Sono ir-*

regolari ed esclusi dal discarico quei mandati, che non fanno prova del pagamento fatto, perchè non quietanzati.

I. Restituzione di mandati irregolari — *La dimanda di restituzione di mandati irregolari non può essere accolta dalla Corte, per ragione d'incompetenza, dovendo tale provvedimento chiedersi alla competente autorità amministrativa.*

K. Pagamento sui residui passivi — *Motivato dal Consiglio di prefettura il rigetto di un discarico al non esservi corrispondente somma stanziata in bilancio, si revoca il provvedimento, perchè il pagamento concernente esercizi anteriori trovava sufficiente fondo applicabile nella somma stanziata per residui attivi.*

L. Carico e discarico pareggiati — *Ridotto dal Consiglio di prefettura il discarico, conforme al carico per imposte e sovraimposte, non valgono asserzioni vaghe in contrario, e per giunta inverosimili. Ad ogni modo pareggiando carico e discarico non vi ha motivo plausibile a ricorso.*

M. Liquidazione di aggi. Competenza — *Concordando il contabile che sia da farsi tutta la liquidazione degli aggi, non è accolta la sua dimanda, che venga fatta innanzi la Corte, non essendo competente a giudicare che in via di ricorso da ciò che fu oggetto di provvedimento del Consiglio di prefettura, al quale deve quindi ritornarsi per la detta liquidazione, tanto più che vi sono già in vista quistioni da risolversi.*

N. Domande nuove. Domande di dilazione. Domande non precisate — *Non vi ha luogo a provvedere su dimande non espresse nel ricorso. L'istanza per avere un termine a dimostrare la inesigibilità di partite non è propria della sede del giudizio sul conto, ne' è attendibile senza indizio di prova, a pregiudizio della definizione del conto. Come non è attendibile una domanda vaga senza precisare in che consista il discarico che si pretende.*

O. Spese di giudizio — *Quantunque soccombente il contabile ricorrente nella massima parte dei capi del suo ricorso, avendo il Comune dato causa ad incidenti che occuparono molta parte del giudizio, la Corte dichiara compensate le spese.*

Omissis.

In merito

Sulla 1.ª partita di L. 1034. 16;

A. Considerando che la detta somma consta di due crediti del Comune di Gavoi, l'uno verso i contribuenti per ruoli inesatti e l'altro verso il Comune di Ovodda per un mandato similmente insoddisfatto, dei quali crediti l'appellante Sig. Corbu doveva procurare l'esazione, essendogli a tale scopo stata fatta, e da lui accettata nell'atto in cui assumeva la gestione esattoriale, la consegna dei relativi titoli;

Che infatti al tutto infondate risultano le negative da lui apposte sul fatto della detta consegna, giacchè nel verbale di rimessione di gestione in data 5 luglio 1876 da lui sottoscritto si leggono testualmente le seguenti parole: « « Stabilita per tal modo fino al giorno « d'oggi la gestione del Cichi, il medesimo *consegna al sig. Giuseppe* « *Corbu i predetti titoli.* « E fra i *predetti* titoli vi erano appunto l'estratto di ruolo di residui attivi per L. 495,05 ed il mandato d'Ovodda per L. 1439.08. Indi prosegue: « Per effetto quindi di « quanto sovra, la gestione comunale « di Gavoi vien rimessa dal signor Giu- « seppe Cichi al sig. Corbu Giuseppe, « il quale *ne assume l'incarico fin da* « *questo* momento. « Restano adunque dal testo stesso di quel documento posti fuori di contestazione due fatti: 1.° che il Corbu ricevette in consegna quei due titoli costituenti crediti ad esigere, 2.° che egli assunse da quel giorno l'incarico della gestione esattoriale di Gavoi, e quindi l'obbligo a tale incarico inerente di procurarne la riscossione;

Che a ciò, punto non contraddice la riserva fatta dal Corbu nel succitato verbale così espressa: « fatta riserva » per le L. 1934.16 provvisoriamente « accettate in suo discarico (del Ci- « chi) . . . . , delle quali il Corbu non « intende rispondere qualora l'autorità « superiore non approvasse. » Con tale riserva infatti il Corbu prevedeva il caso, che l'autorità superiore non approvasse il discarico dal Comune provvisoriamente concesso al Cichi per le suddette L. 1934.16, delle quali questi, invece di rimettere l'ammontare effettivo rimetteva soltanto al nuovo esattore i titoli di credito da riscuotere, ed in tal caso egli dichiarava che non intendeva di risponderne. Ma siccome l'autorità superiore invece approvò quell'atto, così venne a mancare la condizione, dalla

quale doveva dipendere pel Corbu la sua irresponsabilità per quella somma, ed egli rimase perciò esattore responsabile della medesima;

Che non avendo il Corbu portata, come doveva nel suo carico, la somma surripetuta, nè data alcuna dimostrazione di avere infruttuosamente usate le diligenze necessarie per riscuoterla, giustamente tanto il Consiglio comunale, quanto il Consiglio di prefettura l'aggiunsero a quelle, di cui doveva darsi debito nel conto; ed è perciò infondato il reclamo su questo capo proposto dal ricorrente;

B. Sulla 2.ª e 3.ª partita di L. 278.58 e di L. 110.45 rendite patrimoniali non riscosse;

Considerando che, a prescindere dal non essere la prima di queste partite sufficientemente indicata, giacchè i nn. 3. 8. 15 della categoria 1.ª dell'attivo riguardano dazio consumo, che è tassa, e portano altre cifre, e il Corbu impugna il carico datogli dal Consiglio di prefettura per le dette somme in base ai tre seguenti motivi; cioè 1.° perchè ai termini dell'art. 80 della legge 20 Aprile 1871 non era egli in alcun modo tenuto a giustificarne l'inesigibilità, bastando a suo discarico il solo fatto di non avere riscosso; 2.° perchè tutto al più secondo il parere del Consiglio di Stato del 20 settembre 1877 egli era tenuto a dimostrare d'aver infruttuosamente notificato al contribuente moroso l'avviso speciale, di cui nell'art. 31 della legge succitata; e 3.° infine perchè avendo egli esibito in atti l'elenco dei detti debitori morosi, secondo il disposto degli art. 152 e 153 delle Istruzioni generali del 1.° aprile 1826, aveva con ciò soddisfatto ad ogni suo compito, spettando le cure ulteriori dell'esazione al commissario da destinarsi dall'Intendente;

Considerando in proposito non potersi in alcun modo ammettere la tesi propugnata dal Corbu col 1° motivo che cioè basti il fatto della non esazione per esimere il contabile dal render conto della somma non esatta, imperocchè come già più volte ha ritenuto questa Corte, e come si è recentemente dimostrato con la decisione 22 marzo 1881 nell'altra causa dello stesso Corbu contro il comune di Ollolai, sarebbe contrario a tutti i più ovvî principî del diritto comune concernenti il mandato, che un contabile il quale riceve per contratto l'incarico di esigere certi crediti, potesse impunemente trascurare affatto l'obbligo assunto ed al tempo del rendiconto addurre come scusa, valida ad esimerlo da ogni responsabilità, il fatto stesso di non aver esatto; quel fatto cioè che potrebbe essere il risultato della sua incuria e negligenza. Egli potrà al certo ottenere di essere esonerato dal rispondere delle somme inesatte e per le quali egli non aveva obbligo di non riscosso per riscosso, ma solo quando egli dimostri che l'inesazione avvenne per motivi indipendenti dalla sua volontà, ossia malgrado tutte le debite cure e diligenze da lui all'uopo adoperate. Giustamente quindi in questi sensi si spiegò la giurisprudenza della Corte, nè potrebbe darsi, senza assurde conseguenze, altra interpretazione al disposto del succitato art. 80 della legge 20 aprile 1871;

C. Che, respinto il principio assoluto espresso nel 1° motivo, il ricorrente non avrebbe neppure adempito alle due condizioni, che, per quanto egli stesso subordinatamente ammette negli altri due motivi, dovrebbero accompagnare il fatto della non esazione per poter dare luogo al discarico; cioè alla condizione di aver fatto ai debitori morosi l'intimazione a pagare, di cui l'art. 31 della legge del 1871, secondo il parere, quale è da lui interpretato, del Consiglio di Stato del 20 settembre 1877, ed all'altra condizione di aver presentato gli elenchi degli stessi debitori a tenore, del disposto degli articoli 152 e 153 delle Istruzioni genareli del 1826;

Infatti senza che occorra di entrare nella questione di massima, se cioè realmente, come pretende il Corbu, tutte le cure e diligenze, che sono obbligatorie per l'esattore, si restringano ai suddetti due atti, si ha nel fatto che il ricorrente non ha data alcuna giustificazione di aver adempiuto alla prima condizione; e quanto alla 2ª, gli elenchi, da lui presentati in atti, non hanno autenticità, nè risulta in alcun modo della regolare e tempestiva presentazione di essi all'autorità indicata nei sopra ricordati articoli delle Istruzioni del

1826, perchè potesse la medesima colla nomina del commissario provvedere ulteriormente alla riscossione delle somme rimaste ad esigere;

Che non ha neppure il ricorrente data la necessaria giustificazione dell'altra sua eccezione specialmente riferibile alla partita delle L. 110,45; che, cioè, per essa non gli sia stato consegnato alcun ruolo o titolo; cosicchè rimarrebbe questa una semplice e non attendibile sua affermazione;

Che del resto tanto l'una che l'altra delle due partite comprese in questo capo non riguarderebbe il conto 1877 ora in discussione, ma quello del 1876, sul quale non risulta avere il ricorrente proposto reclamo.

D. Sulla 4ª partita di L. 1749.41 tassa fuocatico 1874:

Considerando essere stata formalmente proposta dal Comune contro questa partita l'eccezione che essa riguarda il conto del 1874, ed è perciò estranea al presente giudizio sul conto 1877; e tale eccezione rispondendo alla realtà del fatto, come non è neppure contestato dal Corbu, non lascia luogo nel giudizio attuale ad alcun provvedimento, salvo al ricorrente l'esperimento de'suoi diritti in quel conto od altrimenti, se e come di ragione.

E. Sulla 5ª partita di L. 1123 tassa bestiame 1876 data in carico nel 1877:

Considerando che il ricorrente ammette di aver ricevuto nel 1877 il ruolo per la riscossione di detta tassa, di averla anche esatta in parte (che però non ha specificato) e che non potè continuare nella riscossione perchè il ruolo gli fu ritolto e consegnato nel 1879 al nuovo esattore;

Che non ha indicato e tanto meno giustificato in qual tempo il ruolo gli sia stato ritolto, e qualora ciò sia avvenuto, come pare, nel 1879, quando fu consegnato al nuovo esattore, cioè quando già da quasi due anni era terminata la sua gestione, egli non può trarre da ciò alcun legittimo titolo per sottrarsi alla responsabilità di non avere esatta e versata in tempo debito la somma, di cui aveva il carico, salvi ben inteso i suoi diritti da farsi valere nei modi di legge sulle somme, che potessero essere state riscosse successivamente dal nuovo esattore.

F. Sulla 6ª partita di L. 386.93:

Considerando che il ricorrente non diede alcuna giustificazione del perchè non abbia esatte le somme comprese in questa partita, e quanto a quella parte di essa, che riguarda le aree abbandonate, non ha similmente documentato in alcun modo che realmente la somma, di cui, a tal titolo, gli fu dato carico, fosse maggiore per L. 130 di quella inscritta nel ruolo di esazione: cosicchè il reclamo non sarebbe sorretto da alcuna prova legale.

G. Sulla 7ª ed 8ª partita di L. 1505.38 e di L. 506.67:

Considerando che queste somme concernenti gli aggi furono dal Consiglio di prefettura aggiunte al carico in base, com'esso dichiarava, « al preciso risul- « tato del registro dei ruoli esistenti « nella prefettura » nè il Corbu ha opposto alcuna specifica dimostrazione in contrario alla suddetta dichiarazione;

Che egli impugnò specificamente soltanto quella parte della relativa disposizione, con la quale lo stesso Consiglio eliminò la somma di L. 400 per aggio sulle tasse comunali 1877 pel motivo ivi espresso che non furono consegnati al contabile ruoli di sorta, mentre invece, com' egli osserva, per L. 1123 (costituenti la 5ª partita) egli fu addebitato dell'intiero ruolo, il quale perciò fu ritenuto come consegnato. Ma tale eccezione non ha alcun fondamento, giacchè le tasse comunali, per le quali si dichiarò non essere stati consegnati i ruoli, sono quelle del 1877, e per contro il ruolo relativo alle suaccennate L. 1123 riguarda tasse del 1876;

Che infine il Corbu si lagna perchè le somme suddette non siano state aggiunte al discarico, come lo furono al carico. Ma quanto al discarico, cioè all'accreditamento degli aggi, avendo il Consiglio di prefettura, come si vedrà alla partita 16ª, riconosciuta necessaria una nuova liquidazione, che non è dissentita neppure dal ricorrente, sarà il caso di tener conto in essa di ogni legittima di lui pretesa, senza che intanto resti infirmata la regolarità del carico, il quale, come fu sopra dichiarato e non contradetto, fu desunto « dal preciso ri-

« sultato del registro dei ruoli esistenti « nella Prefettura ».

H. Sulle partite 9. 10. 11. 13. e 14. per Lire 20, 66.50, 1377.08, 300 e 75.84:

Considerando che tutte le surriferite somme non furono ammesse in discarico, perchè risultanti da mandati irregolari, uno, cioè, scritto in carta semplice e gli altri non quietanzati;

Che del primo non potendo tenersi conto perchè non presentato in giudizio e gli altri non facendo alcuna prova della reale estinzione del debito per cui essi mandati furono emessi, giustamente furono dal Consiglio di prefettura respinti, tenendosi ferme al fondo di cassa le relative somme, che legalmente non risultavano erogate allo scopo; come del pari dovranno restar fermi, fra i residui passivi del Comune, i relativi debiti fino alla regolare prova del pagamento;

I. Nè poi in questa sede può essere favorevolmente accolta l'istanza subordinata del Corbu, perchè sia ordinata al Comune la restituzione dei mandati non accettati, dovendo, come fu già più volte ritenuto dalla Corte, tali provvedimenti d'indole amministrativa essere chiesti ad altra autorità competente, nè la Corte potendo in giudizio d'appello occuparsi di altro che del bene o male giudicato del Consiglio di prefettura, in base alla regolarità ed efficienza dei documenti presentati;

K. Sulla 12ª. partita di Lire 567. 77 quote di concorso per guardie forestali;

Considerando che il Consiglio di prefettura non ha ammesso al discarico il pagamento di questa somma, rimasta a debito del Comune sugli esercizî 1872, 74, 75, pel motivo che non era stanziata nel bilancio la somma relativa;

Che per altro la somma suddetta essendo stata pagata *sui residui passivi* e per questi esistendo nel bilancio un apposito stanziamento nella somma di L. 24,235.28 sufficiente anche al pagamento del detto debito, d'altronde ineccepibile, non si può riconoscere come fondato l'addotto motivo d'esclusione, e deve quindi per questa partita accogliersi l'appello;

L. Sulla 15ª partita di L. 1890. 14;

Considerando che la contestazione su questa partita nasce dal seguente disposto del decreto del Consiglio di prefettura; « al titolo 3ª categoria 1ª sulle im« poste e sovraimposte e tasse sonosi da « L. 1790.14 ridotte a L. 1536.79 con« forme venne eseguito alla parte at« tiva; »

Che il Corbu dice essere stata tale riduzione fatta per equivoco, in quanto che sia stata ritenuta la cifra di lire 1890. 14 lorda di aggio, mentre invece, a quanto egli asserisce, le suddette lire 1890. 14 rappresentano l'ammontare effettivo della imposta prediale e della ricchezza mobile;

Che per altro egli non ha dato alcuna dimostrazione della verità del suo asserto, nè può ritenersi fondata la di lui supposizione sul motivo della riduzione, essendo inconcepibile che sopra un totale di tasse ed aggio in L. 1890.14 l'aggio figuri per L. 353.35, differenza tra la suddetta somma e quella di L. 1536. 79; vale a dire in una somma eccedente il quarto della imposta netta;

Che perciò deve ritenersi che la riduzione sia stata operata, perchè realmente minore fosse la misura delle imposte dovute dal Comune; e ad ogni modo non avendo il ricorrente anche su questo capo data alcuna di quelle giustificazioni, che gli facevano debito nella sua qualità di attore per oppugnare l'operato del Consiglio di prefettura, ne emerge non potersi accogliere il di lui reclamo, tanto più che l' accrescimento dovendo, nella contraria ipotesi, essere fatto tanto all'attivo, quanto al passivo, come lo fu la riduzione, non ne deriverebbe conseguenza nei risultati finali del conto;

M. Sulla 16ª partita di L. 4484. 26;

Considerando che questa somma, la quale rappresenta tutti gli aggi di esazione 1877 e retro chiesti dal Contabile, venne dal Consiglio di prefettura eliminata dal discarico, perchè, com'egli dichiarò, « vennero rilevate nella tabel« la di liquidazione diverse partite, sul« le quali non spetta aggio al Contabi« le quindi sarà necessario di accordo « coll' amministrazione addivenirne ad « una nuova liquidazione; »

Che il Corbu, mentre produsse reclamo contro questa disposizione, dichiarò tuttavia nella sua comparsa notificata

addì 5 decembre 1879 di non dissentire, anzi di richiedere che si addivenisse ad una nuova liquidazione, perchè dal carico, che gli si dà dal Consiglio sui conti comunali 1877 e 1876 gli sarebbe spettata per le sole esazioni comunali di quei due esercizî la somma di Lire 5248, 36, senza tener calcolo di quelle dovutegli pel 1875 e retro, cosicchè nella detta nuova liquidazione i suoi interessi devono risultare migliorati;

Che vi sarebbe perciò accordo fra le parti sul punto sostanziale della nuova liquidazione a farsi; e potrebbe anche ritenersi, come sostiene il Comune, che vi sia rinuncia del Corbu su questo capo d'appello. Se non che il Corbu lo mantiene nel senso di richiedere che la nuova liquidazione sia fatta dalla Corte stessa in consonanza della decisione, ch'essa doveva emanare sull'appello prodotto;

Che per altro non può la Corte, secondo i principî già dalla medesima più volte spiegati, accogliere una tale dimanda nell'attuale sede di appello, mancando ancora il pronunciato in merito del Consiglio di prefettura, e dovendo perciò anzitutto proporsi dal contabile la nuova liquidazione, da esso stesso invocata, essere questa esaminata dal Consiglio comunale e quindi giudicata del Consiglio di prefettura, tanto più che, come questo accennava nell'impugnato decreto, già emergevano questioni sul diritto di spettanza dell'aggio per alcune partite, ed un'altra eguale ne emerse nel corso della presente discussione sul diritto all'aggio per le imposte e sovraimposte dovute dal Comune, di cui alla partita n. 15, sul che tutto dovrà in prima sede pronunziare specificamente il Consiglio di prefettura e quindi, occorrendo, giudicare in sede di richiamo la Corte;

N. Sulla 17ª e 18ª partita delle quote inesigibili e delle quote minime;

Considerando che oltre al non essere su queste partite stato espresso alcun richiamo nell'atto di appello; quanto alla prima, cioè delle quote inesigibili, le quali non furono ammesse per difetto di qualsiasi giustificazione, il Corbu si limitò in corso di causa a chiedere un termine per la dimostrazione della inesigibilità, il che nella sede attuale ed in mancanza di qualsiasi inizio di prova non può concedersi a pregiudizio della definizione del conto, e quanto alle quote minime si limitò ad una dimanda al tutto vaga senza indicare alcuna somma, della quale intenda essere discaricato. Cosicchè salvi i diritti che per queste partite egli possa ulteriormente far valere a termini di legge, le di lui istanze, allo stato attuale, non possono essere accolte;

O. 19. Sulle spese del Giudizio;

Considerando che sebbene per le cose prediscorse il ricorrente debba rimanere soccombente nella massima parte delle dimande concernenti il merito, tuttavia una parte notevole di questo giudizio si è svolta nella definizione della questione pregiudiziale proposta dalla difesa del Comune per la chiamata in causa, ad integrazione del giudizio stesso, dello esattore titolare Melchiorre Busia;

Che un tale incidente giudiziario è sorto per cause sostanzialmente addebitabili al Comune, il quale accettò la presentazione del conto per parte del Corbu benchè non titolare, deliberò su di esso, lo inviò pel giudizio al Consiglio di prefettura e fece poi intimare ad esso Corbu, dimenticando al tutto il titolare Busia, il decreto su di esso emanato; e solo nel corso del giudizio d'appello pretese di negare, ed indebitamente, al Corbu la qualità legittima per stare in esso e richiese l'intervento del Busia;

Che perciò non sono senza fondamento le osservazioni ed i richiami fatti dal ricorrente, perchè nel giudizio sulle spese si tenga conto di tale circostanza.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 441 - 14 luglio 1881

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Giuseppe Corbu (avv. G. FAZIO)

c.

Comune di Gavoi (avv. SERPIERI)

Si provvede in conformità della Decisione anteriore sul conto dell'esercizio susseguente stabilendone il fondo di cassa.

Decisione N. 442 - 14 luglio 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Alessio Pallone (avv. MAGGI)
c.
Comune di Scigliano (avv. LO MONACO)

A. Ritenute sullo stipendio degl'impiegati — *Ancorchè non conteggiate nei relativi mandati le prescritte ritenute a farsi per la pensione nel pagamento degli stipendi degl'impiegati, essendo queste inscritte nel bilancio, perciò a cognizione del contabile, questi non ha ragione di evitare il carico che gli è fatto per le ritenute che omise.*

B. Carico del canone per dazio consumo — *Se l'esattore non completò l'esazione del canone per dazio consumo di cui ebbe carico, non vale ad ottenere il discarico il presentare un credito verso l'appaltatore, ricevuto con riserva dal suo successore. La due questioni sono separate; egli risponde dell'intero canone, e per crediti che abbia si varrà, se e come di ragione, dei suoi diritti.*

C. Inesigibilità non provata — *E' mantenuto il discarico, se non si contrappongano prove d'inesigibilità.*

D. Partite del ricorso concordate — *Essendo pienamente giustificata l'ammissione di partite reclamate, non vi è più luogo a provvedere.*

E. Confessione di carico. *La esibizione di ruoli, per provare che il relativo carico non era uguale allo stanziato in bilancio, invano si contrappone alla contraria e verbalizzata confessione del contabile, tanto più che non è dimostrato non esservi stati ruoli suppletivi coi quali si reintegri la somma di carico confessata.*

F. Carico per imposte da rimborsarsi da acquirenti di beni comunali. — *Benchè conosciuto dall'esattore il passaggio di proprietà di alcuni beni comunali, se non ebbe le liste di carico per far reintegrare, come cassiere, il Comune delle imposte dovute in sua vece dagli acquirenti, non deve esserne addebitato, mentre fu nel suo pieno diritto, riscuotendo come esattore le imposte stesse dovute dal Comune. Lo spontaneo pagamento per parte di alcuni dei detti acquirenti non innova la posizione giuridica.*

G. Pagamento su storno di fondi — *Pagata al contabile una gratificazione di L. 40 mediante mandato emesso con storno di fondi dalla Giunta, mancando ogni titolo d'urgenza, per cui potesse decamparsi dalla preventiva autorizzazione del Consiglio, la detta somma è ben tolta dal discarico ed addebitata al contabile.*

H. Rimborso dovuto — Mancanza di mandato — *Riconosciuto giusto un rimborso all'esattore, non ne è mantenuto il discarico perchè non giustificato dal relativo mandato, ma la partita è rimandata in pari tempo ai residui passivi.*

I. Pagamento su regolare mandato — *La legge comunale Italiana limita la responsabilità dell'esattore e cassiere, nel fare i pagamenti, alla regolarità del mandato nelle forme e nella corrispondenza del fondo stanziato in Bilancio; quindi ogni eccezione fondata sulla legittimità e giustificazione della spesa si respinge, mantenendo il chiesto discarico sul mandato regolarmente spedito e pagato.*

K. Regolarizzazione di partita per aggi — *Non essendo liquido il credito dell'esattore per aggi di riscossione, si toglie la partita del discarico, ma si conserva ai residui passivi per la successiva sua regolarizzazione.*

L. Storno di fondi — Partita presunta dovuta da regolarizzarsi — *Ordinato un pagamento dalla Giunta con storno di fondi, ma senza deliberazione di urgenza, essendovi presunzione che la somma sia dovuta, pur togliendola dal discarico, si conserva per regolarizzarsi nei residui passivi.*

M. Spesa non interamente presunta a carico del contabile — *Risultando che della spesa per tre commissarî soltanto per due stia a carico del contabile, ma non potendosi stabilire per qual somma, si toglie il discarico, con espressa riserva di rimborso verso il Comune.*

Omissis.

A. Attesochè non può esser dubbio l'obbligo del cassiere di fare le prescritte trattenute per la pensione sul soldo degl'impiegati comunali, se anche tali trattenute non furono conteggiate nei relativi mandati, una volta che dell'obbligo di tali trattenute egli non può addurre ignoranza, perchè contemplate nel bilancio, e maggiormente quando la trattenuta egli la fece a carico di alcuni fra i suddetti impiegati e scientemente la ommise per altri, e quindi non può che rigettarsi il ricorso per la partita relativa;

B. Attesochè è provato dagli atti presentati dal Comune e particolarmente dalla deliberazione consigliare 10 mar-

zo 1879 che, valutati gli abbuoni concessi all'appaltatore del dazio consumo ed il carico datosi dal contabile per il canone del dazio consumo appaltato, il Comune rimane in credito di L. 294.88, delle quali esso contabile non provò in guisa alcuna di non aver rispondere per aver fatte le dovute pratiche di esazione: fu quindi giusto il carico della terza partita aggiunta al conto, e se il Pallone consegnò un credito verso l'appaltatore del dazio consumo di L. 358 al suo successore, che lo ricevette con riserva, gli sarà salva ogni azione e ragione sia verso il Comune, sia verso il contabile suo successore di farsi render conto in altra sede, se e come di diritto, del suddetto credito, in quanto per avventura fosse stato in tutto od in parte esatto;

C. Attesochè nessuna prova fu data dal ricorrente della inesigibilità delle quote di tassa fuocatico costituenti la quarta partita, il cui rimborso gli fu anche perciò negato dal Consiglio comunale con deliberazione del 25 giugno 1879, e quindi anche per questa partita il ricorso manca di fondamento;

D. Attesochè per le partite 5ª e 7ª il ricorso fu ammesso dalla difesa del Comune e tale ammissione trovasi pienamente giustificata;

E. Attesochè il ricorrente colla produzione dei ruoli principali d'imposta fondiaria intese provare che la sovraimposta spettante al Comune ascendeva precisamente alla somma, di cui egli si diede carico nel conto e non a quella contemplata dal bilancio e ritenuta a suo carico dal Consiglio di prefettura: ma egli non ha provato che oltre ai ruoli principali non vi fossero dei ruoli suppletivi, prova che a lui incombeva di dare se voleva distruggere la sua confessione contenuta nel verbale di verifica di cassa 13 marzo 1879 e cioè di aver riscosso per sovraimposta precisamente la somma portata dal bilancio: in conseguenza ben fece il Consiglio di prefettura nell'aggiungere al carico la differenza di L. 404.13, e pertanto il ricorso deve rigettarsi anche per la 6ª partita;

F. Attesochè il signor Pallone aveva la doppia veste di esattore e di cassiere comunale: colla prima veste egli aveva diritto ed obbligo di esigere le imposte e tasse, così e come risultavano dai ruoli consegnatigli, i quali costituivano l'unico titolo esecutivo, in base al quale poteva egli esigere ed incoare, occorrendo, gli atti esecutivi contro i debitori morosi, per cui è evidente ch'egli aveva diritto di esigere, come esattore, direttamente dal Comune l'intiera imposta fondiaria ad esso Comune nei ruoli intestata (art. 24 legge 20 aprile 1871 n. 192), senza tener conto del passaggio di proprietà di tutti o di una parte dei beni dal Comune a terzi acquirenti; come cassiere egli avrebbe poi avuto obbligo di esigere dai terzi acquirenti il rimborso a favore del Comune delle rispettive quote di imposta loro spettanti, semprechè però dalla amministrazione comunale gli fossero stati consegnati le corrispondenti liste di carico ed i titoli esecutivi all'uopo necessari, non essendo certo sufficiente ad obbligarlo ad una tale esazione il solo fatto della conoscenza da lui avuta del passaggio di proprietà dei beni, tanto più che una tale conoscenza sarebbe stata pur sempre insufficiente a determinare le quote di debito per ogni acquirente, in confronto del quale gli sarebbe sempre mancato il titolo esecutivo. Che se egli riscosse da taluno degli acquirenti la quota spontaneamente pagatagli, dandosene il corrispondente carico, ciò non può nuocergli evidentemente, nè può trarsene alcuna induzione per tenerlo obbligato a rispondere anche di quanto dagli altri acquirenti non gli fu pagato. Nè danno il Comune ne ebbe, poichè la sua azione al rimborso gli è sempre salva in confronto degli acquirenti in base ai titoli di vendita, ed in conseguenza il carico della 9ª partita fu ingiusto e deve per questo ammettersi il ricorso;

G. Attesochè deve invece respingersi il ricorso quanto alla 10ª partita, non solo perchè fu negata dal Consiglio comunale la gratificazione delle L. 40 che la Giunta aveva accordato al contabile, ma altresì perchè il relativo mandato venne emesso con storno di fondi da esso Consiglio non autorizzato, e la urgenza del pagamento, non solo non è giustificata, ma anzi è affatto esclusa dalla qualità della spesa che il conta-

bile pagava a sè stesso, nonchè dal titolo di compenso o gratificazione;

H. Attesocchè la spesa costituente l'11ª partita, quanto a L. 20. 64 non è giustificata dal relativo mandato, per cui questo importo deve bensì esser tolto dallo scarico, passandolo però a' residui passivi del conto, non potendo assolutamente negarsi al contabile il diritto al rimborso;

I. Quanto alle rimanenti L. 106. 81 il ricorso deve essere ammesso; poichè il mandato regolare nella forma fu emesso nei limiti del bilancio e quindi, giusta l'art°. 124 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 nn. 2248 (allegato A,) il contabile non solo poteva, ma doveva pagarlo. La teoria della difesa del Comune, giusta la quale l'esattore o cassiere comunale è responsabile della legittimità di ogni spesa e e della sua giustificazione nei rapporti amministrativi, per modo da renderlo controllore del Sindaco e della Giunta, se poteva esser vera e giusta sotto l'impero delle leggi del già Regno di Napoli, non è vera nè giusta sotto l'impero della vigente legge comunale, che nel pagamento delle spese comunali limita la responsabilità dell' esattore o cassiere alla regolarità del mandato quanto alla firme ed alla capienza della spesa nel corrispondente articolo del bilancio comunale;

Attesochè gli stessi argomenti, pei quali trovasi ammissibile il ricorso rispetto alla partita 11ª, valgono per ammetterlo anche quanto alle partite 12 e 13, trattandosi pure di spese pagate in base a mandati regolari ed entro i limiti del bilancio approvato;

K. Attesochè per la partita 14ª manca il mandato, ed inoltre, trattandosi di aggio preteso dall'esattore, non ne è provata per nulla la liquidità: d'altro canto però è certo che un'aggio all'esattore è dovuto in una misura maggiore o minore da liquidarsi, e quindi, mentre è giusto di togliere questa partita dal discarico del conto, devesi però passarla ai residui passivi per la successiva sua regolarizzazione;

L. Attesochè il pagamento della partita 15ª fu ordinato dalla Giunta comunale con storno di fondi, senza che consti di una regolare deliberazione presa di urgenza, nel qual caso soltanto lo storno di fondi poteva e doveva dall'esattore tenersi come giustificato, d'altro canto però trattatasi di spesa pagata ad un perito e quantunque il Comune ora contesti che fosse almeno in parte dovuta, tuttavolta non è per nulla accertato che fosse inbebita, per cui, tenendo ferma la sua sottrazione dal discarico del conto, trovasi però giusto di passare ancor questa ai residui passivi;

M. Attesochè la partita 16ª è costituita da tre pagamenti fatti a tre distinti commissari spediti dal Prefetto nel Comune, e questa spesa dovrebbe stare a carico del contabile solo in quanto fosse stata cagionata da sua colpa. Ma la colpa del ricorrente è affatto esclusa quanto al primo commissario, poichè il verbale 29. aprile 1878 prova come il suo intervento in Comune fosse stato occasionato per colpa del precedente tesoriere. Invece è a ritenersi provato che il secondo ed il terzo commissario furono spediti per obbligare il ricorrente al pagamento dei mandati comunali, in quanto avesse o dovesse avere fondo in cassa, e dai relativi verbali si rileva che infatti aveva egli in cassa fondi più che sufficienti per estinguerli. Se non chè manca in atti il modo di rilevare quanta parte delle pagate lire. 364. 11 sia stata erogata per il primo commissario quanta per gli altri due, e quindi non puossi per ora che respingere quanto a questa partita il ricorso, fatta però riserva al ricorrente di ripetere dal Comune il rimborso di quanto fu al primo commissario pagato.

Per questi motivi, ec, ecc.

Decisione N. 443 - 19 luglio 1881

FINALI *presid. ff.* - ORGITANO *relat.*

Comune di Montemesola (avv. CORSI)
c.
Ranieri Ricci (avv. SANSONETTI)

A. Decorrenza di termine ad appellare — *La scienza che ha il Comune del Decreto di approvazione del conto non basta a toglierli il beneficio del termine ad appellarne, che decorre an-*

che per esso dal giorno della notificazione giudiziale, che ebbe a fare al contabile, del Decreto stesso.

B. Confessione di debito — *Per circostanze che s'interpongano, e fatto qualsiasi di terzi che si verifichi, la confessione di debito fatta dal contabile, non è scindibile e su di essa sta fermo il carico.*

C. Spese di procedimento errato — *Stanno a carico del contabile le spese di un procedimento erroneamente introdotto.*

D. Domande nuove — *Non sono ammissibili domande nuove nello svolgimento di provvedimenti riservati nel giudizio del conto e nel giudizio di appello.*

Omissis.

A. Considerando che il Comune produsse il suo appello con l'atto stesso del 10 agosto 1880, col quale notificò al Ranieri Ricci la determinazione del Consiglio di prefettura del 9 decembre 1879;

Che, quantunque il Comune avesse avuta conoscenza precedentemente della determinazione del Consiglio di prefettura e ne avesse formato argomento delle sue deliberazioni, come quella del 26 gennaio 1880, nondimeno è regola di diritto comunemente ricevuta, che la semplice conoscenza stragiudiziale non mette in mora chicchesia e che i termini decorrono dalla notificazione. Ora niuna notificazione il resistente ha fatto al Comune prima dell'atto citato del 10 agosto 1880, sicchè l'appello si trova perfettamente in termine.

B. Considerando essersi provato che il tesoriere Ricci non pagò ad Enriquez il mandato di L. 1200, ma emise una quietanza a suo favore ai 16 gennaio 1876, esercizio 1875, in conto fondiaria 1872, cioè a soddisfazione della concorrente quantità del debito di L. 1499.35;

Che però la quietanza rimase inefficace ed il tesoriere si portò a credito nel conto 1875 la somma di L. 1200 del mandato come se l'avesse pagato, e non si portò a debito la uguale somma della detta quietanza, nè fece diminuire il residuo attivo di L. 1499.35;

Che in conseguenza di ciò il Comune credette di avere, dopo che il mandato di L. 1200 fu dichiarato nullo con regio decreto, un secondo credito contro Enriquez per la ripetizione delle Lire 1200 che il tesoriere aveva fatto credere di aver pagate;

Che a questo fine nel conto 1876 e poi nel conto 1877 il residuo attivo fu portato da L. 1499.35 a L, 2699.35, ed il Comune sostenne giudizio in prima istanza ed in appello per far condannare Enriquez alla restituzione delle Lire 1200. Il quale Enriquez si difese in vario modo senza però eccepire di non aver ricevuto il pagamento dal tesoriere Ricci, per cui fu condannato, come dalla sentenza 19 giugno 1878;

Che il tesoriere Ricci accettò espressamente la detta unione, da lui stesso cagionata, delle L, 1200 alle L. 1499.35 nel conto del 1877, che alla consegna della cassa accettò il debito di tutta la somma di L. 2699.35, che nel conto del 1877 posteriormente presentato al Comune, scrisse come riscosse tutte le dette L. 2699.35 e se ne diede debito, e che così nella consegna e così nel conto suddetto regolò i risultati finali del suo dare ed avere sulla base di fatto dell'avvenuta riscossione delle L. 2699,35 e di proprio debito delle medesime;

Considerando in diritto che l'atto con cui si certifica il proprio debito ha grande importanza per argomento dagli articoli 1328, 1329 e 1330 C. C. e che la qualità della persona, la forma dell'atto e della scrittura, la consegna dell'atto stesso all'altra parte inducono ad aggiustar fede alla dichiarazione di riscossione o di debito dello stesso Ricci. Le circostanze poi di tutto il fatto, che precedono e seguono la presentazione del conto, escludono l'equivoco o l'errore e quindi l'applicazione dell' articolo 1146 codice civile. E si ponga mente che il Ricci non ha impugnato e non impugna l'effetto del fatto proprio per l'intera somma di L. 2699.35, ma solamente per una porzione di essa. Sarebbe stato impossibile impugnarlo per intero, dopo la necessità in cui il tesoriere si trovò di confessare ch' egli non pagò le L. 1200, come fece con atto del 29 settembre 1879 al Consiglio di prefettura, ed attesa la quietanza di gennajo 1876 che il Comune ha esibita in copia avanti questa Corte. L'affermazione dell' equivoco o dello errore è solamente per una porzione della somma, per quella per cui non v' hanno documenti chiari in contrario, ma essa non può venire accolta. Quali adunque che siano stati o che siano le relazioni

tra il Ricci e l'Enriquez non regge che l'antico residuo attivo sia stato estinto nel conto 1877 insieme col residuo aggiunto, e che il tesoriere Ricci si costituì in debito di tutta la somma, e tale deve rimanere per L. 1200 a pareggiamento del credito datosi nel 1875, come egli stesso ammette, e per L. 1499.35 per virtù della propria confessione, comunque posteriormente impugnata;

C. Considerando che al tesoriere può spettare il rimborso delle spese di un procedimento giudiziario, o quando questo gli sia stato tassativamente prescritto, o quando esso torni utile al Comune, o almeno sia regolare; ma che nei contratti di conferimento di tali impieghi le spese sono a carico de' tesorieri, come onere annesso alla riscossione, e molto più rimaner debbono a suo danno quelle di un procedimento erroneamente introdotto;

D. Considerando che giustamente il Consiglio di prefettura non ammise le altre domande del Ricci, e per la stessa ragione non avrebbe potuto ammettere la domanda del Comune quanto agli aggi, nonostante che abbia ommesso di pronunziarsi espressamente, perchè il Consiglio non pronunziava in sede di rivocazione, ma di svolgimento di provvedimenti riservati nel giudizio del conto sul ricorso del tesoriere;

Considerando che le nuove dimande in giudizio di appello non sono ammissibili;

Per questi motivi ec. ec.

Decisione N. 444 - 19 luglio 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Pinna vedova Grixoni (avv. G. FAZIO)

c.

Comune di Tula (avv. SERPIERI)

A. Cosa giudicata — *Ancorchè fossero fondate le nuove difese, e fossero ammissibili e credibili dichiarazioni di debito per parte di un collettore fatto intervenire in causa, la cosa giudicata sta ferma, avendo la Corte con Decisione anteriore ammesso il carico, e riservato soltanto il dovuto discarico, riferibilmente all'aver dichiarato di non esservi obbligo del non esatto per esatto; perciò la Corte stessa non conosce più che di questo punto in questione e lascia a parte che insussistenti sono pure le nuove difese, e non ammissibili nè credibili, anzi smentite dalle dichiarazioni del collettore.*

B. Rapporti tra collettore ed esattore — *Collettore ed esattore sono una persona sola, e ad ogni rapporto tra di loro il Comune è estraneo, nè l'esattore può trincierarsi dietro al fatto del collettore per far la prova ordinatagli delle debite cure e diligenze per la riscossione.*

C. Prove d'inesigibilità di fronte all'obbligo del non esatto per esatto — *Atti di esecuzione iniziati ma non portati a compimento, sentenze appellate da debitori senza che il giudizio sia stato proseguito, non bastano a far conseguire il rimborso a titolo d'inesigibilità per le due quote a cui questi atti si riferiscono, e molto meno per tutte le altre quote di un ruolo assunto coll'obbligo del non esatto per esatto.*

D. Rettifica di liquidazione di aggi — Rinvio — *Male esclude il Consiglio di prefettura dal conto la partita per aggi, perchè debbano rettificarsi le tabelle di liquidazione, e la Corte gli rinvia le parti per la rettifica a cui doveva far procedere.*

Omissis.

Ha considerato:

A. La questione è ristretta a tre partite, prima delle quali quella di Lire 3669, 37 per somme non esatte sugli spogli degli arretrati del 1872 e retro. Questa partita è il residuo di un maggiore importo di Lire 7185.75 di sovraimposta comunale e tassa bestiame 1872 e di prestazioni frumentarie 1866-1867 che il procuratore della ricorrente comprese nel carico del Conto 1877 alla parte delle entrate sotto il titolo I al n. 78 ed alla categoria III, dandone come riscosse l. 3516,38, e le restanti l. 3669,37, ch'egli intendeva dover passare ai residui attivi del Comune, gli furono dal Consiglio di prefettura addebitate. Già sin dalle prime la ricorrente sosteneva che i residui, di che trattasi, non dovessero essere assunti in esazione dallo esattore e tesoriere Grixoni pel suo contratto, e non fossero infatti stati assunti in esazione da lui con un atto o fatto posteriore, asserendo e sostenendo che la riscossione ne era inve-

ce stata affidata al signor Giuseppe De Franceschi nella sua specialità con un separato ed apposito contratto;

Questa eccezione però veniva espressamente confutata e respinta da questa Corte colla prima sua decisione del 17 Maggio 1879, con la quale fu ritenuto che l'ex tesoriere Grixoni fosse obbligato di assumere, ed avesse anche in fatto assunto la riscossione, senza obbligo di non scosso per scosso, degli arretrati di cui trattasi, per cui limitò la questione all'esame della responsabilità di quel contabile per la parte inesatta, e cioè, delle prove, delle cure e diligenze usate per la riscossione anche di questa parte;

In questi confini e sotto quest'unico aspetto vennero limitate le prove, che, quanto a questa partita, furono ordinate sia colla decisione 17 maggio 1879 sia colla successiva 3 giugno 1880. Ma la ricorrente, anche dopo queste decisioni, intenderebbe far rivivere la questione di massima sull'obbligo del suo autore di assumere la riscossione degli arretrati in discussione, sul fatto di averli assunti, ed a quest'unico scopo chiamò in causa il sig. Giuseppe De Franceschi, il quale, pienamente assecondando, intervenne colla franca, precisa ed energica dichiarazione di aver egli assunto nella propria specialità e con apposito speciale contratto fatto colla rappresentanza comunale di Tula, la esazione degli arretrati di sovraimposte, tasse locali e prestastazioni frumentarie per il complessivo importo di l. 7185. 75, di aver versato per questo titolo al tesoriere Grixoni l. 3516. 38, di cui esso tesoriere già si diede debito nel suo conto, non dovendo di altro rispondere, mentre per le rimanenti l. 3669,37 non il Grixoni ma esso De Franceschi deve render conto, ed è pronto a darlo anzi lo dà con un risultato a suo debito di sole L. 7,31;

Ma tutto questo discorso del sig. De Franceschi, seppure avesse un fondamento, sarebbe tardivo; troppo tardi la signora Grixoni lo avrebbe chiamato in causa, troppo tardi sarebbe egli intervenuto, poichè contro il suo intervento al contemplato effetto stà ormai la cosa giudicata alla decisione 17 maggio 1879. Che seppure la cosa giudicata non formasse ormai un insormontabile ostacolo a ritornare sulla questione dell'obbligo del fu Grixoni ad assumere e rispondere della esazione degli arretrati a tutto il 1872 per sovraimposte, tassa bestiame e prestazioni frumentarie, le dichiarazioni del sig. De Fraceschi non solo non sarebbero provate, ma sono contraddette e smentite dai documenti in causa;

Sono contraddette dal conto compilato e presentato dalla rappresentanza Grixoni, in cui, come si vidde, l'intiero importo degli arretrati in l. 7185.75 fu posto nel carico dell'entrata dandosene poi debito delle sole l. 3516. 38 riscosse; sono smentite dalla ricevuta che in data 29. giugno 1877 rilasciava per un ruolo di tassa comunale e tassa bestiami, esercizio 1872 per l'*esattore Consorziale di Oschiri De Franceschi collettore*, la quale ricevuta per di più è intestata a mano dello stesso De Franceschi, *Esattoria di Oschiri Comune di Tula*;

B. Dappoichè pertanto non può mettersi più in dubbio nè questionarsi sull'obbligo del fu Grixoni di rispondere a semplice scosso delle l. 7185.75 per arretrati a tutto il 1872 di sovraimposte, tasse e prestazioni frumentarie, dappoichè non se ne diede debito che per l. 3516.68, resta a vedere se per la differenza sia stato giustificato aver egli usato le debite diligenze per la riscossione, aver proceduto regolarmente contro i respettivi debitori, al che appunto miravano le precedenti due decisioni di questa Corte. Ma la stessa difesa della ricorrente fu costretta ad ammettere di non aver dato le giustificazioni richieste; tornò a parlare di mandati non presentati al Comune perchè detenuti dal collettore che rifiutò di consegnarglieli, chiese che su questi mandati fosse fatta apposita istruzione, insistette di non dover rispondere del fatto del De Franceschi; ma tutto questo sarebbe un fuor d'opera, poichè, come fu già notato nelle Decisioni precedenti, ai rapporti eventuali di diritto fra il tesoriere ed il suo collettore il Comune deve essere ed è affatto estraneo, quei rapporti non possono formar tema del giudizio sui conti del tesoriere, e se questi e per esso i suoi rappresentanti possono ora e potranno in seguito produrre mandati regolari debitamente estinti e quietanzati, sarà loro salvo sempre

il diritto ad essere dal Comune rimborsati, ma finchè i mandati non sono presentati non puossi ammetterli in contabilità;

C. Quanto alla partita in uscita delle L. 1633. 64 trattasi di somme versata dal tesoriere Grixoni in causa del suo obbligo a dare il non riscosso per scosso e della quale chiede il rimborso a titolo d'inesigibilità. Ora la prova della inesigibilità, deve risultare dagli atti regolari di escussione dei debitori, e se la ricorrente ha provato che molti atti di esecuzione vennero dal suo autore iniziati, non ha del pari provato che furono compiuti. Solo per due quote di fitto pascolo 1872-1873, l'uno a debito di Giovanni Canopoli per L. 407, l'altra a debito di Pani Nicolò per L. 364.25 fu provato che vennero iniziate due liti, nelle quali i debitori si opposero al pagamento del rispettivo loro debito, impugnando il titolo creditorio del Comune di Tula. Ma il tesoriere. il quale per quanto pare non chiamò in causa il Comune di Tula, anzi nemmeno lo avvertì delle eccezioni dei debitori, ottenne per giunta sentenza favorevole dal Pretore, e se i debitori interposero l'appello non risulta che questo appello sia stato proseguito, e sia intervenuta una nuova diversa sentenza. Dunque manca affatto anche per queste quote di fitto a debito di Canopoli e Pani la prova della inesigibilità, anzi piuttosto si avrebbe, se non la prova, la presunzione che fossero esigibili;

D. La seconda partita dell'uscita è di l. 1175. 76 o meglio di l. 1176. 10 che si suddivide in due, l'una di l. 588.40 per aggi del 1876. l'altra di l. 587. 76 per aggi del 1877, che furono escluse dal discarico del conto col reclamato decreto, dovendo essere modificate le relative tabelle di liquidazione. È però giusto che questa rettifica venga fatta, essendo indubbio il diritto del contabile al pattuito aggio, per cui il Consiglio di prefettura, anzichè escluderlo dal conto, doveva far procedere alla necessaria rettifica della liquidazione per quindi nel conto stesso discaricare il corrispondente importo. E' per tanto conforme a giustizia che per queste partite vengano rinviate le parti al Consiglio di prefettura;

Per questi motivi, ecc.

Decisione N. 445 - 21 luglio 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Banca Generale di Roma
(avv. MOGLIAZZA)
c.
Comune di Rocca S. Stefano
(avv. SARAGONI)

Si ordina la produzione di documenti per chiarimento delle questioni a decidersi.

Decisione N. 446 - 26 luglio 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Brochiero Giuseppe (avv. GENESIO)
c.
Comune di Dronero

Si ordina la produzione di documenti come coll'antecedente Decisione.

Decisione N. 447 - 26 luglio 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Cotronei Filomeno (avv. SERPIERI)
c.
Comune di Palmi (avv. MAROLDA)

Clausola di esecuzione provvisoria nel decreto sul conto — *Si arroga una potestà che non ha il Consiglio di prefettura coll' apporre al proprio decreto sul conto la clausola di esecuzione non ostante opposizione od appello; perchè la cosa giudicata in materia di conti non può verificarsi se non, o colla decorrenza del termine a ricorrere dalla notificazione giudiziale del decreto di approvazione, o colla decisione in merito della Corte sul ricorso. Perciò la Corte di-*

chiara nulla e come non apposta la detta clausola esecutiva.

Omissis.

Cotronei contro il Decreto del Consiglio di prefettura, che lo fece come si disse, debitore del Comune di Palmi per L. 19,223.02, mentre egli pretendeva andare invece creditore di L. 1266.77, ha fatto ricorso, impugnando tutte le variazioni recate al suo resoconto, e intanto invoca a termini del combinato disposto degli articoli 363 e 484 del Codice di procedura civile la inibizione al Sindaco di Palmi di usare della disposizione contenuta in quel Decreto, cioè della esecuzione nulla ostante opposizione od appello, come nulla ed arbitraria, essendo ai Consigli di prefettura, per la legge 20. marzo 1865 sull' abolizione del contenzioso amministrativo, cessata la giurisdizione che dianzi avevano;

Il ricorrente protesta di voler salve le sue azioni e ragioni per danni e interessi;

Il procuratore del Comune invocando l' art. 125 della legge Comunale e Provinciale, l' art. 12 della legge sul contenzioso amministrativo e l' art. 35 della legge istitutiva della Corte, chiede il rigetto della dimanda d' inibitoria;

Il Procuratore generale conchiude non esservi luogo e materia a provvedimento della Corte;

Considerando che il decreto del Consiglio di prefettura sul conto delle entrate e delle spese comunali non è per sè solo titolo esecutivo, bensì acquista virtù giuridica ed esecutorietà per la notificazione giudiziaria non seguita d'appello alla Corte nei trenta giorni; ma questo avvenne, e non vi sarà cosa giudicata sino a che la Corte abbia sentenziato sul merito del ricorso presentato da Cotronei;

Che ad ogni e qualunque deliberazione d' un Consiglio di prefettura sui conti comunali è aperto alla parte gravata, agente contabile o Comune, il ricorso alla Corte dei Conti;

Che malamente sono invocate le Decisioni della Corte, le quali respinsero dei ricorsi contro altri Decreti dei Prefetti, diversi dall' approvazione dei conti comunali, giacchè quelli la Corte respinse per ragione d'incompetenza a giudicare, e qui si tratta se il Consiglio di prefettura ordinando la esecuzione del proprio Decreto, nulla ostante opposizione od appello, trascendesse le proprie facoltà;

Che colla formula esecutiva aggiunta in fine al Decreto, il Consiglio di prefettura di Reggio si arrogò una potestà che non gli compete, e diede al suo decreto un effetto che immediatamente non ha e non può avere, e siffatto errore può e dee essere emendato dalla Corte;

Per questi motivi.

Salvo il giudizio sul merito dell' appello contro il Decreto del Consiglio di prefettura di Reggio sui conti del Comune di Palmi per l' anno 1877 di gestione Cotronei, dichiara nulla, di niun valore, e come non apposta la clausola esecutiva soggiunta all' accertamento del debito del contabile e dei residui attivi e passivi nel decreto del 12 febbraio 1881.

Le spese sono riservate.

Decisione N. 448 - 26 luglio 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Ollivero Costanzo
c.
Consorzio Esattoriale di Saluzzo
(AVV. OPERTI)

A. Indole del giudizio sul conto — *Nè il Consiglio di prefettura, nè la Corte dei conti, sono vincolati dalle dichiarazioni, ammissioni e confessioni delle amministrazioni e dei Consigli comunali sul conto. Il giudizio relativo al medesimo è un misto di contenzioso e sindacatorio; per nissuna ammissione che si faccia, si arresta la Corte dall'esaminare il ricorso inoltratole, nei suoi rapporti colla legge e col contratto esattoriale.*

B. Aggio pel servizio di tesoreria — *Il retribuire il sirvizio di tesoreria ad aggio implica rinuncia da parte del Comune al diritto datogli dalla legge di avere quel servizio gratuitamente dall'esattore; perciò il patto relativo dev'essere chiaro ed esplicito, seppure non deb-*

ba anche essere approvato dall' autorità tutoria.

C. Promessa di aggio sulla riscossione delle entrate comunali — *Perchè siasi promessa la retribuzione ad aggio per la riscossione delle entrate comunali, non ne consegue che siasi promesso anche per il servizio di tesoreria; tanto più che per questo non si verifica l'obbligazione di rispondere del non esatto per esatto: nè varrebbe addurre in contrario che la cauzione fu ragguagliata anche alle somme relative al servizio di tesoreria.*

D. Riscossioni pertinenti al servizio di tesoreria — *Ritenendosi esclusa la retribuzione ad aggio per servizio di tesoreria, oltre che dalla legge, anche dal contratto, non è dovuta per le seguenti riscossioni — Concorso di altri Comuni — Ritiro di residui di un mutuo — Sussidî e rimborsi del Governo — Partite di giro — Incassi dell' appaltatore del dazio consumo.*

E. Spese del giudizio — *Se il contabile possa intendersi affidato nelle sue pretese dal contegno dell' amministrazione, quantunque sia soccombente, si compensano le spese del giudizio.*

Omissis

La Corte ha considerato:

A. Che le Amministrazioni e gli stessi Consigli comunali per l'art. 125 della legge comunale e provinciale devono bensì esaminare i conti dei loro contabili, ma l' approvazione ne spetta esclusivamente ai Consigli di prefettura, i quali non sono per nulla vincolati dalle dichiarazioni, ammissioni e confessioni delle Amministrazioni e dei Consigli comunali;

Che del pari questa Corte dei Conti nelle sue decisioni sopra i ricorsi che le vengono presentati contro i decreti dei Consigli di prefettura emessi sui conti comunali non è vincolata dalle dichiarazioni, ammissioni e confessioni delle rappresentanze comunali, imperciocchè, quantunque il procedimento dinanzi ad essa vesta le forme contenziose, tuttavolta è sempre misto di sindacatorio, nè le rappresentanze comunali possono nella sede del ricorso eludere con improvvide dichiarazioni quella tutela cui per legge sono soggette, e farsi così arbitre dell' approvazione dei conti resi dai loro contabili.

Che, pertanto, ad onta delle dichiarazioni, e confessioni del collegio dei sindaci consorziati, ad onta dell' ammissione del ricorso fatto dal suo procuratore, in armonia al ricevuto mandato, questa Corte non deve arrestarsi, ma bensì deve esaminare, se ed in quanto il ricorso sia fondato a termini di legge e del contratto esattoriale;

B. Che per i combinati art. 1. 5. 9. 3. della legge 20 aprile 1871 n. 192 l'esattore ha obbligo;

1°. di riscuotere le imposte, le sovraimposte, e le tasse comunali a scosso e non scosso e con la retribuzione di un aggio;

2.° di esigere le entrate comunali che gli possono essere affidate con o senza obbligo del non riscosso per riscosso, con o senza diritto all' aggio, secondo i patti del contratto e dei capitoli speciali, in base ai quali fosse questo stato stipulato;

3.° di adempiere gratuitamente l' ufficio di tesoriere.

Che senza discutere, se pel servizio di tesoreria possa esser validamente pattuito un aggio all' esattore, certo è però che un simile patto, implicando una rinuncia del Comune al suo diritto derivante dalla legge di esigere che l'esattore gli presti quel servizio gratuitamente, dovrebbe essere chiaro ed esplicito, seppure anche per essere operativo non avesse bisogno dell' approvazione della deputazione provinciale, in ordine al disposto dall' art. 137 della legge comunale e provinciale;

C. Che se, giusta le deliberazioni del collegio dei sindaci 23 gennajo 1877 e 25 febbrajo 1877 e giusta il contratto 7 novembre 1878 art. 2.°, l' esattore assunse la riscossione delle entrate comunali colla promessa dell' aggio su tutte indistintamente, non può da ciò desumersi che l' aggio gli fosse concesso pur anco sugli introiti che egli fosse per verificare qual tesoriere, essendo anzi evidente che le entrate comunali sulle quali l' aggio gli veniva promesso erano quelle della cui riscossione veniva incaricato in ordine all' art. 5 della legge del 1871, non quelle che fossero ad esso affluite nella sua veste di tesoriere comunale, ufficio che la legge senza bisogno di patto, gl' imponeva di esercitare gratuitamente;

Che tanto meno può ritenersi appli-

cabile l'aggio agli introiti fatti dall'esattore, come semplice tesoriere o cassiere, in quanto che per questi introiti egli non assunse nè poteva assumere obbligo di rispondere a scosso e non scosso, e tanto le deliberazioni del collegio consorziale, quanto il contratto in seguito ad esse stipulato, evidentemente collegano il diritto all' aggio coll' obbligo del versamento a scosso e non scosso;

Che seppur fosse dimostrato esservi compreso nella cifra delle riscossioni annuali esposta nell' avviso d' asta pel conferimento della esattoria consorziale di Saluzzo, nonchè nel calcolo della cauzione pure in esso avviso indicata, anche i presunti introiti di tesoriera, non sarebbe questo motivo sufficiente per dover concludere che dunque anche su questi introiti fu promesso l' aggio; anzi quell' avviso di asta offre un argomento in contrario, dappoichè in esso, quali condizioni essenziali dei capitoli speciali, si legge « servizio di cassa e riscossioni delle entrate comunali rispondendo del non riscosso per riscosso » e l'aggio viene promesso su queste entrate comunali non sul servizio di cassa;

D. Che tutte le partite sulle quali fu escluso l' aggio col reclamato decreto riflettono puramente il servizio di cassa. Infatti le partite sotto il n. 1. e 4. sono concorsi di altri Comuni pel fitto e manutenzione dei locali del Tribunale, per sostituzione e manutenzione dei mobili del Tribunale stesso, ed i corrispondenti importi non potevano dall' esattore incassarsi se non in base ai mandati dei pagamenti rilasciati dai Comuni rispettivi, a prescindere pur anco dall' osservare che simili riscossioni non rappresentano entrate del Comune di Saluzzo, ma un rimborso di spese da esso fatte. La partita sotto il n. 2. ritiro di residui di mutuo, non poteva neppur essa formar soggetto di una riscossione con l' obbligo del non scosso per scosso, non rappresentando un reddito del Comune, ed è evidente che l' esattore non aveva altro a fare che ricevere quanto dal mutuante gli veniva versato. La partita sotto il n. 3. rappresenta un sussidio dato dal Governo e quelle sotto i numeri 6. 7. 10. 12. 13. rappresentano rimborsi di spese pur da parte del Governo; quindi neppur esse sono redditi, nè certo l' esattore poteva averle in riscossione coll' obbligo del non scosso per scosso, limitandosi il suo ufficio ad incassare quanto dal Governo veniva a favore del Comune liquidato e disposto con regolari mandati. La partita sotto il n. 5. non rappresenta nemmeno un incasso, essa è una semplice partita di giro inquantochè si risolve in un meno pagato sui mandati passivi del Comune a titolo di ricchezza mobile, meno pagato che solo per regolazione di scrittura viene portato in introito. Restano le partite sotto i nn. 8. 9. 11. per dazio consumo governativo e comunale; se fosse provato che il dazio consumo nel Comune di Saluzzo veniva esatto direttamente dai contribuenti a mezzo dell'esattore, non potrebbe negarglisi l' aggio, ma questa prova manca affatto, e quindi convien ritenere o che il dazio consumo fosse assunto da un appaltatore, nel qual caso l'opera dell'esattore era limitata a ricevere il canone dell'appalto, o che il dazio fosse riscosso a mezzo di agenti comunali, ed anche in questo caso l'esattore non aveva che ad incassare quanto questi agenti gli versávano. Nell'un caso e nell'altro egli non faceva opera di esattore, ma di cassiere, nell'un caso e nell'altro non aveva che la responsabilità del cassiere, e cioè di ricevere quanto gli veniva versato, e quindi mai poteva o può accampare diritto all'aggio su questi versamenti;

E. Che il contegno del Comune e della rappresentanza del Consorzio di Saluzzo in questa causa giustifica la buona fede del ricorrente, per cui trovasi ragione di compensare le spese;

Per questi motivi, sulle conforme conclusioni del sig. Procuratore generale;

Delibera:

È respinto il ricorso, compensate fra parti le spese del giudizio.

Decisione N. 449 - 26 luglio 1881

FINALI *presidente ff.* - ORGITANO *relat.*

Ramieri Vincenzo (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Apricena (avv. P. NOCITO)

A. Competenza — *Qualunque sia la forma della convenzione riguardante il servizio di esattoria e tesoreria, dessa è inseparabile nei suoi rapporti giuridici dal conto, e mal si contrasta la competenza del Consiglio di prefettura a conoscerne.*

B. Omessa pronunzia — *Non vi ha omissione di pronunzia per mancata menzione di un atto relativo alla contesa.*

C. Gratuità del servizio di tesoreria — *Il principio stabilito dalla legge, che il servizio di tesoreria debba essere gratuitamente prestato dall' esattore, non è applicabile al caso, in cui per convenzione speciale siano separati gli ufficî di esattore e di tesoriere.*

D. (Sullo stesso argomento) — *Esclusa l'applicazione del principio di gratuità dell'ufficio di tesoriere, separato da quello di esattore, sono da applicarsi le norme generali del Codice civile e della giurisprudenza sulla interpretazione ed osservanza dei patti, nè ha luogo distinzione dei modi come si verifichino gl'incassi, per la retribuzione ad aggio.*

E. Aggio sul fondo di cassa — *Il fondo di cassa, rappresentando soltanto l' eccesso delle entrate sulle spese dell' esercizio precedente, non può aversi per un'introito retribuibile ad aggio. Diversamente sarebbe, se fosse stato consegnato come credito da esigersi.*

F. Id. su partite di giro e duplicate — *Ancorchè il servizio di tesoreria sia retribuibile ad aggio, devono diffalcarsi partite di giro e dupplicate.*

Omissis.

Il Consiglio comunale di Apricena a 30 decembre 1876 deliberò intorno all'esattoria delle imposte dirette per il quinquennio 1878-1882, e divisò di ottenere un miglior servizio con dividere l' esattoria delle imposte dirette dalla esattoria comunale e con la nomina di due diverse persone ai due uffizî, dando all'esattore comunale l'aggio del 2 per cento sulle entrate o sull'introito, senza l'obbligazione del non riscosso per riscosso. Con altra deliberazione 11 maggio 1877 il Consiglio nominò esattore comunale il signor Vincenzo Ramieri, e questi avutane la comunicazione dal Sindaco, prestò la cauzione in L. 150 di rendita, la quale poi fu accettata dal Consiglio. Tutti questi provvedimenti furono approvati dal Sottoprefetto di Sansevero e dal Prefetto di Foggia. Nel bilancio del 1878 fu scritta fra le spese la somma di L. 1800 per aggio all' esattore e tesoriere comunale, e con deliberazione 11 febbraio 1879 fu approvata ed aggiunta la maggiore spesa di L. 150 per giunta d'aggio al medesimo esattore e tesoriere, in veduta delle maggiori entrate dell'anno medesimo 1878. Anche questi provvedimenti furono legittimi e di ciò non si fa questione. Finalmente con mandati 7 maggio e 4 settembre 1878, 10 gennaio e 31 marzo 1879 furono pagati gli aggi al Ramieri in L. 1926, secondo le entrate accertate in L. 96,312, e il Ramieri ne portò a suo credito nel conto 1878 la somma medesima di L. 1926. Senonchè nella revisione del conto si mosse obbiezione al credito dell'aggio sul fondo di cassa e sopra altri articoli di entrata, ed il Consiglio comunale ne fece la disamina nell'adunanza degli 11 gennaio 1880. Rammentati i fatti del 1876 di quel Consiglio comunale, del quale il medesimo esattore Ramieri fece parte, detto che la somma delle entrate si supponeva dover essere di L. 50,000, e che su questo dato fu stabilita la cauzione, ed osservato che all'esattore non competa l'aggio su tutte le entrate, ma solo sulle rendite e sulle entrate soggette a fatiche e spese per essere riscosse, il Consiglio a grande maggioranza diffalcò molti articoli di entrata, e conchiuse doversi far restituire al Comune L. 1212.86 per aggio indebitamente pagato nella detta maggior somma di L. 1926. I rimborsi, i sussidi, il fondo di cassa, le tasse e sovraimposte comunali per la somma di L. 58,780 furono tutte entrate escluse dall'aggio,

Il Consiglio di prefettura, tenendo presente il ricorso del Ramieri del 5 febbraio 1880, discusse la questione e adottò le considerazioni seguenti: all'aggio dei tesorieri comunali si applicano la legge 20 aprile 1871, e le regole stesse che valgono per l'aggio dell'esattore delle imposte intorno al servizio gratuito della cassa comunale. Il tesoriere non

deve aver aggio sulle somme per la riscossione delle quali non è chiamato a spendere alcuna opera personale, nè ad incontrare responsabilità. Aggiungasi che nel determinarsi il montare della cauzione del signor Ramieri non si tenne alcun conto delle somme sussidiate. Non vale in contrario la locuzione usata nella deliberazione dei 30 dicembre 1876, con cui fu assegnato il 2 per ogni centinaio di Lire d'introito, imperciocchè giusta la giurisprudenza vigente una entrata comunale per essere ritenuta tale e dar diritto all' aggio deve avere il carattere di vera e propria partita di credito da esigersi con le solite formalità, impiegandosi tempo e fatica con responsabilità dell'agente che la riscuote, estremi questi che non si riscontrano nelle partite controverse, nelle quali il tesoriere non ha responsabilità di riscossione, non è esattore ma semplice depositario. Così ragionando il Consiglio di prefettura con determinaziane 28 aprile 1880 ordinò la cancellazione della spesa dell'aggio per L. 1175.62 segnalando ad uno ad uno i capi di entrata corrispondenti in conformità della domanda del Comune;

L' appello del Ramieri con atto 31 maggio, seguitato e documentato con allegazione a stampa e con altri atti presentati alla Corte contiene:

1° il motivo d'incompetenza del Consiglio di prefettura sulla questione d'interpretazione del contratto;

2° il motivo di nullità per omessa menzione nella deliberazione del suo atto di opposizione 23 febbraio 1880;

3° il motivo di merito, o l' erronea interpretazione della convenzione risultante dalla deliberazione comunale 30 dicembre 1876 e sua accettazione, e l'erronea applicazione al caso di un semplice tesoriere comunale di alcune norme relative all' esattore delle imposte dirette che è altresì tesoriere comunale;

Il Comune nella sua comparsa conclusionale e in un'allegazione a stampa ha sostenuto: la competenza del Consiglio di prefettura, perchè non v'ha contratto o pubblica scrittura, ma semplice scambio di lettere tra il Sindaco e Ramieri, e si tratta di atti e fatti relativi all'azienda comunale ed al conto, e di deliberazione del Consiglio comunale in cui concorse lo stesso Ramieri, che fu poi nominato tesoriere; la relazione fra la presunzione delle entrate in L. 50,000 quanto alla determinazione della cauzione e quella relativa all'aggio, per il quale come per la cauzione non s'intese di comprendere alcune entrate straordinarie, o tali da non esservi scopo della opera dell' esattore; l'interpretazione del fatto del Consiglio comunale secondo l'uso e le regole generali di amministrazione, da cui il Consiglio non poteva e non volle allontanarsi. La norma è che la rimunerazione dell'esattore debba consistere nell'aggio sulle rendite ed entrate comunali, al modo stesso di quella dell'esattore delle imposte, e che per l'uno come per l'altro il servizio di tesoreria sia senza corrispettivo. Sarebbe cosa ingiusta, dice il Comune, dare una retribuzione sopra somme che il tesoriere non fa nulla per riscuotere, ma riceve sol quando gli vengono recate. Finalmente il Comune ha insistito sulle dichiarazioni del Sindaco del 1880, che era anche consigliere nel 1876, intorno alla intelligenza e alla portata della deliberazione del 1876, ed ha dedotto che nel dubbio il patto debba intendersi contro il tesoriere stipulante e a favore del Comune promittente;

La Corte quindi ha sollevato le questioni di competenza, di omissione, di merito e delle spese;

A. Considerando che la competenza del Consiglio di prefettura nel determinare l'aggio dell'esattore e tesoriere sia necessaria parte della sua competenza sul conto e non se ne debba dividere nè staccare, qualunque sia la forma della convenzione con la quale quell' uffizio fu conferito;

B. Considerando che essendosi tenuto presente e citato dal Consiglio di prefettura il ricorso del tesoriere Ramieri, l'omissione della menzione di un altro atto successivo non importa obblio di alcuna sua domanda;

C. Considerando che secondo l' articolo 120 legge 20 marzo 1865 all. A., l'esazione delle rendite e il pagamento delle spese comunali compete all' esattore delle contribuzioni dirette, quando manchi il tesoriere del Comune, e secondo l'articolo 93 legge 20 aprile 1871 l'esattore delle imposte dirette adempie

l' uffizio di tesoriere del Comune senza corrispettivo;

Considerando che nella specie si ha un tesoriere esattore delle rendite comunali, distinto e separato dall'esattore delle imposte dirette, e non si contende intorno a ciò, ma si disputa se il puro esattore comunale, non esattore delle imposte dirette, sia obbligato, a simiglianza di quello, di fare il servizio di tesoreria comunale senza corrispettivo. Anzi, più particolarmente si disputa, se nella convenzione stabilita per la nomina del tesoriere comunale s' intese di escludere dall' aggio quelle entrate comunali che possono ascriversi piuttosto alla funzione di tesoreria che non alla funzione di esattore comunale;

Considerando che negli atti che apparecchiarono la nomina del tesoriere manca il riferimento all'articolo 93 della legge del 1871, anzi esso è escluso in modo implicito, ma chiaro, con la separazione de'due uffizî e con la dichiarazione che il tesoriere comunale debba essere conforme alle antiche consuetudini locali;

Considerando, in tesi generale, che non vi ha ragionevole argomento di analogia per affermare che al puro e semplice agente comunale sia da applicare la disposizione dell'articolo 93 legge 1871 scritta per l'esattore che abbraccia tutte le riscossioni governative e comunali. La differenza di quantità nelle riscossioni è grandissima tra l' uno e l'altro caso. Il servizio di tesoreria ha le fatiche, le spese, i pericoli inerenti al ricevimento e alla custodia del danaro, ad alcune riscossioni ed al pagamento di tutte le spese; esso deve essere retribuito. La disposizione dell' articolo 93 dichiara il contrario nel caso dell'esattore delle imposte governative, che è pure esattore delle entrate comunali; ma quella disposizione non è generale da valere in casi diversi. Molto meno essa può invocarsi per interpretazione di convenzioni nelle quali la riscossione delle imposte dirette governative non entri in alcun modo;

D. Considerando che, esclusa l'applicazione dell'articolo 93 legge 1871, deve ugualmente respingersi l'applicazione della legge 12 dicembre 1816 invocata dalla difesa del tesoriere. Quella legge fu abrogata con la citata legge 20 marzo 1865, nè sotto il suo impero sarebbe stata legittima una convenzione sull'aggio, come quella che conteneva essa medesima le tariffe delle mercedi dei cassieri comunali. Restano quindi da applicarsi la legge 20 Marzo 1865, e le norme generali del Codice Civile e della giurisprudenza sulla interpretazione ed osservanza dei patti;

Considerando che l'aggio del 2 per cento fu attribuito sugli introiti o entrate comunali, senza limite e senza riserva. Respinta nella specie la distinzione per quelle entrate che sono proprie dell'esattore o agente di riscossione, e quelle che sono del tesoriere, vengono meno le dispute, spesso sottili, intorno ai singoli articoli, e torna indifferente il discernimento delle entrate secondo siano versate da debitori diretti o da collettori, da privati o da enti morali, a titolo di rendita o di capitale, in via ordinaria o in via straordinaria. Il 2 per cento spetta nella specie anche sulle entrate di tesoreria;

E. Considerando che il fondo di cassa non sia un'entrata propria e vera, perchè è l'eccesso delle entrate sulle spese dell'anno precedente, e, come tale, va respinto dalla liquidazione dell'aggio. Così non sarebbe se il tesoriere avesse provato, ciò che ha appena affermato, di aver avuta quella somma di L. 4780.29 come residuo attivo o credito del Comune contro il suo predecessore, e di aver durate delle fatiche per riscuoterlo, perchè in tal caso il suo predecessore non solamente non avrebbe dovuto ricevere aggio su quella somma, ma dovrebbe essere condannato agl'interessi;

F. Considerando che qualora vi fossero partite di giro o somme scritte due volte in entrata, il diffalco sarebbe giusto e regolare. Ma nella determinazione del Consiglio di prefettura non si trovano esclusioni di tale natura, mentre tutte le somme escluse, ad eccezione di quella sul fondo di cassa, dipendono dal principio adottato della gratuità del servizio di tesoreria;

4°. Considerando che l'appellante guadagna nella massima parte delle sue domande:

Veduta la legge 20 Marzo 1865 e 14 Agosto 1862;

Definitivamente pronunziando;

Accoglie l'appello del sig. Vincenzo Ramieri tesoriere del Comune di Apricena contro la determinazione del Consiglio di prefettura di Foggia dei 28 aprile 1880, e, questa in parte riformando, ordina che i mandati di aggi estinti a proprio favore del tesoriere Ramieri, respinti per la somma di L. 1175. 62, siano ammessi a credito di lui nel conto 1878 per lire 1080. 02, rimanendo respinti solamente per L. 91. 60.

Condanna il Comune di Apricena a tre quarte parti delle spese.

Decisione N. 450 - 18 agosto 1881

CARDON *presid. ff.* - CALIGARIS *relatore*

Fiorentino Ignazio (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Ottana (avv. SERPIERI)

Riscossione di arretrati — Inesigibilità non provata — *Avendo di fatto l'esattore assunta la riscossione degli arretrati anche delle sovraimposte comunali in seguito al relativo contratto col Governo, non può esimersi dal risponderne con tutti gli obblighi inerenti, se non dimostri spettargli rimborso per inesigibilità, ed anzi trascuri di far la prova ordinatagli dalla Corte.*

Omissis.

Considerando che il ricorrente, dopo aver assunto l'esattoria del Comune di Ottana, assunse con altro contratto del 5. agosto 1875, la riscossione anche degli arretrati .1872 e retro delle imposte erariali pel detto Comune;

Che sebbene un tale contratto non sia stato presentato in atti, tuttavia non può dubitarsi, per quanto fu dedotto nè mai contraddetto in tutto il corso del giudizio, che con esso fu stabilito l'obbligo, a carico dell'assuntore, del non riscosso per riscosso;

Considerando che il ricorrente, dopo il contratto, ricevette i ruoli, nei quali, oltre gli arretrati delle tasse erariali, erano inclusi anche gli arretrati per le sovraimposte comunali;

Che col mezzo del detto ruolo egli procedette alla riscossione non solo delle imposte dovute allo Stato, ma anche delle sovraimposte comunali, sebbene col Comune egli non avesse speciale contratto. Ed infatti sopra un titolo di lire 3965.92 spettanti a quest'ultimo, egli effettuò la riscossione di L. 3207. 46, lasciando inesatte soltanto L. 758. 46, che formano oggetto della presente contestazione;

Considerando, che col fatto di avere il ricorrente assunta la riscossione anche delle sovraimposte comunali, cumulativamente alle imposte erariali, egli non potè a meno di divenire responsabile verso il Comune della detta riscossione, tanto più che con ciò il Comune fu ragionevolmente indotto nella persuasione, che non occorressero per parte sua altri provvedimenti per assicurare l'effettuazione della riscossione medesima, nè quindi potè aver cura di cautelarsi altrimenti in proposito;

Considerando in ordine ai limiti della suaccennata responsabilità, che questi, pel disposto dell'art.° 14. del regio decreto 15 novembre 1872, non possono essere diversi da quelli dai quali era regolata la responsabilità del ricorrente verso il Regio erario, essendo stabilito in detto articolo che gli agenti ai quali è dato l'incarico di riscuotere gli arretrati delle imposte erariali, assumono *gli stessi obblighi per le relative imposte*, quando queste sono, (come nel caso) comprese nello stesso ruolo;

Che ciò stando, non altrimenti poteva al ricorrente competere il discarico, tanto verso il Comune, come verso il Regio erario delle somme da lui non riscosse, fuorchè col dimostrarne nei modi di legge la inesigibilità;

Che una tale dimostrazione viene, come risultato finale, a riassumersi e concretarsi nel rilascio a favore dell'assuntore del documento contabile indicato dagli articoli 64 e 65 del Regolamento 24 agosto 1875; in base al quale l'agente può conseguire il discarico tanto di fronte allo Stato, come di fronte alla Provincia ed al Comune delle rispettive quote in esso riconosciute come inesigibili;

Considerando essere stato appunto per tali riflessi, e perchè il ricorrente affermava di aver già ottenuto il discarico delle quote inesatte sulla parte erariale,

il che implicava l'esistenza del suddetto documento (valevole anche per la parte comunale) che la Corte, con la sua decisione interlocutoria delli 8 luglio 1880, prescrisse al ricorrente stesso la presentazione, entro il termine di 40 giorni, del documento di cui si tratta;

Che non avendo il ricorrente, nè entro il termine prefisso, nè posteriormente adempiuto a tale prescritto, non può aver titolo ad ottenere il discarico da lui reclamato;

Per questi motivi:

A compimento delle disposizioni date con la precedente decisione 8 luglio 1880 rigetta l'appello interposto dal sig. Ignazio Fiorentino anche per la partita n. 3 concernente le suindicate L. 758.46 e condanna il ricorrente nelle spese del presente giudizio ecc.

Decisione N. 451 - 25 ottobre 1881

Finali *presidente ff.* - Pasini *relatore*

Martini Alfonso (avv. Maggi)
c.
Comune di Racconigi

A. Accettazione parziale di un giudicato — *L'aver eseguito in una parte il giudicato non importa accettazione dell'intero, molto più se diversi sono i titoli di condanna, e una parte riguarda il conto su cui si è provvisto, l'altra non lo riguarda.*

B. Pagamento che non implica accettazione di un giudicato — *Se un residuale credito, ammesso con decreto di approvazione di conto precedente ed a favore del cessato esattore, fu a questo pagato dal suo successore, ma essendo intervenuto sul conto di questo altro decreto, che escluse il credito nella parte residuale predetta, ed iscrisse l'altra parte principale nei residui attivi, e l'esattore rifuse bensì al suo successore la somma pagatagli, ma reclamò in pari tempo alla Corte contro l'or detto decreto, e per la conferma dell'intero credito già giudicatogli, non si ammette la pregiudiziale che col pagamento abbia accettato il provvedimento nè in parte nè in tutto, essendo che non lo riguardava, e sta per lui la preceduta cosa giudicata.*

C. Cosa giudicata — Aggi riconosciuti e pagati — *Non poteva il Consiglio di prefettura nell'anzidetto caso arrogarsi la facoltà di ritornare sul suo decreto anteriore, col quale aveva ammesso l'intero credito, perchè non erano in questione i conti cui si riferiva, nè mai furono impugnati di ricorso i relativi decreti di approvazione; nè lo poteva in via di revisione, perchè bene o male ammesso il credito, e gli aggi con esso accordati fossero o non dovuti, nissun motivo od errore di fatto concorreva a provocare la rivocazione, e non giudicò infatti il Consiglio che per mero apprezzamento di diritto.*

D. Spese del giudizio — *Non avendo il Comune fatto contrasto al ricorso dell'esattore che vertiva su di un provvedimento a cui fu estraneo, si compensano le spese.*

Omissis.

Ritenuto in fatto;

che la Banca popolare di Fossano rappresentata dal suo presidente signor Alfonso Martini assunse l'esattoria consorziale di Racconigi pel quinquennio dal 1873 a tutto il 1877 e rese i conti annuali di questa sua gestione, che furono tutti approvati dal Consiglio di prefettura in Cuneo;

Che nei suddetti conti approvati riguardanti il Comune di Racconigi il contabile si discaricò dell'aggio sulle riscossioni del dazio consumo, e nel conto dell'anno 1877 venne iscritta fra i residui passivi la somma di lire 348. 12. a saldo del suddetto aggio per quello stesso esercizio 1877;

Che succeduto nel successivo quinquennio del 1878 a tutto il 1882 alla Banca popolare un nuovo esattore, questi, dietro regolare mandato, pagò al sig. Martini qual presidente di detta Banca le L. 348. 12, delle quali si diede discarico nel conto di sua gestione per l'anno 1878;

Che il Consiglio di prefettura approvando questo conto col suo decreto 9. settembre 1879, ordinò dover il cessato esattore rifondere alla cassa comunale L. 1419, 62 in più prelevate per aggio sul dazio consumo ed altri introiti comunali, al quale effetto depellì dal suddetto conto la partita di L. 348. 12 per saldo di detto aggio, e dispose inscriversi fra i residui attivi la somma di

L. 1071.50 che lo stesso cessato esattore *dovrà* restituire;

Che il sig. Martini qual presidente della Banca popolare rifuse al nuovo esattore le pagategli L. 348. 12. ma in pari tempo ricorse contro il succitato decreto del Consiglio di prefettura, domandandone in sostanza la riforma, sia per quanto concerne le L. 348. 12 depellite dal conto 1878, sia per quanto riguarda il collocamento nei residui attivi a suo debito delle L. 1071. 50;

Che il Comune di Racconigi in sua comparsa notificata al ricorrente nel 17 marzo 1880, rimettendosi alla giustizia della Corte, domandò di essere in ogni caso assolto da qualsiasi domanda del Martini per rimborso di spese, protestando anzi contro di lui le spese pel caso di sua soccombenza;

A. Considerando che, se per l'Art°. 465 del codice di procedura civile l'accettazione anche tacita della sentenza importa rinunzia al diritto di impugnarla, fa duopo però che tale accettazione sia chiara e manifesta, ed estendasi a tutto quanto venne colla sentenza disposto. Ora niun dubbio che la volontaria esecuzione di un giudicato importa la sua tacita accettazione, ma se fu eseguito soltanto in parte, non può dirsi che in questa parte accettato, e quindi solo per questa parte può dedursene la rinunzia al diritto di impugnarlo. Ciò posto, dato che la volontaria rifusione delle lire 348. 12 fatta dal sig. Martini nelle mani del nuovo esattore di Racconigi importi una esecuzione della decisione del Consiglio di prefettura, e quindi una tacita rinunzia al diritto d'impugnarlo, questa esecuzione, questa rinunzia non sarebbe stata che parziale, e quindi non avrebbe effetto che limitatamente alle suddette L. 348. 12 nè potrebbe estendersi anche alle altre L. 1071. 50 di cui il ricorrente sarebbe pure stato addebitato verso il Comune. Imperciocchè le rinunzie ai diritti non si possono presumere, e quando siano tacite non possono estendersi al di là del fatto da cui si deducono. Nel fatto il Martini non rifuse che le L. 348, 12, e quindi da questo fatto non potrebbe dedursi che una esecuzione limitata a questo importo, un'accettazione pertanto della decisione solo nella parte eseguita, una rinunzia al diritto di impugnarla solo limitamente a quella parte stessa; e ciò tanto più quantochè, seppure è indentica la ragione del giudicato tanto per le L. 348, 12 quanto per le restanti L. 1071. 50, non havvi però fra le due partite quella strettissima connessione per la quale dal pagamento dell'una possa dedursi l'accettazione dell'obbligo di pagar l'altra, trattandosi che l'una il Consiglio di prefettura la considerò come illegalmente pagata dal nuovo al vecchio esattore, e quindi a questo ne diede carico, mentre per l'altra giudicò dover essere dal vecchio esattore rifusa. Inoltre la partita delle L. 348. 12 figurava nel conto del 1878 approvato dal Consiglio di prefettura col reclamato decreto, non vi figurava l'altra delle L. 1071.50;

B. Senonchè anche limitatamente alle L. 348.12, dalla rifusione che il signor Martini ne fece al nuovo esattore non può dedursi una corrispondente parziale accettazione della decisione del Consiglio di prefettura e quindi una rinunzia al diritto d'impugnarla almeno in quella parte;

Conviene ricordare che il conto del 1878 non era stato reso dal sig. Martini, nè comprendeva la sua gestione; era stato reso dall'esattore succedutogli il quale aveva pagato in base a mandato le L. 348. 12, a titolo di saldo aggio 1877. Il Consiglio di prefettura depellì dal conto, a ragione od a torto, il suddetto mandato, locchè portava la conseguenza che l'importo del mandato stesso, venendo dedotto dallo scarico del nuovo esattore, avrebbe dovuto essere da questi ripristinato nella cassa comunale, salvi i qualunque suoi diritti di rivalsa verso il sig. Martini. Se pertanto questi rifuse il suindicato importo al nuovo esattore che glielo aveva pagato, ciò evidentemente interessava ed interessa i rapporti giuridici tra l'uno e l'altro, non i rapporti tra il Martini ed il Comune. Il depellimento del mandato importa una condanna non del precedente, ma del nuovo esattore, imperciocchè, qualunque fossero le ragioni per le quali il mandato veniva depellito, non il Martini, ma il nuovo esattore che lo aveva pagato doveva rispondere al Comune del corrispondente importo, locchè non pregiudicava i rapporti di di-

ritto tra il Comune e l'esattore precedente. Se pertanto questi rifuse l'importo di quel mandato al succedutogli esattore che glielo aveva pagato, non accettò con questo una condanna contro di lui pronunciata, e quindi non rinunciò al diritto di essere dal Comune rimborsato dall'importo medesimo, ma soltanto volle sollevare il nuovo esattore da qualunque responsabilità pel fattogli pagamento. Non trovasi quindi di far luogo alla eccezione di inammissibilità del ricorso per tacita rinuncia al diritto di impugnare la reclamata decisione, eccezione che fu sollevata d'ufficio dal sig. Procuratore generale deducendola dal fatto della rifusione della L. 347. 12;

C. Considerando che sussiste invece la pregiudiziale di cosa giudicata su cui si fonda il ricorso;

Infatti le decisioni dei Consigli di prefettura sui conti comunali divengono irretrattabili ed acquistano virtù di cosa giudicata quando non siano reclamate a questa Corte dei Conti nel termine di giorni 30 stabilito dall'articolo 35 del regio decreto 5. ottobre 1862 N 884. Scorso questo termine senza ricorso non è più lecito ai Consigli di prefettura di ritornare sulle emesse decisioni, e meno che altro di ritornarvi colle loro decisioni su conti successivi, principalmente poi quando questi conti siano presentati da nuovi gestori. Solo nel caso che si presentassero estremi di revocazione contemplati dall'art.° 44 della legge 14. agosto 1862 n. 800 potrebbero con appositi nuovi decreti modificare o correggere decreti precedenti. Ora è fuor di questione che nei conti resi dal sig. Martini per l'intiera sua gestione il Consiglio di prefettura ammise coi suoi decreti di approvazione il diritto dell'esattore, per ciascuno degli anni di quella gestione dal 1873 a tutto 1877, all'aggio sulle somme che in quei conti erano riportate, dandogli scarico o credito delle somme medesime; è fuori di questione che quei decreti di approvazione non furono in tempo utile reclamati per cui acquistarono forza di cosa giudicata, e quindi non poteva, nell'esame del conto 1878 presentato dal nuovo esattore, rifiutare al sig. Martini l'aggio che gli aveva riconosciuto e liquidato. Se quest'aggio non era dovuto in tutto od in parte per legge o per contratto, l'averlo concesso e liquidato fu un errore, ma un errore non di fatto, o di calcolo, bensì di diritto, per cui non avrebbe potuto nè potrebbe correggersi ostandovi la cosa giudicata, la quale *facit de albo nigrum et de nigro album*;

D. Considerando che l'indole della questione, ed il fatto che il Comune non presentò difesa consigliano la recipocra compensazione delle spese;

Per questi motivi, coll'accoglimento del ricorso,

Delibera

Non dovere il sig. Alfonso Martini nè nella sua specialità nè qual presidente della Banca popolare di Fossano, assuntrice dell'esattoria comunale di Racconigi nel quinquennio dal 1873 a tutto 1877, rifondere nella cassa di detto Comune L. 1419. 62 a titolo di aggio in più prelevato, e quindi doversi ripristinare nel conto consuntivo del Comune di Racconigi per il 1878 la partita di L. 348. 12 di cui al mandato n. 96 per saldo di detto aggio, e non doversi inscrivere fra i residui attivi di quel conto la somma di L. 1071, 50 a debito del cessato esattore.

Spese compensate.

Decisione N. 452 - 8 novembre 1881

FINALI *presidente ff.* - GOBBI *relatore*

Benedetti Angelo
c.
Comune di S. Angelo in Vado

Aggio di esazione — Esibizione del conto — *Se non si dimetta in atti il Conto della gestione, a cui si riferisce una questione di aggi, per cui si reclama alla Corte, questa non può giudicare, e provvede per la esibizione del Conto.*

Omissis.

Attesochè mentre il ricorrente si lagna che il Consiglio di prefettura coll'impugnato decreto gli abbia ricusato l'aggio convenuto per le entrate comunali a scosso e non scosso, escluso solo l'aggio stesso sui prestiti, e chiede tale aggio sulle varie partite ch'egli indica

quali entrate comunali, non ebbe cura però di presentare il conto della sua gestione sul quale deliberò il Consiglio di prefettura; e quindi non si può in alcun modo conoscere la vera natura di quelle varie partite e decidere se siano o no contemplate nel patto;

Per questi motivi,

Interlocutoriamente pronunciando, ordina che dal ricorrente signor Benedetti entro 30 giorni dalla notificazione della presente si produca in causa il conto della sua gestione per l'anno 1879 riguardante il Comune di S. Angelo in Vado, riservata ogni decisione in merito ecc. ecc.

Decisione N. 453 - 8 novembre 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

De Muro Stefano
c.
Comune di Assemini

Aggio di esazione — Esibizione dei Conti — Prova di riscossione diretta del dazio di Consumo — *Se si faccia reclamo per attribuzione di aggi d'esazione, è necessaria la esibizione dei Conti delle gestioni cui si riferiscono, ed in particolare se si pretenda l'aggio sulla riscossione dei dazii di consumo, deve farsi la prova che questa ricossione si facesse direttamente dai contribuenti.*

Omissis.

Attesochè il reclamante si lagna per essergli state escluse dal discarico Lire 407.10 per aggio sugli introiti del dazio consumo negli anni 1874-1875-1876, aggio che asserisce essergli stato ammesso e liquidato nei conti di quegli anni, nonchè altre L. 137.70 per consimile aggio nell'anno 1877, e poichè dal relativo decreto di approvazione non si comprende se soltanto in quel conto fossero compresi gli aggi pel dazio consumo relativi ai precedenti anni 1874-1875-1876, ovvero se, come il ricorrente asserisce, gli aggi per quei tre anni fossero già stati liquidati ed ammessi nei conti degli anni medesimi, è duopo che questi conti siano prodotti in unione ai relativi decreti di approvazione;

Attesochè potrebbe essere influente per la decisione in merito il conoscere, se ed in quanto sia vero che il dazio consumo in Comune di Assemini venisse riscosso dall'esattore a carico dei singoli contribuenti mediante appositi ruoli, o se invece lo stesso Comune avesse quel dazio appaltato o lo esigesse in economia;

Per questi motivi,

pronunziando in via interlocutoria, sentito il signor Procuratore generale

Delibera:

Il ricorrente signor De Muro, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione della presente, dovrà depositare nella segreteria di questa Corte, notificandone la parte avversaria, i conti consuntivi da lui resi qual esattore comunale di Assemini per gli esercizî degli anni 1874-1875-1876 coi relativi decreti di approvazione del Consiglio di prefettura in Cagliari, nonchè i ruoli di esazione del dazio consumo che gli fossero stati dati in carico nei suddetti esercizî ed in quello successivo del 1877;

Scorso il suddetto termine ec. ec.

Decisione N. 454 - 15 novembre 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Lanza Sabatino (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Villamassargia (avv. CADONI)

A. Domande nuove — *Se non venga denunziato un decreto di approvazione di conto in modo che tutto s'intenda impugnato, salvo a precisare motivi speciali, ed invece si designino tassativamente i capi di cui s'invoca la riforma; quando sia decorso il termine utile a ricorrere, non valgono ad estendere il giudizio sulle nuove dimande nè atti di parte, nè di procuratore.*

B. Aggio di riscossione — Conti anteriori — *Portando il decreto di approvazione del conto una somma maggiore di quella che figura nel conto stesso, nel giudicare sul discarico per aggi di riscossione; non risultando le somme precise di ogni titolo, per cui siasi negato il discarico stesso, e potendovi essere non solo ragione diversa di decidere, ma potendo verificarsi altresì che indebitamente, ossia per motivi non legali, il Consiglio di prefettura sia ritornato sui suoi pre-*

cedenti decreti, si ordinano le opportune diluzidazioni.

C. Aggio di riscossione — Dazio di consumo — Prezzo di beni venduti — *Si ordinano dimostrazioni e prove per stabilire a qual titolo si pretenda l' aggio di riscossione sugl' introiti del dazio di consumo e del prezzo dei beni venduti, non essendo evidente che vi sia, o non, stata quella riscossione diretta dai contribuenti e dagli acquirenti, che importi un servizio di esattoria, anzichè quello, gratuito per legge, di tesoreria. Essendo già state ordinate tali prove dal Consiglio di prefettura si rinviano le parti davanti il medesimo.*

Omissis.

A. Considerando che il conto annuale delle entrate e delle spese del Comune di Villamassargia avea, come ha del resto ogni altro resoconto d'eguale natura, due parti fra loro separate, quella cioè della entrata, che forma il carico, e quella dell'uscita, che forma il discarico del contabile; ora questi nel suo atto d'appello, solo documento al quale si debba attendere, mosse gravame soltanto per le detrazioni fatte al discarico, non già per l'aggiunta fatta al carico; circoscritta così l'appellazione, non potevasi, dopo trascorsi i termini per appellare, estendere validamente con atti di procuratore anche alla parte del conto non impugnato, od anche a capi dell'uscita diversi dai due specificatamente e categoricamente indicati nell'atto d'appello. Altrimenti sarebbe, ove l'atto d'appello avesse oppugnato il decreto del Consiglio in modo generico, che tutto lo investisse, come non vietano di fare le regole comuni della procedura, e questo in vero fu il caso dell'appello fra Guarini e il Comune di Dolceacqua deciso colla sentenza del 1°. Aprile 1879 la quale perciò dal Procuratore dell'appellante non è stata opportunamente invocata;

B. Che la questione degli aggi, sui proventi del dazio di consumo e sugli incassi di rate di prezzo di beni comuti ed ex ademprivili già venduti, avrebbe una specialissima importanza in questo conto, atteso l'ammontare di quelle due partite liquidate dal Consiglio di prefettura in L. 21.405.76 sopra un'introito totale di L. 23,048. 98; ma gl'introiti per quei due cespiti nel conto del 1877 figurano in entrata per meno di L. 3500, cioè per L. 1187.64 dazio di consumo, e pel resto rate di prezzo di terreni venduti, onde la diminuizione fatta al discarico sembra doversi riguardare ragguagliata agl'introiti fatti per quei due titoli in contabilità d'anni precedenti, i cui aggi, già accreditati dal Consiglio di prefettura, esso verrebbe ora ritogliere per una ragione, la quale non avrebbe causa da uno di quegli errori di fatto, che danno luogo a rettificare o revocare un precedente giudizio; è quindi necessario che sia dimostrato per qual parte la somma di lire 1010. 35 tolta al discarico del contabile sul conto del 1877, vada sugli introiti e sui corrispondenti aggi degli anni precedenti, e quale sugli introiti proprî del 1877, per dazio di consumo e per rate di prezzo di beni, essendo o potendo essere per l'una o per l'altra la ragione di decidere diversa;

C. Che il Consiglio di prefettura nell'impugnato decreto giustamente ricorda non doversi, per rispetto agli aggi pretesi dagli esattori, aventi anche ufficio di tesoriere, concedere cosa, la quale vada contro alla gratuità del servizio di tesoreria, stabilito dall' articolo 93 della legge, che regola la riscossione delle imposte, ma esso non si mostrò alieno dall' accordare un'equo compenso così pel dazio di consumo come per le rate di prezzo dei terreni comunali, dopo che il tesoriere avesse documentato le cure e le fatiche da lui spese, al di là di quelle normalmente comprese nell'ufficio di tesoriere;

Che il Consiglio ritenne l'appalto del dazio di consumo dato ad una sola persona, e il contabile sostiene, ma non prova, fosse invece dato a diversi, e con tale ripartizióne per generi di consumo da equivalere quasi a riscossione diretta, ed i ruoli dei lotti venduti, i quali rimontano al 1868 e non sembra che comprendano il 1877, non forniscono certo e preciso elemento ai due separati apprezzamenti giuridici, che la Corte secondo le promesse considerazioni dovrà fare;

Interlocutoriamente sentenziando, ordina all' appellante Sabatino Lanza di presentare al Consiglio di prefettura di Cagliari i documenti da questo richiesti

col decreto del 19 giugno 1879, insieme alla dimostrazione degli introiti pei cespiti controversi e dei relativi aggi, distinta fra la contabilità dell'anno 1877 e quella degli anni anteriori, affinchè il Consiglio possa esplicare le riserve contenute in quel decreto; a tal fine sono rinviati gli atti allo stesso Consiglio, dopo la cui deliberazione potrà, a cura della parte diligente, essere proseguito l'appello.

In quanto all'invocato discarico delle L. 503. 69, pronunziando definitivamente dichiara non esser luogo a provvedere.

Spese riservate.

Decisione N. 455 - 15 novembre 1881

FINALI *presidente ff.* - ORGITANO *relat.*

Quintangeli Antonio (avv. TOMMASINI)
c.
Comune di Penne (avv. MECACCI)

Si rigetta l'appello perchè destituito di dimostrazioni e prove.

Decisione N. 456 - 15 novembre 1881

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Comune di Terranova di Sicilia
(avv. SERPIERI)
c.
Salvati Francesco (avv. E. FAZIO)

A. Competenza — *Statuita la competenza della Corte dei conti in una contesa fra esattore e Stato, Ricevitore provinciale e Comune, e resa la relativa decisione, riservando una liquidazione di dare ed avere fra esattore e Comune, la competenza, per quanto concerne questa riserva, rientra per indole propria nella giurisdizione speciale sui conti comunali e provinciali, pei quali il giudizio della Corte può aver luogo unicamente su ricorso avverso decreto del Consiglio di prefettura. Se questi invece dichiara la propria incompetenza, perchè non vi sia conto di esattore che abbia gestito come tesoriere del Comune, disconosce che, posto l'esattore di fronte al Comune come suo contabile, ed essendovi realmente contabiltà da liquidarsi fra di loro anche per effetto di giudicati, la sua competenza in primo grado è imprescindibile, perciò gli si rinviano le parti perchè emetta i suoi provvedimenti.*

Omissis.

Attesochè il signor Francesco Salvati esattore comunale di Terranova pel solo anno 1875, essendo stato dichiarato decaduto da quella esattoria, chiamò in giudizio dinanzi il Tribunale di Caltanissetta il Ricevitore provinciale, l'Intendenza di Finanza ed il Comune di Terranova, sostenendo di essere creditore per la sostenuta gestione, che il decreto di sua decadenza dalla gestione medesima fu ingiusto e lesivo i suoi diritti, e quindi formulava sedici capi di domanda, i quali in sostanza si risolvevano a far giudicare i pretesi suoi crediti rispettivamente verso il Ricevitore provinciale, verso la Finanza e verso il Comune, nonchè gli indennizzi che credeva competergli per la pronunciata decadenza;

Attesochè la causa, in seguito al conflitto elevato dal Prefetto di Caltanissetta, giunse alla Corte di cassazione in Roma, la quale con sentenza 19 dicembre 1877 a sezioni riunite dichiarò la competenza di questa Corte dei Conti sulle domande spiegate dal sig. Salvati;

Attesochè questa Corte colla sua decisione 22 aprile 1879 quanto ai rapporti fra il sig. Salvati ed il Comune di Terranova, dichiarò essere esso sig. Salvati debitore verso il Comune, in dipendenza della tenuta gestione esattoriale, di L.72,439.11, salvo però imputazione, a deconto di questo debito, di quanto sarà per risultare a di lui credito ed a debito del Comune dalla liquidazione a farsi degli aggi a carico comunale, dell'importo da abbuonarsi per partite aperte sui ruoli di esazione ritiratigli dopo pronunciata la sua decadenza dalla esattoria, nonchè delle imposte dovute dallo stesso Comune, fatta riserva tanto a questo che al Salvati della liquidazione medesima, se, quando e come di ragione;

Attesochè colla suddetta decisione questa Corte ha esaurito la sua competenza in ordine alle questioni demandatele dalla Corte di cassazione colla succita-

ta sentenza 19 dicembre 1877, e dovette esaurirla in primo ed ultimo grado, in quanto che trattavasi di questioni, nelle quali era commisto coll'interesse del Comune quello del Ricevitore provinciale e dello Stato, trattavasi cioè di determinare, se e di quanto il sig. Salvati fosse creditore o debitore verso lo Stato; il Ricevitore provinciale ed il Comune nel giorno in cui fu pronunziata la sua decadenza dall'esattoria, avuto riguardo al carico dei ruoli ed ai versamenti eseguiti;

Attesochè, in quanto alla liquidazione riservata nei rapporti tra il Comune di Terranuova ed il Salvati devesi tornare alla regola generale, per la quale questa Corte dei Conti nelle questioni tra i Comuni ed i loro contabili non ha giurisdizione che sui reclami avverso i decreti dei Consigli di prefettura, che devono su quelle questioni prima pronunciare, giusta il disposto dell'art. 34 della legge 14 agosto 1862 n. 800 e degli articoli 124, 125, 126 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 n. 2248;

Attesochè, quantunque l'art. 125 della predetta legge comunale e provinciale contempli soltanto i conti delle entrate e delle spese dei Comuni, tuttavolta è evidente che per lo spirito della stessa legge i Consigli di prefettura sono competenti a pronunciare su tutti i conti di quelli che maneggiano i danari del Comune, poichè se tale competenza è dichiarata dal successivo art. 126 per coloro che anche senza autorizzazione si ingeriscono nel maneggio dei danari del Comune, a fortiori deve essere ritenuta per coloro che li maneggiano con autorizzazione, e fra questi sono indubbiamente gli esattori comunali, i quali, seppure non sono contemporaneamente cassieri, o tesorieri dei Comuni, inquantochè tali incarichi siano stati ad altri deferiti, giusta le facoltà concesse dagli articoli 120 della legge comunale e provinciale, e 5 della legge 20 aprile 1871 n. 192, pure anche nella semplice qualità di esattori per conto dei Comuni, riscuotono e devono riscuotere le sovraimposte, nonchè le imposte e tasse locali, e quindi sono sempre veri e propri contabili comunali;

Attesochè se per la succitata legge 20 aprile 1871 e per l'art. 75 del relativo regolamento 1 ottobre 1871 n. 402 i conti che pur devono dare gli esattori comunali ogni anno, non sono assoggettati all'approvazione del Consiglio di prefettura, come devono esservi assoggettati i conti dei cassieri o tesorieri dei Comuni, ciò però non implica che a quei Consigli sia stata tolta ogni ingerenza e competenza nelle questioni che fra esattori comunali e Comuni possono insorgere ed insorgono, sia in ordine alla riscossione ed ai versamenti delle sovraimposte, imposte e tasse locali, sia in ordine agli aggi, sia finalmente in ordine a qualsivoglia altra materia che alla gestione contabile dei detti esattori nei loro rapporti giuridici coi Comuni si collegano, o da essa dipendano;

Attesochè il conto o liquidazione su cui il Consiglio di prefettura si dichiarò incompetente col reclamato decreto contempla le questioni vertenti tra l'esattore Salvati ed il Comune di Terranova rispetto agli aggi, alle partite aperte nei ruoli ed alle imposte che dallo stesso Comune erano dovute, a questioni che evidentemente si attengono alla gestione contabile del suddetto esattore nei suoi rapporti giuridici col Comune suindicato, e quindi il risolverle spetta alla competenza amministrativa, e cioè al Consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei Conti;

Attesochè quelle questioni non furono nè pregiudicate, nè toccate colla decisione di questa Corte 22 Aprile 1879, la quale rispetto ad esse fece soltanto riserva della futura liquidazione, liquidazione che deve percorrere i gradi di giurisdizione che sono dalla legge stabiliti;

Per questi motivi di conformità alle conclusioni del sig. Procuratore generale, accogliendo il ricorso;

Delibera

essere di competenza del Consiglio di prefettura in Caltanissetta il deliberare in primo grado sulla liquidazione di cui fu fatta riserva tanto al Comune di Terranova quanto al sig. Francesco Salvati colla decisione di questa Corte in data 22. aprile 1879, e rinviarsi quindi le parti allo stesso Consiglio per i provvedimenti di ragione e di diritto.

Decisione N. 457 - 22 novembre 1881

FINALI *presidente ff.* - GOBBI *relatore*

Storani e Nuvoloni (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Norcia (avv. FRANCESCHINI)

A. Dazio di consumo da riscuotersi su ruoli — Aggio di riscossione — *Quando il dazio di consumo è dato a riscuotersi all' esattore con ruoli direttamente dai contribuenti, ed accompagna necessariamente questa riscossione l' obbligo di risponderne coll' inesatto per esatto, la medesima è da retribuirsi coll' aggio convenuto per le imposte e sovraimposte.*

Omissis.

A. Considerando quanto alla prima partita di L. 550.80 che trattandosi di dazio consumo, la cui riscossione non è contrastata non essere stata ad altri appaltata, e che invece doveva riscuotersi dall'esattore con ruoli e col carico risultante dal contratto e dai capitoli speciali del patto dell'inesatto per esatto, non si può giustamente ritenere che essa costituisse per l'esattore un semplice servizio di cassa; invece costituiva una vera e propria esazione per la quale l'aggio convenuto per le imposte, sovraimposte ed altre entrate comunali gli è indubitabilmente dovuto.

Si provvede nel resto ordinando la produzione del conto e del bilancio.

Decisione N. 458 - 29 novembre 1881

FINALI *presidente ff. e relatore*

Nola Salvatore (avv. MICCICHE')
c.
Comune di Sutera (avv. SERPIERI)

A. Termine utile al ricorso — *Dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo cessati i giudizî in contraddittorio sui conti presso i Consigli di prefettura, dei due termini che erano dati, per fare opposizione e per appellare, non è rimasto che il secondo, non concorrendo più per l' altro la condizione della contumacia. Perciò oltrepassati i 30 giorni utili dati ad appellare, da quella notificazione giudiziale del decreto di approvazione del conto, questo passa in cosa giudicata.*

B. Fondo di cassa — *Nel caso che, interposto ricorso avverso i decreti di approvazione di due conti successivi, sia dichiarato irricevibile il ricorso che riguarda il secondo dei detti due conti, e che verte principalmente sul fondo di cassa riportatovi dall' altro conto divenuto inappellabile, la Corte riserva al contabile i suoi diritti riguardo allo stesso fondo di cassa, secondo le risultanze della decisione che sia per pronunciare sull' altro conto ancora* sub judice,

C. Notificazione inefficace — *Intimato dal Sindaco un atto all' esattore, col quale gli vengono bensì significate le risultanze del decreto di approvazione del conto, ma non il decreto stesso, del quale neppure è fatta menzione, e dato pure che sia vertito giudizio nel fôro ordinario, ma contro gli atti d' intimazione e non in merito della posizione contabile, la Corte non ritiene equivalenti nè la predetta intimazione nè il predetto giudizio ad una efficace notificazione o scienza del giudicato.*

Omissis.

A. Considerando che il decreto del Consiglio di prefettura sul conto del 1878 fu regolarmente notificato all' appellante il 21 decembre 1880, ed egli lasciò trascorrere il termine di trenta giorni, il solo che rimanga dei due stabiliti dalla legge, senza promuovere l'appellazione; quel termine è perentorio, e dacchè cessarono avanti ai Consigli di prefettura i giudizî sui conti in contraddittorio, e contro ai relativi decreti non è più data opposizione, è sempre di soli trenta giorni il termine concesso per appellare dai decreti dei Consigli stessi, come costantemente ha la Corte giudicato;

B. Che peraltro, siccome il gravame relativo al 1878 consta di due capi, il primo e più importante dei quali è il fondo di cassa riportato dal 1877 in L. 47,666. 75; quando avvenga che la Corte giudicando il relativo appello ne modifichi la risultanza finale, dovrebbe di conseguenza essere modificato anche il fondo di cassa trasportato al 1878, al qual fine basterebbe che il Nola presentasse dimanda al Consiglio di prefettura, per la opportuna rettifica;

C. Considerando che sebbene l' atto sindacale del 10 gennaio 1879, contenesse la specificazione di tutte le par-

tite aggiunte al carico e tolte al discarico dal 1877, non era atto di notificazione del relativo decreto del Consiglio di prefettura in data 24 giugno 1878; ed anzi nonchè contenere la dichiarazione di essere fatta in esecuzione o in dipendenza dal medesimo, non ne conteneva la più semplice e nuda menzione;

Che il giudizio iniziato da Nola avanti l'ordinaria autorità giudiziaria non fu diretto contro il decreto del Consiglio di prefettura, bensì contro l'atto d'ingiunzione intimatogli dal Prefetto; onde da quel giudizio non si può argomentare, come fece in altri casi la Corte, che non si possa più opporre la mancanza di notificazione del decreto dopo averlo impugnato ed averne già fatto uso in giudizio;

Che la notificazione d'un decreto sui conti importa anche a chi v'abbia interesse, per conoscere i motivi dai quali fu condotto il Consiglio di prefettura ad accrescere il carico ed a menomare il discarico; e l'atto d'ingiunzione non accennava ai motivi per tutte le partite significate; ed anche là dove li significava, non riferivasi a quella autorità amministrativa, che doveva approvare il conto, e che in fatti avevalo approvato;

Per questi motivi,

pronunziando in parte definitivamente ed in parte interlocutoriamente, dichiara non ricevibile l'appello contro il decreto del Consiglio di prefettura di Caltanissetta in data 27 luglio 1880 sul conto del Comune di Sutera per l'anno 1878, di gestione Nola, ed ordina che a cura del Comune sia notificato all'appellante Nola l'altro decreto del Consiglio stesso in data 24 giugno 1878 sul conto del 1877, dopo di che la causa sarà proseguita a cura della parte più diligente.

Decisione N. 459 - 29 novembre 1881

FINALI *presid. ff.* - SAPONIERI *relatore*

Satriani Bernardo (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Briatico

A. Notificazione del decreto di approvazione del conto — *Non essendovi disposizione tassativa per uguagliare le forme della notificazione del decreto di approvazione del conto a quelle delle sentenze dei tribunali, nulla induce a ritenere la eccepita nullità che la copia del detto decreto notificato fu fatta dall'usciere, in considerazione altresì che pur avendo forza di giudicato, il decreto stesso non è che un atto amministrativo.*

B. Documenti necessarii al giudizio — *Si ordina al Comune la esibizione di documenti necessarii al giudizio, se questi non possono essere che presso il medesimo, o presso la Prefettura od altro ufficio Governativo,*

Omissis.

A. Considerando che a prescindere dal niuno scopo pratico, nella specie, della dedotta irregolarità della notificazione, non ha alcun fondamento di ragione tale deduzione, imperocchè non è prescritto che le copie dei decreti dei Consigli di prefettura in materia contabile da notificarsi siano rilasciate o autenticate dagli ufficiali addetti al Consiglio. E in difetto di apposita disposizione non potrebbero in alcun modo applicarsi i precetti contenuti nell'articolo 369 del Codice di procedura civile per le copie delle sentenze dei tribunali che servono per la notificazione, a questi decreti del Consiglio di prefettura i quali, se hanno la forza di giudicato, sono piuttosto atti amministrativi che vere e proprie sentenze;

B. Considerando che, mancando l'atto introduttivo del presente giudizio ossia il ricorso presentato al Consiglio di prefettura e i documenti tutti esibiti in sostegno del ricorso medesimo, fanno difetto atti essenziali per giudicare del buon fondamento dell'appello;

Considerando che sono altresì necessari ad acquistare la piena cognizione dei fatti, e delle ragioni, base dell'attuale giudizio, apertosi col mentovato ricorso in rivocazione, i conti e i documenti del 1855 e 1856, sopra i quali

intervennero le decisioni del Consiglio d'Intendenza, che diconsi impugnate col ricorso, e che può essere utile avere presente il conto del 1854 con i documenti i quali l'accompagnano;

Considerando che il Comune soltanto può provvedere ed agevolmente alla presentazione degli atti richiesti, in quanto siano presso il Comune, o si trovino nella segreteria del Consiglio di prefettura, o siano depositati in altri uffici pubblici;

Per questi motivi rigetta la dedotta eccezione di nullità della seguita notificazione del decreto impugnato, e salve tutte le altre eccezioni, deduzioni, e ragioni delle parti contendenti, ordina che nel termine di mesi due dalla notificazione della presente, siano, a cura del Comune di Briatico, presentati o fatti trasmettere alla segreteria della Corte il ricorso in rivocazione del Satriani con i documenti i quali l'accompagnarono, i conti del detto Satriani per gli anni 1854, 1855 e 1856 e i documenti giustificativi di essi;

Dopo la presentazione dei detti documenti, o l'inutile decorrimento del termine, sarà la causa riproposta a cura della parte più diligente.

Decisione N. 460 - 27 decembre 1881

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Michetti e Meirocco (avv. FERRANTINI)
c.
Comune di Cairo Montenotte

A. Taglio di Boschi — Aggio di riscossione — *L' ordinario taglio di boschi comunali non può intendersi per alienazione di capitale, come lo straordinario, e la riscossione del relativo prezzo importa perciò una vera entrata retribuibile ad aggio, perchè questo fu pattuito anche per tutte le entrate comunali.*

B. Limitazione del ricorso al Conto sub judice — *Benchè si riferisca il ricorso a questione che ugualmente concerne più Comuni in consorzio, ed uguale sia per tutti la ragion di decidere, pure la Corte non può estendere la sua decisione oltre i confini del conto di quel Comune, che le è stato denunciato.*

Omissis.

A. Atteso che se i tagli straordinarî dei boschi non possono considerarsi altrimenti che come alienazioni di capitale, all'incontro quando sono fatti ripetutamente, in quantità normali, ed a periodi ricorrenti, rivestono evidentemente il carattere di frutto regolare dei terreni boschivi, e debbono quindi annoverarsi fra le rendite patrimoniali;

Che non è stato posto in dubbio fra le parti essere di quest'ultima specie i tagli dei quali si tratta; e ciò sarebbe anche confermato dal fatto di vedersi questi proventi figurare abitualmente nei varî successivi bilanci;

Attesochè il diritto all'aggio su tutte indistintamente le entrate comunali è stabilito in termini chiari ed espliciti tanto nel contratto 8 dicembre 1872 fatto dal consorzio col signor Michetti, quanto nel contratto successivo del 13 marzo 1878 stipulato col sig. Meirocco;

Che perciò giustamente hanno i ricorrenti impugnato il decreto del Consiglio di prefettura di Genova nella parte che detraeva dai loro averi l'aggio sui suddetti proventi;

B. Attesochè sebbene i ricorrenti abbiano citato il Sindaco di Cairo Montenotte anche nella sua qualità di presidente del consorzio, e prese conclusioni generali referibili a tutto il consorzio medesimo, non può in questa sede provvedersi che pel Comune di Cairo-Montenotte e pel conto in discussione dell'anno 1878;

Per questi motivi,

In conformità delle conclusioni del Pubblico ministero,

Rejetta ogni altra e maggiore istanza,

In riparazione del suaccennato decreto del Consiglio di prefettura di Genova in data 20 gennaio 1880,

Dichiara doversi ammettere come ammette ecc.

Decisione N. 461 - 3 gennaio 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Cotronei Filomeno (avv. SERPIERI)
c.
Comune di Palmi (avv. MAROLDA)

A. Tasse locali, entrate comunali. Aggio di riscossione — *E' ben negata dal Consiglio di prefettura la retribuzione ad aggio per gl'incassi di contributi dello Stato e della Provincia, di prezzo di vendita di beni comunali, del canone di dazio consumo appaltato ad altri, ma non così per la riscossione di tasse locali ed altre entrate comunali, male attribuite al servizio gratuito di tesoreria.*

B. Misura dell'aggio di riscossione — *In difetto di patti speciali, sarebbe arbitrario stabilire qualsiasi altra misura dell'aggio di riscossione, che la Corte, contrariamente a quanto decretò il Consiglio di prefettura, dichiara dovuto, all'infuori della stessa misura dell' aggio pattuito per la riscossione delle imposte e sovraimposte.*

C. *Le deliberazioni dei Consigli comunali intorno ai conti non fanno stato, finchè non siano approvate dai Consigli di prefettura.*

Omissis.

A. Considerando che il Consiglio di prefettura escluse dal conto l'aggio del 3, 98 per cento sulla riscossione delle entrate comunali, giudicando che, per l'art. 93 della legge sulla riscossione delle imposte dirette, il quale vuole che l'esattore delle imposte e delle sovraimposte dirette assuma gratuitamente il servizio di tesoreria, sia esclusa la competenza di qualunque aggio sulla riscossione delle entrate comunali;

Che il servizio di tesoreria consistente in incassi e pagamenti non è da confondere colla riscossione delle tasse locali e delle rendite patrimoniali, e la legge impone la gratuità della prestazione d'opera all'esattore delle imposte e sovraimposte solo in ciò che riguarda il vero e proprio servizio di tesoreria: ora se nel conto si trovano incassi per prezzo di vendita di beni stabili e l'incasso del canone di dazio consumo appaltato ed altri, che costituiscono una delle due parti del servizio di tesoreria, vi sono altresì riscossioni di tasse locali e di rendite patrimoniali e varie, per le quali il Cotronei prestò vera opera di esattore, la quale non entra nel servizio di tesoreria e non gode a favore del Comune della gratuità stabilita dall'art. 93 della legge;

B. Che di regola per la riscossione delle tasse locali è dato all'esattore un aggio o premio eguale a quello che riceve per la riscossione delle imposte e delle sovrimposte, e se un aggio diverso poteva essere stabilito per la riscossione delle entrate di diversa natura, il determinarlo ora sarebbe cosa arbitraria: onde in mancanza di patto speciale si dee applicare anche a questa l' aggio comune e normale del 3, 98 per cento;

Che lo stipendio di L. 1200, corrisposto al predecessore del Cotronei non può servire di norma, giacchè quegli non era obbligato alla gratuità del servizio di tesoriere, nè il Comune od il contabile possono essere obbligati a proporzionare le retribuzione del '1877 a quella che dappoi fu stabilita in lire 1200 annue pel 1878, giacchè a questa non fu dato effetto retroattivo;

Che mentre a torto il Cotronei pretende un aggio pel servizio di tesoreria, il Consiglio di prefettura a torto glie lo negò sulla riscossione delle tasse locali e delle entrate comunali, e in quanto riguarda le altre variazioni al resoconto del Cotronei recate dal Consiglio di prefettura, non è dimostrata la sussistenza del gravame, anzi sembra siano dal procuratore dell'appellante, che non ha mandato a rinunciare, abbandonate, **C.** senza che si possa tenere alcun conto delle recenti deliberazioni provocate presso il Consiglio comunale, sia perchè comprendono anche il 1878, sia perchè le deliberazioni dei Consigli comunali intorno ai conti non fanno stato finchè non siano approvate dai Consigli di prefettura.

Omissis.

Decisione N. 462 - 5 gennaio 1882

FINALI *presidente ff.* - GOBBI *relatore*

Campus Salis Salvatore e Lombardi Paolo (avv. SERPIERI)

c.

Comune di Buddusò (avv. CADONI)

A. Persistenza del Comune a non produrre documenti — *Fatta ingiunzione dalla Corte al Comune di produrre documenti necessarii alla definizione del giudizio e persistendo il medesimo a nulla eccepire e produrre, si provvede sugli atti e sulle prove del ricorrente, facendo salva contro chi di ragione la rivalsa pei danni che avesse a risentirne.*

B. Carico per ruoli non consegnati — *Si mantiene fra i residui attivi, ma si revoca il carico fatto all'esattore nel fondo di cassa dell'ammontare dei ruoli, non essendo contraddetto dal Comune che non siano stati consegnati.*

C. Imposte fondiarie dovute dal Comune e canone del dazio consumo — *Si ripristina ai conti relativi il discarico chiesto dall'esattore pel pagamento delle imposte dovute dal Comune, adducendo il medesimo di aver unite le quietanze al conto, non negandosi dal Comune il debito e nulla avendo addotto in contrario alle credibili allegazioni del contabile, ad onta anche delle ingiunzioni della Corte. Provato poi col duplicato della quietanza il pagamento del canone per dazio consumo, niun dubbio pel ripristinamento anche del discarico relativo.*

D. Quote inesigibili — *Non risultando pienamente provato il chiesto discarico per quote inesigibili, di fronte a molte giustificazioni presentate alla Corte dal contabile, sulle quali il Comune non seppe che accennare a dubbii, e di fronte alla probabilità di riscossione che alcune partite presentano, la Corte non conferma il carico, e non accorda il discarico, ma rinvia le parti al Consiglio di prefettura, perchè innanzi il medesimo esauriscano prima in via amministrativa la quistione.*

E. Liquidazione di aggio di riscossione — *Mancando in atti la liquidazione degli aggi di riscossione, ad avendo su di essi incompletamente provveduto il Consiglio di prefettura, gli si rinviano le parti, come sopra.*

F. Mandati estinti — *Non facendosi dal Comune alcuna prova o deduzione in contrario, si ripristina il discarico di partite rappresentate da mandati estinti, che il contabile afferma aver uniti al conto, ed i quali il Comune si ostina a non produrre, mentre non ne ha contestata l'esistenza.*

Omissis.

A. Ritenuto che mentre fu dal Campus Salis adempito al prescritto della decisione interlocutoria 26 aprile 1881, coll'essere l'avvocato Serpieri comparso anche pel cointeressato Lombardi, invece nulla si eseguì dal Comune di Buddusò, nell'interesse del quale erasi chiesto solo un differimento della causa che non venne però dalla Corte accordato;

Considerando anzitutto che questo persistente contegno dell'amministrazione di Buddusò, la quale citata fin dal 17 dicembre 1879 avanti questa Corte, non si curò di rispondere al ricorso degli esattori, e dopo essere stata dalla Corte ingiunta colla suddetta interlocutoria a produrre i richiesti documenti non vi ottemperò, e quantunque dalla notificazione di questa siano trascorsi più di sei mesi, fa sì che in applicazione dell'art. 46 del R. decreto 5 ottobre 1862 abbiasi a pronunciare la decisione sulle scritture e sugli atti della sola parte ricorrente; perlocchè deve rimanere solo al Comune ogni rivalsa di eventuali danni contro chi e come di ragione;

Attesochè il merito di questa causa raggirasi sopra tredici partite, due delle quali furono dal Consiglio di prefettura aggiunte al carico, e le altre tolte dallo scaricamento.

B. Che quanto alle prime due aggiunte al carico, una di lire 1593. 23 per sfrondamento di boschi comunali e fitti di beni, riferentisi al 1870 e retro, l'altra di lire 1564. 05 per contravvenzioni relative agli esercizî 1871 e retro fino al 1875, acciò potessero gli esattori del quinquennio 1873-77 averne responsabilità per trascurata esazione, avrebbe dovuto il Comune provare che per tali somme indicate in complesso nel bilancio fossero stati agli esattori stessi consegnati i ruoli colle opportune specificazioni ed indicazioni dei debitori, il che non fece: quindi allo stato queste due somme non possono far carico agli esattori nel fondo di cassa; ma coerentemente anche alle domande relative che questi ne fecero, ed alla clausola c

diffidamento che si legge nel decreto impugnato, devono essere mantenute fra i residui attivi;

C. Attesochè in ordine alla terza partita di lire 17,770. 83 od alla ottava di lire 4267. 76 entrambe risguardanti le imposte fondiarie dovute dal Comune pei fondi patrimoniali per gli anni 1873-74-75 e 76 quanto alla prima, e per l'anno 1877 quanto alla seconda, non essendosi mai negata dal Comune questa sua passività, alla quale gli esattori hanno di certo dovuto a suo tempo far fronte verso il pubblico Erario, non poteva lo stesso Comune radiarle *momentaneamente*, come fece, dalle spese, e nemmeno sarebbero state da trasportarsi ai residui passivi, sicchè quantunque manchino per esse le relative quietanze, che pur gli esattori mantengono avere unite al conto, ed il Comune senza addurne motivi di sorta ha trascurato di presentare ad onta della ingiunzione fattagliene colla suddetta interlocutoria intimatagli da più di sei mesi, giustizia vuole che siano ripristinate nello scarico, retroattivamente, per le annuali quote, agli esercizii precedenti, stantechè le decisioni degli anteriori conti non risultano regolarmente notificate;

Attesochè egualmente è da ripristinarsi nello scarico la quarta partita di lire 2878. 75 ammontare del dazio consumo governativo dovuto dal Comune per residui dal 1871 al 1875, perchè tale somma fu effettivamente pel Comune pagata dagli esattori sin dal 30 dicembre 1876, com'è provato dalla quietanza n. 161 rilasciata dalla tesoreria provinciale di Sassari per tale oggetto, quietanza ora per duplicato spedita dall'Intendenza di finanze, prodotta dagli esattori onde supplire quella che a loro dire andava unita al conto;

D. Circa la quinta partita di lire 16,290. 85 per tasse e rendite comunali 1877 e retro, le quali nel conto furono dagli esattori riferite *tra le non esatte perchè inesigibili*, e che dal Consiglio di prefettura vennero eliminate dallo scarico per mancanza dei verbali *de nihilo*, non senza avvertire che il contabile potea tenerne conto nella consegna dei fondi al nuovo esattore;

Considerando che se per parte del Comune non si negò che dai contabili si fossero prodotti documenti a giustificazione d'inesigibilità di tanta quantità di tasse e rendite relative in parte ad esercizî anteriori a quelli dei contabili, per diritto di pascolo, contravvenzioni, monte di soccorso, bestiame, fuocatico, ed altre rendite, per altra parte non può questa Corte ritenere per legalmente assodata secondo la legge 20 aprile 1871 questa contabilità in guisa da potere con giustizia ammettere sin d'ora un simile discarico;

Che difatti dalla tabella dai ricorrenti prodotta dei residui rimasti ad esigere al 31 marzo 1878, ove sono indicati i numerosissimi debitori di quei cespiti per la suindicata total somma di lire 16,290.83, non risulta che essi siano stati tutti espressi e tanto i 33 certificati d'irreperibilità, ove si dice compreso il relativo avviso fra quelli pubblicati il giorno 30 maggio 1876, quanto i 44 verbali di carenza di mobili che i ricorrenti colle prodotte proteste lamentano non essersi voluti firmare dal sindaco, si vedono per la più gran parte redatti nel giorno 31 dicembre 1878, quando era da un anno finita la gestione e taluni negli ultimi mesi di quello stesso anno, e sono anche nella massima parte mancanti delle volute indicazioni da garantirne l'efficacia;

Che inoltre all'udienza si affermò dal rappresentante del Comune che di questa somma facciano parte le due prime partite come sovra aggiunte al carico, il che quando fosse provato costituirebbe una duplicazione nella domanda dei contabili;

Che dippiù nella stessa somma è compresa quella di L. 5181, 25 di canone d'affitto del fondo *S. Zura* e sibbene dai contabili si affermi che l'affittanza fu contratta con un figlio di famiglia, non ne consegue però (senza ricercare per ora se il contratto per queste partite li astringesse a scosso e non scosso) ch'essi fossero dispensati dall'esercitare contro il debitore opportune diligenze per la riscossione, tanto più che nelle lettere del Sindaco, per essi prodotte, si afferma che la famiglia cui appartiene il debitore è agiata, per cui il Sindaco promise perfino *de proprio*, e che l'affitto fu guarantito da fidejussione;

Che dopo ciò se finora non può dirsi giustificato lo scaricamento preteso, non può neppure ritenersi il carico decretato, ma è il caso di lasciare impregiudicata ogni questione, rinviandola allo stesso Consiglio di prefettura, onde colla scorta dei documenti tutti prodotti e che potrà coi debiti mezzi farsi esibire e completare vi provveda come di ragione;

E. Attesochè lo stesso deve dirsi della 6ª partita di L. 13,869.63 riguardante gli aggi dovuti agli esattori, secondo il contratto, per i quattro primi anni dal 1873 al 1876 e della 7ª di lire 3959.23 per altri aggi dell' ultimo anno 1877, perchè mancando in atti le liquidazioni finali di tali aggi, che i contabili affermano aver unite ai conti, non si può dall'un canto riconoscere l'entità, e dall'altro non è giusto che il rifiuto dell' amministrazione comunale a spedire i mandati relativi, senza spiegarsi e provarne legali motivi, privi i contabili dei loro averi;

Che tanto più opportuno ritiensi un tale rinvio al Consiglio di prefettura, in quanto che nell' impugnato Decreto nulla si disse delle suindicate partite, e solo si attribuì agli esattori sul tit. 3 part. 2 (N. 62) del conto un parziale aggio di L. 2270. 66, ma senza analoga spiegazione a fronte dell' annotazione ivi fatta dal Comune, che mancasse la liquidazione;

F. Considerando quanto alle ultime minori partite di L. 60, 260, 162. 50, 23. 05, e 25, che queste sono l'importo di mandati spiccati dall'amministrazione comunale, che gli esattori affermano avere estinti, ed uniti al conto colle quitanze, che il Comune ciò non contesta, ma solo dichiarò in nota sul conto averli momentaneamente radiati dai pagamenti finchè, accertata la contabilità definitiva, si constatino le spese a norma di legge;

Che nell' impugnato Decreto non si accennano che due sole di quelle partite delle quali si dice per una non essersi trovato il mandato, e per l'altra essersi smarrito;

Che perciò in questo stato di cose devono tutte quelle somme ritenersi per ammesse e mantenersi perciò nello scaricamento;

Per tutti questi motivi:

Ammette il ricorso degli esattori Salvatore Campus Salis e Paolo Lombardi contro il Decreto del Consiglio di prefettura della Provincia di Sassari dei 30 luglio 1879 emesso sul conto dai suddetti reso al Comune di Buddusò per l'esercizio 1877 ed in riforma dello stesso Decreto dichiara:

1° Doversi eliminare dal carico a conto di cassa di detti esattori le due somme di L. 1593, 25 e di L. 1564. 05 e portarsi fra i residui attivi di detto esercizio per averne ragione nei conti seguenti;

2° Doversi portare in discarico degli stessi esattori le altre due somme di L. 17,770. 83 e di L. 4267. 76 per imposte fondiarie a carico del Comune di Buddusò per i suoi beni patrimoniali, per tutto il quinquennio 1873-77;

3° Doversi ammettere in scarico degli stessi esattori l'altra somma di L. 2878.85 pel dazio consumo governativo da essi pagato per residui dal 1871 al 1875.

4.° Doversi sospendere sia dal carico che dallo scarico dei contabili tanto la somma di lire 16,290. 83 per tasse e rendite comunali 1877 e retro, quanto quella di lire 13,879, 63 e di lire 3859.23 per gli aggi da essi pretesi per tutto il quinquennio, rinviando, quanto a queste tre partite, le parti avanti il Consiglio di prefettura di Sassari perchè vi provveda a termini di ragione e di giustizia.

5° Ammettere infine a discarico degli esattori stessi le somme di L. 60, 260, 162. 50, 23. 05, e 25 per importi di mandati estinti.

Spese per metà a carico del Comune di Buddusò da liquidarsi dal Consigliere relatore e per l'altra metà compensate.

Decisione N. 463 - 5 gennaio 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Comune di Torre le Nocelle
(avv. SERPIERI)
c.
Cesare Rotondi (avv. CORSI)

A. Citazione innanzi la Corte — *Non è essenziale, che la notifica dei ricorsi avverso i decreti di approvazione dei conti, contenga la esplicita citazione avanti la Corte de' conti, avuto specialmente riguardo alla speciale disposizione, per la quale, perchè si faccia la discussione relativa, fa d'uopo che l'udienza sia fissata dal presidente sulla istanza della parte diligente.*

B. Idem — *Essendosi la controparte presentata all'udienza ed avendo presentate le sue difese, ogni difetto che potesse avere il ricorso nella notifica si ha per sanato.*

C. Irricevibilità del ricorso — *Non è fondata l'eccezione che il ricorso sia irricevibile per decorrenza di termine, se non consti che questo abbia cominciato a decorrere da una regolare notificazione.*

D. Rivocazione. Consiglio comunale — *Come non possono i Consigli di prefettura decretare l'approvazione dei conti comunali, senza la previa deliberazione dei Consigli comunali, così non possono, senza di questa, pronunciarsi in via di rivocazione dai proprii decreti.*

E. Idem — *Avendo deliberato il Consiglio comunale sul ricorso in rivocazione, se il contabile muti le basi del suo ricorso, e su queste provveda il Consiglio di prefettura, senza sentire nuovamente quello del Comune, il suo decreto è annullato e le parti gli sono rinviate pel regolare procedimento predetto.*

Omissis.

Attesochè il Consiglio di prefettura in Avellino, che con suo Decreto 19 dicembre 1878 aveva approvato il conto consuntivo del Comune di Torre le Nocelle reso dal signor Cesare Rotondi qual padre e rappresentante il defunto Sabino Rotondi esattore e tesoriere di detto Comune per l'esercizio dell' anno 1877, addebitando al Contabile un fondo di cassa di lire 4767. 74; con posteriore decreto 5 aprile 1880, in via di revisione del precedente, limitò il suddetto fondo di cassa a sole L. 112. 54, addebitò alla Giunta comunale pro tempore lire 95. 60, e significò agli Amministratori e consiglieri comunali ivi nominati lire 4600 con ordine di prendere immediata iscrizione ipotecaria sui loro beni;

Attesochè contro questo Decreto revisionale il Consiglio comunale di Torre le Nocelle in adunanza 11 ottobre 1880 deliberò porgersi ricorso alla Corte dei conti perchè sia annullato e sia ritenuto valido e legale il Decreto precedente del 19 dicembre 1878, mandando notificarsi legalmente copia di tale deliberazione all'interessato Cesare Rotondi;

Attesochè copia autentica della suddetta deliberazione fu notificata nel 27 dicembre 1880, per mezzo di usciere giudiziale e sulla istanza del funzionante da Sindaco in Torre le Nocelle, al signor Cesare Rotondi perchè ne avesse piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge, e fu quindi depositata nella segreteria della Corte;

A. Attesochè, se per l'art. 35 del Regio Decreto 5 ottobre 1862 N. 884 gli appelli o ricorsi contro i Decreti dei Consigli di prefettura devono essere previamente notificati alla parte contraria nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, non è però essenziale che la notifica contenga la esplicita citazione a comparire dinanzi a questa Corte, avuto specialmente riguardo alla speciale disposizione, per la quale l'udienza per la discussione dei detti appelli o ricorsi viene fissata sopra nuova istanza della parte diligente con decreto del Presidente (art. 43 del Regio decreto succitato);

B. Attesochè ad ogni modo il qualunque difetto corso nella notifica dell'appello o ricorso sarebbe stato sanato dal fatto che l' appellato non solo si presentò alla udienza, ma produsse altresì a questa Corte una memoria di difesa in data 23 maggio 1881, nella quale implicitamente riconobbe la regolarità del ricorso del Comune, nè eccepì il difetto di citazione (art. 190 codice proc. civ.);

C. Attesochè, non constando che il reclamato Decreto sia stato mai notificato a mezzo di usciere, non sussiste l'eccezione di irricevibilità per decorrenza di termine opposta dal convenu-

to (art. 35 Regio Decreto 5 ottobre 1862 N. 884);

D. Attesochè se per l'art. 125 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 N. 2248 (Allegato A) i Consigli di prefettura non possono emettere le loro decisioni sui conti dei gestori comunali, se prima i Consigli dei rispettivi Comuni non abbiamo proceduto alla revisione dei conti medesimi, vuole ragione e giustizia che anche quando si tratta di revocare Decisioni già emesse, i Consigli comunali interessati debbano prima essere sentiti sulle domande di rivocazione e sui motivi ai quali vengono appoggiate, e ciò in conformità pur anco della circolare del Ministero dello Interno 7 gennajo 1869 N. 13,895;

E. Attesochè mentre risulta che il Consiglio comunale di Torre le Nocelle fu invitato a deliberare sulla istanza presentata alla prefettura dal signor Cesare Rotondi per rivocazione del Decreto del Consiglio di Prefettura in Avellino 19 dicembre 1878, però dai verbali delle adunanze di detto Consiglio nelle date del 1° maggio e 14 dicembre 1879 si rileva che allora il signor Cesare Rotondi basava la domanda di rivocazione su tre quitanze del già tesoriere Beniamino Rotondi per complessive L. 2102. 48 e su una quarta quitanza in data 2 marzo 1876 dell'altro già tesoriere Francesco Selvitella per L. 3930;

Attesochè il Consiglio di prefettura di Avellino pronunciò l' or reclamato decreto rivocatorio, non in base alle sudette quitanze, delle quali in quel decreto non viene nemmeno fatto cenno come se più non esistessero, ma, in base a cinque diverse quitanze tutte del già tesoriere Francesco Selvitella pel complessivo importo di L. 4600;

Attesochè non risulta, che su queste cinque quitanze il Consiglio comunale di Torre le Nocelle sia stato chiamato a pronunciarsi, ed anzi nemmeno che ad esso siano mai state presentate e dinanzi ad esso siano mai state fatte valere dal contabile;

Attesochè mutati intrinsecamente i termini ed il fondamento della rivocazione chiesta dal Cesare Rotondi e sulla quale il Consiglio comunale aveva deliberato, il Consiglio di prefettura non poteva pronunciare giudizio senza che prima il suddetto Consiglio comunale avesse avuto conoscenza dei nuovi e diversi documenti, sui quali la rivocazione veniva domandata ed avesse quindi deliberato in proposito;

Per questi motivi

Sentito il signor Procuratore generale nelle sue conformi conclusioni;

Delibera

Di annullare, come annulla il Decreto 5 aprile 1880 del Consiglio di prefettura in Avellino rivocatorio del precedente 19 dicembre 1878 emesso sul conto reso dal signor Cesare Rotondi nelle rappresentanze del defunto suo figlio Sabino qual tesoriere del Comune di Torre le Nocelle per l' esercizio dell'anno 1877;

E rinvia le parti dinanzi al suddetto Consiglio di prefettura perchè questo, previa deliberazione del Consiglio comunale di Torre le Nocelle sulla rivocazione chiesta dal suddetto Cesare Rotondi, e sui documenti, ai quali egli intende appoggiarla, pronunci quella nuova decisione che troverà di ragione e di diritto.

Spese compensate.

Decisione N. 464 - 5 gennaio 1882

FINALI *presid. ff.* - ORGITANO *relatore*

Salerno Luigi (avv. SANSONETTI)

c.

Comune di Francavilla (avv. TUCCIMEI)

Partite rinviate per giustificazione — *E' rigettato il ricorso riguardo a partite, per le quali il Consiglio di prefettura provvide soltanto con un rinvio al conto successivo per giustificazioni da parte del contabile, e per il regolare andamento dell' amministrazione comunale.*

Omissis.

Attesochè le determinazioni del Consiglio di prefettura intorno ai tre capi delle L. 1867,68, L. 20,537.66 e 22,183,07 non recano alcun danno al tesoriere, e non contengono condanna, ed egli può e deve fare nel conto del 1880 quelle giustificazioni che non fece completa-

mente avanti il Consiglio nel conto del 1879 ed ha cercato di fare avanti questa Corte. D'altronde quel rinvio è stato disposto a giustificazione dell'adempimento delle sue obbligazioni, per alcuni articoli, e per altri ad utilità del regolare andamento dell'Amministrazione comunale, cui il tesoriere deve cooperare;

Per questi motivi rigetta ecc.

Decisione N. 465 - 10 gennaio 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Giovanni Battista Multari
c.
Comune di Canolo (avv. A. SERPIERI)

A. Fondo di cassa — *Il contabile non può essere discaricato del fondo di cassa dell'esercizio precedente, sia perchè, se egli non fu il gestore di questo dovrebbe provare non solo di non averne avuta consegna, ma di aver inutilmente agito per averla, sia perchè, se egli stesso gestì l'esercizio precedente e non impugnò di ricorso la definizione del relativo conto, quel fondo gli sta a carico necessariamente.*

B. Carico di ruoli — *Non può il contabile sfuggire a rispondere del carico dei ruoli, che, ad onta ch'egli lo neghi, gli furono consegnati, tanto vero che asserisce anche che gli furono sequestrati d'autorità, nel qual caso, se sussistesse, ne risponderebbe pure, salvo ad averne conto e rivalsa.*

C. Mandati da regolarizzarsi — *Essendo state rinviate ai residui passivi partite afferenti a mandati da regolarizzarsi, non facendo il contabile alcuna prova in proposito avanti la Corte dei conti, viene confermato il rifiuto del discarico, salvo sempre il rimborso che, ponendosi in regola, possa competergli.*

Omissis.

Attesochè, quantunque il ricorso sia molto indeterminato ed oscuro tuttavia può ritenersi che con esso il ricorrente intenda impugnare tanto le partite che il Consiglio di prefettura col reclamato decreto aggiunse al carico, quanto quelle che tolse dal discarico del conto;

A. Attesochè se il conto dello esercizio 1877 fu chiuso con un fondo di cassa di L. 21,191. 25, così ritenuto con decreto del Consiglio di prefettura 11 novembre 1879, questo fondo di cassa doveva di diritto essere riportato come riscosso nel conto del successivo anno 1878, nè il sig. Multari poteva esserne discaricato, se non qualora egli non fosse stato il gestore nel suddetto esercizio 1877 ed avesse provato non solo di non aver avuto consegna di cassa da questo gestore precedente, ma altresì di aver inutilmente esperito contro costui gli atti esecutivi per la suddetta consegna, prova che egli non ha dato, essendosi limitato ad asserire di non aver riscosso quell'importo dai contribuenti, locchè anzi farebbe presumere che fosse egli stesso il gestore anche nell'anno 1877, nel qual caso il fondo di cassa risultante dalla Decisione, non impugnato sul conto di quell'anno, avrebbe dovuto indubbiamente e necessariamente essere ripreso a di lui debito nel conto del successivo anno 1878: per conseguenza ben fece il Consiglio di prefettura addebitando al Multari nel conto del 1878 l'intiero fondo di cassa risultante dalla sua decisione sul conto del 1877;

B. Attesochè, quanto alle altre partite che il Consiglio di prefettura aggiunse al carico, il ricorrente si limitò ad asserire di non aver avuto il ruolo sui centesimi addizionali e sul dazio consumo comunale e governativo, di non aver riscosso che quanto annotò nel conto, di non aver potuto più esigere per essergli stata sequestrati i ruoli dall'autorità competente; ma che i ruoli li abbia avuti consta dal fatto delle esazioni da lui stesso confessate ed addebitatesi nel conto, nè può esser dubbio che prescindendo pure dall'obbligo del non scosso per scosso, egli deve essere tenuto debitore di tutte le partite, che, secondo i ruoli ed il bilancio, doveva esigere, non provando, come non ha provato, anzi nemmeno asserito di avere inutilmente esperito gli atti di legge contro i debitori morosi; nè alcun conto può farsi dell'asserto che i ruoli gli siano stati tolti o sequestrati, con che ammetterebbe di averli avuti, dappoichè tale asserto è dal Comune impugnato, nè egli stesso seppe e volle dire quan-

do, come e perchè gli siano stati tolti e sequestrati i ruoli;

Attesochè in ogni caso se i ruoli gli furono tutti sequestrati gli è sempre salvo di farsi render conto dal Comune in altra sede delle partite, che vi apparivano inesatte, una volta che egli è tenuto debitore dell'intiero importo dei ruoli medesimi;

C. Attesochè per le partite tolte dal discarico asserì di produrre, ma in fatti non produsse, i relativi mandati regolarizzati, e d'altronde quando sarà in caso di produrli, gli è sempre salvo di ripeterne dal Comune il rimborso sino all'importo delle L. 1469.. 29 che il Consiglio di prefettura tolse bensì dal discarico, ma col contemporaneo passaggio ai residui passivi del conto.

Per questi motivi:
è respinto il ricorso colla condanna del ricorrente nelle spese, alla cui liquidazione viene delegato il Consigliere relatore.

Decisione N. 466 - 10 gennaio 1882

Finali *presid. ff.* - **Orgitano** *relatore*

Policarpo Lalli (avv. De Aloisio)
c.
Comune di Liscia

Residui accettati — Domande nuove — *Accettata dal contabile una liquidazione di residui dal suo predecessore e riportata nel proprio conto senza contestazione, non trova accoglienza il suo ricorso per rimettere quella liquidazione in questione, non essendo stata menomamente oggetto del decreto di approvazione del conto, contro il quale provoca il giudizio della Corte.*

Omissis.

L'esattore tesoriere del Comune di Liscia Policarpo Lalli presentò il conto dell'anno 1878 da lui sottoscritto, secondo il quale l'entrata, o il suo debito, superava l'uscita, o il suo credito, di L. 1560.42, notandovi però alcune spese fatte dopo la chiusura dell'esercizio, appunto per L. 1560.42, e quindi facendo risultare il pareggiamento dell'entrata e della spesa. Nell'entrata il Lalli notò come riscosse L. 6865.81, nella categoria prima, fondo di cassa e residui degli esercizî precedenti, in sei articoli distinti, il primo de' quali di L. 1257.13 per fondo di cassa risultante dal conto 1876;

Il Consiglio comunale nella deliberazione del 14 dicembre 1879 non fece obiezioni intorno alle dette spese posteriori all'esercizio e comprese nel conto, nè intorno alle dette entrate, rimaste per conseguenza, come il tesoriere le avea poste, senza alcun aumento. Invece deliberò doversi aggiungere un carico di L. 120, 10, rifiutare un discarico per dodici articoli di spese in lire 843, 20, aggiungere un altro carico di L. 231, 34 dovute, un debito, in tutto, del tesoriere in L. 1194, 64;

Il Consiglio di prefettura ai 4 marzo 1880 introdusse nel conto le sue correzioni: diminuì il debito del tesoriere per fondo cassa 1876 da L. 1259, 13 a L. 516, 96; respinse dal conto 1878 con invio all'anno seguente le spese fuori esercizio in L. 1560, 42; corresse alcuni errori d'addizione, ammise alcune e respinse alcune altre delle modificazioni deliberate dal Consiglio comunale, in risultato delle quali chiuse il conto con un debito dell'esattore in L. 3738, 90, con salvezza però di riprodurre alcune spese nel conto seguente o di chiederne la restituzione;

Avverso la quale deliberazione il Lalli portò appello, chiedendo il discarico del debito, lo scioglimento della cauzione e la cancellazione dell'ipoteca con atto 6 aprile 1881, e poi nominò suo procuratore l'avvocato Saverio De Aloisio. Il motivo dell'appellazione consiste nel rammentare una liquidazione di residui 1873-1877 con l'ex cassiere Michelangelo De Santo, e nell'affermare che egli l'accettò in buona fede. Laonde domanda che essendovi degli errori debba farsene la revisione, in seguito della quale si correggano. Egli medesimo v'incorse portandosi nel conto 1878 debitore di L. 6285, 74 (sic) non riscosse, donde provenne il debito risultato dal conto di L. 373,890.

Da parte del Comune si deduce che il tesoriere Lalli preparò il conto di De Santo, che questi versò in contanti al Lalli lire 515.55, e che gli versò pure

i titoli di credito estinti in somme uguali ai suoi debiti dei quali il Lalli si portò creditore. All'uopo il Comune ha esibiti alcuni conti e documenti. In tale stato la causa si è presentata all'udienza.

La Corte

Considerando che l'appellante contro la deliberazione del dì 4 marzo 1880 sul conto del 1878, oltrechè non ha provato il suo assunto e le sue affermazioni indeterminate, non impugna alcuno dei capi di quella deliberazione;

Considerando che, a prescindere dal giudicare se, per qual modo e sino a qual punto possa un tesoriere essere ammesso ad impugnare il proprio fatto consistente nella dichiarazione, scritta nel conto, del ricevimento di somme, questa dimanda vien proposta in grado di appello per la prima volta; nè il Consiglio comunale, nè il Consiglio di prefettura si sono pronunziati circa la domanda con cui vuolsi contraddire in parte l'entrata o il debito degli articoli della prima categoria fondo di cassa e residui degli esercizî precedenti;

Veduto l'articolo 590 codice di procedura civile, e vedute le leggi 14 agosto 1862 e 20 marzo 1865;

Rigetta l'appello di Policarpo Lalli contro la deliberazione del Consiglio di prefettura di Chieti del 4 marzo 1880, e condanna il Lalli alle spese a favore del comune di Liscia da liquidarsi dal giudice relatore.

Decisione N. 467 - 12 gennaio 1882

Finali *presidente ff. e relatore*

Domenico Pallavicino (avv. Vitalis)

c.

Comune di Arquata Scrivia (avv. Lanza)

Carico di gestione anteriore — *Non avendo il nuovo contabile assunta alcuna obbligazione personale o fidejussoria per la gestione del suo antecessore, nè assicurando con ipoteca le sue passività, nè subentrandogli nell'ufficio, è da revocare il carico che gli si faccia nel suo conto di partite afferenti soltanto la gestione del suo stesso antecessore.*

Omissis.

Considerando che Pallavicini non assunse mai alcuna obbligazione personale nella gestione dell'esattore Monti; non quando coll'atto del 16 marzo 1875 costituì sui propri beni una ipoteca, per assicurare sopra i medesimi la soddisfazione delle obbligazioni di Monti verso il comune di Arquata Scrivia, e non quando pel contratto del 30 agosto 1876 subentrò a Monti nell'esercizio della esattoria agli stessi patti ed alle condizioni di prima, ma senza accollarsi i carichi e i debiti del suo predecessore, pel tempo dello esercizio di lui: da ciò consegue, che se Monti, e per esso i suoi eredi, debbono rispondere dell'ammontare dei ruoli delle imposte locali del 1872, consegnati nel 1873, come sembra ora con validi argomenti dimostrato, potrà il Comune ottenere la revisione e la rettificazione del Conto, al quale quei ruoli appartengono, dopo di che potrà esercitare sui beni stabili dati in ipoteca dal Pallavicini l'azione ipotecaria, non già che nel conto del 1877, tutto proprio alla gestione di Pallavicini, dovesse egli e in sua mancanza il Consiglio di prefettura potesse aggiungere delle partite di carico, che appartengono indubbiamente alla gestione del suo predecessore, pel quale egli neppure si costituì fidejussore solidale o sussidiario.

Per questi motivi;

Accogliendo l'appello, dichiara doversi dedurre lire 1860, 80 dal carico dato a Domenico Pallavicini pel conto del Comune di Arquata Scrivia per l'anno 1877, e quindi riduce da lire 17,765. 65 a lire 15,904. 85 il fondo di cassa da versarsi da Pallavicini al nuovo esattore, compensate le spese del giudizio.

Decisione N. 468 - 17 gennaio 1882

GOBBI *presid. ff.* - CALIGARIS *relatore*

Francesco Bratti (avv. MAGGI)
c.
Comune di Domegge (avv RIZZAROLI)

A. Residui attivi. — Non luogo a ricorso — *Non avendo il Consiglio di prefettura fatto carico nel fondo di cassa al contabile di somme tolte dal discarico, ma avendole inscritte nei residui attivi, non ha motivo il contabile a ricorso.*

B. Aggio di riscossione per patto speciale — *Convenuto l' aggio da corrispondersi anche per le imposte e sovraimposte sui beni comunali e frazionali, deve essere conteggiato, e si rinviano la parti al Consiglio di prefettura per la liquidazione, non essendone indicato in atti l' ammontare.*

C. Elenchi dei contribuenti per le liste elettorali — *Se il Comune, invece di valersi del suo diritto di aver gratuitamente dall' esattore gli elenchi dei contribuenti per le liste elettorali, ne fece far copia e spedì il relativo mandato per pagarne la spesa, questa non deve stare a carico dell' esattore.*

Omissis.

A. Considerando sul primo capo;

Che giusta l'osservazione fatta dal Procuratore generale il Consiglio di prefettura nel dispositivo dei decreti non addebitò il contabile, che delle somme effettivamente riscosse, giacchè queste sole, in confronto delle spese sostenute, riportò nel fondo di cassa; ed in ordine alle somme non riscosse si limitò ad inscriverle fra i residui attivi, con obbligo al contabile di darsene carico nel conto 1879;

Che una tale disposizione, come appare dalla stessa sua natura, e come fu più volte già ritenuto dalla Corte, non è di alcun pregiudizio al contabile, e riguarda esclusivamente l'interesse del Comune, del quale per tal guisa si conservano in evidenza i crediti verso i contribuenti ed i debitori. Cosicchè non può da essa sorgere alcun legittimo titolo al contabile per impugnarla in appello;

B. Considerando sul capo secondo;

Che coll'art.º 1° del contratto d'appalto 13 dicembre 1877 venne fra altro prescritta l'osservanza dei capitoli speciali deliberati dal Consorzio e rettificati a tenore delle considerazioni proposte dall'assuntore sig. Bratti con le sue offerte del 29 e del 30 settembre, le quali furono indi annesse al contratto e dichiarate parti integranti del medesimo;

Che nei capitoli primamente deliberati dal consorzio alla lettera A dellArt° 3. era stabilito *non avere l' esattore diritto ad alcuno aggio o compenso per le imposte e sovrimposte sui beni comunali e frazionali;*

Che nell'offerta del Bratti in data 29 settembre 1877, egli si dichiarò pronto ad assumere l'appalto alle condizioni tutte stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dai capitoli speciali ma con questa clausola, cioè *semprechè venga dagli stessi capitoli soppressa la lettera A. dell'Art. 3º;*

Che accettata questa proposta, la disposizione di cui si tratta non venne infatti riprodotta nei capitoli rettificati annessi al contratto;

Che essendo perciò stata espressamente e per patto formale soppressa quella disposizione dei capitoli speciali, che escludeva dall'aggio le imposte e sovrimposte sui beni comunali e frazionali, giustamente si sostiene dal Bratti che non potesse il Consiglio di prefettura privarlo del detto aggio sulla base di allegate massime generali, non dovendo nè potendo, in ogni ipotesi, queste avere applicazione ad un caso, pel quale risulta esistere nel contratto una esplicita disposizione contraria, non proibita dalla legge;

Che peraltro non essendo stato indicato in atti l'ammontare dell' aggio in parola, resta indispensabile di determinarlo mediante apposita liquidazione;

C. Considerando sul capo terzo;

Che sebbene per l'Art°. 16 dei capitolati normali abbia l' esattore l'obbligo di di dare gratuitamente ai Comuni copia degli elenchi dei contribuenti per la compilazione delle liste elettorali, obbligo non disdetto dal Bratti, tuttavia non risulta che questi abbia contravvenuto ad un tale suo obbligo e sia quindi incorso nella correlativa responsabilità, giacchè non è contraddetto, che il Comune non fece mai alcuna richiesta in proposito allo esattore; ma fu la stessa Amministrazione comunale, che, per motivi forse d'urgenza, credette di pro-

curarsi diversamente gli elenchi dei quali si tratta, commettendone la copia ad un suo scrivano;

Che perciò avendo l'esattore soddisfatto alla relativa spesa di L. 35 in seguito a regolare mandato della Giunta, non può in alcun modo la detta spesa, salvo, come per legge, la responsabilità degli Ammistratori che la ordinarono, essere posta a di lui carico;

Per questi motivi:

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero;

Dichiara inammissibile il capo 1.° dell'appello proposto dal ricorrente sig. Francesco Bratti contro i suindicati decreti del Consiglio di prefettura di Belluno in data del 1°. aprile 1880;

Ed accogliendo l'appello sugli altri due capi ammette al discarico in favore dell'esattore, detraendolo dal fondo di cassa, l'importo da liquidarsi dell'aggio per sovraimposte sui beni di proprietà del Comune di Domegge e delle sue frazioni, non che l'importo del mandato n. 132 in L. 35 pagato dall' esattore e non ammesso;

E per l'effetto della liquidazione suindicata e la conseguente riforma delle posizioni del conto rinvia le parti avanti il Consiglio di prefettura.

Spese compensate.

Decisione N. 469 - 26 gennaio 1882

Finali *presidente ff.* - **Pasini** *relat.*

Luigi Evangelisti
c.
Comune di Castelgandolfo

A. Accettazione di mandato quietanzato — Confessione non scindibile — *Equivale a fatta riscossione l' aver accettato in versamento e posto a proprio discarico un mandato quietanzato dietro pagamento seguitone nell' ufficio comunale, nè vi è il preteso errore nel carico della relativa somma. La confessione fatta dal Comune riguardo al pagamento non può scindersi, rifiutando gli effetti dell' accettazione del mandato quietanzato.*

B. Carico confessato — *Non presentandosi prova alcuna in contrario ed anzi risultando che non ve ne possano essere, sta ferma la confessione fatta dal contabile nel conto di aver carico di fatte riscossioni.*

Omissis.

A. Attesochè ambedue queste partite vennero introdotte nel conto reso e firmato dal contabile Evangelisti, come da lui effettivamente riscosse, e quindi non può egli rifiutarne l'addebito, se non dando la prova di averle date come riscosse soltanto per errore, prova che appunto fu ammesso a dare colla decisione 30 ottobre 1879, per quanto riguarda la prima partita;

Attesochè il ricorrente intese dare la prova dell'errore mediante un certificato di certo Antonio Ducci (che sarebbe stato l'acquirente dei generi di pizzicheria) il qual Ducci dichiara di aver pagato le L. 1200 nell'ufficio comunale presenti il segretario e la Giunta, giusta ricevuta 5 settembre 1873 che non venne prodotta, ed alla sua volta il Comune di Castelgandolfo, quantunque non obbligato ad alcuna prova, pure ammise che le L. 1200 furono pagate dal Ducci alla Giunta, ma sostenne che queste furono passate a certo Leonardo Donsanti in saldo di un credito che questi aveva verso il Comune medesimo di L.1160, rilasciando in pari tempo un mandato di pagamento per questo importo a favore dello stesso Donsanti, il quale mandato di pagamento, debitamente quietanzato, venne trasmesso al contabile Evangelisti, che lo riportò a proprio discarico nel suo conto, ed in prova presentò analoga dichiarazione del Donsanti, aggiungendo di aver passato a mano dell'Evangelisti le L. 40 a compimento delle L. 1200;

Attesochè il certificato del Ducci, prodotto dal ricorrente, sarebbe affatto insufficiente a provare che questi non avesse da lui riscosse le L. 1200, di cui diedesi carico nel conto e quindi, seppure il Comune non avesse dato alcuna giustificazione, quelle L. 1200 dovrebbero stare senz'altro a debito del contabile, che nel conto confessò di averle riscosse; ma le giustificazioni e gli schiarimenti dati dal Comune rafforzano la presunzione che l'Evangelisti abbia infatti riscosso quell'importo, se non direttamen-

te dal Ducci, però indirettamente, accettando e mettendo a proprio discarico il mandato a favore del Donsanti, che fu pagato non da lui ma dalla Giunta colle L. 1200 dal Ducci riscosse, nè il signor Evangelisti potrebbe scindere la confessione del Comune per accettarla nella parte a lui favorevole, e respingerla nell'altra parte;

B. Attesochè per la seconda partita il Comune presentò l'istanza del Bernini per ottenere proroga al saldo del suo debito quale risultava ridotto dopo i versamenti da lui fatti a tutto l'anno 1875, come gli fu ingiunto colla precitata decisione 30 ottobre 1879, ed il ricorrente presentò altro certificato del sig. Tommaso Bernini, nel quale questi dichiara che in conto del suo debito versò al Comune di Castelgandolfo a tutto l'anno 1875 e non pagò nelle mani dell'esattore Evangelisti che sole L. 140,70; ma a parte che questo certificato sarebbe in contraddizione col fatto che lo stesso Evangelisti nel conto del 1873 si diede debito di L. 1229. 02 riscosse dal Bernini, e le quali furono già ritenute a suo carico colla precedente decisione, il medesimo Bernini in altro posteriore certificato presentato dal Comune spiega che nel certificato precedente egli intese dichiarare e dichiarò di aver pagato solo L. 140,70 in danaro effettivo, ma che oltre al danaro, consegnò allo Evangelisti in carte contabili, e cioè in mandati da lui estinti, tanto le 1229. 02 portate nel conto del 1873, quanto le L. 2159,17 portato nel conto del 1874;

Attesochè pertanto la confessione dell'Evangelisti risultante dai conti da lui sottoscritti di aver riscosso, cioè entrambe le partite rimaste in contestazione, non è distrutta da alcuna prova in contrario, nè è dimostrato che solo per errore egli se ne sia dato debito in quei conti;

Per questi motivi

Sulle conformi conclusioni de sig. Procuratore generale;

Delibera

Sono respinti i ricorsi anche per quanto riguarda le due partite l'una di L. 1200 caricate nel conto del 1873 l'altra di L. 2159, 17 caricate nel conto del 1874; ed avuto riguardo alle partite per le quali i ricorsi vennero ammessi colla decisione 30 ottobre 1879, i conti resi dal sig. Luigi Evangelisti qual esattore comunale di Castelgandolfo pel triennio anno 1873, 1874, 1875, vengono liquidati ed approvati colle seguenti risultanze;

a) il conto del 1873 con un debito del contabile per fondo di cassa di L. 3278, 97 che viene ripreso nel conto successivo;

b) il conto 1874 con un debito del contabile per fondo di cassa di L. 962,88 che viene pure ripreso nel conto successivo;

c) il conto del 1875 con un credito del contabile per disavanzo di cassa di L. 1512, 15;

Condanna il ricorrente a rifondere la Comune di Castelgandolfo due terze parti delle spese del giudizio, alla cui liquidazione delega il Consigliere relatore.

Decisione N. 470 - 26 gennaio 1882

FINALI *presidente ff.* - ORGITANO *relat.*

Angelo Lanzi (avv. GRILLI)
c.
Comune di Greccio
(avvocati CECI e PIACENTINI)

Conti precedenti — ***Nella sede del giudizio di un conto non sono ammissibili contestazioni riferibili a conti di esercizî precedenti.***

Omissis.

La Corte

Ritenuto che il conto 1877 fu compilato d'uffizio e come tale presentato al Consiglio di prefettura e da esso determinato;

Ritenuto che l'appellante non ha esibito l'atto di usciere, che dice di aver intimato al Comune, e che vana cosa è disputare di ciò che il tesoriere afferma aver detto nella Segreteria comunale e della esistenza dell'atto verbale, dopo che i motivi del rifiuto di firmare il conto sono stati dedotti in giudizio come motivi di appello;

Considerando che il conto della tesoreria comunale si rende pubblico ai termini dell'art. 90 legge 20 marzo 1865;

Considerando che l'appellazione sul decreto relativo al conto 1877 non contraddice ad alcuna partita propria del conto medesimo, ma agli effetti de' conti degli anni precedenti intorno ai quali non è ammissibile il contendere in questa sede;

Viste le leggi 20 marzo 1865 e 14 agosto 1862;

Rigetta l'appello di Angelo Lanzi, contro la determinazione del Consiglio di prefettura di Perugia del 13 giugno 1879 e condanna il Lanzi alle spese a favore del Comune di Greccio da liquidarsi dal Consigliere relatore.

Decisione N. 471 - 31 gennaio 1882

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relat.*

Paride Ruffini (avv. G. FAZIO)

c.

Comune di Camerino (avv. MARSILI)

A. Aggio di riscossione — Piccole partite suddivise — *E' dovuto l'aggio di riscossione per somme dovute ripartitamente da molti proprietarii ed utenti.*

B. Aggio di riscossione — Rimborsi di altri Comuni -- *Incassando rimborsi da altri Comuni in consorzio l'esattore fa semplice ufficio di tesoriere, e non più che una scritturazione di contabilità, perciò non gli è dovuto* aggio.

C. Aggio di riscossione — Mutui attivi — *La restituzione di somme mutuate dal Comune non, costituisce una riscossione retribuibile ad aggio.*

D. Aggio di riscossione — Canone del dazio consumo — *Quantunque appaltata ad altri la riscossione del dazio consumo, nel qual caso costantemente la Corte negò doversi all' esattore retribuzione pel relativo incasso, se gli fu addossato l'obbligo di risponderne a* non scosso per scosso, *si ammette la detta retribuzione coll' aggio pattuito per le altre riscossioni.*

Omissis;

A. Considerando quanto alle due prime partite concernenti la riscossione delle L. 243, 14 dovute dai frontisti per lavori fatti di ufficio nelle strade vicinali, e delle lire 189 dovute dai popolani d'Arnano per la costruzione d'una fontana;

Che trattandosi di somme dovute ripartitamente da una quantità di proprietari ed utenti, come appare dalle relative ordinanze d'incasso in atti prodotte, e la riscossione di tali somme, se anche non istabilita con ruoli regolari, importando per l'indole sua propria le stesse cure ed oneri che sono inerenti alla riscossione delle altre tasse e rendite comunali, non pare giusto ed equo che all'esattore, a cui incombe il peso e la responsabilità della relativa esazione, sia negato l'aggio corrispondente;

B. Considerando quanto alle altre cinque partite iscritte ai numeri 3. 4. 5. 6 e 7, e riguardanti rimborsi dovuti al Comune capoluogo per ispese generali fatte anche nell' interesse degli altri Comuni;

Che non possono tali rimborsi fornire giusto titolo all'aggio, sia perchè essi non costituiscono vere entrate comunali ai termini del contratto, sia perchè l'incasso dei detti rimborsi, che il Ruffini come esattore e cassiere consorziale faceva a sè stesso, come esattore e cassiere del Comune Capo-luogo, si risolveva in una semplice operazione di cassa nè quindi poteva qualificarsi come riscossione, sia infine perchè l'aggio su questi rimborsi fu espressamente escluso dal contratto, quando si escludeva l'articolo 5.° lettera A. del capitolato speciale che nominativamente li contemplava;

C. Considerando quanto alla partita di L. 730 di cui al n. 8.

Che tale partita come dalle relative ordinanze d'incasso, comprende la rateale restituzione di alcune somme mutuate dal comune a certi Filippo Marchetti, Francesco Ricci e Tito Tonicelli. E ciò essendo, siccome il ricupero o parziale o totale di un capitale mutuato non può annoverarsi fra le entrate comunali, non può neppure dar luogo giusta il contratto alla riscossione dell'aggio;

D. Considerando per ultimo quanto alla 9.ª partita concernente le lire 7500 versate per canone daziario;

Che sebbene la Corte abbia più volte ritenuto per massima che quando i proventi del dazio consumo non sono riscossi direttamente dagli esercenti, ma dati in appalto e versati dall'appaltatore alla cassa comunale, non dànno diritto ad aggio a favore dell'esattore in

quanto che questi compirebbe in tal caso un servizio di tesoreria a cui è tenuto gratuitamente, anzichè un servizio di riscossione; tuttavia non può applicarsi una tal massima anche ai casi nei quali sia stato per patto speciale dato l'onere all'esattore di rispondere a scosso e non scosso anche di siffatto cespite di entrata. In tale ipotesi, infatti, non basta a lui di ricevere e custodire sotto la sua responsabilità il danaro versato, e di usare anche cure e diligenze regolari per sollecitare i versamenti, nel che si esaurirebbe, senz'altro maggior onere, tutto il suo ufficio di tesoriere; ma deve garantire il fatto stesso del versamento e rispondere col proprio denaro di ogni tardanza o mancamento dell'appaltatore, cosicchè, come giustamente fu detto nel decreto reale 4 dicembre 1881 citato dal Ruffini, l'esattore ha gli stessi obblighi e corre gli stessi rischi inerenti alla riscossione vera e propria delle imposte e sovrimposte; ed è quindi ragionevole che gli sia accordato sulle somme provenienti dal dazio consumo, come sulle altre entrate comunali, l'aggio pattuito;

Or non essendo dubbio nella fattispecie che l'esattore debba rispondere di tutte indistintamente le entrate comunali con l'obbligo del non riscosso per riscosso, giacchè, come si è sopra riferito, ciò si trova formalmente stabilito nell' articolo 1 del contratto e negli articoli 2 e 3 degli annessi capitoli speciali, ed essendo del pari fuori di discussione che i proventi del dazio costituiscono una vera o propria entrata comunale resterebbe da tali estremi pienamente giustificata la domanda d'aggio proposta dal ricorrente;

Per questi motivi;

In riparazione parziale dello impugnato decreto del Consiglio di prefettura di Macerata in data 22 settembre 1880,

Ammette il ricorso per le partite sopra indicate ai n. 1 2 e 9; lo *respinge* per le partite rimanenti ai numeri 3. 4. 5.6.7. ed 8 e conseguentemente aggiunge al discarico del contabile la somma di L. 179, 69 aggio corrispondente alle partite ammesse, riducendo il fondo di cassa da L. 22,681.93 a L. 22,502. 24.

Spese compensate.

Decisione N. 472 - 7 febbraio 1882

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Angelo Imperi (avv. MAGGI)
c.
Comune di Toscanella (avv. PEVERELLI)

A. Spese per gli atti coattivi — *Nium dubbio che l' esattore non possa ripetere rimborso delle spese giudiziarie ed altre da lui fatte per recare ad effetto la riscossione, e ciò non solo pel patto contrattuale, ma anche perchè inerente all'obbligo del* non scosso per scosso, *e perchè l' aggio percentuale sta in corrispettivo anche di queste spese.*

B. Esecuzioni immobiliari non recate a termine, divenute poi efficaci — *Non può contestarsi che, rispondendo l' esattore del* non scosso per scosso, *se per effetto delle esazioni immobiliari da lui intraprese si venisse poi, recandole a termine, a conseguire il pagamento, questo gioverebbe all' esattore.*

C. Esecuzioni immobiliari recate a termine — *L' aver recate a termine, benchè infruttuosamente, le esecuzioni immobiliari, giustifica l' inesigibilità e dà ragione all' esattore pel rimborso.*

D. Partite di riscossione non ben determinate — *Se l' amministrazione non seppe sufficientemente determinare partite date a riscuotere, non ha fondamento il carico relativo, per non effettuata riscossione.*

Omissis.

A. Considerando sul primo capo d'appello;

Che avendo il signor Imperi assunta la riscossione delle entrate patrimoniali del Comune di Toscanella, alle stesse condizioni di quelle delle imposte, sovraimposte e tasse, cioè con lo stesso obbligo del non riscosso, e con lo stesso aggio, non può pretendere al rimborso delle spese giudiziarie ed altre da lui fatte per recare ad effetto la riscossione; sia perchè fu espressamente pattuito nel contratto che fossero « a suo carico *tutte indistintamente* le spese « occorrenti per l'esercizio delle funzioni di esattore e di cassiere, senz' al« tro corrispettivo che quello dell'aggio « e delle multe » la quale ampia locuzione evidentemente comprende anche le spese da farsi per la esazione coattiva, delle somme dategli in carico; sia

perchè, indipendentemente anche dal detto patto speciale, le spese delle quali si tratta, quando vi è il patto del non riscosso per riscosso, ed il relativo diritto di aggio, sono comprese negli oneri dell' esattore e trovano compenso nell'aggio assegnato, non essendo questo, come giustamente fu osservato dal Comune, che il corrispettivo delle cure e delle spese che l'esattore deve incontrare nell'esercizio del suo ufficio;

B. Che d'altra parte se le spese sovra ricordate, rimaste finora infruttuose, non possono dare all'esattore alcun diritto di rimborso, è evidente, che qualora il Comune in esito alla esecuzione immobiliare da lui intrapresa contro i debitori morosi, riuscisse a conseguirne il pagamento, questo gioverebbe all'esattore, giacchè non potrebbe dubitarsi del di lui diritto di ripeterne dal Comune la rifusione;

Che perciò, salvo questo eventuale diritto del ricorrente, le di lui istanze per le partite comprese in questo primo capo non possono essere accolte;

Considerando sul secondo capo;

C. Che sebbene il contabile non abbia giustificato con la produzione dei relativi atti, di aver per le partite incluse in questo capo intraprese e recate infruttuosamente a termine, come egli ha asserito in atti, le procedure mobiliari contro i debitori, il che però non sarebbe neppure stato contraddetto e contestato dal Comnne, tuttavia dagli elementi acquisiti alla causa emerge sufficientemente non esservi ragione per dar carico all'esattore, come si fece con l' impugnato decreto, della inesazione delle suddette partite;

D. Ed invero dalla relazione del delegato straordinario signor Luciani, in atti prodotta, dalle corrispondenti deliberazioni del Consiglio comunale sul conto 1879, e dal certificato del Sindaco in data 31 gennaio 1882 risulta, che anche negli anni 1879, 1880 e 1881 non si era ancora potuto accertare quale veramente fosse il terreno erboso alla Petrella sul quale doveva esigersi il diritto d' erbatico dato in riscossione e quali ne fossero i possessori, e risulta inoltre che i beni del canonicato di S. Giusto, su cui era dovuto un altra delle controverse prestazioni erano stati rivendicati dal Comune fin dal 1874. E risulta infine che soltanto nel 1881, essendosi fatte le necessarie verifiche, si credette di poter avere elementi bastevoli per fare ritenere l'esigibilità, e ripristinare nel bilancio di quell'anno il carico delle prestazioni in discorso. Ed anzi neppure nel detto anno 1881, come appare dal verbale del Consiglio comunale in data 31 gennaio 1882, prodotto dal Comune, non si era ancora accertato quali fossero i debitori del canone di erbatico per terreni alla Petrella, giacchè ivi si dice « *e sebbene* « *non se ne conoscano i veri debitori*, « non sarà difficile rintracciarli nell'an- « no in corso »;

Che perciò non potendosi ritenere sufficientemente determinate nel 1878 le partite suddette, per poter dare con fondamento all' esattore la responsabilità della ineffettuata loro riscossione, mentre deve ammettersi il reclamo su di esso proposto dal ricorrente, devono le partite medesime essere tolte dal carico e rinviate ai residui attivi per aversene ragione nei conti successivi;

Considerando sulla terza partita, che l'errore materiale denunciato dal contabile è dimostrato, e non disdetto dal Comune;

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 473 - 7 febbraio 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Raffaele Radeschi (avv. SANTONI DE SIO)

c.

Comune di Castelvolturno (avv. PUGNETTI)
Ambrogio Coppola ex Sindaco
(avv. SANSONETTI)

A. Cosa giudicata — *Non si ritorna sulla eccezione di cosa giudicata, esaurita in antecedente decisione.*

B. Gestione esattoriale — *Comunque tenuta dall'esattore la sua gestione, e qualsiasi ingerenza vi abbia ammessa, e benchè abbia fatto compilare da altri i conti che egli firmò, non vien meno in nulla la sua responsabilità.*

C. Carico della riscossione — *Non negando l'esattore che una riscossione siasi*

verificata, non può evitarne il carico, se non provi ciò che asserisce, che fosse fatta da altri, e se non provi che non fu da lui rilasciata la quietanza. Altrettanto è a dirsi se le riscossioni risultano dal giornale di cassa, non valendo addurre in contrario che siano state fatte da altri, contro i quali potrà il contabile rivolgersi, se e come di ragione.

D. Responsabilità per maneggio indebito — *Risultando che il Sindaco, nel riscuotere un capitale che pure risulta versato al cassiere comunale, confessò di aver riscossi altresì gl' interessi, che non risultano ugualmente versati, ne è fatto contabile per la responsabilità incontrata, per maneggio indebito del danaro comunale.*

E. Rettifica d'inscrizioni di partite nel conto — *Risultando che due identiche somme furono riscosse in esercizî e per titoli diversi, si rettificano le corrispondenti inscrizioni delle partite nei conti, e si respinge il discarico ingiustamente preteso di una di esse.*

Omissis.

A. Considerando che non occorre più occuparsi della eccezione di cosa giudicata opposta dal ricorrente alle tre impugnate decisioni del Consiglio di prefettura, dacchè tale eccezione venne esaminata ed implicitamente respinta colla preparatoria 22 marzo 1881, nè fu riprodotta, ed in ogni caso la sua insussistenza emerge evidente dai motivi della suddetta preparatoria;

B. Considerando che i fatti, dei quali il ricorrente vorebbe essere ammesso a dar la prova anche col mezzo dei testimoni, sarebbero pur sempre inconcludenti alla ragion del decidere; imperocchè egli assunse l'esattoria di Castelvolturno e quindi assunse l'obbligo di disimpegnarne i doveri, e se mancando delle attitudini e delle cognizioni all'uopo necessarie si fece da altri assistere nelle riscossioni e nei pagamenti, non che nella compilazione dei conti, egli è pur sempre tenuto anche pel fatto di costoro;

Che se permise perfino che l'ex Sindaco sig. Ambrogio Coppola si ingerisse nella gestione della esattoria e della cassa comunale, questa indebita ingerenza, una volta provata, potrebbe rendere anche il sig. Coppola, responsabile verso il Comune a termini dell'art. 126 della legge comunale e provinciale, ma non potrebbe mai valere a sollevare il vero contabile Radeschi per quelle riscossioni e per quei pagamenti che furono da esso o per suo conto eseguiti, che ha confessato ed è altrimenti provato aver egli fatto. Così del pari il sig. Radeschi, che ha firmato i conti prodotti non può disconoscerli a pretesto che da altri siano stati compilati;

C. Considerando quanto alla prima partita di L. 626,87 che dal verbale della Giunta comunale di Castelvolturno in data 29 ottobre 1873 risulta che molte somme erano state esatte straordinariamente dal tesoriere fra le quali quella di L. 626. 87 parte della metà della rendita del 1872 dell'ex feudo di Castelvolturno, per cui veniva deliberato di farne al Prefetto analoga denunzia per tutti gli effetti di legge; a questa deliberazione della Giunta non intervenne, è vero, il contabile sig. Radeschi, ma però egli non impugna che quell'importo sia stato riscosso, e soltanto vorrebbe sostenere che fu riscosso non da lui ma dal Sindaco sig. Coppola, che non ne fece ad esso il versamento. Ma se la riscossione fu fatta è a presumersi che sia stata fatta dall'esattore, il quale solo è autorizzato dalla legge ad esigere per conto del Comune, nè può supporsi che un debitore qualunque paghi ad altri che all'esattore, od almeno senza la quietanza di questo. L'esattore Radeschi pertanto, il quale consente che le L. 626,87 vennero riscosse, per esimersi dal risponderne, dovrebbe non nudamente asserire, ma provare che furono riscosse da altri che da lui, che furono riscosse senza che egli ne rilasciasse quietanza, e quindi non avendo dato tal prova, il suo ricorso quanto a questa prima partita, manca di fondamento.

Considerando che il ricorso manca pure di fondamento quanto alla seconda partita di L. 138.41 doppoichè, giusta il certificato 2 giugno 1878 rilasciato dal segretario comunale di Castelvolturno, nel giornale di cassa d'introito ed esito di quel Comune al numero progressivo 61 si legge. « 12 marzo 1873 esatte da vari fidatarî per fida provvisoria nella pineta comunale L. 138.41 » e di conformità, giusta altro certificato pur rilasciato dal suddetto segretario comunale, nel libro mastro d'introito ed esito. per

letto Comune si legge sotto il titolo I° categoria 2.ª art.° 4.° del bilancio, numero del giornale di cassa 11-12 marzo 1873. « Esatte provvisoriamente da varî idatarî L. 138.41. » Ma la cassa del Comune è, e deve essere in mano dell'esattore, il giornale di cassa è documento suo, egli quindi non può disconoscere una riscossione che apparisce dal giornale di cassa, e che per di più è confermata dal libro maestro tenuto dall'ufficio comunale. Che se pure egli avesse data come introitata nella sua cassa una partita riscossa non da lui ma da altri, egli deve tuttavolta risponderne, salvo a lui di rivolgersi, ove ne sia il caso, contro colui che la riscosse, per averne la rifusione;

D. Considerando quanto alla terza partita di L. 791.88, che tratterebbesi degli interessi sopra una somma capitale di L. 39,324,99 pagata dal canonico Giovanni Novelli in base a sentenza del tribunale civile di Sª Maria Capua Vetere, che avrebbe appunto condannato quel canonico al pagamento del suddetto capitale cogli interessi dal 5 luglio 1873 fino alla effettiva soddisfazione nella ragione del 5 per cento, per questo capitale il canonico Novelli rilasciò in data 1° dicembre 1873 una fede di credito sul Banco di Napoli al Signor Ambrogio Coppola sindaco del Comune di Castelvolturno, nella qual fede di credito è soggiunto: *avendo pagato in moneta effettiva gl' interessi legali alla ragione del 5 per cento sulla surriferita somma, e ciò dal 5 luglio corrente anno fin oggi*;

Nessun dubbio che il capitale, quantunque necessariamente riscosso dal Coppola, al cui nome era intestata la fede di credito, fu riscosso da questi, ma non vi ha questione che egli lo riversò nella cassa dello esattore, il quale se ne diede debito nel conto del 1873, nè su ciò cade questione. La questione cade tutta sugl'interessi che il Signor Ambrogio Coppola accettando la fede di credito ammise essere stati pagati, e che quindi deve di questa sua ammissione rispondere, sorgendo da quella stessa fede di credito la prova che il pagamento ne fu fatto in sue mani. Nè egli potrebbe da questa responsabilità esimersi per addossarla allo esattore, se non provando di aver riversato a questo la fatta riscossione degli interessi in unione al capitale, prova che non emerge dagli atti. Imperciocchè egli è ben vero che la Giunta comunale in adunanza, cui intervenne il contabile Radeschi, il quale firmò il relativo verbale del 4 dicembre 1873, deliberava di denunciare al Prefetto la riscossione del capitale di L. 39,324.99 esatto straordinariamente dal tesoriere comunale, ma appunto perchè in quella deliberazione degl'interessi non si fa nemmeno parola, quantunque certamente riscossi dal sindaco Coppola, la prova che da esso si volesse o si potesse ricavare in riguardo ai detti interessi, sarebbe contro il sig. Coppola, anzi che contro il tesoriere Radeschi, poichè se a questi i suddetti interessi fossero già stati versati, non si saprebbe veder ragione per cui la Giunta comunale deliberasse limitare la denunzia al capitale senza fare di quelli interessi nemmeno parola.

Allo stato degli atti pertanto manca il fondamento per addebitare al contabile Radeschi le L. 791.88, le quali invece devono essere poste a debito dell'ex sindaco Coppola, il quale può e deve essere condannato a pagarle in questo giudizio, in seguito alla avvenuta di lui chiamata in causa ed in base al disposto dell'art. 126 della legge 20 marzo 1865 N, 2248 (allegato A). E la condanna del sig. Coppola deve stare per tutte le lire 791.88 essendo appunto questo l' importo degli interessi sul capitale di lire 39,324.99 in ragione del 5 per cento per il tempo dal 5 luglio al 1.° dicembre 1873, ed i quali egli riconobbe di aver riscossi nella fede di credito 1.° dicembre 1873 rilasciata al suo nome dal canonico Giovanni Novelli;

E. Considerando quanto all' ultima e più importante partita delle L. 12,900, che nel conto del 1873 il contabile sig. Radeschi si dava debito per entrate straordinarie ivi dettagliate di L. 48,942.75, dalle quali però deduceva L. 12,900 perchè poste come entrate nel bilancio del 1874. Quindi non è dubbio che nel consuntivo del 1874 avrebbe dovuto riportare a suo debito le predette L. 12,900 fra le entrate straordinarie, aggiungendo tutte quelle altre riscossioni che per questo titolo egli fece, in quell'anno 1874;

Ora è bensì vero che nel conto del 1874 fra le entrate straordinarie fu compresa una partita di L. 12,900 per arretrati di affitto del guadagnato fondo di Castelvolturno, ma però è a notarsi che appunto nel 1874 certi fratelli Valenti, in seguito a sentenza del Tribunale Civile di S. Maria Capua Vetere in data del 19 dicembre 1873, all'atto del precetto esecutivo loro intimato pagarono nelle mani del tesoriere comunale sig. Raffaele Radeschi, che dichiarò d'incassarle, L. 12,900 per estagli da essi dovuti, come risulta dal relativo verbale del 14 aprile 1874 eretto dall'usciere giudiziario e firmato dal suddetto sig. Raffaele Radeschi, il quale per conseguenza di questo importo deve rispondere, in aggiunta dell'altro eguale importo che fu dedotto dalle riscossioni per entrate straordinarie del 1873. Imperocchè non puossi ritenere, anzi è affatto escluso, che questi due eguali importi si confondano e si risolvano in una sola partita; non può cioè ammettersi, anzi è affatto escluso, che le L. 12.900 pagate dai fratelli Valenti nel 1874 fossero comprese nelle complessive L. 48.942.75 di introiti straordinari caricati nel conto del 1873 ed i quali si componevano delle L. 39,327.67 capitale pagato dal canonico Novelli (colla sola differenza in più di L. 2.68), di Lire 3922.56 pagate da Volpicelli, di Lire 1318.20 versate dall'esattore comunale del 1872, di L. 10 introitate per multa, di L. 75 riscosse dalla Intendenza di Finanza, e di L. 4289.32 riscosse da Saverio Santoro. E' quindi chiarissimo che nel conto del 1874 il contabile Radeschi doveva e deve essere caricato di due partite di L. 12,900 ciascuna; l'una dipendente dalle riscossioni del 1873, fra le quali non entra la riscossione fatta dai fratelli Valenti per la irregolare deduzione fattane nel conto di quell'anno, l'altra dipendente dalla riscossione fatta nel 1874 dai fratelli Valenti e da lui confessata nel succitato verbale 14 aprile 1874;

Per questi motivi ec.

Decisione N. 474 - 7 febbraio 1882

GOBBI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Nicolangelo Padula (avv. DE FRANCESCO)
c.
Comune di Pescolanciano
(avv. LUPACCHIOLI)

A. Correzione di errore materiale nel conto — *Per l'indole del provvedimento riservato dalla legge sul conto al Consiglio di prefettura, essendo il medesimo un atto non contenzioso, ma amministrativo, che non può divenire irretrattabile se non dopo la notificazione giudiziale, prima che questa segua, non è impedito allo stesso Consiglio di correggere, senza alcun procedimento formale, un errore materiale verificatosi nel suo decreto, quantunque sarebbe più regolare che lo facesse con altro decreto. La questione poi diventa oziosa se il contabile non impugnò la concordanza della copia coll'originale decreto notificatogli in cui l'errore era corretto.*

B. Competenza della Corte a stabilire il vero fondo di cassa — *Col ricorso che Le vien fatto, la Corte è investita della piena giurisdizione sui conti in questione, e non è trattenuta dallo stabilire il vero fondo di cassa da posizioni contabili che comunque le si presentino erronee.*

C. Carico per riscossione — Spese non giustificate — *Non è ammissibile che si tolga il carico di una eseguita riscossione, per spese che si asseriscono e non si provano sostenute. Resta fermo il carico, salvi i diritti da esperirsi per le spese che siano da rimborsarsi.*

Omissis.

A. Considerando che la prima questione a risolversi si è, quale delle due copie del decreto del Consiglio di prefettura in Campobasso emesso sul conto del 1875 debba ritenersi come attendibile, e più propriamente se il fondo di cassa dell'anno 1874 debba ritenersi riportato nel conto del 1875 in L. 661.03, come vedesi appunto riportato nella prima di quelle due copie intimate a mezzo di serviente comunale, od in L. 2863. come vedesi riportato nell'altra copia notificata a mezzo d'usciere giudiziale, e quindi se il debito dell'esattore ritenuto per fondo di cassa al 31 mar[zo] 1876 debba aversi per liquidato dal Consiglio di prefettura nelle L. 1524.05 por

ite dalla prima di quelle due copie, od L. 3725.84 portate dalla seconda;

Dalla nota 23 marzo 1881 della prefettura di Campobasso può veramente sorger dubbio, se il primitivo originale decreto portasse le cifre della prima o della seconda copia del decreto stesso, può nascere dubbio se la rettifica per errore materiale sia stata fatta in quel decreto originale, ossivero soltanto nella seconda copia notificata a mezzo d'usciere. Ma dato pure che il decreto originale portasse le cifre che si leggono nella prima copia, è evidente *l'errore materiale*, in quanto che il decreto emesso sul conto del 1874 liquidava un fondo di cassa a debito del contabile, non di L. 661, 03, ma di lire 2862, 82. E quindi se nel decreto emesso sul conto 1875 consideravasi *che dalla decisione resa sul conto* 1874 *risulta la somma di L.* 661, 03 *come fondo di cassa* per cui aggiungevasi *doversi tener ragione ad introito di tal somma e non di altra cifra,* ciò avveniva per semplice errore materiale, correggibile senza bisogno di ricorrere alla rivocazione, o ad altro rimedio di diritto (art. 473 codice di procedura civile): vero é che nella data ipotesi l'errore sarebbe stato corretto senza forme di procedura, ma conviene ricordare che i Consigli di prefettura procedono all'approvazione dei conti annuali non in sede contenziosa, ma in sede amministrativa e sindacatoria, per modo che i relativi decreti che emettono, non sono che provvedimenti amministrativi, i quali non divengono irretrattabili se non dopo fattane l'intimazione a mezzo di usciere giudiziale, e scorso il termine prescritto pel ricorso a questa Corte dei Conti. Ora dato pure che la correzione sia stata fatta sull'originale decreto, certo è che fu fatta prima che ne seguisse la notificazione a mezzo dell'usciere giudiziale, e quindi non era impedito al Consiglio di prefettura di eseguirla senza forma di procedimento contenzioso, quantunque forse più regolarmente avrebbe dovuto farla mediante altro decreto. Ma prescindendo da ciò e prescindendo anche dall'osservare che il contabile signor Padula nel suo primitivo ricorso non impugnò la concordanza della copia del decreto notificatogli a mezzo di usciere giudiziale col suo originale, la questione su questa concordanza diventa oziosa;

B. Infatti il signor Padula ricorre contro i tre decreti emessi sui conti del 1873 1874 e 1875 e quindi è questa Corte investita della giurisdizione piena su tutti quei tre decreti, spettando ad essa ora il determinare quale sia il fondo di cassa, che dal conto del 1873 deve essere riportato al conto del 1874, quale quello che dal conto 1874 deve essere riportato al conto del 1875. Sia pertanto quale si voglia il fondo di cassa che col decreto originale emesso pel conto 1875 venne riportato dal conto 1874, spetta ora alla Corte il determinarne l'importo, poichè sarebbe assurdo che dessa chiamata dal ricorso a stabilire i fondi di cassa degli anni 1873, e 1874 dovesse poi riportare questi fondi di cassa nel conto 1875 in una somma diversa, solo perchè in forma diversa ed anche per evidente errore fossero stati dal Consiglio di prefettura ritenuti;

Considerando che col decreto approvativo del conto per l'anno 1873 fu discaricato il contabile di L. 301, 93, e su ciò non può cadere il ricorso del contabile stesso, trattandosi di un fatto a lui favorevole; si aggiunsero invece al carico L. 261, 40 per fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1873 e questo carico non può essere dal signor Padula rifiutato, una volta che egli stesso ha confessato nella sua comparsa del 3 novembre 1879 di aver ricevuto dal contabile del 1873 suo antecessore la maggior somma di L. 265, per cui a fronte di questa di lui confessione si rende affatto inutile il verbale di passaggio di cassa, che non consta essere stato nemmeno compilato; quanto alle L. 55, 93 che furono tolte dal discarico nel conto del 1873, il contabile non [illegible] fatto speciale ricorso, e ad ogni [illegible] non ha giustificato di aver reg[illegible] pagato quell'importo;

Considerando che, ma[illegible] le risultanze del [illegible] col relativo decret[illegible] fettura, il fon[illegible] risultante [illegible] conto d[illegible] di cass[illegible] contabile addebitava,

del suo ricorso, e manca eziandìo per le L. 136.68 pur tolte dal carico: quanto alle quattro partite aggiunte al carico, e cioè L. 271.15 per tassa animali, L. 190.16 per canoni ed altre entrate comunali, L. 907.44 per sovraimposta annuale, L. 256.41 per tasse e multe esatte dai Sessanesi, poichè dal bilancio e dai ruoli depositati dal Comune risulta che trattasi delle differenze fra le somme date ad esigere al contabile e quelle di cui egli si addebitò nel conto, non può dubitarsi che tali differenze siano state giustamente aggiunte al suo debito, dappoichè egli non giustificò per guisa alcuna di non averle potute esigere ad onta delle usate diligenze. Aggiungasi che delle L. 271.15, per tassa animali, e delle L. 907.44, per sovraimposta comunale, l'esattore era ed è tenuto all'obbligo del non riscosso per riscosso, giusta la legge 20 aprile 1871, salvo soltanto il rimborso delle quote inesigibili quando ne avesse provato la inesigibilità nei tempi e modi dalla sudetta legge prescritti. Quanto alle L. 256.41 dovute dai Sessanesi il ricorrente asserì che furono riscosse non da lui, ma dalla Giunta senza dare però di questo asserto prova alcuna, per cui non puossi ad esso avere riguardo di sorta;

Considerando quanto al conto dell'anno 1875 che riuscirebbe affatta oziosa l'indagine se quello compilato e presentato dal ricorrente ancora esista, ed esistendo si trovi in sue mani o presso la comunale Giunta, una volta che di quel conto non vi è bisogno, essendo stato dimesso l'altro compilato posteriormente d'ufficio ed approvato dal Consiglio di prefettura col reclamato decreto, ed una volta che dalla deliberazione 26 novembre 1876 del Consiglio comunale si rileva evidentemente che il conto d'ufficio non dissentiva dal conto del contabile nemmeno nel maggior carico di L. 931.30 per la vendita di taglio straordinario di boschi che il Consiglio comunale vi eliminava;

Risulta infatti dalla suddetta deliberazione che il conto del contabile, fatta deduzione delle L. 931.30, presentava un carico di L. 10,398.18, quello d'ufficio un carico di L. 11,329.48 e quindi fra i due havvi appunto la precisa differenza delle suddette L. 931.30, anche nell'esito fra i due conti non havvi differenza, il Comune riconobbe che in entrambi vi è un errore di sommato a carico del contabile, errore di cui ammette doversi far la rettifica;

Ora il conto d'ufficio, che in sostanza non può a meno di ritenersi conforme al conto presentato dal ricorrente, fu approvato dal Consiglio di prefettura con un minor carico per riscossioni di L. 34.41 su cui non occorre soffermarsi essendo a beneficio del ricorrente, con un minor discarico per pagamenti di L. 171.50, il quale non può essere che confermato, non avendo il contabile presentato nemmeno in questa sede i documenti giustificativi della rispettiva spesa, che per di più fu col reclamato decreto passato ai residui passivi, e quindi potrà sempre il ricorrente ottenerne il rimborso quando sia in grado di giustificarla;

C. Tutta la questione quindi si riduce alle L. 931.30 prezzo del taglio dei boschi, le quali il Consiglio comunale escludeva dal conto presentato dal contabile per compensarlo così di spese da lui fatte. Il ricorrente asserisce che questo importo fu riscosso non da lui, ma dalla Giunta comunale, che fece con esso delle spese. In ordine a tale questione è a notare che nel bilancio comunale dell'anno 1875 veniva introdotta fra le entrate straordinarie quella di L. 1000 per tagli straordinari di boschi, e dal verbale 22 agosto 1875 risulta che quei tagli straordinari venivano deliberati a Giovanni Padula per il prezzo di L. 2810.12, pagabili, giusta deliberazione del Consiglio comunale 7 luglio 1875, in due rate eguali, la prima all'atto della consegna dei tagli, l'altra un anno dopo nelle mani del tesoriere del Comune, il quale perciò nell'anno 1875 avrebbe dovuto riscuotere L. 1406.06;

Se non chè ammette la difesa del Comune che il contratto col Padula Giovanni fu, più o meno regolarmente, abbandonato e modificato, e che invece, vendendosi gli alberi a tagliarsi ai singoli comunisti, fu riscosso da questi nel 1875 il prezzo complessivo di L. 931.30 versate al contabile Nicolangelo Padula. Veramente non fu data prova che questi abbia infatti incassato le suddette L. 931.30, essendo insufficiente all'uopo

l'informe elenco che venne depositato in atti, ma è per altro fuori di dubbio che il sig. Nicolangelo Padula di quelle L. 931.30 addebitavasi nel conto 1875 che era stato da lui presentato, e ne fa fede la succitata deliberazione 26 novembre 1876 del Consiglio comunale, colla quale si *eliminavano* dalle riscossioni, perchè lo stesso contabile *su di detti introiti vi tiene molti esiti fatti e non deliberati*. Ed anche dal foglio 14 ottobre 1877 della sotto prefettura d'Isernia si rileva chiaro che il ricorrente non impugnava il fatto della riscossione delle L. 931.30 per taglio di alberi, ma invece insisteva per avere il rimborso di spese che asseriva aver fatte con quell'importo;

Se quindi la riscossione delle L. 931.30 da parte del ricorrente non può essere seriamente posta in dubbio, egli non può lagnarsi se gli furono poste a debito nel conto del 1875, nè può lagnarsi se d'altra parte non furono messe a discarico le asserite spese, una volta che egli non ha giustificato di averle sostenute e regolarmente pagate, una volta che egli anche in questa sede di ricorso, non solo non ha giustificato, ma non ha nemmeno asserito quali e quante fossero, e per qual titolo le abbia sostenute;

Se potrà giustificare le suddette spese gli sarà sempre libero di chiederne il rimborso al Comune, ma frattanto non può pretendere, a titolo di asserite ed indeterminate spese, d'andar discaricato di un introito che ammise di aver fatto, ammissione che tardivamente ed in contraddizione ai precedenti intese di ritrattare in questa sede.

Per questi motivi ec.

Decisione N. 475 - 7 febbraio 1882

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Giuseppe Rinella (avv. CORSI)
c.
Comune di Canosa di Puglia

A. Riunione di ricorsi — *Concernendo gli stessi punti di questione si riuniscono due ricorsi.*

B. Conto non appellato — *Non vale addurre che nei conti* sub judice *siano riprodotte partite di altro conto; se contro il decreto di approvazione di questo non fu ricorso, su di quelle partite non si fa luogo a provvedere.*

C. Tesoriere non esattore — *Non vi ha alcun ragionevole motivo per affermare che al puro e semplice agente comunale (tesoriere) sia da applicarsi la disposizione dell'art. 93 della legge 20 aprile 1871 (gratuità del servizio di tesoreria) scritta per l'esattore che abbraccia tutte le riscossioni governative e comunali. « La condizione del tesoriere deve prender norma soltanto dalle disposizioni del suo contratto, od atto di nomina ».*

D. Servizio di tesoreria — Aggio di riscossione — *Male si contrasta a chi abbia soltanto ufficio di tesoriere la corrisposta dell'aggio pattuitogli per tutti gl'introiti di ragione del Comune.*

E. Rimborso per quote inesigibili — Aggio di riscossione — *Anche dovuto l'aggio al tesoriere per tutti gl'introiti, tale non può considerarsi il rimborso dovutogli per quote inesigibili.*

F. Anticipazioni di cassa — *Non sono da equipararsi a mutui, per cui abbisogni la formale approvazione, le semplici anticipazioni di cassa nel corso dell'esercizio pattuite col tesoriere nel suo atto di nomina; deve però questi dimostrare che per deficienza di cassa tali anticipazioni fossero indispensabili, in difetto è rigettata la sua domanda per aver corrisposti gl'interessi sulle medesime.*

Omissis.

A. Considerando che il ricorso del signor Rinella, contro il decreto del Consiglio di prefettura di Bari in data 29 marzo 1881 sul conto 1879, concerne gli stessi punti di questione già proposti nell'altro precedente ricorso dello stesso signor Rinella contro i decreti di quel Consiglio sui conti degli anni precedenti;

Che perciò è opportuno, come fu chie-

sto dal ricorrente, di ordinare la riunione dei due giudizi per provvedersi con unica decisione;

B. Considerando che il signor Rinella col primo dei suoi ricorsi notificato addì 28 marzo 1881 dichiara esplicitamente di « appellare dalle tre decisioni del « Consiglio di prefettura di Bari, la pri« ma con la data del 18 giugno 1879 « in revisione di quella emessa ai 3 di« cembre 1878 resa sul conto finanzia« rio del Comune per l'anno 1876, la « seconda con la data 15 dicembre 1879 « resa sul conto finanziario 1877 e la « terza con la data 2 luglio 1880 resa « sul conto finanziario 1878 »;

Che il detto atto di appello non riguarda perciò le decisioni emesse da quello stesso Consiglio sul conto 1875, cioè quella del 4 agosto 1877 con la quale fu giudicato il conto, e la successiva del 2 gennaio 1878 con la quale si provvide sui reclami del signor Rinella per revisione della prima decisione;

Che non esistendo quindi appello dalle dette decisioni, benchè dal ricorrente prodotte in atti, non è il caso di provvedere sulle partite impugnate che si riferiscono al suindicato esercizio 1875;

Che non vale in contrario l'avere il Rinella riprodotte puramente e semplicemente le partite respinte coi mentovati decreti nel conto 1876, dal cui decreto poi fece appello, giacchè quelle partite erano giudicate, nè potevano essere rimesse in discussione altrimenti che con regolare appello alla Corte dei Conti dal decreto che su di esse aveva pronunciato;

C. Considerando in merito sulle questioni concernenti gli esercizi 1876, 1877, 1878 e 1879, e primieramente su quella degli aggi esclusi;

Che non è controverso essere stata al signor Rinella conferita la qualità non già di esattore delle imposte dirette, ma di semplice tesoriere ed esattore delle rendite comunali;

Che ciò posto in fatto, vi è luogo ad osservare in diritto, ai sensi delle massime già altre volte accettate dalla Corte, ed espresse segnatamente nella recente decisione 26 luglio 1881 in causa Ramieri contro il Comune di Apricena, « che non vi è alcun ragionevole argo« mento di analogìa per affermare che « al puro e semplice agente comunale « sia da applicare la disposizione del« l'articolo 93 della legge 20 aprile 1871, « scritta per l'esattore che abbraccia « tutte le riscossioni governative e co« munali »;

Infatti la differenza di quantità nelle riscossioni è ragguardevolissima tra l'uno e l'altro caso. Nel caso dell'esattore plenario la legge ha potuto non senza giusta ragione, tenendo conto degli aggi, delle multe e degli altri vantaggi annessi alla riscossione in generale, obbligare l'esattore a fare gratuitamente il servizio di tesoreria. E ciò non già perchè questo pure non abbia i suoi rischi od aggravî, e non meriti quindi per sè stesso un compenso, ma perchè di un tale servizio l'esattore si poteva ritenere già sufficientemente compensato coi lucri recatigli dall'esercizio delle funzioni di esattore. In sostanza il servizio di tesoreria era un onere, che si aggiungeva alle funzioni di esattore. Ma ciò non ha, e non può più con ragione aver luogo, quando si tratta di un semplice tesoriere ed esattore comunale;

La condizione di questo adunque non potendo essere regolata dall'*articolo* 93 della legge 20 aprile 1871, deve prender norma soltanto dalle disposizioni del suo contratto, od atto di nomina;

D. Considerando che per lo articolo 4° della deliberazione del Consiglio comunale in data 30 aprile 1873, colla quale s'addivenne alla nomina del signor Rinella al posto di tesoriere comunale, l'aggio nella misura ivi determinata gli fu attribuito *sugli introiti comunali* senza alcuna limitazione o distinzione, e comprende perciò tutti indistintamente i detti introiti, sia che il loro incasso derivi da funzioni che sono più direttamente proprie di un agente di riscossione, sia che derivi dal semplice esercizio delle funzioni di tesoriere;

Che risulta tale essere stato il concetto dell'atto di nomina non solo dal testo della surriferita deliberazione, ma eziandio dalle dichiarazioni esplicite e formali ripetutamente emesse dal Consiglio comunale;

Che infatti l'unico servizio gratuito

nposto al tesoriere fu quello espressamente contemplato dall'articolo 2° del predetto atto, vale a dire il servizio della cassa dei depositi e prestiti, cosicchè, come ha pure opportunamente notato il Consiglio comunale, da tale particolare eccezione si ha la conferma del principio contrario adottato per tutti gli altri servizî;

Che in appoggio di ciò sta anche il riflesso che con l'articolo 5 fu imposto indistintamente al tesoriere l'obbligo di dare come riscosso anche il non riscosso;

E. Che per altro non può considerarsi come introito, nè dar diritto ad aggio la partita di L. 3101.60 per rimborso di quote inesigibili concesso al contabile nell'esercizio 1877, la quale somma, come si rileva dal decreto del Consiglio di prefettura pel detto esercizio, *era stato effimeramente scritturata negli introiti, e poi discaricata nell'esito*, cosicchè il reclamo del contabile sul conto in parola non può accogliersi per tutta la chiesta somma di L. 433.68 ma per L. 371.63;

F. Considerando sulla seconda questione concernente gl' interessi per le somme anticipate dal tesoriere in servizio del Comune;

Che mentre dal Consiglio di prefettura non si disconobbe la esistenza e l'efficacia del patto espresso nell'articolo 6 dell' atto di nomina, si negò l'ammissione delle relative somme proposte dal contabile per due motivi, cioè 1° perchè trattandosi di prestito l'amministrazione aveva l' obbligo di chiederne regolare autorizzazione alla deputazione provinciale; 2° perchè non furono dimostrate le ragioni della mancanza in cassa dei fondi necessari, potendovi essere stata negligenza nel tesoriere ad escutere i debitori;

Che quanto al primo motivo devono ritenersi fondate le osservazioni contrappostevi dal Rinella, giacchè realmente non si tratta nel caso di un prestito formale da rendere necessaria la preventiva autorizzazione della deputazione provinciale ai sensi dell' articolo 137 n. 1. della legge comunale e provinciale, ma soltanto di temporanee anticipazioni di fondi in pendenza di esercizio da essere rivalute e regolarizzate nel corso dell'esercizio medesimo;

Che lo stesso però non può dirsi quanto al secondo motivo nulla essendo stato dedotto e giustificato dal ricorrente per dimostrarne la giuridica ed effettiva insussistenza;

Infatti nulla prova che alle epoche in cui si dicono dal tesoriere anticipati i fondi vi fosse realmente un vuoto di cassa. E siccome da ciò doveva derivare l'attuazione dell' obbligo dell' anticipazione e la decorrenza degli interessi, occorreva che il fatto fosse formalmente accertato con regolari situazioni di cassa, e con verifiche delle riscossioni fatte in confronto delle scadenze. Senza del che mancherebbe ogni base regolare di credito o di debito, ed il tutto poggierebbe sull' incerto e nell' arbitrario. Il Consiglio comunale nella sua deliberazione del 22 marzo 1879, appoggiando i reclami del Rinella adduce questa sola ragione, che cioè il contabile aveva l'obbligo di anticipare le somme *nei mesi nei quali non vi sono introiti e ciò è giustificato dal bilancio comunale.* Ma le indicazioni del bilancio in questo argomento riescono troppo vaghe ed inconcludenti, giacchè quand'anche in qualche mese non vi siano introiti, vi possono essere in cassa residui degl'introiti dei mesi precedenti, vi possono essere riscossioni fatte sulle somme già prima maturate e non riscosse, ossia pei residui attivi di bilancio, ed infine vi può essere il sussidio del fondo di cassa proveniente dall' anteriore esercizio. Nella specie poi risulta che a partire dal 1876, in cui cominciano a figurare somme per interessi di anticipazioni, le gestioni incominciarono sempre con ragguardevoli fondi di cassa, e residui attivi da riscuotere. In mancanza quindi di dirette e regolari giustificazioni di deficienza di cassa nei singoli casi, non possono le pretese del Rinella essere ammesse.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 476 - 9 febbraio 1882

Pasini *presid. ff.* - Caligaris *relat.*

Giuseppe Corbu e Melchiorre Busia (avv. G. Fazio e Iacovelli)
c.
Comune di Ollolai (avv. Serpieri)

Si ordina la notificazione di una decisione interlocutoria all'intervenuto in causa.

Decisione N. 477 - 21 febbraio 1882

Finali *presid. ff.* - Orgitano *relatore*

Molinari Antonio (avv. Cadoni)
c.
Comune di Sorso (avv. Serpieri)

A. Spesa di perizia per la cauzione — Conto — Competenza — *Spettando al giudice dell' azione principale di conoscere delle azioni accessorie, male si eccepisce d'incompetenza la Corte perchè la contesa verte sul carico, o non, di una spesa di perizia provocata dal Comune per meglio accertare l'idoneità della cauzione dell' esattore, spesa che il Comune pose nel conto, e col conto dev' essere giudicato a chi spetti sostenerla.*

B. Carico di detta spesa — *Per stabilire il carico di tale spesa, è necessario sia fatta constare in modo positivo, esibendo la deliberazione in virtù della quale fu fatta, la liquidazione per cui fu determinata, il mandato con cui fu pagata.*

C. Credito dei mandati versati — *Sorgendo quistione se mandati esibiti col conto siano a discarico del reddente o di altri contabili, come asserisce il Comune, si ordina l' intervento dei medesimi, per giudicare anche in loro confronto.*

D. Aggio di riscossione — *Un incasso per versamento di altro dei Comuni in consorzio non è retribuibile ad aggio.*

E. Servizio di cassa — *Assunto di fatto dall' esattore il servizio della cassa comunale, mentre nel capitolato si stabiliva di nominare un tesoriere speciale, se l' esattore, che pur vi era obbligato, metta innanzi pretese di risarcimento di danni e rifazione di spese, deve darne chiara dimostrazione.*

Omissis.

A. Considerando che il conto, e il giudizio intorno al conto, comprendono tutte le partite di debito e credito del Comune e dell' esattore tesoriere, che la causa delle vicendevoli obbligazioni consiste nell' uffizio di riscossione e maneggio del danaro del Comune, e che le norme delle obbligazioni medesime sono stabilite nel contratto di conferimento dell' esattoria, del quale fanno parte integrante i regolamenti sulla riscossione e sulla contabilità comunale e i capitoli generali e speciali di oneri;

Considerando che fra le regole che determinano la competenza v' ha quella di riferire al giudice dell' azione principale la conoscenza delle azioni accessorie, la quale regola conferisce alla semplice e retta amministrazione della giustizia, così, perchè i singoli fatti controversi vengano valutati in mezzo al complesso dei fatti cui appartengono con l' avvertenza al principio donde provengono e al fine cui sono diretti; e così perchè si evitano i rinvii da un giudice all'altro, e le occasioni di pronunziazioni varie e forse difformi;

Considerando che a decidere la questione circa la spesa di perizia degli immobili dati in cauzione, conviene valutare le circostanze, riconoscere cioè se sia quello uno dei mezzi necessarî allo stabilimento del servizio, e se la spesa, secondo le leggi, i capitoli di oneri e il contratto, vada fra gli oneri dell'una o dell' altra parte. Niun ragionevole motivo potrebbe indurre il distacco dell'esame di questa questione dal complesso degli atti e del conto dell' esattoria, con rimandarne la conoscenza ad un giudice diverso. Dal giudizio del conto di tutta l'azienda si debbono sottrarre soltanto le quistioni estranee e di ordine diverso, come quelle sullo stato e capacità delle persone, sul falso e simiglianti, ma non questioni di dare ed avere per la causa stessa del contratto di esattoria;

B. Considerando che il Consiglio comunale non ha esibita la propria deliberazione de' 9 dicembre 1879 nè la liquidazione e il mandato delle L. 701.10, per cui questa ragione di credito non può dirsi dedotta allo stato degli atti in modo positivo e regolare nel giudizio del conto;

C. Considerando che a decidere, se i mandati e i buoni estinti debbono at-

tribuirsi a credito del precedente tesoriere o dell' attuale, è necessario che il Comune chiami in causa il detto precedente tesoriere, e poichè il Comune ha creduto attribuire quel credito al sig. Pietro Fois, e l'appellante Molinari il contende, è necessario altresì che il Comune chiami in giudizio anche il sig. Fois;

D. Considerando che il rifiuto dell'aggio di L. 14.82 è giustificato dalla natura dell' entrata, consistente in una operazione tra Comune e Comune dello stesso consorzio;

E. Considerando finalmente quanto al Capo 5.° che l' appellante Molinari non ha esposti i fatti per cui, diversamente da ciò che fu detto nel capitolato, egli è stato indotto ad assumere ed esercitare il servizio di cassa o di tesoreria, nè dimostrati danni o dispendi, cui per tale cagione sia per avventura andato incontro, per modo che non si può allo stato definire la controversia con piena cognizione di causa;

Vedute le leggi 14 agosto 1862, 29 marzo 1865, 20 aprile 1871 e il codice di procedura civile;

Definitivamente pronunziando; rigetta l' eccezione proposta col primo capo dell' appello sulle questioni delle spese di perizia e dichiara la propria competenza;

Rigetta l' appello sull' aggio di L. 14.82;

Pronunziando poi interlocutoriamente; ordina al Comune di Sorso di esibire, nel termine di sessanta giorni dall' intima, la deliberazione del 9 dicembre 1879, la liquidazione ed il mandato relativo alle L. 701.10;

Ordina al Comune medesimo di chiamare in causa avanti questa Corte il cessato esattore tesoriere Mari ed il sig. Pietro Fois per l' imputazione dei mandati e buoni;

Ordina poi al sig. Molinari di concretare nello stesso termine di giorni 60 dall' intima le sue deduzioni intorno ai risarcimenti cui creda aver diritto per il servizio di cassa;

Spese riservate.

Decisione N. 478 - 28 febbraio 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Banca Generale di Roma (avv. MOGLIAZZA)
c.
Comune di Genzano (avv. ZEPPA)

Canone consorziale del dazio di consumo — *L' introito, che presso l' esattore del Comune capoluogo del consorzio si verifica, della quota che da ciascun comune è dovuta del canone consorziale del dazio di consumo, non può pretendersi che sia retribuito ad aggio a carico dello stesso Comune capoluogo, non rappresentando nè rendita nè entrata sua propria, ma soltanto un servizio di tesoreria gratuito per legge, senza vincolo di non esatto per esatto, e pel quale s' intende che il contabile, come esattore, ciò siasi procurato il compenso coll'aggio che gode per tale ufficio.*

Omissis.

Considerando che l'ufficio di tesoriere, quando sia dato all' esattore delle imposte e delle sovrimposte, è gratuito per disposizione di legge, alla quale non risulta che si volesse derogare, ed anche volendosi da un Comune, sarebbe per lo meno dubbio che derogar si potesse, e che le quote rispettive del canone consorziale del dazio consumo, le quali i Comuni consorziali dovevano versare al Comune di Genzano, capoluogo del consorzio, obbligato a riversarle insieme alla propria quota nella cassa erariale, non costituivano pel Comune di Genzano nè rendita, nè entrata, ma un mero incasso compreso nel servizio di tesoreria, e non risulta aver la Banca, la quale poteva soddisfare il canone consorziale con qualunque denaro di spettanza del Comune avesse in cassa, dovuto fare anticipazione di denaro proprio per versare le rate mensili all'erario; ma quando ciò fosse avvenuto, potrebbe averne ragione agl' interessi, in luogo del danno, non essendo il servizio di tesoreria, che è gratuito, accompagnato per legge, e nella fattispecie neppure per patto, dall' obbligo del non riscosso per riscosso;

Che l'esazione del dazio di consumo facendosi nei Comuni consorziati di Civita Lavinia e di Nemi, e colà corrispondendosi l'aggio di riscossione agli e-

sattori, non s'intenderebbe come quella esazione potesse figurare anche nella contabilità del Comune di Genzano, nella quale invece bene sta come incasso, e l'argomento addotto dal procuratore dell'appellante Banca, cioè che nella fattispecie vi fossero tre servitori, ossia tre esattori del dazio di consumo, rispetto ai due Comuni consorziati di Genzano, tutti e tre meritevoli di premio, è argomento più specioso che legale e reale; al contrario il riguardare l'incasso delle quote dovute dai Comuni consorziati, come operazione dipendente dall' ufficio di tesoreria, rende omaggio alla legge, alla giustizia, e all'equità, giusta quanto ritenne la precedente decisione, pronunciata su questione identica fra le parti;

Che il magistrato non può seguire le parti, nè i loro procuratori nella critica che fanno alle leggi, essendo esso preposto alla loro osservanza; del resto poi il contabile, nell'assumere il servizio di esattoria, dee tener conto del servizio gratuito di tesoreria, che può esservi a volontà del Comune annesso, e può tener conto dell'onere, che per avventura gliene derivi, nel fare le sue offerte, onde alla fine dei conti non sarebbe servizio non rimunerato;

Per questi motivi,

Rigetta il ricorso in appello della Banca generale di Roma contro il Comune di Genzano dal decreto del Consiglio di prefettura sul conto delle entrate e spese comunali pel 1878, e condanna la Banca appellante nelle spese del giudizio che saranno liquidate dal Relatore.

Decisione N. 479 - 28 febbraio 1882

FINALI *presidente ff.* - GOBBI *relatore*

Luigi Majoli (avv. PUCCIONI)

c.

Comune di Citerna (avv. MARCHESINI)

A. Questione pregiudiziale d'irricevibilità — *Sebbene una partita sia stata a carico del contabile in altri conti, avverso i decreti di approvazione dei quali non fu ricorso, ciò non ostante essendosi più specialmente riprodotta nei conti che sono* sub judice, *e non essendo di più mai stati notificati gli altri conti, si rigetta l'eccezione d'irricevibilità.*

B. Partite caricate per errore o già eliminate — *Cessa ogni ragione di contendere riconoscendosi essersi fatto per errore un carico, che già fu corretto.*

C. Fondo di cassa di altra gestione — *Essendosi addebitato il contabile del fondo di cassa della gestione del suo predecessore, ed avendo posti nel conto pagamenti di residui con esso eseguiti, non importa se ciò sia seguito per fatto del suo rappresentante, perchè possa evitarsi il carico, tanto più che risulta essersi il contabile stesso anche direttamente ingerito nella gestione dell' esercizio, di cui il suo rappresentante, come ne aveva facoltà, rese il conto, e che nei conti resi da lui stesso proseguì l' applicazione ai pagamenti del detto fondo di cassa sino al suo esaurimento.*

Non giova al contabile aver elevati dubbii nella resa dei conti e fatte dichiarazioni (per giunta contraddittorie) e nemmeno aver presentate serotine dichiarazioni del suo rappresentante.

D. Verifiche di cassa — *Le verifiche di cassa riguardano unicamente le riscossioni e i pagamenti fatti nel mese antecedente, e non l' annuale gestione; perciò non fanno prova dell' esistenza, o non, di un fondo, tanto più se altrimenti risulta già esaurito.*

Omissis.

Sentito per ultimo il signor Procuratore generale, il quale concluse in via principale dichiararsi non esser luogo a provvedere sui ricorsi dell' esattore Maioli per non essersi ricorso contro i decreti emessi sui conti 1873, 1874, 1875, ed in via subordinata che, eliminate dal carico le somme ammesse dal Comune di Citerna, vengano rigettati i detti ricorsi per quanto concerne la somma di L. 20,129.02;

Visti ed esaminati i documenti tutti presentati dalle parti;

A. Considerando anzitutto sulla questione pregiudiziale sollevata dal signor Procuratore generale che sebbene la somma di L. 20,129.03 già fosse stata posta a carico dell' esattore Majoli nei conti 1873, 1874, 1875, non risulta però che i decreti del Consiglio di prefettura relativi a tali conti sieno mai stati a lui significati, come lo furono poi quelli relativi ai conti 1876, 1877, 1878 e 1879, riguardo ai quali più esplicitamente la

controversia si riprodusse e contro i quali egli si provvide in tempo utile avanti questa Corte, di guisa che come non passarono in giudicato quei primi decreti, così la stessa questione si presenta oggi integra a poter essere senza altro definita;

B. Considerando quindi nel merito, che coi suoi tre ricorsi contro i decreti del Consiglio di prefettura della provincia dell'Umbria delli 17 settembre, 9 ed 11 ottobre 1879 e 6 gennaio 1881 emessi sui conti resi pel Comune di Citerna per gli anni 1876, 1877, 1878 e 1879 l'esattore Majoli lagnossi che siaglisi indebitamente dato carico nei risultanti fondi di cassa delle surriferite tre partite, tolte le quali, il suo debito si riduce a molto minor somma di quella stabilita nell' ultimo decreto;

Che quanto alle cifre di L. 3056.96 e di L. 531.84 il Comune appena comparso in giudizio dichiarò tosto di ammetterne la deduzione dal carico, colla riserva però che ove siansi riscosse le stanziate in bilancio L. 2100 vengano versate nella cassa di risparmio, dicendo che l'indebito stanziamento era avvenuto per errori cagionati dai ritardi frapposti dal contabile ed anche in ultimo dai rifiuti a presentare i conti, per cui quelli del 1877, 1878 e 1879 han dovuto formarsi d'ufficio. E tali deduzioni ben con ragione furono consentite, giacchè risulta dai conti 1875 e 1876 che quelle ritenute già erano state date in carico, nè quindi potevano più riprodursi nei successivi, e d'altronde lo stesso Majoli ammette nella sua comparsa notificata il 12 maggio 1881 che tutti quei maggiori caricamenti già furono eliminati nel conto 1879 che non è in processo, talchè di tali somme non può più farsi questione, e questa si restringe unicamente alla prima cifra di Lire 20,129.02;

C. Considerando in proposito essere cosa di fatto non contestata fra le parti che Giuseppe Donnini fin dal 1865 a tutto il 1872 fu esattore del Comune di Citerna, fossesi con lui stipulato o non regolare contratto con analoga cauzione; ed è certo pure che quando era già incominciata col 1873 la nuova gestione del di lui successore signor Majoli, esso Donnini rese il suo conto pel 1872 e questo conto fu approvato dal suddetto Consiglio di prefettura col decreto 24 giugno 1874 ove si stabilì il fondo di cassa risultato a di lui debito di Lire 20,129.02;

Che già prima il nuovo esattore Majoli, in esecuzione dell'obbligo impostogli dal suo contratto di nominare a sua scelta, di concerto col sindaco, un collettore per detto Comune, aveva con atto del 9 luglio 1876 rogito Baldeschi conferta tale nomina allo stesso Giuseppe Donnini dandogli la propria rappresentanza, tanto pel servizio di riscossione, quanto per quello di cassa, ed imponendogli specialmente l'obbligo di redigere ad ogni chiusura di esercizio il conto secondo la legge comunale;

Che sebbene all'entrare del Majoli in carica non risulti che siasi proceduto al passaggio regolare di cassa, consta però che in data 30 giugno 1874, e così sei giorni dopo l'approvazione del conto Donnini pel 1872, il municipio di Citerna spiccò col n. 25 il regolare mandato, firmato dal sindaco, dall'assessore e dal segretario, ad esigere, ossia a versare nella cassa della comunale esattoria le dette L. 20,129.02 quale sopravanzo di cassa dell'esercizio 1872 e come fondo del bilancio 1873, con ordine al Donnini Giuseppe tesoriere comunale (rappresentante dal Majoli) di darsene debito;

Che difatti il Donnini, nel rendere poi nel 31 ottobre 1875 il conto per l'anno 1873 pel contabile Majoli, non mancò di addebitare la cassa di quella somma di L. 20,129.02 dandola ivi come riscossa, e provvedendo colle altre entrate di competenza di quell'anno al pagamento delle passività fra cui notansi L. 11,400.09 parte dei residui passivi del precedente anno 1872;

Che mal si nega dal Majoli efficacia a tale conto del 1873 reso per lui dal Donnini a fronte dell'atto suddetto 9 luglio 1873 rogato Baldeschi, in forza del quale questi ebbe da lui l'amplissimo mandato per tutte le operazioni dell'esattoria non solo, ma anche per la resa del conto ad ogni chiusura d'esercizio e così per renderlo per tali conti obbligato: e ciò era tanto naturale per lui, che se fosse vero quanto oggi afferma, che quel conto e il debito del

Donnini sia stato a lui tenuto celato, egli non avrebbe potuto prescindere dal presentare esso medesimo il suo conto 1873, invece di ciò non si diede cura, ma solo cominciò egli stesso a firmare i conti successivi 1874 e seguenti;

Aggiungasi che, per poter redigere appunto quel conto 1873, di che era incaricato Donnini, erano evidentemente dirette le lettere da esso Majoli scritte al sindaco colle date 23 maggio, 24 luglio e 25 agosto 1874, ove insiste perchè gli si facciano tenere i mandati del premio ed aggio dovutogli per le esazioni fatte in detto anno 1873, premio che fu poi effettivamente in detto conto 1873 alla categoria 10ª del passivo portato in L. 1668.72;

Che ad ogni modo il successivo conto 1874, dal Majoli stesso firmato il 26 luglio 1876, esclude affatto questa pretesa ignoranza, giacchè la prima somma, di cui egli si dà carico come iscritta fra le riscosse, è quello stesso fondo di cassa di L. 12,660.87, che nel detto conto precedente del 1873 era il risultato delle riscossioni (fra cui quella delle controverse L. 20,129.02) e dei pagamenti, risultato quale era stato stabilito dal Consiglio di prefettura col decreto 22 febbraio 1876;

Che lo stesso risulta dai conti 1875 e 1876 dallo stesso Majoli firmati, nei quali sono esattamente riportati nel carico e fra le riscossioni e le rimanenze di cassa dei conti precedenti; e così si continua nei conti successivi 1877, 1878 e 1879 in modo che quella primitiva cifra di L. 20,129.02 scomparisce tutta affatto, siccome esaurita in tutti i successivi pagamenti;

Che è vero bensì che il Majoli sui conti 1874, 1875 e 1876, prese ad elevare dei dubbî su quella riscossione, dichiarando in quello del 1874 di non aver riscosso che in parte il fondo di cassa del 1872 di L. 20,129.02 e che di queste rimanevano ancora a mani del cessato esattore Donnini L. 15,219.62, che poi nel conto del 1875 elevò a L. 17,168.68, terminando infine nel conto 1876 per affermare di non aver esatto nulla e che tutte le L. 20,129.02 trovavansi tuttora nelle mani del Donnini;

Ma come così contraddicentisi dichiarazioni possano conciliarsi collo stato delle cose e dei conti, invero non si comprende, e piuttosto da questo fatto apparisce, ch' esso Majoli sin da principio del 1873 avendo tutta la fiducia del Donnini, che nominò suo collettore e procuratore, attestandolo ancora negli ultimi atti della causa perfetto galantuomo, onde evitargli guai dipendenti da un vuoto di cassa, consentì che egli non versasse immediatamente la intera somma nella propria cassa, ma che questà figurasse tuttavia come intieramente versata, considerando che a poco a poco l'avrebbe tutta estinta, col che seguì in proprio la di lui fede senza più poterne riversare il danno al Comune, dopo che il Donnini, da responsabile e solvibile che era nel 1873 e 1874, cessò di esserlo posteriormente e massime nel 1878;

Attesochè quindi inconcludente ed inattendibile si ravvisa la dichiarazione ora prodotta in causa dal Majoli, rilasciatagli dal detto Giuseppe Donnini colla data 7 novembre 1879, nella quale questi afferma non essersi mai eseguito il passaggio di cassa tra lui ed il Majoli, non essere mai a lui pervenuto l'ordine di esigenza delle suddette L. 20,129.02 (cosa smentita dal succitato mandato n. 25 del 30 giugno 1874) non essere mai tale somma stata da lui versata, nè tenuta a disposizione dell'esattoria, ma tutti i pagamenti essersi fatti coi danari somministrati dal Majoli, e il conto 1873 essere stato da lui firmato *pro forma*, nè aver esso potuto, e voluto con esso obbligare il Majoli;

Ma tale dichiarazione oltre all'essere troppo serotina ed incapace ad immutare i sopra riferiti risultamenti, accenna fatti e cose che, date anche in ipotesi per vere, non esimerebbero il Majoli dal voler rispondere della somma medesima, tanto più obbligato qual egli era dal suo contratto ad esigere a scosso e non scosso tutte le entrate comunali, di qualunque natura che fossero, come la detta somma dovuta dal Donnini portata in bilancio;

Nè parimenti possono dirsi giovevoli all' assunto del ricorrente le induzioni che egli vuol trarre, o dalla lettera del faciente funzione di sindaco 13 gennaio 1877 (e non 1878), o dalla dichiarazione dello stesso in data 6 novembre

1877, o dalle tre verifiche di cassa seguite il 30 agosto, il 1° settembre e 1° ottobre 1878; imperocchè la prima, dicendosi in essa al Majoli di esigere, *se ancor non lo avesse fatto*, il fondo di cassa 1872, mostra chiaro che non trattavasi di cosa nuova, ma già notissima come lo stato della contabilità fa palese, il secondo essendo stato rilasciato come solo documento per ottenersi dal Majoli l'esattoria pel prossimo quinquennio, come l'ottenne, non può certo avere influenza sul conto di quell'anno che doveva esso ancora rendere, potendo intanto ben dirsi che essendo egli in regola nei suoi pagamenti non fosse debitore;

D. E quanto alle tre isolate verifiche di cassa, se esse non fanno parola di quell'antico fondo di cassa essendo limitate alle sole riscossioni e pagamenti eseguiti nel mese antecedente, e non alla annuale gestione, riescono insignificanti, perchè non potevano accennare ad un fondo che a quel tempo era già di gran lungo esaurito;

Attesochè finalmente da tutta questa contabilità e dai conti resi e formati in parte d'ufficio, e dalla precisa ed esatta concatenazione loro per tanti anni non può dirsi che l'azienda municipale non sia stata regolarissima, e se alcun che può trovarsi a ridire sta nei deplorevoli ritardi ed anche rifiuti del Majoli a presentare tali rendiconti, e che furono causa di provvedimenti per parte della prefettura;

Per queste principali considerazioni,

Approvate le consentite deduzioni del carico nei conti degli esercizî 1877 e 1878 delle somme di L, 3056.96 e di L. 351.84 colle conseguenti rettifiche dei decreti del Consiglio di prefettura della provincia dell'Umbria delli 9 ed 11 ottobre 1879;

Rigetta nel resto e per quanto riguarda la somma di L. 20,129.02 i tre ricorsi presentati dall'esattore sig. Luigi Majoli contro i quattro impugnati decreti dello stesso Consiglio, che in tal parte si confermano.

Condanna lo stesso Luigi Majoli nelle spese del presente giudizio da liquidarsi dal Consigliere Relatore.

Decisione N. 480 - 28 febbraio 1882

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relatore*

Campus Salis Salvatore e Lombardi Paolo
(avv. SERPIERI)
c.
Comune di Alá dei Sardi

A. Partite da regolarizzarsi di gestione cessata — Fondo di cassa — *Partite rimaste a regolarizzare di una cessata gestione, e mai date regolarmente a riscuotere, non sono giustamente poste a carico nel fondo di cassa della gestione posteriore, e la Corte provvede discaricandone il contabile, che se ne grava, e passandole ai residui attivi.*

B. C. Carico di quote inesigibili — Prove ed eccezioni imperfette — Rinvio al Consiglio di prefettura — *Non provandosi dal Comune che altri atti coattivi utili potessero attuarsi, come pretende; non dimostrandosi dal contabile perchè per alcune rilevanti partite non procedesse alla esecuzione immobiliare, limitando tutta la prova della inesigibilità su verbali di carenza e d'irreperibilità; la Corte non trova giusto nè di confermare, nè di togliere il carico, non accoglie la domanda di rimandare le partite ai residui attivi, ma rinvia le parti al Consiglio di prefettura per una completa e definitiva liquidazione; restando così sospeso il carico fatto nel fondo di cassa. A maggior ragione così si provvede, trattandosi di quote inesigibili, in cui se ne comprendono per imposte su terreni e fabbricati, e concordando il Comune per il rimborso, e Comune e contabile per una definitiva liquidazione.*

C. Residui attivi — Liquidazione necessaria — Rinvio al Consiglio di prefettura — *Presentandosi intricata la posizione contabile dei residui attivi, che varierebbe anche secondo le deduzioni fatte innanzi alla Corte, lasciando dubbio anche di duplicazioni, tanto più che concordano le parti, si rinviano per una liquidazione al Consiglio di prefettura. —*

Omissis.

A. Considerando sulla prima partita di L. 1208.26, aggiunta d'ufficio al fondo di cassa;

Che questa somma rappresenta l'importo di tre mandati pagati dal cessato esattore governativo signor Satta in seguito agli ordini di un delegato straordinario; mandati, che lo stesso esattore

portò in suo discarico nel conto per l'anno 1872, e che il Consiglio di prefettura col suo decreto 10 ottobre 1873 sul detto conto non ammise per allegata irregolarità della spesa;

Che perciò non si tratta di una somma che al principio del 1873 quando i nuovi esattori assunsero la gestione dell'esattoria esistesse, o potesse esistere nella cassa, e che dovesse conseguentemente essere loro rimessa dall' esattore cessante nell'atto di consegna della cassa medesima. Ed invero il fatto di una tale rimessione non solo non è giustificato, come dovrebbe, dal verbale di consegna di cassa, che manca agli atti, ma è escluso dalle stesse date in cui avvennero i fatti sopra riferiti. Ciò posto, se dal decreto del Consiglio di prefettura 10 ottobre 1873 nasceva una conseguenza di diritto, che cioè il cessato esattore dovesse aggiungere al suo fondo di cassa l' importo di quei tre mandati, non nasceva parimenti la conseguenza di diritto, che i nuovi assuntori dovessero essere contabilizzati di un fondo di cassa a debito dell'esattore precedente e che essi non avevano ricevuto;

Che, escluso potersi la somma in questione considerare come un fondo di cassa ricevuto in consegna, ne deriva che la medesima altro realmente non costituiva, che un credito ad esigere verso il cessato esattore, nel che sostanzialmente conviene da ultimo anche il Comune. Ma in tal caso, per poter dare con ragione l'obbligo agli appellanti di rappresentare questa somma, converrebbe dimostrare, che ad essi fosse stata data regolarmente in riscossione;

Che in fatti ciò sostiene il Comune, ripetendo quanto aveva già espresso nelle sue osservazioni al conto parte 2ª n. 7, che cioè: « il fondo in questione esisteva nei ruoli residui attivi 1872 e retro, dei quali i nuovi esattori avevano l'obbligo di curare la riscossione »;

Che un tal fatto per altro è contestato dagli appellanti ed appare al tutto inverosimile, giacchè il ruolo dei residui attivi 1872 e retro fu redatto in Buddusò, e firmato dal Sindaco di Alà dei Sardi, dall'esattore cessante signor Satta e dal Delegato straordinario alla data del 15 marzo 1873, e venne dato a riscuotere ai nuovi esattori con nota dello stesso Sindaco in data 5 maggio dello stesso anno. Or non poteva in tale ruolo contenersi un credito verso il cessato esattore, che non si verificò se non posteriormente, cioè per effetto del più volte ricordato decreto del Consiglio di prefettura in data 10 ottobre 1873, col quale si ricusò l' ammissione al discarico di quei mandati. Da ultimo un tal fatto non risulta effettivamente conforme al vero, imperocchè nei ruoli di quei residui prodotti in atti, per quanto minutamente esplorati, non si trova alcun cenno della partita in discorso;

Che non avendo in alcun altro modo il Comune giustificato di aver dato regolarmente in riscossione agli appellanti il credito di cui si tratta, nè perciò giustificato il carico, non resta che di accogliere in questa parte, come pure si concludeva all' udienza dal Pubblico Ministero, il reclamo degli appellanti, detraendo la somma in parola dal fondo di cassa ad essi addebitato, e passandola ai residui attivi;

B. Considerando sulla seconda partita, proposta dai ricorrenti dapprima in Lire 9419.29 e poi ridotta a L. 7208.26, per quote inesigibili degli esercizi 1872 e retro;

Che per ottenere il discarico di questa somma gli appellanti produssero l' elenco specifico di dette quote corredato da 238 certificati di carenza di mobili, ed uno d' irriperibilità, nonchè di una deliberazione della Giunta municipale in data 4 novembre 1877 attergata all'elenco. In detta deliberazione la Giunta sulla somma risultante dall' elenco, ed identica a quella primitivamente proposta in atti di L. 9419.29 osservava essere già state negli esercizî precedenti bonificate L. 2213.63, e di ciò più tardi convennero anche gli appellanti, e perciò ridussero d'altrettante la loro domanda; che sulla residua somma di L. 7205.66 (e non L. 7208.26 come per errore materiale di calcolo dicono gli appellanti) oltre L. 113.67 erano nell'esercizio 1877 state pagate al commissario sig. Branca; e per ultimo che le rimanenti L. 7091.99 erano realmente inesigibili, e dovevano essere abbonate al contabile. Secondo la detta deliberazione della Giunta dovevano quindi di

uesta partita gli appellanti essere interamente discaricati ad eccezione delle L. 113.67 state pagate dai contribuenti;

Che per altro il Consiglio comunale non volle accettare il parere della Giunta per qualche difetto di forma, e « *perchè la pluralità dei contribuenti si ritenevano solvibili* »;

E la difesa del Comune spiegando un tale concetto disse, che il non essersi dal messo trovati, come risultava dal certificato di carenza, mobili da oppignorare nelle case d'abitazione, non escludeva che i debitori avessero frutti, bestiame in campagna od altro da oppignorare; ed aggiunse che un tale certificato era inefficace quanto ai debiti di sovrimposta pei terreni e fabbricati;

Considerando in proposito, che mentre in massima non può valere ad escludere gli effetti giuridici del certificato di carenza l'allegazione generica del Comune, che i debitori possono avere altri effetti mobili pignorabili; d'altro lato è pure certo in principio, che non può bastare il detto certificato di semplice esecuzione mobiliare a giustificare l'inesigibilità di crediti d'imposta sopra terreni e fabbricati;

Che deve nel 1° caso il Comune spiegare sopra ogni singola partita, per la quale egli voglia contestare gli effetti del titolo regolare prodotto, cioè del certificato di carenza, quali sono gli altri effetti mobili di proprietà del debitore sopra i quali si potesse utilmente esercitare la coazione; come d'altra parte devono gli esattori nel 2° caso addurre partita per partita quali sono state le plausibili ragioni per le quali abbiano trascurato di procedere alla esecuzione immobiliare. Il che è tanto più necessario, in quanto che le quote date come inesigibili pei terreni ascendono alla non lieve cifra di L. 767.17, e quelle pei fabbricati a L. 322.29; che inoltre alcune di tali quote non sono per somme tenui come quelle al n. 62 per L. 230, al n. 65 per L. 107.55 e simili; e che infine non poche si riferiscono agli esercizî più recenti, e posteriori al 1872;

Che tutto ciò dimostra la convenienza di una più accurata disamina e liquidazione di questa partita, come già aveva ritenuto il Consiglio di prefettura nel suo decreto sul conto 1876, e come sostanzialmente convengono in questo giudizio ambedue le parti contendenti. Che la sola differenza tra di esse sta in ciò, che gli appellanti ammettendo eventualmente la nuova liquidazione proposta, vorrebbero che intanto la somma controversa fosse depennata dal fondo di cassa, e passata ai residui attivi, mentre invece il Comune vuole mantenuta la partita nello stato in cui ora si trova;

Che per altro, come opportunamente fu osservato dal Pubblico Ministero, tale controversia non ha pratica importanza; in quanto che, finchè dura l'attuale giudizio, rimanga o non rimanga la somma al fondo di cassa, non sarà esigibile contro gli appellanti, avendo l'appello sospeso gli effetti del relativo decreto del Consiglio di prefettura. Ed è ciò solo quanto giustamente possono pretendere gli appellanti, di non dover cioè fino al definitivo appuramento delle loro ragioni essere costretti al versamento della somma. Giacchè pel di più non possono essi aver giusto titolo ad esentarsi dalla responsabilità e dalle conseguenze per avventura incontrate nella loro gestione per la partita di cui si tratta, come facilmente avverrebbe, trattandosi di gestione finita, col passarsi della detta partita ne'residui attivi;

C. Considerando sulla 3ª partita di L. 4371.91, rettificata in L. 4380.71 per altre quote inesigibili degli esercizî 1873-77;

Che anche per queste quote gli appellanti hanno prodotto un elenco specifico dei debitori in numero di 76, con altrettanti certificati di carenza legalizzati dal sindaco e con le date della consegna, sempre tardiva, dei rispettivi ruoli;

Che conseguentemente per questa partita si hanno condizioni simili alla precedente, se non che la condizione degli appellanti è migliore inquantochè le dette quote si riferiscono a rendite comunali, tasse di consumo, fuocatico, seminerio e coltura, e non riguardano sovrimposte su terreni e fabbricati;

Che il Comune non dissentendo in massima il rimborso, chiede il rinvio delle parti al Consiglio di prefettura per un riesame delle singole partite, non

che dei nuovi documenti prodotti, e per la definitiva liquidazione delle medesime, sentito il Consiglio Comunale. Nè gli appellanti si oppongono a tale rinvio, ma chiedono il passaggio delle partite ai residui attivi;

Che per altro ricorrendo qui ragioni identiche od analoghe a quelle già sopra accennate per la 2ª partita è giusto che si adotti eguale provvedimento;

D. Considerando sulla 5ª partita proposta prima in L, 12,910.29 e poscia in L. 13,511.44;

Che anche per questa partita il Comune ha proposto, e gli appellanti non hanno sostanzialmente dissentito, che si addivenga ad una liquidazione a farsi presso il Consiglio di prefettura in base alle osservazioni sia del contabile, che del Comune;

Che ciò risulta tanto più conveniente ed opportuno, in quanto che sarebbero stati dedotti in causa nuovi elementi non sufficientemente appurati, e che varierebbero lo stato delle cose, quale fu primitivamente tratteggiato in atti, vale a dire: (Omissis);

Attesochè perciò ben a ragione il Consiglio di prefettura nel suo decreto sul conto 1876 ravvisava conveniente, che tra le parti si procedesse ad una radicale liquidazione della complicata contabilità di tutti questi residui;

Che ciò risulterebbe ora anche più necessario per l'intreccio dei nuovi fatti ed incidenti come sopra manifestatisi, e pei rilievi accennati nelle premesse considerazioni;

Che inoltre in tale liquidazione potrà e dovrà anche essere appurato, se alcune di queste partite di antichi residui non facciano duplicazione con le numerose partite di quote inesigibili, che formano oggetto dell'elenco presentato in atti, e che si riferiscono agli stessi cespiti e agli stessi periodi di esercizio;

Considerando quanto alle rimanenti partite 5ª e 6ª;

Che dopo le ultime deliberazioni delle parti è cessata su di esse ogni materia di contestazione; giacchè per la 5ª il Comune acconsente al chiesto discarico di quote minime d' imposta nella indicata somma di L. 327.73, e gli appellanti recedono per la 6ª dalla dimanda relativa ai tre mandati di L. 100; 311,95, e 137.25 già stati ad essi discaricati, come avevano già receduto fin da principio dall'altra dimanda di L.1306.93 per diminuzione di carico;

Per questi motivi:

Reietta ogni altra o contraria eccezione ed istanza,

Dà atto ai ricorrenti signori Salvatore Campus-Salis e Paolo Lombardi del loro recesso dall' appello proposto contro il Decreto del Consiglio di prefettura di Sassari in data 26 marzo 1879, per quanto riguarda la partita di L. 1306.93 concernente il carico, non che la partita al n. 6 concernente i 3 mandati suindicati; ammette il reclamo per quanto si riferisce alla partita n. 1 di L. 1206.16; ed a quella n. 5 di L.327.73, detraendole entrambe dal fondo di cassa, e rinviando la 1ª ai residui attivi;

E per le altre partite ai n. 2 e 3 concernenti le quote inesigibili, e la partita al n. 4 concernente i residui attivi 1872 e retro, rinvia le parti avanti il Consiglio di prefettura di Sassari, perchè in base ai documenti prodotti, alle discussioni ed ammissioni fatte in atti, ed alle premesse considerazioni, e sentite nuovamente le osservazioni tanto del Consiglio comunale quanto dei ricorrenti, proceda ad una completa e definitiva liquidazione delle partite delle quali si tratta, e provvegga in esito alla medesima, ai termini di ragione e di giustizia;

Salvo, ove occorra, alle parti ogni ulteriore diritto di richiamo a questa Corte, come per legge.

Spese compensate.

Decisione N. 481 - 11 marzo 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Sebastiano Baracco (avv. MAGGI)
c.
Comune di Racconigi

Competenza sul conto — *Ancorchè siano concordi contabile ed esattore, per l' attribuzione che ha il Consiglio di prefettura d' approvare il conto, è competente a variarlo sia nel* dare *che nell'* avere *e sul ricorso avverso il suo decreto sorge poi la competenza della Corte, che però richiede sempre che il conto sia prodotto.*

Omissis.
Considerando che malamente il Baracco eccepisce la incompetenza del Consiglio di prefettura, giacchè non è il Consiglio comunale ma quello di Prefettura che approva il conto delle entrate e delle spese del Comune (art. 125 della legge comunale e provinciale); ancorchè il Comune e l'esattore siano concordi, il Consiglio di prefettura può caricare il conto così nel dare che nell'avere, e la competenza della Corte sorge dopo l'appello dal decreto del Consiglio di prefettura, ossia quando una parte o l'altra del decreto stesso sia contestata;
Considerando che in atti non esiste il conto del Comune di Racconigi per l'anno 1878, la cui conoscenza, utile ed opportuna per la decisione della questione principale, sarebbe necessaria ed indispensabile per risolvere la subordinata questione relativa ad erronea liquidazione;
Per questi motivi ecc;

Decisione N. 482 - 14 marzo 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Massarotti Giuseppe (eredi) (avv. TUTINO)
c.
Comune di Pomarico

La decisione riguarda soltanto minuti conteggi e rettifiche di partite, sulle più comuni massime di contabilità e relativa scritturazione.

Decisione N. 483 - 14 marzo 1882

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relatore*

Martino Bordino (avv. CORSI)
c.
Comune di Viù

Competenza — *La Corte, che è incompetente a giudicare in materia di conti comunali, se non sia adita in via di ricorso dai relativi decreti d' approvazione di essi, resi dal Consiglio di prefettura, non ritiene altrimenti, neppure nel caso che il ricorso verta su di un provvedimento qualunque emesso dal Prefetto in proposito ad un decreto del Consiglio di prefettura sul Conto, e questo venga prodotto, ma non direttamente impugnato.*

Omissis.
Il pubblico Ministero alla udienza osservò che l'appello del Comune riguarda evidentemente il decreto del Prefetto in data 26 luglio 1880 e non il decreto del Consiglio di prefettura del 3 Ottobre 1879 sui conti del Bordino; e che non essendo i decreti dell'autorità amministrativa materia di appello, è il caso, come concluse, che si dichiari non esservi luogo a deliberare;
Attesochè il Comune di Viù nel suo ricorso notificato al Bordino addì 17 agosto 1880 non fa alcuna menzione del decreto del Consiglio di prefettura di Torino in data 3 Ottobre 1879, col quale fu giudicato il conto dell'esercizio 1878 presentato dall' esattore. Egli invece si limita ad esporre; che il detto contabile voleva ritenersi un aggio di Lire 900 sopra un mutuo di L. 30,000 contratto dal Comune con la cassa di risparmio in Torino, e che a ciò il Consiglio comunale essendosi opposto con verbale del 1° febbraio 1880, si era proposto il quesito al Consiglio di prefettura affinchè decidesse se l'esattore avesse, o non, diritto a tale aggio. E che su tale domanda il Prefetto con suo decreto del 26 luglio 1880 si era dichiarato incompetente a pronunciarsi in merito. Per cui esso Comune con quel ricorso inoltrava appello alla Corte perchè giudicasse in grado d'appello in merito della causa;
Che da tali premesse risulta abbastanza chiaramente essersi l'appello alla Corte interposto dal pronunciato del sud-

detto decreto del Prefetto, essendo, come già si avvertiva, il solo indicato nel ricorso, e quel che é più, il solo dal Comune prodotto in atti a corredo del ricorso stesso; cosichè se non avesse il convenuto ricordato e prodotto il decreto 3 Ottobre 1879 emesso dal Consiglio di prefettura sulla gestione Bordino, non ne avrebbe la Corte neppure avuta notizia;

Attesochè la Corte dei conti non è per la legge di sua istituzione chiamata a giudicare in grado di ricorso dei provvedimenti dell' autorità prefettizia, ma bensì dei decreti del Consiglio di prefettura emanati sui conti degli esattori e contabili comunali, cosicchè non essendo nella specie presentato al suo giudizio un decreto del Consiglio di prefettura, sulle materie sopra indicate, non ha luogo ad esplicare la propria giurisdizione;

Per questi motivi;

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero;

Dichiara

non esservi materia a deliberare sul ricorso presentato dal Comune di Viù contro il decreto del Prefetto di Torino in data 26 luglio 1880;

Spese compensate.

Decisione N. 484 14 marzo 1882

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relatore*

Luigi Morbiducci (avv. CECI e PIACENTINI)
c.
Comune di Cottanello (avv. SACCONI)

Risultanze del conto non contestate — *Non vale andare innanzi alla Corte in seguito a trattative non concluse tra esattore e Comune per una conciliazione sul versameto del fondo di cassa stabilito con regolare decreto di approvazione del conto, senza nulla addurre e dimostrare contro questo; a prescindere che il Comune non può portar variazioni al medesimo, la Corte non trova luogo a provvedere, e rigetta il ricorso.*

Omissis.

Il Pubblico Ministero all'udienza concluse per la rejezione del ricorso, dicendo che il debito del Morbiducci risultava da regolari decreti del Consiglio di prefettura e che nulla era stato provato e giustificato in atti contro le risultanze dei medesimi;

Attesochè come fu giustamente osservato dal Pubblico Ministero, la situazione contabile dall'esattore Morbiducci verso il Comune di Cottanello, per le gestioni degli anni 1876 e 1877, fu regolarmente stabilita dall'autorità competente coi decreti del 17 Maggio 1879 pel primo anno e del 14 successivo agosto pel secondo;

Che il Morbiducci appellò da tali decreti, ma quanto all'anno 1876 non produsse mai nè il decreto appellato, nè il conto correlativo, e quanto all'anno 1877 produsse bensì, sebbene tardivamente il decreto, ma senza il conto, e per entrambe le gestioni non presentó alcun titolo o documento a giustificazione dei reclami proposti contro i detti decreti, limitandosi ad accennare a trattative fatte col Comune, le quali come egli dice « *non approdavano ad alcun risultato utile*, e che perciò resero necessario il giudicato della Corte; »

Attesochè dai documenti prodotti dal Comune risulta bensì che questo era disposto a fare alcuni abbuoni al contabile, ma soltanto nello *intendimento di conciliare amichevolmente la questione*, e senza addurre alcuna ragione in merito, per cui dovessero variarsi le decretazioni fatte dal Consiglio di prefettura, e tale concessione si faceva anche sotto l'osservanza di condizioni, le quali, ove non fossero, come realmente non furono dal Morbiducci adempiute, dovesse lo stesso Morbiducci pagare *l'intero suo debito di lire* 3068,69 e tutte le spese del relativo giudizio;

Attesochè ciò esclude evidentemente la ricognizione per parte del Comune di qualsiasi credito nel contabile, e conferma sempre più il carattere dianzi accennato di quelle concessioni, determinate non da rigorosi motivi di diritto ma dall'intento di comporre amichevolmente la vertenza, allo scopo di conseguire più prontamente, come si dichiarava, il versamento del fondo di cassa;

Attesochè perciò, a prescindere dallo esaminare se il Consiglio comunale avesse facoltà di fare in diminuzione delle sue attività patrimoniali, ed in dero-

ga del disposto dei pronunciati del Consiglio di prefettura, le concessioni delle quali si tratta, siccome non si può verificare in fatto le condizioni a cui quelle concessioni erano alligate, ed anzi si verificò quella, in cui il Comune espressamente dichiarava di ritirarle, nè d'altra parte poi il Morbiducci ha in alcun modo giustificato, come doveva, il suo assunto; ne deriva la piena legittimità della conclusione proposta dal Pubblico Ministero, del rigetto cioè delle istanze del ricorrente;

Per questi motivi;

Rigetta l'appello interposto dal già esattore comunale sig. Luigi Morbiducci contro i suindicati decreti del Consiglio di prefettura di Perugia in data 17 maggio e 14 agosto 1879, e condanna lo stesso ricorrente nelle spese del presente giudizio da liquidarsi dal Consigliere relatore.

Decisione N. 485 - 14 marzo 1882

FINALI *presidente ff.* - SAPONIERI *relat.*

Paolo Petrilli (avv. ANNIBALDI e ALASIA)
c.
Comune di Canna

Si ammette il discarico di partite giustificate in esecuzione di precedente decisione interlocutoria.

Decisione N. 486 - 21 marzo 1882

FINALI *presidente ff.* - SAPONIERI *relat.*

Pietro Begotti (avv. ORANO)
c.
Comune di Ortignano (avv. MINUCCI)

Residui passivi — *Riservati i diritti delle parti, la Corte rigetta il ricorso riguardante partite non caricate definitivamente al contabile, ma rinviate ai residui passivi per regolarizzarsi.*

Omissis.

Considerando che gli storni, pronunziati dei crediti chiesti dal tesoriere per le spese, non contengono un rifiuto definitivo, ma portano il rinvio ad un ulteriore esame in altro conto successivo complementare, o supplettivo, con la presentazione del quale al Consiglio comunale e al Consiglio di prefettura il tesoriere ha la facoltà e l'adito di dimostrare la giusta erogazione;

Considerando che da parte del Comune non sono stati esibiti tutti i documenti indicati dallo appellante, nè sono state contraddette in modo espresso e positivo le deduzioni di lui intorno a varî articoli;

Considerando che per alcuni altri articoli si hanno elementi di fatto sufficienti alla estimazione del giudice per una pronunziazione;

Vedute le leggi 14 agosto 1862 e 20 marzo 1865;

Pronunziando parte definitivamente e parte preparatoriamente, dispone quanto segue;

1.° Rigetta l'appello quanto a tutte le partite passate ai residui passivi, riserbando i diritti delle due parti ecc.

Decisione N. 487 - 31 marzo 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Eredi di Paolo Zambelli (avv. ZANELLA)
c.
Comune di Toleggio (avv. ROSSI)

Ricorso senza oggetto — Posizione contabile — *Su di errori regolarmente corretti, su di supposizioni risultate erronee, e se pur vi fossero variazioni di un conto per introiti ed esiti, ma verificatesi dopo la resa del medesimo, non ha fondamento il ricorso, manca d'oggetto, ed è rigettato.*

Omissis.

Considerando che le L.14,948.03 neppure rappresenterebbero l'intera differenza delle L. 15,568.65 la quale è fra le due posizioni contabili: questa invece risulta da tre partite messe a carico dell'esattore nella parte 1ª categoria 1ª titolo 1° del conto 1872 cioè;

Rimborso di somme percette in più

dall' esattore nell' esercizio 1870 sul mandato n. 70. L. 3.00
Rimborso di somme percette in più nell' esercizio 1871 col mandato n. 65. . » 565.65
Mutuo autorizzato dalla deputazione provinciale il 7 dicembre 1870, riscosso il 2 gennaio 1971 e non compreso nell' uno nè nell' altro conto . . . . » 15000.00

L. 15568.65

Che queste partite alle quali gli appellanti non fanno alcuna opposizione, correggono due errori ed una omissione incorsa nei conti dei due precedenti esercizî, onde il Consiglio di prefettura rettamente e legittimamente operava;

Che il documento prodotto a provare che la vedova Zambelli fu con altri testimoni indotta nel 1865 a provare contro Arrigossi la estinzione del credito, di cui pretendeva il pagamento dal Comune di Toleggio, proverebbe niente altro che il Comune supponeva sulla fede del suo tesoriere che fosse estinto; ma l'esito del giudizio vertito avanti il tribunale civile e avanti la Corte d' appello dimostrò che quella supposizione era erronea, onde il documento non serve in alcun modo ad avvalorare l' appello;

Che le L. 14,948.03 sembra fossero comprese nella maggiore somma di L. 18,874.62 portata a discarico fra le restanze passive, soddisfatte nell' esercizio 1877 dall' esattore cassiere Cesare Belotti nel suo resoconto stato prodotto dagli appellanti; e, se ciò, fosse sarebbe privo di fondamento qualunque loro pretesa verso il Comune, ma se anche gli eredi Zambelli, e l' appellante Belotti per essi, avessero soddisfatto l'Arrigossi delle L. 14,948.03, indipendentemente dall'altro pagamento, n' avrebbero ragione da opporre in via compensativa al Comune che pretendesse il pagamento delle L. 15,568.65, debito del contabile, stabilito dal Consiglio di prefettura, nell'approvare il resoconto del 1872, non mai a far modificare il decreto di approvazione, giacchè, chiuso che sia un esercizio, il conto non ne può essere alterato menomamente per introiti ed esiti che più tardi si verifichino; se poi Cesare Belotti, nel conto del 1877 avesse portato a proprio discarico un pagamento fatto col danno degli eredi Zambelli, senza tenerli indenni, allora questi n'avrebbero un titolo di credito verso di lui, non verso il Comune;

Che pertanto il gravame non sussiste, per mancanza di ragione, ed anzi per mancanza dell' oggetto al quale è rivolto;

Per questi motivi,

e conformemente alle conclusioni del procuratore generale, rigetta l'appello di Enrichetta Belotti, vedova Zambelli e di Giovanni Belotti in rappresentanza degli eredi di Paolo Zampelli, e li condanna a rifondere al Comune di Toleggio le spese del giudizio, nella somma che sarà liquidata dal relatore.

Decisione N. 488 - 31 marzo 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Questa decisione riguarda un giudizio sulla opposizione del cliente alla liquidazione della nota di spese e funzioni del suo patrocinatore, e porta unicamente una correzione di errore di fatto.

Decisione N. 489 - 4 aprile 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Leopoldo Nisini (avv. VALLE)
c.
Comune di Bassanello (avv. PAOLUCCI)

A. Riunione di cause — *Essendo identica su due ricorsi la questione di merito sulla stessa gestione esattoriale, si riuniscono le cause.*

B. Irricevibilità per decorrenza di termine — *Il ricorso di opposizione fatto allo stesso Consiglio di prefettura contro il suo decreto d' approvazione del conto, come quello che non compete, essendo cessata ogni funzione giudiziaria innanzi allo stesso Consiglio, e quindi neppure può applicarglisi l' effetto di un atto portato innanzi a giudice non competente, non vale ad interrompere il termine prescrizionale ad interporre ap-*

pello dal detto decreto innanzi la Corte dei Conti.

C. Responsabilità anche senza l'obbligo dell'inesatto per esatto — *Ancorchè l'esattore non sia vincolato dall'obbligo dell'inesatto per esatto, è ferma giurisprudenza della Corte che sia tenuto come qualsiasi mandatario, a rispondere pur di ciò che non sia esatto per sua colpa, e questa è ritenuta, se non dimostri di avere usate le debite cure e diligenze.*

D. Ruoli consegnati — Obbligo di denunziare le mancate riscossioni — *I ruoli esecutivi, ricevuti dal collettore senza eccezioni, obbligano l'esattore per il loro ammontare, e qualunque riscossione riguardino egli deve rispondere di ogni negligenza per cui non siasi verificata, tanto più se vincolato all'obbligo di rispondere del non esatto per esatto, e non adempì alla fattagli condizione di denunziare in un dato termine le mancate risscossioni.*

Omissis.

A. Considerando che, trattandosi di due ricorsi fra le medesime parti e riguardanti l'indentica gestione esattoriale, nulla osta a riunirli in un solo giudizio, come domandano gli stessi contendenti, tanto più che la questione di merito in entrambi i ricorsi è identica, riguardando la estensione dell'obbligo del sig. Nisini, qual esattore del quinquennio dal 1873 a tutto il 1877 in Comune di Bassanello, di rispondere degli arretrati del 1872 e retro datigli ad esigere durante la sua gestione esattoriale;

B. Considerando però che, pur tenuta ferma la riunione, fa duopo esaminare e risolvere previamente la pregiudiziale che fu opposta al ricorso del Comune per tardiva notificazione, inquanto che è un fatto che il ricorso stesso fu notificato soltanto nel 13 febbraio 1880, e quindi quasi due mesi dopo l'avvenuta notificazione del reclamato decreto del Consiglio di prefettura 13 novembre 1879, nel mentre che per lo Art°. 35 del Regio decreto 5 ottobre 1862 n. 884 il termine perentorio per simili ricorsi è di soli trenta giorni. In ordine a questa pregiudiziale il Comune sostenne che avendo esso notificato al Nisini un ricorso di opposizione al Consiglio di prefettura, contro il suddetto decreto prima che spirassero i trenta giorni dalla notificazione di questo, tale ricorso con cui dimostrò la sua volontà di non adattarsi al decreto medesimo è sufficiente per interrompere o sospendere il termine prescrizionale assegnato alla notifica del ricorso od appello a questa Corte in base al disposto dell'art.° 2125 del Codice civile;

Ma per quanto ingegnosi e sottili siano gli argomenti addotti dalla difesa del Comune a sostegno della sua tesi, non puossi ammettere che il suddetto articolo 2125 del Codice civile, che riguarda l'interruzione della prescrizione delle azioni, sia applicabile in tutta la sua estensione alla perenzione degli atti processuali non presentati o non notificati nei termini dalla legge di procedura stabiliti sotto comminatoria di perentorietà. Puossi ammettere colla pratica giurisprudenza, che, interrompendosi la prescrizione dell'azione con una domanda giudiziale fatta innanzi al giudice incompetente, s'interrompa il termine ad appellare dinanzi al giudice competente, ma non puossi concedere che un atto qualunque dinanzi al giudice incompetente valga ad interrompere il termine prescritto per l'appello;

Ora, posto anche che il Consiglio di prefettura potesse considerarsi quale giudice, l'atto di opposizione fatto dinanzi ad esso dal Comune di Bassanello non vestiva certo il carattere dello appello o ricorso, che contro il decreto dello stesso Consiglio può esser fatto a questa Corte, poichè un ricorso di opposizione dinanzi allo stesso giudice che emanò il giudicato, cui si intende opporre, non equivale all'appello o ricorso da un giudice ad altro giudice superiore e diverso. Ma vi ha dippiù; i Consigli di prefettura, dopo la legge abolitiva del contenzioso amministrativo hanno perduto il carattere di giudici, e le loro deliberazioni si risolvono in provvedimenti amministrativi che divengono irretrattabili ed esecutivi scorso il termine al ricorso dinanzi a questa Corte. Gli atti pertanto fatti dinanzi a quei Consigli non rivestono, nè possono rivestire il carattere di atti giudiziali, non possono parificarsi ad una domanda giudiziale, nè puossi dire che un ricorso qualsiasi fatto dinanzi ai suddetti Consigli sia stato fatto bensì innanzi ad un giudice incompetente, ma basti ad inter-

rompere la decorrenza del termine processuale pel vero ricorso dinanzi a questa Corte. Si aggiunga che lo stesso Comune ricorrente non domandò già che il suo ricorso dinanzi al Consiglio di prefettura fosse a questa Corte rinviato per ragione di competenza, ma sì invece, persuaso che quel ricorso non poteva aver seguito come atto improcedibile, vi rinunziò, con che esso rimase pienamente annullato, e privo di ogni efficacia. Per conseguenza il ricorso del Comune dinanzi a questa Corte, come che tardivamente fatto deve essere dichiarato irricevibile;

C. Considerando quanto alla questione di merito, comune ai due ricorsi, ma che non puossi esaminare e risolvere se non sul ricorso del Nisini, che lo esattore, anche per le partite dategli ad esigere senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, deve usare le necessarie diligenze per curarne l'esazione, e diventa responsabile pure del non riscosso, quando non provi di aver fatto quanto per legge poteva e doveva fare per esigerle. Imperocchè anche per tali partite egli è un mandatario ed ha il dovere di disimpegnare l'affidatogli mandato e rispondere dei danni derivati dal suo inadempimento (art.° 1745 Codice civile). Ora il mandato ad esigere include il diritto e l'obbligo nel mandatario di operare tutti i mezzi consentiti dalle leggi e dai regolamenti per costringere il debitore al pagamento, in difetto di che esso mandatario deve verso il mandante rispondere pur di ciò che per sua colpa non ha esatto. Ora il sig. Nisini nemmeno asserì di aver fatto pratica alcuna, per esigere le addebitategli partite, nemmeno asserì di avere, non che compiuto, nemmeno iniziato atto o procedimento alcuno in confronto dei rispettivi debitori, e quindi deve conchiudersi che a buon diritto il Comune ed il Consiglio di prefettura lo tennero responsabile anche del non esatto, pur prescindendo dall'esaminare se degli arretrati di tasse componenti le suddette partite egli dovesse assumere la riscossione coll'obbligo del non scosso per scosso, in base ai consegnatigli ruoli esecutivi ed alla legge 20 Aprile 1871;

D. Considerando che non ha fondamento l'eccezione del signor Nisini desunta dalla imperfezione dei consegnatigli ruoli esecutivi, imperciocchè questi ruoli furono accettati per esso dal suo collettore senza alcuna osservazione in tale riguardo, ed inoltre, contenendo i nomi dei contribuenti debitori, e l'importo del loro rispettivo debito, egli aveva quanto bastava per poter esigere, salvo pur anco di rivolgersi al Comune per schiarimenti ed informazioni, qualora ne fosse emerso il bisogno per le eventuali opposizioni dei debitori e ciò tanto più in quanto che, come lo stesso sig. Nisini ebbe a confessare, un articolo ottavo dei capitoli speciali, formanti parte del suo contratto di esattoria anche per le rendite patrimoniali del Comune lo chiamava responsabile del non esatto come esatto, qualora entro un mese dalla scadenza non avesse notificato all'amministrazione comunale il mancato pagamento: or delle due l'una; o le partite di cui trattasi devono nei rapporti tra il Comune e l'esattore ritenersi parificate alle tasse correnti, ed allora doveva egli risponderne per legge a scosso e non scosso; o quali tasse arretrate devono considerarsi equiparate alle rendite patrimoniali, ed allora per sottrarsi all'obbligo del non riscosso per scosso, doveva notificarne al Comune il mancato pagamento, notifica che asserì bensì, ma non provò in alcuna guisa di aver data. Aggiungasi che tutte le partite di tasse 1872 e retro ripartite sui tre ruoli 1875, 1876 e 1877 furono conprese in un precedente ruolo generale in data 21 settembre 1874 regolarmente approvato e pubblicato, il qual ruolo contiene, partita per partita, oltre il nome di ogni debitore ed il rispettivo debito, anche l'annata cui si riferiva, per cui con questo ruolo lo esattore poteva completare le indicazioni insufficienti o mancanti nei ruoli del 1875, 1876, e 1877. Comunque sia egli aveva in mano un ruolo esecutivo, ed in base ad esso doveva procedere contro i debitori, o quanto meno doveva domandare quelle maggiori indicazioni e schiarimenti che gli fossero occorsi; non avendo proceduto, nulla avendo domandato, deve sopportare le conseguenze della sua negligenza, della sua inazione;

Per questi motivi:

Previa riunione dei due ricorsi; sen-

tito il sig. Procuratore generale nelle sue orali conclusioni;

Dichiara irricevibile per tardiva presentazione il ricorso del Comune di Bassanello e rigetta il ricorso del sig. Leopoldo Nisini, compensate fra le parti le spese.

Decisione N. 490 - 11 aprile 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Giuseppe Stara (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Abbasanta (avv. MAROLDA)

A. Mandati di pagamento — Appartenenza di esercizio — *Mandati tratti su di un esercizio contabile, il di cui pagamento neppure è supponibile che sia stato protratto, non possono ritenersi applicabili ad altro esercizio, nè vale addurre che siasi chiuso in debito il conto anteriore.*

B. Multe per mandati non pagati — *Risultanto che non si verificò deficienza di fondi in cassa, per cui dovesse rimanere in sofferenza il pagamento dei mandati, delle multe applicate per la mancanza di questo è confermato il carico.*

Omissis.

A. Considerando che dai mandati prodotti in copia risulta, come si verificarono nella gestione del 1877 e che furono durante quell'esercizio spediti sul tesoriere comunale di quel tempo: le spese poi alle quali soddisfecero quei mandati sono di tal natura che non è lecito neppure presumere averne i titolari protratta la riscossione al 1878;

Che sussistendo il fatto affermato dal procuratore dello Stara in udienza; cioè che il Comune di Abbasanta abbia dovuto esercitare la sua azione sulla cauzione del Mura pel debito di tesoreria da costui lasciato, non ne segue che quel debito dipendesse dal non aver estinto i sette mandati che sono oggetto della controversia, il Comune afferma invece, come è consentaneo alla precedente considerazione, che quelli furono accreditati al Mura nel conto del 1877, onde se pur lasciò debito, questo dovette dipendere da tutt'altra causa, che quella messa innanzi dal procuratore dell'appellante;

B. Che ora è posto fuor d'ogni dubbio che, allorquando il prefetto di Cagliari impose allo Stara la multa di L. 75.32, questi aveva e doveva avere in cassa a disposizione del Comune che li traeva una somma più che sufficiente al pagamento dei mandati per l'importo di L. 1883.36 rimasti in sofferenza, anche tenuto conto degli aggi spettanti allo Stara sulle riscossioni da esso eseguite;

Che non vi è ragione per la quale debba tenersi sospesa la decisione in relazione al giudizio penale contro il Floris, che dicesi non per anco definito;

Per questi motivi,

e conformemente alle conclusioni del Procuratore generale;

Rigetta il ricorso di Giuseppe Stara e lo condanna verso il Comune di Abbasanta alla rifusione delle spese del giudizio, nella somma che verrà liquidata dal relatore.

Decisioni NN. 491 e 492 - 11 aprile 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Giuseppe Stara (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Paulilatino (avv. MAROLDA)

Si ordina la produzione di documenti per l'istruttoria della causa.

Decisione N. 493 - 11 aprile 1882

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relatore*

Paolo Legnani
c.
Comuni di Uggiate e Gaggino

A. Restituzione di capitale mutuato — Prezzo di alienazione di rendita pubblica — Aggio di riscossione — *Per quanto l'aggio di riscossione sia stato pattuito largamente e incondizionatamente per tutti i redditi comunali, non compete per l'introito verificatosi per restituzione di capitale mutuato e per alienazione di rendita pubblica, perchè con tale introito non si ha un aumento, ma una semplice trasformazione dell'asse patrimoniale.*

B. Gratuità del servizio di tesoreria — *Perchè possa intendersi derogato al principio generale della legge, che vuole prestato gratuitamente dall'esattore il servizio di tesoreria, è indispensabile, che vi siano nel contratto disposizioni formali ed ineccezionabili, da cui risulti espressamente la volontà delle parti, e non siano tali da dar luogo ad altre interpretazioni.*

Omissis.

Considerando che per quanto siano larghi, ed infatti sono larghissimi, i termini dell' art. 2° del contratto esattoriale del 25 gennaio 1873, tuttavia come giustamente si osservò dal Comune di Uggiate, l' aggio con tale articolo concesso all' esattore, all' infuori delle imposte, sovrimposte e tasse, non si riferisce che ai versamenti da lui fatti *sulle rendite ed entrate comunali*;

Che in tali rendite ed entrate comunali devono bensì, come ampiamente si spiega nello stesso articolo, includersi le ordinarie e le straordinarie, le fisse e le non fisse, le speciali e le generali. ma deve tuttavia sempre trattarsi di *rendite ed entrate comunali*;

Considerando che in tale denominazione, tanto secondo il senso volgare, quanto secondo il senso giuridico della parola, non possono intendersi comprese nè le restituzioni fatte al Comune di capitali da esso mutuati, nè le alienazioni di rendite del debito pubblico che sono i soli cespiti sui quali fu negato al ricorrente l'aggio ora da lui reclamato;

Che infatti le rendite ed entrate, sia per la stessa loro natura, sia pel concetto che a tali locuzioni attribuisce l'uso comune e la consuetudine, esprimono certamente valori che si aggiungono al patrimonio e ne crescono la consistenza, rendendo migliore la condizione del proprietario. Mentre le due operazioni sopra ricordate si risolvono in semplici trasformazioni dell' asse esistente, ossia in modalità diverse della primitiva ed identica sostanza patrimoniale;

E per vero è chiaro, che nel ricupero del capitale mutuato al valore od attività *credito* si sostituisce nel patrimonio l'attività *denaro*, e nell'alienazione delle cartelle di rendita, al *titolo venduto* si sostituisce il prezzo *ricavato*, ma nulla si aggiunge all' entità della posizione economica anteriore alle operazioni delle quali si tratta;

Che perciò non possono riconoscersi in tali operazioni, anche secondo l'espressione del contratto, gli elementi indispensabili per dare diritto alla riscossione dell'aggio;

B. Considerando del resto che a fronte del disposto dell'art. 93 della legge 20 aprile 1871, il quale stabilisce l'obbligo per l'esattore di adempiere gratuitamente l'ufficio di tesoriere, ragion vuole che non si possa addossare al Comune l'onere di corrispondere un compenso per tale servizio, senza che risulti nel modo più chiaro e categorico della esplicita volontà del Comune stesso di rinunziare al vantaggio concessogli dalla legge;

Che ciò deve necessariamente emergere da disposizioni formali ed ineccepibili, e non mai da disposizioni dubbie o suscettive di diversa interpretazione, come avverrebbe appunto nella fattispecie, nella quale per trovar fondamento alla dimanda del ricorrente occorre di dare, come si è già osservato alle locuzioni usate nel contratto di *rendite ed entrate comunali* una interpretazione larga, innaturale e contraria al comune linguaggio;

Che d'altra parte nulla vi è nel contratto medesimo che accenni ad un intendimento delle parti di voler deviare in alcun modo dalle regole ordinarie fissate dalla legge, dai regolamenti e dai capitoli normali; ed anzi sono queste ivi espressamente e senza eccezioni richiamate come base unica del medesimo, cosicchè le successive stipulazioni vengono espresse come la natural conseguenza ed applicazione delle suddette norme generali vigenti sulla materia;

Che deve in proposito anche tenersi presente la disposizione dell'art. 4 della legge 20 aprile 1871, la quale dice che le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungere ai « capitoli normali quegli articoli *speciali* che credono opportuni, salva l'ap« provazione del Prefetto sentita la De« putazione provinciale ». Per la lettera adunque e per lo spirito della legge, quando si vuol entrare in una via di-

versa da quella normale, ciò deve farsi con *articoli speciali* da approvarsi dall'autorità superiore, e tale *specialità* è prescritta appunto perchè i Comuni e Consorzi siano richiamati a ben considerare la disposizione che vogliono adottare, e non lo facciano se non a ragione ben veduta e per giusti motivi da esaminarsi ed. approvarsi anche dall' autorità superiore;

Che nella fattispecie invece non solo mancano materialmente articoli speciali, ma come già si accennava, non vi è nel contesto della stipulazione alcun indizio che faccia arguire la volontà delle parti di fare disposizioni speciali, le quali non concordassero con le norme ordinarie, e tanto meno di rinunziare ad un vantaggio così sostanziale qual'è la gratuità del servizio di cassa;

Che ciò rende sempre più accettabile l'interpretazione sopraenunciata, che cioè con la denominazione di rendite ed entrate comunali le parti non abbiano voluto intendere che quelle le quali sono tali in senso proprio e secondo l' uso ordinario di tali parole e non mai semplici trasformazioni di capitali;

Considerando che le ragioni addotte dal Comune di Uggiate valgono anche pel Comune di Gaggino;

Per questi motivi

Rigetta l'appello proposto dal signor Paolo Legnani contro gl'impugnati decreti del Consiglio di prefettura di Como concernente la sua gestione esattoriale dei comuni di Uggiate e Gaggino per gli anni del quinquennio 1873-1877.

Spese compensate.

Decisione N. 494 - 18 aprile 1882

FINALI *presidente ff. e relatore.*

Salari Filippo (avv. LELMI)
c.
Comune di Nocera Umbra (avv. SERPIERI)

A. Competenza — Fidejussore — *Il ricorso del fidejussore avverso il decreto di approvazione del conto è di competenza della Corte dei conti, essendo connessa ed inseparabile da quella che ha sul conto stesso.*

B. Fondo di cassa - Fidejussore - *Quantunque il debito del contabile, per cui è chiamato a rispondere il fidejussore, sia compreso nel fondo di cassa del conto di altro esercizio, essendosi appellato soltanto contro il decreto di approvazione di questo conto, la Corte non trova luogo a provvedere, dovendo l' azione spiegarsi sul conto dell' esercizio cui appartiene veramente il debito, non avendo durato per l' altro esercizio la fidejussione; e ciò sulla massima che approvando un conto non si può far nascere un titolo di credito verso un debitore del Comune, il quale non ha parte nel conto medesimo.* »

Omissis.

A. Considerando che, a prescindere dalle questioni di prevenzione di lite ed altra simile, la competenza della Corte dei conti a giudicare sulle eccezioni d'un fideiussore è connessa ed inseparabile da quella che essa ha sul conto della gestione, per la quale la mallevaria fu prestata, com'ebbe a decidere anche la Cassazione di Roma regolatrice suprema delle competenze, con sua sentenza del 28 agosto 1877 nel ricorso Salomone contro le Finanze;

B. Che per altro la competenza della Corte a giudicare d'un conto, sia rapporto al contabile che al suo fideiussore, si esplica solo nella cognizione del conto, che venga deferito ad essa in via di ricorso da un decreto del Consiglio di prefettura, secondo l'art. 125 della legge comunale e provinciale e l' art. 34 della legge 14 agosto 1862 n. 800; ed egual cosa è per il Consiglio di prefettura, il quale, nell' approvare un conto, liquida e regola i rapporti giuridici e contabili fra il Comune da una parte, ed il contabile e il suo fideiussore dall'altra, senza che possa, approvando il conto, far nascere un titolo di credito verso un debitore del Comune, il quale non ha parte nel conto medesimo;

Che al Salari si estendesse o no la fideiussione prestata all'Agostinelli anche all'appodiato di Colle, per certo fu estraneo alla gestione del 1862, alla quale riguarda il decreto del Consiglio di prefettura, contro di cui è rivolto l'appello; il debito di lui dipende in ogni caso dal conto del 1861 approvato dal Consiglio di prefettura col decreto del

20 maggio 1864, e questo e non altro può essere il titolo esecutivo contro di lui; il Consiglio di prefettura accertò il debito di cassa alla fine dell'esercizio 1862, comprendendovi il fondo dell'anno precedente, in relazione al contabile Agostinelli, che continuava nella gestione, ed al suo nuovo fideiussore, onde il relativo decreto soltanto ad essi riguarda; nè si dica che il Salari fosse tenuto a rispondere del fondo di cassa del 1862, per la parte costituita da quello accertato pel 1861, giacchè egli avesse mallevato il pagamento nel termine di due mesi, dopo la chiusura dell'esercizio: quel termine di due mesi piuttosto toglie che non aggiunga agli effetti d'una fideiussione ordinaria prestata per un contabile, la quale si esplica in tutti i suoi effetti, tosto che l'esercizio sia chiuso e il debito del contabile sia accertato;

Che la fideiussione prestata da Salari ad Agostinelli fino a tutto il 1861 non fa sì che esso avesse parte nel conto del 1862, sebbene in questo fosse trasportato il fondo di cassa di L.11,018.76 appartenente al 1861; il titolo esecutivo contro di lui sarebbe il decreto del Consiglio di prefettura sul conto del 1861 dopo che gli fosse intimato; il decreto del Consiglio di prefettura sul conto del 1862 non fa di lui alcuna menzione, e come non può far titolo esecutivo contro di lui, così a lui manca motivo e fondamento di gravarsene innanzi alla Corte dei conti, la quale del resto sarebbe incompetente a pronunziare sopra un gravame relativo ad un procedimento esecutivo;

Considerando, che per il venir meno dell'appello, manca la ragione e il fondamento della chiamata in causa di Marinangelo Agostinelli, il quale del resto non ha fatto eccezione alcuna contro il decreto del 26 giugno 1864, che fu a lui pure notificato;

Per questi motivi, e ritenuta la propria competenza, dichiara non esser luogo a provvedere ecc.

Decisione N. 495 - 18 aprile 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Giovanni Domenico Celata

c.

Comune di Bagno (avv. DE ALOISIO)

A. Riunione di cause — *Essendo identico l'oggetto di contesa tra le stesse parti, benchè per conti diversi, si riuniscono due cause.*

B. Fondo di cassa - Ricorso irricevibile — *Non interposto ricorso riguardo al fondo di cassa di un conto anteriore, non è ricevibile il ricorso sul fondo stesso unitamente a quello che riguarda il conto posteriore, tanto più se in questo non è riportato.*

C. Perenzione di ricorso — *Il difetto di deposito, nei termini del regolamento, del ricorso coi documenti, anche dopo il decreto di fissazione d'udienza, produce la perenzione del ricorso stesso, non essendo sanato il difetto dalla produzione fattane dal Comune.*

Omissis.

A. Attesochè trattandosi di due ricorsi fra le stesse parti e riguardanti entrambi l'unica gestione contabile dell'esattore signor Celata, quantunque contemplino l'esercizio di due anni diversi, si presenta l'opportunità di riunirli in un solo giudizio;

B. Attesochè il primo ricorso verte sopra un importo di L. 2567.35 che il Consiglio di prefettura aggiunse al carico del conto per l'anno 1878, come parte del fondo di cassa emergente dal decreto di approvazione del conto per il precedente anno 1877, il quale fondo di cassa venne col decreto medesimo in data 29 marzo 1879 liquidato in L. 10,782.22; e poichè contro questo decreto sul conto pel 1877 non fu interposto ricorso, il contabile deve essere ben contento se, invece di quell'intiero importo di L. 10,782.22 nel conto del 1878 vennero riportate a suo carico per fondo di cassa del 1877 sole L. 2567.35;

C. Attesochè il secondo ricorso non fu depositato in giudizio dal ricorrente coi documenti relativi ai termini dell'art. 35 del regio decreto 5 ottobre 1862 n. 884, nemmeno dopo che col decreto di destinazione di udienza venne fissato il termine al deposito degli atti in segreteria, giusta l'art. 43 dello stesso

Regio decreto, nè questo difetto può ritenersi sanato mediante il deposito fatto dal Comune del ricorso ad esso notificato e di altri documenti;

Attesochè questo stesso difetto produce la perenzione del ricorso pel disposto dell' art. 8. del succitato regio decreto;

Per questi motivi

sulle conformi conclusioni del signor Procuratore generale e previa dichiarazione di riunione dei due ricorsi in un solo giudizio;

Rigetta il ricorso avverso il decreto del Consiglio di prefettura in Aquila emesso sul conto del Comune di Bagno per l'anno 1878 e dichiara non trovar soggetto a deliberare sull' altro ricorso avverso il decreto dello stesso Consiglio di prefettura sul conto del suddetto Comune dell'anno 1879;

Condanna il ricorrente signor Giovanni Domenico Celata a rifendere al Comune di Bagno le spese di questo giudizio, alla cui liquidazione delega il consigliere relatore.

Decisione N. 496 - 20 aprile 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Giuseppe Puddu (avv. CADONI)
c.
Comune di Gonnostramatza
(avv. MAROLDA)

Carico non eccepito — *Nulla avendo addotto il contabile contro la fatta dimostrazione del suo debito, è respinto ogni suo gravame.*

Omissis.

Considerando che il fondo di cassa del 1875 fu elevato da L. 4968. 59 a L. 6009.82 con L. 1041.23 in più, per una correzione di L. 4 in più fatta al fondo di cassa del 1874 trasportata al 1875, e per l'aggiunta di L. 1041.93 al carico datosi dal contabile per le sovrimposte secondo le risultanze d' una liquidazione fatta sugli atti d' ufficio, le quali due partite formerebbero anzi la maggior somma di L. 1045.93 onde è a ritenersi che L, 4.70 fossero diminuite per variazioni a vantaggio del contabile;

Che quella somma con soli centesimi 63 di differenza in meno rappresenta quella di cui il Puddu si grava in relazione dei decreti di approvazione dei conti 1876 e 1877;

Che la origine e la ragione del maggior addebito delle L. 1041. 23 è ora ben dimostrata, e l'appellante nulla ha saputo eccepire.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 497 - 25 aprile 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Giuseppe Collo (avv. MOGLIAZZA)
c.
Comune di Chieri (avv. ISNARDI)

A. **Eccezione sulla ricevibilità del ricorso** — *La competenza del Consiglio di prefettura e della Corte dei conti a giudicare di crediti concernenti la gestione esattoriale non può essere dubbia, nè vi può essere eccezione d' irricevibilità del ricorso per decorrenza del termine utile, quando i Decreti impugnati non siano mai stati notificati.*

B. **Anteriore sentenza e decreto** — *Le quistioni vengono innanzi alla Corte, senza pregiudizio di anteriore sentenza e decreto, per la dichiarata incompetenza di chi ebbe a profferirli.*

C. **Tasse comunali — Aggio di riscossione** — *Non vale addurre ambiguità di espressione del contratto contro la evidente volontà delle parti, chiaramente poi spiegata da atti successivi, per pretendere che sia stato pattuito e sia dovuto l' aggio di riscossione per le tasse comunali.*

D. **Aggio di riscossione non dovuto, ma ripartito nei ruoli** — *Quando non sia dovuto per contratto l'aggio di riscossione, ancorchè si provi che sia stato ripartito nei ruoli, ciò non costituisce titolo di credito pel contabile, ma di restituzione pei contribuenti.*

E. **Aggio di riscossione non dovuto, ma bilanciato e pagato da altri Comuni in consorzio** — *Alla mancanza del patto per la retribuzione di riscossioni ad aggio, non supplisce come titolo creditorio, nè il fatto che altri Comuni in*

consorzio l'abbiano pagato, nè che il Comune in causa l'abbia stanziato nel proprio Bilancio.

F. Convenzioni sull'aggio di riscossione — Tasse comunali — *In diritto non può impugnarsi il patto speciale per l'esclusione dell'aggio sulla riscossione delle tasse comunali, essendo data dalla legge piena facoltà ai Comuni coll'approvazione tutoria di aggiungere capitali speciali ai normali in fatto di aggio di riscossione. Nè a contratto eseguito ed ultimato possono accogliersi eccezioni di legittimità delle convenzioni stipulate.*

G. Compenso del servizio di tesoreria — *Dovuto per legge e per patto assolutamente gratuito il servizio di tesoreria, si potrebbe, solo a titolo di equità e non di diritto, accordare un compenso per spese eccezionali od impreredute che siansi incontrate, ma la Corte non ritiene di massima, che vi sia titolo a tale compenso per trasferte, quando pur regolarmente provate, le quali non siano giustificate da apposite richieste e per straordinarie esigenze.*

Omissis.

A. Considerando che il ricorrente chiede gli sia fatta ragione sopra due crediti che egli pretende di aver verso il Comune di Chieri in dipendenza immediata della sua gestione di esattore ed in base al suo contratto esattoriale, per cui non può esser dubbia la competenza del Consiglio di prefettura in primo grado, ed in secondo grado della Corte dei conti in via di ricorso contro i decreti del suddetto Consiglio, che per una od altra ragione non ammisero quei crediti sui conti annuali, decreti che non risulta essere mai stati al ricorrente notificati, per cui non è il caso di irricevibilità che non fu nemmeno opposta dal Comune di Chieri;

B. Considerando che la sentenza 19 luglio 1878 del Tribunale civile di Torino, e il decreto di quel regio Prefetto 18 ottobre 1881 non possono fare stato dinanzi a questa Corte per la dichiarata incompetenza dell'uno e dell'altro, e quindi lasciano affatto impregiudicate tutte le questioni insorte circa le pretese accampate dal ricorrente che devono da questa Corte essere *ex integro* risolte;

C. Considerando che due sono le domande che formano oggetto del prodotto ricorso, e cioè l'aggio che il ricorrente pretende sulle imposte e tasse Comunali e alcune spese di trasferte per servizio di tesoreria, le quali dimande non furono ammesse dal Consiglio di Prefettura coi decreti di approvazione dei conti del Comune di Chieri dal 1873 al 1877, o piuttosto non furono ammesse col decreto pronunciato sul conto dell'anno 1876 mentre nei decreti pronunciati sugli altri conti non ne fu fatta parola o vennero fatte semplici riserve di future liquidazioni, riserve che lasciarono intatta ogni quistione;

Considerando che, quanto alla prima domanda e cioè all'aggio sulle imposte e tasse comunali, due sono le questioni a risolversi; e cioè 1ª se quell'aggio sia stato pattuito ovvero escluso mediante il contratto esattoriale 23 luglio 1872; 2ª se il patto della esclusione dell'aggio, ove stipulato, fosse lecito ovvero nullo;

Considerando quanto alla prima questione che la offerta del signor Giuseppe Collo 12 marzo 1872. cui si riporta la successiva 15 aprile 1872, fu da esso fatta coll'espresso obbligo di assoggettarsi ai capitoli speciali stabiliti dall'assemblea consortile, i quali capitoli speciali vennero riportati testualmente nell'articolo 1° del contratto esattoriale, per cui resta ad esaminare se, giusta quei capitoli, l'aggio sulle tasse comunali fosse escluso, imperciocchè, se escluso non fosse, non potrebbe nemmeno dubitarsi che l'esattore avesse diritto ad averlo, non potrebbe dubitarsi cioè che l'aggio pattuito coll'articolo 2° del suddetto contratto, in ragione di L. 1.50 per ogni cento lire da lui versate, dovrebbe pure essergli attribuito sulle tasse comunali, che al pari delle sovrimposte (sulle quali non vi ha questione essergli dovuto l'aggio), egli doveva tenere a disposizione del Comune, coll'obbligo del non scosso per scosso. Ora l'articolo I° dei capitolati speciali, dopo aver stabilito, che l'esattore assumere doveva *indistintamente* il servizio delle tesorerie dei Comuni consorziati in modo però assolutamente gratuito, trovando di questa condizione compenso nell'aggio sulla esazione delle imposte dirette, passa senza alcun distacco, ed anzi con una congiunzione mediante l'avverbio *per modo*, ad enumerare alcuni dei servizî che l'esattore doveva compiere, fra i quali le entrate

comunali e le *tasse* comunali di ogni genere, imposte o da imporsi, e molti servizî di pura tesoreria mentre invece non fu in quella enumerazione compreso il servizio di esazione delle imposte dirette governative e delle relative sovrimposte, in quella lunga enumerazione manca il verbo che dovrebbe reggerla, donde il ricorrente trasse la conseguenza che era una semplice enumerazione dei vari servigî di esattoria e di tesoreria, la quale non importava la conseguenza che i servizî ivi enunciati dovessero essere assunti dall' esattore senza diritto all' aggio di esazione. Senonchè la stretta connessione fra il primo inciso dell' articolo primo del capitolato normale e la parte che lo sussegue, connessione vieppiù dimostrata dall'avverbio *per modo*, rende manifesto che la enumerazione dei servizî non era una spiegazione di quel servizio di tesoreria che proclamavasi *assolutamente gratuito*, ma una indicazione dei singoli servizî speciali che in quel servizio gratuito di tesoreria si dovevano intendere compresi, e ciò se anche fossero servizî di esattoria, anzichè di vera, propria e semplice tesoreria. Ove ciò non fosse non si saprebbe in verità spiegare il senso della fatta enumerazione, la quale non può intendersi che avesse per unico oggetto di precisare tutte le mansioni che l'esattore doveva assumere, fossero o non fossero retribuite da aggio, perchè ciò ripugnerebbe al senso di quell'intiero articolo primo dei capitolati speciali. Se anche manca il verbo che regga l'enumerazione dei servizii, non per questo è meno chiara che questa enumerazione non aveva altro oggetto che di specializzare quali mansioni, quali incarichi dell'esattore si intendevan compresi nel servizio di tesoreria *assolutamente gratuito*, e se le clausole dei contratti debbono interpretarsi le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero, (art. 1136 codice civile), tanto più le due parti di un solo articolo, di un solo patto devono l' una coll'altra collegarsi, qualora l'una dall'altra staccandole, resterebbero in tutto od in parte senza senso affatto (articolo 1132 codice civile); e senza senso, senza effetto resterebbe la enumerazione dei servizî contenuta nella parte seconda dell'articolo primo dei capitoli speciali, qualora non la si riattaccasse, come è anche materialmente riattaccata alla prima parte. Nè per una diversa interpretazione dell'articolo primo dei capitoli speciali sotto l'articolo primo del contratto gioverebbe far ricorso all'articolo secondo del contratto medesimo, poichè è di intuitiva evidenza che se con quest' articolo secondo fu pattuito l'aggio all'esattore di L. 1.50 per ogni cento lire da lui versate, quest'aggio però esser doveva corrisposto sui versamenti che dal precedente articolo primo non fossero dall'aggio esclusi in conformità ad ogni regola di sana ragione, ed in obbedienza al disposto del precitato articolo 1136 codice civile, locchè è tanto vero che lo stesso ricorrente sulle rendite patrimoniali del Comune da esso esatte e versate non accampa pretesa di aggio, e sì che anche per queste rendite, ove si prescinda dalla enumerazione dei servizî contenuta nell'articolo primo dei capitoli speciali, in cui si vedono annoverate insieme alle tasse comunali imposte e da imporsi, non havvi altro patto che dall' aggio le escluda. Ma seppure un qualche dubbio potesse rimanere sulla chiarezza del patto, tale dubbio sarebbe affatto eliminato dalla comune intenzione delle parti contraenti, giusta l'articolo 1131 Codice civile. Il notaio Collo infatti presentava la sua offerta nel 12 marzo 1872, obbligandosi di sottostare, fra l'altro, ai capitoli speciali; l'Assemblea dei Comuni consorziati sospendeva di deliberare su quella offerta e su altre che le erano state presentate, incaricando il sindaco di Chieri di fare pubblico invito agli aspiranti alla esattoria; il pubblico invito fu fatto con il manifesto 21 marzo 1872, nel quale dichiaravasi a chiare parole che restava escluso ogni aggio sulle rendite e tasse comunali; successivamente il notaio signor Collo, riportandosi alla sua prima offerta, con atto 15 aprile 1872 la migliorò. Ora dal manifesto chiaro appariva che l'Assemblea consortile interpretando ed applicando l'articolo primo dei capitolati speciali, intendeva che nessun aggio sarebbe dovuto sulle tasse comunali, e lo dichiarava senza am-

bagi ed il notajo Collo che in seguito a quel manifesto migliorava la primitiva sua offerta, non può disconoscerlo; tutto all'opposto deve ritenersi che vi abbia fatto adesione, e se prima di esso, appigliandosi alla meno precisa dizione dell'articolo primo del capitolato speciale, poteva dire che, assoggettandosi a quel capitolato non intendeva di rinunciare all'aggio sulle tasse comunali, non può più dirlo dopo aver rinnovato e confermato la sua offerta, successivamente al pubblicato manifesto, ed in seguito all'invito con esso fatto agli aspiranti all'esattoria;

Se pure pertanto quel manifesto non fece parte del contratto, tuttavolta esso come atto precedente e preparatorio, ad ambedue la parti contraenti indubbiamente noto, non può servire a spiegarne la comune intenzione, quando anche fosse contraria al senso letterale delle parole, locchè nella specie nemmeno si verifica, trattandosi solo di una qualche ambiguità di significato pel difetto di un verbo. « *In conventionibus* « *contrahentium voluntatem potius*, « *quam verba spectari placuit* (Fr. 219 « princ. D. L, 16 De verb. sign.) e la Corte di Cassazione di Roma in una sua sentenza 12 luglio 1877 ben giustamente affermava il principio, che quando si tratta della interpretazione della volontà dei contraenti, può il giudice ricavare il proprio criterio anche dagli atti estrinseci al documento che ne contiene la prova, quando possono servirgli di sussidio per la migliore e più esatta intelligenza della detta volontà;

D. Considerando che seppure fosse provato, che non è, anzi risulta escluso dai prodotti bilanci del Comune, che sui ruoli delle tasse comunali fosse stato ripartito a carico dei contribuenti un aggio di esazione, ciò potrebbe dar diritto a questi di chiederne l' esonero, non mai all' esattore il diritto di ripetere dal Comune quell' aggio, com'egli ha col contratto rinunziato;

E. Considerando che seppure gli altri Comuni componenti il Consorzio di Chieri avessero ammesso ed accordato l'aggio all'esattore anche sulle tasse comunali, ciò non può far stato in confronto del Comune di Chieri che lo ha sempre rifiutato, ed anzi se lo stesso Comune di Chieri avesse nei suoi bilanci contemplato l' aggio su quelle tasse, questo fatto non potrebbe pregiudicare il diritto di negarlo all'esattore, se per patto non gli è dovuto;

F. Considerando, quanto alla seconda questione riguardante la prima domanda del ricorrente, che la legge 20 aprile 1871 non interdice all'esattore ed ai Comuni di stipulare quanto all' aggio patti speciali, ed anzi lasciando in loro balìa di determinarlo convenzionalmente, come non impedisce che sia stipulato un aggio maggiore o minore, così non toglie che si stipuli l' esclusione di ogni aggio, o per la totalità delle esazioni o per una parte di esse. Imperciocchè nella suddetta legge, quantunque sia essenzialmente di diritto pubblico amministrativo, fa d'uopo distinguere le disposizioni che sono di ordine pubblico ed alle quali non può essere con patti speciali derogato, da quelle che, per nulla interessando l'ordine pubblico, possono essere convenzionalmente modificate. Ora è bensì vero che l'art. 3 pone il principio essere l' esattore comunale o consorziale retribuito ad aggio dal Comune o dal Consorzio, il quale aggio pel successivo articolo 92 deve essere distribuito sui ruoli a carico dei contribuenti, ma se da ciò può dedursi che la retribuzione all'esattore non possa essere determinata in un importo fisso, nè omettersene la distribuzione sui ruoli, inquantochè tali disposizioni riguardano il pubblico interesse, sono quindi di pubblico ordine, non può egualmente dedursi che il Comune e l'esattore non possano convenire per la esclusione dell' aggio, e che un simile patto, ove venga stipulato, sia nullo. Potrà dubitarsi se il patto della esclusione dell' aggio sulle tasse comunali, sia consono ai principî di buona amministrazione, ma se questo patto viene dal Comune stipulato, se viene compreso in quei capitoli speciali che per l'articolo 4 della succitata legge ogni Comune è autorizzato ad aggiungere nel suo interesse ai capitoli normali colla approvazione del Prefetto, nessuno può impugnarlo; meno che altri poi l'esattore che l'ha liberamente consentito;

Nè sarebbe in ogni caso possibile l'ammettere la nullità di quel patto a

contratto finito, sulla domanda dell' esattore, il quale se ha rinunciato l'aggio sulle tasse comunali ne ha avuto il corrispettivo sul maggior aggio percetto sulle imposte e sovrimposte dirette, essendo evidente che nella determinazione della misura di quest' aggio non può a meno di aver avuta diretta influenza la mancanza di aggio sulle tasse Comunali, mancanza che, nella specie, oltre essere scritta nel capitolato speciale debitamente approvato, fu resa nota agli aspiranti all'esattoria col manifesto 21 marzo 1872. Ma ripetesi, a contratto eseguito e ultimato, non è più lecito accusare di nullità un patto, mentre si ha approfittato degli altri, ed un patto essenziale qual' è quello che riguarda la determinazione delle esazioni sulle quali l'aggio venne escluso. Se questo patto avesse ad esser nullo, non esso soltanto, ma tutto il contratto sarebbe rimasto affetto di nullità. Ad ogni modo non sarebbe l'esattore quello che potrebbe reclamare la nullità di quel patto liberamente consentito sotto lo specioso pretesto che per esso siano rimasti danneggiati i contribuenti delle imposte dirette, poichè non può egli opporre l' eccezione del terzo, nè a lui spetta la rappresentanza di quei contribuenti dei quali poi egli non farebbe il vantaggio, poichè mentre contro il patto e per nullità di questo pretenderebbe l'aggio sulle tasse comunali, che andrebbe a carico dei debitori di queste, intenderebbe però di mantenere nella stabilita integrale misura l' aggio sulle imposte dirette e relative sovrimposte;

G. Considerando, per quanto riguarda la seconda domanda del ricorrente, che egli si è obbligato a fare il servizio di tesoreria dei Comuni consorziati in modo *assolutamente gratuito*, locchè esclude qualsivoglia pretesa anche a titolo di rimborso di spese per quanto riguarda quel servizio, e solo allora che provasse aver dovuto incontrare spese eccezionali nell'interesse dei Comuni per un qualche servizio di cassa estraordinario ed impreveduto potrebbesi, più per equità che per rigoroso diritto, accordargliene un compenso. Ma dalla nota che egli stesso ha prodotto in processo si rileva che il rimborso di spese viene da lui domandato per asserite trasferte a Torino ed in altre località nel disimpegno di ordinari servizî di cassa quali sono pagamenti e riscossioni nella e dalla tesoreria provinciale di Torino, pagamenti e riscossioni che egli poteva a suo gran comodo verificare nella occasione dei versamenti che doveva periodicamente eseguire (certo senza compenso) per le imposte dirette governative, e per la tassa di macinato, e sui quali riceveva l'aggio convenuto come compenso di ogni sua prestazione. Ad ogni modo sopra un nudo elenco d trasferte, privo di qualunque prova e di qualunque autenticità, che non è nemmeno dallo stesso ricorrente sottoscritto non potrebbe pronunziarsi alcun giudizio concreto, a tacere, che, se altro non fosse, quell'elenco presenta anche l'anormalità di moltiplicare nove partite di trasferte per i cinque anni della esattoria, senza punto dimostrare che quelle trasferte dovessero precisamente nello stesso numero ogni anno ripetersi e siansi infatto ripetute. La pretesa dell' esattore ad indennità di trasferta per le riscossioni ed i pagamenti che rientrano nel servizio ordinario di cassa, e che non furono richieste da circostanze eccezionali si presenta forse per la prima volta a questa Corte, la quale non può a meno di respingerla come che affatto contraria all'obbligo dell'assoluta gratuità di quel servizio. Nè vale che al ricorrente sia stata accordata una indennità per alcune di lui trasferte nella borgata di Santanese, imperciocchè a parte che la concessione di un compenso per un caso speciale non può fare esempio per concederlo anche in altri casi quando pure fossero simili ed analoghi, se non dovuto per legge, o per patto, risulta che il compenso per le trasferte a Santanese fu accordato all'esattore per aver egli aderito a recarsi in quella borgata almeno una volta al mese per la riscossione delle imposte governative e comunali, dietro invito fattoglieне dal Sindaco, con promessa d'indennità, come da lettera 14 gennajo 1876;

Trattandosi dunque di trasferte fatte dal contabile pel servizio di esattoria, ed alle quali pel suo contratto e per legge egli non era obbligato, una volta che aveva stabilito il suo ufficio nel

centro del Comune (art. 26 legge 20 aprile 1871), di trasferte quindi per le quali ben giustamente gli fu offerta e pagata la indennità. Ma l'esempio non calza, nè può adattarsi a trasferte eseguite per l'ordinario servizio di cassiere affatto gratuito per legge e per contratto, trasferte che non risulta nemmeno essere state appositamente eseguite dietro speciale richiesta dell'amministrazione Comunale o per eccezionali esigenze. Se per ogni pagamento e per ogni riscossione che il cassiere di un Comune deve fare fuori del luogo di sua residenza avesse egli diritto ad una competenza di trasferta, sia pure a titolo d'indennità di spesa, la gratuità del servizio di cassa sparirebbe con indebito aggravio dei Comuni;

Del resto se per avventura fra le trasferte eseguite dal ricorrente ve ne fosse taluna che per le speciali circostanze del caso, o perchè fatta per adempiere qualche incarico non connesso colla gestione della esattoria e della cassa comunale, meritasse un compenso, resta sempre libero al ricorrente di farne apposita domanda, ma frattanto sopra un informe elenco, ed in via di massima non può questa Corte accogliere la generica sua pretesa;

Per questi motivi.

Sentito il Procuratore generale nelle sue conformi orali conclusioni;

Delibera

È rigettato il ricorso colla condanna del ricorrente signor Giuseppe Collo a rifondere al Comune di Chieri le spese del giudizio alla cui liquidazione delega il Consigliere relatore.

Decisione N. 498 - 25 aprile 1882

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Giuseppe Grillo (avv. SCAPARRO)

c.

Comune di Capriata d'Orba (avv. ROSSI)

Gestioni succedute a quella dell'esattore decaduto e sostituito - Responsabilità del garante - Separazione di conti — *Nel caso d'inadempimento ed abbandono di ufficio dell'esattore titolare, avendo il Prefetto provveduto col sostituirgli altri gestori in proprio, e non colla nomina di sorveglianti, male provvede il Consiglio di prefettura, ed è revocato il suo decreto, col ritenere unica la gestione e responsabile l'esattore mancato e per esso il suo garante. E' conforme invece alle norme di legge e di giustizia che sia provveduto su conti distinti per ogni gestione, ferma la responsabilità di ciascun gestore e del garante nei rapporti di contabilità verso il Comune.*

Omissis.

Considerando non essere il caso di occuparsi delle quistioni pregiudiziali proposte in atti dalla difesa del Comune di Capriata d'Orba per essere le medesime state ritirate alla pubblica udienza, del che la Corte le concede atto;

Considerando nel merito;

Che il Prefetto di Alessandria con suo decreto del 1° luglio 1875 nel provvedere al fatto denunciatogli dal sindaco di Capriata d'Orba e dal sotto Prefetto di Novi della scomparsa dell'esattore Alessandro Grillo, senza che si conoscesse dove si trovava, dichiarò formalmente, in base agli articoli 13 e 18 della legge 20 aprile 1871, *vacante la detta esattoria*, nominò esattore d'ufficio a carico del Grillo il signor Dellachà coi vantaggi e gli obblighi portati dal contratto Grillo; impose al Dellachà l'obbligo dell'inesatto per esatto, e quello di prestare una cauzione di L. 15,130, identica a quella prestata dal Grillo; ed infine incaricò il Sindaco di Capriata d'Orba d'immettere il signor Dellachà nell'esercizio di esattore-d'ufficio col concorso di un segretario della sotto Prefettura « specialmente delegato a constatare mediante regolare verbale di verifica, « coll'intervento ed in contesto del cauzionante signor Grillo avv. Giuseppe, « il *passaggio* della gestione al nuovo « esattore »;

Che dal complesso di tutte queste disposizioni, e specialmente dal fatto di essere stata l'esattoria dichiarata *vacante*; di essersi proceduto alla nomina di un nuovo *esattore d'ufficio*; *dell'essergli* dati tutti i diritti ed imposti tutti gli obblighi che aveva l'esattore anteriore, compreso quello di una e-

guale cauzione, e dall'essersi provveduto al regolare passaggio della gestione al nuovo esattore, risulta chiaramente che col precitato decreto Prefettizio si considerò decaduto il Grillo, e cessata la di lui gestione, e si provvide ad una gestione nuova con altro titolare, la quale perciò non può nè deve in alcun modo confondersi con la gestione Grillo;

Che ciò si conferma anche dagli articoli di legge citati a fondamento del decreto. Ivi infatto si cita l'articolo 13 della legge 20 aprile 1871 e questo dice « se il Comune od il consorzio non provvedono...... *alla nomina dell'esattore*, il Prefetto, sentita la deputazione provinciale, *provvede d'ufficio per un anno*. Si tratta qui adunque di vera *nomina di esattore*;

L'altro articolo citato è il 18, ed ivi nel caso di deficienza totale o parziale della cauzione; caso che si verificava appunto pel Grillo; giacchè la cauzione da lui prestata in L. 15,130, per distrazioni fatte a riparare parte dei vuoti da lui lasciati, era già stata ridotta a sole lire 3307.60, in tal caso, ripetesi, secondo il disposto del suddetto articolo 18 « si procede a nuova aggiudi- « cazione dell'esattoria a carico dell'e- « sattore, che decade immediatamente, « perde il deposito, e risponde delle « spese e dei danni »;

La specie adunque configurata da questo articolo è quella di *decadenza* dell'esattore, e di *nuova aggiudicazione* dell'esattoria, il che esclude assolutamente la continuazione della gestione precedente;

Vero è che nel fine dell'articolo stesso si lascia in alcuni casi ivi indicati facoltà al Prefetto, o di dichiarare decaduto l'esattore, o di nominare un sorvegliante a spese del medesimo. Ma in concreto non appare, ed anzi è escluso dal testo stesso del decreto che il Prefetto abbia voluto usare in quest' ultimo senso della facoltà attribuitagli dalla legge, giacchè invece di nominare un *sorvegliante a spese dell' esattore*, dichiarò *vacante l'esattoria*, e nominò un *esattore d'ufficio*, surrogandolo nei diritti, nei doveri dell'esattore precedente, il che è ben lungi dal verificarsi nel caso di nomina di un semplice sorvegliante;

Mancano adunque nel fatto, sia la nomina del sorvegliante, sia le condizioni, secondo le quali dovrebbe la nomina stessa tradursi in atto ed esplicarsi;

Che non possono queste deduzioni essere infirmate dalla espressione usata nel Decreto prefettizio, cioè della nomina dell'esattore Dellachà a *carico del Grillo*. Questa locuzione non indica in alcun modo che dovesse intendersi continuativa la gestione Grillo, e che il nuovo nominato non dovesse ritenersi che quale un gestore o rappresentante dello stesso Grillo;

Ciò anzitutto è escluso dal testo stesso del già citato articolo 18 della legge. Ivi si dice « si procede a nuova « aggiudicazione dell'esattoria a cari- « co dell'esattore che decade » Questa frase *a carico dell'esattore*, ben lungi dall'importare continuazione di gestione, è scritta nella legge appunto nel caso di *nuova aggiudicazione dell' esattoria*, e di *decadenza* dell'esattore a cui s'impone il carico di cui si tratta. Non vuole conseguentemente la legge con tale disposizione altro significare, se non che, qualora il nuovo contratto, a cui si deve addivenire per colpa dell'esattore decaduto, riuscisse più gravoso al Consorzio o Comune interessato, vogliasi per altri motivi, debba l'esattore cessante sopportare, com' è logico e giusto, questi danni. Ma non può mai da tali locazioni inferirsi, che installato un nuovo esattore, debba l'antecessore rispondere dei fatti e della gestione di quest'ultimo, tanto più, che mentre a cotestui si concederebbero direttamente ed in proprio, come fu fatto col Dellachà, tutti i diritti ed i lucri dell'esattoria si lascierebbero al primo soltanto i rischi e le eventualità dell'altrui gestione, senza che egli nè in fatto nè in diritto potesse parteciparvi, onde tutelare i suoi legittimi interessi;

Considerando che uguali o simili ragioni militano in favore dell' avvocato Grillo anche per quanto riguarda il periodo di gestione del Paolo Ferrando, sebbene questi sia stato nominato con termini alquanto diversi, cioè con la qualifica di *esattore sostituito*, o invece e per conto dello scomparso Grillo;

Ed invero, posto che la esattoria fin dal precedente decreto prefettizio 1° luglio 1875 era stata dichiarata vacante, e che quindi era cessata nel padre e nel figlio Grillo ogni qualità esattoriale, salvo l'obbligo ai danni derivanti dalla intempestiva cessazione della esattoria (danni che del resto il ricorrente sostiene non essersi verificati, giacchè tanto il Dellachà quanto il Ferrando furono surrogati al Grillo con gli stessi patti e condizioni, e con la stessa cauzione stabiliti nel contratto Grillo) non si vede come potesse negli stessi Grillo rinascere la estinta qualità esattoriale, cosicchè dovesse la gestione susseguita a tale decreto di nomina, considerarsi non già come gestione Ferrando, ma come continuazione della gestione Grillo;

E' canone di diritto, ricordato dallo stesso Comune nella sua comparsa del 19 gennaio 1882, che *obbligatio semel extinta non reviviscit;*

Una tale nomina quindi nello stato a cui erano giunte le cose, non può logicamente e legalmente interpretarsi in altro senso, che in quello della precedente nomina dell' esattore Dellachà, specialmente se si consideri, che, malgrado l'apparente diversità delle locuzioni dell'atto di nomina, si vedono ripetute pel Ferrando le stesse condizioni, gli stessi diritti e gli stessi oneri già stabiliti pel Dellachà;

E ad una diversa interpretazione ripugna anche il riflesso, già in parte accennato, che ove il nuovo esattore dovesse ritenersi soltanto come un gerente a nome e per conto del Grillo, non potevano *trasferirsi in lui gli utili ed emolumenti della esattoria;*

Questi infatti spettavano di diritto al titolare, cioè al Grillo, giacchè nella ipotesi, tale, senza alcun dubbio, il Grillo rimaneva con l' obbligo soltanto di una conveniente *retribuzione* al Ferrando per l' opera da lui prestata. Così infatti si pratica nel caso di un vero *negotiorum gestor*, e così quando si tratta di *un sorvegliante* a cui si attribuisce solamente una *diaria* a carico dell'esattore;

Invece col decreto di nomina il Ferrando fu investito direttamente di tutti i vantaggi, come di tutti gli obblighi del contratto Grillo, garantiti questi ultimi da una sua propria cauzione;

Con ciò si chiarisce sempre più, che secondo il concetto sostanziale emergente dal decreto prefettizio, il Ferrando era realmente costituito *dominus rei.* Ond'è che la specie si presenta in figura diversa da quella che si pretende dal Comune, cioè di un semplice incaricato di amministrare per conto altrui e la gestione Ferrando ha tutti i caratteri di una gestione sua propria interamente distinta, tanto nel fatto che nel diritto, dalla gestione Grillo;

Considerando che in tale condizione di cose resta pienamente giustificata la dimanda principale dell'avvocato. Grillo, suffragata pure dalle conclusioni del Pubblico Ministero, perchè, ritenendosi verificate nel corso del 1875 tre separate gestioni di tre distinti contabili, debba ad ognuno di essi prescriversi di dare un proprio e speciale conto della gestione che gli appartiene, senza alcun riguardo al conto complessivo presentato dal Paolo Ferrando per tutto l'anno 1875, in aspetto di una unica e continuata gestione Grillo;

Che il Decreto del Consiglio di prefettura col quale fu approvato un tal conto merita perciò di essere rivocato;

Per questi motivi:

Rejetta ogni diversa e contraria istanza, ed accogliendo il reclamo presentato dall'avvocato Giuseppe Grillo, contro il suindicato Decreto del Consiglio di prefettura di Alessandria in data del 24 agosto 1877;

Annulla il detto decreto, ed il conto su cui fu emanato;

Ordina che da ciascuno dei tre contabili che tennero la gestione della esattoria del Comune di Capriata d'Orba nell'anno 1875, cioè dall'avvocato Giuseppe Grillo quale cauzionario e rappresentante del defunto suo figlio Alessandro, dal signor Giovanni Dellachà, e dal signor Paolo Ferrando sia presentato un conto separato delle singole loro gestioni, da rassegnarsi nelle forme consuete al Consiglio comunale, e quindi al Consiglio di prefettura;

Autorizza il Comune a prefiggere a ciascuno dei suddetti contabili un termine non inferiore a giorni sessanta per la presentazione del conto rispettivo, ed

in caso d'inadempimento a farlo compilare d'ufficio a spese del contabile ritardatario;

Dichiara salva al Comune, come per legge, verso l'avvocato Giuseppe Grillo ogni azione di danni, se ed in quanto siansi verificati dipendentemente dalla anticipata cessazione della esattoria già concessa con la di lui garanzia all'Alessandro Grillo di lui figlio;

E condanna lo stesso Comune alle spese del presente giudizio da liquidarsi dal Consigliere relatore.

Decisione N. 499 - 25 aprile 1882

FINALI *presid. ff.* - SAPONIERI *relatore*

Carlo De Sanctis (avv. DE ALOISIO)
c.
Comune di Penne (avv. MECACCI)

A. Appello incidentale — *È irricevibile l' appello incidentale oltre il termine, che è perentorio, di quindici giorni da quello della notifica dell' appello principale.*

B. Fondo di cassa e residui attivi — Carico indebito — *E' revocato il carico del fondo di cassa e dei residui attivi della gestione anteriore, quando risulti non essere stati consegnati nè ruoli nè titoli per le relative riscossioni, e neppure risulta che fosse liquido il carico, chè anzi pendeva giudizio sulla sua liquidazione; essendo poi assurdo e contraddittorio che il Consiglio di prefettura, nell' atto che faceva il carico, ingiungesse di consegnarsi ruoli e titoli e minacciasse che nell' esercizio posteriore avrebbe provveduto se non si fossero realizzate le partite stesse di cui dava carico, per le quali la Corte provvede in pari tempo rimandandole ai residui attivi, e pareggiandole, per quanto occorre, col rinvio corrispondente ai residui passivi.*

C. Responsabilità per giustificazione di spese — *E' restituito il discarico datosi dal contabile nel conto per mandati regolarmente pagati, non spettandogli responsabilità per mancata giustificazione di spese, la quale è dovuta non da esso ma dagli amministratori.*

D. Eccesso sul fondo delle spese imprevedute — *E' rettamente inscritto nei residui passivi l'eccesso di spese imprevedute da regolarizzarsi nel conto posteriore, non avendo dritto il contabile a discarico per non essersi tenuto coi pagamenti nei limiti degli stanziamenti in bilancio.*

E. Passaggio ai residui passivi di spesa oltre i limiti del bilancio — *Non l'intera somma stanziata, sulla quale si verificò eccesso di spesa, è da passarsi ai residui passivi, ma soltanto la parte che oltrepassa lo stanziamento.*

F. Spese del giudizio — *Non essendovi deciso contrasto da parte del Comune al ricorso del contabile, e soccombendo il medesimo in quanto al valore della causa, si compensano le spese del giudizio.*

Omissis.

A. Considerando che per l'art. 37 del regio decreto 5 ottobre 1862 n. 884 il termine per proporre lo appello incidentale, nei giudizi innanzi la Corte in via di ricorso contro i decreti del Consiglio di prefettura sui conti comunali, è di giorni quindici dalla notificazione dell'appello principale, il quale termine di precedenza è dichiarato perentorio sotto pena di decadenza dall'art. 8 dello stesso decreto 5 ottobre 1862, e perentorio è stato dichiarato dalla Corte in molte sue decisioni, e fra le altre in quella stessa de'12 marzo 1878 citata dal Comune, nel giudizio di appello Lanni contro il Comune di Rotondi;

Che nella specie l'appello del signor De Sanctis fu notificato al Comune di Penne nel giorno 13 ottobre 1880 e l'appello incidentale del Comune fu notificato al De Sanctis nel giorno 30 dello stesso mese, e così oltre il termine dei quindici giorni fissati dal citato decreto che regola il procedimento ne' giudizi della specie innanzi alla Corte dei conti;

B. Considerato che non si può oppugnare al Comune di Penne il dritto di aver dato in riscossione al De Sanctis il fondo di cassa ed i residui attivi del suo antecessore Quintangeli, con che però gli fossero stati consegnati i ruoli e i titoli occorrenti a porlo in grado di eseguire quella riscossione;

Che però dagli atti della causa è provato di non essere stati al De Sanctis consegnati dal Comune nè ruoli nè titoli per riscuotere gli arretrati della gestione Quintangeli, e soccorre questa prova lo stesso decreto del Consiglio di prefettura sul conto 1878, nel quale decreto mentre si aggregano al caricamento del De Sanctis i resti del suo pre-

decessore, si ordinò al Comune di somministrare al De Sanctis i titoli relativi, affinchè egli avesse potuto agire contro i debitori del Comune;

Che d'altra parte si desume dalla deliberazione 29 marzo 1879 avere il Comune di Penne ingiunto al De Sanctis di desistere da ogni procedimento per la riscossione di quei resti, sia contro il Quintangeli, sia contro altri debitori di esso Comune;

Che inoltre avendo il Quintangeli proposto appello innanzi la Corte de'conti nel 28 gennaio 1880 contro il decreto emanato dal Consiglio di prefettura sul conto di lui per l'anno 1877, prima cioè del decreto dello stesso Consiglio sul conto del De Sanctis per l'anno 1878, decreto che è del 28 agosto 1880, non poteva ancora ritenersi accertato e liquidato il debito Quintangeli per modo da determinarne l'aggregazione a danno del De Sanctis;

Che intempestiva quindi fu l'aggregazione al carico De Sanctis delle Lire 53,244.54 fondo di cassa a debito Quintangeli, perchè non ancora giudiziariamente certo e liquido quel debito, ed irregolare fu anche quella aggregazione, imperocchè aggregare al caricamento, o più propriamente all'introito una partita non riscossa equivale ad una significatoria definitiva contro l'esattore che ha avuto od accettato il carico di riscuoterla, onde non si spiega e non ha fondamento di ragione quanto dispose il Consiglio di prefettura, d'ingiungere cioè al Comune la consegna al De Sanctis de'titoli per esigere una partita, mentre questa gli veniva definitivamente addebitata, ed irregolare fu anche per lo stesso motivo l'altra aggregazione a carico del De Sanctis della somma di L. 10,022.43 parte de'residui attivi del precedente gestore, mentre si minacciava il De Sanctis di aggregargli nel conto seguente 1879 quelle somme degli stessi residui attivi, delle quali non avesse giustificata l'inesazione;

Che alle pruove anteriori alla determinazione del Consiglio di prefettura sul conto 1878, per le quali si dimostra la irregolarità delle indicate aggregazioni, si aggiungono atti e fatti posteriori che assistono le ragioni dell'appellante rivolte ad impugnare le aggregazioni medesime, e tali sono: la iscrizione fatta dal Consiglio comunale nel bilancio 1880 debitamente approvato, di un residuo da riscuotersi in sole L. 12,171.16 sul fondo di cassa Quintangeli, con che si dimostra che, quando il Consiglio di prefettura deliberò sul conto 1878, il debito Quintangeli non era neppure amministrativamente liquido e certo, anzi in parte era di dubbia od anche impossibile esazione, stantechè se nel bilancio 1880 fu preveduto un resto da riscuotere in sole L. 12,171.16, è d'uopo ritenere che la differenza per raggiungere le L. 53,244.54 aggregate dal Consiglio di prefettura sia stata riconosciuta inesigibile, da questo fatto appare anche che il Comune di Penne non abbia tenuto alcun conto dell'aggregazione fatta dal Consiglio di prefettura del fondo di cassa Quintangeli a carico del De Sanctis, altrimenti sarebbe stato inutile stanziare nel bilancio 1880 un residuo di quel debito, quando in virtù dell'aggregazione, intesa nel senso giuridico della parola, il debito medesimo si doveva ritenere come totalmente riscosso fin dall'anno 1878;

A che si aggiunge che la Giunta comunale di Penne, con deliberazione del 1° ottobre 1880, ordinò ad istanza del sindaco di sospendere gli atti coattivi anche per la riscossione delle dette Lire 12,171.16, stabilite nel bilancio del 1880 come da riscuotersi sul fondo di cassa Quintangeli;

Considerato che la Corte de'conti con sua decisione del 28 febbraio 1882 respinse l'appello del Quintangeli per difetto di pruove ne'suoi gravami, ed ordinò che avessero avuto pieno effetto i decreti del Consiglio di prefettura sui conti di lui per gli esercizî 1873, 1874, 1875, 1876 e 1877, ond'è che il debito di cassa ed i residui attivi Quintangeli risultanti dall'ultimo conto di lui per l'anno 1877 rimangono definitivamente accertati nelle somme stabilite dal Consiglio di prefettura giudicando il conto De Sanctis per l'esercizio 1878, salve le deduzioni operate pei residui attivi, e quindi rimane giustificato il carico della riscossione datone dal Comune al De Sanctis nel conto medesimo, ma questo tardivo accertamento dei reliquati Quintangeli nella sede giudiziaria dimo-

stra sempre più la irregolarità della aggregazione operatane dal Consiglio di prefettura a danno del De Sanctis;

Considerato che per le esposte osservazioni è conforme a ragione e giustizia disporre che tanto il fondo di cassa quanto i residui attivi della gestione Quintangeli, annullata l'aggregazione fattane dal Consiglio di prefettura nel conto 1878, siano passati ai residui attivi di quel conto, e per non turbare la economia dei conti seguenti, si presenta opportuno, atteso il tempo trascorso, che essi residui siano ripresi nel conto del 1880 per coordinarli con la somma residuale inscritta nel bilancio di quell'esercizio. Che se per avventura il conto del 1880 fosse stato già approvato dal Consiglio di prefettura potranno quei residui riportarsi nei conti posteriori del De Sanctis, purchè non si oltrepassi quello sull'esercizio 1882, ed ivi sarà data da lui debita ragione dello sviluppo contabile in ordine alla riscossione, discarico ed ulteriore rimanenza degli accennati residui;

Considerato che il medesimo provvedimento è da adottarsi per connessità contabile, rispetto ai residui passivi per la somma di L. 17,828.80, le quali il Consiglio di prefettura dispose doversi aggregare all'esito in pareggio di egual somma aggregata all'introito tra il fondo di cassa Quintangeli in L. 53,244.54. E che da questo provvedimento niun danno risente il De Sanctis, il quale vuole che le L. 17,828.80 siano ripristinate nello scaricamento, senza però addurne fondati motivi;

C. Considerato che le L. 600 in esito tra i residui passivi, e le altre L. 500 e L. 1932 in esito nel conto al titolo IV categoria 4ª art. 1° furono spese eliminate dall'esito non per irregolarità nella forma estrinseca dei mandati di pagamento, nè per eccedenza di fondi stanziati in bilancio, ma solamente per difetto nelle giustificazioni delle spese medesime, quali le misure, i collaudi ed altri documenti: ora per l'art. 124 della legge comunale e provinciale dei 20 marzo 1865 la responsabilità del tesoriere, in ordine alla erogazione delle spese comunali, è limitata alla regolarità nella forma di mandati ed alla osservanza delle prescrizioni del bilancio comunale, mentre la giustificazione e la pruova della legittimità della spesa investe la responsabilità dell' amministratore, di colui che ordina il pagamento, come ebbe a spiegare e ritenere la Corte dei conti in casi simili, onde è che le accennate partite non possono ripristinarsi all'esito a discarico del De Sanctis nel couto 1878, la prima delle quali deve andare a diminuzione de'residui passivi da trasportarsi, come sopra si è detto, ne'conti seguenti;

D. Considerato rispetto alle spese impreveduto ed alla parte di esse erogate oltre il bilanciato in L. 7121.59, che non può accogliersi la domanda dell' appellante il quale vuole sia quella somma ripristinata nell'esito, giacchè una delle condizioni imposte dall'art. 124 della citata legge per l'ammissibilità della spesa è appunto quella che il tesoriere non paghi un mandato oltre il limite della somma fissata nel bilancio, nè vale il dire che nel caso allo eccesso della spesa fu provveduto con un introito straordinario, imperocchè anche ammesso che questo introito si fosse avverato, ciò che non è dimostrato, non si poteva disporre senza una apposita deliberazione del Consiglio comunale approvata dal prefetto che avesse determinato doversi con quell'introito sopperire a quella determinata spesa;

Che rettamente quindi il Consiglio di prefettura mandò ad iscriversi nei residui passivi quell'eccesso di spesa da regolarizzarsi nel conto seguente, di che non poteva muovere lagnanza il De Sanctis, rimanendo sempre salvo li suo credito;

E. Se non che è da osservare che il Consiglio di prefettura mentre pone come fondo in bilancio per le spese impreviste L. 3082.70, quelle portate in esito sono L. 10,204.29, onde la eccedenza in L. 7121.59, aggrega poi all'esito tutta la somma di L. 10204.29 la quale conclusione appare contraddittoria al fatto premesso e stabilito, cioè, della somma prevista in bilancio e della spesa erogata, nè appare solida la ragione che ne adduce il Consiglio, cioè di non sapere quali delle spese dovessero gravitare sulla somma bilanciata, poichè non si può ammettere che il Consiglio avesse ciò ignorato, ed era suo ufficio di

verificare quali di esse spese fossero da ammettersi o da restringersi, onde, stando al fatto premesso dal Consiglio, logica conseguenza è che debba passare ai residui passivi la sola somma delle L. 7121.59 erogate oltre il fondo bilanciato;

F. Considerato che il Comune a sua volta o debolmente impugna le ragioni del De Sanctis ed alcune anche le sostiene;

Considerato che, in ragione della vicendevole importanza della soccombenza delle parti, le spese del presente giudizio debbono essere equamente ripartite fra loro ed il Comune è soccombente nella maggior parte del valore della causa;

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 500 - 2 maggio 1882

FINALI *presidente ff.* - CALIGARIS *relat.*

Luciano Bocci (avv. CARANCINI)
c.
La Deputazione Provinciale
di Ascoli Piceno
(avv. BALLANTI)

A. Entrate straordinarie provinciali — Aggio di riscossione. — *I contributi di altri enti morali, le ritenute sui stipendî, i depositi, i sussidî, il fondo di cassa sono entrate straordinarie della Provincia di tale indole da escludere che importino vera opera di riscossione, e debbono ritenersi comprese, come semplici versamenti o incassi, nel servizio di tesoreria assunto dal contabile gratuitamente.*

B. Entrate patrimoniali provinciali — Aggio di riscossione. — *Deve ammettersi che sia vero servizio di riscossione quello che si presta dal contabile per le entrate patrimoniali della Provincia, e dovrebbe retribuirsi coll'aggio pattuito; ma se questo fu limitato nel contratto agl' incassi sui ruoli delle sovraimposte provinciali, e per gl' incassi delle entrate patrimoniali non furono dati ruoli, ma si emisero semplici ordinativi, distaccati dal Registro* introiti, *per ricevere i versamenti, talvolta anche non direttamente dai debitori, cessa il predetto carattere di vera riscossione e subentra un mero servizio di tesoreria, che deve restar gratuito, come fu pattuito.*

Omissis.

A. Considerando non essere dubbio, nè contestato fra le parti, che nel contratto di assunzione della Ricevitoria provinciale di Ascoli Piceno, per parte del Cav. Luciano Bocci, non si trova alcuna disposizione concernente la riscossione delle entrate patrimoniali e delle altre entrate straordinarie della Provincia. Ivi si dice soltanto che il signor Luciano Bocci *assume l' ufficio di Ricevitore della provincia d'Ascoli Piceno pel quinquennio* 1873-1877 sottoponendosi a tutti gli obblighi portati dalla legge 20 Aprile 1871, dai relativi regolamenti e capitoli normali, e dai capitoli speciali deliberati dalla Deputazione Provinciale; fra i quali vi è quello di dovere « assumere gratuitamente il « servigio della cassa e tesoreria pro- « vinciale con gli stessi obblighi e con- « dizioni con le quali si disimpegna « dall'attuale tesoriere, che risultano « da un Capitolato ad ognuno visibile « in quest'ufficio provinciale »;

Che nel fatto il Cav. Bocci durante il quinquennio introitò non solo le imposte e sovrimposte, ma anche le rendite patrimoniali e le altre entrate straordinarie della Provincia, ed è in dipendenza di una tale sua opera che pretende l'aggio anche sulle somme relative agl'introiti suindicati.

Considerando che per le entrate straordinarie consistenti per la massima parte in contributi di altri enti morali, in ritenute su stipendi, in depositi, sussidi e simili, e nel fondo di cassa ricevuto dalla gestione 1872, è principio stabilito da numerose risoluzioni dell'Autorità amministrativa e confermato da questa Corte con varie sue decisioni, che la realizzazione di tali introiti non costituisce una vera riscossione a senso della legge, ma fa parte del servizio di tesoreria, il quale servizio nella fattispecie dovendo per patto espresso disimpegnarsi gratuitamente dal Ricevitore, la di lui dimanda d'aggio in tal parte riuscirebbe manifestamente infondata;

B. Considerando che egual carattere non potrebbe in tesi generale attribuirsi

alla esazione delle entrate patrimoniali, la quale costituirebbe per se stessa un vero servizio di riscossione;

Che il Consiglio di prefettura di Ascoli Piceno con l'impugnato suo decreto negò al Ricevitore l'aggio anche per tali rendite, perchè la riscossione delle medesime, come non era affidata al Ricevitore pel contratto, così non lo fu neppure in fatto, non avendo mai la provincia consegnati al medesimo i relativi ruoli, nè dato a lui l'incarico di ricercare i debitori e costringerli al pagamento con mezzi coattivi consentiti dalle leggi, nel che consiste il vero ufficio di riscossione. Invece, come dice il Consiglio, il Bòcci per tali rendite non aveva altro obbligo, nè altro fece, che ricevere in cassa le somme, quando i debitori sollecitati direttamente dall'ufficio Provinciale si presentavano a pagare i loro debiti, il che è servizio di tesoreria e non di esattoria;

Considerando, che a combattere questa parte del pronunciato del Consiglio di prefettura il Bocci produsse N. 57 ordini d'introito, dai quali egli dice risultare non essere vero che per i cespiti in discorso egli avesse il solo incarico passivo d'incassarne le somme mentre invece tutti i detti ordini recano la frase: Il Ricevitore *curerà* dall'individuo infranominato *la riscossione* della somma ecc. Era adunque la riscossione che gli era affidata, e quegli ordini servivano a lui di ruolo e di quinternetti di esigenza;

Che per altro un tale assunto del ricorrente non può dirsi coi prodotti documenti sufficientemente giustificato;

E per vero quando si vuole realmente affidare ad un agente la riscossione di un dato ramo di entrate, con tutte le cure, responsabilità ed obblighi correlativi, lo si fa mediante la consegna di ruoli, nei quali sono complessivamente elencati i debitori, affinchè l'esattore sappia preventivamente da chi, quando e quali somme deve riscuotere. Invece qui si hanno ordini d'introiti rilasciati volta per volta a date diverse e per ciascun singolo debitore, il che anzichè suffragare la tesi del ricorrente, confermerebbe appunto il fatto enunciato nell'impugnato Decreto, che, cioè, i detti ordini si rilasciavano abitualmente a misura che ciascun debitore si presentava a pagare e per autorizzare il Cassiere ad esigere;

Che trattandosi di semplici *ordini d'introito* distaccati dal *giornale degl'introiti*, come è chiaramente espresso e stampato in testa di detti ordini, non si può dare soverchia importanza alle frasi, pure stampate, con le quali ivi è significato il detto ordine, cioè il Ricevitore *curerà di riscuotere* dall'individuo infranominato ecc.;

Tali frasi infatti non possono intendersi in senso ripugnante all'indole del titolo medesimo in cui sono scritte, nè variarne la sostanza;

E ciò tanto più inquantochè le dette frasi, come stampate, sono ripetute indifferentemente in tutti i surripetuti ordini, benchè molti di essi si riferiscano indubbiamente ad operazioni di mero incasso, e benchè anzi da alcuni di essi risulti che la così detta *riscossione ivi ordinata* al Ricevitore riguardava somme *già riscosse* dai debitori da altro speciale incaricato (Veggasi gli ordini di N. 10, 11, 27 e 28), per le quali perciò si trattava evidentemente di semplice versamento alla Cassa;

Che perciò le frasi suddette devono ritenersi scritte non nel senso speciale e tecnico che si attribuisce nelle leggi d'imposta alla parola *riscossione*, ma nel senso comune e volgare secondo il quale, quando vi è *chi paga*, vi è per contrapposto *chi riscuote*, cosicchè la parola riscossione sarebbe nella specie equivalente a quella d'incasso o d'introito, come appunto sta scritto nella intitolazione del documento in cui la frase è riportata;

Considerando che in aggiunta alle premesse osservazioni può anche addursi quella ultimamente fatta dalla difesa della Deputazione Provinciale, vale a dire, che il Signor Bocci assunse gratuitamente il servizio di tesoreria e di cassa *con gli stessi obblighi e condizioni* con le quali, a norma del relativo capitolato, si disimpegnava dall'*attuale tesoriere*, che allora era, non già il signor Paccaroni, a cui alluse nelle sue deduzioni, il ricorrente, ma il signor Iginio Cantalamessa;

Ora nel contratto 1° maggio 1868 stipulato da quest'ultimo ed in atti pro-

dotto sta scritto il seguente patto: (articolo 13 del Capitolato annesso) « In « corrispettività degli oneri che si as- « sumono dal tesoriere, tanto pel ser- « vizio di esattoria che per quello di « cassa, l'amministrazione provinciale « gli corrisponderà il premio di Li- « re . . . . per ogni lire *cento* « *d' incassi sui ruoli delle sovrimposte* « *provinciali*;

Dal che risulta che l'aggio dovuto al Ricevitore per tutti cumulativamente i servigi da lui prestati, sia come esattore, sia come tesoriere, non poteva commisurarsi *che ai soli incassi* sui ruoli delle sovrimposte *provinciali*, aggi che furono in tale misura corrisposti al signor Bocci;

Considerando, che, mancata la base alla dimanda del Ricorrente, vien meno anche la necessità di occuparsi della questione pregiudiziale proposta dalla Deputazione provinciale su quella parte delle somme da lui reclamate, che si riferiva agli esercizî anteriori a quello del 1877 ora in discussione;

Per questi motivi:

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero.

Rigetta il ricorso presentato dal Cav. Luciano Bocci contro il suindicato Decreto del Consiglio di prefettura di Ascoli Piceno in data 22 marzo 1881 e condanna lo stesso ricorrente alle spese del giudizio da liquidarsi dal Consigliere Relatore.

Decisione N. 501 - 9 maggio 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Alessandro Arcuri (AVV. ALASIA)

c.

Comune di Nocara

A. Riunione di cause — *Più ricorsi sui conti di una intera gestione presentando una unica questione che va a risolversi nell' ultimo conto, si riuniscono per una decisione sola.*

B. Fondo di cassa — Acquiescenza — Ricevibilità del ricorso — *Non si può contrastare la ricevibilità del ricorso su di un fondo di cassa, trasportato da esercizî anteriori, non essendosi verificata alcuna acquiescenza ai decreti di approvazione dei relativi conti, nè questi essendo stati notificati.*

C. Discarico non dimostrato — Competenza del Consiglio di prefettura — *Non dimostrandosi come sia dovuto un discarico, non vale addurre l' opinione espressa dal Consiglio comunale, tanto più se della minoranza, mentre il Consiglio di prefettura può riformare anche le deliberazioni della maggioranza sul conto.*

D. Pagamenti non validamente deliberati e di spesa non eseguita — *Si conferma il diniego di discarico di pagamenti per spesa, che deliberata dalla Giunta non ebbe la superiore sanzione, e per spesa che poi non ebbe luogo.*

E. Spesa di vaglia postali — *Non è ammessa a discarico la spesa di vaglia postali, coi quali l' esattore fece i versamenti*

F. Residui attivi — Posizione del conto - *Partite rinviate ai residui attivi non fanno carico al contabile e quindi non ne ha giusto motivo di gravame. Nella posizione del conto mancando la prova in contrario si sta alla constatazione fattane dal Consiglio di prefettura.*

G. Discarico — Storno di fondi — *Essendosi provato il regolare storno di fondi, è dovuto il relativo discarico.*

H. Spese del giudizio — *Motivandosi la vittoria del ricorrente a documenti, che non curò di presentare al Consiglio di prefettura, diminuisce al medesimo la ragione della rifusione delle spese.*

Omissis.

A. Considerando che trattasi di gestione unica e continuativa dal 1872 al 1880, onde l'attinenza fra i varî conti è tanta, ed è tanto il legame fra le loro risultanze contabili, che ogni questione va a risolversi nel conto del 1880, onde manifesta è la opportunità e la utilità, se non anche la necessità assoluta logica e giuridica, di riunire i tre ricorsi, e provvedere intorno ad essi con unica decisione;

B. Che per quanto riguarda i conti anteriori al 1878, non essendo stati i decreti del Consiglio di prefettura notificati all' Arcuri, e non avendo fatto questi alcun atto di acquiescenza ai decreti stessi col riportare le risultanze da uno ad altro conto, per successione d' esercizî, non può essergli interdetto d'impugnarli nel decreto sul conto del

1878, sul quale pesano come fondo di cassa trasportato dal 1877, il quale ebbe alla sua volta l'influsso di quello del 1876, e così di passo in passo retrocedendo fino al 1872;

C. Che per quanto riguarda il conto del 1872 dal quale furono eliminate L. 103.50 per differenza fra le somme esposte e le quitanze in L. 8.50, e per non giustificata o irregolare erogazione delle altre L. 95, l'appellante non ha prodotto documento valevole ad infirmare il giudizio del Consiglio di prefettura ed invano egli invoca l'opinione di una minoranza del Consiglio comunale, mentre anche sulle deliberazioni della maggioranza può il Consiglio di prefettura riformare nell'approvazione dei resoconti;

D. Che per quanto riguarda il conto del 1873 possono accreditarsegli le Lire 10.19 pagate al pedone postale, e le L. 2 pagate per gli esposti, apparendo ora abbastanza regolari, ed essèndone sempre stata riconosciuta la realtà: ma non è così pel diritto di vaglia postale in L. 70 il quale, preteso da lui, fu più tardi dalla Giunta concesso, senza che poi questa deliberazione avesse la superiore sanzione, a più forte ragione è da respingere il gravame relativo alle L. 200, messe in bilancio per i lavori al cimitero, che non essendo state erogate, giustamente furono messe fra i residui passivi;

E. Che in quanto al conto 1874 sono ora da ammettere, per averne documentata la regolarità, le L. 6.30 di spese d'ufficio, e le L. 269.56 di spese impreviste in tutto L. 275.86, escludendosi per la ragione predetta le L. 70 pretese per i vaglia postali, coi quali il tesoriere facea i versamenti;

Che tutte le L. 391,05 spese escluse dal conto dell'esercizio 1875 appariscono al presente regolari e giustificate, onde debbesi darne accreditamento ossia discarico;

Che altrettanto sarebbe a dirsi sulle L. 1037.92 richieste sul conto del 1876, se non che da quelle è da togliere la partita delle L. 70, comune ai precedenti esercizî, onde l'accreditamento devesi restringere a L. 967.92;

Che regolari e giustificate sono ora le spese di L. 20 riferibili al 1877 e di L. 210.25 le quali erano state escluse dal Consiglio di prefettura;

Che pertanto sono da aggiungere al discarico del 1878, in relazione anche ai conti degli esercizî precedenti, Lire 1877.27 (le quali insieme a L. 512.90 formano il totale della somma di Lire 2390.77 composte dalle partite che sono oggetto di specificati gravami); onde il fondo di cassa alla fine dello esercizio 1878 va ridotto a L. 2697.37;

F. Che manca all'appellante giusto motivo di gravame, rispetto all'esercizio 1879, per le L. 1863.93 aggiunte ai residui attivi, non avendo ciò arrecato a lui danno od aggravio qualsivoglia, nè meglio fondato è il suo reclamo per quanto riguarda le L. 238 date alle spese pel registro di popolazione, che non furono per certo fatte nel 1879. ed anche nel 1880 furono mantenute nei residui passivi; in quanto poi alle altre L. 198.97, ne è ora provata la regolarità, fatta eccezione di L. 22.65, spese per la distribuzione della imposta della ricchezza mobile, giacchè non essendo stato prodotto il conto del 1879 l'affermazione della Giunta municipale di Nocara non ha valore contro l'affermazione e la constatazione del Consiglio di prefettura, sono pertanto da togliersi al fondo di cassa di L.1877.27, di cui sopra, e sono da accreditarsi in questo conto del 1879 altre L. 176.32, che sommate formano L. 2053.59, dalla quale somma va diminuito il fondo di cassa del 1879 da trasportarsi al 1880 il quale così vien ridotto a L.2867.42;

G. Che nel conto del 1880, dal quale erano state eliminate tante spese sull'articolo delle impreviste per L. 324.85, risulta conseguentemente autorizzato con deliberazione di storno di fondi dalla Giunta municipale fino alla concorrenza di L. 301.87, che perciò meritano di essere accreditate al tesoriere pagatore, della quale somma e delle predette Lire 2053.59 riferibili al fondo di cassa dell'esercizio precedente, in tutto L.2355.46, devesi alleggerire quello del 1880, determinato in L. 5334 95 coll'ultimo decreto oggetto dell'ultimo reclamo;

H. Considerando che il ricorrente Arcuri riesce vittorioso in una parte soltanto del suo appello, e che ciò accade anche per virtù di documenti, che o

non possedeva allora, o non curò di presentare al Consiglio di prefettura;

Per questi motivi

Concordemente alle conclusioni del Pubblico Ministero preliminarmente delibera doversi riunire, come riunisce i tre ricorsi e i tre giudizî, quindi pronunziando in merito ad essi ed accogliendoli in parte, riduce il fondo di cassa alla fine dello esercizio 1880, del quale l'Arcuri dovrà render conto nella gestione del 1881, alla somma di L. 2979.49.

Il Comune di Nocara è poi condannato a rifondere all'Arcuri la metà delle spese di questo giudizio ed alla liquidazione di esse viene delegato il Consigliere relatore.

Decisione N. 502 - 9 maggio 1882

FINALI *presid. ff.* - ORGITANO *relatore*

Eredi De Dominicis (avv. CORSI)
c.
Comune di Torre le Nocelle
(avv. SERPIERI)

Residui del conto anteriore — Liberazione del cessato esattore — *L'assunzione senza proteste o riserve dei residui dell'anno precedente obbliga assolutamente il nuovo e libera il cessato esattore.*

Omissis.

Considerando che l'esattore, o titolare o provvisorio, è obbligato ai versamenti delle somme maturate durante la propria gestione, ancorchè non riscosse, ma che a quest'obbligo corrisponde il diritto di lui contro i contribuenti e l'impiego dei privilegî e del rito speciale cui è raccomandata la riscossione;

Considerando che nei mutamenti di esattore, il solo esattore titolare può esercitare i privilegî e il rito speciale, il che porta che egli deve assumere la obbligazione di continuare a compiere le riscossioni arretrate per tutto il periodo che rimane alla durata del privilegio e del rito speciale, ossia per gli arretrati dell'anno corrente e dell'anno precedente;

Ora questa obbligazione del nuovo esattore può essere o senza riserva o con riserva, secondo le circostanze o le dichiarazioni delle parti nell'atto della consegna dell'ufficio e della rassegna dei residui: allorchè non havvi protesta o riserva l'obbligazione del nuovo esattore è assoluta e produce la liberazione dell'esattore cessato; quando per contrario l'esattore che entra si protesta contro i residui dei quali scorge la difficoltà della riscossione per cagione del suo predecessore, in tal caso l'esattore cessato non è sciolto dalla sua responsabilità, ma ha il diritto di assistere il suo successore, invigilare alle riscossioni ed all'imputazioni alle rate più antiche delle somme che vengono riscosse, e, insomma esercitare per mezzo del suo successore il suo credito contro i contribuenti da cui dipende il suo debito di esattore poscia cessato;

Considerando che la specie della decisione di questa Corte del 19 dicembre 1876 non è simile alla presente. Ora non si disputa della legittimità del rifiuto del nuovo esattore di assumere residui arretrati anche oltre il biennio, ma della virtù e degli effetti dell'assunzione senza proteste e riserve dei residui dell'anno precedente cioè della sovrimposta 1870 nel giugno 1871;

Considerando che il credito di L.193.55 risulta dal conto ed è accertato dal Comune, e che il debito di cassa di De Dominicis di L. 1103.26, parte pagato al suo successore e parte non pagato alla data del citato atto verbale 16 giugno 1875, non appartiene al conto controverso nè al presente giudizio;

Definitivamente pronunciando; veduta la legge 14 agosto 1862;

Fa dritto all'appello di Luigi e Paolo De Dominicis eredi di Giovanni, rivoca la condanna 17 giugno 1876 del Consiglio di prefettura e condanna il Comune di Torre le Nocelle a pagare agli eredi medesimi la somma di L. 193.55 con gl'interessi dal giorno della presente decisione, ed alle spese da liquidarsi dal Consigliere relatore.

Decisione N. 503 - 16 maggio 1882

PASINI *presid. ff.* - CALIGARIS *relatore*

De Gattis Ettore Antonio (avv. CORSI)
c.
Comune di Martirano (avv. SERPIERI)

Irricevibilità del ricorso — Non rinnovazione del termine a ricorrere — *La notificazione che vien fatta di un Decreto di approvazione del conto, col precetto ingiuntivo a pagare le somme dovute, non fa rivivere il termine utile per ricorrere, già decorso dal giorno della notificazione che fu fatta regolarmente dello stesso Decreto.*

Omissis

Attesochè il decreto del Consiglio di prefettura di Catanzaro in data 26 maggia 1877 sul conto reso dal ricorrente per l'esercizio della tesoreria Comunale di Martirano nell'anno 1874, fu al ricorrente medesimo regolarmente notificato con atto dell'usciere di quella Pretura, in atti prodotto ed in data del 12 ottobre 1877;

Che eguale regolare notificazione per atto d'usciere, pure in atti prodotto, fu fatta al ricorrente addì 10 novembre 1877 dell'altro decreto dello stesso Consiglio di prefettura in data 20 agosto 1877, reso sul conto del esercizio 1870;

Attesochè eseguite le regolari notificazioni suddette, ne deriva a carico del contabile notificato, la legale decorrenza, dalla data di esse, del termine perentorio dei trenta giorni stabilito dall'articolo 35 del regolamento giudiziario 5 ottobre 1862 per l'utile interposizione del ricorso in appello;

Attesochè contro i decreti dei quali si tratta, il signor De Gattis non ricorse a quasta Corte che con atto d'usciere, notificato al Comune di Martirano in persona del suo Sindaco addì 10 aprile 1878, e quindi dopo che era di gran lunga già trascosso il termine suddetto, ed i decreti impugnati avevano acquistato la forza di cosa giudicata;

Che ciò posto non era più ammissibile l'appello contro i medesimi in dipendenza dell'altra notificazione fatta al ricorrente addì 10 marzo 1878 col precetto ingiuntivo al pagamento delle somme dovute, giacchè questa nuova notificazione, fatta unicamente a scopo esecutivo, non poteva riaprire termini perenti e rimettere in discussione provvedimenti già rivestiti del carattere di cosa giudicata, ma poteva aprire la via a quei rimedî che sono proprî del giudizio esecutivo, e che devono essere proposte nella sede e nei limiti assegnati a tali giudizî;

Attesochè non essendo ammissibile l'appello, resta preclusa la via a qualsiasi esame in merito delle partite contestate.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 504 - 16 maggio 1882

PASINI *presidente ff.* - ORGITANO *relat.*

Riccardo Bignami
c.
Comune di Ottobiano (avv. SCAPARRO)

Carico di mandato estinto — *Ancorchè manchi la data della quietanza un mandato estinto fa carico all'esercizio in cui fu emesso.*

Omissis.

Considerando che le due somme controverse sono state aggiunte al carico dell'esattore, e che non v'ha utilità nel verificare, se il collettore Cordara si pose a debito la prima di esse, o se il debito fu poscia aggiunto dal Consiglio comunale, dipendendo la controversia dalla natura e dalle circostanze delle fatte riscossioni;

Considerando che l'esattore non possa non essere obbligato ad accettare il debito del suo conto per l'entrata di un credito del Comune maturato durante la sua gestione, ed estinto dal debitore del Comune secondo il mandato del 1° agosto 1877 quitanzato dal collettore, nonostante che non vi sia scritta la data della quitanza;

Considerando che, a porre in un modo o nell'altro la quistione dipendente dalla quitanza di L. 867, 15 del 15 marzo 1878, giova che l'appellante sia chiamato a dare la pruova della cessazione al 7 febbrajo 1878 dall'esercizio della

esattoria, che non può aversi come chiara e completa col solo certificato prodotto;
Pronunziando parte definitivamente e parte interlocutoriamente ecc.

Decisione N. 505 - 23 maggio 1882

Finali *presidente ff. e relatore*

Antonio Ludovici (avv. Piacentini e Ceci)
c.
Comune di Rivodutri (avv. Bigioni)

Fondo di cassa — *Se il contabile ha dato come riscosso il fondo di cassa dell'esercizio anteriore, anche portandosi a discarico l'ammontare di carte contabili, non è più dato elevare contestazione in proposito.*

Omissis.
Considerando che il conto di entrata e spese del Comune di Rivodutri pel 1859, reso dal contabile Antonio Ludovici fu approvato dal Consiglio di prefettura dell'Umbria il 23 settembre 1870, senza alterazione al fondo di cassa di scudi romani 609 e bajocchi 90 dato dal contabile;
Che in quel conto all'articolo 1° figura in entrata e figura *riscossa* la somma di scudi 357.94, fondo di cassa, restato alle mani del precedente esattore nell'esercizio 1857, come all'articolo 2° figura il fondo di cassa rimasto presso il Ludovici, in dipendenza della sua gestione del 1858;
Che se Micocchi, il predecessore di Ludovici saldò il suo debito con carte contabili, invece di pagarlo in danaro, e quelle carte poi furono portate a proprio discarico dal Ludovici nel conto del 1859, nulla si scorge in ciò d'irregolarità: già la sentenza sindacatoria del conto 1857 accennava far difetto a quel conto le quitanze relative alle tasse provinciali, alla via Fabretti, alla tassa Governativa (così addimandata per antonomasia quella di scudi 350mila sui Comuni di tutto il Regno Pontificio per sopperire al mancamento del Dazio consumo sul vino a causa della crittogama che dopo il 1850 devastò per anni le viti e i vigneti) al canone delle parti, e ad un debito verso la famiglia Leoni: ora nel conto 1859 trovasi appunto al tit. 8° intestato « creditori liquidi » e negli art. 128 a 133 dei pagamenti che si riferiscono al 1857, della specie indicata in quella sentenza sindacatoria, le accennate spese portate al tit. 8° predetto formano soli sc. 314.30, ma sembra potersi aggiungere la somma portata dall'art. 127, tit. 6° colla denominazione al Marchese Carlo Leoni per canone sulle partite corrispondenti ad un espressione della sentenza sindacatoria, e con questo articolo di scudi 43.59 sommato con gli altri si avrebbe l'intera somma di scudi 357.94 colla sola differenza di 5 bajocchi, che valgono poco più di 26 centesimi;
Che il resoconto del 1861 è concatenato ai precedenti, anche questo fu firmato dal Ludovici, il quale si faceva debitore di L. 2336.90; questa somma fu elevata dal Consiglio di prefettura a L. 2342.97 per una rettifica nella liquidazione degli aggi: e se contro questa rettificazione, la quale del resto non importò deduzione maggiore di L. 6.07 dell'avere del Ludovici, questi non fa eccezione, tanto meno gli compete alcuna eccezione contro la cifra del fondo di cassa da lui stesso confessata ed ammessa; che vacue sono le postume ipotesi di duplicazioni di pagamenti, di carichi indebiti ed altro; Micocchi dichiarato indebito di L. 1904.24 nel conto 1857 soddisfece al suo debito con carte contabili nel 1859; Ludovici nel resoconto di quest'anno se le porta a debito come riscosse, a credito come spese; cessata la sua gestione, e reputandosi debitore pagò al Comune nel 1862 in acconto di L. 1637.07, somma alla quale probabilmente nel giorno del pagamento, che fu il 6 ottobre, si valutava ascendere il debito, più tardi egli stesso sul resoconto firmato il 20 marzo 1870 lo riconobbe nella maggior somma di lire 2336.90 che il Consiglio di prefettura elevò a L. 2342.97: a questa somma egli contrapponga il pagamento delle L. 1637.07 fatte nel 1862 nè il Comune glie ne contesta il diritto, e con lire 705.90 avrà interamente saldato in parte il debito datogli coll' impugnato Decreto;
Per questi motivi ed in conformità

delle conclusioni del Pubblico Ministero rigetta il ricorso di Antonio Ludovici colla condanna di rifondere al Comune le spese del giudizio che liquiderà il relatore.

Decisione N. 506 - 30 maggio 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Antonio Vincentini (avv. CENTI)
c.
Comune di Paganica (avv. MARIANI)

A. Atti istruttori del Consiglio di prefettura — *Essendo stata tolta ogni attribuzione contenziosa ai Consigli di prefettura, gli atti loro relativi ai conti, che non siano decreti definitivi di approvazione, non hanno che un carattere d'istruttoria puramente amministrativa, nè possono formar oggetto di ricorso alla Corte.*

B. *Nè i motivi del decreto di approvazione del conto, nè il rimando della revisione del medesimo a specificazioni e giustificazioi, possonó formar oggetto di ricorso alla Corte.*

Omissis.

Considerando che dopo le nuove leggi del 20 Marzo 1865 e l'abolizione del contenzioso amministrativo, i Consigli di prefettura non sono più Tribunali, nè da essi emanano più sentenze sui conti della Provincia e dei Comuni, ma emettono Decreti, senza procedimento contradditorio, che, per la notificazione giudiziaria, acquistano virtù ed efficacia giuridica irreparabile, se dentro 30 giorni non siano impugnati con ricorso alla Corte de' conti: per quelle riforme legislative, il ricorso alla Corte non è vero appello, nè presso di essa si svolge un secondo grado di giurisdizione propriamente detto, ed accade, come in materia di pensioni, nella quale la 2ª Sezione liquida, salvo il ricorso in un certo termine dalla notificazione del decreto, alla Corte plenaria, alla quale compete la definitiva liquidazione. I Consigli di prefettura sui conti dei Comuni fanno soltanto decreti di approvazione, e, perduta ogni distinzione fra interlocutorio e preparatorio provvedimento, gli atti loro relativi ai conti, che non siano decreti di approvazione, sono meri atti d'istruzione, d'informazioni o preparatorii;

B. Che i motivi i quali precedono la dispositiva d'un decreto non possono essere oggetto d'un ricorso o d'un appello, e l'impugnato decreto ha nel dispositivo piuttosto la forma della conferma d'un precedente suo opinamento; non rivede, non rettifica la contabilità già approvata, non revoca i precedenti decreti; e in quanto alla revisione chiesta già nel proprio interesse dal contabile, il Consiglio di prefettura non respinse la domanda ma dichiarò farle d'uopo specificazioni e giustificazioni: la revisione quando competa, deve essere naturalmente circoscritta agli errori di fatto e di calcolo, e agli altri casi contemplati nell'art. 44 della legge 14 agosto 1862, dessa poi rettificando gli errori, può giovare tanto al Comune che al suo contabile; se la revisione ecceda in fatto i giusti limiti, se fatta nell'interesse del Comune gli sia negata nel suo, il contabile potrà allora ricorrere alla Corte mentre oggi gli manca l'azione verso un atto preparatorio d'indole amministrativa, diverso da quello pel quale la legge comunale e provinciale dà il ricorso alla Corte dei conti;

Che la eccezione pregiudiziale, fondata sull'art. 35 del Regio Decreto 5 Ottobre 1862 è stata proposta alla vigilia della trattazione della causa, dopo che le difese avevano ampiamente percorso il loro cammino, ed anzi quella eccezione non concorda pienamente con precedenti deduzioni fatte pel Comune;

Per questi motivi,

ed in conformità delle conclusioni del Procuratore generale, dichiara inammissibile il ricorso di Antonio Vicentini, e compensate le spese giudiziali.

Decisione N. 507 - 1. giugno 1882

FINALI *presid. ff.* - ORGITANO *relat.*

Pietro Crudi (avv. SANTUCCI)
c.
Comune di San Leo
(avv. KAMBO, PEVERELLI e MERCANTI)

A. e B. Carico estraneo alla contabilità dell'esercizio — *Mancando ogni prova che una partita sia di pertinenza della gestione dell'esattore, il di cui conto è* sub judice, *e che ne abbia avuto comunque il maneggio, non glie ne è mantenuto il carico.*

Omissis.

A. Considerando che il Comune non ha adempito la pruova ordinata da questa Corte ed intesa a far risultare la giustizia del carico di L. 629.41, cioè un fatto dal quale sia ingenerata l'obbligazione del tesoriere di riscuotere quella somma e di essere condannato a pagarla al Comune. Non risultando che il deposito presso la Banca di Rimini sia stato fatto dal tesoriere, o con danaro passato per le mani del tesoriere; non risultando che il capitale abbia fatto parte della gestione del tesoriere; non risultando che sia stato, prima del 1874, o in quell'anno, dato mandato al tesoriere di riscuotere quel capitale, nè quegli interessi, manca qualsiasi elemento a dichiararlo, sia obbligato a riscuotere gl'interessi, sia a renderne indenne il Comune. Quali che siano i diritti del Comune contro altri, e quale che possa essere la partecipazione del tesoriere in altri fatti, non vi è luogo ad introdurre nel conto gl'interessi di un capitale che non fa parte del bilancio nè del conto medesimo;

B. Considerando che non ostante il ripetuto dibattimento avanti questa Corte, la questione delle lire 1200 è rimasta estranea al conto 1877 non essendo stati prodotti i mandati estinti fra le spese, nè essendo stata quella spesa posta dal tesoriere a proprio credito; giustamente pertanto i primi giudici si astennero dal pronunciarvi, lasciando intatte le ragioni de' contendenti, nè questa Corte può fare diversamente;

Spiegando quindi le provvidenze ecc.

Decisione N. 508 - 6 giugno 1882

FINALI *presidente ff. e relator*

Nola Salvatore (avv. MICCICHE')
c.
Comune di Sutera (avv. A. SERPIERI)

A. Conto compilato e deliberato dal R Delegato straordinario — *E' rigett ta ogni eccezione avverso la compilazi ne e deliberazione del conto da par del R. Delegato straordinario, sia in fa to, perchè giustificata dalla urgenza riparare alle irregolarità e disordine de l'amministrazione, sia in diritto, perch il conto stesso fu firmato dall'esattore ricorrente, e fu sanzionato dal Consiglio comunale appena ricostituito.*

B. Obbligo del non riscosso per riscosso — *Mancando ogni giustificazione d'inesigibilità non può esimersi il contabi le dal rispondere dell'obbligo contrattu le del non riscosso per riscosso.*

G. Discarico per ostacoli giudiziari — *La pattuita responsabilità del non riscos so sarebbe tratta ad eccessive e non equ conseguenze, se si mantenesse il caric di partita non potuta riscuotere per legale impedimento giudiziario.*

D. Carico di mandati — *E' confermat all'esattore il carico dell'ammontare de mandati senza le quietanze dei percipienti.*

E. Mandati pagati al Sindaco e segretario comunale — *Perchè le spese re lative a mandati pagati al Sindaco ed a segretario comunale siano da giustifica re, spettando di ciò fare ai medesimi non al contabile, se ne toglie l'ammon tare dal fondo di cassa, perchè non g facciano carico, e si rinviano ai resid attivi, il di cui ricupero passa al successivo esercizio.*

F. Discarico di mandati — *Non contestandosi dal Comune le spese esegui tutte obbligatorie, ed essendo regolari mandati coi quali ne fu ordinato il pagamento, non si accolgono altre eccezioni, specialmente, se, essendo uscito di uf ficio l'esattore, non potrebbe aver eff utili pel medesimo il rinvio delle parti te qi residui passivi.*

G. Pagamento di mandati — *Il contab le nel pagare i mandati è tenuto a guar dare alle forme prescritte pei medesim ed a non oltrepassare le somme stan in bilancio per le relative spese, mentr non ha attribuzione alcuna di sindacar il merito di queste.*

H. Pagamento fatto al Sindaco— *Dichia rato debitore il Sindaco di una somm prelevata dalla cassa comunale, il teso-*

riere che ha pagato resta creditore personale verso il medesimo, e deve rifondere al Comune il male pagato, e ne ha carico.

I. Aggi di riscossione — *Per quanto in massima si ritengano dovuti aggi di riscossione, avendone il contabile fatta mancare ogni dimostrazione, si rigetta la sua domanda.*

K. Pagamento estraneo al conto — *Salvi i diritti del contabile, non gli si ammette a discarico un pagamento che non è pertinente al conto* sub judice.

L. Discarico negato per pagamenti irregolari ed eccesso di somme disponibili — *La Corte non può che confermare il negato accreditamento di spese evidentemente pagate senza precedente regolare liquidazione e su ordinativi irregolari e precarî, ancorchè risulti eseguita l'opera relativa, tanto più se sia pure evidente che vi fu eccesso delle somme disponibili nei residui conservati per l'opera stessa.*

Omissis.

A. Sulla questione pregiudiziale;

Considerando, che dallo esame del conto del 1877, compilato d'ufficio per riparare alla negligenza dell'esattore e tesoriere Nola, risulta ad evidenza, come la contabilità amministrativa del Comune di Sutera versasse in tanta irregolarità e in tanto disordine, che niuna cosa era più urgente del darle un assetto; difatti sono in entrata 87 articoli, che risalgono fino al 1860, ed allo stesso anno risalgono quasi altrettanti residui passivi, riferentisi anche a spese obbligatorie ed a spese fisse; se il Regio commissario curò la compilazione del conto, intese rettamente il dover suo, e l'art. 94 della legge comunale e provinciale salverebbe l'opera sua da qualunque censura; ma v'ha di più, lo stesso Nola firmò il conto colle sopraccennate annotazioni il 16 maggio 1878, ed appena riconvocato il nuovo Consiglio comunale di Sutera il Regio commissario fu sollecitato di sottoporre al suo esame ed alla sua ricognizione il conto, onde questo fu approvato dal Consiglio di prefettura dopo che il Consiglio comunale l'avea riveduto e fatto oggetto delle proprie deliberazioni il giorno 28 maggio 1878, perciò la eccezione pregiudiziale proposta da parte dell'appellante Nola non ha miglior fondamento nel fatto che nel diritto;

Sui capi dell'appello riguardanti l'entrata;

B. Considerando che le L. 2557.83, oggetto del capo 1° di questa parte dell'appello, sono composte di tante annualità di censi per l'esercizio 1873, dal quale cominciò nel Nola l'obbligo di rispondere anche pel non riscosso, e per gli esercizî seguenti; onde l'esattore che non giustifica la inesigibilità e neppure specifica le varie partite non riscosse è da rimandare ai termini del suo contratto, per vedersi la insussistenza della sua eccezione di fronte ad un patto chiaro e liberamente stipulato;

C. Che un esattore e tesoriere non è incaricato delle cose litigiose del Comune; esso deve curare la riscossione di tutto ciò che gli è regolarmente dato da esigere, ma quando incontra serî ostacoli giudiziarî ivi il suo ufficio s'arresta; il Nola, a quanto appare dagli atti, fece un'ingiunzione all'affittuario del Comune per le tenute Milocca ed Aquilia di pagare il fitto di L. 2745 (capo 2° dell'appello), parte delle L. 18.435, somma a cui ammontarono i fitti dei terreni di proprietà comunale pel 1877, che nel restante furono dal Nola riscossi e versati; l'affittuario si ricusò al pagamento per rispettare un sequestro fatto a sue mani dal Ricevitore del registro di Mussomeli, creditore di quella somma dal Comune; inoltre l'affittuario stesso protesta di andare creditore verso il Comune di L. 115.76, anzichè debitore d'alcuna somma; in siffatta condizione di cose, la pattuita responsabilità del non riscosso sarebbe tratta ad eccessive e non eque conseguenze, quando fosse confermata la deliberazione del Consiglio di prefettura che delle L. 2745 fece carico al Nola, il quale, non si dee dimenticarlo, non giunse a tutto maggio del seguente anno 1878 nell'esercizio dell'esattoria che gli venne tolto;

Che in quanto al capo 3° malamente il Nola si grava di un addebito di Lire 1818, giacchè gli furono bonificate in uscita L. 476, onde la somma va ridotta a L. 1342, ma non avendo egli dimostrata la inesigibilità di questa somma, e nemmeno dato al suo successore un regolare elenco delle partite, che la costituivano, non può sfuggire all'obbligo del non riscosso, il quale, trat-

tandosi di una tassa comunale, è inerente al contratto di esattoria, quand'anche non intervenisse patto e stipulazione speciale;

Sui capi dell'appello riguardanti l'uscita;

D. Che a quindici, pel solo importo di L. 957.87, invece delle L. 981.87 esposte dall'appellante nel 1° capo, salirebbero i mandati non ammessi a discarico per irregolari e non giustificati pagamenti; nove di quei mandati per lo importo di L. 700.44 furono emessi in capo all'esattore, che non avendo prodotto le ricevute dei percipienti non può esserne accreditato, mancando perfino la prova che le spese, per le quali era emesso il mandato in capo di lui, fossero fatte;

E. All'incontro egli deve essere discaricato di L. 127.43 pagate con regolari mandati al sindaco, e di L. 30 pagate al segretario comunale affinchè sostenessero delle spese determinate negli stessi mandati, la giustificazione delle quali spese spetta a costoro, e finchè questa non esista, la somma di L. 257.43 discaricata al contabile dee figurare fra i residui attivi, il cui recupero spetta all'esattore del corrente esercizio;

F. Che il Comune non contesta il reale ed effettivo pagamento delle Lire 2586.03, oggetto del 2° capo di gravame, nè l'obbligo che fosse in lui di pagarle; sono spese di stipendio alla levatrice, assegni alle nutrici degli esposti, spese d'alloggio militari, imposte sui terreni e sui redditi della ricchezza mobile, gravanti il Comune; da una parte il contabile allega la regolarità dei mandati da esso soddisfatti per quella somma, dall'altra il Comune oppone, che furono emessi per somma superiore a quella che era data dai rispettivi capitoli od articoli del bilancio; certo è che il contabile può ricusarsi alla soddisfazione d'un mandato allorquando sia esaurito il fondo dato per la relativa spesa, ma se questa fu fatta, se corrispondeva all'obbligo che n'avea il Comune, se fu ordinata con regolare mandato, dacchè per la cessazione del Nola dalla esattoria non si potrebbe con effetti utili per lui portare la spesa predetta ai residui passtvi, giustizia ed equità consigliano ad accordargliene l'accreditamento in questo conto del 1877;

G. Che dall'esame del conto e dei documenti risulterebbe essere stati eliminati dal discarico, non per alcune irregolarità formali nè per mancanza di fondi, ma per soli motivi concernenti il merito intrinseco della spesa, 21 mandati dello importo complessivo di Lire 1298.67; il ricorrente reclama per sole L, 1010.60 e produce in appoggio di questo capo 3° del suo reclamo una serie di documenti, che per la minima parte (L. 265.20) sembrano riguardare il conto del 1877; il mandato n. 285 di L. 344 fu ammesso per sole L. 134 onorario ad avvocato, mentre altre L. 210 erano indennità al segretario comunale per essere andato a Caltanissetta ed avervi dimorato, a fine di assistere una causa del Comune; l'intiera somma di Lire 150, portata dal mandato 290, per indennità al sindaco ed al segretario comunale allo oggetto suddetto, fu del pari eliminata, come eliminate furono L. 557 pagate ai medesimi per accessi varî in forza dei mandati nn. 30, 48, 110, 118, 126, 127, 206, 209, 287, 288, e causa della eliminazione furono indebito ed eccessività di spesa; queste partite le quali ammontano in complesso a L.917 debbono essere abbuonate all'esattore tesoriere imperocchè non ispetti a lui giudicare il merito intrinseco delle spese, ma solamente guardare alle forme ed a non oltrepassare le somme stanziate nel bilancio; che del pari gli vanno accreditate L. 70, portate dai due mandati nn. 113 e 292, in favore di se medesimo, qual medico condotto del Comune, per indennità d'accesso alla borgata Milocca, giacchè se, come medico, dovrà per avventura rispondere d'un indebito percetto, come tesoriere pagò in virtù di regolare mandato, ed altrettanto è a dire per L. 5 pagate all'orologiaio, in virtù del mandato n. 327, il quale, se dovea prestarsi all'accomodatura dell'orologio mercè il suo ordinario stipendio, non era il contabile tenuto a vedere se quelle L. 5 date all'orologiaio per la accomodatura dell'orologio gli fossero dovute o no, ed in ogni caso l'orologiaio dovrebbe rispondere egli della somma indebitamente riscossa;

Che con questi accreditamenti si va quasi alla somma chiesta in questo capo dal ricorrente, con sole L. 18.60 in meno; andare oltre alle L. 1010.60 non si potrebbe senza eccedere i confini della dimanda, e d'altra parte le spese corrispondenti ai mandati nn. 9, 188, 189, 361, 325 e 330 per l'importo di L.306.67 furono escluse anche pel motivo che non fossero abbastanza giustificate, o per motivo di duplicazione;

H. Che le L. 910.90 pagate a Calogero Immondino, già sindaco di Sutera, costituiscono un credito personale del tesoriere, che pagò; non essendo in potestà di questo sostituire il Comune al sindaco, che agiva per sè non pel Comune, nella persona del debitore: che fosse debito personale dell' Immondino fu decretato dal Prefetto, fino dal 1870, e il tesoriere dovrebbe risponderne per non averlo fino al 1877 riscosso, ancorchè si trattasse d'un pagamento fatto regolarmente nell'interesse del Comune, ond'è da rigettare il capo 7° dell'appello;

I. Che i capi 8° e 9° non si possono accogliere, avendo il Nola mancato di dimostrare il proprio credito per gli aggi spettantigli sulle tasse comunali e sulle entrate patrimoniali riscosse; e pur riconoscendo in massima che quegli aggi sono dovuti, in una somma da liquidare, si dovrebbe allo stato degli atti rigettare l'appello;

K. Che il documento prodotto a giustificazione del pagamento della tassa di manomorta fatto nel 1877 riguarda invece l'anno 1876, laonde il capo 10° dell'appello dee pur esso essere rigettato salvo al contabile far valere i suoi diritti. quando potesse documentare di aver fatto il pagamento delle pretese L. 236.48 riferibili al 1877;

L. Che i documenti prodotti ora dal Nola a giustificare il pagamento delle L. 35.572.08, oggetto del capo 4° e 6° dell' appello, e delle L. 385.50, pretese al capo 5° per spese urgenti fatte d'ordine del sindaco, egli avrebbe dovuto presentarli al Consiglio comunale ed al Consiglio di prefettura, come fu vanamente eccitato a fare; certo è che vi erano dei residui passivi per la spesa dell'acquedotto nel bilancio 1877, e cioè:

Residuo del fondo	1871	L.	9058.77
id.	1872	»	12.600.00
id.	1873	»	2901.82
id.	1874	»	3050.89
	Totale....	L.	27,611.48

e per questo acquedotto figurano nel consuntivo del 1877 pagate solamente L. 5941.23 sopra L. 15,000, date come primo fondo dell'opera nel bilancio 1871; il fatto invocato dal contabile, cioè che il Comune opponesse agli eredi dello appaltatore Guarassi un pagamento di L. 20,900, varrebbe soltanto a parziale sostegno della pretesa di lui, e la lettera del sindaco, da lui prodotta, alla quale sembra posteriore il pagamento di L. 13,500, oggetto del 6° capo dell'appello, gli disse a chiare note che il pagamento sarebbe stato da lui fatto con personale responsabilità; i pagamenti eccederebbero pur sempre di Lire 8951.60 la somma complessiva dei residui, e mancando la liquidazione, mancando regolari mandati, non risultando per che somma le opere siano state eseguite e collaudate, manca ora alla Corte il fondamento giuridico per determinare l'accreditamento dovuto all'appellante;

Che il Nola compilando da sè il conto avrebbe potuto comprendervi tutte le partite, che si contentò di annotare sul conto compilato d' uffizio nell' atto di firmarlo; le somme pretese a' predetti capi 4° e 5°, e così quelle del capo 5°, spese urgenti ordinate dal sindaco, furono estranee al conto riveduto dal Consiglio comunale ed approvato dal Consiglio di prefettura, le cui deliberazioni sono necessarie, prima che la Corte possa provvedere in via di ricorso o d'appello;

Che il Comune non nega le spese sostenute dal tesoriere per l'acquedotto, ma ne impugna l' accreditamento per illiquidità e per irregolarità di forma;

Che la riduzione operata sul fondo di cassa del 1877 gioverà a disgravio del conto parziale del 1878, nel quale fu trasportato, come avvertiva la decisione interlocutoria, sebbene il relativo appello fosse rigettato a causa della perenzione del termine ad appellare.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 509 - 6 giugno 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

De Gattis Ettore Antonio (avv. CORSI)
c.
Comune di Martirano (avv. SERPIERI)

Retribuzione fissa in luogo di aggio di riscossione — *E' rigettato il ricorso del contabile che pretende di essere retribuito ad aggio, senza convenzione alcuna che glielo attribuisca, mentre in bilancio figura invece una retribuzione fissa, della quale deve contentarsi.*

Omissis.

Attesochè nissuna prova addusse il ricorrente che gli competa per patto o almeno per consuetudine. l'aggio del 3 percento sulle esazioni da lui fatte per conto del Comune;

Attesochè l'art°. 120 della legge comunale e provinciale invocata all' appoggio del ricorso non fa nemmeno parola degli aggi;

Attesochè se nel bilancio comunale del 1867 stava inscritta la somma di L. 127 per stipendio fisso all' esattore, se di questa somma accreditossi il Contabile nel suo conto, egli nulla di più può pretendere e meno d'altro che in luogo dello stipendio fisso gli sia corrisposto un aggio non pattuito.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 510 - 6 giugno 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Ciriaco Rosetti
c.
Comune di Aronne

Fondo di cassa di precedente gestione — *Un debito lasciato dal precedente esattore, non dato in riscossione al successore e neppure portato in bilancio non può far carico, e molto meno se il Comune direttamente e non per mezzo dell' esattore abbia proceduto civilmente per essere soddisfatto.*

Omissis.

Sentito il sig. Procuratore generale che in assenza delle parti non comparse all'udienza, conchiuse per l'ammissione del ricorso;

Attesochè le L. 1283,54 rappresentano un debito di cassa lasciato dal precedente esattore del Comune di Aronne a tutto l'anno 1874;

Attesochè il suddetto debito non fu pagato, nè risulta per alcun modo che sia stato dato ad esigere al Rosetti, al quale non sarebbe stato rilasciato alcun ordine di esazione, e nemmeno sarebbe stato consegnato un bilancio comunale in cui quel debito apparisca;

Attesochè le L. 1283,54 sarebbero il residuo di un maggior debito di L. 6115.18 lasciato dal Giuliani, per il qual debito la rappresentanza comunale avrebbe proceduto in sede civile contro il debitore direttamente e non a mezzo dell'esattore, il quale perciò non avrebbe nemmeno potuto iniziare una duplicata procedura;

Per questi motivi, accolto il ricorso,

Delibera;

Ammettersi a discarico del contabile ricorrente le L. 6283,54 e quindi ridursi il fondo di cassa a di lui debito risultante dal conto consuntivo del Comune di Aronne per l'anno 1875 a sole L. 183,40;

Spese compensate.

Decisione N. 511 - 6 giugno 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Enrico Ferraguti (avv. ASTENGO e ROSSI)
c.
Comune di Ferrara (avv. BUSSOLINI)

A. **Responsabilità per il rappresentante la gestione** — *Male contrasta il contabile di essere responsabile direttamente verso il Comune del fatto di colui, che egli consentì lo rappresentasse nella sua gestione, affidandogli anche un servizio speciale di tesoreria, benchè questi in un intervallo gestisse in proprio, non avendo curato di fare con esso alcun passaggio di cassa. Nè vale addurre che il Comune abbia riconosciuta una diversa gestione, coll' essersi garantito con iscrizione ipotecaria per la deficienza di cassa a carico del detto rappresentante. Quest'atto prudenziale di cauti amministra-*

tori non potè innovare, surrogando altro al vero debitore, e questi ne ha vantaggio per la rivalsa ma non titolo a pretendere liberazione.

B. e D. Residui attivi e passivi — *Come non ha veste l'esattore ad impedire che partite, come ancora realizzabili, sieno rinviate ai residui attivi, così non ha titolo a gravame, non essendogli poste a carico.*

C. Rimborso indebito — *Non può l'esattore pretendere il discarico di un rimborso indebito di frutti pagati, non solo perchè il fatto del suo rappresentante lo obbliga, ma perchè non prova che siavi stato regolare mandato per tale esito.*

D. Residui passivi — *Partite rinviate ai residui passivi dell' esercizio posteriore, oltrechè non dànno ragione a gravame, non possono discaricarsi per sopravvenute regolarizzazioni, delle quali si deve aver ragione per sana norma di contabilità, nel conto dell'esercizio a cui furono rinviate.*

●

Omissis.

A. Sulla prima quistione ha considerato che è affatto inutile ogni indagine di fatto e di diritto sulle gestioni esattoriali e di cassa anteriori a quella assunta dal sig. Enrico Ferraguti col contratto 27 febbraio 1871, e sulla fidejussione che dicesi per quelle gestioni prestata dal Ferraguti per Giovanni Dossani, ora esattore, ora cassiere comunale. Le gestioni medesime nulla hanno che fare colle posteriori dal 1871 in poi e coi conti relativi, che ora sono in discussione, e se il sig. Ferraguti od il Comune hanno dei diritti e delle azioni da esse derivanti, la sede per trattarne non potrebbe essere che quella dei conti delle suddette precedenti gestioni, tanto più che fra queste e le posteriori havvi un intervallo, durante il quale il sig. Ferraguti non ebbe ingerenza di sorta nella esattoria e nella cassa comunale di Ferrara;

Questa cassa a tutto il 27 febbraio 1871 fu gestita in proprio nome dal sig. Giovanni Dossani, ma da quel giorno veniva assunta dal sig. Enrico Ferraguti mediante contratto, col quale egli impegnavasi bensì di mantenere in servizio il Dossani, assumendolo però *alla propria dipendenza*, e verso una fissa retribuzione o stipendio a di lui carico.

Dunque dal 27 febbraio 1871 l' intero servizio della cassa comunale di Ferrara passava di diritto da Giovanni Dossani al sig. Enrico Ferraguti, e vi passava anche di fatto, poichè se Dossani materialmente continuava a fungere da cassiere, vi continuava però alla dipendenza ed agli stipendi del sig. Ferraguti, e quindi naturalmente e giuridicamente sotto la responsabilità di questi. Nè al 20 febbraio 1871 fu fatto, è vero, passaggio di cassa dal Dossani al Ferraguti, ma questa mancanza non può essere sufficiente a sciogliere da responsabilità il nuovo cassiere per le operazioni di cassa eseguite dal suo dipendente Dossani dopo quel giorno, nè per lo stesso fondo di cassa, che al 20 febbraio 1871 esistere doveva poichè egli aveva tutto il diritto e la veste di farsi eseguire quella consegna, e se omise di domandarla al precedente gestore che continuava a gestire però non più in propria specialità, ma qual di lui dipendente e salariato e sotto i suoi ordini, vuol dire che egli corse la fede di costui, e deve imputare a sè stesso le conseguenze che non può riversare, a pretesto di una omessa consegna di cassa, mai da lui domandata, sul Comune, il quale non aveva omesso di partecipare al Dossani il suo passaggio alla dipendenza del Ferraguti, ed il quale, se tuttavia continuò a trattare con Dossani pel servizio della cassa succursale trattò con esso lui quale commesso del nuovo esattore-cassiere, il quale per fatto proprio aveva lasciato e lasciava quel servizio allo stesso Dossani divenuto suo dipendente;

Al contratto 20 febbraio 1871, prorogato a tutto l'anno 1872, succedette l'altro 24 dicembre 1882 con cui il sig. Enrico Ferraguti assunse l'esattoria comunale di Ferrara, obbligandosi anche a disimpegnare il servizio di cassiere e a tenere una cassa succursale nel palazzo Municipale con un fondo mai minore di L. 10000. In questo nuovo contratto di Dossani non fu fatta parola, ma ammettono le parti che costui continuò a gestire quella cassa succursale che l'Esattore cassiere erasi obbligato di tenere, e se continuò a tenerla, non altrimenti può averla tenuta che qual rappresentante e dipendente del sig. Ferraguti, così come la tenne dal 20 feb-

brajo 1871 in poi. La gestione del Dossani dal 1. gennajo 1873 in poi evidentemente non era che una continuazione della precedente sua gestione nelle identiche condizioni e rappresentanze, locchè spiega fino ad un dato punto il perchè nemmeno dopo il contratto del 24 dicembre 1872 sia stata fatta, nè richiesta alcuna consegna di cassa. Il sig. Ferraguti, esattore o cassiere di diritto era sempre padrone di assumere personalmente o a mezzo di altro suo commesso il servizio della cassa succursale, allontanandone il Dossani, una volta che ciò non fece, una volta che lasciò volontariamente il Dossani in quel servizio, egli deve per lui rispondere, come avrebbe dovuto per lui rispondere, per qualunque altro suo incaricato o dipendente che avesse al Dossani sostituito;

Laonde trovasi giusto e corretto che il ricorrente sig. Ferraguti non sia stato sottratto dal Consiglio di prefettura alla responsabilità per la deficienza di cassa lasciata da Dossani nella sua totalità e senza alcuna distinzione tra il fondo di cassa anteriore al 29 febbraio 1872 con il posteriore, distinzione affatto inutile, anche perchè la deficienza fu rilevata e si verificò nel 1874, nè havvi prova o indizio alcuno che al 21 febbraio 1871 o al 31 dicembre 1872 il Dossani non avesse in cassa l'intiero fondo che in quei giorni doveva trovarvisi. Imperocchè ammesso anche che pel difetto di consegna di cassa il sig. Ferraguti non potesse essere tenuto responsabile delle deficienze che si fossero verificate fino al 20 febbraio 1871, e se pur vogliasi fino al 31 dicembre 1872, avrebbe egli dovuto provare, se e di quanto la rilevata mancanza dei fondi al 20 gennaio 1874 a quelle date risalisse;

Fatto si è che pei contratti 20 febbrajo 1871 e 24 dicembre 1872 e per le cose premesse il signor Ferraguti deve rispondere della gestione della cassa comunale, da chiunque fosse tenuta nel tempo a quei contratti posteriore; fatto si è che in questo tempo si è verificata la deficienza in quella cassa, e ciò basta perchè il Ferraguti sia tenuto a ripianarla del proprio;

Nè da questa responsabilità venne egli sollevato dal Comune pel fatto della inscrizione ipotecaria presa a carico Dossani per L. 50000, poichè il Comune aveva il diritto di cautarsi della avvenuta deficienza in confronto del materiale autore, senza con ciò pregiudicare per nulla le sue azioni ed i suoi diritti verso il contabile responsabile pel contratto di Esattoria, azioni e diritti cui esso Comune, ente tutelato, non avrebbe potuto rinunziare neppure volendo, senza le debite autorizzazioni;

Nè l'ipoteca presa a carico Dossani recò o può recar pregiudizio al Ferraguti, il quale all'opposto ne sente vantaggio, poichè, quando egli avrà pagato il Comune, subentrerà *ipso jure* in quella ipoteca per le sue azioni di rivalsa contro Dossani;

Sciolta così la principale questione, ed anzi l'unica per cui le parti discussero, occorre però passare all'esame delle singole partite dei conti 1871, 1872, 1873, modificate dal Consiglio di prefettura e sulle quali verte il ricorso.

Ed ha considerato:

1° Sul conto dell'anno 1881;

B. Nell'attivo di questo conto cinque sono le partite variate, ma quattro di queste furono aggiunte non al carico del contabile bensì ai residui attivi da esigersi;

Per queste partite non compete allo esattore alcun lagno, nè egli ha veste per impedire che sui conti comunali vengano tenuti in evidenza resti ad esigere, siano o non siano realizzabili: una volta che a lui non gliene viene dato debito;

C. La quinta partita aggiunta al carico è di L. 326.97 per rimborso indebito di frutti alla Banca nazionale; questo pagamento fu eseguito da Dossani, ma poichè il Ferraguti deve del fatto del Dossani rispondere, così se fu mal eseguito non può sottrarsi dal datoglieno carico. Il ricorrente asserisce che le L. 325,97 furono pagate in base a regolare mandato, ma non lo prova, e non provandolo non puossi ammettere il chiesto discarico;

D. Nel passivo del conto 1871 sono undici le variazioni di partite cui accenna il ricorrente, una di questa fu levata dai residui attivi da pagare, cioè L. 1000, differenza non giustificata sul capitale d'un prestito; trattandosi però di un residuo passivo non a credito del contabile, trovasi che questi non ab-

bia veste a ricorrere, nè occorre per questa partita modificare il conto del 1871, per ciò solo che venne pagata nel 1875, Altre tre partite rispettivamente di Lire 7197,87 per investimento di capitale, L. 367,67 e L. 14956,85 per rimborso da un precedente esattore di quote inesigibili furono pure aggiunte ai residui passivi da pagare, nè per questo ha il ricorrente veste di reclamo, non ricevendone alcun carico: furono levate dai pagamenti e quindi dal discarico e passate ai residui passivi le partite seguenti: L. 2766.40 censo all'ex Duca di Modena, L. 2766.79 stipendio all'ex ragioniere capo, L. 118.48 pagato al delegato di Baura, L. 16900.86 per rimborso al cassiere comunale di somme pagate per conto della depositeria, L. 1252.50 spese di illuminazione, L. 25209.55 per rimborso all'esattore di quote inesigibili;

Ammette lo stesso ricorrente che queste partite di esito mancavano delle necessarie giustificazioni, allorchè fu presentato il conto del 1871 ed approvato dal Consiglio di prefettura, per cui è chiaro che contro il relativo decreto manca il ricorso di fondamento. Se gli esiti furono posteriormente giustificati, locchè ammise anche il Comune, queste posteriori giustificazioni non possono influire che sui conti successivi, e cioè queste partite, che nel conto del 1871 figurano fra i residui passivi, nel conto dell'anno in cui furono giustificate passeranno all'esito definitivo, ma in quel conto del 1871, devono continuare a restare fra i residui passivi, come le ha poste giustamente il Consiglio di pretura, ciò richiedendo ogni buona regola di contabilità ad evitare pur anco il pericolo di errori e di duplicazioni ecc. (1).

(1). Si omette l'ultima parte della Decisione, nella quale si regolano molte partite sulle identiche massime sin qui applicate.

Decisione N. 512 - 13 giugno 1882

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relatore*

Giuseppe Corbu e Melchiorre Busia
(avv. G. FAZIO e IACOVELLI)
c.
Comune di Ollolai (avv. SERPIERI)

A. Rendite patrimoniali — Responsabilità delle partite non riscosse. — *La responsabilità per la mancata riscossione si verifica non solo quando vi sia l'obbligo del non riscosso per riscosso, ma anche in ogni altro caso in cui vi sia stato inadempimento sostanziale dei doveri esattoriali, e che da tale inadempimento siano derivate deficienze nel conto.*

B. Pretesa azione civile di danni per la non effettuata riscossione. — *Non è ammissibile l'eccezione che la Corte non sia competente a giudicare dei danni che il Comune pretende aver sofferti per l'inadempimento dei doveri esattoriali; il giudice del conto dev'esserlo di ogni effetto della colpa dell'esattore, che si traduce nelle risultanze del conto stesso.*

C. Liquidazione degli aggi di riscossione. — *Non essendo in atti gli elementi necessarî per stabilire l'ammontare degli aggi di riscossione, convenendone le parti, si rinviano per la liquidazione al Consiglio di prefettura.*

Omissis.

Sul 1° capo dell'appello, conto 1877, concernente l'addebitamento delle rendite patrimoniali del Comune:

A. Che a prescindere dall'esaminare se il regolamento del 28 gennajo 1859, nella parte concernente i commissarî alle esecuzioni, possa tuttora ritenersi in vigore, essendo per l'attuazione della legge 20 aprile 1871, che stabilì altri agenti di riscossione, venuto meno nell'Isola di Sardegna quel personale, è certo che tanto secondo le Istituzioni del 1° aprile 1826 quanto secondo il suddetto Regolamento del 28 gennajo 1859 si ha sugli obblighi degli esattori un punto fermo ed indiscutibile, ed è, che quando l'esattore non otteneva dai debitori il pagamento delle loro quote doveva presentare all'Intendente, oggi sotto Prefetto, l'elenco dei suddetti debitori morosi, affinchè questo potesse dare gli ulteriori provvedimenti necessarî alla riscossione coattiva della somma insoddisfatta;

Se l'esattore infatti doveva essere esonerato da ogni altra cura e responsabilità per quei crediti rimasti tra le sue mani insoluti, era logico che egli dovesse porre gli altri pubblici agenti, designati dalla legge, in grado di compiere essi stessi ciò che non aveva potuto compiere l'esattore, cosicchè l'opera essenziale della riscossione potesse proseguire il suo corso, sia pure da altri e non da lui portata a compimento;

Or si ha nella specie, che il Corbu, per quanto risulta dalla nota del sotto Prefetto di Nuoro in data 4 settembre 1876, mandò in data del 27 precedente agosto alla detta autorità un elenco dei debitori morosi con la proposta di un commissario da destinarsi alle esecuzioni. Il sotto Prefetto rinviò il detto elenco con la richiesta di proporre altro commissario;

Siccome non risultava in atti che cosa fosse avvenuto dopo di ciò, e si trattava di un punto di primaria importanza, così la Corte con la sua interlocutoria del 22 marzo 1881 ordinò al Corbu di *dichiarare, e documentare* quali atti avesse fatti dopo tale rinvio, e cioè, come si spiegava nei motivi della Decisione se egli avesse *restituito o non* alla sotto Prefettura l'elenco in discorso, con o senza la proposta di altro commissario, affinchè la sotto Prefettura fosse ad ogni modo posta in grado di dare le ulteriori disposizioni occorrenti a termini di legge;

Considerando che in esecuzione di tale disposto il ricorrente non ha dato alcuna giustificazione ed anzi non ha nemmeno asserito di avere rinviato al sotto Prefetto l'elenco di cui si tratta, egli si è limitato a sostenere che non poteva il detto funzionario rinviargli l' elenco perchè indicasse un altro commissario, non avendo l' esattore alcun' obbligo di fargli tale proposta, nè dovendo fare il comodo del sotto Prefetto;

Sul del che è da osservare, che anche ammesso che l' esattore non avesse alcun' obbligo di designare al sotto Prefetto il commissario da nominarsi, siccome infatti egli anteriormente aveva creduto di accompagnare la rimessione dell'elenco con tale proposta, ed il sotto Prefetto a motivo di questo che a lui non pareva da accettarsi, gli aveva rinviato l'elenco perchè facesse altra proposta, così poteva bensì lo stesso esattore ricusarsi, se così credeva, di aderire a siffatta richiesta, ma non mai trattenere presso di sè, senz'altra risposta o rinvio, quell'elenco, dappoichè questo gli era stato rimesso non già in modo definitivo e perchè restasse presso di lui, ma provvisoriamente e condizionatamente, cioè, perchè egli lo restituisse con altre indicazioni;

È dunque evidente che con l'aver tetenuto giacente presso di sè quell'elenco senza darsene altra cura, rimase inadempiuto il sostanziale suo dovere di mettere la sotto Prefettura in possesso dell'elenco, e le tolse ogni mezzo per poter fare procedere alla riscossione coattiva delle quote, di cui nello elenco medesimo;

Nè si dica che la sotto Prefettura non doveva rinviare l' elenco, perchè niun obbligo aveva l' esattore di proporre commissari;

Anzitutto il rinvio ebbe per causa prima il fatto stesso del Contabile che volle fare una proposta: ad ogni modo poi non può disconoscersi che la sotto Prefettura aveva diritto, come ufficio superiore di corrispondere con l'esattore, specialmente per quelle notizie delle quali credeva aver bisogno, per lo esercizio delle sue funzioni in materia esattoriale, e doveva l'esattore o in un modo o in un altro dare risposta alle di lei comunicazioni, ed alla peggio rinviargli almeno l'elenco di cui si tratta;

Che perciò da siffatta omissione risulta, non avere il Corbu su quel punto di capitale importanza osservate nè le disposizioni della legge del 1826, nè quelle della legge del 1859;

E siccome un tal fatto è assorbente, giacchè esso solo basta a stabilire la responsabilità del Contabile per la ineffettuata riscossione delle controverse partite, ne deriva la inutilità di occuparsi delle altre quistioni su tal punto sussidiariamente proposte in atti, vale a dire se lo esattore avesse o non l'obbligo di far procedere alla intimazione delle bollette di pagamento, se quelle presentate siano o non state intimate in tempo utile, se le partite di cui nelle dette bollette corrispondano, o non, con quelle

indicate sugli elenchi prodotti in copia dal ricorrente, ed infine, se le partite espresse nei detti elenchi riguardano realmente rendite patrimoniali esigibili secondo le antiche disposizioni, o non piuttosto, almeno per quanto riguarda le partite di dazio consumo, tasse comunali esigibili secondo la legge del 1871;

Considerando che non vale, a sanare il difetto della presentazione alla sotto Prefettura dello elenco più volte ricordato, il fatto asserito dal Corbu nella sua comparsa del 22 Agosto 1881, di averlo cioè ultimamente presentato a quell'ufficio con gli elenchi delle quote passate a credito privato e di non essergli ancora stato restituito;

Tale presentazione infatti, che non è provata, o della quale non è nemmeno espressa la data precisa, ma che sembrerebbe fatta nel corso di quell' anno 1881, è evidentemente tardiva, non solo perchè fatta molto al di là dei termini normali contemplati dall'articolo 152 delle Istruzioni del 1826 e dagli articoli 28 e 31 del Regolamento del 1849, ma perchè fatta quanto a tutte le partite, od almeno alla massima parte di esse, anche dopo la scadenza del privilegio fiscale. E per vero questo non si protraeva oltre i tre anni, cioè all'anno in cui era dovuta la prestazione, ed ai due immediatamente successivi, e qui si tratta di prestazioni che dal 1877 risalgono d'anno in anno sino al principio del quinquennio esattoriale;

Considerando che, data la mancanza dell'esattore al tempestivo adempimento del suo dovere, non si può obbligare il Comune ad aspettare l' esito incerto o ad ogni modo lontano delle tardive procedure a cui possa tuttora addivenirsi, in seguito alla suaccennata ultima presentazione dello elenco;

Il Comune infatti ha dirittto di vedere chiusi e sistemati i suoi conti, e poichè pel fatto colposo del contabile si verifica una deficienza d'introiti, ben a ragione egli chiede che di detta deficienza risponda il contabile che ne è stato la causa. Ha luogo, cioè contro l' esattore il caso della responsabilità contabile, la quale si verifica non solo quando vi è obbligo del non riscosso per riscosso, ma anche in ogni altro caso in cui vi sia stato inadempimento sostanziale dei doveri esattoriali, e che da tale inadempimento siano derivate, come nella specie, deficienze nel conto;

B. Il che risponde anche all'altra eccezione proposta dal ricorrente, vale a dire che gli addebiti a lui fatti quando pure fossero fondati, si risolverebbero in una questione di danni, questione di indole eminentemente civile e da trattarsi con tutti i necessari sviluppi avanti la magistratura ordinaria;

Qui non si tratta di responsabilità civile ad esaminarsi e risolversi con le norme ordinarie del diritto comune, ma bensì della suindicata responsabilità contabile, il cui effetto è che, data la deficienza, e data la causa efficiente di essa nella colpa del contabile, il conto si chiuda e si giudichi in danno dello stesso contabile inadempiente, giacchè il danno dal punto di vista, e per gli effetti contabili già esiste, a motivo della deficienza, al momento stesso della chiusura del conto. Nè a toglierlo vale la possibilità che con ulteriori diligenze si possa giungere al ricupero in tutto od in parte dei valori non introitati. Se ciò avverrà, sarà in beneficio del Contabile, che ha dovuta risponderne, ma tale eventualità non può nè tenere in sospeso la definizione del conto, nè esimere il contabile dalla responsabilità che per effetto della sua colpa ha già incorso;

Che conseguentemente vien meno ogni base alla eccepita incompetenza della Corte, essendo evidente, anche per le regioni sotto altri aspetti sviluppate dalla difesa del Comune, che il giudice del conto deve essere anche il giudice degli inadempimenti esattoriali, il cui effetto si traduce nel conto, e che riguardano partite le quali fanno parte integrante del conto medesimo, senza del che neppure il giudizio stesso sul conto sarebbe possibile, o potrebbe regolarmente espletarsi, e la giurisdizione speciale ed esclusiva di questa Corte su tale materia diverrebbe incompiuta per non dire quasi illusoria;

Considerando che dalle premesse osservazioni resta chiarita l' insussistenza delle pretese del ricorrente per quanto concerne l'oggetto di questo primo capo d'appello;

Al quale risultato concorre anche un altra circostanza di fatto, ed è che, malgrado il precetto fattogli con la interlocutoria del 22 marzo 1881, il ricorrente stesso non avrebbe neppure determinato in modo preciso e concreto nè le partite del conto a cui si riferisce il suo reclamo, nè l'ammontare delle medesime;

Omissis.

C. Considerando sul 2.° già 3.° capo d'appello concernente la partita degli aggi;

Che neppure allo stato attuale degli atti si troverebbero a disposizione della Corte elementi sufficienti ad un sicuro giudizio, per cui torna conveniente di assecondare l'istanza fatta dal Comune e non dissentita dal Corbu pel rinvio di questa partita al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale potrà richiedere, e farsi esibire dalle parti tutti i dati indispensabili alla esatta liquidazione degli aggi di cui si tratta.

Omissis.

Decisione N. 513 - 15 giugno 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Francesco Ceniti (avv. E. FAZIO)
c.
Comune di S. Nicolò da Crissa
(avv. CHIMIRRI)

Deposito dell'atto di appello — *E' perentorio il termine di 15 giorni dato per fare il deposito dell'atto di appello dal giorno della sua notificazione ed in caso d'inadempimento, pronunciandone la decadenza, è rigettato.*

Omissis.

Considerando che una delle più agitate questioni nei trattati giuridici e nel fôro è appunto quella delle perenzione, o del rigetto dell'appello in causa d'inadempimento da parte dell'appellante dell'obbligo di presentare al tribunale chiamato a giudice dell'appellazione i documenti indicati nell'art. 489 dal codice di procedura civile, prima della scadenza del termine a comparire dato nella citazione, ed è prevalente opinione, corroborata da sentenze di Corti d'appello e di cassazione che la mancanza del deposito non sia di per sè stessa operativa, ma debba l'appellato chiedere per quel motivo il rigetto dell'appello; e che l'appellante abbia facoltà di mettersi in regola con un deposito ancorchè tardivo, quando l'appellato non abbia fatta la eccezione comparendo nel termine indicato nella citazione;

Che le regole del diritto comune non sono tutte applicabili al procedimento d'appello avanti la Corte dei conti, sopratutto pel motivo che in questo non è data citazione a termine fisso. L'appellante, secondo l'Art. 35 del regolamento approvato col regio decreto 5 ottobre 1862 n. 884, ha un termine per appellare dal Decreto del Consiglio di prefettura, ed altro termine di 15 giorni, dopo la fattane notificazione, per depositare l'atto d'appello coi relativi documenti nella segreteria della Corte; dentro lo stesso termine l'appellato deve far notificare all'appellante la sua risposta (art. 37), se non vuole essere avuto per contumace (art. 42); ciascuna delle parti può replicare all'altra in un termine indefinito (art. 43), e il giorno della udienza per la trattazione della causa è stabilito dal Presidente della Corte con suo decreto sopra istanza della parte diligente;

Che l'appellazione da un Decreto del Consiglio di prefettura sopra un conto di entrate e spese d'un Comune o d'una Provincia consta essenzialmente di due parti, una è la notificazione dell'atto di appello fatta dal contabile al Comune che vuole chiamare in giudizio, o viceversa; l'altra è l'adizione del Tribunale che deve giudicarne: questa consiste nella produzione e nel deposito dell'atto stesso d'appello nella segreteria della Corte, onde può dirsi che, fino a che questo non avvenga, non esiste vero atto d'appello; perciò il deposito di esso non è da confondersi con quello degli altri documenti, ai quali accenna il citato art. 35, sebbene il Decreto del Consiglio di prefettura, contro il quale è fatto l'appello sia anche esso indispensabile, affinchè la Corte possa avere conoscenza delle cose già decise, e dei motivi della decisione, e quindi apprezzare i motivi del gravame;

Che rispetto ai termini, l'art. 8 del citato decreto ha una disposizione generale e senza condizione alcuna che faccia riscontro all'art. 489 del Codice di procedura civile; vi è scritto; « i « termini stabiliti nel presente Decreto, « per la procedura nei giudizi avanti « la Corte saranno osservati sotto pena « di decadenza, » ond'è che se si può dubitare della rigorosa applicazione di quella sanzione allor quando trattisi di termini fissati dal Presidente, benchè l'autorità gliene venga dal regolamento, com'è il caso dell'art. 43, non può derogarsi allorchè i termini siano fissati dal regolamento stesso, come appunto sono nell'art. 35. il termine per appellare e quello per fare il deposito dell'atto d'appello;

Per questi motivi,

e conformemente alle conclusioni del Procuratore generale;

Dichiara decaduto e rigetta l' appello ecc.

Decisione N. 514 - 15 giugno 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relat.*

Vito Franzè
c.
Comune di S. Nicolò da Crissa
(avv. CHIMIRRI)

Deposito dell'atto di appello — *Il deposito dell' atto di appello nel termine prescritto di 15 giorni, da quello della notificazione del Decreto di approvazione del conto, è indispensabile ad eccitare la giurisdizione della Corte, e perciò la sua osservanza è di rigore. Seppure potesse concedersi che per il deposito stesso vi sia abilitazione a farsi nel termine dato dal presidente nel suo decreto di fissazione di udienza, se debba pur intendersi che sia necessaria la dimanda della parte avversaria perchè sia pronunciata la perenzione dell'atto di appello pel mancato deposito, nel caso che non sia stato fatto nemmeno nel nuovo termine or detto, ed abbia avuto luogo la domanda della perenzione, niun dubbio che questa debba pronunciarsi, e perciò si dichiari non esser luogo a deliberare.*

Omissis.

Attesochè il signor Vito Franzè già tesoriere del Comune di S. Nicolò da Crissa con atto di cessione del 17 agosto 1878 fece notificare al Sindaco del suddetto Comune il suo appello o ricorso avverso le decisioni 5 luglio 1874 e 1° giugno 1878 emesse dal Consiglio di Prefettura di Catanzaro sui conti del Comune sunnominato resi per gli esercizi dal 1862 al 1869;

Attesochè il suddetto ricorso non fu mai depositato in Segreteria dal ricorrente, ed invece ne fu fatto il deposito dal procuratore del Comune di S. Nicola da Crissa avvocato Chimirri, opponendo prima d'altro la pregiudiziale di decadenza in base all'art. 8 del Regio decreto 5 ottobre 1862 N. 884;

Attesochè se la disposizione del precitato articolo, che dichiara perentorî tutti i termini stabiliti nei procedimenti contenziosi dinanzi a questa Corte, deve intendersi ed applicarsi come fu sempre inteso ed applicato, con un criterio discretivo principalmente dopo che per la legge 20 marzo 1865 (All. G) sul contenzioso amministrativo le decisioni dei Consigli di Prefettura hanno perduto il carattere di vere e proprie sentenze e quindi contro di esse, non più appelli, ma soltanto ricorsi possono presentarsi alla Corte de' conti (art. 125 legge 20 marzo 1865 (alleg. A); tuttavolta non può disconoscersi che la giurisdizione della Corte su tali ricorsi non può esplicarsi che in giudizio di secondo grado, e che perciò i termini stabiliti perchè una tale giurisdizione possa essere eccitata, devono pur sempre ritenersi di rigore.

Attesochè egli è evidente che la suddetta giurisdizione non può essere esercitata quando il ricorso non venga depositato in Segreteria, poichè prima di un tale deposito la Corte non ha conoscenza del ricorso notificato dall'una all'altra parte, nè potrebbe far luogo al procedimento speciale stabilito dagli artic. 35 usque 45 del Regio Decreto 5 ottobre 1862 N. 884;

Attesochè seppure potesse concedersi che il ricorrente, il quale non ha depo-

sitato il ricorso in segreteria nel termine dei 15 giorni stabilito dall'art. 35 del succitato R. Decreto, potesse utilmente depositarlo nel successivo termine che viene stabilito col Decreto del Presidente, giusta il successivo 43, quando però nemmeno in questo secondo termine ne eseguisca il deposito, il ricorso non può a meno di ritenersi decaduto, a meno che non si voglia dire che i termini in questo speciale procedimento siano illusorî, e possano essere tutti impunemente trascurati, se anche riguardino non semplici formalità di procedura, ma lo stesso esercizio della giurisdizione, al quale siano essenzialmente connessi;

Attesochè anche volendo ammettere che il termine al deposito del ricorso non sia così perentorio, come quello per la notificazione del ricorso medesimo, in guisa che la decadenza per il difetto non possa essere pronunziata d'ufficio, ma debba attendersi l'eccezione della parte contraria, una volta però che una tale eccezione viene opposta o sola o preliminarmente ad ogni altra eccezione, sia di rito che di merito, non puossi fare a meno di accoglierla;

Attesochè il difetto di deposito del ricorso da parte del ricorrente non può ritenersi sanato col deposito fattone dalla parte contraria, quando questa lo eseguisca all' unico scopo ed oggetto che la Corte pronunci la decadenza del ricorrente, e tolga così l' ostacolo posto dalla notifica del ricorso alla esecutorietà del reclamato decreto;

Attesochè nel caso speciale il ricorrente non ha mai fatto il deposito del suo ricorso, il quale venne invece depositato dal procuratore del Comune di S. Nicolò da Crissa, mediante comparsa nella quale oppose preliminarmente l'eccezione di decadenza;

Per questi motivi

sulle conformi conclusioni del signor Procuratore generale

Dichiara perento il ricorso, sul quale perciò non trova luogo a deliberare.

Decisione N. 515 - 15 giugno 1882

FINALI *presidente ff.* - ORGITANO *relat.*

Francesco Floris (avv. MAGGI)
c.
Comune di Girasole (avv. CANETTO)

Riunione di cause — *Presentati ricorsi dal contabile contro due Decreti successivi di approvazione di conti, se il Comune chieda che si discuta su di uno di esso, e il contabile che si discuta su di ambedue insieme, la Corte ordina la riunione delle cause, da portarsi innanzi a cura della parte diligente.*

Omissis.

Ritenuto che il sig. Francesco Floris portò appello contro la determinazione del Consiglio di prefettura di Cagliari 15 giugno 1881 sul conto 1878, e d'altra parte con altro atto portò appello contro la determinazione del medesimo Consiglio pel conto 1877;

Ritenuto che avendo il Comune fatta istanza per la discussione dell' appello sul conto 1878, l'appellante ha da sua parte chiesta l' unione di questo giudizio con l'altro del conto 1877;

Considerando che l' unione sia conforme alle regole dell'economia e semplicità de' giudizî, di utilità d' ambo i contendenti.

Veduta la legge 14 agosto 1862 col regio Decreto 5 ottobre 1862;

Ordina che il giudizio di appello sul conto 1878 sia unito al giudizio di appello sul conto 1877 dello esattore Floris contro il Comune di Girasole, da spingersi insieme l'uno e l'altro a cura della parte diligente.

Spesa riservate.

Decisione N. 516 - 20 giugno 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Ambrogio Ricolfi (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Pompejano (avv. MAROLDA)

Notifica del decreto di fissazione di udienza — Domicilio eletto — *Quando vi sia la elezione di domicilio in Roma*

com'è prescritto, la notifica fatta del Decreto di fissazione di udienza al domicilio reale non si ritiene valida, e si dichiara non farsi luogo a deliberare.

Omissis.

Sentito il signor Procuratore generale il quale elevò d'ufficio l'incidente che allo stato degli atti non possa farsi luogo nè a discussione nè a decisione in merito sul ricorso, dappoichè il Decreto presidenziale di fissazione d'udienza, emesso sulla istanza del procuratore del Comune, non fu notificato al domicilio eletto in Roma dal ricorrente;

Sentito l'avv. Marolda il quale concluse sull'incidente perchè sia fatto luogo alla discussione ed alla decisione in merito per essere stato intimato il suddetto decreto di fissazione di udienza al domicilio reale del ricorrente, ed anzi a lui personalmente;

Non comparso il signor Ricolfi nè in persona nè a mezzo del già costituito suo procuratore avv. Fazio Giuseppe;

Attesochè il signor Ambrogio Ricolfi nel suo ricorso notificato al Sindaco di Pompejano nel 18 gennajo 1882 e depositato in segreteria il 23 febbrajo successivo faceva espressa elezione di domicilio in Roma presso l'avv. Giuseppe Fazio via della Stelletta N. 14 uniformandosi così al disposto dell art. 36 del regio decreto 5 Ottobre 1862 numero 884.

Attesochè pel successivo articolo 44 la parte che ha ottenuto il decreto del presidente per la fissazione d'udienza deve farlo notificare alla parte avversaria od al domicilio da essa eletto, per cui quando questo abbia il domicilio elettivo non è regolare la notifica al domicilio reale;

Attesochè alla lettera della legge è conforme lo spirito, dovendosi appunto presupporre che le parti abbian provveduto nel domicilio eletto ai loro mezzi di difesa, e tanto più nel caso in cui il ricorrente aveva fatta elezione di domicilio presso lo stesso avvocato cui aveva dato procura di rappresentarlo;

Attesochè il decreto del signor Presidente 20 aprile 1882 con cui venne fissata la discussione della causa fu emesso dietro istanza del procuratore del Comune, ma fu notificato il 25 aprile 1882 al signor Ambrogio Ricolfi nel suo domicilio reale a Pompejano, anzichè al domicilio eletto in Roma;

Attesochè questa irregolare notifica non restò sanata dall'intervento del ricorrente, il quale anzi non si presentò all'udienza, nè per esso presentossi il suo procuratore;

Attesochè pertanto senza un nuovo decreto di fissazione regolarmente notificato non puossi procedere oltre nella discussione e nel giudizio del ricorso;

Per questi motivi:

Allo stato degli atti dichiara non trovar luogo a provvedere.

Decisione N. 517 - 20 giugno 1882

FINALI *presidente ff.* – PASINI *relatore*

Fiorentino Ignazio (avv. G. FAZIO)
c.
Comune d'Irgoli (avv. SERPIERI)

Decorrenza di termine ad appellare — *Il termine di trenta giorni ad interporre ricorso avverso il Decreto di approvazione del conto, dal giorno della sua giudiziale notificazione, è perentorio, e se fu interposto nel trentunesimo giorno è dichiarato irricevibile.*

Attesochè il Decreto 18 novembre 1878 del Consiglio di prefettura di Sassari fu notificato a mezzo di usciere giudiziale il 25 maggio 1879 all'esattore signor Ignazio Fiorentino come questi dichiarò nel suo ricorso;

Attesochè questo ricorso fu notificato al Sindaco del Comune di Irgoli nel 25 giugno 1879, e nel 31° giorno dopo quello della notifica del decreto reclamato, come risulta dalla copia dimessa in atti dal procuratore del suddetto Comune;

Attesochè il termine di giorni 30 stabilito dall'art. 35 del R. Decreto 5 ottobre 1862 N. 884 è perentorio;

Per questi motivi

Sulle conformi conclusioni del signor Procuratore generale;

Dichiara irricevibile il ricorso del signor Ignazio Fiorentino e lo condanna a rifondere al Comune d'Irgoli le spese

del giudizio alla cui liquidazione delega il Consigliere relatore.

Decisione N. 518 - 20 giugno 1882

FINALI *presid. ff.* - CALIGARIS *relat.*

Comune di Carpignano Sesia
c.
Il Prefetto di Novara

Ricorso del Sindaco contro il Prefetto — *Non solo perchè in materia di conti come in qualunque altra il ricorso del sindaco non autorizzato dal Consiglio comunale non è legale, ma perchè non si può convertire il reclamo avverso un provvedimento in un' azione giudiziaria avverso l' autorità che l'ha dato, e nè il Prefetto nè il Consiglio di prefettura per le loro attribuzioni sono soggetti a giudizio avanti la Corte dei Conti, è dichiarato non farsi luogo a provvedere sul ricorso del sindaco avverso il prefetto.*

Omissis.

Attesochè come giustamente ha osservato il Pubblico ministero nello sviluppo delle sue orali conclusioni, cioè di non esser luogo a provvedere sul ricorso introdotto dal sindaco di Carpignano-Sesia in rappresentanza di quel Comune che deve ritenersi al tutto irregolare; sia perchè non risulta che il giudizio col medesimo istituito sia stato approvato dal Consiglio comunale ai termini dell'art. 87 n. 5 della legge comunale e provinciale; sia perchè col suddetto ricorso si converte un reclamo contro il merito di un dato provvedimento in una azione giudiziaria contro l'autorità che l'ha pronunciato fuori dei casi, nei quali secondo i principî generali e le particolari disposizioni di legge è ammessa l'azione speciale di responsabilità; sia infine, perchè il Prefetto ed il Consiglio di prefettura sono autorità amministrative le quali non possono per l'esercizio di tali loro attribuzioni essere chiamate a giudizio avanti questa Corte;

Per questi motivi,

Accogliendo le conclusioni del Pubblico ministero;

Dichiara non essere luogo a provvedere sullo enunciato ricorso del sindaco di Carpignano-Sesia contro il prefetto di Novara, e condanna lo stesso ricorrente nelle spese del giudizio.

Decisione N. 519 - 27 giugno 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Giovanni Pace (avv. MAROLDA)
c.
Comune di S. Eramo in Colle
(avv. NOCITO)

A. Residui attivi — *Non vi ha luogo a provvedere per una partita, che quantunque in un conto addebitata, nel successivo fu rinviata ai residui attivi, che non fanno carico al contabile.*

B. Interessi di mora — Fondi non stanziati — *Se per non essere stato stanziato apposito fondo, il Consiglio di prefettura giudicò che per gl' interessi di mora di un ritardato pagamento debbano rispondere gli amministratori, è da revocarsi il carico che intanto ne fece al contabile.*

C. Mancanza di fondi — Pagamento di commissario verificatore — *Essendo stata provata la deficienza di fondi, vien revocato il carico fatto al contabile per la spesa del commissario spedito a verificare lo stato di cassa, spesa che deve stare a carico dell' amministrazione, salva la responsabilità degli ammministratori, a far valere la quale non ha azione il contabile.*

D. Incasso fatto dal sindaco — *Non è giustificato il contabile, per evitare il relativo carico, dal fatto che un incasso sia stato eseguito dal sindaco; egli ne risponde salva la sua azione verso il medesimo.*

F. Interessi di mora. — Fondi stanziati — *Essendo allogato in bilancio il fondo per un pagamento, sono dovuti dal contabile gl' interessi di mora verificatasi pel medesimo.*

E, G, e H Giustificazioni di spese — *Il contabile non ha veste nè obbligo di sindacare la regolarità e giustificazione delle spese, della quale è responsabile l'amministrazione; perciò è revocato il carico datogli di pagamenti nei limiti delle sue funzioni fatti regolarmente.*

I. **Mancanza di mandati** — *Non è regolare il pagamento senza il relativo mandato, ed è giustamente posto a carico del contabile.*

Omissis.

Attesochè, secondo aveva ordinato la decisione interlocutoria, furono prodotti i conti sugli anni 1873, 1874, 1875, 1876 del Comune di s. Eramo in Colle, i decreti di approvazione dei tre primi, e il contratto stipulato fra il Comune e l'esattore-tesoriere Giovanni Pace;

Che da questo contratto in data 31 gennaio 1873 risulta essere stata data a Pace la esattoria pel quinquennio 1873 al 1877 col premio del 3 0[0, e colla condizione del non riscosso per riscosso, estensibile alle entrate comunali di qualunque natura;

Che dal conto reso pel 1876 fra il fondo di cassa dato dal contabile in Lire 9681.24 e quello stabilito dal Consiglio di prefettura in L.15,638.36 risulta una differenza di non più che L. 5957.12, mentre le 12 partite impugnate dall'appellante importano somma maggiore, cioè in complesso L. 8427.04;

A. Considerando che per la partita n. 1 la quale è di L. 1562,13 riferibile al 1873, il Consiglio di prefettura la mise bensì a carico del tesoriere Pace nel conto del 1875, ma poi, approvando il conto del 1876, la tolse dagl'introiti, portandola ai residui attivi, chiamandone responsabile l'amministrazione comunale;

B. Che per la partita n. 2 di L.39, 68 interesse di mora per ritardato pagamento della tassa di manomorta pel 1874, il Consiglio di prefettura pur ponendola a carico del tesoriere, gli fece salvi i diritti verso gli amministratori per non aver provvisto in tempo con storni, o con altro mezzo, a sopperire alla mancanza di fondi; ma se non v'era il fondo, non può farsi addebito al tesoriere di non aver pagato, onde quegli interessi non debbono far carico a lui ma all'amministrazione comunale, salva la responsabilità degli amministratori;

C. Che le L. 99.80, oggetto al 3° capo dello appello furono pagate ai commissarî mandati dal Sotto-Prefetto di Altamura per verifiche alla cassa nell'anno 1875; sebbene possa dirsi che l'atto dell' autorità governativa riguardi non già l'amministrazione comunale, ma il tesoriere; poichè peraltro questi ha dato prova coi verbali di verifica di aver avuto in cassa deficienza di fondi a pagare mandati e spese, è responsabile l'amministrazione comunale di non aver commisurato gli ordini di pagamento agl'incassi, e se gli amministratori del tempo possono essere per avventura responsabili, contro di essi deve essere esercitata la competente azione dall'amministrazione comunale e non dal contabile:

D. Che il 4° capo di L. 232.62 aggiunte all'introito rappresentanti il sussidio dato pel 1875 dalla Provincia ai poveri del Comune, il reclamante non ha avvalorato la propria affermazione, che l'incasso del vaglia postale portante quella somma fosse fatto dal sindaco e non da lui; d'altra parte era suo dovere riscuoterlo da sè e non permettere che altri s'ingerisse nel maneggio delle entrate comunali; se accadde diversamente, egli avrà azione verso il sindaco d'allora, come dichiarava il Consiglio di prefettura; (1)

E. Che sulla 7ª partita di L.7800,78, spese per opere pubbliche nella massima parte, che furono dal Consiglio di prefettura eliminate, il ricorrente nel suo atto introduttivo del giudizio, dappoi non ampliato, richiese l' accreditamento di sole L. 5604.33, le quali furono pagate per virtù di regolari mandati, non dovendo esso vedere nè rispondere se le deliberazioni dell'amministrazione comunale fossero, o no, per rispetto alle opere, precedute dalle competenti autorizzazioni, l'eccezione di lui ha legale fondamento, ed i mandati da lui soddisfatti essendo regolari, merita accoglienza il reclamo, tanto più che la mancanza della preventiva autorizzazione non importa che le opere non fossero utili, ed in ogni caso sono gli amministratori che debbono rispondere del mal fatto, e del danno dato;

F. Che sebbene, come è detto nella decisione interlocutoria, l'oggetto dell' 8° capo del reclamo in L. 34.98 sia

(1) Si omettono capi di appello rinunciati all'udienza.

identico al 2°, tuttavia non riguarda lo stesso esercizio ed è diversa la conseguenza da trarre dallo stesso criterio giuridico ed amministrativo, per cui nel 1876 fu allogato in bilancio il fondo per la tassa di manomorta di quell'anno e dell'antecedente, ond'è responsabile il tesoriere degl'interessi di mora incorsi pel ritardatone pagamento;

G. Cbe le L. 18.90 pagate per riparazione ad un giardino, oggetto al capo 9° del reclamo, non furono esclusi per mancanza di regolari mandati, ma per ragione d'indebito, avendo il Consiglio di prefettura reputato che la spesa gravar dovesse l'affittuario non il locatore, ma questa considerazione può importare bensì la responsabilità degli amministratori, non già opporsi al contabile che pagò con regolare mandato, e che non ha il dovere nè il diritto di mettere occhio e voce nella ragione giuridica degli atti dell'amministrazione comunale alla quale è soggetto;

H. Che se l'amministrazione comunale di Santeramo in Colle non soddisfece all'obbligo per rispetto al censimento dei cavalli, se fu d'uopo al Prefetto mandare un commissario, se a questo dovettero pagarsi le indennità, in tuttociò non è cosa per la quale il tesoriere incorresse responsabiiità alcuna; non si contesta che egli pagasseper virtù di regolare mandato, e quindi non può essergli contestato l'accreditamento di quella somma;

I. Che all'incontro le L. 200 oggetto dell'11° capo di appello furono escluse per mancanza di regolare mandato; è vero che trattandosi di somministrazione di medicine ai poveri è difficile regolare i pagamenti coi mandati e colle quietanze, tuttavia anche in mancanza di mandati individuali, non sarebbe stato impossibile dimostrare e documentare l'esito con un mandato a favore del farmacista od altrimenti. Per questi motivi pronunziando definitivamente;

Delibera

1. Non esser luogo a provvedere sul 1° capo dell'appello: 2. Rigettarsi l'appello sui capi 4. 5. 6. 8. 11 e 12: 3. Accogliersi l'appello negli altri 5 capi che importano la somma di L. 5764. 58 e per conseguenza ridursi il fondo di cassa, esercizio 1876, da L. 15638.36 a L. 9873,77. Spese compensate.

Decisione N. 520 - 27 giugno 1882

FINALI *presid. ff.* - ORGITANO *relatore*

Mercuri Raffaele (avv. SERPIERI)
c.
Comune di Cinquefronde (avv. SPIGARELLI)

A. Ricorso da Decreto di revisione — *Il giudizio che si provoca dalla Corte su quanto fu decretato in via di revisione dal Consiglio di prefettura abbraccia la quistione di rito e nell'affermativa il merito.*

B. Documenti pel giudizio di revisione *Sono rigettate domande fatte in via di revisione su documenti che non possono ritenersi nuovi.*

C. Carico già fatto ad altro contabile — *Provandosi che una somma fu già caricata in altro conto ad altro contabile si revoca il nuovo carico fatto. Essendo già entrata la somma nella cassa comunale, è estranea qualunque questione nei rapporti tra di loro dei due contabili.*

Omissis.

Ritenuto in fatto quanto segue:

Prima che il signor Mercuri entrasse in esercizio come tesoriere e propriamente nel 1875 il tesoriere Francesco Condoluci riscosse e pose in entrata, cioè a proprio debito, nel conto la somma di L. 2125 dovuta al Comune dal signor Loschiavo per una transazione. Lasciando l'ufficio e facendo la consegna al suo successore Mercuri il Condoluci non risultò in debito di quella somma nè di somma uguale o maggiori. Nondimeno pronunziando sul conto 1877 del nuovo tesoriere, ora appellante, Raffaele Mercuri, il Consigliere commissario aggiunse all'entrata di costui le L. 2125 a mente dell'articolo 126 legge comunale, dicendo nelle considerazioni che il Mercuri aveva ricevuta in deposito la somma dal Condoluci e aveva consegnata alla segreteria Comunale la dichiarazione di debito del Mercuri. Oltre a ciò fu aumentato il debito del tesoriere Mercuri nel conto 1877 delle altre cinque par-

tite seguenti; canali d'irrigazione Lire 31,38, tassa esercizii e rivendite L. 14,63, tassa sul bestiame L. 19.48, tassa sui cani L. 5. 23, interessi per debiti dei cessati contabili L, 185.05;

Nel conto 1878 fu rigettato il credito per quote inesigibili di L. 66,50 e stabilito in L. 726 il debito del conto tassa esercizî e rivendite, che il contabile sostiene essere di sole L. 626;

Quelle situazioni furono ritenute dal Consiglio di prefettura nelle determinazioni rispettive, ed il Mercuri successivamente si fece a ricorrere in rivocazione avanti lo stesso Consiglio, aggiungendo altre partite, delle quali è cosa inutile far menzione avendole egli abbandonate nelle dimande che a questa Corte ha presentate. Ma il Consiglio di prefettura dichiarò che la domanda di revisione non sia raccommandata a documenti nuovi, anzi sia nei medesimi termini del giudizio già deciso, e la respinse;

Con le dimande e con gli atti in appello il Mercuri sostiene i detti crediti, e quanto alle lire 2125 dice in primo luogo di averle restituite al Condoluci senza averne ritirata la propria dichiarazione di debito, ma avendone avuta una quietanza; sostiene poi che fu quello un affare tutto privato fra l'allora tesoriere e lui, nel quale il Comune non abbia che vedere, tanto più che il Condoluci non rimase debitore al termine della propria gestione;

Da parte del Comune si afferma che la quitanza del Mercuri al Condoluci sia sottoposta a giudizio di falso e chiede la sospensione del giudizio in appello avanti questa Corte fino all'esaurimento dell'incidente di falso;

In diritto poi si sostiene che non regga la voluta distinzione di trattarsi di un affare privato, perciocchè ogni detentore di denaro comunale deve renderne ragione e ne diventa contabile, e che d'altra parte anche l'azione civile privata compete al Comune, attesa la speciale provenienza della somma indicata nell'atto stesso in cui il Mercuri nè confessò il ricevimento;

Con una comparsa conclusionale presentata all'udienza l'avvocato del Comune ha sviluppate queste conclusioni;

La Corte

A. Considerando che l'appello contro una determinazione profferita in grado di revisione riproduce in secondo grado l'esame delle quistioni quanto all'ammissione del rinvio straordinario e nell'affermativa quanto al merito;

B. Considerando che per le cinque partite del conto 1877 e le due del conto 1878 i documenti presentati al Consiglio di prefettura e a questa Corte non possono dirsi nuovi nè tali da mutare il sostrato del giudizio;

C. Considerando, quanto alle L. 2125 che il pronunziato sul conto 1877, col quale quella somma è stata posta a debito del Mercuri è in contraddizione col giudicato sul conto 1875, col quale quella medesima somma fu mantenuta a debito del Condoluci, non potendo il Comune avere da un secondo tesoriere la stessa somma già avuta dal primo. Se il Mercuri ne fosse debitore verso il Comune ne verrebbe il credito di Condoluci contro il Comune medesimo, il quale, non potendo ritenere quella somma, dovrebbe restituirla;

Considerando che l'invocato art. 126 della Legge Comunale, e la stessa azione civile contro chiunque tenga danaro comunale compete, quando manchi il danaro nell'arca comunale, ma non è mezzo per far mischiare il Comune in quistioni private. Non v'ha quindi luogo a giudicare della quietanza del Mercuri, nè della quietanza del Condoluci, e quindi della sospensione chiesta dal Comune;

Vedute le leggi 14 agosto 1862 e 20 marzo 1865;

Definitivamente pronunciando;

Fa diritto all'appello di Raffaele Mercuri per quanto riguarda le L. 2125, e riformando l'impugnata determinazione ordina che quella somma sia cancellata dal debito del contabile nel conto 1877;

Rigetta tutte le altre domande del Mercuri;

Compensa le spese.

Decisione N. 521 - 4 luglio 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Nicola Tomay
c.
Comune di Contursi

A. Carico di spese di gestione altrui — *Se l'agente daziario versò all'esattore una somma depurata delle spese della propria gestione, com'è regolare che l'intera somma dal medesimo dovuta figuri all'* attivo *nel conto, ed al* passivo *quella rappresentante le spese, così non è giusto che di questa si faccia carico al tesoriere; invece è da rinviarsi tanto ai residui attivi che passivi.*

B. Carico di deposito — *Come non vi è fondato motivo di far figurare nelle entrate comunali un deposito che si doveva fare, che non risulta se siasi fatto, e se sia divenuto di pertinenza del Comune, così è da revocarsi il carico fattone al tesoriere.*

C. Incertezza della posizione contabile — *Non essendo prodotto il conto ed essendo incerta la posizione contabile, la Corte si limita ad indicare le operazioni a farsi senza determinare la situazione finale.*

Omissis.

A. Considerando che, sebbene sia in buona regola amministrativa e contabile portare nei bilanci e nei conti dei Comuni, come si fa in quelli dello Stato, le entrate al lordo in attivo e le spese di riscossione in passivo, di qualunque deviazione peraltro di questa buona regola non è responsabile il tesoriere: dai documenti da questi prodotti risulta essere stata a lui versata dall'apposito agente dei dazi di consumo governativo e comunale la somma di L. 954.75 e non più; non tocca a lui giustificare le spese d'una gestione alla quale fu estraneo, e le L. 545.25 addebitategli in più in entrata debbono essergli discaricate e portate invece nei residui, tanto attivi, che passivi, essendo quella da una parte un'entrata dall'agente daziario non versata, e dall'altra una spesa di riscossione, che esso deve giustificare;

B. Che da un documento prodotto dallo stesso Comune, il quale favoreggia l'appello, anzichè osteggiarlo in guisa alcuna, risulta che l'esattore Gabella fu inabilitato, ed è fin troppo probabile che la riabilitazione lo reintegrasse nel deposito provvisorio delle L. 810, ma non è in atti alcun documento dal quale risulti, nè che Gabella avesse fatto il deposito predetto, nè che avesse pattuito di perderlo, non adempiendo in tempo all'obbligo di prestare definitiva cauzione per la esattoria, nè che la somma fosse incamerata all'erario Comunale, nè che fosse portata in bilancio od altrimenti data al tesoriere da riscuotere, laonde non apparisce fondato motivo d'ingrossare di quella cifra le entrate comunali, e tanto meno di addebitarne il tesoriere Tomay;

C. Che eliminate dal carico le due partite, invece d'un fondo di cassa di Lire 1149.71 si avrebbe un *deficit* a favore del contabile di L. 205.54; i residui attivi dovrebbero elevarsi a L. 15,833.47, i passivi a L. 26,469.58; ma non avendosi in atti il conto e nella incertezza sopra avvertita delle posizioni date dal decreto, è più opportuno consiglio limitarsi a dichiarare quali operazioni siano da eseguire nel conto e nel relativo decreto di approvazione;

Per questi motivi

e conformemente alle conclusioni del Procuratore generale;

Accoglie il ricorso di Nicola Tomay, quindi dichiara doversi:

1. Togliere al carico del Tomay in entrata L. 1,355.25;

2. Aggiungere ai residui tanto attivi che passivi dell'esercizio 1880 la somma di L. 545. 25.

Spese compensate.

Decisione N. 522 - 4 luglio 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Banca Generale esattrice del Comune di Rocca S. Stefano (avv. MOGLIAZZA)
c.
Comune di Rocca S. Stefano
(avv. SARAGONI)

A. Doppio pagamento — *Risultando che siasi realmente verificato un doppio pagamento per il cumulo delle funzioni di esattore e ricevitore provinciale nello stesso contabile in seguito a mandati*

spediti a suo favore, si conferma il rifiuto di discarico, salvo il rimedio della rivocazione, se e come gli competa, dimostrando essersi erroneamente ritenuta la duplicazione.

B. Spese del giudizio — *Anche riuscendo vittorioso in parte l'appellante, se la vittoria sia conseguenza di giustificazioni non date al Comune e al Consiglio di prefettura, subisce la intera condanna nelle spese del giudizio.*

Omissis.

A. Considerando, che sebbene la qualità di esattore comunale del Comune di Rocca S. Stefano e di ricevitore nella provincia di Roma siano cumulate nello stesso ente, *la Banca generale*, questa nel presente giudizio sta solamente nella prima delle due qualità, e può far valere esclusivamente le azioni e ragioni ad essa inerenti;

Che è fuor di dubbio essersi due volte pagata per conto del Comune di Rocca S. Stefano, per mezzo della Banca generale esattoria e tesoriera, che pagava a sè stessa ricevitrice provinciale, la somma di L. 893.51; per giustificare il qual fatto converrebbe dimostrare che il Comune avesse debito o carico di due somme eguali da pagarsi nel 1878, ma è mera ipotesi, non sorretta da alcun documento, anzi contraddetta da alcuno di quelli, che sono negli atti della causa, l'affermazione fatta all'udienza nello interesse della Banca, cioè, che gli arretrati delle tasse provinciali a tutto il 1870 fossero liquidati in una somma ripartita per comodo del Comune in due rate eguali di L. 893. 51 da pagarsi nel 1877 e nel 1878: contro questa ipotesi sta il Bilancio preventivo del 1878, il quale niuna somma pel pagamento di quegli arretrati ha stanziato nella competenza dell'anno, bensì un apposito articolo dei residui passivi riferibili al 1877 ha la cifra di L. 893.51;

Che la bolletta N. 178 della Ricevitoria provinciale in data 2 ottobre 1878 accenna appunto al pagamento di L. 893.51 comprese in una maggiore somma di L. 2110.57 tasse arretrate *in saldo* a tutto il 1870, scadute il 1° ottobre e il 15 dicembre 1877;

Che l'errore della spedizione del mandato di pagamento delle L. 893.51 in data 12 marzo 1879 n. 127 può facilmente spiegarsi: il precedente mandato di L. 2857,48 in data 28 settembre 1878 pel pagamento di tasse provinciali arretrate non avea specificazione, e d'altra parte il Bilancio preventivo portava nei residui passivi per arretrati di tasse dovute dal Comune una somma ben superiore a quella del predetto mandato N. 127, e la verifica del Regio Delegato straordinario (dalla quale fu messo in chiaro le L. 2857.48 avere estinto ogni debito del Comune per tasse provinciali arretrate, cosicchè il dippiù dovesse attribuirsi a duplicazioni ed errori) è posteriore di parecchi mesi alla spedizione del mandato emesso il 12 marzo 1879;

Che la dicitura *in conto di tasse arretrate a tutto il* 1870 *scadute il* 15 *novembre* 1878, che leggesi sotto il n. 236, e la data 26 marzo 1879 del bollettario n. 3 prodotto dalla Banca generale non corrisponde a quella che leggesi nel relativo mandato, nel quale dicesi « 1ª *e* 2ª *rata arretrata a tutto il* 1870 », ed è poi in contraddizione colla precedente bolletta n. 178 che registra il pagamento delle L. 893.51 come fatta in saldo;

Che le due distinte di debiti di Comuni verso la Provincia per gli anni 1877 e 1878 non riguardano la Banca generale, come tesoriera di S. Stefano; ma neppure provano, che come ricevitrice provinciale essa ricevesse due volte il carico delle lire 893.51 dovute dal Comune predetto: questa somma era dovuta pel 1877 in due rate scadenti il 1° ottobre e il 15 dicembre di quello stesso anno, come dicono anche il Bilancio, i mandati e le bollette; non pagata in quell'anno fu trasportata alle stesse scadenze nel 1878, e perciò potè figurare nella distinta di questo anno, la quale, comunque poi fossero le cose, non formerebbe carico all' esattore, con diritto di rivalersene sul Comune;

Che non trattasi di mandato duplicato a favore di terza persona, alla quale ne sia stato realmente eseguito il pagamento, in questo caso al tesoriere che soddisfece ad un mandato regolarmente emesso non potrebbe egualmente opporsi la duplicazione; trattasi invece, atteso il cumulo di uffici e di funzioni nella Banca generale, di mere operazio-

ni contabili e di scrittura e senza effettività di pagamenti e di disborsi;

Che quando la Banca generale potesse dimostrare e provare che il Comune di S. Stefano ebbe realmente due debiti di L. 893,51 pel 1877 e pel 1878 verso la Provincia per tasse arretrate a tutto il 1870, e che questi due debiti furono realmente soddisfatti da essa alla Provincia di Roma, allora dall'art. 44 della legge 14 agosto 1862 avrebbe il rimedio alle conseguenze dell'errore consistente nell'essersi ritenuta una duplicazione;

B. Che il versamento delle L. 188.85 fatto da Luparelli alla Banca ora è provato, ma se questo documento fosse stato unito al conto il Consiglio di prefettura non avrebbe mandato ai residui passivi quella somma per difetto di giustificazione, e non vi sarebbe stata conseguentemente causa d'appellare in questo punto;

Per questi motivi
e uniformemente alle conclusioni del Procuratore generale;

Accoglie un capo dell'appello, epperò aggiungendo L. 188.85 alle spese ed alla deficienza di cassa a credito del contabile, e togliendole ai residui passivi determina:

1. Lo scaricamento in L. 12.652.32
2. Il credito del contabile » 3.935.06
3. I residui passivi . . » 11.593.02

Rigetta l'altro capo dell'appello condannando la Banca appellante a rifondere al Comune le spese del giudizio nella somma che sarà liquidata dal relatore.

Decisione N. 523 - 4 luglio 1882

Finali *presid. ff.* - Caligaris *relatore*

Sebastiano La Rosa (avv. Tombi)
c.
Comune di Sortino (avv. Spigarelli)

Intervento dell'esattore titolare — *Se l'essere fideiussore dell'esattore, e l'aver resi i conti in sua rappresentanza, ed aver avute intimate le significhe relative, sono titoli per stare regolarmente in giudizio, non perciò è meno necessaria la presenza di colui a cui fu aggiudicata l'esattoria, e la Corte ne ordina di ufficio l'intervento.*

Omissis.

Il Pubblico Ministero all'udienza, dopo la relazione fatta dal Consigliere commissario, e prima che incominciasse la discussione tra i difensori delle parti, propose la seguente eccezione pregiudiziale;

Dai documenti prodotti dal ricorrente, cioè da un estratto del contratto esattoriale risulta che il concessionario dell'esattoria pel quinquennio 1873-1877 fu l'ingegnere Salvatore Costa, con la fidejussione del La Rosa e di altro proprietario. Senza il di lui contraddittorio non può dunque regolarmente espletarsi l'attuale giudizio di conto. Vero è che i conti sono stati presentati e firmati dal La Rosa, e che contro di lui sono state pronunziate le significhe espresse negl'impugnati decreti del Consiglio di prefettura, ma se ciò dà legittimo titolo al La Rosa per star nel presente giudizio non fa venir meno la necessità di aver presente nel giudizio stesso il titolare dell'esattoria, in cui confronto soltanto possono definitivamente risolversi le questioni concernenti il conto della gestione esattoriale;

Chiese perciò, ordinarsi anzitutto l'intervento in causa del suddetto ingegnere Costa;

Il Procuratore del Comune aderì all'istanza del Pubblico Ministero e quello del ricorrente si rimise alla giustizia della Corte;

Attesochè l'istanza del Pubblico Ministero è sotto tutti i riguardi fondata e regolare, sia per i principî generali che regolano i giudizî sui conti, sia per evitare, specialmente nell'interesse del Comune, che al giudicato, che fosse per emanare nello stato attuale, possa eventualmente opporsi dal titolare dell'esattoria l'eccezione *res inter alios acta*;

Attesochè in tal senso appunto si è già provvisto dalla Corte in altri casi simili;

Attesochè l'obbligo di dare l'intervento in causa spetta al signor La Rosa, il quale, agendo in rappresentanza dell'esattoria, deve per tal guisa comple-

tarne la personalità giuridica col procurare la legale presenza nel giudizio del titolare della medesima; salva al Comune la facoltà di procurare con atto suo proprio un tale intervento, ove per qual siasi motivo ciò credesse di suo interesse;

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 524 - 6 luglio 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Comune di Arcidosso (avv. BAFFONI)
c.
Narciso Lunari (avv. SECRETI)

Irricevibilità del ricorso per decadenza — *Prodotto un ricorso senza motivi e senza determinate domande, e abbandonato fino a notificare soltanto una comparsa due giorni prima della fissata udienza, prodotta nello stesso giorno di questa, si hanno per violati tutti i termini e tutte le norme del giudizio, e si ritiene decaduto il ricorso stesso, dichiarandolo irricevibile.*

Omissis.

Attesochè il ricorso è evidentemente irregolare, non solo perchè non indica i motivi su cui si fonda, ma nemmeno il vero oggetto cui mira, nè dà la data del Decreto contro cui è diretto, limitandosi ad indicare quella della fattane notifica, con aperta violazione dell'art. 36 del Regio decreto 5 ottobre 1862. n. 884;

Attesochè i suddetti difetti non possono ritenersi sanati dalla tardiva comparsa presentata in segreteria il mattino stesso della udienza, e notificata due giorni prima al procuratore del ricorrente convenuto, dalla qual comparsa anche rilevasi che tratterebbesi di ricorso contro un decreto non già della prefettura, ma del Consiglio di prefettura in Grosseto in data 2 settembre 1879 emesso sul conto consuntivo del Comune di Arcidosso per l'esercizio 1877 reso dalla Banca nazionale Toscana, quale assuntrice l'esattoria di quel Comune;

Attesochè se la perentorietà di tutti i termini processuali nei giudizî innanzi questa Corte stabiliti dall'art. 8 del suddetto Regio decreto fu sempre intesa ed applicata con criterio discretivo, principalmente nei giudizî di secondo grado per non essere più questi veri giudizî di appello, quali da quel regolamento erano contemplati, e ciò in seguito alla legge del 1865 sul contenzioso amministrativo ed alla legge comunale e provinciale art. 125, tuttavia non può non applicarsi la pena della decadenza tutte le volte che vengono per tal modo preteriti, che impossibile si renda lo sviluppo del procedimento, qual'è dal suddetto decreto stabilito;

Attesochè, ammettendo che il giorno stesso della udienza potessero essere depositati in segreteria, e solo qualche giorno prima notificati alla parte contraria dal ricorrente i motivi del suo ricorso, sarebbe in sua balìa di rendere illusorie tutte le disposizioni del Capitolo III del regolamento succitato, quella compresa dell'articolo 45, per la quale alla udienza deve esser fatta dal Consigliere destinato dal Presidente la relazione sugli atti della causa ed il Procuratore Generale deve dare le sue conclusioni;

Attesochè l'eccezione d'irricevibilità per i difetti del ricorso fu già opposta dall'altra parte in via principale e preliminarmente ad ogni altra difesa;

Per questi motivi:

Sentito il signor Procuratore generale nelle sue orali conclusioni;

Dichiara irricevibile il ricorso e condanna il Comune di Arcidosso nelle spese alla cui liquidazione delega il Consigliere relatore.

Decisione N. 525 - 6 luglio 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Luigi Durelli
c.
Comune di Vicovaro (avv. COCCHI)

A. Carico non dovuto per somme sequestrate — *Non può farsi carico all'esattore di somme che fu impedito di esigere perchè sequestrate, e nemmeno è responsabile se i debitori abbiano pa-*

gato in più del dovuto ai sequestranti, incombendo agli amministratori e non ad esso la relativa vigilanza, non essendo questa da confondere col maneggio indebito del danaro comunale.

B. **Contratti di fitto non registrati — Mancata riscossione** — *Non consegnati i contratti di fitto all'esattore, per farne la riscossione, e risultando che egli non volle procedere non trovandosi i medesimi in regola con le tasse di bollo e registro, la Corte ammette che egli si rifiutasse a ragione, essendo inabilitato ad agire per colpa degli amministratori, e gli accorda il richiesto discarico, salva al Comune la rivalsa verso gli amministratori che furono causa della irregolarità dei contratti.*

C. **Discarico per arrecato pregiudizio ai diritti dell'esattore** — *All' esattore che fu dichiarato decaduto, e fu fatto carico dell'intero ammontare di pene pecuniarie, devonsi consegnare i relativi ruoli perchè possa rivalersi sui debitori, e se vengangli negati e gli sia impedito di agire, non è giusto mantenere il carico, potendo d'altronde il Comune compiere la riscossione per mezzo dell' attuale suo esattore sui ruoli che ha voluto conservare.*

D. **Pagamento senza mandato** — *L' esattore, per qualsiasi causa e circostanza paga sempre male ed a proprio rischio quando paga senza regolare mandato. Un tale pagamento non è discaricato, salve le ragioni dell' esattore, sia contro gli amministratori che ne furono causa, sia contro chi sia stato pagato indebitamente, sia anche contro il Comune subentrando nelle azioni di chi sia stato bene pagato.*

E ed F — **Pagamento su regolari mandati** — *Nissuna ragione assiste il Comune a voler decurtare un pagamento fatto su regolare mandato. Ed essendo giustificate pienamente le spese, per cui fu spedito il mandato, non è il caso di ritornare sulla somma disposta col medesimo.*

G. **Compenso per servizio di cassa di causa di un prestito** — *Non può l' esattore pretendere alcun compenso pel maneggio del danaro di un prestito, rientrando nelle condizioni ordinarie del servizio di tesoreria, gratuito per legge.*

H. **Multe sulle imposte dovute dal Comune** — *L' esattore ha dovere di far la prova che alle rispettive scadenze gli mancassero i fondi per il pagamento dei tributi diretti a carico del Comune, pretendendo di accreditarsi delle multe, senza di che la sua pretesa è rigettata.*

I. **Documenti d' inesigibilità** — *Risultando che non sia stato tenuto conto dal Consiglio di prefettura di documenti esibiti per dimostrare la inesigibilità, si rinviano le parti dinnanzi al medesimo perchè pronunzî come di ragione.*

K. **Pagamento di sorveglianti** — *La spesa pel pagamento dei sorveglianti è a carico, per legge, dell' esattore, e questi non può pretenderne discarico, nè la Corte è competente a conoscere di questioni che si facciano, sia riguardo al provvedimento del Prefetto, sia riguardo ad indennizzo per danni che pretenda l' esattore.*

L. **Incassi pel dazio consumo — Aggio di riscossione o compenso** — *È evidente che il semplice incasso da chi è appaltatore o incaricato di riscuotere i dazii di consumo non importa opera alcuna di esattore, ma un semplice servizio di tesoreria, che è gratuito per legge, e non può dar luogo a compenso di sorta.*

M. **Debito totale e fondo di cassa** — *Perchè il Comune agisce separatamente in confronto dell' esattore pel fondo di cassa del conto anteriore, non vi è motivo alcuno di separare lo stesso fondo di cassa dal totale del debito del conto in questione, non essendovi affatto il preteso pericolo di dupplicazioni.*

N. **Detrazione dell' aggio dalle quote indebite rimborsate** — *Non ammette discussione che sia giusta la detrazione dell' aggio di riscossione dall' ammontare delle quote indebite che furono rimborsate.*

Omissis.

A. Considerando sulla partita n. 1: Il fitto dovuto da Giovanni Rinaldi per le erbe del Quarto s. Vito e Marrone ascendono in complesso a L. 4610, come risulta dal conto, delle quali l'esattore riscosse L. 3053.40, rimanendo così a riscuotersi L. 1556.60. Però sono d'accordo le parti che il detto fitto era colpito da sequestri per un importo catastale di L. 1101 a favore della Banca generale, dei Comuni di Tivoli e di Castel Madama, ed il Comune anche ammette che per effetto di questo sequestro il fittuario Rinaldi, o chi per lui, pagò ai sequestranti L. 597.16 per cui limitò l'addebito al contabile dalle L. 1556.60 a sole L. 959.44, delle quali sostiene che ad onta dei sequestri deve pur sempre rispondere, sì perchè trattasi d'importo superiore al sequestrato, sì perchè ad ogni modo a lui toccasse provvedere e disporre, perchè il debitore

ne facesse il pagamento ai sequestranti nei limiti dei rispettivi loro crediti. Non è però dubbio che il sequestro di un credito ne toglie al creditore la libera disponibilità, e quindi come non può egli più esigerlo, così meno può esigerlo un suo esattore o mandatario.

Il sorvegliare poi che il debitore sequestrato paghi nelle mani del sequestrante e del sequestratario non può essere obbligo dell'esattore, poichè l'esattore esige e non amministra, e quella sorveglianza è opera d'amministratore. Quindi è impossibile disconoscere che lo esattore signor Durelli era legittimamente e giuridicamente impedito ad esigere il fitto dovuto dal Rinaldi fino alla concorrenza dell'importo dei sequestri, e che pertanto del corrispondente importo da lui non esatto non può essere tenuto responsabile. È un errore il dire che gli amministratori comunali, pel disposto dell'art. 126 della legge comunale e provinciale, non solo non dovessero, ma nemmeno potessero provvedere che il Rinaldi pagasse i creditori sequestranti, donde ne deducono che l'obbligo correlativo ne incombesse allo esattore, poichè il succitato articolo proibisce le ingerenze nel maneggio del denaro comunale non i provvedimenti amministrativi, perchè quei denari vengano versati a chi di ragione, provvedimenti anzi che sono un dovere e non un semplice diritto degli amministratori del Comune. E pertanto l'esattore Durelli dev'essere discaricato non delle sole L. 597.16 pagate dal Rinaldi ai creditori sequestranti, ma di tutto lo importo cui estendevansi i sequestri, e poichè questo importo ascendeva per solo capitale a L. 1101, dovendosi a questo aggiungere gli interessi e le spese, è ben giusto che gli sia accordato il discarico per tutte le L. 1556.60 che non ha egli introitate.

Sulla partita n. 2:

B. Risulta dal conto che certo Ventura Giuseppe era debitore di due partite, una per erbe del Quarto della Montagna (L. 860) e l'altra per fida delle erbe estive (L. 870) totale L. 1730;

Sulla prima partita nulla pagò, pagò sulla seconda L. 641, rimasero a suo debito L. 1089, che furono addebitate all'esattore, il quale ne chiede il discarico, perchè, avendo richiesto al Comune i titoli e cioè i contratti di affitto per poter procedere contro il debitore, non gli fu rilasciato invece che un certificato del segretario comunale relativo alla prima delle due partite. Lasciando da parte ogni questione sulla sufficienza di un certificato del segretario di un Comune, perchè l' esattore possa senz' altro procedere col privilegio della mano regia contro debitori verso lo stesso Comune di rendite patrimoniali; lasciando da parte la considerazione che, per quanto risulta dal prodotto conto' la partita delle L. 860 non era inscritta nel bilancio a carico Ventura, ma formava invece parte di un importo complessivo di L. 9178, e l'altra partita di L. 870 era inscritta in bilancio per sole L. 550., importo inferiore a quello che fu dal Ventura pagato; un fatto è sicuro, perchè ammesso dalla stessa difesa del Comune di Vicovaro, che i contratti di affitto col Ventura, da cui quelle partite provenivano, non erano mai stati registrati;

È deplorabile che un'amministrazione comunale si permetta di violare scientemente la legge, tentando di frodare i diritti erariali, e di sottrarre sè ed i suoi amministrati, che con essa contrattano, alle imposte di bollo e registro, ma ove essa commetta questo abuso non possono essere tenuti i suoi dipendenti, ed in ispecialità l' esattore a procedere in base a contratti non bollati e non registrati, perchè non possono essere obbligati a tener mano alle commesse contravvenzioni, col pericolo di esserne anche tenuti responsabili;

E poichè risulta palesemente dagli atti che il sindaco di Vicovaro non si era peritato dal confessare all' esattore che i contratti col Ventura non erano registrati e dall' invitarlo tuttavolta a procedere, promettendogli di tenerlo indenne anche in proprio di tutte le spese, qualora per la irregolarità del titolo fosse dichiarato nullo il procedimento, la Corte, in omaggio alla giustizia ed alla moralità non può far carico al contabile, se credette di non dovere nè potere procedere, e quindi trova di esonerarlo dal debito per le L. 1089 non riscosse da Ventura, salva ogni azione del Comune verso di questi, nonchè ver-

so gli amministratori del tempo che si resero colpevoli della commessa irregolarità;

Omissis.

Sulla partita 5ª:

C. Nessun dubbio che, avendo il contabile ricevuto il ruolo delle pene pecuniarie coi documenti relativi necessarî a procedere contro i rispettivi debitori, egli era tenuto a rispondere del relativo importo, salvo la parte che avesse dimostrato essere inesigibile; però nessun dubbio nemmeno che la parte non riscossa, e della quale avesse tuttavia risposto, o fosse tenuto a rispondere, diventava un suo credito privato verso i rispettivi debitori multati, per cui, se per fatto del Comune fu egli impedito di esercitare quel credito, non può più esser tenuto a risponderne verso il Comune medesimo;

Ora avvenne che il Durelli fu dichiarato decaduto dalla esattoria, e gli furono sequestrati e tolti tutti i documenti; e fin qui sta bene. Ma, come poscia gli vennero consegnati a forma di legge gli estratti delle imposte non esatte, onde potesse esercitare le private sue azioni verso i rispettivi contribuenti, così dovevano pure essergli consegnati almeno simili estratti dei ruoli, delle pene pecuniarie non esatte, ed i documenti necessarî a procedere contro i debitori. Ciò non fu fatto e risulta che invano di quei documenti egli fece richiesta al Comune, che prima lo rimandò alla Prefettura ed all'attuale esattore, ed oggidì ancora, confessando di aver quei documenti presso di sè, si rifiuta a consegnarglieli, limitandosi ad una sterile e tardiva offerta di permettergliene l'esame presso l'ufficio comunale, e la copia a di lui cura e spesa. E pertanto l'amministrazione comunale colle sue oscitanze e trascuranze ha pregiudicato il diritto del Comune ad avere dal Durelli il pagamento delle pene pecuniarie, che egli non ha riscosse, e che d'altronde il Comune può ancora riscuotere a mezzo dell'attuale suo esattore, se e come di diritto;

Sulla partita n. 6.

D. Il ricorrente ha pagato L. 2400 all'avvocato Persiani senza mandato, ma, per quanto è ammesso anche dalla difesa del Comune, in piena buona fede sulla richiesta ed anzi alla presenza del sindaco e di un assessore. Fu a lungo discusso se quelle L. 2400 fossero, o non fossero, dovute all'avvocato Persiani, il quale precedentemente sarebbe stato pagato di ogni suo avere, ma su tal campo è affatto inutile seguire le parti. L'esattore comunale non può pagare che in base a regolare mandato, se paga senza mandato, paga male per quanto paghi in buona fede, per quanto il pagamento sia fatto sulle domande verbali, od anche scritte degli amministratori del Comune. Fosse e non fosse il pagamento dovuto (salvo il caso di pagamenti coattivi) non può entrare in contabilità, quando non sia coperto dal mandato, nè l'esattore ne può essere discaricato per aver corso la fede di chicchesia, sia pure il sindaco, fosse anche un' autorità superiore. E poichè le L. 2400 furono dal ricorrente pagate all'avvocato Persiani senza regolare mandato, ciò basta perchè non gli possano essere discaricate nel conto, salvo ben inteso ogni sua azione in altra sede, sia contro l' avvocato Persiani, sia contro il sindaco e l'assessore sulla cui richiesta ed in presenza dei quali pagò, sia anche, se vuolsi, in confronto dello stesso Comune, in quanto avesse pagato ciò che da esso era dovuto all'avvocato Persiani, nelle cui azioni, mercè il fattogli pagamento, sarebbe di diritto subentrato;

Sulla partita n. 7:

E. Le L. 270.75, che furono detratte da un pagamento fatto al sindaco, erano comprese in un mandato regolare emesso a favore del sindaco medesimo e quindi devono essere al contabile discaricate, come ebbe ad ammettere la difesa del Comune.

Sulla partita n. 8:

F. Sopra un mandato a favore dello stesso ricorrente di L. 75.15 vennero detratte dallo scarico L. 50.15. Trattavasi di spese fatte in occasione di un prestito incontrato dal Comune con uno Stabilimento in Roma, e cioè L. 30 pagate ad un assessore che recossi a Tivoli, onde munire di marche da bollo le cartelle di quel prestito, L. 40 a favore dell'esattore per spese di viaggio e soggiorno a Roma in occasione di quel prestito, e L. 5.15 per un telegramma,

ed altre piccole spese. Le L. 30 pagate all'assessore furono tolte perchè si disse che erano comprese nel mandato a favore del sindaco che forma oggetto della precedente partita, e le suddette spese furono ridotte a L. 25, che si ritennero equo compenso all'esattore pel suo viaggio e soggiorno a Roma. Ma, prescindendo dal fatto che trattasi di un mandato, che, quantunque a favore dello esattore, pure aveva tutti gli estremi di regolarità, è certo poi che quanto a Lire 30 non rappresentava che il rimborso di un pagamento fatto dallo esattore medesimo ad un assessore per spese giustificate, e seppur fosse vero che un tale pagamento fu compreso nel mandato emesso a favore del sindaco, è questi che dovrebbe rifondere il mal percetto, non l'esattore, il quale ha diritto di essere rimborsato di quanto ha ben pagato. Quanto poi alle restanti L. 45.15, ritenuto il fatto non contestato che il viaggio dell'esattore e la sua permanenza a Roma per 4 giorni furono per causa del prestito contratto dal Comune, servizio questo che non entrava nell'ordinario servizio della cassa comunale, non può negarsi in massima un compenso, nè pare eccessivo quello di Lire 45.15 nelle quali sarebbero comprese L. 5.15 di piccole spese;

Sulla partita 9:

G. Manca poi affatto di fondamento la pretesa del ricorrente al compenso di L. 285.69 pel servizio di cassa del prestito, poichè, se le prestazioni per combinare il prestito, e forse anche per realizzarlo, escono dalle ordinarie attribuzioni di un servizio di cassa, una volta però che il prestito è introitato, il relativo servizio rientra nelle attribuzioni ordinarie del cassiere. E siccome il servizio di cassa che presta l'esattore comunale è per legge gratuito (art. 93 legge 20 aprile 1871) così questa 9ª partita è assolutamente inammissibile;

Sulla partita n. 10:

H. Per aver diritto alle multe sui tributi diretti a debito del Comune, il ricorrente avrebbe dovuto egli stesso provare che alla scadenza di quei tributi gli mancavano i fondi in cassa qual tesoriere comunale per pagarli, ma questa prova non risulta dagli atti in causa, e mancherebbero affatto gli elementi per determinare, se pur prescindendo dal fondo di cassa dell'anno 1878, le entrate comunali scadute alla scadenza di ogni singola rata dei tributi diretti, depurate dai pagamenti non semplicemente ordinati colla emissione dei mandati, ma effettivamente eseguiti prima di quella scadenza, lasciassero margine sufficiente al pagamento dei rispettivi tributi diretti dovuti dal Comune. Non avendo quindi il ricorrente dato la prova che a lui incombeva, non può ammettersi questa partita;

Sulla partita n. 11:

I. Trattasi di quote inesigibili per L. 186.26 delle quali il Consiglio comunale, e con esso il Consiglio di prefettura, non ammise il rimborso perchè mancano i documenti giustificativi, e le quote veramente riconosciute inesigibili erano già state abbuonate all'esattore. Dalla discussione della causa risultò che al ricorrente vennero dati dei rimborsi, non già per quote inesigibili ma per rettifiche dei ruoli bestiame e fuocatico e cioè per quote indebite, per cui simili rimborsi non sono certamente confondibili con quelli che gli possano competere per quote dovute, ma risultate inesigibili a forma di legge. Ed è provato dalla ricevuta del segretario comunale in data 6 novembre 1880 che lo stesso ricorrente ad una nota di quote inesigibili per Lire 168.26 allegava molti verbali di carenza, che il sindaco ritornavagli perchè curasse la esazione, senza però addurre motivo alcuno pel quale rifiutavasi di ammetterli e vidimarli. Non consta che questi verbali di carenza abbiano formato oggetto del decreto emesso dal Consiglio di prefettura, nel quale di essi non si fa alcun cenno, e quindi è d'uopo rinviare le parti innanzi allo stesso Consiglio perchè pronunzi come troverà di ragione, salvo in seguito l'eventuale ricorso a questa Corte;

Sulla partita n. 12:

K. L'esclusione della spesa di Lire 461.15 pagate ai sorveglianti della esattoria spediti dal Prefetto non può essere che confermata pel tassativo disposto dall'art. 96 della legge 20 aprile 1871 n. 192, giusta il quale la spesa del sorvegliante è a carico dell'esattore; nè questa Corte avrebbe facoltà di

sindacare se il prefetto abbia bene o male spedito il sorvegliante, nè competenza per stabilire se l'amministrazione comunale avesse colpa, e dalla sua colpa provenissero quelle irregolarità nella esattoria che determinarono la spedizione del sorvegliante. Se il ricorrente pel fatto del Comune o dei suoi amministratori ebbe dei danni, non è nella sede del conto che egli può domandarne l'indennizzo, ma in altra sede separata, se e come di ragione:

Sulla partita n. 13:

L'esito delle L. 130 pel servizio sanitario è pienamente provato dal relativo mandato e quindi non può a meno di ammettersi come ne convenne anche la difesa del Comune.

Sulla partita n. 14:

L. È indubitato che, quando l'esattore comunale non abbia quanto al dazio di consumo che l'incarico di introitare ciò che gli viene pagato o da un appaltatore o da un altro apposito esattore, il relativo servizio è puro e semplice servizio di cassa, sul quale nessun aggio, nessun corrispettivo può pretendere. E poichè nel caso speciale il ricorrente non altro aveva da fare che ricevere quanto un incaricato governativo gli versava per la quota del dazio di spettanza del Comune, è di intuitiva evidenza che egli non aveva obbligo alcuno di esazione e nessuna altra responsabilità fuori di quella che come cassiere gl'incombeva per la custodia e disposizione del denaro incassato. La pretesa quindi di un premio per simili incassi è respinta dalla legge e dal patto;

M. Considerando non potersi dedurre dal debito del ricorrente il fondo di cassa dell'anno 1878, per il solo ben futile motivo che per questo fondo di cassa il Comune procede separatamente in di lui confronto, essendo affatto immaginario il timore di una duplicazione di debito, ed essendo incontrovertibile il suo diritto a far imputare a sconto del debito risultante dal conto del 1879 quanto il Comune avesse ricavato o fosse per ricavare dalla procedura in corso per il fondo di cassa del 1878, che forma parte del debito suddetto;

N. Considerando che giusta è la domanda del Comune perchè siano dedotte dall'aggio ammesso a favore del ricorrente L. 8.95 per aggio sulle Lire 179.02 che gli furono rimborsate per quote indebite; nè lo stesso ricorrente a tale dimanda ebbe a fare eccezione alcuna nè di rito, nè di merito;

Per questi motivi, colla parziale accoglienza del ricorso ecc.

Decisione N. 526 - 6 luglio 1882

FINALI *presid. ff.* - ORGITANO *relatore*

Giuseppe Corbu e Melchiorre Busia
(avv. G. FAZIO e IACOVELLI)
c.
Comune di Ovodda (avv. SERPIERI)

Prove ordinate e non fatte — *Non adempiendo il contabile a quanto gli fu ordinato per la prova delle sue ragioni e domande, la Corte ritiene che col fatto proprio abbia confermate le eccezioni fatte dal Comune.*

Omissis.

Il Comune nelle sue difese e comparse oppose l'obbligazione dell'esattore di di fare gli atti di riscossione e di coazione e ch'egli non possa liberarsi della sua responsabilità senza darne la pruova, mediante l'esibizione degli atti adempiti nei termini e nelle forme regolari.

Il Comune quindi conchiuse per il rigetto dell'appello e della domanda di discarico del signor Corbu;

La Corte ritenne che così riguardo al carico aggiunto dal Comune e così riguardo ai discarichi chiesti dall'esattore, per cagione di quote dette inesigibili, non risulta chiaramente l'origine di ciascuna partita, e che mancano le prove dell'inesigibilità affermata, ed ordinò che l'esattore fra tre mesi dall'intima esibisca i documenti degli atti di esecuzione adempiti, com'è stato già detto;

Come per il primo capo, così per questo secondo il Comune deduce che non abbia l'appellante adempito ciò che la Corte prescrisse, e chiede che non gli sia dato un altro termine e sia rigettato il suo appello con condanna alle spese;

Considerando che gli appellanti Busia e

Corbu non hanno punto adempito l'ordine avuto da questa Corte con la decisione interlocutoria del 7 giugno 1881, e che per conseguenza sono venuti col fatto proprio a confermare il niego del Comune di ammettere quei crediti che essi vantavano;

Rigetta l'appello ecc.

Decisione N. 527 - 11 luglio 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Tognola Agostino (avv. SCAPARRO)
c.
Consorzio di Valle di Bianzone (avv. MAGGI)
Mevio Antonio chiamato in causa
(avv. VECCHI)

A. Procedimento — *Innanzi la Corte dei conti non vi ha che il procedimento stabilito dal suo regolamento, esclusa ogni distinzione tra* formale *e* sommario.

B. Intervento coattivo — Citazione a giorno fisso — *Col procedimento stabilito avanti la Corte dei Conti non è ammesso di chiamare in causa a giorno fisso, ma deve lasciarsi corso agli atti della sua procedura speciale, in caso diverso è accolta la dimanda del chiamato in causa, che comparisce per essere assolto dal giudizio.*

C. Ruoli di contributo consorziale — *Non ha veste alcuna l'esattore di contestare l'esattezza della misura, su cui furono ragguagliati i ruoli di contributo consorziale; in essi è rappresentato il suo carico, comunque sia stato calcolato.*

D. Conti dei consorzi per opere pubbliche — *I conti dei consorzi tra Comuni per opere pubbliche sono per legge sottoposti all'approvazione dei Consigli di prefettura, perciò ogni partita di* dare *e di* avere *non può essere dibattuta avanti la Corte, se non dopo l'or detta approvazione.*

Omissis.

Sull'incidente dell'intervento coattivo:

A. Considerando che avanti la Corte dei conti non è distinzione fra procedimento formale e procedimento sommario, e che ogni dimanda principale od incidentale avanti di essa deve iniziarsi e svolgersi nelle forme della sua procedura, che per gli appelli sui decreti dei Consigli di prefettura sono stabilite nel capo III del R. decreto 5 Ottobre 1862, n. 884;

B. Che a prescindere da ogni esame di merito pel quale Nicola Mevio, anzichè il fratello Antonio, parrebbe poter essere chiamato a rispondere della regolarità dell' andamento dell' amministrazione consorziale di Valle Bianzone senza che ad Antonio Mevio, legalmente esercente l'ufficio di collettore della esattoria, potesse applicarsi la sanzione dell' art. 126 della legge comunale e provinciale, l'intervento coattivo o la chiamata in causa del predetto Antonio Mevio, per rilevare il consorzio, non è ammissibile, in relazione al procedimento speciale da seguirsi avanti la Corte: sia pure che Antonio Mevio essendo comparso, ed il Procuratore di lui avendo fatta una difesa sul merito, siano sanate le imperfezioni dell'atto di citazione consistenti nella mancanza della denominazione dell'ente a cui istanza era fatta la citazione, e nella chiamata a rilievo ora d'un *Consorzio* ed ora d'un *Comune*, l'uno e l'altro innominati, ma resta sempre che nè in via principale, nè in via incidentale o sussidiaria, è dato ad alcuno di chiamare in causa avanti alla Corte de Conti un'altra persona ad udienza fissa, sibbene l'udienza è fissata dal Presidente sopra speciale istanza, dopo decorsi i termini per rispondere alla chiamata in giudizio e per replicare; non avendo ottemperato ai precetti di questa procedura speciale il Consorzio di Valle Bianzone non potrebbe ottenere ora che la Corte obbligasse Antonio Mevio ad intervenire in giudizio, ed all'opposto è questi che reclama giustamente di essere assolto dalla osservanza del giudizio, e messo fuori di causa;

Sulla domanda principale;

C. Considerando che l'appellante Tognola sostanzialmente non impugna la risultanza ultima dei conti della sua gestione determinata dal Consiglio di prefettura di Sondrio coll'impugnato suo decreto; la differenza di L. 2185.48, salva la correlativa riduzione nell'aggio di riscossione, dipenderebbe da una causa, della quale egli non ha dimostrata la consistenza, cioè che il contribuito consorziale fosse determinato sopra una cifra di estimo reale: siccome poi i ruo-

li di contributo gli furono costantemente dati sulla base di un estimo di L. 5271.13 e non di L. 5007, esso deve rispondere dell'ammontare dell'aliquota consorziale, ragguagliata alla prima somma distribuita sui singoli contribuenti e sulle singole proprietà, anzi per determinare il suo carico torna inutile ricercare i fattori ed i coefficienti della imposizione consorziale, non era l'estimo nè l'aliquota che determinavano il carico di lui, bensì l'ammontare dei ruoli; se in questi incorsero per avventura errori, spetta ai proprietari gravarsi di eccessivo aggravio, ed ottenere i relativi compensi ed abbuoni, non mai a lui al quale i ruoli resi esecutivi, esatti od erronei che fossero, erano misura del carico suo verso il consorzio, e del debito di ciascun contribuente, i cui beni erano compresi nel consorzio;

D. Considerando che per le L. 74,792.76 escluse dal discarico, per la ragione che non erano debitamente comprovate, è implicita nel decreto del Consiglio di prefettura la riserva a favore del Tognola quando avesse regolati i titoli di quelle spese; su quella somma il consorzio ne ammetterebbe ora la massima parte, cioè L. 70.093.76; ma, data la competenza dei Consigli di prefettura sui conti dei consorzi, a'sensi dell'art°. 118 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, a questi, non alle rappresentanze consorziali, spetta l'approvazione dei conti consuntivi, e così d'ogni partita di *dare* e di *avere*, non altrimenti che per l'art.° 125 della vigente legge comunale e provinciale avvenga per i consuntivi delle entrate e delle spese dei Comuni; per ciò l'accreditamento delle L. 70.093.76, nel quale consentirebbe il consorzio, deve essere approvato dal Consiglio di prefettura, avanti al quale, salvo il ricorso alla Corte dei Conti, può altresì far valere le proprie ragioni il Tognola, per la differenza fra la somma ammessa dalla rappresentanza consorziale e quella di L. 74.792.76 ammontare dei mandati sclusi dal discarico per la loro irregolarità;

Considerando che, rigettato l'appello in quanto al carico, il residuo debito di Tognola salirebbe da L. 3563.86 a L. 5749.34, anche ammettendosi tutte le partite da lui pretese a discarico al di là di quelle rappresentate dai mandati, che il Consiglio di prefettura non ammise; ma niuna di quelle partite può essere ammessa, prima che il Tognola le abbia comprese in un conto complementare, da essere riveduto dalla rappresentanza consorziale, e quindi approvato dal Consiglio di prefettura, salvo sempre il ricorso a questa Corte.

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 528 - 31 luglio 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Berardi Nicola (avv. DE DIVIS)
c.
Comune di Ruvo di Puglia (avv. PALA)

Produzione del conto, e del contratto esattoriale — *Se può farsi a meno della produzione del conto nel caso che si tratti di questione meramente di diritto e su di una determinata partita del medesimo, non così avviene quando tutta la contabilità è in questione. Nè meno necessaria in tal caso è la produzione del contratto esattoriale.*

Omissis.

Considerando che la materia del 1°. appello contro il decreto del Consilgio di prefettura, che inflisse la perdita della metà degli aggi, è contenuta nel 2°. appello, diretto contro il decreto di approvazione del conto, giacchè in questo deve essergli stata accreditata soltanto per metà la somma dal Berardi pretesa a titolo di aggi pel suo servizio di tesoriere;

Che l'esame del conto, sul quale cade la controversia, è di regola essenziale al giudizio, e se può talvolta farsene a meno, per trattarsi di una questione di diritto, circoscritta ad una somma certa, e ben determinata, è indispensabile nella fattispecie, giacchè moltissime sono le partite controverse, e l'appellante in parte ammette, in parte oppugna la deliberazione del Consiglio di prefettura sopra alcune somme d'entrata o d'uscita; e se la produzione del conto è necessaria per giudicare sulle conclusioni dell'appellante, il quale ne invoca la ge-

nerale revisione, non meno è necessaria per giudicare sulle conclusioni del Comune appellato, giacchè la responsabilità soggettiva, e la irresponsabilità oggettiva d'un tesoriere rispetto agl'incassi non fatti, stà in relazione con la specie e la natura dell'entrate che doveva incassare;

Che non meno è necesaria la produzione del contratto o dell'atto in virtù del quale Berardi assunse la tesoreria di Ruvo, affinchè la Corte possa conoscere la responsabilità soggettiva che esso aveva, in che consisteva il suo ufficio, quali ne erano gli obblighi e i diritti, e cio, tanto rispetto alle conclusioni di lui per essere esonerato di somme non riscosse, quanto rispetto alle conclusioni del Comune, che di quelle somme lo vuole debitore, secondo il decreto del Consiglio di prefettura;

Per questi motivi;

Interlocutoriamente pronunziando, ed in conformità delle conclusioni del Procuratore generale, ordina la riunione dei due appelli, quindi ordina alla parte più diligente ecc.

Decisione N. 529 - 31 ottobre 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Giunta Municipale di S. Giorgio la Molara
(avv. SPIGARELLI)
c.
Comune di S. Giorgio la Molara
(avv. PALOMBA e BORGHESE)

Responsabilità degli amministratori e maneggio indebito del danaro comunale — *Fattosi dal tesoriere un pagamento su mandato per una somma sprovvista di qualsiasi previsione in bilancio, poteva il Consiglio di prefettura lasciarlo nel conto a suo carico, ma, non fatto ciò, male accolse il ricorso del Comune contro gli ordinatori del pagamento; come responsabili di maneggio indebito, la quale responsabilità non è da confondere con quella del danno arrecato dagli amministratori coi loro atti. Errarono questi col ricorrere al Consiglio di prefettura, errò il Comune col sostenerne la competenza innanzi la Corte, ed avendo incompetentemente giudicato il Consiglio di prefettura, il suo decreto è annullato, compensate tra le parti le spese.*

Omissis.

Considerato, che altra cosa è la responsabiltà che possono incorrere gli amministratori d'un Comune per atti di improvvida e cattiva amministrazione, altro è quella che incorrono per irregolare maneggio del denaro comunale, e soltanto per questa seconda diventano, come suol dirsi tecnicamente, contabili soggetti al Consiglio di prefettura, al quale compete l'approvazione del conto, ed alla giurisdizione della Corte in grado di ricorso o di appello;

Che nella fattispecie non trovasi da parte dei ricorrenti alcun maneggio di danaro fatto direttamente o per interposta persona, il danaro non uscì dalla cassa dell'esattore comunale se non per entrare in quella del ricevitore provinciale, in forza di mandato spedito da chi ne avea facoltà, tanto che il Consiglio di prefettura avrebbe potuto non riconoscere il pagamento fatto, lasciandolo a carico del tesoriere che gli avea fatto onore, mentre mancava nel bilancio preventivo l'apposito fondo per fare il pagamento delle L. 7020.18 alla Banca, salvo a lui rivalersi contro la Giunta che fu causa del suo danno. Nella locuzione dell'art. 126 della legge comunale e provinciale invano cercherebbesi una parola, che accenni alla giurisdizione contabile verso gli amministratori d'un Comune per danno recato, o per insipienza, o per imprevidenza, o per mala fede; non è già che di questi danni non debbano rispondere in via civile, e anche penale secondo i casi, ma la qualità di contabile che li assoggetta ai decreti del Consiglio di prefettura approvativi dei conti ed alla giurisdizione della Corte, nonchè alle norme di riscossione delle entrate comunali, com'è detto nell'art. 127 della legge comunale, la rivestono solamente quando ebbero maneggio effettivo di denaro, poco importa se personalmente, o dandone ad altri mandato, sia per ispendere, sia per incassare; nè altrimenti giudicò questa Corte in tutti i casi *hinc inde* allegati, ed in altri;

Che il Consiglio comunale di s. Gior-

gio sostenendo avanti la Corte la competenza del Consiglio di prefettura, seguì l'autorità di questo e andò sulle orme degli stessi ricorrenti, i quali col loro ricorso del 12 gennaio 1882 al Consiglio di prefettura chiamato aveano questo a giudice contro la deliberazione del Consiglio comunale, che avea posto a loro debito la somma pagata per loro mandato e per conto del Fusco alla Ricevitoria provinciale; inoltre se il giudice non possa o non voglia farsi a considerare il merito della causa, non può tuttavia disconoscere l'insieme delle circostanze, che determinano la posizione reciproca dei contendenti, e la cagione del loro stare in giudizio;

Per questi motivi, ed in conformità delle conclusioni del Procuratore generale, annulla per incompetenza il decreto del Consiglio di prefettura di Benevento in data 21 aprile 1882 limitatamente al capo che contiene la condanna dei ricorrenti al pagamento di L. 7020.18 e compensa le spese tutte del giudizio.

Decisione N. 530 - 14 novembre 1882

Finali *presidente ff. e relatore*

Francesco Garau Muntoni (avv. Cadoni)
c.
Comune di Suelli (avv. Canetto)

A. Rimborso di quote inesigili — Mandato spedito non valevole — *Se in tesi generale difficile è sostenersi che basti il mandato spedito per rimborso di quote inesigibili, poichè queste debbono essere deliberate dal Consiglio comunale e la facoltà di spedire mandati è inerente soltanto alla esecuzione che ha il Sindaco del Bilancio, tale assunto non è certamente sostenibile quando manca nel Bilancio la previsione del detto rimborso. Si aggiunge che nella specie manca altresì la ragione che bene il contabile si attribuisca il discarico come di pagamento fatto su mandato regolare, poichè questo fu spedito a favor suo e non di terzi, perciò senza effettivo disborso, e senza che possa aver luogo azione d' indebito pagato, trattandosi di una semplice operazione contabile. Attendibile quindi e da confermarsi è il provvedimento del Consiglio di prefettura, che mitigò quello del Consiglio comunale, col negargli il discarico, ma lasciandogli aperta la via a giustificazioni.*

B. Carico di somma oltre lo stanziamento in bilancio — *Portatasi a carico il contabile la precisa somma notata in bilancio, come dovuta dal suo predecessore, non concorrendo ragione alcuna per ritenerla maggiore, è tolto il maggior carico che vorrebbe farsi.*

C. Riscossione mancata per negligenza — *Non vale a liberare il contabile dal carico di una esigenza verso il debitore, non provato insolvibile, l' aver egli sequestrate somme a credito del debitore stesso, deve escuterlo anche pel suo debito, avendo obbligo, anche senza il vincolo di rispondere del non riscosso per riscosso, di usare ogni cura e diligenza per realizzare le entrate comunali.*

D. Inesigibilità — *Spetta al Consiglio comunale di riconoscere i documenti che provano la inesigibilità, che non si può ammettere finchè non sia col medesimo concordata.*

E. Multa per ritardato pagamento — *E' bene inflitta al contabile la multa per ritardato pagamento di mandati, non provandosi che vi sia stata deficienza di fondi nel corso dell' esercizio.*

F. Pagamento su regolare mandato — Ragioni del Comune da conservarsi nei residui attivi — *Il contabile che paga su regolare mandato non è tenuto ad osservare se la somma sia in tutto od in parte dovuta, e gli è tolto ogni carico fattogli; tanto più che se una ragione d' indebito vi fosse a favore del Comune, questo potrebbe valersene conservando la partita nei residui attivi, non già ponendola a carico del contabile.*

Omissis.

A. Considerando che le L. 2283,17 aggiunte al fondo di cassa, trasportato dal 1876 al 1877, rappresentano sei partite, le quali il contabile dava fra quelle da riscuotere, mentre il Consiglio comunale le pose fra le riscosse; quelle partite si riferiscono: al prestito nazionale del 1866 per gli anni 1868 e 1869, e per una somma di L. 510,67: al diritto di legnare per gli anni 1870, 1871 e 1872, e per la somma di L. 67: al dazio consumo del 1868, per L. 48: al fitto del Salto S. Cosimo del 1873, per L. 1657,50: ed il Consiglio di prefettura, pur mettendole a carico del contabile, dichiarò salvo a lui il diritto al rimborso delle quote, delle quali con re-

golari titoli avesse giustificato la inesigibilità; siffatta giustificazione neppure oggi ha dato il Garau Muntoni, che si contenta di affermarla, aggiungendo che una parte di quella somma fu riscossa dal suo predecessore: peraltro é da osservare che tutte e quattro le partite predette trovansi annotate nella domanda di rimborso di quote inesigibili per L. 21477.46 presentata dall'esattore il 6 luglio 1877, la prima sotto i numeri 1 a 12, la seconda sotto i numeri 13 e 14, la terza sotto i numeri 19 a 28, e la quarta sotto i numeri 34, 35 e 37, e che per tutta la somma fu emesso mandato di rimborso il successivo giorno 8 luglio 1877, e i motivi sui quali fu chiesto e concesso il rimborso di quella somma furono, o irriperibilità, o nullatenenza dei debitori; è quindi da esaminare se munito di quel mandato di rimborso l'esattore abbia senz'altro il diritto d'aver discaricate le predette quote, pel quale esame fa d'uopo porsi innanzi le attribuzioni e il contegno dell' amministrazione comunale;

Considerando, che nella vigente legge sull' amministrazione dei comuni non trovasi precisa disposizione intorno alla competenza ed alle forme per la dichiarazione della inesigibilità delle imposte erariali, rispetto alla quale la legge del 20 aprile 1871 e il regolamento dànno norme certe, fra le quali è questa che la Giunta del Comune sia chiamata a consulta sulle partite comprese nella dimanda d' inesigibilità proposta dallo esattore, ma la competenza a riconoscere le quote inesigibili può essere riguardata come un corollario della competenza ad approvare il Bilancio ed i ruoli delle tasse comunali, che sicuramente è nel Consiglio; che se taluno potesse di ciò dubitare, come conseguenza di logici principî, ogni dubbiezza sparirebbe per la disposizione della legge (art. 87 n. 11), giacchè al Consiglio spetta deliberare su tutti gli oggetti, i quali, com'è delle inesigibilità di quote, non siano specificatamente attribuiti al Sindaco nè alla Giunta. L'esercizio del bilancio (art 102 N. 4) appartiene al Sindaco, con partecipazione della Giunta in talune materie (art. 93), e i mandati delle spese vengono spediti dal Sindaco col concorso d'un Assessore e del segretario comunale, e queste forme furono osservate nello emettere il mandato del 6 luglio 1877; ma deve perciò l'inesigibilità delle quote aver fondamento nel mandato stesso, ritenersi come definitivamente ed irrevocabilmente stabilita? L' assunto difficile a sostenere in tesi generale, riesce al tutto impossibile nel presente caso, giacchè il Bilancio preventivo del Comune di Suelli pel 1877 non portava capitolo ed articolo sul quale si dovessero operare rimborsi per una somma così importante, che quasi eguaglia l'entrata annuale complessiva del Comune, nè si dica che, emesso il mandato, l'esattore tesoriere se lo porta a buona ragione a discarico purchè siano state osservate nell'emetterlo le forme, giacchè se può essere ciò vero quando trattisi di veri pagamenti dal tesoriere fatti a terzi, verso i quali e non verso lui dovrebbe poi dirigersi ogni eventuale dimanda d'indebito, od altra qualunque, non è a dire altrettanto allorchè trattisi di mandato in favore di sè stesso, pel quale, non si ebbe effettivo disborso di danaro e la eccezione d'indebito non può passare su terza persona, tanto più poi che il mandato di rimborso fu una operazione contabile diretta a coprire un vero discarico;

Considerando, che tutte le quote delle quali il mandato 6 luglio 1877 ordinò il rimborso, sebbene riferentisi ad esercizî più o meno lontani, erano state portate fra le inesigibili nel Bilancio di quell'anno, epperò il Consiglio comunale, che aveva deliberato quel Bilancio dovea anche deliberare contro quella presunta esigibiltà; esso a questo ufficio adempiette con criterî i quali non possono essere *a priori* riguardati come troppo rigorosi, giacchè delle quote rimborsate col mandato 6 luglio 1877, per inesigibilità, ne rimase escluso poco più d'un decimo, e fra i nullatenenti non esitò il Consiglio a riconoscere perfino un Comune quello di Sisini, e il Consiglio di prefettura, contro il cui decreto il contabile reclama, mitigò la deliberazione del Consiglio comunale, poichè mentre questo ne lo faceva responsabile per la non curata riscossione in tutto il quinquennio, senza alcun cenno di postume

giustificazioni, e il Consiglio di prefettura invece gli lasciò salvo il diritto ad ottenere il rimborso delle quote escluse dal discarico, mediante produzione di regolari titoli giustificativi;

B. Considerando per ciò che riguarda la 2ª. partita in entrata, che non è detto o non riesce scorgere su qual fondamento fossero portate a carico del contabile altre L. 273.16 sulla somma dovuta dal precedente esattore Barisonzo e da questo pagata; il bilancio aveva agli articoli 3 e 9 una somma complessiva di L. 6470.30 per quel titolo, e questa il Garau Muntoni si portò a carico nel suo rendiconto; quella somma di L. 273.16 neppure concorda esattamente colle resultanze contabili, giacchè posto anche che Garau riscuotesse da Barisonzo L. 6692,26 invece di L. 6470.30 ammesse dal rendiconto, la differenza sarebbe di non più che L. 221.96; non è chiaro poi come, essendo portata maggior somma nel resoconto del 1877, per versamenti fatti da Barisonzo, tutti in quell'anno, si faccia menzione di questa data del versamento per la somma di L. 273.16 addossate al Garau al di là della sua confessione;

C. Considerando, che non sussiste essersi riconosciuta la insolvibilità di Giovanni Pisano, uno degli affittuarî del Comune, per precedente suo debito, onde si deduce essere ora malamente contestata; ben è vero che nella dimanda di rimborso più volte ricordata figura il Pisano ai nn. 29, 30 e 31 per una somma di L. 2301.75, e la inesigibilità era chiesto si dichiarasse per nullatenenza del debitore, ma veniva ammessa quella somma a rimborso per altro motivo, cioè che erano rate di fitti anteriori al 1873 le quali non erano state comprese nei residui portati dal 1872 a carico del nuovo esattore Garau; i revisori del conto poi, e dietro essi il Consiglio comunale, non eccepirono in genere alla cessata nullatenenza del debitore, ma dimostrarono, senza che il Garau abbia saputo contraddire, che il Pisano aveva annualmente un credito in somma maggiore di quella, da lui dovuta al Comune, e che l'esattore procedeva ogni anno al pignoramento di quella somma presso i debitori fratelli Sollai, ma pago di valersi del pignoramento in soddisfazione delle imposte, per poco più di cento lire, abbandonava il resto, non curando la riscossione del fitto dovuto al Comune dal Pisano conduttore del Salto s. Cosimo, della quale cosa deve personalmente rispondere, giacchè la mancanza dell' obbligo del non riscosso per riscosso, rispetto alle entrate patrimoniali, non lo francava dall'obbligo inerente all'ufficio di qualunque esattore, tesoriere, amministratore di cosa altrui con retribuzione, cioè di usare ogni cura e diligenza per riscuotere dai debitori le somme avute in carico;

D. Considerando, rispetto alle partite tolte nella uscita, che mentre dal resoconto risulta che col mandato n. 94 fu autorizzato il pagamento di L. 1376.30 all'esattore per quote inesigibili e indebite sulle tasse comunali per gli esercizî 1874, 1875, 1876 e 1877 non è egualmente chiara la ragione per cui da quella somma furono dedotte L. 175.47: nelle osservazioni al resoconto (col. 18) è scritto: « Non si ammette il rimborso della eccedenza e per la somma di Lire 175.47 »; ma siccome il pagamento s'imputava ai residui passivi 1876 e retro enunciati in 23 articoli pel solo ammontare complessivo di L. 101,983.30, senza indicazione di somma per singoli articoli, non si può in quel resoconto trovar ragione della differenza o eccedenza invocata come motivo della riduzione di quella partita; nè maggior chiarezza ha la relazione dei revisori del conto, alla quale si uniformò il Consiglio di prefettura, sebbene si veggano le L. 175.47 distribuite per i tre anni 1874, 1875 e 1876, giacchè parla prima di eccedenza e poi di condono di quote minime: nel resoconto si parla di *tasse comunali*; che, se la locuzione non è errata, dovrebbero significare tasse locali, mentre nella relazione si esclude perfino la ipotesi d'inesigibilità per trattarsi di sovrimposta *sui redditi di beni immobili*; la relazione poi soggiunge, che la inesigibilità delle L. 175.47 non venne giustificata da alcun documento, e questo è motivo pel quale qualunque sia la natura della tassa, o sovrimposta, a cui si riferisce la pretesa inesigibilità, si debba escludere fino a tanto che ne siano dall'esattore addotte quel-

le prove che innanzi tutto spetta al Consiglio comunale esaminare ed approvare;

E. Considerando, che il tesoriere deve prontamente pagare i mandati coi danari che ha o deve avere in cassa, e non apparendo che la cassa comunale di Suelli dovesse mai nel corso dell'esercizio 1877 trovarsi deficiente di fondi, di fronte alle spese, è responsabile il tesoriere per la multa incorsa a causa di tardivo pagamento;

F. Considerando, che nello escludere per intero il mandato di L. 37.70 pagate a Millia Fedele agente alle coazioni per diritti, multe e spese, il Consiglio di prefettura, ando al di là del voto dei revisori e della deliberazione del Consiglio, che ammettendo quel pagamento in L. 9.60 ragguagliate in ragione del 2 per 100, ne escludeva il restante: il Consiglio di prefettura notò, che il rimborso, senza distinguere fra diritti, multe e spese, non è a carico del Comune; ma, trattandosi di quota inesigibile, come i revisori non contestano, se il diritto pei suoi atti all'agente della coazione non fosse soddisfatto dal Comune, non si saprebbe, com'esso potesse esserne soddisfatto, ma anche se la restante somma di L. 28.10 fu indebitamente pagata al Millia, può costituire una ragione di credito al Comune verso di lui, da essere portata nei residui attivi, salvo anche la responsabilità degli amministratori che ordinarono il pagamento, senza che la cosa debba tornare a danno del tesoriere, il quale, pagando una somma ad un terzo in virtù di regolare mandato, non era tenuto ad osservare se fosse in tutto od in parte dovuta;

Considerando, che i due capi del reclamo ammissibili importano L. 310.86, e che il pagamento, che dicesi effettuato dal ricorrente nel 1880 per la somma da lui stessa ammessa a proprio debito, non influisce sulle risultanze del conto dello esercizio 1877;

Per questi motivi:

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, rigettata ogni maggiore istanza, riformando il decreto del Consiglio di prefettura di Cagliari, riduce il debito dell'esattore Francesco Garau Muntoni verso il Comune di Suelli sull'esercizio 1877 da L. 11,597.53 a L. 11.286.67 lo condanna a rifondere al Comune tre quarte parti delle spese del presente giudizio, per l'altro quarto compensandole.

Decisioni N. 531 - 14 Novembre 1882

FINALI *presidente ff.* - ORGITANO *relat.*

Raffaelle Galletti ed Angelo Giorgi
(AVV. CAROSELLI)
c.
Comune di Cisterna (AVV. NORCIA)

A. Giudizio sufficientemente istruito — *Dato che per colpa dell' esattore il Comune abbia dovuto provvedersi colla compilazione del conto di ufficio, corredandolo di documenti valevoli all' appuramento delle partite controverse, si ritiene sufficientemente istruito il giudizio, non ostante inconcludenti eccezioni in contrario.*

B. Domande non giustificate — *Si rigettano domande in appoggio delle quali nissuna prova è stata esibita.*

C. Domande nuove — *Di partite sulle quali non si è pronunciato nè il Consiglio comunale nè quello di Prefettura la Corte non giudica, ma fa salvi i diritti delle parti.*

D. Gestione dell' esattore e del sorvegliante - *L' eccezione che venga fatta dall' esattore, che fu dichiarato decaduto, perchè l' amministrazione abbia presento un sol conto della sua gestione e di quella del sorvegliante, non viene accolta, quando risulti meramente dilatoria, non avendo quella forma di conto arrecato alcun pregiudizio al contabile.*

A. Considerando che, posta in fatto come è stato provato, la irregolarità della gestione, l'Amministrazione comunale provvide a buon diritto ai proprî interessi ed alla compilazione dei Conti di ufficio, a ciò autorizzata dalla prefettura, e che niun giusto motivo di dolersene abbia l'esattore, che vi diede causa col fatto del suo mandatario;

Considerando che dopo la decisione interlocutoria di questa Corte, e il tempo trascorso in seguito al deposito dei conti e dei documenti, e dopo le deduzioni presentate dagli appellanti, non sia più da fermarsi circa i supposti errori nei conti

e le suesposte omissioni in danno dell'esattore. Ora la disamina debbe ridursi in termini precisi e positivi di quelle partite e di quelle somme che gli appellanti hanno dimandate. Nè vale l'allegare che alcuni degli atti indicati nella citata Decisione interlocutoria non siano stati esibiti dal Comune. In prima l'esattore stesso, o il suo gerente, cagionò col proprio fatto la consegna degli atti all'autorità giudiziaria o ad altri uffici, per cui non può il Comune sopportare alcun danno dall'impossibilità di esibirli, e in secondo luogo sonvi elementi più che sufficienti all'appuramento delle partite controverse;

B. Considerando che le domande di discarichi o di crediti non sono punto giustificate. Le L. 779.39 nel conto del 1873 dipendono da quote proposte come inesigibili ma non approvate. Le Lire 2900.74 nel 1874 si vorrebbero ad aumento dell'aggio. Le partite del 1875 e del 1876 di spese si dicono fatte realmente ad utilità del Comune. Ora gli appellanti non hanno provato di aver diritto a quel rimborso, a quel maggior aggio e a quel discarico, con documenti adatti e proprî di ciascun articolo;

C. Considerando che intorno alle Lire 2329.82 di spese del 1877 non esibite al Consiglio comunale e al Consiglio di prefettura, conviene far salvo agli appellanti il diritto di esibirle e chiederne il discarico, e al Consiglio comunale il diritto di esaminare que' titoli per accoglierli o per respingerli;

D. Considerando che il conto del 1877 è stato compilato per tutta la gestione, o l'esercizio, e ciò fa muovere dagli appellanti la questione intorno alla gestione del sorvegliante, o commissario, ed alla gestione successiva alla decadenza dell'esattore Galletti dal 12 dicembre 1877. Una tale questione sarebbe in astratto di molta gravità perchè menerebbe a vedere se il conto dal 1877 dovesse rifarsi distintamente e separatamente per la gestione Galletti terminata col decadimento predetto;

Senonchè gli appellanti non hanno in ciò nessun interesse reale e legittimo, essendochè quell' unica ed indistinta compilazione non ha aumentato il loro debito, provato con documenti irrefragabili. Essi non l'hanno affermato, perchè non hanno trovato alcun carico maggiore derivante dalla maniera della compilazione del conto. La riserva detta di sopra intorno alle spese di L. 2329.82, e l'altra riserva, non contraddetta dal Comune, intorno alle quote arretrate passate in riscossione alla Banca generale, soccorrono a ciò cui possa l'esattore aver diritto, senza che tragga partito dal conto fatto a quel modo per guadagnare tempo e allontanare da sè l'adempimento del proprio debito;

La giustizia dell'inflitto decadimento impedisce che l'esattore col pretesto di una regolarità di forma procacci al Comune un maggior detrimento;

Considerando che non vi sia uopo dilungarsi nella dimostrazione delle vanità delle altre affermazioni e domande degli appellanti, e che quelle intorno alle spese del sorvegliante e commissario ed altre sono ingiuste e da respingere;

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 532 - 21 novembre 1882

Finali *presid. ff. e relatore*

Luigi Grisolia (avv. Di Pietro)
c.
Comune di Mesoraca

A. Invariabilità del decreto di approvazione del conto — *Non può il contabile contrapporre al decreto di approvazione del conto deliberazioni in senso difforme del Consiglio comunale, perchè questo non può mutare la posizione del conto fatta dal decreto del Consiglio di prefettura, il quale per l'autorità sindacatoria attribuitagli dalla legge non è tenuto a stare nemmeno agli accordi tra Comune e contabile.*

B. Partite non giustificate — *Si conferma il diniego di discarico per maggior aggio di riscossione, e per spese di opere in niuna guisa provate e giustificate.*

Omissis.

A. Considerando che non appartiene ai Consigli comunali approvare i conti delle entrate e delle spese del Comune, sibbene al Consiglio di prefettura, il quale può modificare i conti stessi, an-

che nelle parti concordate fra l'amministrazione comunale ed il suo tesoriere, per virtù della legge, la quale costituisce il Consiglio di prefettura sindacatore in primo grado della gestione comunale e delle sue risultanze contabili; non giova pertanto a Grisolia invocare l'autorità di deliberazioni del Consiglio comunale di Mesoraca, per opporla al decreto del Consiglio di prefettura, il quale non è soggetto a riforma, se non per parte di questa Corte, in seguito a ricorsi; ciò considerato, è quasi superfluo notare, che le invocate deliberazioni mal suffragherebbero l'assunto del Grisolia, giacchè riguardano un bilancio preventivo e non consuntivo, e di anno diverso da quello, il cui conto dà materia all'appello, e il Consiglio comunale per altre vie giunge a dargli debito di somma maggiore di quella pel cui ammontare esso si querela;

B. Considerando, che nessun legittimo motivo trovasi addotto, pel quale al Grisolia fosse concesso un aggio maggiore di quello che gli era dovuto, e che le somme, le quali si dicevano essere per lavori alla casa comunale ed al cimitero non erano e non sono nè provate nè giustificate, laonde il Consiglio di prefettura, per l'alto ufficio che gli compete, ben fece eliminando quelle partite dal conto, giacchè nè la legge e la giustizia, né la ragione amministrativa, nè gl'interessi degli amministrati consentono, che questi sopportino il carico di spese indebite o non giustificate;

Per questi motivi;

In conformità delle conclusioni del Procuratore generale, rigetta l'appello di Luigi Grisolia, condannando di rifondere al Comune di Mesoraca le spese fatte e da farsi per la spedizione della presente.

Decisione N. 538 - 21 novembre 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Comune di Ameglia
c.
Lazanio Tommaso (avv. CADONI)

A. Duplicazione riguardo ai tributi diretti del 1864 — *E' evidente che indebita è la pretesa del Comune di non tener conto che nel 1864 si riscossero le imposte e sovraimposte su ruoli provvisorî nel primo semestre, e che le doppie quietanze sui ruoli definitivi del secondo semestre servirono a pareggiare le quote del semestre anteriore. Il voler far carico delle quietanze come di due pagamenti si risolve in una indebita dupplicazione.*

B. Apparenza di maggior carico — *La differenza in più di un carico, per difettosa scritturazione contabile, non è ritenuta quando dal complesso dei prospetti relativi tal differenza è eliminata.*

C. Differenze estranee al contabile ed al conto in questione — *Non può farsi carico al contabile di differenze, che neppur sono evidenti, e riguardano altro contabile ed altro conto; nè se il Comune avesse fatto un eccessivo pagamento acquisterebbe altro titolo, all'infuori di quello di ripetere da chi di ragione l'indebito.*

D. Ragioni di credito inammissibili separatamente dal conto — *Erra il Consiglio di prefettura, ed esorbita dalla proprie attribuzioni e competenza, facendosi a giudicare separatamente di una ragione di credito, senza procedere ad un vero giudizio di revisione e senza mutare la posizione contabile fatta con proprio decreto di approvazione del conto.*

Omissis.

A. Considerando che la pretesa del Comune, rispetto allo ammontare delle sovrimposte del 1864, si rivolge in una duplicazione, essendo fin troppo noto ed essendo provato dai documenti, che trovansi fra gli atti, come furono per quell'anno spediti i ruoli definitivi della imposta e della sovrimposta fondiaria pel 2°, semestre, dopo che erano già state riscosse provvisoriamente sulla base del 1°. semestre, e nulla giova all'assunto del Comune la circostanza che le quitanze di pagamento trovinsi due volte sui ruoli pel secondo semestre, giac-

chè è pur noto, nè poteva essere diversamente, che sui ruoli definitivi del 2°. semestre vennero liquidate le differenze o in più o in meno, che risultano dai pagamenti fatti sui ruoli provvisorî, pagamenti che appunto doveano essere compensati nel debito dei ruoli definitivi;

B. Considerando rispetto alle sovrimposte del 1868, che il carico di quell'anno per l'ammontare dei ruoli è dimostrato in sole L. 7446,66 alla categoria 9ª. d'un prospetto trasmesso dalla prefettura di Genova il maggio 1871, e riconosciuto regolare tanto dall'esattore che dalla Giunta comunale, mentre apparirebbe dalla categoria 14ª dello stesso prospetto esserne state accreditate Lire 12,168.16 all'esattore nel conto consuntivo di quell'anno per versamenti fatti: la cosa a prima giunta può recar meraviglia, non essendo soliti gli esattori a fare disborsi, nè dovendo essi far altro che versare o tenere a disposizioni del Comune le somme riscosse, tanto più che siamo nelle antiche provincie del Regno di Sardegna, dove, seppure in antichi regolamenti, e specialmente in uno del 1827, era scritto pegli esattori l'obbligo del non riscosso per riscosso, quell'obbligo non era mai stato effettivo, e per lo meno era andato prestamente in disuso ed anzi in obblio; ma ogni ragione di meraviglia cessa, quando ben si guardi al mentovato prospetto, che contiene sei liquidazioni annuali, tre delle quali a debito e tre a credito del contabile, in somma complessivamente eguale di credito e di debito, ed anzi la liquidazione, come del resto è ovvio, comincia col 1865 con un debito del contabile in L. 1151.62;

Che il Comune d'Ameglia non ha impugnato quella liquidazione sessenale, nella quale il debito e il credito si pareggiano in L. 32,099.10 e neppure ha impugnato, che lo ammontare dei ruoli fosse per quei sei anni inferiore di ben L. 3228.32 allo ammontare delle sovrimposte, inscritte nei ruoli, spettandone di tal deficienza ben L. 2199,86 al solo esercizio ed anno 1868;

C. Considerando, che, se anche sia vero che il Comune pagasse al Carpanini successore del Lazanio una somma maggiore di quella dovutagli, il fatto darà ragione al Comune di ripetere l'indebito dal primo di essi, senza che il Comune ne abbia ragione anche verso il secondo; ma dacchè il Consiglio di prefettura aveva fatto il Lazanio debitore di L. 1701.47 per fondo di cassa dell'esercizio 1872, non s'intenderebbe per qual motivo fosse rimborsata a Carpanini una somma maggiore, se questi si era portata la somma di L. 1701.47 a debito; se poi fu riconosciuta inesigibile, il rimborso aveva un natural limite nella somma addebitata al nuovo contabile, come fondo di cassa, e non si scorge un motivo del pagamento di L. 502.69 in più; comunque sia, il Lazanio sarebbe estraneo al fatto e non deve averne alcuna responsabilità;

D. Considerando, che i motivi generici di revocazione, come non erano ammissibili dal Consiglio di prefettura, così non sono ora ammissibili dalla Corte; e che a quelli specifici e particolari posti innanzi dal Comune di Ameglia manca buon fondamento;

Che per altro, anche ammesse per intero a credito del Lazanio le partite indicate dal decreto 25 ottobre 1881, non sarebbe il Comune di Ameglia debitore verso di lui della somma di L. 5272.18, di cui fu ordinato il pagamento al Comune stesso; ciò starebbe, bene, se Lazanio avesse soddisfatto il fondo di Cassa delle L. 1701,47 portato a suo debito dal precedente decreto del Consiglio di prefettura sul suo conto del 1872, ma egli stesso ciò non assume, e d'altra parte le L. 1701,47 risultano rimborsate dal Comune a Carpanini: il Consiglio di prefettura non procedette a revisione generale della contabilità del Lazanio, ma intese correggere alcuni errori ed omissioni, onde dalla somma risultante da quella revisione a credito di lui, dee a ragione di giustizia e di contabilità dedursi quella che dal precedente decreto risultava a suo debito, e così la somma che al Comune era ordinato di pagare non poteva essere maggiore di L. 3570,69, nè il Consiglio di prefettura poteva pronunziare sulle ragioni di credito messe innanzi in via di revisione o revocazione dal Lazanio, indipendentemente dal conto del 1872, che esso aveva giudicato, avvegnachè in siffatte materie la competenza del Consiglio di prefettura sia dipendente da

quella che la Legge gli dà rispetto all'approvazione dei conti delle entrate e delle spese comunali, laonde dove non è conto non sia competenza, e quindi, ammesse le partite domandate dal Lazanio avrebbe dovuto il Consiglio di prefettura mutare la posizione contabile risultante dal decreto del 30 ottobre 1874 pel conto del 1872, non già riconoscere una ragione di credito o di avere, separata e distinta dal conto medesimo;

Per questi motivi ecc;

Decisione N. 534 - 21 novembre 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Adriano D'Orsi (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Cervinara (avv. CORSI)

Perentorietà di termini — Decadenza del ricorso — *E' causa di decadenza del ricorso il non aver prodotto il decreto sul conto avverso al quale è diretto, nel termine prescritto a depositare il ricorso stesso, o almeno pel termine assegnato nel decreto di fissazione di udienza, molto più se neppure fu prodotto prima dell'udienza stessa.*

Omissis.

Attesochè il ricorrente non ha mai depositato il decreto del Consiglio di prefettura contro il quale è diretto il suo ricorso;

Attesochè non può essere dubbio che il decreto contro cui è diretto il ricorso deve essere depositato in segreteria assieme allo stesso ricorso nel termine prescritto dall'art. 35 del Regio decreto 5 ottobre 1862 n. 884, o quanto meno in quello ultimo fissato dal decreto del presidente per fissazione di udienza, giusta il successivo art. 43, ed in ogni ipotesi prima della udienza medesima, essendo evidente che non può discutersi e deliberare intorno ad un atto che non è in processo;

Attesochè l'inosservanza dei suddetti termini per l'art. 8 del Regio decreto succitato produce la decadenza del ricorso, in analogia anche del disposto dell'art. 488 del codice di procedura civile, e la eccezione di decadenza fu opposta dal procuratore del Comune alla pubblica udienza;

Per questi motivi;

Senza entrare nel merito,

Delibera

È rigettato il ricorso, per decadenza, colla condanna del ricorrente a rifondere al Comune di Cervinara le spese del giudizio alla cui liquidazione delega il Consigliere relatore.

Decisione N. 535 - 23 novembre 1882

FINALI *presidente ff.* - ORGITANO *relat.*

Bevilacqua Cesare (avv. E. FAZIO)
(avv. De ALOISIO)
c.
Comune di S. Martino in Pensilis

Riunione di cause — *Essendo pendenti due giudizî, uno per ricorso in appello, l'altro in rivocazione, e riferendosi la cosa domandata ai conti di ambedue gli esercizî in questione, si fa luogo alla riunione delle cause.*

Omissis.

Ritenuto che sul conto del 1872 pende un' appellazione per atto del 9 presentato in segreteria il 19 agosto 1880;

Considerando che lo scopo del reclamo in revisione e la cosa domandata si riferiscono egualmente ai conti dei due esercizî 1871-72;

Attesochè allo stato attuale degli atti ed alla economia de' giudizî giova e conviene la riunione delle due discussioni;

Veduta la legge 14 agosto 1862, il Regio decreto 5 ottobre 1862 ed il Codice di procedura civile;

Ordina che il giudizio di rivocazione della decisione 5 giugno 1878 sul conto del 1871 per la partita di L. 3360 sia unito al giudizio di appello mosso con l' atto 9 agosto 1880 sul conto del 1872 dal tesoriere Bevilacqua, da promuoversi a cura della parte diligente.

Spese riservate.

Decisione N. 536 - 28 novembre 1882

FINALI *presidente ff. e relatore*

Multari G. Battista
c.
Comune di Canolo (avv. SERPIERI)

Irricevibilità e perenzione di ricorso — *Si pronuncia la irricevibilità del ricorso prodotto oltre i trenta giorni dalla notificazione del decreto di approvazione del conto, mentre sarebbe anche perento il ricorso stesso per non essere stato mai prodotto dal ricorrente nella cancelleria della Corte.*

Omissis.

Attesochè il termine per appellare dai decreti de' Consigli di prefettura è di trenta giorni, e n'erano decorsi ottanta dalla notificazione, quando il Multari intimò al sindaco del Comune il proposito suo d'appellarne alla Corte dei conti;

Che il proposito d'appellare diventa un fatto compiuto allorchè viene adito il magistrato al quale si appella, ma Multari nè nei quindici giorni successivi alla intimazione come vuole l'art. 35 del Regio decreto 5 ottobre 1862 sul procedimento contenzioso della Corte, nè mai produsse l'atto d'appello, il quale invece è stato prodotto in copia dal procuratore del Comune per liberarsi da quella molestia, che è inseparabile da una pendenza di lite, nè l'impugnato decreto: laonde sulla istanza che vi ha fatto il Comune appellato dovrebbe essere rigettato l'appello ai sensi dell'art. 480 del codice di procedura civile, quand'anche non fosse perento ai termini dell'art. 8. del citato decreto 5 ottobre 1862;

Per questi motivi

Dichiara, in conformità delle conclusioni del procuratore generale, irricevibile il ricorso di Giovanni Battista Multari contro il decreto del Consiglio di prefettura di Reggio di Calabria pel conto del Comune di Canolo del 1879, e lo condanna a rifondere al Comune le spese, che saranno liquidate dal relatore.

Decisione N. 537 - 12 dicembre 188[illegible]

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Scatizzi Ferdinando (avv. PUCCIONI)
c.
Comune di Monsummano
(avv. CARMELO e FAZIO)

A. **Compromesso in arbitri — Facoltà del Consiglio Comunale sul conto** — *Quantunque una semplice deliberazione del Consiglio comunale che autorizza il Sindaco a compromettere in arbitri una quistione, non abbia per sè stessa alcun carattere di compromesso, anche lo avesse, non sarebbe valida, come quella che eccede le attribuzioni del Consiglio stesso sul conto, che è fatto dalla legge [illegible] to di sue deliberazioni soltanto, rimandatane l'approvazione al Consiglio di prefettura, e la decisione in contenzioso alla Corte dei conti, anche in difformità degli accordi fra Comune e contabile.*

B. **Compromesso deliberato non eseguito — Giudizio della Corte** — *Non è certamente obbligatoria pel Sindaco la deliberazione del Consiglio comunale di compromettere in arbitri una questione di conto, anche lo fosse, ne dovrebbe rispondere al Consiglio stesso non al Contabile interessato, che non può [illegible] pretendere pel solo fatto della deliberazione che si sospenda il giudizio della Corte.*

C. **Autorizzazione del Sindaco [illegible] in giudizio** — *Per essere semplicemente deliberato dal Consiglio comunale di compromettere in arbitri una questione di conto, non si può intendere [illegible] Sindaco non possa più stare nel giudizio promosso dal contabile avanti la Corte dei conti, e non possa farsi [illegible] diligente, tanto più che per legge [illegible] Comune sia convenuto, nè il Sindaco [illegible] la Giunta hanno d'uopo di autorizzazione del Consiglio comunale per [illegible] in giudizio.*

D. **Interessi per disborsi del cont[illegible]** — *Ammesso che il contabile abbia [illegible] ad un interesse sulle somme di [illegible] mane in disborso per supero [illegible] menti sulle riscossioni, trattandosi [illegible] contabile tenuto a rispondere [illegible] esatto per esatto, il disborso [illegible] colare mediante il confronto [illegible] menti eseguiti, non già colle [illegible] fettivamente incassate, ma con [illegible] cui dovea rispondere alle rispondenze.*

E. **Idem. Regolarizzazione del [illegible] zio** — *Dovendosi venire ad una [illegible]*

zione degl'interessi per disborsi al contabile, se la quistione del fatto contabile non fu conosciuta dal Consiglio di prefettura, gli si rinviano le parti per l'esaurimento di quanto gli compete.

F. Idem. Norme di liquidazione — *Nel liquidare gl'interessi dovuti per disborsi al Contabile, debbono considerarsi come da lui riscosse tutte le entrate alle rispettive scadenze, e l'interesse ad applicarsi dev'essere quotizzato in ragione del tempo per il quale, volta per volta, sia rimasto in disborso di qualche somma.*

Omissis.

Ha considerato sulla pregiudiziale:

A. Le Giunte ed i Consigli comunali sono semplici amministratori dei beni dei Comuni, e come tali non hanno facoltà di compromettere in arbitri, senza l'approvazione dell'autorità tutoria (codice procedura civile articolo 9.) Di più per l'art. 125 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 n. 2248 (allegato A) l'approvazione dei conti comunali spetta esclusivamente ai consigli di prefettura, salvo ricorso alla Corte de'conti, e tale disposizione d'ordine e d'interesse pubblico è cotanto assoluta, da togliere alle amministrazioni ed ai Consigli comunali qualunque facoltà di transigere sui conti dei loro tesorieri, da chiudere qualunque altra via di giudizio sui risultati di quei conti allo infuori dei Consigli di prefettura e della Corte dei conti, per cui come non potrebbero le parti adire i tribunali ordinari, così ancor meno possono compromettere in arbitri;

L'approvazione del Consiglio di prefettura sul conto comunale è un atto necessario e obbligatorio, così è necessario ed obbligatorio il giudicato di questa Corte sui conti dei contabili dello Stato, ed in quella guisa che lo Stato non potrebbe compromettere in arbitri per questioni sorte sui conti dei suoi contabili, così non possono i Comuni compromettere in arbitri le questioni sui conti dei loro contabili, menochè mai poi quando questi conti dai Consigli di prefettura siano già stati approvati, nel qual caso unico e solo rimedio è quello del ricorso alla Corte dei conti, la quale per tal modo entra pur essa giudice necessario ed obbligatorio, cui non puossi per accordo delle parti sostituire altro giudice;

Se così non fosse è evidente che l'opprovazione del Consiglio di prefettura, voluta dalla legge per viste di ordine pubblico, potrebbe esser resa illusoria per accordo tra gli amministratori comunali ed i loro contabili, e mentre i Consigli di prefettura hanno dalla legge indubbia facoltà di approvare i conti dei Comuni anche in difformità alle proposte degli amministratori e dei Consigli comunali, questi potrebbero poi, a lor piacimento, mediante transazioni o compromessi ritornare a quelle proposte, renderle efficaci ed esecutive in contraddizione al decreto dei Consigli di prefettura;

Seppure quindi fra il ricorrente Scatizzi ed il Comune di Monsummano fosse stato stipulato un regolare compromesso, con l'autorizzazione di quel Consiglio comunale, tale compromesso non potrebbe influenzare, nè sospendere il giudizio di questa Corte sul ricorso di esso Scatizzi, e sulle quistioni sollevate in ordine ai conti approvati dal Consiglio di prefettura di Lucca;

Senonchè compromesso non havvi, non essendoci che una deliberazione del Consiglio comunale che autorizzò il sindaco a compromettere in arbitri sulla *nota questione* collo Scatizzi, deliberazione che manca evidentemente degli estremi tutti necessarî alla esistenza di un compromesso, giusta l'art. 11 del codice di procedura civile;

B. Nè l'autorizzazione data al sindaco è un ordine; fosse pure un ordine, ove egli non vi si fosse attenuto, potrebbe essere chiamato a risponderne al Consiglio comunale suo mandante, non al terzo. Se quindi il sindaco di Monsummano non credette di valersi dell'autorizzazione datagli dal Consiglio comunale (e per le ragioni già addotte fece bene a non valersene) di compromettere in arbitri le questioni pendenti collo Scatizzi, non può questi lagnarsene, e meno che altro pretendere che in pendenza di un compromesso semplicemente autorizzato debba restare sospeso il giudizio di questa Corte sul di lui ricorso;

C. Non è quindi esatto quanto ebbe a sostenere la difesa del ricorrente che

cioè il sindaco di Monsummano non potesse riprendere questo giudizio, facendosi parte diligente fino a che non fosse revocata la deliberazione consigliare 20 aprile 1879, che lo autorizzava a compromettere in arbitri, e ciò a prescindere dalle cause addotte dalla difesa del Comune, a dimostrare che il compromesso non potè aver luogo per le smodate pretese dello Scatizzi; per cui la Giunta municipale con deliberazione 6 dicembre 1882 avrebbe pure alla sua volta ed in base all'articolo 94 della legge comunale e provinciale sanzionati gli atti giudiziarî compiuti dal sindaco in questa causa dal 21 aprile 1879 in poi, autorizzandolo a proseguire il giudizio fino a definitiva risoluzione. Nè dicasi che il Consiglio comunale, autorizzando il compromesso, con ciò solo revocava l'autorizzazione data al sindaco di proseguire in questa causa, per cui anche fallendo il compromesso occorresse un'autorizzazione novella, poichè in primo luogo non è esatto che l'autorizzazione a compromettere in arbitri implichi necessariamente la revoca dell'autorizzazione a stare in giudizio, ed in secondo luogo questa causa in cui il Comune non è attore ma convenuto, non è fra quelle per le quali occorre al sindaco ed alla Giunta municipale l'autorizzazione del Consiglio comunale, giusta gli articoli 87 n. 5,102 n. 9 della legge comunale e provinciale;

Sul merito;

D. Tolta di mezzo, per concorde dichiarazione delle parti, la pretesa del ricorrente quanto alla partita di Lire 1478.68, restano quattro partite, tre delle quali possono insieme aggrupparsi riguardando tutti gli interessi pretesi dal ricorrente sulle somme, di cui durante la sua gestione pretende essere rimasto saltuariamente in disimborso;

In complesso per i tre anni 1866, 1867, 1868 egli pretendeva essere rimasto in disborso di L. 64,700 e chiedeva col ricorso l'interesse in ragione del 7 per 100 all'anno in complessive L. 4529. Ammesso che il contabile possa avere diritto ad un interesse sulle somme, di cui rimane in disimborso per supero dei pagamenti sulle riscossioni, la prima quistione di fatto a risolversi si è, se e di quali somme, e per quanto tempo egli infatti sia rimasto in disborso; e siccome trattasi di un contabile tenuto a rispondere del non riscosso per riscosso, così il disborso doveva essere calcolato mediante il confronto dei pagamenti eseguiti, non già colle somme effettivamente incassate, ma con quelle, di cui doveva rispondere alle rispettive scadenze, come venne già notato nella rispettiva precedente decisione 17 luglio 1877. Ora il disborso complessivo delle L. 64,700, il sig. Scatizzi lo deduceva da un confronto fra i pagamenti e le riscossioni effettive, e quindi il suo conto era erroneo, locchè venne poscia anche da lui riconosciuto, perchè rettificando i primitivi conteggi nell'ultima comparsa conclusionale chiese gli interessi pei disborsi per il 1866 in Lire 774.44, per il 1867 in L. 430.97, per il 1868 in L. 1171.81, complessivamente L. 2397.22 in luogo delle L. 4529 dapprima domandate. La difesa del Comune alla sua volta persistette a sostenere che il ricorrente mai si trovò in disborso, e presentò a dimostrarlo un'ampia dettagliata relazione del perito computista Giuseppe Migliorini, la quale venne desunta dai conti consuntivi. Senonchè in ordine a questa relazione è ad osservare che appunto perchè desunta dai conti consuntivi essa non dà la voluta dimostrazione negativa, e ciò per la ragione che nel conto consuntivo di ogni anno vennero comprese tutte le competenze attive dell'anno medesimo, quelle pur anco che per motivi speciali non scadevano che negli anni successivi. Così ad esempio nel conto del 1866 fu compresa nel carico di riscossione l'imposta di ricchezza mobile del 1° semestre di quell'anno giusta un ruolo approvato il 30 aprile 1867 e nel conto del 1867 furono comprese nel carico le imposte e sovrimposte sui terreni, fabbricati e ricchezza mobile, giusta ruoli approvati nel 1868;

E. Su questo terreno la questione è di puro fatto aritmetico, siccome mancano in proposito gli elementi e documenti necessarî a risolverla, nè d'altronde il Consiglio di prefettura in Lucca ebbe ad occuparsene, così la Corte in questa sede non può che limitarsi a riconoscere il diritto dello Scatizzi ad avere l'interesse legale sulle somme, di

cui eventualmente fosse rimasto in disimborso nella gestione dei tre esercizî 1866, 1867 e 1868, rinviando per il dippiù le parti dinanzi al Consiglio di prefettura;

E. E la Corte riconosce questo diritto del ricorrente all'interesse legale per le considerazioni svolte nella precedente sua decisione 17 luglio 1877, ben inteso però che nella relativa liquidazione a farsi debbano considerarsi come da lui riscosse tutte le entrate alle rispettive scadenze, e che l'interesse debba essere quotizzato in ragione del tempo per il quale, volta per volta, sia rimasto in disimborso di qualche somma;

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 538 - 12 dicembre 1882

FINALI *presid. ff.* - PASINI *relatore*

Francesca Pinna vedova Grixoni
(avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Berchidda

Si assegna un termine alla ricorrente per dimostrare e chiarire i motivi del ricorso.

Decisione N. 539 - 30 dicembre 1882

FINALI *presidente ff.* - PASINI *relatore*

Ambrogio Ricolfi (avv. G. FAZIO)
c.
Comune di Pompejana (avv. MAROLDA)

A. Mandato di pagamento a favore del Sindaco per spese di lite — *La regolarità del mandato e la quietanza del percipiente giustificano il discarico al contabile del relativo pagamento, nè perchè sia stato fatto al Sindaco, e debba questi render conto delle spese di lite, al qual titolo il mandato fu emesso, si può negare o sospendere tale discarico, essendovi il rimedio del rinvio ai residui attivi se vi siano ragioni da esperire verso il Sindaco.*

B. Carico non dovuto per debito di cessato esattore — *Di una somma conservata nei residui attivi, come debito di un cessato esattore, sempre in contestazione durante la gestione a cui si riferisce il conto* sub judice, *non è giusto far carico a questa gestione, ed è revocato.*

C. Obbligo del non riscosso per riscosso e diligenze da usare per la riscossione — *E' regolare il carico di mancate riscossioni, in quanto a tasse per l'obbligo del non esatto per esatto, in quanto a rendite patrimoniali per mancanza di prova delle diligenze dovute.*

D. Applicazione di multa — Esigenza della stessa — *Non compete alla Corte dei conti sindacare le multe applicate dal Prefetto al contabile, nè, dovendo da lui pagarle, occorre che gli siano date in esigenza.*

Omissis.

A. Attesochè il mandato di L. 100 depellito dello scarico è pienamente regolare nella forma, nè si contrasta che la spesa fosse nei limiti del bilancio: esso è quitanzato da colui a favore del quale venne emesso, e ciò basta perchè l'esattore abbia ad essere discaricato a forma dell'art. 124 della legge comunale e provinciale. Vero è che quel mandato è firmato dal sig. Giovan Battista Conio a favore del quale è pure rilasciato, ma esso sig. Conio era assessore anziano funzionante da sindaco, ed a fianco alla sua firma trovavasi quella di altro assessore e del segretario; di più trattavasi di un mandato di anticipazione per spese di lite, delle quali il sig. Conio è tenuto a render conto, e quindi tanto meno può all'esattore farsi carico, se egli lo pagò ad onta che l'emittente fosse la stessa persona a cui favore venne emesso. Che se il sig. Conio assessore anziano non rese conto delle spese per le quali il mandato fu rilasciato, è questo un buon motivo perchè il relativo importo sia compreso a di lui carico fra i residui attivi del Comune, non per negarne o sospenderne il discarico allo esattore;

B. Attesochè le L. 162.19 rappresentano una partita di debito del precedente esattore sig. Giuseppe Capponi, come risulta dal conto dell'anno 1877, dalla deliberazione della Giunta municipale 12 gennaio 1881 e dal decreto del Consiglio di prefettura 29 mag-

gio 1880 emesso sul conto 1879, col qual decreto quelle L. 162.19 furono comprese fra i residui attivi, trattandosi di partita controversa fra il Comune e il cessato esattore, per cui non può ragionevolmente caricarsi della somma stessa l'attuale contabile; e soggiungevasi in quel decreto che il municipio deve curare la soluzione in via amministrativa della vertenza, e quando risolta in suo favore, tenere obbligato l'ex esattore di rimborsare il Comune della somma suddetta, procedendo ove d'uopo sulla cauzione dello stesso ex contabile. Trattavasi quindi evidentemente di una partita controversa ed illegale, di cui anzi si teneva sospesa l'esazione fino alla soluzione della vertenza, vertenza che risulta non fosse ancora risolta nel 1880, se la Giunta comunale colla succitata sua deliberazione 12 gennaio 1881 chiedeva al Prefetto l'ordine d'immediato pagamento nella cassa del Comune delle L. 162,19 dal cessato esattore, o da chi per esso, ordinandone in caso di negativa l'esecuzione sulla cauzione dello stesso. E' chiaro per tanto che nel 1880 il contabile Ricolfi non aveva nè poteva avere l'incarico di riscuotere una partita a debito del suo predecessore, la quale nel 1881 era ancora in contestazione, e quindi la partita medesima non poteva essere portata nel di lui carico di riscossione nel conto del 1880, ma bensì doveva e deve conservarsi nei residui attivi. Dicesi che il precedente esattore Capponi non era che un prestanome del Ricolfi, ma questo fatto è puramente asserito, mentre dal ricorrente è impugnato, e quindi non puossi su di esso basare alcuna conseguenza giuridica;

C. Attesochè le L. 17 per tasse e rendite comunali non riscosse furono bene aggiunte al carico, poichè quanto alle tasse il contabile era tenuto per legge al non riscosso per riscosso, e quanto alle rendite patrimoniali del Comune dategli in esazione, egli non può sottrarsi dal risponderne che provando di aver inutilmente usato la debita diligenza per riscuoterle, prova che non ha data;

D. Attesochè la multa di L. 2 inflitta dal Prefetto al contabile fu ben aggiunta al di lui carico, non spettando a questa Corte il sindacare se quella multa gli fu bene o male applicata, rientrando ciò nella esclusiva competenza del Prefetto, nè occorrendo, quando trattasi di un debito dello stesso esattore, che gli sia dato un carico, o ruolo per esigerlo;

Per questi motivi ecc.

Decisione N. 540. - 30 dicembre 1882

FINALI *presid. ff.* - ORGITANO *relatore*

Giuseppe Toxiri (avv. MAGGI)

c.

Comune di S. Antioco (avv. CANETTO)

A. **Esecuzione sulla cauzione dell'esattore — Clausola esecutiva nei decreti di approvazione del conto — Competenza** — *La Corte, riconoscendosi incompetente a giudicare della esecuzione sulla cauzione dell'esattore ordinata dal Prefetto, non riconosce in pari tempo ai Consigli di prefettura la facoltà di munire i proprî decreti della clausola esecutiva, essendo i loro decreti sui conti semplici provvedimenti amministrativi e non sentenze, e conosce di quella parte della predetta esecuzione che si riferisce a partite per le quali legalmente si è fatto ricorso avverso il decreto di approvazione del conto, e per le quali gli atti di esecuzione sono posteriori all'ordine del Prefetto.*

B. **Rinuncia non presumibile** — *L'indicazione delle partite che si portano in via di ricorso al giudizio della Corte esclude che vi sia rinuncia od acquiescenza.*

C. **Aggi di riscossione** — *Doruti per contratto non sono diffalcabili gli aggi di riscossione, e molto meno risalendo ad anni, ai quali il conto non si riferisce.*

D. **Debito di residui** — *Essendovi speciale contratto per la riscossione dei residui, a conoscere, se sia dovuto il carico relativo, si ordina l'esibizione di quel contratto, e l'intervento in causa dell'assuntore.*

E. **Prove a farsi** — *Come spetta al contabile ricorrente la prova della sua dimanda di discarico, non può esimersi il Comune convenuto dal prestar quella del carico fattogli.*

Omissis.

A. Considerando sulla prima questione, che l'esecuzione sulla cauzione fu

ordinata con decreto del Prefetto del 19 febbraio 1879 per la somma di Lire 53,581.50, risultante dal conto 1877 reso ai comuni del consorzio, fra cui s. Antioco che ne è rappresentante, il quale atto comprende la deliberazione del Consiglio di prefettura sul conto 1877 per il Comune di s. Antioco, che è del 27 ottobre 1880, che in quella somma può essere compreso il fondo cassa accusato dal Toxiri per s. Antioco fin dal 9 ottobre 1878, ma non possono essere comprese le somme aggiunte poscia a carico di lui e che sono dedotte nel presente giudizio in grado di ricorso o appello;

Considerando che il decreto del prefetto e l'esecuzione sulla cauzione non sono impugnati avanti questa Corte, nè se fossero stati, essa sarebbe competente, ma sono impugnati gli altri atti di esecuzione fatto dopo;

Considerando che l'ingiunzione del 27 novembre 1880 comprese non solo il debito per fondo di cassa risultante dal conto firmato il 19 ottobre 1878, ma anche quelle aggiunte dal Consiglio di prefettura, perchè fu fatta per L. 39974.69;

Senonchè non può dirsi che quella ingiunzione sia fondata sulla deliberazione del detto Consiglio, perchè questa venne intimata molto tempo dipoi, cioè con atto 21 luglio 1882 per l'usciere Col Agostino;

Considerando che gli atti di esecuzione, a cominciare dal precetto 21 luglio 1882, dal 28 luglio al 6 agosto, sette di numero, sono fatti in nome e per virtù della citata deliberazione, notificata con la clausola *ordiniamo*, e comprendono così la prima somma e così la seconda, deduzione fatta dell'entrata ottenuta dalla cauzione, per il credito cioè di L. 22,393.68, residuo del preteso totale credito di L. 39,974.69, attesa l'entrata di L. 17,581.01;

Considerando in diritto, che il Comune poteva e doveva costringere il tesoriere Toxiri, fin da quando cessò la gestione, di passare al suo successore il fondo cassa che avrebbe dovuto essere conservato nell'arca comunale, che lo sperimento dell'azione trovava il suo sostegno fino alla somma di L.26,805.11, nella dichiarazione stessa posta dal Toxiri in piedi del conto, addì 9 ottobre 1878, e ne'principî di ragione e di giustizia da cui è informato l'art. 321 codice di procedura civile indipendentemente dall'esame amministrativo e dal giudizio sul conto e prima di esso;

Considerando che non è lo stesso per quanto riguarda il maggior debito risultato dall'esame amministrativo del conto, perchè nè la deliberazione del Consiglio comunale, nè il decreto o la determinazione del Consiglio di prefettura hanno virtù di sentenza e di autorità esecutiva. Il Consiglio comunale delibera nell'interesse del Comune. Il Consiglio di prefettura poi cessò di essere tribunale amministrativo per la legge 20 marzo 1865 (allegato E); è delegato ad approvare i conti comunali con l'art. 125 legge 2 marzo 1865 (allegato A), ma non profferisce vere condanne, nè può munire il proprio decreto amministrativo della clausola *ordiniamo* attribuita al magistrato. E ciò a differenza di questa Corte, alla quale il citato art. 125 attribuisce la cognizione del ricorso contro il pronunziato dal Consiglio di prefettura, e l'art. 12 della citata legge (allegato E) conserva la propria giurisdizione, per cui continua questa Corte a pronunziare secondo l'articolo 34 della legge 14 agosto 1862, in grado di ricorso o appello, vere e proprie decisioni sui conti comunali;

B. Considerando sulla seconda, che non regge l'eccezione proposta dal Comune, essendo nell'appello notificato al Comune il 3 decembre 1880 indicate le partite ad una ad una, ed essendo il contrario della voluta rinuncia alle dette partite le parole ultime, comunque non perfette;

C. Considerando sulla 3ª quanto segue: Il diffalco degli aggi fatto dal Consiglio comunale e poscia rinunziato non regge, perchè quegli aggi son dovuti secondo il contratto. Molto meno regge l'altro diffalco del Consiglio di prefettura che risale ad anni, cui il conto non si riferisce, anzi che precedono il quinquennio 1873-1877 e il contratto relativo. Queste ragioni di merito e di rito sostengono la domanda dello appellante, astrazione fatta dalla adesione del Consiglio comunale, di cui non v'ha luogo ad esaminare la validità;

D. Non è chiara la questione dei re-

sidui. Pare che il Consiglio comunale intendesse dapprima di porne la cifra fra i residui attivi, perchè non disse di porla a debito del Toxiri. Il Consiglio di prefettura poi aumentò la somma, ma non addusse i motivi di fatto e di diritto, sui quali, nonostante l'altro contratto con l'assuntore Barisonzo, quei residui formar debbano debito dell'esattore Toxiri, se cioè si tratti di debito di cassa, per ricevuto risarcimento dall'assuntore medesimo, ovvero di debito di carico per obbligazione di riscuoterli e versarli ancorchè non riscossi;

E. La prova che è a carico dell'appellante non dispensa il Comune dal provare di aver dato al tesoriere il vaglia di L. 432.89 da riscuotere o altrimenti provare di avergli dato carico o conoscenza della somma da riscuotere, nè dallo esibire l'atto verbale de' 12 aprile 1873 per porre in chiaro se il discarico debba essere di L. 3656.56 ovvero di L. 7070.61;

A sua volta l'appellante avrebbe dovuto produrre la lettera del sotto-prefetto d'Inglesias con l'elenco dei 26 luglio 1880, a chiarire tutte le correzioni indette dal Consiglio di prefettura, e da lui respinte, finalmente non v'ha luogo allo stato degli atti, nè al richiamo di altri conti, nè alla revisione di tutti gli aggi della gestione;

Per questi motivi;

Pronunziando in parte definitivamente ed in parte interlocutoriamente;

Dichiara nulla e come non apposta la clausola *ordiniamo* dal Consiglio di prefettura di Cagliari il 22 ottobre 1880 sul conto del Comune di s. Antioco sull'anno 1877 renduto dal tesoriere Giuseppe Toxiri;

Dichiara valide e legittime le esecuzioni forzate fatte dal Comune nei limiti del fondo di cassa risultante dal conto firmato dal Toxiri in L. 26,805.11 e non legittima per la somma eccedente, e le annulla per tale eccesso;

Ordina al Comune di chiamare in causa l'assuntore dei residui Barisonzo con l'esibizione del suo contratto e del suo conto nel termine di 3 mesi dall'intimazione della presente, come pure di esibire le prove del carico dato di riscuotere le L. 432.89 ed il verbale 12 aprile 1873.

Ordina all'appellante di produrre nel medesimo termine l'elenco con la lettera del sotto-prefetto di Iglesias.

Spese riservate.

MASSIMARIO

In questo Massimario si ha un complelo *Indice motivato* della Giurisprudenza della Corte dei Conti del primo ventennio dalla sua fondazione (1862-82), che pei *giudizii di appello* sui contabili verso i Comuni e le Provincie fa utilmente sèguito al Massimario che precede, pure per l' intero ventennio, dei *giudizii speciali* sui contabili verso lo Stato. Si è conseguito ciò, col metodo adottato di riportare unitamente alle massime nuove tratte dalle Decisioni dell'ultimo triennio, contenute in questo Vol. II, quelle tratte dalle Decisioni anteriori, contenute nel Vol. I, aggiungendovi la indicazione delle Decisioni, che nel triennio stesso le hanno confermate, od alle medesime si rapportano. Per tal modo, unendo i due Volumi, si ha il complesso di tutti i confronti e riferimenti, che conducono a ben consultare la detta Giurisprudenza, coll'appoggio, sempre necessario, del testo delle Decisioni. Il che sarà altrettanto utile, pel metodo che si terrà nelle successive pubblicazioni, in quanto che vi si svolgerannó analiticamente i principali argomenti che verranno in contestazione, riassumendo tutta la giurisprudenza anteriore, col metterne in evidenza i principii generali e la loro applicazione ai casi speciali.

Dec. indica Decisione, **p.** pagina, i **numeri Romani** il volume; la **lettera maiuscola** aggiunta al numero della Decisione indica la stessa appostavi per precisare la parte che contiene la massima.

ACQUIESCENZA.

Abbandono di un ricorso, 9.
Aggi liquidati e pagati, 6.
Aggi non compresi nei conti relativi, 6.
Carichi indebiti, 11.
Cosa giudicata, 2, 11.
Decisione prodotta in giudizio, 1.
Decreti eseguiti, 2, 4, 5, 10.
Decreti non impugnati, 2, 5, 6.
Decreti non notificati, 12.
Esecuzione parziale di giudicato, 7.
Fondo di cassa constatato e confermato, 10.
Fondo di cassa da un esercizio altro, 10.
Fondo di cassa dato come riscosso, 10.
Notificazione dopo un giudizio iniziato ed abbandonato, 3.
Offerta condizionata di accettazione, 8.
Pagamento eseguito, 7.
Partite di conti anteriori, 2, 5, 7.
Rinuncia a giudizio iniziato, 3.
Risultanze del conto riportate al conto posteriore, 5.

1. Vi è acquiescenza e vincolo di contratto giudiziale verso quella decisione del Consiglio di prefettura, che fu prodotta in giudizio nel Foro ordinario per invocarne l'applicazione. I. Dec. 49, p. 43.

2. Si oppone l'acquiescenza e la cosa giudicata ad ammettere, in sede di rivocazione, la contestazione di partite del conto non precedentemente impugnate, e di decisioni già eseguite. I. Dec. 55, p. 52.

3. Non vi è acquiescenza per la rinuncia al giudizio iniziato per l'esecuzione del decreto del Consiglio di prefettura la notificazione poscia fattane ha i suoi pieni effetti legali. I. Dec. 68, p. 65. II. dec. 319 B, p. 314.

4. Vi è acquiescenza da parte del Comune al decreto di approvazione del conto, se lo abbia volontariamente eseguito, I. Dec. 213, p. 251. II. dec. 288, p. 324, dec. 431 C, p. 371.

5. Vi ha acquiescenza se, oltre al non essere stato impugnato il decreto di approvazione del conto, le sue risultanze furono riportate nel conto dell'esercizio posteriore. I. Dec. 252. p. 317. Conf. II. Dec. 377 B, p. 306, dec. 388, p. 324, dec. 431 C, p, 371.

6. Liquidati e pagati gli aggi compresi in conti non impugnati di ricorso, non può il Comune venir contro alla sua acquiescenza, coll'impugnarli in occasione del conto di altro esercizio, come il contabile non può ripetere in occasione di altro conto quelli che non furono compresi nei conti relativi. I. Dec. 276. p. 341.

7. Non è ben fondata l'eccezione di acquiescenza sul fatto dell'esecuzione di un pagamento, molto più se il contabile ha simultaneamente disconosciuto il maggiore addebito fattogli. II. Dec. 292. A, p. 184 nè l'esecuzione parziale di un giudicato si ha per accettazione dell'intero. Dec. 451 A, p. 407, molto più se per una partita che non riguarda il conto in quistione. *ivi*. B.

8. L'offerta condizionata di accettazione del decreto di approvazione del conto non include nè espressa nè tacita rinunzia d'impugnarlo, nè vale a far di-

chiarare irricevibile il ricorso per acquiescenza. II. Dec. 319 B, p. 214.

9. L'abbandono di un ricorso non significa acquiescenza, perchè non implica rinuncia al diritto, nè toglie la facoltà di ripresentarlo o riassumerlo, non estinguendosi l'azione. *ivi.*

10. Si verifica l'acquiescenza, ed osta al ricorso, quando un fondo di cassa, che è lo stesso datosi dal contabile per un esercizio anteriore, è ripetuto integralmente negli esercizî posteriori, e su di esso il Consiglio di prefettura, coi suoi decreti di approvazione dei conti, constatò e confermò la posizione contabile tra tesoriere e Comune. II. Dec. 377 B, p. 306. Ugualmente si verifica l'acquiescenza da parte del Comune se abbia trasportata la rimanenza di cassa da un esercizio all'altro. II. Dec. 388 p. 324. dec. 431 C, p. 371, e da parte dell'esattore se si dette come riscosso il fondo di cassa. II. Dec. 409 C, p. 342.

11. All'acquiescenza e cosa giudicata non può validamente opporsi con ricorso in appello che vi siane carichi indebiti, salvo ad agire se e come di ragione. *ivi.* E.

12. Non si può opporre che non possa esservi stata accettazione od acquiescenza alla posizione contabile fatta dai decreti di approvazione dei conti anteriori, perchè questi non furono notificati: la loro esistenza soltanto rende possibile l'accettazione, e risultando questa di fatto, è irrefutabile. II. Dec. 413, p. 438, dec. 431 C, p. 371.

AGGIO DI RISCOSSIONE.

1. È dovuto all'esattore l'aggio di riscossione pattuito per le entrate di un consorzio, e non quello pattuito per le entrate comunali, quando quelle da

queste sono separatamente amministrate. I. Dec. 19, p. 18.

2. Perchè la Corte possa giudicare su questioni di aggi di riscossione dev'esserne preceduta la liquidazione, dovendo risultare come siano dovuti ed a quali riscossioni siano da applicare. I. Dec. 59, p. 56, dec. 91, p. 78, dec. 102, p. 85, dec. 176, p. 189, dec. 241, p. 299. II. Dec. 286 H, p. 175, dec. 287 B, p. 176, dec. 343 F, p. 262.

3. L'aggio può essere dovuto eccezionalmente per effetto di convenzioni e capitolati locali, anche sui semplici incassi e sulle somme pagate dai debitori per conto del Comune direttamente ai suoi creditori. I. Dec. 68, p. 65.

4. Assegnata una retribuzione fissa al Cassiere, non gli è dovuto alcun aggio di riscossione. I. Dec. 28, p. 29, dec. 74, p. 69, dec. 159, p. 160, dec. 239, p. 296. II. Dec. 329 C, p. 241, dec. 367 B, p. 295, dec. 509, p. 482.

5. In materia di aggio di riscossione la dimanda e la ripulsa devono essere chiaramente dimostrate e documentate. I. Dec. 91, p. 78, dec. 176, p. 189. II. Dec. 381 E, p. 314. dec. 508 I, p. 479.

6. L'esattore non può pretendere che sieno comprese nel conto, anche nei rapporti della liquidazione dell'aggio, le somme che il Comune non fece maneggiare dal medesimo. I. Dec. 95, p. 81, dec. 118, p. 104, o partite non stanziate in bilancio e per cui l'esattore non ebbe ruolo di riscossione. II. Dec. 395 C. p. 331.

7. Gravandosi il contabile di manchevoli liquidazioni di aggi, gli corre obbligo di specificare le partite per le quali gli furono negati e furono ammessi. I. Dec. 102, p. 85. II. Dec. 286 H, p. 175, ed essendo ragguagliato l'aggio secondo il convenuto non è ammesso ulteriore discarico. II. Dec. 409 M, p. 343.

8. Nissuna disposizione di legge vieta di stipulare coll'esattore la retribuzione ad aggio anche per la riscossione delle entrate comunali, esigibili su ruoli e coll'obbligo del non esatto per esatto. I. Dec. 106, p. 92. II. Dec. 462 A, p. 417, dec. 497 F, p. 460.

9. Mancando patti speciali per la riscossione delle entrate comunali, non è dovuto l'aggio, se non vi sia rischio e responsabilità, e non si faccia la riscossione direttamente dallo esattore, ma la sua opera si limiti a ricevere i versamenti che gli siano fatti. I. Dec. 109, p. 95, dec. 122, p. 108, dec. 130, p. 124, dec. 135, p. 129, dec. 151, p. 148, dec. 214, p. 260, dec. 276, p. 341. II. Dec. 317, p. 212.

10. Perchè possa esservi titolo di rifusione di spese, e di compenso di fatiche, non ne deriva che le relative riscossioni sieno suscettibili di aggio, quando non lo attribuisca la legge od il contratto. I. Dec. 109, p. 95, dec. 217, p. 270, dec. 227, p. 281.

11. L'introito del fondo di cassa della gestione anteriore è servizio gratuito di cassa, e non è dovuto aggio pel medesimo. I. Dec. 109, p. 95, dec. 110, p. 97, dec. 164, p. 170. II. Dec. 284 C, p. 173, dec. 307 E, p. 204, dec. 399, p. 334, dec. 449 E, p. 403.

12. La riscossione delle cedole semestrali del debito pubblico e del prestito nazionale non è tale, che dia diritto all'esattore di pretendere l'aggio. I. Dec. 109, p. 95, dec. 130, p. 124, dec. 214, p. 260. II. Dec. 309 A, p. 206.

13. I rimborsi e restituzioni, che riceve il Comune per anticipazioni fatte, appartengono al servizio gratuito di cassa e non è dovuto aggio per il loro introito. I. Dec. 109, p. 95, dec. 130, p. 124, dec. 135, p. 129, dec. 214, p. 260. II. Dec. 298 C, p. 193, dec. 307 E, p. 204, dec. 326, p. 234, dec. 364 A, p. 291, dec. 448 D, p. 401, dec. 471 A, p. 429.

14. L'introito dell'ammontare di mutui passivi appartiene al servizio di cassa che è gratuito per legge. I. Dec. 109, p. 95, dec. 122, p. 108. II. Dec. 448 D, p. 401, ma se fu pagato l'aggio e vi fu acquiescenza mediante esecuzione dei conti già approvati non ha più luogo giudizio in merito. II. Dec. 388, p. 324, dec. 398 G, p. 329, e neppure se i decreti di approvazione dei conti passarono in cosa giudicata. II. Dec. 395 A, p. 331.

15. Il pagamento fatto di opere pubbliche con cartelle di prestito comunale costituisce semplice servizio di cassa non retribuibile ad aggio. I. Dec. 116, p. 102.

16. Appartiene al gratuito servizio di cassa, da non retribuirsi ad aggio, la riscossione di sussidii dal Governo e dalla Provincia al Comune. I. Dec. 116,

p. 102, dec. 130, p. 124, dec. 214, p. 260, dec. 229, p. 284. II. Dec. 298 C, p. 193, dec. 326, p. 234, dec. 367 C, p. 295, dec. 448 D, p. 401.

17. Non è dovuto aggio sulle imposte e sovraimposte che l'esattore paga per i beni immobili comunali, non essendovi da sua parte alcun rischio, ed avendo come sopperirvi cogl'introiti delle altre entrate comunali. I. Dec. 118, p. 104. II. Dec. 335, p. 252, dec. 403 B, p. 338, contrariamente se sia stato convenuto per patto speciale. II. Dec. 468 B, p. 426.

18. All'esattore, che ha anche ufficio di tesoriere, l'aggio sulle sovraimposte comunali è dovuto nella prima e non nella seconda qualità, ancorchè gli sia stato pattuito per le entrate comunali. I. Dec. 151, p. 148.

19. L'esattore non ha diritto di percepire l'aggio di riscossione sui versamenti che riceve dall' appaltatore del dazio consumo, non prestando opera di esattore, e dovendo essere gratuita quella che invece presta di tesoriere. I. Dec. 140, p. 135, dec. 217, p. 270, dec. 227, p. 281, dec. 229, p. 284. II. Dec. 298 F, p. 193, dec. 316 B, p. 211, dec. 335, p. 252, dec. 341 B, p. 259, dec. 348, p. 269, dec. 408 A, p. 341, dec. 461 A, p. 417, dec. 448 D, p. 401, dec. 461 A, p. 417, dec. 478, p. 441, dec. 525 L, p. 500, contrariamente se sia stato addossato l'obbligo di risponderne a non riscosso per riscosso. II. Dec. 471 D, p. 429.

20. L'aggio non è dovuto sugl' incassi, fatti per restituzione di depositi. I. Dec. 214, p. 260.

21. Il taglio di un bosco costituisce piuttosto un'alienazione di capitale che una rendita patrimoniale, il cui introito non è compreso fra le riscossioni da retribuirsi per legge ad aggio. I. Dec. 221, p. 275. II, Dec. 317 B, p. 212, contrariamente se si tratti di tagli ordinarii ed a periodi continui, nel qual caso si ha la riscossione di una vera rendita patrimoniale. II. Dec. 460 A, p. 416.

22. Il ricevimento da altri Comuni di somme dovute per spese mandamentali o consortili non è da intendersi compreso fra le riscossioni per cui si è pattuito l'aggio. I. Dec. 227, p. 281. II. Dec. 448 D, p. 401, dec. 447 D; p. 440:

23. L'aggio non è dovuto per le riscossioni dall'ufficio del registro e bollo e pei diritti sugli atti dello stato civile. I. Dec. 229, p. 284.

24. Non ha diritto all'aggio l'esattore che presta il servizio relativo ai biglietti fiduciarii di un prestito comunale, e se siavi ragione a compenso non è materia di conto, nè di competenza amministrativa. I. Dec. 214, p. 260.

25. Pattuito l'aggio sulla intera riscossione delle entrate comunali non è dato di distinguere fra ordinarie e staordinarie. I. Dec. 170, p. 181.

26. Se sia stato espressamente escluso nel contratto, non si può per alcun motivo pretendere l'aggio sulla riscossione delle entrate patrimoniali. I. Dec. 191, p. 217.

27. Partite di aggio escluse dá un conto, dal cui decreto di approvazione non fu appellato, non possono essere richieste nell'appello da decisione di altro conto. I. Dec. 117, p. 102. II. Dec. 340 C, p. 258.

28. Ancorchè pattuito sulle rendite patrimoniali, l'aggio non è dovuto su quelle somme che il Comune ha fatto pagare dai suoi debitori direttamente ai suoi creditori. I. Dec. 95, p. 81, dec. 118, p. 104.

29. Se si assuma dall'esattore che le riscossioni sul dazio di consumo siano state fatte da esso direttamente dai contribuenti, per averne il rispondente aggio, gli si ordina che faccia la prova. I. Dec. 130, p. 124. II. Dec. 453, p. 410, dec. 454 C, p. 411.

30. Non negandosi l'esistenza del mandato già spedito pel pagamento dell'aggio di riscossione, si ha la prova che questo fu ammesso, e perciò a torto si contrasta il relativo discarico nel conto. I. Dec. 160, p. 162.

31. Nell'aggio accordato all'esattore s'intende compresa anche la sua retribuzione come tesoriere, e per quest'ufficio non può elevare altre pretese. I. Dec. 164, p. 170, anche se l'abbia assunto di fatto e non per contratto. II. Dec. 477 E, p. 440.

32. Senza che l'amministrazione abbia spedito il mandato di pagamento dell'aggio di riscossione, non ne è ac-

cordato il discarico nel conto, conservandosi la partita nei residui da regolarizzare. I. Dec. 175, p. 188.

33. Per la riscossione di entrate comunali non comprese nel contratto di esattoria non si può pretendere l'aggio pattuito per le riscossioni che vi furono mentovate, ma è dovuto peraltro un equo compenso a seconda dei casi. I. Dec. 176 p. 189, dec. 201 p. 232. II. Dec. 497 G, p. 460.

34. Non è dovuto alcun aggio pel cambio della moneta. I. Dec. 182, p. 198.

35. Non vale pretesa in contrario al patto accettato di non percepire aggio di riscossione, anche di fronte all'obbligo del non esatto per esatto, per ogni incasso ed ogni entrata comunale. I. Dec. 184, p. 200. II. Dec. 497 C, p, 459.

36. Non può pretendersi che l' aggio di riscossione pattuito anche per le rendite patrimoniali rappresenti unicamente l'interesse delle somme anticipate, e che non sia invece il corrispettivo dell'obbligo del non esatto per esatto, per cui questo non possa farsi valere. I. Dec. 188, p. 211.

37. Se l' esattore non ha obbligo di versare il non esatto per le rendite patrimoniali, non è ammissibile la sua pretesa di avere un compenso in luogo dell'aggio non pattuito. I. Dec. 191, p. 217. II. Dec. 497 F, p. 460.

38. Nel procedere in via di revisione di conti, il Consiglio di prefettura non può ammettere nuove pretese di aggi, pei quali non sia stata conservata alcuna restanza. I. Dec. 201, p. 232.

39. Nel silenzio del contratto per l'esazione delle entrate e rendite comunali, se la esazione stessa avvenne di fatto per opera dell'esattore, col consenso del Comune, è dovuto per essa l' aggio come per quella delle imposte e sovraimposte, eccettuato per altro quanto non importa che un servizio di cassa. I. Dec. 214, p. 260.

40. Nel caso che due differenti aggi sieno stati pattuiti, l'uno maggiore per la riscossione delle imposte, sovraimposte ed entrate comunali esigibili a mezzo di ruoli, l'altro minore per la riscossione di altre entrate altrimenti esigibili, questo secondo aggio non è dovuto per le prime predette riscossioni in aggiunta a quello per esse pattuito, perchè altrimenti s'intenderebbe stabilito per il servizio di cassa, che la legge vuole sia gratuito. I. Dec. 216, p. 268.

41. L'essere stanziata in bilancio una somma per pagamento di aggi, non costituisce titolo perchè l' esattore abbia a percepirla, se non per quanto realmente gli spetti. I. Dec. 216, p. 268. II. Dec. 497 E, p. 459.

42. Non vale a dar titolo di percepire l' aggio di riscossione sui versamenti dell'appaltatore dei dazii di consumo, nè l'asserire di aver avute spese di viaggio, nè di avere antistato a pagamenti, quando l'asserto non sia provato, ed anzi sia presumibile il contrario. I. Dec. 217, p. 270, devesi in ogni caso provare l'effettivo disborso per pagamento di mandati. II. Dec. 298 D, p. 193.

43. Le questioni sugli aggi di riscossioni sono di competenza dei Consigli di prefettura ed in grado di appello della Corte dei Conti, nè vale a trattenere il giudizio in via amministrativa quello che siasi introdotto nel foro ordinario. I. Dec. 222, p. 276.

44. L' aggio, col quale è retribuito l'esattore, va ragguagliato alle riscossioni effettive, non alle presunte. I. Dec. 227, p. 281, dec. 272, p. 336.

45. Quando consti che veramente fu prestata opera di esattore, e non di semplice servizio di cassa, è dovuto anche per le entrate comunali l'aggio pattuito per le altre riscossioni. I. Dec. 229, p. 284. II. Dec. 461 A, p. 417.

46. Concordato un premio fisso per la riscossione delle entrate comunali, l'esattore non ha diritto a pretendere l' aggio convenuto per la riscossione delle imposte e sovraimposte. I. Dec. 240, p. 296.

47. Si sospende di decidere sul quanto sia dovuto per aggi di riscossione, finchè vi siano partite in contestazione. I. Dec. 241, p. 299, ma il diritto dell'esattore non deve soccombere dinanzi ad un'attitudine passiva del Comune, ed essendo presentata dal contabile la relativa tabella di liquidazione, si assegna al Comune un termine perchè proponga le sue deduzioni. II. Dec. 381 E, p. 314.

48. Posti nei residui da riscuotersi

gli aggi dovuti all' esattore, stralciandoli dal conto, devono portarsi nel nuovo conto, tanto a carico, quanto a discarico. I. Dec. 245, p. 307.

49. Attribuita una somma per aggi nel conto. che fu munito di decreto di approvazione, finchè questo non sia impugnato o revocato, è illegale che il Comune spedisca e ponga in riscossione con ruolo quanto ritenga essere stato indebitamente pagato. I. Dec. 252, p. 317.

50. L' aggio è il corrispettivo delle riscossioni eseguite, nè il solo fatto del ricevimento dei ruoli costituisce il diritto di percepirlo, salva la indennità per spese e fatiche che sieno provate. I. Dec. 272, p. 336.

51. Quando gli aggi furono compresi in altri conti, contro l' approvazione dei quali il Comune non produsse ricorso, e quindi li tenne per liquidati e pagati, non gli è dato riporli in questione in occasione del conto di altro esercizio.

Per converso il contabile non ha diritto a ripetere aggi per esercizii definiti, se non furono compresi in alcun conto anteriore.

Nell' uno e nell' altro caso non vi è altro rimedio che quello del gravame in via di rivocazione, se e come per legge. I. Dec. 276, p. 341. II. Dec, 283 B, p. 170, dec. 340 C, p. 258, dec. 388. p. 324, dec. 451 C, p. 407, dec. 540 C, p. 520.

52. Non è dovuto aggio per l'incasso di somme dovute dallo Stato, dalla Provincia, o da un Banco senza nessuna responsabilità del non riscosso per riscosso, considerandosi come servizio di tesoreria gratuito per legge. II. Dec. 283 A, p. 170, dec. 426. p. 363, dec. 461 A, p. 417.

53. Si conferma la parificazione delle partite di dare ed avere per aggi, fatta dal Consiglio di prefettura, e non si accoglie il ricorso, quando non si adducano attendibili motivi per maggiori pretese. II. Dec. 295 I, p. 187.

54. Per esercizii già chiusi non si ammette gravame per aggi di riscossione, e nemmeno per partite relative ai medesimi, che figurino in ugual somma nel carico e discarico. II. Dec. 297 A, p. 192.

55. Non vale ad ottenere l' aggio di riscossione sugl'incassi costituenti semplice servizio di cassa l'asserire soltanto che furono anticipati, senza provare che furono dati a realizzare mediante ruoli, e senza provare di averne avuto effettivo disborso, mediante pagamento di mandati. II. Dec. 298 D, p. 193.

56. Se non vien dato ad esigere mediante ruoli, e con la responsabilità del non riscosso per riscosso, il prezzo di beni comunali alienati, la sua riscossione è una semplice operazione di cassa da non retribuirsi ad aggio. II. Dec. 298 E, p. 193, dec. 307 E, p. 204, dec. 317 B, p. 212. dec. 326, p. 234, dec. 423, p. 361, dec. 461 A, p. 417, dec. 454 C, p. 411.

57. Non solo sarebbe ingiusto, ma assurdo, che il Comune dovesse pagare l'aggio di riscossione per l'introito, che fa il suo tesoriere della parte del dazio di consumo di conto governativo, e delle rate pagate da altri Comuni in consorzio, che non sono nè una sua rendita nè una sua attività, ma anche per la parte di proprio conto, poichè fu già scontato a favore dell' appaltatore nel pattuire il canone relativo, non avendo il tesoriere in tutti questi casi altro obbligo che di fare un materiale incasso. II. Dec. 298 F, p. 193, dec. 316 B, p. 211, dec. 403 C, p. 338, dec. 405, p. 339.

58. Un patto speciale, per il quale si venga a derogare al principio stabilito dalla legge che l'esattore presti gratuitamente il servizio di tesoriere, non può aversi per efficace e derogatorio il principio stesso, se non sia stato motivamente deliberato dagli Enti interessati, e non sia intervenuta la sanzione superiore. II. dec. 300 A, p. 197, dec. 351 A, p. 274, dec. 399, p. 334, dec. 448 B, p. 400, dec. 493 B, p. 456.

59. L'aggio delle riscossioni eseguite dal sorvegliante cede a favore dell'esattore, nè vale in contrario il patto che il Comune potesse ad altri affidare alcune riscossioni, essendo l'opera del sorvegliante a ritenersi sempre in luogo e vece dell' esattore. II. Dec. 305 D, p. 201.

60. Non può l'esattore ripetere l'aggio per riscossioni che gli furono sottratte dal Comune, benchè in modo non

regolare, ma coll' intendimento di non soggiacere agli effetti della sua colpevole gestione. II. Dec. 305 E, p. 201.

61. Non compete aggio di riscossione all' esattore per rendite non comunali e non prevedute in bilancio. II. Dec. 305 F, p. 201.

62. Perchè un entrata comunale dia all'esattore il diritto all'aggio di riscossione dev'essere tale che impegni la sua responsabilità, sia per le operazioni che debba eseguire, per escutere il debitore, sia per anticipazione di pagamenti cui debba sottostare nel caso di ritardata esazione. II. Dec. 317 A, p. 212.

63. Compete l' aggio di riscossione, quando di un'entrata comunale è stato determinato il tempo, in cui il contabile ne debba rispondere come introitata. II. Dec. 317 C, p. 212.

64. L'esattore è obbligato a prestare gratuitamente il servizio di tesoreria; dato che possano Comuni ed Esattori d'accordo derogare a tale disposizione legislativa, ciò deve risultare da apposita ed esplicita convenzione. II. Dec. 298 A, p. 193, dec. 448 B, p. 400, dec. 493 B, p. 456.

65. Pattuito anche l'aggio di riscossione per tutte le entrate comunali, resta sempre a vedere, se quelle sulle quali si pretende l'aggio appartengano al servizio di esattore o tesoriere, dovendo questo essere gratuito a norma di legge. II. Dec. 298 B, p. 193, dec. 448 C, p. 401, dec. 493 B, p. 456.

66. La retribuzione ad aggio è inerente al servizio di esattoria, il quale si distingue da quello di tesoreria, in quanto che in esso sono comprese tutte le rendite date ad esigere direttamente mediante ruoli, della riscossione delle quali il contabile risponde, sia pel vincolo del non riscosso per riscosso, sia per le diligenze che deve usare, e nell'altro la sua responsabilità si limita al fatto della riscossione, con diritto soltanto a rimborso di spese effettive. ivi. II. Dec. 298 B, p. 193, dec. 300 B, p. 197.

67. Non ha fondamento giuridico il ricorso avverso la iscrizione della somma rappresentante gli aggi nel caricamento, essendo una vera partita di giro che deve figurare nell'introito e nell'esito. II. Dec. 352 B, p. 276.

68. Non è ammessa la dimanda dell'aggio di riscossione su partite di giro. II. Dec. 364 A, p. 291, dec. 367 C, p. 295, dec. 448 D, p. 401, dec. 449 G, p. 403.

69. Per la riscossione degli arretrati di tasse comunali avanti l' attuazione della legge 20 aprile 1871 deve l'esattore star pago al premio fisso, con cui era retribuito col sistema precedente, tranne che si tratti di residui, e che i ruoli gli siano stati consegnati nel 1873. II. Dec. 369 A, B, C. p. 297.

70. Per la riscossione di entrate pertinenti ad un' eredità non si può pretendere aggio, prestandosi per la medesima un vero servizio di tesoreria. II. Dec. 369 D, p. 297.

71. Sorgendo dubbio a chi sieno bene pagati gli aggi di riscossione, nel caso di cessione dell'esattoria, la Corte ne esclude l' ammontare dal fondo di cassa e lo assegna ai residui passivi. II. Dec. 376 B, p. 305.

72. Non è presumibile che l'esattore non abbia avute in riscossione tasse e multe per contravvenzioni, perciò male viengli negato l'aggio. II, Dec. 395 D, p. 331.

73. Non può l' esattore pretendere l' aggio di esazione per una contribuzione, che, seppur maturata nel corso dell'esercizio, del cui conto si contende, non ne poteva essere, e non ne fu spedito il ruolo che nell'esercizio seguente. II. Dec. 422 D, p. 357.

74. Mancano gli oneri e i rischi per cui è retribuita l'opera dell'esattore coll'aggio, quando questi riceve anticipatamente pagamenti per contribuzioni, ad esigere le quali non fu ancora spedito il ruolo. *ivi* E.

75. Essendo pacifico tra le parti che si abbia a fare la liquidazione degli aggi, la Corte non trova luogo a provvedere. II. Dec. 437 D, p. 384.

76. La prova fatta del pagamento dell'imposta di ricchezza mobile per gli aggi com'esattore, non vale a togliere il carico della rivalsa al Comune per quella anticipata sugli aggi come tesoriere. II. Dec. 350 E, p. 271.

77. Desunto il carico degli aggi di esazione del registro dei ruoli esistenti in Prefettura, l'esattore non ha eccezione valevole ad opporre. II. Dec. 440 G, p. 387.

78. La Corte non accoglie la diman-

da che si faccia dinnanzi ad essa la liquidazione degli aggi, non competendole che di giudicare in via di ricorso avverso i provvedimenti sui conti del Consiglio di prefettura, al quale si deve ritornare per la liquidazione stessa. II. Dec. 440 M, p. 388.

79. Male esclude il Consiglio di prefettura dal conto la partita per aggi, perchè debbano rettificarsi le tabelle di liquidazione, e la Corte gli rinvia le parti per la rettifica a cui doveva far procedere. II. Dec. 444 D, p. 397.

80. Addossato all'esattore per patto speciale il servizio della cassa comunale col vincolo del non riscosso per riscosso e colla retribuzione ad aggio, non per questo deve intendersi dovuto l'aggio per quegl' introiti che realizzi senza il predetto vincolo, il che avviene nel caso del versamento di una somma in carte contabili, riferentisi al fondo di cassa da consegnarsi dal cessato contabile. II. Dec. 399, p. 334.

81. In difetto di patti speciali sarebbe arbitrario stabilire l'aggio di riscossione, che si giudica dalla Corte dovuto anche per le tasse e rendite patrimoniali, diverso da quello pattuito per la riscossione delle imposte e sovraimposte. II. Dec. 461 B, p. 417.

82. Il principio stabilito dalla legge, che il servizio di tesoreria debba essere gratuitamente prestato dall' esattore, non è applicabile al caso, in cui per convenzione speciale sieno separati gli ufficii di tesoriere e di esattore, nel qual caso si deve stare all' osservanza dei patti secondo le regole del diritto comune. II. Dec. 449 C e D, p. 403, dec. 475 C e D, p. 437.

83. Un fondo di cassa dato a riscuotere all'esattore come residuo attivo o credito contro il suo predecessore è suscettibile di retribuzione ad aggio. II. Dec. 449 E, p. 403.

84, A giudicare di una quistione di aggi è sempre necessaria la esibizione del conto a cui si riferiscono. II. Dec. 452 e 453 pp. 409 e 410.

85. E' da retribuirsi coll' aggio convenuto la riscossione diretta del dazio di consumo dai contribuenti colla responsabilità del non esatto per esatto. II. Dec. 457, p. 414.

86. Mancando in atti la liquidazione degli aggi di riscossione, ed avendo sugli stessi provveduto incompletamente il Consiglio di prefettura gli si rinviano le parti, perchè si esaurisca innanzi ad esso la questione in via amministrativa. II. Dec. 462 E, p. 418, dec. 468 B, p. 426, dec. 512 C, p. 485.

87. E' dovuto l'aggio per somme dovute ripartitamente da molti proprietarii e contribuenti. II. Dec. 471 A, p. 429.

88. L'incasso per restituzione di somme mutuate dal Comune non è retribuibile ad aggio. II. Dec. 471 C, p. 429, dec. 493 A, p. 455, e nemmeno quello per alienazione di rendita. *ivi.*

89. Quando non sia dovuto per contratto l' aggio di riscossione, non costituisce credito per il contabile l' essere stato l' aggio stesso ripartito nei ruoli. II. Dec. 497 D, p. 459.

90. Appartiene al servizio gratuito di cassa per la Provincia tutto ciò che si riferisce ad introiti per contributi di altri enti, le ritenute sugli stipendi, i depositi, i sussidii e il fondo di cassa di anteriore gestione; costituisce al contrario un vero servizio di riscossione l'esazione delle entrate patrimoniali, ed è retribuibile ad aggio, se non vi sia patto speciale che lo escluda. II. Dec. 500 A e B p. 470.

91. L'aggio di riscossione è regolarmente detratto dall' ammontare delle quote indebite rimborsate. II. Dec. 525 N, p. 500.

ANTISTAZIONI DEL CONTABILE.

1. Perchè il cassiere possa farsi pagare gl'interessi di antistazioni fatte, è mestieri che ne provi la verificatasi necessità e fino a quanto non sia da ritenersi avvenuta la rivalsa coi fondi del Comune. I. Dec. 28, p. 29. II. Dec. 475 F, p. 437.

2. Non è bastevole giustificazione produrre la deliberazione, colla quale il Consiglio comunale ammette gl'interessi di un mutuo a fatto compiuto; dev'essere provata pienamente la regolarità del mutuo stesso. I. Dec. 79 p. 73.

3. Anche provato che vi siano state antistazioni da parte del tesoriere, se questi siasi obbligato ad estinguere i mandati a vista, ed abbia accettata una retribuzione speciale, non ha diritto a pretendere di più. I. Dec. 159, p. 160.

4. Per ottenere il discarico di antistazioni fatte, deve il tesoriere provare che siano avvenute le relative deficienze, e che non siano state colmate con danaro comunale. I. Dec. 161, p. 164, dec. 166, p. 171.

5. Deliberatosi dal Consiglio comunale di colmare la deficienza del bilancio con un mutuo e con anticipazioni del tesoriere, ciò non ha alcun effetto contabile se manchi la prescritta sanzione dell'autorità tutoria. I. Dec. 161, p. 164.

6. Pattuita l'antistazione da parte del contabile per le imposte e sovraimposte gravanti il Comune, e di sottostare ad ogni multa del ritardato pagamento, è rigettata ogni pretesa in contrario, I. Dec. 184, p. 200.

7. L'obbligo del non esatto per esatto, se pattuito anche per le entrate patrimoniali, non può pretendersi che si converta soltanto in un obbligo di anticipazioni, per le quali l'aggio non rappresenti che il relativo interesse. I. Dec. 188, p. 211.

8. Non vi è legge che divieti di corrispondere un interesse per le antistazioni del contabile relative alle deficienze del bilancio e degl' introiti. I. Dec. 213, p. 251.

9. Per avere avuto alcuni pagamenti in ritardo, ed aver fatto qualche anticipazione, non si muta la qualità di tesoriere in esattore, per cui ciò che fu semplice introito per altrui versamento si abbia a ritenere riscossione retribuibile ad aggio. I. Dec. 217, p. 170.

10. La prova delle fatte anticipazioni non è completa senza dimostrare l'effettivo disborso col pagamento dei mandati. II. Dec. 298 D, p. 193.

11. Il contabile può ripetere dal Comune il rimborso dei pagati interessi di mora, provando che ha dovuto antistarli, perchè nella cassa comunale non esistevano i fondi occorrenti a pagare in scadenza le rate del canone di abbuonamento del dazio di consumo. II. Dec. 298 F, p. 193, dec. 475 F, p. 437.

12. Il contabile non consegue il discarico di una somma che asserisca antistata al Comune a titolo di grazioso prestito, senza che provi essergli stato spedito il corrispondente mandato, e senza che esibisca alcun atto che dimostri l'annuenza del Comune. II. Dec. 341 C, p. 259.

13. Si ammette un premio a titolo d'interessi al contabile che abbia antistata una somma, in seguito a deliberazione del Consiglio comunale e col consenso dell' autorità circondariale. II. Dec. 389 G, p. 326.

14. Non sono da equipararsi a mutui, per cui abbisogni la formale approvazione, le semplici anticipazioni di cassa nel corso dell' esercizio, pattuite col tesoriere nel suo atto di nomina. II. Dec. 475 F, p. 437.

APPELLO INCIDENTALE.

Conseguenza dell' appello principale, 4.
Domande del convenuto, 5.
Irricevibilità dell' appello principale, 3.
Motivo infondato, 2.
Termine perentorio, 1.

1. È perentorio il termine per interporre l'appello incidentale nei 15 giorni successivi alla notificazione dell'atto di appello principale. I. Dec, 4, p. 6, dec. 159, p. 160, dec. 182, p. 198, dec. 235, p. 291. II. Dec. 499 A, p. 467.

2. Non si ritiene fondato l' appello incidentale sul motivo che i conti furono resi ed acclarati, e i documenti non si trovano più presso il contabile. I. Dec. 30, p. 31.

3. Dichiarato irricevibile l'atto di appello principale cade anche l'appello incidentale. I. Dec. 67, p. 63, dec. 129, p. 123.

4. Perchè la notificazione del decreto del Consiglio di prefettura sia stata fatta senza proteste e riserve, non ne deriva che non possa impugnarsi con

appello incidentale, se vi sia il principale. I. Dec. 159, p. 160.

5. Senza un regolare appello incidentale non si ammettono domande del convenuto su di altri capi non messi in contestazione dall' appellante. II. Dec. 340 E, p. 258, dec. 342 E, p. 260, dec. 370 B, p. 298.

6. Anche riconosciutosi esser dovuto un maggior carico al contabile, se non sia stato proposto dal Comune con appello incidentale, la Corte non si pronunzia che nei limiti della contestazione della lite. II. Dec. 346 B, p. 266.

APPELLO PRINCIPALE.

1. Non basta ad introdurre il giudizio l'aver notificato l'atto d'appello, è necessario produrre il Decreto del Consiglio di prefettura che s'impugna, e comparire a sostenerne la denuncia. I. Dec. 2, pag. 5, dec. 177, p. 191. II. Dec. 438 A, p. 385.

2. Se non fu fatta elezione di domicilio nell'atto di appello, la Corte prescrive che sia regolarizzato con tale adempimento. I. Dec. 7, p. 9.

3. L'atto di appello perchè prodotto innanzi a giudici incompetenti non ha da ritenersi come non avvenuto, per la decorrenza del termine utile ad essere introdotto. I. Dec. 9, p. 11.

4. È bene interposto appello alla Corte dei Conti da decisioni emesse dal Consiglio di prefettura, anche prima del 1859, se notificate posteriormente. I. Dec. 12, p. 14.

5. Prima di procedere sull'atto di appello deve farsi constare che sia stato notificato il decreto di approvazione del conto che si denuncia alla Corte. I. Dec. 16, p. 16. (contra n. 8).

6. Si ha come non introdotto l'atto di appello, se non denunci un provvedimento già reso dal Consiglio di prefettura, ed il medesimo non sia prodotto. I. Dec. 17, p. 16, dec. 18 p. 17.

7. È nullo l'atto di appello se non ha tutte le forme volute dalla procedura, per la citazione in giudizio. I. Dec. 14 e 15, p. 15, dec. 18 p. 17, dec. 27. pag. 28, dec. 37, p. 36, ved. *contra* n. 37 e 91.

8. Si procede regolarmente sull'atto di appello anche se non consti della notificazione del decreto di approvazione del conto, quando non siavi eccezione in contrario. I. Dec. 19, p. 18,

9. Se l'atto d'appello non è appoggiato da debite difese, e il giudizio è istruito con quelle del convenuto, si procede su di queste. I. Dec. 23, p. 22.

10. Non si ritiene per atto introduttivo di giudizio di appello una semplice memoria di doglianza al prefetto per la decisione resa sul conto. I. Dec. 42, p. 39.

11. Se fu inscritto nel termine utile nella segreteria della Corte un atto di appello, l'essersi questo smarrito non induce decadenza e se ne ordina di nuovo la produzione, ivi.

12. La motivazione dell'atto di appello non è di rigore, può supplirsi colle comparse successive, ivi e I. Dec. 231, p. 285, dec. 240, p. 296, dec. 269, p. 333, dec. 271, p. 334, ma una volta designati i motivi per cui s'invoca la riforma del decreto denunciato, non sono ammissibili altri motivi. II. Dec. 454 A, p. 410.

13. L'atto di appello vien rigettato sulla dimanda dell'appellato, quando l'appellante non sia comparso e non abbia fatto le debite produzioni. I. Dec. 46-47, pag. 42.

14. È eliminato dal vincolo del contratto giudiziale l'appello contro quel Decreto di approvazione del conto, di cui s'invocò l'esecuzione, producendolo in giudizio nel foro ordinario. I. Dec. 49, p. 43.

15. Il deposito dell'atto di appello nel termine prescritto non è di rigore, ad ogni modo è irricevibile l'eccezione relativa se non viene affacciata colla prima comparsa. I. Dec. 53, p, 47. Può essere sanato il difetto entro il termine dato per la produzione dei documenti dal decreto di fissazione di udienza. II. Dec. 431 A, p. 371. Il mancato deposito produce la decadenza e il rigetto dell'atto di appello. II. Dec. 513 p. 488, e sulla domanda del convenuto se ne pronuncia la perenzione. II. Dec. 514, p. 489, ved. n. 96.

16. L'aver introdotta domanda per revoca di decisione del Consiglio di prefettura avanti un tribunale incompetente, può aversi per atto capace a dirimere la decadenza dal diritto di appellare avanti la Corte dei conti. I. Dec. 54, p. 49, purchè consti che avanti il Tri-

bunale siasi posto precisamente in quistione il decreto di approvazione del conto avverso il quale si ricorre alla Corte. II. Dec. 439 C, p. 386.

17. È ritenuto nel termine utile l'appello della vedova del contabile, se non sia decorso prima che morisse, quello che decorreva a favore del marito, e non le fu rinnovata la notificazione della decisione del conto. I. Dec. 56 p. 54.

18. Una volta dichiarato come non avvenuto un atto di appello, la sentenza contro la quale era interposto s' intende passata in cosa giudicata. I. Dec. 59, p. 56, dec. 67, p. 63.

19. Non vi è rinvio al Consiglio di prefettura, se l'atto di appello avanti la Corte dei conti sia fondato su nuove giustificazioni; purchè non vi siano domande nuove, I. Dec. 63, p. 58.

20. È ben introdotto in appello alla Corte dei conti il giudizio contro la dichiarazione emessa dal Consiglio di prefettura di responsabilità di un Sindaco per maneggio indebito del denaro comunale. I. Dec. 64, p. 60.

21. Rigettato l'appello principale cade anche l' appello incidentale. I. Dec. 67, p. 63, dec. 129, p. 123.

22. È bene interposto appello da decreto del Consiglio di prefettura che non sia stato specialmente notificato, nè vale opporre che era riassunto in altra decisione, di cui fu fatta regolare notificazione. I. Dec. 76, p. 72.

23. Non vi è materia ad appello, quando su di un ricorso per nuova revisione del conto il Consiglio di prefettura si pronunciò per non farsi luogo a provedimento, ivi. (*Posteriormente la Corte giudicò sempre senza contestazione anche sui ricorsi in seguito a negata revisione per parte del Consiglio di prefettura*).

24. L'appello viene rigettato, se non siano stati indicati i mezzi in suo appoggio, e l'appellante non siasi presentato al consigliere relatore per chiarire le quistioni, come la Corte ordinò con decisione preparatoria. I. Dec. 83, p. 75. II. Dec. 415 D, p. 352. dec. 416, p. 351, dec. 496, p. 459.

25. Non appellato in termine un Decreto di approvazione del conto, il termine stesso non rivive perchè venga appellato quello che respinse il ricorso in revisione contro la stessa. I. Dec. 86, p. 76.

26. Si dichiara infondato l' appello contro la decisione del Consiglio di prefettura che non ammise un ricorso in revisione, perchè vertente su motivi di merito, ivi.

27. E' ricevibile l'atto di appello ancorchè si contestino partite, che siasi ordinato di portare soltanto a carico nel conto successivo. I. Dec. 89, p. 77.

28. E' rigettato l'appello che si fonda soltanto su errori avvenuti nella decisione di un conto posteriore, ivi.

29. Non vi ha materia ad atto di appello per essersi conservato in sopravvanzo una somma di un esercizio anteriore, quando contemporaneamente è dichiarato, che l'esercizio non si chiuse in debito, ma in credito del contabile. I- Dec. 92, p. 79.

30. Vi è appello alla Corte dei conti in fatto di contabilità comunale soltanto da un provvedimento del Consiglio di prefettura. I. Dec. 104, p. 90.

31. Non è ammissibile appello od opposizione contro una decisione della Corte dei conti avanti la medesima. I. Dec. 111, p. 97.

32. Non si può ritenere compresa nell'atto di appello una domanda non formulata, non bastando ad includervela una riserva generica, I. Dec. 115, p. 99, dec. 116, p. 102, dec. 150, p. 147, dec. 209, p. 246.

33. La Corte dei conti giudica dei conti comunali soltanto su ricorso da quanto fu pronunciato dal Consiglio di prefettura, quindi su di una domanda che si pretenda inoltrare *ex novo*, per evitare l'effetto della cosa giudicata, la Corte stessa giudica non essere ricevibile. I. Dec. 117 p. 102. II. Dec. 289 D, p. 179, dec. 393 F, p. 329, ugualmente se si tratti di partite non liquidate dal Comune e non comprese nel conto dallo stesso contabile. II. Dec. 385, p. 322, od aggiunte al ricorso con cui fu introdotto il giudizio. II. Dec. 393 B, p. 329, dec. 422 C, p. 357, dec. 432 A, p. 374, dec. 433 A, p. 375, dec. 440 N, p. 388.

34. Non vi è luogo a ricorso in appello per partite non addebitate, ma soltanto conservate nei residui. I. Dec. 122, p. 108, dec. 156, p. 154, dec. 168, p. 176, dec. 176, p. 189, dec. 181, p. 196,

dec. 224, p. 278. II. Dec. 511 B e D, p. 482.

35. Non è prescritta, insieme alla notificazione dell'atto di appello, quella del decreto di approvazione del conto. I. Dec. 123, p. 110.

36. Si ha per proposto l'appello contro tutti i capi della sentenza denunciata, quando non sia fatta indicazione di alcuno di essi, ivi. I. Dec. 125 p. 114, dec. 271, p. 334,

37. Purchè l'atto di appello costituisca regolare citazione, dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo, non si ricercano altre formalità. I. Dec. 127, p. 117, ved. n. 91.

38. Non vi è materia a ricorso in appello per partite non addebitate, e per le quali si è data soltanto una eventuale responsabilità al contabile. I. Dec. 128 p. 118. II. Dec. 511, B. e D. p. 482.

39. Non vi è luogo a procedere su ricorso generico di non voler riconoscere un conto compilato d'ufficio, e la decisione con cui fu approvata, senza che il medesimo abbia forma alcuna di atto di appello. I. Dec. 132, p. 127 e non precisi in che consista il gravame, II. Dec. 440 N, p. 388.

40. Non è vero atto di appello un ricorso di una Giunta municipale per il parere della Corte sulla decisione di un conto. I. Dec. 133 e 134. p. 128.

41. Non vi è materia a provvedere in sede di appello, relativamente a partite che furono poste a debito nel fondo di cassa, con una decisione contro la quale non fu interposto ricorso in gravame. I. Dec. 136, p. 130. II. Dec. 495 B, p. 458.

42. Quegli contro cui non fu pronunciato il decreto del Consiglio di prefettura e non ne ebbe notificazione, essendo interamente estraneo al conto, non ha titolo nè veste ad appellare. I. Dec. 154 p. 154. II. Dec. 311 D, p. 207.

43. Per quanto riguarda i conti anteriori l'atto di appello è limitato a contestare ciò che ne sia riportato nel fondo di cassa e nei residui attivi e passivi. I. Dec. 159. p. 160. II. Dec. 501, B, p. 472.

44. Non essendo stati notificati i conti anteriori, ed il debito fatto coll'ultimo conto riferendosi ad essi, può l'atto di appello svolgersi relativamente a tutte le gestioni precedenti. I. Dec. 161 p. 164. II, Dec. 287 A, p. 176, dec. 295 G, p. 187, dec. 314 A, p. 209, non così se le loro risultanze siano riassunte in un conto non più suscettibile di appello, dec. 341 A, p. 259, o se si tratti di errori di cui nei conti anteriori non sia menzione alcuna, Dec. 358 D, p. 280, o dai cui decreti di approvazione non siasi appellato, dec. 381 D, p. 314, dec. 479 A, p. 442.

45. L'aver fatti pagamenti dopo la chiusura del conto è titolo per liquidazioni ulteriori, ma non giustifica l'appello, ivi, e I. Dec. 172. p. 183. dec. 181, p. 196.

46. Non è ammissibile giudizio di appello che contro il decreto col quale il Consiglio di Prefettura ha definito il conto; ogni altro provvedimento del prefetto gli è estraneo, anche se emesso nei rapporti tra il Comune e il contabile. I. Dec. 162 p. 167.

47. Non vi ha luogo ad appello contro i motivi del Decreto del Consiglio di prefettura, ivi.

48. Non si fa luogo a provvedere su di un atto di appello introdotto con citazione notificata soltanto per mezzo di serviente comunale. I. Dec. 169, p. 180.

49. Non ha fondamento l'atto di appello, se i titoli di controversia non siano precisati e dimostrati non estranei al conto, la cui definizione si vuole impugnare I. Dec. 172, p. 183, II. Dec. 440 D. p. 387, dec. 475 B, p. 437, Dec. 470, p. 428.

50 Non è fondato l'atto di appello pel motivo che il Consiglio di prefettura abbia separata nell'approvazione del conto la parte liquida e certa dalla contestata, provvedendo su quella definitivamente e su questa interlocutoriamente I. Dec. 173, p. 193.

51. E rigettato l'atto di appello se non siasi prodotto il decreto del Consiglio di prefettura, contro il quale è interposto. I. Dec. 177, p. 191. Se l'appellante chieda che ne sia ordinata la produzione al Comune è accolta l'istanza. I. Dec. 178. p. 193.

52. L'atto di appello deve precisare le cifre contestate e le ragioni delle contestazioni, non limitarsi a indicazioni generiche. I. Dec. 167. p. 174. Dec.

178. p. 193, dec. 199. p. 231, II. Dec. 300, C. p. 197.

53. Non è ammesso avanti la Corte dei conti atto di appello, pendente altro ricorso avanti il Consiglio di prefettura. I. Dec. 179, p. 194.

54. Non si pronuncia in merito di un atto di appello la Corte dei conti, se riconosca l'incompetenza del Consiglio di prefettura a dare il provvedimento appellato. I. Dec. 180, p. 195, ugualmente nel caso che sia fatto atto di opposizione, che non compete, avanti il Consiglio di prefettura. II. Dec. 489 B, p. 452.

55. Durante il giudizio di appello, provocato ed emesso un decreto rettificativo sugli stessi conti in quistione, e non prodotto appello contro il medesimo, il giudizio stesso non è pregiudicato, ma soltanto è limitato a quanto non fu rettificato. I. Dec. 184, p. 200.

56. Non vi è materia ad atto di appello da provvedimenti del Consiglio di prefettura, che non siano emessi nella forma per l'approvazione del conto. I. Dec. 185, p. 203.

57. E' ammesso l'atto di appello introdotto dal collettore come rappresentante l'esattore, se il conto fu presentato e firmato da lui, ed il Comune ne notificò al medesimo il decreto di approvazione. I. Dec. 187, p. 210.

58. I gravami accampati coll'atto di appello sono sufficientemente indicati colla indicazione dei numeri delle partite controverse come sono portate nel conto. I. Dec. 196, p. 226.

59. E' ammesso l'appello da decreto del Consiglio di prefettura, che provvide in via di revisione su di una partita di debito antico sempre conservata nei residui attivi. I. Dec. 201, p. 232.

60. L'atto di appello, che sarebbe irricevibile contro il decreto del prefetto, che dichiarò non farsi luogo alla richiesta revisione di decreti di approvazione di conti, diviene ricevibile, perchè questi furono notificati per mezzo di usciere comunale e non giudiziario, non essendovi perciò la cosa giudicata. I. Dec. 202, p. 233.

61. L'appello dev' essere fondato su speciali motivi di gravame, e non basta accennare errori avvenuti nella decisione del conto. senza dimostrarli. I. Dec. 211, p. 249. II. Dec. 434, p. 382.

62. L' atto di appello è legittimato dalla dimanda generica di rettificazione di liquidazioni fatte nel conto, specialmente se a questo gravame generale sieno consentanei altri gravami particolari. I. Dec. 213, p. 251.

63. L' atto di appello non è viziato di nullità, per mancanza di specificazione dei motivi per cui l'appellante si grava del decreto del Consiglio di prefettura, se non quando non sia facilmente deducibile il suo obbiettivo dai termini con cui è presentato. I. Dec. 231. p. 285.

64. Si ha come appello dalla liquidazione relativa al conto un atto di opposizione alla vendita della cauzione, in quanto si alleghi in sostanza che non doveansi porre a debito alcune partite, ma si esige che l'appellante lo dichiari e provi di avere appellato in tempo utile. I. Dec. 233, p. 288.

65. Un'istanza fatta, perchè sia riconosciuto un diritto che fu negato, senza le forme giudiziali, non si ha per vero atto di appello, e la Corte non trova luogo a provvedere sulla medesima. I. Dec. 249, p. 314.

66. Il ricorso in appello può farsi dal contabile anche per le partite da lui ammesse nel conto, potendosi sempre correggere errori, come sempre può sperimentarsi l'azione d'indebito. I. Dec. 268, p. 332.

67. Se l'appellante precisi i termini dell'appello soltanto con comparsa presentata il giorno avanti l'udienza e non notificata, e nello stesso tempo il Comune debba porsi in regola colla produzione dei documenti, la Corte non tien conto della irregolarità in cui si trova l'appellante ed ordina ad ambedue le parti d'istruire debitamente la causa. I. Dec. 269. p. 333.

68. Quantunque non sia esatta la dimanda che si rivolge alla Corte per revisione di conto, tuttavia la medesima è ritenuta come ricorso pei gravami che contiene. I. Dec. 271, p. 334.

69. Se l' appellante non ha addotto le ragioni sulle quali fonda il suo ricorso, nè il Comune quelle che abbia in contrario, si prefigge un termine per-

chè si completi da ambedue le parti l'istruttoria della causa, ivi.

70. Non dà titolo a ricorso alla Corte dei conti un riferimento fatto dal Consiglio di prefettura a liquidazione di contabilità anteriore, senza che questa fosse compresa nel conto. I. Dec. 272, p. 336.

71. Prodotto per diligenza del Comune convenuto l'atto di appello notificatogli, non si può opporre l'inesistenza dell'atto stesso, nè vale che sia dichiarato non proprio, nè legittimo da chi figura come istante nell'atto stesso; ogni sua domanda in tal senso è respinta, finchè non vi sia iscrizione in falso. I. Dec. 279 p. 347.

72. Un atto di opposizione al decreto di approvazione del conto portato innanzi la Corte dei conti, quantunque come tale non sarebbe ricevibile, non stando al rigore delle forme. si potrebbe ritenere come ricorso effettivo, se non ostasse la irricevibilità per decorrenza di termine. I. Dec. 280 p. 350.

73. Non è motivo di nullità l'aver citato a udienza fissa, specialmente dopo che vi fu l'ordinanza presidenziale di fissazione di udienza, alla quale il convenuto comparve in persona del suo procuratore. I. Dec. 271 p. 334.

74. Non possono formare oggetto di giudizio gli aggi riferentisi ad esercizî, i conti dei quali non sono in quistione. II. Dec. 283 B, p. 170.

75. Ragioni di rimborso, anche legittime, non essendo stato oggetto del conto *sub judice*, devono esperimentarsi in separata sede di giudizio, ivi, C.

76. Una dimanda di discarico, sulla quale non ebbe a provvedere il Consiglio di prefettura, non dà luogo a deliberare. II. Dec. 289 D, p. 179.

77. Data una specificazione ai motivi generici dell'appello, questo si ritiene invariabile, nè vale la riserva di specificarne altri. II. Dec. 294 A, p. 186.

78. Non dà luogo a deliberare una dimanda non compresa in quelle specificate nell'atto di appello. II. Dec. 295 K, p. 187. dec. 370 A, p. 298, dec. 381 D, p. 314. dec. 393 B, p. 329, dec. 440 N, p. 387.

79. Non si tiene conto delle partite, per cui non s'insista nella comparsa conclusionale. II. Dec. 296 F, p. 191.

80. L'appello alla Corte non può concernere deliberazioni dei Consigli comunali. II. Dec. 311 B, p. 206.

81. L'omissione di partite di giro nel conto non può essere oggetto di ricorso alla Corte, nulla influendo sulle risultanze del fondo di cassa. II. Dec. 319 C, p. 215.

82. Un pagamento che il contabile asserisce aver fatto al suo successore, non variando le risultanze del conto, non costituisce motivo di appello. II. Dec. 319 D, p. 215.

83. Non possono comprendersi nell'appello alla Corte dimande di danni, non essendo competente a conoscerne. II. Dec. 322 D, p. 222.

84. L'appello non può essere appoggiato ad una semplice produzione di documenti, ma chi se ne voglia valere deve dimostrarne il contenuto e l'importanza nella causa. II. Dec. 334, p. 251.

85. Nella discussione dell'appello principale non si ammettono domande del convenuto su di altri capi non messi in contestazione dall'appellante, senza un regolare appello incidentale. II. Dec. 340 E, p. 258, dec. 342 E, p. 260, dec. 370 B, p. 298.

86. Non può supplirsi all'appello non interposto regolarmente, facendo valere il ricorso che intanto ebbe luogo in via di revisione. II. Dec. 380, p. 312, dec. 439 A, p. 386, dec. 495 B, p. 458.

87. Trasportata dal Comune la rimanenza di cassa di un conto all'esercizio posteriore vi ha acquiescenza e cosa giudicata, nè è più ricevibile il ricorso alla Corte. II. Dec. 388, p. 324.

88. Non è ammessa la quistione pregiudiziale, che non possa giudicarsi di un conto, perchè i conti anteriori, per difetto di notificazione, non siano ancora passati in cosa giudicata. II. Dec. 427 A, p. 364.

89. Non basta che il Comune appellato si faccia diligente e chieda la fissazione di udienza, deve chiedere altresì il rigetto del ricorso, altrimenti la Corte dichiara di non trovar luogo a provvedere. II. Dec. 438 B, p. 385.

90. L'istanza per avere un termine per giustificare la inesigibilità di partite non è propria della sede del giudizio sul conto, nè è attendibile senza in-

dizio di prova, a pregiudizio della definizione del conto. II. Dec. 440 N, p.388.

91. A rendere efficace il ricorso od appello alla Corte non è essenziale che la sua notificazione contenga anche la citazione a comparire dinanzi alla medesima, specialmente tenuto conto che l'udienza per la discussione è fissata dal Presidente sopra istanza della parte diligente. II. Dec. 463 A, p. 421. Si ha poi per sanato ogni difetto della notifica coll'essere comparsa la controparte a far le proprie difese, ivi, B.

92. Sebbene una partita sia stata a carico in altri conti può essere oggetto di ricorso, ancorchè da quei conti non siasi appellato, non essendo i medesimi mai stati notificati. II. Dec. 479 A, p. 442.

93. Benchè il ricorso si riferisca a quistione che ugualmente concerne più Comuni in consorzio, ed uguale sia per tutti la ragione di decidere, pure la Corte non può estendere la sua decisione oltre i confini del conto di quel Comune, che le è stato denunciato. II. Dec. 460 B, p. 416.

94. Manca di oggetto il ricorso che si fonda sulle variazioni di un Conto per introiti ed esiti, verificati dopo la resa del medesimo. II. Dec. 487, p. 451.

95. Non può applicarsi l'effetto di un atto portato innanzi a giudice non competente all'opposizione che si faccia al decreto di approvazione del conto avanti lo stesso Consiglio di prefettura. II. Dec. 489. B, p. 452.

96. Il difetto di deposito, nei termini del Regolamento, del ricorso coi documenti, anche dopo il decreto di fissazione di udienza, produce la perenzione del ricorso stesso, nè è sanato il difetto della produzione fattane dal convenuto. II. Dec. 495. C, p. 458.

97. Non rivive il termine utile a ricorrere, già decorso dalla notificazione fatta regolarmente del Decreto di approvazione del conto, perchè questa notificazione sia stata ripetuta coll'intimazione del precetto ingiuntivo a pagare le somme dovute. II. Dec. 503, p. 475.

98. La Corte non trova luogo a provvedere su di un ricorso del Sindaco avverso un provvedimento del Prefetto, sia perchè non autorizzato dal Consiglio comunale, sia perchè nè un provvedimento emesso fuori dei casi, nei quali ha luogo azione di responsabilità, nè il Prefetto possono essere soggetti alla giurisdizione della Corte. II. Dec. 518, p. 492.

APPROVAZIONE DEL CONTO.

1. Il Consiglio di prefettura nell'approvare il conto non è limitato nelle sue attribuzioni da quanto fu oggetto di osservazioni nella revisione fattane dal Consiglio comunale. I. Dec. 26, p. 25, dec. 212, p. 250. II. Dec. 292 B, p. 184.

2. L'approvazione dei conti comunali che si pronuncia dal Consiglio di prefettura è atto amministrativo, e non ha indole di giudizio contenzioso, ma il decreto che viene emesso acquista carattere di sentenza, mediante la notificazione per usciere giudiziario. I. Dec. 50, p. 44, dec. 53, p. 47, dec. 54, p. 50, dec. 67, p. 63, dec. 234, p. 289, dec. 244, p. 304, dec. 271, p. 334. II. Dec. 365 A, p. 292, dec. 393 A, p. 329.

3. L'approvazione del conto come vien pronunciata dal Consiglio di prefettura fa fede delle cifre che vi sono riportate e non sono ammissibili in contrario conteggi nuovi destituiti di prove. I. Dec. 125, p. 114. II. Dec. 422 A, p. 357.

4. Nell'approvazione del conto che fa il Consiglio di prefettura, per nessuna disposizione di legge è necessaria la presenza delle parti, dopo che coll' aboli-

zione del contenzioso amministrativo non vi ha più vero giudizio presso il detto Consiglio. I. Dec. 168, p 176.

5. Nissuna disposizione di legge osta a che l'approvazione del conto sia data dal Consiglio di prefettura soltanto in parte definitivamente, e per partite incerte e disputate provveda interlocutoriamente. I. Dec. 173, p. 184, e questo provvedimento non può formar oggetto di ricorso alla Corte. II. Dec. 506 A, p. 477.

6. Non è lecito al Consiglio comunale di variare le risultanze del decreto di approvazione del conto pronunciato dal Consiglio di prefettura, se non ottenendo dal medesimo altro decreto in via di revisione. I. Dec. 186, p. 205, dec. 212, p. 250.

7. Gli accordi fatti tra l'amministrazione comunale e il contabile, diversamente da quanto fu stabilito col decreto di approvazione del conto, non vincolano il Consiglio di prefettura il quale può rigettare l'istanza appoggiata sugli accordi stessi per recedere dal suo precedente decreto. I. Dec. 212, p. 250.

8. Il decreto di approvazione del conto è irretrattabile, quando il Comune gli abbia data volontaria esecuzione. I. Dec. 213, p. 251,

9. L'esecuzione data all'approvazione del conto decretato dal Consiglio di prefettura non può essere eccepita, perchè nei conteggi siano compresi atti soggetti all'approvazione dell' autorità tutoria. *ivi.*

10. Non è prescritto dalla legge che il Consiglio di prefettura esponga i motivi, per cui procede all' approvazione del conto. I. Dec. 231, p. 285.

11. Il decreto di approvazione del conto, emesso dal Consiglio di prefettura, non altrimenti può essere modificato che, o dal Consiglio stesso in via di revisione nei casi e termini di legge, o in via di appello dalla Corte dei conti. I. Dec. 250, p. 315, dec. 252, p. 317.

12. Non vi ha alcuna prescrizione di forma pel procedimento del Consiglio di prefettura nell' accettare il Decreto di approvazione del conto. II. Dec. 282 D, p. 163, dec. 429 A, p. 369.

13. Il decreto di approvazione del conto deve riferirsi alla definitiva deliberazione del Consiglio comunale sul medesimo; se non siasi tenuto conto di questa, ha luogo il rinvio del ricorso al Consiglio di prefettura perchè si pronunci sul conto come fu riveduto e modificato dal Consiglio comunale. II. Dec. 292 B, p. 184.

14. Nel decreto di approvazione del conto può farsi il pareggio delle partite di giro e degli aggi, ed in generale di tutto il *dare* ed *avere*, senza che ciò costituisca motivo ricevibile di gravame. II. Dec. 295 F, I, p. 187.

15. Il decreto di approvazione del conto è circoscritto ai rapporti di contabilità, senza che possa influire sulle ragioni di credito e di debito verso i contribuenti od altri debitori del Comune, le cui contestazioni sono di competenza ordinaria. II. Dec. 311 A, p. 206, non si restringe peraltro al solo fatto materiale, ma comprende anche la cognizione e definizione in via amministrativa di tutte le controversie che alla contabilità stessa si riferiscono. Dec. 321 A, p. 220, come pure comprende la interpretazione delle clausole del contratto esattoriale, ivi, C, ma non si estende a conoscere degli effetti di una transazione. Dec. 372, p. 300.

16. Le omissioni nel decreto di approvazione del conto, che non influissero sulle risultanze del fondo di cassa, non dànno motivo ricevibile di gravame. II. Dec. 319 C, p. 215.

17. Per effetto dell'abolizione del contenzioso amministrativo non è scemata d'importanza l' attribuzione conservata ai Consigli di prefettura di approvare i conti comunali e provinciali, ed i decreti che preferiscono hanno autorità di stabilire le competenze attive e passive dei contabili e delle amministrazioni, sia sulle loro osservazioni, sia nell'interesse dell' osservanza delle leggi. II. Dec. 324 A, p. 225.

18. Col suo Decreto di approvazione del conto il Consiglio di prefettura non eccede le proprie attribuzioni, se soltanto per coordinare le risultanze di fatto e stabilire il vero fondo di cassa, rivede i conti anteriori già decisi. II. Dec 329 B, p. 241.

19. Eccede il suo potere il Consiglio di prefettura se approvando il conto giudichi degli effetti di una transazione,

seguita tra il Comune ed alcuni amministratori tenuti a rispondere di un vuoto di cassa. II. Dec. 372, p. 300.

20. Nell'approvazione del conto non può il Consiglio di prefettura ricusare di provvedere su di ogni contabilità dell'esattore verso il Comune, anche in relazione alle imposte. Dec. 435 A e B, p. 383.

21. Il Consiglio di prefettura eccede il suo potere col munire il decreto di approvazione del conto della clausola di esecutorietà non ostante appello, perchè in tal modo dà al suo atto una forza che non ha, ed un effetto che immediatamente non può avere, non acquistando l'atto stesso virtù giuridica di esecutorietà che per la notificazione giudiziaria non seguita di ricorso alla Corte, o dopo e secondo che questa abbia deciso. II. Dec. 448 A, p. 400. Dec. 484, p. 450.

22. Nè il Consiglio di prefettura nè la Corte dei Conti sono vincolati dalle dichiarazioni, ammissioni e confessioni delle amministrazioni, non potendosi eludere quella tutela che la legge ha loro imposta mediante l'approvazione dei conti. II. Dec. 448 A, p. 400.

23. Il decreto di approvazione del conto pur ricevendo forza di giudicato della notificazione giudiziale, è sempre un atto amministrativo, quindi non si ammette l'eccezione pregiudiziale che la sua copia, che fu notificata, sia stata fatta dall'usciere, non essendovi disposizione legittima in contrario. II. Dec. 459 A, p. 415.

24. Gli atti preparatorî del Consiglio di prefettura per l'approvazione del conto, rivestendo puramente un carattere d'istruttoria amministrativa, non possono formar oggetto di ricorso alla Corte. II. Dec. 506 A, p. 477. nè lo formano i motivi del decreto stesso di approvazione, ivi, B.

ARRETRATI.

1. L'esattore ha l'obbligo di riscuotere i crediti arretrati stanziati in bilancio e risponde di quanto rimanga inesatto per sua negligenza, ma ciò a condizione che sia abilitato a far le riscossioni mediante la consegna dei ruoli. I. Dec. 156, p. 155.

2. L'obbligo assunto per la riscossione degli arretrati delle imposte e sovrimposte non comprende a non esatto per esatto la responsabilità del debito lasciato dal cessato contabile, benchè proveniente da quella riscossione. I. Dec. 157, p. 157. dec. 158, p. 158.

3. Se la riscossione degli arretrati fu assunta senza l'obbligo del non esatto per esatto, l'esattore, non risponde che delle somme rimaste inesatte per sua colpa e negligenza I. Dec. 163, p. 168.

4. Non vale la dichiarazione dell'esattore di non volere assumere responsabilità per la riscossione degli arretrati, egli ne ha obbligo benchè senza il vincolo del non esatto per esatto: non essendogli per altro stati consegnati i ruoli, le relative partite sono tolte dal carico e conservate nei residui attivi I. Dec. 164. p. 170.

5. E' mantenuto il carico di partite di arretrati rimaste inesatte, se per colpa dell'esattore riuscirono inefficaci gli atti esecutivi. *ivi*.

6. La riscossione degli arretrati non si può scindere dagli obblighi tutti del contratto esattoriale, compreso quello del non esatto per esatto. I. Dec. 241. p. 299.

7. Pattuito di tenere la riscossione degli arretrati a conto corrente, cessa l'obbligo del non esatto per esatto, fermo quello di giustificare la inesigibilità *ivi*.

8. Quando si è assunto l'obbligo di riscuotere tutte le entrate del Comune, s'intende esteso l'obbligo stesso anche agli arretrati. ivi, e II. Dec. 295. A, p. 187.

9. L'obbligo di rispondere delle restanze di esercizii precedenti non ha bisogno di risultare da patto speciale nel Contratto, bastando a stabilir-

lo l'accettazione del fondo di cassa senza condizioni. II. Dec. 409. B, p. 342. o con condizioni verificatesi. Dec. 440. A, p. 387.

10. Se l'esattore, che pattuì di assumere la riscossione degli arretrati d'imposte, andò più oltre del suo obbligo riscuotendo altri arretrati, pel fatto suo proprio incorse anche per questi nella responsabilità di dover avere usato ogni cura e diligenza per la intera riscossione. II. Dec. 414. A, p. 349.

11. Risponde con tutti gli obblighi inerenti anche della riscossione degli arretrati delle sovrimposte del Comune (1872) quando di fatto l'assunse in seguito al contratto per la riscossione degli arretrati delle imposte principali. II. Dec. 450, p. 406.

ATTI ESECUTIVI.

1. Senz'avere adempiuto all'obbligo di far gli atti esecutivi contro i debitori morosi l'esattore non può pretendere il discarico delle partite inesatte. I. Dec. 68, p. 65, dec. 74, p. 69, dec. 121, p. 107, dec. 124, p. 112, dec. 136, p. 130, dec. 156, 154, II. Dec. 296 E, p. 191, dec. 375 p, 305 dec. 381 B e C, p. 314, dec. 412, p. 348. dec. 442 C, p, 393.

2. Per provare l'insolvenza dei debitori è necessario, che gli atti esecutivi abbiano avuto regolarmente luogo. Dec. 119 p. 105.

3. Il non essersi potuto compiere gli atti esecutivi per la riscossione di rendite comunali durante la sua gestione, non rende responsabile l'esattore delle partite non esatte. I. Dec. 128, p. 118, dec. 171 p. 181.

4. L'aver consegnati dei verbali di di pignoramento negativi contro debitori morosi non basta a dar diritto all'esattore di discaricarsi delle quote non esatte nel conto, deve riportare dal Comune il riconoscimento dell'inesigibilità nei modi di legge. I. Dec. 135, p. 129.

5. L'intimazione del precetto e la sola citazione ai debitori morosi non sono atti esecutivi sufficienti a far ammettere la inesigibilità. I. Dec. 161, p. 164, dec. 168, p. 176. II. Dec. 440 C, p. 387.

6. Se gli atti esecutivi riuscirono inefficaci per colpa dell'esattore, non può pretendere discarico. I. Dec. 164. p. 170.

7. Se il Comune fece gli atti esecutivi ed ottenne sentenza ed ordinanza di sequestro, la relativa partita non può più essere mantenuta a carico dell'esattore. *ivi*.

8. Se rimanesse dubbio che il contabile avesse i dati necessari per compiere gli atti esecutivi, si toglierebbe il carico, ma si conserverebbero le partite nei residui. I. Dec. 168. p. 176.

9. Cessata la gestione durante il compimento degli atti esecutivi, il contabile non risponde della riscossione del relativo credito. I. Dec. 171. p. 181.

10. Senza provare di aver compiuti gli atti esecutivi, a nulla giova produrre la nota dei debitori morosi. I. Dec. 172. p. 183. II. Dec. 381, C, p. 314. Dec. 409. F, p. 342. dec. 424. B, p. 361, dec. 440 C, p. 387.

11. Non suppliscono alla prova degli atti esecutivi, per dimostrare la inesigibilità di partite, i certificati che siano emessi dall'usciere che gli atti stessi non furono compiuti per mancanza di

effetti pignorabili e per risparmio di spesa I. Dec. 186. p. 205.

12. Se gli atti esecutivi non si poterono praticare, perchè richiesti i titoli creditorii non furono consegnati, viene ammessa la inesigibilità delle relative partite. I. Dec. 191. p. 217, II. Dec. 367. A, p. 295.

13. Se l'esattore iniziò gli atti esecutivi contro l'appaltatore del dazio di consumo appena gli fu notificato il relativo contratto, non può essergli dato carico di quando abbia sofferto di danni il Comune pel ritardo dei detti atti esecutivi. I. Dec. 210 p. 246.

14, Colla consegna dei verbali di esecuzione contro i debitori morosi, l'esattore rimane sciolto dall'obbligo di rispondere per le relative partite del non esatto per esatto. I. Dec. 215 264.

15. Essendosi convenuto che non avrebbe avuto effetto l'obbligo del non esatto per esatto, se secondo le leggi del luogo e del tempo fosse mancata l'assistenza della forza armata, che tale mancanza siasi verificata devesi provare concludentemente, per poter pretendere che ne sia conseguita la pretesa inesigibilità. *ivi.*

16. La tardività degli atti esecutivi ha per effetto che al contabile non è ammessa la pretosa inesigibilità di partite dategli a riscuotere II. Dec. 287. D. p. 176. dec. 307. B. p. 203.

17. Il privilegio fiscale per gli atti esecutivi rimase in ogni provincia regolato dalle antiche leggi locali, non avendo le nuove provveduto. II. Dec. 296 D. p. 190.

18. Non basta provare che il Consiglio comunale abbia deliberato che la Giunta facesse sospendere gli atti esecutivi, bisogna anche provare che la deliberazione sia stata eseguita. II. Dec. 297 B, p. 192, dec. 366, p. 294.

19. Se il Comune abbia subìti atti esecutivi per colpa dell'esattore che trascurò un pagamento, su di lui devono ricadere i danni. II. Dec. 305 C, p. 201.

20. Non producono effetto di discarico al contabile verbali di carenza e d'irriperibilità di debitori e contribuenti, elevati dopo i quattro mesi dal termine dell' esercizio al quale le riscossioni si riferiscono. II. Dec. 307 B, p. 203.

21. La sospensione degli atti esecutivi, o dilazione accordata ai debitori, non devono riguardarsi come atti soggetti all'approvazione dell' autorità tutoria. II. Dec. 322 C, p. 222.

22. Giustamente desiste l'esattore dagli atti esecutivi, ed ha discarico delle riscossioni non effettuate, se attuando gli atti esecutivi s' incontrò in giudizî d'indole petitoria, ed il Comune non lo sovvenne nè delle indicazioni opportune, nè dei titoli necessarî a stare in quei giudizî. II. Dec. 328 B, p; 237.

23. Qualunqne sia la legge che si voglia applicare in relazione all' indole delle riscossioni, pei privilegi fiscali da usarsi, l'esattore è responsabile per aver trascurate le pratiche di esazione, verso i debitori morosi, e lasciate cumulare più scadenze e più debiti, iniziando soltanto a gestione finita procedure che risultarono inefficaci per insolvibilità ed irriperibilità di debitori di rendite comunali. Dec. 364 C. p. 291.

24. In niun caso può essere lasciato al solo criterio ed arbitrio l' abbandonare la riscossione di una o di altra partita, ed il medesimo è responsabile sempre della tardività e caducità degli atti esecutivi. II. Dec. 299 B. p. 195.

25. Quando gli atti coattivi provano la diligenza dell' esattore, e sono giustificati notoriamente in quanto alle proprietà sulle quali li rivolse, ancorchè riescano infruttuosi, sono giusto titolo a discarico. II. Dec. 391 C, p. 328.

26. Appaltata la riscossione di molti piccoli crediti ad un solo, e questo solo intestato in Bilancio come debitore, l'esattore ha fatto il dover suo escutendolo nella persona del suo fidejussore, nè il Comune può pretendere che facesse gli atti esecutivi contro tutti gli altri debitori, ivi, A.

27. Non potendosi escutere un debitore perchè minorenne e nullatenente, il Comune che ha colpa di aver contrattato col medesimo, non ne può far ricadere le conseguenze sull'esattore, ivi, B.

28. Riconosciuti dal Comune per veri i verbali di carenza e di miserabilità dei contribuenti, si ha per provata la inesigibilità, II. Dec. 411 C, p. 349.

29. L'obbligo del contabile di far gli atti coattivi contro i contribuenti cessa quando risulti essere passata la proprietà ad altri; se siavi azione da eser-

citare relativamente a tale passaggio, è di spettanza del Comune non del contabile. Dec. 428 A, p. 368.

30. Atti di esecuzione iniziati ma non portati a compimento, sentenze appellate da debitori senza che siasi proseguito il giudizio, non bastano a far conseguire rimborso a titolo d'inesigibilità. II. Dec. 444 C, p. 397.

31. Essendo dubbia l'utilità di spese per atti coattivi, in mancanza di elementi precisi di prova, non ne è ammesso il rimborso. II. Dec 391 D, p. 328.

32. L'efficacia degli atti esecutivi profitta all'esattore che l'intraprese, se venga a verificarsi anche dopo finita la sua gestione. II. Dec. 472 B, p. 430.

33. È ammesso come prova d'inesigibilità l'aver compiuti, benchè infruttuosamente, gli atti esecutivi, ivi, C.

34. Ai verbali di *carenza* presentati dall'esattore non basta che il Comune opponga che vi erano altri effetti mobili da pignorare, per escluderne l'efficacia, deve anche convalidare le sue asserzioni con opportune indicazioni. II. Dec. 480 B, p. 445.

35. È inerente all'obbligo del non riscosso per riscosso che l' esattore non possa ripetere rimborso delle spese per gli atti coattivi, il compenso delle quali sta nell'aggio percentuale. II. Dec. 472 A, p. 430.

AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO.

1. Se non risulti dell' autorizzazione avuta dal Sindaco a stare in giudizio la Corte lo abilita con un provvedimento preparatorio a farne la prova. I. Dec. 21, p. 20.

2. È sanabile il difetto di prova di autorizzazione a stare in giudizio per parte del Sindaco I. Dec. 30, p. 31.

3. La prova dell'autorizzazione a stare in giudizio per parte del Sindaco è ammessa in giudizio di rivocazione, risultando che l'aveva chiesta ed ottenuta, benchè non prodotta. I. Dec. 53. p. 47.

4. Non può sussistere giudizio nello interesse di un Comune senza che il sindaco sia autorizzato a starvi. I. Dec. 67. p. 63.

5. La mancanza di autorizzazione al Sindaco di stare in giudizio non impedisce che sia dichiarata la irricevibilità dell'atto di appello, che fu interposto fuori termine, poichè tale dichiarazione deve farsi anche di ufficio, I. Dec. 138. p. 134.

6. L'autorizzazione a stare in giudizio contro l'interposto appello non limita al Sindaco la facoltà di fare ogni atto che creda necessario, I. Dec. 159. p. 160.

7. La deliberazione in via di urgenza della Giunta comunale si ha per sufficiente ad autorizzare il Sindaco a stare in giudizio. II. Dec. 419 A, p. 354.

AZIONE DI DANNI.

1. Ad ammettere il Comune ad esperire l'azione di danni per colpa dell'esattore, oltre alla prova della colpa stessa, è necessaria la prova del danno verificatosi. I. Dec. 210, p. 247.

2. Compete soltanto contro gli amministratori l'azione di danni avvenuti per pagamento fatto non ostante sequestro, se questo intimato nel tempo di anteriore gestione non fu partecipato al nuovo esattore, I. Dec. 253. p. 318,

3. I danni, che si ripetono da un amministratore per inadempimento o irregolare adempimento di mandato, non formano oggetto di giurisdizione amministrativa, ma di azione civile nel foro ordinario. I Dec. 255. p. 320.

4. Non compete innanzi alla Corte dei Conti di agire per risarcimento di danni. I. Dec. 197, p. 228. II. Dec. 322, D, p. 222.

5. Non è ammissibile l'eccezione che la Corte non sia competente a giudicare dei danni che il Comune pretende aver sofferti per inadempimento dei do-

veri esattoriali; il giudice del conto, lo è pure di ogni effetto della colpa dell'esattore, che si traduce nelle risultanze del conto stesso. II. Dec. 512. B, p. 485

AZIONE D'INDEBITO.

Competenza, 1.
Errori del contabile, 2.
Cosa giudicata, 3.

1. L'azione d'indebito può essere riservata, ma non è di competenza del magistrato amministrativo. I. Dec. 156. p. 154.

2. Come può sempre esperimentarsi l'azione d'indebito, così il contabile può fare ricorso in appello alla Corte per errori in cui sia incorso egli stesso nel conto. I. Dec. 263. p. 332.

3. Per carichi indebiti è chiuso l'esperimento ordinario dell'appello alla Corte, quando si riferiscano a Conti passati in cosa giudicata per acquiescenza II. Dec. 377 E, p. 306.

BILANCIO PREVENTIVO.

Ammontare dei ruoli, 7.
Carico ad amministratori, 12.
Carico non compreso in bilancio, 8.
Crediti arretrati, 2.
Discarico, 1.
Giustificazioni, 5.
Interessi di mora, 15.
Necessità indeclinabile, 10.
Notorietà di spesa, 5.
Pagamento di stipendii, 11, 14.
Pagamenti senza, e oltre gli stanziamenti, 4, 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Residui passivi, 1,
Spese obbligatorie, 3.
Storno di fondi, 1.
Spese lievi e ordinarie, 5.
Stanziamenti in Bilancio, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
Titolo di credito, 6.

1. Le somme pagate senza regolare stanziamento in bilancio non sono ammesse a discarico nel conto, ma conservate nei residui passivi, finchè non vi sia regolare storno di fondi. I. Dec. 147 p. 144.

2. L'esattore ha obbligo di riscuotere i crediti arretrati stanziati in bilancio. I. Dec. 156 p. 154.

3. Per le spese obbligatorie non si ritiene a rigore il limite dello stanziamento in bilancio. I. Dec. 171 p. 181. II. Dec. 287 E, p. 176.

4. Non vi è patto che giustifichi il contabile di aver pagati mandati fuori i limiti degli stanziamenti in bilancio. I. Dec. 191, p. 217, dec. 253, p. 318.

5. Non vale notorietà di spesa, nè giustificazione di pagamento, perchè sieno abbuonati a discarico pagamenti fatti in eccedenza degli stanziamenti in bilancio. I. Dec. 204, p. 236, a meno che si tratti di tenui differenze e di spese ordinarie, ivi. e I. Dec. 205 p. 240. II. Dec. 284 E, p. 173.

6. Lo stanziamento di una somma in bilancio non forma per sè solo titolo di credito, e per percepirne il pagamento devono concorrere i titoli che l'attribuiscano. I. Dec. 216 p 268.

7. Riguardo a riscossioni affidate a ruoli, è il loro ammontare, e non già lo stanziamento in bilancio che indica il carico dell'esattore. I. Dec. 247, p. 311.

8. Se sia ricusato dall'esattore un carico non compreso in bilancio, spetta al Comune far la prova di avergliene affidata l'esazione, e che questo abbia avuto luogo, I. Dec. 248 p. 312, nè può il Comune pretendere di fare al contabile un carico maggiore di quello previsto in bilancio. II. Dec. 530 B, p. 508.

9. Senza il debito stanziamento in bilancio, non vale contrapporre al rifiuto di discarico di una somma erroneamente accreditata l'asserzione che la somma stessa fu spesa in bisogni dell' amministrazione. I. Dec. 275, p. 339.

10. Non può farsi carico di pagamenti eseguiti fuori i limiti del bilancio, se vi fu ineluttabile necessità nell'interesse del Comune. I. Dec. 56, p. 54.

11. Assunte nello stesso esercizio più persone a disimpegnare l'ufficio di segretario comunale, senz' altri appositi fondi stanziati in bilancio, sono irregolarmente pagati i mandati tratti per il loro stipendio oltre i limiti del fondo apposito. I· Dec. 41, p. 38.

12. Se fu significato un pagamento indebito a quelli che ne firmarono il mandato oltre i limiti dello stanzia-

mento in bilancio, non ha motivo di gravame il contabile. II. Dec. 361 F, p. 284.

13. Mancando la prova di pagamenti fatti oltre la somma assegnata in Bilancio, e non constando che siasi provveduto posteriormente con altri fondi, non è ammesso il relativo discarico. II. Dec. 389 A, p. 325.

14. Comunque il Comune abbia provveduto per il pagamento di un suo impiegato, non può il contabile pretendere di essere stato indotto in errore, e di essere giustificato per aver fatto quel pagamento in più di quanto era preveduto in bilancio. II. Dec. 401, p. 337.

15. Essendo allogato in bilancio il fondo per un pagamento, sono dovuti dal contabile gl'interessi di mora verificatasi pel pagamento stesso ritardato. II. Dec. 519 E, p. 492.

CAMBIO DI MONETA.

1. Non è dovuto alcun aggio all'esattore sul cambio della moneta. I. Dec. 182, p. 198.

CAPITOLI SPECIALI.

1. Il capitolato speciale che fu mentovato nell'avviso d'asta dell'esattoria, ed al quale si riportò il contratto, obbliga strettamente l'esattore, nè vale opporre ignoranza del medesimo e ragioni di buona fede in contrario. I. Dec. 184, p. 200.

2. Perchè sia lecito discostarsi dai capitoli normali per l'esercizio dell'esattoria, aggiungendo capitoli speciali in senso diverso delle norme ordinarie stabilite in detti capitoli e nella Legge, per la gratuità del servizio di tesoreria, è indispensabile che vi sia regolare deliberazione, approvata dal Prefetto, previo il voto della Deputazione provinciale, II. Dec. 298 A, p. 193, dec. 300 A, p. 197, e ciò quantunque sia da dubitare che si possa derogare al principio della gratuità del servizio di tesoreria, dovuta dall'esattore per legge. II. Dec. 351 A, p. 274.

3. Addossato all'esattore per patto speciale il servizio della cassa comunale col vincolo del non riscosso per riscosso e colla retribuzione ad aggio, non per questo deve intendersi dovuto l'aggio per quegl'introiti ch'egli realizzi senza che si verifichi il predetto vincolo, il che avviene nel caso del versamento di una somma in carte contabili riferentisi al fondo di cassa da consegnarsi dal cessato contabile. II. Dec. 399, p. 334. (*Sui patti speciali riguardo al servizio di tesoreria veggasi* Aggio di riscossione nn. 35, 58, 64, 65).

4. Non compete all'esattore l'eccezione, che i capitoli speciali dell'esattoria non siano stati approvati dalla Deputazione provinciale; competerebbe al Comune quando pure fosse giustificata. II. Dec. 403 A, p. 337.

CARICO NEL CONTO.

1. Non può essere fatto carico all'esattore di omissioni avvenute nei ruoli. I. Dec. 4, p. 6.

2 L'esattore non dev'essere caricato di ritenute non fatte ad un impresario per anticipazioni ricevute, quando queste non sieno state portate a sua conoscenza, ivi.

3. Indebito è il carico che voglia farsi all'esattore della mancanza dei vaglia semestrali di cartelle del debito pubblico, se queste furono deposte nella cassa comunale senza i medesimi, ivi.

4. Invano si denuncia per indebito il carico di partite, se queste non siano indicate precisamente, e non sia provato perchè non doveano essere caricate. I. Dec. 6, p. 8. II. Dec. 442 C, p. 393, nemmeno vale attaccar di falso documenti II. Dec. 350 C. p. 271, nè pretendere riduzione di somme caricate, II. Dec. 440 F, p. 387. Come spetta al contabile la prova del discarico che domanda, così il Comune deve far la prova del carico che vuol mantenuto. II. Dec. 540 E, p. 520.

5. Stà a carico dell'esattore o cassiere un furto che dica di aver patito, senza darne la prova, e senza dimostrare la materiale violazione della cassa. I. Dec. 9, p. 11.

6. Non può l'esattore evitare il carico delle reste ad esigere se non dimostri che si realizzarono ad onta delle cure usate, ed anche delle debite coazioni. I. Dec. 28, p. 29. L'assunzione senza proteste o riserve dei residui dell'esercizio precedente obbliga il nuovo e libera il cessato esattore II. Dec. 502, p. 474.

7. Per determinare il carico, che debba avere il contabile per l'ammontare dei ruoli, deve provarsi la loro consegna fatta a tempo, e se tardiva, che la negligenza o colpa del contabile ne abbia impedita la realizzazione, ivi.

8. È da confermarsi in massima il carico fatto dal Consiglio di prefettura per l'obbligo che ha il contabile di rilasciare a favore del Comune la metà delle penali dovute dai debitori morosi; ma se non ne fu fatta liquidazione si deve accordare il discarico fino a che non sia avvenuta. I. Dec. 51, p. 45, dec. 156 p. 154.

9. Se abbiansi, o non, a dare in caricamento residui attivi e passivi, oggetto di anteriori contestazioni, non può formar titolo a giudizio di rivocazione. I. Dec. 55, p. 52.

10. Non può farsi carico di pagamenti eseguiti fuori i limiti del bilancio, se vi fu ineluttabile necessità nell'interesse del Comune. I. Dec. 56, p. 54, tranne questo caso e che vi sia regolare deliberazione di storno è sempre confermato il carico di pagamenti in eccesso degli stanziamenti in Bilancio. II. Dec. 361 I, p. 284, dec. 389 A, p. 325, dec. 401, p. 337, dec. 422 B, p. 357, nè il contabile è giustificato da atti dell'amministrazione, pei quali pretenda non aver potuto esimersi da tali pagamenti. II. Dec. 361 L, p. 284, dec. 379 A, p. 311.

11. Essendovi dubbio sull'intelligenza di un patto coll'esattore, e non essendovi quindi elementi certi per determinare il debito, è da togliersi il carico che ne è stato fatto. I. Dec. 58, p. 55.

12. Un credito derivante da liquidazioni anteriori verso altro contabile, e non comprese nel conto in discussione, non vi può essere portato in caricamento, I. Dec. 59, p. 56. II. Dec. 508 K, p.

478. Dec. 533 C, p. 513, come una liquidazione di residui del predecessore non può esser messa in contestazione se non fu oggetto del decreto di approvazione del conto in quistione, II. Dec. 466 p. 424, e d'altra parte non può esser fatto carico per una gestione anteriore se non ne sia stata data ed assunta responsabilità. Dec. 467, p. 425. II. Dec. 480 A, p. 445, dec. 510, p. 482. Come l'accettazione incondizionata dei residui del conto precedente obbliga il nuovo e libera il cessato esattore. Dec. 502, p. 474, non così peraltro, se di una partita già caricata in altro conto, Dec. 520 C, p. 494, e se si tratti di spese di gestione altrui. Dec. 521 A, p. 496.

13. A stabilire il carico derivante da maneggio indebito del denaro comunale, occorre istruire avanti la Corte il giudizio con le forme di una vera contabilità. I. Dec. 64, p. 60.

14. I rimborsi mandamentali stanno a carico dell'esattore, ed è suo obbligo ritirare dal Comune i mandati per realizzarli. I. Dec. 68, p. 65.

15. Non può farsi carico al contabile di una riscossione fatta dal Sindaco senza suo intervento. I. Dec. 73 p. 67, ved. n, 60.

16. È mantenuto il carico di partite inesatte, se non siansi a tempo debito fatte le legali coazioni. I. Dec. 68, p. 65. dec. 74, p. 69, dec. 120, p. 107. dec. 136, p. 130, dec. 156. p. 154. II. Dec. 307 B, p. 203. . Dec. 393 F, p. 329.

17. Evita il carico nel conto dei rimborsi mandamentali non esatti il contabile che giustifichi l' esistenza di regolari contestazioni amministrative e giudiziarie. I. Dec. 74, p. 69. II. Dec. 508 C, p. 478.

18. È fatto carico all' esattore delle somme che pagò su mandati non regolari. I. Dec. 81, p. 74. II. Dec. 343 D, p. 261.

19. Non manca il soggetto del giudizio di appello per essersi soltanto ordinato al contabile di portare in carico nel conto posteriore alcune partite, comunque sieno state posteriormente conteggiate. I. Dec. 89, p. 77.

20. Quando di una somma portata in sopravvanzo non è fatto carico al contabile, non v'è materia ad appellare. I. Dec. 92, p. 80.

21. Sottratta una somma dal fondo di cassa, abilitando il contabile ad averne discarico nel conto posteriore mediante la regolarizzazione dei mandati, quando questa avvenga, non deve tralasciare di portare anche a carico la somma medesima. I. Dec. 108, p. 93.

22. Vien mantenuta la facoltà data al contabile nel conto anteriore di chieder ragione al Comune dell'aggregazione di una somma al fondo di cassa, ma in pari tempo vien mantenuto il carico della somma stessa, salvi i diritti eventuali, ivi.

23. Per non aver carico dell'ammontare di un ruolo, non basta che l'esattore asserisca non essergli stato consegnato, ma deve farlo evidentemente risultare. I. Dec. 115, p. 99. II. Dec. 465 B. p. 423

24. Cessa il carico a non esatto per esatto di entrate comunali per le quali furono consegnati i ruoli, quando risulti che questi furono ritirati, o in altro modo risulti la insussistenza o inesigibilità delle partite date in riscossione. I. Dec. 115, p. 99, non così se si tratti di ruolo già riscosso in parte, e se l'allegato ritiro sarebbe avvenuto a gestione finita, II. Dec. 440 E, p. 387.

25. Per le entrate comunali basta la consegna dei ruoli a stabilire il carico a non esatto per esatto, e per le patrimoniali non vien tolto, se l'esattore non provi di aver usata ogni diligenza e di aver adempiuto quanto gl' incombeva per legge, I. Dec. 115, p. 79, II. Dec. 343 C, p. 261. II. Dec. 539 C, p. 519, ved. n. 52.

26. Per essersi la Giunta riservata facoltà di dare le sue istruzioni per le partite inesatte, non ne consegue diminuzione dell'obbligo di rispondere del non esatto per esatto, nè basta aver fatta denunzia alla Giunta stessa delle partite non esatte, ivi.

27. Vien mantenuto il carico, se allegando errori, questi non vengano provati. I. Dec. 121, p. 107.

28. È revocato il carico fatto di partite riscosse, le quali erano state già addebitate nel fondo di cassa. I. Dec. 128, p. 118.

29. È indebito il carico di partite, per la riscossione delle quali non potè l'esattore durante la sua gestione compiere gli atti esecutivi. I. Dec. 121, p. 107.

e così a gestione finita non deve il contabile subire conseguenze di variazioni portate al suo conto per atti in cui non ebbe parte. II. Dec. 322 B, p. 222.

30. Non provando l'inesigibilità non evita il carico fattogli, se il contabile pretenda opporre eccezioni sui titoli creditori del Comune, di cui egli non è giudice. I. Dec. 121, p. 107. II, Dec. 508 B, p. 478.

31. Fra le diligenze da usare, per evitare il carico di partite non esatte di rendite comunali, v'è pur quella di rappresentare al Comune le difficoltà che s'incontrano a compiere la riscossione. I. Dec. 121, p. 107.

32. Il carico del non esatto per esatto dei centesimi addizionali non si evita, opponendo l'obbligo che ha il successore di assumere le reste ad esigere. I. Dec. 121, p. 107.

33. Senza ragione si chiede che sia posta a carico del contabile una partita non riscossa di rendite patrimoniali, che fu sempre conservata come restanza attiva e lo è ancora nel bilancio dell'esercizio corrente. I. Dec. 131, p. 125. Così di una somma a carico di un cessato contabile. II. Dec. 539 B, p. 519.

34. Il carico relativo a mandati pagati di spese casuali, senza che fossero muniti delle prescritte deliberazioni, è mantenuto, non valendo opporre che l'esattore non risponde della regolarità delle spese che son fatte dal Comune. I. Dec. 135, p. 129.

35. Non può farsi carico ad amministratori di responsabilità in linea contabile, per atti non connessi al conto che si discute, e che non importano materialità di maneggio di denaro comunale, specialmente se la decisione sul conto del relativo esercizio passò in cosa giudicata. I. Dec. 149, p. 145.

36. Partite non accertate nè liquide non si devono portare a carico, ma conservare nelle restanze attive. I. Dec. 156. p. 154, II. Dec. 499 B. p. 467, ed anche pattuito di rispondere del non riscosso per riscosso, se l'esattore incontrò ostacoli giudiziari, non gli è mantenuto il carico. II. Dec. 508 C., p. 478.

37. Crediti arretrati non esatti deggiono essere conservati nelle restanze attive, e non posti a carico, se non furono consegnati i ruoli di riscossione. I. Dec. 156, p. 154. II. Dec. 442 B, p.418, dec. 499 B, p. 467. (ved. n. 53).

38 Lo sfratto d'inquilini dato dal Comune non toglie all' esattore il carico delle corrisposte di fitto maturato innanzi, e per le quali l'esattore non dimostri le fatte coazioni, o l'insolvenza dei debitori. I. Dec. 156, p. 154.

39. Le spese di sfratto d' inquilini; come quelle che sono d'amministrazione, e non sono pertinenti alla riscossione, non devono stare a carico dell'esattore, ivi.

40. Non entra nell' obbligo del non esatto per esatto, e non fa carico nel conto, il debito lasciato dal cessato esattore, quantunque proveniente da riscossione d'imposte. I. Dec. 157, p. 157. dec. 158, p. 158, dec. 197, p. 228, nè può mai pretendersi di farne carico oltre la somma stanziata in Bilancio. II. Dec. 530 B, p. 508.

41. Di un' entrata pertinente a più Comuni in consorzio non può essere caricato che il *pro rata* nei rispettivi conti. I. Dec. 157, p. 157.

42. Il giudizio in appello sul conto è limitato a ciò che vi è portato a carico, poichè questo non si può estendere a partite che gli sono estranee I. Dec. 159. p. 160, dec. 238, p. 295. II. Dec. 420 B, p. 356, Dec. 431 B, p. 371. Dec, 433 A, p. 375. Dec. 507 A e B, p. 478. Dec. 520 C, p. 494.

43. Sta bene il carico della somma rappresentata da un mandato escluso per dupplicazione e per mancanza di quietanza. I. Dec. 160, p. 162, tanto più se il contabile non provi quanto asserisce a giustificazione della dupplicazione, e vi siano presunzioni in contrario. II, Dec. 282 F, p. 163. Dec. 432 C, p. 374.

44. È confermato il carico fatto al contabile per aver trascurato di far la ritenuta su di uno stipendio. I. Dec. 160, p. 162. II. Dec. 389 B, p. 325 Dec. 442 A, p. 393.

45. Non vale opporre che ad altri era affidato di riscuotere il dazio di consumo, e che la somma fu spesa dall'amministrazione prima che fosse versata, perchè sia tolto nel conto il carico che il contabile stesso si dette della somma introitata. I. Dec. 160, p. 162. II. Dec. 343 C, p. 261, in generale estranee ingerenze non liberano il contabile.

II. Dec. 473 C, p. 431, dec. 479 C, p.442, dec. 511 A, p. 482.

46. Non può essere fatto carico all'esattore di quanto non riscosse degli arretrati senza sua colpa o negligenza, se li assunse senza l'obbligo del non esatto per esatto. I. Dec. 163, p. 168, e se di fatto assunse la riscossione anche degli arretrati delle sovraimposte comunali, in seguito al contratto relativo col Governo non può esimersi dal risponderne con tutti gli obblighi inerenti, se non dimostri essergli dovuto rimborso per inesigibilità. II. Dec. 450, p. 406.

47. L'esattore ha anche l'obbligo di esigere gli arretrati patrimoniali, non ostante qualunque sua dichiarazione in contrario, ma se non gli furono consegnati i ruoli, le partite contestate vengono eliminate dal carico e conservate nei residui attivi. I. Dec. 164 p, 170. Ciò è inerente al carattere stesso degli obblighi generali dell'esattore, nei quali è compreso quello di riscuotere gli arretrati. II. Dec. 295 A, p. 187.

48. Se il Comune procedette agli atti esecutivi per un credito, ed ottenne ordinanza di sequestro, il relativo carico viene tolto all'esattore. I. Dec. 164, p.170.

49. Se gli atti esecutivi riuscirono incompleti ed inefficaci per colpa dell'esattore, gli è mantenuto il relativo carico, I. Dec, 164, p. 170. II. Dec. 393 F, p. 329, dec. 444 C, p. 397.

50. Pagata una spesa su regolari mandati, ne vien tolto il carico all'esattore, soltanto se manchi la regolare deliberazione è mantenuta nei residui da regolarizzare. I. Dec. 164, p. 170. II. Dec. 525 E, F, p. 500. Non è giusto pretendere dall'esattore alcuna giustificazione delle spese, la cui responsabilità è degli amministratori. II. Dec. 308 E,F. G, p. 478, ved. n. 128.

51. Non va a carico dell'esattore la spesa del commissario spedito dalla prefettura per la verifica di cassa se non risulti di avervi egli data causa. I. Dec. 164, p. 170, al contrario se emerga dalla verifica la irregolarità della gestione il carico è mantenuto. II. Dec. 346 D, p. 266, dec. 519 C, p. 492.

52. Anche non stipulato l'obbligo del non esatto per esatto, all'esattore è fatto carico di tutte le riscossioni affidategli, e non se ne esime senza dar prova delle diligenze usate e degli atti di legge compiuti contro i debitori morosi. I. Dec. 168, p. 176. II. Dec. 393 F, p. 329, dec. 422 F, p. 357, dec. 424 B, p. 361, dec. 427 C, p. 364, e ciò anche per le rendite patrimoniali II. Dec. 294 B, p. 186, dec. 319 E, p. 215, dec. 381 B, p. 314, dec 420 A, p. 356, dec. 512 A, p. 485, e per le entrate comunali. II. Dec. 343 C, p. 261, tanto più se vi fu patto speciale di risponderne fino a dimostrata inesigibilità. II. Dec. 375 p. 305. La Corte ritiene l'esattore responsabile come un mandatario. II. Dec. 489 C, p. 453.

53. La non fatta consegna dei ruoli esclude il relativo carico, ma se ne manchi la prova, si conservano le partite nei residui attivi. I. Dec. 168 p. 176. II. Dec. 430 B, p. 370, dec. 525 C, p. 500.

54. Mancando l'autorizzazione dell'autorità tutoria per dilazioni ed abbuoni accordati, non ne deriva un carico pel contabile, ma neppure è dato il discarico finale, conservandosi le partite nei residui. I. Dec. 168, p. 176.

55. Provvede giustamente il Consiglio di prefettura col far carico nel conto di ciò che è certo e liquido, non trattenendosi perchè su di altre partite non possa definitivamente pronunciarsi, I. Dec. 173, p. 184.

56. Se mancando la prova della inesigibilità di crediti rimasti inesatti, di questi non fu fatto carico all'esattore, ma furono conservati nei residui attivi, egli non ha titolo a ricorso. I. Dec. 175 p. 188. Dec. 379 C, p. 311. II. Dec. 430 A, p. 370, dec. 468 A, p. 426, Dec. 501 F, p. 472, dec. 511 B e D, p, 483, dec. 519 A, p. 492. Così se le partite negate al discarico furono conservate nei residui passivi. II. Dec. 325 p. 233, Dec. 486, p. 451.

57. Provata la consegna dei ruoli, invano l'esattore ne impugna il carico. I. Dec. 115, p. 99, dec. 135, p. 129, dec. 177, p. 191, dec. 272, p. 336. II. Dec. 286 B, p. 175, dec. 328 E, p. 237, dec. 422 F, p. 357, dec. 489 D, p. 453, ugualmente se ne ebbe copia ed estratti con cui potè effettivamente riscuotere. II. Dec. 414 B, p. 349, e se siasi dato carico di parte e non abbia giustificata l'inesazione dell'altra parte. II, Dec. 432 D, p. 374, la negativa del-

la consegna non vale di fronte all'assertiva che siano stati sequestrati, nel qual caso pure fanno carico. II. Dec. 465 B, p. 423.

58. Non debbonsi porre a carico, ma conservarsi nei residui attivi, quelle partite, di cui il Consiglio comunale ammise l' inesigibilità, ed il Consiglio di prefettura giustamente la negò, non essendone state presentate giustificazioni. I. Dec. 181, p. 196.

59. Dipendendo dalla condizione di notificare il non avvenuto introito, dopo un mese dalla scadenza, perchè il contabile non incorra nell' obbligo del non esatto per esatto, anche per ogni incasso ed entrata comunale, se ciò non fu adempiuto, è confermato il relativo carico. I. Dec. 184, p. 200.

60. Vengono nel carico dell' esattore le riscossioni fatte dal Sindaco col di lui consentimento, tanto più se egli siasene addebitato nel conto. I. Dec. 186, p. 205, nel dubbio della responsabilità si ordina l'intervento in causa del Sindaco. II. Dec. 383 B, p. 319.

61. Non può essere impugnato il carico di un fondo di cassa, che fu debitamente compreso in quello del conto successivo. I. Dec. 187 p. 205, tanto più se l'esattore stesso se lo dette come riscosso. II. Dec. 409 C e D, p. 342, Dec. 413 A, p. 348, dec. 496, p. 459, dec. 505, p. 476, al contrario un debito lasciato dal precedente esattore, non dato in riscossione al successore e neppure portato in Bilancio non può far carico. Dec. 510, p. 482.

62. L'esattore non ha titolo ad avere alcuna diminuzione di carico, per dilazioni accordate ai debitori dal Sindaco, essendo questi privo della facoltà di accordarle. I. Dec. 188, p. 211.

63. Somme incassate per mutui contratti nell'interesse del Comune stanno a carico del tesoriere, e non gli vale ad evitarlo il pretendere che il mutuo fu contratto in tutto o in parte irregolarmente, o che la sua firma e quella del Sindaco furono apposte senza le loro qualifiche. I. Dec. 190, p. 214.

64. Il carico per effetto dell'obbligo del non esatto per esatto non si deve estendere fino anche ai crediti illiquidi e di capitali senza scadenza determinata, ed a quelli pei quali non furono consegnati i titoli creditori, richiesti dall' esattore per essere abilitato a compellere i debitori morosi. I. Dec. 191. p. 217, ed essendo necessaria una liquidazione, per cui non sia giusto nè confermare nè togliere il carico nel conto, si rinviano le parti a tale effetto al Consiglio di prefettura. II, Dec. 480 B, p. 445.

65. Essendo ancora in contestazione col debitore il fondo di cassa della precedente gestione, non dev'esserne fatto carico al successore. I. Dec. 193 p. 168. II. Dec. 499 B, p. 467.

66. È posta a carico del contabile la somma che egli rilasciò in mano di chi doveva versarla, sotto pretesto di pretesi crediti. I. Dec. 205, p. 240.

67. Vien tolto dal conto il carico relativo a deficienze di cassa di gestioni anteriori, se non venga provata e dimostrata la relativa responsabilità del contabile. I. Dec. 207. p. 245.

68. È intempestiva la dimanda che sia mantenuta a carico parte della deficienza di gestione anteriore, se non sia prima provata e dimostrata la relativa responsabilità, *ivi*.

69, E' revocato il carico fatto all' esattore di quanto ebbe a soffrir di danno il Comune, per ritardo ad agire contro l'appaltatore del dazio di consumo in ritardo nei versamenti, se non fu in tempo utile notificato il relativo contratto all'esattore stesso, il quale non mancò d'agire appena ne ebbe conoscenza. I. Dec. 210, p. 246.

70. Non si può pretendere più che la sospensione di un carico già decretato, se non si producono documenti comprovanti essere dovuto il discarico. I. Dec. 215. p. 264.

71. Una somma negata a discarico per aggi ritenuti non dovuti, ed inclusi nel fondo di cassa del conto anteriore, la cui approvazione non fu impugnata, e contro la quale non si porta gravame con prove concludenti, è giustamente confermata nel carico del conto posteriore. I. Dec. 222. p. 276.

72. Contratto l'obbligo di aver esatte le rendite patrimoniali un mese dopo averle avute in esigenza, con diritto ad abbuono per le sole partite per cui fossero presentati verbali di carenza od ordini di sospensione dell'esigenza, spetta al contabile di dimostrare l'a-

dempimento di tali condizioni, senza di che gli è fatto giustamente carico di tutte le partite dategli in esigenza. I. Dec. 224, p. 278.

73. Se il carico del conto successivo fu aumentato dell'importo di mandati che devono essere riprodotti con giustificazioni, deve mantenersi il carico stesso, per evitare una duplicazione di discarico, quando siano per essere conteggiati i detti mandati. I. Dec. 232. p. 287.

74. Non è titolo per l' esattore ad aver sospeso un carico, perchè sia in corso un procedimento penale contro il commesso del Comune e contro il proprio agente per trafugamenti di somme. I. Dec. 235, p. 291.

75. Non può evitare il carico relativo se l'esattore non provi di aver escusso l'esattore suo antecessore, da cui gli passò come residuo attivo un fondo di cassa non consegnato. I. Dec. 237. p. 294.

76. Sono ben conservati nel carico, come residui i mandati da regolarizzarsi, senza che perciò sia variato il risultato del debito del contabile per fondo di cassa. I. Dec. 241, p. 299

77. E' mantenuto il carico nei residui attivi di una partita che doveva esser posta invece nel fondo di cassa dell'esercizio corrispondente, quando sia divenuto irretrattabile il relativo decreto del Consiglio di prefettura. I. Dec. 245, p. 307.

78. Il carico dei residui attivi, per quanto ne sia realizzato, segue sempre il contabile, quantunque gli sia stata fatta quietanza dell'esercizio relativo. *ivi.*

79. Non può gravarsi il contabile del carico, che gli venga fatto nei residui attivi di partite poste nel fondo di cassa, non riportato nel conto dell' esercizio posteriore. *ivi.*

80. Per avere il discarico di aggi stralciati da altro conto, deve il contabile portarli anche a carico nel nuovo conto, *ivi.*

81. Il carico di riscossioni affidate a ruoli è determinato dal loro ammontare, non già dallo stanziamento relativo in bilancio. I. Dec. 247, p. 311. II. Dec. 361. H, p. 284, e fa fede il carico ritenuto dal Consiglio di prefettura per gli aggi di esazione, calcolato sui ruoli che ebbe presenti. II. Dec. 440. G, p. 387,

82. Per poter dare all'esattore carico di un esazione non preveduta in bilancio, deve il Comune provare di avergliela affidata. I. Dec. 248, p. 312.

83. Per porre a carico dell'esattore la spesa di un commissario, deve il Comune provare che fu spedito per sua colpa. I. Dec. 248, p. 312, e così se si tratti della spesa di più commissarii, mancando la prova della parte che debba stare a carico nel conto in quistione, vi si mantiene intera, con riserva al contabile del rimborso per la parte da lui non dovuta. II. Dec. 452. M, p. 393.

84. Il fondo di cassa liquidato e decretato per un conto non si elimina dal carico dei conti successivi, senza la prova di erogazioni che siano avvenute. I. Dec. 262, p. 328, e neppure se il Comune agisca nel frattanto, per lo stesso fondo di cassa contro il precedente contabile. II. Dec. 525. M, p. 500.

85. Non può farsi carico nel conto in quistione di una partita rimasta a liquidare colle reste di cassa, ma non potendosi neppure discaricare pienamente, si conserva nei residui attivi. I. Dec. 266, p. 331.

86. Invano il contabile pretende che gli sia tolto il carico del fondo di cassa della gestione anteriore consistente in mandati da regolarizzarsi, se questi già regolarizzati furono ammessi a speciale discarico. I. Dec. 268. p. 332.

87. Una volta che il contabile si dette carico di una riscossione, non può più, per errori in cui dice essere incorso, portar gravame che contro il decreto che riconobbe il carico stesso. I. Dec. 276, p. 341.

88. Coll'accettaziene, anche senza riserva, del fondo di cassa di precedente gestione, non si ha da intendere caricato al nuovo contabile anche quanto era divenuto inesigibile per fatto del suo antecessore. I. Dec. 277, p. 343.

89. Non può essere fatto carico al nuovo contabile di una partita del conto del suo antecessore, ed il Consiglio di prefettura pecca di eccesso di potere, decretandolo. *ivi.* Ved. n. 12.

90. Ammesse partite in entrata dal contabile, ma non scritturate per averne ragione in confronto dei suoi crediti verso il Comune, mancata la prova di questi, è respinta ogni pretesa contro il relativo carico. I. Dec. 278. p. 345.

91. Senza che vi sia d'uopo di emettere decreti di rivocazione, può il Consiglio di prefettura porre a carico nel nuovo conto partite omesse nei conti anteriori, non estendendosi il pregiudizio della cosa giudicata a ciò che nella medesima non fu compreso. I. Dec. 26, pag. 25.

92. Accettati dall'esattore i ruoli di esazione per residui di esercizii anteriori, e datosene già carico in conto precedente, non può evitare l' assunta responsabilità del non esatto per esatto, se non prova l' inesistenza dei residui predetti. II. Dec· 284 A, p. 173, dec. 508 B, p. 478.

93. Il carico dell'ammontare dei ruoli è ritenuto dalla Corte, quale lo ritenne il Consiglio di prefettura non valendo asserzioni in contrario del contabile. II. Dec. 286 A, p. 175.

94. Compresa nel discarico una partita di giro, necessariamente deve comprendersi nel carico, ivi. C. nè vi è motivo a gravame per partite di giro. II. Dec. 409 L, p. 342.

95. Le multe per ritardato pagamento d'imposte dovute dal Comune stanno a carico del contabile, non essendo provata la mancanza di fondi in cassa. ivi. G, e Dec. 295 H, p. 187, dec 207 D, p. 204, dec. 409 N, p. 342, dec. 416 C, p. 351.

96 Non vale addurre a motivo della non eseguita riscossione l' ordine ricevuto di sospensione, quando questo sia stato posteriormente tolto, II. Dec. 287 F, p. 176, o l'ordine di sospensione non sia provato. II. Dec. 389 B, p. 325, o sia dato a tempo determinato e questo sia trascorso, ivi, E. non così se la sospensione è effettiva. II. Dec. 393 D, p. 329.

97. Qualunque accordo segua fra due contabili, una volta che dall'uno all'altro è passato il fondo di cassa, di questo riman fermo il carico, essendo estranea al conto ogni contestazione fra i medesimi. II. Dec. 289 A, p. 179.

98. E' ammesso di portar gravame per un carico di partite riportate nei conti successivi, se i conti anteriori non siano stati notificati. II. Dec. 295 G, p. 187.

99. Il carico di riscossioni fatte è mantenuto, non ostante che i mandati portino la quietanza del Sindaco. II. Dec. 296 B, p. 190, e si presume che sia stato fatto regolare versamento di somme riscosse dal Sindaco, se dal contabile non si promuove contro di lui azione di maneggio indebito. II. Dec. 389 D, p. 326.

100. Non è tolto il carico di riscossioni che doveano farsi per motivo d'insolvenza di debitori, se questa non sia dedotta in tempo e non siano stati eseguiti tutti gli atti esecutivi, ivi, E, nè può in niun caso intendersi lasciato al solo criterio ed arbitrio del contabile l'abbandonare la riscossione di una od altra partita, e ne ha carico tanto per la sua negligenza che per la tardività e caducità degli atti esecutivi. II. Dec. 299 B, p. 195, dec. 307 B, p. 203.

101. Fatto regolare carico al contabile di un pagamento, sono a suo danno le spese degli atti esecutivi contro il Comune, perchè venne ritardato. II. Dec. 305 C, p. 201.

102. Verbali di carenza o d'irriperibilità elevati dopo i quattro mesi dal termine dell'esercizio non valgono a giustificare l'inesigibilità ed a togliere il carico. II. Dec. 307 B, p. 203, nè basta asserire di avere presentato un elenco di quote inesigibili. II. Dec. 409 F, p. 342: le dimande di rimborsi per inesigibilità devono essere sorrette da valide prove di questa. II. Dec. 412, p. 348, dec. 416 D, p. 352.

103 Non vale che si opponga dal contabile di non aver ricevuta realmente la somma per cui rilasciò la quietanza, e di questa gli è mantenuto il carico fattogli nel conto. II. Dec. 316 A, p. 211.

104. Può mitigarsi un carico assunto di arretrati in forma assai onerosa, se siano derivati ostacoli ed inabilitazioni ad attuare efficacemente la riscossione da fatti imputabili all' amministrazione. II. Dec. 324 L, p. 226.

105. Non può l'amministrazione peggiorare a suo arbitrio la condizione dell'esattore, come avviene quando la consegna di ruoli si faccia nell'ultimo bimestre del quinquennio della gestione esattoriale, e vien tolto un carico che verrebbe addossato fuori d'ogni probabilità che corrispondano i mezzi per sostenerlo. II. Dec. 332, p. 249, dec. 393 D, p. 329.

106. E' mantenuto il carico al contabile per quelle partite che doveva esigere durante la sua gestione, avendo ricevuti i relativi mandati, salvo rimborso da chi di ragione. II. Dec. 342 C, p. 260.

107. Accettate dall' esattore delegazioni a pagare per conto del Comune gli è mantenuto il carico delle relative partite, per quanto non dimostri di averne eseguito il pagamento. II, Dec. 343 E. p. 261.

108. Ancorchè risulti evidente un maggior carico dovuto al contabile, se non fu proposta con apppello incidentale dal Comune, la Corte si arresta ai ai termini della contestazione della lite II. Dec. 345 B, p. 266.

109. L'esattore deve al Comune la rivalsa dell'imposta di ricchezza mobile anticipata per lui sugli aggi come tesoriere, non valendo a togliere il carico il pagamento da lui fatto della stessa imposta sugli aggi come esattore. II. Dec. 350 E, p. 271.

110. Non è efficace l' accordo tra il Comune e il contabile, perchè, si ammetta, o non, nel conto una partita di debito o di credito, e così l' annuenza del Consiglio Comunale a pagare aggi non dovuti non è valevole a derogare al principio della gratuità del servizio di tesoreria voluta dalla legge. II. Dec. 351 B, p, 274, come non può ottenersi il carico o discarico di un conto per accordi tra Comune e contabile. II. Dec. 484, p. 450.

111. Un carico dipendente da liquidazione non può confermarsi senza che questa sia esibita, e per non tener sospeso il giudizio sul resto del conto, si passa ai residui attivi. II. Dec. 358 A, p. 280.

112. Ogn'introito eseguito dal collettore f carico all' esattore, avendosi i medesimi per una sola persona giuridica II. Dec. 378 B, e D. p. 309.

113. In qualunque modo si verifichi una riscossione fa carico al contabile, a nulla valendo ch'egli opponga di non aver ricevuto in versamento che mandati quietanzati, ivi, C.

114. Non spetta il carico della obbligazione di un minorenne all'esattore, ricadendo sul Comune le conseguenze della relativa inesigibilità. II. Dec. 391 B, p. 328.

115. Il contabile ha giustamente carico di una spesa non giustificata da apposito mandato. II. Dec. 393 C, p. 329, dec. 409 G, p. 342, dec. 511 C, p. 483, dec. 519 I, p. 493, dec. 525 D, p. 500.

116. Gli avvisi d'intimazione ai debitori morosi non seguiti dagli atti prescritti non bastano a togliere il carico relativo. II Dec. 393 F, p. 329.

117. Risultando che non siasi fatta consegna di partite ad esigersi non è mantenuto il relativo carico. II. Dec. 400 p. 336, così se l' amministrazione non seppe precisamente determinarle Dec. 472 D, p. 430.

118. L'accettazione di un fondo di cassa implica riconoscimento della regolarità del relativo conto in ogni sua parte, e quindi fa carico al contabile anche per gli esercizi precedenti, quando si tratti di conti continuativi. II. Dec. 409 A, p. 342.

119. L'obbligo di rispondere delle restanze di esercizii precedenti non ha bisogno di risultare da patto speciale, una volta che è stato accettato senza eccezione il fondo di cassa, e tanto più se risulti essersi il nuovo esattore ingerito nell'esazione dei residui. II. Dec. 409 , p. 342, dec. 414 A, p. 349, o se si verificò la condizione che fu apposta. II. Dec. 440 A, p. 387.

120. Il ritardo della consegna dei ruoli porta soltanto la tolleranza di tanti giorni quanti furono quelli dell'indugio. II. Dec. 409 E, p. 342;

121. In presenza del fatto dell'accettazione del fondo di cassa, se si pretenda esservi dupplicazione di carico, non può che ricorrersi al rimedio della rivocazione. II. Dec. 409 C e D. p. 342.

122. L' obbligo di rispondere delle rendite patrimoniali anche non riscosse non deriva dalla legge nè dai capitoli normali, perciò, non dedotta nè provata la negligenza dell' esattore, non ne è mantenuto il carico. II. Dec. 409 I, p. 342.

123. La legge e i capitoli normali dànno all' esattore l'obbligo di rispondere dell'inesatto per esatto delle tasse comunali, come per le imposte e sovraimposte, e ne ha carico se non pre-

vi un patto speciale in contrario, o l'inesigibilità. II. Dec. 409 K, p. 342, dec. 539 D, p. 519.

124. Riconosciuti dal Comune per veri i verbali di *carenza* e di *miserabilità* dei contribuenti, si ha per provata la inesigibilità. II. Dec. 414 C, p. 349.

125. E' confermato il carico di una riscossione, se l'esattore non escusse in tempo utile il debitore e la sua sicurtà. II. Dec. 416 B, p. 351.

126. Riconosciuto un debito con atto formale di transazione, non può l'esattore ritornarvi sopra. II. Dec. 424 A, p. 361.

127. L' essersi riportate quote non esatte, come tali, nel verbali di verifica di cassa non dà titolo ad evitarne il carico. II. Dec. 427 C, p. 364.

128. Non si può far carico al contabile in relazione al merito della spesa, basta a sua giustificazione che il mandato pagato sia regolare nella forma ed abbia il corrispondente stanziamento in Bilancio. II. Dec. 428 B, p. 368, II. Dec. 442 I, p. 393. II. Dec. 508 E, F, G, p. 478. II. Dec. 519 E. G, H, p. 492. II. Dec. 530 F, p. 508. II Dec. 539 A, p. 519.

129. Trattandosi di regolare pagamento di residui passivi, nulla monta che il conto non riguardi l'esercizio relativo ai medesimi, e non può farsi carico per indebito pagamento, ivi, C.

130. Posta a carico del Sindaco e della Giunta comunale una partita nei residui attivi, manca al contabile ogni motivo di richiamo ivi, D.

131. E' indebitamente fatto carico di partite dovute ad altri Comuni, le quali devono invece rinviarsi ai residui attivi. II. Dec. 430 B, p. 370.

132. Non può pretendere il contabile, che per dargli carico di Ruoli di riscossione il Comune ne esibisca le ricevute rilasciategli; non è quistione di sede di conto, ed è eliminata dal fatto che in parte i ruoli stessi siano stati riscossi. II. Dec. 437 C, p. 384.

133. Pareggiando carico e discarico, non vi ha motivo plausibile a ricorso. II. Dec. 440 I, p. 388.

134. Se l'esattore non completò l'esazione del canone del dazio di consumo, non gli vale ad evitare il carico, che glie ne fu fatto, il presentare un credito verso l'appaltatore, ricevuto con riserva dal suo successore: non vi è compensazione ammissibile. II. Dec. 442 B, p. 393.

135. Invano si pretende contrapporre al carico confessato e verbalizzato il minore importo dei ruoli, non provandosi che con altri ruoli suppletivi non si raggiungesse il carico stesso, II. Dec. 442 E, p. 393, mancando la prova in contrario non si evita il carico confessato. II. Dec. 469 B, p. 427.

136. Non è mantenuto il carico per rimborso d'imposte dovute da acquirenti di beni comunali, se non fu consegnato il relativo ruolo di riscossione II. Dec. 442 F, p, 393.

137. Se il Comune, che potea avere gratuitamente dall' esattore gli elenchi dai contribuenti per uso delle liste elettorali, preferì pagarne la spesa per procurarseli, questa non può stare a carico dell'esattore. II. Dec, 468 C, p. 426.

138. Non vi è errore nel carico dell'importo di un mandato, che l'esattore accettò in versamento, quantunque pagato nell'ufficio comunale. II, Dec. 469 A, p. 427. Conf. II. Dec. 490 A, p. 455.

139. Il carico di una riscossione non può limitarsi per spese sostenute sul medesimo; quel carico sta indipendentemente dal discarico che di queste possa competere, quando sia regolarmente posto nel conto. II. Dec. 474 C, p. 434.

140. La spesa per constatare l'idoneità della cauzione sta a carico dell'esattore, provandosi che fu regolarmente deliberata, fatta e pagata. II. Dec. 477 B, p. 440.

141. Un carico di quote inesigibili e di residui attivi, che risulti incerto e da liquidarsi, nè si conferma, nè si toglie, rinviando le parti innanzi al Consiglio di prefettura per precisare e far valere le loro reciproche deduzioni. II. Dec. 480 B, e C, p. 445.

142. In difetto di mancanza della data della quietanza, un mandato estinto fa carico all'esercizio in cui fu emesso. II. Dec. 504, p. 475.

143. E' confermato all'esattore il carico di mandati esibiti senza quietanza II. Dec. 508. D, p. 478.

144. Dichiarato debitore il Sindaco di una somma prelevata dalla cassa comunale, il tesoriere che ha pagato resta creditore personale verso il medesi-

mo, e deve rifondere al Comune il male pagato, mantenutogli il carico nel conto. II. Dec. 508 H, p. 478. dec. 519 D. p. 492.

145. Non è giusto farsi carico all'esattore delle spese prelevate dal proprio versamento da un agente daziario, ma dovendo figurare l'intera partita in attivo e passivo, le dette spese si conservano nei residui passivi, come da regolarizzarsi. II. Dec. 521 A, p. 496.

146. Come non vi è fondato motivo di far figurare nelle entrate comunali un deposito che doveva farsi, e che non risulta siasi fatto, e se sia divenuto di pertinenza del Comune, così è da revocarsi il carico fattone all'esattore. II. Dec. 521 B, p. 496.

147. Non può farsi carico all'esattore di somme che fu impedito di esigere perchè sequestrate, e nemmeno è responsabile se i debitori abbiano pagato in più del dovuto ai sequestranti, incombendo agli amministratori e non ad esso la relativa vigilanza. II. Dec. 525 A, p. 499.

148. Si rifiuta a ragione l'esattore di esigere crediti per fitti, di cui non gli si consegnarono i contratti, e perchè questi non erano registrati, nè gli è fatto carico perchè fu inabilitato ad agire per colpa degli amministratori, verso i quali il Comune ha la rivalsa. II. Dec. 525. B, p. 500.

149. Non ha veste alcuna l'esattore di contestare l'esattezza del ragguaglio dei ruoli di contributo consorziale, comunque sia stato calcolato risponde dell'ammontare dei medesimi. II. Dec. 527 C, p. 505.

150. Non vale a liberare il contabile dal carico di una esigenza verso il debitore non provato insolvibile, l'aver sequestrate somme a credito del debitore stesso, dovendo anche escuterlo direttamente pel suo debito. II. Dec. 530 C, p. 508.

151. La differenza in più di un carico per difettosa scritturazione contabile non è ritenuta, quando dal complesso dei prospetti relativi, tal diferenza è eliminata. II. Dec. 533 B, p. 513.

CAUZIONE.

1. È ben giudicato lo svincolo della cauzione quando furono approvati tutti i conti presentati d'anno in anno. I. Dec. 4, p. 6.

2. Il non essere state comprese alcune partite fra quelle che concorsero a stabilire la misura della cauziona, può essere altro dei motivi per escludere la percezione relativa dell' aggio. I, Dec. 122, p. 108.

3. L'opposizione alla vendita della cauzione può considerarsi come appello. dalla liquidazione relativa al conto, ma si esige che l'appellante lo dichiari, e provi di avere appellato in tempo utile. I. Dec. 233, p, 288.

4. La diminuzione della cauzione. per fatto e causa dell'esattore, giustifica il sequestro accordato dal pretore, ed è confermato. I. Dec. 234, p. 284.

5. Le spese per la prestazione della cauzione sono a carico dell' esattore. I. Dec. 253, p 318, e quindi anche di quelle occorrenti per verificare l'idoneità della cauzione. II. Dec. 477 A, p, 440.

CEDOLE SEMESTRALI DEL DEBITO PUBBLICO.

1. Se furono depositate nella cassa comunale cartelle del debito pubblico senza le cedole semestrali degl' interessi, non può esserne fatto a carico all'esattore. I. Dec. 4. p. 6.

2. La riscossione delle cedole semestrali del debito pubblico appartiene al servizio gratuito di cassa, non retri-

buito ad aggio. I. Dec. 109, p. 95, dec. 130, p. 124, dec. 214, p, 260. II. Dec. 309 A, p. 206.

CENTESIMI ADDIZIONALI.

1. Per essere accolta la dimanda di discarico di maggiori somme versate in conto di centesimi addizionali, è necessario che l'ammontare di questi sia chiaramente dimostrato. I. Dec. 108, p. 93.

2. Sull'ammontare dei centesimi addizionali gravanti i beni immobili comunali non è ammessa la corrisposta dell'aggio, avendo l'esattore i mezzi di sopperirvi colle altre riscossioni. I. Dec. 118, p. 104. II. Dec. 335, p. 252.

3. L'obbligo che ha l'esattore di assumere la riscossione delle restanze dei ruoli, non libera il suo predecessore da quello di versare il non esatto dei centesimi addizionali. I. Dec. 128, p. 118.

4. Sui centesimi addizionali imposti dal Comune, l'esattore non ha diritto di aver l'aggio per l'introito che ne faccia come tesoriere. I. Dec. 151, p. 148.

CESSIONE.

Non si può opporre nel giudizio sul conto la nullità del contratto della Tesoreria per essersi stipulato il medesimo con un cessionario di colui a cui fu aggiudicata, rimanendo ambedue coobligati. II. Dec. 324 C, p. 225.

CIRCOLARI MINISTERIALI.

Le circolari ministeriali non possono menomamente avere valore nelle questioni di stretto diritto. I. Dec. 68, p. 58.

CITAZIONE AVANTI LA CORTE.

1. Non è essenziale che la notifica dei ricorsi avverso i decreti di approvazione dei conti contenga la esplicita citazione avanti la Corte dei conti. II. Dec. 463 A, p. 421, ed essendosi il convenuto presentato all'udienza ogni difetto di citazione è sanato, ivi, B, e Dec. 527 B, p. 505.

2. Reclama giustamente di essere assolto dal giudizio quegli che fu chiamato ad intervenire in causa con citazione a giorno fisso, non potendosi nè in via principale nè sussidiaria derogare dalla procedura stabilita pei giudizii avanti la Corte dei Conti, nei quali l'udienza è fissata dal presidente, dopo trascorsi i termini per rispondere alla chiamata in giudizio e per replicare. II. Dec. 527 B, p. 505.

COLLETTORE.

1. Un collettore che il Comune riconobbe nella gestione dell'esattoria come rappresentante l'esattore, e presentò da lui firmato il conto e ne ebbe notificato il decreto di approvazione, non può essere rifiutato come attore nel giudizio di appello sul conto stesso. I. Dec. 187, p. 210. II. Dec. 302 A, p. 200.

2. Il collettore rappresenta l'esattore non soltanto per le riscossioni, ma per ogni operazione di esattoria. I. Dec. 190, p. 214, e le sue attestazioni fanno fede per dimostrare il carico dell'esattore. ivi.

3. L'accettazione di un ruolo, anche di arretrati, per parte del collettore obbliga l'esattore che egli rappresenta. I. Dec. 241, p. 299.

4. Nè l'esattore nè il suo fidejussore possono pretendere di avere discarico di titoli di spese non prodotti nel conto, a pretesto che sono in mano del collettore, costituendo questi e l'esattore una sola persona giuridica, e dovendo rimanere estraneo il Comune a qualunque rapporto tra di loro. I. Dec. 378 D. p 309.

5. Non si ammette l'intervento in causa del collettore, come quegli che non può presentarsi come persona giu-

1. La Corte dei Conti non si ritiene competente a giudicare, se non quando la decisione impugnata dal Consiglio di prefettura versa veramente in materia di conto. I. Dec. 1, p. 5.

2. Manca la competenza della Corte a giudicare di una controversia tra Comune e privato. I. Dec, 5, p. 8.

3. Anche terminata la gestione dell'esattore ed approvati i conti relativi, continua la competenza del Consiglio di prefettura e della Corte dei conti, se il Comune gli apponga un maggior debito di quello già caricatogli. I. Dec. 8, p. 10.

4. Colla sua istituzione la Corte dei conti divenne competente in seconda istanza per tutti i conti comunali comunque compilati e presentati anteriormente, non ancora definitivamente approvati. I. Dec. 11, p. 13.

5. Finchè sul conto non ha provveduto il Consiglio di prefettura, la Corte dei conti non è competente a giudicare sul medesimo. I. Dec. 17, p. 16.

6. Esorbita dalla propria competenza il Consiglio di prefettura, che non limitandosi a giudicare sulla responsabilità materiale del contabile, vuole statuire anche sull'entità dei residui attivi e passivi che l'amministrazione nel suo interesse ha creduto di conservare. I. Dec. 24, p. 22.

7. La Corte dei conti è incompetente in materia di conti di opere pie. I. Dec. 25, p. 24, dec. 195, d. 226, ancorchè vi

abbia ingerenza il Comune. II. Dec. 512, p. 207.

8. Il Consiglio di prefettura è competente a versare sull'approvazione del conto anche per le partite che non furono oggetto di osservazioni da parte del Consiglio comunale. I. Dec. 26, p. 25.

9. Se il Consiglio di prefettura si arrogò di giudicare in materia di responsabilità morale e civile estranea al conto, la Corte ricusa per ragioni d'incompetenza di giudicare in seconda istanza. I, Dec. 44, p. 41.

10. Il Decreto che il Consiglio di prefettura emette sul conto ha indole di provvedimento amministrativo, che può dar luogo ad un giudizio di prima ed ultima istanza presso la Corte dei conti, ma non costituisce per sè stesso un vero giudizio. I. Dec. 50, p. 44, dec. 53, p. 47, dec. 54, p. 49, dec. 234, p. 289, (ved. n. 12).

11. Avendo il Consiglio di prefettura giudicato sugli effetti di un mandato speciale conferito all'esattore che implica semplicemente un' obbligazione privata, la sua decisione è dichiarata priva di qualsiasi effetto giuridico per difetto di competenza. I. Dec. 63, p. 58.

12. Il Consiglio di prefettura, dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo, approvando i conti comunali e provinciali, non pronuncia sentenze, nè in contradditorio, nè in contumacia, ma soltanto provvedimenti amministrativi, mediante Decreti, che hanno soltanto virtù di giudicati, quando, notificati giudizialmente, non sia stato prodotto ricorso avverso i medesimi nei trenta giorni alla Corte dei conti, o quando e secondo che questa abbia giudicato. I. Dec. 234, p. 289, dec. 244, p. 304, dec. 271, p. 334. ved. n. 58. II. Dec. 393 A, p. 329.

13. E' di piena competenza del Consiglio di prefettura il conoscere, se vi sia stato da parte del sindaco maneggio indebito del denaro comunale e il dichiararlo soggetto alla giurisdizione amministrativa. I. Dec. 64, p. 60, dec. 146, p. 142.

14. Nella specie di maneggio indebito di denaro comunale la Corte si trova competentemente in un vero e proprio giudizio di conti, ivi.

15. Non è competente la Corte dei conti a giudicare in appello dalla decisione del Consiglio scolastico provinciale sul conto di un istituto d' istruzione, quantunque siavi interessato il Comune pei fondi che somministra. I. Dec. 75, p. 205.

16. Portato il conto in giudizio di appello avanti la Corte dei conti, la giurisdizione della medesima si estende sull'intero conto per conoscere d'ogni e singola sua partita. I. Dec. 96 e 97 p. 82, dec. 186, p. 205. nè è trattenuta da qualsiasi posizione contabile, che le si presenti, dallo stabilire il vero fondo di cassa, II. Dec. 474 B, p. 434.

17. La competenza della Corte dei conti in materia di contabilità comunale non può radicarsi, che appellando da un provvedimento del Consiglio di prefettura. I. Dec. 104 p. 90.

18. Non compete al Consiglio di prefettura di rivedere ed approvare un nuovo conto che vien presentato dal Comune in luogo di quello già deliberato ed approvato anteriormente, decorsi i termini, tanto per appellare, quanto per procedere in via di revisione. I. Dec. 123 p. 110.

19. Non è competente la Corte dei conti a giudicare sui ricorsi contro l'approvazione dei conti delle opere pie, pronunciata dalla deputazione provinciale, I. Dec. 142. p. 138. II. Dec. 312, p. 207.

20. L' esazione diretta del dazio di consumo subappaltato al Comune costituisce maneggio indebito del danaro comunale ed è materia di competenza amministrativa. I. Dec. 146, p. 142.

21. Giudica oltre la propria competenza il Consiglio di prefettura, facendo carico ad amministratori di somme non pertinenti al conto in discussione, e per le quali non si verifica una vera responsabilità personale, nè mancò di aversene ragione nel conto del relativo esercizio di cui la decisione passò già in cosa giudicata. I. Dec. 149, p, 145.

22. Su di una riserva d'azione d'indebito non vi è competenza amministrativa. I. Dec. 156, p. 154.

23. Non è competente la Corte dei conti a giudicare di qualsiasi provvedimento emesso dal prefetto anche in linea contabile fra Comune ed esattore o tesoriere, la sua competenza si svolge soltanto sul ricorso contro il decreto col

quale il Consiglio di prefettura ha definito il conto. I. Dec. 162 p. 167, dec. 191, pi 217. II. Dec. 483, p. 449.

24. La competenza del Consiglio di prefettura e della Corte dei conti sulla contabilità comunale e provinciale si estende ad ogni quistione sia d'ordine amministrativo che giuridico. I. Dec. 167, p. 174.

25. Quando non vi sia sentenza del foro civile passata in cosa giudicata, la Corte dei conti non è trattenuta, nè per litipendenza, nè per prevenzione di giudizio, a giudicare sul conto, essendo riformabile quella sentenza anche per ragione di competenza, ivi.

26, L'eccezione d'incompetenza è proponibile in ogni grado della causa, perciò la Corte riconoscendola in un atto del Consiglio di prefettura, si astiene anch'essa dal pronunziarsi. I. Dec. 180 p. 195.

27. E' incompetente, per ragione di materia il Consiglio di prefettura a giudicare atti del sindaco che costituiscono irregolarità di amministrazione e non maneggio indebito, per ragione di forma, se nella specie giudicò semplicemente su di una liquidazione presentata e non su di un vero conto di entrate e di spese, ivi.

28. Portato ricorso di revisione dall'approvazione del conto al Consiglio di prefettura, questo è competente a correggere errori di fatto e colmare lacune, anche di ufficio, senza dimanda delle parti. I. Dec. 182, p. 198. Dec. 331 C, p. 243.

29. La definizione che fa il Consiglio di prefettura del conto non è circoscritto alla materiale gestione del contabile, ma investe tutta la gestione amministrativa del Comune e si estende ad ogni responsabilità in cui possano essere incorsi gli amministratori. I. Dec. 212, p. 250, dec. 216 p. 268. II. Dec. 365 A, p. 292.

30. Il Consiglio comunale non è competente ad ulteriormente deliberare su di un conto, approvato, ed a variarne le risultanze stabilite col decreto di approvazione. I. Dec. 123, p. 110. dec. 186, p. 205, dec. 212 p. 250, dec. 250 p. 315, dec. 252 p. 317. II, Dec; 322 B, p. 227.

31. Essendo competente la Corte dei conti a giudicare sull' intero conto portatole innanzi coll'atto di appello, s'intende chiamata a valutare tutti i fatti contabili compiuti e provati fino alla sua decisione, ivi. II. Dec. 324 B, p. 225.

32. Per la Corte dei conti ha tutti i suoi effetti la nomina di un sorvegliante all'esattore, non essendo competente a giudicare di provvedimenti emessi dal prefetto. I. Dec. 191. p. 217, II. Dec, 305. p. 201.

33. Non è competente la Corte dei conti a giudicare di pretesi danni e molto meno di quelli derivanti da provvedimenti dell'autorità amministrativa. I. Dec 157. p. 227. II. Dec. 322 D, p. 222.

34. Non è competente la Corte dei conti a giudicare di liquidazioni, comunque avvenute all'infuori dell' approvazione del conto, limitandosi la sua giurisdizione a decidere in appello sul decreto, con cui l'approvazione fu pronunciata. I. Dec. 185 p. 202. dec. 197. p. 227. dec. 198. p. 231.

35. E' competente il Cosiglio di prefettura a procedere in via di revisione del proprio decreto di approvazione del conto negli stessi casi a termini dati dalla legge per il giudizio di revocazione avanti la Corte dei Conti. I. Dec. 143. p. 139. dec. 203. p. 235. dec. 204, p, 235. dec. 205. p. 240. II. Dec. 282 B, p. 163. dec. 383 A, p. 319.

36. Non si può eccepire contro la giurisdizione del Consiglio di prefettura sul conto, per la mancanza di approvazione dell'autorità tutoria in atti che le siano soggettti. I. Dec. 213. p. 251.

37. E' assolutamente erroneo il contrastare la competenza della Corte dei conti a giudicare sull'appello del contabile contro l'approvazione del conto, essendo contrario alla lettera ed allo spirito della legge il pretendere, che la giurisdizione relativa della Corte abbia soltanto carattere tutorio verso i Comuni e le Provincie, I. Dec. 214. p. 260.

38. La competenza del Consiglio di prefettura nell'approvare il conto si estende a tutti gli elementi costitutivi il medesimo, e male si pretende che debba limitarsi ad una materiale revisione di contabilità. I. Dec. 216, p. 268.

39. Quantunque la competenza del Consiglio di prefettura nell'approvare il conto sia soltanto in linea amministra-

tiva, quando il suo decreto è portato in appello avanti la Corte dei conti riveste un vero carattere contenzioso in in ogni e singola relativa controversia. *ivi.*

40. La Corte dei conti, nella pienezza della sua competenza in materia di conti, non si arresta dinanzi al fatto che siasi conteso o si contenda tra le parti nel foro ordinario. I. Dec. 218 p. 272. II. Dec. 363 p. 289.

41. Nel caso speciale di maneggio indebito di danaro comunale il Consiglio di prefettura è nella sua competenza, giudicando sulla revocazione fatta dal Consiglio comunale di un discarico precedentemente approvato. I. Dec. 220. p. 273.

42. Mancando le prove per riconoscere se la competenza sia amministrativa, la Corte provvede con riserva per la opportuna istruttoria. *ivi.*

43. Le quistioni sugli aggi di riscossione sono di competenza dei Consigli di prefettura ed in grado di appello della Corte dei conti, nè vale a trattenerne il giudizio, quello che siasi introdotto nel Foro ordinario, I. Dec. 222. p. 276, nè alcuna forma di convenzione. II. Dec. 449 A, p. 403.

44. Non vi è alcun dubbio sulla competenza del Consiglio di prefettura a pronunciarsi in via di revisione sulla propria approvazione del conto. I. Dec. 235. p. 291. II. Dec. 337 A, p. 255.

45. Il Consiglio di prefettura è incompetente a procedere in via di revisione del proprio decreto di approvazione del conto, se non concorrano elementi di un giudizio di rivocazione. I. Dec. 246. p. 309. Non ostando la cosa giudicata, il solo rimedio è il ricorso alla Corte dei conti. *ivi.*

46. Eccede il suo potere il Consiglio di prefettura decretando l'approvazione del conto prima che il Consiglio comunale lo abbia definitivamente deliberato I. Dec. 244 p. 304. II. Dec. 292 B, p. 184.

47. Eccede il suo potere il Consiglio di prefettura procedendo a revisione del proprio decreto di approvazione del conto oltre i termini stabiliti pel giudizio di rivocazione. I. Dec. 246. p. 309.

48. Senza la presentazione di un conto formale, giudica intempestivamente il Consiglio di prefettura anche in materia di maneggio indebito di denaro comunale. I. Dec. 256, p. 322.

49. Vi ha eccesso di potere se il Consiglio di prefettura addebita al nuovo contabile una partita pertinente ad un conto in cui egli non ebbe parte alcuna I. Dec. 277. p. 343.

50. Sfugge alla competenza amministrativa, ed è azione civile, quella che si accampa contro un amministratore, per avere male eseguito un incarico, ed arrecato danni per inadempimento di mandato. I. Dec. 255. p. 320.

51. Non vi è distinzione per la competenza amministrativa tra il giudizio sul maneggio indebito del danaro comunale e quello sul conto che ne deriva. I. Dec. 257. p. 323.

52. La competenza del Consiglio di prefettura non si limita ad una revisione materiale, ma investe tutte le ragioni di decidere sul conto, e per l'ammissibilità o non di ogni e singola sua partita. I. Dec. 272. p. 336. II. Dec. 321 A, p. 220. Dec. 324 A, p. 225, come pure per ogni controversia che si riferisca al contratto esattoriale ed importi interpretazione delle clausole del medesimo. II. Dec. 321. C. p. 220.

53. Decide incompetentemente il Consiglio di prefettura in via di revisione del proprio decreto di approvazione del conto, ritenendo a motivo una quistione di diritto. per la quale era soltanto competente la Corte in via di appello I. Dec. 277. p. 343. II. Dec. 322 A, p. 222.

54. Il mandato speciale accettato dall'esattore d'investire somme esuberanti l'introito, lo rende responsabile di un obbligazione, a giudicar della quale è solo competente il tribunale ordinario. I. Dec. 63. p. 58.

55. Il Comune non è arbitro di scegliersi cautele verso l'esattore; per garantirsi del medesimo deve usare i mezzi assegnati dalla legge. I. Dec. 191. p. 217.

56. Nel giudizio sul conto il Comune è parte, ed i suoi atti non hanno sul medesimo che un valore relativo alla difesa delle sue ragioni. I. Dec. 204. p. 235. II. Dec. 433 D, p. 375.

57. Per mettere a carico del contabile partite omesse nei conti anteriori,

il Consiglio di prefettura non ha obbligo di emettere decreti di rivocazione dei decreti pronunciati anteriormente. I. Dec. 26, p. 25.

58. Non perchè coll'abolizione del contenzioso amministrativo si è esclusa la forma dei giudizi nell'approvazione riservata ai Consigli di prefettura dei conti comunali e provinciali, venne scemata la loro competenza a conoscere di ogni controversia che sorga relativamente ai conti stessi. II. Dec. 282 A, p. 163. II. Dec. 324 A, p. 225.

59. Non vale ad escludere la competenza dei Consigli di prefettura per ragion di materia, l'addurre in contrario che si tratta di ripetizione d' indebito; ammettendo una tale eccezione verrebbe meno l' intera giurisdizione. II. Dec. 282 E, p. 163.

60. Col decreto di approvazione del conto il Consiglio di prefettura giudica nei soli rapporti contabili, il conoscere in via contenziosa delle azioni ed eccezioni di credito e di debito verso i contribuenti od altri debitori è della competenza del Foro ordinario. II. Dec. 311 A, p. 206.

61. Non è ammissibile distinzione riguardo alla competenza del Consiglio di prefettura, per il fatto che vi sia un contratto speciale per la riscossione degli arretrati, essendo l' assuntore della medesima un vero gestore e contabile di danaro comunale. II. Dec. 321 B, p. 220.

62. Sta bene in giudizio innanzi alla Corte dei conti il fideiussore dell'esattore, essendo direttamente e personalmente interessato nella Decisione a pronunciarsi sul Conto. II. Dec. 323 p 224. Dec. 338 B, p. 256. Dec. 494 A, p. 457.

63. La contestazione sui conti dei comuni e delle provincie prendendo forme di vero giudizio col ricorso od appello alla Corte dei conti, questa è investito della piena giurisdizione stabilita dalla legge, nè può sottrarsi alla medesima il giudizio sulla validità ed efficacia del contratto esattoriale, come quello mediante il quale si esplicano le conseguenze ed attinenze della contabilità, di cui si contende. II. Dec. 324 B, p. 225.

64. Come il presidente ha competenza per accogliere la querela di falso, dando corso al relativo procedimento, così l'ha per rigettarla, salvo ricorso alla Corte contro il suo provvedimento. II. Dec. 327 A; p. 234.

65. La Corte dei conti non si tiene competente a dar corso al procedimento di falso civile, ma, com' è disposto pei tribunali di commercio e pei giudizî arbitrali, rinvia gli atti al procuratore del Re del tribunale competente, limitandosi a considerare, quando ammetta che abbia luogo un giudizio di falso civile, se l'esito di questo influisca sul giudizio vertente innanzi ad essa, e nel caso affermativo lo sospende. II. Dec. 327 C e D, p. 234, dec. 330 p. 242, dec. 350 A, p. 271,

66. Non regge l'eccezione d'incompetenza, perchè il Consiglio di prefettura abbia esclusa dal discarico una partita, per la cui ammissione vi era concordia fra il Comune e l'esattore; perchè altrimenti che nei giudizî ordinarî, in quello sul conto, essendo implicito un sindacato che non può essere eliminato per volontà delle parti, ed anche in considerazione che il Comune, ente tutelato, non può far atto che eluda le disposizioni di legge. II. Dec. 351 B, p. 274, dec. 481, p. 449.

67. Il Consiglio di prefettura eccede il suo potere, sindacando una spesa divenuta legalmente esecutiva nei limiti delle facoltà di chi l' ha ordinata e di chi l'ha approvata. II. Dec. 365 B, p.292.

68. Esorbita dalla sua competenza il Consiglio di prefettura, giudicando degli effetti di una transazione interceduta fra il Comune ed alcuni amministratori chiamati a rispondere di un vuoto di cassa, dovendosi ritenere il contratto di transazione d'indole puramente civile e quindi di competenza del magistrato ordinario di conoscere della sua sostanza e validità. II. Dec. 372, p. 300.

69. Come non deve il Consiglio di prefettura pronunciarsi per l' approvazione del conto, se non abbia preceduto la deliberazione su di esso del Consiglio comunale, così sorpassa il proprio potere se senza la medesima si pronunci in via di revisione. II. Dec. 373. p. 303,

70. La competenza e le forme di procedimento sono sempre regolate dalla legge del tempo e del luogo in cui segue il giudizio. II, Dec. 308 C, p. 205.

71. Non perchè il ricorso alla Corte fu respinto come irricevibile, compete

al Consiglio di prefettura di ritornare su di una quistione di diritto già definita coll' approvazione del conto. II. Dec. 395 A, p. 331.

72. La competenza del Consiglio di prefettura nei rapporti giuridici di una quistione non è circoscritta dall'essersi anteriormente pronunciato diversamente sulla medesima, ivi, B.

73. Male avvisa il Consiglio di prefettura che l'accertamento della contabilità fra esattore e Comune debba farsi innanzi alla Corte dei conti, e gli si fa rinvio, perchè emetta i suoi provvedimenti in via amministrativa, perchè poi possa pronunciarsi la Corte sul ricorso che le venga fatto. II. Dec. 435 A, p.383.

74. Ogni vertenza fra esattore e Comune, anche in relazione alle imposte, è di competenza prima del Consiglio di prefettura, e poi in via di ricorso della Corte dei conti, ivi, B.

75. Eccede la propria potestà il Consiglio di prefettura nel dare al proprio decreto di approvazione del conto un effetto immediato che non ha e non può avere, apponendovi la clausola di esecuzione non ostante opposizione od appello. II. Dec. 447, p. 399,

76. Male rifiuta la propria competenza il Consiglio di prefettura, anche quando si tratti di una liquidazione del dare ed avere fra Comune ed esattore non tesoriere, dovendosi in primo grado sempre provvedere dal medesimo, essendovi un conto da approvare e giudicare. II. Dec. 456, p. 412.

77. Non è impedito al Consiglio di prefettura di correggere un errore materiale incorso nel suo Decreto di approvazione del conto, anche senza procedimento formale, quantunque sia più regolare che emetta un nuovo decreto, II. Dec. 474 A, p. 434.

COMPROMESSO IN ARBITRI.

Consiglio comunale incompetente, 1.
Deliberazione inefficace, 2.
Invariabilità dalle risultanze del conto approvato, 2.

1. Senza l'approvazione dell' autorità tutoria non possono i Comuni far atto di compromesso in arbitri, ma di più manca loro ogni facoltà di transigere sui conti delle loro gestioni, sui quali i Consigli comunali possono soltanto deliberare, riservata l'approvazione ai Consigli di prefettura ed il ricorso in contenzioso alla Corte dei Conti, per cui come non può aver luogo sui medesimi il giudizio nel foro ordinario, così non può farsi quello di arbitri. II. Dec. 537 A, p. 516.

2. Il contabile non può eccepire al Sindaco che sta in giudizio che abbia ad eseguire la deliberazione, colla quale il Consiglio comunale volle compromesse in arbitri quistioni sul conto, nè può pretendere che il giudizio della Corte si sospenda. ivi. B. (*Ved. Massime sulla invariabilità del conto per fatto del Consiglio comunale, ed altri*). I. Dec. 186, p. 205, dec. 199, p. 231, dec. 250, p. 315. II. Dec. 289 A, p. 179, dec. 322 B, p. 222, dec. 368 A, p. 296, dec. 488, p. 450, dec. 532 A, p. 512.

CONFESSIONE DELLE PARTI.

Inscindibilità, 2.
Irretrattabilità, 3.
Invalidità, 1.

1. La confessione stragiudiziale di una parte, contestata dall' altra, dopo che la quistione è stata deferita da ambedue le parti al giudizio della Corte dei Conti non ha alcun valore perentorio. I. Dec. 125, p. 114.

2. Per circostanze che s'interpongano, e fatto qualsiasi di terzi che si verifichi, la confessione di debito fatta dal contabile non è scindibile, e su di essa sta fermo il carico. II. Dec 443 B, p. 395.

3. La confessione del contabile, contenuta in un verbale di verifica di cassa, di una riscossione eseguita non può essere contraddetta senza una precisa prova in contrario. II. Dec. 442 E, p. 393.

CONNESSITÀ DI CAUSA.

Conto finale di una gestione, 3.
Identicità di oggetto, 1, 2.
Pendenza di giudizi, 4, 5.

1. Quando vi è connessità di causa la Corte in Camera di consiglio delibera doversi decidere con un solo giudicato. I. Dec. 197, p. 227.

2. Essendo identico l'oggetto di contesa tra le stesse parti, benchè per conti diversi si riuniscono, come connesse due cause. I. Dec. 259, p. 326. II. Dec. 495 A, p. 458, dec. 515, p. 490.

3. Più ricorsi sui conti di un'intera gestione, presentando una sola quistione, che va a risolversi nell'ultimo conto, si riuniscono per una decisione sola. I. Dec. 268, p. 332. II. Dec. 501 A, p. 472.

4. Essendo pendenti due giudizii, uno per ricorso in appello, l'altro in rivocazione, e riferendosi la cosa dimandata ai conti di ambedue gli esercizii in quistione, si fa luogo alla riunione delle cause. II. Dec. 535, p. 515.

5. Avvenendo la notificazione del decreto di approvazione di un conto anteriore dopo la resa del conto posteriore e dopo il ricorso avverso il relativo decreto, per stabilire il vero fondo di cassa che collega i due conti, si riuniscono i due ricorsi per una sola decisione. II. Dec. 318, p. 214.

CONSEGNA DI CASSA.

Crediti dati ad esigersi, 5.
Debito del cessato contabile, 2, 7.
Deficienze di cessate gestioni, 4.
Errori nel verbale, 1.
Inefficacia a variare le sisultanze del conto, 3.
Reste ad esigere, 7.
Spettanza di rimborso, 6.

1. Non può aversi ragione contro il Comune di errori e danni verificatisi nella consegna di cassa, ma il nuovo contabile deve esperire le relative ragioni direttamente contro il suo predecessore. I. Dec. 34, p. 35.

2. Un debito del cessato contabile non viene nel passaggio di gestione e nella consegna di cassa come carico a non esatto per esatto pel nuovo contabile, quantunque proveniente da riscossione d'imposte I. Dec. 157, p. 157, dec. 158, p. 158.

3. Un verbale di consegna di cassa non può infirmare le risultanze del conto quale fu approvato dal Consiglio di prefettura. I. Dec. 199, p. 236, e non si può provvedere se non si dimette in atti. II. Dec. 324 I, p. 226.

4. Se non vi sia verbale di consegna di cassa o altro atto equivalente, non può farsi carico nel conto di deficienze di cassa riferentisi a gestioni anteriori. I. Dec. 207, p. 245. II Dec. 480 A, p. 445, dec. 510, p. 482, dec. 539 B, p. 519.

5. All'esattore tenuto al non esatto per esatto non compete discarico per crediti dati come da esigersi nella consegna di cassa. II. Dec. 358 E, p. 280.

6. Soltanto se nella consegna di cassa fu accreditato il cessato contabile di un rimborso ad aversi, questo compete al nuovo contabile. II. Dec. 359, p. 282.

7. L'aver consegnate le reste ad esigere al successore non è titolo a conseguire il discarico di partite non riscosse, per le quali non fu dimostrata la inesigibilità, o la diligenza usata per esigerle. II. Dec. 367 D, p. 295, eccetto che il successore ne abbia assunta la responsabilità. II. Dec. 440 A, p. 387, dec. 479 C, p. 442, dec. 502, p. 474, dec. 505, p. 476.

CONSIGLIO COMUNALE.

Accordi tra Comune ed esattore, 4.
Consiglieri comunali, 6.
Deliberazioni sul conto, 3, 5, 7, 8, 9.
Invariabilità del conto, 2.
Notificazione di documenti, 1.

1. Gli atti che compie il Consiglio comunale nel deliberare il conto, e i documenti che tiene presenti sono di ragione pubblica e non ha diritto il contabile ad alcuna speciale notificazione. I. Dec. 168, p. 176.

2. Il Consiglio comunale non può variare le risultanze del conto quali sono stabilite dal decreto di approvazione emesso dal Consiglio di prefettura; essendo ad esso ugualmente che al contabile aperto l'adito soltanto di ottenerne riparazione o con altro decreto dello stesso Consiglio di prefettura o

con Decisione della Corte dei conti, in via di revisione o di ricorso. I. Dec. 123, p. 110, dec. 186, p. 205, dec. 212, p. 250, dec. 250, p. 315, dec. 252, p. 317. II. Dec. 322 B, p. 222, dec. 433 D, p. 375.

3. Le deliberazioni del Consiglio comunale non influiscono nel giudizio sul conto e valgono soltanto a dimostrare le pretese del Comune. I. Dec. 204. p. 235. II. Dec. 433 D, p. 375.

4. Gli accordi fra l'amministrazione e il contabile quantunque deliberati dal Consiglio comunale non vincolano l'azione e la competenza del Consiglio di prefettura. I. Dec. 212. p. 250. II. Dec. 351 B, p. 274, Dec. 481, p. 449.

5. Il Consiglio di prefettura deve attendere che il Consiglio comunale abbia deliberato definitivamente sul conto, sul rapporto di una commissione che appositamente nominò, prima di emettere il decreto di approvazione del conto stesso. I. Dec. 244. p. 304.

6. I Consiglieri comunali come singoli non rappresentano la personalità del Comune, nè hanno veste legale ad impugnare provvedimenti riferentisi alla sua amministrazione, e al suo patrimonio. I. Dec. 104. p. 90.

7. Nel deliberare il conto il Consiglio comunale non pronuncia alcun giudizio, ma compie un atto soltanto amministrativo, che prepara e non limita in guisa alcuna il giudizio sul conto stesso. I. Dec. 26. p. 25. II. Dec. 433 D, p. 375.

8. Come il Consiglio comunale deve aver deliberato sul conto prima che il Consiglio di prefettura ne decreti l'approvazione, a maggior ragione un conto gia approvato non può essere rivocato senza che il Consiglio comunale sia previamente sentito, II. Dec. 373, p. 303.

9. Le deliberazioni dei Consiglio comunale intorno ai conti non fanno stato, finchè non siano approvate dai Consigli di prefettura, II. Dec. 461 C, p. 417.

CONSIGLIO DI PREFETTURA.

Ved. Competenza.

CONTO.

1. Nel conto l' esattore risponde dei suoi obblighi in tale qualità, e non influisce menomamente altra qualità di cui sia investito, come per esempio quel-

la di appaltatore del dazio consumo. I. Dec. 6, p. 8, egli rende il conto per la qualità che abbia pure di tesoriere. II. Dec. 403 D, p, 338.

2. Se si verifichi un maggiore debito di quello acclarato nel conto, l'esattore non può eccepire l'incompetenza amministrativa, nè per la cessazione dal suo ufficio, nè per l'approvazione seguita del conto. I. Dec. 8, p. 10.

3. Il ritardo a presentare il conto non porta al contabile maggiore responsabilità di quella che gli spetta. I. Dec. 73, p. 67.

4. L'intero conto in ogni e singola sua parte viene esaminato dalla Corte dei conti nel giudizio di appello. I. Dec. 96 e 97, p. 82.

5. Facendosi questione di correzioni ed abrasioni del conto, non basta che il contabile ne produca copia autentica, ne dev' essere prodotto l' originale dal Comune. I. Dec. 85.

6. Affidata per la morte dell'esattore la gestione di parte di un esercizio alla Giunta municipale, il conto deve presentarsi nelle due parti distinte per l'intero esercizio, in confronto anche degli eredi del defunto contabile. I. Dec. 103, p. 86.

7. Non viene nel giudizio del conto posteriore una dimanda che si riferisca a partite escluse da un conto anteriore, dalla cui decisione non fu interposto appello. I. Dec. 117, p. 102.

8. Son mantenute le risultanze di un conto, quando non si provino gli erronei caricamenti, che si pretende esservi incorsi, Dec. 121, p. 107. II. Dec. 285. p. 174, dec. 434, p. 382.

9. Un conto non può essere disdetto e rifatto quando sia passato in cosa giudicata, perchè decorsi tutti i termini, sia per appellare, sia per procedere in via di rivocazione contro il decreto col quale fu approvato dal Consiglio di prefettura. I. Dec. 123, p. 110.

10. Se fu smarrito un conto, il giudizio vien fatto sulla risultanza degli atti, e non su di una bozza formulata dal segretario comunale e piena di correzioni. I. Dec. 125, p. 114.

11. La produzione del conto e documenti relativi è essenziale nel giudizio di appello, e viene anche ordinata d'ufficio dalla Corte. I. Dec. 145, p. 142, dec. 152, p. 132, dec. 196, p. 226. II. Dec. 394 C, p. 330. dec. 398 B, p. 333. dec. 408 B, p. 341, può talvolta farsene a meno trattandosi di quistioni di diritto, circoscritta ad una somma certa e ben determinata, Dec. 528, p. 506,

12. Non può farsi il giudizio di appello per somme non pertinenti al conto per cui si discute, e che fecero parte di altro conto la cui decisione passò già in cosa giudicata. I. Dec. 143, p. 145, dec. 159, p. 160, dec. 172, p. 183. II. Dec. 418 A, p. 353. dec. 420 B, p. 356. dec. 440 D, p. 387. dec. 467. p. 425, dec. 470, p. 428.

13. Chi fu interamente estraneo al conto non ha titolo ad appellare dalla sua decisione. I. Dec. 154 p. 154.

14. Nel conto in contestazione viene dei conti anteriori quanto dei medesimi si riferisca al fondo di cassa ed ai residui. I. Dec. 159, p. 160, dec. 176, p. 189. II. Dec. 470, p. 428.

15. Non notificati i decreti di approvazione dei conti anteriori, possono venire in discussione nel conto in contestazione, per quanto questo si riferisce alle gestioni relative. I. Dec. 161, p. 164, dec. 196, p. 226. II. Dec. 287 A, p. 176. dec. 295 G, p. 187. Non così se il conto in contestazione non fu impugnato e passò in cosa giudicata. II. Dec. 341 A, p. 259.

16. Nessuna legge vieta che il Consiglio di prefettura provveda nell' approvare il conto, parte definitivamente, parte interlocutoriamente. I. Dec. 173, p. 184.

17. Non è ammesso nel conto il pagamento dell' aggio di riscossione, se non ne sia spedito mandato dall'amministrazione. I. Dec. 175, p. 188.

18. Se all'esattore furono affidate speciali riscossioni dal Comune, avendo egli anche la qualità di tesoriere, devono le medesime necessariamente far parte del conto della gestione comunale. I. Dec. 177, p. 191.

19. La situazione del conto fatta col decreto del Consiglio di prefettura non può essere variata con deliberazione del Consiglio comunale. I. Dec. 186, p. 205. II. Dec. 484, p. 450. II. Dec. 532 A, p. 512.

20. Non può il tesoriere distrarre dal conto somme incassate per mutui con-

tratti nell' interesse del Comune. I. Dec. 190, p. 214.

21. Il conto, come fu approvato passa in cosa giudicata, tanto per la conferma del decreto del Consiglio di prefettura, quanto per la dichiarata irricevibilità dell'appello interposto. I. Dec. 191, p. 217.

22. Il conto approvato in base ai ruoli e registri non può essere impugnato soltanto perchè mancarono i bollettarî, essendo da ritenere l' affermazione del contabile che ne facesse la consegna al Comune piuttosto che la negativa del Comune stesso, concorrendo anche altre circostanze a far ritenere esatte le risultanze del decreto di approvazione. I. Dec. 192, p. 220. II. Dec. 422 A, p.357.

23. Non è giustamente posto nel conto il fondo di cassa della precedente gestione, quando si trovi ancora in contestazione col debitore. I. Dec. 193.p. 223.

24. Un verbale di consegna di cassa non può variare le risultanze del conto quale fu approvato dal Consiglio di prefettura. I. Dec. 199, p. 231.

25. Nel conto non possono caricarsi deficienze di cassa di gestioni anteriori, se non sia provata e dimostrata la relativa responsabilità del contabile reddente il conto stesso. I. Dec.207, p. 245.

26. Il Consiglio di prefettura può successivamente ritenere aperti e rettificabili i conti per partite sprovviste di mandati di pagamento, e non è censurabile il decreto col quale riformò una propria anteriore decisione riducendo il relativo discarico. I. Dec. 217, p. 270.

27. Precisati i gravami relativamente al conto compilato d'ufficio, nulla importa che il contabile non abbia voluto firmarlo o sia stato da lui presentato anteriormente altro conto. I. Dec. 224, p. 278.

28. L'esattore non ha diritto di comprendere sul conto di un esercizio i pagamenti fatti nell' esercizio posteriore, ivi. I. Dec. 237 p. 294.

29. Il conto prima di essere decretato dal Consiglio di prefettura deve definitivamente essere deliberato dal Consiglio comunale. I. Dec. 244, p. 304, tanto più se trattandosi di un conto compilato d'ufficio fu riservata a prendersi la deliberazione definitiva, dopo quanto fosse per riferire una commissione sui reclami ed osservazioni del contabile, ivi. II. Dec. 292 B, p. 184.

30. Il conto non può essere variato nelle risultanze stabilite dal decreto del Consiglio di prefettura, se non con giudizio di appello o di revisione, se e come per legge. I. Dec. 250, p. 315, per cui non si tien conto alcuno di dichiarazioni di amministratori che alterino la posizione del conto stesso. II. Dec. 368 A, p. 296, nè di deliberazioni del Consiglio comunale. I. Dec. 186, p. 205, nè di fatti anteriori o nuovi, in veruno dei quali ebbe parte il contabile. II. Dec. 322 B, p. 222.

31. E' sempre necessaria la formale presentazione del conto anche in materia di maneggio indebito di danaro comunale. I. Dec. 256, p. 322.

32. Non essendo un diritto ma un dovere del contabile il rendere il conto, non vale l'eccezione che il Consiglio di prefettura abbia deciso su quello che fu compilato d'ufficio, tanto più se quello reso dal contabile stesso fu irregolare ed incompleto, e ciò non ostante fu pure tenuto presente. I. Dec. 274, p. 339. II. Dec. 378 A, p. 309.

33. Una partita pertinente al conto, in cui il nuovo contabile non ebbe parte alcuna non gli può essere caricata, senza commettere un eccesso di potere. I. Dec. 277, p; 343. II. Dec. 431 D. p. 371. II. Dec. 433 C, p. 513.

34. Perchè il Comune abbia fatto riscuotere da altri il prezzo di un taglio di un bosco e pagare pure da altri le spese relative, l'esattore potrà agire nel Foro ordinario per risarcimento di danni, ma non può essere compresa nel suo conto la predetta contabilità, come quella in cui non ebbe maneggio alcuno. I. Dec. 95 p. 81.

35. Per la produzione del conto, già deciso dal Consiglio di prefettura, in un giudizio civile, il conto stesso si ha per notificato. I. Dec. 144, p. 141.

36. Non si può alterare la situazione del conto in quanto al fondo di cassa passato regolarmente a debito del contabile, per effetto di qualsiasi convenzione col suo antecessore. II. Dec. 289 A, p. 179.

37. Trattandosi di domanda di ripristinamento di partite nelle restanze attive è mera quistione di conto, e il giu-

dizio non può farsi che in confronto dell'esattore, e non d'altri imputati di maneggio indebito. II. Dec. 311 B,p.206.

38. Com'è giusto tener vincolato il contabile a tutto che riguarda la sua gestione, così non deve subire gli effetti di variazioni che siensi volute apportare alla situazione nella quale ebbe a lasciarla, e la rappresentò col suo conto, e ciò in specie nel caso di una dilazione già accordata che si pretendesse disdire. II. Dec. 322 B, p. 222.

39. Il conto è ben presentato dal coobbligato solidale, e si ha per dilatoria l'eccezione in contrario. II. Dec. 324 H, p. 226.

40. Se l'esattore, a cui fu nominato un sorvegliante, nel rendere il conto accettò come proprio e v'incluse le risultanze della gestione del sorvegliante stesso, deve risponderne come di fatto proprio. II. Dec. 346 A, p. 266.

41. Partite non comprese dallo stesso contabile nel conto od altrimenti non pertinenti al medesimo, e non comprese nel relativo decreto di approvazione non possono essere oggetto di gravame nel giudizio relativo. I. Dec. 177, p. 102. dec. 289 D, p. 179. dec. 385 A, p. 322. dec. 393 B, p. 329. dec. 422 C, p. 357. dec. 432 A, p. 374, dec. 433 A, p. 375. dec. 440 N, p. 388, dec. 466, p. 424, dec. 467, p. 425,dec. 470, p. 428.

42. La situazione contabile ritenuta dal Consiglio di prefettura fa fede dinanzi alla Corte fino a prova contraria. II. Dec. 422 A, p. 357.

43. La decorrenza del termine legale a presentare il conto giustifica la sua compilazione di ufficio. II. Dec. 434,p.382.

44. Le deliberazioni del Consiglio comunale sul conto non fanno stato finchè non siano approvate dal Consiglio di prefettura. II. Dec. 461 C, p. 417.

45. Senza anche un formale procedimento è ammesso che il Consiglio di prefettura corregga un'errore materiale incorso nel suo decreto di approvazione del conto. II. Dec. 474 A, p. 434.

46. Nel conto vengono tutte le quistioni di *dare* ed *avere* aventi causa dal contratto esattoriale, così non vi è ragione di separarne ciò che sia dovuto dall'esattore per spese concernenti l'accettazione della sua cauzione. II. Dec. 477 A, p. 440.

47. Essendovi stati più gerenti dell'esattoria in luogo di sorveglianti, male provvede il Consiglio di prefettura su di un conto solo, ritenendo come unica la gestione, dovendosi tener ferma la responsabilità di ciascuno in conti separati. II. Dec. 498, p. 464.

48. Non vale l'eccezione che vien fatta perchè il conto sia stato compilato e deliberato dal R. delegato straordinario, essendo ciò giustificato dall' urgenza, tanto più che l'esattore firmò il conto stesso, e fu deliberato dal Consiglio comunale ricostituito. II. Dec. 508 A, p. 478.

49. Non è ammesso ricorso per conti di consorzî di opere pubbliche, se non siano prima stati approvati dal Consiglio di prefettura. II. Dec. 527 D, p. 505.

50. E' ordinata al Comune, che ha notificate due copie disformi del decreto di approvazione del conto, di far la prova di quale confronti coll' originale, e come sia avvenuta la variazione. II. Dec. 360, p. 282.

CONTUMACIA.

Appellante diligente. 2.
Appellante negligente, 9.
Approvazione del conto senza carattere di giudizio, 4.
Convenuto non comparso. 2.
Elezione di domicilio. 1.
Negligenza delle parti, 7.
Notificazione non legale del ricorso, 8.
Risposta all'atto di appello, 3, 5.
Spese del giudizio, 6.

1. Non è ritenuta la contumacia del convenuto se l'attore trascurò di far la prescritta elezione di domicilio I. Dec. 7. p. 9.

2. Se il convenuto è contumace si giudica sui documenti prodotti dall'appellante. I. Dec. 33. p. 34.

3. Non è ammessa aggiunta di tempo per la distanza, oltre il termine perentorio di giorni 20, dato per ricorrere avverso una Decisione pronunciata in contumacia. I. Dec. 36, p. 36.

4. Non vi è contumacia per la tardiva risposta all'atto di appello. I. Dec. 40. p. 38.

5. Mal si attribuisce alla definizione

che fa il Consiglio di prefettura del conto l'indole di un giudizio contumaciale, non essendo che un provvedimento amministrativo che può dar luogo ad un giudizio contenzioso, ma che non è tale per se stesso. I. Dec. 50. p. 44. dec. 77. p. 72. dec. 138. p. 134. dec. 234. p. 289.

6. Il non aver notificata la risposta all'atto di appello non costituisce contumacia da impedire all'appellato di comparire all' udienza e difendersi. I. Dec. 52, p. 46.

7. La contumacia produce condanna nelle spese del giudizio. I. Dec. 53. p. 47.

8. La negligenza delle parti costituite in giudizio nel corso del medesimo e dopo una sentenza preparatoria non muta il giudizio stesso di contraddittorio in contumaciale. I. Dec. 111. p. 97.

9. Non vi è luogo a dichiarare la contumacia se l'appello fu introdotto con citazione non notificata per mezzo di usciere giudiziario, ma soltanto per mezzo di serviente comunale I. Dec. 169. p. 181.

10. La contumacia dell' appellante è ritenuta come abbandono dell'atto di appello e questo vien rigettato. I. Dec. 230. p. 285.

11. Il diritto di opposizione alle Decisioni della Corte, statuito pei giudizii di prima ed ultima istanza pei Contabili dello Stato, non compete nei giudizii di secondo grado sui Conti comunali e provinciali, nei quali non si verifica la contumacia di cui si tien conto negli altri predetti giudizii, molto meno poi nel caso che un tale diritto sia preteso da chi fu attore, e solo perchè non comparve all'udienza fissata a sua stessa diligenza. II. Dec. 331 A, p. 243.

COSA GIUDICATA.

1. La cosa giudicata per le partite del conto si verifica soltanto, se siano state espressamente rigettate od approvate, non già se siano state omesse. I. Dec. 26, p. 25.

2. Si ha la cosa giudicata per ogni capo del decreto appellato, sul quale non si è fatto gravame espresso nell'atto di appello. I. Dec. 40, p. 38.

3. Passato in cosa giudicata il provvedimento ottenuto nel foro ordinario su di una Decisione che vi fu prodotta dal Consiglio di prefettura, non è più ammissibile contro di essa l'appello alla Corte dei conti. I. Dec. 49, p. 43.

4. Non vi è mai la cosa giudicata per la decisione del Consiglio di prefettura sul conto, finchè la medesima non sia regolarmente notificata. I. Dec. 53, p. 47, dec. 161, p. 164, dec. 275, p. 339.

5. Osta la cosa giudicata all'ammettersi in sede di rivocazione la discussione sopra partita non prima impugnata e sopra decreti già eseguiti. I. Dec. 55, p. 52, o quando il ricorso fu già respinto come irricevibile. II. Dec. 395 A, p. 331.

6. Non vi è cosa giudicata per la ve-

dova del contabile, se, tuttora in corso il termine utile ad appellare pel di lei marito prima che morisse, non fu rinnovata a lei la notificazione della decisione del conto. I, Dec. 56, p. 54.

7. Dichiarato come non avvenuto un atto di appello, il decreto di approvazione del conto, contro il quale fu interposto, s'intende passato in cosa giudicata. I. Dec. 59, p. 56, dec. 67, p. 63. II. Dec. 395 A, p. 331.

8. Non vi è cosa giudicata perchè il Comune abbia rinunziato al giudizio ordinario introdotto per ottenere il pagamento del debito determinato col decreto di approvazione del conto: colla notificazione di questo incomincia sempre la decorrenza del termine per appellare alla Corte dei conti. I. Dec. 68. p. 65.

9. Vi è cosa giudicata se non fu appellato dal decreto di approvazione di un conto, e non è ricevibile nel giudizio di un conto posteriore la dimanda di partite che furono escluse dal conto anteriore. I. Dec. 117, p. 102. II. Dec. 393 E, p. 329.

10. Vi è assoluta cosa giudicata, per cui un conto è invariabile come fu deliberato ed approvato, quando siano trascorsi tutti i termini, tanto per appellare, quanto per procedere in via di rivocazione. I, Dec. 123, p. 110.

11. Dopo che alcune partite furono poste a debito nel fondo di cassa con un decreto sul conto relativo da cui non fu appellato, osta la cosa giudicata per rimettere in discussione le partite stesse. I. Dec. 136, p. 130; anche se furono conservate nei residui. I. Dec. 176, p. 188; come vi è la cosa giudicata quando il Comune ha trasportato da un esercizio all'altro il fondo di cassa statuito coll'approvazione del conto. II. Dec. 388, p. 324, e quando il contabile lo ha accettato senza eccezioni. II. Dec. 409 A, B, C, D, p. 342.

12. Non si ottiene la dichiarazione di cosa giudicata dei decreti dei Consigli di prefettura, se non si producano in causa colla prova della loro legale notificazione, I. Dec. 142, p. 138.

13. Non osta la cosa giudicata, perchè si possa procedere in via di rivocazione nel tempo e nei casi preveduti dalla legge. I. Dec. 143, p. 139.

14. Passata in giudicato la decisione di un conto, le partite in esso comprese non possono venir più in discussione, neppure sotto forma di responsabilità di amministratori. I.Dec. 149, p. 145.

15. Il decreto di approvazione del conto contro il quale non fu interposto appello, come cosa giudicata fa fede della situazione contabile e non è ammessa prova in contrario. I. Dec. 186, p. 205.

16. Si verifica la cosa giudicata per il conto, come fu definito, tanto per la conferma del decreto di approvazione, quanto per essere stato chiamato irricevibile l'appello interposto I. Dec. 191, p. 217. II. Dec. 395 A, p. 331.

17. Nel dubbio se vi sia cosa giudicata, giustizia ed equità consigliano in materia di conti di risolverlo nel senso che ciascuna parte abbia agio di far valere i proprî diritti. I. Dec. 217, p.270.

18. Non viola la *cosa giudicata*. il Consiglio di prefettura, se dopo respinto dalla Corte il reclamo contro il suo decreto di approvazione del conto, giudicò soltanto su partite conservate nei residui attivi per convenienti giustificazioni. I. Dec. 218, p. 272. nè è vincolato il Consiglio di prefettura per diverso Conto dal come giudicò una quistione anteriormente. II. Dec. 395 B, p. 331.

19. Non vi è cosa giudicata, quando della partita di cui si contende si ebbe ragione in conti diversi ed è ancora da liquidare, essendo stata oggetto di giudizio in revisione, e contro il relativo decreto si è appunto appellato alla Corte. I. Dec. 235 p. 391.

20. Non notificati i decreti di approvazioni di più conti, e riportate le risultanze dei medesimi nel conto in controversia, non regge l'eccezione di cosa giudicata. I. Dec. 235, p. 291. II. Dec. 292 A, p. 184.

21. Il conto si ha per passato in cosa giudicata, se le sue risultanze stabilite dal Consiglio di prefettura furono riportate nel conto dell'esercizio posteriore, ed il relativo decreto non fu impugnato. I. Dec. 252 p. 217.

22. Non vi è cosa giudicata se il Consiglio di prefettura non ammise un carico ritenuto dal Consiglio comunale, motivando nel decreto che bisognavano altre giustificazioni. Può successivamen-

te il Consiglio di prefettura ritenere le giustificazioni date, non avendo prima giudicato in merito, ma preparatoriamente. I. Dec. 270, p. 334.

23. Un semplice avviso dato dal Consiglio di prefettura al prefetto sull'inattendibilità di proteste e reclami del contabile, non può aver valore di cosa giudicata, tanto più se non fu notificato. I. Dec. 271, p. 334.

24. Non vi è cosa giudicata per il decreto di approvazione del conto, finchè non sia stato notificato nel modo soltanto capace di produrre giuridici effetti. Nè vale addurre in contrario che sia intervenuta una parziale soddisfazione del debito fatto col Decreto al contabile, avendo questi in tal modo anzi dimostrato di non accettarlo per intero. II. Dec. 292 A, p. 184. II. Dec. 338 A, p. 256,

25. Osta la cosa giudicata ad ammettere il ricorso contro quel Decreto approvativo del conto che non fu a tempo debito impugnato, in seguito a regolare notifica, e quantunque questa non risulti pei Decreti sui Conti precedenti, neppure è ammissibile il ricorso contro i medesimi, se le loro risultanze siano state riassunte nel conto, avverso il Decreto approvativo del quale sia trascorso il termine utile ad appellare. II. Dec. 341 A, p. 259, e l'accettazione di fatto obbliga ancorchè il detto decreto non sia stato notificato. II.Dec. 413 B, p. 348.

26. Non impugnato nel termine utile il Decreto di approvazione del conto passa in cosa giudicata e non è più appellabile, nè giova opporre che sullo stesso argomento verta ricorso per il conto di altro Comune in consorzio. II. Dec. 342 B, p. 260.

27. Osta la cosa giudicata al ricorso che si faccia contro il debito portato di un fondo di cassa, che è quello stesso datosi per esercizio anteriore dal Contabile, e fu ripetuto integralmente negli esercizî posteriori senza contestazione. II. Dec. 377 B, p. 306.

28. Passato in cosa giudicata il conto nel quale furono ammessi aggi di esazione, perchè il ricorso fu respinto dalla Corte come irricevibile per decorrenza di termine a produrlo, non è quistione di fatto il ritornare sopra gli stessi aggi, perciò non può essere oggetto di revisione. II. Dec. 395 A, p. 331, così per aggi già liquidati in conti anteriori osta la cosa giudicata perchè l'esattore possa farne oggetto di nuova azione in un giudizio di altro conto. II. Dec. 340 C, p. 258.

29. Già emessa Decisione dalla Corte su di una partita, non vi ritorna sopra, per nuovi fatti che si facciano emergere nel corso della causa. II. Dec. 444 A, p. 397.

30. Una volta ammessi gli aggi di esazione nell'approvazione di un conto, fossero o non dovuti, osta la cosa giudicata a ritornare sui medesimi, non concorrendo alcun motivo di errore o di fatto per procedere in via di revisione. II. Dec. 451 C, p. 407,

31. Non si ritorna sulla eccezione di cosa giudicata, già esaurita in decisione anteriore. II. Dec. A, p. 431.

DAZIO DI CONSUMO.

1. E' ritenuta l'attestazione del Sindaco che realmente minore di quella addebitata sia la somma percetta per dazio di consumo. I. Dec. 225, p. 114.

2. Si ordina la prova che le riscossioni per dazio di consumo sieno state fatte direttamente dall'esattore, per accordargli il relativo aggio. I. Dec. 130 p. 121. II. Dec. 453, p. 410. Dec. 454 C, p. 411, e quando risulti la riscossione, col necessario obbligo del non esatto per esatto, compete l'aggio. II. Dec. 457 p. 414, ugualmente se l'obbligo del non esatto per esatto fu addossato anche senza la riscossione diretta, Dec. 471 D, p. 429,

3 L'esazione diretta del dazio di consumo subappaltato al Comune costituisce maneggio indebito del denaro comunale soggetto alla giurisdizione amministrativa, e non vale opporre che vi sia stato un agente patentato, perchè questi come semplice esecutore non cuopre la responsabilità degli amministratori. I. Dec. 146, p. 142.

4, L' esservi uno speciale incaricato della riscossione del dazio di consumo non è eccezione valevole a far togliere dal conto la somma che vi pose ad introito il contabile istesso, nè vale asserire che fu spesa dall'amministrazione prima che fosse versata. I, Dec. 160 p. 162, nè vale contrapporre crediti verso l'appaltatore per esimersi dall'intero carico, anche se quei crediti furono ricevuti ad esigersi dal successore, molto più se con riserva. II. Dec. 442 B, p. 393.

5. Sui versamenti fatti dall'appaltatore del dazio consumo l'esattore non ha diritto di percepire aggio, perchè non presta che opera di tesoriere, che è gratuita per legge. I. Dec. 140 p. 135, dec. 217, p. 270, dec. 227, p. 281, dec. 229, p. 284. Dec. 298 F, p. 193. Dec. 316 B, p. 211, dec. 335, p, 252, Dec. 341 B, p. 259, dec. 348, p. 269· Dec. 408 A, p. 341. Dec. 438 D, p. 401. Dec. 525 L, p. 500.

6. Per versamenti dovuti dall'appaltatore del dazio di consumo, l'esattore non ha carico nel conto, se vennero meno per non avere agito in tempo utile, quando non gli sia stato notificato il contratto. I. Dec. 210 p. 246.

7. E' ammesso il contabile a provare di avere saldato il canone comunale per dazio di consumo governativo coll'attestazione dell'Intendenza di finanza, ancorchè non gli siano stati rilasciati i relativi mandati. I. Doc. 243, p. 303.

8. Per gl'incassi che fa l'esattore dall'appaltatore dei dazî di consumo non ha diritto di essere retribuito ad aggio, e neppure gli compete di essere rivalso di spese se non le prova, e di antistazioni, se non dimostra un effettivo disborso per pagamento di mandati. I. Dec. 217, p. 270. II. Dec. 298 D, p. 193.

9. E' confermato all'esattore il carico nel conto per la riscossione affidatagli dei dazî di consumo dall'appaltatore, nè gli vale eccepire, che la somma fu spesa dal Comune prima che gli fosse fatto il versamento, e che gli fu fatto dal medesimo in carte contabili. II. Dec. 343 C, p. 261,

10. La riscossione delle quote dei Comuni in consorzio per il dazio consumo, non costituendo entrata nè rendita pel Comune capoluogo del consorzio stesso, è esclusa dalla retribuzione ad aggio a carico del medesimo. II. Dec. 477, p. 441.

DEBITO DEL CESSATO CONTABILE.

1. Il debito del cessato esattore, quantunque proveniente da riscossioni d'imposta, non entra nell'obbligo del non esatto per esatto, nè può far carico nel conto. I. Dec. 157. p. 157, dec. 158. p. 158. dec. 197. p. 228.

2. Una partita conservata sempre a debito del cessato contabile nei residui attivi può essere oggetto di reclamo in via di revisione innanzi al Consiglio di prefettura. I. Dec. 201. p. 232.

3. Il debito del fondo di cassa non consegnato dal cessato esattore è mantenuto come residuo attivo a carico del successore, se non prova di averne curata debitamente la riscossione. I. Dec. 237 p. 294.

4. Essendo ancora in contestazione il debito della precedente gestione non deve farsene carico al successore. I. Dec. 193, p. 168. II. Dec. 539 B, p. 519.

5. La deficienza di cassa di anteriore gestione non fa carico al contabile, se la sua responsabilità non sia dimostrata e provata. I. Dec. 207, p. 245.

6. Quanto sia divenuto inesigibile per fatto di anteriore contabile non si deve intendere assunto con propria responsabilità dal successore coll'accettazione del

fondo di cassa, anche senza riserva. I. Dec. 277, p. 343.

7. Il debito del cessato contabile, una volta passato effettivamente al successore, a carico di questo ne ha piena ragione l'amministrazione, nè valgono a suo confronto convenzioni intercedute tra i due contabili. II. Dec. 289 A. p. 179. viceversa a qualunque quistiostione fra di essi è estraneo il Comune, e non può nulla pretendere contro il nuovo contabile, quando la partita è già stata posta a carico nel conto anteriore, Dec. 520 C, p. 494.

8. L'aver consegnate le reste al successore non è titolo a conseguire il discarico di partite non riscosse, per le quali non fu dimostrata la inesigibilità e la diligenza usata. II. Dec. 367 D, p. 295.

9. In difetto di vera responsabilità assunta dal nuovo per la gestione del cessato esattore, vien meno ogni ragione di fargliene carico, II. Dec 467, p. 425.

10. Non sono giustamente poste a carico nel fondo di cassa partite rimaste a regolarizzare di una cessata gestione, se non furono mai date regolarmente a riscuotere, II. Dec. 480 A, p. 445, molto più se neppure portate in Bilancio, e se il Comune abbia proceduto altrimenti per essere soddisfatto, Dec. 510, p. 482.

11. L'assunzione senza proteste e riserve dei residui della gestione precedente obbliga assolutamente il nuovo e libera il cessato esattore, II. Dec. 502, p. 474.

DEBITO DEL R. ERARIO.

1. Le somme dovute dal R. erario, non devono essere poste a carico dell'esattore, ma conservate nelle restanze attive, non verificandosi per esse la negligenza di cui può essere chiamato a rispondere l'esattore I. Dec. 156. p. 154.

DECADENZA.

Decadenza non comminata, 17.
Decorrenza di termine, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 19.
Difetto di difesa, 3.
Elezione di domicilio 1.
Giudizio di revocazione, 13,
Irricevibilità di anteriore ricorso. 9.
Notificazione, 11. 15.
Opposizione avanti al Consiglio di prefettura, 21.
Produzione dell'atto di appello, 6.
Produzione del decreto di approvazione del conto, 2.
Ricorso avanti a giudice incompetente, 7, 20.
Rinuncia a giudizio ordinario, 10.
Risposta all'atto di appello, 4.
Ritardo di produzione dei documenti, 12, 16.
Scienza del decreto denunciato in giudizio civile. 14.
Vedova del contabile, 8.
Violazione dei termini e delle norme del giudizio, 18.

1. Non vi è decadenza dall' atto di appello per avere omessa la prescritta elezione di domicilio, essendo sanabile una tale irregolarità. I. Dec. 7, p. 9.

2. Vi è decadenza dall'atto di appello, se non siasi prodotto il Decreto di approvazione del conto contro il quale si ricorre, e non siasi fatto alcun atto in sostegno del giudizio introdotto. I. Dec. 2, p. 5. II. Dec. 534, p. 575, si deve almeno produrlo nel termine assegnato nel decreto di fissazione di udienza, ivi.

3. Non vi è decadenza dall' atto di appello perchè non sia stato sostenuto con ulteriori argomenti. I, Dec. 25, p. 24.

4. Non vi è decadenza per l'appellato dal diritto di difendersi per non avere notificata la risposta all'atto di appello. I. Dec. 42, p. 46.

5. Vi è decadenza dal diritto di appellare oltre i trenta giorni dalla notificazione giudiziaria della decisione del Consiglio di prefettura. I. Dec. 50, p. 44, dec. 52, p. 46, dec, 76, p. 72, dec. 112, p. 99, dec. 129, p. 123, dec. 138, p. 134, dec. 148, p. 145, dec. 153, p. 152, dec. 200. p. 232. Dec. 319 A, p. 214. Dec. 377 A, p. 306, Dec. 458 A, p. 414, dec. 517, p. 491, dec. 536, p. 516, il detto termine non viene interrotto da qualsiasi atto che interceda. Dec. 436 p. 384.

6. Non vi è decadenza dall' atto di appello per la mancata sua produzione nel tempo prescritto, ma ad ogni modo l' eccezione relativa non può essere affacciata che colla prima comparsa. I. Dec. 53, p. 47, dec. 191, p. 217, *contra*.

II. Dec. 513, p. 488, ivi, è perentorio il termine di 15 giorni dato per fare il deposito dell'atto di appello, dal giorno della sua notificazione, ed in caso d'inadempimento la Corte lo rigetta, pronunciandone la decadenza. Conf. Dec. 514, p. 489.

7. Può intendersi sanata la decadenza dal diritto di appellare, riguardo al termine, nel caso che siasi adito un giudice incompetente. I. Dec. 54, p. 49, ved. nn. 20 e 21.

8. Non decade dal diritto di appellare la vedova del contabile, se, non spirato il termine utile ad appellare pel marito prima che morisse, non fu rinnovata a lei la notificazione. I. Dec. 56, p. 54.

9. Si decade dal diritto di appellare da una sentenza, che s'intende passata in cosa giudicata, quando il primo appello che fu interposto contro la medesima fu dichiarato come non avvenuto, perchè non nel termine prescritto. I. Dec. 56, p. 56.

10. Non si decade dal diritto di appellare dalla decisione del Consiglio di prefettura, per la rinuncia fatta al giudizio ordinario introdotto per l' esecuzione della stessa. I. Dec. 68, p. 65.

11. Non si decade dal diritto di appellare per la decorrenza del termine dalla notificazione la quale non fu fatta specialmente della decisione da cui si appella, ma soltanto fu riassunta nella notificazione di altra decisione. I. Dec. 76, p. 72.

12. Non vi è decadenza dall' atto di appello pel ritardo della produzione dei documenti. I, Dec. 96 e 97, p. 82. Dec. 127, p. 117, dec. 138, p. 134, dec. 191, p, 217.

13. Non si decade dal diritto di ricorrere in via di rivocazione nel tempo e nei casi preveduti dalla legge, perchè vi sia la cosa giudicata, od anche vi sia stata esecuzione delle decisioni impugnate coll'intervento dell'autorità giudiziaria. I. Dec. 143, p. 139.

14. Si decade dal diritto di appellare, se sia trascorso il termine utile dalla conoscenza che si ebbe delle decisioni impugnate per la produzione fattane in giudizio civile, che tiene luogo di notificazione. I. Dec. 144, p. 141.

15. Decade dall'atto di appello il contabile che lo notificò soltanto per mezzo di servienti comunali e non per mezzo dell'usciere giudiziario. I. Dec. 169, p. 180.

16. Non vi è decadenza dal diritto di difesa per il ritardo a presentare la comparsa conclusionale, ed i relativi documenti. I. Dec. 224, p. 278.

17. Non vi è decadenza se non sia comminata, nel caso specialmente che il Consiglio di prefettura giudicò complessivamente senza entrare nel merito delle quistioni. II. Dec. 320, p. 216.

18. Si ritiene decaduto il ricorso, per violazione di tutti i termini e delle norme del giudizio, quando lo stesso, senza motivi e senza determinate domande, fu abbandonato sino a notificare una comparsa soltanto due giorni prima dell'udienza fissata e produrla nello stesso giorno. II. Dec. 524, p. 499.

19. Perchè per una partita, riguardante complessivamente più Comuni in consorzio, sia vertito ricorso avanti la Corte, non si può aver per sanato il difetto d' interposizione del ricorso fuori termine, che si verifica per il conto di uno dei detti Comuni. II. Dec. 340 A, p. 258.

20. La massima, che possa riprodursi davanti al giudice competente il ricorso prodotto nel termine utile avanti a giudice incompetente, non vale se non consti che avanti a questo siasi precisamente posto in quistione il provvedimento che si denunzia. II. Dec. 439 C, p. 386.

21. Neppure la predetta massima è applicabile nel caso che invece di appellare alla Corte siasi fatto atto di opposizione al Consiglio di prefettura, avanti al quale non compete, essendo stata abolita la sua giurisdizione contenziosa. II, Dec. 489 B, p. 452.

22. La decorrenza del termine utile ad appellare alla Corte, che porta decadenza dal relativo diritto, non è interrotta da una nuova notificazione che sia fatta insieme al precetto esecutivo. II. Dec. 503 p. 475.

DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA.

Decisione interlocutoria non notificata, 1.
Domicilio eletto, 2, 3.

1. Notificato il decreto che fissa l'udienza e non venendo fatta opposizione, non vale ad arrestare il giudizio l'eccezione che una sentenza interlocutoria profferita nella causa non sia stata notificata, se la sua notificazione non fu ordinata. I, Dec, 170. p. 181.

2. Sorgendo dubbio se la notificazione del decreto presidenziale, che fissa l'udienza per la discussione della causa, provocato dall'appellato sia stato veramente eseguita al domicilio eletto nell'atto di appello, e l'appellante non sia comparso all'udienza, si sospende ogni provvedimento in merito, finchè si riproduca la causa nei modi di regola, I. Dec. 260. p. 327.

3. Quando vi sia elezione di domicilio in Roma, com'è prescritto, la notifica fatta del Decreto di fissazione di udienza al domicilio reale non si ritiene valida, e si dichiara non farsi luogo a deliberare. II. Dec. 516, p. 491.

DEFICIENZE DI CASSA.

Calcolo delle deficienze, 5.
Discarico di spese coattive, 1.
Gestioni anteriori, 2.
Interessi di mora, 4.
Interessi per disborsi, 3.
Multe per ritardati pagamenti, 4.

1. La deficienza di cassa dev'essere dimostrata, perchè possa il contabile addurla per motivo ad avere discarico di spese coattive avvenute pel ritardato pagamento d'imposte dovute dal Comune. I. Dec. 204 p. 235.

2. Non può essere fatto carico al contabile di deficienze di cassa di gestioni anteriori, se non sia provato e dimostrato che ne abbia assunta la responsabilità. I. Dec. 205 p. 245.

3. Sulle deficienze provate di Cassa per difetto del bilancio e degli introiti, e per quanto l'esattore sia stato in effettivo disborso, non vi è legge che divieti di corrispondere un premio od un interesse all'esattore. I. Dec. 213, p. 251, II. Dec. 389 G, p. 326, Dec. 428 E, p. 368, Dec. 475 F, p. 437.

4. Si revoca il carico fatto dal Consiglio di prefettura al contabile per interessi di mora pagati e riconosciuti inevitabili per deficienza di cassa, II. Dec. 519 F, p. 492.

5. Sono ben caricate al contabile le multe per ritardati pagamenti, non provandosi che vi sia stata deficienza di di cassa. II. Dec. 530 E, p. 508.

6. La deficienza di cassa o disborso, che si abbia a calcolare per la corrisposta dell'interesse ad un contabile tenuto al non esatto per esatto, si rileva mediante il confronto dei pagamenti eseguiti non già colle somme effetivamente incassate, ma con quelle di cui doveva effettivamente rispondere alle rispettive scadenze. II. Dec. 537 D, p. 516.

DELEGATO STRAORDINARIO

Notificazione del Decreto di approvazione del conto, 1.
Conto compilato e deliberato di ufficio 2.

1. La notificazione del decreto di approvazione del Conto, fatta eseguire dal R. Delegato straordinario ha tutti gli effetti di un atto compiuto da chi ha la legittima rappresentanza del Comune, bastando questa legittimità e non essendo da discutere sulla validità degli atti relativi nei rapporti amministrativi. I. Dec. 223 p. 277.

2. L'urgenza di riparare alla irregolarità e disordine dell'Amministrazione giustifica che il R. Delegato faccia compilare e deliberi il Conto, e non è accolta eccezione in contrario, molto meno se l'esattore firmò il conto, e questo fu sanzionato dal Consiglio comunale ricostituito, II. Dec. 508 A, p. 478.

DELEGAZIONI DI PAGAMENTI.

Accettate dall'esattore delegazioni a pagare per conto del Comune, gli è mantenuto il carico delle relative partite nel conto, per quanto non dimostri di averne eseguito il pagamento, II. Dec. 343 E, p. 261.

DENUNCIA DI MANCATI PAGAMENTI.

1. Equivale a denuncia di mancato pagamento, pattuita come titolo ad ottenere il discarico di partite non esatte, l'aver richiesti i documenti necessarii per gli atti esecutivi contro i debitori morosi, e se non furono consegnati, il discarico è accordato. I. Dec. 191. p. 217.

DEPOSITI IN CASSA.

Aggio, 1.
Carico, 2.

1. Le restituzioni di depositi non sono fra gl'introiti da retribuirsi coll'aggio, ma appartengono al servizio gratuito di tesoriere, I. Dec. 214. p. 260.

2. Come non vi è fondato motivo, di far figurare nelle entrate comunali un deposito che si doveva fare, che non risulta se siasi fatto e se sia divenuto di pertinenza del Comune, così è da revocarsi il carico fattone al tesoriere, II. Dec. 521 B, p. 496.

DEPOSITO DEL RICORSO E DEI DOCUMENTI.

Eccezione a farsi colla prima comparsa del convenuto del mancato deposito, 1, 5.
Termine non perentorio, 1, 2, 3, contra, 4, 5.

1. Il deposito dell'atto di appello coi documenti entro i quindici giorni dalla sua notificazione non è di rigore, ad ogni modo la relativa eccezione non potrebbe farsi che colla prima comparsa dell'appellato I. Dec. 53. p. 47, Ved. nn. 4 e 5.

2. I termini fissati pel deposito degli atti in segreteria e delle memorie scritte non sono perentorî; purchè la produzione si faccia avanti il giorno fissato per l'udienza e in tempo che le parti ne possano prendere cogizione. I. Dec. 96 e 97, p. 82. dec. 138, p. 134, dec. 191, p. 217, dec. 202, p. 233. dec. 224. p. 278, dec. 238, p. 295, dec. 240, p. 296, dec. 254. p. 319, II. Dec, 431 A, p. 371. Ved. nn. 4 e 5.

3. Il ritardo della produzione degli atti in giudizio potrebbe al più essere motivo di differimento della discussione della causa, a seconda dei casi. I. Dec. 127. p. 117

4. E' perentorio il termine di 15 giorni dato per fare il deposito dell'atto di appello dal giorno della sua notificazione, ed in caso d'inadempimento è rigettato, pronunciandone la decadenza. II. Dec. 513, p. 488.

5. Il deposito dell'atto di appello nel termine prescritto di 15 giorni, da quello della notificazione del medesimo avverso il decreto di approvazione del conto, è indispensabile ad eccitare la giurisdizione della Corte, e perciò la sua osservanza è di rigore. Seppure potesse concedersi che per il deposito stesso vi sia abilitazione a farsi nel termine dato dal presidente nel suo decreto di fissazione di udienza, se dovesse pur intendersi essere necessaria la dimanda della parte avversaria perchè sia pronunziata la perenzione dell'atto di appello pel mancato deposito, nel caso che non sia stato fatto nemmeno nel nuovo termine or detto, ed abbia avuto luogo la dimanda della perenzione, niun dubbio che questa debba pronunciarsi. e perciò si dichiari non esser luogo a deliberare, II. Dec. 514, p. 489.

DIFESA.

1. Non vi è termine perentorio a far la difesa avanti la Corte dei conti, giusta le regole di procedimento avanti la medesima. I. Dec. 9, p. 8, dec. 52, p. 46, dec. 96 e 97, p. 82, dec. 224, p. 278.

DILAZIONI.

Accordate dal Consiglio comunale, non approvate, 1.
Accordate dal Sindaco, 2.
Carico diminuito, o non, 1, 2.
Competenza della Corte, 3.
Passaggio ai residui attivi, 1.
Ruoli differiti, giustificazione d'inesigibilità, 4.
Ruoli sospesi, 4.

1. Le dilazioni date ai debitori dal Consiglio comunale, se non debitamente approvate, tolgono bensì il carico al contabile, ma si conservano le relative

partite nei residui attivi. I. Dec. 168. p. 176, anche per mantenere l' adito a giudicare della responsabilità degli amministratori. I. Dec. 176. p, 189.

2. Le dilazioni accordate dal Sindaco come quelle che son prive d'ogni effetto legale, non procacciano all' esattore alcuna diminuzione di carico. I. Dec. 188. p. 211.

3. Non è di competenza della Corte pronunciarsi sulla dilazione di pagamento richiesta dal Contabile, II. Dec. 288 C, p. 178, neppure per dimostrare la inesigibilità di partite non esatte, dec. 440 N, p. 388.

4. La dilazione data dal Comune per la riscossione di un Ruolo in due esercizi successivi non cambia i termini per cui corre obbligo all'esattore di giustificare l'inesigibilità delle partite non riscosse, II. Dec. 307 C, p. 203, non così se vi furono sospensioni che impedirono la riscossione, Dec. 393 D, p. 329.

DISCARICO NEL CONTO.

Abbuoni a debitori, 55, 62.
Aggi di riscossione, 50, 74, 112.
Antistazioni del contabile, 51.
Arretrati, 121.
Atti esecutivi, 16, 38, 53, 59, 69, 81, 123, 125, 131.
Bilancio, suoi limiti, 10, 13, 44, 65, 87, 93, 94, 96, 117.
Collettore, 144.
Compensazioni, 8.
Compensi per pagamenti fuori residenza, 134.
Consenso del Comune in difetto di documenti, 33.
Consiglio comunale, suo parere. 24.
Conto anteriore e posteriore, 22. 47. 137.
Contratti non registrati, 155.
Cosa giudicata, 12.
Crediti illiquidi, 88.
Credito non dato regolarmente a riscuotere, .108.
Credito riconosciuto, 8.
Debito non contestato, 56.
Denuncia di partite inesatte e difficoltà ad esigere, 32, 40.
Debito del cessato contabile, 9.
Debito di altro Comune, 6.
Decreto sul conto in parte interlocutorio, 71.
Decreto sul conto, sua situazione, sue cifre, suoi documenti da ritenersi, 36, 68. 76.
Deficienze di cassa, 90.
Dilazione ad esigere, 127.
Discarichi provvisorii, 72.
Documenti depositati, 35.
Documenti negati dal Comune, 105.
Documenti surrogabili con certificati, 26.
Dubbio di dupplicazioni, 99, 101.
Dubbia intelligenza del contratto esattoriale, 14.
Fondo di cassa, 27, 37, 116, 120, 148, 149, 156.
Furto, 2, 5.
Gestione finita, 67.
Imposte pagate pel Comune, 73, 100. 130.
Inesigibilità, 30, 42, 53, 54, 61, 75, 89, 125. 126, 127, 146.
Insolvenza di debitori. 123.
Interessi di mora, 132.
Liquidazione a farsi, 11.
Mandati di pagamento, regolarità, efficacia, 21, 23, 45, 48, 49, 50, 63, 68, 77, 78, 92, 96, 115, 136, 145.
Mandati e spese a regolarizzarsi, 106, 111, 114, 154.
Mandati in copia 95.
Mandati per riscossioni, 138.
Mandati quietanzati dopo l'approvazione del conto, 82, *o senza data*, 152.
Mandati provvisori, 142.
Multe, 79.
Mutui non autorizzati, 20, 64.
Non esatto per esatto, 31, 59, 85, 86, 118.
Omissioni nel conto, 97, 98.
Pagamento a saldo, 141.
Pagamenti fuori esercizio, 103.
Pagamenti in più del mandato, 91.
Pagamenti, loro regolarizzazione, 7.
Pagamenti posteriori all'approvazione del conto 52, 70,
Partite contestate giudiziariamente, 131.
Partite date come riscosse, 129.
Partite di giro, 122.
Pendenza di giudizio di espropriazione, 67.
Presunzione di pagamento, 140.
Preteso prestito al Comune, 36.
Quietanza rilasciata, 128.
Quote indebite, 124.
Quote minime, 126.

1. Invano si fa richiamo alla Corte per negato discarico di partite, se queste non vengano indicate precisamente, e non sieno fatte le prove del preteso discarico. I. Dec. 6, p. 8.

2. Provata la violenza irresistibile per cui all'esattore o cassiere sia stata sottratta una somma, questa dev'essergli discaricata nel conto. I. Dec. 9, p. 11.

3. Non si deve rifiutare all' esattore il discarico di una somma regolarmente pagata, col pretesto che la spesa non sia stata regolarmente fatta dal Comune, ivi.

4. E' dovuto il discarico al contabile di somme, che rimborsate al Comune dallo Stato, furono portate ad introito in bilancio, ivi.

5. Nel caso d' incendio e saccheggio della casa dell'esattore, per opera di una orda di malfattori, il discarico è da ammettersi fino alla concorrenza della somma che si prova esistente in cassa, e non esitata, nè giacente per negligenza, o mala fede nel non estinguere mandati. I. Dec. 11. p. 13.

6. Deve accordarsi il discarico per una somma dovuta da altro Comune, e che non pagò, nè potè pagare por mancanza di stanziamento di fondi in bilancio. I. Dec. 13, p. 15.

7. Con relative dichiarazioni di competenti autorità vien sanato il difetto di forma e di autorizzazione preventiva, per cui fu negato il discarico di alcuni pagamenti, e questo non accordato. I. Dec. 20, p. 19,

8. E' discaricato il contabile di quelle somme delle quali il Consiglio comunale riconobbe aver egli credito, non tenendo conto di compensazioni non accettate. I. Dec. 33, p. 34.

9. Non può accordarsi il discarico per errori avvenuti nella consegna di cassa, costituendo i medesimi non altro che ragioni esperibili contro il contabile cessato. I. Dec. 34, p. 35.

10. Il contabile ripete indarno il discarico delle somme da lui pagate oltre i limiti stanziati in bilancio. I. Dec. 41, p. 38, ved. nn. 44, 87, 94, 96 e 117. II. Dec. 379 A, p. 311, dec. 389 A, p. 325, dec. 401, p. 337. dec. 422 B, p. 357.

11. Dato il carico in massima, per l'obbligo che abbia il contabile di rilasciare a favore del Comune la metà della penali dovute dai debitori morosi, se non ne sia stata fatta liquidazione, si nega al discarico finchè non sia avvenuta. I. Dec. 51, p. 45.

12. Invano si chiede il discarico in sede di rivocazione di partite del conto non prima impugnate e se vi siano decisioni già eseguite. I. Dec. 55, p. 52,

13. Si accorda il discarico anche di pagamenti eseguiti oltre i limiti del bilancio, se vi fu ineluttabile necessità nell'interesse del Comune. I. Dec, 56, p. 54.

14. E' ben reclamato il discarico di partite, pel caricamento delle quali occorre determinare l'applicazione di regolamenti locali e sciogliere dubbî su quanto siasi convenuto. I. Dec. 58, p. 55.

15. Il contabile non consegue discarico all' appoggio di ricevute private mancanti delle debite formalità. I. Dec. 63 p. 58.

16. Senza la prova degli atti esecutivi per le partite non riscosse, l'esattore non ne ottiene il discarico. I. Dec. 68, p. 65, dec. 121 p. 107, dec. 124, p.

112. II. Dec. 248 B, p. 173, dec. 437 A, p. 384.

17. Giustamente dal contabile chiedesi alla Corte il discarico di somme addebitategli, perchè incassate dal Sindaco senz' alcuna sua intromissione. I. Dec. 73, p. 67, non così se, quantunque il Sindaco abbia quietanzato il mandato, sia provato che l'incasso fu fatto dal contabile. II. Dec. 296 B, p. 190, e se dal medesimo non è portata azione d' indebito maneggio contro il Sindaco. Dec. 389 D, p. 326.

18. Giustificando l'esistenza di regolari contestazioni amministrative e giudiziarie, si ottiene il discarico di rimborsi mandamentali non esatti. I. Dec. 74, p. 69.

19. Per *associazioni* in corso serve a giustificare il pagamento l'attestazione del Sindaco, e se ne ottiene il discarico senz'altre giustificazioni. ivi.

20. Non si ottiene il discarico degl'interessi di danaro mutuato, se non si prova la regolare contrattazione del mutuo, non bastando che il Consiglio comunale abbia sanzionato il fatto compiuto. I. Dec. 79, p. 73.

21. Quando i pagamenti son fatti dall'esattore su mandati pienamente regolari, ottiene il discarico delle somme pagate, non dovendo egli nulla rilevare delle irregolarità che risalgono all'operato della Giunta comunale. I. Dec. 81. pag. 74. II. Dec. 499 C. p. 467, dec. 508 G. p. 478, dec. 519 E, G, H, p. 492, nè del difetto di documentazione. II. Dec. 288 A, p. 178, dec. 428 B. p. 368. e neppure se della spesa relativa debba render conto il Sindaco. II. Dec, 539 A, p. 319.

22. Non è accolta la dimanda di discarico di partite dal conto in contestazione, per errori avvenuti nella decisione di un conto posteriore. I. Dec. 89, p. 77.

23. Non può il contabile ottenere il discarico se non produce quietanzati i mandati di pagamento, nè basta che la loro esistenza sia certificata dal segretario comunale. I. Dec. 98, p. 83. II. Dec. 286 F, p. 175, dec. 305 B. p. 201, dec. 340 B, p. 258. dec. 511 C, p. 483.

24. Se fu negato il discarico su parere del Consiglio comunale, questo dev'essere prodotto nel giudizio d'appello, ivi.

25. Se risulti alla Corte effettivamente e regolarmente fatta una spesa, revoca la decisione che negò il discarico per la mancanza di documenti giustificativi. I. Dec. 99, p. 83. II. Dec. 288 A, p. 178, non così se manchi la prova che il contabile abbia sostenuto il pagamento. II. Dec. 342 D, p. 260, dec. 343 D, p. 261, o ne manchi l'apposito mandato. II. Dec. 393 C, p. 329, dec. 409 G, p. 343.

26. Se non furono prodotti i documenti giustificativi, perchè trasmessi ad amministrazione superiore per ottenere il rimborso della relativa spesa, il certificato relativo dell'ufficio comunale si ha per equipollente, e su di esso si accorda il negato discarico. ivi.

27. Quando il contabile ottiene il discarico di somme prelevate dal fondo di cassa di un conto anteriore, per regolarizzazione di mandati, ne deve avere simultaneamente carico. I. Dec. 108, p. 93.

28. Il contabile non ottiene il discarico di somme che dice aver versate in più per centesimi addizionali, se non dimostra chiaramente il loro ammontare. ivi.

29. La non consegna dei ruoli è titolo per avere il discarico del loro ammontare, ma deve ciò risultare evidentemente. I. Dec. 115, p. 99. II. Dec. 313 A, p. 208, dec. 400, p. 336, equivale a consegna dei ruoli l'averne avuto copia o estratti sufficienti per la riscossione. II. Dec. 414 B, p. 349.

30. Si ottiene il discarico se i ruoli furono ritirati, o in altro modo risulti la insussistenza ed inesigibilità di partite date a riscuotere. I. Dec. 115, p. 99, non così se i ruoli furono riconsegnati dall'esattore col conto, incombendogli di riprenderli per continuare la riscossione. II. Dec. 328 E, p. 237, o se i ruoli furono ritirati quando era già terminata la sua gestione. II. Dec. 440 E, p. 387.

31. Per partite non esatte di rendite patrimoniali e di arretrati l'esattore non ottiene il discarico, benchè non tenuto al non esatto per esatto, se non provi di aver usata ogni diligenza, e di aver adempiuto ad ogni incombente di legge. I. Dec. 115, p. 99. II. Dec. 274 G, p.

186, dec, 375, p. 305, dec. 381 G, p. 314, dec. 409 I, p. 342. dec. 420 A, p. 356, dec. 422 G, p, 357, dec. 489 C, p. 453, dec. 512 A, p. 485.

32. L'aver denunciate le partite non esatte alla Giunta municipale non basta per averne il discarico, ancorchè la medesima siasi riserbata di dare opportune istruzioni. ivi.

33. Quantunque per la non produzione di un mandato non competesse il relativo discarico, se il Comune vi consenta, è accordato. I. Dec. 124, p. 112:

34. Può ottenersi discarico sull'attestazione del Sindaco che veramente minore di quella addebitata fu la somma percetta per dazio di consumo. I. Dec, 125, p. 114.

35. Risultando che il contabile depose nell'ufficio comunale i documenti che giustificano il discarico richiesto, questo non può essere rifiutato, ma si deve pure ammettere il Comune a dare chiarimenti. ivi.

26. Dato un discarico dal Consiglio di prefettura, si ritengono le cifre dal medesimo riferite nel suo decreto, a preferenza di nuovi conteggi che si presentino, senza documentazione. ivi. II. Dec. 422 A. p. 357.

37. E' dovuto il discarico di partite riscosse, dopo che erano state già addebitate nel fondo di cassa. I. Dec. 128 p. 118.

38. Sono discaricate le partite non esatte per le quali durante la sua gestione l'esattore non potè compiere gli atti esecutivi. ivi.

39. Non è fondato motivo di discarico l' eccezione sulla validità ed esigibilità dei titoli creditorî del Comune. ivi.

40. Per ottenere il discarico di partite non esatte, è necessario usare anche la diligenza di avvertire il Comune delle difficoltà incontrate a compiere la esazione. ivi.

41. L'obbligo del versamento dei centesimi addizionali non è eliminato da quello che abbia il successore dell'esattore di assumere le reste ad esigere, e il discarico può pretendersi soltanto di quanto dal medesimo fu esatto. ivi.

42. L'esattore non ottiene il discarico delle quote non esatte sol perchè abbia presentati verbali negativi di pignoramento; l'inesigibilità dev'essere riconosciuta dal Comune nei modi di legge. I. Dec. 135, p. 129. II. Dec. 530 D, p. 508, nè bastano raccomandazioni del Sindaco di usar moderazione negli atti esecutivi. II. Dec. 294 C, p. 186, nè proposito di sospenderli non effettuato. II. Dec. 297 B, p. 192, dec. 366, p. 294, nè sospensione il di cui termine sia spirato. II. Dec. 389 E, p. 326.

43. Tolte dal discarico alcune partite, ed esposte nei residui passivi, ad averne conto in posteriore esercizio per mancanza ed irregolarità di mandati, non si ottiene di variare una tale situazione senza motivi attendibili di fatto e di diritto. I. Dec. 135, p. 129. II. Dec. 325, p. 233.

44. Giustamente è eliminata dal discarico e passata ai residui passivi quella somma che fu pagata su mandato non rispondente a stanziamento in bilancio, finchè non vi sia regolare storno di fondi. I. Dec. 147, p. 144, dec. 253, p. 318.

45. Di fronte alla presentazione di regolari mandati quietanzati, non sono ammissibili contestazioni per contrastare il discarico dei relativi pagamenti. I. Dec. 150, p. 147. II. Dec. 530 F, p. 508, nè pretese di specifiche di spese per parte dell' esattore. II. Dec. 238 I, p. 237, nè eccezione di dupplicazione risultandone l' effettivo pagamento. II. Dec. 340 D, p. 258.

46. Dev'essere discaricato l' esattore di partite non accertate nè liquide, conservandole nei residui attivi, altrettanto avviene di somme dovute dal R. Erario e di quelle riferentesi a crediti arretrati pei quali non furono consegnati i conti di riscossione. I. Dec. 156. p. 154 II. Dec. 430 B, p. 370, come pure di quelle riferentesi al debito lasciato dal cessato contabile. I. Dec, 157. p. 157, dec. 158, p. 158.

47. Non si può chiedere discarico riferentesi a conti anteriori, se non per quanto ne sia riportato nel fondo di cassa o nei residui attivi e passivi del conto controverso. I. Dec. 159, p. 160. II. Dec. 329 D, p. 241, a meno che i decreti sui conti anteriori non siano stati notificati. II. Dec. 295 G, p. 187.

48. Non è dato finale discarico per le partite pagate su mandati non corredati delle debite giustificazioni, quan-

tunque del resto regolari, ma sono conservate nei residui da aversene ragione nel conto posteriore. I. Dec. 159, p. 160. 164, p. 170.

49. Qualsiasi eccezione di forme estrinseche, e riferentesi al fatto degli amministratori, non vale a contrastare il discarico di somme rappresentate da mandati per ogni altro riguardo regolari. I. Dec. 160, pag. 162, dec. 164, p. 170.

50. Si ha per ammessa e da discaricarsi dal conto la somma dovuta per gli aggi, constando, che, quantunque non unito al conto il mandato relativo esiste presso il Comune. ivi.

51. Non si ottiene il discarico per fatte antistazioni dal contabile, se non provi le deficienze avvenute e che non siano state colmate col danaro Comunale. I. Dec. 161, p. 164.

52. Non vi è titolo a chiedere il discarico in giudizio di appello per pagamenti fatti dopo definito il conto, i quali possono essere soltanto oggetto di liquidazioni ulteriori. ivi.

53. Non è prova d'inesigibilità, producendo a discarico la sola intimazione del precetto, e la citazione ai debitori morosi, ivi. II. Dec. 284 B, p. 173, dec. 393 F, p. 329, molto meno un semplice elenco di questi. II. Dec. 381 C, p. 314, dec. 409 F, p. 342, dec. 440 B e C, p.387.

54. Se non sia provata, non basta che la inesigibilità sia stata ammessa dal Consiglio comunale per essere fondamento al discarico. I. Dec. 161, p. 164.

55. La riduzione di un credito, deliberato dal Consiglio comunale, non basta a fare ammettere il discarico, se non sia stata sanzionata dall' autorità tutoria. ivi.

56. Data una somma a carico del nuovo contabile, e questi presente in giudizio non contestandolo, si accorda il relativo discarico. ivi.

57. Deve essere discaricata al contabile una spesa per una lite improvvida fatta dal Comune. I. Dec. 164, p. 170.

58. Non può pretendere il contabile il discarico di somme riscosse dal suo successore o realizzabili da altre amministrazioni, ferma la rivalsa da chi di ragione coll'assistenza anche del Comune. I. Dec. 166, p. 171.

59. Non basta ad ottenere il discarico delle partite non esatte il non aver contratto l' obbligo del non esatto per esatto, si deve dimostrare di aver usata la debita diligenza, e di non aver trascurati i debiti atti coattivi. I. Dec. 168, p. 176.

60. La mancata consegna dei ruoli è causa di discarico, ma se non sia evidentemente provata si conserva il loro ammontare nei residui attivi. ivi. II. Dec. 462 B, p. 418.

61. Quantunque senza che sieno compiuti gli atti esecutivi, il Consiglio comunale non possa deliberare il discarico per motivo d'inesigibilità, pure se abbia constatate cause di equità, viene accordato. I. Dec. 168, p. 176.

62. Quantunque non sia causa di discarico finale il dubbio che il contabile avesse tutti i dati necessari per compulsare i debitori, pure gli si accorda che le relative partite sieno passate ai residui. ivi. Così per dilazioni ed abbuoni a debitori senza la debita autorizzazione, e per spese non specificate e non giustificate. ivi.

63. Non si accorda il discarico di mandati pagati a chi doveva far spese per conto del Comune, se non vengono esibite le quietanze dei percipienti. ivi.

64. Rimborsi di mutui non autorizzati vengono eliminati dal discarico, salvi i diritti contro chi di ragione. ivi.

65. Non intendendosi esservi limiti in bilancio per una spesa obbligatoria, ne è accordato il discarico al contabile per quanto l'ha regolarmente pagata. I. Dec. 171, p. 181. II. Dec. 508 F, p. 478, anche senza mandato se si tratti di tenue spesa. I. Dec. 205, p. 240. II. Dec. 284 E, p. 173, dec. 389 H, p. 326, e se si presenti quietanza della Tesoreria governativa. II. Dec. 287 E, p 176, e della Ricevitoria provinciale. II. Dec. 328 K, p. 237.

66. Risultando ricevuto dal Comune il giornale ufficiale, che è spesa obbligatoria, la mancanza di ricevuta del pagamento di associazione non è di ostacolo ad ammettere il discarico. ivi.

67. E' dovuto il discarico al contabile relativo ad un credito che non potè riscuotere durante la sua gestione, perchè pendente il giudizio di espropriazione. ivi.

68. Se il Consiglio di prefettura citò nel suo decreto i mandati, per effetto

dei quali accordò il relativo discarico, non è dato al Comune di negare l'esistenza dei mandati stessi, ed il discarico è confermato. ivi.

69. Per ottenere il discarico di somme non esatte, non basta produrre la nota dei dobitori morosi, bisogna dimostrare anche di aver compiuti gli atti di legge. I. Dec. 179, p. 194.

70. I discarichi, che il contabile ottenne dal Comune per pagamento eseguito dopo il Decreto di definizione del conto, non possono opporsi a dimostrare l'ingiustizia del decreto stesso, mentre ne provano la esecuzione. ivi.

71. Provvedendo il Consiglio di prefettura interlocutoriamente su partite non liquide e contestate, giustamente non si trattiene dal negare intanto il discarico per le partite che non sono dovute. I. Dec. 173, p. 184.

72. Trattandosi di decidere su disgravî provvisorî accordati dal Comune e mancando valido appoggio sia per renderli definitivi, sia per toglierli, giustamente è rimandata la questione ad ulteriore esame dal Consiglio di prefettura, e la Corte non può provvedere, finchè non vi sia appello da un provvedimento definitivo. ivi.

73. Provando l' esattore che assunse la riscossione delle imposte arretrate, ed esibendo le bollette esattoriali, ottiene il discarico di quelle dovute dal Comune, ancorchè questo non voglia spedire il relativo mandato, I. Dec. 175, p. 188, e così non basta l'esibizione del mandato senza anche l'esibizione delle bollette. II. Dec. 343 A, p. 261.

74. In sede di conto l' esattore non ottiene il discarico del pagamento dell'aggio di riscossione, se non esibisce il mandato rilasciatogli dall' amministrazione. ivi.

75. Non può reclamarsi il discarico di somme rappresentanti crediti non riscossi che l' amministrazione conservò nei residui attivi, mancando la prova della inesigibilità. ivi, II. Dec. 286 E, p. 175.

76. Non è accordato maggiore discarico di quello ammesso dal Consiglio di prefettura nel decreto di approvazione del conto, se non sono prodotte prove attendibili. I. Dec. 177, p. 191, e se la dimanda non sia stata oggetto di esame nel detto decreto. II. Dec. 289 D, p. 179, dec. 433 A, p. 375.

77. Non è dato il finale discarico di pagamenti appoggiati a mandati senza quietanza e senza la prescritta marca da bollo, ma sono conservati nei residui. I. Dec. 181, p, 196.

78. E' dato il discarico di pagamenti fatti con mandati che sono smarriti ma risultano consegnati dal contabile al Comune, in ispecie trattandosi di pagamenti tenui e che si ripetono annualmente. ivi.

79. Non può il contabile pretendere alcun discarico delle multe incorse pel ritardato pagamento delle imposte e sovraimposte gravanti il Comune, avendo accettato l' obbligo di antistare anche del proprio a tale pagamento e di sottostare alle relative multe. I. Dec. 184, pag. 200, e non provando la mancanza di fondi in cassa, II. Dec. 286 G. p. 175, dec. 307 D, p. 294, dec. 530 E, p. 508.

80. Non consegue il discarico l'esattore di riscossioni, perchè fatte dal Sindaco, se questi prova che ciò avvenne col suo consenso, ed egli stesso se le addebitò nel conto senz'alcuna eccezione e riserva. I. Dec. 186, p. 205.

81. Certificati di uscieri che gli atti esecutivi contro i debitori morosi non furono fatti per mancanza di effetti pignorabili e per risparmio di spesa, non prestano titolo alcuno all' esattore per ottenere il discarico. ivi.

82. Sono computate nel discarico le partite coperte da mandati regolari, ancorchè quietanzati posteriormente all'approvazione del conto. ivi.

83. Le spese coattive vengono nel discarico del conto, ancorchè non coperte da mandati, ad eccezione di quelle causate da negligenza del contabile. ivi, tranne che ne sia dubbia l' utilità. II. Dec. 391 D, p. 328.

84. Le spese non coattive sono escluse dal discarico se non siano rappresentate da regolari mandati di pagamento. I. Dec. 186, p. 205.

85. La promessa che abbia fatto il Comune di cooperare per la realizzazione delle sue entrate, non rende meno efficace l'obbligo del non esatto per esatto, e non fornisce titolo ad avere alcun discarico. I. Dec. 188, p. 211.

86. L'esattore per avere il discarico

dell'inesatto, per il quale gli deriva preciso obbligo dal contratto, non può far valere che non gli siano stati consegnati i titoli creditorî, non essendone provata la necessità per compellere i debitori morosi, e nemmeno che siano stati richiesti e ricusati. ivi.

87. Per nissun patto speciale il contabile può pretendere il discarico di pagamenti fatti su mandati, tratti oltre i limiti del bilancio. I. Dec. 191 p. 217.

88. Se non il discarico finale, l'esattore ottiene che sieno conservate nei residui attivi le partite non esatte concernenti crediti illiquidi di capitali senza scadenza determinata, così quelle per la cui riscossione richiese e non ebbe i titoli necessarî per compulsare i debitori morosi. I. Dec. 191 p. 217.

89. Non è titolo a chiedere il discarico di partite non esatte l'averle riconosciute come inesigibili il Consiglio comunale, quando il medesimo revocò con altra legale deliberazione le anteriori. I. Dec. 193 p. 223.

90. Non essendo dimostrate deficienze di cassa, per cui il contabile non abbia potuto pagar le imposte dovute dal Comune, non è dovuto discarico per le spese coattive incorse pel ritardato pagamento. I. Dec. 204, p. 235.

91. Non è ammessa a discarico la somma che sia stata pagata in più del mandato spedito, e per cui abbiavi apposta quietanza il contabile. ivi.

92. La spesa non giustificata e non coperta di mandato non è posta a discarico. ivi, e dec. 205, p. 240.

93. Una spesa ordinaria tenue è ammessa a discarico, ancorchè superi alquanto lo stanziato in bilancio, specialmente se fu deliberata dal Consiglio comunale. ivi.

94. Non è discaricata dal debito del contabile una spesa che superi di molto il relativo stanziamento in bilancio, nè vale in contrario la notorietà della spesa stessa, e la giustificazione con mandati quietanzati. I. Dec. 204, p. 235, dec. 205, p. 240.

95. Non è ammessa a giustificare il carico la copia di un mandato che si dice smarrito; molto più se il mandato fu spedito in favore del contabile per pagare intraprenditori di opere pubbliche, e non viene provato il fatto del pagamento. I. Dec. 204, p. 235,

96. E' revocato il discarico di una rilevante somma pagata per spese casuali, oltre i limiti dello stanziamento in bilancio, parte delle quali benchè coperta da mandati è priva d'ogni attendibile giustificazione, ed altra parte è persino priva delle quietanze dei percipienti. ivi.

97. Per non essersi posta nell'introito una riscossione non è discaricato quell'esito relativo, che per compenso neppure esso fu posto nel conto. I. Dec. 205, p. 240.

98. Non può il contabile omettere l'introito di una somma, perchè chi doveva versarla pretendeva aver dei crediti contro il Comune; la somma relativa è posta a carico, e non ne è discaricato l'esito. ivi.

99. Se vi sia dubbio di dupplicazione di partite non è dato il discarico. ivi, e II. Dec. 522 A, p. 496.

100. Assunta dall'esattore la riscossione delle imposte arretrate ha diritto di aver discaricato quanto di esse con le debite quitetanze rappresenta pagato per conto del Comune. I. Dec. 206, p. 243.

101. Non è accordato il discarico di una partita che si pretende duplicata nel conto anteriore, se manchino i documenti per giudicare sulla sospensione che fu decretata del carico relativo. I. Dec. 215 p. 264.

102. Il Consiglio comunale può nei modi di legge revocare i discarichi accordati, ed il Consiglio di prefettura giudica competentemente su tale revoca. I. Dec. 220, p. 273.

103. Non è accordato il discarico relativo ad un pagamento eseguito in esercizio diverso da quello a cui si riferisce il conto di cui si contende. I. Dec. 224, p. 278.

104. Non vi è luogo a ricorso per diniegato discarico di una somma, che, per non esserne stato regolarmente giustificato il pagamento, fu conservata nei residui passivi. I. Dec. 224, p. 278. II. Dec. 486, p. 451, dec. 511 D, p. 483, ugualmente se si tratti d'impostazione nei residui attivi. II. Dec. 379 C, p. 311, dec. 430 A, p. 370, dec. 511, B e D, p. 483, ed a carico degli amministratori. II. Dec. 428 D, p. 368.

105. Pronunciatosi dal Consiglio di prefettura sopra documenti esibiti un di-

scarico di partite, contro il quale reclama il Comune, ed ordinatasi dalla Corte la produzione di detti documenti, se consti che questa non possa farsi per parte degl'interessati senza loro negligenza o colpa, e il Comune, che lo potrebbe, non voglia supplire a tale mancanza, si rigetta il suo ricorso e si conferma il discarico. I. Dec. 225, p. 280.

106. Si andrebbe incontro a dupplicazione di discarico, se non fosse mantenuto il carico dell'importo di mandati che devono riprodursi con giustificazioni, perciò è rigettato l'appello che faccia tale domanda. I. Dec. 223, p. 277.

107. Non è titolo all'esattore ad aver discarico nel conto qualunque diritto possa egli vantare contro terzi per ricevute in suo potere. I. Dec. 235, p. 291.

108. E' bene accordato il discarico nel conto dell'ammontare di un credito del Comune, che tardivamente e senza i necessarî titoli e chiarimenti fu dato a riscuotere all'esattore, tanto più se questi non omise le opportune diligenze. I. Dec. 240, p. 296.

109. E' da revocarsi il discarico dato al contabile di una somma conservata nei residui attivi, e che fu riscossa dal suo successore. ivi.

110. Deve discaricarsi al contabile una somma rappresentata da mandati provvisorî regolarmente firmati e non eccedenti i relativi fondi stanziati in bilancio, se il rifiuto del Comune a regolarizzarli si fonda soltanto sul motivo che il Consiglio comunale abbia reputate non necessarie le spese fatte, dovendo rimontare tale responsabilità agli amministratori, non colpire il contabile. ivi.

111. Non può il contabile pretendere il discarico assoluto dei mandati da regolarizzarsi, che sono ben conservati nei residui passivi. I. Dec. 241, p. 299. II. Dec. 328 H, p. 237, dee. 352 C, p. 276, così son bene rimandate all' esercizio successivo somme eventualmente a ricuperarsi per spese, la cui giustificazione spetta al Sindaco e Segretario comunale che le percepirono. II. Dec. 508 E, p. 478.

112. Per avere il discarico di aggi che furono posti nei residui a riscuotersi, stralciandoli dal relativo conto, è necessario che il contabile li riproduca in carico e discarico nel nuovo conto. I. Dec. 245, p. 312.

113. Per negare il discarico della ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi degl'impiegati comunali deve il Comune provare che non fu fatta. I. Dec. 247, p. 312.

114. Escluso dal discarico l'ammontare di mandati da regolarizzarsi, e conservatone l'ammontare nei residui passivi, non si può pretendere il discarico stesso, se non nel conto dell'esercizio in cui ne seguì la regolarizzazione. I. Dec. 148 p. 145. II. Dec. 465 C, p. 423.

115. Com'è indeclinabilmente negato il discarico di somme pagate su mandati senza corrispondenti stanziamenti in bilancio, così non può essere chiamato responsabile il contabile, quando abbia pagato su mandati pienamente regolari, nè può essergli opposto che vi fosse sequestro su di un pagamento, se il medesimo, non avvenuto durante la sua gestione, non gli fu partecipato. I. Dec. 253 p. 318.

116. Non si può discaricare nel conto in questione una partita che fa parte della liquidazione delle reste di cassa, nè si deve porla nel carico, ma confermarsi nei residui attivi. I. Dec. 266, p. 331. II. Dec. 480 A, p. 445.

117. Ad evitare il giusto rifiuto di discarico di una somma erroneamente accreditata, non vale asserire che la somma stessa fu spesa per bisogni dell'amministrazione non preveduti in bilancio, come non varrebbe provarlo, e molto meno se vi fosse complicata una complicità di malversazione. I. Dec. 275, p. 339.

118. Risponde dell'inesatto per esatto dei residui di ruoli di esercizî anteriori l'esattore che li abbia accettati, e se ne sia già caricato in altro conto, se non ne provi la inesistenza. II. Dec. 284 A, p. 173.

119. L'allegare lo smarrimento di Ruoli non costituisce titolo a discarico, e quando fosse provato, dovrebbe pure provarsi che fu partecipato al Comune lo smarrimento, chiedendo copia dei ruoli smarriti. II. Dec. 286 D, p, 175.

120. Non si consegue discarico dal contabile per variazioni alla consegna del fondo di cassa che siano intercedute

fra esso e il suo antecessore. II. Dec. 289 A, p. 179.

121. La riscossione degli arretrati delle entrate patrimoniali s' intende necessariamente compresa nel contratto esattoriale, e quindi deve venire nel carico e discarico del conto. II. Dec. 295 A, p. 187.

122. Le partite di giro vengono necessariamente nel carico e discarico del conto. II. Dec. 295 E, p. 187.

123. Non è ammessa l'insolvenza dei debitori se non sia dedotta in tempo e se non siansi eseguiti tutti gli atti coattivi. II. Dec. 296 E, p. 191.

124. Un elenco di quote indebite prodotte dall' esattore senz'alcun documento giustificativo non è attendibile pel relativo discarico. II. Dec. 297 C, p. 192.

125. In niun caso può essere lasciato al solo criterio ed arbitrio del contabile l' abbandonare la riscossione di una od altra partita, ed egli risponde sempre della mancata diligenza e della tardività e caducità degli atti esecutivi. II. Dec. 299 B, p. 195, dec. 307 C, p. 203, dec. 364 C, p. 291.

126. L'abbuono accordato dal Governo e dalla Provincia per le quote inferiori alle due lire non è obbligatorio per il Comune, e se questi non l' abbia deliberato, non consegue l'esattore il relativo discarico, se non ne provi l'inesigibilità. II. Dec. 307 A, p. 203.

127, L'aver dilazionato in due esercizii la riscossione di un Ruolo non cambia i termini per cui corre l'obbligo all'esattore di giustificare l'inesigibilità. II. Dec. 307 C, p. 203.

128. Non è ammessa la pretesa di discarico sul motivo che la somma, per cui fu rilasciata quietanza, non fu realmente incassata, II. Dec. 316 A, p. 211.

129. Di partite di residui attivi date dall'esattore per riscosse si niega a ragione il discarico, non facendo egli prova in contrario. II. Dec. 319 E, p. 215.

130. Non ottiene il Comune di togliere all'esattore il discarico d'imposte pagate su di una sua proprietà, perchè pretenda non essere da lui dovute, mentre ne è caricato nei Ruoli e fu obbligato a mantenere in Bilancio lo stanziamento pel relativo pagamento. II. Dec. 328 A, p. 237.

131. E' dovuto il discarico per partite contestate giudiziariamente, onde derivi impedimento all'esattore di continuare gli atti esecutivi. II. Dec, 328 A, p. 237. Dec. 389 F, p. 326 dec. 308 C, p. 478.

132. Se il Comune non spedì il mandato per pagare un debito non ha diritto di contrastare all'esattore il discarico degl'interessi di mora che fu obbligato a pagare, ivi, C.

133. A ragione si nega all' esattore il discarico di rimborsi ai contribuenti se non ne esibisce colle quietanze la prova, II. Dec. 328 G, p. 237.

134. Per pagamenti di rilievo fuori di residenza è giustificato il compenso per spese di viaggio, ivi, I.

135. E' accordato discarico per ruoli consegnati in tale ritardo che giustifichi la non fattane riscossione, II. Dec. 332, p. 249. dec. 393 D, p. 329.

136. Non compete discarico nel conto, di una somma che si asserisce pagata a titolo di prestito al Comune, senza corrispondente mandato, e senza alcun atto che provi l'annuenza del Comune. II. Dec. 341 C, p. 259.

137. Non può il Comune diminuire in un conto il discarico al contabile per una partita pertinente a conto di altro esercizio. II. Dec. 341 D, p. 259.

138. E' mantenuto il rifiuto di discarico al contabile di partite per cui gli furono rilasciati mandati per la riscossione che egli non eseguì. II. Dec. 342 C, p. 260.

139. Ad ottenere il rimborso delle quote inesigibili deve esibirsi la relativa prescritta liquidazione, non bastando quella riguardante le imposte erariali. II, Dec. 343 B, p. 261, e se manchi una evidente liquidazione si rinviano le parti avanti al Consiglio di prefettura. II. Dec. 462 D, p. 418.

140. Rilasciata per una rata dell'esattore una bolletta di pagamento d'imposta, tutte le anteriori si presumono regolarmente pagate. II. Dec. 346 C, p. 266.

141. E' accordato pieno discarico al contabile che giustifichi un pagamento a saldo, ancorchè manchi la giustificazione di parte del medesimo. II. Dec. 364 B, p. 291.

142. L'aver consegnate le reste al suc-

cessore non è titolo a conseguire il discarico di partite non riscosse, per le quali non fu dimostrata la inesigibilità o la diligenza usata. II. Dec. 367 D, p. 295.

143. I mandati provvisorii, regolari nella forma, emessi nei limiti del Bilancio, e nell'interesse dell'amministrazione, costituiscono motivi di discarico, non potendosi addebitare al contabile la illegittimità della spesa ordinata e pagata, ma a chi ebbe ad ordinarla. II. Dec. 374, p. 304.

144. Indebitamente l'esattore pretende di non aver debito di una somma esatta in più dei ruoli, la quale non è di sua spettanza ma giustamente possono reclamarla dal Comune i contribuenti. II. Dec, 376 A, p. 305.

145. Collettore ed esattore costituiscono una sola persona giuridica, e nelle ragioni di carico e discarico nel conto qualunque rapporto fra di loro è estraneo il Comune. II. Dec. 378 D, p. 309.

146. Invano si chiede la produzione delle matrici dei mandati per provare come sia dovuto un discarico di spese, perchè una tal prova non può scaturire che dalle quietanze dei mandati, ivi, E.

147. Riconosciuti dal Comune per veri i verbali di *carenza* e di *miserabilità* dei contribuenti, si ha per provata la inesigibilità delle relative quote di riscossione. II. Dec. 411 C, p. 349.

148. Riconosciuto un debito con atto formale di transazione, non può l'esattore pretenderne discarico con successive proteste o supposizioni. II. Dec. 424 A, p. 361.

149. Il contabile non può essere discaricato del fondo di cassa dell'esercizio precedente, sia perchè, se egli non ne fu il gestore dovrebbe provare non solo di non averne avuta consegna, ma di avere inutilmente agito per averla, sia perchè se egli stesso gestì quell'esercizio e non impugnò di ricorso l'approvazione del conto relativo, quel fondo di cassa gli sta a carico necessariamente. II. Dec. 465 A, p. 423.

150. E' dato il discarico del fondo di cassa e dei residui attivi della gestione anteriore, quando risulti non essere stati consegnati nè ruoli nè titoli per le relative riscossioni, e neppure risulta che fosse liquido il carico. II. Dec. 499 B, p. 467.

151. Non è ammesso discarico per somme, che non furono effettivamente erogate, essendone stato conservato il fondo stanziato in Bilancio nei residui passivi. II. Dec. 501 D, p. 472.

152. Una deliberazione della Giunta per abbuono di diritti per vaglia postali, non superiormente sanzionata, non dà titolo a discarico, ivi.

153. Ancorchè manchi la data della quietanza, un mandato estinto fa carico all'esercizio in cui fu emesso. II. Dec. 504, p. 475.

154. Se il contabile dette come riscosso il fondo di cassa dell'esercizio precedente, anche portandosi a discarico l'ammontare di carte contabili, non può più elevare pretese di discarico. II. Dec. 505, p. 476.

155. Dichiarato debitore il Sindaco di una somma prelevata dalla cassa comunale, il tesoriere che ha pagato resta creditore personale del medesimo, e non ha discarico nel conto. II. Dec. 508 H, p. 478.

156. Non è ammesso discarico di spese evidentemente pagate senza precedente regolare liquidazione e su ordinativi irregolari e precarii, ancorchè risulti eseguita l'opera relativa, tanto più se sia pure evidente che vi fu eccesso delle somme disponibili nei residui conservati per l'opera stessa. II. Dec. 508 L, p. 479.

157. A ragione si rifiuta l'esattore di riscuotere su contratti di fitto non registrati, e gli è dato il richiesto discarico nel conto. II. Dec. 525 B, p. 500.

158. Perchè il Comune agisca separatamente pel fondo di cassa dell'esercizio anteriore, non è il medesimo discaricato dal conto. II. Dec, 525 M, p. 500.

DOCUMENTI.

1. Si accorda ad istanza delle parti il rinvio della discussione della causa pel giudizio in merito, se non vi fu aggio di esaminare i documenti tardivamente prodotti e non notificati. I. Dec. 32, p. 33, dec. 54, p. 49, dec. 224, p. 278.

2. Mancando l'originale o la copia autentica del conto in questione, la Corte ne ordina la produzione assieme alle osservazioni dei revisori e del Consiglio comunale. I. Dec. 60 e 61, p. 57, dec. 62, p. 57, dec. 100, p. 84, dec. 152, p. 152, dec. 178, p. 193. II. Dec. 336, p. 254, dec. 396, p. 332, dec. 402, p. 337, dec. 528, p. 506.

3. Non è perentorio il termine per la produzione dei documenti in appoggio dell'atto di appello, purchè sia fatta prima dell'udienza, ed in tempo che la parte ne possa prendere conoscenza. I. Dec. 96 e 97, p. 82.

4. Se occorrono documenti trattenuti dal Consiglio di prefettura, la Corte ne ordina il richiamo ad istanza della parte diligente. I. Dec. 100, p. 84, dec. 159, p. 160.

5. Per mancanza di documenti a sostegno dell'atto di appello, questo vien rigettato. I. Dec. 113, p. 99. II. Dec. 434, p. 382, dec. 438 A, p. 385, dec. 455, p. 412, dec. 526, p. 504, dec. 531 B, p. 511, dec. 532 B, p. 512.

6. Viene ordinata al Comune con sentenza interlocutoria la produzione che sia necessaria dei documenti già allegati al conto od altri, che non possono essere prodotti o procurati dal contabile. I. Dec. 120, p, 107, dec. 145, p. 142, dec. 152, p. 152, dec. 153, p. 152, dec. 178, p. 193, dec. 196, p. 226, dec. 242, p. 303. II. Dec. 287 D, p. 176, dec. 315, p. 209, dec. 331 D, p. 244, dec. 393, B, p. 333, dec. 439 D, p. 386, dec. 459 B, p. 415.

7. Risultando fatta all'ufficio Comunale la produzione di documenti, se ne tiene il debito conto al contabile, pur ammettendo il Comune a dare schiarimenti su di essi. I. Dec. 125, p. 114.

8. E' ammissibile la prova della consegna fatta di documenti all'ufficio Comunale. ivi.

9. Non è impedito di far la produzione ordinata dalla Corte di documenti probatorii, perchè sia trascorso il termine assegnato. I. Dec. 206, p. 243.

10. Se dal Comune, che lo potrebbe, non viene supplito alla mancanza di documenti, che consta non potersi fare dagl'interessati senza loro negligenza o colpa, si rigetta l'opposizione fatta dal Comune stesso ad un discarico che fu accordato dal Consiglio di prefettura, sull' esibizione dei detti documenti. I. Dec. 225, p. 289.

11. I documenti che servono a chiarire la liquidazione sui conti sono da considerare come atti comuni tra le parti contendenti, e devono prodursi da quella che li ritiene. I. Dec. 228, p. 283.

12. Se i conti prodotti non portano la firma del contabile e questi ne metta in dubbio l' esattezza, si ordina la produzione degli originali. ivi.

13. Non può pretendere il contabile che il Comune gli rilasci certificati in luogo delle copie dei documenti che gli abbisognano. I. Dec. 278, p. 345.

14. Non è ricevibile l'eccezione che coll'atto di appello sia stato prodotto soltanto il decreto con cui fu deciso il conto, e non il conto stesso. I. Dec. 281, p. 352.

15. In mancanza di documenti si deferisce a quanto ha riconosciuto la competente autorità. I. Dec. 125, p. 114, e se ne ordina la produzione. II. Dec. 445, 446, p. 399, dec, 491, 492, p. 455.

16. A giudicare di dupplicazioni asserite e negate *hinc inde* è assegnato un termine a farne le prove con documenti. II. Dec. 287 C, p. 176.

17. Il tesoriere non è responsabile del difetto di documenti a corredo di mandati di pagamento rilasciati nei modi legali. II. Dec. 288 A, p. 178.

18. La Corte non accetta la produzione di voluminosi documenti senza

uno spoglio dei medesimi e la relativa loro dimostrazione, ed assegna un termine perentorio a presentarla. II. Dec. 334, p. 251.

19. La Corte non accoglie dimande per produzione di documenti, non influenti in causa. II. Dec. 350 D, p. 271.

20. Negato il rinvio della discussione della causa per aver ripetutamente trascurato il deposito di documenti, neppure si accorda di provvedere in proposito con decisione interlocutoria, non concorrendo alcun motivo di equità ad usare tale indulgenza. II. Dec. 429 B, p. 369.

21. Si ritiene dal documento prodotto la prova che ne risulti, come da quello che fu ordinato di produrre. II. Dec. 432 B, p. 374.

22. Fatta ingiunzione dalla Corte al Comune di produrre documenti necessarii alla definizione del giudizio, persistendo il medesimo a nulla produrre ed eccepire, si provvede sugli atti e sulle prove date dal ricorrente, facendo salva contro chi di ragione la rivalsa dei danni che il Comune avesse a risentirne. II. Dec. 462 A, p. 418.

23. E' causa di decadenza del ricorso il non aver prodotto il decreto sul conto, avverso al quale è promosso, nel termine prescritto a depositare il ricorso stesso, o almeno nel termine assegnato nel decreto di fissazione di udienza, molto più se neppure fu prodotto prima dell'udienza stessa. II. Dec. 534, p. 515.

DOCUMENTI NUOVI.

Atto emesso dopo l'approvazione del conto, 4.
Documento nuovo, causa di revisione, 3.
Documento che potea anteriormente prodursi, 1.
Documenti nuovi, con domande nuove, 2.

1. Non può dirsi nuovo in sede di rivocazione quel documento che era ovvio prodursi anteriormente, e che non distrugge alcuna delle prove contrarie. I. Dec. 55, p. 52.

2. Nel giudizio di appello avanti la Corte dei Conti, come quello che è pienamente devolutivo, si possono produrre documenti nuovi, purchè non implichino nuove domande. I. Dec. 63, p. 58.

3. La produzione di nuovi documenti è giusto titolo perchè il Consiglio di prefettura riveda il proprio decreto di approvazione del conto. I. Dec. 204, p. 235, dec. 205, p. 240.

4. Non è documento nuovo, che dia titolo per la revisione o rivocazione di una decisione, un atto che sia emesso dal Comune dopo l'approvazione del conto. I. Dec. 177, p. 191.

DOMANDA NON ESPRESSA.

Domanda generica già determinata, 4.
Domanda in contraddizione dell'atto di appello, 5.
Domanda riferibile a documenti prodotti, 3.
Rettificazione di liquidazione, 2.
Riserva generica, 1.

1. Una riserva generica di diritti e ragioni non serve a portare in contestazione una dimanda non espressa nell'atto di appello. I. Dec. 115, p. 99, dec. 116, p. 102. II. Dec. 440 N, p. 388, nè la riserva di addurre nuovi motivi può valere ad addurre nuovi capi di appello. II. Dec. 454 A, p. 410.

2. Benchè generica non si ha per non espressa la domanda di rettificazione di liquidazioni fatte nel conto, tanto più se altre domande speciali collimino allo stesso scopo. I. Dec. 213, p. 251.

3. Non si ha per non espressa la dimanda, quando l'atto di appello si riferisca a documento prodotto, noto all'amministrazione comunale, dal quale si desume la domanda stessa. I. Dec. 224, p. 278.

4. Determinata una domanda generica contenuta nell'atto di appello, non è ricevibile altra che venga posteriormente espressa. II. Dec. 294 A, p. 186.

5. Risultando chiaramente dalle dichiarazioni del ricorso i termini della contestazione della lite, non si ammette una dimanda che si ha per nuova ed espressa in contraddizione dei medesimi. II. Dec. 432 A, p. 374.

DOMANDA NUOVA.

1. Non è dimanda nuova quella di una imputazione di somma pagata, benchè non compresa nel conto, quando è giustificato il pagamento, ed è consentita dal Comune l'imputazione. I. Dec. 26, p. 25.

2. Non possono esperirsi avanti la Corte dei conti domande che non furono oggetto del giudizio avanti il Consiglio di prefettura. Si hanno per tali le domande riconvenzionali inammissibili avanti la Corte. I. Dec. 31, p. 32, dec. 125, p. 114,

3. E' dimanda nuova e non ammissibile quella fatta all'udienza od altrimenti su di un capo non compreso nell'atto di appello, non valendo le riserve generiche fatte nel medesimo. I. Dec. 40, p. 38, dec. 115, p. 99, dec. 116, p. 102, dec. 150, p. 147, dec. 209, p. 246. II. Dec. 285 I, p. 175, dec. 294 A, p. 186, dec. 295 K, p. 187, dec. 393 B, p. 329, dec. 432 A, p. 374, dec. 440 N, p. 388, dec. 454 A, p. 410, dec. 466, p. 424, dec. 531 C, p. 511.

4. Il produrre nuove giustificazioni nel giudizio di appello non significa far domande nuove, ed essendo la Corte nel giudizio stesso investita dell' intera causa le accoglie. I. Dec. 63, p. 58.

5. Non si ha per domanda nuova quella che si riferisce a partite escluse da un conto anteriore, e dalla cui decisione non fu interposto appello. I. Dec. 117, p. 102.

6. Si ha per dimanda nuova, e non ammissibile nel giudizio di appello, quella che è fondata su di una questione non portata dinanzi al Consiglio di prefettura. I. Dec. 125, p. 114, dec. 186, p. 205.

7. L'impugnare all' udienza un verbale già riconosciuto, e non impugnato nell'atto di appello, costituisce domanda nuova non ammissibile. I. Dec. 150, p. 147.

8. Nella nuova revisione di conti antichi provocata dal Consiglio di prefettura non possono venire dimande nuove di crediti, che non mai figurarono nei conti stessi. I. Dec. 201, p. 232. II. Dec. 425, p. 362.

9. Senza che sia interposto in tempo utile appello incidentale, non sono ammissibili domande del convenuto su di altri capi non portati in contestazione dall'attore. II. Dec. 340 E, p. 258, dec. 370 B, p. 298.

10. Non vi è larghezza possibile ad ammettere domande nuove dopo che la Corte ha interloquito sulle dimande già precisate. II. Dec. 370 A, p. 298.

11. Sono domande nuove non attendibili quelle che riguardano partite non liquidate dal Comune, non giudicate dal Consiglio di prefettura, e non comprese nel conto dallo stesso contabile e pertinenti ad altro esercizio. II. Dec. 385, p. 322, dec. 393 B, p. 329, Dec. 418 A, p. 353, dec. 422 C, p. 357, dec. 531 C, p. 511.

12. Pronunciandosi soltanto su provvedimenti riservati nel giudizio sul conto, il Consiglio di prefettura rettamente non ammette come nuova qualsiasi altra domanda. II. Dec. 443 D, p. 396.

13. Una liquidazione di residui che non fu oggetto del decreto di approvazione del conto non può essere messa in quistione, costituendo domanda nuova non ricevibile dalla Corte. II. Dec. 466, p, 424.

ELEZIONE DI DOMICILIO.

Irregolarità sanabile, 1.
Notificazione del decreto di fissazione di udienza, 2, 3.

1. E' prescritta la elezione di domicilio nella Capitale nel giudizio avanti la Corte dei conti, ma non è comminata pena di nullità e di decadenza se non siasi fatta, perciò è una irregolarità che si può sanare. I. Dec, 7, p. 9, dec. 240, p. 296.
2. Sorgendo dubbio se la notificazione del decreto di fissazione di udienza sia stato eseguito al domicilio eletto nell'atto di appello, si sospende ogni provvedimento in merito, finchè la causa non sia riprodotta nei modi di regola. I. Dec. 260, p. 327.
3. Quando sia stata fatta, com'è prescritto, l'elezione di domicilio in Roma, non si ha per valida la notifica del decreto di fissazione di udienza eseguita al domicilio reale, e vien dichiarato non farsi luogo a provvedere perchè si regolarizzi il procedimento, promuovendo e notificando debitamente altro decreto per la discussione della causa. II. Dec. 516, p. 490.

ENTRATE COMUNALI.

Aggio di riscossione, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11.
Consegna dei ruoli, 4, 6.
Debito del R. Erario, 6.
Entrate di un consorzio, 1.
Entrate non liquide. 6.
Non esatto per esatto, 2, 4, 6, 7, 8.
Responsabilità anche senza l'obbligo del non esatto qer esatto, 12.
Riscossioni con e senza ruoli, 11.
Servizio di cassa, 5, 10, 11.

1. Si hanno per entrate comunali quelle soltanto che sono comprese nel relativo bilancio, e non quelle che, quantunque amministrate dal Sindaco, appartengono a consorzî che hanno separata gestione. I. Dec. 19, p. 18.
2. Si può stipulare un aggio a favore dell'esattore per la riscossione di entrate comunali esigibili su ruoli, e coll'obbligo del non esatto per esatto. I. Dec. 106, p. 92.
3. Perchè la riscossione delle entrate comunali sia da retribuirsi coll' aggio percentuale, dev' essere pattuito, e vi dev'essere rischio e responsabilità dell'esattore. I. Dec. 109, p. 95, dec. 122, p. 108.
4. Non vi è obbligo del non esatto per esatto per le entrate comunali, se non sia stata fatta consegna dei ruoli di riscossione, in mancanza della quale un carico di arretrati non può che essere conservato ne'residui attivi. I. Dec. 156, p. 154.
5. L'aggio pattuito per le entrate comunali non è dovuto per quanto di esse l'esattore versa a se stesso come tesoriere. I. Dec. 151, p. 148.
6. Non è dovuto il non esatto per esatto per partite di entrate comunali, nè accettate, nè liquide, nè per quelle dovute dal R. Erario, o per le quali non furono consegnati i ruoli di riscossione. I. Dec. 156, p. 154, dec. 191, p. 217.
7. Se nel contratto esattoriale non fu specificato di dare in riscossione anche le entrate comunali, l'esattore per averla eseguita non ha diritto a percepire l' aggio pattuito per le altre riscossioni, ma soltanto un equo compenso. Dec. 176, p. 189, e limitatamente al caso che sia dovuto il non esatto per esatto. I. Dec. 191, p. 217.
8. Pattuito il non esatto per esatto anche per le entrate comunali con esclusione dell'aggio, non vale opporre eccezione alcuna d'ignoranza o di buona fede e il contabile deve sottostare agli obblighi fatti dalla legge del contratto. I. Dec. 184, p. 200.
9; Non si fa distinzione fra ordinarie e straordinarie, quando sia stato pattuito l' aggio sulla riscossione di tutte le entrate comunali. I. Dec. 170, p. 181.
10. Anche per le entrate comunali è da corrispondersi l'aggio di riscossione, se questa ebbe luogo col consenso del Comune, quantunque nel contratto esattoriale non ne fosse fatta menzione alcuna, ad eccezione di quelle che costituiscono un semplice servizio di tesoreria. I. Dec. 124, p. 260. II. Dec. 461 A, p. 417.
11. Pattuito un aggio per la riscossione con ruoli delle entrate comunali, ed altro per quelle senza ruoli, non si deve intendere che questo secondo aggio sia dovuto oltre il primo per ogni

introito, che, come semplicemente tale, rientra, nel servizio gratuito di cassa. I. Dec. 216 p. 268.

12. Non basta per addossare l'obbligo del non esatto per esatto anche per le entrate comunali una indicazione generica nel contratto; ma occorre che sia chiaramente espresso il patto speciale. Però anche senza tale obbligo l'esattore risponde della relativa riscossione in quanto non usi le debite cure e diligenze. II. Dec. 343 C, p. 261, dec. 381 B e C, p. 314, dec. 420 A, p. 356, dec. 512 A, p. 485.

EREDI.

Conto già reso dal contabile morto, 4.
Conti notificati agli eredi, 6.
Contabile morto durante l'esercizio, 2.
Crediti nuovi, 3,
Eredi non presenti in prima sede, 1, 5.

1. Gli eredi del contabile e non la vedova soltanto, come tale, sono tenuti pel debito del contabile, ma se non furono chiamati nel primo giudizio non possono essere condannati in quello di appello. I. Dec. 22, p. 21.

2. Morto il contabile nel corso dell'esercizio, gli eredi devono intervenire nel conto, da rendersi in parti distinte per lo stesso intero esercizio. I. Dec. 103, p. 86.

3. Gli eredi possono provocare la revisione dei conti riguardo a partite conservatevi sempre come restanze attive a carico del loro autore; ma non possono affacciare nuovi crediti che nei conti stessi non figurarono mai nei residui, nè in alcun altro modo. I. Dec. 201. p. 232.

4. Gli aventi causa da chi rese il conto non hanno titolo ad impugnarlo. I. Dec. 246, p. 209.

5. Non è motivo di ricorso contro l'approvazione del conto il non essere stati sentiti gli eredi del contabile. I. Dec. 281, p, 352.

6. Avendo il Consiglio di prefettura fatto notificare agli eredi del contabile i conti sui quali andava a provvedere, non compete ai medesimi l'eccezione di non essere stati sentiti, in considerazione che dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo il detto Consiglio non procede in forma di Tribunale. II. Dec. 329 A, p. 241.

ERRORI DI FATTO E DI CALCOLO.

Atto non in quistione, 3.
Carico datosi dal contabile, 1, 10.
Chiarimenti avanti il Consigliere relatore, 2.
Correzione di errori nel decreto di approvazione del conto, 11.
Errori nel conto, 4.
Indicazione generica di errori, 7, 8.
Istanza delle parti non necessaria, 5.
Revisione o revocazione, 6, 8.
Somma erroneamente accreditata, 9.

1. L'essersi dichiarata una maggiore entrata o maggiore riscossione dal tesoriere, non costituisce errore di calcolo deducibile in sede di rivocazione. I. Dec. 55, p. 52.

2. Per correggere errori materiali di fatto e di calcolo che siano avvenuti nel conto, le parti possono essere chiamate avanti il Consigliere relatore per gli opportuni chiarimenti. I. Dec. 96 e 97, p, 82.

3. Se dell'atto in cui si dice avvenuto un errore di calcolo non è quistione, la relativa domanda non può formare oggetto di decisione. I. Dec. 108, p. 93.

4. L' esattore può ottenere la correzione di errori da lui commessi nel conto, ma non essendo dimostrati si rinviano le parti al Consiglio di prefettura. I. Dec. 128, p. 118, dec. 268, p. 332, e cessa ogni ragione di contendere se risulti che l'errore sia stato già corretto, II. Dec. 479 B, p. 442.

5. Gli errori di calcolo possono essere corretti nel giudizio sul conto, anche senza l'istanza delle parti. I. Dec. 182, p. 198.

6. Anche la revisione, che può fare il Consiglio di prefettura dei conti già approvati, deve limitarsi agli errori di fatto e non estendersi agli errori di diritto. I. Dec. 201 p. p. 232.

7. Non è fondato motivo di appello accennare genericamente ad errori verificatisi nella decisione del conto, se non siano dimostrati. I. Dec. 211, p. 249.

8. Quando non siano dimostrati errori di diritto, per quelli di fatto che si allegano ma non si provono nel giudizio di appello, la Corte dichiara non esservi altro rimedio che quello di un giudizio di rivocazione. I. Dec. 273. p. 338. II. Dec. 358 D, p. 280.

9. Accreditata una somma già dichiarata non esatta e non esigibile, giustamente il Consiglio di prefettura corregge l'errore in via di revisione del proprio decreto di approvazione del conto, facendone carico al Contabile. I. Dec. 275, p. 339.

10. Datosi carico dal contabile stesso di una riscossione, oltrechè non può ricorrere se non contro il decreto che riconobbe il carico, lo farebbe invano senza la prova rigorosa dell' errore in cui allega di essere incorso. I. Dec. 276, p. 341,

11, Prima della notificazione giudiziale il Consiglio di prefettura può correggere senza alcun procedimento formale errori materiali incorsi nel suo decreto di approvazione del conto. II. Dec. 474 A, p. 434.

ESATTORE.

1. L'esattore che ha accettato un mandato speciale estraneo alla sua gestione, contrae un obbligazione privata e ne risponde nel foro ordinario. I. Dec. 63, p. 58.

2. L'esattore non ha diritto di far comprendere nel suo conto quanto non fu riscosso e pagato da lui. I. Dec. 95, p.81.

3. Se all' esattore fu sostituito temporaneamente il tesoriere per talune riscossioni, occorre che siano ben chiaramente dimostrati alla Corte dei conti i limiti e gli effetti di tale novazione. I. Dec. 124, p. 112.

4. L' esattore non ha diritto di farsi giudice del maggiore o minore fondamento dei titoli creditorî del Comune, ma deve sempre provare la inesigibilità nei modi di legge. I. Dec. 128, p. 118.

5. L'esattore, che ha anche ufficio di Tesoriere, non può pretendere che per la doppia qualità sieno diversificati i suoi obblighi, ivi: il conto importa atto di tesoriere non di esattore. II. Dec. 403 D, p. 338.

6. L'esattore che abbia anche l' ufficio di tesoriere nen ha diritto ad aver l'aggio pattuito per le entrate comunali per quanto versa a se stesso, ma soltanto per quanto riscuote anche come tesoriere. I. Dec. 151, p. 148.

7. Il debito che lascia l'esattore non entra nell' obbligo del non esatto per esatto del suo successore. I. Dec. 157, p. 157, dec. 158, p. 18.

8. L'esattore quantunque senza l'obbligo del non esatto per esatto deve riscuotere gli arretrati patrimoniali consegnatigli nel passaggio dell'esattoria, nè vale qualunque dichiarazione da lui emessa in contrario. I. Dec. 164, p. 170.

9. Non compete all' esattore alcuna eccezione d' ignoranza e buona fede contro gli obblighi portati dal capitolato speciale dell'esattoria, che fu mentovato nell'avviso d'asta ed al quale si riferì il contratto. I. Dec. 184, p. 200.

10. Se l'esattore abbia consentito che il Sindaco facesse delle riscossioni, ed egli stesso se le addebitò nel conto, non gli viene accordato alcun discarico nel conto. I. Dec. 186, p. 205.

11. L'esattore non può essere assog-

gettato ad altri atti a cautela della sua gestione, oltre quelli sanciti dalla legge. Dec. 191, p. 217.

12. L'esattore non può essere chiamato in debito di quanto sia mancato dei versamenti di un appaltatore di dazî, se non ebbe notificazione del relativo contratto. I. Dec. 210 p. 246.

13. L'esattore non può sottrarsi al giudizio del Consiglio di prefettura, facendo valere accordi avuti coll'amministrazione comunale, I. Dec. 212, p. 250.

14. E' assolutamente erroneo il negare all' esattore il diritto di appellare alla Corte dei conti avverso le decisioni dei consigli di prefettura. I. Dec. 214, p. 260.

15. Quantunque non si possa contendere al fideiussore e al cessionario dell'esattore di stare nel giudizio del conto, questo deve integrarsi coll'intervento dell'esattore titolare. II. Dec. 323, p. 224, dec. 347, p. 268, dec. 523, p. 498.

16. Il contabile non può eccepire che sia irregolarmente presentato il conto dal suo coobbligato e deve stare in giudizio col medesimo. II. Dec. 324 H, p. 226.

17. Se l'esattore accettò come proprie nel conto le risultanze della gestione del sorvegliante, e fece proprî i suoi titoli di discarico, non può respingere la responsabilità di tutto il carico relativo, senza che il sorvegliante stia in giudizio. II. Dec. 346 A, p. 266, non così se si tratti di stabilire i limiti di fatto delle rispettive ingerenze, quantunque si compenetrino in unica gestione giuridica. II. Dec. 362 A, p. 287, non può tuttavia l'esattore eccepire che siasi fatto di ufficio un conto solo della sua e della gestione del sorvegliante, quando nissun carico glie ne derivi. II. Dec. 531 D, p. 511.

18. L'esattore e il collettore costituiscono una sola persona giuridica, ed il Comune è estraneo a qualunque rapporto fra di loro, nè è ammesso l'intervento in causa del collettore. II. Dec. 378 D, p. 309.

19. Nel giudizio del conto deve stare anche il socio dell' esattore, compreso nell'aggiudicazione dell'esattoria. II. Dec. 398 A, p. 333.

20. Come all'esattore coll'obbligo del non esatto per esatto spetta il rimborso di quanto provò inesigibile, così senza il detto vincolo gli compete il discarico allo stesso titolo, ma a condizione che dimostri la diligenza usata e la inutilità degli effetti coattivi. Qualsiasi innovazione a queste condizioni fatte dalla legge non è ammessa dalla Corte. II. Dec. 437 A, p. 384.

21. La condizione del contabile, che ha solo l'ufficio di tesoriere, prende norma unicamente dal suo contratto od atto di nomina, nè vi ha motivo legale alcuno di applicargli le disposizioni che riguardano il contabile, che ha anche ufficio di esattore. II. Dec. 475 C, p. 437.

22. Non vi ha atto qualsiasi del Comune che tolga od anche attenui la responsabilità del contabile per chi fu da lui investito della sua piena rappresentanza. II. Dec. 511 A, p. 482.

23. A buon dritto l'esattore si rifiuta di agire in virtù di contratti non registrati. II. Dec. 525 B, p. 500.

ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE.

La spedizione in forma esecutiva delle Decisioni della Corte dei Conti riguarda l'esecuzione di quanto vi è pronunciato, e come non si fa luogo ad ulteriore provvedimento, od interpretazione per accertare il credito che ne risulti, così non fa d'uopo aggiungere la clausola condannatoria. II. Dec. 407, p. 341.

ESECUZIONE PROVVISORIA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL CONTO.

Si arroga una potestà che non ha il Consiglio di prefettura coll' apporre al proprio decreto di approvazione del Conto la clausola di esecuzione non ostante opposizione od appello, e la Corte la dichiara nulla e come non apposta. II. Dec. 447, p. 399, dec. 540 A, p. 520.

FIDEJUSSORE.

1. Stipulata una fidejussione *solidale*, non si può opporre che nella firma del contratto il fidejussore non abbia espressa tale qualità dell'obbligo suo. I. Dec. 215, p. 264.

2. Il ritardo dell'esattore a presentare il conto, indipendente dal fatto del Comune, non è causa, per cui il fidejussore possa pretendere di essere liberato, ivi.

3. Il fidejussore può intervenire nelle liquidazioni che si fanno coll'esattore, ma non ne ha il diritto, per cui dal non esservi stato chiamato non può trarre titolo a liberazione, ivi.

4. La sospensione o proroga data all'esattore per pagare un debito, non libera il fidejussore nemmeno se sopraggiunga l'insolvibilità dell'esattore stesso, ivi.

5. Il fidejussore dell'esattore è tenuto a rispondere di tutto il carico del conto, nè può pretendere a qualsiasi limitazione. II. Dec. 295 B, p. 187.

6. Non può negarsi al fidejussore del contabile il diritto di ricorso avverso il decreto di approvazione del conto, e l'intervento in giudizio. II. Dec. 338 B, p. 256, dec. 411 B, p. 346, molto più se divenne cessionario dell'esattoria. II. Dec. 323, p. 224.

7. Chi è coobbligato in solido col contabile, e come tale si qualificò e procedette in tutti gli atti, non può invocare il beneficio dell'escussione, che è proprio del semplice fidejussore. II. Dec. 324 G, p. 226.

8. Posta in bilancio una partita a carico di un fidejussore in luogo di altri debitori, coll'escussione del medesimo l'esattore si libera dal relativo carico, ancorchè senza effetto non per sua colpa. II. Dec. 391 A, p. 328.

9. E' confermato il carico nel conto all'esattore se non escusse in tempo utile il debitore e il suo fidejussore. II. Dec. 416 B, p. 351.

10. Male si contrasta la competenza della Corte sul ricorso del fidejussore, essendo connessa ed inseparabile da quella che ha sul conto. II. Dec. 494 A, p. 457.

11. Non vi è luogo a provvedere contro il fidejussore se il ricorso verta su di un Conto, che quantunque comprenda nel fondo di cassa il debito garantito, pure è di pertinenza di un esercizio, pel quale non durava la fidejussione, ivi, B.

FIRMA DEL CONTO.

1. Comunque sia stato compilato il Conto, questo acquista valore dalla firma del contabile e dai documenti che lo corredano. II. Dec. 377 C, p. 306.

2. Non basta che stia in giudizio il contabile che firmò il conto, se vi sia un coobbligato anche questo deve esservi chiamato. II. Dec. 398 A, p. 333.

3. E' inattendibile l'eccezione di non aver firmato il conto, da parte di chi ha un coobbligato nell'esercizio esattoriale, dal quale il conto fu firmato. II. Dec. 377 D, p. 306.

FITTI DI STABILI.

Stanno a carico dell'esattore i fitti di stabili pei quali non giustifica la mancata riscossione, non valendo opporre, che il Comune sfrattò gl'inquilini, per il tempo innanzi all'avvenuto sfratto. I. Dec. 156, p. 154.

FONDO DI CASSA.

1. Sono bene rimandate in attività all'esercizio posteriore nel fondo di cassa le somme che l'esattore pagò su mandati irregolari, ed il medesimo ha aperta la via di giustificare i pagamenti. I. Dec. 81, p. 74.

2. L'impostazione di partite nel fondo di cassa a carico del conto successivo è materia di giudizio di appello. I. Dec. 89, p. 77.

3. L'introito del fondo di cassa della gestione anteriore costituisce servizio di cassa e perciò non è compreso tra le riscossioni retribuite coll'aggio percentuale. I. Dec. 109. p. 95, dec. 110, p. 97, dec. 164, p. 170.

4. Una volta addebitate alcune partite nel fondo di cassa, non può essere posta nuovamente a carico la loro riscossione. I. Dec. 128, p. 118.

5. I mandati depelliti per mancanza di giustificazioni, quantunque nel resto pienamente regolari, non vanno in aumento del fondo di cassa a debito, ma neppure ne è accordato il finale discarico, conservandosi le partite relative rispettivamente nei residui attivi o passivi. I, Dec. 151, p. 148.

6. Costituitosi debitore il nuovo tesoriere del fondo di cassa a carico del tesoriere cessante, ad alterare questo fatto contabile non valgono accordi intervenuti tra consegnante e consegnatario, i quali non possono che costituire azione privata tra di essi, non opponibile per guisa alcuna al Comune interessato. II. Dec. 289 A, p. 179.

7. Il fondo di cassa dato in riscossione di un conto anteriore, contro la cui approvazione non fu appellato, viene nel giudizio del conto in cui fu riportato. I. Dec. 168, p. 176, dec. 176, p. 189. II. Dec. 501 B. p. 472, contrariamente se nel conto in quistione non fu riportato. II. Dec. 495 B, p. 458.

8. A stabilire la responsabilità contestata del fondo di cassa di anteriore gestione è necessaria la produzione del verbale di passaggio dell'esattoria e di consegna di cassa. I. Dec. 174, p. 186.

9. E' ben compreso nel fondo di cassa il debito che si verificò per altro esercizio e fu stabilito coll'approvazione del conto relativo. I. Dec. 187, p. 210. II. Dec. 465 A, p. 423, nè si ha ragione di chiederne la separazione perchè il Comune agisca in confronto del contabile separatamente. II. Dec. 525 M, p. 500.

10. L'obbligo del non esatto per esatto non si può estendere al versamento del fondo di cassa addebitato all'esattore cessato, se non abbia una determinata scadenza. Dec. 131, p. 217.

11. Essendo ancora in contestazione col debitore il fondo di cassa della precedente gestione non deve esserne fatto carico al successore. I. Dec. 193. p. 223.

12. Nel fondo di cassa non deve essere compreso ciò che rettamente fu passato ai residui passivi, trattandosi di regolarizzazione di pagamenti. I. Dec. 194, p. 225.

13. Dev'essere eliminato dal fondo di cassa quanto l'esattore ha pagato d'imposte arretrate dovute dal Comune, avendo assunta la riscossione di tutte le imposte arretrate. I. Dec. 206, p. 243.

14. Opponendosi che parte della restanza di cassa è compresa nel conto anteriore, se vi fu già decreto di sospensione del relativo addebitamento il medesimo è mantenuto, se non si producono e il conto relativo e il decreto stesso. I. Dec. 525. p. 280.

15. E' bene confermata a carico nel fondo di cassa una somma che fu negata per aggi con decisione non impugnata e contro la quale non si reclama con prove concludenti. I. Dec. 222. p. 276.

16. A giudicare di un fondo di cassa non basta che sieno esaminate alcune partite per cui si porta gravame, ma si deve offrir modo alla Corte di fare un esame complessivo di tutto il conto. I. Dec. 228. p. 283.

17. Sono da distinguere i residui attivi dal fondo di cassa, perchè di que-

sto e non di quelli ha veramente debito il contabile. ivi.

18. Quantunque l'esattore non abbia debito del fondo di cassa, non consegnato dal suo predecessore, non è tolto il carico dai residui attivi del conto, se non provi di avere debitamente escusso il debitore. I. Dec. 237, p. 294, non così se il debito del cessato contabile non fu dato in riscossione e neppure portato in Bilancio. II. Dec. 510, p. 482.

19. Il debito per fondo di cassa non varia per la conservazione nei residui dei mandati da regolarizzarsi, e perciò il contabile non vi si può opporre, pretendendo che siano senz'altro sottratti dal carico. I. Dec. 241, p. 299.

20. Non vale opporre che doveva essere posta nel fondo di cassa dell'esercizio corrispondente una partita, quando sia divenuto irretrattabile il decreto del Consiglio di prefettura, che erroneamente la pose a carico nei residui attivi. I. Dec. 215, p. 264, dec. 236, p. 294.

21. Non riportato nel conto posteriore il fondo di cassa, il contabile non ha diritto di gravarsi che gli sieno addebitate nei residui attivi partite che vi erano comprese, ivi, nè può eccepire che vi sia dupplicazione se fu reintegrato il fondo di cassa con una somma anteriormente significatagli e che vi fu omessa. II. Dec. 361 E, p. 284.

22. Se un esattore governativo a tutto il 1872 divenne contrattuale pel quinquennio seguente, non occorre che vi sia stata materiale consegna per mantenergli il carico del fondo di cassa della gestione anteriore. I. Dec. 262, p. 328.

23. Il fondo di cassa liquidato nel decreto di approvazione del conto, che non fu in niun modo infirmato, è irretrattabile nè può eliminarsi dal carico dei conti successivi, senza la prova di erogazioni che siano avvenute, ivi, e I. Dec. 236, p. 294. II. Dec. 377 B, p. 306, dec. 409 A, p. 342.

24. E' confermato il carico del fondo di cassa della gestione anteriore, già accettata dal contabile, che se ne addebitò nel conto, finchè non provi che realmente la riscossione non fu da esso eseguita. I. Dec. 268, p. 332, tanto più se risultino pagamenti eseguiti di residui. II. Dec. 479 C, p. 442, nè vale in contrario l'eccezione del difetto di notifica dei conti da cui deriva lo stesso fondo di cassa, bastandone la certa scienza, che è espressa evidentemente dall' accettazione di fatto, contro la quale unico rimedio potrebb'essere, se e come di ragione, il ricorso in rivocazione. II. Dec. 409 C e D, p. 342, nè che il versamento sia stato eseguito in carte contabili. II. Dec. 505, p. 476.

25. Coll'accettazione, anche senza riserva, del fondo di cassa di precedente gestione, non s'intende che quanto nel medesimo si comprende di già divenuto inesigibile faccia carico al contabile. I. Dec. 277, p. 343,

26. L'accettazione del fondo di cassa importa riconoscimento della regolarità del conto in ogni partita, e come per l'ultimo vale per gli esercizî precedenti ai quali ha riferimento. II. Dec. 409 A, p. 342.

27, Nel caso che, interposto ricorso avverso i decreti di approvazione di due conti successivi, sia dichiarato irricevibile quello che si riferisce al secondo conto e vertente sul fondo di cassa riportatovi dall'altro conto divenuto inappellabile, la Corte riserva al contabile i suoi diritti riguardo allo stesso fondo di cassa, a tenore delle risultanze della Decisione che sia per pronunciare sul ricorso ancora giudicabile. II. Dec. 458 B, p. 414.

28. Col ricorso che le vien fatto, la Corte è investita della piena giurisdizione sui conti in quistione, e non è trattenuta dallo stabilire il vero fondo di cassa, da posizioni contabili qualunque che le sieno presentate. II. Dec, 474 B, p. 434.

29. E' revocato il carico del fondo di cassa e dei residui attivi della gestione anteriore, quando risulti non essere stati consegnati nè ruoli nè titoli per le relative riscossioni, e neppure risulta che fosse liquido il carico stesso, pendendo anzi giudizio sulla sua liquidazione. II. Dec. 499 B, p.. 467.

30. E' ricevibile il ricorso su di un fondo di cassa, trasportato da esercizî anteriori, non essendosi verificata alcuna acquiescenza ai decreti di approvazione dei conti relativi, nè questi essendo stati notificati. II. Dec. 501 B, p. 472.

FURTO.

Pendenza di procedimento, 4.
Prove, 1.
Resistenza impossibile, 2, 3.
Saccheggio e incendio, 3.

1. Senza prove concludenti di un furto, e che vi sia stata vera violazione della cassa, il furto stesso sta a carico dell'esattore, I. Dec. 9. p. II. Dec. 353, p. 277.

2. Se vi sia prova che l'esattore o cassiere subì violenza, cui non eragli dato resistere, la somma derubatagli dev'essergli discaricata, *ivi.*

3. In caso di saccheggio ed incendio della casa dell'esattore, è ammesso discarico all'esattore fino alla somma che si provi esistente in cassa. I. Dec. 11. p, 13.

4. La pendenza di un procedimento penale di furto contro un agente non libera l'esattore dal relativo carico nel conto I. Dec. 235. p. 391.

GESTIONE DELL'ESATTORE.

Arretrati patrimoniali, 5,
Capitoli speciali, 6.
Cautele della legge, 7.
Debito oltre quello dei conti, 1.
Gestioni diverse, 10.
Investimento fruttifero, 2.
Maneggio estraneo, 4. 9, 10.
Mutuo, 3.
Sorvegliante, 8, 11.

1. Il termine della gestione non libera l'esattore dalla competenza amministrativa, se gli sia giustamente contestato un maggior debito di quello acclarato nei conti, I. Dec. 8. p. 10.

2. Un mandato d' investire somme esuberanti l'introito non è di pertinenza della gestione esattoriale, e la relativa contesa è di competenza del foro ordinario, I. Dec, 63. p. 58.

3. Non appartiene alla gestione dell'esattoria la contrattazione e riscossione di un mutuo senza alcun intervento dell'esattore. I. Dec, 73. p. 87.

4. Ciò che fu maneggiato all' infuori dell'esattore non si può pretendere che sia incluso nella sua gestione. I. Dec. 95, p. 81.

5. Nel passaggio di esattoria non si può rifiutare la consegna della riscossione di arretrati patrimoniali, quantunque senza l'obbligo del non esatto per esatto, nè vale qualunque dichiarazione fatta in contrario. I, Dec. 104. p. 90.

6. La gestione dell'esattoria è vincolata al capitolato speciale deliberato per la medesima, senza che si possano opporre eccezioni d'ignoranza o di buona fede. I. Dec. 184. p. 200.

7. Per la gestione dell'esattoria non vi possono essere altre cautele per il Comune che quelle stabilite della legge. I. Dec. 191. p. 217.

8. L'esattore che ha fatta propria nel conto la gestione del sorvegliante ne deve subire tutte le conseguenze in proprio. II. Dec. 346 A, p. 266.

9. Comunque tenuta dall' esattore la sua gestione, e qualunque ingerenza vi abbia ammessa, e benchè abbia fatti compilare da altri i conti che egli firmò, non vien meno in nulla la sua responsabilità, II. Dec. 473 B, p. 431, dec. 511 A, p. 482.

10. Nel caso d'inadempimento ed abbandono di ufficio dell'esattore titolare, avendo il Prefetto provveduto col sostituirgli altri gestori in proprio, e non colla nomina di sorveglianti, male provvede il Consiglio di prefettura, ed è revocato il suo decreto, col ritenere unica la gestione e responsabile l'esattore mancato e per esso il suo garante. Si deve procedere invece su conti distinti per ogni gestione, ferme tutte le rispettive responsabilità. II. Dec. 498, p. 464.

11. L'eccezione che venga fatta dall'esattore, che fu dichiarato decaduto, perchè l'amministrazione abbia presentato un sol conto della sua gestione e di quella del sorvegliante non viene accolta, quando risulti meramente dilatoria, non avendo quella forma di conto arrecato alcun pregiudizio al contabile. II. Dec. 531 D, p. 511.

GIUDIZIO DEL CONTO.

Accordi tra contabile e Comune, 56, 79.
Aggio di riscossione, 37.
Amministratori, loro responsabilità, 28, 57.

1. Nel giudizio sul conto non viene in discussione che la qualità di esattore o di cassiere, nè influisce qualsiasi altra qualità simultanea, come quella di appaltatore di un dazio. I, Dec. 6, p. 8.

2. Il giudizio sul conto dev'essere introdotto avanti la Corte dei conti con citazione avente tutte le forme giudiziarie. I. Dec. 14 e 15, p. 15. (*contra* n. 26).

3. A radicare in appello il giudizio sul conto deve farsi constare della notificazione della decisione appellata. I. Dec. 16, p. 16, (*contra* n. 5).

4. Senza la produzione della decisione resa dal Consiglio di prefettura sul conto non può aver luogo il giudizio in appello dalla medesima. I. Dec. 17, p. 16.

5. E' ben radicato il giudizio in appello sul conto, ancorchè non consti della notificazione della decisione appellata, se non siavi eccezione in contrario. I. Dec. 19, p. 18.

6. Nel giudizio sul conto il Comune stà unicamente nei rapporti del contabile verso il medesimo per la sua gestione, perciò questi non può fargli quistioni pregiudiziali riguardo alla dichiarazione dei proprî crediti per gli effetti della legge per l'imposta sulla ricchezza mobile. I. Dec. 26, p. 25.

7. La contumacia del convenuto non arresta il giudizio sul conto. I. Dec. 33, p. 34.

8. Nel giudizio sul conto non può farsi compensazione di pretesi crediti con quelli che al contabile ha riconosciuto il Consiglio comunale, ivi, e I. Dec. 67, p. 63.

9. L'approvazione che fa del conto il Consiglio di prefettura non è un vero giudizio, ma un atto amministrativo, che può dar luogo a un giudizio presso la Corte dei conti. Dec. 50 p. 44, dec. 53, p. 47, dec. 54, p. 49, dec. 185 p. 202; dec. 198, p. 231.

10. Il giudizio sul conto è ben fondato in appello avanti la Corte dei conti anche su nuove giustificazioni, purchè non s' introducano nuove azioni, e non è da rinviarsi al Consiglio di prefettura, perchè non ebbe presenti le dette giustificazioni. I. Dec. 63, p. 58.

11. E' un vero e proprio giudizio di conto avanti la Corte quello che le è portato in materia di maneggio indebito del danaro comunale. I. Dec. 64. p. 60.

12. Il Consiglio di prefettura nel caso di riconoscere il maneggio indebito del denaro comunale non ha bisogno di procedere nelle forme della revisione del conto, ma la Corte giudica in appello esigendo le forme di una vera contabilità. ivi.

13. La procedura del giudizio in appello sui conti comunali e provinciali avanti la Corte dei conti è la stessa anche dopo l' abolizione del contenzioso amministrativo, e quantunque i Consigli di prefettura non profferiscano più sentenze, ma semplici decreti amministrativi. I. Dec. 67, p. 63.

14. Non osta ad introdurre il giudizio in appello sul conto l' aver rinunciato al giudizio nel foro ordinario, che si era intrapreso pel pagamento del debito portato dalla decisione sul conto stesso. I. Dec. 68, p. 65.

15. Non osta ad introdurre giudizio di appello la decorrenza del termine dalla notificazione di una decisione nella quale fu soltanto riassunta quella che si vuol denunciare, dalla notificazione di questa soltanto si computa il termine utile ad appellare. I. Dec. 76, p. 72.

16. E' soggetto di giudizio sul conto il contrastarsi il carico fatto di partite nel conto successivo, quantunque non ne sia ordinato il pagamento. I. Dec. 76, p. 72.

17. Il giudizio sul conto dell'esattore non si deve estendere a ciò che fu maneggiato all'infuori del medesimo. I. Dec. 95, p. 81.

18. Il giudizio in appello della Corte dei conti investe l'intero conto in quistione, e la medesima conosce d'ogni e singola sua partita. I. Dec. 96 e 97, p. 82, e procede indipendentemente da qualsiansi dichiarazioni di amministratori, non potendosi con esse variare la posizione contabile. II. Dec. 368 A. p. 296.

19. Il giudizio, che pronuncia in contraddittorio la Corte sul ricorso contro la decisione del Consiglio di prefettura, non può dar luogo ad appello ad opposizione avanti la stessa. I. Dec. 111, p. 97.

20. Non viene nel giudizio sul conto una domanda non formulata nell' atto di appello, non bastando la generica riserva di diritti e ragioni per farvele comprendere. I. Dec. 115, p. 99. II. Dec. 295 K, p. 187 e risultando chiaramente dalle dichiarazioni del ricorso i termini della contestazione della lite non si ammette domanda in contraddizione dei medesimi. Dec. 432 A, p. 374.

21 Non può esser fatta alla Corte domanda *ex novo* sulla quale non siasi pronunciato il Consiglio di prefettura. I. Dec. 117, p. 102. II. Dec. 289 D. p. 179, dec. 385. p. 322, dec. 433 A, p. 375. dec. 125, p. 114.

22. La responsabilità dell'esattore per quanto non ha riscosso è inseparabile dal giudizio sul conto che si svolge in primo grado avanti il Consiglio di prefettura, ed in secondo avanti la Corte dei conti. I. Dec. 121, p. 107.

23. Non viene nel giudizio sul conto quanto non fu addebitato, ma semplicemente conservato nelle restanze attive. I. Dec. 122, p. 108, dec. 168, p. 176.

24. Il giudizio sul conto si estende

a tutti i capi della sentenza denunciata, quando di nessuno dei medesimi si è fatta indicazione nell'atto di appello. I. Dec. 123, p. 110, dec. 125, p. 114.

25. Il ricorso portato alla Corte dei conti in materia di contabilità comunale s'intende sempre portato in via contenziosa. I. Dec. 127, p. 117.

26. Basta che il ricorso importi una regolare citazione e non occorrono altre formalità per costituire il giudizio sul conto, dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo. ivi. II. Dec. 463 A, p. 421.

27. Ancorchè la decisione del conto sia passata in cosa giudicata e sia stata eseguita, può farsi il giudizio in via di rivocazione. I. Dec. 143, p. 139.

28. Non può venire nel giudizio sul conto ciò che appartiene ad altro conto, la cui decisione passò in cosa giudicata, neppure sotto l'aspetto di accagionare gli amministratori di responsabilità in linea contabile. I, Dec. 149, p.135.

29. Nel giudizio sul conto in contestazione non può venire dei conti anteriori se non quanto ne sia compreso nel fondo di cassa, e nei residui attivi e passivi. I. Dec. 159, p. 160. II. Dec. 470, p. 428, e quando non siano passati in cosa giudicata in seguito a regolare notificazione dei decreti di approvazione. I. Dec. 161, p. 164, dec. 196, p. 226, ma quantunque non notificati i conti anteriori, non si arresta il giudizio sul conto posteriore. II. Dec. 427 A, p, 364.

30. Nel giudizio sul conto non viene qualsiasi provvedimento emesso dal prefetto, anche nei rapporti fra contabile e Comune, e nè alcuna questione verso terzi. I. Dec. 162, p. 167.

31. Nel giudizio sul conto vengono tutte le questioni sia d'ordine contabile che giuridico. I. Dec. 167, p. 174, la Corte dei conti è competente a giudicare così della validità ed efficacia di tutti i patti, come della validità ed efficacia del contratto, che li comprende. II. Dec. 324 B, p. 225.

32. Il giudizio sul conto nella sua propria sede amministrativa, non è pregiudicato per ragione di litipendenza, se la sentenza pronunciata nel foro civile non è passata in cosa giudicata, ivi, nè per la detta litipendenza la Corte accoglie la dimanda di sospensione del suo giudizio. II. Dec. 363, p. 289.

33. Devono essere precisate le quistioni, non potendo essere il giudizio sul conto astratto ed indeterminato, ivi, e Dec. 178, p. 193. II. Dec. 300 C, p. 197.

34. La resta di cassa di un conto anteriore, la cui approvazione non fu appellata, viene nel giudizio del conto in cui è compresa. I. Dec. 168, p. 176, dec. 176, p. 189.

35. Non possono venire nel giudizio sul conto i discarichi fatti dal Comune al contabile per pagamenti eseguiti dopo il decreto di approvazione del conto, del quale provano la giustizia colla fattane esecuzione. I. Dec. 172, p. 183,

36. Nel giudizio sul conto non viene quanto fu oggetto soltanto di provvedimento interlocutorio da parte del Consiglio di prefettura, nè vale opporre che abbia date norme per l'ulteriore presentazione del conto, riguardo alle quistioni riservate. I. Dec. 173, p. 184.

37. In sede di conto si ha come pagamento fatto irregolarmente a favore di se stesso quello dell'aggio di riscossione, se il Comune non abbia spedito il mandato, salve altronde le ragioni del contabile contro il rifiuto. I. Dec. 175, p. 188.

38. Pendente ricorso avanti al Consiglio di prefettura non è ammesso giudizio sul conto avanti la Corte dei conti. I. Dec. 179, p. 194.

39. Non vi è giudizio sul conto quando è presentata una semplice liquidazione di partite derivanti da atti irregolari di amministrazione, indebitamente ritenute come ingerenza illegittima e maneggio indebito. I. Dec. 180, p. 165.

40. Il giudizio in corso sul conto non è pregiudicato da un decreto rettificativo, che sia stato nel frattanto provocato ed emesso dal Consiglio di prefettura, e non essendo questo stato impugnato d'appello, limita soltanto il giudizio stesso a quanto non fu rettificato. I. Dec. 184, p. 200.

41. Non essendo un vero giudizio sul conto quello che compie il Consiglio di prefettura e non profferendo esso una sentenza, ma emettendo un decreto sostanzialmente amministrativo, non vi è distinzione di contumacia e contraddit-

torio, e manca ogni titolo a far opposizione avanti lo stesso Consiglio, essendovi solo il rimedio dell'appello nel termine utile alla Corte dei conti. I. Dec. 185, p. 202, dec. 234, p. 289. Neppure avanti la Corte nel corso del giudizio sul conto è ammissibile opposizione, non verificandosi la contumacia, che sola ne può essere causa. II. Dec. 331 A, p. 243.

42. Nel giudizio di appello avanti la Corte dei conti non vale opporre una transazione deliberata dal Consiglio comunale, ma non approvata dall'autorità tutoria, ed ogni pretesa del contabile viene esaminata *ex novo*. I. Dec. 186, p. 205. come esorbita dal proprio potere il Consiglio di prefettura giudicando degli effetti di una transazione, che è d'indole puramente civile, e perciò di competenza del foro ordinario. II. Dec. 372, p. 300.

43. Non si può contrastare la qualità e l'interesse di stare nel giudizio sul conto al collettore che lo firmò e presentò, ed ebbe dal Comune la notificazione del decreto di approvazione. I. Dec. 187, p. 210. II. Dec. 302 A, p. 200, ma dev'essere integrato il giudizio coll'intervento dell'esattore, ivi, B, così è di un coobbligato solidale o socio, dal quale si ha per regolare la presentazione del conto. II. Dec. 324 H, p. 226, dec. 393 A, p 333.

44. Nel giudizio sul conto controverso può il contabile fare ricorso anche per le partite che vi furono introdotte di conti anteriori, i cui decreti di approvazione non siano stati notificati, I. Dec. 196, p. 226.

45. Non è materia di giudizio sul conto quella liquidazione che all'infuori del conto fu deliberata ed approvata, quantunque giudizialmente notificata. I. Dec. 185, p. 202, dec. 197, p. 227, dec. 198. p. 231.

46. Non vi è materia a giudizio sul conto se non vengano presentate e provate formali e precise eccezioni agli addebitamenti fatti dal decreto di approvazione del conto stesso. I. Dec. 199, p. 231.

47. Viene nel giudizio sul conto quanto fu oggetto di revisione da parte del Consiglio di prefettura. I. Dec. 201, p. 232.

48. La negata revisione del conto da parte del prefetto non può formare materia del giudizio sul conto, ma se le Decisioni relative per inefficace notificazione non passarono in cosa giudicata, l'appello è ricevuto contro di esse. I. Dec. 202, p. 233.

49. Il giudizio che fa il Consiglio di prefettura sul conto non è subordinato nei suoi effetti all'approvazione che occorra di alcuni atti per parte dell'autorità tutoria. I. Dec. 213, p. 251.

50. Il giudizio sul conto sebbene trattato in prima sede del Consiglio di prefettura in linea soltanto amministrativa, avanti il supremo magistrato, che è la Corte dei conti, riveste il vero suo carattere contenzioso in ogni e singola parte della controversia. I. Dec. 216, p. 268.

51. Al Consiglio di prefettura non è fatto obbligo della legge di motivare il decreto con cui si pronuncia per l'approvazione o disapprovazione sulle partite del conto. I. Dec. 231, p. 285.

52. Non viene in discussione del giudizio sul conto una riserva fatta di far valere altre ragioni in altro conto. I. Dec. 235, p. 291.

53. Non si ha riguardo ai fatti posteriori alle decisioni del Consiglio di prefettura su conti successivi a quello di cui si contende, se anche divenuti irretrattabili. I. Dec. 238, p. 295.

54. Proseguendosi un giudizio sul conto dopo una decisione in parte definitiva e in parte interlocutoria, non sono ammesse repliche ed osservazioni sulle partite definitivamente decise. I. Dec. 242, p. 303.

55. Senza le forme e la sostanza di un atto di appello da un decreto del Consiglio di prefettura, senza la produzione di questo decreto e del conto relativo. non essendovi che un'istanza perchè sia riconosciuto un diritto che fu negato, non s'intende nè introdotto, nè istruito un vero giudizio sul conto, e la Corte non trova luogo a provvedere. I. Dec. 249, p. 314.

56. La Corte è chiamata a provvedere soltanto in via di ricorso contro il decreto pronunciato sul conto dal Consiglio di prefettura; se dopo di esso intervennero accordi fra l'esattore ed il Comune, la contestazione che sorga sui medesimi non costituisce un giu-

dizio sul conto e le parti devono provvedersi prima avanti lo stesso Consiglio di prefettura. I. Dec. 250, p. 315.

57. Della responsabilità che possa derivare ad un amministratore per aver male eseguito l' incarico avuto, e dei danni derivati da inadempimento di mandato, non è quistione di maneggio indebito che possa formare oggetto di giudizio di conto, ma vi è luogo soltanto ad un azione civile. I. Dec. 255, p. 320.

58. A costituire un giudizio di conto è sempre necessaria la formale presentazione del Conto, anche in materia di maneggio indebito di danaro comunale. I. Dec. 256, p. 322. II. Dec. 368 B, p. 296, dec. 394 C, p. 330, dec. 452, p. 409, dec. 528, p. 506.

59. Non forma oggetto di giudizio in via di ricorso alla Corte dei Conti un decreto col quale il Consiglio di prefettura non fece che riassumere in una liquidazione le contabilità di parecchi esercizii. I Dec. 280, p. 350.

60. Se l'appellante non cura d'istruire il giudizio colle proprie difese si procede su quello del convenuto. I. Dec. 23, p. 22.

61. Non si può pretendere che, se l'appellante non abbia fatte altre produzioni sia decaduto o perento il suo atto di appello. I. Dec. 25, p. 24, contrariamente se non lo abbia depositato nel termine prescritto nella segreteria della Corte. II. Dec. 495 C. p. 458, dec. 513, p. 488, dec. 514, p. 489, o se il ricorso per se stesso inconcludente sia stato abbandonato fino al giorno dell'udienza, violando tutti i termini e tutte le norme del giudizio. II. Dec. 524, p. 499, e se non sia stato prodotto il decreto sul conto in questione. II. Dec. 534, p. 515.

62. E' rigettata la domanda per la quale non sia fatta dell' appellante la prova ordinata dalla Corte, I. Dec. 29, p. 31.

63. Se l' appellante non comparisce, nè fa le debite produzioni, sulla dimanda dell'appellato si procede e si rigetta l'appello. I. Dec. 46 e 47, p. 42.

64. Se l'appellante non ha indicato in modo plausibile i suoi mezzi, e non si è presentato a chiarire le questioni a trattarsi innanzi al Consigliere relatore, come la Corte abbia ordinato, il suo ricorso vien rigettato. I. Dec. 83, p. 75.

65. Non può pretendere l' appellante di far ritenere compresa in una generica riserva una dimanda non formulata. I. Dec. 115, p. 99, dec. 116, p. 102, molto più quando la dimanda generica fu altrimenti precisata. II. Dec. 294 A, p. 186, o furono da principio precisati i capi del ricorso. II. Dec. 464 A, p. 410.

66. Se l' appellante ebbe conoscenza in giudizio civile delle decisioni che vuol impugnare, non può eccepire che non ne sia stata fatta notificazione, e se fuori termine da quella il suo appello è irricevibile. I. Dec. 144, p. 141.

67. Il contabile appellante, che non può produrre documenti che sono in potere del Comune, ottiene ordinanza dalla Corte perchè dal medesimo siano prodotti. I. Dec. 120, p. 107, dec. 145, p. 142.

68. L'appellante che decade dall'atto di appello, perchè lo ha notificato soltanto per mezzo di serviente comunale, è dichiarato ancora in tempo utile ad appellare, se uguale notificazione gli fu fatta dal decreto del Consiglio di prefettura. I. Dec. 160 p. 180.

69. L'appellante deve provare, come i documenti e titoli che affaccia sieno pertinenti al conto, e precisare i suoi gravami. I. Dec. 172, p. 183.

70. Resosi contumace l' appellante e non avendo fatta valere alcuna giustificazione dell'interposto appello, questo vien rigettato. I. Dec. 231, p. 185.

71. Non vi è contumacia in seguito a notificazione dell'atto di appello eseguita soltanto a mezzo dell' usciere comunale. I. Dec. 169', p. 180.

72. Il convenuto può comparire in udienza e difendersi ancorchè non abbia notificata la risposta all'atto di appello. I. Dec. 52, p. 46.

73. Il decreto di approvazione del conto dev' essere fondato sulla definitiva deliberazione del medesimo da parte del Consiglio comunale. II. Dec. 292 B, p. 184.

74. Esibita alla Corte dei conti una quietanza di tesoreria, non osta perchè se ne faccia oggetto del giudizio il non essere stata esibita anteriormente. II. Dec. 295 C, p. 187.

75. Nel giudizio del conto non vengono azioni ed eccezioni di credito e de-

bito che sono di competenza del foro ordinario. II. Dec. 311 A, p. 206.

76. Trattandosi di domanda di ripristinamento di partite nelle restanze attive è mera quistione di conto, ed il giudizio non può farsi che in confronto dell' esattore e non d' altri imputati di maneggio indebito. ivi. B.

77. Il giudizio sul conto non può farsi sopra ricorsi avverso deliberazioni del Consiglio comunale. ivi. C.

78. Dopo aver pronunciata l' approvazione del conto e stabilito il fondo di cassa, il Consiglio di prefettura, non avendo motivi di fatto, non può ritornare sul proprio decreto per apprezzamenti giuridici. II. Dec. 328 A, p. 222.

79. Altrimenti che nei giudizî ordinarî, in quello sul conto non basta la concordia tra le parti a far ammettere, o non, una partita di debito o credito, essendo nel giudizio stesso implicito un sindacato, che non può essere eliminato, nè per volontà delle parti, nè per fatti anteriori, II. Dec. 351 B, p. 274, dec. 532 A, p. 512.

80. Nel giudizio del conto esattore e collettore sono considerati come una sola persona giuridica. II. Dec. 378 D e F, p. 309.

81. Rinviate le parti per provvedimenti al Consiglio di prefettura, la notificazione della Decisione della Corte basta a mettere in mora il contabile per quanto sia del suo interesse. II. Dec. 429 A, p. 369.

82. E' accolta l'eccezione che del reclamo su di una partita non si abbia a giudicare, non riferendosi al conto in quistione, II. Dec. 440 D, p. 387.

GIUDIZIO DI REVISIONE AVANTI IL CONSIGLIO DI PREFETTURA.

1. Un decreto di revisione del conto pronunciato dal Consiglio di prefettura sulla istanza del contabile, colla salvezza delle ragioni del Comune e del contabile stesso, non può aversi per definitivo, e male il Consiglio stesso si pronuncia negativamente sulla istanza del Comune per una ulteriore revisione. Annullandosi questo provvedimento negativo, resta che il Consiglio di prefettura si pronunci sulla detta istanza del Comune. I. Dec. 31, p. 32.

2. La Corte respinge l'eccezione pregiudiziale che si faccia contro la revisione fatta dal Consiglio di prefettura del proprio decreto di approvazione del conto, ma per pronunziarsi sulla stessa in grado di appello richiede la produzione dei documenti sui quali fu fatta. I. Dec. 38, p. 37.

3. E' sempre riformabile, come atto amministrativo, il decreto col quale il Consiglio di prefettura pronuncia l'approvazione del conto, finchè non sia stato regolarmente notificato. I. Dec. 53, p, 47.

4. Su di un ricorso per nuova revisione di conti essendosi il Consiglio di prefettura pronunciato per non farsi luogo ad alcun provvedimento, non vi è materia ad appellare. I. Dec. 76, p. 72.

5. Un ricorso in revisione rigettato, perchè fondato unicamente su motivi di merito, non fa rivivere il termine decorso inutilmente per appellare dal giorno della notificazione della prima decisione. I. Dec. 86, p. 76. II. Dec. 380 p. 312, dec. 397, p. 333.

6. Non è revisione ammissibile quella che si faccia dal Consiglio di prefettura su di un conto nuovo presentato dal Comune in luogo di quello anteriormente approvato, ed alla cui decisione non fu fatta opposizione nè per via di appello nè per via di rivocazione, nei termini utili. I. Dec. 123, p. 110.

7. Il Consiglio di prefettura può procedere alla invocata nuova revisione del conto, concorrendo le condizioni di tempo e di rito volute dalle leggi, non ostando la cosa giudicata, nè l'aver avuto luogo, od essere pendente l'esecuzione delle decisioni impugnate, anche coll'intervento dell'autorità giudiziaria. I. Dec. 143, p. 139. II. Dec. 337 A, p. 255, dec. 383 A, p. 319, dec. 433 E, p. 376.

8. Alla chiesta revisione di più conti il Consiglio di prefettura può provvedere con unico decreto senza che si verifichi nullità. Dec. 182, p. 198.

9. Nel procedere alla chiestagli revisione di conti il Consiglio di prefettura può correggere errori di fatto, anche senza l'istanza delle parti. ivi.

10. Se non venga provocata con istanza di revisione dallo stesso Consiglio di prefettura, non può farsi e non ha effetto variazione alcuna alle risultanze del decreto di approvazione del conto. I. Dec. 186, p, 205, dec. 212, p. 250.

11. Il debito di un contabile cessato, sempre conservato come residuo attivo, può formare oggetto di revisione da parte del Consiglio di prefettura, e quindi di giudizio di appello avanti la Corte dei conti. I. Dec. 201, p. 232.

12. Nella revisione richiesta al Consiglio di prefettura non possono portarsi partite nuove, che non figurarono mai in modo alcuno nei conti. ivi.

13. I casi e i termini, per procedere in via di revisione del decreto di approvazione del conto avanti il Consiglio di prefettura, sono gli stessi del giudizio in via di rivocazione avanti la Corte dei conti. I. Dec. 203, p. 235, dec. 204, p. 235. II. Dec. 433 E ed I, p. 376.

14. Non è motivo di revisione del decreto di approvazione del conto l'essere interceduti accordi fra l'amministrazione comunale e il contabile. Dec. 212, p. 250.

15. Ricorrendosi contro il decreto, col quale il Consiglio di prefettura negò la revisione del conto, deve prodursi il ricorso col quale fu provocata, altrimenti non può farsi il giudizio in appello. ivi.

16. Oltre i termini stabiliti pel giudizio di rivocazione, il Consiglio di prefettura eccede il suo potere, procedendo a revisione del proprio decreto di approvazione del conto. I. Dec. 246, p. 309.

17. Senza gli elementi per un giudi-

zio di rivocazione, il Consiglio di prefettura non può procedere a revisione del proprio decreto di approvazione del conto. ivi.

18. Avendo il Comune ottenuto dal Consiglio di prefettura la revisione di conti approvati, e producendosi ricorso alla Corte dal contabile, perchè lo stesso Consiglio rifiutò altra revisione da lui richiesta, per considerazioui di equità dalla stessa Corte si rinviano le parti in prima sede per nuovi provvedimenti, I. Dec. 258, p. 325.

19. Giustamente il Consiglio di prefettura fa oggetto di revisione del proprio decreto di approvazione del conto un errore di fatto, per cui fu accreditata una somma già dichiarata non esatta e non esigibile. I. Dec. 275, p. 339.

20. Soltanto la Corte in via di ricorso in appello, e non il Consiglio di prefettura in via di ricorso in revisione, è competente a conoscere di una questione di diritto contro il decreto di approvazione del conto. I. Dec. 277, p. 343.

21. Un nuovo atto per parte del Comune emesso dopo l' approvazione del conto non è nuovo documento nel senso della legge, che possa dar luogo a revisione del relativo decreto. ivi.

22. Non è ammissibile eccezione di cosa giudicata avverso la revisione, a cui abbia proceduto nei casi e termini di legge il Consiglio di prefettura sul proprio decreto di approvazione del conto, nè vi ha termine pregiudiziale all'infuori di quello pei giudizi di rivocazione. II. Dec. 282 B, p. 163.

23. E' quistione di diritto, non di fatto, quindi non può essere oggetto e causa di una revisione di conto, la responsabilità di un esattore per effetto del suo ufficio, nè l'essersi ad abbondanza addotto un motivo di fatto legittima la revisione stessa. II. Dec. 306, p. 203.

24. Nell'approvazione del conto giudicato responsabile il tesoriere di una somma, indipendentemente dall' averne fatta, o non, la riscossione, il gravame che voglia elevarne non può essere portato in via di revisione al Consiglio di prefettura, ma in via di appello alla Corte dei conti. ivi.

25. Dopo aver pronunziata l' approvazione del conto e stabilito il fondo di cassa, il Consiglio di prefettura, se non gli siano addotti motivi di fatto, male ritorna replicatamente e in controsenso sul proprio decreto, entrando in apprezzamenti giuridici. II. Dec. 322 A, p. 222, dec. 433 E, p. 376.

26. Per fatti nuovi dell'amministrazione non possono addossarsi al contabile variazioni alla posizione del conto approvato, con successive revisioni del medesimo. ivi. B.

27. Non eccede le proprie attribuzioni il Consiglio di prefettura, rivedendo conti anteriori già approvati, soltanto per coordinare le risultanze di fatto, e stabilire il vero fondo di cassa. II. Dec. 329 B, p. 241.

28. Ai Consigli di prefettura compete di revocare anche di ufficio i propri decreti sui conti nei casi in cui può aver luogo la rivocazione giudiziale. II. Dec. 331 C, p. 243, dec. 433 C, p. 375.

29. Per conoscere se abbia il Consiglio di prefettura ben proceduto in via di revisione, devono designarsi le partite per le quali si sostiene il contrario, e non venendo designate si ritiene elevato gravame per tutte. ivi. D,

30. Non essendo espresse nella deliberazione del Comune le ragioni, per cui negò l'abbuono al contabile in via di revisione di alcune partite, ed avendole abbuonate il Consiglio di prefettura, la Corte richiama dal Comune le sue osservazioni. II. Dec. 337 B, p 255.

31. Il Consiglio di prefettura non può pronunciare in via di revisione dal suo decreto di approvazione del conto, se non abbia preceduto la deliberazione del Consiglio comunale in merito alle partite che cadono in revisione. II. Dec. 373, p. 303.

32. Procede rettamente a revisione del conto il Consiglio di prefettura, se vi fu carico di somme già significate a precedente esattore, e di partite presunte per cui non furono compilati ruoli, o sulle quali verta contestazione, ed infine se furono regolarizzati i mandati anteriormente depelliti. II. Dec. 382 A. p. 317.

33. Colla inchiesta ordinata dal Prefetto pel riesame dei conti s' intende iniziato il procedimento pel giudizio in

revisione. II. Dec. 383 A, p. 319, dec. 433 C, p. 375.

34. Non può il Consiglio di prefettura procedere in via di revisione, dopo che il ricorso avverso il suo decreto di approvazione del conto fu dichiarato dalla Corte irricevibile perchè presentato fuori termine, entrando in quistione non di fatto, ma di merito. II. Dec. 395 A, p. 331.

35. Essendosi in un decreto approvativo del conto esaminata e risoluta una quistione di diritto non è attendibile che poi il Consiglio di prefettura dica invece di essere incorso in un errore di calcolo, e a quel decreto rimane la forza della cosa giudicata. ivi.

36. Non è vincolato il Consiglio di prefettura da un errore di diritto in cui sia incorso in precedente decreto di approvazione di conto; può giudicare con diversi apprezzamenti giuridici pel conto posteriore. ivi. B.

37. Il ricorso per ottenere la revisione del conto dal Consiglio di prefettura non può equivalere nè supplisce la mancanza dell' appello alla Corte. II. Dec. 380, p. 312, dec. 397, p. 333.

38. Essendosi ricorso al Consiglio di prefettura in via di revisione, ed appellandosi dal provvedimento emesso *di non farsi luogo* alla Corte, questa ha il suo giudizio circoscritto al conoscere se vi fossero o non gli estremi per la invocata revisione. II. Dec. 397, p. 333.

39. Verificandosi gl'identici fatti, sulla base dei quali furono emessi i decreti di approvazione dei conti, non vi è legittimo motivo di revisione dei medesimi. II. Dec. 411 A, p. 346.

40. Quantunque il Consiglio di prefettura non abbia più giurisdizione contenziosa, pure alle norme di questa deve attenersi nel procedere in via di revisione dei proprî decreti di approvazione di conti. II. Dec. 433 E e F. p. 376.

41. Verificandosi le condizioni legittime per la revisione del decreto di approvazione del conto limitatamente ad alcune partite, non può riesaminarsi il conto stesso nella sua totalità. ivi, F.

42. Pretese frodi del contabile, o pretese nullità del Comune non sono motivi legittimi a rimettere in quistione tutto il conto. ivi. G ed H.

43. Non si tratta di errore di fatto quando ha luogo un apprezzamento di giustificazione di una spesa, il quale non è legittimo motivo di revisione. K.

44. Il mandato è documento giustificativo di spesa, nè può fondarsi la revisione sulla mancanza del medesimo. ivi. L.

45. E' apprezzamento che sfugge al giudizio di revisione il difetto di quietanza. ivi. M.

46. La differenza tra il pagamento e il titolo che la giustifica è motivo legittimo di revisione. ivi. N, e lo è pure un maggiore discarico attribuito per errore di fatto. ivi. S.

47. La dupplicazione è causa legittima di revisione, ma non basta a provarla la data della quietanza anteriore all'esercizio a cui il conto si riferisce. ivi. O.

48. La mancanza di approvazione di una spesa non è causa legittima di revisione. ivi. P.

49. E' apprezzamento che sfugge al giudizio di revisione il ritenere che doveva essere fatto carico di partite che furono passate ai residui attivi. ivi. R.

50. Si ha per errore di fatto il calcolo in più del dovuto per interessi di somme anticipate ed è causa legittima di revisione; non così l'attribuzione degl'interessi stessi, non constando che siano stati ammessi supponendo una previa concessione, il che se fosse stato un errore, sarebbe stato un errore di diritto che non legittima la revisione, ivi. T.

GIUDIZIO DI RIVOCAZIONE AVANTI LA CORTE DEI CONTI.

1. Nè per quistioni di residui, o di dichiarazione di maggiore entrata, nè per documenti che prima poteva aversi e non elimina prove contrarie, si può

elevare giudizio di rivocazione, ed osta la cosa giudicata se si tratti di partite non contestate di decisioni eseguite. I. Dec. 55, p. 52.

2. In giudizio di rivocazione non si ha titolo di porre in contestazione crediti già riconosciuti al contabile con deliberazione del Consiglio comunale non ritrattate e non rivocate. I. Dec. 67, p. 63.

3. Decorsi i termini e non verificandosi le condizioni per un regolare giudizio di rivocazione, non si può ritenere per tale il giudizio che si è fatto su di un conto sostituito ad altro anteriormente deliberato ed approvato. I. Dec. 123, p. 110.

4. Al rimedio della rivocazione invocato nel tempo e nei casi preveduti dalla legge non osta, nè la cosa giudicata, nè l'aver avuto luogo, od essere pendente l'esecuzione delle decisioni impugnate. I. Dec. 143, p. 139.

5. Benchè non vi siano formalità di procedimento avanti al Consiglio di prefettura, pure è fuor di luogo un giudizio in rivocazione presso il medesimo nel tempo utile ad appellare dal decreto che approvò il conto. I. Dec. 179, p 194.

6. Occorrono gli elementi di un giudizio di rivocazione, perché il Consiglio di prefettura possa procedere a revisione del proprio decreto di approvazione del conto. I. Dec. 264, p. 309. II. Dec. 306, p. 203.

7. La dispersione di un documento, di cui si ebbe già ragione nell' approvazione del conto, non può essere addotta a motivo di giudizio di rivocazione. I. Dec. 264, p. 309.

8. Non è nuovo documento, nel senso della legge, che dia luogo a giudizio di rivocazione, un atto che venga emesso dal Comune dopo il decreto di approvazione del conto. I. Dec. 277, p. 343.

GIUNTA MUNICIPALE.

1. La Giunta municipale non ha la rappresentanza giuridica del Comune, e non ha veste a ricorrere per esso alla Corte dei conti. I. Dec. 133 e 134, p. 128.

IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Eccezione di non dichiarazione di crediti, 1.
Pagamento dell'imposta sugli aggi, 3.
Ritenuta sugli stipendi, 2.

1. Non è consentita all'esattore l'eccezione che il Comune non abbia dichiarato i proprii crediti per gli effetti della legge d' imposta sulla ricchezza mobile, poichè il giudizio sul conto verte unicamente nei rapporti di contabilità, ed ogni altra quistione gli è estranea. I. Dec. 26 p. 25.

2. La ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi degli impiegati comunali, essendo dovuta dal Comune, si presume sempre fatta nei pagamenti degli stipendii stessi, fino a prova contraria. I. Dec. 248, p. 312.

3. La prova fatta del pagamento dell'imposta di ricchezza mobile per gli aggi come esattore, non vale a togliere il carico della rivalsa al Comune per quella anticipata sugli aggi come tesoriere. II. Dec. 350 E, p. 271.

IMPOSTE DOVUTE DAL COMUNE.

Discarico mal negato, 6.
Discarico non ostanti pretese in contrario, 3.
Discarico senza mandato, 1.
Giustificazione di pagamento, 5.
Prova di patto in contrario, 4.
Spese per ritardato pagamento, 2.

1. Il pagamento delle imposte arretrate dovute dal Comune va a discarico dell'esattore, ancorchè gli sia rifiutato il mandato, se provi che assunse la riscossione di tutte le imposte arretrate ed esibisca le bollette esattoriali. I. Dec. 175, p. 188.

2. Le spese per ritardato pagamento delle imposte non sono discaricate al contabile, se non siano provate deficienze di cassa. I. Dec. 204, p. 235.

3. E' dovuto all' esattore il discarico delle imposte dovute dal Comune sopra proprietà che ha in comunione con altri, nulla rilevando in contrario la pretesa del Comune, che quelle imposte

non debbano da esso pagarsi. II. Dec. 328 A, p. 237.

4. Se si adduca esservi patto in contrario alla corrisposta dell'aggio sulle imposte dovute dal Comune, se ne ordina la prova. II. Dec. 335, p. 252.

5. Non basta che l'esattore esibisca il mandato rilasciatogli pel pagamento delle imposte dovute dal Comune, deve anche consegnare le relative bollette, per conseguire il discarico. II. Dec. 343 A, p. 261.

6. Allegandosi dal contabile di aver corredato il conto delle prove del pagamento delle imposte dovute dal Comune, e nulla adducendosi in contrario dal Comune, si restituisce il mal tolto discarico. II. Dec. 462 C, p. 418.

INAMMISSIBILITÀ DI RICORSO E DI DOMANDE.

Appello comprensivo precedenti decreti, 2.
Decreti non denunciati, 3.
Domande contro estraneo al giudizio del conto, 1.
Domande non comprese nell'atto di appello, 3.
Situazione contabile invariabile, 4.

1. E' inammissibile l'appello proposto contro chi non ebbe parte nel giudizio che fece del conto il Consiglio di prefettura, in conseguenza del quale si ricorre, nulla importando che l'appellato abbia dato occasione al giudizio stesso. II. Dec. 311 D, p. 207.

2. Se i termini dell'appello comprendono motivi contro precedenti decisioni del Consiglio di prefettura, quantunque ciò non sia espressamente dichiarato, è ammissibile l'appello stesso, e si respinge la pregiudiziale elevata, tanto più se sia sempre aperto il termine all'appello, per non eseguite notificazioni. II. Dec. 314 A, p. 209.

3. Nel corso dei giudizii di appello concernenti i conti comunali e provinciali, non è ammissibile l'opposizione che è in facoltà dei contabili di elevare contro le esservazioni sul conto che loro non furono notificate, per effetto dell'art. 45 della legge d'istituzione della Corte dei Conti, non verificandosi nel detto caso la contumacia che è fondamento di tale disposizione. II. Dec. 331 A, p. 243.

4. Nè dimande che si riferiscano a conti dai cui decreti di approvazione non fu appellato, nè dimande per guisa alcuna comprese nell'atto di appello, sono ammissibili. II. Dec. 381 D, p. 314, dec. 352 A, p. 276

5. Non sono ammissibili domande che, senza prove, tendano a variare la situazione contabile fatta col decreto di approvazione del conto, che fa stato tra le parti. II. Dec. 382 B, p. 317.

6. Non sono ammissibili domande da parte del Comune convenuto, sia come materia estranea al conto, sia perchè non le abbia fatte valere con appello incidentale. II. Dec. 294 A, p. 186, dec. 342 E, p. 260.

7. Non è ammissibile il ricorso avverso la sospensione del discarico di partite, per le quali fu dichiarato doversi regolarizzare i recapiti giustificativi. II. Dec. 352 C, p. 276.

INCIDENTE DI FALSO.

Competenza della Corte, 8.
Competenza del presidente, 5.
Influenza o non sul giudizio del conto, 7, 8.
Istanza all'udienza, 4.
Mancanza di querela, 2.
Materia idonea al falso civile, 6.
Procedimento, 1, 3, 7, 8.
Querela inconcludente, 9.

1. Nel giudizio d'incidente di falso la Corte si limita a lasciar esaurire i preliminari, e dato atto della querela di falso, rimette le parti al foro ordinario competente. I. Dec. 10, p. 12.

2. L'incidente di falso rimane caduco e privo di effetto, se la parte che lo ha elevato, in seguito alla risposta affermativa fatta all'interpellanza di valersi del documento impugnato, non abbia proposta la formale querela di falso. I. Dec. 211, p. 249. II. Dec. 296 A, p. 190.

3. L'incidente di falso sospende ogni trattazione in merito della causa fino all'esaurimento della procedura relativa. I. Dec. 267, p. 332.

4. E' ammessa, anche soltanto dedotta all'udienza, l'interpellanza per ini-

ziare il procedimento di falso, quando vi sia mandato di procura ad *lites*. I. Dec. 279, p. 347.

5. Come il presidente ha competenza per accogliere la querela di falso, dando corso al relativo procedimento, così ha competenza per rigettarla. II. Dec. 327 A, p. 234.

6. Ancorchè la querela di falso, consistente nell' impugnare di aver dato mandato all'usciere d'intimare l'atto di appello, non sia fondata su falsità materiale di documenti, pure si ritiene costituire materia idonea all'intentato giudizio di falso civile, ivi, B.

7. La Corte non ritiene il procedimento del giudizio di falso civile, ma rinvia gli atti al Procuratore del Re del Tribunale competente, limitandosi a considerare, se l'esito dell' ammesso giudizio possa influire su quello vertente sul conto, che sospende nel caso affermativo, ivi, C e D, perciò a rilevare se questa influenza esista, o non, le parti devono aver fatte le loro deduzioni tanto in merito, quanto sulle conseguenze dell' incidente di falso, e se occorra si riapre a tal fine la discussione. II. Dec. 330, p. 242.

8. La Corte, come tribunale speciale per determinate materie e persone, non ha competenza a dare alcun provvedimento sopra un incidente di falso civile dinanzi ad Essa sollevato, per il quale devesi ricorrere ai giudici ordinarii, limitandosi la Corte a conoscere dell'influenza del medesimo sul giudizio del conto, e quindi se sia il caso di sospenderlo. II. Dec. 350 A, p. 271.

9. Di fronte all'evidenza di documenti, ed all'inammissibilità di presunzioni, la Corte ritiene per inconcludente la querela di falso, ivi, B.

INESATTO PER ESATTO.

1. Accettata per contratto la responsabilità delle somme non esatte, coll'obbligo di darne nota in un determinato tempo, se ciò non siasi adempiuto, la responsabilità predetta è indeclinabile. I. Dec. 6, p. 8. II. Dec. 508 B, p. 478.

2. Ad esimersi dall'obbligo dell'inesatto per esatto riguardo alle riscossioni del dazio consumo, l' esattore non può contrapporre la sua qualità di appaltatore del dazio stesso, e gli ostacoli incontrati nelle relative riscossioni, ivi.

3. Non vi è responsabilità dell'inesatto per esatto per una somma che altro Comune non potè pagare per mancanza di fondi in bilancio. I. Dec. 18, p. 15.

4. Coll'obbligo del non esatto per esatto e per riscossioni su ruoli di entrate comunali, si può stipulare un aggio di riscossione coll'esattore. I. Dec. 106. p. 92.

5. L'obbligo del non esatto per esatto per le entrate comunali derivante dalla consegna dei ruoli, sussiste anche per le entrate patrimoniali, se l'esattore non provi di avere usato ogni diligenza e di avere adempiuto ad ogni incombente di legge. I. Dec. 115. p. 99. Dec. 145. p. 142. II. Dec. 294 B, p. 186.

6. Per evitare gli effetti dell'obbligo del non esatto per esatto occorrono prove molto concludenti dell'inesigibilità delle partite non esatte. I. Dec. 119. p. 105. Dec. 124. p. 112 Dec, 135 p. 129. Dec. 136. p. 130.

7. Non entra nell'obbligo del non e-

satto per esatto, e nella relativa retribuzione ad aggio, quanto materialmente è versato nella cassa comunale ed è ritratto da mutui passivi. I. Dec. 122. p. 108. Dec. 151. p. 148.

8. Senza provare la inesigibilità nei modi di legge non si possono evitare gli effetti dall'obbligo di versare il non esatto per esatto, nè vale opporre il maggiore o minor fondamento dei titoli creditorii, di cui l'esattore non può farsi giudice. I. Dec. 128. p. 118. Dec. 156. p. 154.

9. Sfugge alla responsabilità del non esatto per esatto l'esattore che non abbia potuto per le rendite patrimoniali compiere gli atti esecutivi durante la sua gestione. I. Dec. 128. p. 118.

10. Senza la regolare ed efficace consegna dei ruoli non è applicabile l'obbligo del non esatto per esatto. I. Dec. 156, p. 154. Dec. 168, p. 176.

11. Sfugge all'obbligo del non esatto per esatto il debito lasciato dal cessato esattore. I. Dec. 157. p. 157. dec. 150, p. 147.

12. Non risponde della riscossione degli arretrati l'esattore che non accettò l'obbligo del non esatto per esatto, tranne che vi sia sua colpa o negligenza. I. Dec. 163, p. 168.

13. Non ha l'obbligo del non esatto per esatto per gli arretrati patrimoniali, ma se gli furono consegnati i ruoli, l'esattore deve curarne la riscossione e dimostrare la diligenza usata. I. Dec. 164, p. 170.

14. Anche senza avere contratto l'obbligo del non esatto per esatto, l'esattore ne risponde, se abbia trascurata la riscossione o non abbia debitamente compulsati i debitori morosi. I. Dec. 168, p. 176. II. Dec. 294 B, p. 186, dec. 422 G, p. 357.

15. Pattuito l'inesatto per esatto anche per ogni incasso ed entrata comunale per quando non siasi notificato il mancato pagamento, non è ricevibile eccezione in contrario, non essendosi adempiuta tale condizione. I. Dec. 184, p. 200.

16. L'obbligo di versare il non esatto per esatto accettato nel contratto è ineccezionabile anche per le entrate patrimoniali, specialmente se vi siano dei corrispettivi. I, Dec. 188 p. 211. Limitazioni, I. Dec. 191, p. 217, dec. 19, p.18.

17. Il non aver avuta la consegna dei titoli creditorî non può essere opposto ad evitare l'obbligo del non esatto per esatto, se non ne sia dimostrata la necessità, e che siano stati richiesti e ricusati. I. Dec. 188, p. 211. Caso opposto. I. Dec. 191, p. 217.

18. Non sono titoli a dirimere l'obbligo del non esatto per esatto le dilazioni accordate ai debitori dal Sindaco, come quelle che son prive di effetto legale. I. Dec. 188, p. 211.

19. Non si può intendere esteso l'obbligo di versare il non esatto per esatto ai crediti illiquidi e di capitali non aventi determinata scadenza, nè a quelli pei quali all'esattore non fu dato, a sua richiesta, il modo di compulsare i debitori morosi. I. Dec. 191, p. 217.

20 L'obbligo del non esatto per esatto non può estendersi fino a quanto mancò dei versamenti dovuti da un appaltatore di dazî, se non fu notificato il relativo contratto. I. Dec. 210, p. 246.

21. Non vale ad evitare l'obbligo del non esatto per esatto l'eccezione che non si ebbe la forza armata per compellere i debitori morosi secondo le leggi del tempo e del luogo; ciò dovrebbe essere concludentemente provato, non essendo verisimile. I. Dec. 215, p. 264,

22. Corrisponde all' aver contratto l'obbligo del non esatto per esatto, se si accettò di aver compiuta l' esazione di rendite patrimoniali un mese dopo averle avute in esigenza, e non fu adempiuta la condizione di consegnare entro tal termine il verbale di carenza per le partite non riscosse. I. Dec. 224, p. 278.

23. L'obbligo del non esatto per esatto ha effetto per tutte le riscossioni affidate all'esattore, anche di arretrati. I. Dec. 241, p. 299 e quantunque per gli arretrati l'obbligo sia meno rigoroso, essendo trascorsi tutti i termini convenuti, ha tutta la sua efficacia, in quanto l'inesigibilità non sia dimostrata. II. Dec. 324 K, p. 226.

24. E' peraltro escluso l' obbligo del non esatto per esatto quando vi sia il patto di tenere per la riscossione degli arretrati un conto corrente, fermo quello di giustificare la inesigibilità. ivi.

25. Non si ammette la non esazione

di partite, se il contabile non restituì nel tempo debito al Comune i relativi ruoli e registri. ivi.

26. Accettato il patto del non esatto per esatto anche per le rendite patrimoniali, non è dato distinguere fra esazioni con privilegi fiscali e senza. ivi.

27. Se non sia mantenuta dal contabile la negazione di aver l'obbligo del non esatto per esatto, non venendo contradetta dal medesimo, si ritiene l'assertiva contraria del Comune. I. Dec. 272, p. 336.

28. L'esattore che ha accettati i ruoli di esazione per i residui di esercizî anteriori, e se ne diede già carico in precedente conto, non provando la inesistenza dei residui stessi, non può sfuggire di risponderne coll'obbligo contratto del non riscosso per riscosso. II. Dec. 284 A, p. 173.

29. Il tesoriere che ha l' obbligo di rispondere del non esatto per esatto in virtù di contratto, se venga riconfermato nell'ufficio s' intende continuativo l'obbligo stesso, e non derogato per una riserva dalla quale non sia evidentemente eliminato. II. Dec. 299 A. p. 195.

30. Nè le leggi anteriori nè le vigenti si oppongono a che si stipuli col ricevitore provinciale il patto del non esatto per esatto, e l' averlo stipulato non può essere addotto per motivo di nullità del contratto. II. Dec. 324 E, p. 226.

31. Come all'esattore coll' obbligo di rispondere del non esatto per esatto spetta il rimborso di quanto dimostri inesigibile, così senza il detto obbligo gli compete il discarico allo stesso titolo, ma a condizione che dimostri la diligenza usata e l' inutilità degli atti coattivi. Qualsiasi innovazione a queste condizioni fatte dalla legge non è ammessa dalla Corte. II. Dec. 437 A, p. 384, dec. 539 C, p. 519.

32. E' costante giurisprudenza della Corte che il disposto dell'art. 80 della legge 20 aprile 1871 abbia ad intendersi nel senso, che l' esattore può ottenere di non rispondere del non esatto, non avendone contratto l'obbligo, sol quando dimostri che la esazione mancò, malgrado le debite cure e diligenze da esso usate. II. Dec. 440 B, p. 387, dec. 489 C, p. 453.

INESIGIBILITÀ.

1. A contrapporre l'inesigibilità all'obbligo del non esatto per esatto occorrono prove concludenti dell'insolvenza ed irreperibilità dei debitori. I. Dec. 119. p, 105. Dec. 156. p. 154. II. 286 E, p. 175, dec. 442. C, p. 393.

2. Se occorrono prove d' inesigibilità rstenute dal comune se ne ordina la produzione. I. Dec. 120. p. 107. II. Dec. 287 D, p. 176.

3. L'inesigibilità ammessa dal Consiglio comunale è sempre sindacabile dal Consiglio di Prefettura,e mancando la relativa prova è ricusata anche dalla Corte dei conti. I. Dec. 122. p. 108. Dec. 161. p. 164. Dec. 181. p, 196.

4. Non ha veste l'esattore di eccepire del maggiore o niun fondamento dei titoli creditorii del Comune, nè sfugge per questo alla responsabilità del non esatto per esatto, se non provi la inesigibilità. I. Dec. 128, p. 118.

5. Fra le diligenze che deve usare l'esattore, per farsi ammettere l' inesigibilità di partite, vi è pur quella di far conoscere al Comune le difficoltà che incontra per compiere la riscossione. ivi.

6. La inesigibilità dev'essere riconosciuta nei modi di legge dal Comune; non basta a stabilirla, che l'esattore produca verbali negativi di pignoramento. I. Dec. 135, p. 129, nè la sola intimazione di precetto e citazione ai debitori morosi. I. Dec. 161, p. 164, nè vale addurre che fu raccommandato di agire con moderazione. II. Dec. 294 C, p. 186, nè che le partite non esatte furono portate come tali nei verbali di verifiche di cassa. II. Dec. 427 C, p. 364.

7. La inesigibilità per riduzione di un credito deliberato dal Consiglio comunale non è ritenuta, se manchi la sanzione dell'autorità tutoria. I. Dec. 161, p. 164.

8. Tien luogo di prova d'inesigibilità il non essere stati dati al contabile ad esigere che ruoli antichissimi, non depurati delle quote pagate od inesigibili. I. Dec. 163, p. 168.

9. Vien meno la prova dell' inesigibilità, se gli atti esecutivi riuscirono inefficaci ed incompleti per colpa dell'esattore. I. Dec. 164, p. 170. II. Dec. 444 C, p. 397.

10. Non può il Consiglio comunale deliberare la inesigibilità di partite, per cui non furono debitamente compulsati i debitori morosi, ma se ammise ragioni di equità per il discarico al contabile, questo viene accordato. I. Dec 168, p. 176.

11. La semplice intimazione a debitori morosi non basta a provare la inesigibilità, ma se sia dubbio che il contabile avesse i dati necessarî per compiere gli atti esecutivi, si conservano le partite relative nei residui. ivi, e da cons. I. Dec. 161, p. 164. II, Dec. 393 F, p. 329.

12. Anche se non vi sia l'obbligo del non esatto per esatto, il contabile deve dimostrare l' inesigibilità per avere il discarico delle partite non esatte. I. Dec. 168, p. 176. II. Dec. 294 B, p. 186, dec. 422 G, p. 357, dec. 437 A, p. 384, dec. 440 B, p. 387, dec. 489 C, p. 453, dec. 539 C, p. 519.

13. Abbuoni e dilazioni accordate ai debitori non provano la inesigibilità, se non vi abbia concorso la legale autorizzazione. I. Dec. 168, p. 176.

14. La semplice produzione della nota dei debitori morosi, senza l'esecuzione degli atti di legge. non è prova d'inesigibilità. I. Dec. 172, p. 183. II. Dec. 409 F, p. 342.

15. Essendo stato mantenuto nei residui attivi, perchè non esatti, crediti di cui non è provata la inesigibilità, il contabile non ha titolo a fare opposiziene. I. Dec. 175. p. 188.

16. Non riconosciuto dal Consiglio di prefettura la inesigibilità di partite, quantunque ammessa dal Consiglio comunale, perchè non ne furono presentate le giustificazioni, le medesime devono essere conservate nei residui attivi, e non date a carico nel conto. I. I. Dec. 181, p. 196.

17. La inesigibilità deve essore provata con regolari atti inutilmente a tempo debito esperimentati, e non vale provare con certificati tardivi di usciere, che non furono compiuti per mancanza di effetti pignorativi o per risparmio di spesa. I. Dec. 186, p. 205.

18. Non è ammissibile la inesigibilità delle imposte fondiarie, le quali possono essere indebite, non inesigibili. ivi.

19. Equivale alla inesigibilità per togliere il carico di partite non esatte, se si riferiscono a crediti illiquidi, o di capitali non aventi determinata scadenza, o se necessarî e richiesti non furono consegnati i titoli creditorî, per aver modo di compellere i debitori morosi. I. Dec. 191. p. 217.

20. Se il Consiglio comunale nei modi legali revocò la dichiarazione d'inesigibilità che aveva emessa per talune partite, cessa ogni ragione al contabile di valersi della predetta dichiarazione. I. Dec. 193, p. 223.

21. Non si può pretendere che sia ammessa l'inesigibilità di partite sotto pretesto che mancò la forza armata, secondo le leggi del luogo e del tempo, per compellere i debitori morosi. I. Dec. 215, p. 264.

22. Non è ammessa l'inesigibilità di partite, per cui si aveva obbligo di presentare i verbali di carenza per conseguirne l'abbuono. I. Dec. 224, p. 278.

23. Non giova ad evitare l'obbligo del non esatto l'aver rinunciato all'esigenza e l'aver restituito il libretto d'esazione, tanto più se ciò fu fatto dopo decorso l'esercizio relativo. ivi.

42. Il patto speciale di tenere per la

riscossione degli arretrati un conto corrente esclude l'obbligo del non esatto per esatto, ma non quello di giustificare l'inesigibilità. I. Dec. 241, p. 299.

25. L'inesigibilità deve provarsi per ottenere il relativo rimborso anche per le rendite patrimoniali; quando anche per queste siasi accettato il patto del non esatto per esatto. *ivi.*

26. Non si ammettono a provare la inesigibilità documenti non conformi al prescritto dall'art. 87 della legge 20 aprile 1871 e dall'art. 54 del regolamento 25 agosto 1876, e quindi imperfetti nella tempestività, nella forma e nella prova. II. Dec. 284 B, p. 173.

27. Qualunque sia la legge che si voglia applicare, in relazione all'indole delle riscossioni e pei privilegi fiscali da usarsi, non vale addurre l'inesigibilità, quando la negligenza dell'esattore è evidente, avendo trascurato tutte le compulsioni, ed avendo lasciato cumulare più debiti e più scadenze, iniziando soltanto a gestione finita procedure, risultate inutili per insolvibilità ed irreperibilità di debitori di rendite comunali. II. Dec. 364 C, p. 291, dec. 412, p. 348, dec. 424 B, p. 361.

28. Pattuita la responsabilità della riscossione delle entrate comunali di ogni natura, ed in ispecie delle patrimoniali, fino a dimostrata inesigibilità, mancato questo adempimento resta intero il carico. II. Dec. 375, p. 305.

29. Giustificata la inazione del contabile per pendenza di giudizio e per ordine ricevuto di sospensione, si ha per dimostrata la inesigibilità da parte del contabile stesso. II. Dec. 389 F, p. 326.

30. Riconosciuti dal Comune per veri i verbali di carenza e di miserabilità dei contribuenti, si ha per provata la inesigibilità. II. Dec. 414 C, p. 349.

31. Avendo l'esattore di fatto assunta la riscossione anche degli arretrati delle sovraimposte comunali, in seguito al contratto col Governo per gli arretrati delle imposte, non può esimersi di risponderne con tutti gli obblighi inerenti, se non dimostri spettargli rimborsi per inesigibilità. II. Dec. 450, p.406.

32. Risultando che non sia stato tenuto conto dal Consiglio di prefettura dei documenti esibiti in prova della inesigibilità, si rinviano le parti avanti al medesimo, perchè pronunzi come di ragione. II. Dec. 525 I, p. 500.

INSOLVENZA DI DEBITORI.

Atti esecutivi, 5.
Equità, 5.
Prove a farsi, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Residui, 6.
Titoli creditori, 3.

Per ottenere il rimborso di tasse pagate per effetto dell'obbligo del non esatto per esatto non è titolo l'insolvenza dei debitori, se non sia concludentemente provata. I. Dec. 119. p. 105. dec. 135. p. 129.

2. Se non sia stata fatta la prova della insolvenza dei debitori, non è il caso di discutere, se dovesse farsi colla nuova o colla antica legge. I. Dec. 119. p. 105.

3. L'insolvenza dei debitori deve provarsi dall'esattore, per sfuggire l'obbligo del non esatto per esatto, non può erigersi giudice della maggiore o minore validità dei titoli creditorii. I. Dec. 128. p. 118.

4. Anche se il Comune dovette venire allo sfratto degl' inquilini, l' esattore non sfugge al carico dei fitti innanzi maturati, se non dimostra l'insolvenza dei debitori. I. Dec. 156. p. 154.

5. Quantunque l'insolvenza dei debitori non possa dichiararsi che dopo esperimentati gli atti esecutivi, tuttavia se il Consiglio comunale abbia riconosciute circostanze che la facciano ritenere, può il contabile in forza di ciò avere il relativo discarico. I. Dec. 168. p. 179.

6. Non essendo bene accertata l' insolvenza dei debitori, son conservati a ragione i relativi crediti nei residui attivi e l'esattore non ha titolo a fare opposizione. I. Dec. 175. p. 188.

Veggasi *Inesigibilità*.

INTERESSE A STARE IN GIUDIZIO.

Collettore, 1,
Fidejussore, 2.

1. Presentato il Conto dal collettore ed avendo deliberato e deciso sul medesimo i Consigli del Comune e della

prefettura, nè essendosi fatta ad altri che a lui la notifica del relativo decreto di approvazione, non si può negare al collettore stesso l'interesse e il diritto di agire ed eccepire in giudizio, coll'intervento peraltro dell'esattore. II. Dec. 302 A. p. 200.

2. Il fidejussore dell'esattore ha interesse e diritto di stare in giudizio contro il decreto di approvazione del conto, tanto più che, abolito il contenzioso avanti il consiglio di prefettura, non ha altro modo di far valere le proprie ragioni. II. Dec. 338 B. p, 256.

INTERESSI DI MORA.

Fondi stanziati, e non stanziati, 2.
Mandati non spediti, 1.

1. Se il Comune non spedì i mandati per pagare un debito, non ha diritto di contrastare all'esattore il discarico degli interessi di mora che ha pagati, II. Dec. 328 C, p. 237.

2. Se per non essere stato stanziato apposito fondo, il Consiglio di prefettura giudicò che per gl'interessi di mora per un mancato pagamento debbano rispondere gli amministratori, è da revocarsi il carico che intanto ne fece al contabile, II. Dec. 519 B, p. 492. al contrario se era stanziato l'apposito fondo gl'interessi di mora fanno carico al contabile, *ivi*. F.

INTERESSI DI SOMME ESPOSTE E MUTUATE.

Disborsi per deficienze d' introiti, 3, 4.
Prova di mutui contrattati, 2.
Prove delle antistazioni, 1, 4.

1. Per poter pretendere gl' interessi di somme esposte per bisogni di cassa, il contabile deve concludentemente provare la necessità dell'antistazione, e fino a quando sia da ritenersi non avvenuta la rivalsa. I. Dec. 28 p. 29, II. Dec. 428 E, p. 368, dec. 475 F, p. 437.

2. Non basta provare che il Consiglio comunale abbia sanzionato il fatto compiuto, bisogna al contrario giustificare pienamente la contrattazione del mutuo I. Dec. 79, p. 73.

3. Non è vietato di corrispondere un interesse all'esattore sulle somme di cui sia rimasto in disborso per deficienze del Bilancio e degli introiti, nè la relativa pattuizione ha limite dalle leggi. I. Dec. 213. p. 251. II. Dec. 389 G, p. 326.

4. Amesso il contabile a liquidare interessi per disborsi, questi dovono calcolarsi, mediante il confronto dei pagamenti eseguiti non già colle somme effettivamente incassate, ma con quelle di cui dovea rispondere alle rispettive scadenze. II. Dec. 537 D, p. 516.

INTERESSI SUI FONDI ESISTENTI IN CASSA.

Non è di competenza della Corte il il conoscere, se ed a quanto possa essere tenuto un esattore tesoriere, per aver trascurato di rendere fruttifere somme esistenti in cassa, giusta deliberazione dell'amministrazione, ed è tolto il relativo carico nel conto, dovendosi agire per il debito dei promessi interessi avanti i tribunali ordinarii, II. Dec, 295 F, p. 187.

INTERVENTO IN CAUSA.

Altro contabile interessato, 1.
Chiamata in causa a giorno fisso, 6.
Collettore, socio, cessionario, fidejussore, 2.
Comune interessato in un Istituto, 3.
Imputazione di mandati, 5.
Sorvegliante, 4.

1. Facendosi il giudizio di un conto reso da un contabile, con un periodo dello stesso esercizio anche a nome di altro contabile, l'intervento di questo in causa viene ordinato dalla Corte, come necessario. I. Dec. 141. p. 137.

2. Constituendo una sola persona giuridica l'esattore e il collettore, questi non ha veste a' stare nel giudizio del conto nè direttamente nè per intervento. II. Dec. 378 F, p. 309, ma ammesso che il collettore abbia diritto ed interesse a stare in giudizio, questo deve integrarsi sempre coll'intervento dell'esattore. II. Dec. 302 B, p. 200, ugualmente è a ritenersi stando in giudizio

come ne hanno diritto, il socio, fidejussore e cessionario dell' esattoria, dec. 323, p. 224. Dec. 338 B, p. 256, Dec, 347, p. 268, dec. 398 A, p. 333, dec. 523, p. 498, e così è legittimo l' intervento del fidejussore, dec. 411 B, p. 346.

3. Dimostrato l'interesse ed ingerimento diretto del Comune nell'amministrazione di un istituto, sul ricorso del contabile la Corte ne ordina l'intervento in causa, II. dec. 333 p. 249.

4. Nel caso che la gestione del sorvegliante sia stata fatta propria dall'esattore nel conto, non si ammette la dimanda del suo intervento in causa. II. Dec. 346 E, p. 266, contrariamente se si tratti invece di limiti delle rispettive gestioni e responsabilità. II. Dec, 362 A, 287.

5. Contendendosi sulla imputazione a farsi di mandati pagati ad una od altra gestione esattoriale, viene ordinato l'intervento di chi rappresenti la gestione, di cui è pur mestieri conoscere, in confronto del ricorrente e dell'amministrazione. II. Dec. 354 p. 278.

6. Col procedimento stabilito avanti la Corte dei conti non è ammesso di chiamare in causa a giorno fisso, ma deve lasciarsi corso agli atti della sua procedura speciale, in caso diverso è accolta la dimanda del chiamato in causa, che comparisce per essere assolto dal giudizio II. Dec. 527 B, p. 505

IRREPERIBILITÀ DI DEBITORI.

1. L'irreperibilità dei debitori dev'essere concludentemente provata, per trarne titolo ad avere il rimborso di tasse pagate, per effetto del vincolo del non esatto per esatto. I. Dec. 119 pag. 105.

2. Dei contribuenti per tassa bestiame la irreperibilità non basta provarla per un dato tempo, ma che si verificò in tutto l'esercizio per cui fu dovuta la tassa medesima, ivi.

3. Mancando la prova dell' irreperibilità dei debitori, non può farsi questione, se la medesima dovesse farsi colla nuova o coll'antica legge, ivi.

IRRICEVIBILITÀ DELL' ATTO DI APPELLO.

Ved. Deposito dell'atto di appello.

1. E' irricevibile l'atto di appello, se l'appellante non produca il provvedimento appellato, e non comparisca a sostenerlo. I. Dec. 2, p. 5.

2. E' irricevibile l'appello incidentale se introdotto dopo i 15 giorni dalla

notifica dell'appello principale. I. Dec. 4, p. 6.

3. E' dichiarata la irricevibilità dell'atto di appello perchè mancante della prescritta elezione di domicilio, ma nello stesso tempo si accorda che sia sanata. I. Dec. 7, p. 9.

4. Non è ricevibile l'atto di appello se non impugni una decisione già presa dal Consiglio di prefettura, e la medesima non sia stata prodotta. I. Dec. 17, p. 16.

5. E' irricevibile l'atto di appello che manchi delle forme volute per le citazioni introduttive dei giudizii. I. Dec. 14 e 15, p. 15, dec. 18, p. 17, dec. 27, p. 28.

6. E' irricevibile un memoriale diretto alla presidenza della Corte dei Conti, senz'alcuna delle forme volute dalla procedura per istruire un giudizio. I. Dec. 37, p. 36.

7. Si verifica l'irricevibilità dell'appello alla Corte dei conti, quando la decisione del Consiglio di prefettura fu prodotta in giudizio nel foro ordinario, pes invocarne l'applicazione. I. Dec. 49, p. 43.

8. E' irricevibile l'atto di appello, se interposto oltre i 30 giorni dalla notifica della decisione appellata, e tale irricevibilità è da dichiararsi anche di ufficio. I. Dec. 50, p. 44, dec. 52, p. 46, dec. 76, p. 72, dec. 112, p. 99, dec. 129, p. 123, dec. 138, p. 134, dec. 148, p. 145, dec. 153, p. 152, dec. 185, p. 202, dec. 200, p. 232, dec. 202, p. 233, dec. 222, p. 276, dec. 234, p. 289, dec. 280, p. 350. II. Dec. 3.0, p. 206, dec. 390, p. 327, dec. 517, p. 491, dec. 436, p. 516.

9. L'irricevibilità dell'atto di appello pronunciato per mancanza di prova dell'autorizzazione a stare in giudizio per parte del Sindaco, colla produzione di questa prova, è riparata in giudizio di rivocazione, I. Dec. 53, p. 47.

10. L'irricevibilità, per decorrenza del termine, dell'atto di appello, può in date circostanze di fatto essere sanata se si errò coll'adire un tribunale incompetente. I. Dec. 54, p. 49, ma deve constare che innanzi al medesimo siasi precisamente posto in questione il decreto avverso il quale si ricorre alla Corte. II. Dec. 439 C, p. 386.

11. Un documento che poteva aversi prima non è nuovo pel giudizio di revisione, e il ricorso fondato sul medesimo non è ricevibile. I. Dec. 55, p.

12. Non è irricevibile l'appello della vedova del contabile, se, non spirato il termine utile ad appellare pel di lei marito prima che morisse. non fu eseguita a lei una nuova notificazione. I. Dec. 56, p. 54.

13. Non è attendibile l'eccezione d'irricevibilità per decorrenza di termine utile ad interporre l'appello, se questa decorrenza si verifica da una notificazione fatta della decisione a cura del Consiglio stesso di prefettura che la pronunciò, e non a richiesta del Comune che è il solo vero interessato. I. Dec. 64, p. 60.

14. Dichiarata l'irricevibilità dell'atto di appello, la decisione contro la quale era interposto s'intende passato in giudicato. I. Dec. 59, p. 56, dec. 67, p. 63.

15. Non si verifica irricevibilità dell'atto di appello avanti la Corte dei Conti per effetto della rinuncia al giudizio introdotto nel foro ordinario. I. Dec. 68, p. 65.

16. Non si può opporre l'irricevibilità dell'atto di appello per decorrenza di termine, se la decisione appellata non fu notificata, ma fu soltanto riassunta nella notificazione di altra decisione. I. Dec. 76, p, 72, o non si faccia constare della decorrenza del termine da una regolare notificazione. II. Dec. 463 C, p. 421, dec. 497 A, p. 459.

17. L'irricevibilità dell'atto di appello per la decorrenza del termine utile ad interporlo non è sanata, nè interrotta, perchè sia avvenuta notificazione di decisione, che rigetta il ricorso in revisione fondato su motivi di merito. I. Dec. 86. p. 76.

18. Mal si oppone l'irricevibilità dell'appello introdotto contro il carico di partite mantenute nel conto successivo, quantunque non ne sia stato ordinato il pagamento. I. Dec. 89, p. 77.

19. Se nissuna delle parti pose in mora l'altra colla regolare notificazione delle decisioni controverse, non ha fondamento alcuno l'eccezione d'irricevibilità dell'atto di appello. I. Dec. 91, p. 78.

20. E' irricevibile l'appello contro una

dichiarazione fatta di sopravvanzo nel conto, quando nello stesso tempo non ne vien fatto alcun carico al contabile. I. Dec. 92, p. 79.

21. Per gli atti e documenti da presentarsi in Segreteria non si ammette eccezione d' irricevibilità, purchè il deposito sia fatto prima dell'udienza e in tempo che la parte ne possa prendere cognizione. I. Dec. 96 e 97, p. 82, Dec. 191, p. 217, dec. 240, p. 296.

22. E' irricevibile il ricorso alla Corte dei Conti sui provvedimenti dati in fatto di contabilità comunale, se venga interposto da Consiglieri comunali *uti singuli*, perchè non rappresentano la personalità del Comune, nè hanno veste di impugnare provvedimenti riguardanti la sua amministrazione, e il suo patrimonio. I. Dec. 104, p. 90.

23. E' irricevibile appello ed opposizione avanti la Corte dei conti contro la decisione dalla medesima pronunciata in contraddittorio. I. Dec. 111, p. 97.

24. E' irricevibile la domanda non espressa nell' atto di appello, non bastando a sanare il difetto la riserva generica di ragioni e diritti. I. Dec. 115, p. 99, dec. 116. p. 102, dec. 150, p. 147, dec. 209, p. 246.

25. La dimanda di partite escluse da altro conto, dalla cui decisione non fu interposto appello, non è ricevibile. I. Dec· 117, p. 102.

26. Non è ricevibile l'appello relativo a partite non addebitate, ma soltanto conservate nei residui attivi. I. Dec. 122, p. 108, dec. 176, p. 189.

27. Non è ammessa l' eccezione d'irricevibilità per qualunque capo della sentenza denunciata, quando nell' atto di appello non ne fu specialmente indicato alcuno. I. Dec. 123, p. 110, dec. 125, p. 114.

28. E' irricevibile un ricorso senz'alcuna forma di atto introduttivo di un giudizio, col quale si dichiara soltanto di non voler riconoscere un conto compilato di ufficio e la decisione con cui fu approvato. I. Dec. 131. p. 125.

29. E' irricevibile il ricorso presentato alla Corte dei conti dalla Giunta municipale contro l'approvazione di un conto, non solo perchè fatto senza le forme di un atto introduttivo di giudizio, ma anche perchè la Giunta non ha rappresentanza giuridica del Comune. I. Dec. 133 e 134, p. 128.

30. La conoscenza avuta della decisione che si vuol impugnare, mediante produzione in giudizio civile, tenendo questa luogo di notificazione, rende irricevibile l'atto di appello, se vi sia decorrenza del termine utile. I. Dec. 144, p. 141.

31. E' irricevibile l'appello della decisione di un conto di chi vi fu interamente estraneo. I. Dec. 145, p. 142.

32. Non è fondata l'eccezione d'irricevibilità dell'appello incidentale. perchè la notificazione del decreto del Consiglio di prefettura sia stata fatta senza proteste e riserve. I. Dec. 159, p. 160.

33. La deliberazione del Consiglio comunale sul conto, e il decreto col quale il Consiglio di prefettura lo approva, non sono atti costituenti un vero giudizio, ma semplicemente d'indole amministrativa, perciò non sono ricevibili le eccezioni che il contabile non conoscesse i documenti che servirono di fondamento al Consiglio comunale, nè che non fosse presente alla discussione in Consiglio di prefettura. I. Dec. 168, p. 176.

34. E' irricevibile l' atto di appello che ebbe luogo con citazione notificata da serviente comunale e non per mezzo di usciere giudiziario. I. Dec. 169, p. 180. *Ved.* n. 41.

35. E' irricevibile l' opposizione sul motivo che il Consiglio di prefettura abbia in parte approvato il conto, ed in parte abbia pronunziato interlocutoriamente, nissuna disposizione di legge vietando che ciò si faccia. I. Dec. 173, p. 184.

36. Non è ricevibile l'atto d'appello, se non sia prodotto il decreto del Consiglio di prefettura, contro il quale è interposto. I. Dec. 177, p. 191.

37. Non è ricevibile l' eccezione di competenza, fondata sul motivo che le riscossioni controverse erano affidate all'esattore e non doveano venire nel conto comunale, essendo ciò contraddetto di fatto e di diritto dalla doppia qualifica di esattore e tesoriere nella stessa persona. ivi.

38. Non è ricevibile l' eccezione di nullità per avere il Consiglio di prefettura provveduto con unica decisione

al ricorso di revisione di più conti. I. Dec. 182, p. 198.

39. E' irricevibile l'eccezione di nullità, per avere il Consiglio di prefettura senza l'istanza delle parti corretti errori di fatto, in occasione della chiestagli revisione di conti. ivi.

40. Non può farsi eccezione di stare in giudizio per l' esattore al collettore che firmò e presentò il conto, ed ebbe la notificazione del decreto di approvazione dello stesso. I Dec. 187, p. 210.

41. L'eccezione d'irricevibilità dell'atto di appello per la decorrenza del termine utile è rigettata, se la notificazione della decisione denunciata non fu fatta per mezzo di usciere giudiziale, ma di messo o serviente comunale. I. Dec. 20, p. 19, dec. 22, p. 21, dec. 34, p. 35, dec. 53, p. 47, dec. 193, p. 223, dec. 194, p. 225, dec. 214, p. 260, dec. 252, p. 317, è costante giurisprudenza che la decorrenza del termine utile ad appellare si computi soltanto dalla notificazione nelle forme giudiziarie del decreto di approvazione del conto. II. Dec. 319 A, p. 214, dec. 338 A, p. 256, dec. 377 A, p, 306.

42. E' bene opposta l'eccezione d'irricevibilità dell'atto di appello interposto dal Comune avverso decreti di approvazione di conti, perchè volontariamente da esso eseguiti. I. Dec. 213 p.251.

43. Non si ha per irricevibile perchè viziato di nullità, l'atto di appello, perchè non vi siano specificati i motivi, quando questi siano facilmente deducibili dai termini con cui è presentato, e quindi non vi sia incertezza del suo obbiettivo. I. Dec. 131, p. 125.

44. Non è motivo d'irricevibilità dell'appello che le partite per cui porta gravame il contabile le abbia egli stesso ammesse nel conto, potendosi sempre correggere errori, come sempre può farsi quistione d'indebito. Dec. 268, p. 332.

45. Non è motivo d'irricevibilità dell'appello l'essere stato prodotto soltanto il decreto con cui fu approvato il conto e non il conto stesso. I. Dec. 281 p. 352. e quantunque le dimande dell' appellante siano inconcludenti, se chieda di essere giudicato sull'esibizione del conto questo provvedimento non vien negato. ivi.

46. Nè per aver fatto seguire a un primo un secondo ricorso, nè per aver fatte offerte di accettazione di una decisione sul conto, diventa irricevibile il ricorso nel termine utile ad interporlo alla Corte. II. Dec. 319 B, p. 215.

47. Perchè per una partita riguardante complessivamente più Comuni in consorzio sia vertito ricorso avanti la Corte, l'appellante non può aver per sanato il difetto dell'interposizione fuori termine del ricorso contro il Decreto che lo fa debitore di porzione della partita stessa verso altro dei detti Comuni. II. Dec. 340 A, p. 258, così non si può far valere che sullo stesso motivo sia vertito appello per il conto di altro Comune pure in consorzio. II. Dec. 342 B, p. 260.

48. Mancando nella notificazione dei decreti sul conto la indicazione della persona a cui fu consegnata, non si ha per efficace a produrre la decorrenza del termine utile ad appellare. II. Dec. 361 A, p. 284.

49. Il ricorso di opposizione fatto avanti il Consiglio di prefettura non può farsi ritenere in luogo dell'appello avanti la Corte, e questo diviene irricevibile se intanto sia decorso il termine utile ad interporlo. II. Dec. 380, p. 312, dec. 489 B, p. 452.

50. Il termine di 30 giorni per il ricorso in appello, da quello della notificazione giudiziale del decreto di approvazione del conto, non viene interrotto da qualsiasi altro atto che interceda, al quale non può attribuirsi alcun valore giuridico. II. Dec. 436, p. 384.

51. Il contabile si ha per notificato, se ricorse in revisione al Consiglio di prefettura in luogo di appellare alla Corte dal decreto di approvazione del conto, e la ricevibilità del ricorso che poscia faccia alla Corte dipende da che non siano decorsi i 30 giorni utili, da quello del ricorso in revisione. II. Dec. 439 A, p. 386.

52. Sebbene una partita sia stata a carico del contabile in altri conti, avverso i decreti di approvazione dei quali non fu interposto ricorso, ciò non ostante essendosi più specialmente riprodotta nei conti che sono in contestazione, e non essendo di più mai stati notificati gli altri conti, si rigetta l'eccezione d'irricevibilità. II. Dec. 479 A, p. 442.

53. E' irricevibile il ricorso che si pretende aver interposto in termine utile dal giorno della nuova notificazione che venne fatta del decreto di approvazione del conto insieme al precetto a pagare le somme dovute, mentre il detto termine è trascorso da anteriore notificazione regolarmente fatta. II. Dec. 303, p. 475.

LITIPENDENZA.

Aggio di riscossione, 4.
Causa vertente nel Foro ordinario, 2.
Incompetenza di altro tribunale, 3.
Sentenza non passata in giudicato, 1.

1. Non è trattenuta dal giudicare la Corte dei conti perchè, adito il tribunale Civile questa abbia profferita sentenza che non è ancora passata in cosa giudicata. I. Dec. 167, p. 174.

2. La Corte nella pienezza della sua competenza in materia di conti non si arresta dinnanzi al fatto che si contenda o siasi conteso fra le parti nel Foro ordinario. I. Dec. 218, p. 272. II. Dec. 363, p. 269.

3. La non competenza di altro tribunale adito esclude l'eccezione di prevenzione o litipendenza. Dec. 220, p. 273,

4. Essendo irrecusabile la competenza del Consiglio di prefettura ed in grado di appello della Corte dei Conti sulle quistioni degli aggi di riscossione, questa non si trattiene dal giudicarne, per allegata pendenza di giudizio nel foro ordinario. I. Dec. 223, p. 277.

MANDATI DI PAGAMENTO.

Accettazione di riscossione fatta nell'ufficio comunale, 37.
Aggio di riscossione, 13.
Amministratori, loro responsabilità, 27.
Cautele per somme in cassa, 19.
Confessione non scindibile, 38.
Consegna dei mandati pagati all'ufficio comunale, 5, 16.
Copia di mandato, 22.
Discarico di mandati in contestazione, 39.
Dupplicazione di mandati, 32.
Data della quietanza, 41.
Eccedenza sugli stanziamenti in bilancio, 20, 23, 27, 28.
Esercizio cui appartengono i mandati, 40, 41.
Firme dei mandati, 2.
Fondo di cassa, 2, 9.
Giustificazioni, 1, 8.
Imposte arretrate dovute dal comune, 12.
Interessi per mancata spedizione di mandato, 34.
Irregolarità imputabili all'amministrazione, 3, 9.
Irregolarità imputabili al contabile, 2, 7, 21.
Mancanza di fondi in cassa, 30.
Mandati non quietanzati, 14.
Mandato per rimborso di quote inesigibili, 42.
Marche da bollo, 15.
Multe per ritardato pagamento, 30.
Pagamenti in più del mandato, 21.
Pretesa prova colle matrici dei mandati, 36.
Produzione di mandati al Consiglio di prefettura, 11.
Produzione in giudizio 1, 4, 7.
Prova di pagamento, 31.
Quietanza dopo l' approvazione del conto, 17.
Residui attivi e passivi, 7, 8, 13, 14, 24, 26.
Regolarizzazione di mandati, 24, 26. 29.
Restituzione di mandati per regolarizzarsi, 25.
Rifiuto di mandati, 12.
Riscossioni con mandati, 35.
Specifica di spese, 34.
Spese coattive, 18.
Spese casuali, 6,
Spese obbligatorie, 33.
Verifica di cassa, 30.

1. Il contabile ha obbligo di produrre regolari mandati dei pagamenti e quietanzati, non già deliberazioni regolari in appoggio dell'emissione dei padati stessi, I. Dec. 74, p, 69, ogni esame sindacatorio del contabile sul merito della spesa è escluso, egli deve limitarsi a riconoscere se i mandati siano regolari nella forma, e se siavi fondo stanziato in bilancio per pagarli, II. Dec. 428 B, p. 368, Dec. 442, I. p. 393, dec.

508 G, p. 478, dec. 530 F. p. 508, Ved. nn. 23.

2. La mancanza delle prescritte firme nei mandati è causa che sia fatto carico al contabile dell'irregolare pagamento. I. Dec. 81. p. 74.

3. L'esattore non rileva nulla della irregolarità della spedizione dei mandati per quanto risalga all' operato della Giunta, ivi, ved. n. 9.

4. I mandati di pagamenti, dei quali si chiede l'accreditamento, devono essere prodottti, e non basta che ne sia certificata l'esistenza. I. Dec. 98. p. 83.

5. E' ammissibile la prova della consegna fatta di mandati all'ufficio comunale. I. Dec. 125, p. 114.

6. Perchè sieno ritenuti regolarmente pagati i mandati per le spese casuali, devono essere anche regolarmente documentati. I. Dec. 135, p. 129.

7. Per mancanza ed irregolarità di mandati di pagamento sono ben tolte le partite relative dal discarico e portate nei residui passivi. I. Dec. 136, p.130.

8. I mandati di pagamento, ancorchè regolarmente spediti e soddisfatti, se manchino delle volute giustificazioni, dànno causa a conservare le relative partite nei residui attivi, non potendosene dare il finale discarico nè caricare nel fondo di cassa. I. Dec. 158, p. 158, così se le giustificazioni sono a darsi dal Sindaco e Segretario Comunale. Dec. 508 E, p. 478, dec. 539 A, p. 519.

9. Il contabile non è responsabile del difetto di forme e di documentazione dei mandati di pagamento, riferentesi interamente al fatto degli amministratori; egli li paga regolarmente, avendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge. I. Dec. 160, p, 182. II. Dec. 288 A, p. 178.

10. Spediti a favore del contabile mandati per pagamenti da farsi a terzi, perchè possa essere accreditato del loro ammontare, deve produrre le quietanze dei singoli percipienti, I. Dec. 168, p.176.

11. Si ha per certa l'esistenza di mandati citati dal Consiglio di prefettura nel suo decreto di approvazione del conto, e non è attendibile la negativa del Comune. I. Dec. 171, p. 181.

12. Rifiutando il Comune di spedire il mandato di pagamento delle imposte arretrate da esso dovute, l'esattore ne ottiene il discarico facendo la prova che assunse la riscossione di tutte le imposte arretrate ed esibendo le bollette esattoriali. I. Dec. 175, p. 188.

13. Il mandato di pagamento dell'aggio di riscossione è indispensabile, perchè l'esattore sia accreditato del suo avere, altrimenti si conserva la partita nei residui da regolarizzare. ivi.

14. Sono esclusi dal discarico nel conto mandati esibiti senza quietanza, nè giova l'essere stata apposta dopo la definizione del conto; peraltro se le relative partite furono conservate nei residui passivi, non ha ragione il contabile di gravarsene in appello. I. Dec. 181, p. 196.

15. Sono esclusi dal discarico nel conto i mandati oltre le L. 30 non muniti di marca da bollo, conservando le relative partite nelle restanze passive. ivi.

16. Mandati estinti che risultano consegnati dal contabile al Comune sono discaricati, specialmente se si tratti di pagamenti di tenui somme che annualmente si ripetono. ivi, e II. Dec. 462 F, p. 418.

17. Vengono nel discarico i mandati di pagamento regolarmente quietanzati, ancorchè dopo l'approvazione del conto. I. Dec. 186, p. 205.

18. Ancorchè non rilasciati i relativi mandati di pagamento, le spese coattive sono portate a discarico, tranne che siano state cagionate da colpa o negligenza dell'esattore. ivi. Non così per le spese non coattive. ivi.

19. Non può il Comune obbligare l'esattore a pagare un mandato, col quale s'intese di fargli depositare una somma, che non si credette sicura nelle sue mani. I. Dec. 191, p. 217.

20. Per nissun patto l'esattore è abilitato a pagare mandati tratti fuori dei limiti del bilancio preventivo. ivi, ved. n, 23, 27, 28.

21. Il pagamento fatto in più della somma rappresentata dal mandato spedito a favore del contabile, ancorchè risulti dalla sua quietanza, non è discaricato dal suo debito. I. Dec. 204. p. 235.

22. Non è ammessa a giustificazione del discarico la copia del mandato, specialmente se fu spedita a favore del contabile per pagare imprenditori di opere pubbliche, e non è fatta la prova dei pagamenti eseguiti. ivi.

23. I mandati di pagamento devono essere tratti nei limiti dei relativi stanziamenti in bilancio, e se eccedenti, tranne che si tratti di tenue differenza, non sono ammessi a titolo di discarico nel conto. I. Dec. 41, p. 38, dec. 147, p. 144, dec. 171, p. 181, dec. 191, p. 217, dec. 204, p. 235, dec. 205, p. 240, dec. 253, p. 318. II. Dec. 361 F, I, L, p. 284, dec. 379 A, p. 311, dec. 389 A, p. 325, dec. 401, p. 337, dec. 422 B, p. 357.

24. I mandati respinti dal conto perchè da regolarizzarsi, sono ben conservati nei residui passivi, e non può il contabile pretenderne l'assoluto discarico. I. Dec. 241, p. 299. II. Dec. 328 H, p. 237, dec. 465 C, p. 423.

25. Non è nella sede del giudizio sul conto, nè alla Corte dei conti, che spetti di ordinare la restituzione dei mandati da regolarizzarsi. ivi.

26. Il discarico dei mandati di pagamento il cui ammontare fu conservato nei residui passivi, può pretendersi soltanto nel conto nell'esercizio in cui seguì la regolarizzazione. I. Dec. 248, p. 312.

27. L'esattore che paga mandati regolarmente firmati, ma senza corrispondenti fondi in bilancio, può aver titolo di credito contro gli amministratori che ordinarono i pagamenti, non contro il Comune. I. Dec. 253, p. 318.

28. Il dovere che ha l' esattore di non pagare mandati spediti senza il corrispondente stanziamento della spesa in bilancio, non significa ch'egli abbia un'ingerenza sindacatoria sull'amministrazione Comunale, prestando egli in tal modo soltanto una garanzia voluta dalla legge, ivi.

29. Se il contabile fece già valere a suo discarico la regolarizzazione di mandati a tal fine conservati nel fondo di cassa, questo gli rimane intero a carico. I. Dec. 268, p. 332.

30. Ad evitare la multa per ritardato pagamento di madati, deve il contabile protestare della mancanza di fondi a tempo debito, e non vale in giudizio l'eccezione che l'esistenza dei fondi non fosse accertata con apposita verifica di cassa. I. Dec. 272, p. 336.

31. Per avere il discarico nel conto dell'ammontare di un pagamento deve sempre farsi la prova che il medesimo sia stato fatto, in seguito a spedizione, ed in piena corrispondenza del relativo mandato, da presentarsi colla relativa quietanza. I, Dec. 92, p. 79, II. Dec. 286 F, p. 175, dec. 305 B. p. 201, dec. 340 B, p. 258, dec. 393 C, p. 329, dec. 409 G, p. 342, dec. 440 H, p. 387, dec 508 D, p. 478, dec. 519 I, p. 493, dec. 525 D, p. 500; nissuna ragione assiste il Comune a voler decurtare un pagamento fatto su regolare mandato. ivi. E, F.

32. A far valere a discarico mandati dupplicati relativi allo stesso pagamento previsto in Bilancio non bastano giustificazioni vaghe ed inconcludenti, essendo evidente l' indebito replicato pagamento relativo. II. Dec. 282 F, p. 163, contrariamente se in nulla sia imputabile il contabile del doppio pagamento. II. Dec. 340 D, p. 258.

33. I pagamenti di una tenue spesa obbligatoria, per cui non fu a tempo debito rilasciato il mandato dal Comune, è ammesso a discarico. II. Dec. 284 E, p. 173, tanto più se si presenti una quietanza di tesoreria, dec. 287 E, p. 176.

34. Se non fu spedito il mandato pel pagamento di un debito, non si può contrastare al contabile il discarico degl' interessi di mora, che fu costretto a pagare. Dec. 328, C. p. 237.

35. Una volta spedito il mandato di pagamento, non si può far quistione di specifica delle relative spese, *ivi*. L

36. E' mantenuto il carico al contabile per quelle partite che doveva esigere durante la sua gestione, in forza di mandati speditigli, salvo rimborso da chi di ragione. II. Dec. 342, C. p. 260.

37. Non è accolta la dimanda per la produzione delle matrici dei mandati, coll' intendimento di trarne la prova di spese da discaricarsi nel conto, poichè questa prova può aversi soltanto dai mandati stessi quietanzati. II. Dec. 378 E, p. 309.

38. Equivale a fatta riscossione l'aver accettato in versamento e posto a proprio discarico un mandato quietanzato dietro pagamento seguitone nell'ufficio comunale, nè vi è il preteso errore nel caricamento della relativa somma, II. Dec. 469. A, p. 427.

39 La confessione fatta dal Comune che una riscossione sia stata fatta nell'ufficio comunale, ma simultaneamente

accettata come propria dal contabile, non è scindibile, tanto più che la seconda parte è rafforzata dal fatto dell'addebitamento datosi dal Contabile stesso, *ivi*.

40. Sorgendo quistione se mandati esibiti col conto siano a discarico del reddente il medesimo o di altri contabili, come asserisce il Comune, si ordina l'intervento in causa di tutti gl'interessati, per le rispettive deduzioni. II Dec. 477. C, p. 440.

41 Mandati tratti nel corso di un esercizio, il di cui pagamento neppure è supponibile che sia stato protratto, non possono ritenersi applicabili ad altro esercizio, nè vale addurre che siasi chiuso in debito l'esercizio anteriore. II. Dec. 490. A, p. 455.

42. Ancorchè manchi la data della quietanza, un mandato estinto fa carico all'esercizio in cui fu emesso. II. Dec. 504, p. 475.

43. Non basta per il rimborso delle quote inesigibili l'essere stato spedito il mandato, dovendo anche essere deliberato dal Consiglio comunale, tanto più se fa difetto il relativo stanziamento in Bilancio, ma è ben mitigata dal Consiglio di prefettura la negativa di discarico deliberata dal Consiglio comunale, col lasciare aperto l'adito al contabile per le opportune giustificazioni. II. Dec. 530. A, p. 508.

MANDATI PROVVISORII.

1. Deve discaricarsi al contabile una somma rappresentata da mandati provvisorî, regolarmente firmati, non eccedenti i relativi fondi stanziati in bilancio, se il rifiuto del Comune a regolarizzarli si fonda soltanto sul motivo che il Consiglio comunale abbia riputato non necessarie le spese fatte, dovendo tale responsabilità risalire agli amministratori e non colpire il contabile, I. Dec. 240, p. 296. II. Dec. 374, p. 304, non così se si tratti di ordinativi irregolari e precarî pel pagamento di un'opera, quantunque risulti questa eseguita, quando sia evidente che vi fu eccesso delle somme disponibili nei residui conservati per l'opera stessa, dec. 508 L, p. 479.

MANEGGIO INDEBITO DEL DENARO COMUNALE.

1. E' maneggio indebito del danaro comunale, per parte del Sindaco, l'aver egli di suo arbitrio erogate somme anche per servizio pubblico. I. Dec. 64, p. 60.

2. Per aver ragione di un maneggio indebito di danaro comunale non fa d'uopo che il conto dell'esattore si estenda al di fuori di quanto fu oggetto della sua gestione. I. Dec. 95, p. 81, potendo il Consiglio di prefettura con altri mezzi ottenere che renda il conto chi ne ha il dovere.

3. Vi è maneggio indebito di denaro comunale, soggetto alla giurisdizione amministrativa, quando amministratori siensi ingeriti nell'esazione del dazio di consumo, subappaltato al Comune, e non vale opporre che siavi stato un agente patentato, il quale come semplice esecutore non cuopre la responsabilità degli amministratori stessi. I. Dec. 146, p. 142.

4. Sotto l'aspetto di maneggio indebito non può venire in contestazione la responsabilità di amministratori in linea contabile, per atti non connessi al conto che si discute, e pertinenti ad un

conto la cui decisione passò già in cosa giudicata. I. Dec. 149, p. 145.

5. Ordini dati dal Sindaco per anticipazioni di stipendî, diminuzioni di tasse e pagamenti, sono atti irregolari di amministrazione, ma non costituiscono indebito maneggio da ingenerare la competenza amministrativa in linea contabile. I. Dec. 180, p. 195.

6. La preesistenza di un giudizio penale in fatto d'indebito maneggio di denaro comunale non esclude il giudizio nei rapporti della responsabilità amministrativa. I. Dec. 220, p. 273.

7. A sottoporre alla giurisdizione amministrativa chi abbia avuto indebito maneggio di danaro comunale non basta la prova della fatta riscossione, è necessario provare che si tratti di vera contabilità comunale e che vi sia stata illegale ingerenza. ivi.

8. Se, defunto l'esattore, fu stabilita una gestione per la continuazione dell'esercizio esattoriale sotto la sorveglianza del Sindaco e della Giunta, ciò non costituisce il maneggio del danaro comunale, per cui gli or detti amministratori abbiano ad essere assoggettati alla giurisdizione amministrativa. I. Dec. 246, p. 309.

9. Esclusa la materiale riscossione di una somma, non vi è maneggio del danaro comunale per parte di un amministratore nel senso della legge, in quanto abbia a formare oggetto di giurisdizione amministrativa. I. Dec. 255, p. 230, ved. n. 17.

10. Vi ha maneggio del danaro comunale e la conseguente responsabilità amministrativa, anche quando non vi sia riscossione diretta ma per interposta persona. I. Dec. 256, p. 322.

11. Perchè il Consiglio di prefettura non giudichi intempestivamente, anche in fatto di maneggio comunale vi deve essere il relativo conto. ivi.

12. Non è ammessa la distinzione fra giudizio sull'indebito maneggio del danaro comunale e il conto che ne deriva, la competenza amministrativa li abbraccia ambedue, I. Dec. 257, p. 323.

13. Si rendono contabili di maneggio indebito di danaro comunale che importa soggezione alla giurisdizione amministrativa, tanto l'assessore anziano, che assume la diretta amministrazione del dazio di consumo, quanto l'impiegato comunale che la tiene effettivamente, ordinando ed eseguendo rispettivamente riscossioni e pagamenti. ivi.

14. E' tenuto a render conto colle leggi del tempo il capo di amministrazione della Provincia che maneggiò somme accordate in sussidio ad un Comune, e come coll'averne liberate in eccedenza non impegnò che la responsabilità propria, così gli aventi causa da esso non hanno azione contro la Provincia per il dippiù pagato. II. Dec. 308 A e B, p. 205.

15. Vi è sempre maneggio indebito del danaro comunale, perchè il Sindaco abbia riscosso somme di pertinenza del Comune, e deve il medesimo renderne conto, ancorchè dimostri di averne avuto mandato dall'esattore, non potendo questa causa illecita legittimare un fatto vietato dalla legge. II. Dec. 344, p. 265, dec, 473 D, p. 432.

16. Non costituisce maneggio indebito il semplice fatto che alcune quote di un ruolo sieno state versate nelle mani del Sindaco, non essendovi contestazione da parte del contabile, nè che egli s'ingerisse indebitamente nella sua gestione, nè che non gli facesse versamento di quelle quote. II. Dec. 389 D, p. 326.

17. Gli amministratori divengono contabili per maneggio indebito di danaro comunale, soggetti alla giurisdizione amministrativa, quando avvenga effettivamente, sia in proprio che per interposta persona; ma non già per danni recati, o per insipienza, o per imprevidenza, od anche per mala fede, dei quali non possono essere chiamati a rispondere che in via civile, ovvero penale, a seconda dei casi. II. Dec. 529, p. 507.

MARCHE DA BOLLO AI MANDATI

Credito non liquidato, 1.
Mandati senza marche. 2.

1. Un credito di marche da bollo da apporsi ai mandati, se non sia stato liquidato, non è ammesso a carico del contabile, ma conservato nei residui attivi. I. Dec. 191. p. 217.

2. I pagamenti fatti su mandati non muniti delle prescritte marche da bollo

non sono ammessi a discarico finale, ma si conservano nei residui passivi. I. Dec. 181. p. 196.

MULTE.

1. Quantunque delle spese coattive anche non coperte da mandati si abbia ragione nel discarico, pure non è altrettanto di quelle a cui dette causa la colpa e la negligenza dell'esattore, tra le quali le multe per ritardati pagamenti d'imposte. I. Dec. 186, p. 205. II. Dec. 286 G, p. 175, Dec. 525 H, p. 500.

2. E' revocata la multa inflitta all'esattore per non aver pagato un mandato, che era senza titolo e senza corrispondenti fondi in bilancio. I. Dec. 191, p. 217.

3. E' ben applicata la multa per ritardato pagamento di mandati che non si ricusarono con protesta di mancanza di fondi in cassa, ed è tardiva ed inattendibile l' eccezione che non si fosse accertata l'esistenza dei fondi con apposita verifica di cassa. I. Dec. 272, p. 336.

4. Sono bene applicate le multe per ritardato pagamento di mandati, quando per niun modo consti la deficienza di fondi, II. Dec. 284 D, p. 173. dec. 295 H. p. 187, dec. 308 D, p. 204, dec. 416. c, p, 351, dec. 490 B, p, 455.

5. Non essendo giustificato il ritardo alla presentazione del Conto, si conferma il carico fatto al contabile delle spese per la compilazione di ufficio e della multa infflittagli dal Prefetto. II. dec. 288 B, p. 178.

6. Bene è dato carico al contabile delle multe in cui incorse il Comune per l'imposta sulla ricchezza mobile, essendo stato sempre in credito verso il medesimo, cui perciò è da imputarsi il ritardo del pagamento. II. Dec. 409 N, p. 343.

7. Non compete alla Corte dei Conti di sindacare le multe applicate dal Prefetto al contabile, nè occorre che gli siano date in esigenza, non facendo d'uopo il materiale pagamento. II. Dec. 539 D, p. 519.

MUTUI.

1. L'incasso di mutui contratti dal Comune appartiene al servizio gratuito di cassa e non è retribuibile ad aggio. I. Dec. 109. p. 95. dec. 122. p. 108.

2. L'aver date cartelle di mutui comunali in pagamento non costituisce un operazione di esattoria retribuibile ad aggio, ma un semplice servizio di cassa, gratuito per legge. I. Dec. 116. p. 102.

3. Non approvato il mutuo deliberato dal Consiglio comunale per colmare la deficienza del bilancio, il tesoriere che fece antistazioni, per effetto della stessa deliberazione, non ha titolo legale a chiedere il relativo discarico. I. Dec. 161, p. 164.

4. I mutui, perchè possano comprendersi nella sua gestione dall'esattore, devono essere stati debitamente approvati, senza di che non gli è ammesso alcun relativo conteggio. Dec. 168. p. 176.

5. Non compete al tesoriere eccepire che un mutuo non fu regolarmente deliberato ed approvato, per evitare il carico delle somme incassate, delle quali deve rispondere pel maneggio avutone. I. Dec. 190. p. 214.

6. L'introito di un mutuo non preveduto in bilancio non si suppone essere stato fatto dall'esattore, deve provare il Comune di averglielo affidato e che abbia avuto luogo. I. Dec. 248. p. 312.

7. Quando il danaro realizzato con un mutuo non è stato introitato dal contabile, il quale non ebbe alcuna ingerenza nella relativa contrattazione, nè gli

fu consegnato alcun titolo per l'esazione, male si appone il Consiglio di prefettura a volere che le relative partite di carico e discarico figurino nel conto, il quale non può che rappresentare la reale gestione del contabile. I. Dec. 73. p. 67.

3. Una somma pagata dal contabile al Sindaco a titolo di grazioso prestito, senza mandato, e senza l'annuenza regolare del Comune, quantunque si asserisca impiegata in spese giudiziarie nell'interesse del Comune, costituisce un semplice credito privato del contabile verso il Sindaco, salvo a questo d'indennizzarsi se e come di ragione. II. Dec. 341 C, p. 259.

NOTIFICAZIONE.

1. Dal giorno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello comincia perentoriamente il termine di 15 giorni, entro il quale si può interporre l'appello incidentale. I. Dec. 4, p. 6.

2. Un certificato comprovante la consegna della decisione del conto non può essere ritenuto per equivalente alla notificazione, che è regolare soltanto per atto di usciere giudiziario. I. Dec. 6, p. 8.

3. Mancando il modo di notificare la risposta all'atto di appello, se l'esattore non fece la prescritta elezione di domicilio, il convenuto non incorre in contumacia, finchè questa irregolarità non sia sanata. I. Dec. 7, p. 9.

4. La notificazione, perchè dia principio alla decorrenza del termine utile ad appellare, dev'essere pienamente rivestita delle forme legali. I. Dec. 9, p. 11.

5. La notificazione in tempo posteriore di decisioni pronunciate dal Consiglio di prefettura avanti il 1859 è sempre il punto di partenza per misurare l' utilità del termine utile ad appellare. I. Dec. 12, p. 14.

6. La notificazione di una semplice memoria presentata alla Corte dei Conti non vale per introduzione del giudizio di appello. I. Dec. 14 e 15, p. 15, dec. 18, p. 17.

7. Si deve far constatare che la notificazione della decisione impugnata venne fatta prima di procedere nel giudizio di appello. I. Dec. 16, p. 16.

8. La precedente massima è modificata nel senso, che, se non siavi eccezione in contrario, non è di rigore che consti della notificazione della decisione appellata. I. Dec. 19, p. 18.

9. La notificazione del decreto del Consiglio di prefettura eseguita per mezzo di serviente o messo comunale non vale a stabilire la decorrenza del termine utile ad appellare, essendo necessaria quella per usciere secondo le for-

me e i procedimenti giudiziarii. I. Dec. 6, p. 8, dec. 20, p. 19, dec. 22 p. 21, dec. 34, p. 35, dec. 53, p. 47, dec. 127, p. 117, dec. 162, p. 167, dec. 193, p. 223, dec. 194, p. 225, dec. 214, p. 260, dec. 252, p. 317, dec. 273, p. 238. II. Dec. 319 A, p. 214, dec. 338 A, p. 256, dec. 377 A, p. 306, nè equivale la trasmissione fatta al contabile dall' ufficio comunale. I. Dec. 53, p. 57.

10. La mancanza di notificazione dell'atto di appello rende questo irricevibile. I. Dec. 27, p. 28.

11. Si rimanda il giudizio sul merito, se vien fatta eccezione della mancanza di notificazione d' un documento prodotto. I. Dec. 32, p. 33.

12. Prodotto un memoriale senza alcuna forma giudiziaria, non notificata l'udienza assegnata, manca la contestazione della lite, e non vi è luogo a decidere. I. Dec. 37, p. 36. (*La Corte dichiara sempre decaduta di ruolo la causa, quando manchi la prova in atti della notificazione del Decreto di fissazione di udienza.*)

13. Oltre i 30 giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio di prefettura, non è ricevibile l' appello dalla medesima. I. Dec. 50, p. 44, dec. 52, p. 46, dec. 76, p. 72, dec. 112, p. 99, dec. 129, p. 123, dec. 138, p. 134, dec. 148, p. 145, dec. 153, p. 152, dec. 185, p. 202, dec. 200, p. 232, dec. 202, p. 233, dec. 223, p. 277, dec. 234, p. 289. II. Dec. 310, p. 306, dec. 390, p, 327, dec. 517, p. 491. dec. 436, p. 516.

14. Soltanto mercè la notificazione per atto di ,usciere giudiziario il decreto col quale il Consiglio di prefettura pronunciò l'approvazione del conto comunale acquista carattere di sentenza. I. Dec. 53, p. 47, dec. 67, p. 63. Ved. nn. 9 e 30.

15. Occorre una nuova notificazione, perchè s'intenda decorso il termine utile ad appellare per la vedova del contabile, nella cui vita non si compì quello che decorreva a di lui favore. I. Dec. 56, p. 54.

16. La notificazione fatta a cura del Consiglio di prefettura della decisione ch'egli stesso pronunciò non ha effetti legali, per far decorrere il termine utile ad appellare, non essendovi rapporti giuridici in proposito che fra il contabile ed il Comune, a richiesta del quale la notificazione dev'essere fatta. I. Dec. 64, p. 60.

17. La notificazione, per produrre la decorrenza del termine utile ad appellare, dev'essere fatta espressamente, non vale quella di altra decisione in cui fosse riassunta quella che si denuncia. Dec, 76, p. 72.

18. La notificazione di una decisione che rigetta il ricorso in revisione perchè fondato unicamente su motivi di merito, non rinnova il termine lasciato decorrere inutilmente per appellare contro la decisione principale. I. Dec. 80, p. 76.

19. Se non vi fu notificazione della decisione controversa, l'eccezione d' irricevibilità dell'atto di appello per decorrenza del termine utile è rigettata. I. Dec. 91, p. 78.

20. Non potendo la Corte tener conto delle conclusioni non notificate da una parte all'altra, manda a regolarizzare il procedimento. I. Dec. 105, p. 91, dec. 231, p. 285, dec. 254, p. 319.

21. La notificazione della decisione da cui si appella non è prescritta assieme a quella dell'atto di appello. Dec. 123, p. 110.

22. Senza produrli regolarmente notificati non si ottiene la dichiarazione di cosa giudicata dei decreti dei Consigli di prefettura. Dec. 142, p. 138.

23. La produzione in giudizio civile della decisione che si vuol impugnare ha effetto di notificazione tra le parti, ed è principio di decorrenza del termine perentorio dato ad appellare utilmente. I. Dec. 144, p. 141.

24. Non è ammesso, che essendo stata fatta senza riserva la notificazione del decreto del Consiglio di prefettura, sia preclusa la via ad impugnarlo. I. Dec. 159, p. 160.

25. La notificazione non per usciere giudiziario ma per serviente comunale, come non dà principio al termine utile ad appellare, così non è produttiva di contumacia per la parte appellata, e la Corte dichiara non trovar luogo a deliberare. I. Dec. 169, p, 180.

26. Non vale ad arrestare il corso del giudizio l' eccezione che non sia stata notificata una sentenza interlocutoria, quando ciò non sia stato ordinato, e

quando non siasi fatta opposizione alcuna in seguito alla notificazione del decreto di fissazione di udienza. I. Dec. 170, p. 181.

27. La notificazione del decreto di approvazione del conto al collettore, che lo firmò e presentò, è titolo per esso a stare in giudizio. rappresentando l'esattore. I. Dec. 187, p. 210.

28. Non notificati i decreti di approvazione di conti anteriori può venire in contestazione quanto di essi sia riprodotto nel conto in quistione. I. Dec. 196, p. 226.

29. Se non fu notificato all' esattore il contratto di appalto del dazio di consumo, egli non può essere fatto responsabile dei mancati versamenti. Dec. 210, p. 246.

30. Colla notificazione giudiziaria i decreti coi quali i Consigli di prefettura approvano o disapprovano il conto acquistano virtù ed efficacia di sentenze, le quali, appellabili avanti la Corte dei conti, diventano inappellabili dopo 30 giorni dalla loro notificazione, I. Dec. 244, p. 304.

31. Benchè prodotto nella segreteria della Corte nel termine utile, non è ritenuto l'atto di appello, perchè non notificato nello stesso termine. ivi.

32. Non osta al proseguimento del giudizio che non sia stata notificata la sentenza interlocutoria che ordina una prova, quando questa sia stata fatta e notificata. I. Dec. 257, p. 323.

33. Nel dubbio che la notificazione del decreto di fissazione d'udienza non sia stata fatta dall'appellato all'appellante al domicilio eletto nell'atto di appello, e se questo non sia comparso, si sospende ogni provvedimento in merito, finchè non si riproduca la causa nei modi di regola. I. Dec. 260, p. 327.

34. Non è nulla la notificazione del decreto del Consiglio di prefettura per l'approvazione del conto, a cagione di qualche inesattezza od omissione non sostanziale, che sieno incorse nei decreti stessi. I. Dec. 261, p. 328.

35. La Corte non tien conto che non sia stata notificata la comparsa colla quale l'appellante precisò i termini dell'appello, dovendo per altro provvedere perchè anche l'appellato si ponga in regola coi documenti, prescrive ad ambedue le parti di regolarizzare il procedimento. I. Dec. 269, p. 333.

36. Non è motivo di ricorso il non essere stato notificato il conto insieme col decreto di approvazione del medesimo, I. Dec. 281, p. 352, avendosi questo in tal modo per ben notificato. II. Dec. 394 B, p. 330.

37. Mancando nella notificazione del decreto di approvazione del Conto la indicazione della persona a cui fu consegnata, non si ha per efficace a produrre la decorrenza del termine ad appellare. II. Dec. 361 A, p. 284.

38. Si ha per vera la data che si legge nella notificazione del ricorso, ancorchè sovrapposta ad altra, finchè non s'inscriva in falso, e si ritiene per convalidata ed accertata dal *Visto* del cancelliere della pretura. II. Dec. 394 A, p. 330.

39. La notificazione del ricorso fatta colla consegna del medesimo ad un impiegato dell'esattore, nella precaria sua assenza, non è attaccabile di nullità. II. Dec. 419 B, p. 354.

40. Il decreto di approvazione del conto si ha per notificato, se il contabile su di esso fece ricorso in revisione in luogo di appellare, e dal giorno di tale ricorso decorrono i 30 giorni utili ad appellare. II. Dec. 439 A, p. 386.

41. Non è efficace notificazione quella che sia fatta dal Sindaco mediante precetto, che quantunque contenga tutti i termini e tutte le risultanze del decreto di approvazione del conto, tuttavia questo neppure vi è mentovato. II. Dec. 458 C, p. 414.

42. Se la copia notificata del decreto di approvazione del conto fu fatta dall'usciere, non si ha per motivo di nullità della notificazione, non essendovi disposizione tassativa per uguagliarla a quella delle sentenze di tribunale, non essendo tale il Consiglio di prefettura. II. Dec. 459 A, p. 415.

34. Non rivive il termine utile ad appellare, già decorso dalla notificazione del decreto di approvazione del conto, perchè insieme al precetto pel pagamento siasi rinnovata la notificazione stessa. II. Dec. 503, p. 475.

NULLITÀ.

1. Non vi è pena di nullità per non essersi fatta la prescritta elezione di domicilio nell'atto di appello, perchè tale irregolarità può essere sanata I. Dec. 7. pag. 9.

2. E'nulla la citazione od appellazione prodotta dinnanzi a giudici incompetenti, ma per il termine utile a produrla in altro giudizio competente, la nullità non è assoluta. I. Dec. 9. p, 11. dec. 54. p. 49.

3. E' nulla la citazione notificata soltanto per mezzo di serviente comunale. I. Dec. 169. p. 180.

4. Non s'intende viziato di nullità l'atto di appello per difetto di specificazione di motivi, se, questi essendo deducibili dai termini con cui è presentato, non vi sia incertezza del suo obbiettivo. I. Dec. 231. p. 285.

5. E' intempestiva od inammissibile l'eccezione di nullità di un contratto, quando questo è stato pienamente eseguito per tutta la durata del tempo che doveva avere, tanto più se la detta eccezione non fu addotta nel primo reclamo che ebbe luogo sugli effetti della sua esecuzione, ed è trascorso il quinquennio della relativa prescrizione. II. Dec. 324 F, p. 226.

PAGAMENTI.

1. La regolarità dei pagamenti fatti dal contabile non può essere contestata per motivi d'irregolarità delle spese fatte dal Comune, I. Dec. 9, p. 11, ad eccezione che i mandati, irregolari nella forma, sieno stati sospesi per indagini, II. Dec. 328 H, p. 237. Non ha il contabile nè veste nè obbligo di sindacare l'operato dell'amministrazione; per eseguire i pagamenti deve bastargli che i mandati relativi siano regolari nella forma e che siavi fondo stanziato in Bilancio, II. Dec. 428 B, p. 368, dec. 442. I. p. 393. dec. 508 G, p. 478, dec. 530 F, p. 508. Ved. n. 3.

2. Colle successive dichiarazioni delle autorità competenti vien sanato il difetto di forma e di autorizzazione preventiva, per cui furono addebitati al contabile alcuni pagamenti. I. Dec. 20, p. 19.

3. Stanno a carico del contabile i pagamenti da lui fatti oltre i limiti dei fondi staziati in bilancio, I. Dec. 41, p. 38. dec. 147, p. 144, dec. 171, p. 181. dec. 191, p. 217, dec. 204, p. 235, dec. 205, p. 240, dec. 253, p. 318. II. Dec. 361 F, I, L, p. 284, dec. 379 A, p, 311. dec. 389 N, p. 325, dec. 401, p. 337, dec. 422 B. p. 357.

4. La massima anteriore soffre eccezione, quando i pagamenti fatti furono indispensabili e risparmiarono danni e responsabilità gravi al Comune, I. dec. 56. p. 54.

5. I pagamenti giustificati con ricevute di privati, senza le debite formalità, non sono discaricati dal conto. I. Dec. 63, p. 58, dec. 92, p. 79.

6. I pagamenti sono bene giustificati con regolari mandati quietanzati, nè il contabile ha obbligo di giustificare la regolarità delle deliberazioni per la loro emissione. I. Dec. 74, p. 69.

7. Alla mancanza di giustificazioni di pagamento di spese per *associazioni* può supplire l'attestazione del Sindaco, *ivi*, nè vale addurre in contrario al contabile una disdetta che non gli fu resa nota. II. Dec. 328 C, p. 237.

8. Non opponendosi in causa il Comune, si ammette il certificato dell'ufficio comunale a prova di pagamento, che si dichiara giustificato da documenti in esso esistenti. I. Dec. 80, p. 74.

9. I pagamenti che non siano stati fatti dall'esattore non sono da comprendersi nel conto reso dal medesimo. I. Dec. 95, p, 81.

10. I pagamenti devono provarsi colla esibizione dei mandati quietanzati. I. Dec. 98, p. 83. II. Dec. 286 F, p. 175, dec. 343 D, p. 261, dec. 379 B, p. 311, dec. 409 G, p. 342.

11. Se i pagamenti risultano alla Corte effettivamente e regolarmente fatti, sono ritenuti, ed è revocata la loro esclusione dal conto per mancanza di documenti giustificativi. I. Dec. 99, p. 83. II. Dec. 288 A, p. 178.

12. Si accorda il discarico di pagamenti, le cui prove non possono esibirsi, perchè il Comune se ne valse presso le amministrazioni superiori, e di ciò rende attestazione l'ufficio comunale. ivi.

13. Sono escluse dall'aggio di riscossione quelle somme che il Comune fece pagare ai proprî creditori direttamente dai proprî debitori. I. Dec. 118, p. 104.

14. Se occorrano prove di pagamenti ritenute dal Comune, se ne ordina la produzione. I. Dec. 120 pag. 107, dec. 125, p. 114.

15. Per la regolarità dei pagamenti delle spese casuali e previste *a calcolo* non basta che i mandati sieno regolarmente firmati, devono anche essere regolarmente documentati. I. Dec. 135, p. 129, dec. 168, p. 176, dec. 204, p. 235, dec. 205, p. 240.

16. Non è ammissibile contestazione di pagamenti rappresentati da regolari mandati quietanzati, I. Dec. 150, p. 147.

17. I pagamenti eseguiti su mandati privi di giustificazioni, quantunque nel resto regolari, non sono discaricati, ma le relative partite sono conservate nei residui, da aversene ragione nel conto posteriore. I. Dec. 159, p. 160.

18. I pagamenti eseguiti dopo la definizione del conto non dànno titolo ad appellare dal decreto relativo. I. Dec. 161, p. 164.

19. Pei pagamenti delle spese obbligatorie non vi ha limite nel bilancio preventivo e sono ammessi quali furono regolarmente fatti. I. Dec. 171, p. 181.

20. I pagamenti ammessi a discarico come fatti dopo il decreto di approvazione del conto non sono fondamento ammissibile di appello. I. Dec. 172, p. 183.

21. Per avere accreditato il pagamento delle imposte arretrate dovute dal Comune, anche se questi rifiuti di spedire il mandato, ne ha ragione il contabile col provare che fu l'assuntore della detta riscossione e coll'esibire le bollette. I. Dec. 175, p. 188.

22. I pagamenti fatti su mandati non quietanzati e non muniti della prescritta marca da bollo non sono ammessi a discarico finale, ma conservati nei residui passivi. I. Dec. 181, p. 196.

23. I pagamenti coperti da regolari mandati quietanzati anche posteriormente all' approvazione del conto sono portati a discarico, tanto più se le relative partite erano state ammesse dal Consiglio comunale, e lo furono pure nelle comparse in giudizio. I, Dec. 186, p. 205.

24. I pagamenti di spese coattive so-

no accreditati ancorchè non coperti da mandati, ad eccezione che siano state cagionate da colpa o negligenza dell'esattore; non così per le spese non coattive. ivi.

25. Pattuita la denuncia dei mancati pagamenti, come titolo ad avere il discarico del non esatto, s' intende aver adempiuto alla condizione il contabile che chiese e non ottenne i chiarimenti e documenti necessarî per fondamento degli atti esecutivi. I. Dec. 191, p. 217.

26. Non possono essere obbligatorî pagamenti senza titoli e senza corrispondenti fondi in bilancio. ivi.

27. I pagamenti da farsi ai terzi su mandati spediti a favore del contabile, perchè li eseguisca, non gli sono abbuonati nel discarico, se non esibisca le quietanze dei percipienti. I. Dec. 204, p. 235, dec. 205, p. 240.

28. Un pagamento eseguito in esercizio diverso da quello cui si riferisce il conto in controversia, non può essere in questo accreditato. I. Dec. 224, p.278, dec. 257, p. 294.

29. Del pagamento al Governo del canone per dazio di consumo si presume che a ragione il contabile, durante la cui gestione fu fatto, domandi il discarico. Se il Comune, al quale il contabile assicura aver consegnate le quietanze dei versamenti certificati dall'Intendenza di finanza, lo neghi, la Corte ordina al medesimo, che faccia la prova come da altri e con quali fondi comunali sia stato eseguito quel pagamento. I. Dec. 152, p. 152.

30. Per un parziale pagamento non è fondata l'eccezione di acquiescenza ad un maggior carico, intendendosi anzi che la parzialità del pagamento significhi non accettazione dell'intero. II. Dec. 292 A, p. 184.

31. Non vale che il Comune contrasti il debito delle imposte, di cui è caricato per proprietà che gli è intestata insieme ad altri, perchè l'esattore non debba essere discaricato di quanto ha pagato per esso. II. Dec. 328 A, p. 237.

32. Non sono liquidi e perciò non vengono discaricati pagamenti fatti su mandati non pienamente regolari, e che furono sospesi per indagini sulla regolarità dei pagamenti stessi. II. Dec. 328 H, p. 237.

33. E' giustificata la spesa di viaggio del contabile, trattandosi di pagamenti di rilievo a farsi fuori residenza, nè dopo rilasciato il relativo mandato può farsi quistione di liquidazione di specifica, ivi, I.

34. Non può il Comune contrastare la legittimità di un pagamento, constatato da una quietanza della Ricevitoria, e solo si ordina che siano fatte quelle più precise indicazioni che siano necessarie, ivi, K.

35. Non basta l'esibizione del mandato relativo a giustificare il pagamento fatto delle imposte dovute dal Comune, ma è necessario esibire anche le rispettive bollette. II. Dec. 343 A, p. 261.

36. Rilasciata per una rata dall'esattore la bolletta di pagamento d'imposta, tutte le rate anteriori s'intendono integralmente pagate. II. Dec. 346 C, p. 266.

37. Nell'incertezza dell'esercizio a cui si riferisca un pagamento si ordina la esibizione del relativo mandato. II. Dec. 361 B, p. 284.

38. Non impugnandosi un pagamento a saldo, si ammette l'intero discarico, quantunque manchi la giustificazione di parte del pagamento, non potendosi presumere che sia stato eseguito da altri che dal contabile stesso. II. Dec. 364 B, p. 291.

39. Non si niega l'accreditamento al contabile di somme lievi anticipate sopra invito del Sindaco per spese necessarie di amministrazione. II. Dec. 389 H, p. 326.

40. Non si ammettono a discarico pagamenti in più delle somme portate dai relativi mandati. II. Dec. 422 B, p. 357.

41. Trattandosi di regolare pagamento di residui passivi, nulla monta che il conto non riguardi l'esercizio relativo ai medesimi. II. Dec. 428 B, p. 368, dec. 440 K, p. 388.

42. Mancando ogni titolo di urgenza per ritenere ben deliberato dalla Giunta uno storno di fondi, non è ammesso a discarico un pagamento eseguito col medesimo. II. Dec. 442 G, p. 393.

43. La rifusione di un pagamento all'antecessore, perchè revocato l'accreditamento relativo, non implica da parte del contabile alcuna acquiescenza ai giu-

dicati che non lo riguardarono. II. Dec. 451 B, p. 407.

44. Si conferma il diniego di discarico di un pagamento per spese, che deliberato dalla Giunta non ebbe la superiore sanzione, e dippiù non ebbe a verificarsi. II. Dec. 501 D, p. 472.

45. Non è ammessa a discarico la spesa di vaglia postali, coi quali l'esattore fece i versamenti, ivi, E.

46. Non è giusto far carico all'esattore di spese prelevate dall' agente daziario nei proprî versamenti; la partita è da regolarizzarsi col rinvio ai residui attivi della parte che in più doveva essere versata, ed ai residui passivi delle spese predette da regolarizzarsi. II. Dec. 521 A, p. 496,

47. Nissuna ragione assiste il Comune a voler decurtare un pagamento su regolare mandato; quando siano giustificate pienamente le spese per cui fu spedito il mandato, non è il caso di ritornare sulla somma disposta col medesimo. II. Dec. 525 E ed F, p. 500.

48. Non è ammesso il discarico di pagamenti per Opere pubbliche prima che fossero terminate, e se il contabile crede di giustificarsi per essergli stati spediti i mandati, deve esibirli, perchè si tenga conto del suo reclamo. II. Dec. 361 K, p. 284.

49. Male rifiutò l' Amministrazione il discarico di mandati regolarmente pagati per Opere pubbliche, col pretesto che queste non siano state collaudate, stando il collaudo a carico degli Amministratori, e non impegnando affatto la responsabilità del contabile. II. Dec. 379 D, p. 311.

50. Respinta dal discarico una spesa di Opere pubbliche, perchè non risultava che fosse stata erogata, la prova contraria non è bastevole avanti la Corte, se non si estenda anche agli effettivi pagamenti verificatisi. II. Dec. 410, p. 346.

51. La Corte non può che confermare il negato accreditamento di spese evidentemente pagate senza precedente regolare liquidazione e su ordinativi irregolari e precarii, ancorchè risulti eseguita l'Opera relativa, tanto più se risulti pure esservi stato eccesso delle somme disponibili nei residui conservati per l'Opera stessa. II. Dec. 508 L, p. 479.

PARTITE DI GIRO.

1. Compresa nel discarico una partita di giro, necessariamente deve comprendersi nel carico. II. Dec. 286 C, p. 175.

2. Non ha fondamento giuridico il ricorso avverso la inscrizione nel caricamento della somma rappresentante gli aggi di riscossione, essendo una vera partita di giro, che deve figurare nell'introito e nell'esito. II. Dec. 295 E, p. 187, dec. 352 B, p. 276.

3. Non è ammesso l'aggio di riscossione su partite di giro. II. Dec. 364 A, p. 291, dec. 367 C, p. 295, dec. 448 D, p. 401, dec. 449 G, p. 403.

4. L'ommissione di partite di giro nel conto non può essere oggetto di ricorso alla Corte, nulla influendo sulle risultanze del fondo di cassa. II. Dec. 319 C, p. 215.

5. Non vi ha motivo di gravame per carico di partite di giro. II. Dec. 409 L, p. 343.

PARTITE DI ESERCIZI ANTERIORI.

1. Non essendo mai stati notificati i conti approvati per gli esercizii anteriori, si può contendere su partite in essi comprese e rifuse nelle risultanze finali dell'ultimo che è oggetto del giudizio in appello. II. Dec. 287 A, p. 176, dec. 295 G. p. 187.

PENALITÀ.

1. Non essendo provata la malafede del contabile, non è il caso di applicargli l'arresto personale, nè la decorrenza dei frutti dal giorno della domanda giudiziale. II. Dec. 282 G, p. 163.

PERENZIONE.

1. Non vi è per virtù di legge perenzione del ricorso in appello alla Corte dei Conti, ed è interrotta da nuova

notificazione. I. Dec. 238, p. 295. II. Dec. 291 B, p. 182.

2. Il difetto di deposito nella Segreteria della Corte, nel termine prescritto dal Regolamento, del ricorso coi documenti, anche dopo il decreto di fissazione di udienza, produce la perenzione del ricorso stesso, nè è sanato il difetto dalla produzione fattane dal convenuto, II. Dec. 495 C, p. 458, dec. 513, p. 488, dec. 514, p. 489: è perentorio lo stesso termine anche per la produzione del decreto sul conto, avverso il quale si ricorre. II. Dec. 534, p. 515.

PRIVILEGI FISCALI.

Eccezione della prescrizione, 2, 4.
Imposte arretrate, 2.
Non esatto per esatto, 3.
Leggi locali, 1.

1. I privilegi fiscali accordati dalle leggi locali nelle varie provincie furono conservati dalla legge 20 aprile 1871 per tutto il tempo per cui avevano cominciato a competere. I. Dec. 68, p. 65. I privilegi fiscali rimasero in ogni provincia regolati dalle antiche leggi, non avendo le nuove provveduto. II. Dec. 296 D, p. 191.

2. Non vale contendere se siavi o non prescrizione di privilegi fiscali per imposte arretrate, quando la nuova legge li ha fatti rivivere. II. Dec. 206, p. 243.

3. Non è ammessa distinzione fra esazioni di rendite comunali con privilegi fiscali e senza, quando si è accettato per le medesime il patto del non esatto per esatto. I. Dec. 241, p. 291.

4. Se per una partita contestata si opponga soltanto la prescrizione di privilegi fiscali, in mancanza di altre prove, si ha per non contestato il quantitativo della partita stessa. I. Dec. 206, p. 243.

PROCEDIMENTO AVANTI LA CORTE.

Conti dello Stato e conti comunali e provinciali, 2.
Deposito del ricorso dopo il termine prescritto, 4.
Deposito del ricorso non fatto nel termine prescritto, nè in quello assegnato dal Decreto di fissazione di udienza, 5, 6, 7.
Effetto dell'abolizione del contenzioso amministrativo, 1.
Perenzione d'istanza, 3.
Regolamento della Corte e Procedura civile, 3, 9.
Tassazione di spese ed onorarii. 8.

1. Quantunque le decisioni dei Consigli di prefettura in materia di conti, dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo, non siano più vere sentenze, perchè non emesse colle forme giudiziarie, nondimeno è sempre la stessa la procedura, che era già stabilita, per procedere innanzi alla Corte dei Conti in via di appello. I. Dec 67, p. 63.

2. La procedura contenziosa nei conti dei contabili dello Stato non è applicabile ai giudizii sui conti comunali e provinciali. I. Dec. 271, p. 334.

3. La Corte dei conti attinge dal codice di procedura civile le forme e le regole processuali, in quanto servono all'applicazione del proprio Regolamento ed a completarlo, ma non in quanto emanano soltanto da istituti proprii di esso Codice, non consentanei ai giudizii che alla medesima furono riservati, e tale è la perenzione dell'atto di appello. II. Dec. 291 A, p. 182.

4. Non è accolta la dimanda di perenzione dell'atto di appello perchè *depositato* nella Segreteria della Corte *dopo i quindici giorni* successivi alla fattane notificazione. Può il convenuto farsi parte diligente e promuovere il giudizio, se venga trascurato dall'attore, ivi, B.

5. *Non depositato* dall' attore nella Segreteria della Corte l'atto di appello, nè nel termine prescritto dal Regolamento, nè in quello assegnato dal Decreto di fissazione di udienza, la Corte sulla dimanda del convenuto, dichiara di *non trovar luogo a deliberare sul medesimo.* II. Dec. 495 C, p. 458.

6. Sino a che l'atto di appello non sia prodotto nella Segreteria della Corte non s'intende adita la medesima, nè esistente l'atto stesso di appello; dovendosi ritenere perentorio il termine dato per fare tale deposito, nel caso d'inadem-

pimento, la Corte *dichiara decaduto e rigetta l'appello.* II. Dec. 513, p. 488.

7. Il deposito dell'atto di appello, nel termine prescritto di 15 giorni da quello della notificazione del medesimo avverso il Decreto di approvazione del conto, è indispensabile ad eccitare la giurisdizione della Corte, e perciò la sua osservanza è di rigore. Seppure potesse concedersi che per il deposito stesso vi sia abilitazione a farlo nel termine dato dal presidente nel decreto di fissazione di udienza, se debbasi pur intendere che sia necessaria la dimanda della parte avversaria, perchè sia pronunciata la perenzione dell'atto di appello pel mancato deposito, nel caso che *non sia stato mai depositato*, ed abbia avuto luogo la domanda della perenzione, la Corte *dichiara perento il ricorso, sul quale perciò non trova luogo a deliberare.* II. Dec. 514, p. 489, dec. 536, p. 516.

8. Il procedimento per giudicare dell'opposizione a tassazione di spese ed onorarii, ripetibili dalla controparte, non esige la preventiva comparizione delle parti avanti il Presidente, come quando si tratta di spese ed onorarii ripetibili dal cliente, quindi è inammissibile la relativa eccezione pregiudiziale. II. Dec. 371 A, p. 299.

9. Innanzi alla Corte dei Conti non vi ha che il procedimento stabilito dal suo Regolamento, esclusa ogni distinzione tra *formale* e *sommario.* II. Dec. 527 A, p. 505.

PROVE.

1. Ordinata una prova a carico del contabile, la Corte non rinviene sul proprio giudizio; ed in quanto alla pretesa che non possa farsi, si respinge, se evidentemente inammissibile, e ritenendo perciò mancata la prova ordinata si rigetta il ricorso, I. Dec. 29, p. 31, nè vale appigliarsi a pretesti anche di falso, o provocare la produzione di altri documenti. II. Dec. 350 C, p. 271, dec. 526, p. 504.

2. Non fatta nel termine assegnato una prova ordinata dalla Corte, non si ritiene che vi sia perentorietà a farla anche dopo. I. Dec. 206, p. 243.

3. Quando la prova ordinata è stata fatta e notificata, si respinge l'eccezione che non sia stata notificata la decisione con cui fu ordinata. I. Dec. 257, p. 323.

4. La Corte non ammette che il contabile non sia abilitato a far la prova ordinatagli, sol perchè il Comune vuol rilasciargli le copie dei documenti necessarî, e non i certificati da lui richiesti. I. Dec. 278, p. 345.

5. E' prova di pagamento di un'associazione ufficiale la dichiarazione del Sindaco che fu regolarmente ricevuta dal Comune. I. Dec. 171, p. 181.

6. E' prova di pagamento l'esibizione delle bollette esattoriali contro il Comune che rifiutò di spedire il mandato per le imposte arretrate da esso dovute. I. Dec. 175, p. 188.

7. La prova risultante da dichiarazione della parte è inscindibile. I. Dec. 186, p. 205.

8. L'attestazione dell'Intendenza di finanza che il canone comunale sul dazio di consumo governativo fu saldato, f.. prova pel relativo discarico del contabile. I. Dec. 243, p. 393.

9. Cessato l'esattore dalla sua gestione, avendo dovuto consegnare i ruoli e registri della medesima, spetta al Comune far la prova delle pretese maggiori riscossioni. I. Dec. 247, p. 311.

10. Che sia stata affidata ed abbia avuto luogo un'esazione non compresa in bilancio, spetta al Comune di farne la prova. I. Dec. 248, p. 312.

11. Spetta al Comune la prova che un commissario sia stato spedito per colpa dell'esattore, allo scopo di porre a suo carico la relativa spesa. ivi.

12. Risultando che il contabile depose nell'ufficio comunale le prove di fatti pagamenti, non si può respingere la sua dimanda di discarico, pur lasciando agio al Comune di fare le sue osservazioni. I. Dec. 125, p. 114. Dec. 459 B, p. 415.

13. Non provato il pagamento di un mandato, ne è ricusato a ragione il discarico. II. Dec. 286 F, p. 175.

14. Non è ammissibile la prova testimoniale contro quanto risulta da atti scritti, ed in ogni caso se non siano stati articolati debitamente i fatti a provarsi. II. Dec. 289 B, p. 179.

15. Fatta alla Corte dei conti la prova di un pagamento con una quietanza di tesoreria, non osta che non fosse esibita prima, per ottenere il discarico relativo. II, Dec. 295 C, p. 187,

16. Quantunque legittimato un pagamento coll' esibizione di quietanza della ricevitoria, si accoglie l' istanza del Comune che ne voglia maggiormente provata la pertinenza. II. Dec. 328 K, p. 237.

17. La Corte non si presta a domande di documenti, che non possano dar lume sulla vertenza, o che come atti del ricorrente, non sarebbero concludenti. II. Dec. 350 D, p. 271.

18. Il decreto del Consiglio di prefettura sul conto fa stato fra le parti, e vien rigettato il ricorso che non sia suffragato da prove che variino la situazione contabile fatta dal decreto stesso. II. Dec. 382 B, p. 317.

19. Quantunque una prova non sia piena, la si ammette se non sia contraddetta. II. Dec. 389 C, p. 325.

20. Un ricorso non sorretto da dimostrazioni e prove è senz'altro rigettato. II. Dec. 416 A e B, p. 351, dec. 424 B, p. 361, dec. 434, p. 382, dec. 438 A, p. 385.

21. Potendo il contabile aver vantaggio dalla prova delle proprie affermazioni, gli si concede agio di darla. II. Dec. 418 C, p. 353.

22. Si rigetta come dilatoria la dimanda di esibire prove, dopo che si sono lasciati trascorrere tutti i termini per esibirle, tanto più se non siasi fatta una precisa specificazione dei motivi del proposto gravame. II. Dec. 429 B, p. 369.

23. Come spetta al contabile ricorrente la prova della sua dimanda di discarico, così non può esimersi il Comune dal far quella del carico fattogli. II. Dec. 540 E, p. 520.

RENDITE PATRIMONIALI.

Aggio di riscossione, 1, 2, 5, 6.
Denuncia di mancate riscossioni, 4.
Non esatto per esatto, 3, 7. 8, 10.
Obbligo di riscossione, 9.
Privilegi fiscali, 8.

1. Può pattuirsi di corrispondere l'aggio sulle rendite patrimoniali, ma non è dovuto su quelle somme che il Comune fa pagare direttamente dai suoi debitori ai suoi creditori. I. Dec. 118, p. 104.

2. Pattuito il non esatto per esatto anche per la riscossione delle rendite patrimoniali colla corrisposta dell'aggio, non vale opporre che l'aggio dovesse computarsi come interesse delle somme da anticiparsi e da restituirsi, il contratto non ammette interpretazioni ristrettive. I. Dec, 188, p. 211.

3. Rendite patrimoniali non liquide e senza determinate scadenze non entrano nell'obbligo di versare il non esatto per esatto. I. Dec. 191, p. 217.

4. Se fu pattuita la denuncia della mancata riscossione di rendite patrimoniali, come titolo per conseguirne il discarico, equivale a favore del contabile l'aver egli richiesti chiarimenti e documenti per gli atti esecutivi. ivi.

5. La riscossione delle entrate comunali, o patrimoniali, e delle tasse locali è retribuibile col pattuito aggio del pari che quella delle imposte e sovraimposte fondiarie, ad eccezione che vi sia patto in contrario. I. Dec. 191,

p. 217. II. Dec. 461 A, p. 417, dec. 512 A, p. 485, contrariamente se non furono dati ruoli a riscuotere, ma furono rilasciati semplici ordinativi distaccati da un registro d'introiti. II, Dec. 500 B, p. 470.

6. Se non compresa nel contratto la riscossione delle rendite patrimoniali, tuttavia fu eseguita dall' esattore col consenso del Comune, è dovuto l'aggio come per le imposte e sovraimposte, a meno che si tratti d'incassi inerenti al servizio gratuito di tesoriere. I. Dec. 214, p. 260.

7. Anche per le rendite patrimoniali vi è il non esatto per esatto, se il contabile si obbligò ad averle per riscosse un mese dopo averle avute in riscossione, col solo diritto ad abbuono per partite appoggiate a verbali di carenza o ad ordini di sospensione di esazione, alle quali condizioni non fu adempiuto. I. Dec. 224, p. 278.

8. Pattuito il non esatto per esatto anche per le rendite patrimoniali, ad evitare la relativa responsabilità, non vale opporre che per la riscossione delle medesime mancassero i privilegi fiscali. I. Dec. 241. p. 299.

9. Dagli obblighi dell'esattore è inseparabile quello della riscossione delle rendite patrimoniali. II. Dec. 295 A e B, p. 187.

10. Perchè s' intenda che l' esattore abbia l' obbligo di rispondere del non esatto per esatto anche per le rendite patrimoniali, siccome è escluso dalla legge, deve risultare precisamente stipulato; ma ancorchè non lo sia, non per questo per l'esattore sono minori i doveri del mandatario, nè può essergli discaricato il non riscosso, se non provi di aver usate tutte le cure e tutte le diligenze necessarie per la riscossione. II. Dec. 343 C, p. 261, dec. 381 B e C, p. 314, dec. 409 I, p. 342, dec. 420, p. 356.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.

1. Non vengono nel giudizio sul conto i residui attivi e passivi che l'amministrazione comunale ha creduto di determinare nel proprio interesse, e vien revocata la decisione che il Consiglio di prefettura ha pronunciata sui medesimi. I. Dec. 24. p. 22.

2. La quistione dei residui attivi e passivi, già trattata in prima sede, non può formare oggetto di giudizio di rivocazione. I. Dec. 55. p. 52.

3. Partite conservate soltanto nei residui e perciò non addebitate nel fondo di cassa non possono formar oggetto di ricorso in appello. I. Dec. 122. p. 108, dec, 156. p. 154. dec. 168, p, 176, dec. 175, p, 188, dec, 176, p. 189, dec. 181, p. 196, dec. 224, p. 278, II. Dec. 342

A, p. 260, dec, 358 C, p. 280, dec. 379 C, p. 311, dec. 430 A. p. 370, dec. 486, p. 451, dec. 501 F, p. 472, dec. 511 B, e D, p. 483, dec. 519 A. p. 492, Ved. n. 16.

4. Una partita inesatta, mai addebitata nel fondo di cassa, e conservata sempre come restanza attiva fino al bilancio dell'esercizio in corso, non può pretendersi che cessi di essere tale e sia senz'altro addebitata. I. Dec. 131, p. 125.

5. Una volta tolte dal discarico partite non giustificate da regolari mandati e passate nei residui passivi, senza concludenti prove in contrario non si ottiene di variare la situazione. I. Dec. 136, p. 130.

6. E' ben collocata nei residui passivi quella somma che fu pagata senza regolare stanziamento in bilancio, finchè non vi sia regolare storno di fondo. I. Dec. 147, p. 144.

7. Sono tolte dal carico e passate nei residui attivi partite non liquide e non giustificate, riscossioni a farsi dal R. erario, e quelle che non si poterono eseguire perchè non consegnati i ruoli, I. Dec. 156, p. 154, ugualmente il debito lasciato dal cessato esattore e partite a carico di altri Comuni. I. Dec. 157, p. 157, dec. 158. p. 158. II. Dec. 430 B, p. 370, dec. 499 B. p. 467.

8. I mandati di pagamento depelliti per mancanza di giustificazioni, quantunque pel resto regolarmente spediti e pagati, non costituiscono nè un carico nè un assoluto discarico, ma dànno causa a conservare le relative partite rispettivamente nei residui attivi e passivi. I. Dec. 158, p. 158, dec. 159, p. 160, dec. 161, p. 164, dec. 164, p. 170.

9. Non essendo stati consegnati i ruoli per la riscossione degli arretrati patrimoniali, le partite relative non sono poste a carico, ma sono conservate nei residui attivi. I. Dec. 164, p. 170, dec. 168, p. 176.

10. Sono ben portate nei residui attivi le partite riferentisi ad abbuoni e dilazioni accordate senza la debita autorizzazione, non potendosi dichiarare il discarico finale per la detta irregolarità, e non potendosi in pari tempo addebitare il contabile di riscossioni che fu impedito di eseguire. I. Dec. 161, p. 163, dec. 168, p. 176. E ciò anche per mantenere l'adito aperto a giudicare della responsabilità incorsa dagli amministratori. Dec, 176, p. 189.

11. L'aggio di riscossione è ben conservato nei residui passivi se il Comune non abbia rilasciato il relativo mandato. I. Dec. 175, p. 188.

12. Si devono conservare nei residui attivi le partite di cui il Consiglio di prefettura non riconobbe la inesigibilità, benchè ammessa dal Consiglio comunale, ma non sono da conteggiarsi a carico. I. Dec. 181, p. 196.

13. Sono ben conservati nei residui passivi i pagamenti fatti su mandati mancanti di quietanza dei percipienti e della prescritta marca da bollo, *ivi*, o in altro modo da regolarizzarsi. I. Dec. 241, p, 299.

14. Sono conservati nei residui attivi i crediti non liquidi nè aventi determinata scadenza, e quelli per cui l'esattore non potè procedere ad atti esecutivi, perchè non gli furono consegnati i titoli creditorî che richiese, I. Dec. 191, p. 217, ma si rigetta la pretesa del contabile di far conservare nei residui attivi entrate che egli stesso nel conto riportò come riscosse, confessandosi in colpa e negligenza per non averle realizzate. II. Dec. 319 E, p. 215.

15. Una volta rimandati ai residui passivi i pagamenti irregolarmente fatti, non possono essere caricati nel fondo di cassa. Dec. 194, p. 225.

16. Una partita conservata sempre nei residui attivi può essere oggetto di revisione presso il Consiglio di prefettura e di giudizio di appello avanti la Corte dei conti. Dec. 201, p. 232.

17. Provvedendo il Consiglio di prefettura su di una partita conservata nei residui attivi non viola la cosa giudicata, se vi sia stato rigetto del ricorso contro il suo decreto di approvazione del conto, I. Dec. 218, p. 272.

18. I residui attivi sono da sceverarsi dal fondo di cassa, poichè di questi, e non di quelli ha veramente debito il contabile. I. Dec. 228, p. 283.

19. Il fondo di cassa non consegnato dal cessato esattore costituisce un residuo attivo, che il successore ha obbligo di realizzare. I. Dec. 237, p. 294.

20. Di una somma conservata nei residui attivi è male accordato il disca-

rico all'esattore che ha cessato, dovendo conteggiarsi al successore che la riscuote. Dec. 240, p. 296.

21. Quantunque erroneamente posta dal Consiglio di prefettura nei residui attivi una partita che dovea collocarsi nel fondo di cassa dell'esercizio corrispondente, il contabile deve risponderne in base del relativo decreto, quando questo sia divenuto irretrattabile. I. Dec. 245 p. 307.

22. La quietanza che il Comune abbia fatta al contabile per l'esercizio di cui rese conto, non lo libera dal carico dei residui attivi, della cui riscossione deve rispondere. ivi.

23. Non può gravarsi il contabile che gli sieno addebitate nei residui attivi partite comprese nel fondo di cassa, che non fu riportato nel conto dell'esercizio posteriore, ivi.

24. Conservato nei residui passivi lo ammontare di mandati da regolarizzarsi, non se ne può pretendere il discarico che nel conto dell'esercizio in cui seguì la regolarizzazione. I. Dec. 248, p. 312. II. Dec. 511 D, p. 483.

25. Se una partita è rimasta subordinata alla liquidazione del fondo di cassa della gestione dell'anteriore percettore, come non è giusto che si ponga a carico del nuovo contabile, così non devesi ammettere a pieno discarico, per non arrecar pregiudizio al Comune, ma conservarsi nei residui attivi del conto in quistione per averne ragione nei conti successivi contro chi di diritto. I. Dec. 266, p. 331.

26. Trattandosi di regolare pagamento di residui passivi, nulla monta che il conto non riguardi l'esercizio relativo ai medesimi. II. Dec. 428 C, p. 368.

27. I pagamenti concernenti esercizî anteriori trovano il fondo applicabile nella somma stanziata in Bilancio per residui attivi, ed è dovuto il discarico relativo. II. Dec, 440 K, p. 388.

28. Non l'intera somma erogata, sulla quale si verifica eccesso di spesa, è da passarsi ai residui passivi, ma soltanto la parte che oltrepassa lo stanziamento. II. Dec. 499 E, p. 467.

29. Non hanno valore semplici affermazioni in contrario a quanto constatò dei residui attivi il Consiglio di prefettura. II. Dec. 501 F, p. 472.

30. Non può rimettersi in quistione una liquidazione di residui che il contabile accettò dal suo predecessore, non avendo nemmeno interloquito su di essa il Consiglio di prefettura. II. Dec. 466, p. 424.

31. L'avere assunti senza proteste e riserve i residui dell'anno precedente obbliga assolutamente il nuovo e libera il cessato esattore. II. Dec. 502, p. 474.

32. Se il Comune pretenda che in parte non fosse dovuta una somma pagata, non ha ragione di farne carico nel conto, ma soltanto di farne riserva nei residui attivi. II. Dec. 530 F. p. 508.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.

1. Se il Comune ebbe danno, perchè il Contabile abbia eseguito un pagamento non ostante un sequestro, che gli fu fatto ignorare dagli amministratori, contro questi compete l'azione di danni, non contro il contabile. I. Dec. 253, p. 318.

2. Volendosi dal Comune esercitare l'azione di danni per inadempimento, e

irregolare adempimento di mandato, per parte di un amministratore, nel giudizio relativo non vi è materia di giurisdizione amministrativa, e deve l'azione stessa spiegarsi nella competenza del foro ordinario. I. Dec. 255, p. 320.

3. Non può farsi carico ad amministratori di responsabilità in linea contabile, per atti e conteggi non connessi al conto di cui si contende, e che non importano implicitamente materialità di maneggio di danaro comunale, e ciò tanto più, se la decisione sul conto del relativo esercizio passò in cosa giudicata, perchè non impugnata d'appello, I. Dec. 149, p. 145.

4. La definizione che fa il Consiglio di prefettura del conto col suo decreto di approvazione, non è circoscritta alla materiale gestione del contabile, ma investe l'intera amministrazione del Comune nei rapporti della contabilità, e perciò si estende anche ad ogni responsabilità in cui possono essere incorsi gli amministratori. I. Dec. 212, p. 250.

5. Anche gli amministratori sono prosciolti da ogni vincolo di responsabilità che possa pesare su di loro, per partite di un conto, la cui decisione sia passata in cosa giudicata. I. Dec. 149, p. 145.

6. Se un amministratore comunale si arrogò l'esazione diretta del dazio sul consumo subappaltato al Comune, è contabile di maneggio indebito del danaro comunale, nè gli giova a respingere la incorsa responsabilità il pretesto che siasi tenuto un agente patentato, perchè l'opera di costui, come esecutore, nulla rileva della responsabilità diretta dell'amministratore stesso. I. Dec. 146, p. 142.

7. Al fine di tener aperto l'adito a giudicare della responsabilità degli amministratori, non si sottraggono dal conto le partite di pagamento per le quali furono accordate dilazioni, non state debitamente approvate dall'autorità tutoria, ma vi si conservano nelle restanze attive, nell'atto stesso che se ne toglie il carico al contabile. I. Dec. 168, p. 176, dec. 176, p. 189.

8. Spetta al Sindaco rispondere di somme incassate in luogo e vece del contabile, mentre questi ne reclama giustamente il discarico, non avendovi avuto alcun maneggio od intromissione. I. Dec. 73, p. 67.

9. Se il Sindaco provi che fece riscossioni col consenso del contabile, cessa la sua responsabilità in sede di conto verso l'amministrazione, molto più se del prestato consenso il contabile fornisce la prova, coll'addebitarsi delle riscossioni stesse nel conto. I. Dec. 186, p. 205, *ved.* nn. 17, 19 e 20.

10. E' incompetente, per ragione di materia, il Consiglio di prefettura a giudicare atti del Sindaco che costituiscono irregolarità di amministrazione e non maneggio indebito di danaro comunale, e per ragione di forma, se giudicò semplicemente su di una liquidazione presentata, e non su di un vero conto di entrata e di spese. I. Dec. 180, p. 195.

11. E' maneggio indebito, ed implica responsabilità degli amministratori, l'aver erogate somme di pertinenza del Comune, anche per servizio pubblico. I. Dec. 64, p. 60.

12. Contro gli amministratori che emisero mandati senza corrispondenti fondi in bilancio, e non contro il Comune può l'esattore aver titolo di credito, mentre non ne ha alcuno per avere il relativo discarico nel conto. I. Dec. 253, p. 318. Nel caso medesimo di emissione di mandati senza previsione alcuna in Bilancio, se il Consiglio di prefettura accolse la dimanda del Comune facendo responsabili gli amministratori, in luogo di lasciare il carico al contabile, la Corte annulla il suo decreto, non dovendosi confondere il danno recato dagli amministratori col maneggio indebito; questo e non quello è di competenza amministrativa, e può venire in quistione in sede di conto. II. Dec. 529, p. 507.

13. Ordini dati dal Sindaco per anticipazioni di stipendi, diminuzione di tasse e di pagamenti, sono atti irregolari di amministrazione, ma non costituiscono maneggio indebito e conseguente soggezione alla giurisdizione amministrativa. I. Dec. 180, p. 195.

14. Se il Sindaco accettò di tenere una chiave della cassa, dato che questa non fosse chiusa per sua colpa, quando fu derubata, può essere incorso in responsabilità. II. Dec. 283 F, p. 171.

15. Sia qualunque la qualità e l'of-

ficio di chi ha avuto maneggio di danaro pubblico, egli è tenuto a renderne conto, sia per le antiche che per le nuove leggi, ed a rispondere delle deficienze, come sono tenuti i suoi aventi causa. II. Dec. 308 A, p. 205.

16. In sede di conto non può esperire le proprie ragioni verso il Comune chi maneggiando il danaro dei sussidî accordati al medesimo per un opera pubblica, eccedette nel somministrarli la misura stabilita. ivi. B.

17. Vi è sempre maneggio indebito del danaro comunale. perchè il Sindaco abbia riscosso somme di pertinenza del Comune, e deve il medesimo renderne conto, ancorchè dimostri di averne avuto mandato dall' esattore, non potendo questa causa illecita legittimare un fatto vietato dalla legge. II. Dec. 344, p. 265.

18. Il giudizio su di una transazione intervenuta per il debito fatto agli amministratori in seguito ad un conto di cassa non è di competenza amministrativa, e, libere le parti ad esercitare le loro azioni ed eccezioni, l' esperimento della giurisdizione amministrativa è riservato, se e come di diritto. II. Dec. 372, p. 300.

19. A voler chiamare responsabile l' esattore di una somma riscossa dal Sindaco fa d'uopo conoscere, se questi l' abbia esatta per suo conto, o quale suo incaricato, e se dopo esatta glie l'abbia versata integralmente, perciò si ordina il suo intervento in causa. II. Dec. 383 B, p. 319.

20. Risultando da lettera del Sindaco che abbia fatte alcune riscossioni, non portandosi contro il medesimo dal contabile azione di maneggio indebito, si presume che il versamento regolare al contabile siasi verificato, e glie n' è dato carico. II. Dec. 389 D, p. 326.

21. Rispondono gli amministratori di aver incautamente accolta l'obbligazione di un minorenne, non risponde il contabile della relativa inesigibilità. II. Dec. 391 B, p. 328.

22. Posta fra i residui attivi una partita a carico del Sindaco e della Giunta comunale, il contabile non ha titolo a gravarsene per non esserne stato discaricato. II. Dec. 428 D, p. 368.

23. Se il Comune manchi in giudizio a far valere le proprie ragioni, si fa riserva della responsabilità eventuale degli amministratori, ma si procede oltre sugli atti e sulle prove del contabile ricorrente. II. Dec. 462 A, p. 418.

24. Versato il capitale e non gl'interessi, risultando l'uno e gli altri riscossi dal Sindaco, è fatto contabile di questi per maneggio indebito. II. Dec. 473, D, p. 432.

25. Perchè dal Sindaco e Segretario comunale si debbano giustificazioni di pagamenti fatti in seguito a mandati spediti a loro favore, non può esser fatto il relativo carico al contabile, conservando la partita nei residui attivi. II. Dec. 508 E, p. 478.

26. Può avere il Comune rivalsa dagli amministratori del danno che risente in seguito al non essersi potuto procedere a riscossioni in esecuzione di contratti non registrati, ma bene si rifiuta alle medesime il contabile e non ha carico delle relative partite. II. Dec. 525 B, p. 500.

RESTE AD ESIGERE.

Carico da mantenersi, 1, 2.
Debito del cessato esattore, 2, 3.
Inesigibilità da provarsi, 1.
Non esatto per esatto, 2, 3, 4, 5.
Obbligo di riscossione, 4, 5.

1. Le reste od esigere sono mantenute a carico del contabile, se non provò di aver agito colle debite coazioni. I. Dec. 28. p. 29.

2. Comunque spetti al successore di assumere le reste ad esigere, l'esattore non sfugge per questo all' obbligo del non esatto per esatto, e può soltanto ripetere quanto dal successore stesso sia stato esatto. I. Dec. 128. p. 118. II. Dec. 367 D, p. 295.

3. Se non ci sono vere reste ad esigere, ma partite costituenti debito del cessato esattore, non entrano nell'obbligo del non esatto per esatto del suo successore. I. Dec. 157, p. 157. dec. 158. p. 158.

4. Le reste ad esigere anche di entrate patrimoniali non possono essere rifiutate dal nuovo esattore, quantunque senza il vincolo del non esatto per esatto. I. Dec. 164. p. 170.

5. L'obbligo di rispondere delle restanze di esercizii anteriori non ha bisogno di risultare da patto speciale, una volta che sia stato accettato senza eccezioni il fondo di cassa, e tanto più se risulti essersi il nuovo esattore ingerito nell'esazione dei residui. II. Dec. 409 B, p. 342.

RETRIBUZIONE DEL TESORIERE.

Compenso, 2, 4, 8.
Competenza, 8.
Operazioni di cassa, 2, 4. 7.
Rifusione di spese, 2, 4, 7.
Retribuzione fissata, 1, 5, 9.
Servizio gratuito di cassa, 3, 5.
Servizio di prestito comunale, 8.
Versamenti in altre casse, 7.

1. Stabilita la retribuzione per l'opera del cassiere, non può egli pretenderne altra per esazioni e pagamenti. I. Dec. 28, p. 29. Nè ha diritto agli aggi di riscossione, I. Dec. 74. p. 69, II. Dec. 367 B, p. 295, dec. 509. p, 482.

2. Perchè per operazioni di cassa vi possa essere titolo a rifusione di spese e compenso di fatiche, non ne deriva che le operazioni stesse debbano essere retribuite ad aggio. I. Dec. 109. p. 95. dec. 166. p. 171.

3. Il Cassiere o tesoriere non ha diritto all'aggio pattuitogli, come esattore, per tutto ciò che costituisce semplice servizio di cassa. I. Dec. 115. p. 99.

4. Può aver luogo rifusione di spese e pagamento di competenze per operazioni di tesoreria fatte nell'interesse del Comune. I. Dec. 122. p. 108.

5. Stabilito un onorario pel Cassiere, ancorchè fosse provato che abbia fatte antistazioni, avendo l'obbligo di pagare i mandati a vista, non può elevare altra pretesa. I. Dec. 159, p. 160.

6. Nell'aggio attribuito all'esattore è compresa anche la retribuzione per il servizio che gli sia affidato di tesoriere. I. Dec. 164. p. 170.

7. Stipulato il patto coll'esattore che farà a tutto suo carico i versamenti nelle casse regie, non può pretendere rifusione di spese. I. Dec. 166. p. 171.

8. Per il servizio di un prestito comunale non è dovuto aggio, essendo considerato come pertinente al servizio gratuito di tesoreria, e se un compenso sia dovuto, non trattandosi certamente di un servizio di esattoria, non trova luogo nel conto, nè possono giudicarne il Consiglio di prefettura e la Corte dei Conti. I. Dec. 214. p. 260.

9. Non essendosi stabilito un premio proporzionale, ma una retribuzione fissa per il tesoriere, nun sono ammissibili domande per premio od aggio oltre la somma stanziata in bilancio. I. Dec. 239. p. 296.

Ved. *Servizio di tesoreria.*

RICEVUTE.

Consegnate, 2.
Di terzi, 1, 4.
Smarrite, 3.

1. Le ricevute dei privati senza le volute solennità non sono attendibili a discarico dal contabile. I. Dec. 63, p. 58, dec. 92, p. 79.

2. E' ammissibile la prova della consegna fatta di ricevute all'ufficio comunale. I. Dec. 125, p. 114.

3. Lo smarrimento di ricevute, quando altrimenti consti del pagamento fatto, non è causa per cui possa negarsi il discarico. I. Dec. 171, p. 181.

4. Qualunque diritto possa vantare l'esattore contro terzi per ricevute in suo potere, non diminuisce la sua responsabilità verso il Comune. I. Dec. 235, p. 291.

RIMBORSO AL COMUNE DI ANTICIPAZIONI.

Dello Stato, 1.
Di altri Comuni, 2, 3.
Servizio di tesoreria, 4.

1. Verificatosi e portato ad introito il rimborso dello Stato di anticipazioni fatte dal Comune, non si può negare il relativo discarico al contabile. I. Dec. 9, p. 11.

2. E' obbligo dell'esattore di riscuotere i rimborsi mandamentali, ritirando i relativi mandati dall'ufficio comunale. I. Dec. 68, p. 65.

3. Evita il carico nel conto dei rimborsi mandamentali non esatti il con-

tabile, che giustifica l'esistenza di contestazioni amministrative e giudiziarie. I. Dec. 74, p. 69.

4. I rimborsi e restituzioni, che riceve il Comune per anticipazioni fatte, appartengono al servizio gratuito di cassa e non sono retribuibili ad aggio. I. Dec. 109, p. 95, dec. 130, p. 124, dec. 135, p. 129, dec. 214, p. 260. II. Dec. 298 C, p. 193, dec. 307 E, p. 204, dec. 326, p. 234, dec. 364 A, p. 291, dec. 448 D, p. 401, dec. 471 A, p. 429.

RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI.

Veggasi - Discarico nel conto - Inesigibilità - Insolvenza ed irreperibilità di debitori.

RIMBORSO DI QUOTE MINIME.

La rinuncia fatta dal Governo alle quote minime non obbligò i Comuni, se dissenzienti, quindi ne è confermato il carico al contabile fino a prova della inesigibilità. II. Dec. 287 G, p. 176, dec. 307 A, p. 203.

RIMBORSO RELATIVO A PRECEDENTE GESTIONE.

La ragione di accreditare ad un nuovo contabile un mandato di rimborso, riferentesi a precedente gestione, può trovarsi soltanto nel fatto che il precedente contabile sia stato già accreditato della somma corrispondente nel trapasso delle gestioni, nel qual caso al successore e non a lui spetta il mandato di rimborso, o come suol dirsi di regolarizzazione. II. Dec. 359, p. 282.

RINUNCIA.

Ad un giudizio civile, 1.
Ad un capo di gravame, 2.
Offerte di accettazione, 3.
Presunzione inammissibile, 4.

1. La rinunzia ad un giudizio civile iniziato dal Comune per ottenere il pagamento del debito risultante dalla decisione del conto non importa rinuncia al debito stesso, e non distrugge gli effetti della notificazione poscia eseguita dalla relativa decisione. I. Dec. 68, p. 65.

2. La rinuncia ad un capo di gravame nel giudizio pendente non può farsi dal procuratore se non espressamente abilitato. I. Dec. 109, p. 95.

3. Non vi è rinuncia al diritto di appello dal Decreto di approvazione del conto, per aver fatte offerte di accettazione delle sue risultanze II. Dec. 319 B, p. 215.

4. La rinuncia a gravarsi di alcune partite non è presumibile per espressioni imperfette, risultando altrimenti il proposito contrario. II. Dec. 540 B, p. 520.

RINVIO AL CONSIGLIO DI PREFETTURA.

Accordi dopo l'approvazione del conto, 10.
Deliberazione del Consiglio comunale, 9.
Domande nuove, 2.
Errori di fatto del contabile, 4.
Giustificazioni nuove, 2, 6.
Ommessa pronunzia sull'oggetto del rinvio, 12.
Provvedimento preparatorio, 5.
Rettifica di liquidazione, 13.
Rettificazione di fatto, 7, 8.
Revisione da accordarsi all'altra parte, 1, 11.
Rifiuto di approvazione del conto, 3.

1. Si rinviano le parti al Consiglio di prefettura, se questo già pronunciatosi sull'istanza del contabile per una revisione del conto, la Corte giudica che male siasi rifiutato di pronunciarsi ancora sulle ulteriori istanze del municipio. I. Dec. 31 p. 32. Ved. n. 11.

2. Non si rinvia al Consiglio di prefettura il giudizio sul conto introdotto in appello, perchè siano state prodotte nuove giustificazioni, delle quali conosce la Corte, purchè non implichino domande nuove. Dec. 63, p. 38.

3. Ha luogo il rinvio al Consiglio di prefettura quando il medesimo si rifiutò di deliberare, pretendendo che nel conto dell'esattore fosse incluso anche ciò che non fu oggetto di suo maneggio. I. Dec. 95, p. 81.

4. Se il contabile alleghi essere in-

corso in errori nella compilazione del conto e la Corte ritenga plausibile il suo asserto, si rinviano le parti al Consiglio di prefettura pel riesame del conto stesso. I. Dec. 128, p. 118.

5. Per le partite, sulle quali il Consiglio di prefettura provvide soltanto interlocutoriamente, si rinviano le parti avanti il medesimo, non essendo ufficio della Corte dei conti che di giudicare su ricorso dai suoi provvedimenti definitivi. I. Dec. 173, p. 184.

6. Non ha luogo rinvio al Consiglio di prefettura per tener conto di un pagamento pienamente giustificato avanti la Corte dei conti. I. Dec. 186, p. 205.

7. Non trovando la Corte che la causa sia matura per una richiesta rettificazione di situazione contabile, rinvia le parti al Consiglio di prefettura. I, Dec. 193, p. 223.

8. Si rinviano al Consiglio di prefettura per nuovi fatti e nuovi conteggi che le parti accampino tra di loro, se dinanzi al medesimo non si ebbero a proporre. I. Dec. 194, p. 225. Dec. 261, p. 328.

9. La Corte ordina il rinvio delle parti al Consiglio di prefettura, quando questo, eccedendo il suo potere, decretò il conto prima che fosse stato definitivamente deliberato dal Consiglio comunale. I. Dec. 244, p. 304.

10. Si rinviano le parti al Consiglio di prefettura per conoscere di una contestazione sorta su di un accordo interceduto dopo l'approvazione del conto. I. Dec. 250, p. 315.

11. Si rinviano le parti al Consiglio di prefettura per considerazioni di equità, se dal medesimo accordata al Comune una revisione di conti, ne fu poi negata altra al contabile che la richiese. I. Dec. 258, d. 325.

12. Il Consiglio di prefettura, a cui furono rinviate le parti per miglior esame di fatti e di ragioni, non può pronunciarsi altrimenti, ed omettendo l'esame domandatogli gli si fa nuovo rinvio. II. Dec. 320, p. 216.

13. Male esclude il Consiglio di prefettura dal conto la partita per aggi, adducendo a motivo che debba rettificarsi la relativa liquidazione, e la Corte gli rinvia le parti per la rettifica a cui gli competeva di far procedere. II. Dec. 444 D, p. 397.

14. Per un'intricata posizione di residui attivi, che varierebbe anche secondo le deduzioni fatte avanti la Corte, si rinviano le parti per una liquidazione avanti il Consiglio di prefettura. II. Dec. 480 C, p. 445.

RISERVE.

Ad altro conto, 4.
Denunzia di partite inesatte, 2.
Domanda non espressa, 1.
Non esatto per esatto, 2.
Responsabilità eventuale, 3.

1. La riserva generica di diritti e ragioni, aggiunta all'atto di appello non ha valore per far comprendere nel giudizio sul conto partite, per le quali non siasi fatta dimanda espressa. I. Dec. 115, p. 99, dec. 116. p. 102.

2. La riserva portante che la Giunta municipale dovrà dare le sue istruzioni, per le partite non esatte, non induce, colla denunzia fattale delle medesime, che lo esattore siasi disobbligato dal vincolo del non esatto per esatto. ivi.

3. Nell'accollare al Comune l'esigenza di residui crediti, se il Consiglio di prefettura fece riserva della responsabilità eventuale del contabile, questi non ha titolo di farne oggetto di gravame in appello. I. Dec. 128, p. 118.

4. Una riserva fatta di far valere ragioni in altro conto non si discute nel giudizio in corso. I. Dec. 235, p. 291.

RISPOSTA ALL'ATTO DI APPELLO.

Difetto di notifica, 1.
Difesa, 2.

1. Il non aver notificata la risposta all'atto di appello non impedisce all'appellato di comparire in udienza a difendersi. Dec. 52, p. 46, dec. 224, p. 278.

2. Nella procedura della Corte dei Conti non vi è perentorietà di termine alla difesa. I. Dec. 9, p. 11, dec. 52, p. 46, dec. 96 e 97, p. 82, dec. 224, p. 278.

RITENUTE.

Notizia mancata di anticipazione, 1.
Sospensione, 4.
Stipendi, 2, 3.

1. L'esattore non risponde della mancata ritenuta di anticipazione fatta ad un impresario, quando dal Comune non ne abbia avuta notizia. I. Dec. 4, p. 6.

2. L'esattore risponde della mancata ritenuta nel pagamento degli stipendi. I. Dec. 160, p. 162, e nè gli vale in contrario che non siano state conteggiate nei relativi mandati, poichè sono poste a sua conoscenza coll'apposito stanziamento in Bilancio. II. Dec. 442 A, p. 393.

3. Contrastandosi dal Comune il discarico per ritenuta della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi degli impiegati comunali, deve far la prova che questa non sia stata fatta. I. Dec. 248, p. 312.

4. Non vale addurre ordini di sospensione, se non si provino; rispondendo il carico delle ritenute agli stipendi, il medesimo è mantenuto. II. Dec. 389 B, p. 325.

RIUNIONE DI CAUSE.

Ved. *Connessità di cause.*

RUOLI DI RISCOSSIONE.

Aggio di riscossione, 3, 24.
Ammontare dei ruoli, 14.
Arretrati, 11.
Carico secondo la consegna, 16.
Collettore, 11.
Consegna dei ruoli, 2, 4, 7, 8, 9, 20, 22, 23.
Entrate comunali e patrimoniali, 48.
Estratti e copie di ruoli, 23.
Ommissioni, 1.
Partite a debito dell'esattore, 15.
Partite dubbie, 17.
Restituzione dei ruoli al termine della gestione, 12, 13.
Ricevute dei ruoli, 25.
Riscossioni anticipate, 24.
Ritiro dei ruoli, 5, 26.
Ruoli separati, 19.
Smarrimento di ruoli, 18.
Somme esatte in più, 21.
Titoli creditorii, 6.

1. L'esattore non è responsabile di omissioni che siansi verificate nei ruoli. I. Dec. 4, p. 6.

2. Per determinare la responsabilità che abbia l'esattore dell'ammontare dei ruoli, deve provarsi la consegna fattane a tempo, e se tardiva, che per fatto dell'esattore ne fu impedita la realizzazione. I. Dec. 28, p. 29,

3. La riscossione di entrate comunali su ruoli può essere retribuita ad aggio. I. Dec. 106, p. 92.

4. La consegna dei ruoli induce l'obbligo del non esatto per esatto, e l'esattore risponde del loro ammontare, e di ogni negligenza nel realizzarne la riscossione, ad eccezione delle rendite patrimoniali. I. Dec. 115. p. 99, dec. 135 p. 129, dec. 177, pag. 191, dec. 164, p. 170, dec. 272, p. 336. II. Dec. 286 A, p. 175, dec. 422 F e G, p. 357, dec. dec. 432 D, p. 374, dec. 465 B, p. 423, dec. 489 D, p. 453.

5. La responsabilità dell'esattore coll'inesatto per esatto comincia dalla consegna dei ruoli, e cessa da quando gli siano ritirati, od in altro modo qualsiasi risulti la insussistenza delle partite date in riscossione. I. Dec. 115, p. 99.

6. L'esattore deve esigere i ruoli, come gli sono stati consegnati, nè può erigersi giudice della validità dei titoli creditori del Comune, per cui la relativa eccezione, senza dimostrare la inesigibilità, non lo discioglie dall'obbligo del non esatto per esatto. I. Dec. 128, p. 118.

7. Perchè la consegna dei ruoli induca l'obbligo del non esatto per esatto, bisogna che sia provato che fu fatta in modo regolare ed efficace, e colla precisa indicazione delle partite ad esigere. I. Dec. 131, p. 125.

8. Se non sia stata fatta la consegna dei ruoli relativi, le partite di entrate comunali non esatte vanno tolte dal discarico, e passate ai residui attivi. I. Dec. 156, p. 154, dec. 168, pag. 176. II. Dec. 313 A. p. 208, dec. 462 B, p. 418,

9. Non si considera come consegna dei ruoli portanti carico all'esattore, il deposito nell'ufficio di esattoria di ruoli antichissimi, non depurati delle quote pagate od inesigibili. I. Dec. 163, p. 168.

10. La mancanza di consegna dei ruoli di arretrati di rendite patrimoniali esclude il carico relativo, ma induce il passaggio ai residui attivi. I. Dec. 164, p. 170.

11. Invano si pretende che l'esattore non debba rispondere dei ruoli accettati in esazione dal collettore, ed in tesi generale che non sia tenuto a riscuotere gli arretrati coll' obbligo del non esatto per esatto a termine del contratto. I. Dec. 241, p. 299.

12. Se il contabile non adempie all'obbligo di restituire i ruoli e registri, al termine della sua gestione, è attendibile l'asserzione del Comune che abbia date per non esatte partite effettivamente esatte, sino a prova contraria. ivi.

13. Una volta restituiti i ruoli, perchè terminato il relativo esercizio, se pretendasi che ci sieno state maggiori riscossioni, spetta al Comune farne la prova. I. Dec. 247, p. 311.

14. L'esattore risponde dell'ammontare dei ruoli consegnatigli, quale risulta dai medesimi, e non quale fu stanziato in bilancio, *ivi*, ed è ritenuto quale lo conteggiò il Consiglio di prefettura, non ostante asserzioni in contrario del contabile. II. Dec. 286 A, p. 175.

15. Non può il Comune accendere nei ruoli partite a debito dell' esattore per quanto siagli stato attribuito per aggi dal decreto di approvazione del conto, perchè ritenga non essergli dovuto. I. Dec. 252. p. 317.

16. Il ruolo di esigenza di una tassa fa carico nell'esercizio durante il quale fu consegnato, benchè la tassa dovesse pagarsi per un esercizio anteriore. I. Dec. 273, p. 338.

17. Sorgendo dubbio, se alcune partite fossero nella loro entità riportate nei ruoli, si conservano nei residui attivi, togliendole dal carico nel conto. I. Dec. 168, p. 176.

18, L'allegato smarrimento dei ruoli non costituisce titolo a discarico, e quando fosse provato, dovrebbe anche provarsi che fu partecipato al Comune e che gli fu chiesta copia dei ruoli stessi. II. Dec. 286 D, p. 175.

19. Nè per la compilazione di ruoli separati e distinti per la sovraimposta comunale, nè per la loro riscossione compete all' esattore indennità alcuna. II. Dec. 295 D, p. 187, dec. 358 B, p. 280,

20. Non può l'esattore rifiutare i ruoli di riscossione, ma non può il Comune peggiorare a suo arbitrio la condizione dell' esattore, addossandogli con una tardiva o imperfetta consegna dei titoli di riscossione un carico fuori di ogni probabilità che possa sostenerlo. II. II. Dec. 332, p. 249, cec. 367 A, p. 295,

21. Infondata è la pretesa del contabile di non aver imputata nel fondo di cassa una somma esatta in più dei ruoli: la medesima non può essere di sua spettanza, ma possono invece reclamarla al Comune i contribuenti che l'abbiano pagata oltre la quota per cui furono tassati. II. Dec. 376 A, p. 305.

22. Secondo l'art. 10 dei capitoli normali in caso di ritardo della consegna dei ruoli, l'esattore ha soltanto una tolleranza di tanti giorni, quanti furono quelli dell' indugio della consegna. II. Dec. 409 E, p. 342.

23. Se l' esattore ebbe consegna di estratti o copie dei ruoli, coi quali poteva eseguire ed eseguì in parte la riscossione, non può più opporre l' eccezione della mancata consegna dei ruoli stessi. II. Dec. 414 B, p. 349.

24. L'aggio di riscossione non compete all'esattore, per quanto riceve anticipatamente per contribuzioni, prima della spedizione dei relativi ruoli, non verificandosi gli oneri e rischi per cui la sua opera è retribuita coll'aggio. II. Dec. 422 E, p. 357.

25. Non è ammessa la pretesa del contabile, che il Comune esibisca le ricevute da lui rilasciate dei ruoli, molto più se risulti la consegna fattagliene dall'averli egli riscossi in parte. II. Dec. 437 C, p. 384.

26. Avendo in parte riscosso l' ammontare di un ruolo, non provando l'esattore che gli sia stato ritirato, come asserisce, e indicando ad ogni modo che gli sia stato ritirato quando già da due anni era finita la sua gestione, gli è negato il discarico, che pretende. II. Dec. 440 E, p. 387.

27. Non ha veste alcuna l'esattore di contestare l' esattezza della misura, su cui furono ragguagliati i ruoli di contributo consorziale; in essi è rappresen-

tato il suo carico, comunque sia stato calcolato. II. Dec. 527 D, p. 505.

SENTENZA INTERLOCUTORIA.

1. Se non fu ordinata la notificazione di una Decisione interlocutoria, non osta il non averla fatta notificare a proseguire il giudizio, specialmente se non siasi fatta opposizione alcuna in seguito alla notificazione del decreto di fissazione di udienza. I. Dec. 170. p. 181,

2. Se fu fatta e notificata la prova ordinata con Decisione interlocutoria, non osta al proseguimento del giudizio che questa non sia stata notificata. I. Dec. 257. p. 323.

3. Con una Decisione interlocutoria, mediante la quale la Corte ordina che gli si precisi la contestazione in quanto siasi riveduto un Decreto di approvazione del Conto, non si preclude la via a giudicare anche se legittimamente potea farsi la stessa revisione, II. Dec. 331 B, p. 243.

SEQUESTRO.

1. Essendo diminuita la cauzione per fatto e causa dello stesso esattore, è da confermare il sequestro competentemente e giustamente accordato dal pretore. I. Dec. 234. p. 289. II. Dec. 283 G, p. 171.

2. Un sequestro avvenuto durante altra gestione non rende responsabile l'esattore del pagamento fatto, se non glie ne fu data partecipazione alcuna. I. Dec. 253, p. 318.

SERVIZIO DI TESORERIA.

1. Non è da confondersi il servizio di cassa colla riscossione a non esatto per esatto di ruoli di entrate Comunali, I. Dec. 106. p. 92.

2. Anche pattuito l'aggio per la riscossione delle entrate comunali affidata all'esattore, non cessa di essere servizio gratuito di cassa ciò che egli versa a se stesso come tesoriere. I. Dec. 157, p. 148.

3. Entra nel servizio di cassa qualsiasi riscossione quando vi sia l'obbligo di pagare i mandati a vista, e sia stato pattuito un onorario. I. Dec. 159. p. 160.

4. La retribuzione del servizio di cassa è compresa nell'aggio pattuito all'esattore, quando riveste la doppia qualità, perciò deve prestarlo gratuitamente. I. Dec. 140. p. 135. dec. 164, p. 170. II, Dec. 283 A, p. 170, dec. 298 A, B, C, D, p. 193, dec. 300 A, B, p. 197, dec. 399, p, 334, dec. 493, p. 456.

5. Gratuito deve bensì essere il servizio del tesoriere, ma non oneroso, e tale sarebbe se fosse gravato senza rimborso di spese, rese necessarie dal servizio stesso. II. Dec. 283 C, p. 171.

6. Se siasi inteso derogare alla disposizione legislativa, che vuole prestato dall'esattore gratuitamente il servizio di tesoreria, il patto relativo, se pure ammissibile, dev' essere chiaramente espresso nel contratto esattoriale. II. Dec. 298 A, p. 293, dec. 399, p. 334, dec. 493 B, 456, nè sarebbe valevole se non gli corrispondesse una motivata deliberazione del Comune, e la prescritta approvazione superiore. II. Dec. 300 A, p. 197, dec. 493 B, p. 456.

7. Nel servizio di esattoria sono comprese tutte le rendite date dal Comune ad esigere direttamente dai singoli contribuenti mediante ruoli, e di esse l'esattore risponde, o pel vincolo del

non esatto per esatto, o per le diligenze che deve usare, ed è retribuito coll'aggio percentuale pattuito: se la sua responsabilità si limita al fatto della riscossione, presta servizio di tesoreria, gratuito per legge, salvo rimborso soltanto di spese effettive, II. Dec. 298 B, p. 193. Gl'introiti che si riferiscono esclusivamente al servizio di tesoreria son quelli che non esigono quelle pratiche attive, quelle speciali diligenze, e l'uso di quei mezzi coartanti che sono proprî del servizio di esattoria. II. Dec. 300 B, p. 197.

8. Per quanto sia da rispettarsi il patto di retribuirsi ad aggio anche la realizzazione di qualsiasi introito patrimoniale in corrispettivo dell' obbligo di risponderne a non esatto per esatto, non può spingersi l' interpretazione di un tal patto fino ad attribuire l' aggio su quelle somme, che, essendo state riscosse dai debitori e già retribuite ad aggio, solo per operazione contabile passano come introitate nella cassa comunale tenuta dallo stesso esattore, e tale è un incasso di carte contabili, rappresentanti restituzioni ai contribuenti, ed inerenti al fondo di cassa del precedente contabile. II. Dec. 399, p. 334, nè per una semplice trasformazione dell'asse patrimoniale, com'è l'introito per restituzione di capitale mutuato o per alienazione di rendita. II. Dec. 493, p. 455.

9. Il principio stabilito dalla legge, che il servizio di tesoreria debba essere prestato gratuitamente dall'esattore, non è applicabile al caso, in cui per convenzione speciale siano separati gli uffici di esattore e di tesoriere. II. Dec. 449 C, p. 408; la condizione del tesoriere non esattore deve prender norma soltanto dalle disposizioni del suo contratto, od atto di nomina. Dec. 475 C e D, p. 437.

10. Qualunque sia la forma della convenzione riguardante il servizio di tesoreria, questa è inseparabile nei suoi rapporti giuridici dal conto, e mal si contrasta la competenza speciale amministrativa a conoscerne. II. Dec. 449 A, p. 403.

11. Assunto di fatto dall' esattore il servizio di tesoreria, come vi è obbligato, non essendosi eseguita la deliberazione di nominare un tesoriere speciale, non è accolta la sua dimanda di risarcimento di danni e dispendî, se non sia fornita di prove. II. Dec. 477 E, p. 440.

12. Dovuto per legge e per patto assolutamente gratuito il servizio di tesoreria, si potrebbe, solo a titolo di equità e non di diritto, accordare un compenso per spese eccezionali ed imprevedute che siansi incontrate, ma la Corte non ritiene di massima, che vi sia titolo a tale compenso per trasferte, quando pur regolarmente provate, le quali non siano giustificate da apposite richieste e per straordinarie esigenze. II. Dec. 497 G, p. 460.

13. Nel servizio di tesoreria che presta il ricevitore provinciale alla Provincia non costituiscono vera riscossione da retribuirsi ad aggio gl' introiti per contributi di altri enti, per ritenute sui stipendi, per depositi e sussidî, e per fondo di cassa, è tale invece ed induce la retribuzione ad aggio la realizzazione di rendite patrimoniali sopra ruoli, ma se questi non furono consegnati ed il patto restrinse la corrisposta dell'aggio agl' incassi sui ruoli delle sovraimposte, quello fatto su semplici ordinativi importa semplice servizio gratuito di tesoreria. II. Dec. 500 A e B, p. 470.

14. Non può l'esattore pretendere alcun compenso per maneggio del danaro di un prestito, rientrando nelle condizioni ordinarie del servizio di tesoreria, gratuito per legge. II. Dec. 525 G, p. 500.

SINDACO.

Ved. *Autorizzazione a stare in giudizio - Responsabilità degli amministratori.*

SORVEGLIANTE.

Misura e durata della retribuzione del sorvegliante, 1, 2.

1. Non è competente la Corte dei Conti a giudicare sul provvedimento emesso dal prefetto dell'invio di un sorvegliante a carico dell'esattore, e della misura della sua retribuzione. I. Dec. 191, p. 217. II. Dec. 283 E, p. 171.

2. La retribuzione del sorvegliante sta a carico dell'esattore non oltre il tempo per cui doveva durare in ufficio, salvo a ripetere il di più dovuto a carico di chi di ragione. II. Dec. 283 E, p. 171, dec. 362 B, p. 287.

3. L'aggio delle esazioni fatte dal sorvegliante spetta all'esattore, nè vale in contrario il patto che il Comune potesse affidare ad altri alcune esazioni, essendo sempre da ritenersi l'opera del sorvegliante in luogo e vece dell'esattore. II. Dec. 305 D, p. 201.

4. Se nel rendere il conto l'esattore v'incluse come propria la gestione del sorvegliante accettandola interamente a carico e discarico, non può pretendere di limitare la propria responsabilità. II. Dec. 346 A, p. 266, in questa posizione di fatto non è ammissibile l'intervento in causa del sorvegliante, *ivi*, E, al contrario se si tratti di giudicare delle rispettive ingerenze dell'esattore e del sorvegliante, e delle spese relative, l'intervento del sorvegliante è ordinato come necessario. II. Dec. 362 C, ed E, p. 287.

5. La spesa pel pagamento del sorvegliante è a carico, per legge, dell'esattore, e questi non può pretenderne discarico, nè la Corte è competente a conoscere di questioni che si facciano, sia riguardo al provvedimento del Prefetto, sia riguardo ad indennizzo per danni che pretendasi dall'esattore. II. Dec. 525 K, p. 500.

SPESE CASUALI.

Per quanto le spese causali sorpassano il fondo stanziato in bilancio non è dato discarico nel conto, specialmente se pagate su mandati irregolari, e privi di ogni giustificazione e della prova del pagamento fatto ai creditori. I. Dec. 204, p. 235, dec. 205, p. 240. Dec. 135, p. 129.

SPESE COMUNALI.

Irregolarità di mandati, 2.
Irregolarità di spese, 1.
Residui, 3,
Spesa non deliberata, 3.

1. L'esattore non ha veste per sindacare la regolarità delle spese fatte dal Comune, non incorrendo, se manchi, in nissuna responsabilità. I. Dec. 9, p. 11, dec. 164, p. 170.

2. La regolarità delle spese comunali non è da confondersi colla regolarità dei mandati di pagamento, senza di questa l'esattore fa i pagamenti a suo rischio e pericolo. I. Dec. 135, p. 129.

3. Perchè non deliberata, non è perciò meno regolarmente pagata una spesa su mandati nelle forme legali, tuttavia è conservata tra i residui da regolare. I. Dec. 163, p. 170.

SPESE DEL GIUDIZIO.

Annuenza della parte avversaria, 10
Contumace, 3.
Giudizio di rivocazione, 4.
Irricevibilità non opposta, 11.
Liquidazione di onorarii, 13.
Mancanza di difesa del convenuto, 15, 18.
Motivo di decidere non allegato, 12.
Non domanda di rifusione delle spese, 2.
Parte non opponente, 5.
Promozione d'incidenti, 17.
Ricorso giustificato, 14.
Risoluzione di massima, 8.
Salvezza di diritto, 12.
Soccombenza a metà, 1.
Soccombenza nelle quistioni pregiudiziali, 7.
Soccombenza nell'opposizione, 16.
Soccombenza parziale in merito, 16.
Soccombenza per nuovi documenti, 6, 19.

1. Si compensano fra le parti le spese del giudizio, quando una di essa ha guadagnata la lite per pressochè la metà delle somme controverse. I. Dec. 9. p. 11.

2. Non si fa luogo a condanna nelle spese del giudizio, quando non ne sia stata fatta domanda. I. Dec. 23, p. 22.

3. Il contumace incorre nella condanna delle spese del giudizio. I. Dec. 53. p. 47.

4. In giudizio di rivocazione evita la condanna nelle spese la parte che ebbe favorevole la sentenza nel primo giudizio. I. Dec. 53. p. 47.

5. La parte che non ha fatta opposizione e non ha cagionate le spese del giudizio evita di essere condannata a pagarle. I. Dec. 84. p. 75.

6. La parte soccombente non è condannata nelle spese, se la soccombenza è prodotta da documenti e giustificazioni non fatte valere nel primo giudizio, ivi, II. Dec, 501 H, p. 472.

7. La soccombenza nella quistione pregiudiziale toglie all'appellato il titolo ad aver la rifusione delle spese del giudizio, quantunque l'atto di appello sia stato rigettato. I. Dec. 89. p. 77. II. Dec. 431 E, p. 374.

8. In caso di una risoluzione di massima vi ha compensazione delle spese del giudizio. I. Dec 95. p. 81.

9. Per speciali contingenze della Causa la Corte ammette un temperamento equitativo per le spese del giudizio, ancorchè una delle parti sia interamente soccombente. I. Dec. 131, p. 125.

10. Ammettendosi anche dalla difesa del Comune che il contabile abbia ragione di far modificare le risultanze del conto, si compensano le spese del giudizio, quantunque sia rigettato l'appello. I. Dec. 232, p. 287 II. Dec. 365 C. 292.

11. Se dalla parte non fu opposta l'eccezione, per cui si è fatto luogo a decidere, sono compensate le spese del giudizio. I. Dec. 255, p. 320.

12. Se vi sia ragione a far salvo alcun diritto del contabile, quantunque rigettato il ricorso, si compensano le spese del giudizio. I. Dec. 262, p. 328.

13. Perchè la Corte provveda per la liquidazione dell'onorario di avvocato deve precedere il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati. I. Dec. 39, p. 38. (*Massima abbandonata*).

14. Potendosi ritenere giustificato il ricorso da atti dell'amministrazione, si compensano le spese del giudizio. II. Dec. 351 C, p. 274, dec. 448 E, p. 401.

15. Avuto riguardo all'indole della causa, alla soccombenza del convenuto in talune quistioni pregiudiziali opposte, ed al difetto di qualunque sua difesa in merito, trovasi equo di pronunziare la compensazione delle spese tra le parti. II. Dec. 431 E, p. 372, dec. 451 D, p. 407, dec. 499 F, p. 467.

16. Essendovi totale soccombenza del contabile nel ricorso di opposizione, e parziale nel merito, si compensano le spese tra le parti. II. Dec. 433 V, p. 377.

17. Quantunque soccombente il contabile nella massima parte dei capi del suo ricorso, avendo il Comune dato causa ad incidenti che occuparono molta parte del giudizio, si dichiarano compensate le spese. II. Dec. 440 O, p. 388.

18. Non avendo il Comune fatto contrasto al ricorso dell'esattore, che vertiva su di un provvedimento a cui fu estraneo, si compensano le spese. II. Dec. 451 D, p. 407. dec. 499 F, p. 467.

19. Anche riuscendo vittorioso in parte l'appellante, se la vittoria sia conseguenza di giustificazioni nuove, subisce l'intera condanna nelle spese II. Dec. 422 B, p. 497.

SPESE MANDAMENTALI.

Non compete aggio di riscossione all'esattore per l'introito che faccia a ragione di rimborso di spese mandamentali. I. Dec. 227, p, 281.

SPESE OBBLIGATORIE E COATTIVE.

Colpa o negligenza del contabile, 3.
Limiti del Bilancio, 1.
Partite inesigibili, 2.
Senza mandato di pagamento, 3.

1. È ammesso il pagamento di spese obbligatorie anche oltre i limiti del bilancio preventivo, se e come risulti regolarmente fatto. I. Dec. 171, p. 181.

2. E' negato il rimborso di spese sostenute per le partite inesigibili, se la relazione tra le spese e le partite stesse non sia dimostrata, e se neppure la inesigibilità sia dimostrata. I. Dec. 161, p. 171.

3. Le spese obbligatorie e coattive vengono nel discarico del conto, ancorchè non coperte da mandati, a meno che siano cagionate da colpa o negli-

STIPENDIO DEGLI IMPIEGATI.

1. La ritenuta sugli stipendii degli impiegati comunali si presume che sia stata fatta nel pagamento degli stipendii stessi, fino a prova contraria. I. Dec. 248, p. 312.

2. La ritenuta è obbligatoria nel pagamento degli stipendii, in corrispondenza al fondo stanziato in Bilancio, che vincola l'azione dell'esattore. I. Dec. 160, p. 162. II. Dec. 442 A, p. 393, nè vale addurre in contrario ordini di sospensione, che non si provano. II. Dec. 442 A, p. 325.

STORNO DI FONDI.

1. Finchè non vi sia regolare storno di fondi è eliminata dal discarico la somma pagata senza stanziamento in bilancio. I. Dec. 147, p. 144.

2. Mancando ogni titolo di urgenza, non si ammette a discarico del contabile il pagamento di una gratificazione sopra mandato emesso con storno di fondi. II. Dec. 441 G, p. 393.

3. Se vi sia presunzione che la deliberazione della Giunta per un pagamento con storno di fondi sia giustificata, quantunque non resa di urgenza, il contabile non ottiene l'assoluto discarico, ma che la somma sia conservata nei residui passivi, ivi, L.

SUSSIDII.

L'introito di sussidii governativi e provinciali non dà diritto all'esattore di farselo retribuire coll'aggio, non costituendo che un servizio di cassa, gratuito per legge. I. Dec. 116, p. 102, dec. 130, p. 124, dec. 214, p. 260, dec. 229 p. 284. II. Dec. 298 C, p. 193, dec. 326, p. 234, dec. 367 C, p. 295, dec. 448 D, p. 401.

TAGLIO DI BOSCO.

Il versamento del prezzo di un taglio di bosco fatto da un compratore all'esattore non costituisce per parte di questo una riscossione per cui abbia diritto a percepire l'aggio, ma è una semplice operazione di cassa gratuita per legge. I. Dec. 221, p. 275. II. Dec. 317 B, p. 212; contrariamente se si tratti di tagli ordinarî ed a periodi continui, nel qual caso si ha la riscossione di una vera entrata ordinaria. II. Dec. 460 A, p. 416.

TASSA BESTIAME.

L'irreperibilità dei debitori di tassa bestiame non è provata, se si limita ad una data epoca, e non si estenda a tutto il tempo in cui era dovuta. I. Dec. 119, p. 105.

TASSE SUI PESI E MISURE.

La riscossione delle tasse sui pesi e misure entra negli obblighi ordinarî dell'esattore. I. Dec. 182, p. 198.

TERMINI (decorrenza).

Termine a ricorrere in rivocazione, 13.

1. La molta distanza di tempo dalla decisione non pregiudica il termine utile ad appellarne, se il Consiglio di prefettura interloquì su molti ricorsi, di cui l'ultimo non è che il riassunto degli altri. I. Dec. 11, p. 13.

2. Anche per l' appello da decisioni avanti il 1859 l' utilità del termine ad appellare non si computa che dalla notificazione. I. Dec. 12, p. 14.

3. Il termine utile ad appellare contro il decreto di approvazione del conto non si computa dalla notificazione eseguitane da serviente o messo comunale; ma da quella per mezzo di usciere nelle forme e procedimenti giudiziarî. I, Dec. 6, p. 8, dec. 9, p. 11, dec. 20, p. 19. dec. 22, p. 21, dec. 34, p. 35, dec. 53, p. 47, dec. 91, p. 78, dec. 162, p. 167. dec. 169, p. 180, dec. 193, pag. 167, dec. 194, p. 225, dec. 214, p. 260, dec. 252, p. 317, dec. 273, p. 338. II. Dec, 338 A, p. 256. Dec. 319 A, p. 214.

4. Dalla notificazione del decreto di approvazione del conto decorrono perentoriamente 30 giorni utili ad appellare. I. Dec. 52, p. 46, dec. 77, p. 72, dec. 112, p. 99, dec. 127, pag. 117, dec. 129. p. 123, dec. 138, p. 134, dec. 148, p. 145, dec, 153, p. 152, dec. 176, p. 189, dec, 200, p. 232, dec. 202, p. 233, dec. 223. p. 277, dec. 234. p. 289, dec. 280 p. 350, II. Dec. 319 A, p. 214, dec. 377 A, p, 306, dec. 436, p. 384, dec. 439 A, p. 386. dec. 458 A, p. 414, dec. 517, p, 491.

5. Per la vedova del contabile decorre un nuovo termine utile ad appellare dietro nuova notificazione, se prima della morte del marito non fu compiuto quello che decorreva in suo favore, I. dec. 56, p. 54.

6. Dichiarato come non avvenuto un atto di appello, ostando la decorrenza del termine utile, la sentenza contro la quale era stato interposto non può più essere impugnata. I. Dec. 59 p. 56.

7. Non decorre il termine utile ad appellare dalla notificazione fatta a cura del Consiglio di prefettura della decisione dal medesimo pronunciata; essendovi rapporti giuridici soltanto fra contabile e Comune, la notificazione unicamente fatta tra i medesimi ha effetti legali. I. Dec. 64, p. 60.

8. Decorre sempre dalla notificazione della decisione del conto il termine utile ad appellare, ancorchè siasi iniziato prima altro giudizio nel foro ordinario, e siasi emessa rinunzia al medesimo. I. Dec. 68, p. 65.

9. Non vi è decorrenza del termine utile ad appellare dalla notificazione di altra decisione, nella quale quantunque fosse riassunta quella da cui si vuole appellare, occorre la sua notificazione speciale. I. Dec. 76, p. 72.

10. La decorrenza del termine utile ad appellare da una decisione del Consiglio di prefettura, debitamente notificata, non può ritenersi nè interrotta nè sanata dalla posteriore notificazione della decisione, che rigetta il ricorso in revisione contro la medesima, perchè unicamente fondata su motivi di merito. I. Dec. 86, p. 76.

11. Vi è la decorrenza del termine ad appellare, per partite escluse da un conto anteriore, dalla cui decisione non fu appellato, e la Corte ne dichiara irricevibile la domanda. I. Dec. 117, p. 102.

12. Verificatasi la decorrenza dei termini utili ad appellare ed a ricorrere in via di rivocazione, la Corte decide che sia revocato il decreto pronunciato dal Consiglio di prefettura su di un conto, che il Comune pretese di sostituire a quello anteriormente deliberato ed approvato. I. Dec. 123, p. 110.

13. Non vi ha altra decorrenza di termini per introdurre il giudizio di rivocazione che quello stabilito dalla legge di tre anni, e non è pregiudicato nè dalla cosa giudicata, nè dalla esecuzione delle decisioni impugnate. I. Dec. 143. p. 159, come s'intende sempre protratto fino a 30 giorni dal riconoscimento della ommissione o del doppio impiego. II. Dec. 282 C, p. 163.

14. La decorrenza del termine utile ad appellare ha principio anche dalla conoscenza giudiziale tra le parti delle decisioni che si vogliano impugnare, essendo state prodotte in un giudizio civile vertente tra le medesime. I. Dec. 144, p. 141.

15. Non vi ha nuova decorrenza di termine utile ad appellare, per essere intervenuta altra liquidazione sul con-

to in quistione da parte del Consiglio comunale, nè equivale ad *approvazione* del Consiglio di prefettura il *visto per la legalità* apposto al relativo atto di deliberazione. I. Dec. 185, p. 202.

16. E' bene opposta l'eccezione di decorrenza del termine utile ad appellare, quando il Comune appellante abbia data volontaria esecuzione al decreto di approvazione del conto. I. Dec. 213., p. 211.

17. Perchè per una partita riguardante complessivamente più Comuni in consorzio sia vertito ricorso innanzi la Corte, non è sanato il difetto d' interposizione fuori termine del ricorso speciale che riguarda altro dei detti Comuni. II. Dec. 340 A, p. 258, dec. 342 B, p. 260.

18. Il termine utile ad appellare alla Corte può essere interrotto dall'aver adito in tempo utile un giudice incompetente, ma deve constare che innanzi al medesimo siasi posto in quistione il decreto stesso denunciato alla Corte. II. Dec. 439 C, p. 386, nè alcun atto che interceda è valevole ad interrompere il detto termine che è perentorio. II. Dec. 436, p. 384.

19. La scienza che ha il Comune del decreto di approvazione del conto non basta a togliergli il beneficio del termine utile ad appellarne, che decorre anche per esso dal giorno della notificazione giudiziale fatta al contabile. II. Dec. 443 A, p. 395.

20. La nuova notificazione che vien fatta del decreto di approvazione del conto, insieme al precetto esecutivo, non dà principio ad un altro termine utile ad interporre ricorso. II. Dec. 503, p. 475.

TERMINI NON PERENTORII.

Applicazione della perentorietà. 1.
Comparizione ritardata, 3.
Deposito dell'atto di appello, 5.
Deposito di atti ed allegazioni, 6.
Documenti, loro deposito e produzione ordinata, 7.
Difesa sempre ammissibile, 2.
Risposta all'atto di appello, 4.

1. La perentorietà dei termini nella procedura avanti la Corte dei conti è applicabile soltanto a quelli per l'iniziamento dei giudizii, non agli atti intermedii pei quali la decorenza dei termini può essere sanata. I. Dec. 218. p. 312.

2. La procedura della Corte dei conti non ammette che vi sia termine perentorio a difendersi in qualunque modo, prima che il giudizio sia chiuso, I. Dec. 9. p. 11, ed accorda dilazioni necessarie per precisare e completare la difesa. II. Dec. 381 A, p. 314.

3. E' della natura dei giudizii di appello avanti la Corte dei conti il sanare in qualunque tempo il ritardo nella comparizione, I. Dec. 40, p. 38, specialmente se si renda necessario per la negligenza della controparte. II. Dec. 339 A, p. 257.

4. Il termine dato a notificar la risposta all'atto di appello non è perentorio, per modo che l'appellato non possa comparire all'udienza a difendersi. I. Dec. 52, p. 46. II. Dec. 314 B, p. 209.

5. Non è perentorio il termine prescritto per il deposito dell'atto di appello coi documenti, nè può farsi ad ogni modo la relativa eccezione se non alla prima comparsa. I. Dec. 53, p. 47, dec. 127, p. 117, dec. 191, p. 217, dec. 202, p. 233. II. Dec. 291 B, p. 182, dec. 431 A, p. 371, *contra* ved. *Termini perentori* n. 6.

6. Non è perentorio il termine per il deposito in segreteria degli atti e delle memorie scritte, purchè sia fatto prima dell'udienza ed in tempo che la parte ne possa prender cognizione. I. Dec. 96 e 97, p. 82, dec. 224, p. 278, dec. 240, p. 296, dec. 238, p. 295.

7. Il termine assegnato dalla Corte per produrre documenti probatorii non è perentorio. I. Dec. 206, p. 243.

TERMINI PERENTORII.

Appello incidentale, 1.
Appello principale, 3.
Cognizione avuta in giudizio civile, 5.
Deposito dell'atto di appello, 6.
Opposizione a decisione contumaciale, 2.
Ricorso in rivocazione, 4.

1. È perentorio il termine ad interporre l' appello incidentale non oltre i 15 giorni da quello della notifica del-

l'atto di appello principale. I. Dec. 4, p. 6, dec. 74, p. 69, dec. 159, p. 160, dec. 182, p. 198, dec. 235, p. 291. II. Dec. 499 A, p. 467.

2. E' perentorio il termine di giorni 20 dalla notificazione della decisione contumaciale a farle opposizione, nè si aggiungono giorni per la distanza. I. Dec. 36, p. 39, dec. 41, p. 38.

3. E' perentorio il termine di giorni 30 dalla notificazione della decisione del Consiglio di prefettura per interporre appello dalla medesima. I. Dec. 50, p. 44, dec. 52, p. 46, dec. 77, p. 72, dec. 112, p. 99, dec. 129, p. 123, dec. 138, p. 134, dec. 148, p. 145, dec. 153, p. 152, dec. 185, p. 202, dec. 196. p. 226, dec. 200, p. 232, dec. 202, p. 233, dec. 223, p. 277, dec. 234, p. 289, dec. 280 p. 350. II. Dec. 319 A, p. 214, dec. 377 A, p. 306, dec. 436. p. 384, dec. 439 A, p. 386, dec. 458 A, p. 414, dec. 517, p. 491.

4. I termini stabiliti per ricorrere in via di rivocazione sono perentorii. I. Dec. 123, p. 110.

5. Il termine perentorio per appellare decorre anche dalla conoscenza delle decisioni che si vogliono impugnare, per effetto della loro produzione in giudizio civile vertente tra le parti. I. Dec. 144, p. 141.

6. Al termine di 15 giorni, stabilito dall'art. 35 del Regolamento 5 ottobre 1862 n. 884 per il deposito dell'atto di appello nella Segreteria della Corte, è applicabile, a seconda dei casi, la perentorietà comminata dall' art. 8 dello stesso Regolameuto. Ved. *Procedimento avanti la Corte* nn. 3, 4, 5, 6 e 7.

TERZI.

Estranei al giudizio, 1, 2, 4.
Contabile cessato, 3.

1. I terzi non chiamati nel primo giudizio non possono essere condannati nel giudizio di appello. I. Dec. 22, p. 21.

2. Non vi ha luogo a pronunciarsi contro terzi non in causa. I. Dec. 26, p. 25.

3. Non essendo chiamato in causa il contabile cessato, non può pronunziarsi sulla sua responsabilità derivante da errori nella consegna di cassa. I. Dec. 34, p. 35.

4. Qualunque quistione che il contabile elevi contro terzi è estranea al giudizio del conto. I. Dec. 162, p. 167.

TESORIERE.

Responsabilità, 3.
Servizio gratuito, 2.
Tesoriere ed esattore, 1, 2.
Tesoriere non esattore, 5.
Tesoriere senza nomina, 4.

1. Accumulandosi nell'esattore l'ufficio di tesoriere non variano gli obblighi che ha nella detta qualità, come se il doppio ufficio fosse in due persone. I. Dec. 121, p. 107.

2. Ciò che l'esattore versa a se stesso come tesoriere costituisce servizio gratuito di cassa, I. Dec. 151. p. 148, ed in generale, accumulandosi i due ufficî di tesoriere ed esattore, la retribuzione del servizio nella prima qualità è compresa nel percepimento dell'aggio di riscossione nell'altra qualità. I. Dec. 140, p. 135, dec. 164, p. 170, II. Dec. 283 A, p. 170, dec. 298 A, B, C, D, p. 193, dec. 300 A, B, p. 197. dec. 399, p. 334, dec. 493, p. 456.

3. Il tesoriere risponde delle somme incassate mediante mutui contratti per conto del Comune, nè gli compete eccezione che manchi la regolarità della deliberazione e della approvazione. I. Dec. 190, p. 214.

4. Chi funzionò come tesoriere, ancorchè senza nomina regolare, è bene qualificato per tale, ed in suo confronto si giudica competentemente del conto dal Consiglio di prefettura e dalla Corte dei Conti. I. Dec. 204, p. 255.

5. Al contabile che abbia ufficio unicamente di tesoriere, e non di esattore, non sono applicabili le massime riguardanti la gratuità del servizio di tesoriere, e la sua condizione prende norma soltanto del suo contratto ed atto di nomina, giusta le regole del diritto comune. II. Dec. 449 C e D. p. 403, dec. 475 C e D, p. 437.

Ved. *Servizio di tesoreria.*

TITOLI CREDITORII.

Consegna, 1.
Validità, 2.

1. L'esattore deve escutere i debitori nelle forme di legge, quali gli son dati coi ruoli dal Comune, nè può erigersi a giudice della maggiore o minore validità dei titoli creditorii. I. Dec. 128, p. 118, dec. 121, p. 107, dec. 156, p. 154. II. Dec. 508 B, p. 478.

2. La mancanza della richiesta consegna dei titoli creditorii è titolo ad evitare il carico del non esatto, se fu pattuito che bastasse a tale effetto la denuncia del mancato pagamento. I. Dec. 191, p. 217, non così se non erano necessarî nè furono richiesti. I. Dec. 188, p. 211. II. Dec. 319 B, p. 215.

TRANSAZIONE.

Difetto di approvazione, 1.
Incompetenza, 2.
Riconoscimento di debito, 3.

1. Una transazione anche concordata e deliberata dal Consiglio comunale, non offre alcun punto di partenza nella decisione sul conto, se non sia stata debitamente sanzionata dall' autorità tutoria, ed i suoi termini sono intieramente discussi *ex novo* davanti la Corte dei conti, I. Dec. 186, p. 205.

2. Nel giudizio del conto non possono venire controversie concernenti la validità ed efficacia di una transazione, che sono di competenza puramente civile. II. Dec. 372, p. 300.

3. Riconosciuto dal contabile il proprio debito con un atto di transazione, non gli è dato di ritornarvi sopra nel giudizio sul conto. II. Dec. 424 A, p.361.

TRIBUNALI ORDINARII.

Aggio di riscossione, 6.
Assoluzione in via penale, 7.
Competenza, 4, 5, 6, 7.
Giudizio di rivocazione, 2.
Litipendenza, 5.
Maneggio indebito di danaro comunale, 7.
Produzione avente effetto di notificazione, 7.
Sentenze profferite, 1.

1. A valutare l'influenza di sentenze profferite tra le parti da tribunali ordinarî devono essere prodotte. I. Dec. 142 p. 158.

2. L'essere intervenuti i tribunali ordinarî per l'esecuzione di decisioni rese sui conti, non impedisce che possa aver luogo nel tempo e nei casi preveduti dalla legge il giudizio di rivocazione. I. Dec. 143, p. 139.

3. La produzione nei tribunali ordinarî delle decisioni che si vogliono impugnare ha effetto di notificazione delle stesse tra le parti in giudizio. I. Dec. 146, p. 142.

4. La Corte de'conti nella pienezza della propria competenza non si arresta dinanzi al fatto, che siasi conteso, e si contenda nel foro ordinario. I. Dec. 218, p. 272.

5. La diversità del tribunale adito esclude l' eccezione della perenzione o litipendenza; ma ove manchino gli elementi per riconoscere se la competenza sia amministrativa, la Corte ordina, con riserva, la opportuna istruttoria della causa. I. Dec. 220. p. 173.

6. Per allegata pendenza di giudizio nel foro ordinario in materia di aggi di riscossione, la Corte non arresta il proprio giudizio, essendo questa materia di assoluta sua competenza in via di ricorso da quanto abbia decretato il Consiglio di prefettura, I. Dec. 222, p. 276.

7. Dichiarata la non sussistenza di reato in un maneggio indebito di danaro comunale dal tribunale ordinario, non basta ad escludere l'azione che sia intentata in via di responsabilità amministrativa. I. Dec. 220, p. 272.

Ved. *Competenza*, nn. 2, 9, 11, 22, 27, 33, 50, 54, 62, 63, 76.

VAGLIA POSTALI.

Non è ammessa a discarico la spesa di vaglia postali, coi quali il tesoriere fece i versamenti, II. 501 E, p. 472.

VEDOVA DEL CONTABILE.

Debito del marito, 1.
Termine utile a ricorrere. 2.

1. La vedova del contabile, come tale soltanto è indebitamente condannata pel debito lasciato dal merito. I. Dec. 22 p. 21.

2. Non spiritato il termine utile ad appellare prima della morte del contabile, corre un nuovo termine per nuova notificazione a favore della vedova. I. Dec. 56, pag. 54.

VERIFICA DI CASSA.

Multa per ritardato pagamento, 2.
Prova che ne risulta, 3, 4.
Spesa del Commissario, 1.

1. La spesa del commissario per la verifica di cassa non va a carico dello esattore. I. Dec. 164, p. 170, tranne che risulti irregolare la sua gestione. II. Dec. 346 D, p. 266, dec. 519 C, p. 492.

2. Non si può pretendere in giudtzio che dovesse farsi la verifica di cassa al fine di accertare l'esistenza di fondi, per avere titolo ad applicare la multa pel ritardato pagamento. I. Dec. 272, p. 336.

3. Le verifiche di cassa riguardano unicamente le riscossioni e i pagamenti fatti nel mese antecedente, e non l'annuale gestione, perciò non fanno prova dell'esistenza, o non, di un fondo, tanto più se altrimenti risulti esaurito. II. Dec. 479 D, p. 442.

4. Il fatto che in una verifica di cassa siansi riportate partite come non esatte, non dà prova alcuna che valga a titolo di discarico. II. Dec. 427 C, p. 364.

INDICE

DELLE VOCI DEL MASSIMARIO

INDICE CRONOLOGICO

DELLE DECISIONI DELL'INTERO VENTENNIO 1862-82 [1]

VOLUME PRIMO

---

(1) Per le Decisioni a tutto il 1879 contenute nel primo volume sino alla N. 281, l'indicazione delle pagine si riferisce alla seconda parte del medesimo, per le Decisioni del triennio 1880-81-82 dalla N. 282 alla N. 540 la paginazione in questo volume non ha distinzione di parte.

VOLUME SECONDO

Numero delle Decisioni pronunciate in ciascun anno.

Anno				
Anno	1863	Decisioni	N.	4.
	1864	»	»	0.
	1865	»	»	5.
	1866	»	»	1.
	1867	»	»	2.
	1868	»	»	3.
	1869	»	»	7,
	1870	»	»	4.
	1871	»	»	8.
	1872	»	»	4.
	1873	»	»	12.
	1874	»	»	18.
	1875	»	»	17.
	1876	»	»	43.
	1877	»	»	45.
	1878	»	»	40.
	1879	»	»	68.
	1880	»	»	77.
	1881	»	»	102.
	1882	»	»	80.

INDICE PER ORDINE ALFABETICO

DEI

NOMI DELLE PARTI CONTENDENTI

DELLE DECISIONI DELL'INTERO VENTENNIO

(il numero romano indica la decisione, l'arabico la pagina)

Comuni e Provincie

A

Volume I.

Volume II.

Esattori ed altri Contabili

A

Volume I.

Volume II.

B

Volume I.

Comuni e Provincie

B

Volume I.

Volume II.

C

Volume I.

Esattori ed altri Contabili

Volume II.

C

Volume I.

Comuni e Provincie

Esattori ed altri Contabili

Volume II.

Comuni e Provincie

Esattori ed altri Contabili

Comuni e Provincie

Esattori ed altri Contabili

Comuni e Provincie

Esattori ed altri Contabili

Comuni e Provincie

Esattori ed altri Contabili

Comuni e Provincie

Esattori ed altri Contabili

Comuni e Provincie

S

Volume I.

Esattori ed altri Contabili

Volume II.

S

Volume I.

Comuni e Provincie

Esattori ed altri Contabili

Comuni e Provincie

Esattori ed altri Contabili

Comuni e Provincie

Pagina	Colonna	Verso	Errori ed Omissioni	Correzioni
173	1	41	è ammessa	è ammesso
175	2	31	fondameuto	fondamento
I79	1	24	pvova	prova
201	1	42	nomlina	nomina
220	2	28	dalla	della
237	1	18	atti esclusivi	atti esecutivi
258	2	17	che lo fa debitore	che fa debitore l'appellante
»	»	18	verso uno dei Comuni	verso altro dei detti Comuni
260	2	23	residni	residui
307	1	23	Che sia	B. Che sia
344	2	30	Sulla tassa	F. Sulla tassa
352	2	9	mantre	mentre
354	1	36	notifica ione	notificazione
357	2	14	consegnategli	consegnatigli
288	1	10	residui passivi	residui attivi
393	1	26	discarico	carico
400	2	46	sirvizio	servizio
403	1	I5	G. Gratuità	C. Gratuità
440	1	32	G. Credito	C. Credito
453	1	24	risscossioni	riscossioni
467	2	5	somma stanziata	somma erogata
475	1	8	La notificazione	La nuova notificazione
478	2	22	G. Discarico	C. Discarico
489	1	34	notificazione del decreto	notificazione del medesimo avverso il decreto
492	2	21	pagamevto	pagamento
496	1	24	qrodotto	prodotto
508	1	31	inesigili	inesigibili
525	2	5	prefettura la notificazione	prefettura, la notificazione
»	»	7	p. 314	p. 214.
526	1	49	Competenza, 43, 77.	Competenza, 24, 43, 78.
»	2	12	Fondo di cassa, 11, 83.	Fondo di cassa, 11, 80, 83.
»	2	42	piccole partite, 81.	piccole partite, 87.
527	1	24	dl riscossione	di riscossione
548	1	17	non provati	non provato
id.	1	31	Inesigibilità, 24, 30, 38, 62.	Inesigibilità 24, 30, 38, 52.
id.	1	35	Ingerenza, 15, 45, 48, 50. 60, 52.	Ingerenza 15, 45, 48, 50, 60, 62.
id.	2	15	. . . .	Pagamento senza mandato 115
549	2	45	da tali pagamenti. II. Dec. 361. L, p. 284, dec. 379. A, p. 311.	da tali pagamenti, *ivi*, L. e Dec. 379 A, p. 311.
551	1	4	II. Dec. 322, B, p. 222.	II. B, p. 222.
551	2	1	II. Dec. 442. B, p. 418	II. Dec. 462 B, p. 418.
552	1	43	II. Dec. 308.	II. Dec. 508.

Pagina	Colonna	Verso	Errori ed Omissioni	Correzioni
552	1	48	di avervi egli data causa I. Dec. 164 p. 170.	di avervi egli data causa. *ivi.*
560	1	17	II. Dec. 346. D, p. 166.	II. Dec. 346 D, p. 266.
560	1	37	Desistenza da dimande 3.	Desistenza da dimanda. 4.
561	2	12	Ricorso e giudizio etc. 28, 35, 44, 53.	Ricorso e giudizio etc. 28, 35. 44, 45.
561	2	18	Transazione, 6, 8.	Transazione. 68.
562	1	1	II. Dec. 512, p. 207	II. Dec. 312. p, 207.
563	1	54	II. Dec. 322, B, p. 227	II. Dec. 322, B. p. 222.
569	1	23	I. Dec. 85	I. Dec. 102, p. 85.
569	2	11	II. Dec. 143 p. 145	I. Dec. 149, p. 145.
571	1	28	I. Dec. 177, p. 102.	I. Dec. 117. p. 102.
574	2	21	II. Dec. A, p. 431.	II. Dec. 473. A, p. 431.
574	2	46	I. Dec. 130. p. 121	I. Dec. 130. p. 124.
576	2	27	II. Dec. 534, p. 575.	II. Dec. 534, p. 515
579	2	36	I. Dec. 9, p. 8.	I. Dec. 9. p. 11.
580	2	27	Discarico nel conto 136, 145.	Discarico nel Conto, 136, 143.
581	1	25	Transazione 147	Transazione 148.
582	1	1	II. Dec. 248 B, p. 173.	II. Dec. 284 B, p. 173.
594	1	43	I. Dec. 246, p. 209	I. Dec. 246, p. 309.
595	2	37	Dec. 158, p. 18.	Dec. 158. p. 158.
598	2	22	Dec. 131, p. 217	Dec. 191. p. 217.
601	1	44	Giustificazioni nuove 16	Giustificazioni nuove 10.
603	1	24	I. Dec. 149, p. 135.	I. Dec. 149, p. 145.
603	2	42	I. Dec. 180, p. 165	I. dec. 180, p. 195.
605	2	37	I. Dec. 231, p. 185	I. dec. 230, p. 185.
619	2	3	I. Dec. 55. p.	I. Dec. 55, p. 52.

INDICE GENERALE

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA